ATLNEO
DELL'
UOMO NOBILE

Opera Legale, Sto[illegible] orale, Politica, e Kavalleresca,
n dieci Tomi.

II. I. De' quali tratt[illegible]
II. Dell' Onore.
III. De' Titoli.
IV. Delle A[illegible]
V. Delle Precedenz[illegible]
VI. Dell'Ingiurie, e Nemicizie private.
VII. Delle M[illegible]tite.
VIII. Del Duello.
IX. Della Pace.
X. Dell'Amicizia.

I AGOSTINO PARADISI
Consegliero di Giustizia dell'A.S. del Signor Duca di Modona.

TOMO TERZO

PARTE PRIMA, e SECONDA.

Nella I. Parte si esamina, cosa significhi la parola Titolo. Si discorre de Nomi di Dio, degl' Angeli, e degl' Uomini; De' Prenomi, Agnomi, e Cognomi: Cosa sia Dignità, ed in quante specie si divida: Si parla segnatamente di quella di Principe, e de' Principati in genere; Delle Regalie, e de' Feudi: Delle Dignità Pontificia, Cardinalizia, Patriarcale, Arcivescovale, Episcopale, e di tutte le altre Ecclesiastiche, siccome de' Titoli loro dovuti.

Nella II. si parla della Romana Grandezza; Della Dignità Imperiale, e dell'Elettorale; siccome de' Principi, e Circoli dell' Imperio; delle Città Imperiali; delle libere, e delle Anseatiche: Indi delle Dignità di Rè, Duca, Marchese, Conte, e Barone; prima in genere, poscia in specie, e di tutte le Republiche d'Europa, co' Titoli loro dovuti.

Con due Indici Copiosissimi; il primo di Mille, e più Autori citati nel presente Tomo, l'altro delle Materie in esso contenute.

IN LIONE M.DCCXI.

Appresso Anisson, Posuel, e Rigaud.
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO PONTIFICIO.

ALL' ALTEZZA SERENISSIMA

DI

RINALDO I.

Duca di Modona, Reggio, &c.

QUesto novello Parto della mia Penna, ideato in Ferrara, ov' io, mentre sedea in quella Ruota, ed esercitava ad un tempo le Cariche di Segretario de' Memoriali, e d' Uditore della Lega-

* ga-

gazione, ebbi la sorte di servire Vostra Altezza Serenissima in qualità di Giudice; abozzato in Bologna, ove, trovandomi parimente in grado d'Uditore di Ruota, Ella degnossi abilitarmi ad ubidirla; perfezzionato in questa Città, ove dalla di Lei alta Clemenza fui onorato del Carattere di suo Consegliero di Giustizia, di cui, senza merito, mi trovo fregiato; Questo novello Parto della mia Penna, dico, non dovea uscire alla luce, che sotto agl' Eccelsi Auspicj dell' Altezza Vostra, i cui affetti non vengon' impiegati che nell' amore di quella Virtù, che per lunga serie di gloriosi Predecessori, derivata in Lei, cresciuta cogl' Anni, e già adorna della Sagra Porpora, fè risplendere nella Chiesa di Dio, e nel Mondo Cristiano tutto la grandezza della propria Giustizia, Pietà, Zelo, Clemenza, Fortezza, Magnanimità, ed altri fregi, che uniti si videro nella di Lei Serenissima Persona: Chiamata poscia dall' Onnipotente al Governo di questi Stati, senza curarsi d'uscire a mieter Palme ne' Campi di Marte, a somiglianza de' suoi Grandi Avi, fà risplendere dal suo Gabinetto il proprio sapere nella Cristiana

Poli-

Politica, ed in grado si eminente, che in Vostra Altezza Serenissima pienamente s' avvera ciò, che d' altri con non tanta giustizia fù scritto (*a*) che *Ubi Patriæ Curam suscepit, incredibile est, quantum, quos imitabatur, anteiret, præcipuè Clementia, Liberalitate, Honorificentia, & pecuniæ contemptu.*

Fù effetto della Providenza, che l' Altezza Vostra assumesse il Comando in tempi, ne' quali a' suoi Popoli sovrastavan tanti malori, perche il Mondo ammirasse, con quanta fortezza d' animo Ella sapesse far fronte agl' urti più terribili d' avversa fortuna, anche con allontanarsi da' proprj Stati più tosto, che pregiudicare in menoma parte alla sua Sovranità, ò esporre agl' Eccidj questi fedeli Sudditi: Sicche convien confessare, che, se di Ciro fù scritto (*b*) *Hoc esse Principis unicum munus, aliis prospicere, & publicis consulere commodis;* Se quel Monarca, senza jattanza, parlando di se stesso, puote dire, non esser capace del Principato, *nisi qui Sapientia, Vigilantia, Animique integritate, cæteris antecellit*, non si può non con-

(a) *Sex. Aur. Victor. Epit.* (b) *Erasm. Apopht.*

confessare, senza mancare alla Giustizia, che tutte quelle Eroiche Virtù impresse si veggan in sommo grado nella PERSONA di VOSTRA ALTEZZA. Anche da lontano riguardò ELLA sempre con Paterno amore i proprj Popoli, e fè trionfare la Giustizia nella direzzione de' Ministri, che anche ne' maggiori Ecclissi prendean la scorta dal loro Supremo Lume: Nel suo ritiro accertò ELLA si bene i Colpi, che seppe restituirsi al suo Dominio, senza dubio di vederlo esposto al ferro, ed al fuoco. Dopo il suo fortunato ritorno a questi, già afflitti, ora felici Stati; è tale lo di LEI accorgimento, che nella distribuzione delle Cariche mai si trova ingannata: Ben sapendo, che *de Justitia veniunt Innocentia, Concordia, Pietas, Religio, Affectus, & Humanitas (c)* perche la Giustizia venga esattamente amministrata, VOSTRA ALTEZZA ruba a se stessa il necessario riposo; consagra al publico bene ogni propria sodisfazione: Vuol ELLA esser certa, di non accingersi ad una azzione, ò proferire una determinazione, che possa altrui recare irragionevole pregiudizio, perche sà, *non*
dece-

(c) *Macrob. in Somn. Scipion.*

decere Imperatorem propere quidquam agere: Sà, *satis celeriter fieri, quidquid fiat satis benè.* Così gl' affari vengon risoluti, ed eseguiti, con quella ponderazione, che si richiede in un' Ottimo Principe: Con tali mezi hà Ella tenuto in disciplina tante Milizie, non men straniere, che proprie.

Platone, se prestiam fede a Macrobio (*d*) ideando la sua ben' ordinata Republica, *advertit in omni Sermone suo de Republicæ Institutione proposito, infundendum esse animis Justitiæ amorem;* e regolarmente i Principi, con fare, che i Sudditi osservin le leggi, gloriansi del Titolo di Giusti; mà l' Altezza Vostra, che al pari di Teodosio sà, *dignam Principis Vocem esse, profiteri se legibus Subditum,* non men de' Sudditi stessi, vuol esser sogetta a quelle leggi, *quas nemo Principi scripsit; Sed tu nihil amplius vis tibi licere quam nobis:* Io, che in atto lo veggo, più che ogn' altro devo dirlo: *Sic fit, ut Nos Tibi plus velimus, quam ego nunc primum audio, nunc disco: Non est Princeps super leges, sed leges supra Principem* (*e*).

** Se

(d) *l.* 1. *c.* 1. (e) *Plin. Panegiric.*

Se nell' animo d' ognuno la Clemenza hà forza di glorificare il suo genio, tanto più può trionfare nel cuore de' Grandi, quanto più essi ponno vantaggiare di stima le di lei leggi: *Una est Clementia* (ebbe a dire Celio Rodigino (f) *quæ ex Virtutibus omnibus præcipuè Hominem addecet, quando humanior nulla est: Neminem tamen insignitius, illustriusque conspicuum facit, quam Principem Virum*. Nella PERSONA di VOSTRA ALTEZZA pienamente s' avvera ciò, che Plinio scrive del suo Eroe (g) *cujus lætissima Facies, & amabilis Vultus in omnium Civium ore, oculis, animo sedet*. Così ELLA riceve a' suoi piedi, non meno i Sudditi, che gli stranieri; sì gl' infimi, che i sublimi, giusta la proporzione de' gradi; Con tali mezi fà tanti Panegiristi della sua Clemenza: Con la protezzione, che fà godere alla Nobile gioventù, che con tanto profitto, ed esemplarità viene educata nel Ducale Collegio, s' alleva tanti Servidori per obligo di gratitudine. Non nelle sole parole, mà ne' fatti ancora provan tutti, che, se Trajano *nunquam sese à quoquam ad iram provocari facile passus*

(f) *lib. 24. lect. Antiq. cap. 30.* (g) *Panegiric.*

ſuì eſt; verum & in omnes animi fuit modeſtia, & Temperantia, ubique Terrarum habitus ſit Princeps Optimus (h) l' ALTEZZA VOSTRA *nulli acerbus, cunctis benignus (i)*

Ogn' un sà, eſſer parte di perfetto Principe il governarſi in modo, che, *quod Clementia poteſt, nolit ferro mederi, & quod benignitate, nolit ſævitia, & pœna*. L' equità delle leggi d' un giuſto Principe è la norma delle Sentenze de' Tribunali; de' guadagni ne' traſichi; delle diſtribuzioni delle Cariche; e di qualunque azzione ei s' intraprenda. Plinio, celebrando il retto governo di Trajano, preſe a dire, *Manet honor legum, nihilque ex publica utilitate convulſum, nec pœna cuiquam remiſſa; ſed addita eſt ultio; ſolamque mutatum, quod jam non delatores, ſed leges timentur*. M. Aurelio, per teſtimonio di Giulio Capitolino, *petiit, nequis Senator tempore Principatus ſui occideretur, ne ejus pollueretur Imperium*; Mà VOSTRA ALTEZZA SERENISSIMA aborre lo ſpargimento del Sangue, anche dell' infimo de' Sudditi: Condona le colpe, purche, a qualche Titolo degne di Clemenza; e qual' altro Coſtanti-

no,

(h) *Ubert. Goltzio Icon. Imper.* (i) *Eutrop. Iſtor. Rom. lib.* 8.

no, *Reis omnibus, præter Veneficos, homicidas, & adulteros, indulgentiam dedit* (k)

S' egli è vero, che la liberalità abbia forza d' assomigliar gl' Uomini nobilmente a Dio, come volle insegnarci Celio Rodigino, quando (l) disse, *Virtutes aliæ Divinarum Virtutum Umbræ sunt, non Imagines, at qui in pauperes liberalem, magnificumque se præstat, Deum exactè imitatur*, LEI, qual' altro Aurelio, *ingenuus, & largus in dandis beneficiis* (m) quando i suoi Stati tante volte si sono trovati in penuria di grano, *frumentum in Annonæ difficultatibus sæpè levissimo, interdum nullo pretio* (emulatore d' Augusto) *admensus est*: Se l' Imperadore Antonino, con l' oro del proprio Erario, sovvenne tante Città, *Ut opera, vel nova facerent, vel vetera restituerent*, VOSTRA ALTEZZA, degno imitatore, non men de' suoi Maggiori, che di Costantino il Grande, hà fatto, e fà riedificare, e ristavrare tanti Templi, ed altri Sagri Edifizj. Perche sà, le ricchezze *infirmam esse Anchoram, Gloriam etiam non infirmiorem*

(k) *Ricciol. Ann Crist.* 322. *l. de Alim.* C. *Teod.* (l) *loc. cit. lib.* 20. *c.* 23.
(m) *In Excerpt. è Suida.*

rem Principatus honores, omnia imbecillia: Sà, l' Ancora ſtabile eſſer la Prudenza, la Magnanimità, la fortezza; *quas nulla procella diſcutiat*, non poche volte *bonis Viris pecunias dedit; Oppidis labentibus auxilium, & Tributa, vel Vectigalia, ubi neceſſitas cogebat, remiſit*. Così con l'armonia del ſuo inappuntabile Governo fà, che riſplendan invidiabili tutte le ſue geſta: Con la fortezza del cuore fà conoſcere la grandezza del proprio animo: Con quella Eroica pietà, con cui, ſenza mai interrompere il filo degl' affari, aſcolta la parola di Dio, e ſi trattiene negl' Eſercizj de' Divini Miſterj, e nell' adorazione de' Sagri Altari, uniſce il Mondo a Dio, e tiene la mente ſempre, ed in tutto intenta alla publica felicità. In ogni evento, preſcindendo ancora dall' obligazione, in cui la coſtituiſce la Dignità del Principato, gode di poter dar ſaggi di Giuſtizia, Beneficenza, Liberalità, e corteſia; ed inſomma *Virtutem nullam non magnopere exercet*: Sicche con Xifilino, e Dione di Vostra Altezza può dirſi, *Magnificus natura, & Magnanimus*, ed in tanta perfezzione, che con lo ſteſſo Xifilino conviene ſogiugnere,

*** *om-*

omnium hominum, *qui unquam Principatum tenuerunt*, *Optimus*; Titolo, di cui Ella più si gloria, che d'esser chiamata Grande, mentre, governando i Popoli in modo, che merita, che *omnibus Principibus præferatur*, con l'amore, e con l'esempio obliga i Sudditi ad imitarla in tutte quelle Virtù, per cui fà conoscere, che ambisce il loro amore più che l'ossequio; mà io, compilando insieme tutti i Titoli con giustizia dovutigli, lontano da ogni adulazione, trovo in Lei ciò, che Marsilio Ficino (*n*) desidera nella Casa d'un perfetto Principe, che, giusta lo di lui saggio insegnamento, *debet esse Dei Templum*, *Prudentiæ Oculus*, *Libra Justitiæ*, *Fortitudinis Sedes*, *Regula Temperantiæ*, *Honestatis Exemplar*, *Charitatis Splendor*, *Fons Gratiarum*, *Ingeniorum fomentum*, *Premium Literatorum*, *Pauperum mensa*, *Bonorum Spes*, *Refugium Innocentum*, *Præsidium miserorum*. E co' Sudditi tutti di Vostra Altezza, eccheggio a Plinio: *O nos omnes fælices*; *quid enim fælicius nobis*, *quibus non jam illud optandum est*, *ut nos diligat Princips*, *sed Dii*, *quamadmodum*

(n) *Ep. lib.* 5.

dum Princeps.

Dotata di tante, e ſi ſublimi Virtù, hà ſaputo Ella meritare dall' Altiſſimo la benedizzione in tutto ciò, che riguarda la ſua Serenissima Persona, Caſa, e Stati, ſegnatamente in veder queſti liberi da' temuti Eccidj; l'abondanza di tutto ciò, che all' Uman vivere ſi richiede, anche negl' Anni più calamitoſi; e ſopra ogn' altra coſa il giubilo nella fecondità della Prole, e di Prole, nelle cui, benche tenere, indoli già impreſſi ſi veggono i Caratteri di tutte le di Lei Regie Virtù.

Molto di più dovrei dire, per ſegno almeno dell' umiliſſimo riconoſcimento de' miei doveri, ſe voleſſi fare un giuſto plauſo a' meriti della ſua Serenissima Persona, e di tutta la ſua Eccelsa Prosapia; mà, per ecceder quelli ogni eſpreſſione, che io ſapeſſi farne, mi riſtringerò ad encomiare la Clemenza, con cui l' Altezza Vostra ſi degna accogliere la tenuità del mio talento, e la mia Umiliſſima oblazione, sì della Penna, che dalla Perſona, che ſopra

pra

pra ogn'altra cosa si gloria d'esser considerata, quale io profondamente m'inchino.

DI VOSTRA ALTEZZA SERENISSIMA.

Modona 1. Gennajo 1711.

Umilissimo, Divotissimo Servidore Ossequiosissimo
Agostino Paradisi.

AVVERTIMENTO.

Uella ragione, che, nel publicare il Trattato dell' Onore, m' induſſe ad avvertire il Lettore d'alcune coſe concernenti quello della Nobiltà, m' obliga a far lo ſteſſo anche in queſto, parimente ſopra la materia della Nobiltà, perchè, come, giuſta la Sentenza di S. Tomaſo, del Muzio, dell' Albergati, del Conte Landi, del Birago, e tant' altri, proteſtai nella Prefazione di queſt' Opera, lo replicai nel detto Avvertimento del Trattato dell' Onore, e quì lo dico ancora una volta, con quanta franchezza ſarò ſempre pronto a ſoſtenere ciò, che merita d'eſſer difeſo, con altrettanta ingenuità, conoſciuti i miei errori, ſempre mi ritratterò da quelle coſe, che vedrò, non avere ſuſſiſtenza, ben ſapendo, che, come inſegnan' i citati, ed altri Scrittori, allora l'Uomo ſi rende degno di ſtima, quando, diſingannato, ſi ritratta di ciò, che ſenza fondamento hà detto; mentre l'Umana Natura, ſogetta per ſe ſteſſa ad errare, non merita biaſmo, ne vergogna del commeſſo male, qualora, col debito modo, ravvedendoſi, dia ſegno di pentimento. *A ſuturis ſe deceptum eſſe* (laſciò ſcritto Cornelio Celſo) *Hippocratis memoriæ prodidit, more ſcilicet magnorum Virorum, & fiduciam magnarum rerum habentium; Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil ſibi detrahunt. Magno ingenio, multaque nihilominus habituro, convenit etiam ſimplex veri erroris confeſſio; præcipueque in eo miniſterio quod utilitatis cauſa poſteris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis antea deceptus eſt.* Allora la diſdetta è vergognoſa, quando ſi niega d'aver detto alcuna coſa, che veramente ſia ſtata detta, azzione indegna dell' Uomo d'Onore; mà, quando ſi ritratta, e corregge l'errore, ſenza negare il fatto, ò detto, merita Onore, e lode: Anzi, ſiccome, chi, oſtinato, perſiſte nel mancamento, fà azzione empia, e dannata, non men dalle leggi Kavallereſche, che dalle Scuole, sì de' Teologi, e de' Filoſofi, che de' Legiſti, così, chi ſi diſdice di ciò, che contro il giuſto hà detto, corregge, e ritratta ciò, che di male hà commeſſo, fà azzione onorata, e degna di lode; mentre il ſollecito ritorno alla virtù fà, che l'errore non venga conſiderato. Troppo dura, ed aſpra condizione ſarebbe la noſtra, ſe, ſubito caduti in un'errore, ci trovaſſimo immerſi nel lezzo del diſono-

re, sicchè non vi fosse speranza di risorgere: Se 'l pentimento dovesse servire, per renderci per sempre infami, come il Fausto volle, quando al Capitolo XIX. del libro V. del Duello disse, quegli, che ritratta la Calunnia, poterst sepellir vivo; poichè, se all'errore, ed al pentimento dovesse succedere la totale privazione dell' Onore, e l' inevitabile morte Civile, come il Fausto l'intende, ci sarebbe preclusa la strada all'operar' virtuosamente; e posto che ciò siaci permesso, come l' Albergati dottamente sostiene, ne viene in conseguenza, contro il sentimento dello stesso Fausto, che possiamo ancora meritar' onore, e vivere nel Mondo Civile.

2 Se, giusta la Sentenza del Fausto, non si dasse assolutamente regresso dal Vizio alla Virtù, converrebbe dire, nell'Uomo non darsi distinzione d'azzioni libere, e non libere; sicchè, qualora alcuno per ira, ò altra naturale passione offendesse altri ingiustamente, quegli, quantunque venisse a pentirsene, ed operasse virtuosamente, dovrebbe annoverarsi tra' morti alla Vita Civile, e rimanerebbe per sempre disonorato; Sentenza non men insussistente dell' altra di chi per falsi appunto, senza distinzione, pretende condannare gl' insegnamenti tutti della Kavalleresca Scienza in ordine alle Ingiurie, Risentimenti, Mentite, Sodisfazioni, Paci, ed altri punti di quella, dettati da' Scrittori, che, senza punto scostarsi da' precetti della Cattolica Religione, fan professione delle vere Regole Kavalleresche, come ne' Trattati delle Ingiurie appunto, delle Mentite, eseguenti, disingannando quei, che avessero prestato orechio a certe nuove massime Kavalleresche ultimamente sparse da chi, non avendo accuratamente letto i buoni Autori, e però, non avendo in mente il loro vero Sistema, pare, che abbia per mira la pietà, quando anzi và a distrugere il pio Uffizio, e le buone regole insegnate per accordare i dispareri, che tra' Kavalieri accadono, vedremo; e però, siccome appresso chi bene intende i veri precetti delle Leggi Kavalleresche, ridicola Sentenza, è l'una, così deve dirsi dannata l'opinione degl'altri, che vogliono, che il pentimento, e la ritrattazione dell'opposta Calunnia apporti infamia, e faccia rimanere per sempre disonorato il Caluniatore, mentre, con rivocare la Calunnia viene a mostrare, di non esser veramente Calunniatore, e non aver fatto l'abito in quel vizio, ch'è quello, che fà, che dalla privazione, non si dia il regresso; poichè, se altrimente fosse, non si sarebbe ritrattato; e ritrattandosi, non si deve dire, che abbia perduto l' Onore.

3 Il pentimento, e la ritrattazione dunque non tolgono all' Uomo la Vita Civile; anzi, send' egli morto, per aver' offeso altri ingiustamente, l'atto di giustizia, che col pentimento, e la ritrattazione, viene a fare, gli restituisce la Vita, e lo ripone nel primiero stato. Chiunque, offuscato l'intelletto da cieca passione, offende altri, non operando con piena liberta di mente, non si può dire, che abbia animo deliberato d'offenderlo, e perciò, non solo merita scusa, mà puo operare virtuosamente. Ogn' Uomo, per cattivo che sia, deponendo l' abito vizioso, e prendendo il Virtuoso,

tuoso, può diventar buono; mà, se, come dottamente scrive l'Albergati, operando bene, può meritar' onore, mentre, ancorchè, come nel Trattato dell'Onore appunto accennai, dalla privazione all'Abito non si dia regresso, ancorchè i rimedj, che dopo i disonorati avvenimenti volontarj si adoprano, debban' esser stimati rimproveri delle colpe commesse più tosto che balsami atti a risanare le Cicatrici dell'onore; egl' è però altrettanto vero, che, a chi vuole, nulla è impossibile. Chi da' segni di dolore, e di pentimento, non si deve punire con rigore: Con l'emenda; con la mutazione dell' abito; col giuramento; con la giustificazione; col tempo si purga la macchia della cattiva opinione. Chi *poi pecca* per impeto d'ira, non resta *per sempre* disonorato. Avvi delle operazioni, che, se non sono degne d'onore, meritan compatimento almeno: Di tale natura sono i mancamenti commessi per Umana fragilità, senza malizia, per forza, ò ignoranza, perchè, dove non concorre la volontà, non è delitto; senza questo non si dà disonore.

4 Mà dove mi lasciavo io trasportare! Senza avvedermene, tornavo a rivangare il Trattato dell'Onore; saltavo sù quello delle Ingiurie; ero passato all'altro delle Mentite, che nulla han che fare col presente assunto. Basti dire per ora, che, dove, mercè le non sincere Relazioni, alle quali in materia di costumi conviene rapportarsi, perchè da per tutto non si può andare in persona, è corso l'errore della penna, con la penna deve ripararsi il pregiudizio. Parlando della Nobiltà della Città di Cremona nel detto Trattato della Nobiltà *(a)* giusta il tenore delle memorie sù tale proposito avute, dissi, che i *Decurioni, che reggono il governo della Città, e rappresentano la primaria Nobiltà, avendo aggregato al loro Corpo sei persone di quello de' Mercanti, sono venuti a dichiarare, che la Mercanzia, doviziosa però, non repugni alla Nobiltà &c.*

5 Mà dalle notizie poscia trasmessemi, da chi hà il peso di conservare gl'Ordini, e le ragioni di quella Città, si vede, che l'Ordine della Nobiltà si distingue da quello de' Mercanti; e che, se bene alcuni di questa sfera si veggono ammessi tra' Decurioni, ciò non siegue, perchè debbansi intender' aggregati tra' Nobili; mà affinchè ne' Consigli generali, e nelle Congregazioni, che ogni mese vengon convocate da' Deputati al Governo, come colà si dice, del Mese, per ragione dell'Estimo, ò sia quota, a cui, con tutto il Corpo della Città, concorre l'Arte de' Mercanti, questi sieno informati di tutto ciò, che loro spetta. I Deputati sudetti, in numero di ventiquattro nel fine d'ogni Mese si estraono a sorte da una Cassetta chiusa con due Chiavi, e ben custodita, ove si conservan' i Nomi di tutti quelli, che devono esercitare tale Uffizio, anche dell'Ordine de' Mercanti, che non si ristringono a soli sei, come nel detto Trattato della Nobiltà si disse, mentre tre Anni fà eran otto; poscia ne furon' estratti sette, regolandosi l'estrazzione de' novelli Decurioni in modo, che al numero d'undici Nobili trovisi agiun-

(a) cap. 10. n. 28. P. 5.

aggiunto un Decurione dell'Ordine de' Mercanti.

6 Con chiarezza maggiore si comprende la distinzione d'un'Ordine dall'altro dalla Matricola, ò sia Catalogo de' Nomi de' medesimi Decurioni, lo cui Titolo si è, *Nomina, & Cognomina Illustrissimorum DD. Decurionum Illustrissimæ Civitatis Cremonæ*, che, se bene per conto de' Nobili, si regola giusta l'anzianità della loro aggregazione, i Nomi de' Mercanti, quantunque più anziani de' Nobili, sono a questi posposti, e con la distinzione del loro Corpo, di cui si dice *Nomina DD. Decurionum ex Mercatoribus*. Quando i Decurioni Mercanti intervengono a' Consigli Generali, ò alle accennate Congregazioni, uno de' Cancellieri della Città, scrivendo i loro Nomi, vi aggiugne *Ex Mercatoribus*. Perchè i Magistrati, ò sien' Uffizj della Città, vengono amministrati da' Soli Nobili, ancorchè non sien del numero de' Deputati; i Mercanti ne sono esclusi.

7 Al numero XXX. del citato Capitolo X. si dice, che il Notariato, che anticamente non pregiudicava alla Nobiltà, a' nostri giorni da' Nobili non viene esercitato, per esservi state ammesse persone Vili; Mà anche in questa parte le notizie non sono state sincere; mentre presentemente al Collegio de' Notaj trovansi aggregate persone Nobili. Se v'è stato ammesso qualche Sogetto, in cui non sien concorsi i requisiti Statutarj, a questi hà supplito l'abilità, e la Virtù di quei sogetti, che perciò sono stati dispensati dal Senato di Milano, che rappresenta la persona del Rè, e che tuttavia, scrivendo agl' Abati di quel Collegio, si contiene in questi termini: *Nobilibus Viris Abb. Coll. Notariorum Cremonæ*.

INDI-

INDICE

Degl' Autori citati nel presente Tomo.

a Alta-

INDICE

Attio

DEGL' AUTORI.

Attio (Tomaso) *delle prerogative de' Curiali antichi, e moderni*.
Auberj de la Preeminence des Rois de France.
Istoire du Cardinal Mazarin.
d' Avendano (P. Diego) *Tesaurus Juridicus*.
d' Avendano (Pietro Nunez) *de exequendis mandatis*.
Aufferio (Stefano) *Opere*.
Aviano (Gio: Giacomo) *de jure Sigillorum*.
d' Aquila (Gio: Roa) *Opere*.
d' Avitj (*Pierre*) Description generale de l' Europe.
d' Aunza (Pietro) *Ad Titulum de Sagittariis*.
Avreliano (Giacomo) *de Feudis*.
Anteo (Filippo Lodovico) *de Jure publico Imperii Romano-Germanici*.
Autumeo (Bernardo) *Opere*.
Azevedo (Alfonso) *Opere*.
Azone.
Azorio.
Azpiloveta (Martino) *Opere*.
Azzoguido (Macagnano) *Opere*.
Baccherio (Andrea Eligio) *de Jure, personis &c.*
Bacchini (Abate Benedetto) *de Ecclesiasticæ Hierarchiæ Originibus*.
Agnelli, & qui Andreas Abbatis S. Mariæ ad Blachernas &c.
Baccovio (Reinardo) *Opere*.
Bachio (Antonio) *Notæ in Afflicti Constitutiones*.
Bacquet (*Jean*) Oeuures.
Bagni (Biasio) *de Præcipuis Romanæ Ecclesiæ Dignitatibus*.
Bajardo al Claro.
Baitello (Lodovico) *Decisiones*.
Balasfi (Tomaso) *de fidelitate Subditorum erga Principes*.
Balbi (Gio: Francesco) *Opere*.
Baldi (Camillo) *Congressi Civili, con li precetti morali, e politici*.
Balderico Arcivescovo di Nola *Isto. Jerosol.*
Baldo Ubaldi.
Baldovini (Francesco) *Opere*.
Ballerio (Francesco) *Quod Rex sit Subditus legibus*.
de Ballis (Antonio Juniore) *Variorum Tractatuum*.
Balsamone (Aeodoro) *Canones SS. Apostolorum Conciliorum*.
Baluzio (Stefano) *Capitularia Regum Francorum*.
Balzarano (Gio. Paolo) *Interpretationes ad libros Feudorum*.
Bamnacario (Ottavio) *Commentaria Feudalia*.
Baraterio (Bartolomeo) *de Feudis*.
Barbazza (Andrea) *Opere*.
Barbergense (Lupoldo) *de jure, & translatione Imperii*.
Barbosa (Agostino) *Opere*.
Barchino (Girolamo Paolo) *Practica Cancellariæ Apostolicæ*.
Barclai (Guglielmo) *Opere*.
Bardellone (Carlo) *Consilia*.
Barlaamo Monaco *de Principatu, seu Primatu Papæ*.
Barone (Stefano) *de Regimine Principum*.
Baronio (Cesare) *Annales Ecclesiastici*.
Baronio (Francesco) *Opere*.
Bartolo *Consilia Quæstiones, & Tractatus*.
de Barzi (Benedetto) *Opere*.
S. Basilio *Opere*.
Basilio (Girolamo) *Decisiones*.
Basnagio (Samuele) *Annales Politico-Ecclesiastici*.
Basseo (Eligio)
Bassi (Matteo) *Epistole*.
Battaglini (Mons. Marco) *Annali del Sacerdozio, e dell Imperio*.
Bayle (*Piero*) Dictionaire historique, & Critique.
di Beaziano (Giulio Cesare) *Araldo Veneto*
Becani (Martino) *de Republica Ecclesiastica, & de Primatu Petri, & Pontificis &c.*
Becmanno (Gio: Volckm) *Opere*.
Beda.
Bejero (Adriano) *Opere*.
Bekinsan (Gioanni) *de Supremo, & absoluto Regis Imperio*.
Beindorffio (Cristoforo) *de Romani Imperii Comitibus, & Baronibus*.
de Belis (Gabriele) *de Feudis*.
Bellamere (Egidio) *Opere*.
Bellapertica (Pietro) *Opere*.
Bellarmino (Roberto) *Opere*.
Bellarmino (Matteo) *Opere*.
Bellerio (Francesco) *quod Rex sit Subditus legibus*.
Belletti (Gio: Maria) *Disquisitiones Clericales*.
Bellino (Pietro) *de re militari*.
de Bellis (Gabriele) *de Feudis*.
Bello (Nicola) *de Statu Imperiorum, Regnorum, Principatuum, & Rerum publicarum*.

Bulen-

Eu-

DEGL' AUTORI.

Lan-

Ma-

DEGL' AUTORI.

DEGL' AUTORI.

Palma Nipote (Girolamo) *Allegationes*.
Pamfilio (Gio: Battista) *Decisiones*.
Pancirolo (Guido) *Opere*.
Panormitano (Abate) *Opere*.
Panvinio (Onofrio) *Opere*.
Paolo (Giulio) *Opere*.
Papiense *Pratica*.
Papponio (Girolamo) *Opere*.
Paradisi (Agostino) *della Nobiltà*.
Dell' Onore.
Parisio (P. Paolo) *Opere*.
Parladoro (Gio:) *Rerum quotidianarum*.
da Parma (Gio: Antonio) *Istoria della Città di Bologna M.S.*
Pasetti (Prospero) *Consilia*.
Pasquier (Stefano) Recherches de la France.
Patarol (Lorenzo) *Series Augustorum, Augustarum, Cæsarum, & Tyrannorum omnium, tam in Oriente, quam in Occidente à C. J. Cesare ad Leopoldum*.
Patavino (Marsilio) *de Jurisdictione, & potestate, tam Seculari, quam Ecclesiastica Pontificis Romani, & Imperatoris &c.*
Paurmeister (Tobia) *de Jurisdictione Imperii Romani*.
de Pavini (Gio: Francesco Pavino) *de Officio, & Potestate Capituli, Sede Vacante*.
Paulino (Fabio) *Comment. in Tucidid. Istoria*.
Pausania.
de Paz (Cristoforo) *Quæstiones*.
Peckio (Pietro) *Opere*.
Pedrusi (Paolo) *de' Cesari in oro raccolti nel Farnese Museo*.
De Cesari in Argento.
Pegas *Commentaria ad Ordinationes Regni Portugalliæ*.
Pegna (Francesco) *Opere*.
Pellegrino (Ab. Carlo) *Praxis Vicariorum*.
Penia (Francesco) *Decisiones*.
de Penna (Luca) *de Nobilitate*.
Pennotto (Gabriele) *Canonicorum Historia*.
Peregrino (M. Antonio) *Opere*.
Perez (Antonio) *Opere*.
Perez de Lara (Alfonso) *Opere*.
Persico (Panfilo) *del Segretario*.
Petra (Carlo) *Super Ritibus Magnæ Curiæ*.
Petra (Prospero) *Decisiones*.
Petrarca.
Petrucci (Federico) *Consilia*.
Pfoch (Nicola) *de Regalibus*.
Picardo (Antonio) *Opere*.

Piccardo (Michele) *Observationum Politicarum Decades*.
Pichio (Alberto) *de Jerarchia Ecclesiastica*.
Pilaja (D. Giuseppe) *Opere*.
Pincieri (Corrado) *de Jurisdictione, & Imperio*.
Piota (Gio: Battista) *Consilia, sive Responsa*.
Pirro (Gio:) *de Lege Salica*.
Pisoni (Guerrino) *de Romanorum, & Veterorum Magistratuum inter se Comparatione*.
de Platea (Gio:) *Commentaria*.
Plati (Girolamo) *de Cardinalium Dignitate, & Officio*.
Platina *delle Vite de' Pontefici*.
Platone.
Plinio Seniore.
Plinio Juniore.
Plovj (Nicola) *de S. R. Pontificis Auctoritate*.
Plutarco.
Polibio.
T. Pompeo.
da Ponte (Amadeo) *Opere*.
da Ponte (Gio: Francesco) *Opere*.
Pontier (Gedeone) Cabinet, ou la Biblioteque des Grands.
Porporato (Gio: Francesco) *Consilia*.
Portugal (Domenico Antunez) *de Donationibus Jurium, & bonorum Regiæ Coronæ*.
Porzio (Giacomo Filippo) *Consilia*.
Postio (Lodovico) *Opere*.
da Prato (Bartolomeo) *Opere*.
Prelei (Ridolfo) *de Potestate Populi, & Imperiali*.
de Pretis (Antonio) *de Episcoporum præstantia*.
de Pretis (Francesco) *Consilia*.
Priolo (Girolamo) *Decisiones*
Priorato (Co: Galeazzo Gualdo) *Relazioni delle Città di Bologna, Firenze, Genova, e Lucca*.
Prisciano.
Prisciano (Pellegrino) *Genealogia Estensium Marchionum*.
Procopio Cesariense *de Rebus Gotorum, Persarum, & Vandalorum*.
Properzio.
Pruckmanno (Friderigo) *Consilia*.
Publicio *Commentaria in Consuetudines Averniæ*.
della Puente (F. Gio:) Conveniencia de las

Ro-

DEGL' AUTORI.

Rovito (Scipione) *Opere*.
Rouffel (Michele) *de Jurisdictione Pontificis*
Roxas (Francesco) *Decisiones*.
de Roxas (Ermenegildo) *de Incompatibilitate Regnorum, & Majoratuum*.
Rudingero (Giacomo) *Singularium Juris Cameralis Saxonici, Civilis, & Feudalis Centuriae*.
Ruino (Carlo *Responsa*), *seu Consilia*.
Ruitz (Diego) *Opere*.
Ruperto (Crist: Adamo) *de origine juris ejusque Interpretatione*.
Rysuvichio (Errico) *Paratitia, & Notae breves de diversis Regulis Juris*.
da Saa (Giacomo) *de Primogenitura*.
Saavedra Foxardo (Diego) *Idea Principis Cristiano-politici*.
Sabellio (M. Antonio) *Ӕnneadum*.
Sacca (Lodovico) *Consilia*.
Sacripante (Giuseppe) *Defensio Jurisdictionis Ecclesiasticae*.
Sagredo (Gio:) *Memorie Istoriche de' Monarchi Ottomani*.
Salas (Gio:) *de legibus*.
Salazar de Mendoza (Pietro) *de Dignitatibus Secularibus Castiliae*.
Salcedo (Lodovico) *Consilia*.
Saldeno (Guglielmo) *de libris, eorumque Usu, & abusu*.
Salerno (Francesco) *Consiliorum*.
Salgado (Francesco) *Opere*.
Saliceto (Bartolomeo) *Opere*.
Saliceto (Riccardo) *Opere*.
Salmasio (Claudio) *Opere*.
Salmuth (Errico) *Responsio Juris pro Matrimonio Principis cum Virgine Nobili*.
Salmerone (Alfonso) *Commentarii*.
Salvaing (Dionisio) del Usage des Fiefs, & autres droits Seigneuriaux.
Salviano.
Salustio.
Sanchez (Tomaso) *Opere*.
San Felice (Gio: Franc.) *Opere*.
da San Giorgio (Gio: Antonio) *Opere*.
da S. Gregorio (Giacobino) *Commentaria*.
Sanseverino (Gio: Battista) *Repetitiones de Trinitate Summa*.
Sansovino (Francesco) *Opere*.
Sansovino (Jacopo) *dell' Origine delle Famiglie Illustri d' Italia*.
Santarelli (Antonio) *Opere*.
Sardi (Alessandro) *de Moribus, & Ritibus Gentium*.
Sardi (Gasparo *Volume*) *M.S.*
Sarisberiense (Gio)
Ateneo Tomo III.
Sarmiento de Acunna (Garsia) *In Jus Canonicum*.
Sayro (Gregorio) *Clavis Regia*.
Sbrozzi (Giacomo) *de Officio, & Potestate Vicarii Episcopi*.
Scaccia (Sigismondo) *Opere*.
Scafnaburgense (Lamberto) *Istoria*.
Scaligero (Giulio Cesare)
Scardeone (Bernardo) *de Antiquitate Urbis Patavii*.
Scardio (Simone) *de Principum, quibus Electio Imperatoris in Germania demandata est, Origine, & Institutione*.
Schedel (Hermanno) *Cronicarum*.
Schefferio (Gio:) *Upsalia*.
Schenck (Friderigo) *Interpretatio in librum priorem Usuum Feudorum*.
Schokio (Martino) *de Quadruplici lege*.
Schotto (Andrea) *de Jure consulto Perfecto, & Episcopo*.
Schouten (*Gautier*) Voyage aux Indes Orientales.
Scolario (Gennadio) *Difesa del Sinodo Fiorentino*.
Scortellio (Antonio Alberto) *Dissertatio Istorica*.
Scotti (Federigo) *Consilia*.
Scotti (Monf.) *Elvezia Sacra, e Profana*.
Scradero (Lodolfo) *Tractatus Feudalis*.
Scrotero (Ernesto Federigo) *de Feudi alienatione*.
Sebastian (*D. Pedro Cubero*) Peregrinacion del Mundo.
Segeto (Tomaso) *de Principibus Italiae*.
Seldeno (Gio:) *de Titulis bonorum*.
di Selva (Gio:) *de Beneficiis*.
Seneca Filosofo.
Seneca Rettore.
Serafino (Olivaro Razale) *Decisiones*.
Sesse (Giuseppe) *Decisiones*.
Sigonio (Carlo) *Opere*.
Silano (Matteo) *Decisiones*.
Silimano (Martino) *de Feudis*.
Silio Italico.
Silvani (Lorenzo) *de Feudi recognizione*.
Silvio (Antonio Claro) *Commentarius*.
Simeoni (Gabriello) *Commentarj sopra la Tetrarchia di Venezia, Milano, Mantova, e Ferrara*.
Sirmondi (Giacomo) *Opere*.
Sistino (Regnero) *de Regalibus*.
Smeregi (Nicola) *Cronicon ab Anno* 1200. *usque ad Annum* 1279.
Smitio (Tomaso) *de Republica Anglicana*.
Soccino (Bartolomeo) *Opere*.

Codi-

DE' TITOLI

PARTE PRIMA.

CAPITOLO I.

1 Iunto a trattare della materia de' Titoli, m'avveggo, dovermi ingolfar in un Pelago, che col Timone della legge della Natura, che tutti gl' Uomini vuole eguali, non può solcarsi: Se si ricorre alla Divina, si trova, che questa distingue le dignità, non già le persone: Converrà per tanto far ricorso a quelle delle Genti, sopra di cui, come osserva il Feltman (*a*) trovansi fondati i diritti delle Monarchie, de' Regni, Principati, ed altre Dignità, per cui le persone si distinguono dalle persone: Indi alle Canoniche, ed alle Civili, che a quelle han data auttorità. Per auttorizar poi le novità, e gl' accrescimenti seguiti di Secolo in Secolo, ci servirem degl' esempj riferiti da' Storici, Annalisti, ed altri Scrittori de' Tempi. Il pretender di regolar quelli del nostro Secolo cogl' antepassati, sarebbe giudicata follia. Sù tal materia dunque conviene, come osserva il Cardinal de Luca (*b*) accomodarsi a gl' usi. Chi crede, poter far risorgere da Sepolcri dell' oblivione i rancidi, e muffi Titoli, che nel Mondo fecero già nobil pompa, tenta un' impossibile. Chi pensa, che non debba introdursene de' novelli, si figura, che tutto il continente della Mole del Mondo sia già cognito a Viventi: Deve bensì dirsi, esser cosa incontrastabile, come appresso vedremo, che dalle fonti degl' antichi Titoli debbasi riconoscer il Valore de moderni. Convien confessar altresì il loro pregio non esser pregiudiziale al Comercio, come alcuni vogliono. L' Eccesso è dannabile. La distinzione de' gradi, con la dovuta proporzione, come della Nobiltà, e dell' Onore si disse, fà sussistere la bella armonia della Civile società; anzi il governo del Mondo tutto; mentre, chiunque aspira a tali acquisti, fà ogni studio, per comparire ornato di Virtù, e ricco di merito. Chi di questi trovasi privo, quando non sia stolto, ò temerario, per non vedersi esposto alla derisione non osa entrar nell' arringo trà pretendenti. Chi si pasce della vanità di non meritati Titoli, sente dirsi da Ovidio nel 11. de Fasti.

At tua prosequimur studiosè pectore Cæsar
Nomina per Titulos, ingredimurque tuos.

2 Voglion alcuni Scrittori, che la parola Titolo, che in lingua Ebraica si pronunzia *Chetab*, *Chetbobeseth*, *e Miketab*, e significa lo stesso, che Inscrizzione, ò Nota dipinta, scritta, ò incisa sopra alcuna cosa, come per Indice di essa, abbia avuta origine dalla voce *Tutali*, presa dal Verbo *Tueri*, perchè gl' Antichi Sacerdoti in occasione di doversi portare à sagrificare, comparivan col Capo coperto d' un' Amitto, ò Velo, con cui quasi *tutabantur*. (*c*) Altri disse procedere da certi Veli dal Legislatore (*d*) detti *Vela Regia*, e da

(a) *De Tit. lib. 1. cap. 9. n. 1. 2. f. 34. e seq.* (b) *De præem. Somm. de Tit. n. 83.* (c) *Pier. Gerogl. lib. 41. Rub. de Tit. Rub. Sacerdos f. 301. de nom. Rom. cap. 3.*
(d) *l. Nequis C. Ut nemo privatus.*

e da S. Ambrogio *Regiæ Cortinæ*. Gl' Antichi Monarchi facean inalberar que' Veli, con le loro Imagini, ò Nomi quivi impressi, che, come osserva il Gonzalez Tellez (*e*) rappresentavan la Regia podestà ne' luoghi, ove venivano esposti, *cum omnibus rebus eorum, cum Civitatibus, agris, redditibus, vel cunctis Titulis, & omni corpore facultatis* (*f*) come a nostri giorni si pratica allora, quando, ricuperandosi ò soggiogandosi qualche Piazza del Nemico, vi s' inalbera lo stendardo, col Nome, Imagine, ò Armi del conquistatore, che serve per una specie di Titolo del di lui dominio. S. Ambrogio raguagliando Marcellina dell'attentato dell'Imperadore Valentiniano, che pretendea rendersi Padrone della Basilica, esclama, avervi già trasportate le Regie Cortine.

3 Giuseppe da Esea, spiegando il Testo (*g*) scrive, che i Romani, per indicare al popolo ciò, che intendeano spiegargli esponean la loro mente in Inscrizzioni, e Titoli: Quando venivano confiscati i beni de' deliquenti, con inalberarvisi sopra tali Veli, si facea noto esser quelli passati in dominio del Fisco: *Domus Titulata* veniva chiamata quella, a cui si trovava apposto il Titolo Fiscale: il perchè nel Registro di S. Gregorio (*h*) la Voce *Titulatus* si prende per lo stesso che confiscato, come ben spiegan le seguenti parole: *Et quoniam edocti sumus, Domum Petronii Notarii S. R. E. cui Deo Auctore, præsidemus, à Constantino defensore irrationabiliter titulatam, experientiæ tuæ, præsenti pagina, demandamus, & omni excusatione, & dilatione omissa, deposito Titulo, eandem Domum præsentium datrici Teodoræ, relictæ antedicti Petronii, sinè mora restituas*. Titoli fiscali eran altresì chiamati i Tributi, e le Gabelle publiche: *Illud est gravius, quod plurimi proscribuntur à paucis, quibus exactio publica peculiaris est præda, qui fiscalis debiti Titulos faciunt esse privatos, & hoc non summi tantum, sed penè infimi*. (*i*)

4 Titoli sono stati chiamati ne' Secoli passati, e chiamansi tuttavia gli Stromenti, che autorizano il possesso de' poderi, ed altri beni, ed indican'il diritto, in vigore di cui vengon ritenuti; Su 'l qual proposito nel Concilio Ticinense sotto Benedetto VIII., segnatamente nella Prefazione si legge: *Prædia, & Possessiones, aut tollunt, aut minuunt, aut quibusdam Titulis, & scriptis colludio fabricatis à nomine, & jure Ecclesiæ alienant*. Anticamente, volendosi venire all' alienazione di alcuna cosa, si esponeano tali Titoli; il perchè nel Testo (*k*) si legge. *Idem Julianus dolum solere à venditore præstari etiam in hujusmodi specie ostendit: si cum venditor sciret, fundum pluribus Municipiis legata debere; in tabula quidem conscripsit, uni Municipio deberi;* Formalità, che in alcuni luoghi tuttavia si pratica. Titoli parimenti eran chiamati i confini, limiti, e mete de' Campi (*l*) *Videmus igitur modò per terminos territoriales, & limitum cursus, & Titulos; idest inscriptis lapidibus, plerumque fluminibus, nec non aris, lapideis claudi Territorium, atque dividi ab alterius Territorio Civitatis* (*m*) *Dominum prædiorum limitibus affixi Tituli proloquuntur* (*n*) *diebus quoque illis de cujusdam agri Confinio controversia inter propinquos illius exorta est; cumque disceptarent alternatim, & jam furor, iraque mentem præcipitaret, ille lapidi pedem superposuit, qui ejusdem agri divisor esse videbatur; commotam ergo turbam dicto citius ab illa compescens seditione, Titulum hunc, inquit horum jugerum limitem esse noveritis; & Confinium*. Esponeansi parimente i Titoli, quando si volea venire ad affittar Case, ò altri beni; così, con l'auttorità di Cicerone, e di Terentio, prova il Brissone (*o*) Quando le pigioni, ò fitti delle Case, ò beni affittati non venivan pagati, si affigean' ancora sopra di quelli i Titoli, affinche i Mobili introdottivi dà Conduttori, dovessero quivi restare per sicurezza del Padrone locatore della Casa, ò beni (*p*) sicchè venivano ad inibire al Conduttore, che non dovesse estrarne cosa alcuna, se prima il locatore non era stato soddisfatto (*q*) così si pratica tuttavia; Ma in vece del Termine Titolo, si usa quello, che viene chiamato *Non aperiatur*, che hà la medesima forza.

Uso-

(*e*) *lib. 3. Tit 5. cap. 4. Decretal.* (*f*) *Convent. Andela. Ann 586.* (*g*) *nella l. Unic. C. de S. Palat. f. 57.*
(*h*) *lib. 1 cap. 63* (*i*) *Salvian lib. 5.* (*k*) *l Julianus §. Idem Julianus ff. de Action. Empt.*
(*l*) *l. qui Tabulam 8. ff. ad leg. Jul perul.* (*m*) *Pier: Crisol. Serm. 154.* (*n*) *Fortunat. Vir: S. Medard. cap. 5.*
(*o*) *cap. 8. Select. lib. 3.* (*p*) *l. cum Dominus ff. locat.* (*q*) *l. si injuriæ ff. de injur.*

5 Usossi ancora appender alcune Tavolette alle Case consegrate al Divin Culto, chiamate Titoli, perchè vi si dipingea, ò scolpiva il segno della Croce per Titolo; il perchè Anastasio Bibliotecario nella Vita di S. Silvestro lasciò scritto: *Hic fecit in Urbe Roma Ecclesiam in praedio cujusdam Praesbiteri sui, qui cognominabatur Equitius, quem Titulum Romanum constituit, juxta Thermas Domitianas, qui usque in hodiernum diem appellatur Titulus Equitii*. Da ciò procede, che nella Storia Ecclesiastica si legge, *Titulus Pastoris*; *Titulus Euprepriae*; ciò è Chiesa fatta da Pastore Prete, ò da Euprepria. In questo senso col testimonio di Anastasio, e di Beda, il Baronio (*r*) e Severino Binio (*s*) riferiscono, che Evaristo dividesse in Roma i Titoli; ciò è le Chiese, trà Preti, e che Marcello, come della Dignità Cardinalizia vedremo istituisse venticinque Titoli, ò Chiese, alle quali dovean servir' i Chierici, che venivan' *ordinati Preti*; Sicchè eran tenuti a fare in quelle la promessa di fedeltà, con obligo di non recederne: Così si trova nel Capitolare de' Vescovi. (*t*)

6 Titoli eran chiamati que' beni, che venivan' assegnati a' Sacerdoti per loro sostentamento, come tuttavia si pratica, benche oggidì sien detti Patrimonj, senza de' quali, in mancanza di Benefizio Ecclesiastico, niuno si ammette al Sacerdozio, disponendo il Concilio Lateranense II. (*u*) che *Episcopus si aliquem, sine certo Titulo, de quo necessaria Vitae percipiat, in Diaconum, vel Praesbiterum ordinaverit, tamdiù necessaria subministret donec in aliqua ei Ecclesia convenientia stipendia militiae Clericalis assignet: nisi fortè talis, qui ordinatur, extiterit, qui de sua, vel de paterna haereditate subsidium Vitae possit habere*. Ed 'l Concilio Esoniense (*x*) *Caveant ad Sacros ordines promovendi, ut Titulum habeant sufficientem, sine quo omnibus ad Sacros ordines accedere interdicimus facultatem:* Indi sogiugne *Et quoniam quidam promovendi, advertentes, se non posse absque Titulo ordinari, cum Clericis Beneficiatis, vel Laicis paciscuntur, ut eis per Chartam nomine Tituli conferant spirituale aliquod, vel temporale, tandem Chartam ab eisdem, post susceptos Ordines recepturi &c.* Da questi principj hà avuto origine l'uso di chiamar Titoli i Diritti d'Elezzioni, Collazioni, e Successioni ne' Benefizj Ecclesiastici; siccome de' contratti di Compre, Vendite, permute, prescrizzioni, ed altri simili succede. *Cum omnibus rebus eorum, cum Civitatibus, Agris, redditibus, vel cunctis titulis, & omni corpore facultatis*. (*y*)

7 Distinguon' altri i Titoli in qnelle Inscrizzioni, che si fan sopra Libri; negl' Epitafii sopra Porte di Palazzi, Giardini, Arsenali, Archi Trionfali, e simili; nelle Croci, Imagini, Statue, ed altre lapidi, che sì espongono nelle Chiese, Monasterii, Musei, Sepolture, ed altri luoghi proprj, per trasmetter le memorie à posteri. Oltre molti altri luoghi della Sacra Scrittura, nel XXVIII. della Genesi si legge, che Giacob *tulit lapidem quem supposuerat Capiti suo, & erexit in Titulum*. Al Capitolo XVIII. del II. de Regj: *Absolon erexit sibi Titulum*. Eckchardo Juniore (*z*) scrive: *Obiens autem circa Landaboum Episcopum in Titulo Apostolorum conditum, Cognatum, & Amicum suum, extra parietem tamen sepelleri se petiit*. La Tavoletta, che soleasi appender sopra il Sepolcro di ciascun Martire, ove veniva registrata la cagione della morte di quello che in altro non consistea, che in esser stato Cristiano, chiamavasi *Titulus Christianitatis, Sancti Sebastiani Martyris*.) si legge nel Martirologio sotto il dì 20. Gennajo) *qui Diocletiano Imperatore, cum haberet Principatum primae Cohortis, sub Titulo Christianitatis, jussus est lapidari in medio Campi, & sagittis à Militibus, atque ad ultimum fustibus caedi*. Costume introdotto nella Morte del Salvatore, sopra lo cui Capo fù esposta la cagione della sua condannagione, scritta à Caratteri Ebraici, Greci, e Latini, come si vede nel Titolo della Croce, che tuttavia sì conserva nella Chiesa di Santa Croce in Gerusaleme di Roma. Il Beato Vittorino Affricano diede parimente il nome di Titolo al Carattere, che, come per chiaro contrasegno dell'

(r) *Ann. 112.* (s) *Not: Epist. Evarist.* (t) *c. 13 Capitt Carol. M. lib. 5. c. 26. c 8. lib. 7. c. 173. Add. 3. Lud. Pio. c 39. Sinod. Rater Veron. ad Praesbit.* (u) *Anno 1179. cap. 5.* (x) *Ann. 1287. c. 8.* (y) *Convent. Andela. Ann. 586.* (z) *De Casib. S. Galli cap. 1 f. 39.*

dell' acquistata grazia, in virtù del Sagramento, col Battesimo s'imprime nell' Anima.

8 Al nostro proposito però convien dire con Giulio Cesare Scaligero *(a)* Ludovico della Cerda *(b)* e Teodoro Hoepingio *(c)* che i Nomi, e le Dignità debban chiamarsi Titoli, come quello, che in compendio spiegan' i significati di esse *(d)* al qual proposito Tomaso *le Blanc* scrivendo sopra il Salmo XLVIII. prese a dire *(e) Mundus quidem Nomina sua significat multis modis; primò Nomen proprium aliis communicando; Unde omnes Imperatores Romani sunt appellati Cæsares à Cajo Julio Cæsare. II. Nomen, quod est commune, aliquibus appropriando, ut cum dicitur Poeta, intelligitur Virgilius III. Nomina propria per Nomina Dignitatum, abscondendo; ut, cum quis vocatur Archidiaconus, Magister. IV. Alii dilatant nomen suum per Titulos, ut, cum dicitur Archiepiscopus Remensis, Apostolicæ Sedis Legatus Tituli San.Tæ Sabinæ Cardinalis: Item Comes M.n:is fortis, Marchio illius loci. V. Alii nominari volunt per Edificia, cum tamen, ut dixit Seneca, non debeat nominari Dominus à Domo.* E con ragione, mentre la sola Virtù è quella, che reca la chiarezza, e la perpetuità de' Nomi. Camillo fù chiamato novello Edificatore di Roma; non già in riguardo della sua Nascita; ma per premio del proprio valore. Marcello Spada della medesima; ed oltre tanti altri Uomini per merito Eccelsi, Giovenale prende à dire

Hic novus Arpinas ignobilis, & modo Romæ
Municipalis Eques, galeatum ponit ubique
Præsidium attonitis, & in omni gente laborat
Tantum igitur muros intra Toga contulit illi
Nominis, & Tituli, quantum non Leucade, quantum
Thessaliæ Campis Octavius abstulit udo
Cædibus assiduis gladio, sed Roma parentem
Roma Patrem Patriæ Ciceronem libera dixit.

9 Conviene però distinguer' i Titoli in trè specie, delle quali la prima serve, per onorar le Persone; la seconda per metterle in derisione; la terza per infamarle. Riservandoci noi a discorrere delle ultime due specie ne Trattati delle Ingiurie, e Nemicizie private prima; poscia in quelli delle Mentite, e del Duello, diremo al presente proposito, che quei della prima specie consistono in Nomi, Dignità, Cariche, ed Uffizj.

10 E' il Nome, come nel presente Capitolo vedremo una specie di Titolo, col di lui mezo si viene in cognizione delle cose, per quelle, che sono; mentre col nominarle, veniamo à distinguer le une dalle altre: trattandosi di Titoli, può anche prendersi il Nome per una specie di Dignità data dalla Natura all' Uomo, come più degno d' ogn' altra Creatura: Titolo parimente si dice quella qualità, che, giusta il volgar modo di parlare, distinguendo i Gentiluomini da Plebei, come nel primo Tomo di quest' Opera si è veduto, Nobiltà si appella, e considerata nel suo genere, non hà nome speciale, mà nella sua specie contiene que' gradi, che si distinguono co' Titoli d' Illustre, Molt' Illustre, Illustrissimo, ed altri; siccome quei, che compongon le Monarchie, i Principati, altre inferiori Dignità, e Titoli, che contengon' in se una certa preeminenza, ò qualità Civile, con amministrazione data dal consenso delle genti ad alcuni Uomini sopra gl' altri Uomini. *(f.)*

11 Mà considerandosi i gradi delle Dignità, con la proporzione delle Celesti Sfere, quelle vengono stimate più degne, a cui le altre trovansi subordinate. Riguardansi le Ecclesiastiche Dignità, rispetto alle Secolari, come i Pianeti in comparazione delle Stelle. Trovasi in alcune delle prime la podestà spirituale unita alla Temporale, che, risedendo in una stessa persona, fà, che chiamansi miste: Suprema trà queste si è la Pontificia, a cui succede la Cardinalizia, a questa la Patriarcale; così si dice delle altre di grado in grado, come vedremo. Titoli Secolari chiamansi le Dignità Imperiale, Regia,

(a) *cap. 9. Poet. lib. 1.* (b) *in Virgil Eneid. Vers. 545. n. 10. lib. 3.* (c) *De Insign. cap. 22. §. 1. n 15.*
(d) *Pietr. Greg. Sintag cap. 3. n. 27. lib 1. Turturet: cap 9. lib. 2. Att. de Tit f 10. Paccian. deprob. cap. 27. n. 35. lib. 2.* (e) *Vers 2 f. 1007. n. 66.* (f) *Hageman, De Nobil. Tit. 24. n. 1: f. 387. lib. 2. Tiraquell. De Nobil. cap. 10. n. 7 f. 66. Bald. Congress. cap. 31. f 165.*

gia, Ducale, ed altre, alle quali succedono le Dignità, Cariche, ed Uffizj legali, Militari, e Politici, siccome quelli di Corte.

12 Il presente Trattato dunque conterrá quattro Parti: Nella Prima dopo aver veduto, cosa sia Nome in genere, ed aver parlato di quelli di Dio, delle Angeliche Gerarchie, e degl' Uomini, tratteremo de Principati, e Monarchie in genere: Accenneremo, cosa sia Nobiltà Publica: Discorreremo delle Dignità Ecclesiastiche in specie, e cominciando dalla Pontificia, passeremo alla Cardinalizia, all' Archiepiscopale, all' Episcopale; indi alle altre: esaminando i loro diritti, e prerogative. Nella II. Parte tratteremo delle Dignità Secolari in genere, ed in specie, cominciando dall' Imperiale, passeremo alla Regia, alla Ducale, ed altre, che rigardano il Governo Monarchico: Indi alle Republiche, si Aristocratiche, che Democratiche dell' Europa. Nella *III. Parte si parlerà* dell' Imperio d' Oriente, *della Moscovia*, ed altre Monarchie, *Principati*, e Republiche, sì dell' Asia, e dell' Affrica, che dell' America. Alla IV. Parte saran riservate le Dignità, Cariche, ed Uffizj, si legali, e Politici, che Militari, e di Corte; e parlerassi de' loro diritti, e prerogative: E perchè, siccome tutte le Dignità, e Titoli si presumono acquistati per premio della Virtù; e così per pena de' Vizj si perdono, ò per propria Elezzione si depongono, ò con la forza vengon tolti, vedremo ancora, come, e quando debban dirsi legitimamente perduti; quando, chi li possiede, possa esser obligato à deporli. Rappresenteremo i governi Tirannico, Oligarchico, Oclocratico, ed Anarchico, affinchè dalle ombre di questi risaltino con più chiarezza gli splendori de' legitimi governi, e con mostrare in fine, come si correggan gl' illegitimi, farem vedere, come, e quando sia lecito riassumere i perduti Titoli.

Ateneo Tomo III.

* * * * * * * *

CAPITOLO II.

De' Nomi, Prenomi ed Agnomi.

IL Nome, al dire di Festo, riconosce 1 la sua origine dal Verbo *Nosco*, *quasi novimen*, perchè rende note le cose per quelle, che vengon nominate *(a)* mentre la Voce Nome, che per metonimia significa la cosa nominata, è come osserva il Filosofo un' Epilogo, ò ritratto della stessa cosa nominata. Mà Nonio, distinguendo, dice, esser Vocabolo, che si adatta a tutte le cose, e si fà in due modi; l' uno, quando si pone il nome al genere, da Gramatici chiamato appellativo, come, quando, parlando dell' Animale ragionevole, diciamo Uomo: L' altro è quello, che si pone à ciascuna cosa, da' Gramatici detto proptio. Si prende ancora il Nome per l' ampiezza, ò Eccellenza di alcuna cosa; mà unito alla cosa stessa *(b)* siccome per Dignità, e prestanza; onde il Salmero ne *(c)* prende à dire. *Nomen dicitur, quasi notamen, quod rei naturam, & proprietates describat, & exprimat: Ideo duplex invenitur Nomen; aliud quidem naturam denotans, atque repræsentans, ut humana omnia, quæ talia nomina vocantur à quibusdam, & hujusmodi eadem sunt apud omnes, de quibus Aristoteles dixit (d) Voces significare ex hominum institutione; propterea que ad placitum significare. Conceptus verò naturaliter, atquè ità esse eosdem apud omnes; Idem est enim conceptus, & notio panis apud omnes, qui intellectu vigent: Aliud verò est nomen ex institutione humana, placitoque impositum; sive sit vocale, sive scriptum, atque hoc diversis Vocibus profertur, diversisque etiam Caracteribus scribitur apud diversas Nationes; nam, quod Hebræi vocant lechen, Latini panem, Germani Brot; Atque ita variæ Voces sunt in variis linguis.* Quel, che si dice della diversità delle Voci, e de' Caratteri de' Nomi delle cose, succede altresì [come appresso vedremo] de' Nomi, Prenomi, Agnomi, e Co-

(a) *Cornel. a Lapid. Prov. cap. 18. f. 458. lett: D. In Isaia cap 60. f. 498. lett: A. 2. Apoc. cap. 3. f. 59. lett: B. 1.*
(b) *Efes. 1. 21. Filipp. 2. 9.* (c) *Tratt: 37. f. 328. lib. 1. tom. 3.* (d) *lib. de interp: cap. 1.*

e Cognomi degl' Uomini.

2 E' il Nome di tanta importanza, che Dio hà voluto, si ponga, non solamente all' Uomo, ed à tutte le cose create, mà l'hà assunto ancora per se stesso; e ciò, perchè, seben' egli è tutta la pienezza, ed il colmo di tutta la perfezzione; sicchè al didentro non può accrescersi, ciò però può succedere, con le nostre benedizzioni, e lodi nel di lui Nome, a cui come a parte più vicina al difuori, le diamo, giacchè in essa non ponno incorporarsi: Quando dunque diciamo, sia santificato il suo Nome, facciamo lo stesso, che se dicessimo, fà Dio, che tù sia adorato, e celebrato dà tutti: Che la tua Maestà sia conosciuta, e venerata in ogni luogo.

3 Il Legislatore Giustiniano, conosciuta tal Verità, publicò le sue Instituzioni. *In Nomine Domini Nostri Jesu Christi*; Indi proseguì: *Imperator Cæsar Flavius Justinianus Alemanicus, Goticus, Francus Germanicus, Atticus, Vandalicus, Affricanus, Pius Felix, Inclitus, Victor, ac Triumphator semper Augustus*; così han fatto, e fanno, come vediamo, anche gl' altri, si in principio delle Leggi, e Constituzioni, che degli Statuti, ed altre Ordinazioni; e ciò forse ad esempio de' Santi Pietro, e Paolo, che, come osserva il Pegas *(e)* tennero altresì tal regola; e Gio: Francesco de' Leonardi *(f)* dice, ciò esser stato fatto con l'esempio de' Profeti de' quali riferisce quello d' Isaia al Capitolo I. dove si legge *Visio Isaiæ filii Amos*: L' altro di Salomone ne' Proverbj al Capitolo I. *Parabolæ Salomonis filii David*: Nell' Ecclesiaste al Capitolo parimente I. *Verba Ecclesiastes filii David Regis*: In Osea altresì al Capitolo I. *Verbum Domini, quod factum est ad Oseam filium Beeri*; Così è stato praticato da Joel, Amos, Abdias; Giacomo fratello del Signore, e da Gioanni nell' Apocalisse: Così da' Imperatori, e Regi. *(g)* Così è stato praticato, e si pratica da' Delegati de' Principi, rappresentando le persone de' Deleganti *(h)* il perchè, come le loro persone devon' essere onorati. Cercano gli Scrittori, se a Letterati sia lecito, porre il proprio Nome, e Cognome in principio de' loro scritti, e concludon per l' affermativa; purchè non lo facciano per ostentazione, e vanagloria; mà ad onore, e gloria di Dio *(i)* Si agiugne, esser anche lecito, acciò il Principe sia certo degl' Auttori de' Libri; nelle contingenze del suo Dominio possa valersi dell' Opera, e Dottrina de' suoi dotti Sudditi, e promoverli a Dignità, ed Uffizj.

4 I Nomi di Dio manifestati dalla Sacra Scrittura, per testimonio di S. Girolamo nell' Epistola CXXXVI. a Marcella, sono dieci; il primo è *El*, da settanta interpretato per lo stesso che Dio. Il II. *Elhoim*, che hà il medesimo significato. Il III. *Elod*, che deriva da *El*; Il IV. *Sabaoth*, che s' interpreta Dio degl' Eserciti; Il V. *Helion*; ciò è a dire Altissimo; Il VI. *Eser*; nell' Esodo si legge: *Qui est, misit me*; Il VII. *Adonai*, che è lo stesso, che Signore. L' VIII. *Ja* che si pone in Dio solamente; e suona ancora nell' ultima sillaba dell' *Alleluja*; Il IX. *Tetragrammaton*; cioè infallibile, si scrive ancora, *Jod, he, vau, he*, che alcuni, che non intendono, per la similitudine degl' Elementi, avendolo trovato ne' Libri Greci, scrivono, *pipi*. Il X. *Saddai*, che si spiega, Abbondanza di tutte le cose. Gl' Ebrei, che ben sapeano, tali nomi esser tanti complessi di Misterj, avean in venerazione si grande la scienza di quelli, come nel Trattato della Nobiltà vedemmo, chiamata *Kabala*, nome Ebraico, ò Siriaco, preso dalla Voce *Kabil*, ciò è occorso, congruenza, ed assomiglianza, Scienza simbolica, col di cui mezo si spiega un Vocabolo con l'altro per via di numeri Aritmetici, che la preserivan a tutte le altre Scienze, e quasi alla Legge scritta: Vollero, che tale Scienza fosse infusa in Adamo; che successivamente passasse ne' posteri, che non fosse comunicata al Volgo; mà che si conservasse trà Patriarchi, ed altri antichi Amici di Dio. Tenean per certo, che l' Onnipotente avesse impresso

(e) *Proem: ad Ordinat. Portugall gl 3 n 17. tom 1* (f) *Prax Official c. 5. n. 4.* (g) *Leonard. loc. cit. Foller. Prax. Censual V. Alphonsus n. 1 Affiit Const. Regn lib 3 Rub 56 V. ad laudem & gloriam n. 1. Pegas loc. cit. n. 17.* (h) *Gio Ant Negri, ò sia Campagna Comment Extrav. Clem VII. De Vit. & Honest Cler: in princ n. 1. cap. 1 94 dist* (i) *Ales Roman. Pragm Regn Neap. prag. 1. n. 49 Tit. de blasph. Affiit: Const. Regn. lib. 3. Rub. 30. V. Ad laudem, & gloriam n. 1. Leonard. loc. cit. cap. 5. n. 6.*

presso nello spirito de' medesimi Patriarchi, e continuato ne' Profeti la cognizione de' suoi Sacri, e misteriosi Nomi: Credean, che gl' Israeliti non intraprendessero cosa degna di meraviglia, senza l' uso di quelli: se si potessero unire, e pronunziare con tutta la dovuta venerazione, si sarebbon cose prodigiose: non dà altro, che da' detti Nomi Origene prese motivo di dire, esservi una segreta, e maravigliosa Potenza attribuita ad alcuni sacri, e misteriosi Caratteri: mà, sendo stata tale Scienza abusata da Cham, figlio di Noe; che istrusse gl' Egizj con superstizione, e nell' Idolatria, fù creduto, che in tempo della servitù del Popolo eletto trà gl' Idolatri, la retta tradizione si corrompesse con le superstizioni: così vediamo, esser seguito tra' moderni Ebrei, i di cui Rabini, come nel detto Trattato della Nobiltà accennossi, con favolose osservazioni, han depravato le vere tradizioni; oggidì però per Scienza di *Kabala* si suole solamente intendere *la numerica* produzione, che si prende dalle lettere delle parole, che quando non ecceda i termini della Cattolica disciplina, dalla Chiesa viene tolerata; Mà sopra tale materia conviene ricorrere alla disposizione della Bolla di Clemente VIII. publicata dell' Anno 1592.

5 Misteriosi altresì sono i Nomi degl' Angeli, e delle Gerarchie Celesti: gl' Angelici rivelati dalla Sacra Scrittura non sono che trè; cioè Michele, Gabriele, e Raffaele: Michele, ò Archistratego, significa lo stesso che Principe della Milizia: di questo si fà menzione nell' Epistola di S. Giuda, dove in proposito della disputa di quello, col Demonio in ordine al Corpo di Moise, che volle far collocare in luogo incognito, per dubio, che gl' Israeliti, che aveangli veduto fare tanti miracoli si avanzassero ad adorarlo si legge. *Cum Michael Archangelus, cum Diabulo disputans, altercaretur de Moysi corpore, non est ausus judicium ferre blasphemiæ, sed dixit, imperet tibi Dominus*. Michele fù quegli, che rappresentò la Divina Maestà nel Cespuglio ardente, e nel Monte Sinai: E stato anche considerato più particolarmente, come Protettore della Chiesa. Gabriele suona lo stesso, che Uomo di Dio, poiche come abbiamo nel III. de Regi (k) la Voce *Gaber* s' intende Uomo: Onde leggono i settanta, *Homo, qui non prosperabitur*; ed *El* in Ebraico, come di sopra si è accennato, significa Dio. Il perche S. Procolo nella prima Orazione della Vergine, parlando dell' Annunziazione, prende a dire: *Revertere saltem ò Homo Archangeli appellationem: Is namque, qui lætum illum Nuntium Mariæ detulit, Gabriel vocabatur; & quid quæsò Gabriel interpretatum sonat? Arrige, aures & disce; Deus, & homo. Quia itaque ille, quem annuntiabat, Deus erat, & homo; quo facilius dispensationis mysterium persuadeat rei miraculum notatione nominis anticipat*. Mà S. Girolamo (l) la discorre diversamente *Gabriel in lingua nostra* [prende à dire il Santo] *vertitur fortitudo Dei; vel robustus Dei Unde eo tempore, quo erat Dominus nasciturus, & indicturus bellum Dæmonibus, & triumphaturus vi de Mundo, Gabriel venit ad Zachariam, & Mariam.* Rafael in lingua Ebraica significa Medicina di Dio; nome di quell' Arcangelo, che fù spedito dal Cielo à guidar il Figlio di Tobia nel Viaggio intrapreso per ordine di suo Padre; che, dopo aver trattato il Matrimonio del Giovane Tobia; restituita la vista al Genitore, e fattosi conoscere per Angelo di Dio sparì.

6 Alcuni Scrittori al numero de' tre accennati Angeli agiungono il quarto, chiamato Uriel, perche lo trovan più volte nominato nel IV. Libro d' Esdra, dove segnatamente al Capitolo IV. si legge: *Et respondit ad me Angelus, qui missus est ad me, cui Nomen Uriel* Al V. *sicut mihi mandavit Uriel Angelus*; ed al X. *Ubi est Uriel Angelus, qui à principio venit:* mà questo comunemente non viene accettato; ed il citato Libro IV. d' Esdra, siccome il III. sono creduti Apocrifi. Esdra, come sappiamo, fù Sacerdote degl' Ebrei, e Dottore della legge: fù egli Amico d' Artaxerse Longamano, dal quale fù rimandato à Gerusaleme con ricchi presenti pe 'l tempio, dagl' Ebrei usciti di servitù edificato sotto Zorobabel; e con ordine diretto a tutti i Governadori delle vicine Provincie, di provedere di tutto il bisognevole per lo splendore del Divin Culto,

(k) c. 4. 6. 18. (l) in Dan. lib. 1. cap. 8.

to, ed'esimer' i Sacerdoti dalle publiche Cariche: Gli diede ancora la facoltà di punir quei che avessero commesso delitto contro la Divina Onnipotenza, ò contro 'l Principe. Con tali ordini giunto Esdra in Gerusaleme dell' Anno CCLXXXXIV. di Roma, 3544. del Mondo, la LXXX. Olimpiade, convocò gl' Ebrei, e li persuase a discacciar le Mogli Idolatre, che essi avean sposato contro la disposizione della Divina legge. Dopo il giorno della Dedicazione della Città, seguita nel settimo Mese dell' Anno sacrato, Esdra, avendovi attirato numero grande di Popolo, lesse alla loro presenza il Libro della legge; Gl' Uditori, conoscendo, in quanti modi l'avean violata, distempraronsi in torrenti di lagrime: Voglion gli Scrittori, che in tale congiuntura si trovasse il fuoco consegrato, che da Geremia era stato nascosto; ò più tosto che l'acqua trovata in sua vece, e gettata sopra la legna, e sopra il sagrifizio a raggi del Sole si accendesse. Si dice, che Artaxerse, udito questo nuovo prodigio, mandasse nuovi presenti al tempio, ed ordinasse, che fosse cinto di Mura: Lo stesso Principe, se crediamo a Giuseppe, domandò ad alcuni de' suoi Confidenti, qual fosse la cosa più forte del Mondo, ed Esdra gli diede una risposta, che conciliogli tutto il suo affetto; poichè uno disse, esser il Vino, un' altro le Donne; il terzo i Rè; Esdra conchiuse esser la Verità: Egli fù quello, che per quanto dalle comuni congetture può comprendersi, riunì tutti i libri Canonici, i più purgati dalle Corruzzioni frameschiatevi, e li distinse in ventidue Volumi, giusta il numero dell' Ebraico Alfabeto. Dà ciò è proceduto l'errore del Volgo, che hà creduto, che sendosi perduti i libri del Vecchio Testamento, da Esdra fossero detati à mente. Viene altresì creduto, che in congiuntura di tale Versione, egli cangiasse alcuni Nomi de' luoghi, mettendo i novelli, che all'ora eran in uso in luogo degl' Antichi; e di fatto noi vediamo, il Regno d' Israele nella Scrittura esser chiamato Sammaria, molto tempo prima della fondazione di questa Città; si congettura parimente, ch' Esdra per ispirazione dello Spirito Santo v' agiugnesse alcune cose avvenute dopo la morte de' loro Auttori. S. Girolamo vuole, ch' ei fosse quegli, che introdusse i Caratteri Caldei, e che lasciasse i vecchi à Sammaritani. Genebrardo, ci assicura, che, col parere della grande Sinagoga, distinguesse i libri sacri in Versetti, sendo stati scritti senza tale distinzione. Istituì una Scuola in Gerusaleme, e l' Ordine degl' Interpreti della Legge, acciò spiegassero le difficoltà, della Sacra Scrittura, la conservassero, e facessero sì, che non fosse alterata. alcuni gli attribuiscono i libri de' Paralipomeni, de' quali, quattro, come si è accennato, portan' il suo nome; il secondo apparisce scritto dopo la di lui morte; gl' altri due, per quello si vede appresso gl' Auttori riferiti da Saliano Sponda, e Torniello, sono apocrifi. Mà, tornando al nostro proposito, i Nomi delle Gerarchie, che si distinguono in Angelo, Arcangelo, Cherubino, Serafino, Trono, Dominazione, e Virtù, non sono formali, ne particolari; mà generici; di essi non si è fatta menzione, che dopo la publicazione dell' Opera di S. Dionisio, seguita verso il V. Secolo.

7 Passando dalle Creature Celesti alle Terrestri, volle l' Onnipotente, che il primo nostro Padre, per esser formato di fango, si chiamasse Adamo, che, come nel Trattato della Nobiltà accennammo significa Terra rossa Nome di tanta Dignità, che, come osserva Monf. di Bossuet nel Discorso, sopra la sua Storia Universale, al I. della Genesi, Dio, che fece tutte le cose del Mondo, comandando, *fiat lux; Fiat firmamentum: Congregentur aquæ: Germinet Terra: Fiant luminaria: Producat Terra;* Quando venne alla Creazione dell' Uomo, non disse più; *Fiat*, mà *Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem Nostram;* Termini non più imperiosi, e Dominanti, mà placidi, ed amorosi, ancorche non meno efficaci, per farci comprendere, che nell' accingersi à quell' Opera, che dovea sorpassare tutte le altre da esso già fatte, avea tenuto Consiglio in se stesso: Con dire, *Faciamus*, parlò in se stesso, parlò à persona à se simile, à persona, di cui l' Uomo dovea essere Creatura, ed Imagine; ad un' altro sestesso, à quello, per cui tutte le cose sono state fatte, à quello, che nel Vangelo prese à dire: *Quæcumque enim ille fecit* [cioè l' Eterno Padre] *hæc & filius similiter facit*. Parlando al proprio figlio, parla

parla ad un tempo con lo Spirito, eguale, e coeterno, sì all'uno, che all'altro. In niun luogo della Scrittura si trova, che altri che Dio abbia parlato di se stesso in numero plurale: *Faciamus:* Anzi lo stesso Dio nella medesima Scrittura non usa quel termine, che due, ò tre volte; e tale straordinario modo di parlare non si trova usato prima d'allora, quando trattossi di crear l'Uomo, di cui volendo la Divina Onnipotenza far conoscer l'Impero sopra tutti gl'altri Animali, *adduxit ea ad Adam* [si legge nel II. della Genesi] *ut videret, quid vocaret ea; omnes enim, quod vocavit Adam animæ viventis ipsum est nomen ejus:* Atto, che, come osserva Filone Ebreo *de Mundi Opificio*, appartiene alla sapienza, ed al Regno. *Perpulchrè autem* (ebbe à dire Filone) *& impositio Nominum assignatur primo homini; ad Sapientiam enim, & Regnum pertinet*. In esecuzione del Divino precetto *appellavitque Adam nominibus suis cuncta Animantia, & universa Volatilia Cæli, & omnes Bestias*; non à caso; mà come scrive Teofrasto Paracelso (m) per una certa forza, e ragione della Natura, indicante la Virtù, e Podestà, e la proprietà di ciascuna cosa: *Vocavit Adam Nomen Uxoris suæ Æva* [si legge nel III. della Genesi] *ut eo quod Mater esset cunctorum viventium:* così deve dirsi de' bruti: Cavallo significa lo stesso che Animale forte, e paziente: Orso robusto, vittorioso, ed indomito: Volpe astuta, e scaltra: Cane infedele al suo genere: Porco deforme, ed impuro: Pecora placida, utile, ed a niuno nociva: Il perche l'Uomo sordido, ed impuro, viene chiamato porco: Il forte, e tolerante, Cavallo; Il robusto più degl'altri Orso: L'astuto, e simulatore, Volpe: Chi non nuoce, che a sestesso, Pecora; Così rispettivamente si dice degl'altri. Se si discorre delle Erbe, volendosi nominar quella, che viene usata per medicamento degl' occhi, si dice Eufrasia, ò Oculare: Sanguinaria si chiama quella, che hà Virtù di stagnar il Sangue: Scrofolaria, ò Celidonia minore l'altra, che viene applicata, per sanare certe Enfiaggioni del Corpo: I Nomi di molte altre Erbe, e radici, corrispondono, non solamente alle loro Virtù, mà ancora alla figura, alla forma, ed all'imagine, dalla quale si prende il Nome; Come il Morso del Diavolo; le cinque foglie, la lingua di Cane, la coda di Cavallo, la Borana, la Dentaria, l'Argentaria, e tante altre.

8 Ed ancorchè sianvi molti nomi diffettuosi di qualche Condizione, perche posti a caso dopo che si è perduta la perfetta cognizione delle cose naturali, per potersi spiegare in qualche forma per sentenza d'Epicuro convien dire, ogni Nome essere effetto di ciascuna cosa, che gl'Uomini si sono imaginata. Nigidio con Platone vuole, che tutti i Nomi debban esser stimati più tosto naturali, e fondati sù la ragione, che arbitrarii. Pittagora riferisce la loro posizione a sovrana saviezza. Aristotile, cercando la verità delle cose nella loro proprietà non approva, che sieno stati posti a caso. P. Nigidio ne' suoi Gramatici, volendoci far comprendere, niuna cosa esser stata nominata casualmente, prende a dire: *Vos, cum dicimus; motu quodam oris conveniente, cum ipsius verbi demonstratione, utimur, & labia sensim primores emovemus, ac Spiritum, atque animam porrò versum, & ad eos, quibus, cum sermocinamur, intendimus. At contra, cum dicimus, Nos, neque profusso, intentoque flatu Vocis, sed, projectis labiis, pronuntiamus; sed & Spiritum, & labia quasi intrà nos met ipsos coercemus. Hoc idem fit & in eo quod dicimus, Tu, & ego, tibi, & mibi; nam, sicuti, cum adnuimus, motus quidem ille, vel capitis, vel oculorum, à natura rei quam significat, non abhorret: Ità in his Vocibus, quasi gestus quidam oris, & Spiritus naturalis est*

9 Vediamo, il primo dono, che il Padre faccia à Figli esser quello del Nome, con cui per tutto il corso di loro Vita devon'esser chiamati. Affinche dunque la Vita de' Fanciulli con felice augurio da quello abbia principio, il Nome deve portar seco grandezza, Dignità, ò Religione. I Nomi profani, siccome quei de bruti, devon'aborrirsi. Gli Scrittori, che han cercato l'origine de' Nomi de' Romani, dicon, che questi osservan varie Regole: Chi nascea all'apparire della luce;

(m) *De Signat: rer. natural. f. 114. lib. 9.*

ce, portava il Nome Lucio: Chi sul mattino, veniva chiamato Manio: Chi dopo la morte del Genitore, Postumio: Marco dal Mese di Marzo, Tiberio, chi nascea vicino al Tevere: Servio quegli, ch' erasi conservato vivo nell' Utero della Madre dopo la morte di questa: Spurio, chi era generato d'incerto Padre. Altri Nomi venivan presi dà certi segni; Come Torquato dalla Collana tolta all' ucciso Nemico, parchè in latino detta *Torques*: Cicerone dal Cece: Fabio dalla Fava: Lentulo dalla Lenta: Pisone da Piselli, che dilettavasi seminare.

10 Anvi, non v' hà dubio, de' Nomi non posti con tanta ragione, che debban dirsi veramente giusti, e precisi per lo significato di ciascuna cosa; anzi diciamo ancora, non trovarsene pur' uno, che non possa aver varj significati; mà, comunque si sia, convien confessare con S. Gio: Crisostomo, che i Nomi posti da Dio, eccettuati alcuni casi per ragioni particolari, come appresso vedremo, non debban esser sogetti à cangiamento; mà che, a distinzione degl' altri posti dagl' Uomini, debban esser fissi, e stabili. I Nomi de' Conservatori della publica salute; degl' Inventori delle Arti, e simili, dovrebbon esser registrati à perpetua memoria, affinchè, quando pure non si trovassero in istato di goder' altro bene, si conservasse almeno nel Mondo la memoria delle loro persone. Con la conservazione de' Nomi si conserva la proprietà delle Cose: Corron queste rischio di perder il valore della loro sostanza, se con quelli si perdono; il perchè con ragione Tertulliano (n) prese a dire: *Aliter accipiuntur, si aliter quam sunt, nominentur:* Non si deve credere, che sien stati posti à capriccio (o) purchè sien convenienti alle cose, à cui sono stati posti (p) dovendo servire per far la ricognizione, sì di ciascuna cosa, che di ciascuna persona (q) segnatamente de' Figli, ne' quali conviene osservare, che non sien biasimevoli, ne obrobriosi.

11 Non v'è Nazione, che non abbia Nomi odiosi al popolo: Trà Romani, come accennossi nel Trattato della Nobiltà, Tarquinio, Scauro, Catilina, Fabato, e Bitinio, si resero sì esosi, che i loro discendenti per cagione di tali Nomi solamente furono esclusi dagl' Uffizj della Republica; ne potean' abitare nell' ambito di Roma. Trà noi vediamo esser aborriti Giuda, Caifa, Pilato, Erode, Nerone, Bajazet, Mustafà, e simili: Belli sono stimati Clemente, Giuseppe, Luigi, Filippo, Carlo, e simili. Dall' allusione, e dalla convenienza del Nome si deduce presunzione di buona, o rea qualità, di chi lo porta (r) Festo, e Cicerone riferiscono, che trà Romani nelle Mostre de' Soldati quelli, che avean belli Nomi venivan anteposti agl' altri. *In delectu Militum primi vocabantur, qui erant pulcri Nominis* (s) Non sono stati soli i Romani; non siam soli noi, che facciam stima de' Nomi belli: Abbiamo dalla Storia della Francia riferita *da la Roque* (t) che gl' Ambasciadori di quel Regno, spediti in Ispagna, a chieder per Sposa una delle Figlie d' Alfonso IX. da questo promessa a Luigi figlio di Filippo Augusto, anteposero la men bella, perchè chiamamata Bianca, Nome pieno di dolcezza, all' altra più avvenente, perchè portava il Nome d' Uracca. La Maestà del Nome denotante grandezza, e dignità, regolarmente reca vantaggio; il perche Marziale (u) prese a dire; *Cum pars libri, & major, & melior ad Majestatem Sacri Nominis tui allegata sit*. S' egli è desiderabile aver i Nomi belli, e denotanti Maestà, non è poco vantaggioso averli tali, che con facilità possinsi ridurre a memoria, e pronunziarsi. I Principi, che han mille affari per la testa, difficilmente si sovvengon di certi Nomi stravaganti: Da ciò procede, che sovente si vaglion di quelle persone, de' cui Nomi con facilità ponno ricordarsi, ad esclusion d' altri, che se ben più capaci di negozj, non così facilmente sovvengonsi chiamar per Nome. Aver Nome comune co' cattivi è pericoloso; averlo co' buoni è utile: Cinna Poeta, Amico, e seguace di Cesare, fù ucciso dal furioso popolo per cagione del Nome.

Ot-

(n) *De Cruc. Crist. cap. 13.* (o) *l. Unic. C. de mut. nom. l. Si quis fundi Vocabulo ff. de leg. 1. ivi la gl. e di DD.*
(p) *§. est & aliud Vers. sed tamen Illit. de donat.* (q) *Giaf. d. l. Si quis in fundi Vocabu'o n. 2 d. l. Unic.*
(r) *Felin. proem Greg n. 24 30 Giason nella l. 1. e nella 2. lectur n 25 Vers successivè C. de Sum. Trin. Rub. ff. solut. matrimon.* (s) *Cic. de Divinat.* (t) *De l' orig. des nom. cap. 8. f. 77.* (u) *lib. 1.*

Ottavio con farsi chiamar Cesare, Nome fàmoso per la memoria dell' estinto Giulio, guadagnò l' Amore, le Armi, e 'l seguito de' Cittadini, e con questi ascese al Trono. Vi sono di quelli, che alteran' i Nomi d' altre Nazioni, pronunziandoli, come si pratica in quella, del di cui linguaggio si servono; mà fan male: Convien pronunziarli nella materna lingua, altrimente si diffòrmano: Se in lingua Francese, volendosi nominar alcuno di Casa Italiana, come Acquaviva, Bevilacqua, Bentivoglio, si dicesse *Eauvive*, *Boileau*, *Bienteveux*, si struppierebbero; così per lo contrario accaderebbe, se in vece di *Jason*, *Vaudemont*, *d' Estrees*, si dicesse Gioansèmola, Vitello di monte, di strada: I Francesi, ch' han conosciuto questa Verità, si in parlando, che in iscrivendo, pronunzianli, come li trovan nella lingua dond' escono.

12 Gl' Ebrei, come dalla Sacra Scrittura vediamo, nella Circoncisione prendean *il Nome di qualche* Fedele; segnatamente *del Padre*, ò altro Congiunto, overo d' altra persona illustre; ciò faceano, affinchè il nato dal nome prendesse impulso d' imitare le gloriose gesta di quello, che con lode l' avea portato *(x)* Gl' Ateniensi solean rinovare il Nome dell' Avo nel primogenito; del Padre nel secondogenito; Gl' altri, che succedean, portavan non men quelli della Cognazione, che dell' Agnazione. Gl' Ebrei presero i Nomi anche dagl' Eventi delle cose, sì passate, ò presenti, che da quelle, che potean accadere. Caino fù così chiamato, perchè fù la possessione di sua Madre: Abel significava Niente, perchè non ebbe descendenza: Seth Resurrezione, perchè riparò la perdita di Abel: Matusalem significava Dio di Morte, perchè tutta la di lui descendenza restò assorta nelle acque del Diluvio: Lameth Battente, perchè battendo, uccise Caino: Edom fù uno de' Nomi d' Esau, e significava sanguigno, e rosso, quale fù Esau: Ismaele Uomo udito, perchè Dio avea udito l' afflizzione d' Agar: Ruben, primo figlio di Giacob, e di Lia, s' interpreta figlio di Visione: Simeone, secondogenito, significa Udizione; Levi, terzogenito, Adizione: Giuda, quartogenito, lode, perchè nell' ora della di lui nascita, Lia sua Madre rese grazie a Dio: Il quintogenito s' interpreta Giudizio, perchè fù capo della Tribù de' Giudici: Neftalim, sestogenito, significa Mihà convertito: Gad, settimogenito, fortunato: Aser ottavogenito, grasso, perchè il Genitore predisse, che sarebbe stato un pan grasso, e le delizie del Rè: Issàcar nonogenito, significa mia mercede, dal Genitore detto Asino forte dalla Terra vicina al Fiume Giordano, ed al Monte Carmelo, ove molto faticò, per coltivarla: Il X. portò il Nome di Zabulo, ciò è Abitazione, perchè il Padre avea profetizato, che abiterebbe alla spiaggia del Mare sul Porto delle Navi: Giuseppe, nome del XI. figlio, fù interpretato Accrescimento, perchè agiunto alla Madre: Beniamino significa figlio della destra, e della Virtù *(y)* Gioanni dalla grazia, e misericordia ricevuta nella Visita della Vergine. *(z)* Alcuni degl' Antichi introdussero nelle Città il costume di prender' il Nome da qualche Santo Protettore, acciò con la sua intercessione assistesse il Nato: In Modona molti si chiaman Geminiano: In Bologna Petronio: In Ferrara Mavrelio: In Camerino Ansuino, ò Venanzo: Alcuni Regni, e Provincie han parimente i loro Nomi particolari: Gli Spagnuoli hanno usato Lopez, Ruis, Aluarez, Suarez, Ximenes, e simili, che poi furono convertiti in Cognomi di famiglie: Presentemente i loro Nomi più usati sono Alfonso, e Ferdinando: In Normandia Guglielmo, Riccardo, e Roberto. Riferisce il Signore di Montagne, che Errico Duca di Normandia, figlio di Errico II. Rè d' Inghilterra, fece un festino in Francia, ove concorse numero sì grande di Nobiltà, che per bizzarria fù divisa in schiere distinte da' Nomi; e nella prima furon contati a Tavola cento Kavalieri, tutti chiamati Guglielmo, oltre numero grande di semplici Gentiluomini, e Servitori, che tutti portavan quel

(x) *Corn. a Lapid. in S. Luc cap 1. f. 36. lett D. 1. lett. B. 2.* (y) *De la Reg. loc. cit. cap. 2.*
(z) *Corn. a Lapid. in S. Luc. c. 1. f. 36. lett: D. 2.*

quel Nome. In Bretagna i Nomi più usati sono Rolando, Sansone, Eraldo, ed Ivo: Trà Guasconi Guglielmo, Raimondo, Bernardo, Bertrando, e Rugiero: Trà Provenzali Beringero, e Raimondo: Trà gl' Angioini Maurizio, e Renato: In Sciampagna Tebaldo, ed Eustachio: In Piccardia Ugo, ed Enverando: Nel Borbonese Gilberto. Negli Stati Estensi Rinaldo, Francesco, Borso, Alfonso, Ercole, ed altri usati da questi magnanimi, e beneficentissimi Principi.

13 In Francia anticamente la lingua Volgare non avea che un Nome esprimente, ed indicante la Carica onorevole, la Virtù particolare di ciaschedun' Uomo, ò la cosa segnatamente bramata. Claudio, e Lodovico, ò Luigi significavan' Uomini d' eccellente valore: Luigi procede da Luituvich; Luit significa lo stesso, che Popolo; Wich Uomo eccellente, forte, e stimato. Tal Nome fù preso dall' antica voce Allemana Wig, che trà que' Popoli significava lo stesso che fortezza, e potenza; appresso altri riputazione. Faramondo, ò Waramondo, altro non significa, che Uomo veridico: Carlo, dolce, pacifico, magnanimo, generoso, gentile, e forte: Dagoberto, ò Thegembreight, rinomato nelle Armi: Chilperico, ò Hifrich, si spiega; hà potenza, per ajutare: Errico, ò Henden Reich, Valoroso: Varentreich, Uomo degno d' onore: Childeberto, ò Helden Brech, ò Helden-Wet, Uomo annoverato trà Campioni, ò gente di guerra: Friderigo, ò Frinderic, pacifico, ó che hà potenza di far pace: Marcomiro, ò Mor-mejer, Governadore d' un Paese: Da qualche tempo però, sendo andati in disuso molti de' riferiti Nomi Allemani, così i Nobili, come gl' ordinarj Cittadini ricorrono a que' de' Santi.

14 Ciò, che si è detto de' Regni, Provincie, e Città, si è praticato, e tuttavia si pratica nelle Case, sì Regie, che in quelle de' particolari. I Persi Monarchi solean' assumer' i Nomi di Ciro, Xerse, ed Artaxerse: I Siriaci avean particolare quello d' Antioco: Gl' Egizj Faraone: I Romani cominciando da Ottaviano usaron quelli di Cesare Augusto, che tutta via dagl' Imperadori vengon assunti: Trà Francesi, Daniele sendo stato trasportato dal Chiostro al Trono, volle esser chiamato Chilperico III. Odoardo Alessandro, prima Rè di Polonia, poi di Francia per la morte di Carlo IX. suo fratello, preferendo il paterno Nome, volle esser chiamato Errico III. Nome, che, sendo stato conosciuto fatale a quella Regia Casa, fù lasciato, per assumer quello di Luigi, Nome sempre glorioso, Nome che sarà eterno. Il Nome d' Errico mi hà dato morivo d' osservare, esservene stati degl' altri da Scrittori creduti soggetti a fatalità particolari, che han date materia a varj discorsi. Costantino il Grande, figlio d' Elena, come ogn' un sà, diede il proprio Nome alla Città di Costantinopoli, e fece la conquista dell' Imperio de' Greci: Un' altro Costantino, della Casa Paleologa, figlio d' un' altra Elena, da' Turchi fù discacciato da quella Dominante, e privo dell' Imperio. Urbano II. conquistò Gerusaleme; nel Pontificato d' Urbano III. tornossi a perdere. Gli Scipioni, come osserva D. Diedo Saavedra Fajardo nelle sue Imprese, furon tutti bellicosi: Gl' Appj ambiziosi: I Gusmani tenuti in opinione di buoni: Mà io concorro con *la Roque*, che sia superstizione il creder fatilità ne' Nomi. Chi non sà esservi stati moltissimi Uomini, che han portati que' medesimi Nomi, che in altri sono stati creduti fatali, senza che in essi siensi verificate tali osservazioni: Sicchè in quelli può attribuirsi a mero accidente.

15 Nella Casa di Savoja il Nome d' Amadeo si eredita col Principato: Se discorriam delle Famiglie particolari, troviamo alcuni passarne di Padre in figlio in vigore di disposizioni Testamentarie. In un Ramo della Casa Bevilacqua di Ferrara il primogenito deve sempre chiamarsi Alfonso: Nella Berò di Bologna il famoso Agostino, che nella Scienza Legale fù uno de' primi lumi del suo Secolo, ordinò nel suo Testamento, che il primogenito dovesse portar sempre il di lui Nome. Ciò si fà, perchè come osserva Platone nel suo libro delle Leggi, gl' Uomini avidi di gloria, conoscendo, non poter essi vivere perpetuamente, procuran farsi, che si conservi il loro Nome: *Non est, qui non desideret, perpetuum apud posteros Nomen habere;* lasciò scritto il Filosofo; Indi proseguendo: *Nec defuerunt quidam, qui, tàm ardenter sui memoriam siti-*

fitirent, ut sub prætextu salutis Civium Vitæ mortem ultrò præseferrent; id quod Tebis Meniclus; Codrus Atenis; Romæ Curtius, & duo Decii fuerunt desiderio, che potendosi dire, abbia avuto per ogetto la conservazione della Patria, non merita Titolo di dannabile: E' utile alla Republica la conservazione delle Famiglie, segnatamente Nobili con simile desiderio. *(a)* Non è dannabile, dissi, e lo replico ancora una volta la conservazione della memoria degl' Uomini Eroici; mà l' eccesso in tutte le cose è degno di biasmo. Trajano, trà Principi Gentili, stimato ottimo, con fare scolpire il suo Nome nelle pareti di tutti gl' Edifizj fatti al suo tempo, mesfosi in derisione, da Costantino fu chiamato Erba parietaria.

16 Il cangiamento de' Nomi, che in alcuni casi si pratica, non è stato introdotto ne' Secoli prossimi al nostro; riconosce l'origine da' tempi remotissimi; La Scrittura Sacra ce ne presenta molti Esempj; tutti però misteriosi, e seguiti per Divino volere: Nel XVII. della Genesi si legge, che il Nome d' Abramo fù cangiato in Abraham, che significa lo stesso, che Padre di molte genti: *Nec ultra vocabitur Nomen tuum Abram, sed appellaberis Abraham, quia Patrem multarum gentium constitui te*. Il Nome di Sarai fu cangiato in Sara; cioè Madre di molte Nazioni: *Dixit quoque Deus ad Abraham; Sarai Uxorem tuam non vocabis Sarai, sed Saram, & benedicam ei, & ex illa dabo tibi filium, cui benedicturus sum, eritque in Nationes, & Reges populorum orientur ex eo*. Moisè per testimonio di Clemente Alessandrino, da suoi genitori, al tempo della Circoncisione, sino all' età di tre Mesi, fu chiamato Gioacchino: Thermutis, figlia di Faraone, adottandolo per suo figlio, gli diede il Nome di Moisè: In Cielo ricevette quello di Melchi.

17 L' Antichità, come osserva Lattanzio, usò mutar il Nome a defonti, acciò che il nuovo Nome facesse restar abolita la memoria del Vecchio: Romolo fù chiamato Quirino: Leda Nemesi: Così succedette di molti altri: Tale costume si pratica tra Noi, quando dal Secolo, si passa alla Vita Claustrale; ciò si fà, per denotare, che, chi entra nella Religione, muore al Mondo: Ne' primi Secoli della Chiesa, così praticavan anche quelli, che ascendean alla Dignità Sacerdotale, all' Episcopale, ò alla Cardinalizia. Così vediamo praticarsi tuttavia da' Pontefici; Esempio preso da S. Pietro; questi, come ogn' uno sà, avanti che il Salvatore lo chiamasse all' Apostolato, col Nome di Cefa, che s' interpreta Pietro, era chiamato Simone: *Jesus dixit; Tu es Simon filius Jona; Tu vocaberis Cepha, quod interpretatur Petrus*; perchè sopra tale pietra dovea fondarsi la Chiesa Universale: S. Giacomo, e S. Gioanni, per testimonio di S. Marco al III. furon chiamati figli del Tuono: *Et imposuit eis Nomen Boanerges, quod est filius tonitrui:* Negl' Atti a Giuseppe fù dato il Nome di Barnaba, che significa Consolazione: *Joseph autem cognominatus est Barnaba*. Il Platina nella Vita di Sergio II. vuole, che questi tra' Pontefici fosse il primo, che lo praticasse; e lo Schedel sogiugne, che ciò seguisse, perchè il sudetto Sergio prima di giugner al Trono di Pietro, portasse il Nome di Bocca di Porco: Il Baronio l'attribuisce a Sergio III. Onofrio a Gioanni XII. Il Baronio *(b)* sogiugne, che il detto Sergio III., prima d' ascender' al Pontificato, si chiamava Pietro; che per tanto non stimò convenevole ritener quel Nome Universale, da Cristo dato al Principe degl' Apostoli, benchè si chiamasse Simone; il perchè conchiude, esser cosa favolosa, che tale novità s' introducesse, perchè il primo si chiamasse bocca di porco; Sentimento abbracciato anche dall' Hoepingio *(c)*

18 L' Opinione d' Onofrio viene seguitata anche dal Tassoni: Scrive questi ne' suoi Annali *(d)* che, seguita la morte d' Agapito II., Ottaviano, figlio d' Alberico, di quel tempo Tiranno di Roma, trovandosi in abito Clericale, occupasse il Pontificato in età si giovanile, che non fosse capace della Dignità Episcopale, e che, per non introdurre un nuovo nome con la sua Persona sì impropria al Pontificato, prendesse quello di Gioanni, fer-

ven-

(a) *Molin. De Ispan: primog: lib 2 cap 14. n. 46. Vers. sed cum familiarum* (b) *Ann. 844. f. 8. lett: D. Tom. 10.*
(c) *De jur: Insign. cap. 21. n. 158. e seqq. f. 991. e seqq.* (d) *Ann 955.*

vendosi però nelle spedizioni delle cose Temporali del Battesimale, come tuttavia si pratica; dell'assunto Gioanni nelle materie spirituali. Sopra tal fatto concorro più tosto col Baronio per le ragioni da esso addotte: mà credo con l'Addente al Platina, che da ciò, che si dice dell'accennato Gioanni XII. avesse origine la favola della Papessa Gioanna Inglese, che lo Schedel, ed altri dicon, che con male arti giugnesse al Pontificato, avendo mentito il sesso, per esser femina sedotta dal suo Amante, che avendo fatto molto profitto nelle Scienze, portatasi in Roma, ottenesse gl'Ordini Sacri, e morto Leone IV. ascendesse al Pontificato; mà, che, sendo poi stata ingravidata da un suo Famigliare, dopo aver celato per qualche tempo il delitto, mentre in abito Pontificale si portava a S. Gio: Laterano, al Coliseo, vicino alla Chiesa di S. Clemente, sorpresa da' dolori, partorisse, e quivi morisse, dopo due Anni, un Mese, e quattro giorni di Pontificato; che però il Papa, quando và alla Basilica Lateranense, non passi per quella strada, e che, per assicurarsi di non cadere nuovamente in tale errore, la prima volta, che il Papa viene collocato nella Sede Pontificale, sendo forata, l'ultimo Diacono gli tocchi i Genitali:

19 La favola di Gioanna fu inventata da Mariano Scoto ducentotrent' Anni dopo il Tempo della supposta mostruosità; mà, per convincerla di falsità, dovrebbe bastar'il dire, che prima d'esso Scoto non vi fù Scrittore, che ne facesse menzione; e pure è cosa incontrastabile, che un portento sì deforme avrebbe provocato allo spettacolo il Mondo tutto, ed avrebbe sforzato tutte le Penne a detestarlo; Sichè sarebbe stato impossibile, che per sì lungo tempo fosse stato celato. Mà osserva il Baronio (e) che, mentre Mariano scriveva il supposto successo, si parlava d'una Donna ordinata per Patriarca nella Sede di Costantinopoli; e Papa Leone IX. (f) in una sua lettera a Michele Patriarca Costantinopolitano, e Leone Acridano, riferita dal Baronio, prende a dire; *Absit autem, ut velimus credere, quod publica fama non dubitat asserere, Costantinopolitanæ Ecclesiæ contigisse, ut Eunucos, contra primum Sancti Niceni Concilii Capitulum, passim promovendo fæminam in Sede Pontificum suorum sublimasset aliquando. Hoc tamen abominabile Scelus, detestabileque facinus, & si enormitas ipsius, vel orror, fraternaque benevolentia non permittit, nos credere; considerata tamen incuria vestra erga Sanctorum Censuram Canonum, quia Eunucos, & aliqua ex parte corporis imminutos, non solum ad Clericatum, sed ad Pontificatus etiam indifferenter, ac solemniter adue promovetis, fieri potuisse pensamus:* Ed in que' tempi portò la fama essere stata innalzata al Trono de' Pontefici una Donna, fatto, che da Scismatici, nemici mortali della Chiesa Romana, in pregiudizio di questa fù convertito; Mariano scrisse la favola nel modo stesso, che la sentì. Che poi nella Chiesa di Costantinopoli si promovessero gl' Eunuchi, l'attesta lo stesso Papa Leone, al luogo citato nelle persone d'Egnazio, di Fozio, e di Poliento. In ordine a quel, che sogiugne, che una femina fosse ancora promossa alla Sede de' Pontefici in Costantinopoli, sagiamente considera il Baronio, esser stato forse publicato dalla fama, che Michele Imperadore, benchè per gioco, promovesse alla Sede Patriarcale di Costantinopoli uno de' suoi Cinedi, quale con altri Cinedi Vescovi parimente nominati, amministrasse le cose sacre, ed esercitasse altri Uffizj Pastorali, servendosi de' Vestimenti sacri, come si usa; gioco, che durò per lungo tempo, con inganno ancora dell'Imperadrice. Vuole il Baronio, che ciò potesse succedere, perchè Michele se ne servisse come di femina, che, comparendo in abiti Pontificali, si divulgasse la Voce, che una Donna fosse stata creata Papa, e così la fama, che una Donna fosse stata promossa alla Sede Episcopale di Costantinopoli, avesse qualche apparenza di verità.

20 Quel, che si dice poi in proposito di Gioanni XII. può verificarsi, che, come scrive Luitprando (g) una delle di lui Concubine avesse tanto Dominio sopra la sua Persona, che per ischerzo dal Popolo fosse chiamata Papessa; Verità, che quantunque controversa dal Boccaccio nel

(e) Ann 853. f 74. lett. Ef. 75 lett. A B. Tom. 10. (f) lib. 1. cap. 23. (g) cap. 6. e 7. lib. 3.

nel suo libro delle Donne Illustri è stata riconosciuta, e confessata da quelli stessi Scrittori, che han fatto ogni sforzo, per denigrar la gloria della Pontificia Dignità. Gregorio Leti nella sua Storia Geneurina (*b*) ne parla in questi termini: *In questi Tempi (cioè dell' Anno 855.) si è fatta nascere quella sciocca favola della Papessa Gioanna, che dal Platina, dalla cui Penna venne a noi la più comune tradizione, si pone in quest' Anno, senza alcuna base di buona ragione, e sopra la quale hanno errato molti, sconformandosi anche dall' ordine stesso de' Romanzi, qual vuole, che le invenzioni, che s' introducono nelle Composizioni di questi abbiano qualche rapporto alla Verità: Dove che tutto al contrario in questa favola, ne anche dalla forza dell' imaginazione, a ben considerarla, si possono comprendere le ragioni, che vi si adducono.* Che però Guido Patin (*i*) con ragione prende a dire: *Les habiles gens croient icy, qu' il n' y a jamais eu de Papesse. David Blondel., Scaliger, Calvin, Chamier, du Moulin, & plusieurs autres grans personages ont eté de cet avis, qui fait plutot une Controverse en Istoire, qu' en Religion: le Maresius* [Scrittore, che suppone Storia tal favola] *est un Picard bilieux, fort echaufé...*

21 Mà tornando al nostro proposito, in molti luoghi i Nomi si multiplicano, per distinguersi gl' uni dagl' altri; In Allemagna si pratica più che in ogn' altro Paese, perchè sovente accade, che due fratelli portino il medesimo Nome; Costume, che, se crediamo ad Appiano Alessandrino, ed a Varrone, è stato preso da' Romani: Questi ne' primi Tempi, per Testimonio di varj Scrittori, non usaron, che un Nome; poscia ad imitazione de' Greci, per individuare le persone, che in una stessa famiglia portavano il medesimo Nome, gli moltiplicarono: Se crediamo ad Eutropio nella Vita di Romolo, seguitato dal Sigonio (*k*) così facean i Sabini: Romolo, desiderando conciliarsi il loro amore, ordinò, che gli suoi Romani anteponessero al proprio Nome l' Antinome, come facean' i Sabini: *Praenomen Nomini gentilitio praeponitur* [lasciò scritto il Sigonio] *Ut Publius Nomen, originem gentis declarat, ut Cornelius:* Altri però, come nel Capitolo seguente vedremo, la discorrono diversamente. Egl' è ben vero, che crescendo sempre più il numero de' Romani, per poter destinguere con facilità maggiore gl' uni dagl' altri, introdussero gl' Agnomi, i Cognomi, e gl' Adottivi, dicendo P. Cornelio, Scipione, Affricano, Emiliano: Publio era l' Antinome; Cornelio il Nome gentilizio; Scipione il Cognome; Affricano l' Agnome; Emiliano l' adottivo; cioè nato della gente Emilia, adottato alla Casa degli Scipioni: *Cognomen* [proseguisce il Sigonio] *Nominibus gentilitiis subjungit, ut Scipio; Agnomen extrinsecùs addi solet aliqua ratione, vel eventu quaesitum, ut Affricanus.* Tale usurpazione però non seguì in tutte le famiglie Nobili: Alcune lasciorono i Cognomi; altre gl' Agnomi; In moltissime i Cognomi, ò gl' Agnomi succedettero in luogo de' Nomi: Così seguì degl' Adottivi.

22 Plutarco in Coriolano conviene con tale distribuzione; mà non usa i medesimi Vocaboli; gli distingue, con chiamar Primo, Secondo, Terzo, Quarto, e Quinto. Il Sigonio sogiugne, che i Romani per spiegar gl' Antinomi, aveano quasi trenta Vocaboli, adottandone anche degli Stranieri: Andrea Schotto ne riferisce sino a quarantacinque, de' quali diecìotto eran usati frequentemente; gl' altri più di rado. I Cognomi Cosso, Druso, Giulio, Nerone, Paolo, e simili furon converti ti in Nomi. Alcuni Nomi per lo contrario, come Agrippa, Graco, Procolo Vopisco, passaron trà Cognomi. *Inveniuntur autem multa* [prese a dire Prisciano] *quae in aliis personis sunt praenomina, loco cognominum accipi.* Mà di questo al Capitolo seguente. L' Antinome, se crediamo à Valerio, non veniva determinato ne' giovani minori di XVII. Anni; Ciò faceasi, quando prendean la Toga Virile, di cui parlossi nel Trattato della Nobiltà. Festo, e Plutarco voglion, che tale determinazione nelle persone degl' Uomini seguisse nel nono giorno dopo la nascita; nelle Donne dopo l' ottavo giorno; mà io sono d' opinione, che in un tempo si praticasse diversamente da quello praticossi nell' altro: Comunque ciò fosse, egl' è però certo, che ogn' uno usava quelli della propria Famiglia: *Suis quemque filiis* [scrive il Sigonio] *ea praenomina indidisse, quae suae essent*

(*h*) *f.* 325. *lib.* 5. *p.* 2. (*i*) *lett:* 124. *f.* 329. *Vol.* 1. (*k*) *De Nom. Rom.*

essent cujusque Familiae; maxime propria. Anche di que' tempi praticavasi, come a nostri giorni si fà; *Primum quemque Filium Patris esse praenomine plerumque usum; eandemque rationem, in adoptivis filiis, & Libertis, & novis Civibus, esse servatam; ut a quo quisque adoptatus esset; aut per quem quisque, vel libertatem, vel Civitatem, consecutus esset, ejus maxime Nomina usurparet.*

CAPITOLO III.

De' Cognomi.

1 NOn trovandosi, che Romolo, Remo, ne Faustolo sieno stati nominati, che co' proprj Nomi, fù sentimento di Varrone, come nel Capitolo antecedente si è accennato, che Roma nella sua infanzia non avesse cognizione de' Cognomi: Altri, che sono di contrario parere, per fondamento della loro opinione adducono, che la Madre degli stessi Romolo, e Remo chiamossi Rea Silvia; il loro Avo Silvio Numitore. L'Ammirato nel suo Trattato delle Famiglie Nobili Napolitane, seguitando l'opinione di Varrone, vuole, che i Cognomi si assumessero con progresso di Tempo: Il P. Menetrier (a) tiene, che quelli delle Famiglie Nobili vantin quell'antichità, che contan le Armi Gentilizie: Che tra' Romani i Cognomi non fossero usati, che da persone illustri delle Case più riguardevoli, e che tali Cognomi fossero cavati da' Nomi, come in riguardo di alcune Famiglie sovrane seguì trà Greci: Che per altro le persone non si distinguessero, che con agiugner' a proprj Nomi quei de' Genitori; come Gioanni d'Antonio; Pietro di Francesco, e simili; Sicchè prima del X. Secolo non vi fosse altra distinzione: Che però i Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, seguitando l'antico costume, oltre il proprio Nome, non usin che quello della Chiesa loro Patriarcale, Metropolitana, ò Episcopale; come Pietro Patriarca Antiocheno, Giacomo Arcivescovo di Bologna, Lodovico Vescovo di Modona, Ottavio Vescovo di Reggio: Che i paterni Nomi poi diventassero Cognomi delle Famiglie: Che altri assumessero i Nomi delle loro Terre, Feudi, ò Possessioni; altri li componessero de' Nomi proprj, e di quelli delle Terre; altri si valessero de' Titoli delle Dignità, Cariche, ed Uffizj: Ad altri fossero applicati i Nomi delle buone, ò cattive qualità del Corpo, ò dello Spirito: Altri convertissero in Cognomi i Nomi delle Piante, frutti, fiori, Animali, ed altre cose naturali; delle Arti, ed esercizj; delle Città, Provincie, e Regni; Di alcuni accidenti, ò de' Nomi de' Santi, come appresso vedremo.

2 Mà io sono di sentimento, che la loro origine sia di gran lungo più remota. Osservo, che Giacob, per aver voluto toglier ad Esau la primogenitura, fù chiamato supplantatore, Nome, che significa ancora Uomo, che vede; e Giacob vedea l'Angelo di notte, e combattea seco: Osservo, che il Popolo Ebreo era distinto in Tribù, in Case in generale, ed in Capi di famiglie in particolare: Rifletto, che il Nome di Casa ristretto nelle prosapie più cospicue era in istima maggiore di quello di Famiglia, adattato ad ogni genere di persone: Quando nella Scrittura si fa menzione della generazione temporale del Salvatore, nominando Giuseppe Padre putativo, si dice della Casa di David, cioè a dire Regia, come tuttavia si fà, quando si nominan personaggi Austriaci, di Borbone, Estensi, Farnesi, e simili. Convien dire per tanto, che l'Uso de' Cognomi sia antichissimo: Ammetto bensì con Varrone, con l'Ammirato, e col P. Menetrier, che seguite le inondazioni de' Barbari, con molte Arti si perdesse ancora l'Uso de' Cognomi; Sicchè in quegl'infelici Secoli gl'Uomini rozi, e nudi d'ogni nobile ornamento, usassero li semplici Nomi proprj, distinguendosi col nome de' paterni.

3 Quei, che, tornando il Mondo in calma, videro le loro Case innalzarsi sopra le altre per ricchezze, Dominj, ò gradi, ricorrendo a' caratteri, con cui risplendean sopra quelli del loro rango, si fecero distinguere da' Plebei, ò Popolari: Così insensibilmente s'introdussero i Titoli di Gen-

(a) *Del orig. des Ornemens des Armoir. cap. 18. f. 443.*

Gentilità, Agnazione, e Cognazione: Gentili, propriamente parlando, eran chiamati gl' Idolatri, ò Pagani, che distinti dal Popolo eletto, facean professione della Religione delle loro genti: La Scrittura Sacra, per far conoscere l' abborrimento, che si deve avere de' Publicani, li confonde co' Pagani, e Gentili: Papio lasciò scritto: *Gentiles sunt, qui sine lege vivunt; nec dum crediderunt, quia sunt, ut geniti fuerunt; idest sub peccato, Idolis servientes, & Etnici dicuntur:* Mà quelli stessi, quand'eran nati d' una famiglia libera, ingenua, ed antichissima, venivan distinti col Titolo di Gentiluomini, cioè a dire, procedenti da parenti remoti, mà che sempre erano stati di razza libera, ed ingenua. Cicerone *(b)* chiama Gentili quelli, che discendendo da maggiori ingenui, ritengono il medesimo Nome: *Ingenui sunt, qui inter se eodem Nomine sunt ab ingenuis oriundi, quorum majorum nemo servitutem servivit; qui capite non sunt diminuti:* Sicchè a tale effetto richiedeasi, non solo di discendere da maggiori liberi, ed ingenui, che mai fossero stati in servitù; mentre *ingenuus est is* [lasciò scritto Giustiniano nell' Instituta] *qui statim ut natus liber est sive ex duobus ingenuis matrimonio editus est;* mà conveniva ancora aver nome comune a tutti quelli della sua razza, e non aver mai derogato allo stato della propria nascita, ne alla riputazione de' suoi Antenati con azzioni, per cui fosse stato condannato à morte, ò bandito. Così i Gentili, e gl' Ingenui si distinguean da' Servi, e Plebei. A' discendenti da' primi Senatori creati da Romolo, ò da Tarquinio Quinto Rè di Roma, fù dato il Titolo di Patrizj: Quelli della prima istituzione eran chiamati Grandi, ò primi Patrizj; gl' altri piccoli, ò secondi Patrizj; così detti perchè trà loro Antenati potean nominare un Senatore: *Patrem ciere*, perchè i primi Senatori Romani da Romolo furon chiamati *Patres*. Trà Greci quelli si chiamavan Patrizj, che ne' Consigli presedean, quasi Padri della Patria, al qual proposito prende a dire il Poeta.

Patritia de stirpe genus mihi duco superbum
Clara Senatorum progieniesque vocor
Cura sit in primis vestigia lecta parentum
Atque Ducum veterum fortia gesta sequi
Me juvenis, pariterque Senex observat euntem
Omne meos mores Vulgus in Urbe notat
Certa, quod ex populi mihi spes assurget, amore
Magnificum fieri me citò posse Ducem
Scilicet emeritis, ut rapto Principe fatis.
Scepta potestatis dignus honore feram.

Scrive Zenone *(c)* che trà' Romani niuno potea giugner' a tale Dignità, se prima non era stato Consolo, ò Prefetto al Pretorio d' Oriente, Amministratore di Città, ò Maestro de' Soldati. Cassiodoro *(d)* vuole, che il Patriziato fosse inferiore alla Dignità Consolare. Mà egli è certo, che Costantino il Grande volle, che fosse nome di Dignità principalissima, e che dovesse procedere, non già dall' esser nato da Padri coscritti, mà dall' esser Padri degl' Imperadori *(e)* riferisce il Citato Cassiodoro *(f)* che le Insegne de' Patrizj consisteán nella Sede sublime, e nella Clamide, ò Manto Imperiale; Che il luogo era superiore a quello del Prefetto al Pretorio *(g)* *Quem honoris Titulum primus Constantinus excogitavit, janciens, ut qui eum consequeretur, supra ipsos præfectos Prætorii considere:* ed insomma tale Dignità era in tanta stima, che non veniva sdegnata dagl' Imperadori stessi, da' Pontefici, ne da' Regi: L' Imperadore Anastasio conferilla al Rè Clodoveo col Titolo d' Augusto; i Papi a Pipino, ed a Carlo Magno: Il Copronimo al Rè Adalciso *(h)* *Adalcisus ex Italia in Græciam ad Constantinum Imperatorem se contulit, ibique in Patriatus Dignitate receptus fuit*. Paolo Fortiulano *(i)* scrive, che nella creazione de' Patrizj: *Tunc est ad sinistram Imperatoris illius Hipparcus, quem nos dicimus Præfectum, & dicat ei Imperator; cum Protospatario futurum Patritium adducito. Dum autem venerit, Patritius, osculetur pedes Imperatoris; deinde genu ad extremum osculetur ipsum: Tunc induat eum* Im-

(b) *Topic. a Trebaz.* (c) *lib. 3.* (d) *Ep. 5. lib. 3.* (e) *l. Ult. C. de Consul. lib. 12.* (f) *6. Var. 2.*
(g) *Zosim. lib. 2.* (h) *Eginart. Annal. Ann. 774.*
(i) *De reb. gest: Longobard.*

Imperator mantum; & ponat ei in dextero indice Annulum, & dedit ei bombacinum propria manu scriptum, ubi taliter contineatur scriptum: Esto Patritius misericors, & justus: Tunc ponat ei in Caput aureum Circulum, & dimittat. I primi Rè di Francia, avendo trovato nelle Gallie, che molti Grandi portavan la qualità di Patrizj, per onorar quelli, che inalzavano alle primarie Cariche del Regno, la conservarono; e perchè i Governadori delle Provincie si sceglievan dall' Ordine de' Patrizj, negl' Auttori di que' Tempi spesso si trova, che invece di nominare i Governadori, si dice Patrizj (k)

5 Seguita la separazione delle genti maggiori dalle minori, e di queste da' Plebei, fù formata anche una terza specie, chiamata Cittadinesca; per poter distinguer gl' uni dagl' altri, convien sapere, che la parola Cittadino, ò sia abitatore della Città, generalmente parlando; viene da *coeundo*; così lo spiega Cicerone: *Quod vinculo quodam Societatis Cives in unum coeant Cætum, & sub iisdem legibus vivant*: E' il Cittadino l' opposto del Pellegrino (l) *Apud Segestanos repertum esse judices scitote neminem, neque liberum, neque Servum, neque Civem, neque Peregrinum, qui illum Signum auderet attingere*. I Cittadini per se stessi sono differenti giusta la diversità delle Republiche: In Roma in diversi tempi trovaronsi diverse sorti di Cittadini: Durante il Dominio de' primi Rè, il Popolo fù escluso dalle publiche Cariche. Col Regio Titolo fù anche cangiato il governo di certi Uomini eletti per pluralità di Voti; il Popolo ammesso a Magistrati, ed al maneggio de' publici affari, assisteva anch' esso allora a Comizj, ò Ordinanze publiche: Chiunque avea domicilio, e Tribù in Roma, v' era ricevuto per Cittadino, con facoltà di partecipare degl' onori; e con ragione; mentre quegli d' Aristotile viene chiamato vero Cittadino, che in pace, ed in guerra invigila con Virtù al bene della Patria, ed assiste al governo di questa con Voto giudiziale consultivo, e deliberativo. Occupato poscia il dominio dagl' Imperadori, Tiberio, privando il Popolo della cognizione de' publici affari, trasferì nel Senato, e nella potenza assoluta del Principe l' auttorità tutta. Ne' governi Aristocratici la somma delle Cose è appoggiata agl' Ottimati. Venezia si trova divisa in Patrizj, Cittadini, e Popolari; mà gli soli primi sono capaci de' Magistrati, e come vedemmo nel Trattato della Nobiltà, giunti all' età di venticinqu' Anni, ponno entrare ne' Consigli: A' Cittadini sono riservate alcune Cariche inferiori, distribuite dall' Ordine de' Patrizj: I popolari non han parte nel governo. Nelle Republiche Democratiche, ove, come nella detta seconda Parte vedremo, tutti i Cittadini sono eguali; ogn' uno è capace d' entrare nelle publiche Adunanze; ciascuno può aver parte nel governo, sendovi riconosciuto per Cittadino quegli, che gode la prerogativa di giudicare, ed hà voce deliberativa nel Consiglio Generale: Alcuni Scrittori in ordine ad altri Governi han detto, quegli esser Cittadino, ch' è nato di Padre e Madre Cittadini, ò ch' è suddito franco, e che a differenza de' forastieri, e schiavi, hà maggioranza sopra altri: Mà generalmente quegli è riputato Cittadino, che hà parte nel governo della Città, che consiste nella Compagnia di tutti quelli, che vivon sotto le medesime leggi, e sotto lo stesso Principe, nel qual senso i Cittadini sono di due sorti; cioè Nobili, e Popolari: I primi sono Secolari, ed Ecclesiastici; gl' altri Mercanti, Artisti, Agricoltori, e simili: Quando Firenze era Republica, come nel Trattato della Nobiltà si disse, era divisa in Grandi, Popolari, e Plebei. L' Egitto era composto d' Ecclesiastici, Uomini d' armi, ed Artisti.

6 A' Plebei trà Romani, come nel Trattato delle Armi Gentilizie vedremo, non era permesso, esporre le Imagini de' Maggiori, fregi riservati a Magistrati, ed altre Dignità, dalle quali la plebe era esclusa: Mà col tempo, sendo convenuto ceder alle violenze de' plebei, si videro delle mostruosità, [come anche a nostri giorni accade] i Maggiori furon veduti trà Minori; i Patrizj degeneraron in plebei, e per lo contrario: Alle istanze de' Tribuni, i Popolari furon' ammessi agl' Onori;

(k) *Malmbourg. Isto: du Pontif. de S. Grego. le Grand. Rosin. Antiq. Rom. lib. 7. cap. 5.* (l) *Cic. 6. Ver:*

ri; con questi ottennero l'uso delle Imagini; che più? Si videro preferiti i plebei a Patrizj. Tali mostruosità però non recavan macchia alle prerogative della Nobiltà; anzi ne risultava bene grande, mentre i Nobili, punti in vedersi superare in azzioni gloriose da' Plebei, e perciò nelle distribuzioni degl' Onori agl' ultimi posposti, ansiosi di risaltare sopra gl' Uomini nuovi, procuravan risplendere, non men per proprio merito, che per quello de' maggiori: Con tale distinzione passò a noi quel fregio, che, unendo il Sangue alla Virtù, fa, che i veri Nobili, presentati dal fregio della nascita, promossi dal merito, ed autorizati dall' Universale consentimento, riportino il vero Titolo di Gentiluomini, che sono quelli, le di cui famiglie sono state sempre Nobili: Gl' altri, i cui maggiori non sono stati sempre tali, non sono veramente Gentiluomini; E' però vero, che, sendo *quasi impossibile* il provare la Nobiltà *delle famiglie* in infinito, basta giustificare, come si disse nel Trattato della Nobiltà, che i maggiori per due generazioni almeno sieno stati in possesso di viver nobilmente, e di godere de' privilegj de' Nobili: Con tali requisiti ogn'uno può vantare d'esser Nobile di razza, e così Gentiluomo; Mà quanto più antica si prova la Nobiltà, tanto più diventa stimabile, ed illustre *(m)* ed il Titolo di Gentiluomo è sì venerabile, che gli stessi Rè non sdegnan giurare in parola di Gentiluomo *(n)*.

7 E se l'antichità d'una famiglia reca tanto vantaggio; e se tanto sono illustri quelli, che portan il Titolo di Gentiluomini di nome solamente, molto più illustri devon'essere stimati gl' altri, che trovansi annoverati trà Gentiluomini di Nome, e d' Armi, sì per l'eccellenza della propria origine, che fa comparire la loro Virtù adorna di molto splendore, sì per l'obligo, che gli corre di farsi distinguere in tutte le occasioni gloriose, che non si verifica ne' Gentiluomini di solo Nome, de' quali parlò Cicerone al luogo sopracitato, trattando de' Romani, trà quali la Toga constituiva il prim' ordine. Gentiluomini di Nome, e d' Armi a nostri giorni chiamansi quei, che discendon da famiglie di Nobiltà sì antica, che del suo principio non vi sia notizia. *(o)* Alla nascita però deve andare unito lo stato militare con l'esercizio delle armi, sì dal lato Paterno, che dal Materno, per corso di tempo immemorabile, perche tal Titolo ebbe origine allora, quando furono introdotti i Feudi, i Cognomi, e le Armi, ò Insegne; e fù reso rimarcabile dallo strepito delle guerre, e da' fatti militari, per cui gl' Uomini Illustri si fecero conoscer valorosi ne' Tornei, ne' quali non era lecito combattere, che a Nobili di Nome, e d' Armi; Vantaggio stimato sì grande, che tutte le più qualificate Famiglie han voluto comparirne fregiate; e quelle, che non han potuto farlo con giustizia, sono ricorse alle favole, ed a molte è riuscito di farle credere per Istorie. Così accade delle cose sopra il Comune trascendenti, a viventi incognite; vengon queste giudicate misteriose; recano stupore, e meraviglia.

8 Ciò premesso, convien sapere, che per ritenere il Titolo di Gentiluomo di Nome, e d' Armi, non è necessario d'andare alla guerra, ò in altro modo far professione di Armi; altrimente gl' Ecclesiastici, à quali da Canoni viene proibito l' Esercizio delle Armi, non potrebbon vantare tal Titolo, ancorchè i loro Fratelli per discendenza ne andassero fregiati; e pure quello, come si è detto si acquista per antichità di famiglia, e per fatti illustri di molti secoli, da che sono proceduti gl' Ornamenti delle Imagini, di cui si è fatta menzione nel detto Trattato della Nobiltà, e diffusamente parleremo in quello delle Armi Gentilizie: *Qui autem jus gentilitatis, & majorum Imagines nullas habebant, hi terræ filii, & à terra orti, & homines novi vocitabantur*. Queste parole ci fan comprendere, che non ogni famiglia, benchè antichissima, ne tutti quei, che per lunghissimo tempo hanno esercitato le armi, meritan tale Titolo, riservato a chi porta il Nome, e le Armi d'una Provincia, Terra, ò Signoria d'un Castello, ò Borgo, ancorchè non

(m) *De la Roque de la Nobless. cap. 4. f. 4. e seq.* (n) *Guicciardin. lib. 1.*
(o) *De la Roque della Nobless. cap. 7. f. 9 e seqq.*

ne sia Padrone *(p)* e tal Nome, e tali Armi devon' esser generalmente cognite. A tale effetto, come nel Trattato della Nobiltà accennossi, contribuiscon molto i Registri fatti dagl' Araldi in occasioni di Tornei, ne' quali venivan descritti i Nomi, e le Armi delle Famiglie più illustri di tutte le Provincie; e quando i Nomi, e le Armi di quei, che presentavansi ne' Tornei, eran descritte negl' accennati Registri, chiunque godea tal fregio, veniva chiamato Gentiluomo di Nome, e d' Armi. Tale regola però si limita in alcuni Paesi, ove si procede con diverso costume. Il P. Menetrier *(q)* riferisce, che i Portughesi acquistan' il Titolo d' Idalghi, che significa lo stesso, che quello di Gentiluomo, subito che han passato il Capo di buona speranza, nome trà que' popoli si famoso, che, se crediamo a detto Scrittore, trà loro non v' è chi, sù tal fondamento, non pretenda poter assumer' anche il Titolo di Conte, ò di Duca, mà nel prenderlo, pratican una Cerimonia, che partecipa dell' empietà: Quegli, da cui lo ricevono, versandogli dell' acqua su 'l Capo, gli pone un Nome sempre illustre, che vien' ad essere una specie di nuovo Battesimo.

9 Perchè non tutti quei che sono Gentiluomini di Nome, e d' Armi, ponno esattamente giustificarlo, vuole il P. Menetrier *(r)* che, quando il Nome, e le Armi sono bene conosciuti, ancorchè non si possin far le prove di tutti i quarti, quelle bastino per spacciare tal Titolo: Mà per poterne far pompa con giustizia, convien farsi conoscere splendido nel governo della propria Casa; generoso ne' bisogni, e Cariche publiche; liberale, cortese, gentile, affabile, e temperato; mentre non è vero Gentiluomo, chi non nudrisce massime le più lodevoli, e non è adorno delle più alte virtù. E perchè, non sò, se debba dire dall' uso, ò dall' ambizione, è stata introdotta un' altra specie di Titolo, chiamato di Kavaliero, che oggidì, anche da taluni, che, non sapendo, quanto pesi quello di Gentiluomo, e non potendo forse spacciar, con giustizia l' altro di buon Cittadino, viene preteso, convien sapere, che alcuni Kavalieri sono tali per natura, altri perchè sono stati creati: Di questi ultimi parleremo nella IV. Parte: I primi sono quei, che non potendo spacciar il Carattere di Titolati, perchè non sono di tale sfera, ricusan d' esser annoverati trà Gentiluomini, per esser di grado superiore à molti, che, senza fondamento, hanno usurpato tal Titolo; mà Kavalieri per natura, propriamente parlando, sono i Cadetti de' Titolati; ò almeno que' Gentiluomini di Nobiltà si cospicua, che oltre passa il rango della generosa; mà, che, giuridicamente parlando, non puo dirsi grado, ne Dignità.

10 Mà tornando su 'l nostro assunto principale, convien sapere, che col tempo s' introdussero molti Cognomi, presi da' Regni, Provincie, Città, ò Contrade, come d' Austria, Borgogna, Toledo, Bologna, Allemani, Castiglia, e simili. Altri convertirono i Nomi proprj in quelli di Città, ò Provincie; lasciando da parte l' esempio di Roma, a tutti noto; il nome di Delfinato, Titolo Ereditario, come ogn' un sà, hà avuto origine da Delfino d' Avvergna, Conte di Clermont, figlio di Guglielmo, detto il giovane, Conte d' Avvergna, che visse nel XIV. Secolo: Prese quegli tal Nome in memoria di Delfino di Vienna suo Avo materno: Un suo figlio poscia, chiamato Guglielmo di Clermont, Delfino d' Avvergna, ordinò, che tutti i suoi discendenti dovessero portare il di lui Nome. Indi la Terra, col Titolo, dell' Anno 1368. con Anna di Clermont, Delfina d' Avvergna, Erede di *Beraud III.* suo fratello e Moglie di Luigi II. Duca di Borbone, passò in potere di questo.

11 Molti convertirono in Cognomi i Nomi paterni, che, propriamente parlando, non si adattavan che a Figli; mà abusivamente passaron' anche ne' Nipoti Pronipoti, Fratelli, Sorelle, ed altri, purchè fossero della stessa stirpe, come furono gl' Eacidi da Eaco; i Tiditi da Tideo; i Giugli da Giulio; gl' Emilj da Emilio; I Pomponj da Pomponio; i Calfurni da Calfurnio; i Bernardi da Bernardo, i Giustiniani da Giustiniano; i Benedetti da Benedetto, oltre tant' altri e que-

(p) De la Roque loc. cit cap. 7. §. 10. e seqq. (q) Des preuves de Nobless. de Portugal. (r) Des divers espec. de Nobless.

e questi sono i più comuni: Altri vi aggiunsero la Voce *Ser*, ò Sire, usate anticamente, come si sà in luogo di Signore. Altri appropriaronsi il Nome di qualche Santo, come Sanbonifazio, Sansecondo, Sanpieri, e simili. Altri presero per Cognomi i Nomi d'Animali, si Terrestri, ed Aquatili, che Volatili, come Biscia, Dolfino, Palombara, Cavallo, Leoni, Capra, e simili: Altri quegli degl'Elementi, Pianeti, mesi dell'Anno; dal Mare, Fiumi, Monti, Colli; da Costumi, passion, età, membra, difetti, ò Virtù del Corpo, ò dello Spirito. Riferisce Francesco Eudes da Mezerai, che in Francia i Cittadini prendeano i Cognomi dal pelo, dall'abito, dal modo di vestire, dall'età, dalla professione, e da varj ornamenti del Corpo; Dall'Uffizio, Dignità, arte, ò Mestiero, che esercitavano, come è seguito trà Noi: Altri da' Titoli, da' fatti famosi, da' lavori d'ogni sorte; da' eventi propizj, ò sinistri; dalle pietre, da' metalli, da' edifizj, da' varj stromenti, da' frutti, fiori, biade, ed in somma da tutte le cose poste, sì in Cielo, che in Terra, ò in Mare.

12 Varj Cognomi furono inventati a Capriccio da' Poeti segnatamente in grazia della Rima. Non pochi popoli però vivon tuttavia, senza Cognomi. In Moscovia per testimonio del Conte degl' Anzi (*f*) non meno i Nobili, che i Plebei; anzi lo stesso Czar, si distingue col Nome del Padre; mà non è da maravigliarsene, mentre la Casa di Savoja non hà tanpoco Cognome. In Polonia i Nobili si distinguono col mezo delle loro Signorie: Gl' altri non han Cognome. Nella Danimarca non si sono praticati Cognomi fissi, che dopo il Regno di Federigo I. Nella Novergia, Dalmazia, Croazia, e Shiavonia ciò non è seguito che negl'ultimi Secoli: Così è succeduto in Svezia: Anzi riferisce il P. Menetrier, che in questo Regno poche sono le Famiglie, che abbian Cognome; gl' uni si distinguon dagl'altri, con agiugner à Nomi proprj quei de' Genitori, ò degl' Avi: Sogiugne il Citato Scrittore, la maggior parte delle Famiglie, che in detto Regno abbiano Cognome essere straniere: se crediamo a *la Roque*, quando quivi alcuno si nobilita, se gli dà il Cognome, che per lo più hà relazione alle Armi; e ciò si pratica da cent' Anni in quà. Si legge nella Storia delle Eresie del Varillas (*t*) che dell'Anno 1541. il primo Segretario di Stato, e Primo Ministro di quel Monarca nelle soscrizzioni non usava che il proprio Nome, ed il Paterno. Lo stesso Varillas (*u*) per far conoscer la bassezza de' Natali del Governadore della Gozia Occidentale, la di cui figlia dell'Anno 1545. fù sposata dal Rè Gustavo, sogiugne che quel Ministro soscriveasi senza Cognome. Nella Transilvania si usa proferire il Nome dopo il Cognome.

13 I Normandi, sendo entrati in Inghilterra, vi portaron molti Cognomi della loro Nobiltà, col *de* avanti, come i Francesi tuttavia soglion praticare. I loro Nomi del Battesimo anticamente procedean dalla Norvergia, allora abitata dagl' Allemani: Alcuni di loro dopo il corso di 200. Anni dal tempo di quella Conquista per Cognomi presero i Nomi del Battesimo de' proprj Padri, agiugnendovi la Voce *Fitz*; come Roberto *Fitz Villiam*; Errico Fitz Gerardo, ch'è lo stesso, che tra' Sassoni *Villiam Son*, *Girard Son*, Voce, che altro non significa, che Figlio; mà trà gl'ultimi non lo pratica che gente di bassa condizione. In Sassonia anticamente usavasi ancora prender il Nome di guerra, ò il Sopranome paterno, agiugnendovi la lettera *S*; come *Gibs*, abbreviatura di Giberto; *Nico*, di Nicola: Ne formavan' ancora il Compostto *Gib-Son*; *Nic-Son*: Altri prendean per Cognome il Nome del proprio mestiero: Altri dagl' Uffizj; Altri dal luogo della dimora: Altri dal colore del Volto, ò del Capello; Altri da Ucelli; Altri da Quadrupedi: In Scozia parimente al Nome del Battesimo, si agiugne la Voce *Son*, dicendo *Andre-Son*, *Marie-Son*.

14 I Nobili Francesi non cominciarono ad usare i Cognomi che verso il fine della seconda Razza de' loro Monarchi: Eudes da Mezerai, celebre Storico, vuole, che ciò seguisse verso il fine del Regno di Filippo II. Che gl' Uomini di lettere prendessero i Cognomi dal luogo della propria nascita; Che così facessero gl' E-

(*f*) *cap. 8. f. 213. p. 1* (*t*) *f. 136. lib. 3.* (*u*) *f. 246. lib. 14.*

Ebrei convertiti: I Mercanti dalla Città, ove avean' il loro trafico; ed i Gentiluomini usassero per Cognomi i Nomi de' proprj Feudi; ò pure chiamassero questi co' loro Nomi, e se ne servissero ad un Tempo per Cognome: Gioanni *du Tillet*, riferito da *la Roque*, ne parla in questi Termini: *Les Nobles de France en l' An 927. & sur la fin de la lignee des Carlovingiens, s' attribuerent des Surnoms a Cause des leurs Fiefs.*; Indi sogiugne immediatamente: *Les Rustiques, & les Serfs, qui n' etojent pas capables des Fiefs, les prirent du ministere, ou ils s' employent, des lieux, des metairies, qu' ils habjojent, & des metiers, qu' ils exercojent*: La più Comune vuole, che i Nomi de' Feudi cominciassero a diventar Cognomi generalmente allora, quando gli stessi Feudi cominciarono a diventar patrimoniali; e passassero ne' Successori, quando divenero Ereditarj: Costume biasmato dal Signor di Montagne, sù 'l riflesso, che così con facilità si perda la memoria de' Cognomi delle Case: E Gio: *le Laboreur*, parlando del tempo, in cui le Armi, ed i Cognomi cominciaron' ad esser Ereditarj, conclude, esservi poche Famiglie, che possin provare la loro discendenza sopra cinque, ò seicent' Anni; Ciò procedere, perchè le Armi, ed i Cognomi non sono Ereditarj, mà annessi a' Feudi, già abitati da' Nobili.

15 Mà l' inconveniente accennato da Montagne può verificarsi in Francia, ove ogni piccolo Gentiluomo, che possieda un Prato, una bella Casa, una Colombaja, ò altra cosa simile, per passare nel numero de' Titolati, si fà chiamare Signore del Prato, della bella Casa, della Colombaja, ò altro; il perchè, come nel Trattato della Nobiltà si disse, que' stati Generali vi posero provedimento. In Italia, ove pochi Magnati pratican farsi chiamare co' Titoli de' loro Feudi, non si può dire biasmevole, mentre non v' è, chi non sia informato de' Cognomi delle loro Case. Chi v' è, che non sappia, che il Duca d' Atri sia della Casa d' Acquaviva? Il Principe di Piombino Boncompagni. Il Duca di Sora della stessa Casa. Il Principe di Pelestrina Barberino; così gl' altri. Comunque si sia, tal costume non è stato introdotto à nostri tempi; praticavasi ancora trà gl' Ebrei: Nel Salmo XLVIII. si legge *Vocaverunt Nomina sua in Terris suis*. Giberto *Genebrand* Arcivescovo d' Aix, interpretando dette parole, dice *Vocaverunt Nominibus suis Terras suas*. I Romani chiamavan Fondò Corneliano, Catulliano, ed altri, che riferivansi a Nomi rapportati da Barnabeo Brisson (x) Così han praticato altre Nazioni, come accennossi nel Trattato della Nobiltà, e più diffusamente vedrassi in quello delle Armi Gentilizie.

16 Altri fecero un Composto de' loro Nomi con quelli de' loro Feudi: Il Nome Villa a questo proposito è stato molto adoperato; con quello si sono formati i Cognomi *Tancarville*, che significa Tancredi di Villa; *Ugueville*, che viene da Ugo Villa; *Graville* è composto di Gherardo Villa, oltre molti altri. La Normandia è feconda di simili Cognomi: Altri sono composti al contrario; come *Villemur*, Villanova, Villafranca, *Villars*, e simili. La Bretagna, che hà linguaggio distinto da quello della Francia, usa la Voce *Ker*, che parimente significa Villa: Molti Cognomi terminan' in *ec*, come

17 *Rosmadec*, *Quellenec*, e simili. In Alemagna sono molto in uso i Cognomi ch' hanno la desinenza in *Bourg*: molti principiano, altri terminan' in *mont*, procedenti da Terre situate sopra Montagne: Altri in *fort*, ò in *port*: Altri sono composti de' Nomi Isola, Ponte, Fonte, Castello. In Danimarca è celebre il Cognome *Tot*: In Inghilterra sono molto in uso quei, che terminan' in *ham*; Siccome gl' altri, che principian', ò terminano in *Metuil*: Anticamente gl' Inglesi prendean' i Cognomi da' luoghi della nascita, ò dimora: Diventando Signori del luogo della loro permanenza, l' agiugnean' al proprio Nome; come Gio: Tomaso *Aston d' Aston*; Gio: *Sutton* di *Sutton*. Varj Cognomi in quel Regno sono stati presi dagl' Uffizj grandi d' Onore: *Fitz*, Teobaldo, già Gran Bottigliero d' Irlanda, hà dato il Cognome alla Casa de' *Butler*, da cui discende il Duca d' Ormond, che parimente usa il Cognome sudetto. Gio: *Tanquarville* in Normandia, più di quattrocent' An-

(x) *De Verb. signif. lib. 6.*

cent' Anni fà, esercitò la Carica di Ciambellano del Rè d'Inghilterra; i di lui discendenti, Signori di molte Terre in quel Regno, presentemente portan' il Cognome *Ciamberlaine*. Così in Francia, come in Inghilterra in altri tempi le Donne non avean Cognome; seguitando la disposizione delle leggi Romane (y) che dichiaran, che *masculinum semper continet femininum*, non usavan che quei de' Mariti.

17 I Popoli, che discendon dagl' antichi Bretoni, sendosi inciviliti un poco più tardi degl' altri abitanti di quel Clima, non usan' i Cognomi che da poco tempo; e furonv' introdotti, con mutare la prima lettera del Nome Battesimale del Padre: Le più antiche Famiglie, i di cui Nomi vengon più stimati, sono quelle, che gl' han presi dalle Piazze di Normandia, e di Francia, ò d'altro paese. Alcuni per abolire la memoria della bassezza della loro origine; Altri per far risaltare la grandezza de' loro maggiori; altri per essere stati adottati; molti per grazia particolare, han presi quelli d'altre antiche Famiglie. Altri han convertito in Cognome il Nome delle loro Armi; Altri, come osserva il Caffaneo, han praticato il contrario. *Quandocumque causa Insignium Nomina, quandocnmque ab Insignibus derivata*; prese a dire il citato Scrittore.

18 Alcuni Cognomi sono stati cangiati, perchè alcuno de' predecessori è stato dell' uno, ò dell' altro partito delle fazzioni. Riferisce Eutropio nella sua Storia Romana, dedicata all' Imperadore Valente, che nel Trattato di pace seguito tra' Romani, e Sabini, restò convenuto, che, per stabilire una sola Nazione, quei dell' una dovessero congiuntamente portar i Nomi dell' altra; Sicchè ogni Romano al proprio Nome dovesse agiugner quello d'un Sabino; così praticossi ancora tra' Romani, ed Albanesi; Alcuni, ch' avevan Cognome creduto infausto, indecente, ò poco convenevole, l'han mutato, ò alterato; Non v'è, chi non sappia, qual fosse l'antico Cognome di Bartolomeo Colleoni. La Famiglia Grati Bolognese, tanto Nobile, quanto antica, portò già il Cognome Ingrati: Papa Pio II. volendo premiare i meriti del Conte Giacomo da esso Papa creato Kavaliero, gli concesse molti privilegj, ed esenzioni: Indi prese a dire *Cæterum ut tua tuis conveniat moribus nuncupatio, ac Virtus præcipuè gratitudinis, tibi innata honestiori Vocabulo nuncupetur, volumus, & Apostolica auctoritate statuimus, quod tu, ac tui omnes, qui actenus ab eventu de Ingratis nuncupati fuistis, Vos ipsi, & posteri vestri prædicti deinceps perpetuis futuris temporibus in quibuscunque actibus publicis, & privatis, ac locis omnibus de gratis Vos nuncupare, & appellare valeatis, idque sit Cognomen vestrum, ac Familiæ, ac Progeniæ præfatorum indelebiliter permansurum, nec mutatio hujusmodi Vobis ad vitium dari possit*. Non poche Famiglie principali d'Europa, per testimonio di Pietro Mattei, hanno abandonato i loro Cognomi, per assumer quei de' loro Partaggi, Appannaggi, e Successioni; Con che viene a dire, gl' assunti non esser Ereditarj. *De la Roque* osserva, che i Figli di Francia, accasandosi con Figlie Eredi di Terre di Titoli grandi, prendon le Armi di questi, e per Cognomi assumono i loro Nomi.

19 Avvi de' Personaggi di Natali illustri, accompagnati da beni di fortuna, che, vedendo con le loro persone dover restar estinti i Cognomi delle proprie Case, dispongon delle sostanze a favore de' Cognati, ed anche di persone del tutto estranee, con obligo però d'assumer con l'Eredità il Cognome, ed Armi d'essi Testatori, ò Donatori, che sieno; Disposizioni, che non meritan Titolo di mere Donazioni, ò Atti di Liberalità; mà devon chiamarsi compensazioni de' pesi ingiunti agl' Eredi, ò Donatarj, di dover lasciare il Cognome, e le Armi proprie; mà sendo atti, che invitan ad abbracciar le Virtù, per farsene conoscer meritevole, vengono stimati degni di lode (z) e perciò favoriti dalle leggi (a) Tale proposizione però hà luogo, quando si tratta di Cognome Civile, ed Onesto; non già, se, come osserva il Tesauro (b) si trattasse di Cognome disonesto, e vergognoso,

(y) l. si duos oculos ff. de leg. 3. (z) l. ex hoc jure ff. ad Trebell. (a) l. quæ Tutores C. de ad Minist. Tutor. (b) Dec. 270. n. 76.

gnoso, quando pure tal Cognome non fosse di Famiglia antica, e Nobile, come de' Fabj, Pisoni, Ciceroni, e simili Cognomi cavati, come si è detto, dalle fave piselli, ceci, ò altre cose vili; mà presi da Uomini grandi: Così deve dirsi de' Zambeccari, Bovj, Asinelli, Scannabecchi, Bufalo, Pazzi, Colleoni, riconosciute per Nobilissime, come osserva il Tesauro seguitato dalla dotta Penna di Gio: Torre degno Presidente del Consiglio di Piacenza (c) quale sagiamente riflette, che, se il Cognome spiegasse parola disonesta, potrebbe alterarsi con mutar qualche lettera, come si è accennato di quello de' Colleoni.

20 Chi però accetta tali Donazioni, senza positivamente obligarsi ad assumer il Cognome, e le Armi del Donatore ad esclusione delle proprie, può cumulare il suo Cognome, ed inquartar le Armi della sua paterna Casa, come molti han praticato; ed han fatto bene, poichè, come osserva il Rocchi nel suo libro *De Insignibus, & Armis*, senza ben grande motivo, non si deve deporre il proprio Cognome, ne le proprie Armi, per assumer le altrui; Chi lo fà, coopera, come dissi nel Trattato della Nobiltà, all' estinzione della propria Famiglia prima che sia venuto il Tempo, da che procedono notabili inconvenienti. La Scrittura Sacra lo biasma, perchè veramente ciascuno deve cercare di trasmetterlo glorioso a' Successori, affinchè con giustizia possan dire. *Benedictus Deus, qui non est passus, ut deficeret Successor familiæ meæ, & vocaretur nomen meum in Israel*. Trà gl' Ebrei il fratello dovea suscitare la semenza al morto fratello, affinchè con la Successione dell' uno si venisse a conservar quella d' amendue.

21 Quando nell' assumer l' altrui Cognome, ed Armi, si ritengon le proprie, inquartandosi queste con quelle, le proprie devon collocarsi nella parte più onorevole, purchè il Testatore non disponga diversamente; poiche, come osserva il citato Rocchi. *Si bipartitis, vel quadripartitis Insignibus uti voluerit, Signa, cum gentilitio Stemmate collocare, nullam invenio Causam, cur eis prohibitum esse debeat:* L' obligo però di conservar il Cognome, e le Armi Gentilizie non corre che agl' Uomini: Nelle Donne non si veggono, che quelle ombre, nelle quali, passando esse per via di Matrimonio in altre Famiglie, lo splendore comparisce languido, e quasi estinto: L' adozzione, come nel Trattato della Nobiltà diffusamente vedemmo, all' ora deve dirsi favorevole, quando il paterno Cognome più non sussista, ò non si tratti di paese, ove diversamente si pratichi, come della Svezia si dice; quivi se crediam al Wormio (d) e dopo questo a Gio: Scheferio nella sua Upsalia dedicata a Carlo Monarca di quel Regno, molte Famiglie han preferito il Cognatizio Cognome al Agnatizio: *Nomen Consanguineitatis* [trovasi quivi scritto] *præmittunt*.

22 Se poi il Testatore ordinasse, che l' Erede dovesse assumere il di lui Cognome, e le Armi (come nel Trattato di queste in particolare vedrassi) chiamate di Successione, obligandolo a deporre le proprie, tale disposizione, come legge, non men ragionevole, che giusta, dovrebbe pienamente eseguirsi; e però in tal Caso *haeres Nomine proprio, & insignibus Avitis* (giusta l' insegnamento del Tiraquello) *abstinere debebit*, Sentenza seguitata da Guglielmo Benedetti (e) e da Lodovico Molineo (f)

23 Una massima di convenienza opposta a tale Sentenza, pare, richiegga, non doversi assumere il Cognome, ne le Armi di Famiglia, di cui tuttavia trovinsi de' Maschi viventi, che ritengan il medesimo Cognome, e le Armi: Il Castaneo, che favorisce tale limitazione (g) prende a dire: *Illas Nominis Armorumque impositiones, tum demùm fieri posse, ubi non sit alius de Familia, cui jure Succesionis Nomen, & Arma debeantur*; Su 'l riflesso, che, praticandosi diversamente, quando gl' Agnati non vi consentissero, potessero insorger degli sconcerti; che però il Botero (h) dice, *hæc impositio, & assumptio illicita est*: In Francia anticamente soleansi cangiare i Cognomi, e le Armi, senza che si praticasse veruna formalità; ma, perchè

(c) *De Success. in primog. cap. 38 § 4 n 68. e seqq.* (d) *lib. 4* (e) *c. Rainutius n 47.*
(f) *De primog. Ispan. cap. 14. lib. 2.* (g) *Catal. Cons. 38. Conc. 26. n. 4. p. 1.* (h) *q. 146.*

chè tale licenza producesse varj sconcerti, Errico II. con sua Costituzione publicata in Amboise il dì 25. Marzo 1555. all' Articolo IX. proibillo in questi termini: *Pour eviter les suppositions des Noms, & des Armes, deffences sont faits a toutes personnes, de changer leurs Noms, & Armes, sans avoir obtenu des lettres de dispense, & permission, a peine de mil livres d' amande; d' etre punis comme faussaires, & etre exauctorez, & privez de tout degré, & privilege de Noblesse:* E gli stati generali radunati in Parigi degl' Anni 1614. e 1615. ordinarono, che fosse imposto a Nobili, *de se Signer en tous les Actes, & Contracts du Nom des leurs Familles, & non des leurs Signeuries, sous peine de faux, & d' amande arbitraire*.

24 Da varj Diplomi però veggo, che in quel Regno ognun si soscrive a suo piacimento. E se si attende la disposizione delle leggi Civili, convien dire, quell' atto esser lecito; quando però siegua senza frode; Così, oltre ciò, che ne dice il Cardinal de Luca (i) Si legge nel Testo (k) *Sicuti in initio Nominis, Cognominis, & Praenominis recognoscendi singulos impositio libera est privatis, ita eorum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare itaque Nomen, vel Praenomen, sive Cognomen, sine aliqua fraude, licito jure, si liberes, secundum ea, quae saepe statuta sunt, minimè proiberis: Nulli ex hoc praejudicio futuro.* E' ben incontrovertibile, che, facendosi con frode, ò pregiudizio del terzo, giusta la disposizione della Legge *Cornelia de falsis*, deve punirsi, come delitto di falsità; E' però anche vero, che, quando possa seguire lecitamente, quegli, ch' è per praticar tale novità, dev' esaminare, se sia, per risultargliene vantaggio tale, che l' utile sia compensabile con l' estimazione, che viensi a perdere, lasciando il proprio Cognome, ed Armi, per assumern' un' altro, che sia per oscurar la gloria, e le prerogative della propria Famiglia.

25 Non sono mancati di quei che, per acquistare un Titolo, con cui potessero occupare le altrui sostanze, fingendosi, quali non eran', hanno ingiustamente usurpato Nomi, e Cognomi d' altre Famiglie: Se si discorre de' Casi de' nostri Tempi, a chi non è cognita la Catastrofe del supposto Andrea Casale; Così accaddè a quell' Eremita, che, arrogandosi il Nome, ed i diritti di D. Sebastiano Rè di Portogallo, e supponendo, d' essere stato a far penitenza doppo lo sventurato successo della battaglia seguita in Affrica dell' Anno 1578. pretese ascender' a quel Trono. Di tal sorte di Ladroni d' ogni tempo dev' esservene stata la razza, mentre si legge nella Storia di Giuseppe Ebreo (l) che un Giudeo spacciossi per Alessandro figlio d' Erode, di cui portava le sembianze, tale fù creduto in Melos, ed altrove; mà, sendo stato condotto a Roma, l' Imperadore, ch' avea ben conosciuto il vero Alessandro in congiontura dell' accusa datagli da Erode, commutogli il Regno in una Galera, lo Scettro in un Remo.

26 Alcuni, non contenti d' aver soggiogato con la forza gli altrui Stati, abbolendo l' antica denominazione, han voluto ancora, che portino i loro Nomi. L' Inghilterra, come nella II. Parte di questo Libro vedremo, sendo stata sogiogata da' Sassoni, con la mutazione de' costumi, vide in luogo dell' antico introdotto un nuovo Nome. Chi v' è, che non sappia come la Metropoli dell' Imperio d' Oriente, sogiogata da Costantino, cangiando figura, e costumi, vidde anche cangiata la sua denominazione riportata da Pausania Rè de' Spartani: Ed oltre tant' altri Esempj, che sù tal proposito potrebbon' addursi, come della Gallia in Francia; della Neustrasia in Normandia; dell' Austrasia in Lorena; della Germania in Allemagna; della Battavia in Olanda; della Lusitania in Portogallo; della Liguria in Genovesato; dell' Elvezia in Svizza; della Pannonia in Ungheria; anche molte Città han corso simil sorte, come di Bologna, e di Civita Castellana mia Patria accennossi nel Trattato della Nobiltà; ed oltre tante altre Città di Castello fù già chiamata Tiferno: I loro Tiranni, o sien Conquistatori, non contenti d' avergli rapito la libertà, vollero ancora privarle del proprio Nome sù la spe-

(i) *de praem. disc. 10. n. 10.* (k) *l. Unic. C. de mut. nom.* (l) *De bell. Judaic. cap. 10. lib. 2.*

speranza, che col tempo s'avesse a credere, ch'essi ne fossero stati i Fondatori.

27 Chi compra le altrui Terre, ò Città, legalmente parlando, quando non vi concorra la permissione del Sourano, non può mutargli Nome: Così deve dirsi delle Strade, e delle Porte de' Luoghi; altrimente si sconvolgerebbe l'ordine delle Cose, e potrebbon turbarsi i diritti delle Souranità. Alcuni Monarchi, nel giugner al fasto del Trono, come di sopra si è accennato, han cangiato Nome, altri han lasciato il Cognome: Trà Francesi Luigi XII. Francesco I. ed Errico IV. seguitato da suoi discendenti: Così fecero i Conti d'Odembourg., quando giunsero al Trono della Danimarca, e della Norvegia; gli Signori di Vasa, divenuti Monarchi della Svezia. Altri han praticato il contrario: In Francia Filippo V. volle sempre usare il Cognome Valois; S. Luigi per umiltà, e per memoria del Battesimo ricevuto in Poisi, volle sempre ritenere il Nome di questo Borgo: I Nobili Veneti, senza curarsi di far pompa de' Nomi delle loro Dignità, usan sempre i proprj Cognomi: Osservo però che molti degli stessi Nobili Veneti, ed anche delle Famiglie più cospicue, per distinguersi gl'uni dagl'altri delle stesse Famiglie, non si formalizan d'esser chiamati co' sopranomi postigli per ischerzo, alcuni presi dalle Virtù, altri da' Vizj, bellezza, ò imperfezzioni del Corpo: Così si è veduto praticare nelle persone d'alcuni Monarchi; Nabucdonosor fù chiamato il Magno; Artaxerse Longimano; Artaxerse II. Mnemone; Seleuco III. Ceraunio; Seleuco IV. Filopatore; Antioco V. Eupatore; Antioco VII. Grifo; Tolomeo Filopatore; Un'altro Filometore; Alessandro Macedone il Grande; Pipino il Curto; Carlo il semplice; Errico IV. il Grande, oltre tant'altri.

* * * * *

CAPITOLO IV.

Cosa sia Dignità; Di quante specie sia: Quali sieno le maggiori, quali le minori: Quali in largo, quali in stretto significato: Da chi possin esser erette, supresse, ò estinte: Come si acquistano.

1 LA Dignità, parola che viene da degno, e una certa preeminenza di grado proveniente dall'amministrazione (a) Pe' gradi di varie funzioni gl'Uomini meritevoli vengon promossi a maggiori Dignità: Regolarmente ogn'uno, che abbia Uffizio, hà onori (b) Mà, affinchè l'onore si possa dire Dignità, si richiede, che quegli, che hà Uffizio, presieda all'amministrazione con giurisdizione; Che il Nome dell'Uffizio risuoni Dignità; come Papa, Vescovo, Arcidiacono, e simili; finalmente, che l'Uffizio venga considerato per Dignità in vigore di Constituzione, o Consuetudine (c) si prende in largo, e stretto significato: Ogni onore, come si è accennato in largo significato si considera per Dignità (d) Così si dice dell'Eccellenza, che alcuno abbia sopra altri, e però nel Testo (e) si legge, quel Servo aver Dignità, che nella famiglia trà gl'altri Servi hà un grado più alto. Il Bellone (f) vuole, che tutti quei, che ricevono Stipendj dal Prencipe, abbian Dignità; Onde gli Uffizj dell'Ecclesiastica Milizia, come quei, che recan' un grande onore, con giustizia Dignità vengon chiamati (g) sentenza seguitata da Germonio, Cironio, Cassaneo, Valenza, ed Onorio. Mà in stretto significato, se si attende la disposizione della legge comune, non ogni Uffizio deve dirsi Dignità, quando però non vi sia consuetudine in contrario. (h) Che la Prefettura Militare sia amplissima Dignità, si legge nel

(a) *Oldrad. Cons. 159. In Ecclesia Valentina n. 3 Federic. da Sien. Cons. 25.* (b) *l. honor 14. l. Reus 7. §. Plebei 4. §. Ult. ff. de muner. & honor.* (c) *Franc. Aretin. Cons. 23. In presenti Consultatione in princ.* (d) *l. Cognitionum ff. de var. & extraord.* (e) *l. Sed si aliquid 13. § sufficienter de Usufr. l. habitatio § Servus ff. de Ventr. in possess.* (f) *lib. 2. Observ. cap. 92.* (g) *cap. novit. De judic.* (h) *Aret. d. Cons. 23. in princ.*

nel Testo *(i)* l'abbiamo da Cicerone nell' Orazione per Murena, ed oltre tanti altri, dal Gutero *(k)* mà la Prepositura, il Tesòrerato, e 'l Decanato non lo sono che per consuetudine. *(l)* Ammesso, che un Uffizio sia Dignità, questa mai manca; il perchè, muoja il Papa, il Vescovo, l'Abbate, l'Imperadore, il Rè, il Principe, il Capo della Republica, ò altri costituiti in Dignità, il Papato, il Vescovato, la Badia, l'Imperio, il Regno, il Principato, la Republica, e le altre Dignità, sono sempre perenni, e perpetue *(m)*

2 L'altezza della Sede trà le Sedi delle Dignità arguisce la maggioranza dell'una sopra le altre; Mà Dignità Principale si chiama quella, che nella stessa Chiesa, nello stesso Principato, supposte molte Dignità, è la prima: ed ogni Dignità suprema può creare altre Dignità, purchè alla sua non sien superiori, ò eguali: Il Papa, l'Imperadore, i Rè, ponno creare Ducee, Marchesati, Contee, ed altre Dignità alla propria inferiori; concederle in feudi, con l'utile Dominio, e giurisdizione: I Duchi, ed i Principi ne' loro stati ponno crear Marchesi, Conti, e Baroni. Venendosi ad ampliare le Dignità, non perciò lascian di ritenere la prima essenza; sicchè, erigendosi un Vescovato in Arcivescovato, ritien questo i Privilegi conceduti alla medesima Chiesa, ò Dignità Episcopale, mentre non lascia d'esser Vescovato; mà si accresce in prerogative. *(n)* Le Dignità Regali, se si consideran' in riguardo del Concedente, sono la Pontificia, l'Imperiale, la Regia, e quelle d'altri Principi, che non riconoscon Superiore *(o)* Quando poi si riguarda, chi le esercita, deve dirsi, esser quelle di Duca, Marchese, Conte, Barone, ed altre espresse nel Testo *(p)* chiamate Regali in riguardo della Regia munificenza, da cui procedono *(q)* e concedute a piacimento del Sourano, non già per denaro, mà per premio de' Servizj prestati.

3 Quei, che fanno acquisti di Feudi per via di Contratti di compre, ò vendite, se si attende la disposizione del Testo *(r)* non sono veri Titolati; perchè il denaro fà, che molte cose, che concedute per grazia, e per merito, sono lecite, e degne, diventino illecite, e vili *(s)* Deciano *(t)* sogiugne, non esser vero, e proprio Feudo, ne vera Dignità quella, che si acquista col mezzo dell'oro, e con ragione, mentre come nel Trattato della Nobiltà si disse, spesso vediamo diventar Titolati Uomini di oscuri natali, o almen privi di Nobiltà bastante per aspirare ad un'Abito militare di giustizia; Onde di fatto non sono Kavallieri, ne veri Titolati; il Feudo per se stesso all'ora solamente nobilita, quando si può chiamar grazia conceduta, a chi n'è meritevole; in tal caso il Principe, nel concederlo esercita un'atto di giustizia, e di liberalità per se stesso, e fà testimonio delle virtù, e de' meriti dell'investito, che non può dirsi, quando si paga il prezzo per via di Compra, e Vendita *(u)* Sentenza seguitata dall'Alverotto, e da altri, *(x)* e tali grazie non ponno esser fatte che dal Papa, dall'Imperadore, da' Rè, ed altri Principi, che non riconoscan Superiore, da' quali, come da Fonte, scaturiscon tutte le Dignità. *(y)*

4 Cercandosi poi, come si acquistino le Dignità, ed i Titoli, i Dottori concludono, poter ciò seguire in più modi; ciò è a dire con la Virtù, in pace, ed in guerra; per successione, elezzione, collazione, ed acclamazione; per Conquiste di Regni, Ducati, Principati, Marchesati, Contee, e Signorie, ò Uffizj. L'Elezzione dalla Chiesa è stata sempre preferita alla Successione. *(z)* Anzi alcune volte i Principi Secolari parimente

(i) *l. fin C. de Comit. rei milit. lib. 12.* (k) *lib. 12. Off. Dom. dal cap. 1.* (l) *Rot. dec 8. de preben. Noviss. à 173.*
(m) *Bald. Conf. 159 super eo quod n 3. V præmittendum est lib. 3.* (n) *Oldrad. Conf. 239.*
(o) *Paris de Put: de reintegr. Feud cap. 1. Camill. de Curt: p 1. rub. Sed undè n 4.*
(p) *c. 1 de Feud Marcb. c 1. Quis dicatur Dux, vel Marchio c. 1. De his, qui Feud dar. poss.*
(q) *§ obtinet Auth de exiben Reis Zasio de Feud* (r) *c 1. de Feud datis in vera leg. Connis.*
(s) *l. furti § pactus ff de Infantibus Bart. l Asleras § ult. ff de Infant. Vinc. de Ann. sing 166 Sal nella l. fin C. Ubi Senat vel Clarus* (t) *Resp. 19. n 13. 14. Vol. 3* (u) *Bald. Proem Feud col. 4. ne prò intellectu.*
(x) *Oldrad Conf. 159. Alber. Rub. C. de Donat. V. Item quæro de quæstione ardua.*
(y) *l Sacrilegii C. de divers. rescript. l 1. C. de metropol Beryti l. 11. l. 1. De Off quæst Bald; ed Afflit c quis dicatur Comes. De Pont. de Reg. prot. Tit. de provis. fieri solit. §. 2. n 7.* (z) *Giul Lavor: De Elect cap. 1. Darte de beneff Sezz. 6. cap. 1. Cabreros de metu lib. 2. cap. 3. Garzia Tom. 2 Politiæ Regular. Tit. de Elect.*

rimente hanno anteposto l' Elezzione alla Successione: *Imperaturus omnibus eligi debet ex omnibus*, lasciò scritto Plinio (*a*) Anche Galba nell' Orazione appresso Tacito (*b*) confessò tale Verità: *Optimum quemque* [prese a dire] *adoptio* [specie d' Elezzione] *invenit nam generari, & nasci à Principibus, fortuitum; vel ultra æstimatur, adoptandi judicium, & si velis eligere, consensu monstratur;* alla cui auttorità devesi agiugner quella di Cassiodoro, che (*c*) così lasciò scritto: *Per arma fieri posse filium, grande inter gentes constat esse præconium; quia non est dignus adoptari, nisi fortissimus meretur agnosci: In Sobole frequenter fallimur: Ignavi esse nesciunt, quot judicia peterunt; hi enim gratiam, non de natura, sed de solis meritis habent.*

5 Quei, che conseguiscon le Dignità per Elezzione, con ragione ponno vantarsi, che la loro Virtù sia già cognita; e che perciò l' Elezzione delle loro persone sia degna di lode, e più pregiabile, che se le avessero ottenute per Successione. Non v' è, chi non sappia, che ogn' Uomo, quantunque oscuro di natali, e povero di beni di fortuna, con la propria Virtù, come nel Trattato della Nobiltà già dissi, e lo replico ancora una volta, può acquistar Titoli, e divenir veramente Illustre: Così succede a Professori di lettere, che con la scorta del merito ascendono alla Lavrea Dottorale, ed altre Dignità: Il Dottore, che abbia letto in publica Università per lo corso di vent' Anni, diventa Illustre, ed acquista i Titoli di Duca, Conte, e Kavaliero. (*d*) I Dottori godon prerogative sì grandi, che i loro figli, sendo in tutte le cose pari ad altri, come tali, devono esser più di questi onorati; Addottorandosi dovrebbon' essere esenti dalle spese, che per altri si richieggono (*e*) mà tale prerogativa oggidì è andata in disuso. Il Magistrato, che non onora i Dottori, può esser punito (*f*) I Dottori creati dal Papa, devono esser preferiti a quei, che sono stati creati dal Principe, ò altri inferiori. (*g*) Il Soldato, che ascende al grado di Capitano, dopo vent' Anni di servizio, merita il Titolo di Kavaliero; ne può esser ricusato in prova d' Armi, da chi è Nobile per nascita (*h*) sì di queste, che delle altre Dignità si parlerà appresso opportunamente. Diremo intanto, che, siccome i Titoli, e le Dignità, acquistate col mezo della Virtù, sono segni di premj riportati per merito, così appresso gl' Uomini saggi vengon tenuti in grande stima (*i*) E perchè i Titoli soglionsi prendere dalle Dignità conferite, da' Principati, Provincie, e Città, che si governano, si stima ragionevole, far menzione di quelli, sì nel parlare, e scriver lettere, che nello stipular Contratti, comporre Storie, ed altre Scritture. Chi toglie, guasta, ò sporca gl' altrui Titoli, incorre nelle pene imposte dal Legislatore. (*k*)

6 Mà convien sapere, che la Dignità solamente Titolare, abbenchè Regale, non si chiama Illustre, ne gode de' Privilegi de' Titolati (*l*) e tal Dignità s' estingue con la morte del Titolare. (*m*) I Marchesi, e Conti di solo Titolo, vengon così chiamati perciò, che concerne il solo Onore, impropria, ed abusivamente: Di questi, come osserva il Mastrillo (*n*) abonda la Lombardia. In Sicilia, se crediamo allo stesso Mastrillo, non se ne conta pur uno. In Inghilterra vi sono de' Conti, ed altri Titolati, che non possiedon Feudi; mà il Rè ogn' Anno suole far loro distribuire certa somma di denari di quei, che si ritraono dalle gabelle. (*o*) In Francia non v'è Conte, che non abbia sotto di sè dieci Baroni. (*p*) Quando la Dignità è concessa in perpetuo; ò per Se, Eredi, e Successori, si chiama reale; sicchè non spira con la Vita del Titolato. Così deve dirsi, quando il Principe concedente ammette i Successori, come tali a qualche atto. (*q*) E quando la Dignità reale viene conceduta per Se, Eredi, e Successori, passa anche

a gl' E-

(a) *Panegiric. cap. 7.* (b) *Hor. lib. 1. cap. 16.* (c) *lib. 2. Variar: cap. 2.* (d) *Alef. e Curt: Anella. l. 1. ff. de Off. ejus.* (e) *Calefat: Spec n. 39.* (f) *l. 2. ff. de Off: divers. Judic.* (g) *Paris de Put: De re milit: q. 13. n. 3. lib 7.* (h) *Bald Conf Sop ie mentit: lib. 1. dub. 30. f. 83 dub. 33. f. 101.* (i) *Limne: De jur: pub. lib. 4. cap 6. n 51.* (k) *l. qui Tabulam ff ad leg. Jul. pecul* (l) *Mastrill de Magistrat: lib. 4 cap 10 n. 2. 4 f. 216.* (m) *Mastrill. loc cit: n. 5.* (n) *loc cit: n 6. 7. 11. f. 216.* (o) *Mastrill. loc. cit: cap. 13. n. 129.* (p) *Mastrill. loc. cit: n. 120.* (q) *Mastrill. loc. cit: n. 35. e seqq.*

a gl' Eredi Estranei. (r)

7 Il Matrimonio, come nel Trattato della Nobiltà si disse, in ogni tempo, è stato di tanta auttorità, che così trà gl' Antichi, come nel nostro Secolo in Italia, in Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, ed altre parti dell' Europa, i Titoli reali de' Mariti passan anche nelle Mogli, che delle prerogative di quelli sono a parte. (s) Mà i Titoli personali, come di Governadore, Generale, Ambasciadore, e simili non si estendono alle Mogli, ne a figli (t) Per abuso però a' nostri giorni, come nella IV. Parte di questo Libro vedremo, le Mogli degl' Ambasciadori, e de' Governadori, vengon chiamate Ambasciadrici, e Governadrici: Anzi in alcuni luoghi l'adulazione è giunta a segno, che io hò sentito, chiamar Kavalleresse le Donne, perchè Mogli di Kavalieri. Quanto più la frivola ambizione de' Titoli si dovrebbe fugire, altrettanto si affetta, perchè le persone voglion comparire più grandi di quello sono. Chi però senza frode, ò danno altrui, assume tali Titoli, non commette delitto, e così non incorre in pena (u) Mà, se alcuno assumesse Titolo con frode, commetterebbe delitto di falsità (x) E' ben lecito gloriarsi de' giusti Titoli, per rigettare le altrui Calunnie. (y) Chi dà all' Amico Titolo maggiore di quello se gli conviene, non gli fà ingiuria (z) Reca bensì ingiuria quegli, che niega altrui i Titoli giustamente dovuti (a) I Figli de' Rè, Elettori, Duchi, Principi, Marchesi, e Conti, nascon co' paterni Titoli. (b) La Duchessa, Marchesa, ò altra simile Titolata, ritenendo il Ducato, Marchesato, ò altra Signoria in proprio potere, non fà il Marito Duca, ne Marchese. (c) Mà, se il Ducato, ò Marchesato fosse assegnato in dote, il Marito acquisterebbe anche il Titolo della Moglie. (d) Per consuetudine però i Mariti, come osserva il Mastrillo, soglion prender' i Titoli delle Mogli; mà regolarmente si deve seguitare la contraria opinione del Rainaudo, e del Tiraquello.

8 Esaminando i Dottori, quando alcuna cosa debba dirsi conceduta alla Dignità, ò Uffizio; quando alla persona, voglion, che esprimendosi la sola Dignità, come d' Arcivescovo di Bologna, di Vicario di Civita Castellana, il Rescritto, ò Commissione, debba dirsi diretta alla Dignità. (e) Altri dicono, non doversi attendere, se venga espresso il Nome della Dignità, ò l'appellativo; mà doversi ricorrere alla subjetta materia, che, trovandosi più adattabile alla persona che alla Dignità, concludon, la Commissione non doversi dire reale, mà personale, e per lo contrario (f) Anzi, che non sia necessaria l'espressione della cosa; mà basti, che la materia, di cui si tratta, per se stessa, anche senza espressione, sia più proporzionata alla persona, che alla Dignità, ò per lo contrario (g) Quando la Commissione si può dir diretta all' industria della persona, senza riflettere, se sia stato espresso prima, ò dopo il Nome proprio, ò quello della Dignità, la Commissione si presume diretta alla persona; Non vedendosi poi considerata l' industria della persona, si deve riflettere, se prima venga espresso il Nome proprio, ò della Dignità, ed a quello si deve dir diretta, che prima si trova scritto. (h)

9 Baldo (i) distinguendo, forma tre casi; il primo si è, quando l' atto può valere uniformemente nell' uno, e nell' altro modo, ed allora nell' uno, e nell' altro modo vuole, che vaglia: Il secondo è quando può valere nell' uno, e nell' altro modo; mà con difformità; in tal caso tiene, si debba riflettere, se sia diretta alla Dignità, ò alla Persona, e costando della mente, di chi commette, questa si debba attendere; altrimente si debban considerar le parole; Sicchè, trovandosi espresso il solo Nome della Dignità, a questa debba giudicarsi diretta, e

per

(r) *Mastrill. loc. cit: cap. 11. n. 10 e seqq.* (s) *Attio de Tit: f. 16. Feltman de Tit: lib 1. cap. 26. n. 4. 5 f. 123. n. 16. f. 127.* (t) *Feltman. loc. cit n. 13. f. 126.* (u) *Feltman. loc cit cap 86. n 12 f 444.* (x) *Feltman. loc. cit. n 1. f. 441.* (y) *Feltman loc. cit cap. 16. n 9 f 67.* (z) *Feltman. loc. cit. lib. 2 cap. 23. n 34. f. 671.*
(a) *Feltman. loc. cit. cap. 7. n. 9. f. 483* (b) *Feltman. lib. 1. cap. 38. n. 3. f. 200.* (c) *Mastril. lib. 4. cap. 13 n. 25. e 30.*
(d) *Rainaud. de Nobil. 16. q. princ. Tiraquell. de Nobil cap 18. n 40.* (e) *c. quantam Abbas de off. deleg. Abb. conf. 43. duo sunt n. 1. lib. 1. Cravett. conf. 929. Certamen n. 2 lib. 3.* (f) *Abb Conf 93. In quaestione col. 2 in princ. lib 2.* (g) *Abb. d. Conf 93. col. 2. in fin. V nec habet obstare.* (h) *Alex. Conf. 175. Perspectis n. 22. V. Quoad aliud lib. 5.* (i) *Conf. 121. n. 6. V. Modo in casu lib. 3.*

per lo contrario: Trovandosi poi espresso così l'uno, come l'altro Nome, debba attendersi il primo. Il terzo caso si è, quando la Commissione in un modo può valere, nell'altro nò; ed allora conclude presumersi fatta nel modo, in cui può valere.

CAPITOLO V.

Della Dignità di Principe.

1 LA parola Principe appresso gl' Ebrei, Greci, Latini, ed altri, come osserva il Cardinal de Luca nel suo Principe *(a)* per lungo corso d' Anni altro non significò, che Capo, Primo, più degno nelle Adunanze, ed Auttore d' alcuna cosa. *Princeps* [lasciò scritto Cicerone in Verre] *se ad amicitiam Populi Romani applicuit; & Prima omnium Provincia est appellata*. E Virgilio *(b)*

Princeps ardentem conjecit Lampada Turnus.

cioè il primo. Principi nella Milizia Romana eran chiamati i Soldati della seconda fila, più robusti, e bravi nelle Armi, che seguitavan l'esercito dopo la prima fronte. Da questo significato fù attribuito il Nome di Principe a quegli, che nella Città avea auttorità maggiore sopra gl'altri, e che occupava il primo luogo, come i Consoli, Dittatori, e simili; ancorchè non fossero assoluti Signori delle altrui sostanze, e Vita; mà distinti nelle prerogative, trattamenti, ed altre onorificenze, come tuttavia si pratica nelle Republiche: *Civitatis longè Princeps Pompejus*, [si legge in Cicerone *prò Domo sua*] ed altrove *(c) O' Dii immortales, quàm magnum est in Civitate locum tuere Principis*. Sù tal proposito Ovidio *(d)* chiamò Giunona Principessa delle Dee.

Cum igitur Regina vocor, Princepsque Dearum

2 Gl' Ebrei chiamaron il Principe con varj Nomi, de' quali il primo fù *Naghidb;* cioè Duce, Principe, Singolare, Eccellente, che stà avanti al Popolo, e gli denunzia ciò, che deve fare; Il secondo *Napi*, che significa Principe, Prelato, Persona eminente sopra gl'altri: Il terzo *Roch*, che si spiega Capo, Capitano, sommo, e principio d'alcuna cosa. Il quarto *Sar*; cioè a dire, Principe, Duce, Primato, e Superiore. Introdussero poi i Romani il costume di chiamar Principe del Senato quel Patrizio, che, sendo superiore agl'altri per merito, e per auttorità, rappresentava il primo Personaggio del loro Augusto Consesso. Augusto, desiderando, che i Nipoti, Cajo, e Lucio, s'innamorassero della Virtù, volle distinguerli col Titolo di Principi della Gioventù: Titolo, che poi gl' Imperadori diedero a loro figli, ò a quelli, ch' adottavano, e destinavano per Successori: Passata in altri la potenza sourana della Famiglia de' Cesari, quelli, che dovean succedere nell' Imperio, eran chiamati Cesari, che, come nella II. Parte vedremo, a' nostri giorni vengon ad esser distinti col Titolo di Rè de' Romani *(e)*

3 Nel nostro Secolo, nominandosi il Principe, senz'altro agiunto, giusta il senso delle Leggi, in dubio s'intende per quello, che rappresenta la persona di Papa, Imperadore, Rè, Duca, Principe, Marchese, ò Conte, che non riconosca Superiore podestà, publica Imagine della Maestà Divina in Terra. Costume introdotto allora, quando tra' Romani, discacciati i Rè, e poscia mutato il Governo Democratico in Monarchico, sendo odioso il Regio Nome, ed assunto il Titolo d' Imperadore, nominandosi generalmente il Principe, intendeasi dell' Imperadore *(f)* Ovidio *(g)* sù tal proposito lasciò scritto.

Nec tamen officium nostro tibi Carmine factum

Principe tam justo posse nocere puto.

4 Mà, cangiata faccia il Sistema della Monarchia d' Italia, cominciando dall' Imperio di Giustiniano, e molto più crescendo le novità dopo le incursioni de' Barbari, la Dignità di Principe fù presa per una novella specie di Titolo inferiore all' Imperiale, al Regio, & ad ogn' altro, che fosse Sourano, ed indipendente; mà prossimo a questi, e Superiore a quelli

(a) *cap. 2 f 17 e segg;* (b) *9. Eneid.* (c) *8. Filip.* (d) *6 Fast.* (e) *Rosin. de antiq. Rom. cap. 13. lib. 7.*
(f) *l. Princeps 31. ff. de leg. Tacit. Annal. lib. 1 in princ.* (g) *4. Trist. eleg. 4.*

quelli di Duca, Marchese, e Conte (*b*) come lo è tuttavia in Inghilterra (*i*) Tal Regola però non è universale: Nella nostra Italia i Sourani voglion' esser chiamati Duchi; A' loro Primogeniti danno il Titolo di Principi. Nel Regno di Napoli però, ove il Titolo di Principe è il maggiore, i Duchi non l' usan co' proprj figli. (*k*) In Portugallo il primogenito si chiama Principe; il secondogenito porta il Titolo d' Infante.

5 Nello scorso Secolo i Fratelli, e Nipoti del Papa, come osserva il P. Menetrier (*l*) per la promozione di quello che della loro Casa veniva esaltato al Pontificato, acquistavan' il Titolo di Principi d' Eccellenza; e le Cariche, che venivano ad occupare, di Generali delle Armi, e delle Galere della Chiesa; di Castellano di Castel S. Angelo, ed altre, li facean subito distinguere dagl' altri Nobili Romani; mà Innocenzo XII. soppresse tali Cariche con sua Bolla del seguente Tenore

6 *Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Romanum decet Pontificem, tanquam fidelem Servum, & prudentem, quem constituit Dominus super familiam suam, in Ecclesiæ Catholicæ conspectu actum suum ita ordinare, ut ipse quidem in diebus suis placeat Deo, & inveniatur justus, fiatque forma ex animo, & bonus sit Christi odor in omni loco; Cæteri verò Antistites, & Ecclesiarum Prælati in partem solicitudinis, cujus ei commissa est plenitudo, vocati aliique Christifideles, quos curæ suæ divinitùs creditos in visceribus Paternæ gerit charitatis eius exemplo, atque præceptis caduca Mundi hujus despicere, carnisque, & Sanguinis laqueos effugere, ac de bonis, & rebus Ecclesiasticis juxta æquitatis, & justitiæ leges disponere, & spiritualium remigio alarum ad cælestia contendere, atque advolare auxiliante Domino condiscant. Hinc ad ea Sacrorum Canonum instituta, quæ Episcopis, ne bonis, & redditibus Ecclesiæ consanguineos suos augere studeant, interdicunt, considerationis nostræ aciem convertens, eam nobis in suprema Beati Petri Apostolorum Principis, cui Caro, & Sanguis non revelavit, Sede constitutis, ab ipso Pontificatus Nostri primordio servandam proposuimus, & hactenus, Deo adjuvante, servare studuimus disciplinam, ut in bonorum, & redditum ad hanc Sanctam Sedem, & Cameram Nostram Apostolicam spectantium distributione Justitiæ atque prudentiæ leges, & regulas accuratè custodientes, summam meritorum, nullam autem Carnis, & Sanguinis, aut cujuscunque humani affectus rationem haberemus. Et licèt in Dei misericordia speremus, tales nobis successuros Romanos Pontifices, qui non minùs hac in parte, quàm in reliquis munus suum impleant, & Ecclesiam Universam Spiritualium aromatum odore perfundant: Nihilominus, quæ nobis licere non patimur, aliisque judicare, salubremque in Sancta Romana Ecclesia omnium Ecclesiarum Matre, & Magistra circa præmissa normam, & legem constituere, atque stabilire decrevimus.*

Habita igitur super his cum Venerabilibus Fratribus Nostris ejusdem S. R. E. Cardinalibus deliberatione matura, ac de illorum consilio pariter, & assensu ad Omnipotentis Dei gloriam, Apostolicæ Sedis bonorem, ac Antistitum, & Prælatorum, aliorumque Ecclesiasticorum edificationem, & bonum exemplum, ac nostra perpetuò valitura Constitutione statuimus, atque decernimus, salutarem hanc de cætero in dicta S. R. E. servari rationem, atque disciplinam, ut nec a Nobis, nec ab ullo Romanorum Pontificum Successorum nostrorum ad favorem nostrorum sivè suorum respectivè Fratrum, Nepotum, aliorumque quorumcumque Consanguineorum per cooptationem in Familiam, aut aliter adlegi, seu adsisci contigerit, de bonis, pecuniis, locis Montium vacabilium, & non vacabilium, Officiis Venalibus, illorumque pretio, creditis, redditibus, rebus, & juribus quibuscumque ad Sedem, Cameramque præfatas quovis modo spectantibus, vel quandocumque spectaturis, etiam ex emolumentis Datariæ, Cancelleriæ Apostolicæ, Secretariæ Brevium, Spoliorum Ecclesiasticorum, & quarumcumque Palatii Apostolici portionum, seu distributionum, provenientibus, liberalitatis, & donationis, aliove quovis gratuito, seu lucrativo titulo, directè, & indirectè etiam servitiorum, & meritorum, quæ tamen talia non sint, ut ex lege justitiæ eam exigant remunerationem, aliove quolibet colore, seù prætextu, sivè etiam suprà verum ipsorum

(h) *Ficard Conf. 77. n. 10. Tom. 1.* (i) *Jensson. Teatr: de magn. Britan. De ord. Angl. f. 68.*
(k) *lett: de Princ: lib. 3. f. 200. e Seqq.* (l) *Des prevu: de noblesſ. de l' etat Ecclesiast: f. 322.*

sorum servitiorum, & meritorum rationem ullo modo imposterùm disponatur:

Quod si Fratres, Nepotes, Consaguinei, vel Affines, seù illorum loco adlecti, sivè adsciti præfati, inopia laboraverint, poterit Romanus Pontifex pro tempore existens pro timorata sua conscientia illorum paupertatem eodem omninò modo sublevare, quo Pauperum extraneorum inopiæ subvenire fas est.

Ne autem, quod directè prohibetur, indirectè permittatur, magnorum stipendiorum, seu honorariorum nonnullis Sedis prædictæ officiis, seu muneribus, quæ Consanguineis, vel Affinibus, seu adlectis, vel adscitis præfati concedi, ut plurimum consueverunt assignatorum ratione, stipendia, provisiones, sivè salaria, & honoraria, & aliàs quomodò libet nuncupari solita emolumenta quæcumque, quæ ante hac per Cameram prædictam in Civitate Avinionensi, Comitatu Venissino nostris in spiritualibus, & temporalibus Vicario Generali, ac in illis, & vicinis quinque Provinciis ejusdem Sedis de latere legato, præstari, & solvi plerunque solita, & consueta fuerunt: Superintendentis verò Generalis Negotiorum Sedis Apostolicæ, nec ad totius Militiæ, tàm Equestris, quàm Pedestris Status nostri Ecclesiastici Gubernatoris, & Capitanei Generalis, itidemque Classis, & Triremium Pontificiarum Præfecti, illiusque, & illarum Comissarii, & Locumtenentis Generalis, Arciumque, & Turrium ad littora maris, tam Adriatici, quàm Thyrreni, existentium, supraintendentis Generalis, Præfecti quoque Generalis utriusque custodiæ Corporis Romani Pontificis, ejusque Locumtenentis Generalis; item Castellani arcis Sancti Angeli de Urbe; Gubernatoris, ut aliàs deputabatur, Civitatis Beneventanæ, cujus tamen Gubernium ad instar aliorum prædicti nostri Status, prò ut inpræsentiarum servatarum, remaneat, & Arcis Beneventanæ Præfecti; Item Gubernatoris Oppidi nostri Civitatis Vetulæ, ac demum Perusinæ, Anconitanæ, & Novæ Asculanæ respectivè, Arcium Præfecti, seù Castellani, Officia, & munera ipsa, cum omnibus, & singulis illorum, & cujuslibet eorum Juribus, prærogativis, stipendiis, salariis, & emolumentis, quibuscumque, perpetuò supprimimus, & abolemus, illaque deinceps, quomodocumque, & quandocumque renovari prohibemus, nec cuiquam de cætero assignari, & præstari, seù concedi, & conferri respectivè volumus, atque decernimus. Quòd si prò rerum qualitate, temporumque contingentia, manifesta urgensque necessitas, munera, seù officia militaria hujusmodi, vel aliqua ex eisdem novò institui exegerit, Viros ad illa assumi volumus, & mandamus, strenuos, & fideles, eximia Virtute præstantes, reique militaris apprimè peritos, & in illa diuturno, ac probato usu exercitatos, quibus Romanus Pontifex prò tempore existens, secundùm datam sibi a Domino sapientiam, prò ratione laboris industriæ, atque periculi competentia, & congruentia stipendia assignabit.

Porrò si nostri, successorumque nostrorum. Romanorum Pontificum prò tempore existentium Fratres, Nepotes, & alii quicumque Consanguinei, seù Affines, sivè veri, sivè, ut præfertur, adlecti, & adsciti, vitam Ecclesiasticam elegerint, ac Ecclesiarum, ac annuarum pensionum super eorum fructibus consequutionis capaces fuerint, eam in reddituum, & proventuum Ecclesiasticorum distributione eis facienda servari volumus moderationem, ut nonnisi juxtà eorum merita, & non ultrà, congruam prò gradus, vel dignitatis, quem, vel quam in Ecclesia obtinuerint, nullo ad consanguinitatem, vel affinitatem, seù adlectionem, ergà Romanum Pontificem habito respectu, sustentationem, ejusmodi redditus, & proventus Ecclesiastici eis distribuantur, quò custodita in omnibus Ecclesiæ disciplinæ, atque Justitiæ distributivæ regula, nemini relinquatur conquerendi, vel obloquendi occasio, sed Ecclesiastica stipendia ministrantibus in Ecclesia Dei, æqua lance prò uniuscujusque merito assignentur.

Quò ad illos autem ex Fratribus, Nepotibus, aliisque Consanguineis, seù Affinibus Romanorum Pontificum, prò tempore existentium præfatorum, sivè veris, sivè, ut præfertur, adlectis, & adscitis, quòd eximiis, eorum ità exigentibus meritis, ad sublimem Cardinalatus Dignitatem assumi contigerit, eam quoque de cætero servari volumus moderationem, ut Ecclesiæ, Monasteria, Commendæ, aliaque cujusvis generis Beneficia, & Officia Ecclesiastica, ac pensiones annuæ super illorum fructibus unicuique eorumdem respectivè conferenda, comendanda, & concedenda, ac reservandæ, & assignandæ, verum valorem annuum duodecim millium Scutorum monetæ Romanæ, computatis insimul Beneficiorum, & Officiorum quibuscunque fructibus, & pensionum quantitatibus, in totum non excedant: In ea tamen taxatione non comprehendantur emolumenta Officiorum ejusdem Apostolicæ Sedis, & Romanæ Curiæ. S. R. E. Cardinalibus demandari, seù concedi solitorum, aliorumque mu-

nerum,

nerum, quæ ipsis non ad Vitam, vel in perpetuum, sed ad tempus, seù beneplacitum Romani Pontificis prò tempore existentis demandata, seù concessa fuerint. Declarantes, quod deinceps præfati, qui vitam Ecclesiasticam elegerint, seù ad sublimem Cardinalatus dignitatem fuerint assumpti, quoscumque titulos fructuum reservationibus gravatos, sivè præventivas, vel eventitias pensiones ultrà moderationem, ut suprà respectivè præscriptum nullatenùs assequi valeant.

Quòd si forsan, quod absit, modus circa præmissa sic congruenter, salubriterque præscriptus in posterum excedatur, curæ erit Romanis Pontificibus successoribus donationes gratuitas, seù lucrativas dispositiones, excessivas, subventiones, munerum, & Officiorum, seù illorum stipendiorum, & emolumentorum concessiones, ac redditium, & proventuum Ecclesiasticorum distributiones, nec non collationes, commendas, concessiones, reservationes, & assignationes, aliaque præmissa contrà, vel ultrà modum, ut præfertur, præscriptum, factas, seù facta rescindere, revocare, & in nihilum redigere, ac, ut præfertur, donata, elargita, concessa, collata, commendata, resservata, & assignata à consanguineis, & affinibus, sivè veris, sivè adlectis, & adscitis præfatis, eorumque hæredibus, & successoribus respectivè, &c. manu Regia, & de Apostolicæ potestatis plenitudine vendicare, & auferre, ac Cameræ Apostolicæ applicare, & incorporare, aliisque respectivè conferre, commendare, concedere, & assignare, ac aliàs desuper opportunè providere, seù disponere.

Quia verò, egrotante Romano Pontifice, nonnunquam contingit, ut signaturæ gratiarum, quæ per concessum fieri dicuntur, modum illum excedant, quem ipse Romanus Pontifex, dum benè valebat, servare assueverat: Statuimus, atque decernimus, uti quibus ejusmodi signaturas per concessum à Romano Pontifice egrotante &c. per Chirographum speciale manu ipsius Romani Pontificis subscriptum, vel aliàs quomodocùnque comitti contigerit, cujuscunque status, gradus, ordinis, & dignitatis fuerint, etiamsi Cardinalatus honoris præfulgeant nullas hujusmodi gratias signare, vel expedire valeant, nisi fuerint ad illas adbibiti duo ejusdem S. R. E. Cardinales, qui unà cum signatore præfato coram ipsomet Romano Pontifice, ac concedente, ac expediri mandante, earumdem gratiarum supplicati omnibus, sivè minutis, aut Chirographis, aliisque concessionum scripturis subscribant, alioquin quidquid secùs actum, signatum, gestumvè fuerit, nullum, irritum, & invalidum nulliusque firoboris, vel momenti, & qui huic saluberrimæ sanctioni contravenerint, ab ipso Romano Pontifice sanitati restituto, vel ejus successoribus, condignis pœnis puniantur.

Ut autem præmissa, omnia, & singula perpetuò, & inviolabiliter observentur, volumus, & Apostolica auctoritate, decernimus, ut sicut ejusdem S. R. E. Cardinales in Romana Curia præsentes hanc Constitutionem, quantum in eis erit, observare, illique non contravenire, nec ullis, contrafacientibus etiam Romanis Pontificibus, consentire, nec absolutionem à juramento præstito petere, nec oblatam, aut concessam acceptare promiserunt, & jurarunt, idem quoque per absentes ab eadem Curia dictæ S. R. E. Cardinales, quandocumque ad eam advenerint, ac per futuros Cardinales in assumptione Pilei promitti, & jurari debeat, promissioque, & juramentum hujusmodi in formula juramenti per eosdem Cardinales præstari soliti adjungatur, & adscribatur: Occurrente autem quandocumque ejusdem Apostolicæ Sedis vacatione iidem Cardinales in Conclavi, quando de observandis fel. rec. Prædecessorum nostrorum Julii Papæ II. super electione Romani Pontificis, Pii Papæ V. ne Civitates, & loca S. R. E. infeudentur, & Sixti Papæ V. de pecuniis in Arce Sancti Angeli positis indè non amovendis, aliisque nonnullis Constitutionibus Apostolicis, juramentum præstare solent, etiam de præsenti Constitutione per quemlibet eorum, qui in Romanum Pontificem electus fuerit, inviolabiliter observanda, & postmodum ipse ad Supremi Apostolatus officium assumptus post assumptionem hujusmodi hoc ipsum promittere, & jurare debeat, servatis etiam aliis omnibus, & singulis illis, quæ circa juramentum hujusmodi in præfata Sixti Prædecessoris Constitutione Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo octvagesimo sexto, undecimo calendas Maji Pontificatus sui Anno primo Edita, præscribuntur.

Has quoque nostras litteras in libellum redigi, & post prædictas Julii, Pii, & Sixti, quæ in Conclavi legi solent, aliorumque Prædecessorum nostrorum Constitutiones adjungi, & in quinterno Cancellariæ nostræ Apostolicæ unà cum aliis Constitutionibus Apostolicis adscribi, & ad valuas Ecclesiæ Lateranensis, Basilicæ Principis Apostolorum, dictæque Cancellariæ, in Acie Campi Floræ de Urbe publicari, ipsarumque præsentium literarum transumptis, seù exemplis, etiam impressis, manu ali-

cujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eamdem prorsus fidem, tam in judicio, quàm extrà illud, ubique haberi volumus, quæ iisdem præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Nulli ergo omninò hominum liceat paginam hanc nostrarum Constitutionis, suppressionis, Abolitionis, Taxationis, Statutorum, Decretorum, Voluntatum, & Mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare præsumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo calendis Julii, Pontificatus nostri Anno Primo.

Ego Innocentius Catholicæ Ecclesiæ Episcopus voveo, & juro.

Ego Alderanus Episcopus Ostiensis Cardinalis Cibo promitto, voveo, & juro.

Ego Jacobus Episcopus Tusculanus Cardinalis Transonus promitto, voveo, & juro.

Ego P. Episcopus Prænestrius, Cardinalis de Alteriis S. R. E. Camerarius, promitto, voveo, & juro.

Ego F. Tituli Sanctæ Praxedis Præsbiter, Cardinalis Maidalchinus, promitto, voveo, & juro.

Ego Carolus Tituli Sancti Laurentii in Lucina, Præsbiter Cardinalis Barberinus, promitto, voveo, & juro.

Ego Nicolaus Tituli Sancti Calisti, Præsbiter Cardinalis Acciajolus, promitto, voveo, & juro.

Ego Gaspar Tituli Sanctæ Mariæ Transtyberim, Præsbiter Cardinalis Carpineus, promitto, voveo, & juro.

Ego Cæsar Tituli Sanctissimæ Trinitatis in Monte Pincio, Præsbiter Cardinalis de Estrees, promitto, voveo, & juro.

Ego Franciscus Tituli Sancti Matthæi in Merviana, Præsbiter Cardinalis Nerlius, promitto, voveo, & juro.

Ego Hieronymus Tituli Sancti Silvestri de Capite, Præsbiter Cardinalis Casanate, promitto, voveo, & juro.

Ego Galeatius Tituli Sanctorum Quirici, & Judittæ, Præsbiter Cardinalis Marescotus, promitto, voveo, & juro.

Ego Fabritius Tituli S. Chrysogoni, Præsbiter Cardinalis Spada, promitto, voveo, & juro.

Ego P. Thomas Hovardus, Tituli Sanctæ Mariæ super Minervam, Præsbiter Cardinalis de Norfolcia, promitto, voveo, & juro.

Ego Joannes Baptista Tituli Sanctæ Ceciliæ, Præsbiter Cardinalis Spinula promitto, voveo, & juro.

Ego Frater Laurentius Basilicæ Sanctorum duodecim Apostolorum, Præsbiter Cardinalis de laurea, promitto, voveo, & juro.

Ego Jacobus Tituli Sanctæ Mariæ de Aracœli, Præsbiter Cardinalis de Angelis promitto, voveo, & juro.

Ego Marcus Antonius Barbadicus Tituli Sanctæ Susannæ, Præsbiter Cardinalis Sanctæ Susannæ promitto, voveo, & juro.

Ego Joannes Tituli Sancti Petri in Monte aureo, Præsbiter Cardinalis de Goeffeno, promitto, voveo, & juro.

Ego P. M. Tituli Sancti Marcelli, Præsbiter Cardinalis Petrucius, promitto, voveo, & juro.

Ego Joseph. Saenz Tituli Sanctæ Balbinæ Præsbiter Cardinalis de Auguirre, promitto, voveo, & juro.

Ego Leander Tituli Sanctorum Nerei, & Achillei, Præsbiter Cardinalis Colloredus, major Pœnitentiarius, promitto, voveo, & juro.

Ego Fortunatus Tituli Sanctorum Joannis, & Pauli, Præsbiter Cardinalis Caraffa, promitto, voveo, & juro.

Ego Bandinus Tituli Sancti Pancratii, Præsbiter Cardinalis Panciaticus, promitto, voveo, & juro.

Ego Ferdinandus Tituli Sancti Clementis, Præsbiter Cardinalis de Abdua, promitto, voveo, & juro.

Ego Tussanus Tituli Sanctæ Agnetis extrà mœnia, Præsbiter Cardinalis de Jason Forbinæ, promitto, voveo & juro.

Ego Joannes Baptista Tituli Sancti Laurentii in Pane, & perna, Præsbiter Cardinalis Rubinus, promitto, voveo, & juro.

Ego J. B Tituli Sanctæ Anastasiæ, Præsbiter Cardinalis Costagutus, promitto, voveo, & juro.

Ego Urbanus S. M. in via lata, Diaconus Cardinalis Sacchettus promitto, voveo, & juro.

Ego Fulvius Ss. Cosmæ, & Damiani Diaconus Cardinalis Astalius, promitto, voveo, & juro.

Ego Petrus S. Laurentii in Damaso, Diaconus Cardinalis Ottbobonus, S. R. E. Ecclesiæ Vice Cancellarius, promitto, voveo, & juro.

Ego E. S. M. in Cosmedin, Diaconus Cardinalis Bichius, promitto, voveo, & juro.

Ego

Ego Aloisius S. M. in Portica, Diaconus Cardinalis Homodeus, promitto, voveo, & juro.

Ego Joannes Franciscus Sancti Adriani, Diaconus Cardinalis Albanus, promitto, voveo, & juro.

Ego Franciscus S. Angeli in foro Piscium, Diaconus Cardinalis Barberinus, promitto, voveo, & juro.

Ego Laurentius S. M. in Aquiro, Diaconus Cardinalis de Alteriis, promitto, voveo, & juro.

Loco ✠ Plumbi.

B. Cardinalis Prodatarius.

J. F. Cardinalis Albanus.

Visa de Curia &c. Sacripantes.

D. Ciampinus.

Registrata in Secretaria Brevium.

7 Se sotto il Titolo di Principe si contenessero solamente que' Dominanti, che possiedono qualche Città, ò Provincia, di tal Dignità, non si doverebbe parlare in questo luogo; Converebbe farlo nella II. Parte; Mà sendovi molte prerogative communi così al Papa, Cardinali, Vescovi, ed altri Prelati, come all' Imperadore, Regi, Duchi, Marchesi, Conti, Baroni, ed altre persone, sì Ecclesiastiche, che Secolari, a cui trovisi appoggiato il Comando, ò sia Governo d'uno, ò più Popoli, hò giudicato doverne premetter la notizia, prima di trattare segnatamente d'alcuna Dignità. Siensi pur Duchi, ò Principi d'alcuna Provincia, ò Città, quelli, che vengono creati tali dal Papa, dall' Imperadore, ò Rè, con la totale subordinazione ad esso Papa, Imperadore, ò Rè, non sono maggiori de' nostri Marchesi, ò Conti, che nel Nome, ed in qualche prerogativa onorifica; vengon considerati per altro, come Conti, e Baroni; E con ragione, mentre anch' essi sono Sudditi, come questi (*m*) Diremo per tanto al nostro proposito, quegli doversi chiamare propriamente Principe, la di cui auttorità non è limitata, ne in potenza, ne in tempo; mà è assoluta, e perpetua. Chiunque con tali condizioni possiede uno stato, siasi di grande, ò pure di picciola estensione, deve dirsi Sourano, non men che il maggior Monarca del Mondo: la preminenza nel proprio Dominio si deve ad un Principe di stato ristretto, come ad un altro di vasti confini nella sua giurisdizione: Sì dell' uno, che dell' altro hà parlato Dio nelle Sacre Carte, quando hà dato il Titolo di Dei a quelli, a cui hà appoggiato il peso di governar Sudditi. Così de' piccioli, come de' grandi Principi prende a dire il Savio. *Per me Reges regnant, & legum Conditores justa decernunt; per me Principes imperant, & Potentes decernunt justitiam.* Filone, Platone, Catone, Tito livio, e tant' altri, han lasciato scritto, che, siccome Dio per Imagine della propria Divinità hà collocato in Cielo il Sole, la Luna, e le Stelle, così si deve credere, ch' abbia costituito in Terra Principi grandi, e piccioli, come sue Imagini, e luminari de' Popoli.

8 Tre cose richiede l'Uffizio di Principe, per poter meritare tal Titolo: Regere insegnare, e giudicare i Sudditi: Condizioni talmente congiunte insieme, che non si può esercitar l'una, senza l'altra: Chiunque n'adempisce una fedelmente, viene ad esercitarle tutte: Platone solea dire, la Regale, la Filosofica, e la Politica, essere un' istessa arte, e scienza, perchè tutte consistono in saper bene regere, insegnare, e giudicare: Allora le Republiche godon la vera quiete, e la perfetta felicità, quando in un istessa persona s'incontrano la suprema auttorità di Principe, e la volontà di saggio Filosofo; per dominatrice la virtù, si confonde, e si discaccia del tutto il vizio. Il Principe deve imitar Trajano, che *cum Populis humaniter; cum Senatu honorificè versabatur: Carus Civibus, hostibus formidolosus.* Deve distinguer la Nobiltà dalla Plebe; distribuir le cariche a proporzione del merito. Non può trovarsi cosa più orribile nella persona d'un Regnante che l'Ipocrisia, disse religiosamente uno Scrittore (*n*) ne cosa forse più necessaria (prosegui-

(*m*) *Parif. de Put. de Re Milit. lib. 3. q. 7. n. 1. e seqq.* (*n*) *Leti Ist. Ginev. p. 1. lib. 4. f. 258.*

guiſce quegli, per farſi conoſcere empio] ſe il Principe governaſſe Angeli [repiglia immediatamente] ogni ſcintilla d' Ipocriſia ſarebbe in lui un delitto da Giuda; mà, dovendo tallora governar Popoli, più malvaggi de' Demoni, ſe non ſi ammanta de' capricci de' Sudditi, abbenchè pernicioſi, corre riſchio, di perder la vita: Se il Popolo è buono, convien, che buono diventi il Principe in apparenza [dice quegli] perchè, ſe ſarà tale nella ſoſtanza, correrà riſchio, di non godere del Principato, che il Titolo: Se il Popolo è cattivo, deve governarlo con inganno, come appunto fà il Cacciatore, che, volendo far il colpo, chiude un occhio per veder meglio con l'altro: maſſima da Tiranno. Il vero Principe, *ubi Patriæ coram ſuſcepit, incredibile eſt quantum, quos imitatur, antejerit; præcipuè Clementia, liberalitate, honorificentia, ac pecuniæ contemptu* (o) A guiſa del Sole, ſi fà conoſcere Padre di tutti; ſe non univoco, equivoco. ſe non come cagione particolare, come univerſale almeno.

9 Mà il Principe non può eſſer Padre, ſe i Sudditi non operano da Figli; ſe non l'amano più che Padre, devono parlare ſempre bene di lui, ò tacere. *Rara temporibus felicitas* [diſſe ſaggiamente Tacito] *in quibus ſentire, quæ velis, & quæ ſentias, dicere liceat*. Vivono i Principi (laſciò ſcritto Omero) ſotto lo Scudo, e Patrocinio di Giove. Il cuore del Rè (inſegnocci Salomone) è nella mano di Dio, e però fù detto, il Principe eſſer Coſa Divina; avere un non sò che di più dell' Uomo nella maeſtà del volto; Eſſer difeſo dagl' Angeli; venirgli traſmeſſi gl' influſſi dalle Stelle: Da alcuni Scrittori gli fù dato Titolo d'Eroe. Gl' Uomini non avrebbono traviato dal retto, ſe equivocando dalla ſimilitudine alla Eſſenza, al nome di Dio non aveſſero aggiunto l'adorazione. I Perſi onoravano il loro Principe non men, che ſe foſſe ſtato un Dio in Terra: Alla di lui preſenza ſtavano immobili: in morte di eſſo ergeano Altari in ſuo onore; offerivano Sagrificj come a Dei; Gli Ambaſciadori de' Principi ſtranieri, non venivano ammeſſi alla di lui preſenza, che con atti d' adorazione. Il Principe non deve laſciarſi miſurare, perchè il Popolo, che lo crede maggiore dell' Uomo, diminuiſſe la ſtima, ſe lo vede uguale; Si ſcandiliza, ſe lo ſcuopre inferiore. Cimentarſi al paragone ſenza ſicurezza di vincere, viene ad eſſere una certezza di perdere.

10 Abbiamo detto, che ſempre ſi deve parlar bene del Principe, mà queſti non ſempre deve punir quelli, che di lui parlan male; non deve tampoco laſciarli ſempre impuniti, ò tolerarli; deve diſtinguer le condizioni, e le qualità de' tempi e delle perſone. Il Menocchio (p) vuole, che debba più toſto punirli, che laſciarli impuniti, ſu 'l riflesso che il dir male del Principe ſia delitto graviſſimo, allora particolarmente, quando ſi fà con animo deliberato, e per ingiuriarlo; non già quando ſegue per leggierezza, e facilità di parlare, ò per ubbriacchezza, ò pure per giuſtizia (q) ſtimo però ſempre più plauſibile il ſentimento di Tacito, che ſia ſempre meglio *omnia ſcire, & non omnia proſequi*. Ne' ſtati liberi le lingue godono intiera libertà; Inſino a tanto, che la Republica Romana fù governata da' Conſoli le lingue furono ſciolte; le orecchie non ricevettero ſtipendio. Nell' Imperio d'Auguſto, vivendoſi trà la libertà, e la Tirannia, le maledicenze non furono punite; mà il Principe deteſtolle *ſub Auguſto* (laſciò ſcritto Seneca) *non dum hominibus verba ſua pericoloſa erant, ſed jam moleſta*. Mà ſotto Tiberio, regnando di già la crudeltà, *fuit accuſandi frequens, & penè publica rabies quæ omni civili bello gravius togatam Civitatem confecit. Excipiebatur ebriorum Sermo, Simplicitas jocantium; nihil erat tutum*.

11 Le prerogative del Principe ſono grandi, non v' hà dubbio; mà corriſpondente è l'obbligo, che gli corre; la di lui bontà deve avere la ſua latitudine. *In noſtris quoque* (preſe a dire Plinio a Trajano) *ſimili religione ipſe te legibus Cæſar, quas nemo Principi ſcripſit; ſed tu nihil amplius vis tibi licere, quam nobis, ſic ſit, ut nos tibi plus velimus, quod ego nunc primum audio, nunc primùm diſco; non eſt Princeps ſuper*

(o) *ſev. Aur Vittor. Epit.* (p) *De arbitr: Caſ: 377.* (q) *Farinacc. q 105. Inſpet. 10. n. 389. e ſeqq. Scannaroli de Viſit: Carcer: lib. 1. §. 13. cap 1. n. 22. e ſeqq; al 43. Paoli Roſſi Annot. dec. 217. n. 295. e ſeqq; p. 9. sec..*

super leges; sed leges super Principem; La Natura umana è talmente declinata, che talora conviene stimar virtuoso quegli, che si trova senza vizio; Ottimo chi non è cattivo. Non tutti gli Uomini trovansi fregiati delle Virtù di Trajano; a chi le hà, mancan le occasioni di mostrarle. Chi propone per specchio la di lui vita a quegli, che non gode le sue doti, s'impegna a fabricar la medesima mole, ove non si trovano i medesimi fondamenti. Ogn'uno può astenersi da vizj di Nerone; mà non tutti ponno vantare i sentimenti di Trajano: Le virtù de' Prencipi vengon tal volta impedite dalle gare de' Sudditi, ò traviate dalle congiunture de' tempi: La fortuna hà gran parte anch'essa, se non nel fare, nel far parer buono almeno un Principe: Le operazioni degl'Agenti s'introducono bene talora, quando non incontrano una grande resistenza. Non può darsi cosa più perniciosa per un Regnante, che l'esser sprezzato, odiato, ò invidiato. La medicina dello sprezzo è la scienza, la gravità, con l'integrità; dell'odio l'innocenza, con la mansuetudine; dell'invidia la magnificenza, con la liberalità: V'hà differenza grande trà l'esser Uomo da bene, e buon Principe: Il primo riguarda l'adempimento de' Divini precetti: Nell'altro si richiede il comodo, e l'utile dello Stato: Non può esser Uomo da bene, chi non è fregiato degl'Atti, sì interiori, che esteriori di Virtù. Il Principe può esser buono co' gl'esteriori solamente: *Insuper moribus* (ebbe a dire Aristotile nella Politica parlando del Principe) *talem esse, ut rectè se habeat ad virtutem: Uel semibonus quidem sit, & non malus, sed semimalus*.

12 Deve per tanto, non meno far tutto ciò, che deve, che astenersi da quelle cose, che non convengono: Non basta, che sia buon'Economo; convien, che questa Virtù sia accompagnata dalla fortezza, dalla giustizia, dalla clemenza, dalla gravità, dalla magnanimità, dalla beneficenza, dalla liberalità, dalla piacevolezza; deve aborrire la viltà, l'ingiustizia, la crudeltà, la legierezza, la pusillanimità, l'ambizione, e simili: Chi troppo rilassa, ò troppo estende la propria potenza, abandonando il grado di Principe, serve vilmente alla Plebe, ò arrogantemente comanda alla Nobiltà; errori de' quali il primo nasce da eccessiva piacevolezza, l'altro da superbia: Non si trova in Terra, per sentimento di Plutarco, cosa più grata, ne più vicina a Dio, che 'l regnare con giustizia, ed equità. Ispira Dio nella mente d'ogn' vomo; eccita la volontà di tutto il genere umano a detestar il vizio, ed abbracciar la Virtù. Mà *Cor Regis in manu Domini est*. Dio, Padre di tutti, lasciò scritto Aratto, adotta per più cari quelli a'quali dà la potestà sopra gl'altri. I Cretensi, se crediamo a Plutarco *(r)* avean la statua di Giove, senz'orecchie, per far comprendere, che quegli, che domina il tutto, per star lontano dalla parzialità, non deve ascoltar alcuno. I Lacedemoni per lo contrario adoravano l'effigie di quella Deità formata con quattro orecchie, e così pronta, e capace d'ascoltare ogn'uno.

CAPITOLO VI.

De' Principati in genere.

1 PEr poter distinguere i Principati giusti dagl'ingiusti, i legitimi da' Tirannici, e per sapere, quali siano i maggiori, quali i minori, quali i proprj, quali gl'alieni, prima di passare a gl'individui, distingueremo i loro generi. Aristotile, e Teofrasto di tali materie hanno trattato diffusamente: Cicerone poi nel V. *de finibus* hà lasciato scritto: *Omnium ferè Civitatum non Greciæ solùm, sed etiam Barbariæ, ab Aristotile, mores, instituta disciplinas*. E Teofrasto, *leges etiam cognovimus. Cumque uterque eorum docuisset, qualem in Republica Principem esse, conveniret, pluribus præterea cum scripsisset, qui esset optimus Reipublicæ status: Hæc amplius Theophrastus, quæ essent in Republica inclinationes rerum, & momenta temporum, in quibus esset moderandum, utcumque res postularet*. Aristotile nel III. della Politica distingue le Republiche lodevoli in tre generi:

(r) de Isid. & Osirid.

generi: le biasmevoli in altri tre Generi opposti. Chiama Monarchia la prima delle lodevoli; ed è quella che è singolare, ed individua, dipendendo dall' arbitrio di una sola persona. Alla seconda, composta d'ottimati dà il Titolo di Aristocratica. Distingue la terza, chiamandola Politica, ò Democratica, che viene governata da tutto il Popolo; mà ubidisce ad Uomini saggi, che osservano le leggi. Oppone alla prima il governo Tirannico; e dicesi tale, quando dipende da un cattivo Principe; procedendo questo governo dalla Corruzzione dell' ottimo, diventa pessimo; All' Aristocratica dà per opposto l'Oligarchica. ed è quella, che viene governata da pochi più potenti; mà non megliori. Opposta al terzo genere di Republica è l'Oclocrazia; e si dice tale, quando il Popolo, abusando della legitima libertà, ricusa di ubbidire agl' Uomini saggi, e d'osservar le leggi. Contraria alla Republicha in genere dicesi l'Anarchia,

2 Dal solo termine Monarchia viensi subito a comprendere, consister quella in uno stato di Città, e Regno, ove un Uomo solo di tutti gl' Abitatori sia il Signore, con libera auttorità, e però da Suetonio chiamato arbitrio del Mondo. Il governo di tal sorte fù introdotto trà gl' Uomini sin dal principio del Mondo. Collocarono le genti l'imperio delle loro persone in quelle de' Regi: A' questi appoggiarono il governo di se stessi; non già perchè dovessero sodisfare la propria ambizione; mà acciochè con le loro virtù operassero da ottimi Padri (a) Il Titolo di Rè, come nella seconda Parte vedremo, di que' tempi davasi a quelli, che dominavan' una Provincia, chiamata Regione, denominazione, dalla quale hà avuto origine il Titolo di Regno; onde in Cicerone (b) si legge. *Quæ Regio orave Terrarum erat latior, in qua non Regnum aliquod statueretur*. Da ciò è venuto, che le parti maggiori di Roma sono state chiamate Regioni, à similitudini di quelle, che formano la divisione del Mondo. Si dava il Titolo di Rè anche a quelli, che aveano l'Imperio sopra una sola Città; egli seguì di Roma, di cui Cicerone nel II. *de officiis* lasciò scritto *mihi quidem non apud Medos solum, ut ait Erodotus; sed etiam apud majores nostros Justitiæ fruendæ causa videntur olim benè morati Reges constituti*, e nel III. *de finibus: Rectiùs enim appellabitur Rex, quàm Tarquinius, qui nec se, nec suos regere potuit*. Così tutti gl' Imperj, ove un solo comanda a tutti gl' abitanti, ponno chiamarsi Monarchie.

3 Chiunque ne' primi secoli aspirava all' Imperio del Mondo, dovea superar tutti gli altri Uomini nella Virtù; il perche Zenone sù tal proposito ebbe a dire: *Si bonus quoque magnus*. La difficoltà, chè s' incontrava per aver Virtù si grande, spinse quei, che anelavano a divenir Monarchi, a far sì, che i loro Nomi fossero celebrati per magnanimi, liberali, e benefici. Così fecero Caino avanti il Diluvio; Nembrotto dopoi; l'uno, e l' altro di essi avea forza grande; mà perchè questa per se sola non era bastante, a render sogetti gl' Uomini, di natura liberi, diedisi Caino a beneficarli: Trovandosi i beni indivisi, introdusse la divisione de' Campi, assegnandone a ciascuno la proprietà. Inventò il peso, e la misura, con tali mezi, dalla rozezza quasi brutale, li ridusse alla civile società; e facendo loro conoscere, quanto sarebbero stati più sicuri uniti dentro un recinto di mura, che dispersi per le foreste, esposti alla discrezione delle fiere, gl' indusse a portarsi ad abitare nella Città, detta Enochia, da esso edificata. Così acquistò l'amore di tutti, e con l'amore l'ubbidienza. Nembrot, come appresso vedremo, detto altresì Belo, che in lingua Siriaca significa lo stesso, che Sole, Uomo vivace d'ingegno, robusto di Corpo, eccellente in tutte le altre Virtù, considerando le forze d'un' Uomo solo, benchè grandi, poter esser abbattute da molti, ancorche deboli, impiegandosi, per render fertili, ed amene le Campagne della Mesopotamia, invitò que' Popoli, che, spaventati dalla memoria del Diluvio, eransi ricourati sopra gli alpestri Monti della Scizia, dell' Armenia, e dell' Etiopia, a portarsi a godere delle delizie della pianura da

(a) *Selden de Tit. cap. 1. f. 5. p. 1.* (b) *pro sest.*

da esso preparategli; e finalmente gl'induste ad abitare la grande Città di Babilonia da esso edificata; Quivi, con inventar arti, con difenderli dalle fiere, non men che da' nemici; far guerra a gl' Oppressori, amministrar giustizia a gl'oppressi, e far godere a tutti pace, ed abondanza, obligolli a sogettarsi volontarj alle leggi: Indi, per liberarli dal panico timore di novella sommersione, fabricò la famosa Torre: Col mezo di tali, e tanti benefizj, con facilità conciliossi il loro amore, ed una cieca ubidienza in vita, e puote esigere onori Divini dopo morte. Così han fatto gl'altri, che agl' Imperj hanno aspirato: Ne san fede Ciro, Dario, Alessandro, e tanti altri. Mà, perchè l'ambizione di alcuni operò, che tal volta gli Stati fossero occupati con la forza, non acquistati per merito: Polibio (c) distingue la Monarchia dal Regno: Dà il nome di Monarchia a qual Principato, lo cui Comando viene usurpato con la forza del *Corpo, e con la* virtù dell'animo; non già per spontanea dedizione del Popolo. Chiama Regno l'altro, i di cui Abitatori per pura elezzione abbiano chiamato al loro governo un Uomo, acciò operi per lo publico bene. Mà non v'è Regno, ne Monarchia, che possa essere di lunga durata, la cui principale Base non sia la Religione: In vano Deucalione avrebbe dato le sue leggi a' Greci; Licurgo a' Lacedemoni; Solone agl' Ateniensi; Romolo, e Numa a' Romani, se non gli avessero fatto credere, che venivan dal Cielo; Il Popolo Ebraico non sarebbe stato lungo tempo all'ubbidienza di Moisè, se questi non gli avesse sovente ricordato l' *Ego sum Dominus*.

4 Quelli, che delle Monarchie han scritto, dividono queste in cinque specie. La prima, e la più famosa viene creduta quella di Nembrot, che vivea dell' Anno del Mondo 1879. la Scrittura dice, essere stato un insigne Cacciatore, che si rese potente. *Fuit autem* [sogiugne la stessa Scrittura] *principium Regni ejus Babilon, & Arach, & Achad, & Chalanne, in terra Sennar*. Da ciò si comprende, che Nembrot fosse lo stesso, che il Belo de' Profani; altri voglion, che sia il Saturno degl' Antichi; altri Nino; mà sendo tal sentimento contrario, sì a quello degl' Antichi, che all'altro de' Moderni, convien seguitare l'opinione più ragionevole; S. Isidoro vuole, che Nembrot voglia dire Tiranno; Belo Signore. Eusebio scrive, che regnò sessantacinque Anni. La di lui auttorità, e potenza passò legitimamente a Nino, ed a suoi Successori: la seconda specie di Monarchia è quella, lo cui diritto in altro non consiste, che nell'usurpazione de' beni, e nell' oppressione della libertà, trattando i Sudditi da Schiavi, e godendo le loro facoltà, come proprie: Di tal sorte fù quella de' Medj, Persiani, e Babilonj sino a Dario; dopo di cui cominciò l' altra de' Greci, conquistata da Alessandro. Della medesima specie, è la Turca, la Tartara, l' Etiope, e simili, siccome quella del Perù. Le Monarchie della seconda specie hanno il governo spirituale, col temporale: la prima di tal sorta fù quella de' Lacedemoni stabilita da Leles verso l' Anno 2570. della Creazione del Mondo allora, quando Stenele IX. ed ultimo Rè della Famiglia d' Inaco, cominciò a regnare in Argo. La prima Dinastia durò per lo corso d'Anni centottantuno, cominciando da Leles: Pausania parla di questi e de' suoi Successori fino a Tesameno Figlio di Oreste, che fù il XIII., ed ultimo Rè fino all' Anno 2951. discacciato dagl' Eraclidi. Allora cominciò la seconda dinastia, chiamata ancora degl' Euristenidi, ò Agidi. Riconobbe il suo principio da Procolo, ed Euristene Fratelli gemelli, figlj d' Aristodemo, ed Argia, che discacciati Tisamene, e Pentile, figlj d'Oreste, regnarono insieme in quella Città. I loro discendenti si divisero in due Famiglie Regali; l'una chiamata degl' Agidi, ò Euristenidi, la più celebre; diede al Mondo trentun Rè, de' quali l'ultimo fù Ageripoli III., l'altra, detta de' Proclidi, ò Euripontidi, ebbe ventiquattro Rè: Questa dinaste durò ottocento novanta cinqu' anni. I Lacedemoni avanti Licurgo, vivean da Barbari; non eran conosciuti, ne fecero azzioni, che gli facessero aver onore

(c) *lib. 6.*

nella Storia. Licurgo fù quegli, che fece risplendere que' Popoli allora, quando, sendo Tutore di Carilao, figlio postumo di suo Fratello Polidetto, ebbe la generosità, di conservargli la Corona: Con stabilire però un Senato, moderatore della Regia Tirannide, e del popolare furore, abbassò la potenza del Principe, e represse l'insolenza de' Sudditi: Componeano quella compagnia trenta persone, e trà queste trovavansi i due Rè, che regnavano a Sparta, con eguale potenza: Potean' essi proporre tutto ciò, che stimavan vantaggioso per lo publico bene: Avean' auttorità di rompere le Assemblee; mà non era loro permesso di venire alla conclusione di alcuna cosa senza il consenso del Popolo. Teopompo, uno de' Spartani Monarchi, creò gl' Efori, ch'eran, come una specie de' Tribuni del Popolo Romano, destinati a contrabilanciare l'auttorità de' Sourani, ò del Senato, che lasciandosi corrompere da quelli correa pericolo di veder precipitati i publici affari. I Califi Monarchi de' Saraceni furono Principi nel temporale, e supremi Sacerdoti nello spirituale; l'uno in Bagadet; l'altro nel Cairo: Rinacque, tal sorte di Dominio trà Romani, i di cui primi Rè portarono unitamente il Titolo di sagrificatori. Gli Imperadori poi furon chiamati Sommi Pontefici; Quelli di Costantinopoli, venivan consagrati, come succede ne' Rè di Francia: Sopra tutte legitima, e giusta di tal natura è la Monarchia del Pontefice Romano; E' questi per il Temporale Rè, che non solo da niuno dipende, mà hà altri Regi tributarj; ed in ordine allo Spirituale, comanda non solo ne' suoi Stati, mà ancora in tutti i Principati della Cristianità: Per quello riguarda lo Spirituale il Papa principalmente è Capo visibile della Chiesa di Dio, e Vicario di Cristo in Terra, con la suprema auttorità fondata nella legge Evangelica; dichiarata nella professione della nostra Fede; stabilita ne' Concilj, e come nel Capitolo IX. di questa parte vedremo, confermata per tanti Secoli dal Consenso universale de' fedeli. La IV. specie di Monarchia è quella, che dipende da mera elezzione: Alcune di queste dipendono da numero minore; altre da maggiore di Elettori. Tale Dominio in alcuni Principati, come nell' Imperio, ed in Polonia è Vitalizio. Altrove viene limitato a certo tempo; di questa natura fù la Dittatura Romana. La V. specie di Monarchia, chiamata propriamente Regia, è Ereditaria; Siasi che il Principe ascenda al Trono per diritto di successione, ò che gli pervenga per Donazione, ò per Testamento; O' pure che per altra ragione diventi Signore del Regno; mentre però egli ubidisca alle leggi di natura. Alcuni Principati di tale specie sono destinati per successione, ed accordati con condizione, che non si possa dubitare, che non sia per succedere all'ultimo Regnante il più prossimo Agnato; escluse per sempre le femine. Altri trasmettonsi a gl'Agnati maschi, sin che ve ne sieno; In loro mancanza succedono le femine. La Monarchia Ottomana, come nella III. Parte di questo Libro, vedremo, è Principato successivo, dal quale sono escluse le femine; mà vi hà parte ancora l'elezzione; mentre passa sempre in un Principe del sangue; mà non sempre succede nel primogenito; Anzi parte grande il potere de' Gianizzeri; e questi per lo più dipendono dalla liberalità del loro Capo.

Altri Principati, di questa specie, ottengonsi per investitura. Altri per dedizione de' popoli; mà, perchè alle volte succede, che sotto il bel pretesto di dedizione i Popoli trovansi sogetti alla tirannide, nella IV. Parte, vedremo, quali sieno quelli, che meritano il Titolo di Tiranni. Diremo in tanto, che alcuni Principi di questa specie sono talmente independenti, ed assoluti, che non riconoscono Superiore dopo Dio; sicchè a proprio piacimento ponno muover guerra; far pace; conchiuder leghe; imporre gravezze; e promulgar nuove leggi: In altri di detti Principati a' Dominanti, come vedremo nella Seconda Parte, non è permesso venire a tali risoluzioni, senza il consentimento de' Popoli radunati ne' Parlamenti, Diete, ò Consiglj, giusta la disposizione delle leggi particolari degli stessi: I Principati di tale specie, non solo soglion chiamarsi Regni, mà anche Ducati; ò portan' altro Titolo simile, come nella II. Parte di questo Libro vedremo.

6 Avvi trà questi de' Prencipi, che rappresentano più persone, e Titoli distinti, giusta la diversa natura, e qualità de' Principati. In alcuni sono del tutto assoluti, ed indipendenti; Sicchè non riconoscono altro Superiore che Dio: In altri sono Vassalli, e con diverse leggi: Distinzione introdotta dopo che i Romani ebbero sogiogato con le Armi Regni, Republiche, e Stati: sicchè si vide ridotto quasi il Mondo tutto in un solo Imperio, da essi dominato, col mezzo de' Presidi, Prefetti, Proconsoli, Vicarj, ed altri Magistrati: Alcune volte, per render men pesante il giogo, lasciavano godere il Titolo Regio a quelli, che, restando vinti, e ricevendo la legge da' Vincitori, venivano aggregati alla Romana Cittadinanza; ma con la dipendenza dal Senato; Così pretendean far credere, che l' amicizia, la protezzione, e la Cittadinanza Romana fossero fregi di conseguenza sì grande, che portassero seco anche Regni, e Monarchie.

7 *Distrutto poscia* il Romano Imperio, tornarono a risorgere i Principati, ed i Regni: ritennero alcuni gl' antichi Titoli; altri ne formarono de' nuovi, ignoti forse anche a' Romani stessi; chiamarono, come nella II. Parte di questo Libro vedremo, alcuni di essi Ducati, altri Principati, Marchesati, Contee, e simili, introducendo una certa nuova specie di subordinazione di Dominio, con Titolo di Feudi, denominazione, che con franchezza non si può dire, se fosse inventata da Longobardi, ò se riconoscesse l'origine da' Romani: E' ben cosa incontrastabile, che da tal principio, come faremo conoscere nella detta II. Parte, procede il diritto di quel Dominio, che Alto si appella, perchè si estende sopra gl'altrui Principati; da che è proceduto il Titolo di Altezza, che però giuridicamente ad altri non compete che a' Sourani, e non hà molto che non si usava che co' soli Regi: Mà, riservandoci a parlar di ciò nella detta II. Parte diremo in tanto, che anche uno stesso Principato trovasi talora in potere di più persone; l'una delle quali è superiore alle altre; mentre perciò, che concerne i Sudditi, il Signore immediato, e possessore, benchè dipendente da un' altro, chiamasi alto, e Sourano; mà dipendente da una certa Superiorità, e Dominio, che non può dirsi, non aver quegli sopra di se un altro Signore di lui maggiore; Sicchè egli impropriamente chiamasi subalterno; a distinzione del Dominio minore sopra Baroni, Feudatarj, Magistrati, ed Uffiziali per altri effetti, che riguardino le ragioni del Dominio, e del Principato dal Signore maggiore, dal quale abbia dipendenza: dicesi esservi una Souranità maggiore, abituale, e mediata; ed un altro Dominio più proprio, parimente abituale, e mediato, che a differenza dell' altro per certi effetti, vien detto Altissimo; Sicchè uno è immediato possessore del Principato in vigore dell' Investitura feudale, ò altra concessione, da cui riconosca il diritto della Monarchia Sourana, ed assoluta in modo che abbia auttorità di fare tutto ciò, ch' è lecito all' Imperadore stesso; e gli competono tutte quelle prerogative, che portano il Titolo di Regalie maggiori; che però, qualunque si sieno, non lo esimono dall' esser Suddito dell' Infeudante, che deve riconoscere per suo Sourano.

8 L' alto Dominio sopra tutti i Principi del Mondo, al parere di alcuni Scrittori, deve dirsi particolare dell' Imperadore, da essi chiamato Signore dell' Universo, a cui vogliono spetti l' alta Sovranità sopra tutti gl' altri Principi, come diritto inseparabile dall' Imperio; proposizione da altri costantemente negata. Altri intendono di sostenere, che l' alto, e supremo Dominio sovra tutti i Principi, non escluso l' Imperadore stesso, spetti al Pontefice Romano, come Vicario di Cristo, con auttorità di dare, e togliere i Principati, e l' Imperio stesso; Che però Gregorio V. come nella II. Parte vedrassi, dasse certa forma di elegger l' Imperadore; mà, perchè tal materia, non spetta al nostro assunto, passeremo ad altro.

9 Si oppone al governo Monarchico la Tirannide, che, come nella IV. Parte di questo Libro vedremo, altro non è, che un diviamento dalla Monarchia, un Imperio, che, posto in non cale il comun bene, riguarda l' utile di un solo Uomo, che operi contro l' ordine delle leggi. Chiunque ingiustamente occupa gl' altrui Principati, viene distinto col Titolo di Tiranno; denominazione, al parere di alcuni

cuni Scrittori, come nel Trattato della Nobiltà accennossi, presa da' Tirreni, popoli già famosi ne' ladrocinj. Altri vogliono, proceder da' Greci, che dassero tal Titolo a quelli, che, non per ambizione, mà per desiderio di esercitar la Virtù, diventavano Signori di alcuna Città solita a viver libera. Il perchè i Titoli di Rè, e di Tiranno appresso gl' Antichi eran sinonimi; l'ultimo non era odioso, come a nostri giorni succede; prendeasi l'uno per l'altro; il perchè Virgilio nell' Eneide lasciò scritto,

Pars mihi pacis erit dextram tetigisse Tiranni.

E Giovenale.

Sine cæde, & vulnere pauci
Ad generum Cereris
Ascendunt Reges sicca morte Tiranni.

Mà l' empietà di alcuni Principi fece sì, che il Titolo di Tiranno per altro non fosse inteso, che per ingiusto Usurpatore degl' altrui Stati, in cui *Stat prò ratione voluntas*. Da ciò procede, che a' nostri giorni viene universalmente aborrito; dove il Principe legitimo, ancorchè superiore alle leggi, comanda giusta la disposizione di queste; siegue il Consiglio de' saggi; distribuisce con giusta proporzione tutto ciò, che si conviene ad ogni genere di persone; non hà mira al solo suo bene; mà hà riguardo a quello di tutti: Il Tiranno sprezza le leggi; Si ride della giustizia; aborre i Consigli de' Saggi; tutte le di lui mire tendono a saziare la propria sete, a sodisfare le proprie voglie; il perchè, come nel Trattato della Nobiltà si disse, il Sagrifizio di un' Uomo di simil tempra, anzi di una Tigre in figura d' Uomo, è atto degno di lode. *Nulla est Societas* (ebbe a dire Cicerone nel III. degli Uffizj) *nobis cum Tirannis; sed potius summa distractio; neque est contra naturam, spoliare eum, si possis quem honestum est necare; Communitate exterminandum:* Mà quando tal Sentenza abbia luogo, si è accennato nel citato Trattato della Nobiltà, e più diffusamente vedrassi nella IV. Parte di questo.

10 L'altra specie di Republica lodevole, detta Aristocratica, come nella V. Parte vedremo, è un composto di pochi Patrizj, chiamati Ottimati, come quelli, che per propria virtù vengono stimati ottimi; ò perchè hanno per objetto l'ottimo bene del publico. (*d*) Se tal sorte di Republica giugne a degenerare, Oligarchia si appella; Imperio, che riguarda l'utile di pochi, cioè de' più potenti, che portati al comando dall' ambizione, e dalla forza, col solo fine del ben proprio, e senza aver riguardo al publico, opprimono la libertà. Politica, ò Democratica chiamasi l'altra specie di Republica, detta ancora Imperio del Popolo, che hà per objetto, il bene di tutti; Suo contrario è l'Oclocrazia, corruzzione, che allora s' introduce nello Stato, quando i popolari, che comandano, perduti ne' Vizj, fanno, che s'introduca nel governo l' infima plebe, che, opprimendo gl' Ottimati, il tutto riempie di confusione, e di miseria.

11 Contraria alla Republica in genere dicesi l'Anarchia, in cui niuno può chiamarsi superiore; ogn' uno ricusa di riconoscer' altri per legitimo Magistrato; tutti operano a capriccio. Tutte queste specie di Republiche si videro in Roma. Fuvi il Governo Monarchico allora, quando dominarono i Rè, i Dittatori, Augusto, ed altri Imperadori legitimi: Degenerò in Tirannico sotto Tarquinio Rè, Silla Dittatore, Tiberio, Nerone, ed altri Imperadori di simil natura: Discacciati i Tiranni, succedette il governo Aristocratico, che poscia diventò Oligarchico, successivamente fù Democratico; Indi Oclocratico; e finalmente Anarchico, che portò seco l'esterminio di quella grandezza.

12 Le leggi della Monarchia, che, come si è accennato, qual punto, non patisce divisione, riducono gli Stati sotto la podestà di un solo, e dentro i termini della prima forma del governo del Mondo. Siccome i membri del corpo umano, composto di più parti, tutti sono ubidienti al Capo; così quelli della Monarchia, composta di molti affari, e questi diversi, anzi quasi contrarj, dipendon da' cenni del Principe; mà così nell' Uomo tutto, come in tutta la Monarchia, si richiede uno stesso consentimento. Viene parimente rassomigliata la

(*d*) *Resin. cap. 1. lib. 7.*

la Monarchia ad un edifizio, per la cui Costruzzione richieggonsi molte materie molti Artefici; mà questi devon servirsi di quelle in esecuzione de' cenni di un solo Architetto: disponendo questi il tutto col suo ingegno, produce quel Corpo, che indi viene chiamato Palazzo, Tempio, Fortezza, ò Città. Alla formazione, e conservazione di una Monarchia richieggonsi molti affari; molti Magistrati, e Ministri; mà affinchè tutte le cose prendano la propria forma, un solo Principe col suo talento deve il tutto ordinare; Se il di lui giudizio è veramente, quale si richiede, la Monarchia, quale Stromento Unisono, sarà una perfetta armonia. *Ubi multitudo, ibi confusio.*

13 Dalle tre specie lodevoli di Republica Aristotile, Polibio, l' Alicarnasseo, e Cicerone, trassero un Composto, partecipante di tutte le stesse tre specie, stimato da essi di tutti il più lodevole, e sicuro, come quello, che contiene in se tutte le buone leggi, che costituiscono ciascuna di quelle specie, e la conservano in uno stato sì proporzionato, che dalla malizia non può esser corrotto, ne distrutto. Di tal natura dagl' Antichi furono stimate le Republiche de' Lacedemoni, de' Cartaginesi, e de' Romani: Il Nome di publico bene tiene in dovere i semplici, e reca vantaggio a' dotti: Quantunque pochi sien quelli, che godono del benefizio delle publiche Cariche, la speranza di poterle ottenere, nudrisce tutti: Ogn' un crede poter esser' a parte un giorno de' supremi onori. Il Nome di libertà; l' egualianza dell' infimo col maggiore; se non in sostanza, in apparenza almeno, raffrena la natura, che aspira a novità. Il Principato Monarchico richiede per alimento la guerra; con ragione chiamata *tonsura humani generis*; medicina, però tanto necessaria, quanto amara; mentre non sempre si fà per libidine di regnare, ò di ampliare lo Stato, mà sovente, come prima nel Trattato della Nobiltà, poi in quello dell' Onore mostrai, s' intraprende, per vendicar le ingiurie; per ricuperare, ò difendere il proprio Stato, per ajutar gl' Amici oppressi; per tener in dovere gl' amanti di novità.

14 Non v' hà Monarchia, ò Republica, ove non si trovi una Metropoli, chiamata Regia, Dominante, ò Capo dello Stato, che, sendo la Residenza del Sourano, suoi Consigli, Magistrati, e Tribunali, viene distinta col Nome di Corte; parola presa dalla Voce latina *Curia*; al qual proposito Cicerone *de Senectute* lasciò scritto: *Non Curia Vires meas desiderat; non rostra; non Amici; non Clientes; non hospites*. Mà si distingue in due sorti; riguarda l' una l' amministrazione delle cose sacre: Quivi i Sacerdoti Gentili trattavano gl' affari della Religione, nell' altra il Senato discutea gl' interessi di Stato. Prendeasi ancora la parola Corte per quegl' Uomini che costituiscono le Adunanze de' Magistrati: Corte parimente tra' Romani fù chiamata una parte del Popolo, da Romolo distribuito in trenta Corpi, detti Curie, ove trattavansi gl' affari della Republica. Col nome di Corte a' nostri giorni si distingue quell' Adunanza, che hà superiorità, e maggioranza sopra tutti i Rappresentanti del Principato.

15 Le Corti Ecclesiastiche, considerate nella loro propria natura, come Imagini de' Monasterj, ove ciascuno hà il suo Uffizio, in cui esercita il proprio talento, ove si vive sotto la direzzione di un Superiore Regolare, e sotto uno stesso Tetto, e per lo più ad una stessa Mensa, non cadono al nostro proposito. Mà per ritratto delle Corti, di cui si parla può addursi quella di Roma, Convento di tutte le Nazioni Cristiane; quivi ogn' uno può aver parte nel governo; ogn' uno può aspirare, e sperare tutte le Dignità benchè grandi; non eccettuata la suprema. Chiunque colà si porta, con' animo di calcar la strada della Virtù, può dire impunemente, che aspira al Pontificato. Chiunque in un' altro Principato dicesse d' aspirare al Trono, incontrerebbe per premio un patibolo; ò per lo meno per Scetro un Remo.

La Corte di Roma hà forma di Republica; mà la suprema auttorità risiede nella persona del Papa. In essa si vede in compendio la grandezza del Mondo tutto; Lo splendore del Sacro Collegio; la magnificenza de' Publici Rappresentanti, la Prelatura, e tanti altri Ministri, sono tante Corti, che ne compongono una sola. Quivi fan pompa, sapere, fortuna, ed ingegno. E' ricca di Uffizj, e di Benefizj; Aborrisce la guerra,

guerra, e particolarmente in se, e verso se; la sua Conservazione dipende dalla pace. Muta talora in qualche parte costumi, e massime, giusta le diverse qualità del Principe, che regna; mà per lo più, e nell'essenziale, è sempre la medesima: Quivi hà la sua Regia la Cortesia; grandi sono le promesse; i doni si dispensano con grande accortezza. Si stà con attenzione, per sapere tutto ciò, che succede nelle altre Corti: Con sagacità grande si antiveggono le risoluzioni de' Principi; con ponderazione si esaminano i disegni altrui, e si maturano i proprj.

17 Mà darem fine a questo Capitolo, con metter sotto l' occhio del Lettore una gloriosissima Idea di Errico il Grande IV. Rè di Francia, che per testimonio del Duca di Sullj, principale Ministro, e Confidentissimo di esso, riferito da Monsig. Battaglini ne' suoi Annali del Sacerdozio, e dell' Imperio, ridotto in calma il suo Regno, con la Pace di Veruino, e di Lione per l'esterno; e con varie, e saggie Ordinazioni, per l'interno, disegnò una insigne impresa contro l' Ottomana prepotenza: Per facilitarne l' intento, procurò conciliarsi l'amore, la confidenza, ed il Credito de' Principi, che avea disegnato interessar seco nell' Impresa, a cui dovea cooperare sopra tutto il concetto del suo valore, della sua prudenza della sua sincerità, e della sua fortuna. Furon questi gli Stati d' Olanda, gli Svizzeri, i Grisoni, la Republica Veneta, le Potenze del Nort; cioè l'Inghilterra, la Danimarca, e la Svezia. E perchè il bisogno dell' affare richiedeva, che questi deponessero la rabbiosa antipatia, che per cagione dell' Eresie aveano col Papa, applicovi i più efficaci Uffícj, ristringendosi, che deposto il loro abborrimento, lo riconoscessero per lo primo Principe temporale della Cristianità. Così procurò comporre le differenze tra' Principi, ed Elettori dell' Imperio: dispose ancora i Grandi della Boemia, e dell' Ungheria a contribuire l'opera loro ad una sì grande, ed utilissima impresa riguardante la quiete comune della Republica Cristiana. Fece confidenza del negozio al Papa, che trovò pronto a secondarlo: E' fama, che per allettarlo maggiormente a congiungersi seco, facesse proporre Caterina Errichetta sua figlia nata dalla Duchessa di Beufort a Marc' Antonio Borghesi Nipote del Papa con grossa dote. Ingelositi gli Spagnuoli di tale unione, applicarono à disturbarne le prattiche con larghe offerte di Stati nel Regno di Napoli; ed il Papa, che misurava la declinazione della sua vita, applicò il pensiero a qualche sollecito provedimento alla fortuna de' Nipoti, che potea dargli la potenza Spagnuola; poste in non cale le lontane speranze, che doveansi attendere dal compimento dell' impresa del Rè Errico, contentossi vedere stabilito nella sua Casa il Principato di Sulmona.

18 Richiedea l' impresa di Errico una generale, e perpetua unione fra' Principi Cristiani; per facilitarne l' intento, ideossi, che di molte Monarchie, rispetto a Vassalli, si formasse una Aristocrazia rispetto a' Principi stessi; sicchè tutti fossero uniti in un solo volere, diretto alla Pace, ed ugualianza trà essi; all' ingrandimento della sede di Cristo con la depressione della Potenza Ottomana. Per ciò fare, proponea Errico, che si formassero quindici Potenze pari di forze a segno, che niuna potesse opprimer l'altra; mà, che, alimentando la scambievole uguaglianza delle forze, ò per propria virtù, ò per forza altrui, ogn' uno si contenesse nel suo Stato con fr[illegible]ttuosa moderazione. Erano le Pote[illegible]ze da lui divisate il Pontificato Roma[illegible]o; l'Imperio d' Alemagna, la Francia[illegible] la Spagna, la Gran Bretagna; l' Un[illegible]te-ria, la Polonia, la Danimarca, la [illegible]e-zia, la Savoja, ò Regno di Lomba[illegible]a, la Republica Veneta, la Republic[illegible]a-liana, la Belgica, e la Svizzera. [illegible]o-vean queste ritenere, ciascuna l[illegible]ua proprietà di essere cinque successive[illegible]oè la Francia, la Spagna, la Bretag[illegible] la Svezia, e la Lombardia: Sei ele[illegible]e; cioè il Pontificato, l'Imperio, l'U[illegible]e-ria, la Boemia, la Polonia, e la [illegible]ni-marca: due Republiche Aristocr[illegible]e; cioè Venezia, ed Italia: due De[illegible]a-tiche, la Belgica, e la Svizzera [illegible]as-cuna di queste Potenze veniva [illegible]c-crescer Dominio; la Spagnuola [illegible]n-te, come quella forse, che veni[illegible] [illegible]siderata troppo potente, e come [illegible]a, ch' avea dato motivo di pensare [illegible]se-gno, dovea rimanere diminuit

19 Figuravasi, che nella divisione il Papa, per render maggiore la sua Monarchia temporale, oltre le Terre dello Stato Ecclesiastico, dovesse ancora occupare l'util Dominio del Regno di Napoli: che di più la Republica Italiana, che doveasi erigere novamente, e la Sicilia, che si pensava di far passare sotto il Dominio Veneto, dovessero far omaggio alla Sede Apostolica. Che la Republica Italiana dovesse formarsi di tutti i Principi inferiori, che compongono questa Provincia in modo, che ne' loro Stati dovessero esser considerati come Principi liberi; e nelle Assemblee, ò Adunanze tanti Senatori, che con regole Aristocratiche cooperassero unitamente alla sicurezza, alla quiete, ed alla difesa di tutti i di lei Potentati: e questi dovessero essere, il Gran Duca di Toscana, gli Stati di Genova, di Lucca, Modona, Mantova, Parma, ed altri Signori: questa Republica costituita in numero collettivo da' medesimi Potentati avrebbe dovuto vivere sotto la protezzione della Sede Apostolica, con pagargli per omaggio certo pezzo d'oro. In terzo luogo la Republica Veneta, a cui, oltre i proprj Stati, si dovesse accrescere il Dominio della Sicilia, con riconoscerlo per feudo della Santa Sede, e pagargli l'omaggio di vent'in vent'Anni. In quarto luogo, che al Ducato di Savoja si dovesse accrescer lo Stato, ed erigere il suo Ducato in Regno con l'acquisto del Ducato di Milano, e con approvazione Apostolica dovesse esser creato Rè della Lombardia, facendo il cambio del Cremonese col Monferrato cedendolo al Duca di Mantova. V. che alla Republica de' Svizzeri s'unissero la Franca Contea, l'Alsazia, il Tirolo, il Trentino, e loro distretti, con obligo di riconoscer questi Stati dalla Souranità dell'Imperio, mediante qualche omaggio, ò tributo da pagarsi di vinticinque, in vinticinque Anni. VI. che le Provincie unite de' Paesi bassi si dovessero dilatare di potenza, con aggiungergli anche le dieci ubidienti alla Corona di Spagna, siccome gli Stati di Cleves, Giuliers, Bergh, Marck, e Ravesenburgh, quali tutti dovessero costituire una ben regolata, e potente Republica, sourana, e libera, sogetta ad un semplice omaggio da farsi all'Imperio. VII. al Regno d'Ungheria dovessero unirsi gli Stati della Transilvania, Moldavia, e Valachia. VIII. che l'Imperio dovesse restare nella grandezza del Dominio, che riteneva nella Germania, e nelle altre Provincie, dichiarando solamente con alcune regole da stabilirsi, che l'Imperadore *prò tempore* non potesse in alcun tempo, a titolo di confiscazione, mancanza di linee, caducità, ò devoluzione, dilatare i proprj confini; ne gli fosse lecito d'investire degli Stati vacanti i proprj Parenti, e molto meno ritenerli per se stesso; mà dovesse disporne a favore di persone lontane dal suo sangue, con participazione, e consenso degl' Elettori, e de' Principi dell'Imperio: Che con' espressa dichiarazione si dovesse pronunciare per incapace della Corona Imperiale qualunque successore, ò altri della Casa del defonto Imperadore; sicchè mai potesse sospettarsi di successione ereditaria; mà, che, terminato con la morte l'Imperio d'uno, dovesse cercarsi il successore in altra famiglia: Così ancora per regola della stessa potenza si dovesse provedere alla successione de' due nuovi Regni di Boemia, e d'Ungheria, quali dovessero dipendere dall'Elezzione da farsi dalla maggior parte de' sette Votanti, e questi dovessero essere per un Voto il Clero, la Nobiltà, ed il Popolo di que' Regni; Per lo secondo il Papa; per lo terzo l'Imperadore; per lo quarto il Rè di Francia; per lo quinto il Cattolico; per lo sesto il Rè d'Inghilterra; per lo settimo i Monarchi, Sveco, Danese, e Polacco per una sola voce. Che la nona Potenza dovesse esser quella del Rè di Spagna, a cui dovessero restare i Regni posti dentro l'ambito dell'Oceano, compresovi ancora il Portogallo. X. il Regno di Boemia nello stato in cui si trovava. XI. l'Inghilterra, col nome di gran Bretagna, compresovi le Isole maggiori di quel Mare, XII. la Polonia unita col gran Ducato di Lituania. XIII. la Danimarca, come si trovava. XIV. la Svezia con le sue pertinenze. XV. la Francia nello stato in cui Errico l'avea ridotta.

20 Ed affinchè mole si vasta con più agevolezza potesse contenersi in buone regole; e le differenze, che potessero insorgere tra Confederati, potessero restare

re con prontezza sopite per via di ragione si dovesse formare un Consiglio generale, composto di sessanta Personaggi, quattro per Stato, in qualità di Moderatori, Arbitri, Compositori, e Giudici inappellabili d'ogni disparere, che potesse nascere tra' Confederari. Che per comodo della maggior parte de' Collegati a tale consesso si dovesse stabilire un luogo, come sarebbono state le Città di Metz, Nansì, ò Colonia; ed affinchè la distanza del Consiglio generale non dovesse recare incomodo grande a' Principi, posti nelle parti più remote della Confederazione, si dovessero formare altri tre Consiglj in luoghi differenti, ciascuno de' quali, composto di venti Uomini, dovesse esaminare gl'affari con quel comodo, che avesse potuto recare la vicinanza delle parti interessate; E che il Consiglio generale poi, come Senato supremo, discusse le ragioni delle parti, dovesse determinare, come avesse stimato convenevole. Che di più il Consiglio generale dovesse invigilare, affinchè i Dominj de' Principi Confederati non degenerassero in Tirannidi con oppressione de' Vassalli: Che le fellonie, le perturbazioni della publica quiete restassero talmente punite, che ogni Sourano ne' termini del giusto esigesse ogni più esatta ubidienza, ed i Sudditi dovessero prestarla col vantaggio di un governo pacifico, e moderato. Che le contribuzioni di tutti i Confederati dovessero impiegarsi in modo, che potesse mantenersi un capitale di denaro, con cui, a disposizione del Consiglio generale, si potessero sollevare, occorrendo, gli Stati esposti all'invasione degl' Infedeli, com'erano l'Ungheria, la Polonia, e la Svezia, rispetto a Moscoviti, Tartari, e Turchi.

21 Si lusingava, di poter ridurre a fine l'accennato progetto, nel corso di tre Anni; e di poter poscia intraprendere ciò, che si era prefisso a gloria del Cristianesimo: Consistea questo in mover guerra per Mare, e per Terra, alla Potenza Ottomana; al quale effetto di comun consenso de' Confederari dovessero eleggersi tre Capitani Generali, due per l'Armate di Terra, uno per quelle di Mare, i quali con uguali contribuzioni di denari, genti, artiglierie, armi, e munizioni, dovessero formare tre differenti Armate, che ad un tempo stesso attaccassero gli Stati del Turco per Mare, e per Terra. Varj periti, e pratici de' Principati de' quindici confederati, avendo scandagliato le forze di ciascuno di essi, credeano, che il numero de' Combattenti potesse ascendere a ducento settanta cinque mila Fanti, ed a cinquanta mila Cavalli: Che potessero aversi ducento dieci sette pezzi di Cannone, co' Carri, munizioni, Bombardieri, ed Uffiziali a proporzione: quali cose tutte, egualmente ripartite in due Armate, fossero bastanti a dar' esecuzione al concepito disegno. L'Armata di Mare dovea esser composta di cento dieci sette Navi, e Galee, con buon numero di Vasselli da carico di minor grandezza, munizioni, milizie, ed artiglierie bastanti per ogni impresa.

22 Mà, perchè riflletteva Errico, che le due Case Austriache, come quelle, che avrebbono risentito dalla lega del pregiudicio nello spoglio di gran parte de' loro Stati, si sarebbono opposte; per superare ogni ostacolo, avea participato il suo disegno al Duca di Savoja, Principe d'altissimo intendimento, atto ad intentare, e perfezionare ogni grande impresa, ed avea promesso la propria Figlia Cristina al Principe Vittorio Amadeo di lui Primogenito, che, trattandosi di sollevarlo al Trono della Lombardia, a cui con fervore grande aspirava, non era da recarsi in dubio, che non fosse per contribuirvi tutte le sue forze. La stessa confidenza avea usata Errico co' Veneti, potenti in Mare, ed eccellenti nel consiglio, che volontieri avrebbono applicato, per abbassare una potenza da essi estremamente temuta, com'era l'Austriaca, ed accrescer la propria con la conquista della Sicilia, Isola meravigliosamente accomodata per l'opportunità de' Porti, ad unire il Dominio dell' Adriatico, ed Jonio al Mediterraneo, per custodire i proprj Stati in Levante col Dominio di un Regno sì florido in quelle vicinanze. Il Papa, consapevole anch' esso dell'Idea, non era in istato di ritirarsene, trattandosi di liberare l'Italia dalle forze degli Spagnuoli, e di unire allo Stato Ecclesiastico il Regno di Napoli.

23 Avrebbe potuto la Casa d'Austria opporsi al disegno anche in Germania; mà anche

anche per questa parte avea proveduto Errico, con unire alla legga gl' Elettori di Colonia, Magonza, Brandemburgh, e Palatino, con promessa d' inalzare al Trono Imperiale il Duca di Baviera: molte Città Imperiali, gelose della grandezza Austriaca, eransi spontaneamente esibite ad Errico, d'esser seco unite, per scuotere il giogo. Così restava concertato nella Boemia, e nell'Ungheria.

24 Per dare esecuzione a tale disegno, avea ordinato il Rè un Armata di quaranta mila Combattenti, oltre il seguito della Nobiltà, ch'avrebbe tirato seco la Regia persona. Le prime mosse doveano farsi ne' Paesi bassi, coll' attacco di qualche Piazza; per accalorire l'impresa, era stata concertata una sollevazione generale; Le Provincie vicine unite, l' Armate di Francia, doveano stimolare i Popoli, a gridar libertà, ed a supplicare il Rè di Spagna, a volerli riporre nello stato libero: doveano accalorire le suppliche i Rè, e Principi Collegati: ottenendosi, ò non ottenendosi tal grazia, doveansi armare unitamente le diecisette Provincie de' Paesi bassi con la Francia, ed Inghilterra, ed esibire agl' Elettori, Principi, e Città dell' Imperio una valida protezione, per obligare l' Imperadore a rimetterli nel possesso delle antiche prerogative; ed in quelle particolarmente di far libere le Elezzioni; Sicchè potessero promovere a loro arbitrio un Rè de' Romani, e questi dovea essere il Duca di Baviera, col diritto della futura successione. I Popoli dell'Ungheria, Boemia, Austria, Stiria, e Carintia, potessero parimente eleggersi un Principe a loro piacimento. Il Duca di Savoja, creditore della dote competente all'Infanta Caterina sua moglie, e Madre de' viventi figliuoli, dovea chiederne la sodisfazione al Rè di Spagna suo Cognato nello stato di Milano, e negandosegli, dovesse venire alle armi, alle quali doveansi unire quindici mila Fanti, e due mila Cavalli della Francia, che trovavansi nel Delfinato, con lo sborso di cento mila Scudi il Mese, e la speranza di ricever soccorso dagl'altri Principi vicini. Dovea esser pregato il Papa, ad assumer la cognizione delle ragioni della Casa di Francia, come erede di quella d' Angio sopra i Regni di Sicilia, Navarra, e Rossiglione; e trovandosi valevoli, per togliere ogni sospetto di prepotenza, doveasi ceder l'util Dominio del Regno di Napoli alla Sede Apostolica; e quello della Sicilia alla Republica Veneta.

25 Mà, prima di procedere ad una positiva rottura, dovea il Papa, col mezo di un Legato, rappresentare al Rè Cattolico i giusti motivi di una tale impresa; pregarlo a contentarsi della Monarchia di Spagna; E perchè conosceasi, che tale Uffizio, ancorchè avvalorato da Apostolico fervore, con forti ragioni, sarebbe riuscito infruttuoso, i fatti dovean succedere alle parole; le armi agl' Uffizj. Credeasi, poter superare ogni difficoltà con l'esattezza del procedere, con la grandezza delle forze de' Collegati. Mà la morte di quel Monarca troncò prima, che fosse posto in esecuzione il filo d'impresa sì vasta. Non restò però estinto il Nome di Grande dovuto a quell'Eroe, anzi gli fù decretato più da' proprj meriti, che dalla fama: e veramente fù Grande, non solo perchè nato Rè, mà perchè tale era divenuto colla sua Virtù; quale l' aveano dichiarato le sue memorabili, e gloriose azzioni; il suo invincibile coraggio, con cui fece la conquista del proprio Regno, perduto già, ed involto nelle guerre Civili, e straniere. Grande nel resistere, e superare tante avversità. Grande per le vittorie riportate in trè giornate Campali. Grande in trentacinque Riscontri d' Armate: Grande per cento quaranta Combattimenti sostenuti con la sua voce, col suo braccio, e col suo consiglio. Grande per ducento Assedj di Piazze da esso diretti, ed assistiti. Grande per tante Virtù di prudenza, giustizia, temperanza, fortezza, clemenza, pietà, discrezione, e lealtà.

CA-

CAPITOLO VII.

Delle Regalie.

1 PEr sapere, quali diritti portino il Titolo di Regalie; da che tempo riconoschino il loro principio; ed a chi sien riservate, convien riandare all' origine della Storia legale. Non v' è, chi non sappia, che circa l' Anno DXXIX. sino al DXXXVI. d' ordine dell' Imperadore Giustiniano, mediante l' opera de' famosi Triboniano, Teofilo, e Doroteo, seguì la Compilazione delle leggi Civili: E altresì noto, che di quei tempi, mercè le incursioni de' Goti, e de' Vandali, l' Imperiale autorità in Italia, ed altre adjacenti Provincie, era molto limitata, e questa poca, acquistatata per opera di Narsete, e di Bellisario, verso il fine della Vita di Giustiniano, dopo le incursioni de' Longobardi, che per lungo tempo occuparono il Dominio d' Italia, venne ancora a cessare; il perchè le compilate leggi, ò che mai furono ricevute, ò che per cagione de' diversi Dominj, restarono abolite; Sicchè per lo corso di sette Secoli in circa, in Italia segnatamente, non furono in osservanza; mà i Popoli vissero sotto l' ubidienza delle leggi de' Longobarbi, ò degli Statuti municipali de' luoghi fino a tanto, che dell' Anno 1130. ò come altri vogliono, del 1148. quando dall' esercito de' Pisani casualmente fù ritrovato il Corpo delle leggi di Giustiniano nell' eccidio della Città d' Amalfi, ove però non si sà, se fosse stato trasportato al tempo di quell' Imperadore, ò pure in altro a noi più vicino da' Mercanti Amalfini, che in quelle parti Orientali avean considerabile comercio. E' ben certo, se crediamo al Tarcagnota *(a)* seguitato da altri *(b)* riferiti dal Cardinal de Luca, che un certo Irnerio, avendolo ritrovato in una anticha libreria, vi fece molte correzzioni, e diede principio alla glossa: Lotario Rè d' Italia poi comandò, che quelle Ordinazioni si dovessero legger publicamente nelle Scuole, e che, giusta le loro disposizioni, si dovessero decidere, e terminar le liti, come tuttavia si pratica. I Popoli di que' tempi, che trovavansi sogetti al duro giogo delle leggi de' Longobardi, ò agl' instituti Statuti de' luoghi, conoscendo, quelle ordinazioni esser molto ragionevoli, cominciarono a servirsene; Sicchè non si può dire assolutamente, che riconoscan la forza della loro auttorità da Giustiniano, come molti credono; mà convien attribuirla ad un moderno volonrario uso de' Popoli.

2 E' altresì cosa incontrastabile, che di que' tempi l' Italia, oppressa da diversi Barbari, vivea in una specie di Schiavitù, senza lettere, priva d' ogn' Arte nobile, e la forza opprimea la ragione; il perchè insorsero molti usurpatori, che fecero varie concessioni, dalle quali, come nel prossimo Capitolo vedrassi, sotto il Dominio de' Longobardi ebbero origene i Feudi; molte Città, segnatamente della Lombardia, procurarono mettersi in libertà; e per poter sovvenire al publico Errario, e sostenere il grave peso delle guerre, usurparonsi molti diritti, oggidì, come appresso vedremo, chiamati Regalie, che poi da Federigo Imperadore, come osservan l' Isernia, l' Alvarotto, il Capiccio, ed' altri riferiti dal Cardinal de Luca, nella Concordia seguita con dette Città, attesa l' antica prescrizione, furongli confermati, e restò dichiarato, loro esser dovuti. *(c)* Per altro è cosa certa, che le Regalie non spettano alle Comunità; mà sono riservate al solo Principe, a cui recan grandezza, e splendore. *(d)*

3 Di que' tempi però non si parlava delle Regalie delle leggi comuni, allora non ben cognite, ne ricevute, ò propagate; mà eran fondate nell' antica prescrizione, che le Città, i Principi, ed altri Signori pretendean aver acquistate, avanti che fossero introdotte le leggi, ò il loro uso. Ampliato poscia tale diritto il termine Regalia in plurale fu preso per la facoltà di batter moneta, imporre Gabelle, e dazj sopra le mercanzie, ch' entran ne' Porti di Mare, ò che passan pe' Fiumi;

(a) Stor. lib. 12 f. 291 p. 2. (b) Borell. de praest. Reg. Cat. cap. 8. dal n. 26. al fin. Valentin. Forster. stor. Jur. Civ. lib. 3 Trat. magn. Tom. 1. §. 14. col. 1. (c) c. 1. quae sint Regalia. (d) Bald. Conf. 102. Ad evidentiam n. 2. V. Nam ista sunt Regalia lib. 2. Roland. a Vall. Cons. 1. n. 115 lib. 2.

Fiumi; Conceder Tratte, crear Accademie, e far altri atti simili, che come appresso vedremo, sono marchi di Sourantà, e non ponno appartenere a' Duchi, Conti, Baroni, ed altri Signori particolari, che per concessione del Sourano, ed a carico di riconoscerli da esso, e dalla Corona. *(e)* Si prende ancora il termine Regalia pe' Feudi, che dipendono immediatamente da' Sourani, che sono fondi, ò diritti del Dominio da' Principi donati à quei, che volean gratificare, con condizione di prestarglene omaggio, ò fedeltà; servirgli in guerra, ò rendergli, come nel Capitolo seguente dirassi altri atti di riconoscenza, e sommissione; il perchè, come si vede da' Capitolari di Carlo Magno. *(f)* Regalie altresì appellansi le Terre grandi, e le Signorie, che la Chiesa riconosce dalla pietà, e liberalità de' Principi Cristiani; ed in tal senso il Dominio, che la Chiesa Romana hà ricevuto dagl' Imperadori, ed altri Monarchi Cristiani, segnatamente da Pipino, da Carlo Magno, e dalla Contessa Matilde, porta il Titolo di Patrimonio di S. Pietro, *Patrimonium B. Petri*; così si dice delle Regalie, e del Dominio Reale del Principe degl' Apostoli, *Regalia S. Petri*; termini frequentemente usati dagli Scrittori dell' undecimo, e del duodecimo Secolo. Chiaman' essi comunemente *Regalia* i Feudi alla Chiesa donati da' Principi Sourani, Duchi, Baroni, ed altri grandi Signori, da' quali i Prelati riceveanle Investiture, e pe' quali eran obligati a rendergli certi servigi proprj a tal sorte di beni, come può vedersi nelle Costituzioni di Pasquale II. di Calisto II. e d' Innocenzo III. siccome in quelle degl' Imperadori Federigo I. e Federigo II. in S. Bernardo appresso il Sugerio; e finalmente il termine Regalia, preso in singolare divenuto poscia il più comune denota quel diritto particolare, per cui qualche Sourano gode di tutte le entrate di un Vescovato vacante, e conferisce plenariamente tutti i Benefizj, che non han Cura d' Anime, finchè il novello Vescovo, come nel seguente Capitolo vedremo, abbia prestato giuramento di fedeltà preso possesso del Vescovato, e soddisfatto alle altre richieste formalità.

4 Al Papa, all' Imperadore, a' Regi, ed altri Principi Sourani, sono riservati molti diritti particolari, talmente proprj de' loro Principati, che da essi non ponno esser separati, ne trasferiti in altri, chiamati Regalie di prima Classe, e sono la suprema podestà, ò maestà libera dalle leggi nelle sostanze, e persone de' Sudditi; le Insegne Regie, la Collazione delle Dignità, ò loro nuova Creazione, ò Erezzione, la suprema giurisdizione, la facoltà di promulgar leggi, e di crear Notaj, Magistrati, ed altri Uffiziali di giustizia; il diritto di naturalizare, e crear Cittadini i forastieri; conferire la Nobiltà; far grazie a' delinquenti; dispensar minori; ristaurar revisioni di Cause, ò Istanze; conceder facoltà di far Fiere, e Mercati publici; di convocar Comizi, ò Corti generali; dichiarar guerra, conceder represaglie; far pace publica co' suoi Capitoli, e convenzioni; dare, e ricever Ostaggi; conceder il diritto della Regia protezzione, che comprende molte prerogative; dar passaporti; facoltà di conoscer Cause d' Ecclesiastici, ed esenti in alcuni casi; ricever, e spedir Ambasciadori, e molte altre cose riferite da Antunez Portugal. *(g)*

5 La facoltà di batter moneta parimente è un diritto, che si chiama Regio *(h)* la moneta non battuta con auttorità del Sourano è falsa *(i)* Si dubita, se il Principe possa alterare il valore delle monete: Prima di esaminare tale questione, si deve sapere, che, acciò la moneta possa dirsi buona, deve esser di materia reale, di forma publica, e peso legitimo *(k)* la moneta d' oro dev' esser d' oro; quella d' argento d' argento senza mistura: Richiedesi la forma publica, perciò, che riguarda l' auttorità, ed il valore: Sendovi la forma, non si cerca, se la sostanza sia buona; la forma la disegna *(l)* si richiede il peso legitimo, che tanto vaglia in forma, quanto in natura;

(e) *Capit: Car: magn: l. 1 c. 16. l 3 c. 19.* (f) *lib 3. c. 82. Pascalis II. Ep. ad Enricum V. Imperatorem.*
(g) *de donat Reg Tom. 1. lib. 2.* (h) *cap. quæ sint Regal. ord Covar lib. numisinat cap. 8. n. 1.*
(i) *l. 4 C. de fals. monet. ord.* (k) *cap. quanto de jur. jur.* (l) *l. 1. ff. de Contraen. Empt.*

natura; cioè a dire, che tanto pesi, quanto vale in forma (m) il perchè i Dottori vogliono, che non si possa tanpoco dedurre la spesa, che si richiede, per fabricarla; mà debba farsi dal Principe, che la fà battere. (n) Non manca però, chi vuole, che tale spesa debba considerarsi nel valore della moneta; e ciò su'l riflesso che non sia ragionevole, che il Principe, fabricandola, resti in danno. (o)

6 Non contenendo la moneta i tre requisiti sudetti, deve proibirsi; ne il Principe può obligare a prenderla; altrimente facendo, viene ad usurpare ciò, che è d'altri. (p) Tale conclusione però si limita ogni volta che il Popolo vi consenta (q) Siccome allora, quando vi concorra giusta Causa (r) che può verificarsi in due modi; cioè a dire la publica necessità, a cui il Popolo deve soccorrere, ò l'utile della Republica. Anzi può darsi tale necessità publica, che il Principe si trovi astretto a spender per oro, ed argento moneta di materia vilissima: e ciò viene permesso, purchè il Principe, cessata la necessità, tornando a prenderla, restituisca il valore, per cui è stata spesa (f) Si può anche augumentare il valore della moneta, oltre il peso, acciò non venga trasportata fuori dello stato del Principe, che la batte, perchè importa molto alla Republica d'aver abondanza di denaro. (t)

7 Contasi altresì trà le Regie prerogative quella di crear Accademie, Università, ò Studj generali, introdotti ne'Regni, Principati, e Republiche, per la buona istituzione de' giovani nelle Arti liberali; prerogativa, per sentenza de' Dottori, riservata al solo Principe, che non riconosce superiore (u) il perchè esso solamente deve esserne il Protettore, ed il Conservadore; così dispone il Testo (x)

8 Ponno ancora i Principi donare, e con ceder' ad altri la facoltà d'esiger tributi, gabelle, angarie, perangarie, e simili; cioè il diritto d'obligar'i Sudditi, e Vassalli, a servirli, ove lo richiegga il bisogno, nelle strade publiche, ne' Fiumi, Porti, Isole; nel Mare, e sue spiagge; il diritto delle miniere, de' Tesori, de' Beni vacanti, della Confiscazione de' beni de' Condannati; di privar di beni gl'indegni, e gl'incapaci di succedere; di prender i beni, che cadono in commesso; d' occupar le sostanze di quei, che contraono nozze incestuose; degl' incapaci; di quei, che, per aver commesso qualche delitto, uccidonsi da se stessi; del Procurator Regio, trovato prevaricatore; le robbe litigiose, non ostante la proibizione della legge; d'esiger la pena contro quei che demoliscon Case in pregiudizio dell' ornato della Città; di proceder contro gl' assenti, con far inventariare i loro beni; d'assegnar le precedenze tra gl' Uffiziali; di conceder a' debitori dilazioni a pagare i loro debiti; d'assegnare le misure, i pesi, ed i confini delle Città; di proibire a' Sudditi il fabricar Castelli, Fortezze, Torri, e Fortini segnatamente ne' Confini del Regno; d'esiger diritti, e pesi reali, personali, ò misti, imposti dalle leggi, Costituzioni, ò Consuetudini di ciascun Principato, ò Regno, avendo ciascun Dominio le sue Regalie, di cui, e de' Feudi segnatamente parleremo, prima nel seguente Capitolo; indi ne' luoghi particolari.

9 La Pesca, e la Caccia, non ponno esser proibite senza licenza del Principe, ancorchè vi consentan quei, del cui pregiudizio si tratta (a) Il Principe Supremo con giustizia può fare tali proibizioni, mà per motivo di ricreazione solamente; purchè siegua con moderazione (b) e ciò s'intende de' soli luoghi publici, quanto all'uso solamente; non già de' privati, quanto alla proprietà; mentre però sien talmente rinchiusi, che possin' esser guardati da' Custodi. (c) A' Baroni non viene permesso di fare simili Caccie; il diritto delle genti vuole, che ad ogn' uno

(m) l. 1. ff de Contraen Empt (n) l. 1. C de ponder & aur. illat. lib 10. (o) Innoc. cap. quanto de jur: jur: Covarru de numism cap. 7 in princ n. 5. (p) Gabriel 4 dist. 15. q. 9 col 3. dopo il princ. (q) l pen C. de part. (r) arg. l. Si hominem ff. mandat. (f) Andre: d' Issern. cap. 1. n. 24. Quæ sint Regal. nel l' Afflitto V. Moneta n. 9. (t) Covarr loc cit (u) Chopin. De doman Franc. tit 27. n. 125. Vinc. de Anna Alleg. 30. n. 8. vol. 2. Camill. Borel de præst: Reg. Cat c. 34 n. 11 (x) Auth. habita C. ne filius pro patre.
(a) arg. l. fin C de jur. Emph Afflitt. lib. 1. Constit. rub. 85 n 6
(b) Sot. lib. 4. de just. & jur. q 6. art. 4. col. pen. (c) l. Divus Pius ff. de servit. rustic. præd. l. 3.

uno sia lecito d'andare a Caccia *(d)* purchè la proibizione non siegua per utile publico, come in certi Mesi dell'Anno, e con certi stromenti, acciò non si distrugga la pesca, e la Caccia; mà cresca a publico benefizio. *(e)* Le Regalie, che non si ponno possedere senza speciale concessione del Principe, non si ponno tanpoco prescrivere senza Titolo, che dopo il corso di tempo immemorabile. *(f)*

10 Trà diritti riservati a' Principi consideransi ancora i molti privilegj, e prerogative, di cui godono le donazioni da essi fatte, che non sono comuni a quelle de' privati, *(g)* ciò procede, perchè il Principe, che non riconosce superiore, gode la suprema podestà, ed in conseguenza la Maestà, che viene definita, somma, e perpetua podestà, libera dalla sogezzione delle leggi, che compete sopra le sostanze, e le persone del proprio Dominio, ò che quivi dimorino. *(h)* E tal maestà, non solo compete a' Regi, mà anche a qualsivoglia perfetta Republica, che non riconosca superiore; il perchè l'Arniseo *(i)* taccia Corrado Badovero, Doge di Venezia, perchè ricevette da Corrado Imperadore il diritto di batter moneta; e Sebastiano Clejano, per aver sofferto d'esser vestito degl'Ornamenti Regj da Papa Alessandro III., e da Federigo Barbarossa, quasichè la Republica da questi Monarchi ricevesse tali, ed altri diritti di Maestà.

11 Può il Principe conceder privilegj anche contro la disposizione delle leggi comuni; mà, quando tali privilegj sono altrui pregiudiziali, si devon ristringer in modo, che la mente del Concedente, e le di lui parole, pesate maturamente, venghin prese in senso, che pregiudichi ad altri il men che sia possibile *(k)* mentre regolarmente il privilegio deve intendersi conceduto senza pregiudizio del terzo. *(l)* Anzi in dubio, per esser contrario alle leggi comuni, non si deve presumere; mà convien tenere per assioma sagrosanto, che il Principe non abbia voluto prescrivere, ò conceder cosa alcuna in altrui pregiudizio contro la disposizione delle leggi comuni; mà che più tosto a queste siasi uniformato. *(m)*

12 Non mancano Scrittori, che tengono, che tutte le cose dipendan dalla volontà del Principe; sicchè tutto a questi sia lecito *(n)* venendo riputato ciò, che egli opera, fatto di Dio, per esser suo luogotenente in Terra, come, raziocinando, dice Bartolo. *(o)* Il perchè, come dissi nel Trattato della Nobiltà *(p)* il disputare della di lui podestà viene giudicata cosa sacrilega; ed i Dottori vogliono, che non se gli possa domandare, perchè così faccia. *(q)* Mentre, sendo i Principi sopra le leggi, debbon da queste esser sciolti. *(r)* Sicchè basti per ragione la volontà; e che, chiunque disputa della podestà del Principe, venga a farsi a questi superiore, e tenti d'esser simile all'Altissimo *(s)* potendo il Principe di pienezza di podestà, e senza cagione togliere il diritto altrui acquistato, anche in vigore della disposizione delle leggi delle Genti *(t)*

13 Mà ciò non ostante, resta ferma la regola, che in dubio debba presumersi, che il Principe non abbia voluto pregiudicare al diritto del terzo. *(u)* Il perchè devesi interpretare, che il rescritto sia falso più tosto, che credere, che il Principe abbia voluto fare tal pregiudizio *(x)* mentre si deve presumere, non voglia, che il giusto; e che, se bene la di lui auttorità è amplissima, sappia, che dev'esser subordinato alla ragione. *Ut enim felicitatis est, posse te, quantum velis* (lascio scritto Plinio, da saggio, nel Panegirico di Trajano) *Sic magnitudinis est, velle te, quantum*

(d) *Ostiens. ed Anton nel cap. non est de Decim Giason Conf. 119. lib. 4. Cramat. dec. 67. n. 12. Tiraquell. de Nobil. cap. 37. n. 115. Gaetan. Somm V. Venatio in fin.* (e) *Afflit: lib 1. Constit: rub 1 n. 13. Covarru. reg peccatum 2. p. § 8. n. 3.* (f) *Luc. da Penna l 2 C. de Limitroopl. lib. 11.* (g) *Cessane Catal. 5. p. Conf. 28. Solorsan. De jur Indiar: tom. 2. lib. 2. cap. 15 n. 6* (h) *Bodin. de Rep: lib 1. cap 8 in princ. Besold. Sinops. polit: Doct. c. 1. de majest. in genere n. 12 Ipol a Lapid de rat: stat: 1. p. cap. 3. sez 2. vers. Majestas desinitur. Camil. Borell. de praest. Reg. Cat: c. 60. n 6.* (i) *De Doctr: polit c. 11.* (k) *Cap. ea quae de reg: jur lib 6. Aless. Conf. 229. lib. 2. dec. Conf. 113 e Conf. 520 Selv de Benef. 3. p q 13 Goradin. Conf. 14 n. 18 Covarru. var. res lib. 1. cap. 17. n. 13.* (l) *l. 2. §. merito e § si quis à Principe ff ne quid in loc pub* (m) *l 2 in princ. C. de off. Praefect: Bald l. ex facto ff. de vulg dec Conf 11. Castellan: de memorab. V Princeps excedens.*
(n) *Can Convenior. V Allegatur Imperatore 25 q. n l 1 ff. de Constit. Princ.* (o) *Extrav. Ad reprimendum V. Totam n 5.* (p) *p. 3. cap. 5. n. 30.* (q) *l. disputare ff de Crim Sacril.* (r) *l. hostes ff de cap. & postlim reversf.* (s) *Bald. Conf. 359. lib. 1.* (t) *Ang l. Item si verberatum § 1. ff de vendic.* (u) *l. 2. §. meritò ait Praetor ff. ne quid in loc. pub.* (x) *Ab cap. ex parte il 2. in fin. de rescr. Menoch. de praesum. lib. 2. pres. 9. n. 9.*

tum possis. E Pacato all'Imperadore Teodosio, *Tantum tibi licet, quantum per vires licebit*. Deve dunque presumersi, che il Principe non voglia pregiudicare al Terzo (*y*) presunzione sì forte, che gl' Imperadori si sono protestati, che, impetrandosi rescritti contro il diritto, e l' utile publicho, debban considerarsi, come se non fossero stati conceduti (*z*) per far comprendere, che il Principe non vuole cosa ingiusta (*a*) mentre i Rescritti contro la ragione, come ingiuriosi sono esosi a Legislatori. (*b*) E però regolarmente in tutti i privilegi, e grazie de' Principi suol trovarsi la Clausula, *Citrà tertii, jurisque alteri jam quæsiti, præjudicium*. (*c*) D'onde viene, che, dovendosi interpretare qualche larghissima, e sfrenata disposizione pregiudiziale al terzo, converebbe prenderla nel senso più stretto, e rigoroso (*d*) sendo cosa indubitata, che i Principi giusti non intendono privare il terzo del suo diritto (*e*) Quel, che si dice delle cose grandi, procede anche nelle piccole. (*f*) E quando costasse chiaramente, che il Principe avesse voluto pregiudicare al terzo, si doverebbe sempre tenere per lo minor pregiudizio. (*g*) Proposizione sì vera che hà luogo, ancorchè la grazia contenga le Clausule: *Ex certa scientia: de plenitudine potestatis: motu proprio. Non obstantibus*, e simili; poichè, se bene il Principe fà alcuna cosa con la pienezza della sua podestà, non si deve credere, ch'abbia voluto pregiudicare al terzo, cosa contraria alla disposizione delle leggi. (*h*) E però si deve più tosto tolerare la superfluità, che ammetter un'assurdo, come sarebbe quello di commettere un'ingiustizia (*i*)

14 Nè osta il dire, che il fatto del Principe debba considerarsi, come fatto di Dio; poichè tal proposizione hà luogo, quando il fatto è giusto (*k*) mentre Dio non hà permesso a' Principi il peccare; e l'ampiezza della podestà non comprende le cose illecite. (*l*) Quel, che si dice, che il Principe non sia sogetto alle leggi, deve intendersi in ordine alla necessità, che riguardi la di lui persona, non già, rispetto a quella, che concerne la giustizia. Se si considerano le leggi, Divina, della Natura, e delle Genti, queste sono più potenti che quelle del Principato, e dell'Imperio: L'inferiore non può dirsi libero dalle leggi del Superiore; deve dirsi dunque necessariamente, che il Principe sia sogetto alla legge Divina. *Rex leget in libro legis* [stà scritto nel XVII. del Deuteronomio] *omnibus diebus vitæ suæ, & non deflectet ab eo; sed faciet omne, quod scriptum est in eo*. Ed in Giosuè al I. *Facias omnem legem, quam præcepit tibi Moises servus meus: ne declines ab ea ad dexteram, vel ad sinistram, ut intelligas cuncta, quæ agis: Non recedat Volumen legis hujus ab ore tuo: sed meditaberis in eo diebus, ac noctibus, ut custodias, & facias omnia, quæ scripta sunt in eo*. Da ciò prende motivo l'Amarano (*m*) di dire, che il Rescritto del Principe a nulla vale, quando è contrario alla legge naturale, ò alla Divina, e Baldo (*n*) conchiude, che il Principe nulla può contra la disposizione delle leggi delle Genti, ò la giustizia naturale, lo di cui vincolo supera l'auttorità del Principe: quando questi debba dirsi sciolto dalle leggi, come, e quando sia vero, che ne' Principi supremi si dia doppia podestà, vedrassi appresso.

15 Non si deve lasciar di dire intanto, per le addotte ragioni, esser stimata temeraria la Sentenza d'Angelo (*o*) quando hà detto, che il Principe, anche senza cagione, di sua assoluta podestà può togliere altrui il diritto acquistato in vigore delle leggi delle Genti, ò della Natura. Anui alcuni Dottori, che vogliono, proceder quella, quando dal Principe venga restituito il prezzo: Altri (*p*) dice, che Angelo in quel caso, non parla

(*y*) *D. l 2 § meritò, e § si quis à Principe.* (*z*) *Tut. il Tit: C si contr Jus vel util pub* (*a*) *Arg l. si quando 35. de inoff Testam l omnium 19. C. de Testam* (*b*) *D. § si quis à Principe* (*c*) *cap quamvis 8 de rescript: lib. 6. cap. audita ed ivi la glos V non intelleximus extr: de restit: Spoliat: Card. Marant. resp. 13. n. 19. Tom. 2.*
(*d*) *Gabr Cons 197 n 3. e 6. lib. 1 Gonzal reg 8 Canc § 6 proem. n. 9.* (*e*) *Dunoz dec 4 n 13*
(*f*) *glos. cap cum olim V præjudicium De Consuet Ruin. Cons. 93. n. 13 lib. 4 Rimunald. Jun Cons. 6 n 60 lib. 1. Tiraq de Jud V Exiguus Vers Sexagesimo primo Larrea dec. 8.* (*g*) *Penia in Valentina Subsidii 11. maji 1611. Valasc. Consult 72 n 22.* (*h*) *Bald cap 1 col. 2 apud quos Controvers invest ter. cap licet De offic Ordin.*
(*i*) *Cravett Cons 241 verso del fine* (*k*) *Alciat Cons. 201 n 11. vers quia* (*l*) *l. Creditor §. Lucius ff. mandat.*
(*m*) *cap quæ in Ecclesiarum n 7. De Constitut* (*n*) *l. nam, & Magistratus ff. de arbitr.* (*o*) *l. item si verberatum § 1. ff. de rei vindic.* (*p*) *Cravet: Cons. 241. n. 20.*

la da Angelo, mà da Uomo mendace, mentre al Principe, ancorchè supremo, tanpoco di pienezza di podestà, non è permesso toglier' altrui, senza cagione, il diritto acquistato in vigore delle leggi della Natura, ò delle Genti; Dio hà sogettato le leggi a' Principi, egli è vero, mà non per questo hà voluto, che essi sieno esenti dall' adempimento de' Contratti, e delle Convenzioni, che sono di ragione delle leggi delle Genti, al cui adempimento i Principi, non men che i Sudditi trovansi obligati *(q)*

16 Quando il Principe toglie altrui alcuna cosa, ò diritto per util publico, è tenuto a rifonder' il danno: Mà quando esso Principe, ò la Città fà una legge universale, con cui viene a toglier i beni de' particolari, non è tenuto alla restituzione del prezzo *(r)* Non manca, chi tenga la contraria Sentenza, volendo, che non si debba far distinzione, se si proceda per via di legge generale, ò di *particolare; Sicchè* sempre, quando si tolgono *i* beni a' privati si debba risarcire *il* danno *(s)* Mà, quel che si sia di tale opinione, è cosa certa, che, quando non si procede, per via di legge generale, mà con ordine speciale si tolgono i beni al terzo, si debba risarcire il danno *(t)*

17 Passando a vedere, se ne' Principi supremi si diano due podestà, l' una ordinaria, l' altra assoluta; Si trova, che moltissimi Dottori, sì antichi, che moderni, ammettono la podestà assoluta *(u)* Si deve prima distinguere col citato Rossi la podestà di un Principe da quella dell' altro Principe, ed un caso dall' altro. Ed in primo luogo si divide la podestà assoluta dall' ordinaria, quando il Principe, come sciolto dalle leggi senza causa dispensa dalla legge meramente positiva [toltone però lo scandalo, e 'l pregiudizio del terzo] e questa si chiama podestà assoluta: ordinaria si dice, quando il Principe dispensa dalla medesima legge, mà con causa; Con questa distinzione si potrebbe salvar forse la definizione dell' assoluta podestà insegnata da Baldo *(x)* benchè, come appresso vedremo, sia acerrimamente impugnata da' Dottori. Assoluta podestà in secondo luogo può dirsi, quando il Principe dispensa dalle leggi umane per qualsisia causa, anche leggiera. Ordinaria, quando dispensa da quelle per causa grande *(y)* Assoluta in terzo luogo si può dire la podestà del Principe, quando per causa giusta, e publica dispensa dalla legge Divina, ò Naturale: Ordinaria, quando dispensa nella legge umana *(z)* Assoluta in quarto luogo dicesi quell' auttorità del Principe, con cui può derogare, e deroga alla legge positiva Umana; Ordinaria, quando non deroga a quella, mà opera secondo, ò fuori della di lei disposizione, ò pure dispensa a quella parte della legge Umana, a cui ponno dispensare i Giudici Ordinarj; Sicchè opera, non in qualità di supremo Principe, mà come Giudice ordinario; distinzione approvata da' Dottori riferiti dal Menochio *(a)* dal Mandosio *(b)* dal Peregrino *(c)* dal Moneta *(d)* e dal Sanchez *(e)* quale tiene, che, quando il Principe dispensa dalla legge Umana, senza causa, la dispensa sia valida; mà ch' egli pecchi, e che questa sia l' assoluta podestà; mà ciò non è assolutamente vero, perchè come appresso vedremo non merita nome di podestà, quando il Principe dispensa con peccato.

18 Mà, riassumendo in tanto la distinzione dell' assoluta, e dell' ordinaria podestà, l' ultima distinzione si prova nel Testo *(f)* ove si legge *Qui secundum plenitudinem potestatis de jure possumus suprà jus dispensare.* Ed altrove (g) *Digna vox est majestate di-*

(q) *Gabr: Conclus. lib. 3. de Jur: quæs. non tollen Concl. 1. Riminnld Jun Cons. 18 n. 118.* (r) *Alex Cons. 19. n. 3. e 17 lib. 2 Isern §. 1. § similiter, dove anche l' Afflitt: n 69. De Cap cur: Vendit: Bellon: Cons. 66. n. 3.*
(s) *Giason l. Barbarius col 2 in fin. vers. in venio tamen ff. de off: Præfect Roch. c. fin. De Consuet.*
(t) *Bald. l. sicut ff. de Serv: Roland. Cons 69. n 51. lib 2. Menoch. Cons. 103. n. 28 Natt Cons. 554 n. 1. Bellon. Cons. 66. n. 2 Surd. Cons. 210 n. 64. Ross. Annot. alla dec. 217 p 9. rec.* (u) *Gabr. Com: Concl lib 3 Tit: de Jur. quæsit non tollen. Concl. 3. n. 18 e 35 Concl 6 n. 12. lib. 6 de legitimat. Concl 6. n. 4. de Claus. Concl. 1 n 6. e seqq. Concl. 2. n. 83. Menoch. de Præs. lib. 2 præs. 11. n. 2 e seqq Pregr de fideic. art. 52. n. 122. Gonzal Reg. 8. Canc. §. 1 proem. n 31. e seqq. Lud. Ridolfin de suprem. & absol Princ. potest: cap. 1. n. 2. e per tutt: Petr: de potest: Princ.* (x) *l. 2. n. 39. e 40 C. de Servit. & aqu.* (y) *Anacaran. cap. 1. n 30. De Constit Natt: Cons. 512. n. 19.* (z) *Gabr: Com. Concl. lib 2. de jur quæsit. non tollen. Concl 1. n. 1. Concl. 2 n. 1.*
(a) *de præsumpt. lib. 2. præs 22.* (b) *Reg. 16. Canc q. 7. ed 8.* (c) *de fideic art. 52 n. 118. e seqq;*
(d) *de commus ult. Vol. cap. 5. q. 2. n 82.* (e) *de matrim lib 2. disp. 15. n. 3. Vers. alio modo potest.*
(f) *Cap. proposuit exor. de concess. preben.* (g) *l. digna Vox C. de leg.*

gnitatis, legibus allegatum se Principem profiteri, adeò de auctoritate juris nostra pendet auctoritas, & revera imperio est submittere legibus Principatum, & Oraculo præsentis Edicti quod nobis licere non patimur, aliis indicamus. Dalle riferite parole apertamente risulta, che il Principe, in ordine alla podestà ordinaria, è subordinato alle leggi. Si può agiugner l'altro Testo (*b*) ove si dice, esser cosa decente alla Maestà del Principe, l'adempire quelle leggi da cui egli pare sciolto; e con ragione, mentre niuna cosa è più propria del Monarca, che il viver con le leggi (*i*) Sicchè il Principe, in ordine alla podestà ordinaria, trovasi sogetto alle umane leggi; Può esserne bensì sciolto, se si parla della podestà assoluta; altrimente converrebbe dire, che non potesse dispensare contro la disposizione delle leggi; mentre, chi queste osa violare, commette una specie di sacrilegio (*k*) Con tale distinzione si ponno salvare, ò conciliar i Testi, ove si dice, il Principe esser sciolto dalle leggi, co' gl' altri, che dispongon' il contrario. Si può agiugner di più, che anche Dio, giusta la comune Sentenza de' Teologi, si dice, che di potenza ordinaria può fare ciò, che col solito ordine, e senza mutar il corso naturale delle cose, fà: Di potenza assoluta poi può fare tutto ciò, che eccede l' ordine universo delle cose: Il Papa, come Vescovo della Città di Roma, si considera come un'altro Vescovo, con la sua precisa Diocese (*l*) il perchè, come gl' altri Vescovi, hà anch' esso il suo Vicario in Roma: Come Vicario di Cristo hà la potenza Spirituale in tutto il Mondo (*m*) Con tal Carattere è Ordinario degl' Ordinarj, e Vescovo del Mondo tutto (*n*) è Monarca,

19 Ancorchè le addotte considerazioni sien tutte probabili, ed ammesse da' Dottori; non manca, chi, come appresso vedremo, non ammette nel Principe che una sola potenza, e vuole, che questa sia l' ordinaria. Altri per lo contrario l' inalzano a segno, che vogliono, che indistintamente, e contro la disposizione di qualsisia legge, possa far tutto a proprio capriccio; Sicchè per tutta ragione, serva la di lui sola volontà; opinione, a cui pare favorevole la definizione di Baldo (*o*) mentre dice, che la pienezza della podestà, ch' egli, ed altri chiamano assoluta, sia una pienezza d' arbitrio a niuna necessità sogetta, e da niuna regola di legge publica limitata. Il Principe dunque, giusta la Sentenza di Baldo, non sogetto ad alcuna necessità di ragione, potrà servirsi della podestà assoluta contro il dettame della stessa ragione; mà, dicendo esso Baldo al luogo citato, che il Principe è un' Animale ragionevole, e mortale, e che niuna auttorità, siasi del Principe, ò pure del Senato, può fare, ch' esso Principe non sia Animale, ne assolverlo dalla legge della natura, ò dal dettame della ragione, pare impossibile, ch' egli abbia proferito quell' empia Sentenza; tanto più ch' esso stesso in un altro luogo (*p*) dice, la Clausula *De plenitudine potestatis* doversi intendere di pienezza di podestà buona, e lodevole, non Tirannica; altrove (*q*) sogiugne, il Principe esser subordinato alla legge della Coscienza, della Natura, e della ragione, e più chiaramente nel Consiglio CCCXL ricorda, che *Caveat tamen, ne contra conscientiam Princeps aliquid faciat, quia veniet tempus, quando Navis est in Portu, dimittetur onusta, & qua mensura metietur aliis, eadem remetietur sibi; neque, qui habet potestatem, confidat in ea, quia habet Deum ultorem*. Ancorchè dunque il Principe sia sciolto dalla legge positiva non si deve dire Superiore al dettame della ragione.

20 Ne alle addotte ripugna il Testo (*r*) ove si dice, che il Principe sia sciolto dalle leggi, perchè non si deve intender così generalmente, come molti dicono; mentre quelle parole devonsi riferire alla legge Giulia, e Papia, che, come si vede dal Titolo, ò Inscrizzione di essa, non dispone, che debba essere sciolto da tutte le leggi, mà da quelle solamente, di cui quivi si discorre: Le parole ancorchè generali

(h) *l ex imperfecto 23 ff de legat 3.* (i) *l 1 C de Testam* (k) *l Sacrilegii 3 C de diversf. rescript. l. 1. C. de Crim. sacril.* (l) *can si quis Episcopus 2. 9 6 can transmarinos 96 dist can si quis Episcopus 3 q. 1.* (m) *can duo sunt quippe 95 dist cap. 2 de translat Episc* (n) *Add. a la dec. 2. p. 3. dal 187. fino al 191 p. 3. rec.* (o) *l. 2 n 45. C. de Servis & aqu* (p) *Cons 24: ad evidentiam n. 1. lib. 2.* (q) *l. Princeps ff. de legib.* (r) *l. Princeps. ff. de legib.*

nerali, si devon sempre ristringere alla subjetta materia (*s*) la legge Giulia, e Papia non conteneano, che i legati, ò istituzioni, che per morte de' Legatarj, ò degl'istituiti avanti la morte de' Testatori divenissero caduche: Da queste leggi era esente il Principe per privilegio speciale, dal Popolo Romano conceduto la prima volta ad Augusto; questa è la vera interpretazione, che convien dare al detto Testo (*t*) senz' attender tanpoco la disposizione dell'altro Testo (*u*) ove si trova definito, l'Imperadore essere sciolto dall'auttorità delle leggi; mentre quella legge si deve riferire a que' casi, in cui l'Imperadore gode privilegj speciali (*x*) Mà, generalmente parlando, il Principe è sogetto alle leggi; a quelle segnatamente, che da esso sono state promulgate. (*y*) E però dispensando senza che vi concorra alcuna ragione, pecca, allora particolarmente, quando la dispensa è pregiudiziale al terzo; Quando si dice, che il *Principe* non sia sogetto alle leggi, deve intendersi, che possa annullarle, ò rilassar qualche rigore, quando il bisogno lo richiegga; mà non, senza cagione (*z*)

21 Può far grazia in tutti i debiti; ed alcune volte, per lo bene della pace, ed interesse publico, rimetter le ingiurie, ed i danni inferiti alle parti, anche senza loro consenso; mentre però lo esprima; altrimente non si presume, ch'abbia derogato al diritto de' privati, non essendo solito farsi grazia, se prima non si è riportata la pace, ò la remissione dalla parte offesa (*a*) Voglion' i Dottori, che il Principe, rimettendo, senza giusta causa la pena, che deve applicarsi alla parte offesa, pecchi mortalmente, e che sia tenuto alla restituzione; Ogni legge, sì divina, che naturale, delle genti, e civile, vuole, che il buon Principe faccia risarcire i danni alle parti offese (*b*) Altrimente varj Dottori tengono, che la grazia sia nulla, e che da' Ministri non debba esser approvara; lo stesso dicono della commutazione della pena; mà si limita, quando vi concorra giusta Causa; che l' offeso sia morto, forastiero, incognito, ò che caluniosamente ricusi far la pace, ò la remissione gli sia stata umilmente richiesta. In tali casi però si suole imporre l'esilio dal luogo del delitto per fino a tanto che sia ottenuta la pace (*c*)

22 I Rè, ed altri Principi Cristiani, ancorchè Secolari, come Protettori della Chiesa, per sentenza di varj Dottori, per conservar la pace, e ripulsar la forza, non solamente in negozj Secolari, mà anche negl' Ecclesiastici, ponno, anzi devono, non già usando podestà giuridica; mà di fatto, sovvenire agl' oppressi, anche contro gl' Ecclesiastici, quando, abusando della propria podestà, usano violenza, benchè giudizialmente; poichè anche ne' giudizj tal volta si usa violenza, e questa dev' esser ripulsata dalla podestà superiore: Sentenza comprovata con l' auttorità, sì dalle Sacre Carte, che da' Canoni, Santi Padri, Ruota Romana, Teologi, Vescovi, altri Uomini Religiosissimi, e Scrittori Ecclesiastici; contro la Sentenza del Diana, e suoi seguaci (*d*) Anzi molti vogliono, che, recando gl' Ecclesiastici molestia, e pericolo alla Republica, e non essendovi altro rimedio, il Principe Secolare, con auttorità straordinaria, contro quelli possa esercitare la forza punitiva, e coattiva, per modo di giusta, necessaria, e natural difesa de' proprj Sudditi, sendo lecito di rigettar la forza con la forza, anche con prevenire; mentre però l'ingiuria sia manifesta, e non si faccia in modo d' usurpata giurisdizione (*e*)

23 Mà convien' avvertire, che non si può dire commesso l'abuso fino a tanto, che l'usurpazione della giurisdizione non sia chia-

(s) l. stipulatio ista ff de verb oblig. l. decreta ff de Transact. (t) l. Princeps ff de Legib.
(u) l ex imperfecto C. de Testam. (x) l. apud eum ff. de manumiss Teodor. Keinting De regim. Secular. lib. 1. Class 3. cap. 12. de Solut. leg Princ potest dal n 29. (y) can justum 9. dist l. ex imperfecto C. de Testam
(z) S: Tom 1. 2. quaest. 96. Art. 5. (a) Clar. e Bajard §. fin. q. 59. Cavall. Regol. Crim. Cas. 58. Pregrin de Jur. fisc. lib. 4. tit: ult. n. 15. Franc. dec 213. n. 38 Thess. dec. 21 Cristin. dec. 16. n. 9 e seqq vol. 2. dec 27. vol. 3. Conciol. Res. Crim. Controv. 21. San Felic. dec. 53. e 405. Matteu Sanz. de re Crim Controv. 21. Grivel. dec. 75. Rainald. Sintax. rer. Crim. Proem. §. 7. n. 16. e seqq. (b) Sot de just. & jur. q. 5. art. 4 lib. 4. Bardellon. Cons 36 manar. not melancol Interrog 105. §. 163. Riv. Collett. 1773. 2016. 3589. 3107. 3366. Menoch. de Arbitr. q 96. n. 2. e 3. (c) Tess. dec. 21. San Felic. d dec 53. 405. 407.
(d) Matthew. e Sanz. De re Crim. controv. 78. Cresp. de Valdaur. d. osser. 3. Tom. del Bene de immunit: Eccl. p. 1. cap 9 dub 4. e seqq. (e) del Bene de Comit: seu Parlament: Dub. 22. 23. Girol. Cala de praem. M. C. V. cap. 4 n. 7. 8., con altri quivi citati.

chiara, ed evidente; Sicchè una tale usurpazione cada precisamente sopr'alcuno de' diritti riservati alla giurisdizione privativa del Principato (*f*) che, come osserva il citato Auttore (*g*) non è cosa molto facile a discernere, senza pericolo di commetter' appunto l'abuso allora, quando si pretende rimediar' all'abuso: Il perchè tale diritto non si deve usare, che con circospezzione grandissima, ed allora solamente, quando l'affare riguardi il publico interesse: Non si ponno abbastanza biasmar coloro [ripiglia (*h*) il citato Auttore] che in tutte le occorrenze usano tal rimedio, senza distinguer' il publico interesse dal privato, e fan passar tutto sotto nome d' abuso, che in niun modo si deve tolerare: Altrimente ciò, che saviamente è stato ordinato da' nostri Predecessori, per ovviare alle sorprese della giurisdizione, che potesse fare la Corte Ecclesiastica sopra la Laicale, ò questa sopra quella, servirebbe per introdurre lo sconvolgimento d'ogni buon Ordine, e per far nascer confusione. Anzi, perchè sia luogo all'abuso, non basta aver riguardo solamente all' interesse publico; mà conviene, che si verifichi ancora necessariamente, e sia indubitata l'usurpazione dell'altrui giurisdizione; e che questi requisiti vi concorrano unitamente; cioè che nel fatto privato vi sia l'interesse del publico; e che l' usurpazione sia certa, chiara, ed indubitata; mentre tal rimedio non per altro fine è stato inventato, che per poter distinguere con sommaria cognizione di fatto l'uso delle due giurisdizioni, e come osserva il citato Feuret (*i*) perchè l' una di esse non intraprenda sopra l'altra.

24 Godono i Principi due patrimonj l'uno privato, l'altro publico, Regio, ò Fiscale; Privato si chiama quello, che proviene dalle proprie, e particolari sostanze de' beni Ereditarj, decadutigli a titolo di legato, donazione, ò altro; come Possessioni, Tenute, Campi, Armenti, e simili. Il Patrimonio publico consiste in cose, che non spettano al privato, mà veramente appartengono alla Republica, e competono a quei, che comandano, acciò se ne servano, per difendere lo Stato della Republica. Oggidì però i Principi non soglion far distinzione d' Erarj; Tutte le rendite regolarmente colano in una Cassa: Resta solamente il nome di Fisco, ò Camera, in cui tutto si raduna, siasi del patrimonio publico, ò pure del privato; gode questo de' medesimi privilegj a quello riservati (*k*) Quando però si tratta di fare alienazione di tali patrimonj, si considerano con distinzione. Ponno i Principi alienare, disporre a proprio piacimento, e trasmetter' agl' Eredi, benchè questi non succedan nel Principato, i beni, che appartengono al privato Patrimonio (*l*) Le cose poi, che sono di ragione del Principato, Corona, ò Republica, non si ponno alienare, ne trasmettere a' proprj Eredi; mà devon restare presso l' Imperio, ò Principato, per applicarlo a favore di quello, che succede nel Dominio (*m*)

25 Se il Sourano non può alienare, ne trasmettere a gl' Eredi i beni spettanti al patrimonio del Principato, con più forte ragioni deve dirsi, che, concedendo a' Feudatarj, ò altri, qualche giurisdizione col pieno diritto, e col mero, e misto impero, non s' intenda conceduta quella superiorità, che, per segno della Regia maestà, và unita col Diadema: Quel ricorso, per cui i Sudditi vengon liberati dalla forza dell' oppressione, resta sempre appresso il Sourano, perchè, sendo cosa propria l' abassar la forza con la forza, tale proprietà non si può trasferire in persona d'altri in pregiudizio de' Sudditi, che trovansi sotto la protezzione, e tutela del Sourano; ne questi può privarsi di ciò, che và unito con la di lui Maestà (*n*) Per tale ragione niuna persona siasi Ecclesiastica, ò pure Secolare, a titolo di donazione, ò prescrizzione, può acquistare quella suprema giurisdizione, che si esercita ne' casi di

(*f*) *Feuret del' Abus cap. 1 n 5 §. Præfat. cap 2. n 5.* (*g*) *loc: cit: Præfat §. le peu d' auteurs.*
(*h*) *cap. 2 n. 4. lib 2* (*i*) *lib. 1 cap 2 n 17. § Quand au second objet* (*k*) *l. Fiscus 6. in fin ff. de jur: fisc. l. 2. § hoc interdictum ff ne quid in loc pub. Amaia a Tit: C de jur: fisc. lib. 10. n. 15 e seqq Bobadill. Polit: lib. 5. cap 6 Alphar. De off fisc gl 9. Antunez Portugal de Reg don lib 3. cap 43. n. 1. e seqq.*
(*l*) *l. apud Julianum §. Constat ff de legat. 1. l 4. C de quatrien. præscript: Sixtin de Regal. cap. 1. n. 33.*
(*m*) *Cap ad Apostolicæ De Donat: Roland Cons. 1. n. 124 e seqq lib. 2 Sixtin. loc. cit: n. 33. ed altri riferiti dal Portugal. loc cit: n. 7 e seqq* (*n*) *c. Super quæ §. porro c ut si contra unum § ult: De Off: Deleg. lib 6 Paslander. l. 1. ver: quotid. c. 1. n. 15. Lessio de just. & jur: lib. 2. c. 6. dub. 12.*

di violenza, appellazione, ò ricorso contro i Regi, ed altri Principi supremi; ne trasferirla in altri, tanpoco per donazione, quantunque fatta per urgentissime cagioni; perchè, sendo affissa al Regio Diadema, da questo non si può togliere (o) mentre le prerogative maggiori della Monarchia sono inalienabili (p) perchè quella suprema giurisdizione si trova sì formalmente, ed essenzialmente unita al Dominio della Regia maestà, ed alle Viscere intrinseche del governo, che pare impossibile, che il Suddito sia esente, ed immune da quella suprema giurisdizione, e protezzione, che procede dal fonte perenne, e dal Origine della legge naturale (q) al qual proposito bene, e sottilmente prese a dire Baldo (r) che, la dignità, ò Imperio è immortale; che, se muore il Papa, vive il Pontificato; che nel Rè concorrono due persone, e due significati; che la significazione, ch'è qualche cosa intellettuale enimmaticamente è sempre perseverante, benchè non lo sia corporalmente; e per tale cagione, benchè il Rè manchi, quanto al rombo, resta la di lui persona, quanto all'Organo, stromento, e persona intellettuale, e publica, che principalmente fonda gl'atti; onde più si attende l'atto principale che la virtù organica; e siccome il mondo non muore, mà le di lui disposizioni (s) così il Rè sempre vive, quanto alla maestà suprema, ed alla protezzione de' Sudditi, che per niun conto si può staccare dalla Regia maestà; altrimente il Rè morirebbe quanto all'effetto della suprema podestà giurisdizione, e protezzione, che ripugna al sentimento della legge, e della verità.

CAPITOLO VIII.

De' Feudi.

SE si riguardasse il solo ogetto principale della materia de' Feudi, di questi si dovrebbe discorrere nella seconda parte del presente Trattato; mà, riflettendo, che anche il Papa, l'Imperadore, ed altri Monarchi, ponno esser' investiti di qualche Feudo, per cui sien' obligati a prestar giuramento di fedeltà al loro inferiore, e giovarlo ancora in tutte quelle cose, che richiegga la natura del Feudo; e che la facoltà di conferire le Dignità, e come nel Capitolo antecedente si è veduto, istituirne delle nuove, come Regni, Ducati, Principati, Contee, e simili, si considera per una delle Regalie maggiori, hò voluto parlar di quelli in questo luogo. Il termine Feudo, al parere d'Hotomano, vien dedotto da *Feed*, Voce Germanica, che si spiega guerra; cioè a dire, che i beni acquistati in guerra dovessero esser distribuiti a' Soldati. Pontano nella Corografia Danica lo prende da *Feide*, Voce, che tra' Danesi significa milizia; altri da *Faida*, cioè nemicizia. Federigo Sandio nel Preliminare alle Costituzioni Feudali della Geltria lo prende dalla Voce Germanica, *Fiod*, ò *Vesid*, che significa guerra fatta per consiglio publico, ò privato; la necessità delle guerre (prende quegli a dire) hà partorito i Feudi: Mattia Bernegero (a) vuole, che sia Vocabolo Unno, ò Ungaro, cioè *Foeld*, che significa Terra; mà Otberto (b) e Gioanni da Genova lo prendono dalla fedeltà, che il Suddito giura al suo Signore, e dal ricevimento, che questo fà della di lui fede, che altro non significa, come nel Capitolo VIII. della Parte II. del Trattato della Nobiltà si disse, che una graziosa, e libera concessione d'alcuna cosa immobile, ò equipollente,

(o) *Luca de Penna l. quicumque 2. C. de omni agro deserto l. 12. Peregr. Cons. 1. nu. 13. col. 1. Bobad. polit. lib. 2. c. 16. num 83. 117. e 196. Esecacia De appell. q. 21. num. 111. Vers. appono Secundo.*
(p) *Dec. Cons. 207. col. 3. Guglielm Benedett. nel c. Raynutius De testam V. Uxorem nomine Adelasiam 2. dec. n. 319. Carl. De Grassal lib. 2. Regal. Franc. jur. 14. Anastas. Germon. De Sacr. immun. c. de indultis § Episc. num. 29.* (q) *l ut vim. ff. de just. & jur Fulu. Pacian. cons. fin n. 61. Gutier. lib 1 pract. quæst*
(r) *Cons. 159. n. 5. Vol. 3.* (s) *l. proponebatur dove l. Alberti ff. de judic.* (a) *disquisit. de Regno Aungar. § 206.* (b) *lib. 2. Tit: 4:*

te, con la traslazione dell'utile Dominio in quel, che la riceve, restando il diretto appresso il concedente, con condizione, che da questo quegli la riconosca, sotto l'obligo d'omaggio, e di servizio onesto, e fedele in congiuntura di guerra, come spiega Otberto al libro II. de' Feudi, quale dice, esser quello, *quod ex benevolentia alicui ita datur, ut proprietate quidem rei immobilis beneficiatæ penes dantem remanente, usus fructus illius rei ità ad accipientem transeat, ut ad eum, hæredesque suos masculos, & fæmineos, si de his nominatim dictum fuit in perpetuum maneat ob hoc, ut ille, & sui hæredes fideliter Domino serviant, sivè id servitium nominatìm, quale esse debeat expressum sit, sivè indeterminatè promissum sit*. E con più brevità il Cujaco (c) quando prende a dire: *Jus in prædio alieno, quod pro beneficio Dominus dat ea lege, ut qui accipit, sibi fidem, ut militiæ munus, aliudue servitium exibeat;* Sentenza presa dal Testo (d) seguitata da varj Dottori (e)

2 L'uso de' Feudi, al parere di molti Scrittori, riconosce la sua origine da' Germani: Da questi a loro parere passò tra' Francesi, Spagnuoli, ed altre Nazioni, non tanto per legge scritta, quanto per costume, e tacito consenso di que' Popoli, che l'ammisero; il perchè non fù uniforme, mà vario: E per tanto Gherardo Negri, ed Alberto da otto Consoli., con tutta facilità puotero scriver' i primi trè libri concernenti tal materia: Il quarto fù opera di diversi Lettori dell' università di Pavia. Il quinto contiene le nuove Costituzioni degl' Imperadori Lotario, Corrado, d'Errico II. V. VI. e VII. siccome di Federigo I. e del II. Mà Guglielmo Budeo (f) riasumendo la materia da principj più remoti vuole, che i diritti feudali abbiano avuto la loro origine fin da' tempi di Romolo: Egl' è certo, ch'in quel Secolo era permesso alla plebe Romana d'elegersi un difensore, chiamato *Patronus*, acciò la protegesse dalle ingiurie, e superchierie de' potenti: Sotto tal denominazione propriamente venian quelli, che difendean l'accusato; non già gl'altri, ch' esponean le ragioni dell'accusante *Qua de Causa* [lasciò scritto Cicerone per Sestio] *& tùm conventus ille Capuæ, qui propter salutem illius Urbis Consulatu conservatam meo, me unum patronum adoptavit*. Dopo il Padre, competea il primo luogo a tali difensori, considerati in qualità di Padri, come quelli, che prendeano a difender le altrui ragioni, sì in giudizio, che estragiudizialmente: Dagl' Ebrei furon chiamati col nome di *Babal*, che significa Protettore, Difensore, e Custode. Quelli poi, che venian difesi eran distinti col nome di Clienti, parola correlativa a Difensore, che significa diseso. *Moris fuisse apud Antiquos* [prende a dire Budeo nelle Pandette] *ut Provinciales, & Socii Populi Romani in Clientela se se darent Proceribus Romanis, quos Patronos sibi adoptabant; non modò publicè, sed etiam privatìm; iique, ut Clientes eorum dicerentur; inter se verò Ospites*. Da ciò, e venuto, che come si disse nel Trattato della Nobiltà, i Procuratori delle liti si chiamano *Patroni*; l'obligo de' Clienti richiedea il prestar' atti di ossequio a' loro Difensori; servirli, e sovvenirli di denaro, quando ne avean bisogno; segnatamente in occasione di matrimonj de' loro figli, ò figlie: sotto nome di Clienti però comprendeansi anche i Liberti: Ond i Clienti, per quanto si può raccoglier da Paolo (g) venìansi a considerare come que' Famigliari, ch' a' nostri giorni, per godere della protezzione di qualche persona potente, vanno al suo seguito, gli fan Corte, ed insomma dipendon da suoi Cenni; e se bene da Ulpiano vengon chiamati Amici, nel Testo sono anche paragonati agl' antichi Liberti (h)

3 Uldrico Zasio (i) è di sentimento, ch' il costume della Clientela da Roma passasse ad altre Nazioni, e che da tal principio avesse origine l'uso de' Feudi, e dell' omaggio de' Vassali, così chiamati dalla

Voce

(c) *Proem. l. 1. Feud tit. 1.* (d) *cap 1. §. beneficium Quib caus Feud. amitt.* (e) *Prat Papien. libell. ad revoc Feud gl. 1 n. 2. Clar § Feudum q. 4. Cristin. Conc ad leg. munic Mechilnen Tit. 10. De jur Feud. Cristin. dec. 1. Vol. . Gio: Paol Balzaran de Feud Praeud. q. 4 Ageta Vision Jur. Feud. p 1. Rub. 1. e segg:*
(f) *nella l. Herennius ff. de Evict.* (g) *nella l. sed Clientes 4. e nella l. 2. ff. de usu, & habit.*
(h) *l. qui penum Vers. sed quod diximus ff. de penu leg.* (i) *nella l. 2. ff. de orig jur. gl. V. Curius.*

Voce Vassi, che, se crediamo all' Hoepingio (*k*) significa legato, e stretto; l' Ammirato vuole, che debba prendersi per lo stesso ch' il latino Cliente. *Quo enim tempore* [lasciò scritto il citato Zasio] *Romani victricia ubique Terrarum signa circum tulissent, multi eorum remansisse in Provinciis creduntur; pars præsidio, pars agri ubertate capti, denique, dum Coloniæ deducerentur, bona Romanorum pars, & loci commigrarunt, quibus, cum multum agri, multum feudorum esset ne pro Romano more carerent Clientibus, verisimile est Incolas Terræ in suum invitasse patrocinium, suosque eis Fundos, prout cujusque erat conditio, in beneficium distribuisse; tractu tamen temporis, quod omnia variat, Clientelarum nomine commutato, feuda à fœdere forsitan, Curiasque Dominicales nominari cæptas, ut, qui clarioribus essent natalibus, Feuda, alii ex Vulgo Curias haberent Dominicales, constitutis certis juribus, quæ Dominos, quæ Clientes [quos Vassalos vocant] respicerent, quorum aliqua consuetudine, ut in Feudis, aliqua pactis, ut in Curiis constare dignoscuntur*; mà di questo parlerem' appresso.

4 Luca de Penna (*l*) in vigore della disposizione del Testo (*m*) vuole ch' il Contratto feudale fosse in uso fin dal tempo di Giustiniano: Francesco Connano (*n*) tiene, che proceda da' Francesi; che da questi sia passato negl' Italiani, Germani, Spagnuoli, ed altri popoli Europei, e lo deduce da Cesare. (*o*) Lelio Torelli, nel suo Trattato *de militiis*, crede, ch' abbia avuto origine dalle assegnazioni de' Campi che gl' Imperadori solean fare a' Soldati, che viene confermato da Lampridio in Alessandro Severo, quando dice: *Solaque de hostibus capta sunt limitaneis Ducibus, & militibus donavit ita ut eorum ita essent, si hæredes eorum militarent.* Altri da' Coloni, che gl' Antichi conducean seco armati alla guerra.

5 Pare, che le opinioni de' riferiti Scrittori, in ordine alla maggiore, ò minor' antichità dell' introduzzione de' Feudi, si possan tutte salvare. Non v'è, chi metta in controversia il costume della Clientela tra' Romani; è credibile, che da' Romani passasse alle altri Nazioni, e che trà queste i più potenti introducessero l' uso della Concessione de' Campi a' loro Clienti; che, godendoli questi senza certe leggi scritte, ò se pur scritte, perchè promulgate in tempi, in cui, come si vide nel Trattato della Nobiltà, non era stato ritrovato l' uso della Stampa, con facilità nelle rivoluzioni de' Principati se ne perdesse la memoria, come di tante altre Arti seguì: Che poi, introdottone di nuovo l' uso, dipendente dalla consuetudine di ciascuna Provincia, con ragione i libri, che di tal materia trattano, sieno stati intitolati Consuetudini, ed' Usi de' Feudi perchè niun' altro meglio ch' il Padrone d' essi in ciascuna Provincia, seguitando i proprj Usi, può decider', e terminare le Controversie, che insorgono trà proprj Vassalli.

6 Tutto ciò, che anticamente possedeano i Nobili, consistea in Feudi; da questi è proceduta la prima Nobiltà: Non v' eran di que' tempi che duoi stati; l' uno chiamato di Feudatarj, l' altro di Schiavi; il perchè tutta la Nobiltà dipendea dal posseder Feudi liberi. Il Vocabolo Feudo, però dagl' Uomini dotti si crede introdotto, ò ritrovato sotto Carlo il Grasso, in quella Costituzione, in ordine alla spedizione Romana circa l' anno 884. da Ferchero, Goldasto, ed altri publicata, ove si legge: *Cuicunque secundum hanc legem expeditio imperetur, si ad Curiam Gallorum, hoc est, in Campum, qui vulgo Rungalle dicitur, Dominum suum non comitetur, & ibi cum militari apparatu non repræsentetur, foedo, præter hos, qui cum gratia Dominorum suorum remanserunt in cospectu nostro, absque Spe recuperationis privetur.* Chiunque dal Principe Sourano era investito di qualche Feudo, con Titolo di Dignità, veniva tacitamente ad esser dichiarato Nobile; e con ragione, mentre tali investiture non si concedean per denari, mà per premio d' azzioni generose, fatte da Uomini magnanimi, e forti: Eran questi que' Militi, che, ricevendo dal Principe Feudi nobili, e giurisdizionali, con titolo di Marchese, Conte, Barone, ò simile, venivan' ad esser dichiarati Soldati di prima sfera d' esso Principe; e così Ka-

(k) *De Tit: inscript: cap. 22 n. 122. f. 1025.* (l) *nella l. quicumque C. De omni agro deserto lib. 11.*
(m) *§. Per traditionem Instit. de rer: divis.* (n) *Comment. Jur: lib. 2. cap. 9. n. 5.* (o) *lib. 3. De bell. Gall.*

sì Kavalieri. Furon divisi i Feudi in quattro Classi, di cui la prima fù di quelli conceduti dal Papa, ò dall' Imperadore (p) La seconda de' Feudi procedenti da' Rè, Duchi, Principi, e Marchesi; la terza degl' altri ottenuti da' Feudatarj di detti Principi: Gl' infimi riportati da' Vassalli di tali Feudatarj (q) Furon poi fatte altre divisioni, come appresso vedremo.

7 Anticamente i Feudi si concedeano, e si toglieano ad arbitrio, di chi li dava; furon poscia conceduti per lo corso d' un Anno: Indi fatti vitalizj; successivamente passàron nel figlio del Feudatario, a cui parea al Principe di confermarli. Mà, sendosi portato a Roma Corrado Imperadore, supplicato da' Feudatarj, dichiarò, che tale diritto passasse anche ne' figli de' figli: Che morendo il Feudatario del Feudo conceduto al Padre, ò altro maggiore senza figli, gli succedesse il fratello, ò di lui figli; mà, sendo conceduto ad un fratello, se questi veniva a morire senza discendenza, il di lui fratello non succedea nel Feudo, quando non fosse stato espressamente compreso nell' investitura. Abolita poscia l' antica consuetudine, restò stabilito, che i Feudi, giusta la disposizione delle leggi de' Franchi, passassero di primogenito in primogenito, sicchè fossero individui. Che il primogenito fosse tenuto, assegnar' a' fratelli appannaggio corrispondente alla Nobiltà de Natali, ed all' opulenza del Principato: Che il figlio eseredato dal Padre per cagione, che irrogasse infamia restasse escluso dalla Successione: Le leggi de' Longobardi ordinarono, che fossero dividui; Sicchè passassero egualmente in tutti i figli, e Nipoti dell' investito. Che in loro mancanza succedesse il fratello del Feudatario. Mà ciò avea luogo tuttavia ne' Feudi antichi, ò paterni; In quelli conceduti al fratello, mancando questi, senza discendenza, il fratello non succedea in essi, quando non fosse stato espressamente compreso nell' investitura. Restò altresì stabilito, che i figli naturali ancorchè poscia legitimati, ne stassero esclusi da' Feudi. Che la stessa sorte dovessero correr gl' adottivi, i Chierici, ed altri, che assumessero abito Religioso. Eranvi di que' tempi alcuni Feudi, chiamati Gastaldie, ò Guardie; Davansi queste per mercede, ò per ragione d' aministrazione de' beni, e Possessioni Domenicali: Tali Feudi duravan per lo Corso d' un Anno; Indi, quando non fossero stati conceduti con prefissione di tempo, poteansi toglier', abbenchè non seguisse la restituzione del prezzo. I Gastaldi eran come Procuratori, ed Amministratori de' Poderi. La Guardia consistea in Feudo, che si concedea, acciò venisse guardata alcuna Fortezza, ò Territorio. Tale Uffizio però variò col variare de' tempi, e de' Principi Tra' Longobardi, che gli diedero il nome, Gastaldi furon chiamati i Custodi, Soprintendenti, ò Procuratori delle Regie Ville, come Economi, ò Fattori, il perchè dalle leggi de' Longobardi (r) abbiamo: *Si quis Gastaldius, aut Actor Regis Curtem Regis habens ad gubernandam:* In un altro luogo (s) si legge: *Si Gastaldus, aut quilibet Actor Regis, post susceptas, & commissas sibi ad gubernandas Curtes, aut Casas Regis.* Anche le Chiese ebbero i loro Gastaldi (t) dagli Scrittori chiamati con varj nomi, come d' Economi, Avvocati, e Vicepadroni: *Gastaldus est major Dominus, qui habet curam exteriorem rerum Episcopi.*

8 A tale Uffizio andava anche unita la giurisdizione, poichè dovean' essi aministrar giustizia a' Popoli sudditi, fu 'l qual proposito in una Costituzione del Rè Pipino trà le leggi de' Longobardi (u) si dice: *Ut de universali populo, qui ubicunque justitiam quaesierint, suscipiat, tàm à Comitibus, quàm etiam à Gastaldiis* E tale giurisdizione si estenda sopra il Territorio di più Ville, e Castella sogette all' Impero del Gastaldo: *Concedo tibi* [si trova nel Capitolare di Radelchiso Principe di Benevento dell' Anno DCCCXLI.] *partem de integra parte Principatus Beneventanae Provinciae, quae tibi nominatim evenit per singularia integra Gastaldata, seù ministeria, quae hic descripta sunt;* mà non potea esercitarsi senza 'l Consiglio d' uno, ò più Dottori; E la loro giurisdizione ristringeasi sopra

(p) *Calefat de Equestr. dignit. n. 39.* (q) *Zarabin. lib 1. cap. 9 f. 11.* (r) *lib. 1. Cap. 34. §. 1.*
(s) *lib. 2. Cap. 17. §. 1.* (t) *cap. Salvator 1. q. 3.* (u) *lib. 2. tit: 52. §. 19.*

ſopra la ſola plebe, ed Uomini più vili; non già ſopra i Nobili, ò Vaſſalli nobili quali, non eran ſubordinati che a' Duchi, ò Supremi Prefetti delle Provincie; Il perchè forſe Albertino Muſſato (*x*) prende a dire: *Magiſtratus cum Tribunis Plebis, quos Gaſtaldiones appellant*. Dalle Croniche del Monaſtero di Farſa (*y*) abbiamo, che avean luogo nelle Adunanze con gli altri Giudici: *Et judicatum exinde factum eſt per juſſionem Theodici Ducis per manum Degarini Caſtaldi, & Referendarii*. E poco dopo: *Degatus Caſtaldus dixit: Ego interfui, & ad partem Palatii Cauſa victa eſt, & ipſe judicatum manibus meis ſcripſi*. In occaſione di guerra conducevano i Sudditi alle Armate, poichè, per quello ſi comprende dalle leggi de' Longobardi (*z*) il loro Uffizio era anche militare; *Si Gaſtaldus Exercitalem ſuum contrà rationem moleſtaverit, Dux eum ſolatiet, quouſque veritatem ſuam inveniet*. Ed Anaſtaſio in Gregorio II. ſcrive, *Longobardos pene trecentos, cum eorum Gaſtaldione interfectos a Neapolitano Duce in Cumani Caſtri recuperatione*.

9 I Feudi a' noſtri tempi ſono di più ſorti; alcuni maggiori, di Dignità Regale; altri nò; altri minori; altri infimi; altri retti, ò proprj; altri non retti, ò improprj; altri nobili; altri ignobili; altri condizionati; altri ligj; altri non ligj; altri Franchi; altri non Franchi; altri Ereditarj; altri parzionati; altri individui; altri dividui; altri miſti; altri antichi; altri paterni; altri nuovi; altri maſcolini; altri comuni; altri Eccleſiaſtici; diviſioni tutte riferite da Baldo, ed altri (*a*) Le Erezzioni de' Titoli, e Dignità ſopra i Feudi ſi fanno per tempo limitato: Sono riſtrette a certo numero di perſone, ò ſono perpetue.

10 Comprendon' i Feudi maggiori le Dignità di Regni, Ducati, Principati, Marcheſati, e ſimili, con prerogative, e diritti chiamati Regali, di cui ſi è parlato nel Capitolo antecedente. I Feudi di queſta natura regolarmente non ſono traſmiſſibili; e però, quando ſi acquiſtano per ſe, e per i figli, s'intende de' figli, come figli; non come Eredi, e ſi chiamano Feudi di Dignità Regale (*b*) Feudi minori chiamanſi, così le Città, come le Terre, Caſtella, ed altri Luoghi abitati con giuriſdizione ſopra Vaſſalli, eſcluſo l'alto dominio, la vera Dignità, le Regalie maggiori, ed altri diritti del Principato; Sicchè il Feudatario ne' caſi d'appellazione, e ricorſi, trovaſi del tutto ſubordinato all'Inſeudante; non divien Principe; mà Barone, o Domicello. Infimi ſi chiamano i Feudi de' beni ruſticali, ſenza giuriſdizione ſopra Vaſſalli. Altri dividon' i Feudi parimente in tre generi; mà danno al primo genere il Titolo di Regale; al ſecondo di ligio; al terzo di Franco: Chiaman Regali que' Feudi, che contengon Ducati, Principati, Marcheſati, ò Contee; mà conceduti dal Papa, dall'Imperadore, ò da qualche Rè. Tali Feudatarj anticamente eran chiamati Valvaſſori, Vaſi, Vaſſali, Benefiziati; perchè Beneſizio, come di ſopra ſi è accennato, nel ſuo proprio ſignificato ſi ſpiega Feudo; parola, che, come ſi diſſe nel Trattato dell'Onore, cagionò diſturbi grandiſſimi allora, quando Adriano IV. in congiuntura della Coronazione di Federigo Enobarbo, ſcriſſe a queſto una lettera del ſeguente tenore. *Debes enim ante oculos mentis reducere, quam gratanter alio Anno Mater tua, Romana Eccleſia, te ſuſcepit; Nec tamen pœnitet Nos, deſideria tuæ voluntatis in omnibus impleviſſe; Sed, ſi majora Beneficia Excellentia tua de manu noſtra ſuſcepiſſet, non immeritò gauderemus.* Sdegnato di ciò l'Imperadore; quaſi che 'l Papa con tal lettera aveſſe preteſo, ch' eſſo Federigo doveſſe riconoſcer l'Imperio, come Feudo della Chieſa, gli riſpoſe con Senſi molto riſentiti, come ſi vede appreſſo Radenico (*c*) ed appreſſo l' Hotomanno *de Feudis* Mà 'l pio, ed innocente Pontefice replicogli in queſti termini *Occaſione ſiquidem cujuſdam verbi, quod eſt Beneficium, tuus animus, ſicut dicitur, eſt commotus, quod utique, nedum tanti Viri, ſed nec cujuſlibet minoris animum meritò commoviſſet; licèt enim hoc nomen, quod eſt Beneficium, apud quoſdam in alia ſignificatione,*

(x) *lib. 2. De geſtis Enric. VII. Imp. p. 9.* (y) *cap. 52.* (z) *lib 1. cap. 15.* (a) *praem. feud. Clar. §. feudum q. 7. e ſeqq. Zaſ. Curt Roſental. ed altri nel Trat. Feudal. Ariſmin Tepat Var. Sent. Tit. 378. e ſeqq. Criſtin. dec. 2. e ſeqq. Vol. 6.* (b) *Bald. Conſ. 337. lib. 1.* (c) *cap. 10.*

tione, quam ex impositione, habeat, assuma tur; tum tamen in ea significatione accipien dum fuerat, quam Nos ipsi posuimus, & quàm ex institutione sua noscitur retinere, hoc enim nomen ex bono, & facto, est di ctum; & dicitur beneficium apud Nos, non Feudum, sed bonum factum; in qua significatione in universo Sacræ Scripturæ Corpore invenitur, ubi ex beneficio Dei, non tanquam ex Feudo, sed tanquam ex benedictio ne, & bono facto ipsius gubernari dicimur, & nutriri; & tua quidem magnificentia liquidò recognoscit, quod Nos ità benè, & honorificè Imperialis Dignitatis Insigne tuo Capiti imposuimus, ut bonum factum valeat judicari.

11 Nelle leggi de' Francesi (*d*) si vede, che anticamente que' Monarchi chiamavan Vassi, non solamente i Conti, ed altri Feudatarj, mà anche i Vescovi, e gl' Abati. Nel libro V. al Capitolo I. si legge. *Ordinavit de Carolo Magno totam Aquitaniam, Comites, Abbatesque, nec non alios plurimos, quos Vassos Vulgo vocant, ex gente Francorum, eisque commisit Curam Regni, prout utile judicavit finium intam*[illegible]. Dalla parola Vassi sono state composte le altre di Vassalli, ch' oggidì si scrive con due ss, Valvasori, e Valvasini: termini usati anticamente trà gl' Europei, quando si voleano nominare i Benefiziati; mà ciò procedea, rispetto al Principe, ed a tutto ciò, che riguardava lo stesso Principe, e 'l Feudo supremo, che comprendea Rè, Duchi, Marchesi, Conti, e Capitani. Il citato Hotomanno (*e*) vuole, che dalla voce Vasi, ò Vassi proceda il nome Passà; ò com'egli, e 'l vulgo dicono Bassà; mà tra' Turchi si dice Passà; Non sò, da che quello Scrittore lo deduca, mentre non ne porta il fondamento; ed i Turchi chiamano Capitani Passà tutti i loro Generali.

12 Feudo ligio si dicea quello, ch' era conceduto da Duca, Marchese, Conte, ò Capitano a' Valvassori, chiamati Feudatarj minori, come abbiamo dal Testo (*f*) dove si legge *Quì verò a Principe, vel aliqua Potestate de Plebe aliqua, vel Plebis parte per Feudum est investitus, is Capitaneus appellatur, qui propriè Valvassores majores appellabantur: Qui verò à Capitaneis antiquitùs Beneficium tenent, Valvasores sunt; qui autem a Valvasoribus Feudum, quod à Capitaneis habebatur, similiter acceperint, Valvasini; idest minores Valvasores appellantur.* E' differente il Feudo ligio dagl'altri Feudi in ordine al giuramento, ed alla fedeltà, perchè il Feudatario ligio deve servir' il Padrone contro ogni persona, niuno eccettuato (*g*) onde, per sentimento d'alcuni Dottori, il ligio non può esser Feudatario di due Padroni per due Feudi ligj, che in ordine alla successione, perchè non potrebbe ricever l'investitura da due Padroni per due Feudi di tal natura: (*h*) Che non procede negl' altri Feudi; mentre, se bene il Feudatario è tenuto servir' il Padrone, è ancovero, ch'è più obligato al primo, perchè non giura, come nel ligio, di servir' il Padrone contro ogni persona, niuno eccettuato, e 'l Padrone di questo Feudo non è tenuto ammetter' il Sostituto; mà il Feudatario, attesa l'incompatibilità, deve lasciar l'altro Feudo ligio; ne viene scusato, che quando, senza sua colpa, possiede più Feudi di tal natura per successione. (*i*)

13 Altri distinguendo, voglion, che tal proposizione abbia luogo nel Feudo ligio proprio; nell' improprio tengon' il contrario: Ligio proprio chiaman quel Feudo, di cui l'investitura si ottiene dal Papa, dall' Imperadore, ò da Rè, che non riconosca Superiore: Quando procede da altri, che sia inferiore, viene chiamato improprio; ed in questo caso si ammetton diversi Padroni, anche nel medesimo Feudo; anzi tengono, che tali Feudatarj ligj possino aver Feudi di varie specie. (*k*) Altri dicono, che si ammetta il Feudatario ligio di più Feudi, purchè riceva il secondo senza pregiudizio del primo; il terzo senza pregiudizio del secondo; così degl' altri, quando ne habbia più. (*l*) Supposte le promesse, il giuramento, che i Vescovi, e gl' Abati prestano al Papa, si chiama giuramento ligio, perche devon servire il Papa

(*d*) *lib 4. cap 87* (*e*) *cap. 3 lib. 1..* (*f*) *§. qui verò a Principe Quis dicatur Dux, vel Marchio.*
(*g*) *Bald. cons. 91. n 7 vers dico igitur lib. 2. Rol. a Vall. cons 44. n. 2. lib 2.* (*h*) *Bald. d cons. 291. nu. 8. Vers etiam manifesta lib 2* (*i*) *Rolan. d. cons. 44. num. 13. lib. 2.* (*k*) *Neciozan. cons. 13.*
(*l*) *Roman. cons. 47. num. 6. & seqq.*

il Papa contro chi si sia. (*m*)

14 Feudo Franco si chiama quello, per cui il Vassallo non è tenuto a prestar servizj, e sopra cui nella vecchia Consuetudine di Normandia M. S. si legge. *Nous apelon franc fieu, quant aucun tient franchement son fieu, & tous les founis l'en font le service qui apartient a icelle franchise;* che anticamente contenea i Valvasini, trà Feudatarj gl'infimi; Ed'è quello, che si concede con le seguenti parole, cioè Franco, e libero; ò pure si dice, che il Feudatario non sia obligato ad alcun servizio; overo si conviene, che non sia tenuto a prestar' alcun giuramento; ò che la proprietà passi del tutto nel Feudatario. (*n*) E però vero, che un tempo, per consuetudine, tra' Feudatarj Regali venero compresi anche i Vassi, ed i Vassalli; Ligi furon chiamati i Valvassori; infimi i Valvasini, ch'eran quelli, ch'avean fatto acquisto di Feudo franco. Eranvi ancora de' Feudi non compresi negl'ordini militari; questi, non senza giustizia, venian paragonati a' Censiti de' Romani, che, pagando il Censo, ò la pensione contenuta nell'Investitura, in tempo di guerra non eran' obligati a cosa alcuna; Consistea il Censo, come si disse nel Trattato della Nobiltà, in una stima di beni, che serviva, per regolar' i tributi; sicchè far il Censo in altro non consistea, che in istimare le facoltà delle persone. (*o*)

15 Da' Censiti ebbe origine quella specie di Vassalli, ch'aveano, una parte di Gleba, ò Zolla, di cui fà menzione Aluaro Valasco (*p*) tra gli Spagnuoli chiamati *Solariegos*; nella nostra Italia, ed in Francia de' Masnata, di cui parimente si disse qual cosa nel Trattato della Nobiltà. Perlandosi de' *Solariegos*, intendeasi di que' Vassalli, che ricevean tal denominazione dal suolo, ò Feudo, che prendeano a lavorare da' Padroni de' Terreni: In antica lingua Spagnuola si legge: *Solariego tanto quiere Dezir como bomo, que es poblado en Suelo de otto; e este a tel queden salir, quando quisiere de la berdad, con todas las cosas muebles, que iioviere; masno puede enagerar a quel solar n in demandar la mejora, que hyoviere fecha, deve fincar al Segnor cuyo es: Pero, si el Solariega a la Sazon, que poblo a quel logar recibio algunos maravedis del Sennor, ò fizieron algunas posturas de so uno devenser guardados entre ellos en la guisa, que fueron ponestas, e en tales Solariegos, como estos no ba el Rey otro derecho, si no tan solamente moneda.*

16 In Italia anticamente i Vassalli di tal sorte, come accennossi nel citato Trattato della Nobiltà (*q*) eran chiamati Uomini di Masnata dalla Mansione, che prendean dal Padrone al qual proposito lo Speculatore (*r*) lasciò scritto: *Est autem mansata, quando Dominus dat alicui mansum, cum diversis possessionibus; & propter hoc ille fecit se hominem Domini, & ad certum servitium tenetur; & talis dicitur homo de mansata, qui est homo ratione possessionum; persona tamen ejus libera est secundum Consuetudinem Regni Franciæ, si dimissa mansata, aliò se transferat;* come trà noi a' nostri giorni pratican quelli, che chiamansi Contadini, ò Lavoradori; mà con questa distinzione, che i Contadini del nostro Secolo alcune volte prendon' il terreno a migliorare; ed in tali casi i meglioramenti vengon considetati giusta le condizioni stabilite tra' Contraenti: Altri obligansi semplicemente a lavorar' i beni; per raccoglierne i frutti senza peso di bonificarli, mà tutti gl'acquisti, che facean gl'Uomini di mansata, restavano a favore di questa. *Homo de mansata* (si legge nello Speculatore al numero 31. del luogo citato) *quicquid acquirit post acquisitam mansatam, ipsi mansatæ acquirit; & quod acquirit ejus naturæ est, cujus est ipsa mansata, & de ipsa mansata efficitur. Est autem conditio, seu natura mansatæ, ut alienari non possit, & si se bomo de mansata alibi transferat, mansata efficitur Domini, & eam amittit Vassallus, qui aliò se transfert.* Sicchè veniva ad essere una specie d'emfiteusi; mà di que' tempi gl'Uomini di mansata eran tenuti ad un certo servizio, dalle Costituzioni feudali chiamato manso, mà diviso in più specie; l'uno detto Domenico,

(m) *Bald. nel cap. ego H. n. 10. vers. item contra omnes extr. de jur. jur.* (n) *Ales. cons. 30. Osasch. decis 263.* (o) *Liu. 1. ab Urb.* (p) *Jur. Emph. q. 32. n. 5.* (q) *p. 4. cap. 4. num. 9.* (r) *Tit. de Feudis lib. 4. p. 3. §. Quondam super bomagiis num. 38.*

co, ò Domenicato; un'altro Regale; un altro Capitale; un'altro Ecclesiastico; un'altro Ingenuile; un'altro Servile; un'altro Tributale, un'altro Esercitale: Manso Domenico, ò Domenicale, era quello, che veniva coltivato, ed usufruttuato dal Padrone. Il Regale era proprio del Rè. Capitale era chiamato il capo del Manso. Manso Ecclesiastico diceasi quella porzione di terra, che soleasi assegnare per dote alla Chiesa, ò al Prete, da noi detta Patrimonio. Ingenuili eran detti quei, ch'eran coltivati dagl'Uomini ingenui: Servili gl'altri, ch'eran lavorati da' Servi. Tributali quei, sopra de' quali il Principe ponea il tributo: Gl'Esercitali venivan coltivati da' Soldati, a' quali eran' assegnati in vece della mercede. Gl'Uomini di Mansata però, come spiega Cujacio, potean partire liberamente dalle mansate, purchè vi lasciassero i miglioramenti, che intendeansi consolidati col fondo. Il servizio a' nostri giorni è stato commutato in miglioramenti; questi si considerano come si è accennato, giusta le convenzioni stabilite trà le parti: E le emfiteusi soglion concedersi per certo numero di persone, ò di generazioni, ed'anche in perpetuo.

17 Feudi retti chiamansi quelli, ch' han leggi, e regole feudali certe; e ritengon vera, retta, e propria ragione, natura, e condizione feudale; che però vengon' anche distinti col nome di militari, e passano a gl'Eredi; sicchè non ponno esser tolti che per delitto di fellonia (ſ) Non retti, ed improprj sono quelli, che degenerano dalla retta ragione feudale. Di tal natura sono quelli, che non sono chiamati militari; il perchè non richiegon giuramento di fedeltà, e finiscon dentro certo corso di tempo determinato: Tali anticamente eran quelli chiamati dalla Gastaldia, Guardia, Camera, Cavena, e Soldata. (t) Guardia in lingua Germana altro non significava, che Custodia, e Feudatario di Guardia era lo stesso, che Custode d'un Podere. Sicchè altro era l'avere in Feudo, altro tenerlo in Guardia. (u)

18 Feudo di Camera, ò di Cavena, era lo stesso, che Feudo non retto, perchè si concedea senz' aver in considerazione le leggi Feudali. Abbiamo nella legge I. della Parte IV. al Titolo XXVI. delle Alfonsine, che *la otra manera es que dizon feudo de Camera, e este se faze, quando el Rey pone Maravedis a algun sù Vassallo cada Anno en sa Camera, e este Feudo a tal puede el Rey toller cada que quisiere*. La parola Camera in lingua Longobarda significava, com'anch'oggidì Camera, ò Erario destinato per conservar monete, perchè spesso quel denaro, che quivi si riponea era di ragione della Regia Camera: Si dicea Feudo di Camera per ragione dello stipendio, ch'il Sourano assegnava a' Vassalli. La Camera era una Cella; il Feudo di tal nome un' Annua distribuzione di Vino, e d'altre cose di simil Natura, che si distribuivano a' Soldati; come tuttavia si pratica in Polonia; Sicchè Feudo di Cavena era lo stesso che di Cantina, ò Granajo; al qual proposito appresso Olerio (x) si legge: *Sciendum est, Feudum sivè Beneficium, non nisi in rebus soli, aut solo coærentibus; aut in his, quæ inter mobilia connumerantur [veluti cum de Camera, aut de Caneva Feudum datur] posse consistere* (y)

19 Quando il Feudo si acquista per se, ò figli, ed Eredi; ò per se, Eredi, e Successori d'ogni sorte, si chiama Ereditario, perchè in tali casi passa agl' Eredi; e non si può pretendere, quando il chiamato non sia Erede (z) Anzi alcuni voglion, che in certo modo debba dirsi Ereditario, ancorchè ricevuto per se, e figli, quando in alcuni luoghi si fà menzione de' figli Eredi, benchè non sempre (a) Così dicono, quando si riceve per se, e suoi, perchè tengono doversi intender in certo modo degl'Eredi del Sangue; e così Ereditario (b) Nel Regno di Napoli, abbenchè strettamente parlando, attesa la forma delle investiture, i Feudi dovessero dirsi pazzionati più tosto che Ereditarj, ò che al più importino la qualità ereditaria solamente in ordine alla persona del primo acqui-

(ſ) § *Præterea quid sit de investitura*, e § *Item dicit Vassallus de Controversia inter Episcopum, & Vassallum*.
(t) §. 1 *de Feudo Guardiæ, e Gastaldiæ*. (u) d § 1. *de Feudo Guardiæ*.
(x) *nel § sciendum de Feudi cognitione* (y) § *si verò Vassallus quid sit investitura*.
(z) *Dec Cons 184 n 1 e 2 Clar § Feudum q 9 n 2* (a) *Ales Cons. 28 n. 18. Vers confirmo lib. 3*.
(b) *Ales. Cons. 26 Ponderatis n. 2. e seq; Vers. tamen præmissio non obstantibus lib. 3*.

acquirente; ciò non ostante per ragione del Comercio, attesa la frequenza di que' Feudi gl' antichi Giurisconsulti di quel Regno s'indussero ad interpretar quella forma Ereditaria, anche in ordine all' ultimo moriente. Nel Regno di Sicilia, di là dal Faro, gl'antichi Dottori interpretarono la stessa forma d' investitura per pazzionata; ò com'essi dicono in forma stretta; mà per la medesima ragione del Comercio, lo stesso Regno ottenne per grazia del Rè la forma chiamata larga, da che ne risulta quasi lo stesso effetto che giusta la pratica del Regno di Napoli (*c*) La Forma de' Feudi del Mantovano, e del Monserrato, è pazzionata; ciò non ostante la consuetudine, per la stessa ragione del Comercio, gl'hà ridotti a similitudine degl' Allodiali: Così vediamo praticarsi ne' beni Emfiteotici della Badia di Farsa del Ferrarese; quasi per tutta la Lombardia, nella Flaminia, ed altri luoghi; ne' Feudi dello Stato d' *Avignone*, *e della* Contea Venasina; Sicchè *sono in* Comercio (*d*) Su tal ragione *sono* fondati anche i Decreti Ducali di Savoja, di cui parla il Cacherano (*e*)

20 Regolarmente voglion' i Dottori, che debban dirsi più tosto Ereditarj, che pazzionati, quand' anche si sia detto, concedersi nel modo, con cui furon conceduti a' maggiori, quella volta che non si giustifichi specificazione alcuna. (*f*) Lo stesso devo dirsi, ancorchè i Feudi sieno stati chiamati paterni, ed antichi, perchè tuttavia si presumono più tosto ereditarj, che pazzionati; mentre paterno si chiama tutto ciò, ch' è stato ricevuto da quell' ascendente, che fù Padre comune fino al quarto grado; antico del quarto grado in sù. (*g*) E tali chiamati restan' esclusi dal Feudo, quando non sieno Eredi; e dovendo esser tali, non ponno impugnare l'alienazione del Feudo in certo modo Ereditario, quand' essi, ò i loro Auttori sieno stati Eredi dell'alienante senz' il benefizio della legge, e dell' Inventario. (*h*)

21 Che si richiegga la qualità di discendente, ed Erede, per succeder in tali Feudi, giusta la più comune opinione, l' abbiamo da' Dottori riferiti dal Claro, (*i*) che però cita anche di quelli, che vogliono, che a tale effetto basti d'esser prossimiore. Il Capicio poi (*k*) e l' Ursillo all' Afflitto (*l*) tengono, che il discendente chiamato possa aver' il Feudo, benchè non sia Erede, quando l' ultimo possessore istituisca un' altro Erede; Così dice il Ferretti (*m*) O pure che sia Erede di cosa certa, ancorchè non universale (*n*) O che sia Erede del primo investito, mediante la persona de' suoi Antenati, benchè non lo sia dell'ultimo possessore. (*o*)

22 Regolarmente il Feudo acquistato semplicemente per se, e pe' figlj, senza esprimer, che i figlj debban' esser' anche Eredi, ò pure che basti la qualità di figlio, sendo Feudo trasmissibile, ed acquistato dal Padre, in dubio richiede l' una, e l' altra qualità. (*p*) l' Angelo però (*q*) è di sentimento, che, trattandosi di Feudo di sua natura transitorio a gl' Eredi, la stipulazione si debba dir fatta a favore de' figlj, come figlj. Mà al numero secondo lo stesso Angelo si dichiara, che, se la stipulazione è stata fatta dal Padre richiegga anche la qualità Ereditaria; ne' Feudi antichi tiene il contrario; Anzi se il Feudo è nuovo, non può il figlio, ne tanpoco l' Agnato ripudiar l' Eredità, ed aver il Feudo; mà ripudiar l' uno, e l' altra, ò accettar' insieme questa, e quello: Così quando si tratta di Feudo antico, assolutamente Ereditario: trattandosi di Feudo antico, ricevuto, senza far menzione di figli, ne d' Eredi, il figlio non può ripudiar l' Eredità, ed aver il Feudo; nell' assegnato poi deve dirsi il contrario: Così per comune opinione giudicò il Senato di Milano. Quand' il Feudo è misto, ò pazzionato, per sentenza d' alcuni, non si può aver' il

(c) *de Luc de Feud. disc. 74 n. 17.* (d) *Lud. Bell. conf. 3. n. 64 conf. 4 n. 1. ed 81 Tondut. de prævent. cap 14. n. 5 e tom 2. Var. cap 34. n. 12 Rot dec. 38. n. 4 e 112 n. 9 p. 11. rec.* (e) *dec. 165. e seqq* (f) *Ales. d. conf. 26. n 6 infin. vers. nec habet obstare lib. 5.* (g) *Ales d conf 26 n. 6. infin e n 7 vers. nec habet obstare.* (h) *Ales. d conf. 26. n 4 e 7. vers. ex quo infertur.* (i) *§. Feudum q. 9 n. 4 vers quandoque* (k) *dec. 64. n 7. vers. nec obstat.* (l) *dec. 112.* (m) *Conf. conf. 178. n. 6. e seq e conf. 196. n. 10* (n) *Clar. § Feudum q 86.* (o) *Clar. d. § Feudum q 9. n. 5. vers. sed quæro e q 76 in fin.* (p) *Bald. conf. 317. in fin. vers restat unum lib 1. Ales. conf. 18. Attentis narratis n. 7. lib. 5.* (q) *conf. 184. Ex forma col. in fin. vers. descendo ad secundum.*

il Feudo, e ripudiar l'Eredità; altri, seguitando la più comune opinione, tengon' il contrario (r)

23 Se poi il Feudo fosse stato conceduto per se, e per gl' Eredi, molti Dottori vogliono doversi intender pe' discendenti maschi (s) Altri tengon, che non basti la qualità di discendente, mà, che si richiegga insieme quella d' Erede (t) Altri dicono, che, sendosi detto, per se, figli, ed Eredi, si richiegga la qualità Ereditaria (u) mà, che, trattandosi di materia transitoria agl'estranei, basti, d'esser' Erede, senza esser figlio (x) Quando poi la Concessione vien fatta pe' Successori, ed Eredi di qualunque sorte, il Feudo deve dirsi puramente Ereditario (y) E tal Sentenza molto più procede, quando non si tratti di Castelli soliti concedersi in Feudo retto, e proprio a favore de' soli dipendenti del sangue, per la di cui mancanza si possin dire devoluti. Comunque si sia però i Feudi non passan negli Spurj, sendo questi incapaci di riceverli (z) e ciò procede, ancorchè vi sia consuetudine, ò Costituzione, come in Catalogna, ch' al Feudatario sia lecito di disporre del Feudo, sì trà vivi, che per ultima volontà; e disponendo a favore della Chiesa, ò d' altri incapaci, questi in tal caso dentr' il corso d' un' Anno possan' alienar' il Feudo; mentre non perciò lo Spurio si ammette, tanpoco ad effetto di venderlo a un' Anno, perch' è incapace, così di riceverlo, come di ritenerlo (a) Anzi tal sentenza hà luogo, benchè lo Spurio venga istituito Erede universale dal trasuersale, ch' abbia il Feudo con l'investitura per se, ed Eredi di qualunque sorte; perchè ciò non ostante lo Spurio non succede nel Feudo (b)

24 Se si dovesse attender la disposizione della legge Romana, i Feudi passerebbon negli Spurj legitimati di qualunque Coito; mà, stante la disposizione della legge, e consuetudine de' Feudi, ridotta in iscritti, molti Dottori tengon la negativa. (c) Altri distinguono il legitimato per rescritto del Principe dall' altro per susseguente Matrimonio; nel primo tengon' anch' essi la negativa; nel secondo abbraccian l'affermativa. (d) Altri dicono, che allora non suffraghi la legitimazione fatta dal Principe, quando non faccia menzione de' Feudi, perchè le dispense sono odiose. (e) Altri non ammette tal distinzione, quando si tratta di Feudo antico, ancorchè la legitimazione sia seguita con la Clausula, *perindè habeatur, ac si de legitimo matrimonio esset natus, & conceptus*, e col consenso del Padre; (f) molto più quando, trattandosi di Feudo pazzionato, ò misto, col legitimato concorrono gl'Agnati discendenti, ò trasuersali, creati di legitimo Matrimonio, e discendenti dal primo acquirente per linea legitima, e naturale, senza mistura di spurietà; Tal sentenza però non procede nel Feudo puramente Ereditario; ò che mancando gl' Agnati, si contenda col solo Padrone; in questi due casi si ammettono i legitimati, allora particolarmente, quando non si tratti di semplice dispensa, mà di vera legitimazione. (g)

25 Mà, trattandosi di legitimati per susseguente Matrimonio, sopra di cui non possa cader dubbio, e cantando la forma dell' investitura pe' figlj, e discendenti legitimamente nati, ò procurati, si dubita, se tale legitimazione debba retrotraersi in modo, che tale legitimato debba esser considerato come nato, ò procurato legitimamente dal medesimo matrimonio, sicchè debba succeder, sì ne' Feudi, che ne' maggiorati, e fideicomissi; e 'l Giovagnone (b) abbraccia l'af-

---

(r) *Clar. d. § Feudum q. 76.* (s) *Ales cons. 30. Quoniam omne datum in prim. lib. 1. Roman. cons. 1. n. 9. vers. Verbum enim hæres Bald. cons. 207. Quæstio est n. 1. in fin Fulgos cons. 218 Aular. cons. 330. n. 7. Bev. cons 101. n. 37 Ales. cons 107. In. causa n. 6. lib 4.* (t) *Ales cons 19 super eo n. 16 lib. 5. Castr. cons. 23 In causa, quæ vertitur in fin lib 2.* (u) *Ales cons 44. in princ. lib. 1.* (x) *Apost. al cons. 128. d'Aless lib 1. vers. Extranei.*
(y) *Intriglio l de Feud q 50 dal n 124 al 140 Clar d. n § Feudum q 9 Theodor. Alleg 50 nu. 43. e seq. Fab. d'Ann cons. 55. nn. 15 Rovit Pramm de Feud. nu 20. Lavata Teatr. Feudal p 7 dilucid. 24 Dunoz. dopo il Contr dec. 18. e 19 Ottobon. dec. 265 Copic latr. consult 75.* (z) *gl. c. naturales si de feudo fuerit controversia.*
(a) *Bald cons. 207 Quæst. est lib. 2* (b) *Bald d cons 207 lib. 2.* (c) *Oldrad. cons. 247. Factum tale est, quidam Rex in fin. § naturales p de Feudo Defuncti: Calderin. cons. 376 altrim. e 46 Bald. cons. 129 Factum proponitur n 5 lib. 2* (d) *Giac. de Belviso nel cap. naturales si de feudo controv. fuer. Bald. e Bernard. nel cap. intuit extr. de elect. Florian. da S. Pietro q 3 dub. 2. n. 21 e 22.* (e) *Calderin cons. 308. in princ. altrim. 5. de Feud Bald. cons. 141 Thema hujusmodi n. 2. Roman cons 33 in fine cons. 214 casus est talis in princ. lib 2.*
(f) *Ancharan cons. 308. prima facie.* (g) *Urfin. de success. Feud. p. 1. q. 3 art. 1. e seqq. Rot. decis. 100. p. 5. dec. 283. p. 11. rec.* (h) *cons. 59. num. 45. e seqq. lib. 1.*

l'affermativa; così dice l'Ursino *(i)* seguitando l'Isneria; quando però le parole dell'Investitura non fieno talmente strette, che richieggano la concezzione, ò la nativita legitima; in questo caso convien' attendere la verità, e la volontà del disponente, come in questi termini hà fermato la Ruota *(k)* Mà, cessando tale restrittiva, sicchè l'investitura sia concepita pe' figli, e discendenti semplicemente; ancorchè vi si agiugna la parola, legitimi, mentre non si dica di più che debban' esser legitimamente procreati, ò nati, in tal caso, per le ragioni addotte dall' Ursino *(l)* la legitimazione suffraga.

26 Ne' Feudi acquistati per patto, ò providenza del Principe tutti gl' Agnati compresi nell' investitura hanno speranza probabile di succeder' al Feudatario vivente, indipendentemente da esso, in vigore della vocazione del Principe concedente, ò del primo acquirente, ò disponente *(m)* Sicchè s'intenda, ch' il Feudatario, che gode il Feudo per patto, e providenza lo ritenga per concessione del Principe, con condizione, che dopo la sua morte debba farlo passare nel più prossimo chiamato a similitudine del fideicomisso *(n)* Se dunque gl' Agnati per concessione, ed investitura del Principe s'intendono chiamati al Feudo in mancanza del Feudatario, che dopo la sua morte, deve restituirlo a quelli, non v'è chi non vegga, ch' esso Feudatario vivente non può consegnarlo al più prossimo in pregiudizio dell' altro, ch' al tempo della di lui morte sia più prossimo, ed in cui concorrano le qualità richieste per succedere a quello in tempo abile *(o)* Mà posto, che sia permesso al Feudatario di disporre del Feudo durante la sua vita, come altri vogliono, non si può negare, che quando si tratta del Feudo acquistato per patto, e providenza del Principe, non si può trasferire che la comodità de' frutti, durante la vita del Cedente, ò rinunziante solamente *(p)*

27 Ancorchè paja, che i Dottori non revochino in dubio, che il primo acquirente a titolo oneroso, cessando la legge, ò la consuetudine particolare, e procedendo giusta la disposizione della legge comune, possa disporre del Feudo a suo piacimento in pregiudizio de' successori; non manca però, chi, procedendo con distinzione, considera, se sia stato il Padre, ch' abbia fatto l'acquisto a prò de' figlj, ed altri discendenti, ò un' estraneo, nel qual numero si comprende anche la Madre, ò altro ascendente per lato materno; e vuole, che nel primo caso la conclusione proceda; non già nell' altro; per la ragione della differenza, che in esso primo caso vi concorra l'ostacolo della proibizione legale sopra la donazione trà Padre, e figlio, e che per conseguenza tutto ciò, che conseguiscon' i figlj de' beni, e dall' industria del Padre, resti in termine di peculio profettizio, che si dice esser' in dominio del Padre; non già de' figli, a' quali può pregiudicare; ragione, che non milita a prò degl' altri acquirenti: Da ciò s'inferisce, doversi dire la medesima cosa nel Padre, quando i figli non si trovassero sotto la di lui podestà, ò che l'atto fosse giurato; mentre giusta la più vera, e ricevuta sentenza, il giuramento toglie l'ostacolo della legge civile, e convalida la donazione trà Padre, e figlio.

28 Mà tale opinione, come erronea, viene rigettata; L'assunto, ch' il primo acquirente a titolo oneroso possa pregiudicare a' Successori, al di cui prò hà acquistato l'investitura per patto, e providenza propria, non già del Principe, pare proceda dalle leggi, ò Consuetudini feudali, e dalla loro interpretazione, più tosto che dalle leggi civili de' Romani; il perchè tal materia non si deve regolare con le loro sottiglíezze della legge Civile e riferirla alla donazione trà Padre, e figlio; poichè del tempo, in cui furon promulgate tali Consuetudini, non si avea notizia, nè memoria delle leggi Civili. Si aggiugne, che il giuramento, ch' in tali atti si suole anteporre, percuote l'osservanza tra 'l Padrone, ed il Feudatario in ordine alla fedeltà, servizio, ed

(i) *d. p. 1. q. 4. art. 2.* (k) *dec. 105. p. 9. rec Ottobon. dec. 232.* (l) *d. p. 1. q. 4. art. 1.* (m) *Socc. dun. Cons. 95. n. 30 lib. 3 Menoch Cons 211. n. 99. vol. 2 Peregrin. de fideic. art 52 n. 35 Intrigl dec 43 n. 74. Anicang. q. feud. 9 n. 45. q. 10. n 3. Altograd. Cons. 8 n. 22. lib 2 Noal. de Transmis. Cas. 63 n. 2 e seqq.* (n) *Isem nelc 1 n. 50 de eo, qui sibi, & haeredib suis masculis dec. Cons. 445. n 33 Giorgio Alleg. 19 n 17. Giurb. de feud § 1. gl 10. n 23 24. Cutell. dec. 35. n. 41. lib. 2.* (o) *Carsett. Add ad Cons 22. n. 23. vers. ex hoc patet, e seqq.*
(p) *Olea de Ceß. jur. tit. 3. q. 4. n 47.*

altre cose dedotte nella convenzione; non già la stipulazione a prò de' figli, e discendenti, ò trasversali, a di cui favore esso Feudatario volle far l'acquisto; mentre per conto di questi l'atto non contiene che la semplice vocazione, con l'ordine successivo dopo la di lui morte, come per una specie d'implicito fideicomisso, che così ne' beni da esso acquistati hà voluto ordinare, ed imprimere; e quella donazione, che parla a favore de' figli, e discendenti, ò altri compresi nell'investitura, si chiama più tosto presunta, che espressa dalla legge, lo di cui effetto, sendo differito fin dopo la morte del Feudatario, convien dire, che sia per causa di morte, giusta quella implicita donazione, che si dice esser nell'acquisto degl' Uffizj vacabili, ò de' luoghi di Monti a favore di alcuno.

29 In proposito di simili acquisti si distinguon quattro casi, de' quali il primo si è, quando alcuno co' proprj denari compra tali Uffizj, ò luoghi di Monti, sotto nome, ed in faccia altrui, senz' alcuna riserva; ed in tal caso si presume fatta pura, e libera donazione a favor di quegli, sotto lo di cui nome è seguito l'acquisto (q) Il secondo caso si è, quando, seguita la compra, si fà la riserva della disposizione a favore dell'acquirente, e padrone del prezzo, semplice, ed indeterminatamente; allora il dominio totale resta a prò d'esso acquirente, senza che v'abbia ragione alcuna il risegnatario, la di cui persona, chiamata in Roma Testa di ferro, ad altro non serve, ch' a prestar' il nome, perchè, venendo esso a morire, segue la vacanza degl' Uffizj, ò luoghi di monti (r) Il terzo caso, chiamato misto, si figura, quando l'acquirente riserva a suo favore la facoltà di disporre di quelli; mà limitata alla di lui vita, senz' altra espressione; ed allora tale limitata riserva importa a favore del Titolare una certa donazione sotto la condizione risolutiva; cioè, quando l'acquirente non ne disponga (f) Si figura il quarto, caso quando oltre l'accennata limitazione apposta alla facoltà di disporre dell' acquisto in vita dell'acquirente, si agiugne anche la dichiarazione, che non disponendone, rimanga in dominio, ed a libera disposizione del Titolare, nel qual caso il fatto non ammette disputa sendo chiara la disposizione del Testo (t)

30 Sendo i Feudi emtizj per lo più d'un gran valore, che sovente assorbisce, e tal volta eccede il prezzo delle sostanze dell'acquirente, pare cosa improbabilissima, ch' esso acquirente implicitamente voglia privarsi de' suoi beni, e della libertà di disporne con una certa occulta, e tacita donazione, cosa, che forse mai è caduta nel di lui animo, (u) e però voglion' i Dottori, che il Feudo, ancorchè pazzionato nel primo acquirente, a titolo oneroso, non si debba regolare con la legge a cui soggiacciano i Successori; mà che abbia una specie di qualità Ereditaria; sicchè il primo acquirente possa pregiudicare a' suoi Successori, e disporre del Feudo. (x) Mà molto ragionevole mi pare la distinzione, che sopra 'l dubio proposto fà il Cardinal de Luca (y) quale forma tre ispezzioni; l'una concernente la dignità, ò Titolo del Feudo; L'altra dello stesso Corpo del Feudo, quando sia vero, e proprio; la terza del prezzo impiegato nell'acquisto d'esso Feudo, che però han luogo, come vedremo nel Feudo individuo.

31 Ed in ordine al Titolo, non v'è, chi non sappia, non riputarsi effetto ereditario dell'acquirente; e perciò il primogenito Successore nel Feudo non esser tenuto a comunicarlo co' fratelli, mentre la Dignità suol recar più peso, ch' emolumento per la necessità, in cui si trova chi l'ottiene, di viver più splendidamente. Quanto poi al Corpo del Feudo per due ragioni pare, non debba dirsi, che cada nell'eredità dell'acquirente; l'una perchè l'acquisto debba dirsi fatto a favore del primogenito; altrimente procedereb-

(q) *Seraf. dec. 1303. n 3 29 Grazian disc. 50 e 221. Dunozet dec. 560.* (r) *Caval dec. 613. e 623. Buratt dec. 683. Dunozet dec 560 e 579* (f) *Grazian. d disc. 50. n 110 e disc 221. n. 3. Buratt. d. dec. 863. n 5 6. Dunoz d. dec 560. Rot in Rom hæreditatis 9 April. e 3 Decembre 1663. Ninot.* (t) *l ille, aut ille ff de legat. 3. Grazian. disc. 221 n. 11. riferite dal de Luca disc 24 de Regal* (u) *de Luc de Dot disc 213 n. 13.*
(x) *Sord Conf 305 n 32 e seqq; e Conf 351. n 24: Schrader. de Feud p 8 cap 6. n 15 Rovit Conf 35 n 7. lib. 1. Conf 39 n 37. lib 2 Capit. Latr Consult 75 n. 70 Montan. l. Imperialem § præterea Ducatus n. 68 a pont. de pot. Foreg tit. de divers provis. §. 1. n. 15. Merlin. dec. 699.* (y) *de Feud. disc. 46. n. 2. e seqq.*

derebbe il discorso, che si è fatto del Titolo, ò Dignità di quello. Quanto al prezzo, sendo il Feudo nuovo, passa per effetto allodiale, e però viene nell' Eredità del primo acquirente, che può anche disporre del Feudo in pregiudizio de' figli compresi nell' investitura.

32 I Feudi semplici, che non han dignità annessa, sono divisi; sicchè tutti i Successori del Sangue del Feudatario v' han parte egualmente, senza che vi sia distinzione d'età, ò primogenitura; a differenza degl' individui, da' Feudisti chiamati dalla legge de' Longobardi, e che da' Feudatarj, ch' abbian tal facoltà, venendo a morte, sono lasciati a tutti i figli, e discendenti, senza distinzione, sotto il governo, ed amministrazione però del primogenito, e tal volta a vicenda, con che presso dell' amministratore debba risedere l'esercizio della giurisdizione, e le altre cose, che concernono l'amministrazione del Feudo; mà ad utile, e comodo *comune*; ed in tal caso, purchè non resista la mente espressa, ò congetturale del Testatore, probabilmente si deve rispondere per la Saltuariazione.

33 Cercano i Dottori, se, venendo chiamati i Successori del sangue in numero plurale, il Feudo diventi necessariamente dividuo; e molti tengon l'affermativa; altri abbracciano la negativa; e pare, sia con più fondamento; poichè la voce *omnes* viene apposta, per denotare la capacità abituale, e la comprensione di tutti di quel sangue, ò genere, compatibilmente però con la restrizzione al maggior nato, ò primogenito, in ordine all' atto, ò in quel modo, che vediamo praticarsi ne' jus padronati, e simili; ed in questi termini Feudali lo comprova la pratica attuale dell' investitura de' Feudi nel Regno dell' una, e l'altra Sicilia, che canta *prò se, & hæredibus ex corpore descendentibus*; e però tutti abitualmente sono chiamati; mà attualmente la successione non si ottiene che per ragione di primogenitura. (z)

34 Il Feudo misto in altro luogo non è differente dal pazzionato, che in questo, che nel misto si richiede la qualità Ereditaria (a) mà la Ruota Romana vuole, che basti, che per parte del Successore non resti, che non sia Erede (b) E che sia Erede del primo acquirente mediata, ò immediatamente, ancorchè non lo sia dell' ultimo moriente (c) Nel Regno di Napoli però in tali Feudi si richiede l' una, e l'altra qualità anche in ordine a quelli, che succedono contro la disposizione del Defonto (d) Anzi vogliono, che si possino qualificare in primogenitura a favore de' discendenti (e) perchè, quando i Feudi sono misti, i figli non ponno formar querela, se da' Genitori vengon' esclusi, non potendovi succedere, quando non sieno Eredi da quelli istituiti; e che il Padre, posposto il primogenito, possa elegger' il secondo, ò 'l terzo genito, mentre non elegga un' altro più remoto; Sentenza, ch' il Cravetta (f) dice esser molto favorevole a' discendenti; e così concludono Pietro Gregorio (g) e 'l Milanese (h) Mà questi Feudi del Regno di Napoli in molte cose sono differenti da quelli della medesima natura della Germania, ed altri luoghi, ne' di cui termini parlano i Germani, ed i Lombardi; e particolarmente perchè negl' altri, giusta la più comune opinione, la qualità Ereditaria è necessaria in ordine al primo, non già all' ultimo acquirente (i) O se, giusta il senso degl' altri, è necessaria anche la qualità Ereditaria dell' ultimo moriente, per lo di cui mezo si debba unire al primo acquirente; suffraga in ogni caso il benefizio dell' Inventario, sicchè possa separar' e detraere il Feudo dal rimanente asse allodiale, senza che per ragione del Feudo sia tenuto al pagamento de' debiti dell' ultimo defonto, ò d' altri pesi Ereditarj (k)

35 Feudi antichi, Aviti, ò paterni, chiamansi quelli, che sono stati conceduti a gl' antichi maggiori; all' Avo, ò al Padre, da cui discendon quelli, che in essi

(z) *De Luc. de Feud. disc.* 115. *n.* 22. (a) *Sond. Conf.* 305 *n.* 10. *Paris. Conf.* 23 *n.* 86. *lib.* 1. *Soccin. Jun. Conf.* 42. *n.* 8. *lib.* 3. (b) *Put. dec.* 380. *lib* 1. (c) *Put. dec.* 175 *lib.* 2. *Cavalier in Paduana Feudi* 16. *Decembr.* 1622. (d) *Franch. dec.* 1. (e) *Menoch. Conf.* 104 *n.* 8. *Conf.* 156 *n.* 63. *Conf.* 161. *n.* 5. *lib.* 2. *Mastrill dec.* 36. *n.* 26. 27. (f) *Conf.* 256 *n.* 3. *lib.* 2 (g) *de Concess. Feud. p.* 4. *q.* 1. *n.* 21.
(h) *dec.* 8. *n.* 99. *fino al* 112. (i) *Clar.* § *Feudorum q.* 9. *n.* 5. *Robles de Representat. lib.* 3. *cap.* 8. *n.* 112. *Altograd. Conf.* 25. *n.* 19. *e seqq; lib.* 1. *Rot. dec.* 482. *n. fin. dec.* 499 *n.* 5. *e seqq; p.* 5 *rec.*
(k) *De Luc. de Feud. disc.* 36. *n.* 5.

essi devon succedere; purchè sien legitimi, e naturali. *(l)* L'Oldrado *(m)* chiama paterno, ò antico, e reale quel Feudo, che passa a gl' Eredi, ed in cui il Feudatario può servire col mezo d'altri; e dice, che di quello può testare; che però deve intendersi tra' Congiunti; ò meglio giusta la sentenza d'Alessandro *(n)* non alterata l'investitura. *(o)* Ogni Feudo, che sia stato acquistato dal comune Antenato fino al quarto grado, si chiama paterno. Quello poi, ch'è stato acquistato da' più remoti Antenati, si dice antico: Anvi però de' Dottori, che prendon' anche il paterno per antico *(p)* siccome quello, per cui venga conceduta nuova investitura a' trasversali, perchè deve intendersi rinovata giusta la forma delle antiche concessioni. *(q)* Anzi, se il Feudatario, possedendo un Feudo antico, ricevesse una nuova investitura, come di Feudo novello, benchè pregiudicasse a se stesso, non recherebbe pregiudizio a gl' altri chiamati, quando questi non vi consentissero. *(r)* Nel Feudo antico il Feudatario, riconoscendo il diritto del suo genere, e dagl' antichi progenitori, non può esser pregiudicato dal Padre. *(s)* Tal proposizione però non hà luogo, quando si tratta di delitto commesso contro il Padrone; Mà, come, e quando tal limitazione abbia luogo vedrassi nella IV. Parte.

36 Se, seguita la devoluzione del Feudo antico, si viene a conceder novamente, il Feudo viene a diventar nuovo; Se questo anticamente avea dignità, altre prerogative, e privilegi grandi, non soliti a concedersi ad ogni persona, come segnatamente le regalie, tutte restano estinte; sicchè il novello Feudatario, viene a restarne privo, *(t)* quando però non vi concorra la volontà del Concedente, tacita, ò espressa, ò almeno congetturale. In tali casi può aver luogo ciò, che sù tal proposito dice il Menochio. *(u)* Seguita per lo contrario la devoluzione del Feudo già conceduto sotto certo servizio, questo resta estinto, e non s'intende compreso nella nuova investitura, quando esplicita, ò congetturale, ed implicitamente quello non sia ripetito; ò che non si tratti di Feudo, che porti seco annesso tal servizio di sua natura. *(x)* Così, seguendo la devoluzione del Feudo per ragione di fellonia, ò altro, e con quello de' beni allodiali posseduti dal Feudatario per diritto privato, e concedendosi di nuovo quel Corpo, che costituisce l'università del Feudo, attesa la susseguente confusione, per cui viene a cessare tal distinzione, tutto deve dirsi Feudo, quando nella novella concessione non si dichiari, che i feudali s'intendan conceduti per Feudo, e gl' allodiali per allodiali. *(y)* Il perchè, quando il Menochio, *(z)* il Sordo, *(a)* ed il Bellone giuniore *(b)* disputano, se, fatta la concessione del Castello, con le sue pertinenze, vengan que' beni, che 'l concedente posseda per diritto privato, anche allora quando il Castello era infeudato ad altri; si può abbracciar l'affermativa quella volta, che nello stesso concedente si possa considerare la riduplicazione delle persone, col cui presupposto procedono i citati, ed altri Dottori.

Regolarmente le Donne sono escluse da' Feudi. *(c)* Anzi sono riputate inabili a conseguirli. *(d)* La ragione si è, perchè non ponno combattere, ne giovar al Padrone. *(e)* Baldo soggiugne, perchè l'Imperio delle Donne è insopportabile. *(f)* Anzi non solo non succedon' esse femine; mà tanpoco i loro figlj, benchè maschi, *(g)* purchè la prima concessione non sia stata fatta alla Donna, perchè 37

in tal

(l) Castr. cons 462. Visis, & diligenter examinatis in prima parte in princ. Alex. cons. 29. Quoniam omne datum ver. Sed præmissis non obstantibus lib 1. n 5. (m) Cons 270. n 9 ver. Est, & aliud.
(n) Cons 39 n 13. lib 3 (o) Ancaran cons. 34 In causa vers Secundo sugesserunt n. 5.
(p) Clar § Feudum q 8 in princ (q) Alex. d. cons. 30 n. 3. vers. Et licet nova investitura lib. 1. Roman. cons. 2. Visis in facto in fin. vers. Ex quo infers Castrens cons. 44 col. 2 ver in dubio lib. 2.
(r) Clar. §. Feudum q 8 num. 3. vers quæro nunc. (s) Castr. cons. 179 col 4. ver. & quia filiis lib. 1.
(t) Rovit dec. 6 (u) Cons 905 (x) Rovit. dec 98. num. 4. 8 e seqq. fino al fine.
(y) Rovit cons 101 n. 36. e per tutt lib 2. (z) d. cons 395. (a) Cons. 135. 151. e 311.
(b) d cons 44. (c) Clar § Feudum q. 73 in princ. (d) Alex cons. 10 Viso Instromento n. 6. ver. Sed præmissis non obstantibus lib 3 (e) Alex d. cons. 13. Clar §. Feudum q. 13. in princ.
(f) Cons 353 Præsupponendum est vers. il fin. V. Porro de successione lib. 1.
(g) Aretin. cons 41. num. 6. e 7.

tal caso il Feudo si dice feminino *(h)* ò che non sia stata fatta per le femine *(i)* overo, che non sia stato detto, che possa passare in esse *(k)* mà quando il Feudo si riceve per gl' Eredi maschi, e femine, queste sono ammesse alla successione in mancanza de' maschi *(l)* Alcuni vogliono, che, sendovi maschi, e venendo ammessi, se poi mancano, resti per sempre esclusa, non solamente essa femina; mà anche i di lei figli maschi, e 'l Feudo torni al Padrone *(m)* Altri tengono, che, mancando i maschi, succedano le femine *(n)* molto più quando per quello abbenchè nobile, non si debba prestare alcun servizio, che possa prestarsi, così dalla Donna, come dall' Uomo; In tal caso, la Donna sendo chiamata, succede col maschio; così quando il servizio si può prestare per interposta persona *(o)*

38 Feudo Ecclesiastico si chiama, non solo quello, che viene conceduto dal Papa, dal Vescovo, e qualunque altro Prelato ò persona *Ecclesiastica* de' beni della Chiesa: mà, al dire di Zasio, si dice tale per trè *rispetti*; cioè, perchè venga conceduto dalla Chiesa; perchè da questa si riceva; ò perchè venga dato, e ricevuto dal Clerico, ancorchè non come dalla Chiesa: Ne' Feudi di tal qualità non si procede strettamente con quelle leggi, e regole feudali, ch' oggidì si ammettono ne' Feudi retti, e proprj del prim' ordine, e nelle dignità che sono specie di Principato, con regalie, supremo impero, e giurisdizione; mà con leggi più limitate, come sono que' Feudi, che consistono in luoghi abitati, con Vassalli, giurisdizione, ed impero; Sicchè i loro possessori diventan Baroni, e Nobili dell' Ordine magnatizio di quel Principato; poichè, se bene, giusta la disposizione delle antiche consuetudini feudali, e l'introduzione, ò origine de' Feudi, tali usi forse, come la legge Agraria, si verificassero anche ne' Predj privati, senza Vassalli, giurisdizione, ed impero; Sicchè si dassero de' Feudi, anche in qualche parte del mare, ò fiumi per ragione del diritto di pescare; ò in qualche rendita pecuniaria, ò altra cosa simile: Con tutto ciò oggidì pare, che per un cert' uso ricevuto, ed ammesso, Feudi veri, e proprj, che devon' esser regolati giusta la disposizione delle leggi feudali, debban dirsi quelli, che vengon conceduti da' Principi supremi, ch' hanno il Principato per diritto di pieno, e libero allodio, ò anche di Feudo Regale, e dignità; e che la loro concessione sia fatta con giurisdizione, ed impero sopra i Vassalli; Sicchè i Feudatarj diventino Baroni, e Kavalieri Nobili del prim' ordine; non già ne' Predj rurali, che vengon conceduti da' privati, ò dalle Chiese inferiori, e loro Prelati, che sono più tosto specie d' Emfiteusi, ò livelli, ritenendo solamente l' antica consuetudine in ordine al Titolo.

39 Nelle Terre della Chiesa i Feudi Ecclesiastici soglion concedersi pe' figlj legitimi, e naturali; gl' illegitimi, ed i legitimati sono esclusi *(q)* perchè la Chiesa aborre tali parti; e però, se non sono espressamente chiamati, non s' intendono compresi *(r)* sicchè, quand' anche il Feudo sia conceduto con la Clausula *pro se, & quibus dederit*, non s' intendon compresi gl' illegitimi, abbenchè legitimati *(s)* E particolarmente dopo la Bolla del B. Pio V. sopra la revocazione della facoltà di testare, mentre sono incapaci, non solamente de' Feudi, mà anche d' ogn' altra sorte di beni provenienti dalla Chiesa. Per altro tali Feudi sono di natura diversa dagl' altri; ne in essi in ordine a molte cose si praticano le consuetudini feudali, chiamate diritto comune de' Feudi; sì per ciò, che riguarda l' inabilità de' Chierici, come per lo servizio militare, ò sia personale, che nello stato pacifico del Papa non è in uso; e per la rinovazione da domandarsi dentro il corso d' un' Anno, ed un giorno dal successore nel Feudo, con nuova protesta di giuramento di fedeltà; Ciò quivi è in uso rispetto a' Feudi grandi, e Re-

(h) *Clar. d. §. Feudum q 73 n. 5 ver. præterea.* (i) *Ang. Aretin d conf. 41. num. 7.* (k) *cap. 1. de Feudo, seù Benef. fæm.* (l) *cap. 1 §. filia verò de success feud.* (m) *test c glos cap. 1 § quia etiam Tit. Episcopum, vel Abbatem Ang. Aretin d conf. 41 n 7 & seqq Calderin. conf 307 altrimente 4 de Feud.* (n) *Clar d § Feudum q. 73. n 3. Pares conf. 12 n 33 lib. 1.* (o) *Alex. cons 30 Quoniam omne datum in princ n. 2. lib. 1. dec. conf. 139. & diligenter prò tenui in princ Roman. conf. 33 Viso investituræ. Clar V Feudum q 73 n. 7* (p) *Cuman. conf. 133 n. 3. Rom. conf 167. num. 12. Clar. d. §. Feudum. q 73. n 8.* (q) *dec conf. num. 1. 171. col. 1. Cesal. conf. 23. num. 45.* (r) *Gabr. conf. 84. num. 53. lib. 2.* (s) *Gabr. conf. 83. num. 7. lib. 2.*

Regali solamente, più per legge particolare delle investiture, che per disposizione degl' usi, e Consuetudini feudali; non già ne' Feudatarj inferiori, che sono compresi nella sfera de' Baroni; mentre le Castella, e luoghi giurisdizionali, che si ricevon in Feudo, in altro non sono differenti da' beni allodiali, che in ordine all' obligo di pagare l' Annuo tributo, ò servizio reale, sotto il rigore della Bolla di Gregorio XIII.

40 Accioché i Feudi della Chiesa si possino conceder validamente, tre cose si richieggono; la potestà nel Concedente, la causa della Concessione, e l' abilità di quello, a cui la concessione si deve fare (t) La potestà risiede appresso il legitimo Prelato, e 'l Papa, ch' è Vescovo di tutte le Chiese (u) Mà i Prelati regolarmente non ponno infeudare i beni, che sono di piena proprietà delle Chiese (x)

41 I Dottori, parlando del Papa fan la distinzione da que' Feudi, che se bene si trovano appresso al Principe, del medesimo Dominio publico, e giurisdizione, come si considerano le Città, Ville, e Castella, non sono però della natura di que' beni, che necessariamente sono publici, e giurisdizionali, inseparabili regolarmente dal Principato, di cui sono parte; mà trovansi appresso il Principe per accidente, e si considerano di dominio privato, per la di cui distrazzione uon s' intende rotta la Corona, ne diminuito il diritto del Principato, sendovi quelli annessi per accidente; anzi vogliono, che la medesima regola proceda anche in que' beni, e ragioni, che da' Feudisti sono chiamate regalie minori, che, senza Scissura della Corona, e del Principato, ponno concedersi, considerandosi l' inseparabilità solamente nelle regalie maggiori; il perchè sendo detta Bolla indubitatamente esorbitante; sicchè toglie, o restringe la libertà, che viene data al Principe dalla legge, che, trattando di non infeudar Città, Ville, Castella, ed altri luoghi, debba intendersi della concessione dell' Università del Castello, ò luogo, co' Vassalli, giurisdizione, ed impero; non già di que' beni, che, come accidenti, ponno esser' e non esser, senza ch' il corpo universale patisca corruzzione, ò notabile Scissura, ed alterazione. Si considera altresì la ragione, ò causa, per cui è stata fatta detta Bolla; cioè, che, concedendosi in Feudo Città, Ville, Castella, ed altri luoghi, con giurisdizione, impero, e Vassalli, ne siegua la Scissura, ò diminuzione del Principato mentre vi resterebbe minor numero di Vassalli immediati, e minor giurisdizione immediatamente sogetta; poichè i Vassalli giurano fedeltà, e servono il Signore immediato, non già il mediato.

42 Ed ancorchè nel Feudatario la proibizione d' alienare risultante dal Testo (y) percuota, non solamente il corpo del Feudo, mà anche gl' altri beni annessi allo stesso Feudo; abbenchè possino esser di ragione privata, e di loro natura separabili; mentre per l' annessione, ò incorporazione basta, che sieno divenuti feudali (z) purchè non sieno delle escadenze solite alienarsi, che si considerano per frutti; e però molto è diversa la ragione; ne si deve far l' illazione da un caso all' altro, poichè il Feudatario, ricevendo dal Principe qualche corpo in Feudo, deve conservarlo intiero, affinchè, venendo il caso della devoluzione, possa renderlo, senza Scissura al suo Signore, con tutto ciò, che se gli è aggiunto, abbenchè accidentale; così vuole la legge, e la ragione. Non è così del Principe, ch' hà libera facoltà d' infeudare, e di conceder tutte quelle cose, che non percuotono le regalie maggiori, e non importano la formale Scissura del Principato, ò della Corona, segnatamente in ordine al diritto d' infeudare; e così, costituirsi Soldati, e Vassalli, cosa propria, e connaturale del Principato; il perchè la nuova legge restrittiva di tal libertà si deve intender, come portan le parole, e come richiede la ragione, per cui quella è stata fatta; ed attendendo l' una, e l' altre, viene a percuoter le Città, Ville, e Castella; non già gl' altri Corpi, che, se bene sino a tanto, che si trova-

---

(t) *Gemin. cons 14* (u) *Gemin d cons. 14 in princ.* (x) *Bald cons. 124. Quaritur utrum Papa num. 2. lib. 1. Guidopap dec 353. Castrens. cons 139. dubium facit in princ. lib. 2.*
(y) *Cap Imperialem de prohib. ac Feudi alienat.* (z) *Rovit. dec. 101. lib. 2.*

no appresso al Principe, sono parimente publici, e della medesima natura, ponno però divenir privati, senza che il Corpo universale resti violato.

43 Anzi, se bene lo Spada *(a)* incidentemente dice, che detta Bolla procede così nelle Castella, Ville, ed altri luoghi come ancora nelle loro rendite, e proventi, pare però, che sia più vero ciò, che si dice in contrario; cioè, che i frutti, ed emolumenti borsali, ancorchè provenienti dalla giurisdizione, e Dominio, si possino vendere, senza che detta Bolla resti violata; purchè si alienino da se, come cose distinte da esse Castella, Ville, ed altri luoghi, e dal loro impero; poichè altra cosa si è il Castello, ò suo Dominio, altro i frutti di esso, le rendite, i proventi, e gl' emolumenti da quello separabili, anzi separati, *(b)* mentre la facoltà d'esiger le rendite del Feudo, e della giurisdizione, è allodiale, e diversa dal Feudo; Sicchè d'essa è capace anche quegli, ch'è incapace de' Feudi. *(c)* E la pratica lo conferma, sì ne' Regni dell'una, e dell'altra Sicilia, dove le Comunità comprano dalle Città, ed altri luoghi le rendite, e i proventi, anche d'alcune cose provenienti dalla giurisdizione, e ciò non ostante le stesse Città, e luoghi sono dell'immediato, e pieno Dominio del Rè; così vediamo praticarsi nello Stato Ecclesiastico con le Errezzioni de' Monti Camerali sopra le Entrate de' beni, e diritti della Camera; e ciò si fà, senza che punto possa dirsi contravenuto a detta Bolla.

44 In ogni caso cesserebbe qualunque difficoltà, se ciò si facesse, non per via di formale alienazione, e traslazione di dominio degli stessi beni, frutti, e proventi; mà per via di concessione della comodità, che, consideradosi, come di nudo fatto, non verrebbe a toccar la sostanza d'esso Feudo, ò corpo; mentre il Castello resterebbe in potere del Padrone, in nome di cui il Cessionario, in qualità di Procuratore in cosa propria, prenderebbe i frutti, e gl'emolumenti, come cose diverse, e separate dallo stesso Feudo; il perchè, se bene, giusta la disposizione del Testo *(d)* abbiamo esser proibita qualunque alienazione del Feudo, suoi membri, e pertinenze; ò che si proibisca ancora l'alienazione per particolare investitura del Feudo; tal comodità però non s'intende proibita *(e)* Così vediamo praticare negl'Uffizj vacabili, ed altri diritti regali, che non sono in comercio; siccome nelle pensioni Ecclesiastiche.

45 Esaminano i Dottori, se il Feudatario in genere sia esente dalla patria podestà, sicchè abbia la facoltà di testare; e pare, che la più comune sentenza abbracci la negativa su 'l fondamento del Testo, *(f)* che dispone, che la milizia; anzi la dignità Consolare stessa, non operi tale effetto; ed ancorchè la legge più nuova *(g)* estenda il privilegio del Patriziato, a cui solamente è stata attribuita tal prerogativa, ad altri dodici Uffizj, ò dignità, trà le quali si annovera l'Episcopale *(h)* non vi si trova inclusa quella della milizia, abbenchè del prim' ordine, e qualificatissima. Rifflettono altresì, che i Chierici, Soldati di Cristo, non solamente promossi agl' Ordini minori, mà anche a' Sacri, benchè godano de' privilegi militari, non sono però esenti dalla patria podestà. Quanto si è detto, pare possa bastare, per provare, ch' il figlio di famiglia, ancorchè Feudatario, non abbia facoltà di testare de' beni indifferenti, che cadano sotto la qualità di peculio avventizio, ò profettizio improprio; ò d'esercitar' altri atti ch' a' figli di famiglia per ragione della patria podestà sien proibiti.

46 Mà, passando a vedere ciò, che debba dirsi de' Feudi stessi, e di quelle cose che concernono l'Eredità feudale; mentre nel Feudo retto, e proprio par compatibile la facoltà di testare, e disporre con

---

(a) Conf. 21. n. 73. lib. 1. (b) *Cast. Conf. 56 n. 2. lib. 2. Rosental. cap. 5. Concl 6. Gratian disc. 839. n. 21. e 22. Spad. Conf. 4. n 7. vol 1. Menoch. Præs. q 97. n. 7 e seq lib. 3.* (c) *Ciriac Controv 401. n 50. dec. 100 n. 25. p 9. rec.* (d) *cap. Imperialem De proib Feudi alienat per Federic.* (e) *Bart. nella l. is qui § usus fructus ff. de pign. l. Codicillis § Institutor 4 ff de Legat. 2 Negusan. de pign memb. 2. p 2. n. 38 Barbos l. usufructu ff. solut matrim n 14 e seqq Rosental. cap. 9. Concl 9. n 1. Concl. 10. n 5 Amicangel quæst Feudal. 18 n. 10. e seqq de Rossi allo Spada Cons. 4. n 80. Merlin dec. 843 Rot dec. 481. n 13. p 4. tom. 2 dec. 167 p 9*
(f) *§ filius familias Istit. quib. mod patr. pot Solu.* (g) *l. fin. C. de Decurion. lib. 10. §. 1. e §. generali Auth. de SS. Episcopis* (h) *Modern. Bossio de patr. potest. cap. 2. n. 125 26.*

con deputar' al pupillo Successore l'Amministratore, e far' altre cose, che riguardino il retto governo per fino a tanto, che esso pupillo sia fatto maggiore; Gravar' il Successore dentro i limiti del valore del Feudo, giusta quella facoltà, che ne' Feudi antichi pazzionati si concede a' Feudatarj del Regno di Napoli, per ragione della mista qualità Ereditaria, ò per la facoltà, che si concede al primo acquirente con Titolo oneroso di gravar' il Successore anche nel valore; ed altri simili casi, in cui la facoltà di testare, ò altrimente disporre, sia esercibile: Poichè supposta ancora la vera milizia più qualificata, e del prim' ordine, non pare, che vi sia ragione, per cui più al Feudo ch' agl' altri beni indifferenti acquistati in occasione di guerra non si debba il titolo di peculio Castrense, mentre il Feudo importa la vera, anzi la maggiore, e più qualificata milizia per l'argomento della maggioranza della ragione. Resta ciò chiaramente comprovato dal comune sentimento de' Feudisti, che voglion, che il Feudatario abbia doppio patrimonio, ò doppio, e diverso Erede universale; l'uno Paganico, l'altro militare, anche di diversa natura; l'uno Testamentario, l'altro legitimo, ò *ab intestato*; proposizione, che ripugna a' principj della legge; ne si sostiene con altra ragione, che con quella del privilegio militare; e che perciò il Feudo debba dirsi patrimonio militare, ò Castrense, contradistinto dal Paganico: Ciò supposto, ne siegue una manifesta conseguenza, che nel Feudo abbia luogo più fortemente ciò, che si dice del peculio Castrense. Conferisce parimente a tal proposito la disposizione del Testo (i) co' Concordanti, che vogliono, che quelle cose, che provengon' immediatamente dal Principe, non sien sogette alle leggi della patria podestà: Ciò si verifica ne' Feudi veri, e proprj, de' quali sia Padrone il Principe supremo a cui competa il diritto della guerra publica; gl' altri Feudi, che provengon da' Baroni, ed altri Vassalli, sono chiamati suffeudi, ò Feudi piani, e di Tavola; overo improprj, che sono più tosto una specie d'allodio.

47 Per poter distinguer gli uni dagl' altri, convien sapere, che, come si è accennato, Feudi veri sono quelli, che direttamente si riconoscon dal Sourano, dall' Isernia chiamati Quadernati, perchè descritti ne' Quinterni, ò Quaderni della Regia Corte. Suffeudi chiamansi gl' altri, che si ricevon da' Baroni, ed altri Feudatarj, e si distinguon in tre specie. Quei della prima, chiamati misti, ò Quadernati, vengon conceduti da' Baroni col Regio assenso, che si registra ne' Quinterni; il perchè in certo modo se gli dà il Titolo di Quadernati a differenza de' Quadernati semplicemente, che sono quelli, che a dirittura si ottengon dal Rè. La seconda specie è di quelli, che senza Regio assenso, si concedon da' Feudatarj, col diritto dell' adolio, e servizio feudale: Questi in niun modo vengon detti Quadernati; mà sono chiamati piani, e di Tavola; ritengon però la natura feudale, e sono sogetti alle leggi de' Feudi per ragione dell' adolio, e del servizio feudale. Quelli della terza specie si concedon da' Feudatarj senza l' assenso Regio, e 'l servizio feudale, ò adolio; mà col peso d' Annua prestazione di Denaro, Vino, Carne, ò altre cose simili; Vengon questi chiamati piani, e di Tavola semplicemente; non hanno alcuna natura feudale; mà devon' esser regolati giusta la natura del mero allodio; queste due ultime specie veramente non si danno in alcuna parte, ò membro di Feudo; mà solamente nelle escadenze, che maggiormente si contano tra' frutti, perchè nel Regno, senza il Regio assenso, i Feudatarj non ponno subinfeudare (k)

48 Si cerca da' Dottori, se 'l suffeudo della prima specie, conceduto col Regio assenso per quest' atto divenga veramente quadernato, cioè diretto, sì all' effetto del servizio, che della devoluzione; l' Isernia (l) fu tal proposito prende a dire: *Quod si Baro Feudum alteri, cum assensu Regis, ut ab eo, & sub eo teneatur, iste, qui reci-*

(i) *l. cum multa C. de bon quæ liber.* (k) *Rovit. dec. 42. e sopra la prammat. Rub. de Feud. Capic. latr. Consult 74.* (l) *Costit. Regn. che commincia Si quis Baro Tit. de dotario e cap. 53. similiter de Capitan. qui Curiam vendidit n. 21.*

recipit, fiet Baro; nam Regis assensus quaternat Feudum, cum Rex confirmans, videatur dare. Disputan trà loro sopra l' intelligenza di queste parole i Regnicoli, e particolarmente l' Aponte (*m*) il Rovito (*n*) ed il Capiccio latro (*o*) e distinguendo, conchiudono, che, quando il Barone subinfeuda col Regio assenso una parte, ò membro del Feudo, senza riserbarsi cosa alcuna, cioè che non dica; *quod recipiens ab eo, & sub eo tenere debeat*; tale suffeudo diventi feudo quadernato, e diretto, come immediatamente conceduto dal Rè per atto occulto di rinunzia, e nuova Concessione; mentre si finge, ch' il Feudatario abbia smembrato dal suo Corpo quella parte, ò membro di Feudo; che l' abbia rinunziata al Padrone; e che questi in vigore del consenso, ch' hà forza d' investitura, l' abbia conceduta al subinfeudato (*p*) Anzi il Cumia (*q*) sogiugne, che diviene Feudo diretto separato dal suo primo Feudo. Quando poi il Barone, col Regio assenso, concede il suffeudo, riservando a se stesso il servizio, e con la Clausula; *Quod recipiens ab ipso, & sub ipso, sivè sub Rege, & sub ipso teneat*; pare, ch' il suffeudo resti nella sua specie, senza divenir Feudo, mentre resiste la volontà del Concedente; sicchè l' assenso Regio non induca la vera, e propria quadernazione; mà in un certo modo; cioè, che non abbia forza d' investitura, mà che solamente tolga l' ostacolo della proibizione, che hanno i Feudatarj nel Regno di subinfeudare (*r*) Sù tal proposito si adduce l' esempio in termini de' Vescovati, e Diocesi Spirituali, ch' hanno una certa similitudine co' Feudi: Se il Vescovo, che viene rassomigliato al Barone, ed al Feudatario, col consenso del Papa, che si considera come Rè, concede a qualche Prelato inferiore la giurisdizione, e 'l governo di qualche Villa della sua Diocese, riservando a suo favore la legge Diocesana, e la superiorità, sicchè l' investito la riconosca da lui, e la tenga sotto di lui, indubitatamente l' investito, che si considera come il subinfeudato, viene a derivar dal Vescovo, da esso riconosciuto, come Signore immediato; non già dal Papa, la di cui approvazione non è quella da cui procede la dismembrazione della Villa dalla Diocese, nell' erezzione del luogo, che da se si governa; mà solamente auttoriza l'atto, con rimover l' ostacolo, che risulta da' Sacri Canoni, e Bolle, che proibiscono a' Vescovi tali concessioni; mà, se il Vescovo concede qualche luogo della Diocese al Prelato inferiore, con tutta la giurisdizione, liberandolo da qual si sia diritto, ch' egli v' abbia, e se il Papa approva tal' atto, anzi nuovamente gli concede privilegj separati da quelli del Vescovato, in tal caso il novello investito viene a diventar' Ordinario indipendente dal Vescovo, e riconosce immediatamente il Papa (*s*).

49 Mà tornando a quel, che dicevamo in proposito della facoltà di Testare, ò altrimente disporre in ordine a' Feudatarj figli di famiglia; ancorchè il Franchi (*t*) faccia distinzione trà 'l Feudo conceduto allo stesso figlio dal Principe per ragione della milizia, e per premio di servizio militare, e 'l Feudo antico, ò nuovo dal Padre rinunziato allo stesso figlio, quasi che l' ultimo sia una specie di peculio profettizio; è cosa indubitata, che il Feudo vero, e proprio è un Benefizio, che, come di sopra si è accennato, diretta, ed immediatamente si dice ottenuto dal Principe, come una specie d' Uffizio, ò Magistrato, ancorchè non proceda da' meriti proprj, di chi l' ottiene, mà da quelli del Padre, ò altri. Anzi tal sentenza procede ancorchè il Feudo sia conceduto a Titolo oneroso, e l' acquisto sia seguito co' denari del Padre, ò d' altri; mentre ciò altro non può operare, che il Feudatario sia debitore del prezzo, per cui possa esser convenuto; e provenendo dal Padre, debba considerarsi per una specie di peculio profettizio; non già che sia tale il corpo stesso del Feudo; poichè questo sempre s' intende ottenuto immediatamente dal Principe, come succede del Benefizio conferito dal

(*m*) *Repet. Feudal. impres. dopo le dec. lezz.* 1 *dal. n.* 75 *al* 100. (*n*) *Rub. de Feud. dal n.* 49. *al fin.* (*o*) *d. Consult.* 74. (*p*) *Rovit n.* 56. *ed* 83 *Capic. Latr. d. Consult.* 74. *n.* 79 *ed in fin.* (*q*) *de Success. Feud. V. subfeudatr. n.* 11. (*r*) *Rovit ed altri sop. cit. Marin. Resol. quotid.* 126. *n.* 84. *e seqq. lib.* 1. (*s*) *Martin. Andre. dec.* 34. *de Luc. de Feud. disc.* 7. (*t*) *d. dec.* 4. *n.* 8. 69.

dal Papa per rinunzia fatta da altri, a favore del provisto, ò altrimente a contemplazione de' meriti d'altri; quegli è il Benefiziato, che diretta, ed immediatamente riceve la grazia dal Papa.

50 Ciò supposto, sarebbe cosa impropria il dire, che il Feudo allora solamente dovesse esser considerato, come peculio Castrense, quando fosse conceduto per ragione della propria milizia; in questo caso sarebbe superfluo d'addurre la qualità feudale, mentre non v'è, chi non sappia, che non solamente i Feudi, mà ogn'altra cosa, benchè indifferente, che si acquisti per ragion di guerra, si considera per peculio Castrense, senza che vi sia bisogno, che provenga dal Principe. Sicchè convien dire, che il privilegio, che portan seco i beni procedenti dal Principe sia di differente natura da quella de' beni Castrensi, di modo, che, se la Concessione segue per altra cagione; che per quella della guerra, abbia luogo lo stesso privilegio; Se ciò è vero, molto più deve aver luogo nel Feudo, che partecipa dell'una, e dell'altra specie; cioè dell'immediata Concessione fatta dal Principe, e della cagione militare; mentre il Feudatario, col giuramento di fedeltà della milizia diventa Soldato, obligato almeno alla persona dello stesso Principe.

51 Ne pare sussistente l'altra distinzione considerata dal Franchi tra 'l Feudatario creato di nuovo, e l'altro, che succede per morte, ò per rinunzia del Padre, ò altro Antenato; poichè il primo viene investito diretta, ed immediatamente dal Rè, padrone diretto per l'occulta estinzione del diritto del Feudatario, che muore, ò che rinunzia, e della nuova formazione del diritto in esso novello investito, ò Feudatario, come si è detto del Benefiziato, che ottiene dal Papa il Benefizio per rinunzia, ò meriti altrui; mentre la rinovazione esplicita, ò implicita, fatta al Successore, è una specie di nuova investitura. Si agiugne, che, quando fu introdotto l'uso de' Feudi, e furon promulgate le leggi, ò Consuetudini Feudali; le leggi Civili de' Romani eran' ignote, ò non ricevute; e perciò sarebbe improprio il regolare la materia Feudale giusta la disposizione di quelle leggi. Si deve concluder per tanto, che il Feudo semplice, che non abbia annessa dignità, siasi vero, e proprio, procedente immediatamente dal Rè, ò da altro supremo Principe, non liberi la persona dalla patria podestà, quanto a' beni, e diritti indifferenti, che non dipendano dal Feudo; mà che nelle altre cose, che concernon il Feudo, ò la persona del Feudatario, debba questi esser considerato, come Padre di famiglia.

52 Per quello poi concerne l'altra specie di Feudatarj Regali, e di Dignità, sendo ignoto alle leggi de' Romani l'uso de' Feudi, e de' Feudatarj, convien dire, che il Mastrillo (u) prenda equivoco, mentre nel Testo da esso allegato, e sopra riferito (x) nè tanpoco negl' altri più ampli parimente riferiti, si tratta di tali Feudatarj Titolati, allora ignoti; mà bensì si discorre degl'altri Uffizi, e dignità; ne Giasone allegato dal Mastrillo tratta di tale specie di Titolati; mà solamente della Dignità Episcopale, di cui dispongono le leggi Civili; il perchè, convien dire, che i Seguaci del Mastrillo siansi ingannati sù la di lui fede; Mà, esaminando l'Articolo pe' suoi principj, pare equivoco grande il fermare generalmente, ed in astratto, che i Feudatarj Regali, e di Dignità, sieno esenti dalla patria podestà, ed applicare tal proposizione così fermata a' Baroni de' nostri tempi, ch' han Titolo di Duchi, Principi, Marchesi, ò Conti; mentre, come nella seconda Parte vedremo, oggidì sono varie le specie de' Titolati, trà loro molto diverse; e però sù tal proposito convien procedere con distinzione.

53 Veri Feudatarj Regali, e di Dignità, sono que' Duchi, Principi, Marchesi, e Conti, che, eccettuato l'alto Dominio, la maggiore sovranità, ed altre cose riservate nell' Investitura, ottengon' il Feudo, col pieno impero, e con le regalie; Sicchè il Feudo sia una specie di supremo Principato, come sono i Duchi di Milano, Savoja, Modona, e Regio, Parma, e Piacenza, e simili. In questi con giustizia procede l'assun-

(u) *De Magistrat. lib. 4. cap. 13. n. 218.*
(x) *d. § pbius fam. instit. quib. mod. jus. patr. pot. Solv.*

l'assunto, perchè sono Principi liberi dalle leggi Civili, dalle quali il diritto della patria podestà deriva, ed a cui essi ponno derogare; mentre quelle han forza di legge sino a tanto, che a loro piace, che nel loro Principato si osservino; Sicchè essi non vi sono subordinati. Così deve dirsi di que' Feudatarj Imperiali di minore sfera, de' quali trovansi molti segnatamente nella Lombardia, ed in altre parti superiori vicine a' Monti, con la medesima Dignità, ò Titolo di Duchi, Principi, Marchesi, ò Conti; poichè, se bene di fatto sono riputati d' ordine inferiore per ragione della minor potenza, e dell' angusto Territorio; Sicchè non godono del diritto della Regalia, d' intimar guerra publica, e formar' Eserciti; ne vengon sotto 'l nome di que' Principi, ch' hanno una certa specie, e figura di Regno; godon però le altre Regalie; cioè quelle del Fisco, de' beni vacanti, di batter moneta, di crear Dottori, e Notaj; il diritto privativo, ò di proibire; di tener Fortezze armate; la facoltà di promulgar leggi, e derogar' a queste, ò dispensare; e che in conseguenza entri la medesima ragione: Allora solamente si potrebbe dubitare, se questi Titolati di minor potenza, mà con le Regalie, e con la vera Dignità, vivendo in Principato altrui, ove facessero figura di Baroni Sudditi, avendo Padre, dovessero dirsi sogetti alla patria podestà; e pare, dovesse seguitarsi l'opinione affermativa; mentre quegli, ch' è Principe supremo nel proprio Dominio, possedendo nell' altrui Principato Feudo, ò altra cosa privata, dev' esser considerato come semplice Barone (y) Mà, vivendo quelli lontani dal Padre; in Palazzo separato; con famiglia distinta, da persone qualificate e primarj Magnati, non dovrebbon' esser sogetti alle leggi statutarie, come lo sono i figli di famiglia nella paterna Casa, proveduti di tutto il bisognevole, senza necessità di contraer debiti, se non ad effetto di dissipare; Sicchè, chi contrae con questi non è esente da sospetto di fraude, e mala fede; mà sarebbe cosa del tutto impropria il procedere con questi principi, quando si trattasse con persone, che; come si è detto, vivessero splendidamente nel proprio Palazzo, con la propria famiglia, amministrando da se le sue entrate, e spendendo in figura di Magnate del prim' Ordine, e contrattassero publicamente (z)

54 Quando poi si tratta di Titolati, senza Feudo nobile, con giurisdizione, ed impero sopra Vassalli, mà dichiarati tali per privilegio del Principe; in tal caso, sendo tal dignità del tutto impropria, ed abusiva, fondata nel solo Titolo per alcuni effetti onorifici, pare cosa chiara, e certa, che tale specie di Dignità non possa operare l'effetto, di cui si tratta, non essendovi ragione, che lo persuada. L' altro caso si adatta a que' Marchesi, Conti, e Baroni, che possiedon piccioli Feudi divisibili, giusta la forma della legge de' Longobardi, a cui sia annessa la Dignità di Marchese, Conte, ò Barone in forma dividua; Sicchè tutti gli Agnati, e discendenti dal primo stipite sieno chiamati Marchesi, Conti, ò Baroni, ancorchè non abbiano ch' una picciola parte de' frutti, emolumenti, e giurisdizioni: Anzi che senza tale participazione, per esser' appresso il Padre ancora vivente, i figli assumono il Titolo; Sicchè accade talvolta esser maggiore il numero de' Marchesi, Conti, ò Baroni, che quello de' Vassalli; anche in questo caso, benchè tal Dignità non possa dirsi del tutto finta, ed ideale di solo privilegio sopra l' altrui Feudo, e però impropria, ed abusiva; mentre di fatto pare; che tali Titolati faccian più tosto figura di Nobili privati, che di Marchesi, Conti, ò Baroni, il perchè non possin godere di tal' esenzione.

55 Se poi si passa a discorrer de' Duchi, Principi, Marchesi, Conti, e Baroni, che in forma individua della legge de' Francesi, ed a similitudine de' Feudatarj Regali, e di vera dignità, possiedan Città, Ville, e Castella abitate, con Vassalli, e mero, e misto impero, mà essi sien' Sudditi, con totale subordinazione al Principe infeudante, in qualità di Baronia, senza regalie, riservate allo stesso Principe, eccettuate quelle che per privilegio esplicito, ò implicito d'esso Princi-

pe,

(y) De Luc. De Alienat. disc. 37. (z) De Luc. Loc. cit.

pe, dedotto da antico possesso, per certo diritto singolare, e per via di limitazione della regola, si ottengano, come propriamente sono quelle de' Titoli de' Regni dell'una, e dell' altra Sicilia, e de' Baroni Romani, e dello Stato Ecclesiastico immediato; anche in questo caso, rigorosamente parlando, a tali Titolati non competon quelle prerogative, che sono riservate a' veri Duchi, Principi, Marchesi, Conti, e Baroni, potendosi dire le Dignità di quelli abusive, ed improprie, ch' han della vera Dignità solamente una certa imagine, ò figura, che induce alcune preeminenze cerimoniali a differenza de' Baroni, e Feudatarj semplici; Sicchè quant' all' effetto pare, che i Feudisti considerino, che da tali Dignità altro non risulti, che la prerogativa dell' individuità del Feudo: Mà, perchè per una imagine delle antiche Dignità, che trovavansi nelle Città, Terre, Castella, e Provincie, tali Titolati godon di molte prerogative, e preeminenze, particolarmente di costituire il Corpo nobile del Regno, ò Principato, insieme col Principe, ch' è loro Capo, come membri, siedono a' di lui lati, e con esso intervengono a' publici Parlamenti, ove si tratta de' più gravi affari del Regno, ò del Principato, formando un Corpo stesso, come una specie di Senato; Sicchè pare, che loro si addatti il termine di quella Dignità Patrizia, di cui nel Testo (a) si legge. *Filius familias, si militaverit, vel, si Senator, vel Consul factus fuerit, manet in potestate Patris; militia enim vel Consularis Dignitas, de Patris potestate non liberat: sed ex Constitutione nostra Summa Patritiatus Dignitas, illicò Imperialibus Codicillis praestitis, filium a patria potestate liberat.* Poichè, come quivi comunemente osservano i Dottori, tal Dignità di Patriziato non è quella, che assumono i Nobili anche di picciole Città, e Castella, anche di molto bassa fortuna, e di quella nobiltà semplice, che destingue i Gentiluomini da plebei; mà tal Vocabolo deriva da' descendenti di que' cento Padri, che come accennossi nel Capitolo XIV. della Parte IV. del Trattato della Nobiltà, e più diffusamente vedrassi nella seconda Parte di questo Libro, furono scelti da Romolo tra' Romani; mà vera e propriamente denota Dignità maggiore di que' Senatori, che assiston' al Principe, e con esso hanno qualche participazione nel governo della Republica, ò del Principato; e per la cui ragione i Dottori in questi termini concordemente fan l' illazione alla Cardinalizia Dignità; Sicchè operi il medesimo effetto, che risulta dalla Dignità Episcopale in ordine all' esenzione dalla patria potestà.

56 Avendo abbastanza discorso dell' origine, diversità, e prerogative de' Feudi, passeremo a parlare dell' Investitura, che ogni Vassallo deve prendere dal suo Signore, dell' omaggio, che a questi si deve prestare, e degl' effetti, che risultano. Il termine Investitura, altro non significa che Concessione di Feudo fatta dal Signore al Vassallo, con certe cerimonie a carico d' essergli fedele, e di prestargli i convenuti servigj. La voce Vassallo è barbara, mà come provan' il Giballino, e 'l Bossio, usata da varie Nazioni: non è però cosa facile il rintracciarne l' origine: Tutti i Sudditi sono Vassalli; mà, come di sopra si è veduto, anticamente il Titolo di Vassallo non si dava, che ad Uomini Illustri, che pe' proprj meriti ottenean dal Principe Città, Terre, Castella, e Ville, con giurisdizione: Trovo però, che al tempo d' Alfonso V. Rè di Portogallo Vassalli eran chiamati quei, che avean stipendio dal Rè con obligo di servire in tempo di guerra, ed in altre congionture. L' Investitura ne' Secolari anticamente si facea con certe solennità, mettendo in mano del Vassallo un Cespuglio, una Canna, ò ramo d' albero, che serviva per segno d' essere stato messo in possesso del Feudo. Co' Vescovi si praticava di dargli l' Anello, e 'l Baston Pastorale, come segni della Dignità, a cui eran' uniti i Feudi, de' quali entravan' in possesso, sopra di che tra 'l Sacerdozio, e l' Imperio nacquero molti inconvenienti, di cui prima nel Trattato della Nobiltà, e poi qui si fa menzione.

57 Convien sapere che i Principi, venendo a vacare i Vescovati, fino a tanto, che questi non eran proveduti di Successori,

(a) §. *filius familias Instit. quib. mod jus patr. pot. solv.*

fori, riteneari il possesso de' Feudi, chiamati Regalie; Indi credettero competergli anche il diritto di prender le rendite de' Vescovati, di conferire le Prebende, ed altri Benefizj vacanti, che da quelli dipendeano; e molti Principi trovansi tuttavia in possesso di tale diritto per fino a tanto che il Vescovo Successore nella Chiesa vacante abbia prestato il giuramento di fedeltà, chiamato diritto di Regalia, che si pretende talmente unito a quello dell' Investitura, che una dotta Penna (*b*) vuole si possa dire, che, se ben sono due diritti, non sien che un solo, perchè, siccome à quello, che concede un Feudo, che non abbia la qualità Ereditaria, dopo la morte del Feudatario, è lecito di possederlo, goderlo, e disporre di tutto ciò, che dal Feudo dipende, fino a tanto, che il novello investito, come Vassallo, prenda il giuramento di fedeltà; così i Rè, e gl' altri Principi, a' quali spetta il diritto di nominare ad un Vescovato, pretendono godere ancora per naturale conseguenza quello di disporre dopo la morte del Vescovo di tutti i frutti de' beni del patrimonio del Vescovato, e conferire tutto ciò, che da esso dipende fino a tanto che il Successore abbia prestato il giuramento.

58 Tale diritto però non sempre è stato usato; alcuni Principi se ne sono astenuti; altri han procurato d'ampliare le loro prerogative. Il Rè di Francia, come osserva Monf. Battaglini ne' suoi Eruditi Annali del Sacerdozio, e dell' Imperio, frà le ragioni, che con prerogativa di Monarca delle Gallie gli competono, gode tale diritto, che hà cagionato tante amarezze trà la Corte Romana, e quella di Parigi, perchè, se ben quello pare oneroso, e così da lasciare, che altri se ne prenda la cura, si trova onorevole, e lucroso, e perciò viene desiderato: Consiste tale diritto, come si è accennato, nella sopr' intendenza de' frutti provenienti da molte Chiese Catedrali, ed Abaziali nel tempo della loro vacanza. Pretende la Corte Romana, che per disposizione delle leggi Canoniche promulgate nel Concilio di Calcedonia al Capitolo XXV. tali frutti sotto la Cura d' un Economo debbansi conservare per lo Successore nella Catedrale, ò Badia; mà, sostenendo la Corte di Francia, che quel diritto significhi lo stesso, che alta ragione, ò Padronanza sopra le medesime Chiese, che viene a portar seco, come pertinenza consecutiva, un' altra ragione della facoltà in persona del Rè, di conferire le prebende, la di cui Collazione, al dire de' Fautori delle ragioni della Sede Apostolica, dovrebbe spettare al Vescovo, accadendo ne' di lui mesi la vacanza. Comunque si sia, tale diritto in Francia trovasi di molto accresciuto; siasi per toleranza, ò per ragione nata, ed acquistata, nella facoltà di convertire que' frutti in quell' uso, che al Rè piace, non solamente Sacro, mà ancora profano, con incorporarli alla sua Regia Camera; quel Monarca però suole donarli alla Santa Cappella di Parigi.

59 Resta tuttavia indeciso, d'onde possa avere avuto origine tale insigne prerogativa; mà il possesso immemorabile di que' Monarchi è incontravertibile; Siasi per antica fondazione delle Chiese erette, ò dotate dalla Corona; siasi per ragione dell' esenzione dalle Taglie, a cui si trova sottoposto il Vassallaggio secolare; ò pure per l' immunità dagli Spogli dopo la morte; ò per l' inabilità de' Vescovi di portar il peso de' Nobili in servire il Rè con le Armi in guerra; ò per la franchigia dagl' allogi delle Soldatesche: Come si è accennato, non v' è trà' Dottori, chi contenda, che la prerogativa di custodire i frutti delle Chiese per Regio diritto, col nome di Regalia, non appartenga, non solo a' Rè di Francia, mà anche ad altri Monarchi Cristiani; mà, perchè la Sete de' Ministri delle Corti fà tralignare in malvagio uso anche ciò, che con giusti, e ragionevoli titoli si gode, la Chiesa prese motivo di querelarsi di qualche abuso sopra tale diritto introdotto, e portonne le sue doglianze all' universale Concilio di Lione, composto di cinquecento Vescovi, in occasione della morte di Clemente IV. ragunati in detta Città. I Cardinali in quella congiuntura; dopo aver conteso per lo corso di trentatre Mesi,

(b) *P. della Marca l. 8. Concord. c. 19. e 22.*

Mesi, convennero di compromettere le ragioni della nuova Elezzione nella persona di S. Bonaventura, allora Generale del suo Ordine; Nominò questi per Successore nel Pontificato Tibaldo Arcidiacono di Liegi, che di quel tempo dimorava in Oriente, per assistere agl' affari della guerra di Terra Santa. Il novello Pontefice, chiamato Gregorio X. volendo assegnar certa norma alle future Elezzioni de' Pontefici; ridurre i Greci a riconoscer per Capo il Romano Pontefice; alla credenza degl'Articoli professati da' Latini; riformare gl' abusi introdotti nella Chiesa, ed i costumi corrotti de' Fedeli, chiamò da tutte le parti del Cristianesimo nella detta Città di Lione, ov'egli insieme con Giacomo Rè d'Aragona, e con gl' Oratori di Filippo Rè di Francia, sopranomato l' Ardito, dimorava: Quivi a Titolo di Riforma, prescrisse, che, chiunque, col fondamento d' antica consuetudine, ò di doti assegnate a' Luoghi Pii, godesse del diritto di custodire i frutti delle Chiese Vacanti, dovesse usarne con prudenza, invigilando, che i Ministri non usurpassero que' frutti, che, raccolti immaturi, potessero esser di detrimento al fondo, ò al Successore; mà facessero sì, che ciò, che veniva loro raccomandato, si conservasse in buono stato: Che, se poi fosse accaduto, che alcuno senza l'attual possesso di tale diritto, avesse tentato d'usurpare i beni delle Chiese Vacanti, ò di molestare i loro diffensori, di qualunque stato, ò Dignità si fosse, s' intendesse incontinente incorso nelle Censure della Scomunica maggiore. Da questa legge registrata nel Testo (c) col tempo sono insorti varj dubj; Indi de' dispareri, e finalmente delle liti. La Corona di Francia, quando fù celebrato quel Concilio; trovavasi in possesso di tale prerogativa; mà allora alcune pertinenze del Regno, ò perchè alienate da' suoi Monarchi, ò perchè usurpate da' Nemici con le Armi, non eran sogette al di lei diritto, ò utile Dominio; il perchè il Rè in quelle non esercitava l'immediata attuale giurisdizione, ne vi godea la Regalia.

60 Riunite poscia alla Corona le distratte Provincie, dubitossi, se con la reviviscenza degl' altri Regi diritti dovesse intendervisi compreso anche quello della Regalia. Seguita circa quel tempo la vacanza del Vescovato di Bellai, situato dentro i Confini della Borgogna, sotto il Metropolitano di Bisanzone, nelle pertinenze della Bressa, i Ministri Regi procedettero alla percezzione de' frutti pendenti: Quereloscene il Clero; mà il Parlamento di Parigi pronunziò, che quel diritto dovesse aver luogo in tutti i Dominj della Corona; e che il Rè, ovunque godea sourantià temporale, non dovesse considerare alcuna delle Chiese del suo Regno per esente della Regalia; Il Clero, stimandosi aggravato da tale Decreto, fece rappresentare al Rè il pregiudizio, che all' Ordine Ecclesiastico inseriva l'incompetenza della giurisdizione del Parlamento, le di cui risoluzioni, per essersi arrogato auttorità di assumere la cognizione sopra la Maestà, e libertà del Sacerdozio, eran nulle, ed ingiuste. Fece esporre altresì à Sua Maestà, che, sendo il diritto della Regalia una Servitù sopra le Chiese, non dovea esser' imposta che dalla Chiesa, ò di suo Consenso; e perciò doversi regolare giusta la disposizione de' Sacri Canoni, e lasciarne la cognizione al solo Foro Ecclesiastico: Esser per tanto l'attentato de' Regj Ministri manifestamente dannabile: Non aver sussistenza, che tale diritto si estenda per tutto il Regno; mà essere una temeraria usurpazione, e conculcazione del Sacerdozio: Riuscire intolerabile, che, sotto pretesto della custodia de' frutti delle Chiese vacanti, essi Ministri si avanzino ad arrogarsi il diritto di conferire i Benefizj, prerogativa riservata al Sacerdozio; Chieder per tanto esso Clero, che la sentenza del Parlamento dalla Maestà sua fosse dichiarata nulla, ed ingiusta.

61 Radunaronsi alla presenza del Rè i Senatori, che col loro Voto eran concorsi a proferir la Sentenza, che la Regalia avesse luogo in tutto il Regno; mà per procedere con quella maturità, che richiedea un' affare, in cui il Clero pretendea violata l' immunità Ecclesiastica, ed i

(c) cap. 13. de Elect. lib. 6. Decretal.

ed i Regj Uffiziali supponean' essere stati pregiudicati sin allora i diritti della Corona, Sua Maestà volle sentire dal Presidente del Parlamento le ragioni della presa determinazione, che furono; Aver' origine tutto il disordine della Contesa da un manifesto errore del Clero, che si abbagliava intorno alla definizione della Regalia: non potersi conciliare le opinioni con le interpretazioni, ò distinzioni, quando evidentemente erravasi nello stabilire la vera essenza della controversa materia: Non esser la Regalia una servitù imposta sopra le Chiese, come il Clero pretendea; mà bensì un Regio diritto anteriore alle fondazioni delle Chiese, ed alla stessa istituzione de' Vescovati, che nel fondar l'Imperio delle Gallie i Francesi Monarchi riservaronsi: Denominarsi Regalia, come ragione fissa nella Souranità stessa, non per privilegio consuetudine, ò usurpazione; mà per essenza, e riserva fatta a se stessi, ed a' Successori da' Conquistatori delle Gallie, allora di Religione Pagana, per maggior decoro, e dignità della Corona, ritenendosi, in caso di vacanza, un visibile Carattere di padronanza de' fondi assegnati in dote alle Chiese: Doversi ciò conservare, come goduto avanti la celebrazione di qualsisia Concilio per contrasegno della pietà, de' Rè Donatori, che, come Sourani d'ogni parte del proprio Regno contentaronsi di donar porzione de' proprj beni, per dare convenevole sostentamento a' Sacerdoti: Che, se tale diritto si abolisse, ò limitasse, potrebbe far passare in dimenticanza de' posteri quella pia, e generosa beneficenza de' Rè a favore della Chiesa, che porta seco in ogni tempo, non solo il Carattere della totale padronanza del Regno, mà la stima ancora della pietà de' Principi: Da tale definizione risultare la competenza del Foro, e del Senato unito, conoscitore de' diritti della Corona, e della Regia Camera: Il Concilio di Lione non aver potuto disporre d'una cosa, che non era Ecclesiastica; e non averne disposto, suonando chiaramente le parole del suo Decreto la proibizione di usurpare la Regalia, a chi la godea, senza punto parlare, di chi già per chiare ragioni ne avea il possesso immemorabile. Per la stessa ragione non aver potuto pregiudicare il silenzio, ò consenso de' Rè predecessori, che non potean disporre di tal sorte di diritti, come di cose inalienabili, ed imprescrittibili, che per lo corso della propria vita. Le passate turbolenze del Regno aver posto i Rè in confusione sì grande, che le Chiese pretese immuni avean potuto riscuotersi abusivamente dalla soggezzione, in cui trovavansi verso il proprio Monarca, con estorcer' ancora privilegj da' Rè troppo facili, che spiravan con la loro vita. Richieder' il dovere, che la Maestà sua, per proprio valore Trionfatrice, redimesse quel bel fregio di gloria de' suoi maggiori, con far' apparire, essere stati questi i fondatori delle Chiese, e con ridonare alla Corona, con tanti altri fregi riscossi dall' oppressione, anche quello del decoro risultante dal vedersi Custode delle Chiese Vacanti, ed il proprio Scettro adorno di prerogativa sì eccelsa, quale è quella d'aver parte nelle appartenenze del Tempio, diritto risultante da Titolo oneroso, ò per ragione della fondazione delle Chiese, ò per quella de' Feudi donatigli, ò della protezzione, e guardia delle medesime, e loro beni, a cui la Corona trovasi obligata. Ciò risultare dal considerarsi, come ne' primi tempi i Vescovi per tale corrispondenza eran' obligati ad allogiare le Regie Truppe; anzi gli stessi Rè ne' loro passaggi, con quelle profusioni, che venivan' à recar seco simili ospitalità, il che poscia di comune consentimento restò commutato in una ricognizione men gravosa al Clero; cioè nella Cessione de' mobili, che con lo spoglio de' Prelati dopo la loro morte incorporavansi al Regio Fisco: Ed in fine con maggior' utile, e decoro del medesimo Clero nella Regalia, che in altro non consiste, che nella amministrazione de' frutti, duranti le Vacanze, ne' quali non v'è, chi v'abbia ragione; e perciò con quiete tanto maggiore potersene disporre dal Sourano per riconoscimento del suo alto Dominio, che non si può alienare, separare, ò conceder' ad altri *(d)* E se bene tale regola si li-

(b) *Carlo Grassa lio de jur: Regal. jur. 1. f. 5.*

si limita, quando per antica consuetudine prescritta i Rè soglion farlo *(e)* Sicchè il Successore nel Regno, siasi per diritto Ereditario, ò per elezzione, sia tenuto all'osservanza, segnatamente quando si tratta di donazione fatta dal Predecessore per rimunerazione de' prestati servigi *(f)* Tale limitazione hà luogo, purchè le donazioni non rechin pregiudizio grave alla Corona *(g)*

62 Ne potersi chiamare attentato quel diritto, che và unito alla Regalia; cioè à dire della Collazione delle Prebende, sendo questa una dipendenza di lei nella forma de' Feudi, ne' quali il juspatronato seguita, e passa col temporale, di cui in tal caso, benchè di natura più nobile, è accessorio, correndo per se stessa la conseguenza, che, sendo il Rè Custode delle Chiese vacanti, a lui appartenga il diritto, di provedere a tutto ciò, che richiegga il servizio delle medesime Chiese, fra le quali si considera il surrogare Operaj, seguendo la morte di chi le possiede. Considerando il Rè l'incertezza delle esposte ragioni, dalle quali pare, che il fatto non venga dilucidato, concedette al Clero la sospensione dell'Esecuzione della Sentenza del Parlamento per un'Anno; ordinando poi al suo Consiglio, che ne riassumesse la cognizione, che più volte discussa, sopita, riassunta, quietata, non mai estinta, hà poi, come si è accennato, fatto strepito grande ne' Fori sì di Roma, che della Francia.

63 Mà, tornando al nostro principale assunto convien sapere, che l' omaggio è differente dalla fedeltà: Questa come si è veduto, consiste in un obligo permanente *(h)* quello altro non è che un giuramento, che si prende con solennità, e si fà in due modi; chiamasi l' uno debito di Vassallaggio, dal quale, perciò, che riguarda la formalità delle parole, niun Feudatario è esente: In ordine alla sostanza, come abbiam veduto, si eccettua la Souranità. L' altro si fà, quando vi concorre l'effettivo Vassallaggio: Ogni Feudatario deve prestare tal giuramento *(i)* a similitudine dell' Emfiteuta, che deve riconoscer per padrone il proprietario quella volta, che viene richiesto a farlo *(k)* sicchè senza quella non si può acquistare il Feudo nuovo *(l)* onde, trascurandosi per lo corso d' un' Anno, e d' un giorno, si viene a perdere il Feudo *(m)* Alcune leggi disponean' acquistarsi i feudi con la sola investitura; *(n)* fù poi stabilito, che si potessero acquistare anche per successione; purchè ne seguisse l' investitura; *(o)* il perchè oggidì due sono i modi d' acquistarli; cioè a dire la Successione, e l' investitura; *(p)* così l' investitura in altro non consiste che in prendere il possesso del Feudo, e quegli si dice investito del Feudo, che di questo prende il possesso *(q)* Sicchè il Feudo non si può acquistare, ò possedere senza l' investitura *(r)*

64 Ma, per poter distinguere la qualità feudale dall' allodiale, Censuale, ò Emfiteutica, convien premettere, che in dubio tutti i beni devon dirsi allodiali, e liberi, giusta 'l primo stato della natura, a cui fù ignota qualunque servitù, com' è la feudalità; *(f)* lo stesso procede in ordine alle Castella, e Ville *(t)* Siccome rispetto alla giurisdizione, che come unita ad esse Castella, e Ville, porta seco la stessa natura, e presunzione d' allodialità *(u)* opinione seguitata dalla Ruota Romana, *(x)* perchè sempre milita quella ragione, ch' entri la presunzione per la libertà de' beni; e che gl' Uomini ingenui abbiano la libera disposizione de' beni da essi goduti: Ne si ammette l' illazione; il Padrone hà giurisdizione, Vassalli, e Sudditi, anch' egli dunque è Vassallo d' un' altro Padrone Superiore; poichè,

(e) *Corrad Seguitato dal dec. nella l. Debitorum col. 1. ver ex Consetudine C. de put: Fabian de Empt. q. 4. princ. q 6 in princ.* (f) *cap 1. de Donat: Bald Cons 239 vol 1 Capic dec. 121 a 4. Molin de privag cap 3 n. 18.*
(g) *Bart: nella l probibere § planè ff vi, aut clam Duenas reg 293.* (h) *de la Roque de la Nobless. cap. 18.*
(i) *cap 1. de cap Conrad cap. 1 de forma fidelitatis* (k) *Fulgin. de jur: emph. Tit. de renovat q 9 n. 2. Ubald. dec. 337 n 4* (l) *gl add riferiti dal Rebuff tom. 3 Comment: Constit: Gall. rub. de materiis possessor: art. 1. gl. 1.*
(m) *d cap. 1. de cap Conradi Lotar Aldabrand. Cons 1 n. 314 in princ.* (n) *Gio: Gallic: Cons. Feud. Cons 2. n 28 60* (o) *Franc at Eccles. Cons Feud Cons 40 n 2.* (p) *Paris de Put: De reintegr Feud. cap 22 n. 2.*
(q) *Aror Ilsit moral p 3 lib 3 cap 6 vers porrò investitura* (r) *cap 1 ove Bart: & i DD. Quib: mod Feud. Constitu potest* (s) *cap. 1 § defuncto si de Feud defunct cont. sit int: dom & agnat. Vassal cap 1. Tit: de Contrav int masc. & fæm. Rot dec 409 n 4 dec 308 n 1. q 1 rec.*
(t) *Ancaran de jur: jur: n 4. Rosental de Feud. cap. 12. Concl. 14. n. 13 Grazian. disc 736. n. 29.*
(u) *Gio: Andr. Georg Alleg. 10. n. 6. A. Pont: dec. 2. n. 5. e seqq.* (x) *dec. 93. p. 5. rec.*

chè, siccome ne' fideicomissi, così nella materia giurisdizionale, viene giudicata iniqua l'illazione dalla giurisdizione attiva, ch'alcuno gode sopra Vassalli all' Imperio passivo; *(y)* ed anche dove tutto il continente d' una Provincia è tributario d'un solo Principe, si esclude la presunzione, che tutto ciò, che si trova in quel Continente, sia sogetto al diretto Dominio di quel Principe supremo; la presunzione si può addurre solamente in ordine alla giurisdizione, & ad una certa protezzione come osservano Pietro Gregorio *(z)* il Panzirolo *(a)* il Bolognetti *(b)* il Riminaldo giuniore *(c)* e l' Intrigliolo *(d)*

65 Da tal regola generale recedono i Dottori, quando le parole dell' investitura rigettano l' allodialità; così quando può arguirsi dalle congetture, che le parti abbiano voluto far Contratto feudale *(e)* Particolarmente quando il luogo controverso originalmente è stato conceduto da un Rè, *nel di cui* Regno fia stato solito *conceder beni* in Feudo; poichè il costume del Principe di conceder' in Feudo opera molto, affinchè si receda dalla presunzione dell' allodialità; Sicchè la concessione si presuma feudale, come osservano il Menochio *(f)* e l' Intrigliolo *(g)*

66 Per congettura della Feudalità si considera la concessione fatta all' investito per se, e suoi Eredi discendenti legitimamente dal suo Corpo, che denota non solamente feudalità pazzionata *(h)* ò almeno mista risultante dalla menzione fatta degl' Eredi *(i)* Tanto maggiormente quando è stato convenuto di pagare un' Annua ricognizione alla Camera dell' Infeudante, che parimente è conveniente alla qualità feudale; *(k)* e particolarmente quando è stata riservata la ricognizione solita pagarsi, giusta la disposizione delle antiche investiture; mentre dal passato si fà l' illazione al presente, che i beni sieno feudali *(l)* Molto più quando altre volte il Padrone hà conceduto la licenza d' alienar' il Feudo; perchè non solamente indica l' osservanza, che i possessori, ed i Contraenti abbiano considerato i beni per feudali, *(m)* mentre, se fossero stati allodiali non vi si sarebbe ricercata tal permissione; mà importa ancora una esplicita confessione, e cognizione di Vassallaggio *(n)* che non solamente pregiudica a quel, che la fà, mà anche agl' Eredi, e Successori, che da esso han causa *(o)*

CAPITOLO IX.

Della Dignità Pontificia.

1 Le Dignità Ecclesiastiche vengono divise in sei gradi: Occupa il primo la Pontificia, a cui succede la Cardinalizia; A questa la Patriarcale; Si assegna il quarto luogo all' Archiepiscopale; il quinto all' Episcopale; Comprende il sesto tutte le altre inferiori: Accingendomi a trattare della prima, mi protesto, che non intendo impegnarmi a fare lo squitinio della giurisdizione Spirituale; Sì perchè, oltrepassando i Confini della Terra, richiede altro talento, altro sapere che il mio; Sì perchè non concerne il mio assunto; ne parleremo dunque, quanto richiede l' opportunità della materia.

2 Non v' è, chi non sappia, che la Dignità, che, come più d' ogni altra eminente, da' fedeli debba esser considerata con venerazione maggiore sia la Pontificia. La condizione di Capo della Chiesa, e di Vicario di Cristo, lo di cui Uffizio, hà per ogetto la felicità delle Anime, e la speranza di una eterna beatitudine, fà, che quegli, che l' occupa, meriti o-

(y) Paris Conf. 72. n. 54. lib. 4 Cefal. Conf. 251. n. 40. lib 2. Menoch Conf. 16. n. 3. ford. Conf 427. n. 37.
(z) de Feud. p. 2. q. 7. vers. tertio limitas (a) Conf. 63. n. 26. (b) Conf. 23. n 4. (c) Conf. 90. n. 22. lib 1.
(d) Cent 1. q. 43. n. 91. e seqq. (e) Ales. Conf 159. n. 1. lib. 1. Roland. Conf. 82. n. 37 lib. 2. Natt. Conf. 460. n. 4. Mantic de Tacit: lib: 23 tit: 5. n 1. Intrighol de Feud. Cent. 1. q. 43. n 97. Bellon giun Conf. 44. n. 43. VVesembec. Conf 4. n. 29. Seref. dec 874. n. 1. (f) præs 91. n. 72. lib 3. (g) de Feud. q. 43. n. 110.
(h) Isern cap. 1. Anagnat. vel fil. Aless Conf. 55 n 9 lib 4 Sord. Conf. 157. n. 1. e seqq Intrigl. de Feud q. 47. n. 8. Sorrad. de Feud p. 2. cap. 3. n. 24. (i) Sord Conf 5 n. 17 Peregr. Conf. 9. n. 9 lib. 1. Bellon giun Conf. 45. n. 75 e seqq (k) cap. 1 § si verò Tit: quid sit investitura Alciat Conf. 13. n. 13. lib 5. Honded. Conf. 81. n 9. lib. 2. (l) Alciat. de præs: reg. 2. præs. 3. vers fallit quarto. Menoch d præs 91. n. 59. e seqq Intrigl de Feud. q. 43. n. 106. (m) Lothar. cap. 1. de proib Feud alien Menoch. d. præs. 91. n 44 Bellon gion. d Conf. 44 n. 44. 45. 46 (n) Ales. Conf 29 n. 25 lib 5 Ruin Conf. 108. n. 19. lib. 2. Sord Conf. 135 n. 21. Grazian disc. 136 n 54 55. Bellon d Conf. 44. n. 53. Rot. dec. 349. n 2. p 2. rec.
(o) Sou. Sen. Conf. 50. n. 8. lib. 4. Cravett. Conf. 29. n. 1. Roland. Conf. 2. n. 109. lib. 1. Bellon. d. Conf. 44. n. 45.

nori distinti da ogn' altro Monarca; tributi d' ossequio sopra tutti gl' altri Principi: Mà perchè non a tutti sono note l' origine, e le prerogative di quella, rianderemo a' suoi principj: Abbiamo dall' antico Testamento, che il Capo de' Sagrificatori era chiamato Gran Pontefice; Dignità istituita da Dio nella persona di Aaron, fratello di Moisè, nella di cui famiglia continuò per lo corso d' Anni mille cinquecento settant' otto, cominciando dall' Anno 2545. della Creazione del Mondo fino all' Anno 4125. parimente del Mondo, settanta di Cristo; e restò estinta con la caduta della Città di Gerusalemme, espugnata da Tito, figlio di Vespasiano: Quegli, che trovavasi fregiato di tale Dignità, trà gl' Ebrei era venerato sopra tutti: Esso solo, ad esclusione d' ogn' altro Sagrificatore, potea entrare nel Santuario del Tabernacolo, a far' orazione: I di lui Abiti, ed ornamenti eran tutti misteriosi: Oltre la Veste ordinaria, comune anche agl' altri Sacrificatori, che consistea in una lunga Tonaca di lino, usava un' altra Tonaca, color di giacinto, lunga fino a talloni, con cintura fregiata di diversi fiori d' oro. Pendean dal basso della Tonaca frange, con granate, e campanelle d' oro frameschiate: Avea sopra la Tonaca una terza Toga, detta *Ephod*, simile a quella, che i Greci chiamano *Epomis* della lunghezza di un piede, tessuta di varj colori, frameschiati con oro; con una pezza allo Stomaco, dagl' Ebrei detta *Essen*; da' Greci *Logion*, in nostra lingua volgare Razionale, ò Oracolo, sopra di cui stavan' attaccate dodici pietre di quattro colori, che significavano i quattro elementi di prezzo inestimabile, disposte in quattr' ordini; ciascuno di tre pietre: Sopra ciascuna di esse vedeasi scolpito il nome di uno de' dodici figli di Giacob, che, per testimonio di S. Girolamo, venivano a dimostrare i dodici Apostoli: Trovavasi cucita al Razionale una Cintura di diversi colori, tessuta con oro: Vedeansi sopra le Spalle due grandi pietre preziose sopra di cui trovavansi parimente scolpiti i nomi de' figli di Giacob, che, come fibbie, servivano per chiuder l' Ephod: Portava in Capo il Pontefice la Tiara, simile a quella de' Sagrificatori Ordinarj, che rappresentava una specie di Corona tessuta di lino, mistero della fede, e della giustizia di Dio: Usava ancora il Cidari altro ornamento, che dimostrava la Scienza, sì dell' uno, che dell' altro Testamento: Pendeagli dalla fronte una lastra d' oro, sopra di cui vedeasi scolpito il nome di Dio *(a)*

3 Anche i Romani nelle tenebre del Gentilesmo ebbero i loro Pontefici: Riguardava l' Uffizio di questi l' amministrazione di tutto ciò, che concernea il culto de' Dei, e le cerimonie de' Sagrifizj. Vuole Varrone, che trà' Romani la Voce Pontefice procedesse dalle parole, fare il ponte, perchè i primi Sacerdoti facessero fabricare in Roma il primo ponte di legno, detto Sublicio, sopra di cui passassero quei, che doveano andar' a fare i Sagrifizj: Si uniforma al sentimento di Varrone l' Halicarnasseo, appresso di cui trovasi scritto: *Pontifices ego a Ponte arbitror dictos*. Mà, s' egli è vero, che quel Sacerdozio fosse istituito da Numa, al di cui tempo in quella Dominante non si trovassero Ponti, come tutti gli Scrittori ammettono, convien dire, che l' Etimologia di Varrone, e dell' Halicarnasseo non sia giusta; mentre il primo ponte fù fabricato al tempo di Anco Marzio IV. Rè. Altri prendon quella Voce dall' antico costume di sagrificare vicino a' Ponti; mà per la medesima ragione anche questa opinione si riconosce insussistente: Vi è più apparenza, che proceda da' Verbi *posse*, e *facere*, volendosi, che anticamente non si dicesse Pontefice, che quegli, che potea fare i Sagrifizj, ed offerir le vittime, con auttorità grandissima *(b)*

4 Nella prima istituzione fatta da Numa, i Pontefici non furon che quattro, e questi dell' ordine de' Patrizj: dell' Anno CDLIV. dalla fondazione di Roma sotto il Consolato di Q. Apulcio Pansa, e di M. Valerio Corvo, con nuova legge, a' primi quattro ne furon' aggiunti altri quattro dell' ordine popolare. Del DCLXXIII. sendo Dittatore L. Silla, ne furon creati altri sette; mà a' primi otto fù

(a) *Gius. Stor. Giud. cap. 8. lib. 3.* (b) *Rosin. Antiq. Rom. cap. 22. f. 114. lib. 3.*

fù dato il Titolo di Grandi Pontefici; gl' ultimi fette eran chiamati piccoli Pontefici: Tutti insieme componeano un solo Collegio, detto, senza distinzione, de' Pontefici, a cui eran' appogiati gl' affari tutti della Religione; il perchè viveano in venerazione sì grande, che Cicerone (c) parlando agli stessi Pontefici, ebbe a dire: *Cum multa divinitùs, Pontifices, a majoribus nostris inventa, atque instituta sunt, tam nihil præclariùs, quàm quod Vos eosdem, & Religionibus Deorum immortalium, & Summæ Reipublicæ præesse voluerunt, ut amplissimi, & Clarissimi Cives Rempublicam benè gerendo, Pontifices Religionem sapienter administrando, Rempublicam conservarent*. Dopo il Regno di Numa, per qualche tempo lo stesso Collegio ebbe la facoltà di riempire i luoghi Vacanti di sogetti stimati degni di simile impiego; mà del DCLIV. tale facoltà fù trasferita nel Popolo; legge, che, sendo Dittatore Silla, fù annullata; nel Consolato di Cicerone fù ristabilita.

5. Al tempo di Cesare la Dignità sudetta era già in tanta stima, che quel Principe, invaghitosene, non ebbe ripugnanza di domandarla, *non sine profusissima largitione* [lasciò scritto Suetonio nella di lui Vita] *in qua reputans magnitudinem æris alieni, cum mane ad Comitia ascenderet prædixisse matri osculanti fertur, Domum se nisi Pontificem, non reversurum; atque ita potentissimos duos Competitores, multùmque ætate, ac dignitate antecedentes, superavit*. Augusto per qualche tempo lasciò in libertà del Collegio de' Pontefici stessi l' ammettervi que' sogetti, che ne fossero giudicati meritevoli; mà poscia volle egli esserne dispotico, fino a tanto, che quella Dignità fù occupata da Lepido, uno de' Triumviri, Augusto intitolossi semplicemente Pontefice; morto Lepido, volle esser chiamato anche Massimo. *Pontificatum Maximum* [disse Suetonio nella Vita dello stesso Augusto] *quem nunquam vivo Lepido auferre sustinuerat* [Augusto] *mortuo demùm suscepit*. Chiunque trovavasi fregiato di quella Dignità senz' obligo di render conto al Senato, ne al Popolo delle proprie azzioni, era Giudice supremo di tutte le differenze, che insorgeano sopra il Culto della Religione, e sopra le cerimonie de' Sagrifizj. Dall' arbitrio de' Pontefici dipendea il far nuove leggi; Alla loro auttorità erano subordinati i Magistrati, che avean la soprintendenza delle cose sacre, e tutti i Sacerdoti, e Ministri, che avean parte ne' Sagrifizj. Mà, siccome nel governo Civile, e militare si richiede un Capo supremo, che abbia auttorità sopra tutti gl' altri, così fù creduto necessario istituire il supremo Sacerdote, a cui fù dato il Titolo di Pontefice Massimo, affinchè, presedesse nel Collegio de' Pontefici, che, come si è detto, un tempo furono dell' ordine de' Patrizj; Mà, sendo poscia stato fatto partecipe delle Cariche anche il Popolo, fino al tempo di Cesare, se ne videro fregiati altresì i Plebei. Dopo Augusto tutti gl' Imperadori, come si vede dalle loro Medaglie, ed altri monumenti, assunsero il Titolo di Pontefici Massimi. Costantino stesso, Costanzo, Valentiniano, Valente, e Graziano, benchè, come Cristiani, aborrissero il Paganismo, non sdegnarono, che trà gl' altri Titoli anche quello fosse loro attribuito; e che i Papi gl' offerissero l' Amitto, parendo loro, che la Dignità Imperiale non potesse andar disgiunta dalla Pontificia, fu 'l dubio, che il Senato, e 'l Popolo Romano della fazzione Pagana, potessero cospirar contro il Principe, che non vedeano volontieri far professione d' altra Religione, che della loro. Agiugneasi a tal motivo di politica anche quello dell' interesse della grande auttorità, che, come si è accennato, il Pontefice Massimo avea sopra i Magistrati, di cui sotto pretesto di Religione, potea annullar tutti gl' Atti: sicchè gl' Imperadori valeansi di tal Titolo per tener in freno il Senato, ed il Popolo. Mà, sendo poscia passata al Cristianesimo la maggior parte de' Senatori; e così cessato il motivo di usar di tal Titolo, Graziano, per testimonio di Zosimo, con suo Editto, proibì espressamente, che alcuno gli dasse quel Titolo, e ricusò l' Amitto. Teodosio poi, sotto lo di cui Imperio la Religione Cristiana cominciò a fiorire, abolì del tutto il Collegio de' Pontefici, ed il Sa-

(c) prò Domo sua.

il Sacerdozio della Pagana legge; ed applicò al Fisco tutte le loro ricchezze *(d)* Così fecero i di lui Successori *(e)* perchè conobbero, tale onore esser riservato al Vicario di Cristo.

6 Giunto il tempo della nostra redenzione, affinchè la legge fosse più perfetta, il Salvatore ridusse i Precetti morali del Decalogo, come fondamenti sostanziali della Republica Spirituale, e della legge, per cui siamo introdotti in grazia, ad uno stato conveniente ad ogni genere di persone; Istituì i Sagramenti, eresse l'ordine de' Ministri, e trà questi principalmente i dodici Apostoli, ed i settanta due Discepoli, a' quali, come a Pastori, appoggiò il governo della Chiesa: Volle, che questa da essi, e da loro Successori fosse governata. Mà, perchè, salendo al Cielo il Divino Legislatore, richiedeasi un Capo visibile della Chiesa, che rappresentasse la di lui persona in Terra, appoggiò tal peso a S. Pietro, a cui ne diede la suprema amministrazione, dicendogli: *Pasce Oves meas;* e volle, che tal Dignità passasse ne' Successori col Titolo di Pontefice Massimo, ò Papa, parola Greca, che altro non significa, che Padre; Titolo per segno d'onore, anticamente comune a' Chierici, & ad ogni sorte d'Uomini illustri per virtù; ò venerati per la Canizie; mà poi fatto particolare a' Vescovi; Sicchè un tempo quelli, che ascendeano alla Dignità Episcopale, eran chiamati Pontefici, ò Papi. Ne fanno fede, il Testo *(f)* Il Concilio II. Agatense *(g)* Leone I. *(h)* E lo confermano le Epistole di S. Agostino, e di S. Girolamo *(i)* Ambiano a Tertulliano *(k)* Basilio Legionense *(l)* Il Baronio *(m)* Oltre tanti altri Scrittori antichi, tra' quali Eutichio riferisce, che Eraclea Patriarca d'Alessandria nel III. Secolo assunse il Titolo di Papa: Avito, Arcivescovo di Vienna diede il medesimo Titolo a' Patriarchi di Costantinopoli, e di Gierusalemme; e la Chiesa stessa, facendo commemorazione de' Santi Vescovi, li chiama Pontefici: Mà nel Concilio di Roma, celebrato verso il fine dell' XI. Secolo, sedendo Gregorio VII. fù ordinato, che il Titolo di Pontefice Massimo dovesse esser particolare del solo Vescovo di Roma, Capo visibile della Chiesa Cattolica *(n)* E con ragione, mentre al XXI del Levitico si legge: *Pontifex; idest Sacerdos maximus inter fratres cujus manus consecratæ sunt; vestitusque est Sanctis Vestibus.*

7 Si considera ancora, che la Dignità Pontificia rappresenta quattro persone; la prima di Vicario di Cristo, e Vescovo della Chiesa Universale; la seconda Patriarca d'Occidente; la terza di Vescovo particolare della Città di Roma, e suo Distretto; la quarta di Principe temporale di Roma, e di quella parte d'Italia, che, sotto nome d'immediato, e di mediato, stato Ecclesiastico si appella; siccome della Città di Benevento nel Regno di Napoli, di Avignone, e Contea Venasina, che, come nel Capitolo seguente vedremo, spetta immediatamente alla Sede Apostolica; Dominio riconosciuto dalla pietà de' Principi Cristiani, mercè al prezioso Sangue del Redentore. *In hoc Christus mortuus est* [ebbe a dire l'Apostolo a' Romani] *& ressurexit, ut Vivorum, & Mortuorum dominetur.* S. Pietro a' Corinti *(o)* chiama i Sudditi della Chiesa, popolo di acquisto, dicendo; *Empti estis pretio magno*: È composto di temporale, e spirituale, a similitudine di quello di David, giusta la predizzione dell'Angelo alla Vergine in S. Luca *(p)* a cui disse: *Dabit illi Dominus Sedem David Patris ejus, & regnabit in Domo Jacob in æternum; & Regni ejus non erit finis.* Che il Regno di David fosse misto di Spirituale, e temporale, l'abbiamo dallo stesso Real Profeta, che al Salmo LXXI. prende a dire: *Deus judicium tuum Regi da; & justitiam tuam filio Regis.* Tutto ciò vidisi verificato nel Salvatore, che nacque Rè *(q)* *Ubi est, qui natus est Rex Judæorum; Rex Regum; Dominus Dominantium.* Il governo di questo Regno dal Salvatore fù addossato al suo Vicario; non d'una sola Provincia; mà del Mondo tutto. *firmabo Regnum ejus* [si legge al Ca-

(d) Rufin cap. 22 lib. 3 *(e) Baron Ann 312 f 87 88 Tom 3.* *(f) cap. mirum. 62 dist.* *(g) can 2.* *(h) Ep 84* *(i) Cantel. stor: p. dissert. cap. f 5* *(k) De pudic cap. 1. oss. 1.* *(l) de matrim lib. 7 cap. 10* *(m) Ann 430 f. 338 lett A. Tom 5* *(n) Morin lib. 1. Exerc cap. 1 Teofil Rainaud. Coron. Aur. Tom. 10 P. Pontifex Maximus Avito da Vienna [illegible] Sirmond. ed Ennodio lib. 4. du Cange Glossar. loc. cit.* *(o) cap 6. ep. 1. Cap. 2.* *(p) Cap. 12.* *(q) Matt. cap. 2.*

Capitolo VII. del secondo de' Regi] & *stabiliam Tronum ejus in sempiternum*.

8 . Quanto chiaramente dalle premesse apparisce la grandezza della dignità Pontificia, altrettanto evidente deve dirsi il Primato, di chi l'occupa, nella Chiesa Universale; mà, perchè non mancano Contradittori, non si deve lasciar di rispondere alle opposizioni; E incontrastabile, che, come si è accennato, S. Pietro dal Salvatore restò dichiarato Principe degl' Apostoli, e Capo della Chiesa Universale, perchè di lei avesse il supremo governo: Che S. Pietro lasciò per suo Successore il Vescovo di Roma: E che la primitiva Chiesa hà riconosciuto il Papa, come suo Capo, e gli hà attribuito tutti gl' Elogi convenienti alla di lui Dignità.

9 Che S. Pietro abbia occupato il primo luogo trà gl' Apostoli, si vede incontrastabilmente in S. Matteo; mentre, passando l' Evangelista degl' Apostoli, non solo nominò prima S. Pietro, mà disse espressamente esser questi il primo (r) *duodecim autem Apostolorum nomina sunt hæc: Primò Simeon, qui dicitur Petrus*: Facendo menzione degl' altri, non gli assegnò grado preciso: Così fece S. Luca: Da ciò viensi a comprendere, che prescindendo dal Capo, a cui fù assegnato il primo luogo trà tutti gl' Apostoli, trà gl' altri non fù fatta distinzione. Che più? Cristo stesso mutando il nome di Simone in quello di Cefas, Voce Caldea, che significa Pietro, disse a questo. *Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*; per farci comprendere, dover' egli esser la Pietra fondamentale della Chiesa.

10 Ancorchè dunque il Papa, successore del Principe degl' Apostoli, sia eguale a' Vescovi, quanto all' ordine, ed alla ragione della Consecrazione; mentre nella Chiesa non si dà Ordine maggiore di quello di Vescovo; il perchè il Papa non s' intitola signore de' Vescovi, mà semplicemente Vescovo, come gl' altri; e parlando con alcuno di essi, lo chiama fratello, a distinzione d'ogni altro, che, quantunque in Dignità anche Cardinalizia, ò Regia, nomina col Titolo di figlio, è però maggiore, senza Comparazione, per quello riguarda la giurisdizione (s)

11 Al tempo di Tertulliano gl' Eretici, come si vede dal libro delle Prescrizioni, pretendeano rigettar tal Dottrina, su 'l supposto, che S. Pietro fosse ripreso apertamente nella Città di Antiochia da S. Paolo, e che questi si opponesse a quello, perchè avesse ripugnaza di conversare co' Gentili, avanti che fossero venuti i Giudei in Antiochia; e che dopo, affinchè questi non si scandalizassero, si ritirasse da quelli (t) Il perchè S. Paolo, a cui Dio avesse rivelato una verità nascosta a S. Pietro, dicesse a questi: *Si tu, cum Judæus sis, gentiliter vivis, & non Judaicè, quomodo gentes cogis judaizare?* Cosa che S. Paolo non avrebbe fatto, [dicono tuttavia i Protestanti] s' egli avesse riconosciuto S. Pietro per Capo, e Principe dell' ordine Apostolico.

12 Mà Tertulliano chiama Uomini irragionevolissimi quelli, che per base della loro opinione adducono tal riprensione. Come la verità potea esser nascosta a quello, che dal Salvatore era stato chiamato Pietra fondamentale della sua Chiesa? Chi non vede, non meritar quello altro Titolo, che d' errore di Conversione? non già di predicazione? Non potea ignorare S. Pietro, che le Cerimonie dell' antica legge più non obligavano: se non gli fosse stato rivelato, poter' egli comunicare co' Gentili, non averebbe mangiato con Cornelio; ed avanti l' arrivo de' Giudei in Antiochia non avrebbe conversato cogl' Incirconcisi: Sicchè il di lui errore altro non fù, che ritirarsi dalla Compagnia de' Gentili, novelli Convertiti con cui dimorava in Antiochia, per viver co' Giudei quivi capitati: Da tal Novità, anchorchè introdotta, per guadagnar lo Spirito de' Giudei in tempo, in cui le Cerimonie legali erano ancora permesse, i Gentili presero motivo di credere, che tali cerimonie potessero esser tuttavia necessarie; e però S. Paolo disse, S. Pietro esser riprensibile. Mà, se S. Paolo meritò lode per una giusta libertà [prende a dire S. Agostino] S. Pietro fece risplendere la sua Santa umiltà. *Est laus justæ libertatis in Paulo* [lasciò scritto

(r) *cap.* 10. (s) *Alzed De Excell. Episcop cap* 1. *n.* 10. *f.* 15. *cap.* 1. *n.* 16. *f.* 16. *p.* 1. (t) *Galat. cap.* 2.

il Santo [Dottore] *& humilitatis in Petro*. Volendo farci comprendere, che S. Paolo, ancorchè di auttorità inferiore, non lasciò di mostrar petto, in opporsi a S. Pietro; e questi, quantunque Superiore, contentossi, di ricever con umiltà l'ammonizione di quello (u). *Petrus, quod a Paulo siebat* [prosseguisce S. Agostino] *utiliter libertate Charitatis, sancta ac benigna pietate humilitatis accepit; atque ita rarius, sanctius exemplum posteris prabuit, quo non dedignarentur (sicuti forte recti tramitem reliquissent) etiam à posterioribus corrigi, quàm Paulus quo confidenter auderent etiam minores majoribus (prò defendenda Evangelica veritate) salva fraterna charitate, resistere*.

13 Considerata l'evidenza di tal verità, gl'antichi Padri della Chiesa tutti han costantemente confessato, e riconosciuto il Primato di S. Pietro; potrebbe ciò corroborarsi con una infinità di esempj; mà basti per tutti il testimonio di S. Cipriano, che fin dal terzo Secolo lasciò scritto, il Primato essere stato collocato nella persona di S. Pietro, per far conoscere, non esservi che una sola Chiesa, ed una sola Sede. S. Gio: Crisostomo dà a S. Pietro il Titolo di Colonna della Chiesa; di fondamento della fede; di Capo della Compagnia degl' Apostoli. S. Agostino dice, che il Salvatore hà formato la sua Chiesa nel solo S. Pietro, lo di cui Principato ricevuto nell' Apostolato, deve esser preferito ad ogni altro Vescovo. Così ci fà comprender S. Girolamo, quando, dopo aver parlato dell'auttorità degl' altri Apostoli, sogiugne, trà dodici uno solo essere stato eletto, affinchè, con lo stabilimento di un Capo, cessi ogni occasione di Scisma.

14 Posto, che S. Pietro, per mantenere l'unità della Chiesa, sia stato di lui Capo, convien dire, che la di lui auttorità sia stata trasmessa ne' Successori, affinchè tale unità si conservi fino al fine del Mondo; E tali Successori esser quelli, che vengono esaltati al Vescovato di Roma, ove S. Pietro, dopo avervi stabilito la sua Sede, che per lo corso di venticinque Anni vi ritenne, morì.

15 Non mancano de' Protestanti, che pretendon provare, che S. Pietro, non solamente non sia morto in Roma, mà che mai vi sia stato; Errore, che resta convinto dall' auttorità di moltissimi Scrittori, tanto antichi, quanto gravi; e particolarmente di S. Ireneo, di Tertulliano, de' Santi Cipriano, Ottato Milevitano Girolamo, ed Agostino, oltre tant' altri. Chiunque a questi osa opporsi, dà saggio d'ignoranza, ò di perfidia, mentre si accigne a negare ciò, che tanti Padri e Dottori della Chiesa, che sono vissuti in tempi, in cui la memoria del seguito era recente, hanno affermato, con chiamare la Chiesa Romana Catedra di S. Pietro. Al tempo di S. Ireneo, che fiorì nel secondo Secolo, insorse una differenza trà la Chiesa Greca, e la Latina: Pretendea Policrate, e con esso altri Asiatici, che la Pasqua si dovesse celebrar precisamente nel XIV. giorno della Luna, qualunque si fosse della settimana: Sosteneano i Latini, doversi celebrare indispensabilmente in giorno di Domenica. Vittore Papa, avuta notizia, che gli Asiatici ricusavano cangiare il loro costume, intendea proceder contro di loro alle Censure; e con ragione, mentre pretendea obligarli ad abbracciare la vera tradizione degl' Apostoli, seguitata dal Concilio di Nicea, e da tutta la Chiesa. S. Ireneo, avuta notizia del sentimento del Papa, ancorchè, così bene, come tutte le Chiese del Mondo concorresse nel di lui parere, con sua lettera supplicollo, a non voler' usare un' estremo rigore per una differenza, che non meritava, se ne facesse tanto strepito. Da questo successo ponno comprendere i Protestanti, che anche ne' primi Secoli, quando loro stessi ammettono, che la Chiesa si trovasse nella sua purità, il Vescovo di Roma avea giurisdizione sopra tutte le altre Chiese. S. Cipriano, che visse nel principio del terzo Secolo, in una sua lettera prega Stefano Papa, a volere scrivere a' Vescovi della Francia per l'esclusione di Marziano Vescovo d'Arles, ed al Popolo di questa Città, accio deponesse lo stesso Marziano, per essere Scismatico. Se S. Cipriano non avesse creduto, che il Papa avesse auttorità di comandare a' Vescovi in particolare, ed alla

(u) Ep. 19 Jerom.

la Chiesa della Francia in Universale, non avrebbe ciò fatto. S. Girolamo chiama Damaso Successore di S. Pietro; Dice, la Chiesa essere stata edificata sopra questa Pietra; E sogiugne, che, chiunque avrà mangiato l'Agnello fuori della stessa Chiesa, sarà riconosciuto per Uomo profano: Che quegli, che non si troverà nell' Arca di Noè, perirà nel Diluvio.

16 Chi dunque sarà quegli, che dopo si chiari argomenti, col Concilio di Firenze celebrato dell' Anno 1439. con ingenuità non confessi, che il Papa sia il Capo visibile della Chiesa Universale, sendo allora stato più chiaramente definito, che nella Sede Apostolica, e nel Pontefice Romano risiede il di lei Primato: Che al Papa solamente si debba ricorrere, per far decidere i dubj, che insorgano in materia di fede: Che a lui solo spetti il regolar' i costumi della Chiesa: Così di comune consenso hanno dichiarato i *Santi Padri*: Così porta una Lettera *de' Vescovi* della Francia ad Innocenzo X. Il Papa solamente hà auttorità di convocare i Concilj, e di presedervi in persona, ò mediante i suoi Legati (x)

17 Ammesso il Primato del Papa sopra gl'altri Vescovi, pare, che senza disputa, debba dirsi, esser' egli Superiore anche al Concilio Generale; mà perchè tal questione, non meno tra' Teologi, che tra' Legisti, vien molto dibattuta, prima di passare a discorrer dell' Elezzione del Papa, non voglio lasciar di riportare in questo luogo, così la Sentenza negativa, come l'affermativa, con le ragioni addotte, sì per l'una, che per l'altra parte, dalle quali viensi a convincer' evidentemente d'errore la prima. Il Duareno (y) I Teologi di Parigi ne' Decretali di Basilea, e di Costanza, Pietro Marca (z) ed altri Fautori della prima Sentenza, dicono, che sendo la Chiesa un Corpo, di cui tutti i fedeli sono membri; e sendo il Corpo maggiore di qualunque parte di esso, ne siegua, che il Concilio, che rappresenta tutto il Corpo della, Chiesa, debba dirsi maggiore del Papa, ch'è membro della Chiesa stessa. Pretendon fortificare tale argomento con quel detto di S. Girolamo riferito da Graziano nel Testo (a) dove si legge: *Si autem auctoritas quæreretur Orbis, major est Urbe*. Agiungon, che, sendo la Chiesa Universale Madre di tutti i fedeli, giusta quelle parole dell' Ecclesiastico (b) *Ego Mater pulchræ dilectionis*; e dell' Apostolo a Galati (c) *Illa autem, quæ sursum est Jerusalem, libera est, quæ est mater nostra*; da che deducono, il Papa esser figlio della Chiesa; ciò supposto dicono esser' assurdo il supporre, che il figlio sia Superiore alla Madre. Si avanzano a fortificar la Conseguenza con l'auttorità di S. Bernardo, quando (d) così parla al Papa: *Consideres autem super omnia, Sanctam Romanam Ecclesiam, cui, Deo auctore, præes, Matrem esse non Dominam; te non Dominum Episcoporum, sed unum ex eis*. Di più, quegli esser Superiore, a cui negl'estremi casi si rimettono i Rei da giudicarsi; come succede nelle Appellazioni delle Cause, perchè il Tribunal maggiore hà l'auttorità di confermare, ò rivocare le Sentenze de' Giudici inferiori: negl'estremi casi i Rei venir rimessi alla Chiesa, non al Papa: E pretendono provarlo con quelle parole di Cristo in S. Matteo (e) dette a S. Pietro, preeletto Principe degl' Apostoli: *Si peccaverit in te frater tuus, vade, & corripe eum*; E poco dopo: *Si non audierit, dic Ecclesiæ, si Ecclesiam non audierit, sit tibi tanquam Etnicus, & Publicanus*; Sicchè (dicon' essi) da S. Pietro si deve ricorrer' alla Chiesa: Verità, (ripigliano) confessata da Innocenzo IV. mentre nel Testo (f) dice, che, se Federigo II. si crede aggravato, perchè contro di lui sia stata pronunziata una Sentenza dalla Chiesa; cioè dal Papa; la Chiesa stessa è pronta a sodisfarlo attentamente, con l'approvazione del Concilio: Sogiungono, che S. Agostino, rispondendo a' Donatisti, che fosse stato assoluto Ceciliano dà Melchiade Vescovo Romano, non lasciò di esprimersi in questi sensi. *Si putemus, illos Episcopos, qui Romæ judicaverunt, non bonos Judi-*

(x) *S. Ciprian. de Unit. Eccl. S. Ireneo Advers. Eres. l. 3. S. Girol. ep 57. a Damas. Euseb. Stor lib. 5. c 24.*
(y) *Cap. II. in princ. lib. 8. de Sacr. Eccl.* (z) *lib. 3. Concord Cap. 7. n. 1.* (a) *cap. legitimus 93. dist.*
(b) *Cap 24.* (c) *Cap. 4.* (d) *lib. 4. de Consider. ad Eugen. circa fin.*
(e) *Cap. 18.* (f) *Cap ad Apostolicæ de re judic. lib. 6.*

Judices fuisse, restabat adhuc plenarium Universæ Ecclesiæ Concilium, ubi etiam cum ipsis Judicibus Causa posset agitari; ut, si malè judicasse convicti essent, eorum Sententia solveretur. Dicon di vantaggio, in varj luoghi leggersi, essere stato appellato al futuro Concilio; come di S. Gio. Crisostomo riferisce Niceforo (*g*) oltre tanti altri.

18 Mà, non ostanti le addotte ragioni, deve esser preferita la Sentenza, che favorisce la Superiorità del Papa; mentre, supposto che il Papa sia Vicario di Cristo, e che la Chiesa Romana sia Madre, e Maestra della fede, siccome sarebbe cosa mostruosa il vedere la Madre sogetta al figlio, così sarebbe assurdo, che il Papa fosse sogetto al Concilio (*h*) mentre la prima Sede da niuno deve esser giudicata (*i*) Il perchè convien dire, che dalla Sentenza del Papa non si debba appellare al Concilio (*k*) mà più tosto da quelle del Concilio al Papa (*l*) come da varie Storie della Chiesa si vede esser seguito; e particolarmente da quella di Sozomeno, dove (*m*) si legge, che Anastasio Vescovo Alessandrino, e Paolo Vescovo Costantinopolitano, sentendo, essere stati deposti dal Concilio, appellarono a Papa Giulio, e da questo furono restituiti alla loro Sede. Leone Papa (*n*) a Teodosio Augusto afferma, che Flaviano Vescovo di Costantinopoli appellò dal secondo Concilio Generale d'Efeso al Papa. Teodoreto Vescovo di Ciro per testimonio del Liberati; (*o*) e si giustifica ancora da una lettera dello stesso Teodoreto riferita nel fine dell'opera di Leone, appellò dal citato Concilio d'Efeso allo stesso Leone. S. Gio: Crisostomo, sendo stato deposto anch'esso dal Concilio, come si vede da una sua Lettera a Papa Innocenzo appellò al Tribunale di questo, che viene comprovato anche da Gelasio, che lo partecipa a' Vescovi di Dardania.

19 Anzi deve riflettersi, che allora i Concilj sono stimati legitimi, ed acquistan forza, quando sono confermati dal Papa (*p*) Ciò ammesso; siccome non si può negare, che quella cosa, che dà l'essere, e la forma ad un'altra, sia Superiore a quella a cui lo dà, così il Papa debba esser riputato Superiore al Concilio, a cui dà la forma, e la forza; Sicchè tutto ciò, che nel Concilio siegue, senza l'approvazione del Papa, da questo può esser'annullato; come abbiamo esser seguito di quello di Rimini, e nel secondo d'Efeso. Anzi il Papa muta ancora i Decreti fatti ne' Concilj, benchè legitimamente Congregati (*q*) che non potrebbe fare, se non fosse Superiore. (*r*) Fanno anche al nostro proposito varj esempj di casi seguiti su tal materia. Dioscoro, per aver dettato la Scomunica contro Leone Papa nel Concilio Calcedoniense, fù condannato, senza speranza di grazia (*s*) Fozio Patriarca dall'ottavo Concilio generale fù parimente condannato, per aver'osato congregare il Concilio, senza l'approvazione del Papa; il perchè infiniti Dottori han detto, esser' il Papa sopra il Concilio; non questo sopra quello, ch'è Capo di tutta la Chiesa, e però il Concilio non può esercitar giurisdizione sopra di lui; bensì esso sopra il Concilio. Così hanno scritto S. Tomaso, S. Bonaventura, Paludano, il Gaetano, Alberto Pighio, Nicola Andero, il Torrecremata, il Campeggi, il Navarra, il Baronio, Francesco Torriano, il Marta, il Salas, il Valenzuela, Teofilo Rainaudo, l'Anonimo alla Costituzione di Eugenio IV. il Gravina, il Vittoria, il Bellarmino, il Suarez, il Caranza, il Barbosa, il Valenza, Domenico Bannez, Tomaso Bozio, il Diana, il Solorzano, il Duvallio, Gio: Leicet, e Bruno Castainge, oltre tanti altri.

20 A quel, che si dice, che il Papa non possa esser maggiore in podestà di giurisdizione, di quello sia il rimanente del Corpo della Chiesa, di cui egli è membro, si risponde, che, avendo esso l'Eccellenza, e la podestà concedutagli dal Sal-

(*g*) *Stor. Pontif jurisd lib. 6 cap 3. n. 10.* (*h*) *Cap. Ità Dominus 19. dist* (*i*) *cap. nemo cap. Aliorum cap. facta 9. q. 3. Extrav unam Sanctam de major & obed Ant Agost. Epit. lib. 1 tit. 13. Pietro Marca Tom. 1 concord. lib. 11 Coriolan Breviar Ann 1150 1155* (*k*) *cap. cuncta 9 q 3.* (*l*) *cap. patet cap ipsi sunt 9 q 3.* (*m*) *lib. 3 cap 7* (*n*) *Breviar cap 12* (*o*) *lib 10 Ep. 21.* (*p*) *cap Multi 17 dist cap In nomine 24. dist. cap ad Apostolicæ de re Jud lib 6* (*q*) *Cap non habet de Consang. & affin. cap. statutum de Rescript lib 6.* (*r*) *cap. cum inferior de majorit. & obed.* (*s*) *Cap. Intantum 21. dist.*

Salvatore, può beniſſimo eſſer membro Superiore a tutto il reſto del Corpo. Ciò ſi conferma con una ragione naturale, dedotta da S. Gregorio (t) dall'eſempio del Capo del Corpo materiale, che, ſe bene aſſieme con tutti gl' altri membri compone il Corpo intiero, ciò non oſtante viene riconoſciuto per membro il più eccellente d'ogni altro; e nella Virtù ſenſitiva maggiore di tutto il rimanente del Corpo, perchè in eſſo ſolamente ſi trova la pienezza de' ſenſi. Si conſidera di più, che Criſto dall'Apoſtolo (u) viene chiamato membro di tutta la Chieſa. *Vos eſtis Corpus, & membra de membro*: E pure chi ſarebbe quegli, che ſenza timore di eſſer tenuto Eretico, oſaſſe affermare, non eſſer Criſto Superiore alla Chieſa, per eſſer membro di lei. Così deve dirſi del ſuo Vicario, poichè, quanto alla podeſtà della giuriſdizione non è membro, come importa la parzialità; mentre la potenza in lui non è limitata; mà piena, ed intiera; ſi dice membro, per quello importa la diſtinzione dagl' altri membri; mà ſi diſtingue da queſti nella perfezzione, e nell' Uffizio; nella perfezzione, non della grazia; mà nella pienezza della podeſtà. Nell' Uffizio, in quanto egli influiſce in tutto il Corpo della Chieſa in genere, ed in quelli in particolare, che ponno eſſerne partecipi, la podeſtà della giuriſdizione (x)

21 Non ſi applica la Dottrina di S. Girolamo, perchè queſto Santo Dottore non tratta dell' auttorità, della podeſtà, ne della giuriſdizione di tutto il Mondo, ò della Chieſa riſpetto al Papa; mà ſolamente riprova la Conſuetudine, in vigore di cui alcuni Diaconi in Roma eran preferiti a' Preti; il perchè altri Diaconi, che trovavanſi altrove, pretendeano anch' eſſi eſſer anteposti a' Preti: Su tal propoſito S. Girolamo diſſe, la Conſuetudine del Mondo tutto doverſi attender più che quella di una ſola Città.

22 Ne ſuffraga il dire, che il Papa ſia figlio, la Chieſa Madre; mentre, ſe bene in un ſenſo porta il Titolo di figlio, nell' altro ſi chiama Padre: Si dice figlio come rigenerato nel Batteſimo, perchè come oſſerva S. Agoſtino (y) la Chieſa col Batteſimo genera Criſtiani inceſſantemente; cioè, che per lo Batteſimo diconſi generati figli di Dio; ed in conſeguenza, come S. Pietro laſciò ſcritto (z) conſorti della Carità, e della Dignità, In tal ſenſo anche Criſto fù detto figlio della Sinagoga (a) e da S. Agoſtino (b) è ſtato chiamato figlio della Chieſa.

23 Porta il Papa il Titolo di Padre, non ſolamente, perchè così furono chiamati anche gl' Apoſtoli (c) mà ſpecialmente, perchè, come oſſerva S. Bernardo (d) egli è Padre di tutti i fedeli, ſiccome la Chieſa Romana da Papa Caliſto vien chiamata Madre di tutte le Chieſe (e) Dalla magioranza della podeſtà, e giuriſdizione della Chieſa dunque non ſi può prender' argomento, perchè la ſteſſa Chieſa nel citato Teſto vien chiamata Madre del Pontefice; mentre queſti per lo contrario vien anche chiamato Padre di eſſa. Se la qualità di Madre portaſſe per neceſſaria conſeguenza la Superiorità nel figlio, converebbe dire, che Criſto foſſe inferiore alla Vergine; e pure non v'è Cattolico, che, ſenza incorrer in taccia d' Eretico, oſi affermare tal Sentenza: Mentre dunque la podeſtà di Criſto riſiede nella perſona del Papa, convien dire col Torrecremata (f) ch' egli ſia maggiore della Chieſa.

24 Ne ripugna, che S. Bernardo abbia laſciato ſcritto, che così la Chieſa, come il Papa poſſa dirſi Padrone; poichè convien diſtinguere il ſignificato della parola Padrone: Se noi la prendiamo per auttorità, maggioranza di giuriſdizione, e podeſtà, indirettamente, in ordine al governo temporale; direttamente, quanto allo ſpirituale; il ſupporre in queſto ſenſo, che appreſſo il Papa non riſieda il Dominio, ſarebbe propoſizione Ereticale, come col Teſto (g) ſi prova; mentre in tal ſignificato il Papa deve eſſer riconoſciuto per Padrone: Nell' altro ſenſo ſi dice padronanza riſpetto al Dominio totale che hà il Padrone ſopra i Servi, di comandare, e diſporre di loro a ſuo pia-

(t) *lib. 6 in Bexan. cap. 29.* (u) *1. Corint. cap. 12.* (x) *cap. Ita. Dominus 19. diſt.* (y) *Sal. 127.*
(z) *Ep. 1.* (a) *gloſ. cap. 1. di Giob.* (b) *d. Sal. 127.* (c) *cap quorum vices 68. diſt*
(d) *Ep. Ad Civitatem Piſenam* (e) *cap non decet. 12. diſt.* (f) *d. lib. 2. Somm. cap. 8.*
(g) *cap. nolite errare 11. diſt. cap. oportebat 79. diſt.*

piacimento; Dominio, che non pretende aver' il Papa, ne la Chiesa Romana sopra le persone, e beni de' fedeli, come insegnano S. Tomaso *(h)* il Torrecremata al luogo citato; ed in questo senso deve intendersi S. Bernardo.

25 Le parole; *Vade; dic Ecclesiæ* non si devono intendere che della correzzione fraterna; mentre quel precetto non contiene che un ricordo dato a S. Pietro, come a semplice fedele, avanti che Cristo gli commettesse il governo di tutto il suo gregge. In ogni caso non deve supporsi, che la parola, *Ecclesiæ* in quel luogo debba intendersi per antonomasia della Chiesa Universale, diffusa per tutto il Mondo; ne della medesima congregata in un Concilio Universale; mentre, moralmente parlando, è impossibile, che la reità di ogni peccatore comparisca avanti tutta la Chiesa, della quale non hà voluto intendere, quando hà parlato di quella fraterna rimostranza. Ne deve lasciarsi di dire, che, quand' anche si volesse, sarebbe difficile, se non impossibile aspettare, che si radunasse un Concilio Universale, ò tutta la Chiesa, acciò giudicasse i peccatori ostinati, come converebbe dire, se si dovesse seguitare la contraria opinione.

26 Il Testo, *Dic Ecclesiæ* dunque deve riferirsi alla Chiesa particolare, che s' intende per lo Vescovo, ò altro Prelato ordinario, che vi presieda: Così viene spiegato da S. Girolamo, S. Agostino, S. Gio: Crisostomo, e da altri Santi Padri riferiti nella Glossa ordinaria. *Hic potestatem tribuit Apostolis* [prende a dire, trà gl'altri S. Girolamo] *Prælati ergo universitatum sunt, ad quos tanquam Judices, fideles remittuntur; nec non ipsæ universitates* Sogiugne S. Gio: Crisostomo. *Dic Ecclesiæ; idest his, qui Ecclesiæ præsunt*. Sentimento abbracciato anche da S. Tomaso nel Trattato. *De Correctione fraterna*; e dalla Glossa *(i)* E con ragione; mentre, se altrimente fosse, converebbe dire, che S. Pietro, benchè Sommo Pastore, fosse stato inferiore a qualsivoglia Prelato particolare; assurdo grandissimo.

27 Ne importa, che tal uno abbia appellato al futuro Concilio; mentre simili ricorsi, come, ingiusti, sono stati sempre condannati, e rigettati dalla Chiesa. Il Decreto del Concilio di Costanza, come fatto in tempo di Scisma, non merita esser' allegato: La Confermazione di quel Concilio fatto da Martino V. riguarda solamente gl' Atti concernenti gl' Eretici, e le Eresie di Gio: Wiclef., ed altri; non già le Sessioni IV. e V. in cui fù fatto il Decreto sopra l' auttorità del Concilio: Martino di questo non fece menzione nelle sue lettere confermatorie; il perchè convien dire, che quel Papa intendesse approvar quelle cose solamente, che, durante il Concilio legitimamente congregato, erano state decretate *(k)*

28 Il Concilio di Basilea non merita esser' allegato, come quello, che osò deporre Eugenio IV. indubitato Pontefice, per eleger Felice Scismatico sedizioso; ne suffraga il dire, che da Martino V. fosse stato legitimamente congregato; poichè del tempo in cui pronnnziò la Sentenza contro Eugenio, erasi separato già dall' ubidienza della Chiesa Cattolica. Così restò definito nell' ultimo Concilio Lateranense *(l)* Così osserva il Suarez *(m)* Così confessò lo stesso Felice allora, quando umiliossi ad Eugenio: Così venne a dichiarare il Concilio medesimo di Basilea; mentre tornò all' ubidienza del vero Papa, che confermò quelle cose solamente, che sopra i Benifizj, e le Censure Ecclesiastiche erano state definite; Gl' altri Decreti, concernenti l' auttorità Pontificia, come osserva il Cardinal Bellarmino *(n)* da niun Papa sono stati confermati. La lettera di Leone non contiene Sentenza definitiva; mà un' Istruzione a' Vescovi, affinchè meglio potessero giudicare.

29 Quello si oppone di Liberio Papa, la cui deposizione seguì per ordine di Constanzo Imperadore Ariano, e del Concilio Smirnense, parimente Ariano, per le ragioni addotte dell' Anonimo nelle osservazioni sopra il Trattato Storico dello

(h) *p. p. q. 86. art: 4.* (i) *cap. si peccaverit. 2. q. 1.* (k) *Gio. Lejau de Pont: auct: lib. 3. f. 122. Gaetan. de potest. Papæ, & Conc. cap 8 Ballarmin de Rom Pont: lib 4. cap. 6. Torrecremat: lib. 2. cap. 8.*
(l) *Sess. 11.* (m) *lib. 3 Adversus Reges Galliæ cap. 48. n. 9.*
(n) *lib. 2. de Conc. cap. fin. Vers. ult.*

lo ſtabilimento, e prerogative della Chieſa di Roma, e ſuoi Veſcovi del Signor *Maimbourg*, non ſi deve avere in conſiderazione. È bensì da oſſervare, che quel Concilio, non comandò a Liberio, che deponeſſe il Pontificato; mà con ſue lettere eſortollo, a ricever Felice per compagno. Molto meno ſi deve far caſo di ciò, che ſi legge nel Teſto al Capitolo *Sanè*, mentre Dioſcolo non fù Succeſſore di S. Pietro, ne Papa; bensì Patriarca di Coſtantinopoli, da' Romani chiamato alcune volte Papa, perchè la Città di Coſtantinopoli veniva chiamata Roma nuova (o) Ed il nome di Papa tra' Greci, come ſi è accennato, era comune anche a' Patriarchi, ed a' Veſcovi (p)

30 Prima di paſſare alle formalità dell' Elezzione del Papa, non ſarà inutile il ſapere, in quanti modi poſſa ſuccedere la vacanza della Sede Apoſtolica: Direm per tanto, ciò poter' accadere in tre modi; cioè per morte naturale del Papa; per rinunzia del Pontificato; ò per delitto d' *Ereſia* commeſſo dal Papa ſteſſo. Quando ſuccede per morte; ch'è l'ordinaria; fatta la ricognizione del Cadavere; rotto l' Anello Piſcatorio, come accennoſſi nel Trattato dell' Onore, e reſone conſapevole il Popolo, col ſuono della Campana di Campidoglio, i Conſervatori del Popolo Romano, con la permiſſione del Collegio de' Cardinali, riaſſumono una ſuperficiale giuriſdizione; aprono le porte delle Carceri, e danno la libertà a' Carcerati. Per rinunzia può vacare la Santa Sede, quando il Papa, con ſuo libero, e determinato conſenſo, dimette il Pontificato, come fece Celeſtino V, di cui parloſſi nel detto Trattato dell' Onore. Per delitto d' Ereſia [che Dio non permetta] quando la Chieſa veniſſe a dichiarare, giuſta la diſpoſizione delle comuni determinazioni de' Decreti de' Concilj, e della ſteſſa Sede Apoſtolica, che il Papa vi foſſe incorſo.

31 Seguita la vacanza della Sede, in tre modi, per quello ſi vede dalla Iſtoria Eccleſiaſtica, ſono ſtati promoſſi i Papi; cioè per iſtituzione, per ſoſtituzione, ò per elezzione. L' iſtituzione una volta ſolamente ſi vide praticare; e fù allora, quando il Salvatore, dopo aver chiamato S. Pietro, e promeſſogli il Primato con quelle parole: *Dabo tibi Claves Regni Cœlorum*, iſtituillo ſuo Vicario in Terra, dicendoli; *Paſce Oves meas*. Per ſoſtituzione ſi deſume dal Teſto (q) eſſer ſeguita nella perſona di S. Clemente; mà i Dottori prendon quella ſoſtituzione per una raccomandazione fatta da S. Pietro a' Fedeli; mentre il Papa non può ſuccedere, che per elezzione (r) Così deve dirſi eſſer ſeguito dopo la morte di San Pietro; poichè, ſe ben queſti avea nominato per ſuo Succeſſore Clemente, la Chieſa però, ancorchè perſeguitata dagl' Infedeli, e coſtituita in iſtato di depreſſione, per iſpirazione dello Spirito Santo promoſſe Lino al Pontificato; ſeguita la di lui morte, gli diede per Succeſſore Cleto, a cui ſuccedette Clemente, non già come deſtinato da S. Pietro; mà come eletto dalla Chieſa. (ſ) Tutti li altri Papi ſono ſtati promoſſi per elezzione: è però vero, che alcune volte ciò è ſeguito per iſpirazione; altre per adorazione; per compromeſſo, ò per iſcrutinio: mà prima di venire all'individuazione di queſte, premetteremo qualche notizia intorno alle perſone degl' Elettori.

32 Dovendoſi dare il ſucceſſore a S. Pietro, S. Clemente, ancorchè ſoſtituito dall'Apoſtolo, affinchè tra' poſteri non ſi poteſſe addurre un' eſempio pernizioſo, ricusò di ſuccederli: La Chieſa, come ſi è accennato, promoſſe Lino: ſin d'allora l' Elezzione cominciosſi a fare dal Clero, e dal Popolo: Alcune volte però ſeguiva co' Voti de' Chierici, e con l' approvazione de' Laici: In altri caſi, così queſti, come quelli davano i loro Voti (t) Forma, che durò fino alla Sciſma da Urſicinio ſuſcitato al tempo di Damaſo Papa:

(o) *l. 1. C. de privil urb. Conſtantinop. cap Conſtantinopolitanæ 21. diſt. Pietr: Gregor: lib. 15. Sintag. cap. 5. n. 4.*
(p) *Gregor Turonen. lib. 2 Iſt Franc. cap. 21. Pietr: Gregor. d. lib. 15 cap 2. n ult.*
(q) *cap. ſi Petrus 8. q 1.* (r) *Giul. Lavor. Lucubr. Tit: de elect. cap. 3. Sebaſtiano Ceſare de Eccleſiaſt Ierarch. diſput 1. §. 5. Claudio Eſpenco All' Ep di S. Paolo lib. 3. digreſſ. cap. 21. Coriolan. Summ. pot. ad Conc. Rom. 2. Sotto Bonif. I.*
(ſ) *de Luc. de Relat. Cur. diſc. 3 n. 1.*
(t) *S. Ciprian. lib. 4. Ep. 2. cap. Plebis 63 diſt.*

Papa: L' Imperadore allora, avuta notizia dell' attentato dello Scismatico, per testimonio di Socrate (u) di Teodoreto (x) e di Sozomeno (y) restituì la totale libertà al Clero. Altri vuole, che le Elezzioni si facessero dal Clero, e dal Popolo fino alla morte di Simplicio; Che allora Odoacre Rè degl' Eruli, e d'Italia, sotto pretesto di porre rimedio agl' inconvenienti alcune volte insorti, con sua legge proibisse, di venire all' Elezzione del Papa, senza l' approvazione del Principe; mà che tal legge, come contraria alla libertà Ecclesiastica, di consenso del Rè Teodorico, fosse poi abolita nel Concilio di Roma, celebrato dell' Anno DII. nel Pontificato di Simmaco. Teodorico però, sendo Ariano, e crudele, dell' Anno DXXVI. dopo aver fatto morire S. Gio: I. usurpò tirannicamente il diritto di eleger' il Papa, nominando al Pontificato Felice IV. I Rè Greci, di lui Successori, contentaronsi della facoltà di confermare l' Eletto dal Clero. Giustiniano, che ruinò l' Impero de' Greci in Italia, non contento di tale facoltà, volle, che per la conferma si pagasse certa somma di denaro (z) Basilio, Prefetto di Roma, osò ordinare, che non si potesse venire all' atto dell' Elezzione, senza il di lui Consiglio, e Consenso (a) Costantino Pogonato liberò la Chiesa da tale servitù; mà ciò non ostante, gl' Imperadori Successori non lasciarono di usurparsi qualche auttorità

33 Vogliono alcuni Scrittori, che Adriano Papa, trovandosi infestato da Desiderio Rè de' Longobardi, ricorresse all' ajuto di Carlo Magno, a cui per premio del patrocinio, oltre la Dignità Imperiale concedesse il diritto di elegger il Papa, a cui poi Lodovico di lui figlio rinunziasse (b) Altri tengono, esser questa una favoletta inventata da Sigeberto Storico Scismatico, propugnatore delle ragioni di Federigo Imperadore, confermata da Graziano, troppo facile a prestar fede alle calunnie di Sigiberto; e cagione, che molti incauti, tra' quali Onofrio, la credessero; mà il Cardinal Baronio (c) Il Belarmino (d) Giacomo Gretsero (e) Giulio Lavorio (f) Coriolano (g) Marta (h) Quintanaduenas (i) Cenedo (k) Carriera al luogo citato; Suarez (l) Morino (m) Gio: Cabassucio (n) oltre tanti altri, con forti argomenti la confutano. E' bensì incontrovertibile, che Nicola II. per rimediare alle Sedizioni, che andavano succedendo per conto del consenso del Popolo, dichiarò, che, chiunque venisse eletto Papa, ed intronizato, senza la concordia de' Cardinali, e degl' altri Chierici, fosse riconosciuto per Apostatico (o) e così praticossi per lungo tempo: Mà conosciutosi tal modo molto incommodo, nel Concilio Lateranense restò stabilito, che quegli dovesse esser riconosciuto per legitimo Papa, che venisse eletto da due delle tre parti de' Cardinali radunati in Conclave, come tuttavia si pratica.

34 Passando a discorrer del modo di venire all' elezzione, convien sapere, che, seguita la morte del Papa, mentre celebransi le esequie, come si disse nel Trattato dell' Onore, i Cardinali radunansi ogni giorno nella Sagrestia della Basilica Vaticana, ove danno udienza a' Rappresentanti de' Principi, a' Magistrati, ed' Uffiziali, quali, riguardando in quel tempo il Sacro Collegio, come Imagine della Dignità Pontificia, espongono i loro affari in ginocchio. Nel corso di nove giorni, termine prefisso alle Esequie, i Cardinali, per segno di giurisdizione, compariscono per Roma con Mozzetta, e Rocchetto scoperto; come il Papa può andare per tutto il Mondo: I Cardinali, mentre il Papa vive, non lo praticano che nelle loro Chiese Titolari: I Legati nelle Legazioni; I Vescovi nelle proprie Diocesi. Nel decimo giorno della Sede Vacante i Cardinali, che trovansi in Roma, non essendo impediti, dopo la cele-

(u) *Hist. lib. 2. cap. 27. lib. 4. cap. 20.* (x) *Hist. lib. 1. cap. 15.* (y) *lib. 4. cap. 11. lib. 6. cap. 3.*
(z) *Roussello loc. cit. lib. 5. cap. 4. Boezio Epon. Tom. 1. qq. Eroic. Tit. de Regal. n. 187.*
(a) *Cap. 1. 96. dist.* (b) *cap. Adrianus cap. ego 63. dist.* (c) *Ann. 774. n. 10. ed Ann. 964. n. 22.*
(d) *Apolog. Contra Reg. Gall. cap. 6. f. 67.* (e) *Apolog. Baron. cap. 1. 2.* (f) *de elect. cap. 5.*
(g) *Breviar. 774. 817.* (h) *De Jurisd. p. 1. cap. 31.* (i) *lib. 1. Eccl. cap. 1.*
(k) *Ad decret. Collect. 64.* (l) *Advers. Reg. Gall. cap. 29.* (m) *Lucubr. de orig. & propr. tempor. iurisd.*
(n) *Not. Conc. Lion. f. 6. 2.* (o) *cap. 1. cap. siquis pecunia 79. dist. Platin. Vit. d. Pap. Anastasio Germonio lib. 2. cap. 9. Barbos. de jur. Eccl. lib. 1. cap. 2. Roussello lib. 2. cap. 9.*

celebrazione della Messa dello Spirito Santo, partendo dalla Basilica di S. Pietro, portansi processionalmente in Conclave, dove per tutto quel giorno viene permesso l'ingresso, sì a Rappresentanri de' Principi, Magnati, e Prelati, che ad ogni altra sorte di persone. La sera, giusta la disposizione delle Costituzioni Pontifizie, chiunque non v'hà Uffizio, deve uscire: Allora due Custodi fissi, che sono un Prelato eletto dallo stesso Collegio de' Cardinali, con Titolo di Governadore del Conclave, ed un Secolare, chiamato Maresciallo del medesimo Conclave, Carica, per diritto di Concessione, spettante al Principe Savelli, chiudon le porte di quel Recinto in forma di rigorosa Clausura. Altri Prelati poi, co' Conservadori di Roma, per turno, custodiscono a vicenda le Ruote, per cui s'introducono le Vittovaglie, ed altre cose necessarie, come si pratica ne' Monasteri di Monache. Invigilano altresì, che non si parli co' Cardinali, ne vi s'introduchino *lettere*, contro la forma delle Costituzioni Apostoliche. Giugnendo in Roma qualche Cardinale assente, sempre viene ammesso: Quelli, che trovansi fuori di Conclave, benchè dimorino in Roma, e sieno legitimamente impediti, non han Voto, non ammettendosi per Procuratore. Agl'altri, che si trovano in Conclave, mà che per infermità non ponno intervenire alla Cappella, ove si fà lo Scrutinio, si permette di porre il loro Voto in una Cassetta, che, chiusa da tre Cardinali, chiamati Infermieri, viene portata alle Celle de' Cardinali infermi; e si apre publicamente nella Cappella dello Scrutinio; Indi que' Voti si ripongono co' gl'altri, giusta la disposizione delle Bolle di Gregorio XV. e di Urbano VIII.

35 L'Elezzione per ispirazione si fà, quando all'improviso, senza che preceda ordine alcuno i Cardinali, l'un dopo l'altro, per Divina rivelazione, eleggono il Papa (*p*) Per adorazione si dice, quando due delle tre parti de' Cardinali, senza, che si premetta Scrutinio, di comune consenso, e volontà, salutano, & adorano alcuno per Papa, come abbiamo di Clemente VII. di Paolo III. di Giulio III. di Marcello II. di Pio V. di cui fanno menzione l'Azorio (*q*) e Giulio Lavorio (*r*) Per via di compromesso si fà l'Elezzione, quando si deputa certo numero di Cardinali, all'arbitrio de' quali gl' altri rimettonsi. L'Elezzione per iscrutinio, ch'è la più frequente, e praticata, giusta la disposizione delle accennate Bolle di Gregorio XV. e di Urbano VIII. segue con l'intervento di tutti i Cardinali presenti: Tre di essi raccolgono i Voti segretamente, e li publicano alla presenza di tutti: Quegli dicesi eletto Papa, in cui concorrano i Voti di tutti, ò di due delle tre parti de' Cardinali almeno.

36 Seguita l'Elezzione, il Papa vien condotto alla Cappella, dopo essere stato ornato degl' Abiti Pontificali, riceve il tributo dell'adorazione de' Cardinali: Fatta la publicazione alla loggia di S. Pietro, vien portato sopra la Sede Pontificia in quella Basilica collocato sopra l' Altare degl' Apostoli: Quivi i Cardinali vanno di nuovo all'adorazione. Indi il Papa è condotto al suo Appartamento. Alcuni giorni dopo si fà la Cerimonia della Coronazione avanti la Porta della stessa Basilica: A tal' effetto si erge un Trono, sopra di cuj ascende il Papa; indi, levatagli la Mitra, alla presenza del Popolo gli vien posto il Camauro, con tre Corone, prima per essere Sposo, e Principe della Chiesa vincitrice, e trionfante, II per esser Vicario di Cristo, Rè de' Regi, lo di cui Regno, sendo Superiore a tutti gl'altri, è ragionevole, che il Diadema del suo Vicario sia più eminente di tutti. III. perchè domina sopra tre parti del Mondo, Europa, Asia, ed Affrica. IV. perchè il numero ternario, è simbolo della somma equità, che risiede nel Papa. V. perchè rappresenta la Santissima Triade, di cui è sommo Sacerdote. VI. perchè la Triade significa la consumazione, sì di tutte le virtù, che di tutte le cose, che furono in Cristo, e devon' esser nel Papa (*s*) mà di questo più diffusamente al Trattato delle Armi Gentilizie.

(*p*) *cap quia propter Verf. nisi de c lecti potest.* (*q*) *lib. 4. Mit: p. 2.* (*r*) *De elect. cap. 9.*
(*s*) *Corn: Lapid. in Zaccaria cap. 6. f. 697. latr. C. 1.*

37 Diremo intanto, che la Cerimonia della Coronazione da' Papi è stata sempre considerata, come fregio il più glorioso della loro auttorità; il perchè, quand' han voluto comunicare tal fregio a' loro Vicarj, ò Legati, gl' hanno trasmesso la loro Mitra, ò la Corona. Gregorio VIII. mandò questa ad Anselmo suo Vicario Generale in Inghilterra. Così, per testimonio di S. Bernardo, praticò Innocenzo II. con Malachia suo Vicario Generale in tutta l' Ibernia (t)

38 Seguita la Coronazione, il Papa, con solenne Cavalcata, si porta dalla Basilica Vaticana alla Lateranense, accompagnato da' Cardinali, publici Rappresentanti, Magnati Prelati, ed altri Signori, a Cavallo, riccamente vestiti: Sua Santità viene immediatamente preceduta da' Cardinali Diaconi, due, per due, con le Cappe di porpora. Seguono appresso gl' altri Cardinali per ordine; Successivamente i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Protonotarj Apostolici partecipanti, e gl' altri Prelati, e Nobili. Quando giugne a S. Gio: l' Arciprete di questa Basilica gli presenta due Chiavi; l' una d'oro, l' altra d'argento: Indi tutti i Canonici gli rendono ubidienza, e gli bacciano il piede. Il Papa poscia dà la benedizione al Popolo.

39 Tal cerimonia si fà nella Basilica Lateranense, perchè il Papa di questa è proprio, e vero Vescovo; e però quivi prende il possesso della Chiesa Universale, annessa al Vescovato Romano; il perchè il B. Pier Damiano (u) lasciò scritto a' Cardinali della S. R. Chiesa: *Ecclesia Romana excellentioribus præ cæteris totius Orbis Ecclesiis nititur privilegiis; Sed & misticis etiam instituta, atque disposita non ambigitur Sacramentis; Nam, ut de pluribus pauca perstringam; Lateranensis Ecclesia, sicut Salvatoris insignita est Vocabulo, qui nimirum Caput est omnium Electorum; ità Mater, & quidam apex, & vertex est omnium per Orbem Ecclesiarum. Hæc septem Cardinales habet Episcopos* [di quel tempo non v'erano che sette Cardinali Vescovi, ed altrettanti Diaconi] *quibus solis, post Apostolicum Sacrosanctum illud Altare licet accedere, ac Divini Cultus mysteria celebrare. In quo nimirum illud Zaccariæ continetur evidenter Oraculum: Ecce, inquit, lapis, quem dedi coram Jesu: Super lapidem unum septem oculi sunt: Lapis autem iste, procul dubio, illa petra est, de qua verus Jesus Petro pollicetur, dicens: Super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: Septem ergo oculos habet hæc petra, quia totidem Sancti Spiritus donis Sancta perfulget Ecclesia, quibus nimirùm, velut Candelabrum aureum inextinguibiliter rutilans, ignorantiæ tenebras effugat, & ad contemplandum justitiæ solem, hominum mentes illustrat; de quo idem Propheta capitulo IV. vidi ait, & ecce Candelabrum aureum totum, & lampas ejus super Caput ipsius, & septem lucernæ ejus super illud. Quod utique Sacramentum, & B. Joannes in Apocalipsi, se didicisse non tacuit, cui dictum est: Mysterium Septem Stellarum, quas vidisti in dextera mea, & Septem Candelabra aurea. Septem Stellæ Angeli sunt septem Ecclesiarum, ut Candelabra Septem Ecclesiæ sunt.*

40 Prima di passare a discorrere del Dominio temporale, e misto del Papa, daremo un' occhiata a' Cerimoniali delle funzioni, a cui Sua Santità suole intervenire. Andando il Papa a Cappella, viene portato in Sedia da otto de' suoi Palafrenieri, vestiti con abito rosso fino a terra. Quando cala in S. Pietro, và sotto il Baldacchino. Ne' giorni di Domenica dell' Avvento, e della Quaresima, portandosi alla Cappella di Sisto, comparisce, senza corteggio, a piedi; mà nella terza Domenica dell' Avvento, e nella quarta di Quaresima vien portato in Sedia: In detti due giorni i Cardinali usano l' Abito di colore di rose secche. Quando il Papa dalla Cappella detta di Sisto, porta il Venerabile per l' esposizione delle Quarant' ore alla Cappella Paolina, và à piedi; e due Cardinali più anziani l' appoggiano sotto le braccia: L' Ambasciadore più degno porta lo strascico del Peviale, e della Sottana. Due Protonotaj partecipanti sostentano le fimbrie del Piviale. Sua Santità in Cappella stà con Mitra di broccato: I Cardinali con veste, e cappa rossa: Sì nell' Avvento, che nella Quaresima però si usa il color di pavonazzo: Le Cappe sono sempre di Camellotto ondato, tol-

tone

(t) *Memoir. Istoriq;* (u) *Ep. 2. lib. 2.*

tone il Venerdì Santo, in cui si usa la Saja: In tal giorno i Cardinali, quando vanno alla Cappella, deponendo le Scarpe, usano le Pianelle, per poterle lasciare, quando si portano all'adorazione della Croce.

41 Quando il Papa co' Cardinali dalla Stanza, detta del letto, deve passare alla Cappella, parton prima i Camerieri Pontificj co' Cappellani, seguitati dagl' Abbreviatori, detti *de parco majori*; a questi succedono gl' Uditori di Ruota, col Maestro del S. Palazzo: Procede appresso la Croce portata da uno degl' Accoliti, che sono quattro, in Abito Rocchetto, e Cappa pavonazza. Precedono la Croce due Uffiziali, con Mantello Pavonazzo, color di Viole, lungo fino a Terra, e tengon' in mano le Verghe, dette *rubeæ*. Seguitano la Croce i Cardinali, due per due, cominciando da' Diaconi: Quando entrano in Cappella, fanno riverenza col Capo, prima all' Altare, indi al Celebrante, Cardinale, ò Prelato, che sia; poscia ogni Cardinale và al suo luogo, inginocchiandosi prima e facendo breve orazione: Indi, levatosi in piedi, stà in tal positura fino a tanto che sieno passati gl' altri Cardinali, ed il Papa: Ogni Caudatario intanto spiega lo strascico della Cappa del Cardinal suo Padrone, dovendo ciascuno andare a render' ubidienza al Papa con la Cappa distesa, facendo profonda riverenza prima all' Altare; Voltandosi poscia verso Sua Beatitudine, e salendo i gradini del Trono, gli fà una simile riverenza; indi gli baccia la Mano sotto il Peviale, e tirandosi successivamente due passi indietro, torna a fargli riverenza simile alla prima: Chinando poi alquanto il Capo a' due Cardinali Assistenti, ed agl' Ambasciadori, torna ogn' uno a suo luogo: In Cappella sempre si pratica così: Quando però vi è funzione mattina, e giorno, l' ubidienza si presta la mattina solamente. Tutte le volte, che i Cardinali passano avanti l' Altare del Venerabile, devono inginocchiarsi con ambedue le ginocchia, chinando profondamente il Capo: Entrando in Cappella, dopo ch' è principiata la funzione, devono lasciar calar la Cappa; dopo due passi inginocchiarsi in mezo, quivi far breve orazione. Indi, tornando a levarsi in piedi, far riverenza all' Altare, poscia al Papa, successivamente a' Cardinali, cominciando da' più Anziani. Giugnendo in tempo, che si reciti la Confessione, la Gloria, il Credo, ò 'l Vangelo; ò pure si renda l' ubidienza, devon trattenersi, ove si sono inginocchiati, con Cappa abbasso, sino a tanto che sia terminata quell' azzione; che si fà, ed intanto recitarla anch' essi ciascuno col proprio Caudatario, quando però non trovinsi più Cardinali insieme: Indi devon' andare all' ubidienza; successivamente al Banco; avvertendo, che il Papa, mentre stà in piedi, mai riceve la cerimonia dell' ubidienza.

42 Accadendo, che il Papa non si trovi in Capella, i Cardinali van subito ad inginocchiarsi all' Altare; poi fanno la riverenza, chinando il Capo verso il medesimo Altare, successivamente agl' altri Cardinali; indi passano a' loro luoghi; entrandovi però processionalmente, devon fare tutto ciò, che di sopra si è accennato. Intervenendo il Papa alla Messa cantata, i Cardinali devon recitare la Confessione, il Kirie, la Gloria, il Credo, e l' *Agnus*, facendo circolo in mezo alla Cappella; Indi, facendo riverenza al Papa col Capo, passare a' loro luoghi; mà all' *Agnus* devon fare la genuflessione al Venerabile. In assenza del Papa dicono le medesime cose; mà non fan Circolo: Entrando in Cappella, mentre il Celebrante prende i Paramenti, non gli fanno riverenza. Nel giorno della Commemorazione de' Morti si canta la Messa nella Cappella di Sisto dal Sommo Penitenziero. I Cardinali vi vanno in Abito pavonazzo: All' Offertorio s' incensa il Papa solamente: mentre si recitano le orazioni, tutti stanno in ginocchio; non si fa Circolo. Terminata la Messa, il Papa recita l' orazione sopra il Catafalco; ed il Cardinale primo Prete gli presta l' ubidienza: Indi tutto il sacro Collegio accompagna Sua Santità alla Camera del Letto: quando da questa è partito, i Cardinali, calando in S. Pietro, portansi a far' orazione all' Altare del Venerabile; Successivamente alle Sepolture de' Defonti Pontefici; mà avanti queste stanno in piedi.

43 In occasione di Canonizazione di Santi, i Cardinali in Abito di color bianco, calano processionalmente per la porta

detta de' Suizzeri, e facendo un giro per la Piazza di S. Pietro, portansi in Chiesa al luogo destinato, prestando al solito l'ubidienza al Papa; ma di questa cerimonia a bastanza parlossi nel Capitolo XVIII. della Parte III. del Trattato del Onore. Nel giorno del *Corpus Domini* il Papa suol celebrar Messa bassa nella Cappella di Sisto; indi portare il Venerabile processionalmente; Alcuni Papi l'hanno praticato a piedi; altri in Sedia. In tal occasione il Baldacchino vien portato, prima da' Patriarchi, ed Arcivescovi; Indi da altri Prelati; da' Conservadori di Roma, e simili. I Cardinali in occasione di tal solennità fino alla Sala Regia vanno in Cappa rossa; quivi prendon' i Paramenti bianchi. Il Coppiero d' ogni Cardinale porta la Torcia avanti il suo Padrone: I Maestri di Camera vanno al seguito, per parar' il Sole con Cappelli grandissimi, composti di penne di Pavoni, coperti di Ormesino rosso, ornati con oro: I Caudatarj portano la Coda della Sottana: Terminata la Processione, i Cardinali, deponendo i Paramenti, tornano a prender la Cappa rossa, ed accompagnano il Papa, giusto il solito alla Camera del Letto.

44 Quando il Papa vuol celebrare, siasi la Messa, ò pure il Vespro, stà col Camauro in Capo: Porta sempre al Petto una Croce di Diamanti, perchè, come osserva Cornelio a Lapide in Ezechiele (u) sendo questa pietra Simbolo della fortezza, gli serva di ricordo, che nella di lui persona si richiede somma pazienza, e corispondente costanza, per difendere la Fede di Cristo contro gl' empj. Per la medesima ragione i Vescovi l'usano d'Oro, ò d'altro metallo duro. I Cardinali Vescovi assistono in Peviale; I Preti in Pianeta; I Diaconi in Tonicella; tutti con Mitra di Damasco bianco, con frange rosse alle fimbrie. I Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, tutti col Peviale, e Mitra di tela bianca. I Penitenzieri con Pianeta. I Cardinali, come si è accennato, quando rendono ubidienza al Papa, gli baciano la mano Quando celebra Sua Santità, vanno all' ubidienza anche i sopranominati Prelati; mà questi gli baciano il ginocchio: Uno de' più degni sostiene il Messale; un altro la Bugia. Anche i Penitenzieri fanno la Cerimonia di prestar l' ubidienza; mà stando in ginocchio, e baciandogli il piede. Il Cardinale, che canta il Vangelo, porta la Stola; gl' altri il Manipolo.

45 Nelle Solennità, in cui il Papa canta Messa Pontificalmente, che suol seguire tre volte ogn' Anno; cioè per la Natività del Salvatore; per Pasqua di Resurrezzione, e per S. Pietro, terminata la Messa, il Cardinal Arciprete di S. Pietro, in nome del Capitolo, gli presenta una borsa di broccato bianco, fregiata dell' Arme di Sua Santità, con dentro venticinque Giulj di monete antiche, *pro Missa benè cantata*: Quella borsa vien consegnata al Cardinal Diacono, che in quella mattina ha cantato il Vangelo; ed è regalo del di lui Caudatario. Nell' Avvento, e Quaresima, ordinariamente una volta la settimana si predica avanti al Papa, che vi assiste in una Bussola nella stanza, ove si predica; e da niuno è veduto. I Cardinali siedono per ordine, come in Concistoro, in Cappa pavonazza. Si è accennato, che, nell' andar in Cappella, i Cardinali vanno avanti la Croce; appresso seguita il Papa in Sedia; mà non deve lasciarsi di dire, che nella notte di Natale Sua Santità và avanti i Cardinali, in Cappa di velluto rosso, ed assiste al Matutino col Capuccio in Capo: Le Lezzioni vengon cantate da' Cardinali. La Settimana Santa parimente Sua Santità và avanti, in Cappa di panno rosso, sempre a piedi; mà le Lezzioni si cantano da' Cantori di Capella.

46 Ne' Concistori segreti il Papa comparisce sempre in Sottana bianca di setta con Rocchetto, Mozzetta, e Berettino bianco; l' Estate di Raso; l' Inverno di Velluto, con la Stola, che chiamasi Abito privato del Papa. Le sue Scarpe sono sempre di drappo rosso, orlate d' oro, con la Croce, per le ragioni addotte nel Capitolo XII. della Parte III. del Trattato dell' Onore. Quando i Cardinali, in occasioni di Vigilie, Quaresima, Avvento, e simili Solennità, vestono di pavonazzo, il Papa usa Mozzetta, e Berettino

(u) *cap. 3. f. 971. lett. D. n.*

rettino di panno, leggiero, ò grave, giusta l'esigenza della stagione; sempre di color rosso. I Cardinali in Concistoro comparifcon sempre in Cappa pavonazza di Camelloto a onde: La Veste suol' esser rossa, ò pavonazza, giusta il colore del giorno, che corre. Vanno all' udienza del Papa per ordine di anzianità; mentre discorrono con Sua Santità, stanno sempre in piedi, senza Berettino in Testa, senza guanti, e Manizza: Terminata l'udienza, tornano a sedere ne' Banchi per ordine di anzianità. Quando si deve chiudere il Concistoro, il Cardinale ultimo Diacono suona il Campanello. Sopragiugnendo alcun Cardinale, dopo che il Concistoro è chiuso, al mezo della stanza fà una profonda riverenza al Papa; indi chinando il Capo, prima alla destra, ove siedono i Cardinali più anziani; poscia alla sinistra, saluta tutto il Sacro Collegio; che stando in piedi, gli rende il saluto.

47 Il Papa, quando dà udienza in Camera, suol comparire, come si è detto del Concistoro [salvo l'ornamento della Stola, che porta, anche quand' esce di Palazzo] I Cardinali quivi siedono in uno Sgabello d' appoggio: Sua Santità li fà cuoprire, ne baciano il piede: Ogn' altra persona stà scoperta, e gli bacia il piede. Gl' Ambasciadori, Cesareo, e Regj, tra' quali quello della Republica di Venezia, siedono anch' essi in Sgabello; mà senza appoggio; e non cuoprono. Il Papa siede sempre in Sedia di Velluto cremisi, sotto il Baldacchino, e tiene il sottopiedi di Scarlatto. Tutti gl' altri Ambasciadori, e Ministri de' Principi, stanno in piedi scoperti. Il Papa, mentre gli dà udienza, stà a sedere, passeggia, ò stà appoggiato ad una Sedia, ò Tavolino; mà per lo più comincia ad entrar' in discorso, sedendo. In Signatura di Grazie siede parimente in Sedia di Velluto cremisi, con panno, e Cuscino sotto piedi; Se gli pone d' avanti un Tavolino sopravi un Tappeto di Velluto cremisi, con oro. Poco lontana trovasi collocata una Tavola lunga, alquanto più bassa del Tavolino, con panno rosso sopra; dalle bande Sgabelli d' appoggio, simili a quelli del Concistoro, ove siedono i Cardinali: I Prelati in Rocchetto, stanno in piedi dietro a' Cardinali. In ogni signatura trovandosi trè Prelati destinati a proporre le Cause: Ciascuno di essi propone dieci Commissioni, cinque delle quali contenziose, altre cinque graziose. Quando cominciano a parlare, stanno in ginocchio; levansi poi, e finiscon di parlare, stando sempre in piedi: Così fanno i Prelati Votanti: Intervengonvi ancora altri tre Prelati; e sono quelli, che devon proporre le Cause nella prima Signatura. Con la medesima regola il Papa assiste alle Congregazioni dell' Inquisizione, ed altre, che si tengono avanti Sua Santità. I Cardinali v' intervengono in Sottana, Rocchetto, Mantelletta, e Mozzetta del colore, che porta quel giorno.

48 Andando all' Udienza Dame, si fan sedere sopra Cuscini di drappo rosso; dandosene a ciascuna tre, ò quattro, l'un sopra l'altro. Clemente VIII. gli facea anche dar rinfreschi in un'altro Appartamento; mà di questo parlossi anche nel Trattato dell' Onore. Portandosi Sua Santità alle sette Chiese, và in Lettiga, e qualche volte à Cavallo, preceduto sempre dalla Corte, e dalla Croce, che vien portata da un Cappellano: I Cardinali, che l'accompagnano, vanno dopo Sua Santità, in Abito Cardinalizio; mà curto, succede poi la Prelatura: Così si pratica, quando fà viaggio: Mà dentro Roma, quelli, che lo corteggiano, vanno in Abito lungo, sopra Mule, con Valdrappe rosse, ò pavonazze, come la giornata porta. I Finimenti delle Mule sono sempre di Velluto nero, con fibie d'ottone. Andando alle Chiese, ò per viaggio, usano il Cappello di feltro rosso. Anche per Roma devono portarlo di feltro; mà dovrebbe esser quello, che vien chiamato da Mantelletta. Molto più resterebbe a dire; mà, perchè di varie cose parlossi nel Trattato dell'Onore, ed altre si discorrerà ne' Capitoli de' Pubblici Rappresentanti nella IV. Parte, passeremo in tanto a trattare del Dominio temporale della Chiesa, e misto della Chiesa.

* * * * * * *

CAPITOLO X.

Del Dominio temporale, e misto del Papa, sua Corte, e Ministri.

1 RAppresentando il Papa, come nell' antecedente Capitolo si è accennato, due persone, l'una di Vicario di Cristo, l'altra di Principe temporale, in cui però si trova ancora qualche mistura dell' una, e dell' altra rappresentanza; ed avendo già trattato della prima in detto antecedente Capitolo, passeremo adesso a parlare della seconda. Il Papa, per sentenza di molti Scrittori, riconosce il principio della sua temporale grandezza dalla magnanimità di Costantino il Grande: Voglion' essi, che questo Monarca donasse alla Sede Apostolica Roma già dominatrice del Mondo tutto; ora Regia del Pontificato, con molte altre Città, Terre, e Castella: Altri rigettando tal sentenza, sostengono, che Pipino, dopo aver vinto Astolfo Rè de' Longobardi, donasse alla Chiesa, prima l' Esarcato di Ravenna, di quel tempo chiamato Emilia, che, oltre la Città stessa di Ravenna, contenea ancora Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Bobio, Ferrara, Comacchio, Adria, con molte altre Città, Terre, e Castella; la Provincia di Pentapoli, che comprende Pesaro, Rimini, Conca, Fano, Sinigaglia, Ancona, Urbino, Gubbio, ed altri luoghi: Sogiungon, che Carlo Magno, confermando la Donazione di Pipino suo Padre vi agiugnesse la Sabina, il Ducato di Spoleto, con quello di Toscana, e l'altro di Benevento: Che Lodovico Pio, ratificando l'una, e l'altra Donazione, unisse a quel Dominio il Regno di Napoli con la Sicilia, la Corsica, e la Sardegna: Molti fan difficoltà grande sopra il modo, con cui la Chiesa siasi resa Padrona di Roma, e del Lazio co' Territorj d' Orvieto, e di Viterbo; del Patrimonio di S. Pietro, e di Perugia. Il Sigonio vuole, che i Popoli stessi gli si sogettassero volontariamente; mà il Briezzio, con molti altri, tiene, che Lodovico Pio comprendesse anche que' luoghi nella Donazione da esso fatta. Altri sono d' opinione, che la Chiesa riconosca dalla Contessa Matilde la Provincia del Patrimonio di S. Pietro, il Ducato di Ferrara, Parma, e Piacenza co' loro Territorj: Che Ottone III. ed Errico Imperadori confermassero, ed accrescessero tali Donazioni: Mà, perchè, se si volesse riandare all' origine de' diritti, che i Monarchi tengon sopra i loro Stati, si troverebbe pochissimi possederli con legitimi Titoli, poste in non cale le opinioni, sì degl' uni, che degl' altri Scrittori, basti dire esser' incontrovertibile, che Benevento, e 'l Contado d' Avignone, posseduti già da Carlo il Calvo, e dagl' Angiovini, furon ceduti alla Chiesa da Gioanna Regina di Napoli, Erede di S. Lodovico IX. per lo pagamento del tributo dovutogli per lo feudo di detto Regno: Che Bologna da se stessa si raccomandò al Pontefice: Che il Ducato di Ferrara, tornò in potere della Sede Apostolica, com' è noto, nel Pontificato di Clemente VIII. Che Urbano VIII. vide accresciuto il Dominio della Chiesa per la devoluzione del Ducato d' Urbino, con sette riguardevoli Città.

2 Fanno distinguer sopra modo la grandezza temporale del Papa, oltre il gran numero d' altre Città, Roma, Avignone, Bologna, Ferrara, Ravenna, ed Urbino: La prima, oltre l' esser come si è accennato Regia del Pontificato, per la grandezza del Circuito; per la moltiplicità, e sontuosità degl' Edifizj; per la magnificenza di tanti Principi, e Corti; per lo continuo concorso di tante Nazioni straniere; per la ricchezza delle Supellettili; per le novità, che incessantemente vi si rinovan, con verità può vantarsi, aver' al Mondo poche pari. Avignone vien chiamat' altresì Contado Venasino; s' estende dieci leghe di lunghezza; cinque di larghezza. E bagnato dal Rodano, dalla Durance, e dalla Sorgues, che accrescono la sua fertilità: La Metropoli alla testa del Rodano a poche altre Città cede di splendore. Bologna, oltre l' esser capitale di sì decorosa Legazione, se riguardiamo la salubrità dell' Aria, la fertilità del Territorio, la moltitudine degl' Abitanti, le merci, che vi si fabrican, la gentilezza de' Cittadini, lo studio delle belle Arti, e tante altre prerogative, come nella Seconda Parte di questo Libro vedremo, merita d' essere annove-

rata trà le prime d'Italia. Ferrara Città insigne posta in vicinanza del Pò, capitale parimente di sì nobile Legazione, e ricco Ducato, circa l'Anno DCC. di nostra salute fù circondata di mura da Smeraldo Patrizio, ed Esarca d'Italia, e dallo stesso adornata. Vuole lo Schedel, che lo di lei nome abbia avuto origine dalle ragioni che la Chiesa di Ravenna avea sopra tre luoghi ove trovavansi tre sorti di metalli; cioè Avreolo posto nel Forlivese così chiamato da un Colle ricco d'oro; Argenta dall'argento; Ferrara dal ferro: L'ultima contrastata da' Longobardi; Superati questi da Carlo dopo la Donazione dell' Esarcato di Ravenna fatta alla Chiesa, stiede sempre alla di lei ubidienza; quando gl' Imperadori Germani si opposero a' Pontefici, anche Ferrara vacillò; mà dell' Anno MC. la Contessa Matilde con l'ajuto de' Veneti, e de' Ravennati, togliendola ad Errico III. nemico della Chiesa, se ne rese Padrona. Dell'Anno 1221. trovandosi in quella Città i Marchesi Estensi, per testimonio del citato Schedel, potentissimi per la propria grandezza, ed amicizie, Salinguerra Ferrarese con l' amicizia loro, ed' Ezelino, se ne rese Padrone, e regnovi per lo corso d' Anni XIX. mà dell' Anno 1240. ne fù scacciato da Innocenzo IV. e dagl' Estensi. Poco dopo passò sotto il Dominio d' Orlandino d' Este: Dopo il corso di LXVIII. Anni regnando Azzo Marchese d' Este, marito di Beatrice di Carlo II. Rè di Napoli, si diede in potere de' Veneziani, che dopo l'interdetto di Clemente V. ne furon discacciati; e la Città, con la subordinazione, e pagamento di tributo alla Chiesa, tornò sotto il governo degl' Estensi, da' quali fù ampliata, ed ornata, come si vede; mà di questo alla II. Parte.

3 Ravenna Città antichissima Arcivescovato, e Capitale anch' essa di cospicua Legazione, dagl' Auttori della Romana Storia viene spesso rammemorata: Fù sogiorno di Teodorico Rè de' Goti, indi degl' Esarchi, che gl' Imperadori di Costantinopoli spedivan' in Italia. Esarca significava lo stesso, che Governadore; Esarcato Governo; oltre la Capitale comprendea Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Bobio, Ferrara, ed Adria. Gl' Esarchi arrogavansi spesso l' auttorità d' elegger' i Papi: Longino fù il primo speditovi da Giustino verso l'Anno DLXVII. A Longino succedette Smeraldo; a questo Romano; Callinico; e la seconda volta Smeraldo; Gio: Remigio, ò Demiges; Eleuterio; Isac; Teodoro; Calliopas; Olimpio; il detto Teodoro la seconda volta; un' altro Teodoro; Gioanni detto Platone; Teofillato; Gioanni sopranomato Rizocopo, ò Trancheracino; Scolastico, e Paolo: Sotto il governo di questo Ravenna fù soggiogata da Luitprando Rè de' Longobardi; mà dell' Anno DCCXXVII. ne fù discacciato dall' Esarca con l'ajuto del Papa, e de' Veneziani. Eutichio, ultimo Esarca, governolla dopo Paolo; mà dell' Anno DCCLII. Astolfo Rè de' Longobardi tornò a prender Ravenna, e discacciò Eutichio da tutta l Italia; conquista di poca durata; mentre dell' Anno DCCLVI. dal Rè Pipino fù obligato a renderla al Papa, con tutto l' Esarcato, che dell' Anno DCCLXXIV. gli fù confermato da Carlo Magno. Ravenna dopo quel tempo in diverse occasioni hà sofferto disgrazie grandissime. Dell' Anno 1512. fù sogiogata da Gastone di *Foix*, Generale di Luigi XII. che riportò ancora una celebre vittoria. Presentemente non è sì considerabile, com'è stata in altri tempi; mà si distingue da altre Città dello Stato Ecclesiastico, per esser, come s'è detto, Capitale di quella Legazione, e d'una grande Provincia. Urbino parimente Arcivescovato, e Capitale del Ducato del medesimo nome: Il Paese dagl' Abitanti chiamato lo Stato, hà la Romagna, e l'Adriatico a settentrione; la Marca d'Ancona, a Levante; L'Umbria a Mezodì, e la Toscana a Ponente: Comprende, oltre il Ducato, la Contea di Montefeltro, la Contea, e 'l Territorio di Gubbio, la Signoria di Pesaro, e 'l Vicariato di Sinigaglia: Oltre la Capitale, conta sei Città; cioè a dire; Pesaro, Gubbio, Sinigaglia, Urbania, Cagli, e Montefeltro: Il Paese è fertile; avvi tre Porti, sette, ò otto Fortezze, e circa trecentocinquanta trà Terre, Castella, e Borghi; prerogative, che lo rendon felice; mà più felice deve dirsi per aver dato alla Chiesa il Regnante Pontefice

4 Sono altresì rimarcabili nello Stato Eccle-

Ecclesiastico i Porti d'Ancona nell'Adriatico, e di Civitavecchia nel Tirreno, oltre quello d'Anzo, e tant' altri; oltre l'estensione de' Confini, sopra i due Mari, dall'Adriatico riceve tutte le merci, che può somministrare l'Oriente, e ne provede tutte le sogette Provincie. Il Tirreno gli tramanda quelle, che può dare il Ponente, e senza l'incommodo di traghettarle da luogo a luogo, le trasmette alla Dominante: Sicchè il Papa è Signore d'un grande squarcio d'Italia, situato nel cuore, e nella più bella parte di questa Provincia.

5 Il numero delle Anime, che popolan lo stato Ecclesiastico, non eccede un milione, e mezo; mà gli suoi Sudditi sono il fiore del valore, dell'Erudizione Italiana: Roma, nella sua infanzia, applicò tutti i pensieri alle armi; mà, dilatati i Confini, anche le Muse furono accolte sì favorevolmente in quella Dominante, che resta in dubio, se meglio si facessero cose degne d'esser registrate negl'Archivj dell'Eternità, ò meglio si scrivessero le cose fatte, e che dovean farsi: Con le scienze, e col valore, eran' unite le virtù morali in grado sì eminente, che Valerio Publicola, già Capo della Republica, morendo, come si disse nel Trattato della Nobiltà, fù sì povero di beni di fortuna, che non si trovò con che celebrargli gl'Onori funebri; Onde convenne pagare il pio tributo a spese del publico Erario. Fabrizio come in detto Trattato accennossi, deposto il Comando delle Armi Romane, non ebbe rossore di lasciarsi vedere nella propria Casa, mentre per delizie maggiori della sua Cena si cuocean rape; A tant' altri gloriosi esempj di simil natura da me riferiti nel detto Trattato della Nobiltà, si agiugne la fede di Regolo, il valore d'Orazio, la costanza di Scevola, la pudicizia di Lucrezia, la gravità di Catone, che forman le più belle parti della Romana Storia.

6 Se i Romani Cuori, assuefatti a fare, e patire cose grandi per la Virtù, un tempo seppero far' apparire esempj di meraviglia non rari, se il fasto, il lusso la mollezza a poco a poco con infiniti altri vizj effeminarono il loro Eroico valore, anche trà lo scuro de' vizj fecero lampeggiare la grandezza dell'animo, che co' sensi della virtù passò ne' posteri; a' nostri giorni la gravità, la magnanimità, la magnificenza, la liberalità, la fortezza, la grandezza dell'animo Romano, non restan' estinte. Il Papa, ad ogni cenno, senza distrugger le Arti, può arrollare de' proprj Sudditi cinquantamila Fanti, e trentacinquemila Cavalli: Se agli Spirti marziali si agiugnesse la militare disciplina, i Sudditi della Chiesa avrebbon cuore bastante, per far rinovare gl' antichi Trionfi della Romana grandezza; mà la Pontificia pietà non si prende pena di tener disciplinati i proprj Popoli, ne di trattener Capitani valorosi, anzi permette, che quei prendan soldo da altri Principi; Come Padre comune de' Cristiani dev' esser più tosto auttore di pace, che di guerra: deve contentarsi di conservare gli suoi Stati; ad altro non deve pensare, che alla dilatazione della Cattolica Religione.

7 Il governo dello Stato Ecclesiastico hà qualche apparenza d'Aristocratico; mà in sostanza è Monarchico: Da' voleri del Papa dipendon premj, e pene: Egli è quello, che dispensa Porpore, Mitre, ed ogni altra sorte di Dignità, a chiunque giudica meritevole: Le materie di Stato, ò che si risolvono da esso solo, con la participazione di qualche Ministro suo Confidente, ò che si propongono in Concistoro, per sentire il parere de' Cardinali, come si pratica ne' Parlamenti, ò Consigli de' Principi Secolari assoluti; mà poi tutto dipende dal di lui volere: Le Cause Criminali vengon decise da' Giudici deputati dalla Santità Sua; mà dall' arbitrio della medesima dipende la modificazione, ò l'esecuzione delle sentenze. I negozj di rilievo si agitan nelle Congregazioni de' Cardinali; quivi si prendono le risoluzioni; mà non si eseguiscono, se prima non se ne dà parte a Sua Beatitudine, che, volendo, allegerisce le pene a proprio piacimento: Dichiara, commuta, e deroga alle menti de' Testatori; e fà in somma tutto ciò, che ogn' altro Principe assoluto può fare ne' proprj Stati.

8 Le continue applicazioni del Papa, oltre le Spirituali, consistenti nel culto divino, Cappelle, Processioni, ed altre simili funzioni, sì ordinarie, che straordinarie, versan' intorno a' seguenti affari: ogni giorno dà udienza al Datario per le provisioni de' Benefizj, ed altre mate-

rie

rie spettanti alla Dataria; al Segretario de' Brevi, che viene ammesso dopo il Datario: Ogni giorno parimente dà udienza al Cardinale sopraintendente Generale; al Segretario di Stato; al Segretario de' Memoriali; all' Uditore, ed altri Ministri domestici del Palazzo Apostolico, giusta la qualità degl' affari: Il Lunedì tiene Concistoro; Il Martedì alternativamente la Signatura di Grazia, e la Congregazione dell' Esame de' Vescovi; Il Mercoledì dà udienza al Governadore di Roma; all' Uditore della Camera; al Tesoriero Generale; al Senatore di Roma; al Viceregente; a' Segretarj delle Congregazioni; al Prefetto dell' Annona; al Presidente della Grascia, ed a molti altri Uffiziali: Il Giovedì avanti Sua Santità si tiene la Congregazione del S. Uffizio. Il Venerdì dà udienza a' Ministri de' Principi; Il Sabato parimente dà udienza ad altri Ministri di Principi; agl' Oratori delle Città, ed agl' Uffiziali sudetti, quando il bisogno lo richiede: La Domenica quando non v'è Cappella, ammette i Vescovi, che portansi a' limini; i Generali; ed altri Superiori di Religioni; ogni giorno, quando non è impedito oltre le udienze straordinarie de' Ministri de' Principi, Cardinali, ed Uffiziali, dà udienze private; tiene Congregazioni straordinarie sopra Canonizazioni, ò Beatificazioni; Sopra materie della Fede; di Stato; dell' Annona; Riceve biglietti da' Cardinali, Ambasciadori de' Principi, ed Uffiziali: Ascolta il Fiscale, il Bargello, ed altri Ministri inferiori.

9 Il Collegio de' Cardinali, di cui nel Capitolo seguente distintamente parlerassi, rappresenta il supremo Magistrato del Dominio Ecclesiastico: L' Assemblea principale viene distinta col Titolo di Concistoro. Seguito il Battesimo di Costantino sotto il Pontificato di S. Silvestro, la Chiesa cominciò a godere della tranquillità; fù introdotto l'uso delle publiche Chiese consegrate; quasi tutto il Mondo abbracciò la fede di Cristo; ed al parere di molti, come di sopra si è accennato, in vigore della Donazione di Costantino, ò d'altri Principi, la Chiesa fece l'acquisto del Principato Secolare: Cresciuti per tanto gl' affari, e le occupazioni, con la formale determinazione delle Cause, i Parochi, che durante la depressione della Chiesa, erano stati compagni, e Coadiutori per l'amministrazione de' Sagramenti, e de' Divini Uffizj, furono assunti per Compagni, Coadiutori, ò Consiglieri per la determinazione delle Cause, e de' negozj della Chiesa, con che fù introdotto il Concistoro; cioè la Congregazione del Papa co' Cardinali, per decider tali Cause, e negozj, a similitudine del profano Concistoro, ò Consiglio dell' Imperadore ed altri Principi. Concistoro in vero, propriamente parlando, è il Vestibolo, portico, ò luogo, ove, finchè venghino aperte le porte, trattengonsi le persone, che desideran' esser ammesse in Casa, che però nel libro d' Ester al Capitolo V. si legge: *Et ille sedebat super solium suum in Consistorio Palatii, contra ostium domus*. Mà in largo significato Concistoro, come si è accennato, chiamasi il luogo, ove il Principe, co' suoi Consiglieri, esamina, e delibera le cose publiche: *Acta in Consistorio Gratiani Augusti*: Dalle Epistole di S. Ambrosio, abbiamo che i Consiglieri, regolarmente in tali Consessi, stavano in piedi: *Ubi sedit in Consistorio, ingressus sum: assurrexit, ut osculum daret: Ego inter Consistorianos steti*: Concistoro parimente un tempo fù chiamato il Consesso de' Vescovi, che per qualche inaspettato affare congregavansi. Così osserva Holstenio al Sinodo Romano sotto Bonifazio II. Donde si crede avesse origine il Pontificio. E però incerto, se in quei primi tempi venisse convocato in giorni determinati, ò pure quando il bisogno lo richiedea; è ben certo, che al tempo d' Innocenzo III. si radunava tre volte per Settimana: *Ter in Hebdomada* [si legge negl' Atti di detto Pontefice] *solemne Consistorium, quod in Consuetudinem jam devenerat, publicè celebrabat; in quo, auditis querimoniis singulorum, minores causas examinabat per se, tam subtiliter, & prudenter, ut omnes semper ipsius subtilitate, & prudentia mirarentur*; fù poi introdotto l'uso di tenerlo due volte per settimana: Quivi in forma di giudizio, premessa la discussione delle materie proposte da' Procuratori, ed Avvocati, venivan decise tutte le Cause, anche contenziose tra' privati, come presentemente si pratica in Ruota, ed altri Tribunali; da ciò ebbe l'origine l' Uffizio de' Procuratori, ed Avvocati Concistoriali.

Indi,

Indi, crescendo la Rima della Dignità Pontificia, e Cardinalizia, fù introdotto l'uso, di non trattare in Concistoro, che affari di conseguenza, e perciò di radunarlo una volta per settimana: Le altre Cause venivan decise dal Papa in Cappella, col Voto, ed intervento de' suoi Cappellani, da che ebbe principio il Tribunale della Ruota di cui appresso parleremo.

10 Siccome le altre Chiese Catedrali, e Metropolitane, avean'i loro Uffiziali fissi, de' quali uno era Uditore, ò Vicario del Vescovato sopra gl'affari temporali; cioè Arcidiacono; l'altro sopra gli Spirituali, chiamato Arciprete; siccome il Cancelliero, e l'Economo; Così il Papa in qualità di Vescovo della Chiesa Universale per l'esercizio della giurisdizione temporale avea per suo Vicario il Cardinale Arcidiacono; per gli Spirituali il Penitenziero; Siccome il Cancelliero, che in qualità di Notajo, ò Segretario, spiegava gl'Atti Concistoriali, e gl'altri fatti dal Papa: Il Cardinale Camerlengo esercitava quelle parti, che nelle Chiese inferiori sono riservate all'Economo maggiore, ò generale della Mensa Episcopale; Sicchè l'autorità dell' Arcidiacono, e del Penitenziero, come appresso vedremo era grande; mà, sendo stato poscia soppresso l'Uffizio, ò Dignità dell' Arcidiacono, la di lui autorità nelle cose temporali col tempo passò nel Camerlengo, oggidì in gran parte distribuita trà l'Uditore della Camera, il Governadore di Roma il Tribunale della Camera, e'l Tesoriero, de' quali appresso parleremo.

11 Atteso lo stato presente delle cose, e la distinzione delle persone nel Papa; cioè di Sommo Pontefice, e di Principe temporale dello stato Ecclesiastico, siccome di Vescovo particolare di Roma; lo stesso Papa per tal governo hà due specie d'Uffiziali, e Ministri; l'una in Roma, l'altra fuori: Ed ancorchè paja, che in tutti i Tribunali, ò Uffizj, si riconosca la distinzione delle persone, ò de' Principati, è però vero, che non in tutti si distingue; mà con ordine promiscuo si trattan'i negozj, che a tutte le sudette persone appartengono, come distintamente appresso vedremo. Passando intanto a discorrere di quei della Romana Corte, il primo, maggiore, e supremo, che abitualmente abbraccia tutti gl'affari di tutti i Principati, ò persone, ancorchè attualmente, ò in esercizio, non vi si trattin, che alcuni negozj gravi è il prefato Concistoro del Papa, con tutti i Cardinali, che si distingue in due specie; cioè straordinario, e più solenne, ove, oltre i Cardinali si ammettono ancora altri Prelati, Ministri, Oratori de' Principi, ed altri Magnati, che assistono al Soglio del Papa, e questo viene chiamato publico; alcune volte si tiene con Paramenti Pontificali, giusta la diversa qualità delle funzioni: L'altro, chiamato segreto, e ordinario, che si tiene in forma men solenne, per trattar negozj col solo intervento de' Cardinali.

12 Il Concistoro publico riguarda più tosto alcune solennità, ò cerimonie, che negozj; come, quando, preceduto il Concistoro segreto, in cui sia stata conclusa la Canonizazione di qualche servo di Dio, si tiene il Concistoro pubblico, e solenne con le cerimonie accennate nel Capitolo XVIII. della Parte III. del Trattato dell' Onore; ò quando seguita la Creazione de' novelli Cardinali nel Concistoro segreto, con le solite cerimonie se gli dà il Cappello Cardinalizio; overo quando Rè, Principi, ò loro Ambasciadori straordinarj, chiamati d'ubidienza, vanno alla solenne, e publica Udienza del Papa, per prestargli ossequio, ed ubidienza. Avvi altresì una terza specie di Concistoro, detto semipublico, perchè in parte si tiene segretamente co' soli Cardinali, in parte publicamente con intervento d'altri; mà anche tale specie appartiene più a' rituali, che a' negozj.

13 Il Concistoro segreto ordinario si tiene a piacimento del Papa, quando i negozj lo richieggono; il giorno solito è quello di Lunedì di mattina; alcune volte però si tiene anche in altri giorni, ed in altre ore, anche di notte a piacimento del Papa, con l'intimazione a ciascun Cardinale del giorno, e dell'ora. Dopo che i Cardinali all'ora intimata si sono radunati nella stanza del Concistoro in conveniente numero, sedendo in un Banco di legno in Cappa *magna*, Rochetto, e Beretta, il Papa si porta alla sua Sedia consueta, alquanto elevata, sotto il Trono, ò Baldacchino, in abito privato; cioè Rocchetto, Mozzetta, e Beretta

Pon-

Pontificia; quivi a suo piacimento, a porte aperte; sicchè è permesso l'accesso a tutte le persone qualificate, ed a' Prelati, dà udienza privata a tutti i Cardinali, che ne fanno istanza, come si è detto nel Trattato dell'Onore.

14 I negozj, che oggidì soglion trattarsi in Concistoro, non han più l'antica forma contenziosa; bensì la graziosa, ò la politica, come la maestà del Principe, e del Supremo Apostolico Senato richiede: Mà la principale funzione suole consistere nella Creazione de' novelli Cardinali, che, fatto il Decreto della loro promozione, quivi si publican'; alcune volte però il Papa se ne riserva qualch' uno in petto, e lo publica poi in Concistoro, ò fuori a suo piacimento, perchè l' intervento de' Cardinali è volontario; il loro Voto consultivo. Seguito l'atto della publicazione, ancorchè nel Concistoro publico, precedendo il giuramento, ad altre solennità vengan date le insegne Cardinalizie, e nell'altro Concistoro seguente, come volgarmente si dice, se gli apra la bocca; cioè si abilitano a dare il Voto, è però sempre vero, che queste sono cerimonie, che non percuorono la sostanza, ò la perfezzione dell'atto; poichè, seguita la promozione, quelli sono veri, e perfetti Cardinali, hanno Voto in Conclave nell' Elezzione del Papa, e godono tutte le altre giurisdizioni, e preeminenze Cardinalizie.

15 Consiste l'altra funzione Concistoriale in provedere le Chiese Patriarcali, Metropolitane, e Catedrali, vacanti di Prelato, ò Pastore; provisione di due specie; cioè l'una, che riguarda le Chiese solamente titolari, senza residenza, ed amministrazione, per trovarsi le Diocesi occupate di fatto da Infedeli, Eretici, ò Scismatici; l'altra delle Chiese, che hanno l'attuale giurisdizione, e l' amministrazione in Diocese Cattolica. La prima specie di provisioni si fà a piacimento del Papa, perchè pare, che non portin seco che una certa onorifica preeminenza, costituendo la persona nell' ordine Pontificale, senza alcun' esercizio di giurisdizione per proprio diritto; mà bensì d'altri; il perchè per consuetudine della Corte, per cagione di tali provisioni, le altre Chiese, ò Benefizj incompatibili, non vengon' a vacare, come succede ne' promossi a' Vescovati attuali, senza dispensa. Dovendo seguire le altre provisioni attuali, precedendo la solennità dell' Esame del sogetto da promoversi, alla presenza d' un Cardinale si forma il processo sopra la Vita, i Costumi, i legitimi natali, l'età, il grado, egl'altri requisiti al Vescovato necessarj; siccome sopra lo stato della Chiesa: Fabricato tale processo, lo stesso Cardinale nel primo Concistoro fà la preconizazione, sì della Chiesa, che della persona da provedersi, alla presenza di tutti i Cardinali, col Compendio del processo, il giorno antecedente trasmesso a ciascuno di essi, acciò possino prendere le informazioni estragiudiziali sopra ciò, che rissulta dallo stesso processo. Nel seguente Concistoro quel medesimo Cardinale propone al Papa la persona eletta, come idonea al governo della Chiesa vacante; il Papa allora interpone il suo Decreto; Sicchè il provisto subito acquista il Titolo di Vescovo, ed i diritti giurisdizionali; non già quei, che spettano all' Ordine Pontificale, pe' quali si richiede la Consegrazione. Alcune volte, trattandosi della provista di persone cospicue, il Papa stesso è quello, che fà la proposizione, e non trovandovisi opposizione, subito segue il decreto, senza necessità di preconizazione.

16 Nel Concistoro parimente seguono le proviste d' alcuni Monasterj Regolari, chiamati perciò Benefizj Concistoriali; Siccome le Coadiutorie, con la futura successione, tanto di Metropolitane, e Catedrali, quanto di detti Monasterj Concistoriali. Quando la Chiesa provista gode l'uso del Pallio, nel seguente Concistoro, ad istanza del Procuratore del provisto, per cui supplica uno degl'Avvocati Concistoriali, ne segue la Concessione. Dovendo seguire la rinunzia di qualche Chiesa Metropolitana, ò Catedrale; ò la traslazione ad altra Chiesa, si fà parimente in Concistoro: Siccome le dichiarazioni de' Legati, siansi a' Rè e Principi, chiamati *de latere*, ò pure degl' Ordinarj, che si spediscono al governo delle Provincie dello Stato Ecclesiastico: le Erezzioni delle Metropolitane, ò Catedrali, con la dismembrazione del Territorio da assegnarsi alla novella Chiesa; le unioni, ò divisioni delle Chiese parimente si fanno in Concistoro, de' quali

quali atti tutti Segretario è il Cardinale Cancelliero, della di lui giurisdizione appresso parleremo.

17 Gl'affari parimente della Sede Apostolica, e della Chiesa Universale, siccome i più importanti de' Principi, si trattano in Concistoro; mà il Papa per lo più per la direzzione di quelli suol deputare una Congregazione di Cardinali chiamata di Stato. Mà, perchè in alcuni atti Concistoriali soglion' esservi gl' oppositori; sicchè convien fare una disputa contenziosa, per mantenere la maestà di quel consesso, trovasi erretta una Congregazione, chiamata Concistoriale, composta di certo numero di Cardinali, e Prelati periti, col proprio Segretario, che suol' esser' un Togato: In tale Congregazione si esaminan formalmente le materie, opponendo le parti le loro eccezzioni, sì per conto delle unioni, divisioni, dismembrazioni, ò nuove erezzioni di Chiese, come per le conferme delle elezzioni de' Prelati fatte da' Capitoli; delle Concessioni di Coadiutorie, delle Nomine, ò diritto di nominare preteso da' Principi, ò Università, come si pratica nelle altre Congregazioni Cardinalizie sopra altre materie. Nella Congregazione sudetta si discutono le Cause, senza le quali non si ammettono le rinunzie delle Chiese Episcopali: La Congregazione Concistoriale in somma si considera, come parte, membro, Consultore, ò Assesso re del Concistoro; Sicchè gli affari Concistoriali, contenziosi non si spediscono senza il di lei Voto.

18 Succedono al Concistoro varie Congregazioni di Cardinali, come dell' Inquisizione Universale, chiamata del S. Uffizio; del Concilio di Trento; de' Vescovi, e Regolari; de' Riti Ecclesiastici; della fabrica di S. Pietro; dell' Immunità Ecclesiastica; dell' Indice de' Libri; della Consulta; del Buon governo; de' Baroni, Monti, e Conti; della Visita graziosa; della Signatura di Grazia; di quella di Giustizia, oltre molte altre. Hà il Papa molti Uffiziali, e Ministri; tra' quali il primo, e più intimo è il Cardinale soprintendente dello Stato Ecclesiastico; il Segretario di Stato; il Vicecancelliero; il Datario; il Segretario de' Brevi; il Segretario delle Lettere, o Brevi a' Principi; il Penitenziero maggiore; il Vicario; il Maggiordomo; l'Uditore; il Maestro del Sacro Palazzo, oltre molti altri Uffiziali, e Ministri, de' quali appresso parleremo. Gl'affari concernenti il Principato Secolare, senza mistura della persona Pontificia, ò del Vescovo di Roma, nel Distretto di questa Dominante spettano a' Tribunali del Governadore; del Senatore, e Foro Capitolino: Molti altri Tribunali versano intorno all' uno, ed all'altro Principato, come la Ruota, la Camera, l'Uditore della Camera, il Tesoriero, il Camerlengo: avvi poi i Presidenti dell' Annona, Grascia, Zecca, Archivio, Ripe, col Magistrato delle Strade, il Camerlengo di Ripa, oltre molti altri, de' quali parleremo appresso.

19 Il Cardinale Sopraintendente Generale, ò primo Ministro, per lo cui oracolo il Papa generalmente spiega la sua mente, se si considera, come osserva il Cardinal de Luca, l'ordine Gerarchico de' Magistrati, ed Uffiziali Pontificj, non si trova annoverato trà quei della Corte Romana: L'averlo, ò non averlo, dipende dall' arbitrio del Papa, come può dirsi del Vicario del Vescovo, la cui Dignità non si trova nell' Ordine Gerarchico degl' antichi Canoni. Anticamente i Vescovi, che per se stessi non potean supplire a tutto, davan l'incombenza di alcune cose all' Arcidiacono; era questi il Principe de' Diaconi (a) Dal Concilio Niceno al Capitolo LVIII. si vede, che fin da quei tempi fioriva tale Dignità. Da Sidonio (b) e dal Bulengero (c) viene chiamato Prelato del Second' Ordine. Ne' tempi della primitiva Chiesa, trovandosi i Preti occupati ne' Divini Uffizj agl' Arcidiaconi era appoggiata l' amministrazione degl' ornamenti delle Chiese, e loro affari; Siccome la sopraintendenza alle liti, e l'incombenza di comporre le controversie (d) Col tempo la loro autorità crebbe a segno, che con le ricchezze da essi amministrate; con le clientele de' Diaconi, ed altri Ministri lo-ro

(a) *Cap. Unic. de Serutin.* (b) *lib. 4. Ep. 11. e 25.* (c) *De Imp. Rom. lib 8. cap 48.*
(d) *Sinod. Laodicen can. 37. Prudenzio nell' Inno di S. Lorenzo Savaro a Sidonio d. Ep. 25.*

ro subordinati, cominciarono ad occupare le prime Sedie, e pretendean precedere non solo a' Preti, mà anche a' Vescovi; Segregarsi da questi, e governare il Popolo (e) il perchè varj Padri applicaron seriosamente ad abbassarli, ed i Concilj a ristringere la loro auttorità, che poscia per consuetudine si ridusse all' ordinaria, e qualche Vescovo prese motivo di provedersi d' un Ministro dipendente da' suoi cenni, che in nome di lui esercitasse molti atti giurisdizionali: Col tempo l' uso particolare passò in consuetudine generale; Sicchè la giurisdizione Arcidiaconale, perduta la sostanza si ridusse ad una sola imagine, in altro non consistente che in alcuni cerimoniali Ecclesiastici: Così è avvenuto di altre Dignità in diversi Principati; segnatamente in quello della Sede Apostolica, la di cui amministrazione nella primitiva Chiesa trovavasi appogiata al Cardinal Arcidiacono; avea questi la soprintendenza di tutti gl' affari oggidì distribuiti tra' Cardinali, Vicario, Penitenziero, Camerlengo, e Cancelliero, ò Vicecancelliero: I medesimi incovenienti obligarono il Papa a provedersi d' un Ministro confidente, come è quello, che oggidì si chiama Soprintendente Generale, ed altri da questo dipendenti, come sono il Governador di Roma, l' Uditore della Camera, il Tesoriero, il Segretario di stato, oltre molti altri Segretarj, ed Ufficiali dipendenti da' detti Ministri principali, de' quali appresso parleremo.

20 Mà, perchè i Principati grandi richieggono uno, ò più Ministri confidenti, a' quali i Sourani possino appoggiare gl' affari più importanti, fù creduto in certo modo necessario, che il Papa, che, non solamente deve trattare i negozj del proprio stato, mà ancora quei di tutti i Principi Cattolici, dovendo usare una grande circospezzione, per non entrare in diffidenza con que' Principi, che riguardan con gelosia gl' interessi degl' altri, fosse assistito da persona, alla cui fede, sperienza, ed auttorità potesse appoggiare il primario ministero del Principato: Per lo corso di molti Secoli ogni Papa, avendo un Nipote, ò altro congiunto, capace d' ajutarlo a sostenere mole sì grande, ne hà dato a quello l' incombenza; in mancanza de' congiunti alcuni Pontefici si sono serviti degl' Estranei, che per lo più adottati alla propria famiglia, sono stati chiamati Cardinali Nipoti; mà Innocenzo XII. di gloriosa memoria, come sappiamo, abolì il Nipotismo; il perchè presentemente l' Uffizio di Primo Ministro và unito con l' altro di Segretario di Stato, di cui parlossi già nel Capitolo XX della Parte I. del Trattato della Nobiltà.

21 L' Uffizio di Sopraintendente Generale riguarda principalmente il Governo del Dominio temporale; Soscrive quegli tutte le lettere, ed altri Ordini, che in nome del Papa si danno, così dalla Segretaria di Stato, come dalle Congregazioni della Consulta, del Buongoverno, ed altre istituite per lo governo temporale dello stesso Stato Ecclesiastico: Hà parte altresì in molti affari, che riguardan' il governo, sì politico, che Civile, co' Monarchi, ed altri Principi; carteggia co' loro supremi Magistrati, co' Legati, Nunzj Apostolici, ed altri Ministri Pontificj; alcune volte anche co' Vescovi, e Metropolitani; alla riserva delle materie di Collazioni di Benefizj, di Provisioni di Chiese, Dispense, ed altri affari di simil natura, che soglion passare per Dataria, Cancellaria, Segretaria de' Brevi, ed altri simili Magistrati: Gl' Ambasciadori de' Rè, e Principi, siccome gl' altri Publici Rappresentanti, che risiedono in Roma, ne' giorni in cui vengono ammessi all' Udienza del Papa, spediti da Sua Santità, comunican' al Cardinale Primo Ministro, che hà l' Oracolo della viva voce, tutto ciò, che han trattato col Ponrefice. Gl' Uffiziali, e le persone private, che non ponno aver' udienza dal Papa espongono i loro affari al Cardinal Primo Ministro, a cui per ciò fanno Anticamera Prelati, Signori, anche dell' Ordine de' Magnati, e Curiali.

22 L' Uffizio di Vicecancelliero si crede introdotto fin da' tempi della primitiva Chiesa: Abbiamo, che lo stesso Principe degl' Apostoli impiegasse un Cancelliero a scri-

(e) *Cap. Diacono 593. dist. Concil. Illibertin. can. 77. Sinod. Antiochen. Can. 5.*

a scriver le lettere, i Decreti, e gl' Atti de' Concilj, e però regolarmente, parlandosi del Cancelliero, s' intende di quello che scrive gl' Atti, gl' Editti, e le lettere de' Giudici *(f)* In quanta Dignità sia stato tale Uffizio, quando è stato esercitato sotto nome di Sommo, e Primo Cancelliero, l' espone Hincmaro *(g)* che lasciò scritto: *Summus Cancellarius, qui a secretis olim appellabatur; erantque illi subjecti prudentes, ac fideles Viri, qui præcepta Regia, absque immoderata cupiditatis venalitatis, scriberent, & decreta illis fideliter custodirent. Eum Archicancellarium posteriores dixerunt.* In altro proposito il Titolo di Cancelliero si prende per Dignità di Scolastico, che si pone sotto lo stesso nome *(h)* del di cui Uffizio diffusamente parlan Cironio *(i)* Cesare *(k)* ed il Barbosa *(l)* In molte Chiese si trova tuttavia tale Dignità sotto nome di Scolastico, ò Maestro di Scuola: Nelle Chiese poi, ove fioriscono gli studj generali, come in Tolosa, Parigi, e Salamanca, abolito il nome, Scolastico, si chiama Cancelliero *(m)*

23 Gli Scrittori delle antichità vogliono, che i Papi si servissero di tale Ministro nelle materie più ardue dipendenti dalla Pontificia auttorità; che rispondesse sopra i dubj della Fede, e sopra i Sacri Riti, quando veniva richiesto dalle Provincie, e da' Vescovi: Avea subordinati dodici Uffiziali, chiamati Scriniarj, ed un Protoscriniario: Il Cancelliero veniva altresì chiamato Bibliotecario, perchè avea ancora la soprintendenza della Biblioteca: Quando gl' Imperadori ingerivansi nell' Elezzione de' Papi, l' Archivista era chiamato *Archicancellarius Imperii prò Italia, & Apostolicæ Sedis Bibliothecharius, vel Cancellarius, seù Archicancellarius*.

24 Alcuni vogliono, che il Cardinal Cancelliero fosse chiamato Vicecancelliero, per distinguerlo dal Papa, Primo Cancelliero di Cristo. Altri dicono, che fosse soppresso il nome Cancelliero, per abbassare la di lui autorità, divenuta sì grande, che, come si vede da una Epistola d' Isidoro, riferita da Luca da Pena, si opponea anche agl' ordini Pontificj. Comunque ciò si sia, egl' è cosa certa, che fino al tempo di Gregorio VIII., che fù promosso al Pontificato dell' Anno 1187. quell' Uffizio fù esercitato da un Vescovo, ò da un Cardinale, che per ciò era chiamato Cancelliero: Quel Pontefice, che n'era stato insignito, conferillo ad un Canonico Lateranense, che, per non esser Cardinale, intitolavasi *Cancellarii vicem agens*; E per lo corso di Cent' Anni l' uffizio stiede fuori del Sacro Collegio; il perchè, quando tornò nell' ordine de' Cardinali, che seguì nel Pontificato di Bonifazio VIII., dal quale fù conferito a Riccardo Petronj da Siena, Compilatore del Libro VI. delle Decretali, non ricordandosi forse il nuovo provisto dell' antico istituto; ò considerando, che la parola Cancelliero sarebbe riuscita nuova alle orecchie degl' Uomini, contentossi del Titolo di Vicecancelliero.

25 Nella Corte Romana il Titolo sudetto, sì per l' esercizio, che per gl' emolumenti, e stima vien sempre conferito ad un Cardinale amato, ed onorato dal Papa: Lo di lui ministero versa intorno alle spedizioni delle lettere, ò Bolle Apostoliche, dopo, che le suppliche sono state segnate dal Papa, alla riserva di quelle, che si spedisscono per Breve, di cui appresso parleremo: Passan' altresì per le mani del Vicecancelliero molti altri affari di conseguenza, publici, e solenni, come sono gl' Atti Concistoriali, ed altre Provisioni Apostoliche; Sicchè può dirsi Cancelliero del Vescovo Universale, come quello, che in ciascuna Diocese si dice Cancelliero maggiore, che auttorizza, e rende autentici tutti gl' Atti Sinodali giudiziali, e Pontificali: Conferisce varj Uffizj molto considerabili della stessa Cancellaria: Ne' Concistori segreti prende i Decreti di Collazioni de' Titoli de' Cardinali, di promulgazioni di promozioni, e di provisite di Vescovati fatte dal Papa, e di Badie Concistoriali, dispensando le Cedole, a chi deve farne le spedizioni, delle quali cose tutte tiene i Registri in Cancellaria. Trovasi altresì uni-

(f) tit: 11. lib. 1. C. de Teod. Capit: Car: Magn. lib 3. cap 11. leg. Ripuar: cap. 59. §. 11. Longobard. lib. 11. tit: 35. Lindeborg: Glossar V Cancellarius *(g) Ep 3. cap. 16.*
(h) cap 4 de postul. Prelat. cap. 4. de magistris cap Constitutis 46. de appell. *(i) Tit: de magistris.*
(k) de Eccl: Hierarc: disp 12 §. 4. *(l) de Dignit: cap 10.*
(m) P. Gregor: lib. 5. Sintag. cap. 19. Escobar. ed altri riferiti dal P. Mendo De jur. Acadm. lib. 9. 6. § 6.

sì unito all' Uffizio di Cancelliero il Titolo dell' Insigne Collegiata de' Santi Lorenzo, e Damaso, ove si trova un Regio Palazzo, chiamata Cancellaria, ove, come in una sorte di Tribunale si fanno molte giuridiche Adunanze.

26 Trovansi subordinati al Vicecancelliero un Prelato, detto Regente di Cancellaria, ed altri dodici Prelati col Titolo d' Abbreviatori *de parco majori*. Il Regente commette alla Ruota tutte le Cause, che eccedono il valore di Scudi cinquecento d'oro; le altre a' Prelati Referendarj: Gl' Abbreviatori fanno stendere le minute delle Bolle; han luogo in Cappella Pontificia, e sono chiamati Referendarj di Signatura di Grazia, e di Giustizia: Anvi altresì gl' Abbreviatori, detti *de parco minori*, Scrittori, ed altri Uffiziali, Sollecitatori, ò Gianizzeri, destinati a ricevere, e rivedere le Bolle: Altri ricevono gl' Emolumenti delle spedizioni, che si dividono trà gl' Uffiziali: Tutti questi Ministri radunansi, tre giorni ogni settimana; cioè il Martedì il Giovedì, ed il Sabato, nella grande Sala, ed altre stanze del Palazzo della Cancellaria, ove trovansi i loro Banchi distinti; quivi scrivono, e registran tutte le spedizioni, giusta la disposizione delle Costituzioni Apostoliche, e lo stile della Cancellaria. V' intervengono Procuratori, e Sollicitatori, chiamati Spedizioneri; Agenti, e Cancellieri, sì della stessa Cancellaria, che della Camera, che stipulan gl' oblighi consueti, ò necessarj.

27 L' Uffizio del Datario, così chiamato dalla parola, Datare, che significa notare nelle provisioni, e grazie la data del Papa, per poter distinguere, quali sieno anteriori, quali posteriori, riguarda le Collazioni de' Benefizj; le Dispense matrimoniali; sopra l' illegitimità de' natali; sopra l' irregolarità, la bigamia, l' età, le alienazioni de' beni Ecclesiastici, le Concessioni degl' Uffizj Venali, ed altre simili cose; il perchè quella Carica suole conferirsi ad un Prelato di sfera, e versato nelle materie benefiziali, che per lo più si suole promovere alla Porpora, e promosso ancora talvolta continua nello stesso Uffizio; mà in tal caso viene chiamato Prodatario; forse perchè, non venendo giudicato decoroso, che un Cardinale assuma un' Uffizio da Prelato, si possa dire, che lo ritenga per modo di provisione fino a tanto che dal Papa venga conferito ad un altro, come accade nella persona del Governadore di Roma.

28 Trovansi subordinati al Datario molti Ministri, ed Uffiziali trà quali si distribuiscono le spedizioni della Dateria, affinchè i negozj vengano amministrati rettamente, e senza fraude: Due però sono i Ministri principali; l' uno chiamato Sottodatario, che si suole scegliere dell' ordine degl' Avvocati, ò de' Procuradori; ben versato nelle materie beneficiali; l' altro detto *per obitum*, dell' ordine de' Procuradori, ò de' Spedizionieri della stessa Dateria, parimente ben versato nelle materie beneficiali: Vengon' essi considerati come Assessori, ò Consiglieri del Datario; esaminan le instanze delle parti assieme col Datario, questi poi, quando gl' affari sono ben digeriti, li riferisce al Papa, che suole scegliere i sogetti più meritevoli; seguite le Collazioni, al Datario, ò trovandosi questi impedito, ò infermo, al Sottodatario, si consegnan le suppliche, non solamente di quei, che ne' Concorsi vengon prescelti, mà anche degl' altri, che domandan rassegne, coadiutorie, Dispense, Provisioni d' Uffizj, ed altre grazie, che devon' esser segnate dal Papa, ed alcune, in vigore d' una generale delegazione, dallo stesso Datario, che, non sopragiugnendo legitimo impedimento, vi agiugne la data: La di lui fede, ed autorità è sì grande, che contra le sue attestazioni, e dichiarazioni non si ammettono prove. Indi le spedizioni passano per le mani di molti altri Ministri, ed Uffiziali subalterni, che, trovandovi errori, li correggono; le riformano; v' aggiungono, ò levan Clausule, giusta l' esigenza degl' affari: Altri le registrano ne' libri a tale effetto destinati, acciò non succeda fraude, e se ne conservi perpetua memoria; ed allora le grazie sono perfette. Indi le suppliche si consegnano a' Spedizioneri, acciò ne facciano spedire i Diplomi, senza de' quali le grazie, ancorchè perfette, non suffragano.

29 Anvi molte spedizioni distinte col nome di Brevi; dipendon queste dall' Uffizio del Prefetto, ò sia Segretario de' Brevi, che suol' esser Prelato, ò Cardinale: E si segnano con l' Anello Piscatorio, che come si disse prima nel Trattato della

Nobiltà, poi nell'altro dell' Onore, viene conservato dallo stesso Papa, ò da un suo intimo famigliare. Trovansi subordinati al detto Prefetto, ò Segretario ventiquattro Uffiziali, che comprano il loro Uffizio, e fan le minute de' Brevi, che vengon rivedute, e sottoscritte dallo stesso Prefetto. Passan' anche per detto Canale gl' Indulti, che il Papa concede a' Regi, Principi, Cardinali, Legati, e Nunzj Apostolici; le Dignità di Duca, Principe, Marchese, e Conte; I Magistrari, e gl' Uffizj, sì Ecclesiastici, che Secolari, Civili, e militari; le abolizioni de' Delitti, le Dispense, e le Grazie d' ogni sorte, che in vigore delle regole della Cancellaria, e dello stile della Corte Romana non richieggono spedizioni di Bolle; i Beneplaciti sopra contratti de' Beni Ecclesiastici, le cui rendite non eccedono il valore d' Annui Ducati dieci di Camera; le Dispense sopra l' età; sopra le interstizie; sopra l' illegitimità de' Natali di quei, che si devono promovere agl' Ordini Sacri; non già per conseguire Benefizj, ò Dignità spettanti alla Cancellaria.

30 Hà il Papa un' altro Segretario, la di cui incumbenza consiste in iscrivere i Brevi, ò Lettere, che Sua Santità spedisce a Monarchi, e Principi, ò loro Ministri, e Rappresentanti primarj; a' supremi Magistrati; ad alcuni Magnati, a' Nobili, siccome a' Prelati di sfera. Un' altro Segretario, chiamato de' Memoriali, riferisce alla Santità Sua le suppliche, che contengono Spedizioni di Brevi, Provisioni, ò negozj della Corte, che dallo stesso Segretario vengon diretti a' Giudici, e Magistrati competenti.

31 L' Uffizio di Penitenziero, e 'l Tribunale della Penitenziaria si crede introdotto sin da' tempi della Primitiva Chiesa. Ducent' Anni dopo la venuta del Salvatore furon deputati alcuni Preti, con facoltà di dare Penitenze Salutari a' Cristiani, che sforzati dalle persecuzioni de' Gentili, sagrificavan' agl' Idoli: Quindi fù preso motivo d' istituire l' Uffizio de' Penitenzieri, de' quali ad ogni Chiesa Parochiale furon destinati due, con le facoltà, di cui fà menzione il Bibliotecario: In una Carta d' Everardo Vescovo Ambianense dell' Anno 1218. si legge: *Pœnitentiarius verò loco nostri Confessiones audiet de quacumque parte Diœcesis ad ipsum referantur, exceptis Confessionibus Curatorum nostrorum, & Magnatum, & Baronum, quas nobis reservamus. Ad illum etiam, tanquam ad illum, quem post nos in hoc officio proximum esse volumus, dubitationes, si quæ emergent, in foro pœnitentiali, jubemus reportari. Pœnitentias injunctas ab aliis Confessoribus relaxare poterit, aut mutare, prout secundum Deum, viderit expedire.*

32 Vogliono alcuni Scrittori, che il Papa nelle sue molte, e gravi occupazioni, non potendo supplire a tutto, deputasse in suo luogo un Coadiutore, ò Vicario, come era l' Archidiacono negl' affari temporali, con cui i Penitenzieri ne' bisogni dovessero conferire i casi dubj. Di que' tempi per lo Tribunale della Penitenziaria passavan molti affari, che oggidì si spediscono in Dateria, ò in Segretaria de' Brevi; come Dispense matrimoniali pe' gradi proibiti; sopra l' illegitimità de' Natali; sopra la deficienza dell' età; sopra l' irregolarità; la bigamia, e cose simili: lo stesso succedea de' Beneplaciti Apostolici pe' Contratti de' beni Ecclesiastici, ne' quali richiedeasi la Pontificia approvazione; delle Indulgenze, altre grazie, e spedizioni, che si faceano in nome del Papa. Mà Pio IV. con sua Costituzione, in numero la LIII. ristrinse, e limitò di molto le facoltà del Cardinal Penitenziero; e nel nostro Secolo, perciò, che concerne il Foro esterno, sono quasi del tutto estinte; non avendo auttorità, che di conceder dispense matrimoniali sopra i gradi remoti, che si spediscono in Cancellaria da' Procuradori della Penitenziaria. Per lo Foro interno poi in alcune Solennità stà talvolta in una Basilica, talora in un altra, in una Sedia in forma di Tribunale, con una bacchetta in mano ad ascoltare le Confessioni de' Casi riservati: Concede l' assoluzione, e le Dispense dell' irregolarità, e dalle Censure incorse per cagione d' Omicidj, d' illegitimi natali, di provisioni Simonjache, ò d' altro diffetto: Convalida i Matrimonj invalidi per impedimenti dirimenti occulti, assolve dalla Scomunica maggiore: Concede facoltà di farsi assolvere da' Casi riservati al Papa.

33 Trovansi subordinati al Cardinale Penitenziero molti Ministri, ed Uffiziali, chiamati anch' essi Penitenzieri: Amministra-

nistrano alcuni di questi il Sagramento della penitenza nelle tre Basiliche Patriarcali di Roma, Lateranense, Vaticana, e di Santa Maria Maggiore: Per segno della loro auttorità tengono in mano una bacchetta: Un' altro Ufficiale, che suol' essere un Uditore di Ruota, col Titolo di Regente, si considera, come Vicario Generale del Cardinale Penitenziero: Altri assistono al Tribunale, ricevendo le suppliche per le assoluzioni, e per le Dispense, che vengono proposte da tre Procuradori; Distribuisconsi questi trà loro per turno i Memoriali, che si danno senza i nomi de' Supplicanti: Informan gl' Uffiziali sopra lo stile della Penitenzieria: Indi si fanno le opportune spedizioni. Quando il bisogno lo richiede, radunansi detti Uffiziali nel Palazzo del Cardinale Penitenziero.

34 Il Regente hà facoltà di spedire alcune assoluzioni, e Dispense, che come solite a concedersi, non richieggono l' auttorità del Sommo Penitenziero; mà, esamina le materie co' gl' Uffiziali, che sono, Quegli, che custodisce il Sigillo de' Brevi: Il Sommista, e 'l Canonista; I primi due sono sempre Prelati; il terzo talvolta Prelato, talvolta semplice Togato: V' interviene parimente un Frate Professore di Teologia, chiamato Teologo della Penitenzieria: Col Voto di questi si prendono le risoluzioni delle suppliche, che quivi si segnano, ò si rigettano: Ne' casi dubj il Penitenziero, ò 'l Regente ricorre all' Oracolo del Papa.

35 Dovendo passar' a parlare della Dignità del Cardinal Vicario, convien premettere, che la voce Vicario in largo significato, così da' Dottori, come dagl' Oratori, e da' Poeti, si applica a quel Servo che nella famiglia supplisce alle veci del Servo maggiore, che però Marziale prese a dire.

Esse sat est Servum, jam nolo Vicarius esse

In più largo significato si prende per ogni persona, che adempisca le altrui veci (*n*) Alcune volte Vicario si chiama quegli che esercita per altri qualche Dignità, ò Uffizio (*o*)

Nec Cultra placet longior annua
Defunctumque laboribus
Æquali recreat sorte Vicarius.

Ove notan Lambino, e Terrenzio, che Orazio abbia voluto dire, che i Goti nella cultura de' Campi succedessero gl' uni, gl' altri, d' Anno in Anno. Cicerone (*p*) scrive. *Unum, & quinquaginta Oratores ità video dejectos, ut bis nè Vicarii quidem successerint.* In questo senso il Papa suol' esser chiamato Vicario di S. Pietro, per esser Successore di questo, che fù Vicario di Cristo: Così abbiamo nel Testo (*q*) Il Concilio Efesino al Capitolo XVI., ordinando, che il Legato del Papa sia preferito, prende a dire; *D. Petri Ordinarius Successor, & Vicarius, Sanctus, Beatissimusque Papa, & Episcopus noster Celestinus, nos suos prò se quasi Vicarios ad hanc Sinodum misit.* Il Concilio Ticinense celebrato sotto Gioanni VIII. *In Ecclesia Romana Apostolorum viget Successio, & Romani Pontificis Principum Apostolorum Petri, & Pauli Vicarii sunt* (*r*)

36 Mà, se bene in questi, ed in altri luoghi il Papa viene chiamato Vicario di S. Pietro, ciò non siegue, perchè a questi sia inferiore; mà per essere di lui Successore; Così spiegano, e provano il Suarez contro il Rè d' Inghilterra (*s*) il Duvallio (*t*) il Diana (*u*) benchè tal modo di parlare venga stimato improprio da Paolo Lop (*x*) dal Castillo (*y*) dal Baronio (*z*) dal Bellarmino (*a*) e da Teofilo (*b*)

37 Sì nell' una che nell' altra legge, Vicario viene chiamato anche quegli, che supplisce all' altrui Uffizio, per essere stato deputato in suo luogo (*c*) al qual proposito Quintiliano: *Vicarium ei operam impendi*; e Cicerone: *Propter eaque quibus in rebus ipsi interesse non possumus, in his operæ nostræ Vicaria fides amicorum supponitur*: Alcune volte però viene chiamato Deputato, ò Comissario (*d*) Altre volte Ufficiale (*e*) si dice ancora Vicegerente (*f*) Luogotenente (*g*) Sostituto (*h*) Suffetto (*i*) Nelle leggi Civili spessissimo si fà men-

(*n*) *Cic: lib. 9. ep. 6. Verr Bevan: de origin. ling. latin. V. Vices* (*o*) *Oraz. lib. 3 Od. 23.* (*p*) *Oraz 5 in verr.* (*q*) *c: ego Ludovicus 63. dist. c. nos quales 1. q. 1. c. quoties 1. q. 7.* (*r*) *Arnolfo Lexoviense Ep ad Alex. de promotione sua S. Ciprian. Ep. 67.* (*s*) *lib 3. cap. 12. e 15.* (*t*) *De Rom Pont: p 2. q 7* (*u*) *p. 12. resol. 2. misc.* (*x*) *De sed. Patriac Erect. cap. 15.* (*y*) *4 sent. tom. 2 disp. 15. q. 4 n. 21.* (*z*) *Tom. 9. Ann. 240.* (*a*) *de Rom. Ant: lib: 2. cap. 17.* (*b*) *Aur. Coron Tom 10.* (*c*) *l. Vicarius ff de Legat Cujac lib. 1. qq Papin. l. 5 ff de off. Proconf* (*d*) *c. insinuante De off deleg* (*e*) *c. quamquam de usur. lib. 6 Zerda in advers. c. 23. n. 18.* (*f*) *c. 2. de reg.* (*g*) *c. præcipimus 94. dist.* (*h*) *Clem. 1. e 2. de Eretic.* (*i*) *l 2 De orig. jur.*

menzione de' Vicarj, perchè i Prefetti, ed altri Magistrati aveano i loro Vicarj col di cui ajuto adempivan' i loro impieghi (k) Tale Uffizio non è men frequentemente nominato nelle leggi Canoniche: Se cominciamo dal Sommo grado, troviamo il Papa chiamato Vicario di Cristo: I Patriarchi, gl' Arcivescovi, ed i Vescovi, sono Vicarj del Papa (l) Han questi i loro Vicarj, ò nati, come sono gl' Arcidiaconi, e gl' Arcipreti (m) ò dati, e da essi costituiti, Urbani, e Foranei (n) Anche i Parochi, ed i Pievani hanno i lori Vicarj, che supplisćono alle loro veci, quand' essi non ponno supplire a tutto (o)

38 Vengono costituiti i Vicarj, ò ad esercitar giurisdizione, ò a celebrare gl' Uffizj in Chiesa; questi ultimi ponno esser costituiti per più cagioni; cioè, quando i Monaci ottengono Chiese Secolari, perchè, non potendo essi amministrare per se stessi i Sagramenti a' Parochiani, il Vicario deve esser costituito da loro, che ponno presentarlo, ed il Vescovo deve istituirlo (p) Quando la Parochiale si trova unita ad altra Chiesa, Università, Collegio, ò altro luogo pio, deve parimente costituirsi il Vicario (q) Quando il Popolo è di molto numeroso, se gli assegna il Vicario perpetuo (r) Così succede, quando alcuno abbia due Chiese unite, alle quali per se solo non possa supplire (ſ) Amplia, quando il Rettore si trova impedito da negozj, che non gli permettan servire per se stesso (t) Amplia, quando con licenza del Vescovo si trovi assente per cagione di Studj (u) Per infermità (x) Per la diversità dell' idioma (y) Per far predicare al Popolo, quando il Rettore parte dal luogo, ò si porta al Monastero, ò si spera accrescimento del Culto Divino; ò per altri casi riferiti dall' Azorio (z)

Per quello riguarda la giurisdizione de' Vicarj, si controverte tra' Dottori, se i Vicarj de' Vescovi, ò altri abbiano giurisdizione ordinaria, ò pure delegata: Per l' affermativa dell' ultima Sentenza si adduce la Glossa del Testo (a) e si fonda nelle seguenti ragioni; cioè, che quegli, che rappresenta la persona altrui non abbia cosa alcuna del proprio: Che i Vicarj rappresentan la persona de' Vescovi, e che però pare, non abbian che la giurisdizione delegata, poichè, se avessero l' ordinaria, ne seguirebbe, che una stessa giurisdizione verrebbe a trovarsi in solido presso due persone; il che sarebbe assurdo, mentre il Dominio d' una cosa, da cui con facilità si arguisce alla giurisdizione, non può trovarsi appresso due persone in solido (b) Si agiugne, che se la giurisdizione de' Vicarj fosse ordinaria sarebbe anche perpetua, sicchè, ne per morte, ne per la revocazione del Vescovo verrebbe a spirare; siccome non spira l' ordinaria (c) Mà la giurisdizione del Vicario termina con la Vita del Vescovo (d) Dunque deve dirsi, che non sia ordinaria, mà delegata, come prova Marc' Antonio (e) ed Ugolino (f) 39

Altri, che vogliono, che sia ordinaria, dicono, non proceder quella da delegazione; mà dall' Uffizio; e così non dal Vescovo, che l'elegge; mà dalla legge, in virtù della quale l' acquista, benchè immediatamente la riceva dal Vescovo, a cui è subordinato (g) Ne ostare le ragioni addotte in contrario, mentre i Legati, così mandati, come nati, rappresentan la persona del Papa, e pure han la giurisdizone ordinaria (h) Gl' Arcidiaconi rappresentan la persona de' Vescovi e pure anche la loro giurisdizione è ordinaria: Ne doversi avere in considerazione, che il Vescovo, ed il Vicario esercitino una medesima giurisdizione, poichè 40

non

(k) l 1. e per tutto il Tit: ff de Off Vic. l. 1. C. de prae Sacr. Scrin. lib. 12. (l) Silva de Benef 2 p q 1.
(m) cap. 1. de off Archidiac cap ut Singulæ de Off. Archipræsb (n) cap 2 de Consuet lib. 6 Solorzan, Tom 2 de jur Indiar. lib 4 Ferro Manrique de præced q 52. (o) c. extirpandæ § quia verò de præb.
(p) c 1. de Cappellan monaco. (q) d c extirpandæ (r) c. ad audientiam de Eccl. ædific.
(ſ) cap. 1. ne Sede vac. (t) cap ult de vota (u) c re atum de Cler. non resid.
(x) cap. 1. de Cler. Ægrot: (y) cap quoniam nan est De off ordin. (z) 2 p. istit: lib. 3 cap. 1. in fine
(a) c ut debitus honor V. absque de appell e c 2 V. statuitur ne Prælati vices suas
(b) l 3 § Ex contra io ff de acquir poss (c) c Legatus 2 de off legat. lib 6 l. more 5. ff. de jurisd. Pietr. Greg. lib 46 Sintag c 22 (d) c 1 de off Vic lib 6 Sbroz de off Vic lib 3 q 44. (e) lib 3: disput 30. n. 11.
(f) de præst Episc lib 1 q 4 § 6 n 4. (g) Sanchez loc cit. disput. 29 q 1 Garcia de Benef 5 p. 1. cap. 8. n. 21. Narbona de appell. a Vicar n 18. Barbos de potest. Episc. alleg. 54 n 26. de off. Vic. nei 6 Molin de primog. lib. 1 cap 23 n 3 Basilio de Matrim. lib 3. cap. 11. n. 1. Solorzan. de Jur. Indiar. tom. 2 lib. 3. cap. 8. n. 3.
(h) d. Cap 1. De off. Legat.

non segue, che perciò debba dirsi l'una ordinaria, l'altra delegata, mentre il Vescovo, ed il Vicario, non l'esercitan nel medesimo modo; mà 'l Vescovo principalmente; il Vicario accessoria, e dipendentemente; Sicchè la giurisdizione di questo spira per morte, ò per rinuncia; poichè, se ben proviene immediatamente dalla legge, dal Vicario viene esercitata mediante la volontà del Vescovo; onde, cessando per morte, ò per revocazione, deve dirsi terminata, e però non può ostare, che il Vicario, benchè ordinario, non possa sostituire un altro Vicario ordinario, e non abbia facoltà di conferir Benefizj; Sentenza approvata dalla maggior parte de' Dottori; mà ciò procede ne' Vicarj Generali; non già ne' Foranei, ò costituiti in luoghi particolari per particolari negozj, ne' quali si verifica, che la giurisdizione debba intendersi delegata.

41 Mà, passando al nostro assunto, convien sapere, che l'Uffizio di Vicario del Papa è antico; mà non sempre è stato esercitato da un Cardinale; ne sempre è stato perpetuo: Alcuni Pontefici, come si vede dalle Bolle di Paolo II. e di Paolo III. l'han fatto esercitare da' Vescovi, e gl'han rimossi a loro beneplacito, come oggidì succede del Vicegerente: Da un Secolo, e più però quell'Uffizio si trova nell' ordine Cardinalizio; gode prerogative grandi, ed è perpetuo: La di lui giurisdizione comprende, non solamente tutti gli Ecclesiastici dimoranti in Roma, mà, come osservan' il Vestrio (*l*) Flaminio (*k*) Pietro Gregorio (*l*) e 'l Coellio (*m*) si estende per tutto il Distretto, ch' è di quaranta miglia. Oltre il Distretto non hà auttorità, perchè non è Vicario Generale del Papa, come Papa, mà come Vescovo particolare di Roma, la di cui persona rappresenta: Alla di lui presenza si fanno i Concorsi de' Benefizj con Cura, e gl' Esami de' Concorrenti: A lui si diriggono i Beneplaciti Apostolici in forma Commissaria sopra le alienazioni de' beni Ecclesiastici, ed altri simili, che si spediscono per la Città di Roma; le Dispense matrimoniali; i monitorj, per aver rivelazioni, e tutte le altri spedizioni Apostoliche, che sogliensi commettere all' Ordinario del luogo: Fà parimente tutto ciò, che ogni Vescovo può fare nella sua Diocese, tolte alcune cerimonie riservate al Papa, come Vescovo. Ancorchè nel Distretto di Roma trovinsi molti Vescovati, tra' quali gli sei Cardinalizj, esercita sopra di questi la sua auttorità, siasi ordinaria, ò pur delegata: In prima Istanza hà con quelli la cumultiva; Sicchè, considerandosi detti Vescovi, come Coadiutori, ò Suffraganei del Vescovo di Roma, si attende la prevenzione, la di lui giurisdizione comprende tutti i Chierici ed altre persone Ecclesiastiche non esenti; gl' Ebrei, e le Meretrici: Hà altresì auttorità delegatagli dal Concilio di Trento, e dalle Costituzioni Apostoliche sopra le Chiese, i Monasterj, le Compagnie Laicali, gli Spedali, altri Luoghi pii, e le persone esenti, siensi Regolari, ò pure Secolari, in quelle cose, che concernono la Cura delle Anime; l'amministrazione de' Sagramenti, e l' immunità Ecclesiastica, eccettuati alcuni pochi Monasteri, Chiese, ed altri Luoghi pii, de' quali per indulto particolare qualche Cardinale è Protettore. Amplia il Papa la giurisdizione del Cardinal Vicario, con commettergli molti affari sopra persone non soggette alla di lui giurisdizione; Con ordinargli, che publichi gl' Editti sopra la residenza de' Benefiziati, benchè non sien suoi Sudditi.

42 Il di lui Tribunale hà quattro Notaj; ciascun di questi esercita il suo Uffizio separato dagl' altri, con molti Sostituti distribuiti trà varj Uffiziali, il primo de' quali, chiamato Vicegerente, rappresenta la persona di Vicario Generale del Vescovo, sì perciò, che riguarda la giurisdizione ordinaria, e delegata in tutte le Cause, siensi Civili, ò Criminali, ò miste, come per quello concerne l' esercizio delle funzioni Pontificali: Ammette ricorsi; interviene co' gl' altri Uffiziali alle Congregazioni, che ogni Settimana si tengono avanti il Cardinal Vicario, ove si discutono Cause, e negozj gravi: Conferisce

(l) *prex. lib. 2. cap. 16. de Vic. Urb.* (k) *de resign. lib. 7. cap. 24.*
(l) *lib. 47. Sintag. cap. 35. n. 8.* (m) *not. Cardinal cap. 35.*

ferisce Ordini; Consacra Chiese, Altari, Vasi Sacri; amministra il Sagramento della Cresima: Hà la soprintendenza di far cavare, concedere, ed autenticar le Reliquie, che si trovano nelle Catacombe, e Cimiterj: Concede licenza di stampar libri, ed ogn' altra cosa: Col Maestro del S. Palazzo proibisce la lettura de' già stampati. Oltre il Vicegerente vi sono due Luogotenenti, l' uno Prelato, l'altro Togato; giudica il primo le Cause Civili, così Spirituali, come Temporali; l'altro hà la cognizione delle Criminali: Avvi altresì un Deputato, che hà la soprintendenza de' Monisterj delle Monache.

43 Trovansi nel Palazzo Apostolico varj Uffiziali, tra' quali il Maggiordomo, di cui si è fatta menzione altresì nel Trattato della Nobiltà: Viene quegli considerato come Governadore della Pontificia famiglia: Da tale Uffizio per lo più si passa alla Porpora; il perchè suole conferirsi ad un Prelato di molto merito, e di primo rango, che sia Vescovo, e non essendolo, viene allora creato, almen Titolare: Risiede egli con la sua famiglia nel Palazzo Apostolico: La di lui giurisdizione si estende, non solo sopra la famiglia attuale del Papa di qualunque condizione, mà ancora sopra tutti gl'altri, che servono il Papa, ò il Palazzo Apostolico, e sue Ville, ò Membri, remota, ò mediatamente, siensi in Roma, ò pure fuori di essa, delle di cui Cause, sì Civili, che Criminali, e miste, è Giudice particolare, ad esclusione di tutti gl'altri Tribunali; sicchè nelle Cause Spirituali viene considerato come Vescovo: E' parimente Governadore di Frascati, e di Castel Gandolfo, luoghi, ove il Papa, quand'esce di Roma per suo divertimento, suole portarsi a Villegiare: Quivi deputa i Governadori, i Cancellieri, e gl'altri Ministri: Dalle Sentenze di questi, si appella ad esso Maggiordomo, che però in questo non hà la privativa, mà la cumulativa con l'Uditore della Camera, con la Ruota, ed altri Prelati: Tiene un' Uditore, ed altri Ministri.

44 In Francia, come nella Seconda Parte di questo Libro vedremo, ne' tempi, della prima Razza di quei Monarchi l' Uffiziale sudetto era chiamato *Maire du Palais*, che, come osserva Gregorio di Turs, significa lo stesso, che *Major Domus Regiæ*, benchè altri voglia, che la Voce *Maire* sia stata presa dall' Allemana *Mejer*, che significa Soprintendente: Chiunque esercitava tale Uffizio avea auttorità sì grande, che disponea del governo di tutto il Regno: Da ciò, che scrive Eginardo nella Vita di Carlo Magno, si comprende, che non si conseriva che a persone di qualità; *Hic honor non aliis dari consueverat* [si legge al luogo citato] *quam iis, qui, & claritate generis, & opum amplitudine cæteris eminebant*. Giunsero alcuni di quelli, che l'esercitarono a prendere il Titolo di Duchi di Francia; e talvolta avanzaronsi a deporre i Rè, ò metterli su 'l Trono, facendo da loro Tutori a proprio capriccio: sicchè il Regio nome in altro non consistea, che in un' ombra: Carlo Martello, per quanto si legge negl' Annali del Monaco di Launesheim *sub honore Majordomatus tenuit Regnum Francorum Annos viginti septem*. Più chiaramente lo spiegan' i seguenti due Versi del di lui Epitafio,

Dux, Dominusque Ducum, Regnum quoque Rex fore sprevit.
Non vult regnare, sed Regibus imperat ipse.

45 L'Uditore del Papa, che suole esser quegli, che serviva Sua Santità parimente d' Uditore, mentr' era Cardinale, un' Avvocato, ò altro Curiale di prima Classe, ajuta il Papa a studiare, quando deve intervenire alle Congregazioni, per lo Concistoro, e per la Signatura di Grazie; Prende informazione della qualità de' Sogetti, che vengon proposti al Papa, perchè li promova alle Chiese Vacanti: Tiene Udienza publica, ove si disputa, se le Cause debbansi rimettere alla Signatura di Grazie: Si danno Supersessorie dalle Sentenze, che per altro dovrebbono eseguirsi, e si prendono altre provigioni, che dipendono dall' arbitrio del Principe.

46 Trovasi parimente tra' Ministri del Papa, come Teologo, il Maestro del S. Palazzo Religioso dell' Ordine di S. Domenico, Maestro di Teologia, come in qualità di Vicario: Tale Uffizio, avanti che Paolo III. erigesse la Congregazione dell' Inquisizione, di cui appresso parleremo, era molto considerabile, mentre, chi l' occu-

occupava, come Consultore, informava il Papa in ordine alle materie concernenti la Fede: Mà nel nostro Secolo il suo impiego si ristringe in rivedere, ò far rivedere dal suo Compagno, ò altri da esso deputati tutte le Opere, che devono stamparsi in Roma, e suo Distretto, delle quali ritiene Copia, ed approvandole, le sostrive: Hà facoltà di rivedere i Libri stampati altrove, quando si devono introdurre in Roma: Concede licenza di legger' i Libri proibiti; interviene, come appresso vedremo, nelle Congregazioni dell'Inquisizione, e dell'Indice de' Libri proibiti: E' Predicatore della famiglia del Papa: Da tale Uffizio con facilità si passa alla Porpora.

47 Sendo in sorte nel Duodecimo Secolo varie Eresie, la Sede Apostolica, trà molti Ministri destinati ad estirpare sì perniciosa Zizania, diede il Titolo d'Inquisitore a S. Domenico Fondatore dell'Ordine de' Predicatori, Uffizio, che poi di tempo in tempo fù appogiato a varj Padri dello stesso Ordine, tra' quali Pietro Veronese, che per difesa della fede Cattolica riportò la Palma del martirio: Indi, dilatato il nome d'Inquisizione, il Papa a tale ogetto istituì in Roma un Tribunale co' suoi Ministri, segnatamente di dett' Ordine di S. Domenico, ad uno de' quali in qualità di Consegliero, ed Assessore, come si è accennato, fù dato il Titolo di Maestro del S. Palazzo; ad un'altro quello di Commissario dell'Inquisizione; poscia ad un Cardinale fù appoggiata la Prefettura di tal Tribunale; ed in ciascuna Diocese fù istituito un' Inquisitore, Uffizio da esercitarsi cumulativamente co' Vescovi, che nelle proprie Diocesi sono sempre Inquisitori nati e Difensori della Fede Cattolica. Nel principio del XV. Secolo sendo insorta l'Eresia di Lutero, Paolo III. per lo governo di quel Tribunale eresse la Congregazione, chiamata dell'Inquisizione Universale, che poi fù approvata da varj di lui Successori, i quali avrebbero ancora le di lei facoltà. Tale Congregazione oggidì è costituita di buon numero di Cardinali, i più dotti e i più zelanti della Fede Cattolica, a' quali, oltre gl' Uffiziali ordinarj, che amministrano il Tribunale, e forman' i Processi, trovansi agiunti molti Prelati, e Religiosi, siccome Chierici Secolari, col Titolo di Consultori, ed un Religioso di S. Domenico della Provincia di Lombardia, chiamato Commissario del S. Uffizio; esercita questi l'Uffizio di Giudice ordinario, a cui per Consegliero, col Titolo d'Assessore, si da un Prelato Professore de' Canoni, e Domini, con varj Ministri, ed Uffiziali, come Fiscale, Notajo, ed altri: Ed acciò affari di tanta importanza sien trattati, e decisi avanti al Papa con la dovuta ponderazione, si fan precedere ogni Settimana due Congregazioni preparatorie, l'una il Lunedì nel Palazzo del S. Uffizio, ove continuamente risiedono il Commissario, l'Assessore, il Fiscale, il Notajo, e gl'altri Ministri inferiori, ed ove si ritengon carcerati i Rei: Quivi radunati i predetti Prelati, Consultori, e Religiosi; si leggono i processi, le lettere, le Relazioni degl' Inquisitori, e de' Vescovi, e si esaminan gl' affari per maggiore istruzzione dell' Assessore, che deve riferirli nell' altra Congregazione, nella quale intervengono i Cardinali: Questa seconda Congregazione si tiene il Mercoledì mattina nel Convento di S. Domenico vicino la Chiesa di S. Maria sopra Minerva. Seguita l' adunanza de' Cardinali, il solo Assessore, stando in piedi, come Ministro, riferisce i negozj correnti; Dopo fatta la discussione di quelli, si ammettono i Consultori, che danno il loro Voto: Così esaminate e discusse le Cause, il giorno seguente si propongono nella Congregazione, che con l'intervento de' Cardinali si tiene alla presenza del Papa, al quale in compendio si referiscono: Indi alcune volte si ammettono i Consultori; poscia sopra quegli affari si prendono le risoluzioni, e si danno le Commissioni agl' Inquisitori locali, e rispettivamente a' Vescovi.

48 La Congregazione sudetta, e 'l Commissario del Tribunale rispettivamente, hanno ancora la facoltà cumulativa col Maestro del S. Palazzo, e con la Congregazione dell'Indice sopra la lettura de' libri proibiti. La stessa Congregaione, Tribunale, Giudici, ed Uffiziali, oltre le Cause in materia di Fede, hanno ancora la cognizione di tutte le altre Cause indifferenti, Civili, Criminali, e miste, sì Spirituali, che profane di tutti gl' Uffiziali, e Ministri locali del S. Uffizio; siccome de' Conduttori, ed Amministra-

nistratori de' beni, e diritti assegnati al Tribunale sudetto per lo sostentamento degl'Uffiziali, Ministri, e Carcerati, e per fare le altre spese necessarie.

49 La Congregazione sopra l' interpretazione, l'osservazione, e l'esecuzione de' Decreti del Concilio di Trento fù eretta da Pio IV. alcuni mesi dopo la publicazione dello stesso Concilio: Sisto V. poi dichiarò, che detta Congregazione non dovesse prendere la cognizione che di quelle materie, che appartengono alla riforma della Chiesa, e degl' Ecclesiastici, ed alla correzione de' costumi; viene composta di molti Cardinali de' quali uno è Prefetto di quella; con un Prelato Segretario: oggidì suole interpretare i dubj, che in astratto vengon proposti: Decide in ordine alla residenza de' Vescovi, ed altri Beneficiati; concede licenza di stare assente da quella, con le limitazioni però richieste dalle Costituzioni Apostoliche, per la moderazione delle quali, per l'organo del suo Prefetto, ò Segretario, ricorre all' oracolo del Papa. Hà la cognizione della riduzzione degl' obblighi della celebrazione delle Messe per cagione della diminuzione de' frutti de' beni per quelle assegnati: Decide sopra la nullità della professione de' Regolari; suol dare il Voto consultivo al Papa sopra le Dispense dall' irregolarità; siccome sopra le Dispense matrimoniali; decide ancora sopra alcuni casi contenziosi di consenso delle parti; sopra la validità delle Unioni delle Chiese, Prebende, e Seminarj sopra la validità de' Concorsi alle Chiese Parocchiali, e generalmente in tutti que' casi, ne' quali si richiegga l'interpretazione de' Decreti de' Concilj. La stessa Congregazione hà cognizione della materia della Visita de' limini, che i Vescovi sono tenuti fare giusta la disposizione della Costituzione di Sisto V.

50 La Congregazione sopra i Negozj de' Vescovi, e Regolari fu eretta da Sisto V. è composta di Cardinali, uno de' quali è Prefetto di essa, che con un Prelato, che porta il Titolo di Segretario, soscrive le lettere, ed i Decreti della medesima Congregazione: Trattansi in essa due generi di negozj, che non concernon materia di fede; mà appartengono al governo della Cristiana Republica, che riguardan' il governo, sì de' Vescovi, che de' Regolari; cioè de' loro delitti; degl' aggravj, che si pretendon fatti ne' Fori Episcopali, ò da' Superiori de' Regolari: Hà la cognizione di quelle cose, che concernono l'esecuzione, ò l'osservanza del Concilio di Trento, e de' suoi decreti; delle precedenze, ed altre preeminenze Ecclesiastiche tra' Chierici Secolari, e Regolari; siccome sopra le pretensioni de' Laici nelle funzioni Ecclesiastiche: Hà parte ancora nella materia dell' Immunità Ecclesiastica: Alla stessa Congregazione privativamente appartengono le materie delle nuove erezzioni, e delle suppressioni de' Monasterj, e de' Conventi: Concede la facoltà d' alienare i beni Ecclesiastici.

51 La Congregazione de' Riti, eretta anch'essa da Sisto V. si divide in ordinaria, e straordinaria; l'ordinaria decide le Controversie delle precedenze, ed altre preeminenze, la straordinaria fù istituita per la Beatificazione, Santificazione, e culto de' Santi; nell' una intervengon persone differenti dall' altra in ordine a' Prelati; non già quanto a' Cardinali, che sono gli stessi, sì nell' una, che nell' altra: Dell' ultima parlai nel Capitolo XVIII. della III. Parte del Trattato dell' Onore; La prima specie di Congregazione è costituita, come si è detto, di certo numero di Cardinali, con molti Prelati, uno de' quali esercita l' Uffizio, col Titolo di Segretario: Anvi ancora alcuni Teologi Regolari, e segnatamente il Maestro del S. Palazzo, ed il Sacrista, del Papa, dell' Ordine di S. Agostino, siccome uno, ò più Maestri delle Cerimonie del Papa. In detta Congregazione si agitan due generi di negozj; cioè uno contenzioso trà le parti; l'altro grazioso, ò pacifico dipendente dall' Uffizio, ò ad instanza de' Supplicanti, in quelle cose, che concernono i Riti, e le Cerimonie Sacre, ò 'l Divino Culto. Questo secondo genere riguarda, come si è detto il Culto Divino, i Riti, e le Cerimonie Ecclesiastiche, senza Contradittore, ò pregiudizio del terzo; come la permissione di prendere qualche Santo per Protettore, con le facoltà, e le conseguenze, che da quella risultano, quando tale qualità Tutelare venga canonizata da detta Congregazione, senza la cui licenza ciò

non

non può farsi, così disponendo i decreti Apostolici; la Concessione della facoltà di celebrar la Messa, ò l' Uffizio di qualche Santo, ò Beato, sotto il Rito semplice, Semidoppio, ò doppio: di celebrar l' ottava, ò fare altra cosa simile: la dichiarazione di qualche dubio in materia del Cerimoniale; in quali giorni di solennità maggiore si possa celebrar la Messa Votiva di qualche Santo nella propria Chiesa, ò dove si conservi qualche Reliquia insigne, ed altre cose simili.

52 I negozj contenziosi dell' altro genere consistono nelle questioni delle precedenze, ed altre preeminenze nelle Processioni, ed altre funzioni publiche tra' Secolari, e Regolari; ò rispettivamente trà diversi Capitoli dell' uno, e dell' altro Clero, Monasterj, ò Conventi; ò trà le Dignità, Canonici, ed altri Chierici dello stesso Capitolo; e segnatamente trà le Dignità della Cattedrale, ò Metropolitana sopra il diritto di fare le funzioni Pontificali; ò di fare i funerali, ò di celebrar l' Uffizio sopra 'l Cadavere; ò di proibire la celebrazione di tale solennità; ò le novelle erezzioni di Congregazioni, e Confraternite: sopra 'l modo di assister' al Vescovo, ò Prelato; d' andare ad incontrarlo, ò accompagnarlo: sopra l' uso de' Pontificali spettante ad alcuni Prelati inferiori, segnatamente Regolari, ed altre simili controversie trà gl' Ecclesiastici: ò in materia di controversie trà Ecclesiastici, e Secolari, ò trà gl' uni solamente sopra le preeminenze, ed altri atti onorifici dovuti a' Principi, Baroni, Governadori, ò altri publici Rappresentanti; cioè del Baldacchino, Sede, ò Banco, e di tutte le altre cose, che concernono il Culto, e 'l Rito Ecclesiastico.

53 La Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica è composta di certo numero di Cardinali, e di Prelati; di questi ultimi quattro sono fissi; cioè un Segretario, un' Uditore di Ruota, un Chierico di Camera, e l' Avvocato Fiscale; gl' altri sono in maggiore, ò minor numero, a piacimento del Papa. I Prelati vengon chiamati Ponenti, perchè esercitan l' Uffizio di Relatori delle Cause. Quivi si tratta dell' Immunità Ecclesiastica locale, reale, e personale; che l' esercizio della giurisdizione Ecclesiastica non si permetta a' Magistrati Secolari; si esaminan le qualità, e prove de' delitti in ordine a' casi eccettuati dalla Costituzione di Gregorio XIV. ò la qualità del luogo della Cattura, sopra di cui cada la controversia; cioè se sia immune, ò nò; ò sopra 'l modo della Cattura, che escluda l' immunità; siccome d' altre specie d' immunità personale, ò reale.

54 La Congregazione della Fabrica di S. Pietro, eretta da Clemente VIII. è composta di certo numero di Cardinali ad arbitrio del Papa, con alcuni Prelati, de' quali uno è l' Uditore della Camera, il Tesoriero Generale, un Uditore di Ruota, un Chierico di Camera, ed altri a piacimento del Papa; oltre gl' Uffiziali ordinarj, alcuni Prelati, altri Togati semplici; cioè il Giudice ordinario; l' Economo Generale; il Segretario, e l' Avvocato della Congregazione. Trovasi questa divisa in due specie; l' una maggiore, e Cardinalizia, con la mistura de' Prelati, chiamata Generale; l' altra minore e particolare, che si suole tenere spesso, composta di detti Uffiziali. La di lei giurisdizione riguarda l' esecuzione delle disposizioni fatte per cause pie, applicando a detta Fabrica i frutti decorsi, e non pagati, siccome le disposizioni pie incerte, ò fatte ad incerte opere pie, i Legati pii fatti per opere determinate, quando per queste non sono sufficienti; quelli fatti a persone, ò Chiese incapaci, come sono i Cappuccini, i Minori Osservanti, i Gesuiti del quarto Voto, la loro Casa professa, e simili; in tali casi la Fabrica applica a se tutto il lasciato; ò per via di Composizione ne prende una parte, l' altra rilascia a gl' Eredi.

55 Costituisce la Congregazione dell' Indice de' Libri certo numero di Cardinali ad arbitrio del Papa, con un Segretario dell' Ordine de' Predicatori; un Consultore fisso, e primario, ch' è sempre il Maestro del Palazzo Apostolico, con molti altri Consultori, lo di cui Uffizio consiste in rivedere, ed esaminare i Libri, ad effetto di farne poi la relazione in piena Congregazione; determina questa, quali Libri debbansi proibire, quali permettere, concede, come fa quella del S. Uffizio, la licenza di legger i libri proibiti, toltine alcuni riservati al Papa.

56 La Congregazione della Consulta sopra gl' affari dello Stato Ecclesiastico istituita

tuita per lo governo del Principato Secolare viene composta di molti Cardinali, e Prelati; di questi uno è Segretario, con molta auttorità, gl' altri Ponenti; Avvi altresì luogo l' Avvocato, e 'l Procurator Fiscale; si raduna indispensabilmente due volte la settimana; cioè ne' giorni di Martedì, e di Venerdì, alla riserva del Venerdì Santo, e dell' ultimo giorno di Carnovale: I Prelati riferiscono i Processi; mà così essi, come i Cardinali hanno il Voto decesivo: A detta Congregazione i Governadori, e Presidi devon dar raguaglio, e consultare sopra i delitti gravi, ne' quali entri pena di morte, ò altra afflittiva del Corpo; e sopra tutte quelle cose, che concernono il buon governo, e la retta amministrazione della giustizia, acciò i Sudditi non vengano oppressi, e sien liberati dalle indebite molestie. Quivi si ricevono i ricorsi, e le querele contro Governadori, e Presidi, siccome contro i loro Notaj, Barigelli, ed altri Uffiziali, sì durante il loro Uffizio, acciò i Sudditi non sien gravati, oppressi, ò astretti a pagamenti d'emolumenti non dovuti, come quello terminato sopra i loro Sindicati, quando una delle Parti pretende essere stata gravata da' Sindicatori, ò sopra il modo di fare il Sindicato. Quivi i Vassalli de' Baroni portano i loro ricorsi contro gli stessi Baroni, e loro Uffiziali, quando stimansi aggravati.

57 Nella stessa Congregazione si discutono altresì Cause Civili concernenti il buon governo politico delle Città, Terre e Castella [l' Economico si tratta nella Congregazione del Buongoverno, di cui parleremo appresso] cioè a dire delle materie de' Consigli de' luoghi per la rinovazione de' Bussoli, da' quali si estraono i Magistrati; delle preeminenze in ordine alla precedenza, ed altri atti onorifici: la stessa Congregazione, come Tribunale politico, non solo punisce i delinquenti; mà ancora invigila, che non naschin tumulti, nemicizie, ò altri inconvenienti, sicchè non sia disturbata la publica quiete. Prefetto di quella è il Cardinale Sopraintendente Generale dello stato Ecclesiastico; egli è quello, che firma le lettere, che la Consulta scrive a Governadori, Presidi, ed altri Uffiziali.

58 Il Tribunale suddetto, come puramente Secolare, rappresenta le veci di Principe temporale; non s' ingerisce nelle Cause, ne nelle persone Ecclesiastiche, quando non gle ne venga data commissione speciale del Papa: Le facoltà della Consulta si stendono per tutto lo Stato Ecclesiastico immediato, compresavi la Città di Benevento; mà esclusa Roma; a questa presiede il Governadore, di cui parleremo appresso: Non s' ingerisce tampoco nelle Legazioni d' Avignone, di Bologna, di Ferrara, della Romagna, ne d' Urbino.

59 La Congregazione del Buongoverno, che riguarda gl' interessi delle Comunità dello stato, viene composta anch' essa di buon numero di Cardinali, uno de' quali, che suol' essere il Soprintendente Generale dello Stato, come capo di essa, porta il Titolo di Prefetto; anvi molti Prelati, de' quali uno è Segretario, a cui sta appoggiata la direzzione degl' affari; gl' altri chiamati Ponenti, propongon le Cause, ò affari delle Comunità, ò Provincie trà loro distribuite. Riconosce detta Congregazione lo stato di tutte le Comunità; prescrive a queste la forma di amministrare le proprie entrate, acciò le publiche gravezze vengano opportunamente distribuite; non si faccino spese inutili; i privati potenti non opprimano i men potenti, gravandoli oltre il giusto, e 'l bisogno ne' pagamenti delle Contribuzioni: La stessa Congregazione proibisce d' imporre gabelle, ò Collette senza sua licenza, che non si concede senza preciso bisogno: Senza la di lei permissione non si ponno alienar beni stabili, imporre Censi, ne fare altri Contratti, che possin portare notabile pregiudizio alle Comunità.

La Congregazione de' Baroni, e de' Monti, sono del tutto distinte, ed in esse si agitan distinti negozj; mà, sendo composte delle stesse persone, e radunandosi nel medesimo giorno, e luogo, si consideran per una sola: Rappresentano il loro Corpo il Tesoriero Generale, Capo, ò Prefetto dell' una, e dell' altra; alcuni Chierici di Camera ad arbitrio del Papa, l' Avvocato Fiscale, il Commissario della Camera, e l' Uditore del Tesoriero. La Congregazione de' Baroni è stata eretta per l' osservanza, ed esecuzione della Bolla di Clemente VIII. contro i Baroni contumaci in pagare i debiti pro-

proprj, ò de' loro maggiori, acciò possino esser forzati all' adempimento de' loro obblighi, non ostante i fideicommissi, le primogeniture, ò altri impedimenti. Nella Congregazione de' Monti, si esaminano le materie sopra la traslazione, pertinenza, concorso, e prelazione de' Creditori; siccome sopra la cassazione, ò opposizione de' Vincoli sopra luoghi de' Monti. In Casa dello stesso Tesoriero, con l' intervento d' alcuni Chierici di Camera, dell' Avvocato Fiscale, del Commissario della Camera, e de' due Computisti della Camera, si tiene un' altra Congregazione, in cui si disputan' i dubj, che cadono sopra la revisione, e 'l Saldo de' Conti tra' Ministri Camerali, e gl' Appaltadori, ò Amministradori delle Gabelle, ed altri diritti della Camera; sopra i desalchi, remissioni, ò rifezzioni de' danni, che gl' Appaltadori soglion pretendere; siccome sopra i Conti, che devon rendere i Nunzj, i Collettori Apostolici, e lo stesso Tesoriero Generale, ò 'l Depositario della Camera:

61 Avvi una Congregazione, chiamata della Visita graziosa delle Carceri: Due volte ogn' Anno, avvicinandosi le Solennità di Natale, e della Resurrezzione del Salvatore, si fà la Visita graziosa, sì delle Carceri, chiamate nuove, che di quelle di Campidoglio, ove sono ritenuti tutti i Carcerati, così delle Cause Civili, come delle Criminali di tutti i Tribunali di quella Dominante, alla riserva di quelli del Tribunale del S. Uffizio, pe' quali, come di sopra si è detto, vi sono le Carceri particolari nel Palazzo dello stesso Tribunale: Costituiscon detta Congregazione nelle Carceri nuove il Governadore di Roma; l' Uditore della Camera; il Presidente delle Carceri; l' Avvocato, e 'l Procurator generale del Fisco; Due Luogotenenti Criminali del Governadore; il Luogotenente Criminale dell' Uditore della Camera; l' Avvocato de' poveri; due Procuradori parimente de' poveri; il Visitatore delle Carceri segrete; il Commissario delle Galere; il Luogotenente Criminale del Cardinal Vicario, e due Prelati; cioè il Prefetto dell' Opera della Carità, e l' altro della Pietà de' Carcerati. Alla Visita delle Carceri di Campidoglio intervengono, sedendo da un lato, il Presidente delle Carceri; i Prefetti dell' opera della Carità, e della Pietà de' Carcerati; l' Avvocato de' Poveri; l' Avvocato, e 'l Procurador Fiscali; i detti due Procuradori de' Poveri; l' Uditore dell' Uditore della Camera; dall' altro lato siedono, il Senatore di Roma; i tre Conservatori; i due Collaterali; il Giudice Criminale; il Procurador Fiscale di Campidoglio; i detti Commissarj delle Carceri, e delle Galere, a' quali tutti presiede a Capo della Tavola il Governadore di Roma in qualità di Vicecamerlengo.

62 In dette Visite graziose si soglion liberare alcuni Carcerati per Cause Criminali di delitti non gravi, purchè la Parte offesa non si opponga: Per le Cause Civili poi, attese le Carità considerabili, che fanno dette Opere pie in concordare i Creditori, e pagargli del proprio i debiti fino a certa somma, si fanno abilità maggiori, e si libera numero notabile di Carcerati; Mà detta Congregazione non s' ingerisce in esaminare la nullità, ne la giustizia de' Mandati. Oltre le suddette due Visite generali, ogni settimana, il giovedì il Governadore, il Presidente delle Carceri, ed alcuni altri de' predetti intervenienti fan la Visita ordinaria, in cui si liberan Carcerati per Cause Criminali di lieve momento; si ordina la sollecita spedizione delle Cause; dalla Carcere segreta si fan passare alla larga quelli, i di cui processi sono già terminati: In ordine però a' Carcerati per Cause gravi ritenuti in Segreta la loro Visita non siegue che una volta il mese.

63 La Signatura del Papa, volgarmente chiamata di Grazia, si tiene il Martedì in una delle Camere Pontificie: Siede in essa il Papa, avendo avanti un Tavolino, con Calamajo, ed altre cose necessarie per iscrivere; Da' lati di Sua Santità sopra Scabelli siedono alcuni Cardinali ascritti a detta Congregazione, con Rocchetto, Mantelletta, e Mozzetta, cuoprendo, come in Concistoro: Detti Cardinali però, quando non fieno interrogati dal Papa, ò che non intervenghin per ragione dell' Uffizio, come accade nel Vicario, nel Camerlengo, nel Prefetto della Signatura di Giustizia, e delle altre Congregazioni, non v' han Voto; mà prestan la loro assistenza, perchè la funzione siegua con maestà maggiore del Papa. Dopo i Cardinali stanno in piedi, scoperti,

perti, con Beretta in mano, in Rocchetto, e Mantelletta i dodici Prelati, chiamati Votanti, come Assessori, ò Consiglieri del Papa, che, richiesti, danno il loro Voto; tre Referendarj, che devon proporre le Cause: Altri tre Referendarj, che per ragione del turno devon riferire parimente le Cause nella prima prossima Signatura. V'assistono altresì, stando in piedi, col medesimo abito Prelatizio molti Uffiziali; cioè l' Uditore della Camera, e 'l Tesoriero, che stan più vicini al Papa dietro la di lui Sedia, l' uno a destra, l'altro a sinistra; indi il Datario, s'è Prelato [altrimenti tra' Cardinali] il Decano della Ruota; ò sendo impedito, il Sottodecano; il Decano della Camera, ò 'l Sottodecano; il Vicegerente del Vicario; un Protonotajo Apostolico; i due Luogotenenti Civili dell' Uditore della Camera; il Regente della Cancelleria; l' Uditor del Papa, uno degl' Abbreviatori, detti *de parco majori*; l' Uditore del Camerlengo; ed in somma tutti i Prelati, che sono Giudici Ordinarj, ò di qualche Tribunale, affinchè, quando si discutono le Cause del loro Tribunale, possino ragguagliare il Papa, ò 'l suo Uditore dello stato di quelle, ò de' motivi per cui una delle Parti ricorre al Papa.

64 Dovendosi dar principio alla Congregazione, i Prelati Ponenti, avvicinati al Tavolino in faccia alla Sedia del Papa, con la dovuta riverenza, ed umiltà, in stile laconico, ed elegante latinità, propongon per ordine le Cause; indi a ciascuna Commissione il Papa da se fà il rescritto; ò domanda il Voto da' Prelati Votanti, da' quali in latino parimente, ed in istile laconico vien proferito; Sua Santità poi a suo piacimento, ò seguitando il loro parere, fà il rescritto. Accadendo, che alcuno de' Cardinali, per ragione del proprio Uffizio, ò interrogato dal Papa, debba parlare, lo fa, levandosi in piedi, e facendo riverenza a Sua Santità: Se ciò accade in persona de' Prelati, questi parlan con riverenza, ed umiltà maggiore, stando in ginocchio. In detta Congregazione non si propongon che trenta Cause, dieci per ciascuno de' tre Prelati; quindici contenziose, le altre graziose. Le contenziose sono quelle, in cui, resistendo la disposizione della legge, altri che il Principe non può rescrivere: Graziose sono le altre, che dipendon dall' arbitrio dello stesso Principe.

65 Il Tribunale della Signatura di Giustizia, della quale in nome del Papa, è Prefetto un Cardinale, nella di cui Casa si raduna nel giorno di giovedì, con l' intervento di tutti i Prelati dell' una, e dell' altra Signatura, che sono i Referendarj Ponenti; dodici Votanti; il Decano, ò Sottodecano della Ruota, il Regente della Cancelleria; i due Luogotenenti Civili dell' Uditore della Camera; il Luogotenente Civile del Vicario, come Giudici de' loro Tribunali, è stato istituito per segnare le Commissioni delle Cause, sì Spirituali, che profane, che richieggono ricorso al Principe, perchè sia ammessa l'appellazione, ò sia conceduta la restituzione in intiero: Quivi, eccettuati gl' affari, come di sopra si è detto, riservati alla Signatura di Grazia, col Voto de' dodici Prelati Votanti, e del Ponente, si decidono le Controversie sopra la competenza del foro: Il Prefetto non suol votare che in caso di parità de' Voti de' Prelati: Ad esso Prefetto, ò suo Uditore Prelato è bensì riservata la facoltà di dichiarare, quali Cause debbansi proporre in Signatura, concedendo la supersessoria fino alla prima, ò seconda Signatura; di concedere la nuova Udienza a quelli, contro de' quali è stato decretato.

66 Chiunque intende ricorrere alla Signatura, otto giorni avanti almeno, deve trasmettere all' appellato la Copia della Commissione, citandolo ad addurre la cagione, per cui quella non si debba proporre, e segnare; nel giorno di Sabbato s' intima la proposizione da farsi dal Prelato Referendario, chiamato Ponente: il Lunedì si dispensan le informazioni in iscritti, che si comunicano ancora alle Parti, e s' informano i Prelati; il Martedì si risponde a dette informazioni: Il numero delle Cause da proporsi non è prefisso: Quando la Signatura non è interrotta; cioè che si tenga ogni settimana, ogni Prelato Referendario può proporne due; sendovi maggior intervallo ne può proporre tre; con licenza del Prefetto anche maggior numero. Il Giovedì, sedendo il Cardinal Prefetto in capo della Tavola a tale effetto preparata, co' dodici Votanti, ed altri Prelati di sopra accen-

accennati, il Ponente, stando a sedere a piedi della stessa Tavola, riferisce in compendio lo stato di ciascuna delle sue Cause, e proferisce il suo Voto, che con gl' altri de' Votanti viene notato dal Prefetto, per poi prendere la risoluzione dalla pluralità de' Voti.

67 Il Tribunale della Ruota, che discutendo i più gravi affari, che si agitino nella Corte Romana, quivi fà la prima, e maggior figura, dopo le Congregazioni Cardinalizie per ragione delle persone, che le compongono, fù istituito allora, quando, crescendo le occupazioni del Pontificato, il Papa, non potendo fare tutte le cose per se stesso, per decidere alcuni primarj, e maggiori negozj, cominciò a valersi dell' opera, e Consiglio de' Cardinali; gl' altri venivan decisi nella Cappella, ò Camera Pontificia, col consiglio de' suoi Cappellani, come propriamente si chiaman gli Uditori di Ruota, benchè poi gli fosse dato il Titolo d' Uditori del S. Palazzo Apostolico, perchè, prima di riferire le Cause al Papa, udivan le informazioni delle Parti nello stesso Palazzo. Il numero degl' Uditori suddetti era incerto, crescendo, ò mancando ad arbitrio del Papa, che acciò fossero informati degl' usi, e consuetudini di tutti i luoghi, sceglea Uomini di varie Nazioni; così praticossi sino al tempo di Sisto IV. quando, trovandosi a caso in Ruota quattordici Cappellani, ò Uditori, de' quali uno Tedesco, uno Francese, due Spagnuoli per cagione della divisione di que' Regni in due Corone, l'una di Castiglia, l'altra d' Aragona, e suoi annessi; gl'altri Italiani di diverse Nazioni, tra' quali un Veneziano, il Papa suddetto, con sua Costituzione ordinò, che dovessero esser sempre dodici, de' quali un Tedesco per nomina dell' Imperadore, un Francese per nomina di quel Rè; due Spagnuoli; cioè un Castigliano, un altro Aragonese, Valenziano, ò Catalano, per turno, per nomina del Rè Cattolico; gl' altri poi Italiani; cioè a dire, un Veneziano per nomina di più soggetti di quella Republica, & ad elezzione d' uno da sceglersi dal Papa; Un Milanese: Assunto poi al Pontificato Giulio II. sendo tornata all' ubidienza della Sede Apostolica la Città di Bologna, detto Pontefice, trà gl' altri privilegj gli concedette un luogo fisso in Ruota, ed un altro nel Collegio degl' Avvocati Concistoriali, ad elezzione del Papa, in persona di due suoi Cittadini. Indi Pio IV. volendo qualificar la sua Patria, concedette anch' egli tal prerogativa a quel Collegio de' Dottori, con facoltà di nominar tre Soggetti, de' quali il Papa dovesse scegler' uno. Venuto finalmente in potere della Sede Apostolica il Ducato di Ferrara, Clemente VIII. trà molti privilegj gli concedette altresì tal nomina; Sicchè d' otto Uditori di Ruota Italiani anvene quattro Lombardi; degl' altri quattro uno è Toscano, con una certa specie d'alternativa trà le Città di Perugia, chiamata della Toscana soggetta al Papa, e quella di Siena, Pisa, ò altra superiore della Toscana Ducale. Gl' altri tre Uditori vengono eletti ad arbitrio del Papa; mà per lo più sono Romani.

68 Quando viene eletto qualche Soggetto per Uditor di Ruota, questi, assumendo la Toga Dottorale, riservata agl' Avvocati Concistoriali, deve professare l' esercizio d' Avvocato, si in iscritti, che in Voce, nelle Cause, che vertono nel Tribunale suddetto, con obligo di visitare tutti gl' Uditori singolarmente più volte; cerimonia, che richiede il corso di molti mesi, e di quel tempo non riceve altro trattamento, che quello, che si fa agl' Avvocati Concistoriali; cioè dal Superiore all' inferiore; Sicchè dagl' Uditori nella loro propria Casa non riceve la man diritta [quando però precedentemente non si trovi già in Prelatura.] Intanto si fabrica rigoroso Processo sopra la giustificazione de' legitimi natali, e sopra l' appanaggio, che il decoro della Prelatura richiede. Terminate tali Cerimonie, il novello Uditore deve sostener Conclusioni publiche in un giorno prefissogli nella Sala del Palazzo della Cancelleria, alla presenza di tutto il Collegio de' Cardinali, che a tale oggetto radunasi in quel luogo in Rocchetto, e Cappa magna, come si pratica in Concistoro, con l' intervento di numero grande di Prelati, Avvocati, Procuratori, ed altri Curiali, Corteggiani de' Cardinali, ed altri: Dopo tal funzione il novello eletto da due Uditori viene presentato al Papa, dal quale, con la formalità richiesta dalle Costituzioni Apostoliche, viene dichiarato Uditore

tore, Titolo, che prima che siegua tal cerimonia non se gli deve, poichè nella costruzzione del Processo, ò nell' Esame può esser rigettato; ed intanto non gode degl' indulti conceduti agl' Uditori di Ruota.

69 Il novello Uditore nella prima Ruota non Vota; mà sta ad ascoltare il modo, che si tiene dagl' altri: La Ruota s' apre nel primo giorno giuridico del Mese d' Ottobre con molta pompa, che fà risaltare la maestà del Tribunale; e si serra nella prima, ò seconda settimana di Luglio; da quel dì per tutto il Mese di Settembre corron le Vacanze. La Ruota si raduna due volte per Settimana; cioè il Lunedì, e'l Venerdì; quando alcuni di detti giorni sia impedito, si tiene il Mercoledì; essendo anche questo impedito, gli succede il Sabbato. Terminato il Processo ordinatorio, avanti che le Cause si proponghino in Ruota, si citan le Parti a concordare de' dubj, che devon disputarsi; se il citato non comparisce, si sottoscrive il dubio proposto dall' altra Parte: Indi s' intima la proposizione della Causa, che, sendo d' accordo i Votanti, si risolve anche in contumacia del Reo convenuto. Quando le Parti non concordano sopra 'l dubio, il Ponente ne parla in Ruota, citata sopra tale emergente la Parte. I Dodici Uditori siedono ad una Tavola informa di Ruota, che si dice abbia dato origine a tal vocabolo; mà per minor incommodo ciascuno per ordine d' anzianità propone le Cause commessegli; quattro Prelati solamente di quei, che stanno alla di lui sinistra, Votano, e sendo concordi tre almeno, si prende la risoluzione; il Ponente nelle Cause da esso proposte non hà voto. In alcune Cause gravi però d'ordine del Ponente, e talvolta del Papa, tutti, toltone il Ponente votano, e la risoluzione dipende da due delle tre Parti de' Voti. Nelle Cause agitate fuori di Ruota, mà da decidersi col Voto di questa, anche il Ponente vota; così quando le Cause trovansi commesse ad uno degl' Uditori, come Prelato, ò anche come Arbitro, ogni volta che il Compromesso, ò la Delegazione non disponga, che proceda solo. Non si decidono le Cause senza che preceda la disputa de' dubj, sopra de' quali si stendono le Decisioni; le sentenze cadono sopra di queste, che anche appresso gl' esteri fanno grande autorità.

70 Soppresso, come si è accennato, l' Ufizio d' Arcidiacono, e distribuita la cognizione di molte Cause tra 'l Concistoro, e la Cappella Pontificia, quelle, che concernean l' amministrazione della Camera, ò Fisco, dipendenti già dall' Arcidiacono, venivan decise dallo stesso Papa, con l' ajuto d' alcuni suoi Chierici, a' quali col corso del tempo diede, come suo Vicario, un Cardinale, col Titolo di Camerlengo, da che ebbe origine il Tribunale della Camera, composto del Cardinal Camerlengo, Chierici, ed altri Uffiziali dello stesso Camerlengo: Anticamente il numero de' Chierici era indeterminato; Eugenio IV. lo ridusse a sette, chiamati Ordinarj, e partecipanti; Innocenzo VIII. poi, e Pio IV. ordinarono la riforma di detto Tribunale; e finalmente il numero de' Chierici fù accresciuto fino a dodici, come tuttavia si vede; il loro Prefetto, ò Cardinal Camerlengo, volendo, può sedere in Camera; mà non lo pratica; v' intervengono bensì molti altri Uffiziali, che a differenza de' Chierici, vengon chiamati Camerali; cioè a dire il Governador di Roma, in qualità di Vicecamerlengo; l' Uditor della Camera; il Tesoriero Generale; e 'l Presidente della Camera, tutti Prelati; Siccome l' Avvocato Fiscale, il Commissario della Camera, e l' Avvocato di Poveri.

71 Radunasi il Tribunale suddetto nel Palazzo chiamato della Sapienza, ne' medesimi giorni, ne' quali si tiene la Ruota, con questa differenza però trà l' uno, e l' altro Tribunale, che se ben la Ruota si tiene sempre di Venerdì, del mese di Marzo la Camera si raduna il Mercoledì, perchè in quel mese il Venerdì si considera come festivo; E nelle Vacanze generali dell' Estate si tiene ogni volta, che il Papa fà Concistoro; così succede anco nel rimanente dell' Anno. Nella Vigilia de' Santi Pietro, e Paolo parimente si tiene Camera; mà nel Palazzo Apostolico; non già per decider Cause; mà per ricever' i Tributi, Censi, ed altre Annue prestazioni dovute alla Camera per ragione de' Feudi, ed altre Concessioni: In quell' Adunanza si esamina, quali pagamenti debbansi ricevere libera, ò condizionatamente; quali sien da ricusarsi: Si ammettono ancora le proteste, ed altri

atti

atti delle parti, in ordine alla pertinenza, ò possesso de' Feudi, ò altri diritti onorifici.

72 Trà i Chierici, e gl'altri Camerali si conosce la differenza in questo, che gl' uni siedono in luoghi distinti dagl' altri: I Chierici han tutti Voto decesivo in tutte le Cause, non eccettuato il Ponente; i Camerali Consultivo; ò al più i Voti di tutti non si consideran che per un solo Voto decisivo, che vien' ad esser quello del Camerlengo, in vece del quale intervengono essi Camerali; Sicchè la presenza del Governadore di Roma, dell' Uditore della Camera, del Presidente, e dell' Avvocato de' poveri in certo modo serve per cerimonia; mà il Tesoriero, l' Avvocato Fiscale, e 'l Commissario della Camera v'han molta parte, per difendere le ragioni della Camera Apostolica.

73 Nel decider le Cause si attende il maggior numero de' Voti; Sicchè, se due fossero d'un parere; due d'un altro; tre d'un altro, e cinque d'un altro, si deciderebbe giusta il Voto di questi ultimi. La Camera hà la Signatura in ventre; Sicchè non è soggetta alla Signatura di Giustizia; hà la cognizione delle Cause d'appellazione dalle Sentenze dell' Uditore del Camerlengo, del Tesoriero Generale, e del Presidente: La distribuzione delle Cause vien fatta dal Prelato più anziano, chiamato Decano: Tra' Chierici ogn' Anno si distribuiscono alcuni Uffizj, come i Presidenti di Ripa; delle Doane; dell' Annona; della Grascia; delle Carceri; delle Strade; della Zecca; e dell' Archivio, oltre i Governadori della Tolfa, ò sia degl' Alumi; e di alcune Terre: Uno de' Chierici si suol promovere al Tesorerato; un altro all' Uditorato della Camera; Uffizj, come appresso vedremo, molto qualificati.

74 Sino al tempo d' Innocenzo XII. gl' Uffizj sudetti furon tutti venali; il perchè il Volgo prendea motivo di dire, che col denaro anche i più ignoranti conseguissero le più sublimi Dignità della Chiesa; mentre spesso i Chierici di Camera; spessissimo il Tesoriero, e l' Uditore della Camera, eran promossi alla Porpora; mà riflettendo il Pontefice sudetto, in tutte le Republiche ben' ordinate essere stato biasmato l' uso di permettere, che gl' Uffizj publici si acquistin con denaro; mentre, come saggiamente prese a dire Platone al libro VIII. *de Republica*, non può darsi assurdo maggiore in una Republica, che render venale il Principato. Quelle cose, che sono riservate alla Virtù, non devon farsi comuni a gl' Asini d'oro *turpe enim* [lasciò scritto Aristotile nel II. della Politica] *ministeria publica venalia facere*. Nerone, per testimonio di Tacito, prima di farsi conoscer Tiranno, sendo entrato nella Curia, trà molte cose egregie, promise, che niun' Uffizio sarebbe stato venale. S. Gio: Crisostomo al Capitolo VI. delle Epistole di S. Paolo agl' Efesi scrive, che quando *Dignitates factæ sunt venales, mille hinc mala nascuntur*; Alessandro Severo, per testimonio di Lamprido: *Honores juris, gladiique nunquam vendi passus est, dicens, necesse esse, ut, qui emit, vendat; Ego non patior mercatores potestatum; quod si patiar, damnare non possum; erubesco enim punire eum hominem, qui emit, & vendit*. E Seneca al Capitolo IX. *de beneficiis: Provincias spoliari, & nummarium Tribunal, audita utrinque licitatione alteri addici non mirum, quando, quæ emeris gentium jus est*. Innocenzo, dico, conosciuta tal verità, suppresse la venalità degli scritti Uffizj con sua Bolla del seguente tenore. *Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam: Ad hoc unxit Nos Deus oleo letitiæ præ consortibus nostris, ut justitiam, quæ est præparatio sedis nostræ, incessantibus studiis diligamus, quod tunc laudabiliter, ut par est, nullo nostrorum meritorum suffragio, sed ineffabili Omnipotentis Dei bonitate, & providentia adimplemus, cum via regia incedentes, neque ad dexteram declinantes, neque ad sinistram aliqualiter deviantes, jus suum unicuique tribuere, eosque, quos præsertim juri, nedum in causis privatorum, sed Fisci nostri dicendo, nec non Sedis, & Cameræ Apostolicæ bonis juribus, & redditibus administrandis, & tuendis respectivè in partem sollicitudinis, evocamus, personarum acceptione non facta, divitiarum forte post habita, ac meritorum, & virtutum collatione dumtaxat librata, undequaque dignos, & præstantiores eligere satagimus*.

75 *At dum ad præcipua Romanæ Curiæ Prælatorum, nimirum causarum Curiæ Cameræ Apostolicæ Generalis Auditoris, ac ejusdem Cameræ, tum Thesaurarii Generalis, tum duo-*

duodecim Clericorum Præsidentium, nec non alterius Præsidentis vacabilia, & interim fructifera Officia, quæ, rationabilibus olim suadentibus causis, seu gravibus tunc urgentibus necessitatibus, aliàs decuit, recepto pretio, concedi, & successivè durantibus, & plerumque adauctis iisdem necessitatibus, vel causis opus, seù opportunum visum fuit, similibus concessionibus instaurari, mentis nostræ oculos sedula meditatione convertimus; exinde viros alioquin dignos, solvendo tamen pretio hujusmodi impares, aliquando prætermitti, necesse esse, non sine gravi animi nostri mærore perpendimus.

76 *Hinc ut sola virtutum præstantia in hujusmodi Officialium circumspecta, & justa electione præponderet, atque contra præfatam Romanam Curiam obloquendi, & oblatrandi invidis, & infensis ejus detractoribus calumniosa hujusmodi tollatur occasio, quantùm Nobis ex alto conceditur providere volentes, justum Officiorum prædictorum, & cujuslibet illorum pretium, quin etiam quidquid pro expeditione in eorumdem Officiorum acquisitione fuerat expensum, ascendens in totum ad summam decies centenorum, & viginti millium septingentorum sexdecim scutorum monetæ Romanæ, unicuique ex præfatis Officialibus pro sui Officii valore, & expensis prædictis, imprimis, & ante omnia, prout in nostro die undecima currentis mensis Octobris desuper confecto, & manu nostra subscripto Chirographo, cujus tenorem haberi volumus pro expresso, uberiùs continetur, restitui mandavimus.*

77 *In cujus exequutionem, cum pretii & expensarum hujusmodi integra, & effectiva restitutio, iisdem Officialibus in id consentientibus, subsequuta fuerit, Officiorum prædictorum venalitati in posterum occurrere volentes, Motu proprio, ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, memoratorum Officiorum venalitatem tenore præsentium penitùs, & omninò tollimus, supprimimus, extinguimus, removemus, & abolemus: Volentes, & mandantes, ut hujusmodi Officia antehac in perpetuum, seu ad vitam concedi solita, in posterum ad nostrum, & Romani Pontificis pro tempore existentis, & dictæ Sedis Apostolicæ beneplacitum, Viris Vitæ, & morum integritate præstantibus, literarum scientia præditis, rerumque humanarum experientia insignibus, ad majorem Dei gloriam, Romanæ Curiæ, & Prælaturæ decorem, nec non Virtutis incitamentum, & premium, gratis, & nullo recepto pretio concedantur.*

78 *Volumus tamen, & decernimus, omnia, & singula emolumenta, tàm ordinaria, quàm extraordinaria, jura, bona, fructus, redditus, & proventus certos, & incertos, dictæ Sede tam plena, quam vacante; undecumque provenientes etiam ex annatis, quindeniis, minutis servitiis, mulctis, pœnis, compositionibus, sigillis, expeditionibus, ac literis patentalibus; nec non jocalia, & regalias solvi solitas à quibusvis personis, & Communitatibus, & præsertim Cameræ Apostolicæ, illiusque Apaltatoribus, Thesaurariis, Censuariis, aut Feudatariis in quocumque Anni tempore, & signantèr in Vigilia, ac Festo Sanctorum Apostolorum Petri, & Pauli, ac in Nativitate Sanctissimi Domini Nostri Jesu Christi, & denique obventiones, & responsiones quascumque, quocumque nomine noncupatas, quæ priùs in compensationem pretii persoluti memoratis Officialibus, respectivè debebantur, & solvebantur, penitùs, & omninò cessare debere; illaque omnia, & singula pro idemnitate ejusdem Cameræ Apostolicæ urgentibus necessitatibus pressæ, & nuper etiam pretii, & expensarum restitutione præfatis Officialibus, ut præfertur, facta, magis gravatæ, motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine, paribus restituimus, recernimus, incorporamus, & applicamus.*

79 *Decernentes, easdem præsentes litteras, etiam ex eo, quod præfati Causarum Curiæ Cameræ Apostolicæ Generalis Auditor, ac ejusdem Cameræ Thesaurarius Generalis, duodecim Clerici Præsidentes, ac alter Præsidens, & alii quicumque, in præmissis quomodolibet jus, vel interesse habentes, seu habere prætendentes, eisdem præmissis non consenserint, aut vocati, seu auditi non fuerint, tametsi suorum indultorum, vel privilegiorum vigore consentire, vocari, seu audiri semel, vel pluriès quoquomodo debuissent, aut ex alia quacumque quantumvis juridica, & privilegiata causa, de ullo subreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostræ, vel interesse habentium consensus, alioque quocumque etiam quantumvis magno formali, & substantiali defectu notari, impugnari, redargui, retractari, in jus, vel controversiam revocari ad terminos juris reduci, seu adversùs illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quocumque juris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari nullatenus; sed semper, & perpetuò validas, firmas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & in-*

& integros effectus sortiri, & obtinere debere, & ab omnibus, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque, & quomodocumque spectabit, inviolabiliter observari; sicque, & non alitèr per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, quamvis auctoritate, praeeminentia, aut potestate fungentes, & functuros, etiam praefatae Camerae Clericos Praesidentes, Causarum Palatii Apostolici Auditores, & S. R. E. Cardinales, etiam de latere Legatos, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate judicari, & definiri debere; Irritum quoque, & inane, si secus super his a quoquam scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

80 Non obstantibus, quatenus opus sit, de jure quaesito non tollendo, aliisque nostris, & Cancellariae Apostolicae regulis, & felicis recordationis Simmaci, Pauli Papae II. Pauli Papae IV. & aliorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum, de rebus Ecclesiae non alienandis, & alienatis recuperandis, ac recol. mem. Pii Papae IV. similiter Praedecessoris Nostri de gratiis qualecumque interesse dictae Camerae concernentibus intra certum inibi expressum tempus exhibendis, & registrandis, ita ut easdem praesentes literas ibidem exhiberi, & registrari nunquam necesse sit, aliisque quibusvis Constitutionibus, & Ordinationibus ac Tribunalium, Officiorum, & Officialium praefatorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, statutis, consuetudinibus, & decretis etiam Cameralibus, & Concistorialibus, nec non quibuscumque eorumdem Officiorum erectionibus, & concessionibus etiam praesentium Possessorum, tametsi aliàs factis ad vitam, seu in perpetuum, ac etiam ex causa onerosa, seu correspectiva, vel per viam contractus, seu vim contractus habente; privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis Tribunalibus, Officiis, seu Officialibus praefatis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & efficacissimis, & insolitis clausulis, & decretis, in genere, vel in specie, etiam motu, & potestatis plenitudine similibus, aut aliàs quomodolibet per Nos, & Romanos Pontifices Praedecessores Nostros in contrarium eorumdem praemissorum concessis, ac etiam plurièс confirmatis, innovatis, & approbatis: Quibus omnibus, & singulis, etiamsi prò illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata, exprimerentur, & insererentur, iisdem praesentibus prò plenè, & sufficienter expressis, & insertis, habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum harum serie specialiter & expressè, motu, scientia, deliberatione, & potestatis plenitudine, paribus derogamus, & derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

81 Nulli ergo omninò hominum liceat paginam hanc nostrarum suppressionis, extinctionis, remotionis, abolitionis, voluntatis, mandati, decretorum, restitutionis, reunionis, incorporationis, applicationis, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo decimo Kalendas Novembris Pontificatus nostri Anno secundo.

B. Card. Prodatarius.

J. F. Card. Albanus.

Visa de Curia J. Sacripantes.

D. Ciampinus.

Loco ✠ Plumbi.

82 Seguita l'estinzione della Dignità del Cardinal Arcidiacono, l'amministrazione, ò presidenza della Camera fù commessa ad un Cardinale, perciò chiamato Camerlengo, assieme, co' detti Chierici di Camera. La voce Camera, che appresso di noi, volgarmente parlando, hà un significato assai noto, tra' Romani significava l'Arco, che a guisa di volta si fà, per sostenere una muraglia; Si prendea ancora per una Camera, chiamata Cubicolo, così detta, perchè vi si tenea il letto, da loro chiamato Cubile; e quel Servidore, che trà noi vien detto Cameriero, da loro era chiamato Cubicolario,

per

per corruzzione Camerario dal vestire il Padrone in Camera; mutato poscia tale significato in quello di Ministro destinato a tenere i Conti dell' Erario del Principe, fù chiamato Camerlengo, che però più propriamente si prende dalla Voce *Quæstor*, che significa quell' Uffiziale, che hà la soprintendenza del publico Erario, sopra di cui Cicerone (n) lasciò scritto. *Rhodii quondam legarunt Athenas Legatis Quæstores; sumptum, quem oportebat dare, non dederunt*. Tale Magistrato si crede introdotto prima di tutti gl'altri per cagione delle guerre. Spedivansi i Questori assieme co' Consoli, e Pretori ad amministrare il publico denaro, ed a far descriver ne' libri publici le prede tolte a' nemici, al qual proposito Cicerone prende a dire: *Sed tamen hoc dicere, non me quidem his esse viribus, quibus, aut miles Punico bello, aut Quæstor in eodem bello, aut Consul in Hispania fuerim*: Per Questori di tal rango prendonsi oggidì i Tesorieri di guerra: I questori Urbani, per testimonio di Budeo, avean la soprintendenza dell' Erario, e teneano i Registri del denaro, che si esigea, e si spendea per conto del Principe. A supremi Comandanti delle Provincie soggette alla Romana Potenza venivan' assegnati i Questori Provinciali; dipendean questi dal Preside, ò Console della Provincia, quasi come i figli dal Padre: *Sic a majoribus* (ebbe a dire Cicerone) *Prætorem Quæstori suo parentis loco esse oportere, nullam, neque justiorem, neque graviorem Causam necessitudinis posse reperiri, quàm conjunctionem sortis, quàm Provinciæ, quàm Officii, quàm publici muneris Societatis*; e però i Questori non potean prender possesso della loro Carica, se prima il Console non si portava al governo della Provincia: *Quoniam autem Consules in suas Provincias fere non proficiscebantur, nisi ad finem Anni, ideo necesse erat, ut & Quæstores, qui eis obtigerant, non possent in Provincia imperium obtinere, priusquam eas Provincias administrare Consules cæpissent* (o) A tali Uffizj furon surrogati i Prefetti de' Conti, oggidì chiamati Computisti.

82

83 Graziano nel suo libro de' tempi, vuole, che sotto il Regno di Romolo, e di Numa vi fosse già il Magistrato de' Questori creato dal Popolo; mà ciò non si trova tampoco nel tempo di Tullo Ostilio; abbiam bensì, che tali Uffiziali soprintendeano all' esazzione del denaro del Publico: Alcune volte avean' anche la soprintendenza alle Inquisizioni de' malefizj; e però v'è chi vuole, che dall' esercizio delle questioni fossero detti Questori; e che, siccome le differenze trà' privati eran giudicate dal Pretore, così i delitti Capitali fossero puniti da' Questori. I Romani riponean' il publico denaro nel Tempio di Saturno, chiamato Erario, perchè i Tribuni, che n'avean la custodia, lo distribuivan, per fare le publiche spese. Furon poscia chiamati Questori Erarj quei, che soprintendeano alle multe, ed altre pene pecuniarie: Questori parimente furon detti quei, a' quali spettava la cura de' Tribunali, e de' Castighi de' Delinquenti, chiamati con tal nome, perchè andavan cercando i denari del Publico, ed i Rei.

84 Mà tornando al nostro proposito, perchè con progresso di tempo il Camerlengo ampliò la sua giurisdizione a segno, che non era inferiore a quella, che già avea esercitata l' Arcidiacono; segnatamente in ordine al governo temporale immediato di Roma, e suo Distretto: Siccome per conto del governo mediato dello stato Ecclesiastico nelle Cause d' appellazione, ò ricorso; Sicchè, non potendo adempir tutto per se stesso, cominciò a deputare alcuni Uffiziali subordinati; come l' Uditore per le Cause d'appellazione, ò ricorso; per le Cause di Roma, e suo Distretto il Vicecamerlengo, e Governadore: Per l' amministrazione degl' interessi della Camera, e suoi denari; siccome per la decisione di alcune Cause Camerali di non molta conseguenza avea un' altro Uffiziale, chiamato Tesoriero. Mà per quelle medesime ragioni, per cui restò estinta la Dignità d' Arcidiacono, quella di Camerlengo venne di molto diminuita: L' Uditore, il Governadore, e 'l Tesoriero, furono deputati dal Papa, con l' erezzione de' proprj Tribunali, indipendenti del tutto dal Camerlengo; Sicchè in progresso di

(n) lib. 2. de invent. (o) Nicol. Gucchio de Comit. Rom. lib. 2.

ſo di tempo l' autorità di queſto è reſtata riſtretta ad una onorifica Preſidenza, ò Prefettura della Camera Apoſtolica; molto più dopo ſeguita la ſuppreſſione della Venalità di detto Uffizio, come appreſſo vedremo; mentre l'attuale amminiſtrazione oggidì riſiede appreſſo il Teſoriero, ed i Chierici di Camera.

85 Gl' affari Camerali, sì Civili, che Criminali dell' uno, e dell' altro Principato, di Roma, e ſuo Diſtretto, vengon deciſi dall' Uditore, e dal Governadore: Di più queſt' ultimo ritiene il Titolo di Vicecamerlengo; e come tale gode molte onorifiche preeminenze, sì nelle Seſſioni, che nelle Pontificie Cavalcate, con la precedenza, non ſolo ſopra i Prelati, mà anche ſopra i Magnati, e gl' Ambaſciadori de' Principi, che godono la preeminenza d' aſſiſtere al ſoglio del Papa (dagl' ultimi però preſentemente, come ſi sà, gli vien contraſtata) Quand' eſſo Governadore eſce in publico per Roma, come imagine del Principe, e maggiore Magiſtrato, viene accompagnato da una certa Guardia, chiamata d' Alabardieri, che riguarda l' Uffizio di Vicecamerlengo.

86 Mentre vive il Papa, il Cardinal Camerlengo ritiene alcune reliquie della priſtina autorità, e giuriſdizione, in ordine alla preſidenza, ed intervento nel Tribunale della Camera, come di ſopra ſi è accennato: Hà la Prefettura dello ſtudio publico di Roma, chiamato Sapienza, la di cui amminiſtrazione è appoggiata al Collegio degl' Avvocati Conciſtoriali, che gode la prerogativa di promovere alla Laurea Dottorale, ſiccome i Collegj de' Teologi, e de' Medici della ſteſſa Sapienza ponno conferire il medeſimo grado nelle loro facoltà; mà con la preſidenza d' un Uffiziale, che ſuol' eſſere uno degl' Uditori di Ruota. Gode altresì il Camerlengo la prerogativa di concedere, ò diſtribuire l' uſo, non già la proprietà d' alcuni ſiti, ò luoghi publici di Roma, per vendervi le Vittovaglie, ed altre merci; ſegnatamente in piazza Navona; ed oltre molte altre prerogative, conferiſce numero grande d' Uffizj. In ordine alla giuriſdizione contenzioſa hà un Uditore, per lo più Prelato, che rappreſenta il di lui Tribunale.

87 Mà l' autorità maggiore del Cardinal Camerlengo riſalta in tempo della Sede vacante, ed anche mentre il Papa ſi trova in articolo di morte: Allora viene a rappreſentar l'imagine dell' antico Camerlengo; prima che il Papa ſpiri, eſſo Camerlengo, volendo, può porre le Guardie al Palazzo: Seguita la morte, alla di lui preſenza, con l' intervento de' Chierici di Camera, ed altri, ſi fà la ricognizione del Cadavere; a lui ſi conſegna l' Anello piſcatorio, che da eſſo vien rotto; Sicchè ceſſa del tutto l' uſo di quello: Prende il governo, e l' amminiſtrazione del Palazzo Apoſtolico, i di cui Uffizj diſtribuiſce trà' Chierici di Camera. Fà fabricar' il Conclave, giuſta la forma preſcritta però dal Collegio de' Cardinali; deputa molti Uffiziali con groſſi emolumenti. Di più ne' giorni delle eſequie Pontificie, ſino a tanto che ſi chiuda il Conclave, eſſo Cardinal Camerlengo abita nel Palazzo Apoſtolico; compariſce per Roma con pompa da Principe, accompagnato dalle Guardie Pontificie, con le medeſime armi, e Veſti, che uſano, mentre vive il Papa; mà con qualche moderazione in ordine al numero.

88 L' Uffizio ſuddetto ne' tempi andati era venale, come quello de' Chiericati di Camera, e perciò molto lucroſo; mà il ſuddetto Innocenzo XII. ſuppreſſe tale venalità con altra ſua Bolla del ſeguente tenore. *Innocentius Epiſcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Ad Romani Pontificis, quem conſtituit Dominus ſuper familiam ſuam, miniſterium pertinet, ut poſt multas, & graves Paſtoralis Officii curas, ad temporalium quoque Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Bonorum cuſtodiam vigilet, & Cameræ Apoſtolicæ, per quam quotidianis pro conſervatione Eccleſiæ ditionis oneribus, & communibus, & Chriſtianæ Reipublicæ neceſſitatibus ſubvenitur, profectui, & commodis, tamquam fidelis diſpenſator, & prudens, habita & de pauperibus, quorum Eccleſiæ res patrimonium ſunt, provida ratione proſpiciat: Sicque reſecatis, abſque dignitatis imminutione, quæ in Romanæ Curiæ majoribus, & Officiis ſuperflua videri poſſunt, fiat unius abundantia multorum inopiæ ſupplementum.*

89 *Cum itaque vetus, ac præclarum noſtri, & S. R. E. Cameriatus Officium, quod per obitum nuper bo. mem. Paluzii, dum vixit, Epiſcopi Portuenſis S. R. E. Cardinalis de Alteriis*

terii nuncupati, vacavit, & vacat in praesens, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum concessione multiplici, & praesertim fel. rec. Gregorii XV. Anno Incarnationis Dominicae millesimo sexcentesimo vigesimo primo, pridie nonas Maji Pontificatus sui Anno primo, desuper expeditis literis, ultra quàmplura privilegia, & facultates, atque praerogativas pinguibus reditibus, & emolumentis hactenus abundare consueverit; quae quidem ex eo maximè decurso temporis excrevisse noscuntur quod olim Camerariatus hujusmodi inter Romanae Curiae Officia venalia recensebatur, cujus propterea ingenti pretio congruebat redituum affluentiam respondere: Nos, qui, ne imposterum Causarum Curiae Camerae nostrae Apostolicae, Auditoratus, ac Thesaurariatus generalium, nec non Clericatum, & Praesidentatus Officia recepta pretio concederentur, aliàs edita Constitutione nostra sancivimus; eoque magis a praedicto Camerariatus Officio, quod personis amplissima Cardinalatus Dignitate fulgentibus tribui solet, omnem venalitatis, ac pretii mentionem arceri consultiùs arbitramur, eidem Camerae nostrae, quae jam a longo tempore liberalibus, ac gratiosis eorumdem Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum condonationibus intervenientibus pretii commodum, ut recipit, & multis aliàs oneribus praegravatur, indemnitati consulere congruam duximus, simulque sapientis illud, Honora Dominum de tua substantia, monitum adimplendo, in aliquod pium opus huic Almae Urbi nostrae maximè necessarium, praefatorum portionem fructuum erogare.

90 Quapropter habito super his nonnullorum dilectorum filiorum Romanae Curiae Praelatorum probitate, doctrina, rerumque usu praestantium consilio, atque & motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostra deque Apostolicae potestatis plenitudine, ac nostrae pro qua valitura Constitutione praedicti Camerariatus Officii venalitatem omnem penitùs, & omninò supprimimus, extinguimus, & abolemus, illudque deinceps absque ulla prorsus pretii interventione, virtutis, ac meritorum dumtaxat intuitu, conferri decernimus, & mandamus.

91 Omnes autem praefati Camerariatus Officii fructus, reditus, proventus, regalia, salaria, jocalia, responsiones, obventiones, aliaque cujusvis generis emolumenta, tàm ordinaria, quàm extraordinaria, quocunque nomine nuncupata, & undecunque provenientia ad Camerarium pro tempore existentem, tàm Sede Apostolica plena, quàm vacante, quomodolibet pertinentia, & ab eo percipi solita, ab eodem Camerariatus Officio, salva dumtaxat infrascripta reservatione, harum serie penitus, & omninò dismembramus, ac separamus, & pro dismembratis, ac separatis haberi volumus, & mandamus.

92 Porrò, ut memorati Officii amplitudo ea qua decet, authoritate, & beneficentia conservetur, simulque expensarum ipsi incumbentium necessitati de alicujus subventionis auxilio provideatur, privilegia, facultates, praerogativas, praeeminentias, antelationes, exemptiones, immunitates, jurisdictiones, gratias, & indulta omnia, quae Camerario praedicto prò tempore existenti tàm ex praefatorum Romanorum Pontificum Praedecessorum nostrorum concessione, quàm ex legitima, & approbata consuetudine, aut aliàs quomodolibet competebant, & quibus Palutius Episcopus Cardinalis, & Camerarius praefatus usus, potitus, & gavisus fuit ferò uti, potiri, & gaudere debuit, excepta tamen facultate conferendi, seu providendi Officia in praefatis Gregorii Praedecessoris literis enumerata, super quibus omnibus, & singulis, eaque in futurum conferendi forma specialiter providere intendimus; salvisque aliis infrà dicendis, eidem Camerario pro tempore existenti in omnibus, & per omnia motu, scientia, deliberatione, & potestatis plenitudine paribus, earumdem tenore praesentium praeservamus, confirmamus, & innovamus, eique omnia, & quaecumque emolumenta ex Sigillo ejusdem Officii provenientia, & hactenus percipi solita, cum suis honoribus, & oneribus plenariè reservamus, & quatenus opus sit, de novo concedimus, & attribuimus.

93 Quoniam verò, quemadmodum ab ipso suscepto a nobis Apostolatus initio pauperum, qui Domini Nostri Jesu Christi personam sustinent necessitatibus sublevandis, invalidorum Hospitium Apostolicum erigendo, & juxtà Prophetae consilium, egendos, vagosque in domum nostram inducendo, nec non puerorum, ac puellarum instructioni simul, & indigentiae prospiciendo, Pastoralis nostrae solicitudinis ministerium impendimus; ità caeteras, gravesque dictae Urbis necessitates, urgente nos jugiter Pastoralis Officii debito, oblivisci non possumus: propterea miseriam inopum, & gemitum pauperum, praesertim infirmitate corporis laborantium, qui ad Nosocomia, quibus eadem Urbs, benedicente Domino, abundat, trasportari commodè nequeunt, quantùm cum Deo possumus, sublevare volentes, attento quod Palutius

lutius Episcopus Cardinalis, & Camerarius prædictus, qui & Archiconfraternitatis SS. Duodecim Apostolorum de Urbe Protector existebat, inter cætera pietatis, & Christianæ Charitatis officia publicam Aromatariam, seù medicamentorum officinam prò pauperibus a similis mem. Francisco, dum vixit, Episcopo Hostiensi, ejusdem S. R. E. Cardinali Barberino nuncupato, dictæ Archiconfraternitatis itidem Protectore, proprio ære primùm erectam, instructamque, ac per plures annos usque ad obitum de necessariis provisam, suis pariter sumptibus providebat, & sustentabat, ut tàm pii operis firmitati perpetuæ dotis constitutione consultum sit, ex præfatis emolumentis, atque proventibus, ut præfertur, a Camerariatus Officio dismembratis, omnia, & singula, quæ tàm ex massa Collegii Notariorum Cameræ nostræ Apostolicæ, quàm ex Collectoriis in Regnis Hispaniæ, Lusitaniæ, & Neapolis, ac universa Italia vigesima nuncupata, quæque ad rationem duorum prò centenario supra spoliis, fructibus, & emolumentis omnibus dictarum, & aliarum Collectoriarum, ubicunque institutarum, & instituendarum, ac & occasione Decimarum impositarum, & imponendarum quarumcumque, sive subsidiorum earum loco suppositorum, & supponendorum, Camerario præfato prò tempore obveniebant, & ab eo percipi consueverant, in eo tamen statu, quo de præsenti sunt, atque erunt in futurum, ita ut ob quamcumque eorum diminutionem, quantumvis maximam, atque & totalem, & integram deficientiam ad aliquod supplementum Camera prædicta nullo unquam tempore teneatur, eidem Aromatariæ, seù Officinæ, sub præfatæ Archiconfraternitatis, ejusque Prioris, ac Deputatorum prò tempore existentium administratione, earumdem tenore præsentium perpetuò donamus, concedimus, & assignamus.

94 Reliquos autem omnes Camerariatus Officii præfati fructus, reditus, ac proventus, ut supra dismembratos, Cameræ supradictæ, debitis tamen iisdem annexis, atque antea Camerario prædicto ratione fructuum, redituum & proventuum hujusmodi incumbentibus oneribus per eam congruè supportatis, motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine similibus, harum serie perpetuò itidem restituimus, reunimus, applicamus, & incorporamus.

95 Ac signanter omnia, & singula emolumenta, seu præstationes prædicto Camerario pro tempore existenti, ex rebus venalibus, seù stati unum pro venditoribus locatione, aut aliàs in foro Agonali, solitis detractis oneribus, quomodolibet competentia, & ab eo percipi hactenus consueta, quæ alia per nos alidum edita Constitutione, Tribunali, & Magistratui Viarum sub cura prò tempore existentis illarum Præsidis restituta, unita, & incorporata fuerant, cum experientia compertum sit, & gratiis, & concessionibus in eaudem Constitutione contentis, & successivè diligentiore præfati Tribunalis regimine satis ejusdem necessitatibus esse consultum, prævia eorumdem emolumentorum ab eodem Tribunali, ac Magistratu, & quatenus opus sit, nova etiam a præfato Camerariatus officio dismembratione, nec non antedictæ Constitutionis nostræ hac in præsente dumtaxat derogatione, cæteris omnibus in eadem Constitutione dispositis, ac præsertim jurisdictione Tribunalis ejusdem, nec non facultate locandi, de consensu tamen Commissarii generalis memoratæ Cameræ prò tempore existentis, in suo robore permansuris, eidem Cameræ nostræ per quò pariter unimus, annectimus, & incorporamus.

96 Decernentes easdem præsentes literas, & in eis contenta quæcunque & ex eo, quod præfati Præses, ac Magistri Viarum, seu alii ejusdem Tribunalis, ac Magistratus Officiales, & alii quicunque in præmissis quomodolibet interesse habentes, seù habere prætendentes, eisdem præmissis non consenserint, aut vocati, seu auditi non fuerint; tametsi fuerint Indultorum, seù privilegiorum vigore consentire, vocari, seù audiri semel, vel pluries quoquomodo debuissent, aut ex alia quacunque quantumvis juridica, & privilegiata causa de ullo subreptionis, vel obreptionis, seù nullitatis vitio, aut intentionis nostræ, vel interesse habentium consensus, alioque quocunque, & quantumvis magno, formali, & substantiali defectu, notari, impugnari, redargui, retractari, in jus, vel controversiam revocari, ad terminos juris reduci, seù adversùs illa aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcunque juris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari nullatenus posse: Sed semper, & perpetuò valida, firma, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere debere, & ab omnibus, ad quos spectat, & pro tempore quandocunque, & quomodocunque spectabit inviolabiliter observari, sicque, & non aliter per quoscunque Judices Ordinarios, & delegatos, quavis authoritate, præeminentia, aut potestate fungentes; & functuros, & causarum Palatii Apostolici Auditorem, ac ejusdem S.R.E.

S. R. E. Camerarium, & alios Cardinales, & de Latere Legatos, dictæque Cameræ Præsidentes Clericos, & alios Officiales, & Ministros quoscunque, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, judicari, & definiri debere, irritum quoque, & inane si secus super his a quoquam scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus quod ad ea, quæ præsentibus adversantur, prædictis Gregorii prædecessoris, & nostris, suprà confirmatione, & concessione facultatum Magistratus Viarum literis, &, quatenus opus sit, de jure quæsito non tollendo, aliisque nostris, & Cancellariæ Apostolicæ regulis, nec non fel. rec. Siimmachi, Pauli II. Pauli IV. nec non aliorum quorumcumque Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum, de rebus Ecclesiæ, & Cameræ præfatæ non alienandis, & malè alienatis recuperandis, illisque non obligandis ac rec. mem. Pii Papæ IV. similiter Prædecessoris, de gratiis qualecumque Cameræ Apostolicæ interesse concernentibus in dicta Camera intrà certum tempus præsentandis, ac registrandis; ita ut præsentes literas ibidem præsentari, aut registrari nunquam necesse sit, aliisque Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac dictæ Cameræ, aliisve quibuslibet, & juramento, confirmatione Apostolica vel quavis alia firmitate roboratis statutis, regulis, & consuetudinibus, ac Decretis, & Cameralibus, & Concistorialibus, privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis eisdem Camerario, Cameræ, Tribunali, Magistratui, & Officialibus præfatis sub quibuscunque tenoribus, & formis, cum quibusvis & derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & efficacissimis, & insolitis clausulis, & Decretis in genere, vel in specie, & motu, & potestatis plenitudine similibus, aut aliàs quomodolibet per nos, & Romanos Pontifices Prædecessores nostros in contrarium eorumdem præmissorum concessis, ac & pluries confirmatis, innovatis, & approbatis. Quibus omnibus, & singulis, & si prò illorum sufficienti derogatione de illis, illorumque totis tenoribus specialis, specifica, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seù quævis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitùs omisso, & forma in illis tradita, observata exprimerentur, & insererentur, iisdem præsentibus prò plenè, ac sufficienter expressis, & insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum harum serie specialiter, & expressè, motu, scientia, deliberatione, & potestatis plenitudine paribus derogamus, & derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscunque.

Nulli ergo omninò hominum liceat paginam hanc nostrarum suppressionis, dismembrationis, præservationis, confirmationis, reservationis, concessionis, applicationis, incorporationis, intentionis, decreti, mandati, & derogationis, infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo, quarto Idus Augusti Pontificatus nostri Anno octavo.

B. Card. Prodatarius.

J. F. Card. Albanus.

Visa de Curia C. A. Fabronus.

Phil. Porta.

Loco ✠ Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium.

97 L'autorità, e giurisdizione dell' Uditore della Camera è grandissima; la di lui preeminenza corrisponde alla giurisdizione: Alla riserva del Governadore di Roma, come Vicecamerlengo, precede tutti gl'altri Prelati, anche fregiati della Dignità Patriarcale, oltre la di lui persona, constituiscono il suo Tribunale due Luogotenenti Civili Prelati, ed uno Criminale Togato, che pare rappresentino, come la figura del Vicario nel Tribunale del Vescovo. E' Giudice competente, ed Ordinario di tutti i Prelati, eccettuati quelli, che per privilegio particolare godono l'esenzione, come i Camerali, ed i Palatini; per altro anche i Cardinali sono soggetti alla di lui giurisdizione nelle Cause concernenti l'esecuzione degl'Obblighi Camerali; hà la privativa ad esclusione d' ogn' altro Giudice;

Sic-

Sicchè in Roma è l' unico esecutore di tali oblighi; purchè non osti il Consenso delle parti, ò qualche privilegio particolare, che disponga diversamente. In detta Città di Roma è Giudice Ordinario in prima istanza in tutte le Cause, così del Foro Ecclesiastico, come del Secolare, tanto in Civile, quanto in Criminale, alla riserva di alcune, come appresso vedremo; Sicchè hà la cumulativa col Governadore, col Vicario, ed altri Giudici Ecclesiastici, tra'quali si dà la prevenzione. Dove si tratta dell' esecuzione de' patti esecutivi, oblighi, ò Convenzioni, che in vigore degli Statuti, ò Stili particolari, ne' luoghi de' Contraenti abbiano il processo esecutivo, hà la privativa ad esclusione d'ogn'altro Giudice. Per le Cause, che si agitano fuori di Roma, generalmente è Giudice Ordinario d' appellazione, sì per le materie Ecclesiastiche, che per le profane, ò dell'uno, e l'altro foro; eccettuati alcuni casi particolari. E' Esecutore Generale delle lettere Apostoliche; siccome delle Sentenze, e Giudicati di tutte le Sentenze degl'altri Giudici, e Magistrati dello stato Ecclesiastico; Al di lui Tribunale si appella dalle Sentenze degl'Ordinarj, non atteso il mezzo, come si appella al Papa, che da se stesso, ò mediante l'organo della Signatura di Giustizia commette le Cause alla Ruota, ò a'Prelati particolari, sendo l' Uditore della Camera in questa parte Giudice Ordinario delle appellazioni, e de' ricorsi: Anzi in ordine a' Giudici Ordinarj Secolari, segnatamente de' Baroni, ammette i ricorsi di chiunque si presenta al di lui Tribunale. Quando si allega sospetto alcuno de' Luogotenenti d'esso Uditore, si ricorre a questo stesso per la deputazione d'un'altro Giudice. L' Ufficio suddetto per lo passato era venale, mà, come di sopra si è veduto, tale venalità restò suppressa in vigore della Costituzione d'Innocenzo XII.

98 Il Tesoriero Generale anticamente facea quella figura, che oggidì fà il Depositario della Camera, che tiene in deposito i denari dell' Erario del Principe, a disposizione del Papa, e de' suoi Ufficiali. Oggidì esso Tesoriero gode i medesimi onori, e prerogative, che l' Uditore della Camera; dopo di cui occupa il luogo immediato, anche sopra i Patriarchi, ed Arcivescovi: Così esso, come l'Uditore della Camera da'Cardinali, Ambasciadori de' Principi, ed altri Magnati, ricevono molti onori, che vengono negati a' Patriarchi, ed Arcivescovi. E' Giudice, e direttore di tutte le rendite, proventi, ed emolumenti della Camera Apostolica; il perchè hà giurisdizione, sì Ecclesiastica, che laicale; al di lui Tribunale sono subordinati, non solamente gl' Uffiziali laici, mà anche i Succollettori Apostolici degli spogli, e frutti delle Chiese, ò Benefizj vacanti, ed'altri diritti appartenenti al Fisco puramente Ecclesiastico, ò Pontificio, in tutte quelle parti del Mondo Cattolico, ove trovansi Collettori, dalle Sentenze de'quali è Giudice d'appellazione, in quelle Cause però, che riguardan l'interesse della Camera.

99 Nello stato Ecclesiastico immediato è Collettore generale degli Spoglj, de' frutti delle Chiese, ò Benefizj vacanti, e degl' altri proventi, ed emolumenti Camerali; per l'esazzione di questi deputa i Succollettori in tutte le Diocesi. E' anche Giudice Ordinario in prima Istanza di tutte le Cause, nelle quali la Camera abbia interesse, siasi immediato, e diretto, ò pure mediato, ed indiretto, prerogativa particolare del Fisco; così quando è Attore, come quando è Reo immediato, ò mediato, tutto tira al suo Foro, quale è quello di dett' Uffiziale, che in prima Istanza hà la cumulativa col Camerlengo; mà esso Tesoriero hà l' immediata economica amministrazione, e cura privativa dell' Erario fiscale; non solamente deputa i Succollettori Apostolici degli Spogli, ed'altri diritti del Fisco Ecclesiastico nel Dominio temporale della Chiesa, mà, quando non seguono gl' appalti delle Gabelle, ed'altri effetti della Camera, deputa ancora i Tesorieri, altri Ministri, ed Uffiziali; affitta, e fà ogn'altra cosa concernente l' Erario della stessa Camera: Hà l'amministrazione, e la protezzione de' Monti, sì Camerali, che Baronali; e però viene chiamato Capo della Congregazione degli stessi Monti, siccome dell'altra de'Conti, ed hà molti Ministri subordinati.

100 In ordine a gl' affari del Foro contenzioso, ed alle Cause, che si spediscono in

in forma giudiziale, regge il Tribunale, parte per se stesso, parte mediante il suo Uditore, che rappresenta la figura di Uicario generale, ò di Luogotenente. Fuori dello stato Ecclesiastico immediato è Giudice in seconda istanza dalle sentenze de' Collettori generali, ed altri Commissarj Apostolici degli Spogli, ed altri diritti, per quelle cose però, che riguardan le ragioni fiscali; Sicchè è Giudice d'appellazione dalle sentenze de' Nunzj di Spagna, Portogallo, Napoli, Firenze, Turino, ed'altri, a' quali, scrivendo, in fronte pratica *l'Illustrissimo, e Reverendissimo Signore Osservandissimo*: In Corpo: *V. S. Illustrissima*: Cortesia: *Di V. S. Illustrissima, e Reverendissima*: Soscrizione: *Divotissimo, ed Obligatissimo Servidore*. Anche il Tesorerato era venale; mà in vigore della riferita Bolla d'Innocenzo XII. tale venalità restò suppressa.

101 Tra' Prelati, che costituiscono il Tribunale della Camera, come di sopra abbiam veduto, oltre l'Uditorato, e'l Tesorerato, si distribuiscono le Prefetture dell'Annona, e della Grascia, ed i Presidentati delle Doane; delle Ripe; della Zecca; e dell'Archivio, oltre quello delle strade, di cui appresso parleremo: Dette Cariche sono Annuali, alla riserva della prima, che, richiedendo una certa industria, ed attitudine maggiore della persona, suole dispensarsi dal Papa a suo piacimento. L'amministrazione dell'Annona della Città, se si considera la disposizione delle leggi comuni, dev'esser' addossata alla stessa Città, ò Popolo, ed al suo Magistrato ordinario, ò particolare: Così praticavasi in Roma anticamente: Sotto la Voce Annona al tempo della Republica si comprendea tutto ciò, che appartiene all'uman vivere; cioè tutti i frutti dell'Anno; da che parę, che quella parola abbia avuto origine: Il Prefetto dell'Annona rendea ragione sopra quelle materie, ed avea la soprintendenza della provisione de' grani: Roma governava que' tanti millioni d'anime, che la componean, col frumento, che vi si trasportava dall'Affrica, e dall'Egitto. Mà Gregorio XIII. ne diede l'incombenza ad un Chierico di Camera, col Titolo di Prefetto, e con giurisdizione in tutte le Cause concernenti tale materia; sì perciò, che riguarda la conservazione, ed augmento dell'agricoltura, che per invigilare, acciò il fromento, ed altre biade non vengan'estratte dallo stato, ò trasportate da luogo a luogo contro la disposizione de' Bandi; far sì, che sieguan le denunzie della quantità, e qualità de' raccolti; impedire i monipolj ed altri contratti pregiudiziali alla mercatura. Alla giurisdizione dello stesso Prefetto dell'Annona, che da una parte si estende per tutto il Patrimonio, fino a' Confini della Toscana, dalle altre fino a Narni per tutta la Sabina, Lazio, e Maritima, e Campagna, fino a' Confini del Regno di Napoli, trovansi soggetti i Fornari di Roma; avanti di lui vengon' agitate le loro Cause, giusta la disposizione della Bolla d'Urbano VIII. publicata a favore de' medesimi; ed insomma dal Prefetto suddetto dipende tutto ciò, che concerne l'Annona, sopra di cui egli spesso si porta all'Udienza del Papa, col quale conferisce, e consulta sopra tutte le cose a quella attinenti. Negl' Anni penuriosi si suole ancora radunare una Congregazione particolare, istituita già da Sisto V. Dal Prefetto dipendono, un Commissario generale; un Segretario; un Sostituto Commissario; un Computista, ed altri Ministri. Hà il suo Tribunale composto d'un Uditore, Notaj, Barigello, e Birri.

102 L'incumbenza del Prefetto della Grascia versa intorno all'abondanza delle Carni, Salvaticine, pesci, frutti, erbaggi, ed altre vettovaglie, che si richiegono per lo sostentamento della Città, alla riserva del pane. Il Presidente delle Doane hà la cognizione delle Controversie, che cadono sopra i pagamenti delle Doane, ed altre gabelle; siccome sopra varie questioni concernenti la mercatura. Al Presidente delle Ripe è appoggiata la soprintendenza delle merci, che per lo fiume vengon trasportate a quella Dominante da varie parti del Mondo, e si scaricano alla Doana di Ripetta, ove un Giudice Togato dipendente dal Prelato Presidente amministra giustizia sopra le controversie, che vanno insorgendo. Avvi altresì un'altro Magistrato, chiamato Camerlengo di Ripa grande, luogo, ove sbarcan le robbe, che per Mare vengon condotte a Roma: Suol'esser quegli un Gentiluomo Romano, che in quelle ma-

materie col suo Assessore esercita la sua giurisdizione, come Magistrato del Popolo, sopra i Marinari, e loro interessi, concernenti noli, assicurazioni di Navi, ed altre differenze di simil natura. Le appellazioni dalle di lui sentenze devoluono al Tribunale della Camera, e spettano a quel Chierico, che esercita la Carica di Presidente delle Ripe. Il Presidente della Zecca sopraintende, acciò non si commetta fraude nella moneta, che si batte; non si tosi, ne si falsifichi. Al Presidente degl' Archivj stà appoggiata la soprintendenza della conservazione degli Stromenti, e Scritture; Invigila che gl' Archivj sien ben tenuti, e custoditi, e che i Notaj quivi esibischino le Copie delle Scritture, giusta la disposizione delle Costituzioni Apostoliche, sì in Roma, che per tutto lo stato Ecclesiastico A tale effetto soglionsi spedire i Visitatori, ò Commissarj.

103 La parola Governadore procede dal Verbo governo, che anticamente s' intendea delle Navi: Gl' infiniti pericoli, a' quali, come nel Trattato della Nobiltà si disse, espongonsi i Naviganti, richiegono un' Uomo espertissimo, che governi la Nave, chiamato Governadore, Voce, che metaforicamente si adatta ad ogn' uno, che governi, amministri, e procuri il bene de' Popoli, ò Università; il perchè anche i Rè sono Governadori, Pastori de' loro Sudditi: L' Onnipotente nella Scrittura Sacra chiama spessissimo col Titolo di Pastori d' Israele, cioè della Chiesa, i Governadori del suo Popolo: Al nostro proposito s' intende di quello, che governa una Provincia, Città, ò altro luogo, grande, ò piccolo, che sia.

104 Il Governadore di Roma trà tutti gl' Uffiziali, e Prelati della Corte Romana come Vicecamerlengo, occupa il primo luogo dopo i Cardinali; Nelle publiche, e solenni funzioni Pontificie precede anche gl' Ambasciadori Regj, ed altri Magnati, che godono la prerogativa del soglio. Hà l' udienza ordinaria del Papa fissa ne' giorni di Mercoledì, e Sabbato, oltre le straordinarie, giusta l' esigenza de' negozj; se gli permette ancora di dar parte al Papa degl' affari, che vanno accadendo, con biglietti famigliari. Quand' esce in publico viene preceduto dalla Guardia degl' Alabardieri. Il di lui Uffizio però è amovibile a beneplacito del Papa; Il suo impiego consiste nel governo Secolare di Roma, e suo distrètto; in vigore delle sue facoltà ordinarie non hà giurisdizione sopra gl' Ecclesiastici; mà per Breve speciale suole comunicarsegli anche tale facoltà. Hà un Luogotenente Civile, semplice Togato, che giudicando le Cause di mercede, ed altre di poco rilievo, fà figura di Giudice pedaneo. L' Uffizio del suo Tribunale, e Ministri versa principalmente intorno alle Cause Criminali; il perchè, oltre il Luogotenente Civile, hà molti Uffiziali, e Ministri subordinati, co' quali, e con l' Avvocato, e Procurator Fiscale, l' Avvocato, e 'l Procurator de' poveri, ogni settimana tiene Congregazione nel suo Palazzo: Quivi si ammettono gl' Avvocati, ed i Procuratori de' Rei, siccome quei degl' Accusatori, ò Adrenti al Fisco, che difendono le ragioni de' loro Clienti: Non avendo i Rei il modo da pagare Avvocati, e Procuratori, vengon' assistiti da quelli de' poveri; e volendo, à questi il Governadore ne unisce anche un' altro. Terminato il Contraditorio, quel Luogotenente, ch' è Giudice della Causa, riferendone i meriti, domanda i Voti dalla Congregazione, per pluralità de' quali egli decide: Il Governadore poi, che non vota riferisce il risultato al Papa, che approva, disapprova, diminuisce, ò a suo arbitrio, commuta la pena.

105 Il nome di Senator di Roma, di cui qui intendiam parlare, hà diverso significato dall' altro usato al tempo della Romana Republica: Di questo si fece menzione nel Trattato della Nobiltà, e si parlerà di bel nuovo nella Seconda Parte del presente Libro; L' altro fù introdotto, dopo che restò estinto quell' antico, e famoso Senato, che diè le leggi al Mondo tutto; non già per lo politico governo della Romana Republica; mà per l' amministrazione della Giustizia nella Città di Roma, suo Territorio, e distretto; Sicchè può dirsi succeduto in luogo del Pretore Urbano; Nelle grandi Scissure d' Italia il Popolo Romano riassunse alcune scintille dell' antica libertà; la Dignità Senatoria fù d' autorità, e stima sì grande, che non fù sdegnata tanpoco da' Regi. Riferisce il Tassoni ne' suoi Annali,

nali, che del 1268. era esercitata dall' Infante di Spagna. Il Biondo favellando delle cose di Roma, scrive, che dell' Anno 1358. i Romani non riconoscean' il Papa in altro, che in confermare gl' Uffiziali da essi eletti; mà, che sendo insorte di nuovo frà loro le solite fazzioni per le discordie trà le principali famiglie, il Papa gl'indusse a creare un Senatore forastiero con suprema autorità; Raimondo Tolomei da Siena fù il primo, che di quel tempo esercitasse tale dignità. Con la nuova decadenza dell' autorità del Popolo poi restò anche depressa quella del Senatore; Sicchè oggidì in sostanza altro non è che un' Uffiziale di Giustizia, che viene promosso, e rimosso ad arbitrio del Papa, dal quale del tutto dipende in qualità di Magistrato del Tribunale di Campidoglio costituito di due parti; l'una composta di tre Gentiluomini Romani, chiamati Conservadori, lo di cui Uffizio dura per lo corso di tre Mesi, quando per dispensa del Papa, ò per vacanza della Sede Apostolica tal tempo non si prolunghi. A' tre Conservadori è stato aggiunto un'altro Uffiziale, chiamato Priore, che gode la medesima preeminenza in ordine alla Toga, chiamata Robone, ed alcune altre prerogative onorifiche; Si dice Priore, per essere il primo tra' quattordici Capi de' Rioni; mà non hà parte nell'amministrazione riservata a' soli Conservadori; a questi stà appoggiata l'amministrazione dell' Erario della Città, e Popolo Romano, con certa ristretta giurisdizione, che pare naturale a tale publico ministero, e dal quale dipendono molti Uffizj venali vacabili. Tre giorni ogni settimana tengono la loro residenza Collegiale in una parte del Palazzo del Campidoglio loro assegnata; quivi trattan' e spediscono gl'affari del Popolo, ò sia Comunità; quivi pransano con decoro, e splendore da Principe. Han presso di loro, oltre molti altri famigliari, giusta il costume de' Magnati, di varj ordini per lo servizio opportuno, un Dottore, a cui si dà Titolo d' Avvocato del Popolo; un Procuratore del Fisco, un Segretario, ò Cancelliero, chiamato *Scriba Senatus*. Così essi Conservadori, come i Caporioni, ed altri Uffiziali del Popolo vengono estratti da Bussoli particolari alla presenza del Papa, con l'intervento del Cardinal Camerlengo, e del Segretario di Stato: Seguita l'estrazzione, prendono il giuramento in mano del Papa; Il Senatore gli dà il possesso in Campidoglio. Il loro Uffizio versa intorno all'osservanza degli Statuti: Han giurisdizione sopra la conservazione degl' edifizj antichi di Roma: Soprintendono alle fabriche, ed Acquedotti della Città: Puniscono i Venditori delle Vittovaglie, quando commetton fraudi ne' pesi, misure, e cose simili. Sono anche Giudici nelle cause d' Appellazione dalle Sentenze, e Decreti de' Consolati delle Arti; e segnatamente dell' Agricoltura: Concedono la Cittadinanza Romana: Deputan gl' Uffiziali pe' luoghi del Popolo Romano: Han Carceri, Barigello, e Birri. Ad alcune publiche funzioni, che si fanno in nome del Popolo, interviene ancora il Senatore, che, come Capo, occupa il primo luogo, e comparisce in abito, e con pompa di gran lunga più magnifica che i Conservadori col Priore; Hà l'Udienza del Papa, e del Cardinale primo Ministro ogni settimana, come l'Uditore della Camera, ed altri Ministri; mà in quelle cose, che concernono l'amministrazione della Camera del Popolo, il Senatore non v' hà parte; così succede in materie d'Inscrizzioni, ed' Editti; ò di concedere la libertà a' Servi, che, ricorrendo da essi Conservadori in Campidoglio, vengon liberati dalla Schiavitù

106 Anticamente, scrivendosi a' Conservadori, Anziani, Priori, ò altri Magistrati di Città ordinarie, venivan trattati col Titolo di *Magnifici*, *e Dilettissimi*; successivamente di *Molto Magnifici*; Indi d' *Illustri*; poscia di *Molt' Illustri*: L' Attio però nel suo Trattato de' Titoli vuole, che trà questo, e quello d' *Illustre* non vi sia differenza. Presentemente i Conservadori delle Città esiggono il Titolo d' *Illustrissimi*; e con ragione, mentre quello di Magnifico, e dilettissimo viene sdegnato anche dagl' Ebrei; così graduatamente succede degl' altri; Il perchè Alessandro VII. riflettendo alla distinzione, che deve farsi tra' Magistrati delle Città inferiori, e quelli della Dominante, fregiò i Conservadori di Roma in Corpo del Titolo d' *Eccellenza*; al Senatore lo concedette anche in privato.

L'al-

107 L'altra parte del Campidoglio riguarda l'amministrazione della giustizia, e la cognizione contenziosa delle Cause, sì Civili, che Criminali del Popolo Secolare, ò sien Cittadini, ed Incoli Secolari di Roma, e suo distretto, chiamato Tribunale di Campidoglio, che hà della similitudine di quei de' Governadori delle Città, e si regola giusta la disposizione dello Statuto di Roma. Vien composto del Senatore, che rappresenta il Prefetto, ò Capo, e di molti Uffiziali di lui Assessori, ò Coadiutori: Per le Cause Civili anui due Dottori, chiamati Collaterali, e distinti con l'agiunto di Primo, e Secondo; Un'altro Dottore, chiamato Giudice de' malefizj giudica le Cause Criminali: Tengon'essi le loro Udienze nel la grande Sala del Campidoglio. In alcune Cause radunansi tutti quei Giudici nell'Appartamento del Senatore, ove tengon'una Congregazione, ò Consiglio, chiamato Asseottamento. Avvi poi un'altro Dottore distinto col nome di Capitano delle Appellazioni, che rivede le Cause giudicate in prima istanza da' detti Collaterali. Quando il Capitano delle Appellazioni non s'uniforma col parere del Giudice della prima istanza, dalle di lui Sentenze si appella al Senatore, che, non essendo per lo più Dottore, suol prendere per Consultore un Prelato, ò altri; ò pure commettere a questi la revisione.

108 L'autorità del Tribunale de' Maestri delle strade, già distinti col nome d'Edili Curuli, anticamente era amplissima; oggidì è di molto limitata. Riconosce la sua moderna istituzione da una Bolla di Martino V. confermata da varj Successori Pontefici; il suo accrescimento da Gregorio XII. che per l'ornato di Roma publicò una sua particolare Costituzione appoggiando l'esecuzione di questa al Cardinal Camerlengo, ed al Magistrato suddetto, costituito di due Gentiluomini Romani, eletti dal Papa con altri Uffiziali, e Ministri, de' quali tutti si compone una Congregazione eretta da Sisto V. che riconosce per Capo un Chierico di Camera, con Titolo di Presidente. Il loro Uffizio versa intorno al visitare, e far tenere accomodate, e nette le strade, ed i Ponti: Decidere le differenze, che insorgono sopra tali materie; siccome tra' vicini per cagione d'Edifizj; appoggi di mura, fenestre; prelazioni in occasioni di compre di case, e cose simili; mà la giurisdizione di detta Congregazione, e Tribunale è stata confermata, e rispettivamente riformata da Innocenzo XII. con sua Costituzione particolare publicata dell'Anno 1692.

109 Il Tribunale de Consoli dell'Agricoltura, al tempo della Republica Romana detto degl'Edili Cereali, con la decadenza di quell'Imperio vidde annichilata la sua autorità; dall'applicazione de' Pontefici, ò del Popolo poi fù ristabilito più per lo governo della Dominante, e suo distretto, che per quello riguarda il Principato, con certi Statuti autorizati dalla Pontificia podestà. Compongon quel Tribunale quattro Consoli per lo più Nobili Cittadini, ò Incoli Romani nell'arte dell'agricoltura Periti, lo di cui Uffizio regolarmente non dura che per lo corso d'un trimestre; ve ne restan però due, acciochè possin istruire i novelli dello stato del Tribunale; Sicchè ogni trimestre se ne rinovan soli due Procedon'essi alla spedizione delle Cause col Voto d'un Curiale, chiamato loro Assessore; venendo questi allegato sospetto, si deputa un altro in suo luogo. Anvi altri quattro Uffiziali, chiamati Difensori, ed altri tredici Periti nell'Arte che forman'una specie di Consiglio. Della Nobiltà, ò ignobilità di tal'Arte parlossi diffusamente nel Trattato della Nobiltà. Anui anche i Maestri Giustizieri, co' loro Assessori, e Notajo: La giurisdizione versa intorno alle differenze in materie di Siepi, e fossi di Vigne, Canneti, e servitù di strade.

110 Prima d'uscir di Roma, daremo un'occhiata alla Dignità, ed Uffizio del Prefetto di Roma, che fù già di tanta autorità; oggidì, come appresso vedremo, si ristringe al solo Titolo, & ad alcune onorifiche prerogative. Abbiamo da Suetonio in Augusto, esser quella stata istituita da questo Imperadore, così consegliato da Mecenate, quale l'esortò a ritenere per se l'Imperio, ed a creare il Prefetto suddetto, parlandogli in questi termini. *Præfectum Urbis ex primariis Viris quendam creandum esse, qui omnes Magistratus, quos geri ante hunc conveniret, gessisset: non ut per absentiam Magistratum Rempublicam administraret, sed ut cum reli-*

siquis in rebus Urbi praeesset, tum Causas quoque eas, quibus provocatio competerat; capitalesque etiam omnes, paucis exceptis, in Urbe, ac extra eam usque ad XXCI. millia passuum dijudicaret. Augusto seguitando il Consiglio del Ministro, quando assunse sopra di se la mole della Republica, istituì quel Magistrato; i Successori seguitarono il di lui istituto: Le occupazioni di quello, per quanto abbiamo da Ulpiano (p) consisteano in soprintendere al governo della Città; giudicar le Cause d'appellazione anche Capitali [alla riserva di alcune poche] le querele de' Servi contro i Padroni, e per lo contrario, de' delitti de' Curatori; delle fraudi de' Zecchieri, e de' Banchieri de' prezzi delle Carni; Invigilava alla publica quiete, ed alle regole degli spettacoli: Il primo, che esercitasse tal Carica, fù Cilnio Mecenate, dell'ordine Equestre, a cui succedetre Messala Corvino; a questi Tauro Statilio; a questi Lucio Pisone (q)

111 Mà nel Diario delle azzioni de' Sommi Pontefici dall' Anno 1517. fino all' Anno 1521. *De dignitate, officio, & jurisdictione Praefecti Urbis, & qualiter, & ubi investiri debeat*, si legge: *Diebus praeteritis, cum Papa creasset Excellentissimum D. Ducem Camerini Praefectum Urbis in suo secreto Consistorio, me de tali actu faciendo non admonito: idem D. Praefectus ad me misit, ut ipsum informarem de agendis per eum in investitura sua; quoniam intendebat, se in Civitate Camerini per aliquem Commissarium Apostolicum investiri facere; prout etiam in eodem loco de Ducatu Camerini similiter investitus fuerat, existimans ipse simili modo hoc posse, sicut etiam illud fieri potuit: Ego autem, cum dixissem suis Agentibus, quod non eadem ratio esset; sed longè diversa haec Praefecturae investitura ab illa Ducali, quasi de me conquesti sunt; vel irriserunt, putantes, me talia dicere, ut investitura non in Camerino, sed in Urbe fiat, ut Officiales Papae, & nos cum eisdem propinam capiamus; de qua re etiam cum nonnullis Cardinalibus, Consanguineis, Affinibus, & Amicis verbum fecerunt; ac etiam cum ipso Summo Pontifice, qui etiam mihi verbum fecit; praesertim a me petens, quod istud officium, quaeque Dignitas, ac jurisditio esset; & an in Urbe Romana, vel in Camerino de jure investiendus esset novus Praefectus: Itaque ego in hunc modum scripsi.*

112 Indi proseguisce. *Dignitas, Officium, & potestas Praefecti Urbis antiqua est, ut pote a Tarquinio Romanorum Rege instituta, cum ampla jurisdictione, de qua in libro Digestorum de Officio Praefecti, expressa mentio fit; praesertim quicquid intrà Urbem admittebatur, ad Praefectum Urbis pertinebat; quicquid praeterea infrà centesimum lapidem admissum fuisset; audiebat Servos ad statuam fugientes: Item Dominos egentes, & filiorum implorantes auxilium; Relegandi, deportandique in Insulam potestatem habebat: de adulteriis Servorum cognoscebat, & Tutores remittebat, & Curatores, eorumque rationes, & acta revidebat; mancipia tuebatur; de injuriis per eos Dominis illatis judicabat; Curam numelariorum gerebat; disciplina etiam spectaculorum ad Praefectum pertinebat, & ut res omnes justo pretio venderentur; hinc Forum Bovarium, Suarium, Piscarium, Olitorium, ad Praefectum pertinebat: Hinc oportebat dispositos stationarios milites ad tuendam populorum quietem, curareque, ut quicquid ubique de praedictis ageretur, ad aures suas per Delatores veniret, & hanc jurisdictionem Praefectus Urbis in Urbe tantùm, & infrà certos terminos habebat: Inter omnes autem alios Praefectos, qui in Urbe erant; videlicet Praetorii, Equitum, Annonae, & Vigilum, & siqui alii, ipse Urbis Praefectus prior, ac dignior erat, cui etiam omnes Cives, & Collegia, ac Magistratus Urbis, multo tempore suppositi fuerunt: Verùm, cum postea ea Dignitas successu temporis intermissa videretur, Caesar Augustus, Auctore Tranquillo, etiam restituitur; refertur enim, Augustum ut plures partes administrandae Reipublicae caperent nova Officia excogitasse, & inter alia Praefecturam Urbis longo intervallo desitam restituisse.*

113 *Dignitas haec diù sub Imperatoribus permansit, cum jurisdictione sua, ita ut nemini cederet, praeter Cesari, ob quod Praefectus Praetorio in emulationem cum ipso super praecedentia devenit, pro qua emulatione tollenda Imperator Justinianus Titulum in libro duodecimo Codicis addidit, statuens, ut, si Praefectus Urbis cum quocumque alio Praefecto concurrat, is praeferatur, qui prirnus in Offi-*

(p) ff. de off. Praet. Urb. (q) Tacit. lib. 6. Annal.

Officio creatus fuerit: Ex hac ratione existimo, quod, cum Præfectus Prætorii is hodie censeatur, quem Capitaneum Custodiæ Palatii alii vocant, Populi Romani Confalonerium; & iste Capitaneus, sive Confalonerius, forsè vigore legis prædictæ, voluerit Præfectum Urbis tempore Sixti IV. præcedere, tanquam dignior, ut pote in Officio prior, & minor, quod idem Sixtus nepoti suo prædicto Dignitatem majorem, videlicet Ducalem adjecerit; quippe eum tunc Ducem Soræ creavit, ut sic non tanquam Præfectus, saltem Dux Capitaneo, seù Confalonerio præesse posset; Siquidem hodiernus usus Ducem Præfecto majorem existimat.

114 *Hæc autem Præfectura Urbis vestro tempore nullam, aut pusillam in Urbe jurisdictionem retinuit respectu illius antiquæ, de qua in libris Digestorum, & Codicis, ut dixi, mentio habetur; sed tantummodo Titulo tenùs Dignitatem suam retinet, ut sit suprà omnes Urbis Magistratus; nam & Præfectus iste, cum investitur Dignitate sua, equitatur per Urbem, cum pompa, & solemnitate, comitantibus Universis Urbis Magistratibus, Confalonerio, Regionariis, Proceribusque, & Civibus Romanis; equitat autem ipse Veste indutus Senatoria; idest primo Tunicella longa, & quasi Subdiaconali, & paludamento desuper olosterico ad manum dexteram aperto, quod antiquitùs latus Clavus dicebatur, limbis circumquaque auro contextis; gestatque Capite infulam concolorem, pendentibus utrinque vittis, qui habitus ejus proprius, & singularis est, nec cum aliquo communis.*

115 *Quoties Imperator ad Urbem venit, & per illam, sivè pedester, sivè equester, incedit, a Præfecto Urbis in eo, quem dixi, habitu, seu vestitu ducitur, prout novissimè sub Paulo II. Præfectus Urbis vestitus equitavit ante Federicum Imperatorem, authore Patritio tum Ceremoniarum Censore, qui eum Cæsaris ingressum penè Triumphalem descripsit, ubi de Præfecto sic, videlicet.*

116 *Incedebat Cæsar medius inter duos Legatos Apostolicos, pullis vestibus indutus, sequentibus Prælatis suo ordine, & aliis Togatis, præcedebant Nobiles Romani, Barones, Conservatores, Cancellarii cum suo ornatu; deinde Oratores; postremò Præfectus Urbis, rubro paludamento, quod pluviale vocatur, indutus, apertura tamen suprà dextrum humerum existente; pileum in Capite gestans oblongum, vittis ab auro pendentibus in modum Tiaræ Pontificalis, coloris autem rubei, ac signis quibusdam in longum porrectis distinctum, vehebaturque equo, serico panno ejusdem coloris tecto; inter Præfectum verò, & Imperatorem equitabat Cæsareus Armiger, nudum Ensem in manu præferens, hactenus Patricius. Et quia dicunt, Excellentissimum Ducem Camerini, nunc Præfectum designatum, optare, ut investitura Præfecturæ hujusmodi ad se in Civitatem Camerini, ubi ipse residet, per Commissarium Apostolicum transmittatur; ego, quod cum venia dictum sit, censeo, hoc legitimè fieri non posse, neque debere, cum Urbis Præfectus, non nisi in Urbe, in qua præficitur, investiri debeat, quoniam in Digestorum eodem libro expresiè cavetur, cum Præfectus Urbis, terminos Urbis extrà potestatem nullam habeat, neque illi extra terminos suos ulla potestas, aut jurisdictio demandari potest: Itaque non nisi in Urbe investiri debet, sicut ipsemet Imperator, non nisi in Urbe per Pontificem, aut ejusdem Legatos investitur, & coronatur.*

117 *Ipsa autem investitura Præfecti nil aliud erat, nisi, ut dixi, mera quædam obequitatio per Urbem, alioquin solemnis, & pomposa cum Magistratibus, & Proceribus Romanis, ipsum Præfectum sic, ut supra dixi, paludatum, & infulatum festiviter comitantibus, quæ obequitatio, si in Camerino, & non in Urbe fiet, profectò non Urbis, sed Camerini Præfectus vocari poterit, & erit. Et hanc formam investituræ, tam simplicis, & nudæ cum idem Sixtus notasset, reformavit, sivè potiùs de novo composuit, qualis est in libro Papali, quamvis ea reformatio, salvo tamen Pontificis honore, mibi non placeat, nam, sicut ego existimo, aliqualiter corrigi posset.*

118 Daremo fine a questo Capitolo con far prima una ricerca del Dominio del Papa fuori di Roma; indi con far vedere i giusti motivi, pe' quali Innocenzo XII. s' indusse ad abolire alcune Cariche militari ed a moderare le Donazioni, e distribuzioni, che solean fare i Papi delle rendite de' beni della Chiesa, e cominciando dalla prima parte, convien sapere, che, sotto nome di Pontificj Uffiziali, e Coadiutori, consideransi i Patriarchi, i Primati, gl' Arcivescovi, i Vescovi, e gl' altri Prelati inferiori Cattolici, che han giurisdizione Spirituale, ò quasi Episcopale de' quali parlerem distintamente appresso, dopo aver trattato de' Cardinali. Sendo il Papa Vescovo della Chiesa Universale, ed ordinario degl' ordinarj,

dinarj, la di cui Diocese si stende pe 'l Mondo tutto, deve dirsi necessariamente che gl'altri Prelati, ancorchè costituiti in Dignità, ò Ordine Pontificale; e sien Pastori delle greggi loro commesse, per lo governo megliore di queste, sien subordinati al primo Pastore, dal quale, con quella proporzione, che cade tra 'l Vescovo, ed i Parochi di ciascuna Diocese vengon promossi.

119 Se si riguarda più da presso la persona del Papa; convien dire, che suoi Vicarj, ò Uffiziali, sieno i Legati *de Latere*, ed i Nunzj, sì ordinarj, che straordinarj, che si spediscono all'Imperadore, a' Regi; ed altri grandi Principi Cattolici, per trattar paci trà essi; leghe contro gl' Infedeli, ò Eretici, ò altri più gravi affari; Un Prelato, con Titolo d' Inquisitore alla Religione di Malta; un' Abate, chiamato Internunzio, al Governadore della Fiandra; mà perchè di questi tratteremo più opportunamente nella IV. Parte di questo stesso libro, passeremo intanto a discorrere de' Legati ordinarj, che, come di sopra si è detto, vengono spediti al governo delle Provincie d' Avignone, Bologna, Ferrara, Ravenna, ed Urbino. Questa specie di Legati riguarda più tosto l'altra persona del Principe Secolare, mentre il loro Uffizio versa principalmente intorno al temporale governo; il perchè devon' esser considerati come Presidi, ò Vicarj di quelle Provincie del Principato Secolare a similitudine di que' Presidi delle Provincie del Regno di Napoli, che sotto nome di Vicerè, e Vicarj venivan deputati, quando in quel Regno facea la sua residenza il proprio Rè: E però vero, che ne' Legati concorre quella stessa mistura della Regia, e Pontificia podestà, che, come di sopra si è detto, si trova in molti Tribunali, e Magistrati della Corte Romana.

120 Convien sapere, che la podestà di detti Legati è ristretta in modo, che non ponno derogare, ne dispensare dalle leggi Canoniche, ne dalle Civili; ne tampoco fare statuti a quelle contrarj. Suole unire il Papa a' Legati un Prelato col Titolo di Vicelegato, che, come Vicario Generale, in assenza del Legato hà indefinitamente le medesime facoltà, come vediamo succedere in quello d' Avignone, perchè tale Legazione si suol commettere al Cardinale Primo Ministro, che, come si è veduto, continuamente risiede in Roma: Il Vicelegato suddetto, spiegati i Diplomi del Papa, e ricevuto il possesso da' Consoli, hà facoltà di conferire i Benefizj: A tale effetto la Corte di Roma vi spedisce un' Uffiziale col Carattere di Datario. Il Vicelegato esercita parimente la sua giurisdizione nel temporale, per cui risiede appresso di lui un' Uditore: Il Palazzo d'esso Vicelegato, già residenza Pontificia, viene guardato da Uffiziali, e Guardie, che accompagnano anche la Carrozza d'esso Vicelegato: Nelle Legazioni, ove il Legato risiede, il Vicelegato hà alcune facoltà, giusta la pratica, e l'osservanza di ciascuna di esse.

121 Oltre i Legati suddetti, spedisce ancora il Papa al governo dello stato Ecclesiastico temporale Presidi, e Governadori, Magistrati del tutto Secolari, pe' luoghi principali, Prelati; per gl'altri, semplici Togati. Alcune volte però a' detti Governadori vengon comunicate le facoltà di proceder contro Chierici, ed altre persone Ecclesiastiche.

122 Ne' tempi andati, come sappiamo, sù la considerazione, che il Papa, quantunque Principe Ecclesiastico, che quanto più sia possibile, deve star lontano dall' uso delle armi, come Principe temporale, che deve tenere in ubidienza i Sudditi contumaci, e difendere il proprio Dominio dagl'insulti de' Nemici della Chiesa, fosse in obligo di tenere al suo soldo Generali, e milizie, stipendiava un Capitano Generale di tutta la sua Soldatesca terrestre, ed un' altro della maritima, ò sia delle Galere con considerabili stipendj; mà Innocenzo XII. di sempre gloriosa memoria, tutto intento a rimediare agl'inconvenienti, riflettendo, che la Chiesa non dev' esser governata da' Capitani, come gl' Eserciti de' Soldati; che le armi de' Preti devon consistere in orazioni, lagrime, e digiuni; che l'Uffizio del Papa deve versare intorno al tenere in pace gl' altri Principi Cristiani, e comporre le loro discordie, e finalmente perchè i denari della Chiesa non s'impiegassero in arricchire i congiunti de' Pontefici, con sua Bolla registrata nel Capitolo V. di questa stessa

parte

parte aboll tali Cariche.

CAPITOLO XI.

De' Titoli, che il Papa, sì in Voce, che in iscritto riceve, e respettivamente usa con altri.

1 PRima d'entrar'a parlare della materia, per lo presente Capitolo proposta, hò creduto, dover dare un'occhiata a' Titoli ne' decorsi Secoli generalmente usati; indi passar'a vedere ciò, che a' nostri giorni si pratica, per poter poi discorrere con più chiarezza di ciò, che concerne il nostro principale oggetto. Convien dunque sapere, che quantunque ne' Testi; segnatamente nell' Autentica, e ne' tre ultimi libri del Codice si faccia menzione di molti Titoli; come d' amplissimo, Famosissimo, Santissimo, Serenissimo, Beatitudine, Santità, Celsitudine, Serenità, Eminenza, Tranquillità, Mansuetudine, Clemenza, Gravità, Maestà, Sublimità, Eternità, Nume, Sacro Oracolo, Perfettissimo, Egregio, Eternità; quantunque S. Gregorio Magno nelle sue lettere co' Patriarchi, ed Arcivescovi usi quelli di *Santissima Fraternità*, *e Beatitudine Vostra*: Co' Vescovi, *Tua Dilezzione; Fraternità*, *Vostra Riverenza*: Cogl' Abati, Diaconi, ed altri Ecclesiastici parimente *Tua Dilezzione*: Cogl' Imperadori, *Vostra Serenità*: Co' Regi, Regine, e Patrizj, *Vostra Gloria*, *Vostra Eccellenza*: Co' Prefetti, e Proconsoli, *Vostra Eminenza*: Co' Consoli, Esarchi, Duchi, e Conti *Vostra Eccellenza*: Co' Nobili, *Vostra Grandezza*: Con le Cameriere dell' Imperadrice, *Vostra Dolcezza*: ne' tempi degl' ultimi Imperadori, per Sentenza d' alcuni Scrittori, non si trova essere stati usati che i Titoli d' Egregio, Perfettissimo, Clarissimo, Spettabile, ed Illustre: Altri vi agiungono il Magnifico, che, come si disse nel Trattato dell' Onore, altro non significa, che mediocrità trà l' eccesso della forza, e 'l difetto della mischinità; mentre gl' Uomini magnifici san fare cose grandi, e con decoro, come la ragione richiede; mà quest' ultimo, come vedremo, fù introdotto dopo i primi cinque: Lo spettabile era superiore all' Egregio, ed al Perfettissimo (*a*) Bartolo (*b*) e 'l Calefato (*c*) ammettono anch' essi, che gl' Ordini de' Magistrati fossero cinque; mà in luogo dell' Egregio collocano il semplice Magistrato; tolgono il Perfettissimo, e v' agiungono il Sopraillustre, ò Illustrissimo. L'Alciato (*d*) parlando de' gradi dell' Imperio Romano, è di sentimento, che, fossero quattro; cioè a dire il Clarissimo, lo Spettabile, l' Illustre, e quello di Serenità. Pellegrino Giannino appresso il Farinaccio (*e*) non fà menzione, che de' Clarissimi, e degl' Illustri; lasciò forse di parlare degl' Illustrissimi, perchè di que' tempi tal Titolo era riservato al Papa; ed all' Imperadore, da' quali, come osserva l' Alessandro (*f*) procede ogni giurisdizione. Lancellotto Corrado (*g*) fà la medesima distinzione mà vi agiugne il grado degl' Egregi, sogiugne, che degl' accennati Titoli si parla nel Testo, (*h*) ed oltre i Dottori, che sopra questo hanno scritto, ne fan menzione la glossa (*i*) Gio: de Platea (*k*) l' Alciato (*l*) Giasone (*m*) Pietro Godellino (*n*) Isidoro (*o*) e Cujacio (*p*) chiamano alcuni Perfettissimi, altri Clarissimi, altri Spettabili, altri Illustri, e sogiungono anch' essi, che tale distinzione di dignità deve dirsi fatta ne' tempi de' posteriori Imperadori; mentre non se ne trova fatta menzione nelle Pandette, ove si legge, che tutti quelli, ch' eran dell' Ordine Senatorio, venivan chiamati Clarissimi; che il Perfettissimato dovess' esser' annoverato trà le altre Dignità; che han molto errato gl' Interpreti, che han lasciato di farne menzione, sendovi il Testo (*q*) che ne parla chiaramente; se bene tale Titolo non veniva usato, mà bensì uno de' Superiori, il Cassaneo (*r*) distinguendo più diffusamente, dice, alcuni esser' Illustrissimi, altri Illustri [alcuni de' quali sono chia-

(a) *Hotoman Comm. de Verb. jur.* (b) *l. 1. n. 45. ff. de Senator.* (c) *Specebion 66 e seqq;*
(d) *lib 3. Dispunct. cap. 4.* (e) *Cons 85 n. 155 e Tratt de realicitat lib. 1. cap. 2. n. 755 e seqq;*
(f) *l. 1. de jurisd omn Jud.* (g) *Tempi omn Jud. p 3. concl. 77. n 1.*
(h) *Auth. ut ab Illustribus.* (i) *§. cumque hoc V Illustribus proem. Istit.*
(k) *in fin. C de Decurion. lib. 10.* (l) *de sing cert. cap. 31.* (m) *l. 1 col 1. ff de Off. omn. Jud.*
(n) *de jur novis lib 5. n. 4.* (o) *lib. 9. Etimol cap 4* (p) *Tit. C. de Dignitat.*
(q) *l. Unic. C. de præstantissimatus dignitate.* (r) *p 7. cons. 1. n. 1.*

chiamati Magnificentissimi, altri semplicemente Illustri, perchè i generi di questi ultimi sono molti) altri spettabili; altri Clarissimi; altri Infimi, detti Pedanei: Ed anch'io tengo, che debbansi costituire cinque gradi; mà per le raggioni, che appresso si addurranno, in vece de' Pedanei credo, debbansi annoverare gl'Egregj, o Perfettissimi: Cominciando dunque a parlare degl'infimi, ascenderemo a' Supremi.

2 Egregj, ò Perfettissimi un tempo, per quello si raccoglie da Giasone (s) e da Gio: de Platea (t) eran chiamati i Difensori delle Città; cioè, a dire que'Giudici, che avean la cognizione delle Cause di Somma minore di Scudi trecento d'Oro: Lancellotto Corrado, comprende in tal numero i Magistrati municipali; i Duumviri, i Razionali, ed i Pretori, che non avean mero, e misto Impero; cioè il diritto di giudicar Cause, per cui si potesse incorrer' in pena di morte, di mutilazione di membro, ò confiscazione di beni. Un tempo il Titolo d'Egregio, al parere d'alcuni Scrittori fù comune anche a' Cardinali, Vescovi, Uditori di Ruota, ed altre Persone insigni, in vigore del Testo (u) Mà Lancellotto Corrado al luogo di sopra citato si riporta allo Speculatore (x) che vuole, che ad ogni Giudice sia dovuto il Titolo di Clarissimo: la Glossa però (y) tiene, che i Difensori delle Città, ed i Municipj debban'esser connumerati tra' Pedanei, Giudici ordinarj, che decidono le Cause di poco valore (z) opinione seguitata dal Cassaneo al luogo citato (a) che allega il Testo (b) ove si legge: *Nec non alii cujuslibet ordinis Judices.* I Giudici, e Magistrati Nobili un tempo però, per testimonio dell'Attio, furono onorati co' Titoli d'Eccellentissimi, Eminentissimi, Vigilantissimi, Gloriosissimi, e Giustissimi; mà, comunque si sia, il Titolo d'Egregio, che per qualche tempo fù anche particolare de' Kavaglieri, divenne poi peranneffo anche a' Plebei, non in generale, mà bensì a quelli in particolare, che faceano azzioni illustri, ò per queste morivano, ò occupavano qualche Uffizio, come d'Avvocato del Fisco, ò d'Uditore del Palazzo; a' Sacerdoti, Dottori, e simili persone (c)

3 Al tempo di Tiberio Clarissimi eran chiamati i Senatori; Clarissime le loro Mogli (d) Tal Titolo divenne poi comune anche a' Presidi delle Provincie, a' Baroni, Capitani, ed altre persone di simil rango promosse da' Duchi (e) Lancellotto Corrado (f) tra' Clarissimi parimente annovera gl'Abati, e Signori di Terre ed altri luoghi giurisdizionali, considerati in luogo de' Presidi; i Dottori, che leggendo sù le Catedre, han giurisdizione sopra Scolari in vigore del Testo (g) L'Alciato, il Soccino, e 'l Corsetto ne' luoghi riferiti da Gio: de Platea (h) vi aggiungono ancora i Rettori delle Città, gl'Agenti, i Conti d'Italia, ed' Alemagna, ed altri quivi specificati, tra' quali trovansi anche i Senatori, che però alcune volte vengon' altresì chiamati Illustri; talvolta spettabili; distinzione molto ragionevole, se con Pellegrino Giannino appresso il Farinaccio (i) si considera la differenza, che passa tra' Senatori d'una Città, e quelli d'un'altra. Nelle rivoluzioni de' Titoli, quando gli spettabili ornaronsi dell'Illustrissimo, i Clarissimi contentavansi passare trà gl'Illustri; vedendo poi restare in abandono l'Illustrissimo essi, che non n'eran distanti che d'un grado, stimarono poterselo occupare con giustizia: Conviene sapere però, che un tempo il Clarissimo fù in istima maggiore dell'Illustre. Sotto l'Imperio di Costantino si trova essere stato praticato il contrario; segnatamente in una di lui Costituzione riferita dal Seldeno (k) ove si legge: *Quicumque non Illustri, sed Clarissima tantùm dignitate praeditus, Virginem rapuerit.*

4 Nel IV. Secolo di nostra salute il Clarissimo, e l'Illustre eran sì distinti, che, acciò tra l'uno, e l'altro non nascesse con-

(s) l 2 n 21. de jurisd. omn. Jud. (t) l. fin C. de Decurion (u) l. ad Egregias ff. de jur. jur.
(x) Tit de Jurisd omn Jud Vers minus. (y) d Auth ut ab Illustribus.
(z) l fin. C. de Pedan Jud (a) Vers & alii infimi. (b) l Raptores C. de Ep. & Cler.
(c) Castel flor. p 1 c. 1 disert 1 f. 11. (d) Castell loc. cit f 18.
(e) Alciat. Dis. il. cap 22 f 36. 37 Celman de Tit lib. 1 cap. 65. n. 6. (f) cap. 8. n. 8.
(g) l. Divi ff de jure patronat (h) d l fin C. de Decurion. lib. 10.
(i) d. Cons. 85. n. 155. e seqq; (k) de Tit. cap. 10. n. 2. f. 162.

confusione, vi fù aggiunto lo spettabile. Di quel tempo l' Illustre si dava a' Patrizj creati novamente; al Prefetto al Pretorio; a' Conti de' Regali, e delle cose private; Siccome a certi Uffiziali della Republica. Lo spettabile, di cui appresso parleremo, era riservato a' Proconsoli delle Provincie; a' Vicarj del Prefetto al Pretorio, ed altri semplici Uffiziali: I Senatori eran chiamati Clarissimi; a questo Titolo succedea quello d' Egregio, ò Perfettissimo; I Veneziani saggi imitatori della Romana moderazione, co' loro Senatori usarono quello di Clarissimi al dire del Godelino antica mente riservato a que' Conti, che ottenean da' Principi il solo Titolo, senz' amministrazione, meritamente chiamati *Vacanti*, de' quali il numero oggidì è infinito *constat* (prende a dire quello Scrittore) *hos Titulos, non solùm Magistratuum occasiones fuisse; sed Principes his aliquos ornare solitos absque ulla administratione, qui idcircò dicebantur Vacantes, aut etiam honorarii.* Gl' altri, che avean' attuale amministrazione, precedean' i Vacanti, ed onorarj di pari dignità (*l*)

5 Il Titolo di Spettabile, che fè già nobile comparsa nel Mondo d' Onore, fù occupato da' Proconsoli delle Provincie: Così abbiamo dalla Glossa (*m*) Lancellotto Corrado, e 'l Panzirolo lo fan comune anche al Pretore di Roma, al Prefetto de' Vigili, ò sia delle Guardie della notte; a' Proconsoli; a' Legati; al Prefetto dell' Egitto; a' Duchi, Marchesi, Conti, ed altri Principi, che riconoscean le Dignità dall' Imperadore, a' quali nel fine del XVI. Secolo, per testimonio dell' Attio (*n*) si dava l' Eccellenza; oggidì l' Altezza; di que' tempi tra gli spettabili passavan' anche i Vescovi, i Senatori di Roma, i Dottori, ed altri costituiti in Dignità maggiore de' Clarissimi, e minore degl' Illustri (*o*) Tale Titolo fù anche adattato a quelli, che nello stato Ecclesiastico governavan Provincie, con Breve Pontificio, oggidì annoverati trà gl' Illustrissimi, tra' quali il Cassaneo pone anche i Capitani di guerra.

6 Sendo poi stato abbandonato lo spettabile da quelli stessi, che già avean penato per vedersene adorni, quando quelli del secondo grado assunsero il Serenissimo, si vide subentrare in suo luogo l' Illustre; indi ben tosto l' Illustrissimo, che il Seldeno crede fosse già proprio de' Cesari, che poi passasse al Prefetto, la cui Dignità viene chiamata Illustrissima; chi l' occupava, sopra Illustre, ed anche Gloriosissimo, a cui succedette l' Eccellenza, che dovrebbe esser particolare de' Principi; il perchè gli Spagnuoli non l' usan, che co' Governadori de' Paesi Bassi; i Tedeschi co' Conti, e Generali; gl' Italiani, come osserva il Feltmanno (*p*) con chi lo vuole; onde non senza ragione un Satirico prese a dire

Il Kavaliero a tutta confusione
Vuol l' Eccellenza, se cadesse Atlante.

7 Che direbbe il Satirico, se presentemente vivesse; mà, com' unque si sia, lo Spettabile, e l' Illustre passarono all' ora, come vedremo, in altre Classi; come di quelli, che eran Eminenti in Dignità di Corte, nelle Provincie, e negl' Eserciti. Trà gl' Illustri, i Militari precedeano i Palatini; sopra, primi avea luogo, chi esercitava Cariche Civili. Tragli spettabili i Palatini eran' i primi: Chi esercitava Cariche Civili, occupava il secondo luogo; gl' ultimi eran' i militari. Tra' Clarissimi precedeano i Magistrati delle Provincie, i Correttori, ed i Presidi, che governavan le Provincie sotto gli spettabili.

8 Il Titolo d' Illustre, posto nel secondo grado, al dire d' alcuni Scrittori, fù introdotto al tempo di Baldovino Imperadore di Costantinopoli; Voglion' essi, che al tempo della Republica Romana fosse incognito; sicchè, venendo allora chiamato alcuno Illustre, ciò succedesse, avuto riguardo allo splendore della di lui virtù. Altri dicono, che per ragione di Titolo fosse introdotto, dopo quello di Clarissimo, al tempo d' Augusto: Suppongono, che quel Principe, già vecchio sceglendo quindici Senatori, de' più anziani, e saggi per lo governo delle Provincie,

(*l*) *l. 2. C. ut dignitatis ordo servetur.* (*m*) *d. Auth Ut. ab Illustribus V Magnificentissimus.*
(*n*) *de Tit. f. 18.* (*o*) *Calefat Specch. f. 21 n 69. Alciat Duell cap 3. f 36. Canteil stor. p. 1. dissert. 2. cap. 1. f 18 Bald Consid sop le mentit. l. 1. dub. 33 Crescenz. Nobil. lib. 2. cap. 16 u. 15 e seq;*
(*p*) *de Tit. lib. 2. cap. 11. n. 3. e seqq; f. 36.*

vincie, li distinguesse, con aggiungere al loro Titolo l' altro di Patrizj Illustri, mà, non essendo piaciuta tale distinzione agl' altri Senatori, il Corpo del loro Magistrato restasse diviso in due Classi; l' una composta di quelli, che stavano in Compagnia del Principe, l' altro di quelli, ch' eran semplici Senatori, distinti col Titolo di Clarissimi *(q)*

9 Mà non men gl' uni, che gl' altri s' ingannano, mentre quel Titolo riconosce la sua origine da tempi di gran lunga più remoti: Cicerone, parlando d' alcuni Nobili Cittadini di Reggio, li chiama Illustri: Tacito dice, Bleso esser nato di sangue Illustre; Giustino Lisimaco d' Illustre Famiglia: Il medesimo Titolo, giusta il senso della Glossa *(r)* si trova praticato col Prefetto di Roma, e dell' Illirico. Passò poscia, come quello di Clarissimo, ne' Prefetti delle Città, e ne' Regi. L' Alciato *(s)* annovera in quel numero anche i Duchi, che non riconoscean Superiore. Il Calesato *(t)* attesta, che il Gran Duca di Firenze al di lui tempo passava trà gl' Illustri, benchè per ragione del suo grande Dominio fosse chiamato Illustrissimo. Pellegrino Gianniuo al luogo citato pone parimente trà gl' Illustri i Duchi, Marchesi, i Conti, che possedean Ducato, Marchesato, ò Contea, con esercizio di giurisdizione, i Vescovi ed altre simili Dignità. Lancellotto Corrado *(u)* v'aggiugne anche i Questori; e con l' autorità di Giasone v' annovera i Cardinali, paragonati al Prefetto al Pretorio; i Patriarchi, rassomigliati a' Regi, i Conseglieri del Conseglio del Principe, come con più ragioni prova M. Antonio Surgante *(x)* Così dice l' Addente a Bartolo *(y)* e soggiugne, che Carlo IV. dichiarò Bartolo suo Conseglero, che però venne ad annoverarlo trà gl' Illustri. Nel medesimo grado, al parere del Godelino, trovansi posti quei, che per Eccellenza vengon chiamati Pari di Francia; i Kavalieri del Tosone; di S. Michele; e dello Spirito Santo; i Grandi di Spagna, ed altri di simili Ordini da' Principi instituiti per marco d' Onore grande, e segno di fraternità. Nello stesso rango il Lancelloto ponne il Maggior d'omo, ed i Gentiluomini dell' Imperadore *(z)* Nella medesima Classe descrive il Godelino *(a)* il Maestro della Guardia Pedestre, siccome quello dell' Equestre: Il Maestro degl' Uffizj; Il Questore de' Sacri Doni, el Conte delle cose private. Altri i Conti Palatini *(b)* Altri i Dottori; dopo aver però letto sù le Catedre per lo corso di vent' Anni: Comunemente però a questi veniva creduto doversi il Titolo di Spettabili; mà passavan trà gl' Illustri *(c)*

10 Nell' ordine degl' Illustrissimi furono collocati un tempo il Papa, e l' Imperadore; e ciò succedea, perchè, come appresso vedremo, quel Titolo era in istima maggiore che il Serenissimo; il perchè nello Stromento Dotale di Gisotta Marchesa del Vasto il Duca di Calabria, primogenito del Re di Napoli viene trattato col Titolo d' Illustrissimo, e Federigo Secondo genito con quello di Serenissimo *(d)* L' Alciato nel suo Trattato del Duello *(e)* annovera trà gl' Illustrissimi anche i Re di Francia: Il Crescenzio *(f)* dice, che, durante la prima Razza, contentaronsi del Titolo d' Uomini Illustri. Gl' Imperadori ne' tempi di Simmaco, e di Liberio Papi non usarono altro Titolo, che quello di Tranquillità: Di que' tempi le Figlie de' Monarchi maggiori eran chiamate Giovani figlie: A' Regi si dava il Titolo di *Domni;* alle Regine di *Domnæ;* non osavan farsi chiamare *Domini*, ne *Dominæ*.

11 La parola *Dominus* procede dalla Voce *Domus*, che com' è noto, significa lo stesso che Casa; e quegli, propriamente parlando, si chiama *Dominus*, che hà il comando della Casa, ed a cui la famiglia tutta deve ubidire; dond' è venuto, che *Dominus*, e *Servus* sono relativi; la parola *Dominus* significa tutti quei, che sono padroni d'alcuna cosa, siasi in proprietà,

---

(q) Cantell flor. p 1. disert. 2. cap. 1. f. 19. (r) d Auth. Ut ab Illustribus V. Magnificentissimus.
(s) Duell. cap. 22 f 36. 37. (t) Specchion 21. fol. 69 (u) d. cap. 77 n. 5.
(x) Neapol Illustr. lib 2. cap. 27 dain 7. a 15. (y) de Insign & Arm lett C. V. Tunc Consiliarii.
(z) Crescenz Nobil lib. 1 cap 27 n. 34. (a) de jur. noviss. lib. 5. cap. 5 n. 5.
(b) Rub Cons 67. Calef. de Equestr dign. n. 18.
(c) Calef. d. Specch. f. 19 e seqq; n 66 e seqq; Alciat. duell. d cap. 32.
(d) della Marra discorsi di diverse famiglie f. 79. (e) cap. 32. (f) Nobil. l. 1. cap. 21 n. 3.

prietà, ò pure in usofrutto: *Domini* in latino chiamansi quei, a' quali ubidisce qualche popolo; il perchè Virgilio prese a dire

Romanos rerum Dominos, gentemque Togatam.

Si deve osservare però, che il Titolo di Signore, e molti altri nella legge sono equivoci: Signore alcune volte significa un genere di Dominio, che risguarda la proprietà de' beni; in altri casi tal termine viene usato, per ispiegare l' Eminenza dello stato, e della Dignità, benchè quegli, che l' usa siasi spogliato de' beni. Del primo genere di Dominio trattano spessissimo le leggi; mà non cade al nostro proposito: Del secondo fan menzione Guglielmo Durando (g) Gioanni Molanno (h) siccome le Pandette (i) e si adatta a quelle persone, che chiamansi Signori per ragione della preeminenza dello stato: Così dice diffusamente l' Alessandro (k) Mà convien sapere ancora, che trà Padrone, e Signore passa quella differenza, che corre trà 'l Servo, ed il Liberto, ò Manomesso (l) al qual proposito si legge: *Quem Patronum habere voluerint, Dominum suum, & forsitan acerbum sentiant*. Servi tal volta vengon chiamati i Clienti (m)

Antè pedes Domini faciunt qui jussa Clientes
Adstabant læti.

al qual proposito si dice: *Dominus, vel Patronus*, che, propriamente parlando, significa l' Avvocato, e 'l Procuradore.

11 L' Ammirato delle famiglie Nobili Napoletane, che al Capitolo del *Messere*, e del Signore, attribuisce tal Titolo alla Dignità, vuole, che sia parola corrotta dalla Voce latina, *Senior*; e ciò, perchè, giusta la disposizione delle leggi de' Longobardi, succedendo nel possesso de' Feudi il più Vecchio, fosse questi chiamato Seniore, parola, che quello Scrittore crede poi corrotta nell' altra di Signore; e che per conseguenza significhi lo stesso, che Padrone del luogo, il perchè, in vece di dire *Dominus*, e *Dominium* si cominciasse a dire Signore, e Signoria, che significa Dominio d' uno, ò più luoghi.

12 I Romani, durante il governo della Republica, non ebbero cognizione del Titolo di Signore, proprio, e particolare di Dio: Sì in parlando, che in iscrivendo usavan' il nome proprio di quegli, di cui parlavano, ò scriveano: Così vediamo essere stato praticato nelle lettere di que' tempi: Così usossi fino al tempo di Cesare: Da Augusto fù ricusato assolutamente; ne pure Tiberio volle riceverlo: Mà, stabiliti i fondamenti della Tirannide, passò in uso: Cajo *Caligola*, *Diademate imposito, Dominum se jussit appellari* (n) Indi gl' altri Imperadori, non contenti di quel Titolo, arrogaronsi anche l' altro riservato al solo Onnipotente: Le Imperadrici vollero esser chiamate Dee. Gl' Elettori dell' Imperio per qualche tempo non osarono accumunarsi il Titolo di Signori; mà finalmente s' introdusse l' abuso di trattar con quello anche i più vili plebei, benchè sia Titolo come osservano il Seldeno (o) e 'l Pasquier (p) di Dignità, ed Eccellenza; il perchè con ragione il Bergamo nella Satira VIII. del primo libro esclama.

Verrà un .... che di pan di gramegna
Havea disagio, e con Scarpe di Corda
Nudo il vedrete alla prima rassegna.
In otto giorni all' Italia balorda
Si dipinge Signor tal, ch' egli stesso
A pena quel, che fosse, si ricorda.
E sempre avrà dieci suoi pari appresso
Che l' un grattando all' altro il guidaresco
Empion di Signoria per fin al cesso
Usan' in questo il costume asinesco
Ch' un gratta l' altro; han nobile creanza
E un Carro ne darian per un pan fresco
Lo Regno ha sì ben presa quest' usanza
Ch' ogni bastagio, ogn' Asin Calabrese
Solea sputar così la maggioranza
E sei miglia lontan dal suo paese
Tal faceva 'l Signor, Barone, ò Conte
Ch' ivi guardava i porci per le spese
Alcun così corteggiava la fonte
Di piazza; or quà si tien capo di Parte
Ne cederia la strada a Rodomonte
Che da' .... hà imparato quest' Arte
Del trattarsi, e tenersi Uomo da bene.

(g) *Rat. div. Off. lib 5. cap 2.* (h) *dec. 15 l 3.* (i) *l. si Servus Add. marg de pecul.*
(k) *Cons. 129. n. 3.* (l) *Axon Pedian. Divination. Tullian. Giustinian. Ang lib. 5. C. de Testam. manum.*
(m) *Coripp Affric. l. 4* (n) *Levin. Hulsio stor. Hoeping de jur. Insign. cap. 22 n 68.*
(o) *De Tit. cap. 4. n. 1 f. 53. ver. f. 70. p. 1.* (p) *Recherch. de la Franc. lib. 7. cap. 5. f. 819. e segg.*

Senza sudar, senza volger più Carte

14 I Monarchi, che con la loro potenza, e splendore, ponno rasserenare i cuori delle persone, per distinguersi dagl'inferiori, assunsero il Titolo di Serenità. Il Tasso esaminando il valore dell'Illustrissimo, e del Serenissimo, è di parere, che l'ultimo debba esser posposto al primo, perchè la Serenità in altro non consiste, che nella purità dell'aria non intorbidata da nuvole: ***Salamandra lacerti figura stellarum*** [lasciò scritto Plinio] ***nunquam, nisi magis provenients imbribus, & Serenitate deficiens***. Cicerone: *Hæc igitur, cum sint, tum Serenitas, tum perturbatio Cœli est, ne Sanorum hominum, hoc ad nocentium ortus pertinere, non dicere*. E Livio. *Ubi recepissent se in Castra, mira Serenitas, cum tranquillitate oriebatur*. La Serenità può stare senza splendore, e senza chiarezza. L'Illustrissimo viene considerato, come quello splendore, che procede dalla luce; e così proprio delle Dignità maggiori (*q*) mà, perchè tal Titolo si rese comune agl'inferiori, i Monarchi, come si è accennato, appigliaronsi a quello di Serenissimo, nuovo, e da altri non praticato.

15 Di que'tempi i Duchi, che anticamente trovavansi nel numero degli Spettabili, ò degl'Illustri, passarono trà gl'Illustrissimi. Federigo Scoto (*r*) ed altri (*s*) parlando del Gran Duca di Toscana, lo chiamano Illustrissimo; lo stesso Titolo danno altri al Duca di Savoja. (*t*) Altri al Duca di Ferrara (*u*) Gio: Battista Sanseverino al Duca di Modona (*x*) Curzio giuniore al Duca di Mantova (*y*) Il Menochio (*z*) a quel di Parma.

16 Mà i Principi d'Italia, vedendo, che gl'altri andavan'accrescendo i loro Titoli, assunsero quello d'Eccellenza (*a*) il perchè vediamo, che Francesco Marzari (*b*) trattò d'Eccellentissimo il Gran Duca di Toscana. L'Alciato (*c*) il Duca di Ferrara. Il Cepolla (*d*) il Duca di Modona. Rolando a Valle (*e*) il Duca di Mantova. Il Menochio (*f*) il Duca di Parma. Mà, perchè anche il Titolo d'Eccellenza cominciò a farsi comune agl'inferiori, gl'accennati Duchi assunsero quello di Serenissimo, ch'è stato riconosciuto per ragionevole, perchè con la varietà de'tempi tutte le cose del Mondo si mutano. Quando a'Duchi suddetti si davano i Titoli di Spettabili, Illustri, e simili; la loro Dignità non consistea, che in semplice Ministero, ed amministrazione, che ad ogni piacimento de'Monarchi concedenti potea essergli tolta, dove a'nostri giorni trovansene investiti per sè, e proprj posteri, con diritti, e privilegj Imperiali ne'loro Dominj, che però, venendo paragonati, all'Imperadore, se gli devono Titoli maggiori. (*g*) Gl'antichi Duchi, ò Duci comandavano a sei, ò sette mila Uomini al più, ed'eran soggetti al Capitan Generale, di que'tempi chiamato Maestro de'Soldati dell'Affrica (*h*) A'nostri giorni han Sudditi di numero maggiore; ed anche di quei che sono Signori di Feudi considerabili; sono Sourani ne' loro Stati, ove non esercitan minore autorità di quella dell'Imperadore nell'Imperio (*i*) Il perchè, siccome in altri tempi l'Imperadore, ed i Regi venivan onorati co'Titoli di Magnifici, d'Illustri, d'Illustrissimi, d'Eccellentissimi, e poi hanno assunto quello di Sacra Maestà, così è stato creduto ragionevole d'accrescere a proporzione quelli de'Duchi.

17 Fà al nostro proposito una lettera scritta dal Cardinal Moroni, all'Imperadore, di questo tenore. *Sacra, e Cesarea Maestà. Da Roma mi fù mandata pochi giorni sono Copia delle scritte dalla Maestà Vostra per la rivocazione delli Titoli dati da molti Cardinali alli Duchi di Mantova, e Ferrara; e viddi, come ella si doleva, che essi Duchi avessero detto di aver da lei consenso d'usar tali Titoli, il che essi negano d'aver mai detto; ed essendo io il più antico*

(q) *Calefat Specch n 66 e seqq. Tasso forn. della Nobil. f. 274* (r) *Cons. 28. in princ. Tom. 1. lib. 6.*
(s) *Pasott. cons. 13. Cacheran. cons. 1. n. 1. e 94 e cons. 2. nu 16.* (t) *Gio: a Graff. de substantial. Procurat. V. Publicus Imperiali auctoritate Notarius n 3. V & Juratus Domini nostri Ducis n. 1*
(u) *Alessandr cons. 33. n 10 vol 5.* (x) *l. cunctos populos n 22. C de Summ Trinit.*
(y) *Cons. 61. n 8 10. 14 in fin vol. 1.* (z) *Cons. 251. n. 20 vol. 3.*
(a) *Menoch cons 303. n 30 vers non obstat quartum argumentum vol. 4.*
(b) *Cons. 26 in princ* (c) *Cons. 5. n. 28. lib 4.* (d) *Cons. crim. 13.* (e) *De lucro dotis q. 3. n 23.*
(f) *Cons 312. in princ e n 22. e 14. vers 7. ed ult. n 25. in fin. cons. 340 350. vol 4.* (g) *Perpur. rubr ff de Jurisd. omn. Jud n. 28. vers. tertio loco.* (h) *Calef. de Equestr. dignit. n. 66. 107.* (i) *Cravet. cons. 131. Burs. cons. 138.*

co di tutti li Cardinali in ordine, & essendomi a quel tempo ritrovato in Roma, fù necessario, che io avessi molta notizia, di quanto fù trattato; e però sono ora ricercato dal Signor Duca di Mantova, di far fede del vero alla Maestà Vostra; e se bene potrò parere imprudente, se presupporrò, che il detto Signore, essendo Cognato di Vostra Maestà, e Principe di tanta qualità, possa aver bisogno di mio testimonio, nondimeno non posso mancare di farlo, perchè in effetto a me non fù detta tal cosa dell' assenso di Vostra Maestà; nè manco venne a mia notizia, che fosse detto ad altri Cardinali: Mà io stesso dopo molta considerazione, stimai, che al Duca di Mantova, del quale allora si trattava, non si potessero negare li detti Titoli; mà anche dopo hò stimato non poterli negare al Duca di Ferrara, Principe nobilissimo di sangue, e di Stati.

18 *Fù anche letto diligentissimamente da Uomini della professione di legge il privilegio conceduto dalla Maestà vostra al Duca di Mantova; e se bene in esso non erano espressi i Titoli d' Altezza, e di Serenissimo non essendo costume dell' Imperadore, dar simili Titoli; nondimeno fù veduto, che vi erano altre Clausole, che li contenevano virtualmente; e fù considerato, ch' era ispediente, onorare, e favorire li Principi di tanta qualità; & io lo feci tanto più volontieri, quanto, che teneva per fermo, onorandoli, di far cosa etiam grata alla Maestà Vostra, la quale gl' avea prima onorati in tanti altri modi, e fattili Cognati & alla quale comple mantenersi amiche, e devote queste Case, dalle quali può aver tanto servigio, quanto talvolta ella hà provato, e notorio in Germania, & altrove. Il medesimo fece la maggior parte del nostro Collegio de' Cardinali, il quale, se allora si mosse con molte buone ragioni, quando era in libertà di farlo, ò nò, senza offendere alcuno; ora, ch' è già fatto, e posto in uso, pare non solo ispediente, mà necessario a perseverare, perchè, oltre il disonorare questi Principi, con levargli li Titoli, apporterebbe, non pace, mà più tosto pericolo di turbazione in Italia, come pare, che la Maestà Vostra tema nelle sue lettere, e causarebbe necessariamente qualche diminuzione di buona volontà di questi Principi, e di affetto verso il servizio della Maestà Vostra, alla quale, per la servitù, che io tengo con lei, hò giudicato mio debito dir questo poco, oltre quello, che hò trattato lungamente co gl' Ambasciatori suoi, acciò le ne diano conto più distinto, & a essi rimettendomi nel resto, le bacio umilissimamente le mani, e pregole prosperità.*

Di Genova li 27. di Luglio 1575.

Di V. M. Cesarea

Umilissimo, e Devotissimo Servidore.
Gio. Cardinal Moroni.

19 Accomunato il Titolo di Serenissimo a' Principi inferiori, a' Regi, questi introdussero l'altro di Maestà, parola presa dalla voce Latina *Magnitudo*, che in largo significato si applica alle cose insensate. Cicerone (*k*) parlando dell' Orazione, in vece della parola gravità, usa quella di Maestà: *Quanta in Oratione majestas*. Si applica ancora al luogo: Livio (*l*) prese a dire: *Concepit animo eam magnitudinem Jovis Templi, quae digna Deum, hominumque Rege, quae Romano Imperio, quae ipsius etiam loci majestate esset*; mà propriamente significa Dignità, Onore, ed ampiezza; il perchè la Scrittura Sacra da il Titolo di Maestà allo splendore della gloria di Dio (*m*) altri l'accomuna al Popolo, al Senato, al Principe, all' Imperadore, ed agl' Uomini grandi per merito, benchè di privata condizione (*n*) *Sed neque parvum Carmen majestas recipit tua; nec mens audet tentare pudor, quam vires ferre recusent*; Il perchè i Dottori tengono esser delitto di lesa Maestà quello, che si commette contro il Popolo Romano, e la sua sicurezza; chiunque viene accusato di tali delitti, è chiamato Reo di lesa Maestà; mentre, chiunque questa diminuisce, commette delitto contro la Dignità, ò grandezza del Popolo; il perchè Cicerone (*o*) ebbe a dire: *Majestas est Imperii, atque in omni Populi Romani Dignitate, quam minuitis, qui per vim multitudinis rem ad seditionem vocavit*,

(k) *de Amic.* (l) *l. ab Urbe* (m) *Cornel. a Lapid. in Ezechiel. cap. 43. f. 1212. Latt. C. 1.*
(n) *Orez. Ep. 1.* (o) *Part.*

tavit. Alcuni tra' Gentili credettero, che la Maestà fosse una Dea figlia dell'Onore, e della riverenza, al qual proposito Ovidio.

Donec Honor, placidoque decens Reverentia cultu
Corpora legitimis imposuere Thoris
Hinc Sacra Majestas, quae Mundum temperat omnem
Quaque die parte est edita magna fuit
Nec mora consedit medio sublimis Olimpo
Aurea purpureo conspicienda Sinu.

20 Così il Titolo di Ser, e di Messere, ch'era stato il distintivo de' Regi, ed altri Principi di prima Sfera, passò poi questo ne' Baroni, e Domicelli; indi ne' Gentiluomini; successivamente ne' Mercanti; da questi negl' Artisti; oggidì come vediamo, è sdegnato anche dagli Staffieri. Disordine prodotto dalla vecchiezza de' Titoli, che, come osserva il Godelino, hà fatto sì, che mercè l'ignoranza delle etimologie, i gradi, e gl Ordini trovansi sovvertiti segnatamente dal tempo della Regina Gioanna I. I Conti allora spiegarono il Molt' Illustre; Indi l'Illustrissimo; segnatamente quelli di Famiglie nobili, che possedean un Castello con giurisdizione, con Annua rendita di due in tre mila scudi (*p*) somma, che a' nostri giorni corrisponde a Scudi dieci mila, e più: fà prova di ciò una lettera scritta dal Collegio de' Cardinali ad Adriano VI. che, sendo stato promosso al Pontificato, mentre trovavasi in Ispagna, fù supplicato a eumulare venticinque, ò trenta mila scudi, per pagare le spese del Conclave, e molti altri debiti della Camera Apostolica; Oggidì ogn' un sà, quanto più importi la spesa del Conclave: Se si deve fare la spedizione d'un semplice Gentiluomo privato, senza carattere di Publico Rappresentante, ad un Monarca, convien contargli cinquantamila scudi a titolo d'ajuto di Costa, e due mila doppie al mese per suo appanaggio.

21 Il Boccalino co' suoi soliti Sali, finge, che il Titolo suddetto di Messere, vedendosi ridotto alla miseria di sì infelice condizione, discacciato dal Regno di Napoli; aborrito in Roma, ricorra ad Apollo, acciò vengagli assegnata in Parnaso stanza degna di lui; che per sua ragione adduca, che i Barbari, che dal Settentrione passarono in Italia, ignoranti delle cose latine, corrompessero il Titolo d' *Here* in quello di *Sire*, e che anche questo da' Successori fosse cangiato in *Messere*, che venisse a suonare lo stesso che *Here*; cioè mio Signore; Titolo, che, se bene usato già nelle gloriose persone de' Rè di Francia, dagl' Italiani poi fù indegnamente vilipeso; mà, perchè fù risposto, che nella materia de' Titoli, si attendea ciò, che correa alla piazza, l' infelice Messere si trovasse sforzato, a nasconderſi in casa di alcuni onorati Vecchioni; alla perfine, vedendosi del tutto disperato, credesse poter trovar ricovro in Roma, ove gl' onoratissimi Titoli di Magnifico, spettabile, strenuo, e generoso per lo timore conceputo di simili affronti, eransi ricovrati; ma, che giunto il Messere a quella Dominante, ove quei Corteggiani, che molto tempo prima, con indignità grande, eransi adorni dell'Illustre, e del Molt' Illustre, e non eran lontani da metter in bordello anche l' Illustrissimo, fù riguardato con occhio assai biego. Che, giunto in Parnaso, e presentatosi ad Apollo, lo supplicasse di ricovro; che estremamente compatisse S. M. le persecuzioni praticate con quell'onoratissimo Titolo; che lo raccomandasse all'Oratore della Marca, che allora dovea far ritorno verso la Patria; che sovvenuto cortesemente da quel Pubblico Rappresentante, fosse condotto a Macerata, ove venisse onoratamente con tutta la pompa possibile ricevuto sotto un Baldacchino di broccato; e che, per guiderdone di tali cortesie il Messere insegnasse a' Marcheggiani il vero modo di cuocere il rosto, con fare un saporito pan'unto, e lasciar' andare sù per lo Camino quel fumo, che a' Napoletani, ed altre Nazioni, che studian più la vanità di parere, che la sostanza d'essere, serve per companatico. Mà non parlerebbe forse così il Boccalini, se oggidì dasse una passeggiata per la Marca.

22 Non è dunque da meravigliarsi, se i Prin-

(p) *Attio de Tit. f. 18. e 19.*

Principi d'Italia, vedendo tanta alterazione nel Cerimoniale de' Titoli, si sono proveduti di quello di Sereniſſimi. Oſſerva il Kavalier dù May ſopra il Boccalino (*q*) che i Rè di Spagna avanti che vi regnaſſe la Caſa d'Auſtria, mai vollero aſſumere il Titolo di Maeſtà. In Portogallo il Re Sebaſtiano fù il primo, che l'accettaſſe; trà' Monarchi della Caſtiglia Carlo V.; i di lui maggiori eranſi contentati di quello d'Altezza (*r*) Nel Trattato di Pace di Madrid dell'Anno 1526. l'Imperadore ſuddetto, e Franceſco I. Re di Francia trovanſi intitolati, *Altiſſimi, Eccellentiſſimi, e Potentiſſimi Principi, Carlo V. di queſto Nome, Sacratiſſimo Imperadore de' Romani, ſempre Auguſto, Rè Cattolico delle Spagne, e Franceſco I. di queſto Nome Rè di Francia.* Così praticoſſi nel Trattato di Pace ſeguito in Cambraj trà gli ſteſſi Monarchi dell'Anno 1529. Nel Trattato di Creſpi ſeguito parimente trà gli ſteſſi Principi dell'Anno 1545. I medeſimi Titoli furon praticati con D. Filippo Principe di Spagna, unico figlio dell'Imperadore, e con Carlo Duca d'Orleans ſecondogenito di Franceſco ſuddetto. Così praticoſſi nel Trattato fatto in Caſtello in Cambreſis dell'Anno 1559. trà Filippo II. Rè di Spagna, ed Errico II. Rè di Francia; Nel Trattato ſeguito in Vervin trà detto Filippo, ed Errico IV. Rè di Francia dell'Anno 1598. Nel Trattato di Confederazione, ed Alleanza concluſa trà Luigi XIII. Rè di Francia, e Guſtavo II. Rè di Suezia dell'Anno 1631., ſi trovano uſati i Titoli di *Sereniſſimi, e Potentiſſimi Principi*: Così nel Trattato trà lo ſteſſo Luigi, e Criſtina Regina di Suezia. Nel Trattato di Pace ſeguito dell'Anno 1659. trà il Regnante Luigi XIV., e Filippo IV. Rè di Spagna ſi leggono i Titoli di *Sereniſſimi, Eccellentiſſimi, Altiſſimi, e Potentiſſimi Principi*.

23 Perchè i modi di parlare, e ſcrivere, in ordine a' Titoli, col mutarſi i tempi, ſi alterano, i Principi sù tal propoſito mai han voluto ſoggettarſi ad una certa regola; Anzi, quando han creduto poterne ritrare del profitto, ben conoſcendo, non eſſervi liberalità, con cui a minor coſto poſſa farſi acquiſto di numero maggiore d'Amici, ſono ſtati prodighi di civiltà; il perchè non dovea parere ſtrano a Filippo II. Rè di Spagna, ſe, benchè Auguſto, come di ſopra ſi è detto, aveſſe ricuſato il Titolo di Signore, perchè da eſſo ſtimato eccedente il proprio merito, vide introdotta nel ſuo Regno confuſione grandiſſima ne' Cerimoniali, dopo la degradazione de' Titoli di Magnifico, e di Magnanimo, denotanti Uomini di grande Magnificenza, e Magnanimità, da tutti ſtimati già sì glorioſi, che non eran decenti che a' Principi, ed Eroi (*ſ*) e con ragione; mentre *Magnificus* [prende a dire il Maſtrillo] *idem eſt Titulus*; Anzi *pluris eſt Magnificus quàm Illuſtris* per ſentenza del Tiraquello; poichè, come oſſerva il Panormitano; *Magnifici Titulus conveniens eſt etiam Regi*; e queſti dovean' acquiſtarlo col proprio valore. *Armorum ſtudio* [laſciò ſcritto il Roſſa nella ſua Storia di Ravenna] *ſub diverſis Principibus Antonellus Zampeſcus perſequens ingentem ſibi laudem peperit, & Magnifici Titulum, qui Titulus* [*ut ferunt Laurentius Medices Senior, & Fridericus Urbinatum Dux*] *propria acquirebatur virtute*; il perchè di que' Tempi il Titolo ſuddetto come oſſerva il Saderino (*t*) portava ſeco onore, e dignità; nel noſtro Secolo eſclama l'Erudito Dioniſio Rondinelli

Il Titol di Magnifico, che ſolo
Si ſolea dare a un' Uom di qualitade
Ora lo vuol Martin, Gioanni, e Polo

mà, ſe a' tempi noſtri, quello Scrittore viveſſe eſclamarebbe

Ora nol vuol Martin, Gioan, nè Polo

24 Tali rifleſſi induſſero Filippo ad ordinare, che a niuno doveſſero darſi altri Titoli, che quelli dovuti per giuſto Dominio, ò convenienti alla propria Dignità, ò carica eſercitata; Sicchè al Duca, al Principe, al Marcheſe, al Conte, al Barone, al Dottore, al Capitano, e ſimili, ſi doveſſe ſcrivere ſenz'altro aggiunto; penſando quel Principe, poter così reprimere l'inſolenza degl'Uomini ventoſi (*u*) ſogiugne il Leti (*x*) che i Grandi di Spa-

(q) *Bilanc. lib. 1. f. 171. n. 500. tom. 2.* (r) *Leti Vita Filipp II. f. 13. lib 2. p. 1.* (ſ) *Alberg. Moral. f. 110. cap. 11. lib. 4. Creſcenz Nobil cap. 16. n. 25 lib 2. Pign Duell cap 4. lib. 1. f 37 n. 6. Boccalin. Bilanc. f. 57. §. l'adulazione l. 1. tom. 1.* (t) *Reſp. 15. n. 18. f. 57.* (u) *Leti Vit: Filipp. II. l. 18. f. 497. p. 2.* (x) *f. 629 l. 21.*

Spagna, udita tale risoluzione, supplicarono il Rè, a voler moderare in qualche forma anche l'insolenza degl' Uomini di bassissima nascita, che usavan' arrogarsi Titoli dovuti alla primaria Nobiltà; ma il Rè rispose, non esservi riparo, mentre i Principi ponno ben' impedire l' ingiusto acquisto della sostanza delle cose, non già delle vanità de' Titoli; soggiunse, non esser gran cosa d' accordare a' Sudditi un poco di fumo, che nulla costa, per tanto rosto, ch' essi danno al Principe; e disse bene; mà fece male a publicar quella riforma senza il consenso degl' altri Principi: Il Papa avutane notizia, pretese, che altri che lui non potesse diminuire i fregi d' onore dovuti agl' Ecclesiastici; e che i Principi Secolari non dovessero dar legge alla Corte di Roma; comandò per tanto, che i Prelati non dovessero ricever lettere, quando non portassero seco i Titoli loro dovuti; il perchè, come osserva il Ziliolo (y) le cose tornarono presto al loro primiero stato, con derisione de' Popoli, a' quali parea impossibile, che così facilmente si potesse rimediare ad un' abuso tanto Inveterato, quando i Principi con leggi le più severe, non trovan riparo a' delitti i più attroci, che ad onta delle pene imposte, alla giornata si commettono, dove gli Uffizj di cortesia, che non recan' ingiuria ad alcuno, in ogni tempo sono stati usati trà tutte le Nazioni Civili, ed approvati dal commune consentimento; ed in materia de' Titoli conviene appigliarsi all' uso commune; chi da questo pretende sottrarsi, conviene, che pecchi più tosto nel molto, che nel poco (z)

25 Si aggiugne, che tali disordini non succedono in una sola parte del Mondo; In Francia, ove una volta il *Monsieur* era il maggiore de' Titoli, a' nostri giorni si è reso famigliare il *Monseigneur*, ed è stata introdotta l' Altezza; Chi questi non hà osato appropriarsi, hà introdotto quello di *Grandeur*. In Germania l' Altezza, di cui facean pompa, sì i Rè di Spagna, avanti che vi regnasse la Casa d' Austria, che quelli d' Inghilterra prima del tempo di Errico VIII., oggidì non basta a' Principi Cadetti, che non hanno l' appanaggió di mille Scudi annui; e viene aborrito da quelle famiglie, che hanno introdotto nelle loro Case la Dignità di Principe; ogn'un d'essi vuole assolutamente esser trattato di Serenità. I Gentiluomini sù tal misura hanno accresciuto i loro Titoli: I Copsti nelle Cancellerie fan pompa di quelli, di cui gloriavansi già i Presidenti: In somma, come saggiamente prese a dire il Kavalier du' May (a) il Plebeo vuol' esser trattato da Nobile; il Gentiluomo da Principe; questo da Imperadore.

26 Procedendo per altro i Titoli d' Altezza, e d' Eccellenza dall' Altezza, ò Eccellenza d' un luogo, ò altra cosa; quello di Signore da potenza; l' altro di Magnifico dalla Virtù della Magnificenza (b) non v' è, chi non vegga, quanto l' ultimo debba stimarsi più degl' altri. Comunque si sia, tali inconvenienti han fatto, che, dove prima l' Imperadore veniva trattato col Titolo d' Illustre, poi d' Illustrissimo, oggidì si tratti con quello di Gloriosissimo, Sacratissimo, Invittissimo, Potentissimo, Augusto, ed oltre tanti altri di Cesarea Maestà; mà di questo alla Seconda Parte. Alcuni Scrittori han trovato da ridire sopra il termine *Sacratissimo*, che si usa, non men co' Regi, che con l' Imperadore; mà non deve parere improprio, mentre, così l' Imperadore, come i Regi vengon' unti con l' oglio Sacro. Così deve dirsi del Titolo di Maestà, che, se bene è dovuto a Dio non è disdicevole a' Monarchi, Luogotenenti dello stesso Dio in Terra (c)

27 Dopo sì lunghe, mà necessarie premesse, passando a parlare della materia, che riguarda principalmente questo Capitolo, convien sapere, che Costantino il Grande, nominando il Papa, chiamollo Dio (d) e pare ragionevole, mentre, se nella Scrittura Sacra i Sacerdoti vengon chiamati Angeli, e tal volta anche Dei; il perchè il Legislatore (e) esclama contro l' Imperadore Maurizio, che pretendea aver giurisdizione sopra Chie-

(y) *Stor lib 3. f. 69.* (z) *Attio de Tit f. 14.* (a) *Boccalin. Bilanc. f. 38. n. 102 lib. 2. f. 243. n. 209. lib. 3. Tom. 2*
(b) *Attio de Tit. f. 15* (c) *Attio de Tit f. 15.* (d) *c. satis dist. 96.*
(e) *cap. Sacerdotibus 12. Caus. 11. q. 1.*

Chierici: *In diversis Elogiis Sacerdotes aliquando Dii; aliquando Angeli vocantur; nam, & ad Moisem de eo, quod ad juramentum deducendus est, dicitur: Applica filium ad Deos; videlicet ad Sacerdotes. Et rursus scriptum est: Diis non detraes; scilicet Sacerdotibus;* quali Titoli non saran dovuti al Sommo Sacerdote, che non solamente è il più degno d'ogn'altro Monarca Terreno, mà ancora degl'Angeli; poichè, se ben questi vengono sommamente amati da Dio, e sono arricchiti di doni; cioè a dire dell'incorporeità dell'essere; della libertà del volere; del valore nel potere; della nobiltà nell'origine; dell'agilità nel moto; con tutto ciò Dio non confidò loro le Chiavi del Regno de'Cieli: *Cuinam Angelorum* [prende a dire S. Ambrosio] *dixit Deus: Tibi dabo Claves Regni Cœlorum;* come fece con S. Pietro, e nella dilui persona con tutti i suoi Successori; Verità sì certa, che veggiamo, che se ben l'Angelo una volta catechizò Cornelio il Centurione, per mancanza delle Chiavi non osò battezarlo; mà, come si legge negl'Atti degl'Apostoli al decimo, lo rimise allo stesso Pietro; il perchè non è da meravigliarsi, se dal Concilio d'Efeso *(f)* il Papa viene chiamato Custode della Fede; da Anastasio *(g)* Santissimo, e Beatissimo Patriarca Universale della gran de Roma; dal Concilio Calcedoniense, e da Sisto I. *(h)* Vescovo Universale; da Gregorio IX. *(i)* Padre de' Padri; da Atalarico appresso Cassiodoro *(k)* Vescovo de' Patriarchi; da altri, come osserva la dotta Penna del Cardinal Sacripanti *(l)* oltre i referiti Titoli, vengongli attribuiti quelli di Supremo Sacerdote, unico Principe; Pastore di tutti i Pastori; nella Clementina *In plerisque de Electione*, l'altro di Serenità; mà oggidì non sogliono si usare che quello di Santissimo, ò Beatissimo Padre; e con giustitia, mentre come osserva Cornelio a Lapide in Ezechiele *(m)* rappresentando esso la persona di Cristo, ch'è il Santo de' Santi, con tali Titoli viensegli a ricordare, qual'esser debba il Pastore, e Vescovo della Chiesa Universale, affinchè possa condurre le Anime de' Fedeli alla Beatitudine dall'Altissimo preparatagli.

28 Nella primitiva Chiesa il Titolo di *Santo, e Santità*, era comune a tutte le persone, che con esemplarità di vita facean professione della Fede di Cristo: Con progresso di tempo divenne particolare de' Vescovi; successivamente del Papa. Carlo Rè di Sicilia, che regnò nel XIII. Secolo, scrivendo a Clemente IV. prese a dire *Sanctissimo in Christo Patri, & Domino Clementi, Divina Providentia Sacrosanctæ, & Universalis Ecclesiæ Summo Pontifici, Carolus Dei gratia Rex Siciliæ, cum omni reverentia, & honore;* oltre tant' altri esempj riferiti dal Ferrari *(n)*

29 Il Titolo di *Beatissimo Padre* fù introdotto dopo che nel Concilio d'Efeso *(o)* fù detto: *Tu Beatissimus, & omni laude dignus Petrus Apostolus, qui es Petra, & Crepido Catholicæ, & rectæ fidei fundamentum;* il perchè S. Girolamo prese a dire a Damaso Papa: *Ego Beatitudinis tuæ* [*hoc est Cathedræ Petri Consocior.*] S. Bernardo ad Eugenio III. *(p) Quis es? Sacerdos magnus, Summus Pontifex: Tu Princeps Episcoporum: Tu hæres Apostolorum: Tu Primatu Abel; Gubernatu Noe; Patriarchatu Abraam; ordine Melchisedech; Dignitate Aaron; Auctoritate Moises; Judicatu Samuel; Potestate Petrus; Unctione Christus; Tu es, cui Claves traditæ, cui Oves creditæ sunt.* Reginaldo Rè d'Inghilterra, scrivendo a Papa Onorio III. si contenne in questi termini: *Beatissimo Patri, & Domino Honorio, Dei gratia Summo Pontifici, Reginaldus Rex Insularum Comendationem, cum osculo pedum.*

30 Il Titolo di Padre, è anche nome di Religione; il perchè le Deità di tutte le Nazioni sono state chiamate con tal nome, pronunziato però da ciascuna di esse nel proprio idioma; dagl' Ebrei *Ab*; da' Samaritani, Siri, Arabi, Etiopi, Medidensi, e Caldei, *Abba*; da quei del Paese di Jesso, e da' Turchi, *Aba*; da' Caraibi *Baba*; da' Malai nelle Indie *Bappa*; da' Dorici *Appo*; da' Siracusani *Pappas*; dagl' antichi Sardi, e da Grisoni, *Babe*, ò *Bab-*

(f) *Att. 2.* (g) *libell. a Leon Pap.* (h) *Ep. 2.* (i) *Ep. a Gennad.* (k) *lib. 9. Ep. 15.*
(l) *Defens. Jurisd. Eccl. cap. 8. n. 15. f. 101.* (m) *cap. 9. f. 1348. lett. d. 1. e f. 1349. lett. A. 2.*
(n) *De Antiq. Eccl. Ep. gen. lib. 3. cap. 2. f. 165. e seqq.;* (o) *Att. 3.* (p) *li. 2. de Consider.*

bu; da Liconj; Tabes; dagl' Eluari Teune; da Groelandi Ubia; nel Giappone, generalmente Chichi; in una delle lingue di detto paese XL nel Siamese Raou, in quella di Madagascar Roy; nella Messicana Rare; nella Georgica Mama; nella Cinese Fu; da Tartari Ata; dagl' Ungheri Anye, ò Apa; dagl' Albanesi Ate; da' Tessali, e da' Goti Arta; da' Bisai Aita; dagl' antichi Frisoni Haita; da quei del Mogol Atzia; da' Moscoviti Tzic; da' Schiavoni Acbe; da' Polacchi Ocjec; da' Dalmatini Otac; da' Boemi Otzic; da' Crovati Otze; nella Carniola Ozbia; nella Lusazia Vosch; nella Virginia dell' Armenia Noosbun; nell' Estonia Isid; nella Finnonia, e nella Laponia Isa; nel Congo Esse; nella Bretonia, ò sia antica Gallia e nel Ponchonchi in America Tat; nell' antica lingua de' Bretoni in Inghilterra Taad; nella Dialectica di Cornovaglia Taz; da' Copti, ò Egizj Jot; si pronunzia ancora Joud; con l' articolo Piot, ò Rouli; nella lingua d' Angola in Affrica Tota; nel Persiano Fader; nell' Greco letterale Patir, ò Pater; nel Greco moderno Patera; In latino Pater; in Francese Pere; nel Friuli Pari; in Spagnuolo, come in Italiano, Padre; In Catalano Pare; In Portughese Padre, ò Pay; in Alemano Fater; in Sassono Vader; in Inglese antica Feder; nella moderna Fater; nell' Irlandese Fiamenga Wader; nell' Ibernese Nathir; nella Scozzese, Danese, Suedesse, e Norvegica Fader; in quello degl' Orcadi Favor; nella Gueldrica Wajer; nella Frisona moderna Waar; in una delle lingue del Tonthin Cha;

31 Anticamente il Clero Romano, scrivendo al Papa nell' Iscrizzione facea: *Clerus Romanus N. Papæ*. Fù poscia introdotto l'uso di dire nel soprascritto. *Al Santissimo Papa*: I Cardinali, come si vede dalle Lettere de' Principi, nel principio del XVI. Secolo si soscriveano *Di V. S. Illustrissima, e Reverendissima, Umilissimo Servidore*; oggidì si suol dire: *Alla Santità di Nostro Signore*: Alcuni v' aggiungono il nome del Papa, come *Clemente XI.*; così stà bene a' Principi; i Sudditi omettendo il nome, fan meglio. Nell' Inscrizzione si pratica; *Beatissimo Padre* in corpo, e nel fine; *di Vostra Santità*, ò *Beatitudine*: nella Soscrizione: *Umilissimo, Divotissimo Servidore, ò Servo Obligatissimo*: Molti pratican *Umilissimo Figlio*; I Sudditi della Chiesa v' aggiungon' anche tale qualità: Il Rè di Francia si soscrive: *Vostro divoto Figlio*. Generalmente la Soscrizzione deve farsi più basso che sia possibile; facendosi tutta in un Verso, denota umiltà maggiore. Conviene avvertire altresì per regola generale, che, scrivendosi, così al Papa, come ad altri Principi, e Personaggi maggiori di se, chi scrive, non deve usare la Cerimonia, che si suol fare da basso nella prima facciata Signor N. N. ciò si pratica solamente cogl' Amici, ò Confidenti; ed in tal modo deve farsi di pugno proprio, da chi scrive la lettera, nell' angolo destro inferiore, come si è accennato, della prima facciata.

32 Anticamente, come vediamo, non si usava, ne il *Voi*, ne il *Vostra Signoria*: Nel Concilio d' Efeso, parlandosi col Papa, fù usato il termine *Tu*; questo di que' tempi era stimato nobile, e degno; non senza ragione, mentre senza di quello la lingua sarebbe imperfetta: Nella Scrittura Sacra si trova usato moltissime volte: Se si parla del Padre Eterno, si legge: *Ab initio Tu Domine Terram fundasti: Miserere mei Deus: Deus laudem meam ne tacueris*; Oltre tant' altri esempj, che si potrebbono addurre: Se del Salvadore: *Filius meus es Tu*: *sede à dextris meis*; così in moltissimi altri luoghi. La parola, *Voi*, benchè avesse origine da' Latini, per rispondere al Noi, da essi usato per modestia, parendo loro, che, se un Uomo parlando di se stesso, avesse detto, *Noi*, si fosse dovuto rispondere col *Voi*; parlandosi per altro con un solo, dagl' Antichi tanto veniva schivata, quanto era conosciuta discordante dal numero. Vogliono alcuni Scrittori, che Cesare, per modestia, cominciasse ad usarla, quando nelle risoluzioni di cose gravi, volendo comprendere in una sola parola la Republica, e 'l Senato, dicea: *Nos facimus, Nos jubemus*; a cui, per mostrar di parlare con la Republica, e col Senato, veniva risposto: *Vos fecistis: Vos jussistis*: I Principi poi, come osserva il Boccaccio (q) per deno-

(q) Narr. gior. 1. f. 82.

denotare l' Eccellenza della virtù, e la potenza della persona propria; e per accrescere il proprio fasto, anche quando parlava un solo, l' introdussero nel commercio, dicendo, invece di *comando*, *Voglio*; *Comandiamo*, *Vogliamo* (r) Gl' adulatori poi, per insinuarsi nella loro grazia, invece di rispondere: *Tu vuoi*: *Tu comandi*, gli fecero plauso col *Voi volete*, *Voi comandate*: Con progresso di tempo, per distinguere il Nobile per nascita, ò per Virtù, dal Plebeo, il *Voi*, e 'l *Noi* fecero i loro progressi, intendendosi dimostrare con tali parole, che il Nobile di Sangue ò per proprio merito, potesse valere per molti ignoranti, sendo la seconda persona sù tal proposito di meraviglioso riguardo, come, quella, che stà posta a dirittura di rimpetto, di chi parla; onde pare, che la terza si debba sfugire.

33 Mà se ad alcuni parve degna di lode l' introduzione del *Voi*, da altri più plausibile fù giudicato l' altro modo di parlare in terza persona, segnatamente con chi precede ad altri, siasi per Signoria, per eccellenza di Virtù, ò pure per splendore di Sangue; mentre, quando si parla con un solo, pare più improprio l' usare il termine *Voi*, che quello di Vostra Signoria; ed in verità, se diciamo ad un solo, che ci abbia parlato: *Rispondo a Voi*, vegniamo a fare una Sconcordanza grandissima, mentre al *Voi* non deve succedere *il quale*, mà le quali; dove si dice: *Rispondo a Vostra Signoria*, non si viene ad incorrere in errore sì evidente.

34 Si oppone a tale Sentenza Claudio Tolomei, nemico dichiarato de' Titoli di *Signoria*, *Eccellenza*, e simili; esclama egli d' aver' osservato, che gli antichi Maestri della lingua Toscana bandirono dal Comercio delle lettere tal modo di parlare, sì in Versi, che in prosa; e veramente nelle Opere di Dante, del Boccaccio, e di Gio: Villani non si trova quell' interfecamento di *Signoria*, d' *Eccellenza*, e simili, oggidì sì in parlando, che in iscrivendo, comunemente usato: Allega il Tolomei gl' esempj, che sù tal proposito trovansi in Gio: da Procida, che, se bene in umil fortuna, parlando con Rugiero dall' Oria, mai usò il termine, *Vostra Signoria*; mà sempre gli diede del *Voi*; oltre tant' altri, che, parlando con Signori, Principi grandi, e Regi, mai usarono Titoli di Signoria, Eccellenza, ò altri simili; mà sempre servironsi del termine *Voi*.

35 Soggiugne il Tolomei, che, se talvolta con qualche Principe sono state praticate le parole, *Tua Signoria*, mai sono state applicate alla di lui persona; mà bensì al suo Dominio, ò stato; ragione rigettata dal Ruscelli, al Muzio, e con fondamento, mentre gl' Uomini di tempo in tempo inventan modi nuovi di parlare, non men che di vestire, d' abitare, e d' operare: Negl' ultimi Secoli, come di sopra si è detto, ed appresso vedremo, furono introdotti i Titoli di Signoria, d' Illustrissimo, d' Eccellenza, d' Eminenza, d' Altezza, di Maestà, ed altri; ne perciò tali novità ponno dirsi abusi, mentre, senza cercare, se ciò sia seguito con ragione, ò senza, basta, che vi concorra, come vediamo succedere, il consentimento de' dotti; che tali Titoli si usin con persone di merito; mentre il modo di parlare, e le parole nascon dal popolo, e costituisconsi giusta l' uso, che a questo aggrada (s) Non v' è, chi non sappia, ch' anche gl' usi, quand' abbian dell' empio, come abusi debban' esser detestati; mà, quando non sono tali, da ogn' uno ponno esser seguitati (t)

36 Le usanze invecchiate, quantunque ree, difficilmente si abolischono; anzi han forza di leggi, e come tali vengon seguitate (u) e l' uso dello scrivere s' introduce col consenso de' dotti, come trà gl' Antichi sono il Sanazaro, il Castiglione, il Muzio, il Boccaccio, il Tasso, l' Ariosto, il Mauro, il Molza, il Guidiccione, Flaminio, Gasparo Cardinal Contarino, Sadoleto, Bibiena, Martelli, Monf. Gio: Gaddi, Vittoria Colonna, Veronica Gambara, Giulio Camillo, Bernardo Navagero, il Guicciardino, Bonfadio, Bembo, e tant' altri: Tra' moderni il mai abbastanza lodato Marchese Gian Gioseffo Orsi, il celebre Abate Bacchini, il dotto Francesco Antonio Bonfini, già mio

(r) *Selden. de Tit. cap. 7. n. 1. f. 122. p. 1.* (s) *Ottonell dell' abus de' Tit. f. 5.* (t) *Nobil. dell' onor disc. 1 f. 5*
(u) *Alberg. della pac. cap. 12. f. 219 lib. 2. Anfidei cap. 7 f. 35. lib. 1*

mio Successore nella Ruota di Ferrara; indi Collega in quella di Bologna; presentemente con giustizia collocato in quella di Firenze; l' Erudito Dottore Lodovico Antonio Muratori, oltre tant' altri.

37 Si dice di più, la terza persona non esser di minore autorità della seconda; il perchè la lingua Ebraica da quella principia i suoi Verbi; indi passa alla seconda; da questa alla prima; La Sacra Scrittura figura, che di Dio si parli in terza persona, trovandosi scritto: *Fiat lux: Fiat firmamentum: Congregentur aquæ: Germinet Terra*, oltre tant'altri esempj: La lingua si deve arricchire, poichè, siccome Dio hà voluto, che vi sien più gradi di persone, così deve credersi, che gli piaccia, che molti sien' i termini per distinguere gl' Uomini dagl' Uomini. Nel Secolo, in cui visse il Boccaccio, si fece distinzione grande di Titoli, e fù fatta bene, per poter distinguer' i gradi. Parlando esso Boccaccio col Papa (x) in vece di dire; *Voi Papa*, dice, *Vostra Santità*; e soggiugne: *Vostra Signoria, con le altre non saranno male usate*: Introducendo al luogo citato la figlia del Rè d' Inghilterra a parlare col Rè di Francia, fà, che gli dica: *Acciochè la Vostra Maestà mi maritasse, mi misi in via*; e proseguendo (y) dice: *Mà piacemi fornire il mio camino, sì per visitare li Santi luoghi, e Reverendi, de' quali questa Città è piena, e la Maestà Vostra*. Il Muzio, nemico de' Titoli, scrivendo all' Imperadore, acciò riformasse l'abuso del Duello, non si servì del *Voi*, mà bensì del *Vostra Maestà*; e ciò per distinguer quel Monarca dagl' Inferiori, co' quali, come dalle sue lettere si vede usa il *Voi*; modo di distinguere ch'è piaciuto tanto a tutti gl' Uomini, che, con progresso di tempo, senza contradizione, si è perfezzionato, come vediamo; Sicchè non si può dire abuso.

38 Parlandosi con Personaggi grandi, come sono il Papa, l' Imperadore, i Regi, ed altri Principi Sourani, non si devon nominare col nome proprio, perchè sarebbe una specie d'ingiuria, mà gl' inferiori, quando da' Superiori sono nominati, vengon' a ricevere una specie d'onore. (z) Convien dunque procedere con distinzione, lo dico ancora una volta, poichè, se così al Papa, all' Imperadore, ed a' Regi, si dicesse indifferentemente *Voi*, come si pratica co' Mercanti, ò altri Bottegai, invece d'arricchire la lingua, s'impoverirebbe; invece di distinguer' i gradi, si confonderebbono: Se si parla con un Manigoldo, ò altra persona infame, ò vile, non è ragionevole, d' usar seco il *Voi*; molto meno il *Vostra Signoria*; deve usarsi il *Tu*. Così deve praticarsi co' Servidori vili. Il Boccaccio alla giornata X. figura, che Saladino, sino a tanto che tiene Torello per Schiavo, lo tratti col *Tu*; dopo, che l'hà riconosciuto per Amico, gli parli col *Voi*. Il *Tu* si pratica anche trà gl' Amanti per segno d' Amore, e di confidenza; nè è disconvenevole trà gl' Amici quando si parla scherzando. Chi pretende ingiuriar' altri, lo pratica per isprezzo. Tal volta si usa per gravità Clemente VIII. come nel Trattato dell' Onore accennai, parlando con Carlo V. che gli stava davanti genuflesso, gli disse, *Tua Maestà si levi*, ne perciò l' Imperadore alteroissene. Ne' Brevi Pontificj, come vediamo, si usa, senza distinzione.

39 Mà da un racconto del Tassoni (a) si comprende, che anche tra' Principi, quando gl' animi sono amareggiati, ogni occasione serve per pretesto di rottura. Mentre tra 'l Papa Adriano IV. e l' Imperadore Federigo I. passavan delle amarezze, il Papa in una sua lettera diè del *Voi* a Federigo; questi, che cercava motivo di formar querela con quello, nella risposta usò il termine *Tu*; ed ordinò a' suoi Segretarj, che, avendo essi occasione di scrivergli, facessero il simile, ed anteponessero il di lui nome a quello del Papa: Adriano però, con petto forte, replicandogli, si contenne in questi termini. *Lex Divina, sicut Parentes honorantibus, longanimitatem promittit; ità maledicenti Patri, & Matri, Sententiam mortis intendit: Veritatis autem Voce docemur, quia omnis, qui se exaltat, humiliabitur. Quopropter, dilecte in Domino fili, super prudentia tua non mediocriter admiramur, quod Beato Petro, & San-*

(x) *gior. 2 nov. 3 f. 66.* (y) *d. gior. 2. nov. 3. f. 67.*
(z) *Selden. de Tit. cap. 7. n. 1. f. 122 p. 1* (a) *ann. 1159.*

Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, non quantùm deberes, exhibere reverentiam videris: In literis enim ad Nos missis nomen tuum nostro præponis in quo insolentiæ, ne dicam arrogantiæ notam incurris: Quid dicam de fidelitate Beato Petro, & Nobis a te promissa, & jurata, quomodo eam observes, cum ab iis, qui Dii sunt, & filii Excelsi omnes [Episcopi videlicet] omagium requiris; fidelitatem exigis & manus eorum sacratas, manibus tuis injectis, & manifestè factus nobis contrarius, Cardinalibus a Latere nostro delectis, non solùm Ecclesias, sed & Civitates Regni tui, claudis. Respice ergò, respice tibi, consulimus, cum a nobis consecrationem, & Coronam merueris, dum inconcessa captas, ne concessa perdas Nobilitatis tuæ timemus.

40 Federigo, di natura altiero, e caldo, con altra sua lettera così tornò a dire al Papa. *Federicus, Dei gratia, Romanorum Imperator, semper Augustus, Adriano Ecclesiæ Catholicæ Pontifici. Lex justitiæ unicuique, quod suum est, restituit; non etiam parentibus nostris derogamus, quibus in hoc Regno debitum exhibemus honorem, a quibus, videlicet progenitoribus nostris, & Regni Dignitatem suscepimus, & Coronam. Numquid tempore Constantini Silvester Regalis aliquid habuisse dignoscitur? Sed ejus pietatis concessione libertas restituta est Ecclesiæ; pax restituta est; & quicquid Papatus vester habere dignoscitur, largitione Principum obtinet. Unde, cum Romano Pontifici scribimus, jure antiquo, & nomen præponimus, & ad Justitiæ normam idem eidem, nobis scribentibus concedimus: Devolvite Annales, & si rectum neglexistis, quod asserimus, illic invenitur: Ab iis autem, qui Dei sunt per adoptionem, & Regalia nostra tenent, cum omagium, & Regalia Sacramenta non exigimus: Cum ille noster, & vester institutum ab homine Rege, nihil accipiens, sed omnia bona omnibus conferens, qui prò se, & Petro Censum Cæsari persolvit, & exemplum Vobis dedit, ut ita faciatis; doceat Vos, dicens; discite a me, quia mitis sum, & humilis corde: Aut igitur Regna nostra nobis dimittant, aut si hæc utilia judicaverint, quæ Dei Deo, & quæ Cæsaris Cæsari persoluant: Cardinalibus utique vestris clausæ sunt Ecclesiæ, & non patent Civitates, quia non videmus eos Prædicatores, sed prædantes; non pacis corroboratores, sed pecuniæ raptores; non Orbis reparatores; sed auri insatiabiles corrosores: Cum autem videbimus eos, quales requirit Ecclesia, portantes pacem, illuminantes Patriam, assistentes Causæ humilium, in equitatu necessariis, stipendiis, & commeatu, eos substentare non differimus; humilitatis autem, quæ est omnium Virtutum, & mansuetudinis, non minimam notam inustis; cum hujusmodi quæstiones, Religioni non multum conferentes, Secularibus personis proponitis. Provideat itaque Paternitas Vestra, non talia moveat, quæ indigna ducimus; offendiculum proponat illis, qui, velut ad imbrem serotinum ori vestro aures suas accingere festinant; non enim non possumus respondere; audistis, cum superbiæ detestabilem bestiam usque ad Sedem Petri reptasse videmus. Paci Ecclesiæ bene semper providentes, bene semper valete.*

Chi di questi Principi parlasse bene, chi male, ogn'un lo vede: Il termine di *Voi*, usato dal Papa, per le addotte ragioni, eccedette il solito. I Romani, anche co' personaggi qualificati usavan' il *Tu*; così praticossi fino a tanto, che, ridotto il governo di quella Monarchia sotto gl' Imperadori, s' introdussero le accennate novità. Il Papa, che ritiene l' antico Cerimoniale, usando il *Voi* con quell' Imperadore, non gli fece ingiuria, mà cortesia *(b)* Gl' altri Principi con alcuni Ministri di Confidenza per lo più usavano io stesso termine *Voi*. Così trovo essere stato praticato dell' Anno 1670. nell' Istruzzione data dalla Corte di Toscana al Kavaliero Filippo Strozzi, spedito alla Corte di Roma; così nell' altra data al Marchese Riccardi Ambasciadore straordinario d' Udienza spedito alla medesima Corte; e nell' altra al Marchese Salviati Ambasciadore straordinario a Carlo II. Rè Britanico. Quando poi i Principi si vaglion di Personaggi, per qualche circostanza qualificati, abbenchè loro Sudditi li trattan con distinzione: Nell' Istruzzione data pure dal Gran Duca a Frà Gio: Bichi, Kavaliero di Malta, Priore di Capua, Nipote d' Alessandro VII. e Generale delle Galere Pontificie, spedito Ambasciadore straordinario, per render' ubidienza a Clemente IX., si legge essere stato trattato di V. S.: Così si vede

41

(b) *Bartol. 1. C. de Veter. lib. 12. Selden. de Tit. cap. 7. §. 3. f. 135. p. 1.*

praticato con lo stesso Priore allora, quando gli venne ordinato di deporre il Carattere d' Ambasciadore straordinario, per assumer l'altro d' ordinario.

42 Quando si tratta con serietà, e soggezione, molti, per isfugire gl' impegni, ricorrono alla terza persona, che non deve dirsi uso moderno, mentre nella Genesi al XXXIII. si legge, che Giacob, parlando con Esau, gli dice: *Praecedat quaeso Dominus meus ante Servum suum, & ego sequar paulatim vestigia ejus*: Giuseppe, discorrendo con Faraone, così prende a dire: *Dio ti hà mostrato, ne t' hà mostrato ciò, che devi fare*; mà bensì, *Dio hà voluto mostrare ciò, che deve fare Aaron*: Rispondendo a Moisè, per far conoscere, che sà distinguere il modo di parlare, che si deve tenere, quando si tratta con un maggiore, da quello debba praticarsi co' pari, e cogl' inferiori, non gli dice; *non vi sdegnate*; mà bensì; *non si sdegni Signor mio*.

43 Quanto è lodevole la distinzione de' gradi, come accennai, e lo dico ancora una volta, tanto insoffribile si rende la prodigalità de' Titoli, con chi non li merita; ragione, che dà giusto motivo all' Ariosto d' esclamare.

Signor dirò; non dirò più fratello
Poichè la vile adulazion ....
Posta hà la Signoria fin nel bordello.

L' Ariosto, come più volte hò detto nel Trattato della Nobiltà, in quello dell' Onore, ed in questo, è stat' uno di que' Poeti, che hà saputo distinguer' a meraviglia i gradi delle persone: Nel Furioso hà trattato di *Maestà* i Monarchi; d' *Eccellenza* i Principi; di *Voi* gl' inferiori; costume seguitato da tutti gl' altri Uomini dotti.

44 Il Papa, scrivendo usa sempre la lingua latina: Nelle Bolle usa il Titolo di semplice Vescovo, e v' aggiugne quello di *Servo de' Servi di Dio*, che *Pasquier* nelle sue Richerche della Francia dice introdotto da Damaso Papa. Polidoro Virgilio (*c*) e Germonio (*d*) da S. Gregorio, che mostrò la propria umiltà, non solo nelle parole, mà anche ne' fatti, mentre con pazienza veramente da Santo, sofferse seicento ingiurie ricevute da' Longobardi, ne perciò volle ricorrere alle armi; esempio, che, come osserva il Ferrari, è stato seguitato anche da altri Pontefici. Guido Pancirolo (*e*) è di sentimento, che i Papi lo prendessero da' Cesari Cristiani, perchè l' Imperadore nel Testo (*f*) s' intitola ultimo Servo della Chiesa; mà, come osserva Gio: Fabro (*g*) gl' Imperadori ostentavan tanta umiltà, quando, benchè non avessero alcun Carattere, permettean d' esser adorati, come Dei.

45 Le lettere del Papa, chiamate Brevi Apostolici, sono parimente concepite in idioma latino. Il nome del Pontefice si pone nell' Inscrizzione: costume introdotto da Leone IX. e preso dagl' antichi Scrittori: Così di que' tempi praticavasi anche co' Personaggi più qualificati, forse perchè, chi dovea leggere, vedesse subito, da chi venisse scritta la lettera. Alcuni, poi per una specie d' onore, introdussero il costume d' anteporre al proprio nome quello della persona, a cui scriveano. Gl' Apostoli terminavan le lettere con quelle parole. *Salutate invicem osculo Sancto*, overo; *Salutate omnem Sanctum in Christo Jesu*. Sant' Agostino (*h*) scrivendo a Volusiano, così prende a dire: *Domino Illustri, ac meritò insigni, & praestantissimo filio Volusiano Augustinus*. Nel fine. *Incolumem felicioremque te misericordiosissima Dei omnipotentia tueatur Domine Illustris, ac meritò Insignis, & praestantissime Fili*.

46 Cleto fù il primo, che introducesse il costume di dire nelle lettere Apostoliche: *Salutem, & Apostolicam benedictionem*. Di que' tempi non s' usavan Titoli d' adulazione; esprimeansi solamente quei delle Dignità, Professioni, Cariche, ed Uffizj, che venivan' aggiunti a' nomi proprj. Il *Voi*, come si è accennato, non era stato introdotto; molto meno il *Vostra Signoria*; mà era in uso il *Tu*; Titolo, che si praticava anche con l' Imperadore; il perchè Bartolo (*i*) è di sentimento, che, quando nel luogo non vi sia consuetudine incontrario, non si faccia ingiuria al Giudice, dandosegli del *Tu*; mà, se Bartolo

(*c*) *cap. 2. lib. 8.* (*d*) *De indult Cardin. V. Servus Servorum* (*e*) *Tas. Var. lect. lib. 1. cap. 1.* (*f*) *l. 1. §. 1. & seqq. C. de Off. Praef. Praetor. Afric.* (*g*) *proem. Inst. V. Augustus.* (*h*) *Ep. 3.* (*i*) *l. 1. C. de Veter. lib. 12.*

tolo vivesse a' nostri giorni, la discorrebbe diversamente.

47 Scrivendo il Papa a' Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, per ragione dell'Ordine Episcopale, in cui questi sono suoi pari, li chiama *Venerabili fratelli*: Se oltre la Dignità Patriarcale, Archiepiscopale, ò Episcopale, ritengono altra Carica, non lascia d'enunziarla: Sù tal proposito mi sovviene d'aver veduto un Breve di Clemente X. diretto al Vescovo Culmense, con soprascritto di questo tenore. *Venerabili Fratri Andreæ Episcopo Culmensi, Vicecancellario Poloniæ*. Con ogn'altro siasi Imperadore, Rè, Duca, Principe, ò Cardinale ancora, che non porti il Carattere Episcopale, usa il Titolo di figlio (*k*) Mà scrivendo a' Cardinali Vescovi, e Preti insieme, chiama tutti fratelli (*l*) Il Turco, il Persiano, il Cinese, ed altri Monarchi, non compresi nel grembo della Chiesa, alcune volte sono stati trattati col Titolo di Serenissimi, ò Potentissimi, mà con l'aggiunto, *Salutem, & Spiritus illuminationem*.

48 Co' Monarchi Cattolici suol dire: *Apostolicam benedictionem Majestati Tuæ Clarissime fili noster amantissime permanenter impartimur*; Scrivendo all'Imperadore, e Regi, suole aggiugnere il Titolo *Illustre*, che sin da' tempi antichissimi da' Pontefici è stato praticato. In una lettera d'Innocenzo III. all'Abate di S. Martino si legge: *Ex literis quas Clarissimus in Christo filius noster Enricus Ungbariæ Rex Illustris*. Cogl' altri Principi inferiori a' Regi, usa il termine: *Dilecte fili Nobilis Vir*: Così pratica con quei, che portan Titolo di Duca, Principe, Marchese, ò Conte, benchè Sudditi; Così cogl'Ambasciadori, a' quali aggiugne il loro proprio Carattere. Avendo occasione di scrivere alla Moglie d'alcun Duca, ò Principe, suol dire, per ragione d'esempio: *Dilectæ in Christo filiæ Nobili Mulieri Carlottæ Felicitæ Ducissæ Mutinæ, Clemens Papa XI.* Con le Mogli degl' Ambasciadori, suol contenersi in questi termini: *Dilectæ filiæ Nobili Mulieri N. N. Regis N. apud N. Oratoris Uxori*. Si legge nella storia della guerra trà Paolo V. ed i Veneziani (*m*) che un Breve diretto al Duca di Lerma, benchè nel principio fosse scritto in lingua latina, per trattare detto Duca col Titolo d'Eccellenza, il Corpo fù concepito in idioma Italiano, cosa insolita de' Pontefici. Il Titolo *Nobile*, come osserva il Cardinal de Luca (*n*) anticamente si usava con persone qualche poco distinte da' Plebei: A quelli poi che vivean Civile, e nobilmente si dava il Titolo di *Messere*; I Nobili di primo rango venivan distinti con l'altro di *Magnifico*; perchè il Titolo di Nobile veramente, e propriamente, non denota nobiltà, come qualità nativa, ò acquistata, che distingua i Gentiluomini da' Popolari, e che costituisca la persona nel prim'ordine della Città, mà suol darsi agl' Artisti anche meccanici, come denotante, Eccellenza di Virtù nella propria Arte; anzi conveniente, come si disse nel Trattato della Nobiltà, anche a' Bruti, ed alle cose inanimate, per qualche Eccellenza propria distinte dalle altre della medesima specie; mà come della Nobiltà si disse, *tene, quod tenet usus*.

CAPITOLO XII.

Della Dignità Cardinalizia.

1 Avendo trattato della Dignità Pontificia, del suo Dominio, e Titoli, mi pare ragionevole di passare alla Cardinalizia, che compone il Corpo del Collegio Apostolico, di cui, come nel Capitolo IX. si è veduto, il Papa è Capo. La parola Cardinale è stata presa dalla Voce Cardine, che, propriamente parlando, significa quel ferro, sopra di cui le porte nell'aprire, e serrare, si agirano. Al nostro proposito Cardini della Chiesa come appresso vedremo, sono chiamati quelli, che compongono il Magistrato supremo dell'Apostolato, sopra la cui religione, prudenza, pietà, e vigilanza, trovasi appoggiato il Divin Culto, e però vengon' intitolati Cardinali; di questa Dignità,

(k) *cap. Rainaldus de Testam cap. 1. de suppl. negl. German de indult. Card § Dilection 22. Barbos. lib. 1. Jur. Eccl. cap. 4 n. 6. Pac Giordan. de Tit. Ep Prælud. 1 n. 39 e seqq; f. 6. Attio de Tit. f. 21. e seqq;*
(l) *Cap Venerabilem Qui sint filii legitimi cap. In Genesi de Elect. cap 1. de Off. Legat. lib. 6. Ant. Agost. Emendat. Grat. Diac. 6.* (m) *lib. 3. f. 150.* (n) *De procm. disc. 30. n. 18. e seqq;*

tà tratta il Barbazza nel suo Commentario; e dopo di esso Anacleto *(a)* Lelio Zecchi *(b)* P. Serlogo *(c)* Buschi *(d)* Wolfango Lazio *(e)* Borelli *(f)* Inneto *(g)* Salmasio *(h)* Giacomo Gotofredo *(i)* Villaroel *(k)* ed oltre tanti altri, Cabassuzio *(l)* Il Kavalier Beatiano *(m)* vuol, che tal Dignità succedesse in luogo della Senatoria tra' Romani; mà, comunque si sia, non si controverte, che, chiunque se ne trova fregiato, occupi appresso il Papa quel luogo, che appresso l'Imperadore viene riservato a' Regi; il perchè nella Glossa *(n)* siccome dal Cassaneo *(o)* si dice, i Cardinali sono paragonati a' Regi; precedono i Patriarchi, gl' Arcivescovi, ed altre Dignità istituite dalla Chiesa Romana; così dichiarò Eugenio IV. con sua Bolla in ordine la XV., che comincia *Non mediocri dolore* ove intende mostrare, che la Dignità Cardinalizia fosse istituita nella Sacra Scrittura al Capitolo XVII. del Deuteronomio, sotto nome del Sacerdote Levitico; che la medesima Dignità fosse al Mondo fin dal tempo di S. Pietro, e ne' tempi successivi, come è oggidì; mà che S. Silvestro fosse il primo, che usasse il Titolo di Cardinale nel Concilio Niceno, e gli concedesse privilegj sì grandi, che ne' Canoni non si trovi essere stati praticati co' Patriarchi, Arcivescovi, ò Vescovi, come diffusamente si legge in detta Bolla; il Cherubino sopra di questa osserva, che nel Testo *(p)* si dice la stessa cosa, e cita l' Oldrado *(q)* il Tosco *(r)* e 'l Tolosano *(s)* Mà il Ciavonio nella Vita di S. Igino Papa, seguitato da Frà Paolo Carrara *(t)* dice, quel Titolo essere stato introdotto da Evaristo, ed Igino Papi; da S. Silvestro essere stato rinovato. L' Arcidiacono però *(u)* col testimonio della Cronica di Martino trae l'origine da' tempi di Ponziano, e Marcellino; mà viene rigettato da Lodovico Romano *(x)* seguitato da Aluarez Guerrero *(y)* Da quanto sin' ora si è detto si viene a comprendere, esser' incerto il tempo dell' introduzzione del Titolo suddetto; mentr' è cosa certa, che nella primitiva Chiesa non si parlava di Cardinali: Pochi Preti, e Diaconi istituiti da Evaristo, Igino, Ponziano, Stefano, Dionisio, e Marcello, amministravan le cose sacre nelle Spelonche: Cornelio, scrivendo al Clero Romano, non fà menzione che di Preti, e Diaconi: Evaristo, che fù promosso al Pontificato dell' Anno XCVI. per evitare la Confusione nell' amministrazione delle Chiese, divise i loro Titoli tra' Preti, ed istituì sette Diaconi. Nel Concilio celebrato in Roma sotto il Pontificato di S. Silvestro, cominciossi a far menzione della Dignità Cardinalizia, e fù determinato, che dovessero esservi due Cardinali Diaconi, a' quali fosse appoggiato l' Uffizio di visitare le Diocesi *(z)*

Mà, quel che si sia del nome, i fautori di tal Dignità consideran quei, che trovansene fregiati, come successori degl' Apostoli, e distinguono il loro Uffizio avanti, e dopo la divisione delle Provincie destinate alla Predicazione; ed egli è certo, che dopo l' Ascensione di Cristo al Cielo gl' Apostoli, dal corpo de' settantadue Discepoli elessero, ed ordinarono sette Diaconi, come si vede dagl' Atti *(a)* E lo confermano S. Cipriano *(b)* ed Isidoro *(c)* numero ritenuto da Evaristo, come si vede nell' Epistola I. riferita nel Testo *(d)* Fù stabilito, che in ogni Città s' istituissero sette Diaconi; ordinazione confermata nel Sinodo Neocesariense *(e)* Trovandosi Roma, dopo l' incendio di Nerone, distribuita in sette Regioni, Fabiano assegnò a ciascuna di esse un Diacono; E perchè eran destinati, come Cardini, al sostegno di quelle, furon chiamati Cardinali Diaconi *(f)* Così riferisce

(a) *nel cap. Sacrosancta 22 dist* (b) *De Rep. Eccl p 2.* (c) *Tom. 3. Cantic. f 495.*
(d) *flor Centur 2 cap 57* (e) *De Stat:b bon V. Cardinalium Basil. sess 23 Conc Nicen c. Præsul. 2. q. 4.*
(f) *De Rep Rom. lib. 2 cap 2.* (g) *Som dec. 1. p tit: 3.* (h) *All. ep. 1: 1. d' Ianoe.* (i) *De Primat. Papæ cap. 1.*
(k) *l. 7 C. de Suscepter in Teod.* (l) *Tom 1 Regim Eccl q 4 art 3.* (m) *Arald Venet f. 22*
(n) *l. 1. ff. de off. Præsid.* (o) *Consuet. Burgund Tit de Retract §. 1 n. 10.* (p) *cap Præsul. Caus. 2. q 4.*
(q) *Cons 63* (r) *V Cardinalis Concl 95 n 1.* (s) *Sint lib 15 p 2 cap 4 n. 9.* (t) *De interpr. reg. juris Canon q. 4 art. 8 n 10* (u) *cap ubi majus periculum n. 6. de Elect. lib 6.* (x) *Cons fin.*
(y) *Specul Jur cap 24 f m 66.* (z) *Alzed De Episcopat Orig cap. 1. n 32 e seqq. f. 14. p. 1. Muz flor. sacr lib. 2. f. 1. 8: 123. 124. 129. 138. 196 e 198.* (a) *cap. 6* (b) *Epis. 64.* (c) *lib. 4. De Divin. Offc. cap. 8.*
(d) *cap. Diaconi 2. dist. 93.* (e) *Can 15.* (f) *cap. à Subdiacono 93. dist.*

ſce il Coellio (*g*) Queſto numero Settenario, che coſtituiva il Clero Romano Superiore, durò lungo tempo nella Chieſa (*h*) Mà poſcia, non potendo quelli ſupplire a tutto il peſo, ne furono coſtituiti altri ſette, giuſta il Decreto di Evariſto: Alcuni doveano aſſiſtere al Veſcovo, quando predicava; altri al Papa, mentre celebrava, così in Palazzo, come nella Baſilica; il perchè alcune volte venivan chiamati Palatini, altre Baſiliearj. Eranvi anche di quelli, che aſſiſteano alle ſtazioni, ed alle Litanie, chiamate Stazionarj. In tale Uffizio ſuccedette il Clero Romano, del di cui numero, e qualità non ſono paſſate a noi le memorie; mà la Dignità di eſſo ſi raccoglie da quelle parole del Ciavonio; *Creatis Presbyteris tot Diaconis, tot & Epiſcopis per diverſa loca, eumque primo loco nominati ſint Presbyteri, & Diaconi, ex ipſo ordine Scripturæ recolligitur illorum præexcellentia reſpectu Epiſcoporum* (*i*)

3 Con la Converſione di Coſtantino crebbe il numero de' fedeli, e fù allora, che, ceſſate le perſecuzioni; ampliato il Culto della Religione; e così divenuto Criſtiano quaſi tutto il popolo, il Concorſo numeroſo de' Laici nell' Elezzione del Papa recava inconvenienti grandiſſimi, e rendea quella funzione quaſi impraticabile; il perchè fù riſtretto il numero degl' Elettori nel ſolo Clero Romano, coſtituito di Parochi, Preti, e Chierici. A' Rettori delle Chieſe, e Curati delle Anime davaſi, come ſi vede nelle Epiſtole di S. Gregorio, il Titolo di Preti, ò Diaconi Cardinali, diſtribuiti pe' Quartieri, ò Rioni di Roma, a' quali ſoprintendeano: Dioniſio dell' Anno 267. fece la Diviſione delle Chieſe, Cimiterj, e Parocchie, e diſtribuì con certi Confini, le Dioceſi tra' ſei Preti, chiamati Veſcovi Cardinali, deſtinati a viſitar le Chieſe, aſſiſter' al Papa nel ſuo Conciſtoro, e ne' Concili; ed ajutarlo inſomma a ſoſtenere la mole della Chieſa: Il perchè nelle citate Epiſtole di S. Gregorio ſi diſtinguono i Cardinali ſemplici dagl' altri chiamati Viſitanti. Riſiedean queſti continuamente appreſſo il proprio Grege; eran gl' altri deſtinati a viſitar le Chieſe, che però con ragione dall' Hoepingio (*k*) ſono chiamati Cardini del Mondo, e del Cielo; e da Cornelio a Lapide (*l*) Colonne, che ſoſtentano, & adornano la Sede Apoſtolica, e la Chieſa Romana.

4 Un tempo, come ſi è accennato, i Cardinali Diaconi furon ſette, rappreſentanti i ſette Angeli, che aſſiſtono a Dio. Papa Marcello volle, che i Titoli foſſero venticinque, numero corriſpondente alle Chieſe deſtinate per battezar' i Gentili, e ſepellire i Cadaveri de' fedeli: Piacque ad altri Papi d' accreſcer' il numero de' Titoli; Altri li diminuirono (*m*) Al tempo di S. Gregorio Magno, creſcendo la Chieſa, furono creati altri ſette Cardinali. Gregorio III. ne aggiunſe altri quattro (*n*) Di que' tempi, come oſſerva il citato Cornelio negl' Atti degl' Apoſtoli (*o*) poſſedendo la Chieſa molte Tenute erette in Diaconie, i Rettori di queſte, per teſtimonio di S. Gregorio nelle citate Epiſtole, chiamati Diaconi, diſpenſavano le rendite a' poveri (*p*) Sino all' Anno 1125. i Preti furono vent'otto. Di quel tempo, ſendo Papa Onorio II. ſe crediamo a varj Scrittori, non ve n' eran che due: Così ſeguì ne' Pontificati di Aleſſandro III. e di Urbano IV. Mà cominciando dal tempo dello ſteſſo Onorio, quando l' Elezzione del Papa era già riſervata a' Cardinali, il loro numero ſi vide più volte accreſciuto; il perchè furon ſuſcitati varj Sciſmi. Dopo molte vicende, nel Concilio di Coſtanza reſtò ſtabilito, che non poteſſero eſſer più di ventiquattro. Mà Siſto IV. accrebbe il numero più di quello avean fatto i ſuoi Predeceſſori. Aleſſandro VI. ſeguitò il di lui eſempio; mà niuno di eſſi paſsò il numero di cinquantatre. Leone X. poi, avendone creati trent'uno in una ſola Promozione, ſi trovò averne viventi ſeſſanta; numero, che per l' addietro mai ſi era veduto: Paolo III. ve ne aggiunſe altri tre: Paolo IV. gl' accrebbe ſino a ſettan-

(g) *not. Cardin. c. 9.* (h) *Panvin De Sept. Urb Eccl. c. 3. Ciavon. de Vit. Cardin. tom. 1. f. 43.*
(i) *Merlin dec. 70 n 3. nelle Rec. dec. 242. n 14 p 16 e dec. 137. n 3. p. 17.*
(k) *De Cardinal Inſign. cap. 2. n. 333.* (l) *Cantic. Canticor. p 3. f. 152. lett C. 1.*
(m) *Pieer Gregor lib. 15 Sintag. Jur. cap. 4 n. 8. e 9. Franc. Marc. dec. 1294. p. 2.*
(n) *Cornel. a Lapid. nell' Apoc cap 1. f. 20. lett. D. 1.* (o) *cap. 6. f. 133. lett. B. C. 1.*
(p) *Conc. Rom. 2. c. 7. Sigon. de Regn.*

settanta. Altri dicono talvolta essere stati anche cento. Il Cantelli nella sua storia (q) rigettando varie opinioni, vuole, che fino al 1225. fossero cinquantatre; de' quali sette Vescovi: Vent'otto Preti; e diciotto Diaconi: Che in altri tempi il numero fosse incerto di modo, che al tempo di Nicola III. non vi fossero che sette Cardinali; de' quali tre Preti; quattro Diaconi: Che nel Pontificato di Bonifazio VIII. fossero venti: Avanti Sisto IV. non arrivassero a trenta: Che al tempo di Alessandro VI. passassero tal numero. Che Leone X. gl'accrescesse fino a' sessantacinque. Che nel Pontificato di Pio IV. fossero settantasei. Mà Sisto V. volendo, che il Collegio Apostolico fosse di numero fisso, con sua Bolla, che comincia, *Postquam verus ille*, ordinò, che non dovessero essere più di settanta, giusta il numero de' settanta Seniori, da Dio dati per aggiunta a Moisè nel governo del suo Popolo (r) Lo stesso Sisto, con altra sua Bolla, che comincia; *Postquam*, ordinò altresì, che sei di quel numero dovessero esser fregiati della Dignità Episcopale: Cinquanta Preti: e quattordici Diaconi; corrispondenti questi ultimi al numero de' Rioni di Roma, e che tutti insieme formassero il Collegio de' Cardinali: Il Papa *prò tempore* però, come osservano, il Mandosio, Lelio Zecchi, ed' altri, può derogare a tal legge. Presentemente, come vediamo, il S. Collegio trovasi nello stato lasciato da Sisto, diviso in tre Ordini; Il primo de' Vescovi, che sono sei; cioè d'Ostia, di Sabina, di Porto, di Frascati, di Palestrina, e di Albano. Il secondo Ordine è quello de' Preti; Il terzo de' Diaconi. L'ornamento della Mitra distingue i Vescovi; La Pianeta i Preti; La Stola a traverso i Diaconi.

5 Ne' primi Secoli i Cardinali, lasciando il proprio Cognome, assumeano il Nome della Chiesa, al cui Titolo venivan promossi: Alcuni vi aggiugnean quello della Patria (s) Così è stato praticato per lungo tempo: Il primo, che io abbia trovato appresso il Platina, aver' usato il Cognome, fù un Francese, chiamato Ottone Castiglioni da Rems, che fù poi Urbano II. promosso alla Porpora da Gregorio VII. Alcuni hanno usato il nome della propria Signoria, come di Ferrara, di Savoja, di Firenze, di Mantova. I Principi Farnesi hanno usato sempre il Cognome della Casa. Così oggidì praticano anche gl'altri. Nel nostro Secolo non usa assumere il Titolo della Chiesa, che qualche Frate, ò quelli del di cui Cognome vi sia un'altro Cardinale, per poter' esser distinti: Così oltre tanti altri, han praticato ultimamente due Cardinali Spinola Genovesi, de' quali il primo promosso, mentre vivea il Cardinale Giulio, assunse il suo Titolo di Santa Cicilia; l'altro vivente Camerlengo, di S. Cesareo, che mai hà lasciato, benchè gl'altri sien già morti. Altri, posto in non cale quello della propria agnazione, han preso l'altro della Casa, a cui sono stati adottati: Abbiamo la memoria di Scipione Caffarelli, chiamato Cardinal Borghese; d'Astalli, Pamfilio; di Paluzzi, Altieri; di Baldeschi, Colonna. I Cardinali di Case Regie si sono contenuti diversamente. Gli Spagnuoli si sono contradistinti facendosi chiamare Cardinali Infanti. I Portoghesi, e Polacchi hanno usato il nome del Regno.

6 Ne' tempi della primitiva Chiesa i Cardinali usavano l'Abito Monacale, come gli semplici Chierici. Vogliono alcuni Scrittori, che Costantino Magno concedesse loro l'uso della Porpora; Abito riservato a' Consoli Romani, a' quali dicono, succedessero (t) Altri dicono, che Innocenzo IV., per accrescere la loro Maestà, dell'Anno 1244. gli concedesse il Cappello rosso, protestando però di farlo, perchè tal fregio dovesse servire, per ricordar', a chiunque se ne trovasse ornato, dover' esser sempre pronto a spargere il sangue per difesa della Religione; e vogliono, che ciò seguisse allora, quando quel Papa in occasione del Concilio di Lione, trovavasi insidiato da Federico II. Imperadore, per averlo deposto dall'Imperio. Il Cappello, come nel

(q) *Metropolitan. Urb p. 2. diss. 5 cap 7. f. 335 e seq;* (r) *num. 11. 16.*
(s) *Lazio lib. 2 Comm Reip Rom. cap 2 f. 94. e seq. lib. 9. cap. 1. f. 751.*
(t) *Kav. di Beatiano Arald. Venet f. 229.*

nel Trattato della Nobiltà prima, poi in quello dell'Onore, si disse, e come osserva il Giraldi (*u*) dagl' Antichi era preso per simbolo della libertà. Innocenzo però, lasciò che i Cardinali Regolari ritenessero il Cappello del colore dell'Abito della Religione, in cui aveano fatto professione. Mà Gregorio XIV. ad istanza del Cardinal Bonelli suo Pronipote, dell'Ordine de' Predicatori, ordinò, che tutto il Sacro Collegio indistintamente dovesse usar' il Cappello rosso; e nel giorno della Nunziata dell' Anno 1561. lo diede egli stesso a detto suo Nipote, ed a tutti gl' altri Cardinali Regolari, che di quel tempo trovavansi in Roma; Volle però, che nel rimanente ritenessero l' Abito del Colore della Religione, d'onde erano usciti; mà di forma, e materia simile a quella degl' altri Cardinali, da' quali si distinguono anche nel Rocchetto, in di cui vece usano la Cotta con maniche larghe.

7 Dell' Abito di porpora se ne discorre *diversamente*: egli è certo, che ne' *primitivi* tempi della Chiesa a' Chierici era proibito tal colore, creduto più da' Secolari, che da' Religiosi. Chi contraveniva, era costretto a deporlo. Fù però creduto, quel colore esser proprio del sommo Sacerdozio: Così nell' Essodo (*x*) si trova essere stato praticato trà gl' Ebrei: Il loro Sommo Sacerdote compariva adorno d'un' Abito tessuto di porpora, giacinto, bisso, con cocco; e ciò perchè, dovendo porger Voti al Cielo per tutto il Mondo, s' intendea, che con que' colori rappresentasse i quattro Elementi (*y*) Da che vogliono, esser proceduto, che sia stato stimato ragionevole, che il Sommo Pontefice debba andarne adorno, avendo predetto i Profetti, dover' esser maggiore la gloria del Sacerdozio di Cristo, di quella di Aaron (*z*) La medesima prerogativa fù stimata propria de' Cardinali, ad imitazione del Salvatore, che fù crocefisso vestito parimente di porpora; mà col proprio Sangue maggiormente la tinse; per ricordare a' Cardinali, che per la fede, per la Chiesa, e per la gloria di Cristo, devono esser sempre costanti, come Colonne, fino alla morte, e per quella, occorrendo, spargere il proprio sangue, ed incontrar volontieri il Martirio (*a*)

8 Mà, cercandosi, da chi il Sacro Collegio ricevesse la permissione di quel colore, Pasquier nelle sue ricerche della Francia (*b*) vuole, che gli fosse conceduto unitamente col Cappello rosso. Altri, tra' quali il Ciavonio (*c*) ed il Lunadori (*d*) l'attribuiscono a Bonifazio VIII. Altri ne fanno Autore Paolo II. e si fondano in una lettera, del Petrarca scritta di quel tempo al Cardinale di Sabina, ove fà menzione del panno rosso, e della porpora: Mà il Kavalier Lunadori al luogo citato, ed il Cantelli (*e*) sostengono, la porpora, ed il panno rosso, come presentemente si pratica, aver avuto origine da Bonifazio; Paolo avergli aggiunto la Mitra di seta, la Beretta rossa, il panno rosso della Mula, e le staffe d'oro. L' opinione dell' introduzione dell' uso dell' Anello d'oro è parimente incerta; alcuni l' attribuiscono a Bonifazio; altri a Paolo.

9 La parola porpora si prende da un pesce, così chiamato, col di cui sangue si tinge la lana, che da quel colore prende la denominazione. Di porpora anticamente si faceano i Manti Regj, come tutta via si pratica (*f*) Della medesima servironsi gl' Ebrei nel Tabernacolo (*g*) E però, come osserva Ammiano Marcellino (*h*) non era permesso a tutti di tinger con quella la lana. Anzi vi sono leggi contro gli trasgressori (*i*) Anticamente un Magistrato ne avea la soprintendenza (*k*) Le Meretrici però usarono un tempo andar vestite di Cocco, onde Marziale.

Coccina famosæ donat adjantbina mechæ

ò di porpora; al qual proposito Plauto nel Penulo. *Meretricem pudorem genere magis decet quàm purpuram pulchrum ornatum, turpes mores, pejus cæno collinunt.*

10 Dopo avere abbastanza discorso dell' Istitu-

(u) *Istor. Deor. Sintag.* (x) 29. (y) *Cornel a Lapid. in Isaia cap. 3. f. 78. lett. C. 1.*
(z) *Baron. Ann. 598. f. 91. lett. C. Tom 8.* (a) *Cornel. a Lapid. in Ezechiel cap 16. f. 1040. lett. B. 1.*
(b) *lib. 3. cap. 5. f. 219.* (c) *Ann 1295.* (d) *Dell' Abit de' Cardinali.*
(e) *Istor. p. 22. diss. cap. 8. f. 336. e seqq;* (f) *Cornel. a Lapid. in S. Luc cap. 16. f. 186. lett. D. 2.*
(g) *Exod. 25. 4.* (h) *lib. 14* (i) *de vest. holos. C. lib. 2. e lib. 1. quæ res venund.*
(k) *Euseb. lib. 7. Cap. 28. Nicefor. lib. 6. cap 35.*

Istituzione, Numero, Nome, ed Abito de' Cardinali, non sarà fuori di proposito, parlare delle Cerimonie, che soglion' usarsi nelle promozioni di essi; Indi ne' seguenti Capitoli delle loro prerogative, e Titoli. Il Papa, volendo far promozione di Cardinali, la sera precedente il Concistoro, mediante il Cardinale Primo Ministro, fà sapere a' Prelati, che intende promovere, che la mattina trovinsi a Palazzo: Chiuso il Concistoro, pronunzia i loro nomi, e facendoli entrare, gli mette la Beretta in Capo; nel medesimo tempo, facendo un segno di Croce, dice; *Esto Cardinalis*. Alcune volte si è praticato ancora, dopo aver pronunziato i loro nomi, di dar la lista al Cardinal Primo Ministro, che con la propria Carrozza hà mandato il suo Maestro di Camera a levarli dalle loro Case, e condottili al di lui Appartamento, quivi se gli è fatta la Corona; Indi introdottigli dal Papa, Sua Santità gli hà messo la Beretta; come si è accennato; Tornando poscia alle proprie Abitazioni, non escono fino al Concistoro Publico.

11 A' novelli Cardinali, che trovansi fuori di Roma, si spedisce l'avviso, prima per un Corriero del Papa, con lettera del Cardinal primo Ministro; poscia un Cameriero del Papa, con Breve Apostolico, gli presenta la Beretta. Ricevuta la notizia, i nuovi promossi sì fanno far subito la Corona, ed ancorche non abbiano avuto la Beretta, usano l' Abito Cardinalizio; purchè non sia in tempo di Quaresima, Vigilia, ò altro giorno, in cui si porti l' Abito paonazzo; da quell'ora si chiamano Cardinali, e come tali si soscrivono. Quando alcuno de' promossi si trova in Nunziatura, il Rè, appresso cui risiede, la prima volta gli mette la Beretta in Capo. Osserva Auberj nella storia della Vita del Cardinal Mazarino (1) che il Rè di Francia quando pone la Beretta al Nunzio, che risiede alla sua Corte, ò altri, che quivi si trovi, quando vien promosso, se questi è considerato, come forestiero, lo tien seco a pranso: Co' Francesi non lo pratica. Il nuovo Cardinale, dopo aver ricevuta la Beretta, suol fare al Rè un elegante ringraziamento in voce. Il Cardinal Ranuzzi col vivente Rè si contenne in questi termini. *Sire: Les Egiptiens avoient accoutumé de representer en leurs lettres sacrées la Religion par un Cocodrilo, qui est un' Animal qui n' a point de langue; pour montrer que' Dieu, du quel la bonté, grandeur, & majesté, surpasse toute eloquence humaine, ne doit point etré adoré avec la langue, & les paroles; mais avec la pensée, & l' entendement. Cela memê, Sire, se peut justement appliquer aux grandes, & excessives obligations, les quelles y vaut mieux reverer, & admirer avec le Silence, que les profaner, & mepriser per la temerité, d' en parler moins dignement, qu' il n' appartient. Or, Sire si jamais il y eut obligation de Cette qualité, c' est a dire capable de pouvoir lier la langue, & l' esprit d' une personne, confuse, & accablée des bienfaits, c' est celle, dont V. M. m' onore maintenant. Car, soit, que je considere la condition de la grace en soy; quelle autre plus grande faveur pouvois je recevoir de V. M., que celle, dont il luy a plu m' imposer les marques? Soit, que je jette les yeux sur Celuy, qui m' a procuré, & impetré cette Dignité, de quelle autre main le pouvois-je recevoir avec plus de gloire, que d'une main toute pleine de lauriers, & de Palmes, comme est celle de V. M., de la quelle les faveurs comuniquent une certaine contagion de gloire á Ceux, sur qui elles s' expendent? Un ancien Senateur Romain disoit, que des bienfaits de l' Empereur Claude il amoit mieux le don, que l' estime; mais qu' en ceux de l' Empereur Auguste il aimoit mieux l' estime que le don: Voulant signifier par la, que les presents de l' Empereur Auguste etojent faits avec un tel jugement, qu' ils portojent, quent & eux une marque d' bonneur, qui devoit être plus agreable a ceux qui la recevoit, que le present meme: Or cela, Sire, se peut dire a bon droit des graces de V. M. Car le choix, que V. M. a accoutumé de faire de ses Serviteurs, pour les elever aux Charges, & aux dignitez, sont ordinairement accompagnez d' une telle prudence, que l' bonneur, que V. M. leur fait, de les en estimer dignes, leur est plus honorable, que la Dignité meme. Que si la bienveillance, qu' il a plu a V. M. me porter pour mon particulier, a aucunement eblovy, & offusqué cette Sienne clair-voyance en mon endroit; Ce m' est*

(1) *f. 91. lib. 1. Tom. 1.*

m'est encore un noveau comble d'obligation, que V. M. ait daigné, pour me favoriser, diminuer quelque chose de la clarté, & sincerité de son excellent jugement: & partant de quelque coté, que je me tourne, je me trouve environné d'un abysme d'obligations; & suis contraint de dire a V. M. ce qu' un fameux Kavalier Romain dit a Cesar Auguste; j'ay receu une seule injure de vous, Sire, c'est que vous avez fait en sorte, qu'il faut, que, malgré moy, je vive, & meure ingrat. Il est urai, Sire, qu'il me reste un unique moyen de me deliurer de cette Crainte, qui est de me resouvenir, que ce n'est pas pour moy, que V. M. a obtenu cette grace; mais pour elle meme; c'est a dire, que' je ne recoys point cette dignité pour en jovir en mon particulier; mais pour l'emploier avec tout ce, que j'auray de sens, de Sang, & de vie, au Service de V. M. de la quelle je ne suis qu' un organe vivant, & animé, qui ne doit avoir autres pensées, que les Siennes; autres intentions, que les Siennes; autres volontez que les Siennes. Or celà, Sire je le declare; & promets a V. M. & luy offre, dedie, & consacre ycy de novueau les Voeux de ma tres humble, tres fidelle, & tres devote servitude, avec protestation, que tout ce, qu'il plaira a Dieu me donner desormais de temps, & de vie, me sera une perpetuelle etude, pour apprendre a connoitre combien je dois a V. M. & l'ayant appris, essayer d'apprendre a le reconnoitre de V. M.

11 Quando il novello Cardinale non si trova in Nunziatura, ne in Corte di Monarca, la Cerimonia, di porgli la Beretta, giusta la disposizione del Cerimoniale, suol farsi dal Legato, Arcivescovo, ò Vescovo, nella Catedrale del luogo, ove gli giugne l'avviso. Le memorie, che si conservano in Bologna delle Cerimonie praticate nel darsi la Beretta al Cardinal Alfonso Litta, portan seco particolarità tali di onore, che non voglio tralasciare di darne preciso raguaglio. Piacque ad Alessandro VII. riservarsi in petto quel Porporato, già stato Vicelegato di Bologna, e Commissario delle Armi, allora Arcivescovo di Milano; Fattane la publicazione, spedì Sua Santità a Bologna il Conte Alessandro Marescotti suo Cameriero d'onore a portargli la Beretta, con suo Breve particolare. Giunto il novello Porporato per la strada di Modona a' Confini di quella Legazione il dì 14. Marzo dell'Anno 1666, in passando dalla Fortezza Urbana, fù salutato da quel Presidio, con lo sparo del Cannone: Alla Samoggia fù incontrato da Monf. Durazzo [allora Vicelegato, poi Legato dignissimo della medesima Legazione; oggidì glorioso Vescovo di Faenza] Indi da' Cardinali Caraffa, allora Legato, e Buoncompagni Arcivescovo, accompagnati dalla Guardia de' Kavalleggieri; armati di ferro, ed Insegna inalberata; seguitati da numero grande di Nobiltà, con Mute. Quivi smontati tutti, dopo aver praticato gl'atti soliti di Civiltà, montarono nella Carrozza del Legato, in primo luogo il Cardinal Litta; appresso Boncompagni; poscia esso Legato; nel quarto luogo il V. Legato; nella portiera vicino il Cardinal Litta il Conte Marescotti; nell'altra l'Abate Litta, Nipote del novello Porporato. Alla Porta della Città furono incontrati da una parte della Guardia Suizzera, e da' Tamburi del Publico, che precedettero la Carrozza; Alla Porta del Palazzo furono riceuuti dall'altra parte de' Suizzeri, precedendo le trombe del Publico: L'Arcivescovo, licenziatosi a' piedi della Scala, tornò al suo Palazzo; Indi il Legato, ed il V. Legato accompagnarono il Cardinal Litta all'Appartamento de' Principi, dove dal Marchese Gio: Nicolò Tanara, da Marc'Antonio Gozadini, e da' Conti Filiberto Vizani, e Gio: Gasparo Grassi, Senatori Deputati dal Regimento, in Veste Senatoria accompagnati da' Mazzieri, incontrati, ed accompagnati, giusta il solito da' Gentiluomini di S. E. ricevette gl'atti di congrarulazione in nome del Publico; stando l'E. S. in letto, stanco dal viaggio.

12 Sendosi lasciato intendere il Legato col Regimento, che avrebbe goduto, che tutti i Magistrati della Città fossero intervenuti ad una solenne Cappella, che S. E. pensava tenere in S. Petronio nel giorno di S. Giuseppe, in occasione della Cerimonia di porre la Beretta al novello Cardinale, accettato l'invito, furon fatte suonare le Campane del Publico, e solennizata la festa con Mortaletti, Cannoni, ed altre solite formalità. Radunati tutti i Magistrati a Palazzo, lo Scalco del Publico, d'ordine del Legato, fece avvisare i Canonici di S. Petronio; giunti

giunti questi alle stanze di S. E. il Confaloniero, Anziani, e Regimento, portaronsi a levar'ambedue i Cardinali dall' Appartamento de' Principi, ove, stando Litta con Beretta nera, nel resto vestito di rosso, trovavansi già Monsf. V. Legato, ed il Conte Marescotti; questi in Abito da Cameriero d'onore, l'altro giusta il solito. Nell' Anticamera i Coppieri presentarono i Cappelli, al Legato rosso, a Litta nero. Precedea la Guardia de' Kavalleggieri, con l'accompagnamento della Nobiltà, e seguito de' Suizzeri armati d'armatura brunita, co' loro Uffiziali, parimente armati, eccettuato il Capitano, che comparve in abito nero, tenendo in mezo gl' Anziani, e Regimento: Precedendo la Croce; caminavano, il Conte Marescotti, appresso i Cardinali; Litta alla destra, il Legato alla sinistra, avendo alla destra il V. Legato, alla sinistra il Confaloniero, tutti del pari; procedeano appresso il Podestà, gl' Anziani, gl' Uditori di Ruota, il Giudice della Mercanzia, i Ministri del Publico, ed il Regimento; A piè della Scala unironsi al Corteggio i Tribuni della Plebe, ò siano Collegi giusta il solito.

14 Giunto il Corteggio a S. Petronio si videro sopra la Porta le Armi del Papa in luogo più eminente; alquanto più basso in mezo alla destra quella del Cardinal Nipote; del Cardinal Litta alla sinistra; del Legato a destra; del Cardinale Arcivescovo alla sinistra. Tutte ad un piano: disotto del V. Legato in mezo; della Città a destra; del Presidente di S. Petronio a sinistra. Più a basso quelle de' Fabricieri per ordine d'anzianità. Entrando in Chiesa a suon di Tamburi, e Trombe, i Cardinali, deposta la Mantelletta, si misero la Cappa, Litta pavonazza, il Legato rossa. Indi inginocchiaronsi all' Altare del Venerabile; tutti sopra ginocchiatori, come si costuma, fuorchè il Conte Marescotti, per cui trovossi preparato in terra un Cuscino di Velluto pavonazzo, avanti al Vice-Legato.

15 Passati poscia all' Altar maggiore, ornato con la solita galanteria, e fatte le usate genuflessioni, portaronsi al Trono, stando il Cardinal Litta dalla parte dell' Altare, il Legato al secondo luogo, il Vice-Legato, Confaloniero, Podestà, ed Anziani a' luoghi soliti; Il Conte Marescotti alla sinistra del Trono, nella riga del Vice-Legato, con Palliola, Tappeto e Cuscino di Velluto trinato d'oro, tenendo la Beretta nera da Prete in Capo; Indi si diè principio alla Messa. Tutte le Cerimonie furon fatte dal Legato; mà prima fù incensato il Cardinal Litta; poi esso Legato; gl' altri al solito; così fù praticato nel dar la Pace. Terminata la Messa, e data la benedizione dal Legato, tornò questi al Trono, ove vestito con Peviale stando collocata la Beretta del novello Cardinale sopra un Tavolino, coperta con Veliera; un Padre Giesuita recitò una elegante Orazione in lode del Papa, del Cardinal Litta, e della Città Indi al novello Porporato fù levata la Cappa pavonazza, e vestito con altra rossa; andaron poscia ambedue i Cardinali, ad inginocchiarsi a' Faldistorj, da' quali levatisi, si assisero sopra Sedie di Velluto Cremisi guarnite d'oro, poste sopra la pradella dell' Altare, Litta alla destra, il Legato alla sinistra: Partendo allora il Conte Marescotti dal suo luogo, con profondo inchino presentò il Breve Pontificio in mano del Legato, dal quale fù consegnato al Canonico Diacono, che, stando col Peviale, ad alta voce lo lesse.

16 Terminata la lettura del Breve fù presentata la forma del giuramento, in tale occasione solito prestarsi, al novello Cardinale, che, tenendola sopra un Messale sostenuto dal Celebrante, con l'assistenza del Diacono, e Suddiacono, toccando il Vangelo, la lesse. Il Conte Marescotti allora, presa la Beretta da un Baciletto sostenuto dal Canonico Custode, dopo profonda riverenza, presentolla al Legato, che, stando a sedere, fattosi avanti allora il Cardinal Litta, ed inchinandosi profondamente, gle la pose in Capo; alzatisi poscia ambedue, dieronsi l'usato amplesso; atto, che fù solennizato con suono di Trombe, e sparo di Mortaletti. Fatta intanto da' Porporati breve Orazione a' Faldistorj, ed intuonato il *Te Deum*, tornarono al Trono; il Conte Marescotti parimente al suo luogo; Terminato il *Te Deum*, e replicato il suono delle Trombe, lo sparo de' Mortaletti, e Cannoni restò compita la Cerimonia; Il Corteggio allora tornò à Palazzo, con l'accompagnamento de' Magistrati. Si trattenne per molti giorni in Bologna il

Car-

Cardinal Litta banchettato con magnificenza dal Legato, che fece fare molte allegrezze di Musica, con fuochi. Il dì 22. dello stesso mese il Cardinal Litta, mandò il suo Maestro di Camera, a passar l'Uffizio di ringraziamento col Confaloniero; il dì 23. partì per Roma, accompagnato fino a S. Lazaro dal Legato, e dall'Arcivescovo, col seguito de' Kavalleggieri, con Casacca, senza armatura, Insegna, e Lance; mà con gran numero di Nobiltà in Mute.

17 Portandosi a Roma i novelli Cardinali, per prender'il Cappello, compariscono in Abito Cardinalizio; mà curto, e di colore pavonazzo. Nel Cappello nero usano Cordone, e Cajarello di setta, e d'oro: Giunti in vicinanza di Roma, fermansi in un Casino fuori della Porta, per cui devon fare l'entrata, che suol seguire per quella del Popolo. Quivi prendon l'Abito da Città, col Rocchetto, portando quel Cappello in capo; indi, partendo con corteggio, montano in Carrozza del Cardinale Primo Ministro, che giunti a Palazzo gl'introduce dal Papa, alla di cui vista devon subito inginocchiarsi; poscia, avvicinatisi, bacciargli il piede, e ringraziarlo della Dignità conferitagli, consegnando la Beretta a Sua Santità, che gle la pone in testa; e fà la Cerimonia, di chiudergli la bocca; con che restano privi di voce attiva, e passiva: Da ciò segue, che, se, mentre han chiusa la bocca, venisse a morire il Papa, sarebbe loro permesso d'entrar bensì in Conclave, mà non potrebbono esser promossi al Pontificato, nè dare il loro Voto ad altri, quando, però non gli venisse accordato da tutti i Cardinali. Sendo morto Clemente VIII. prima di aprire la bocca al Cardinale Conti, da esso creato nell'ultima sua promozione, il Sacro Collegio d'unanime Consenso, per grazia speciale, abilitollo alla Voce attiva, e passiva:

18 Licenziati i novelli Cardinali dal Papa, accompagnano il Cardinal Primo Ministro alle sue stanze, portansi poscia al proprio Palazzo, dal quale non escon più fino a tanto, che non hanno avuto il Concistoro Publico: Ricevono intanto Visite private, senza però accompagnar quelli, che, gl'han visitati; sieno di qualunque condizione esser si vogliano, come si disse nel Trattato dell'Onore. Nel giorno del Concistoro Publico si fà la Cavalcata, con l'intervento di tutto il Sacro Collegio: Quivi il Papa, con molte Cerimonie, gli dà il Cappello, e gli apre la bocca; con che viene a concedergli Voce attiva, e passiva. Gli assegna il Titolo della Chiesa; gli mette in dito un'Anello di poco valore, di cui si fece menzione nel Trattato della Nobiltà; mà, quando i Cardinali muojono, gl'Eredi devon pagarlo Ducati cinquecento di Camera, che si applicano alla Congregazione *de propaganda fide*. Un Cameriero del Papa porta al Palazzo d'ogni novello Cardinale il di lui Cappello, per cui se gli fà un regalo di Scudi cinquecento d'oro, oltre molti altri regali soliti dispensarsi alla Camera segreta, e Cappella Pontificia.

19 I novelli Cardinali voglion' esser banchettati dal Cardinale Primo Ministro; Visitan poscia il Cardinal Decano; successivamente, trovandosi in quella Dominante una Testa Coronata fan con questa la medesima cerimonia; così si praticò con la Regina di Suezia, e si pratica tuttavia con quella di Polonia; proseguiscon poscia le Visite a tutto il Sacro Collegio, senz'ordine; E rendono la Visita agl'Ambasciadori dell'Imperio, Francia, Spagna, Venezia, Toscana, e Savoja: Se da qualche Cardinale fossero ricevuti in letto per cagione d'indisposizione, i Gentiluomini del Visitato dovrebbono levar la Mantelletta a' Visitanti, subito giunti in Sala, giusta il solito; ed il Cardinale indisposto dovrebbe ricever la Visita in Rocchetto, Mozzetta, e Beretta, stando così mezo vestito a sedere sul letto, ed adducendo la scusa della sua indisposizione. Nel partire i Visitanti, i loro Maestri di Camera dovrebbono rimettergli la Mantelletta, come si disse nel Trattato dell'Onore.

CA-

CAPITOLO XIII

Delle prerogative della Dignità Cardinalizia.

1 LA Dignità Cardinalizia, come quella, che rappresenta il Corpo del supremo Magistrato, a cui, come ne' Capitoli antecedenti si è accennato, per una certa partecipazione, dal Papa viene appoggiata l'amministrazione, e governo della Chiesa, esigge tutti i maggiori onori sopra le Dignità Patriarcale, Archiepiscopale, ed Episcopale, sendo quella paragonata alla Regia per le ragioni addotte da un gran numero di Autori gravissimi, e tra gl'altri dal Jacovaccio (*a*) dal Paleotto (*b*) dal Torrecremata (*c*) da F. Gio: de la Puente (*d*) dal Solorzano (*e*) Fr. Antonio Perez (*f*) Macedo (*g*) Bellarmino (*h*) Germonio (*i*) Bulengero (*k*) Ramirez de Prado (*l*) la Cerda Borello, Albano, ed altri riferiti dal Barbosa (*n*) che, come si è detto, provan tale Dignità aver origine dalla legge Divina: Benchè altri riferiti dall' Hurrado (*o*) tengano, che riconosca per base fondamentale la legge Canonica (*p*) E vogliano, che fino al tempo di Alessandro III. i Cardinali non fossero Superiori a' Vescovi; che così fosse creduto fino a tanto, che nel Concilio Lateranense restò stabilito, che l'Elezzione del Papa non si dovesse fare che dal Collegio de' Cardinali: Che però il Borelli (*q*) Saravia (*r*) Bobadilla (*s*) Solorzano (*t*) ed altri, che favoriscono la Dignità Episcopale, dicono, che prima di quel tempo i Vescovi ricusaséro d'esser Preti Cardinali, perchè credessero di degradare dalla Dignità maggiore alla minore: Che la Dignità Cardinalizia crescesse poco a poco; e che, quando gli fù conceduto il Cappello rosso, venisse dichiarata Superiore (*u*)

2 Mà, ammessa per le ragioni addotte nel Capitolo antecedente l'antichità della Dignità Cardinalizia fin dal principio della nascente Chiesa, che si deduce, non solo dal Concilio Romano celebrato da S. Silvestro dell' Anno 324. mà anche dal Niceno (*x*) abenchè l'ordine Episcopale sia superiore al Presbiterale, ed al Diaconale, è cosa incontrastabile, che i Preti, e Diaconi del Clero Romano, che assisteano al Papa nel governo Universale, per ragione dell' Uffizio eran preferiti a' Vescovi, come l'Arcidiacono che parimente per ragione dell' Uffizio veniva preferito a' Preti (*y*) E forse sul fondamento della prerogativa, e dell' Uffizio, tali Preti, e Diaconi, siccome i Vescovi a distinzione degl' altri, a' quali essi precedeano, furon chiamati Cardinali. Congetture, che ricevon forza maggiore da due circostanze di fatto: Stefano IV. con suo Decreto, vietò a' Vescovi, anche sotto pena di Scomunica, d'aspirare alle Sedi de' Preti, e Diaconi, Cardinali della Chiesa Romana; Si aggiugne, che questi, come osserva il Tomasino (*z*) senza il loro Consenso dal Papa non venivano promossi a Chiese Episcopali, perchè riguardavano cose particolari, e minori; acciò non fosse creduto, che venissero quasi degradati; e di fatto i Vescovi aspiravano alla Dignità Cardinalizia; i Cardinali non si curavano di Vescovadi: Da ciò viensi a comprendere la maggioranza della Dignità Cardinalizia sopra l'Episcopale, avuto riguardo all' autorità, che portava seco la prima, di elegger il Papa; all' onorificenza, risultante dall' assistenza, che prestavano allo stesso Papa, Uffizio, che riguarda l'amministrazione della Chiesa Universale; quando quello de' Vescovi è ristretto alle loro Chiese particolari.

3 Si aggiugne, che gli sei Cardinali Vescovi, oltre la giurisdizione, che hanno nelle

(a) *De Conc. lib. 1. art. 1 n. 244* (b) *De Sacr Consistor: membr 5. cap 11.* (c) *lib 2 de Eccl. cap 80. 81.*
(d) *Conuenientia de las dos Monarchias lib. 2 cap 1 § 2.* (e) *Tom. 1. lib 3. de Jur: Indiar: cap. 2. n. 28.*
(f) *Reniateuc. fid. de Concil cap. 8.* (g) *De Clavibus Petri lib. 4 cap 8.* (h) *Apolog c. 4.*
(i) *lib. 3. Sacr. c. 16.* (k) *De Imp: Rom. Append. f. 21. De Tit: Eminent;* (l) *not. ad Ep Julian.*
(n) *In advers. cap. 94. n. 2.* (o) *De jur: Eccl. lib. 1. cap. 3 n. 5.* (p) *Tom. 1. de Resid. Ress 5. n. 1.*
(q) *Somm Dec. p. p. Tit: 6 n. 6.* (r) *De Jurisd adjunct. q 1 n. 9.*
(s) *lib. 2 politic. cap 17 n 15.* (t) *De Jur: Ind. Tom. 2 lib 3. cap 7 n 3.*
(u) *Gomezio Proem. Regul. Canc Tit: Episc Dignitas Diminuta Coell Notit: Cardinal. cap. 8.*
(x) *cap Præsul 2. q 4.* (y) *Jacovau de Conq. lib. 1. Tit: de Cardin. & Patriarch. vers. similiter. non Credo f. mihi 29.* (z) *De Benef. p. 1. lib. 2. cap. 115. n. 7. e 9.*

nelle loro Diocesi, godono la prerogativa di consacrare, e coronar' il Papa. Ne suffraga, che tal rifflessione cada sopra i Cardinali Vescovi solamente; poichè trà loro non si dà ordine di maggioranza; tutti sono eguali; I più anziani, quando vaca uno di que' Vescovadi, han facoltà d' ottare, come appresso vedremo, e lasciar quello, che ritengono; eccettuato quello d' Ostia, e di Velletri, che trovasi annesso al Decanato, più tosto per ragione civile, che naturale. Di più, durante la Sede Vacante, per ciò, che riguarda il governo dello stato Ecclesiastico, i Capi d' Ordini del Sacro Collegio, che sono il Decano, ò Primo Vescovo, il Primo Prete, ed il Primo Diacono, danno tutti gl' Ordini agl' Uffiziali, e Ministri; regolan la giustizia, le rendite, e gl' affari militari: Confermano, ò riformano gl' Uffiziali, e Ministri deputati dal Defonto Pontefice, alla riserva d' alcune Cariche perpetue: Per la sicurezza, ed il buon governo della Città, fan raddoppiare le Guardie: Raccomandano a' Governadori delle Piazze, e Città dello stato la vigilanza, ed il buon governo di quelle.

4 In quel tempo il Cardinal Camerlengo fà batter moneta col suo Cugno, e con la divisa della Sede Vacante, che consiste in due Chiavi poste in forma di Croce di S. Andrea, e nel Confalone della Chiesa. Questo solamente è bastante, per poter formare una giusta idea della grandezza della Dignità Cardinalizia, e del lustro, che viene a recare a quelle famiglie, che han goduto, ò godono di tale fregio. Riferisce Aubery nella sua Storia della Vita del Cardinal Mazarino, che l' Avvocato Generale della Francia nelle sue Rimostranze sopra l' Eminenza della Porpora, così prese a dire. *La Dignité de Cardinal est grande, & eminente, & surillustre dans l' Eglise, & dans l' Etat: Ceux, qui la possedent, sont une portion du Souvrain Pontife. Pendant la vacance du Saint Siege, ils represfentent le Senat, & le Clergé de le Eglise Romaine: Et dans l' Election du Pape ils doivent avoir toute sorte de puissance legitime, sans reserve, ny limitation quequonque; Non seulement parceque dans une Assemblee de cette qualité nous sommes obligez de croire, que l' Esprit de Dieu y preside, mais, qui plus est, parceque cette meme Assemblee ne peut avoir de Superieurs en Terre, que l' Eglise Universelle:* Il perchè convien confessare, che, se bene i Vescovi per ragione dell' Ordine sono maggiori de' Cardinali, questi per ragione dell' amministrazione sono di gran lunga maggiori di quelli (a) Su tali riflessi anche i Regi figli, come si disse nel Trattato della Nobiltà prima, poi in quello dell' Onore, e ne' Capitoli antecedenti di questo, aspirano alla Dignità Cardinalizia; non così succede dell' Episcopale.

5 I Cardinali, come accennossi, han tutti il loro Titolo, Voce, che a questo proposito si applica ad alcune Chiese di Roma, che già furono Case private, ne' tempi delle persecuzioni destinate al Culto Divino, che passarono poi ne' posteri col Vocabolo di Titolo preso dal Fondatore di ciascuna di esse. La Chiesa di S. Pietro in Vincola vien detta Titolo di Eudocia, perchè da una pia Donna, che portava tal nome, fù edificata. Quella di Santa Maria in *Dominica*, da' Greci detta *Kiriaca*, che significa Domenica, fù fondata da una Donna, che portava questo nome. Così succedette delle altre: S. Evaristo Papa, Greco di Nazione, sotto nome di Titoli assegnò in Cura le Chiese di Roma, come si disse a' Preti Cardinali, che tuttavia le ritengono. S. Marcello Papa, per quello abbiamo dalla di lui Vita, dividendo i Titoli in ventiquattro Chiese, ordinò, che quivi si amministrasse il Sagramento del Battesimo agl' infedeli Convertiti; e quello della penitenza a' Cristiani. Da ciò viensi a comprendere, che i Cardinali Diaconi non han Titoli, mà bensì Diaconie. Le Soscrizzioni, sì antiche, che moderne, come osserva il Magri nella sua Notizia de' Vocaboli Ecclesiastici, ci fanno comprendere, che la Basilica de' Santi Apostoli non è Titolo antico; ne tan poco quella di Santa Maria in Trastevere; mà furono aggiunti, e distinti in tre Ordini; il primo de' quali contien quelle Chiese, ch' ebbero tal prerogativa fin da' primi

(a) cap. quanquam 2. q. 7. Caell. notit. cap. 8.

tempi della Religione. Nel Secondo comprendonsi gl' altri Eretti da varj Pontefici predecessori di Sisto V. Abbraccia l' ultim' ordine gl' aggiunti dallo stesso Sisto allora, quando determinò il numero preciso de' Cardinali. Da ciò viensi a comprendere, che i Notaj, e Cancellieri, che ne' loro Rogiti danno il Titolo a' Cardinali Diaconi, prendono errore.

6 L' uso d' ottare i Titoli tra' Cardinali fù introdotto nel Pontificato di Alessandro V., ciò seguì per cagione del precedente Scisma di Benedetto Antipapa. Dal primo Concilio Romano celebrato sotto Simmaco si vede, che di quel tempo sotto un Titolo eranvi più Preti. Nel Sinodo di Roma celebrato, sendo Pontefice Gregorio Magno, tre Preti si soscrissero in qualità di Titolari di Santa Sabina; due di S. Damaso; trè de' Santi Apostoli. Avendo il citato Alessandro trovato, che due Cardinali occupavano uno stesso Titolo, per rimediare all' incoveniente, mutollo ad uno di essi: Da quel tempo, per testimonio d' Onofrio riferito dallo Spondano (*b*) in occasione di morte d' un Cardinale, gl' altri ottano per ordine a' Titoli, che vengono a vacare; mà ciò dipende dal loro arbitrio; il perchè vediamo, che alcuni non si curan d' ottare, lasciando, che i più giovani, occupino que' Titoli, sopra di cui, volendo essi, avrebbono diritto; Altri non ottano per qualche impedimento accidentale; come sarebbe, se un Diacono non volesse, ò non potesse prender l' ordine Sacerdotale; ò sendo Sacerdote, non si facesse ordinar Vescovo. Per tal cagione abbiam veduto a' nostri giorni un Cardinale, che per, ragione di anzianità, avrebbe dovuto esser Decano, e pure è morto col Titolo di Primo Prete.

7 Quando il Papa dà i Titoli a' Cardinali, commette loro la Cura, il governo, e l' amministrazione plenaria di quelle Chiese, sì nello Spirituale, che nel temporale, il perchè non ponno partir da quelle, quando pure non partisse il Papa da Roma, nel qual caso, non venendo dispensati, dovrebbono andare al di lui seguito, ovunque si portasse; mentre per forza, e per natura del proprio Uffizio devon risiedere, ove risiede il Papa, di cui sono Consiglieri; col loro Consiglio devon sollevarlo dalle fatiche; Così concludono il Lotterio (*c*) Il Barbosa (*d*) Il Borelli (*e*) Flaminio, ed altri riferiti dall' Hurrado (*f*) Garcia (*g*) Germonio (*h*) Per tal ragione i Vescovi di Velletri, di Palestrina, d' Albano, ed altri, che dimorano in Roma, sono scusati dalla residenza nella propria Diocese, come prova l' Hurrado (*i*) quale dottamente spiega il Concilio Tridentino (*k*) Mà i Religiosi, e Ministri delle Chiese Titolari, tanto in assenza, quanto in presenza de' Cardinali, a' quali trovansi conferite, come Sudditi, devono ubidire al proprio Titolare; mentre tali Chiese, in vigore della Costituzione di Sisto, devon esser considerate, come tante Diocesi, separate da quella di Roma (*l*) E però i Cardinali quivi hanno il Baldacchino; siedono sul Trono; danno la benedizzione solenne al popolo; esercitan tutte le altre funzioni Pontificali, anche con l' assistenza subordinata de' Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi privativamente; sicchè il Cardinal Vicario, che rappresenta la persona del Papa, come Vescovo di Roma, non può esercitarvi la sua giurisdizione; mentre i Cardinali Titolari nelle Chiese de' loro Titoli devon esser considerati come Vescovi, sì quanto agl' atti giurisdizionali come per ciò, che concerne gl' Episcopali, se essi sono Vescovi. Se poi non sono tali, la regola deve esser limitata per quegl' atti, che sono dell' ordine; come sono il conferire il Sagramento della Cresima, e gl' Ordini Sagri.

8 Ciò supposto, si deve dichiarare, che, quando il Cardinal Bellarmino (*m*) Il Gironda (*n*) Sebastiano Cesare (*o*) Zaccaria Boverio (*p*) dicono, i Cardinali Preti, e Diaconi nelle Chiese de' loro Tito-

(b) *Ann 1410.* (c) *De re benef lib 1. q 8 n 49.* (d) *De potest. ep: 3 p. alleg. 53. n. 12.*
(e) *Som dec. tit 10 n 8* (f) *Tom 1 De resid. art. 3. res 3.* (g) *De Nobil gl 48 § 3 n. 10.*
(h) *De Indult Cardinal § Tibi quod vixeris dal n 1* (i) *Resol 7.* (k) *Sess 7 de Reform. cap. 2.*
(l) *De Luc. de Jurisd disc 34 n 16 e seqq.* (m) *Tom. 2. Controv lib. 1 cap 16 vers. Pari ratione.*
(n) *De Episc lib 1. disp 2. cap 5. n 4.* (o) *De Ecclesiast Jerarch. p 1 disp. 2. n 9.*
(p) *Tom. 2. Demonst. Simbolor: veræ & falsæ Religionis art. 4. e 6. simb. de Cardinal. Succes.*

Titoli dover' esser considerati, come i Parochi subordinati al Vescovo; Sicchè nulla possino operare senza la permissione dello stesso Vescovo, deve intendersi dello stato antico, e della giurisdizione avanti i tempi di Bonifazio VIII. e la sentenza d'Onorio III. *(q)* Poichè, se la loro sentenza si riferisse a' nostri tempi, verrebbe ad esser contraria alla disposizione delle leggi comuni; alle costituzioni de' Papi Paolo IV. e Sisto V. ed a' Diplomi degli stessi Titoli; mentre per diritto delle leggi comuni i Cardinali nelle Chiese de' loro Titoli ponno scomunicare, sospendere, istituire, e destituire *(r)* che non è permesso a' Parochi *(s)* E tal diritto Episcopale, ò quali, per sentimento del Parisio *(t)* e del Barbosa *(u)* siccome per le ragioni addotte dal Fagnani *(x)* in vigore della citata Costituzione IV. di Sisto V. non solo compete a' Cardinali Preti nelle Chiese de' loro Titoli; mà anche a' Diaconi nelle loro Diaconie.

9 *Ammessa tal proposizione; ne segue, che i Cardinali nelle Chiese de' loro Titoli possino far leggi, che obblighino nel* foro della coscienza *(y)* abbiano autorità di corregere, scomunicare, sospendere, interdire, e fare tutti gl' altri atti, che appartengono alla giurisdizione Episcopale *(z)* Visitare, come fanno i Vescovi nelle loro Diocesi *(a)* che abbiano facoltà di conferire i Benefizj, che si trovano nelle medesime Chiese *(b)* siensi Canonicati, Prebende, ò pure Benefizj non men con cura d'Anime, che senza *(c)* E la ragione si è, perchè tali Collazioni non sono soggette alla Costituzione di Bonifazio VIII. *(d)* ne alla Regola II, della Cancellaria, come insegnano, il Loterio *(e)* Lodovico Gomez *(f)* Flaminio Parisio *(g)* ed il Coellio *(h)* Mà ciò procede, quando i Cardinali trovansi presenti in Curia *(i)* I Cappellani delle medesime Chiese devon rendergli ubidienza *(k)* Ponno. assistere a' Matrimonj; dar licenza di contraerli; Usare nelle loro Chiese tutti gl' Ornamenti Pontificali; dare la Benedizzione solenne all' uso de' Vescovi, benchè non lo sieno: Conferire a' loro Sudditi, e famigliari la Prima Tonsura, e gl' Ordini minori; Dispensarli da' Casi riservati; Conceder' Indulgenze di Cento giorni; Commutare le ultime volontà; Disporre de' Legati lasciati alle medesime Chiese; Esiger' il Sussidio Caritativo; Tenere un Canonico al suo servizio in qualità di Cappellano Segretario, ò in altro Uffizio *(l)*

10 Sendosi disputato avanti Monf. Priolo sotto il dì 20. Febrajo 1702. in occasione della morte del Cardinal Obizo Pallavicino, ed il dì 5. Marzo 1703 in morte del Cardinal Radolovich, se i Cardinali dovessero esser sepolti nella Chiesa Parocchiale, ò pure nella Titolare, fù risoluto per l'ultima; il motivo fù, perchè nelle Chiese de' loro Titoli devon' esser considerati, come i Vescovi nelle loro Diocesi: e però, quando non abbiano sepoltura propria, ò non ne abbiano eletto una particolare, quivi devon' esser sepolti, pe' motivi addotti in dette Decisioni riferite dalla dotta Penna di Gio: Torre, meritissimo Presidente del Consiglio di Piacenza, e di Parma nel secondo Tomo delle sue varie Questioni *(m)*

11 Trà le molte altre prerogative riservate alla Dignità Cardinalizia, si trova, che, incontrandosi un Cardinale, quando un Condannato a morte venisse condotto al patibolo, questi dovrebbe esser liberato *(n)* e con ragione, mentre, come si è detto, quella Dignità viene considerata pari alla Regia *(o)* Ad ogni Cardinale è permesso di far Testamento, senz'

(q) *cap. De his quæ De majorit. & obed.* (r) *Card. Albic. Disc. 2. de Jurisd. Cardinal. in Eccl. suor. Tit. n. 40.*
(s) *Archidiac. cap. nullius 16. q. 7. a 5. Præposit. c 1. 21. dist. n 6. vers. Nam Plebani*
(t) *De resign. lib. 2 q. 12 a 10. vers. sive sint Diaconi* (u) *Tratt. Jur. Univer: cap. 4 a. 33. vers. ubi ampliat.*
(x) *nel d. cap. his quæ a 18. c 19* (y) *Castropalao Tom. 1 tr. 3 disp. 1. punt. 23 n 12. Acugna nel cap. 1 dist. 2. n. 4. Cottonio lib. 3 de Cleric. Controv. 8. cap. 3 n 35.* (z) *Fagnan loc. cit. Germon. de Indult. Card. §. Tam ratione n 18 Cotton loc. cit.* (a) *Pavin de Visitat. p. 2 a 26* (b) *Pavin. e Fagnan. loc. cit. Grillenzon. Conf. 63.* (c) *Azor. Instit. moral. d. cap. 3. q. 2. vers. Ex quasit.* (d) *cap. qualiter in princ. de Election. & electi potest. lib. 6* (e) *De re Benef. lib. 7 q. 8.* (f) *alla Reg. De Triennal. q. 31.* (g) *De Resign. lib. 7 q. 12.*
(h) *not. Cardinal. cap. 15 privil. 14.* (i) *Gonzalez Ad Reg. 8 gl. 13. n 20. Tondut. Quæst. Benef. p. 1*
(k) *Germon. De Indult. Cardinal. §. tam ratione Barbos. lib. 1. Jur. Eccl. cap. 4. n. 32 Coell. loc. cit. cap. 16. privil. 14. Lotter. loc. cit. lib. 1 q. 8 a 16.* (l) *Albic. loc. cit. per tott.* (m) *p. 1. Tit. 12. dec. 5. c 16*
(n) *Parit. de Put. de Sindic. f. 226. n. 2. Crus. de præem. f. 189 n. 15.* (o) *Crus. loc. cit. f. 188. n. 10.*

senz' obligo di servar le solennità richieste dalla legge. Dalle Sentenze pronunziate da tutto il Sacro Collegio non si ammette Appellazione. Le offese fatte a' Cardinali vengon considerate, come delitti di lesa Maestà. Alla loro attestazione si deve prestar fede, anche senza Scrittura. Trovandosi essi in bisogno, devon' esser sovvenuti dal Papa. Alla loro Dignità solamente, in occasioni di spedizioni fatte dal Papa, compete il Titolo di Legati *a Latere*: A' Prelati non si dà che il Titolo di Nunzj; al più con le facoltà di Legati *a Latere*: I Cardinali non sono compresi nelle Costituzioni generali, quando di loro non venga fatta espressa menzione. Sono annoverati trà le persone illustri; e chiamansi Senatori della Chiesa (p) Nella Congregazione del Cerimoniale tenuta in Roma il dì 11. Luglio 1702. fù ordinato che. *Non erigantur Umbellæ, seù Baldacchina occasione Thesium, aliorumque actuum Scolasticorum in quocumque loco, nisi prò summo Pontifice, Regibus, & Cardinalibus, in Titulis, & Diaconiis; nec non in Monasteriis, & Conventibus, aliisque locis, quæ eorum Protectioni subsunt*. Mà, dovendosi poscia sostener varie Conclusioni publiche nella Chiesa di S. Agostino di quella Dominante in occasione del Capitolo di que' Padri, delle quali alcune venivan dedicate al Gran Duca di Toscana, pretendendo il Ministro di questo Principe, che in tali occasioni si dovesse esporre il di lui Ritratto sotto il Baldachino contro la forma del citato Decreto, si oppose il Cardinal' Imperiali, Prottetore di quella Religione, ordinando, che quando il Ministro suddetto non recedesse da tal pretensione, si dovesse desistere da' sostener Conclusioni publiche. Il Papa, che brama la quiete, deputò una Congregazione, composta de' Cardinali Marescotti, Spinola, Imperiali, e Paolucci, dove fù risoluto, che al Gran Duca non si dovesse toglier quella prerogativa, acquistata per tre atti, ne' quali il di lui Ritratto era già stato esposto nella forma controversa; mà nel medesimo tempo fù dichiarato altresì, che in avvenire i Cardinali, dovendo assistere a Conclusioni publiche, sedessero sotto il Baldacchino in Cappa Magna: Publicata tale risoluzione, il Cardinal' Imperiali si pose subito in possesso di simile diritto, assistendo ad una Conclusione sopra il Trono di quattro gradini, con Baldacchino di Velluto Cremesi trinato d'oro.

12 Ogni Cardinale, quando esce di Casa in abito, deve comparire con corteggio di più Carrozze: Se in tali congiunture si facesse portare in Sedia, i Prelati, che si trovassero seco, non dovrebbono andare al di lui seguito, come regolarmente si pratica, mà avanti la Sedia: I Gentiluomini dovrebbon seguitare immediatamente. Quando un Cardinale si porta da un' altro Cardinale, per visitarlo, ò assistere a qualche Congregazione; Siccome anche, quando qualche Principe, ò Ambasciadore, che abbia l' onore della Campanella, si porta a visitare un Cardinale, detta Campanella si deve suonare, mentre la Carrozza di quel, che si porta a fare la Visita, entra nel Cortile dell' altro, che si deve visitare: Così si pratica nel partire: Se la Visita venisse fatta da più Personaggi, ad un tempo dovrebbe suonarsi tante volte, quanti essi fossero: Nell' entrare in Sala un Parafreniero di quel, che fà la Visita, deve alzare la stuora; nel partire tale Uffizio spetta ad un Parafreniero del Visitato.

13 Quando un Cardinale si trova co' Paramenti Sacri, non deve cavarsi la Mitra che ad altri Cardinali, che trovinsi scoperti; ed in tal caso deve fargli breve complimento. Nel giorno della Purificazione, e nella Domenica delle Palme, dopo la Processione, i Cardinali, entrando nella Cappella di Sisto, danno la Candela, ò Palma, ciascuno al proprio Maestro di Camera; Quand' entrano nel Cancello, levandosi la Mitra, inginocchiansi all' Altare. Voltandosi poscia a man destra verso il Faldistorio, ove si trova il Cardinal celebrante, devon fargli inchino: Indi, facendosi levare i paramenti, vanno al Banco.

14 Quando il Papa cala in S. Pietro, il Cardinale Arciprete d' essa Basilica, col Capitolo, lo riceve a piedi alle Scale: Quivi tutti gl' altri Cardinali, cavandosi la

(p) *Card Alba. q. 22 privil. 35. n. 36. Cassane.....*

la Mitra, chinano il Capo allo stesso Arciprete, e rimettendosela, senza fermarsi, vanno al loro luogo. Andando Sua Santità privatamente a qualche Chiesa, per udirvi la Messa, quando v'entra, il Cardinale più anziano deve presentargli l'aspersorio; mentre il Papa fà orazione all'Altare del Venerabile, i Cardinali, s'inginocchiano sopra Cuscini: Volendo Sua Santità celebrar Messa, il Cardinale Primo Diacono deve levargli la stola, non v'essendo Diacono, supplisce l'ultimo Prete: Terminata la Messa, lo stesso Cardinale deve rimetterglela facendogli bacciar la Croce; così pratica quando gle la mette: Quando il Papa si lava le mani, il Cardinale più anziano gli presenta lo Sciugatojo facendogli profondo inchino, e bacciandogli la destra, così, quando torna a prenderlo; indi torna al suo luogo, rimettendosi in ginocchio.

15 Ogni Cardinale nel giorno della Festa della Chiesa del suo Titolo deve quivi trovarsi, per assistere alla Messa, che suole cantarsi da un Vescovo. Mentre si celebra, esso Titolare siede sotto il Baldacchino; purchè tale ornamento si trovi anche all'Altare, ove si celebra; altrimente non deve usarlo tanpoco il Titolare; mà in questo caso si pone la Cascata del Baldacchino dietro la di lui Sedia. I Prelati, che vanno a corteggiarlo, siedono in un Banco coperto di panno: Se mentre il Titolare si trova in Chiesa, vi si portan altri Cardinali, esso Titolare deve accompagnarli sino alla porta; mà, se sopragiugnessero, mentre il Titolare si trovasse a sedere in Cappa, ò all'Altare per celebrar Messa, senza ch'egli si movesse, dovrebbe fare il complimento il di lui Maestro di Camera, ò altro Gentiluomo. Nelle Chiese ove si solenniza l'Ottavario, come segue in S. Pietro in Vincoli, il Titolare deve assistere anche al Vespro, ed in quella mattina banchettare i Prelati, che portansi a corteggiarlo, il Maestro delle Cerimonie, ed altri a piacimento. Nel giorno della Stazione deve assister parimente alla Messa nel modo accennato, e far' il Banchetto. Ogni Cardinale entrando in Chiesa, ove si celebri la Festa; ò vi sia Stazione, deve trovarsi in abito, ed udirvi Messa.

16 Alle Processioni del *Corpus Domini*, e di S. Pietro, i Cardinali compariscono in Rocchetto, e si mettono la Cappa, quand' entrano in Cappella se la levano, mettendosi l'Amitto, la Pianeta, e la Mitra: Alle Processioni della Chiesa dell' Anima, e di Santa Maria sopra Minerva, vanno in Rocchetto, e prendano la Cappa, quand'escono dalla Sagrestia, per entrare in Chiesa. Alla seconda Processione di S. Pietro, prima d'entrare in Chiesa, si mettono il Rocchetto; poi la Cappa, per assistere al Vespro; questo terminato, si fà la solita Processione. A quella della Cancelleria si mettono il Rocchetto al primo branco delle Scale; Un Gentiluomo gli leva la Mantelletta; così vengono incontrati dal Cardinale Vicecancelliero; calan poscia in Chiesa per ordine; mà, prima d'entrarvi, tutti si mettono in Cappa. Di molte altre Cerimonie si è parlato nel Trattato dell' Onore: Altre si riserveranno per quello delle Precedenze.

17 Quando si tengono Congregazioni in Casa di Cardinali, gl'altri Porporati, che devon' intervenirvi, compariscono in abito: Quando questi entran nella Porta della Sala del Palazzo, ove deve tenersi la Congregazione, il Maestro di Camera del Cardinale Padrone del Palazzo deve andare ad incontrarli, e levargli la Mantelletta, dovendo intervenire in Congregazione in Rocchetto, e Mozzetta, abito, che, come si disse, denota giurisdizione; il perchè i Cardinali per Roma non ponno usarlo, che in tempo di Sede Vacante; ed allora il Sacro Collegio tutto, veste di pavonazzo, que' Cardinali, che non sono Creature del Defonto Pontefice, si distinguono dalle imbottiture e mostre cremisi; le Creature le usan del colore dell'abito; Le Celle di queste si cuoprono di colore pavonazzo; le altre di verde. Terminata la Congregazione, cessa la giurisdizione; il perchè ogni Maestro di Camera mette la Mantelletta al suo Padrone nella Camera stessa dell'Assemblea. Alle Congregazioni del S. Uffizio, delle Strade, dell'Annona, delle Acque, delle Chiane; Concistoriale; alle generali della Fabrica di S. Pietro, e di Propaganda, compariscono in Rocchetto; Alle particolari con mantello, Veste, e Mozzetta. In tali adunanze siedono attorno alla Tavola in Sedie tutte eguali, per ordine d'anzianità: Il Cardinale padro-

padrone del Palazzo prende l'ultimo luogo tra' Cardinali; Il Segretario della Congregazione siede a pie della Tavola in uno Sgabello. Quando v'intervengon Prelati; Consultori non Prelati; ò Religiosi, siedono in Sedie di Corame, dietro a' Cardinali. Terminata la Congregazione, i Cardinali escono due per due; il Cardinale padrone della Casa deve uscir l'ultimo, ed accompagnar gl' altri alla Carrozza; Trovandosi impedito da gotta, ò da vecchiaja, sicchè non possa caminare, deve farsi portare fino al luogo, ove si trovan le Carrozze degl' altri Cardinali, e quivi attendendoli, complimentare con essi: Sì nell'incontrare, che nell'accompagnare, così i Cardinali, come ogn'altro Personaggio, il Caudatario deve portar la Coda della Sottana, che si fà più per grandezza, che per comodità. Il portar la Coda de' Cardinali, che visitan' è Uffizio de' Preti del Cardinal Visitato; Devon prenderla, quando escono dalla Camera della Visita, e portarla fino alla Carrozza. Nelle Congregazioni, che si tengono nel Palazzo Apostolico, per riverenza dovuta al Papa, non si depone la Mantelletta; non si suona la Campanella; non si usa Baldacchino, ne il Cardinale, nelle cui stanze radunansi i Congregati, può accompagnar gl'altri che all' ultima porta delle sue stanze.

18 Ogni Cardinale, sì in Casa sua, che nella Chiesa del proprio Titolo, deve dare la precedenza, come si sà, a tutti gl' altri Cardinali; mà, succedendo, che molti di loro si trovassero insieme ad ascoltar Messa in una Chiesa, di cui niuno d'essi fosse Titolare, ancorchè la Messa fosse celebrata, ò servita dal Cappellano d'uno degli stessi Cardinali, dovendosi bacciare il Vangelo, ò la Pace, converebbe cominciare dal primo in ordine d'anzianità, e proseguire gradatamente. Per buona regola però, quando trovansi assieme più di due Cardinali ad udir Messa, a niun di loro si fà bacciar' il Vangelo; mà a tutti si presenta la pace per ordine: Udendo Messa in Casa propria, devon trovarsi in Sottana, e Mozzetta; meglio farebbono, se portassero anche il Rocchetto; mà, terminata la Messa, devono deporlo in Cappella.

19 Alle Cappelle Collegiate, siasi presente, ò pure assente il Papa, il Caudatario d'ogni Cardinale deve comparire con la sua Cappa pavonazza, tenendo nel Cappuccio della medesima un berettino rosso, ed un Fazzoletto del Padrone: Quando v'interviene il Papa, il Caudatario deve portar la Coda della sola Sottana; ogni Cardinale porta la Cappa sotto il braccio: Non intervenendovi il Papa, il Caudatario porta l'una, e l'altra; Alle Cappelle non Collegiate i Caudatarj vanno in Sottana, e Ferajolo. I Cardinali Diaconi, quando si comunican privatamente, devono trovarsi in Rocchetto; prima che s'inginocchino avanti l'Altare, il Cappellano, deve mettergli la Stola, facendogli bacciare precedentemente la Croce della medesima Stola; subito inginocchiati devono recitare la Confessione: Ricevuta l' assoluzione, dicono tre volte ad alta voce: *Domine non sum dignus*. Seguita la Comunione, il Coppiero gli porge il Vino, da purificarsi; lo Scalco gli presenta la Salvietta. Quando si sono alzati in piedi, il Cappellano gli leva la Stola, facendogli bacciar di nuovo la Croce. Alla Predica vanno in Cappa; a' Sermoni in abito Cardinalizio ordinario: Avvertendo, per regola generale, che, andando in Cappa, devono portare la beretta in testa; in Cappella compariscono co' Paramenti, e Scarpe rosse, preceduti ciascuno dalla propria Mazza.

20 Venendo invitati a qualche Sposalizio dovrebbono portarvisi in abito con Rocchetto; e starvi così, fino a tanto che fosse seguita la cerimonia dell'Anello: Volendo poscia restare alla danza, come si usa, spogliandosi alla Sedia, ove si trovassero, dovrebbono trattenersi in Sottana, e ferajolo: Alle Comedie, ed altri divertimenti simili non devono portare la Beretta; mà andarvi in Zimarra, ferajolo, e Cappello. Se andando in Carrozza per Città, ò pur fuori, incontrassero il Venerabile, dovrebbono smontare, ed accompagnarlo alla Chiesa, ove si dovesse riporre: Incontrandosi in altri Cardinali, ò in Principi d' Altezza, che in Cappella avessero luogo nel Banco de' Cardinali, che andassero a piedi, dovrebbono smontare, e complire in piedi con quelli; Congedandosi, partire a piedi, per tornar' a montar' in Carrozza, dopo essersi allontanati per qualche distanza.

Mà,

Mà, incontrandosi con qualsisia altra persona, quando non volessero trattar con questa di negozio, non dovrebbono smontare.

21 L'Uffizio di dar da sedere viene stimato uno de' più difficili impieghi nelle Anticamere, da impararsi più con la pratica, che con la teorica: Ciò non ostante, non hò voluto lasciare di dirne qualcosa. Quando un Cardinale accetta l'ambasciata per qualche Visita, il Maestro di Camera preventivamente deve far'accomodar le Sedie, affinchè non nasca disordine. E regola generale, che, quando un Cardinale visita l'altro, le Sedie debban'esser' eguali, e tutte d'un colore; quella del Visitante deve voltar la faccia verso la porta, per cui s'entra nella Camera della Visita: Dovendo più Cardinali portarsi ad un tempo alla medesima Visita, tutte le loro Sedie si devono porre in fila, sicchè tutti stian del pari verso la porta. Le Sedie de' Duchi d'Altezza si accomodan in modo, che, così, chi visita, come quegli, che viene visitato veggan la porta di fianco; mà il Cardinale prende la parte più nobile, ch'è quella, che entrandosi in Camera, si trova alla destra. Nell'atto di sedere i Gentiluomini più graduati devon porger le Sedie: Il Maestro di Camera, entrando nella Camera dell'Udienza, non deve ingerirsi in dar mano alle Sedie, che in mancanza di numero di Gentiluomini.

22 Dandosi Udienza a persone inferiori, il Cardinale deve guardare verso la porta; il Visitante deve voltar le Spalle alla stessa porta. Il Cardinale Primo Ministro non dà da sedere all'Ambasciadore di Bologna, ne a quello di Ferrara, ne agl'Agenti de' Principi; mà gli dà Udienza, passeggiando: Così pratica col Governadore di Roma, ed ogn'altro Ministro. Gl'Altri Cardinali danno da sedere, non solamente a' Personaggi suddetti, mà anche a' Gentiluomini de' Cardinali; il dopo pranso particolarmente; la mattina alcuni, col pretesto di passeggiare, se ne esimono; cosa, che per lo più con questi ultimi viene praticata da' Cardinali Principi.

23 Quando un Cardinale è per partire di Roma, per portarsi in lontan paese, deve visitare tutto il Sacro Collegio, con una sola Carrozza, in Sottana, Mozzetta, e Ferajolo; deve parimente render la Visita a tutti que' Cardinali, ed Ambasciadori, da' quali viene visitato. Tutti i Cardinali, che da esso ricevono tale complimento, devon con lui fare il medesimo, alla riserva del Cardinale Primo Ministro; Sicchè, se questi lo facesse, si dovrebbe riconoscere per cortesia, non per obligo. Ogni Cardinale, che torni a Roma, dev'esser visitato da tutti gl'altri Cardinali, ed egli deve rendergli la Visita; mà, se nel partire di Roma, egli non avesse fatto le Visite, al suo ritorno non potrebbe tanpoco pretendere tale complimento.

24 Credendo, che non sia per esser' inutile la notizia delle Cerimonie, che si pratican, quando alcun soggetto promosso alla Dignità Cardinalizia ricusa d'accettarla, nè dell'altra, quando accade, che quella venga rinunziata da chi già la possiede, hò risoluto di terminare con quelle il presente Capitolo: Esemplicherem la prima nella persona di Monsig. Filipucci, di cui parlossi ancòra nel Trattato dell'Onore; la Seconda in quella del Principe Francesco Maria de' Medici, del di cui Atto, mercè la permissione di Nostro Signore, dall'Erudito Abate Chiapponi mi sono state somministrate le memorie. Monsig. Filipucci, avuta notizia dell'intenzione del Papa, di volerlo promovere alla Porpora, per propria umiltà credendosene immeritevole, fece presentare al Papa un Memoriale del seguente tenore. *Beatissime Pater. Invaluit rumor, Sanctitatem Vestram inter Cardinalitia Dignitate decorandos me quoque adscribere deliberasse. Fateor ingenuè, me hujusmodi rumorem, non modò vanum prorsus, & inanem, sed etiam uti summæ prudentiæ S. V. injuriosum, semper habuisse, & habere, cum revera me nulla ex iis qualitatibus præditum agnoscam, quibus ad tantæ Dignitatis culmen paratur ascensus; Verum, quia summa bonitas, quæ in S. V. residet, iis omnibus posthabitis, verum adhuc efficere posset, quæ falsa, ut dixi, nuntiata esse existimavi Id circò hoc cassa umillimè provolutus ad pedes S. V., majorì, qua possum, summissione, aliisque quam plurimis rationibus omissis, pono ante ejus Clementissimos Oculos gravem meam ætatem, quæ hisce postremis diebus omninò indiget pace,*

& quiete; non autem agitationibus, quæ secum ferunt negotia eidem Dignitati necessariò annexa: Spero itaque S.V. benignè admissuram esse eam, quam post diuturnas ad Deum effusas preces sponte, libera, & matura prævia deliberatione nunc facio, & in qua, Deo dante, constantissimè, quoad vixero, perseverabo, recusationem, sivè etiam, si opus fuerit, repudiationem, aut renunciationem Dignitatis Cardinalatus, cum præventiva tamen facultate, si ità placeat S.V. retinendi prò mea honesta substentatione Canonicatum, quem nunc obtineo, in Ecclesia S. Joannis in Laterano, cum aliquibus pensionibus mihi a S. Sede collatis; nec non aliqua Officia, quæ modo similiter retineo, venerabundus deosculor pedes S.V. deprecans sibi a Deo Optimo Maximo omne bonum. Humillimus Gabriel Philippucius.

25 Il Papa, udito il tenore di detta Supplica, rispose: *Possemus eum cogere, sed laudabiliter est in Republica Christiana, quod detur aliquod insigne humilitatis exemplum; attamen in re tam gravi debetur ad deliberandum aliquod temporis spatium.* Indi, ammessa la Supplica, seguì l'atto della rinunzia in questi termini. *In Dei nomine Amen. Anno Incarnationis Dominicæ 1706. Die 31. Mensis Maji &c. Cum sit, prout asseritur, quod ante aliquos menses in ore, atque sermone Curialium hujus Almæ Urbis exortus fuerit rumor Ss D. N. inter cæteros Sacrosanctæ Ecclesiæ Cardinalium Collegio a Sanctitate Sua adscribendos, assumere statuisse etiam Illustriss. & Reverendiss. D. Gabrielem Filippuccium Signaturæ Justitiæ Votantem; ejusmodi verò rumor diebus proximè præcedentibus novissimum Consistorium habitum die 17. labentis Mensis Maji maximè percreverit: Unde idem D. Philippuccius, tali rumore audito, tametsi illum falsum existimaverit, valde tamen timens, ne verum esse contigeret, Eminentiss. & Reverendiss. Cardinalem Marescottum rogaverit, ut eundem Sanctissimum ab hujusmodi consilio, quatenus illum suscepisset, removere dignaretur; eique exponere dignaretur causas, ob quas tantæ Dignitatis oneribus ferendis, se prorsus imparem agnoscebat, adeoque illam nunquam acceptare potuisset; quinimò, expavescens, ne Sanctitas Sua in Consistorio supradicto eum Cardinalem crearet, ipse Eminentiss. Marescotto supplicem libellum, manu sua scriptum, & subscriptum Sanctissimo porrigendum in actu Consistorii tradiderit, in quo constantem animum suum nequaquam assentiendi suæ Creationi in Cardinalem, eamque Dignitatem refutandi, repudiandi, & renunciandi apertissimè declarat.*

26 *Cumque etiam sit, quod dictus Eminentissimus Marescottus ante Consistorium prædictum ipsius D. Philippucci sensus, &, qua decet circumspectione, & reverentia, eidem Sanctissimo innuere non omiserit, ut eum a proposito removeret; Verùm Sanctitas Sua hujusmodi accepta notitia, in sua potiùs sententia constanter perseverans, spe forsan concepta, quod dictus D. Philippuccius, prout alii aliàs fecerunt, tandem assentiret, illiusque animus rationibus, & insinuationibus Amicorum flecteretur, eum in supradicto Consistorio diei 17. labentis Mensis, una cum aliis pluribus, S. R. E. Cardinalem creaverit, & pronunciaverit, quemadmodum constat ex Decreto Consistoriali dictæ Creationis, & notorium est.*

27 *Sitque etiam, quod statim, dicto edito Decreto, idem Eminentiss. & Reverendiss. D. Marescottus, assurgens in præfato Consistorio, dictum supplicem libellum, scriptum & subscriptum ab eodem Reverendiss. Philippuccio, Sanctissimo exhibuerit, & Sanctitas Sua legendum illum tradiderit Eminentiss. & Reverendiss. D. Cardinali Benedicto Pamphilio Priori Diaconorum, qui illius tenorem audientibus, & intelligentibus omnibus Eminentiss. DD. Cardinalibus, qui dicto Consistorio interfuerunt, de verbo ad verbum palam, & publicè legit, ac publicavit, uti patet ex actis Consistorialibus; atque supplici libello originaliter mihi tradito, ad effectum inserendi eum in præsenti Instrumento, cujus tenor hujusmodi est.*

Sanctissimo Domino Nostro Clementi XI. Prò Gabriele Philippuccio:

28 *Sitque itidem; quod idem Sanctiss. D. N. super præfata instantia nihil tunc in Consistorio decreverit, sed solum so longius tempus ad deliberandum in re tam gravi eidem Philippucio dare velle declaraverit, ac subinde, mediante opera gravissimi Viri, quem ad hujusmodi munus delegit, nullam hortationis genus omiserit, quo ipsum Philippucium e suscepto Consilio deduceret, atque ad accipienda Cardinalatus Insignia urgeret, validissimis ad id delatis rationibus, quibus domesticè hujusmodi rei angustiis abundè subventurum esset; verum inutiliter, & incassum omnia gesta fuerint.*

29 *Hinc est, quod in mei Cerimoniarium Ss. D.N. Magistri, & Protonotarii Apostolici, Testiumque infrascriptorum præsentia constitu-* tus

tus idem Illustris. & Reverendiss. D. Gabriel Philippuccius Maceratensis, mihi cognitus; agnoscens suas vires omninò impares esse ad tantæ Dignitatis onera ferenda, ac ex causis in relato supplici Libello recensitis, ne unquam in futurum dubitari contingat de ejus voluntate, & ne amplius sub ancipiti remaneat vis & robur dicti Decreti Consistorialis, in quo S. R. E. Cardinalis pronunciatus fuit, præmissis humillimis precibus, quibus exorat Sanctissimum D. N. ut dignetur ea paterna pietate qua fulget, benignè admittere excusationes suas in relato supplici Libello enunciatas, & animum suum a maximis angustiis eripere, præmissaque itidem solemni declaratione, qua innumeras Sanctitati Suæ rependit grates, quod indignum, & humillimum Servum, subditumque suum ad tam eminentem Ecclesiæ gradum evehere cogitaverit, spontè, & ex animi sui matura, ac constanti deliberatione, fatetur, & asserit, rem universam superiùs relatam esse veram, & supplicem Libellum juxta superius relatum fuisse a se traditum Eminentissimo D. Cardinali Marescotto ante præfatum Consistorium die 17. currentis Mensis Maji, omniaque, & singula in dicto supplici Libello a me coram infrascriptis eidem tradito, & ab eodem lecto, & attentè ponderato, mihique statim restituto, contenta laudat, probat, ratificat, & emologat, illumque integrum, & prout jacet, manu sua scriptum, & subscriptum, medio juramento tactis &c. fatetur, ac eo animo, & firma intentione, dicto Eminentissimo Marescotto a se traditum affirmat, ut dictus Eminentissimus illum exhiberet in Consistorio, quatenus Sanctitas Sua eum inter Cardinales creandos nominasset; eidemque Sanctissimo, & Universo Sacro Eminentissimorum DD. Collegio constans ejus animus innotesceret, nequaquam tantam Dignitatem, cui se imparem omninò intelligebat, & intelligit, acceptandi; Declarat propterea iterum, atque iterum, se neque antedictum Consistorium, neque dictæ Creationis in Cardinalem tempore, aut postea, & usque in præsens eidem Creationi in Cardinalem assensum nunquam præstitisse; imo semper, & constanter repugnasse, & repugnare, & dictam Dignitatem humeris suis gravissimam se semper repudiasse, refutasse, & renunciasse, prout etiam eam refutat, & quatenus opus sit, omni, & cuicumque Juri, tàm ad rem, quàm in re, tam initiato, quàm perfecto, & si quod acquirere potuisset, vel acquisierit, & dictis pronunciationi, creationi, & Decreto Consistoriali in manibus ejusdem Sanctissimi renunciat, & dimittit, nullo jure sibi prorsus reservato, facultatem plenariam, & opportunam impartiendo Reverendissimo D. Secretario Sacri Collegii Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium, & cuicumque personæ Sanctissimo benevisæ hanc refutationem, repudiationem, & quatenus opus sit, renunciationem suam eidem Sanctissimo, & Collegio exhibendi, ac pro eo humillimè supplicandi Sanctitati suæ, ut dignetur illam admittere, seque, quod reliquum Vitæ sibi superest, in sua vocatione, & quiete transigere permittat. Actum in Palatio ejusdem Illustrissimi, & Reverendissimi, Domini Gabrielis Philippucci, præsentibus Illustrissimis DD. Petro Anibaldensi de Molaria Signaturæ Justitiæ Votante, & Antonio Francisco de Grassis Canonicis Sacrosanctæ Ecclesiæ Lateranensis; Testibus Vocatis, & rogatis. Ita est Candidus Cassina Sanctissimi D. N. Papæ Ceremoniarum magister, & Protonotarius Apostolicus.

30 Il Cardinale Francesco Maria de' Medici, vedendo la sua Casa priva di Successione, e con non molta speranza d'averne del gran Principe, ne del Principe Gio: Gastone, e perciò in gravi contingenze gli stati di quella, e l'Italia tutta, pensando d'accasarsi, ne fece giugner la notizia al Papa, che approvando il di lui sentimento, il dì 19. Giugno del corrente Anno 1709. fece convocare nel Palazzo Quirinale il Concistoro segreto, ove, dopo le solite Udienze, chiuse le porte, giusta il costume, fece la cerimonia d'aprire la bocca al Cardinal Gozadino, a cui assegnò il Titolo di Santa Croce in Gerusaleme, e pose l'Anello; provide di Pastori alcune Chiese: Udì la supplica da Marcellino Corio Avvocato Concistoriale, presentata in nome di Monsig. Sanvitali allora eletto Arcivescovo d'Urbino e presentemente dignissimo Cardinale per la concessione del Pallio.

31 Indi Sua Santità, volendo partecipare al Sacro Collegio l'istanza fattagli in nome del detto Cardinal de' Medici, perchè fosse ammessa la di lui rinunzia della Dignità Cardinalizia, così prese a dire. *Venerabiles Fratres: Significavit Nobis, dilectus filius noster Franciscus Maria, Sanctæ Mariæ in Dominica Diaconus S. R. E. Cardinalis Medices nuncupatus, quod tametsi ipse sua sorte, quæ sors Domini est, valde contentus, animum semper habuerit Cardinalitiam Di-*

Dignitatem, quam dudum a fel. rec. Innocentio Papa XI. Prædecessore nostro accepit, usque ad extremum suæ Vitæ Spiritum retinendi, nihilominus præsens, & satis notus ejus Familiæ status talis est, ut etiam invitus, ac dolens, non modo illius propagandæ ratione quàm Italiæ tranquillitatis custodiendæ studio adductus, pristinam suam sententiam mutare, atque ad Laicalia Vota transire compellatur. Hinc Nos supplex exorat, ut Dignitatis hujusmodi cessionem benignè admittere non recusemus, præsertim, cum ipse, non minùs Nobis, quàm Prædecessoribus nostris annuentibus, in nullo ex Sacris, imò neque in minoribus Ordinibus constitutus reperiatur; nec populorum suæ gentis Dominio subjectorum Voces, & desideria patiantur, eum diutiùs in priori vocatione sua perseverare. Fusiùs hæc exponet ejusdem Cardinalis Procurator, quem ipse hac de causa specialiter constituit, ac deputavit; Illum proindè introducendum, & audiendum esse censemus.

32 Fù introdotto allora Monsig. Vincenzo Amadori de Manieri, Votante della Signatura di Giustizia, e Procuradore del Cardinale rinunziante, assieme con Filippo Sacripanti Avvocato Concistoriale: Entrarono intanto, parimente nella Sala Concistoriale Monsig. Pico Patriarca di Costantinopoli, e Monsig. Gaetano Patriarca Alessandrino; i Monsig. Banchieri, e Farsetti Protonotaj Apostolici del numero de' Partecipanti; i Monsig. Albani Nipote di Sua Santità, Presidente della Camera, ed Olivieri, Segretario de' Brevi, come Referendarj della Signatura: Furono altresì ammessi Monsig. Sanvitali eletto Arcivescovo d' Urbino, come Maestro di Camera del Papa, con due Camerieri Assistenti in Cappa; Bartolomeo Maffei, ed Antonio Maria Rasponi, Monsig. Corradini Arcivescovo d' Atene, ed Uditore di Sua Santità; Gio: Cristoforo Battelli, in Cappa rossa, Deputato in luogo del Cardinal Gozadini Segretario de' Brevi a' Principi, Giacomo *de la Croix* Chierico Nazionale Francese Prosegretario del Sacro Collegio, Candido Cassina uno de' Maestri delle Cerimonie partecipanti, e Gio: Battista Gagni, il terzo in ordine del numero de' non partecipanti; questi tutti, fatta la solita genuflessione, stiedero in piedi dietro i Banchi de' Cardinali Diaconi.

33 Successivamente d'ordine del Maestro delle Cerimonie più anziano, l' Avvocato così prese a dire. *Beatissime Pater R. P. Vincentius de Amadoris Signaturæ Justitiæ Votans, & Francisci Mariæ Cardinalis Medices specialis Procurator, legitimo suffultus mandato, ad solemniter dimittendam Cardinalatus Dignitatem; habet ad S. V. & Sacrum Collegium literas, quas humiliter supplicat legi, iisque lectis, audire, quæ habet in mandatis;* Nello stesso tempo fece cenno verso il Procuradore: Indi il Cassina Maestro delle Cerimonie più anziano ricevette le lettere e 'l Mandato di Procura; quelle dirette al Papa furon consegnate al Battelli Segretario deputato de' Brevi a' Principi, le altre per lo Sacro Collegio, assieme col mandato di Procura, a *la Croix* Prosegretario, acciò le legessero. Il Battelli dunque, stando in piedi tra 'l Banco de' Cardinali, e la Sedia Pontificia voltato verso i Cardinali, così prese a dire; *Beatissime Pater: Romanæ Purpuræ Dignitatem, qua a San. mem. Innocentio XI. Anno 1687. ornatum me gloriabar [Sanctissime generis humani Moderator Clemens XI. Pontifex Maxime] tibi nunc reddere, & ad pedes Sanctitatis tuæ in genua provolutus, cum summa venerandi dimissione, cogor deponere. Debui siquidem, accedente etiam Judicio Sanctitatis Tuæ gravissimo, & maximo [quod nunquam cogitaveram facturum] omni rerum mearum, & anteactæ Vitæ meæ instituti ratione posthabita; non tam privato meo, quàm publico Domus nostræ, & forsan Italiæ commodo consulere difficillimis istis Cristianæ Reipublicæ temporibus, & quantum in me est, quieti, ac tranquillitati servire, si Deo visum fuerit, Domum hanc [nulla extante Virili prole] aliquo per me munimento, mihi liberos largiendo, fulcire, ut consistat: Petit hoc a me Patriæ Charitas, exigunt Vota Populorum, Etruriæ bonum, Consilia prudentum persuadent, ut acquiescam, & obtemperem. Quamobrem, me ab Urbe discito, & non una Causa legitimè impedito, Vincentius Amadorius de Manieris signaturæ Justitiæ Votans, tamquam Procurator ad hoc specialiter a me deputatus, preces, qua par est submissione, porriget Sanctitati Tuæ, ut mihi fas sit, Dignitatem istam ritè dimittere: Quod Consilium valde placitum, & ex alto rerum humanarum apice spero Apostolicæ benedictionis gratia probatum iri, dum hac fiducia fretus Sanctitatem Tuam propensum erga me animum, ac paternam voluntatem*

beni-

benignè fervaturum confido: Vicariam in Terris Numinis potestatem gerenti Sanctitati Tuæ pronus ad pedes procumbens, quæ est Tuæ Clementissimæ Majestatis humanitas, eam rogo, & obtestor, ut, si expectationem, ac Officii numeros non impleverim; sique majorum meorum dotes non æquaverim, magninimè ignoscas. Interea, ut Sanctitas Tua gravissima rerum momenta fæliciter tractet, Terras moderetur, ac tueatur, Deum O. M. supplex exoro; &, libato ad Sanctissimos pedes Osculo, iterum Apostolica Benedictione muniri venerabundus expostulo.

Sanctitatis Vestræ.

Florentiæ Junii 1709.

Humillimus, Devotissimus, & Obligatissimus Servus
F. M. Cardinalis Medices.

34 Terminata la lettura di detta Lettera; *De la Croix* prese a leggere l'altra diretta al Collegio de' Cardinali; e 'l Mandato di procura: La Lettera era concepita in questi termini. *Eminentissimi, & Reverendissimi Domini mei Observandissimi. Pro rerum humanarum varietate mutanda sæpius esse Consilia, diversumque Vitæ cursum instituendum in me experior, Eminentissimi Domini mei; cum aliquot ab hinc Annis, ut Domus nostræ commodo servirem, in qua, [ut neminem vestrum latet] nulla virilis proles existit, me deberi intellexi posteritati, & Sanguinis propagationi consulere; & idcirco de dimittenda Purpura seriò cogitare. Quarè Divinæ voluntati mihi obsequendum cognoscens; quamvis valde me pigeat, insignis Collegii vestri decus exuere, quo iuvenis me ornatum jucunde suspexi, statui tandem sequi Consilia prudentum, ut mutationem istam subirem; & sane, nisi superiora ista, nisi bonum vota populorum, nisi publica quies, temporum conditio, & fortasse bonum Italiæ me impulissent, profectò difficile animum inducere potuissem ut consilium istud amplecterer, & ab amplissimo, fraternoque Consortio vestro sejungerer. De isto quippe Sacro Ordine, quàm semper magnifice senserim, atque preclarè, innumera mihi sum conscius argumenta protulisse, quibus animi mei constans in vos obsequium Patres amplissimi metiremini: Delegi igitur, ac deputavi Procuratorem meum Vincentium Amadorium de Raineris, Signaturæ Justitiæ Votantem, qui meis Verbis Sanctitati Pontificis Maximi [quem humano generi Vicaria Majestate præesse Deus voluit] demisiè supplicaret, ut, ipso annuente, liceat mihi Cardinalis Dignitatem dimittere: Quod, dum Eminentiis Vestris vehementer animo commotus hisce significo, rogo vestrum singulos, ut qua auctoritate, & gratia plurimum valetis me solita benevolentia prosequi pergatis, qui vos prudentia rerum gerendarum usu, & sublimi virtute præditos admiratus, tanquam coram vos alloquerer, ut unicuique vestrum venerationis meæ officia deferrem, vobis perpetui me devinctum fateor, omneque studium & diligentiam pollicitus, fausta cuncta, feliciaque precor, manusque vestras pronus exosculor.*

Eminentiarum Vestrarum.

Florentiæ Junii 1709.

Humillimus Oblig. Servus verus
F. M. Cardinalis Medices.

35 Indi lesse il Mandato di Procura concepito ne' seguenti termini. *In nomine Domini Amen. Anno &c.* 1709. *&c. die verò* 8. *Junii &c. Actum Florentiæ in Palatio dicti Serenissimi Magni Ducis &c. præsentibus Illustrissimo D. Joanne Gugliemo Illustrissimi D. Christiani Ulderici de Harstal Daniæ, Illustrissimo D. Petro Paulo D. Jo: Francisci Bonelli, & D. Thoma q. D. Joannis Gozzi ambobus de Florentia Testibus &c. Cum sit in animo Eminentissimi, & Reverendissimi Principis Francisci Mariæ de Medicis Cardinalis Diaconi, jussis de Causis Sanctissimo Domino Nostro Clementi XI. & ferè omnibus Sac. Rom. Ecclesiæ Cardinalibus probè notis Cardinalatus Dignitatem quam idem Eminentissimus Princeps in nullo Sacro Ordine constitutus, ex Sedis Apostolicæ concessione, hactenus obtinuit, & de præsenti obtinet, una cum quibuscumque illius pertinentiis, honoribus, & privilegiis, quæ ratione tantæ Dignitatis Cardinalatus debentur, ac Insignibus Cardinalatus prò tempore assumptis per Romanos Pontifices exhibere consuetis, & quibus, tanquam Cardinalis utitur, nec non regimini, & administrationi Ecclesiæ S. Mariæ in Dominica dictæ cui pro denominatione sui Cardinalatus præest, in manibus Sanctitatis Suæ, in Consistorio Secreto, vel alibi, ubi opus fuerit, ut Suæ Sanctitati magis placuerit, spontè liberè, ac*

alias

aliat omni meliori modo, dimittere, & renunciare, resignare, & cedere; Præmissa verò per se ipsum personaliter, variis, gravissimisque negotiis impeditus, præstare minimè possit. Hinc est, quod, existente me Notario infrascripto, & Testibus supradictis, coram dicto Eminentissimo, & Reverendissimo Domino Principi Cardinali Francisco Mariæ de Medicis, idem Eminentissimus, & Reverendissimus Princeps Cardinalis, spontè ex certa scientia, animoque deliberato, non vi, dolo, metu, vel aliqua sinistra machinatione seductus, aut circumventus, sed omni meliori via, jure, causa, & forma, quibus magis, melius, & validius de jure fieri potuit, & debuit, ac potest & debet, fecit, constituit, creavit, & sibi ordinavit suum certum, verum, legitimum, ac indubitatum Procuratorem, Actorem, Factorem, & negotiorum suorum infrascriptorum Gestorem, & certum Nuncium specialem, & generalem, ita tamen, ut specialitas generalitati non deroget, nec e contra R. P. D. Vincentium Amadori Maineri, utriusque Signaturæ Sanctissimi Domini Nostri Referendarium, & Signaturæ Justitiæ Votantem, absentem, sed tanquam præsentem, ad comparendum prò dicto Domino Eminentissimo constituente coram dicto Sanctissimo Domino Nostro Papa, & ejus Secreto Consistorio, vel alibi, ubi opus fuerit, & in illius manibus dictam Cardinalatus Dignitatem, unà cum præeminentiis, honoribus, privilegiis, Insignibus quibuscumque realiter; & cum effectu dimittendum, resignandum, & renunciandum, nec non regimini, & administrationi dictæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ in Dominica, cedendum, atque humiliter eidem Sanctitati Suæ supplicandum, ut dimissionem, resignationem, renunciationem, & cessionem præfatas grato animo excipiendo, benignè dignetur admittere, sibique juramenta quæcumque per eum præstita ratione dictæ Dignitatis Cardinalatus, ac præfatæ, & quarumcumque aliarum Ecclesiarum, quibus ad hunc usque diem præfuerit, relaxare, & pro potiori conscientiæ suæ Cautela a transgressione quacumque illius Dignitatis Ordinationis, si quam commiserit, absolvere, & quatenus opus sit, in animam ipsius Eminentissimi, & Reverendissimi Domini Constituentis jurandum, quod se amplius prò Cardinali non geret, nec aliqua ratione, vel Causa se in posterum Cardinalem inscribet, aut illius munere fungetur, vel Insignibus utetur, cæteraque omnia alia, & singula circa resignationem, dimissionem, renunciationem, ac cessionem hujusmodi, ac alia in præmissis necessaria, & opportuna, dicendum, gerendum, exercendum, & procurandum, & quæ ipsemet Eminentissimus, & Reverendissimus Dominus constituens facere posset, si personaliter interesset, etiamsi talia forent, quæ mandatum exigerent magis speciale, quàm præsentibus sit expressum, promittens idem Eminentissimus, & Reverendissimus Dominus constituens mihi Notario, tanquam publicæ personæ stipulanti solemniter, & recipienti vice omnium & singulorum, quorum interest, & intererit, aut quomodolibet interesse potuerit, se ratum ac firmum perpetuò habiturum totum id quod per dictum suum Procuratorem actum dictum, gestum, vel procuratum fuerit in præmissis, seu aliquo præmissorum, sub obligatione omnium bonorum suorum præsentium, & futurorum, ac sub fide veri Principis &c. dans &c. promittens &c. relevans &c. obligans &c. rogans &c. Ego Joseph. &c. Salvemini &c. Notarius &c.

Lette le Lettere, col mandato di Procura, l'Avvocato Concistoriale recitò un' Orazione per l'ammissione della rinunzia della Dignità Cardinalizia di questo tenore. *Amplissimam Cardinalitiam Dignitatem; quam singulari benignitate Sanctæ memoriæ Innocentii XI. Sanctitatis Vestræ Prædecessoris a quatuor cum dimidio lustris obtinuisse, & retinuisse gloriatur Franciscus Maria Medices ad extremum usque suæ Vitæ Spiritum continuare sperabat; Unde inexplicabile dictu est, quàm gravem animo egritudinem senserit, quando notissimis suæ familiæ casibus ad innovationem adeo sibi grati, & illustris status Ecclesiastici in Connubialem Thalamum adactum se sensit: Prudens tamen imo necessarium putavit consilium, omne suæ voluntatis arbitrium inscrutabilis Divinæ dispositionis nutibus subjicere, & publicis Votis, tam totius familiæ, quàm subditorum, privata sua commoda, & desideria sacrificare, & postponere; certa spe fretus, quod etiam à Sanctitatis Vestræ Judicio benignam promereri possit approbationem idem Consilium, per quod non solum Populorum ejus Familiæ Dominio subjectorum quies, sed finitimæ ditionis Ecclesiasticæ, ac totius Italiæ tranquillitas, mediante prole a Divina benignitate imploranda promoveatur, & Celsissima familia propagetur, Terra, marique præpotens, quæ nullum majus decus, & ornamentum extollit, quàm reverentiam, & obsequium huic Sanctæ Sedi illibatè servatum. Qua de re pedibus Sanctitatis*

tatis Vestræ provolutus idem Procurator dicti Cardinalis Medicei, nullo Sacrorum Ordinum, sed solum Clericali Tonsura Sanctæ Sedis Apostolicæ benigna dispensatione initiati; ea, qua decet, reverentia, præfatam Cardinalatus Dignitatem, cum omnibus, & singulis præminentiis, Insignibus, prærogativis, & Titulis in manibus Sanctitatis Vestræ, sponte, & liberè dimittit, resignat, & cedit, humiliter supplicans, ut hanc dimissionem, resignationem, & cessionem benignè dignetur admittere; ipsique juramenta quæcumque, & vincula occasione dicti Cardinalatus contracta remittere, & relaxare, & de omnibus commissis, omissis, & neglectis absolvere, paternamque benedictionem impartiri.

37 Il, Caffina Maestro delle Cerimonie, e direttore di tale azzione, allora fece istanza a' Protonotaj presenti, che facessero uno, ò più stromenti della supplica della rinuncia suddetta, e Monsign: Banchieri, il più anziano de' Protonotaj Apostolici, voltatosi verso i Referendarj, ed altri, che quivi trovavansi, chiamolli per Testimonj di tale atto. Indi usciron tutti dal Concistoro, restandovi gli soli Cardinali col Papa; Sua Santità, rappresentando le cagioni della rinunzia, di cui si trattava, raccontando i meriti della Serenissima Casa Medici verso la Santa Sede, e giudicando doversi ammettere la rinunzia suddetta richiese il Voto di ciascun Cardinale in questi termini. *Attenta instantia Nobis nuper facta, non minus prò ea quæ inclitam Domum Mediceam tot nominibus claram, & singulari in primis erga hanc Sanctam Sedem devotione præfulgentem, paterna complectimur Charitate, quàm publicè quieti opportunè prospiciendi, ratione potissimum suadente, admittere intendimus dimissionem petitam. Quid vobis videtur?* E trovatili tutti favorevoli, Sua Santità interpose il Decreto del seguente tenore. *Auctoritate Omnipotentis Dei, Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, ac nostra. Admittimus cessionem, & demissionem Cardinalatus, & Diaconiæ Sanctæ Mariæ in Dominica in manibus nostris factam, una cum omnibus privilegiis, & Insignibus ad Dignitatem Cardinalitiam, & dictam Diaconiam quovis modo spectantibus, ita ut ipse Franciscus Maria Medices dimittens deinceps nullo modo sit Cardinalis, nec talis nominari possit, neque in ullis actibus ad Cardinales pertinentibus, ac præcipuè in electione Summi Pontificis vocem activam, vel passivam habere, vel in illis se ingerere quoquo modo, uti Cardinalis valeat: Illum proinde absolvimus a vinculo quorumcumque juramentorum præstitorum, tam occasione Cardinalatus, & ejusdem Diaconiæ, quàm ratione Monasteriorum, & Beneficiorum Ecclesiasticorum ab eo obtentorum: Decernentes insuper, hæc omnia Monasteria, & Beneficia, quæ obtinet, per admissionem hujusmodi, eo ipso vacare. Illumque pariter absolventes a quibusvis transgressionibus circa prædictorum juramentorum observantiam forsan commissis. In nomine Patris ✠ & Filii ✠ & Spiritus Sancti ✠ Amen.*

38 Seguita l'ammissione della rinunzia suddetta, col segno del Campanello fù aperto il Concistoro; il Papa depose la Stola, e levandosi in piedi, fatto il segno della Croce sopra' Cardinali, tornò alle sue Camere; mentre passava per la Sala chiamata della Bussola di Damasco, disse a Monsig. Manieri Procuradore della rinunzia del Cardinalato, che stava inginocchio: *Admissimus Cessionem Cardinalatus:* Quel Prelato allora presentogli il Cappello Cardinalizio, che venne ricevuto da uno de' Maestri delle Cerimonie, e baciò il Piede di Sua Santità, che diegli la sua benedizione.

CAPITOLO XIV.

De' Titoli, che i Cardinali, sì in voce, che scritto ricevono, e rispettivamente usan con' altri.

1 ANticamente i Cardinali aveano il Titolo di *Reverendissimi*, comune co' Vescovi. (*a*) Nel principio del XVI. Secolo, per quanto si vede dalle Lettere de' Principi, anche i Cardinali Principi venivan trattati con detto Titolo. Verso la metà di quel Secolo il Conte della Mirandola, scrivendo al Cardinale di Ferrara, nel soprascritto praticò *A Monsig. D. Ipolito da Este Cardinal di Ferrara*; Nell' Inscrizzione; *Reverendissimo, & Illustrissimo Signore, e Padron mio Osservandissimo:*

(a) *Gio. VVolfio Cent. 16. sett. mem. f. 55.*

dissimo: In Corpo *V. S. Reverendissima*, & *Illustrissima*: Nella Soscrizzione *Affezzionatissimo Servitore di Vostra Illustrissima, e Reverendissima Signoria il Conte della Mirandola*. Al tempo d'Urbano VIII. per testimonio del Decio, e d'altri Scrittori sopra il Testo (*b*) e del Gagliardi (*c*) venivan trattati d'*Illustrissimi*; Mà Urbano, riflettendo, come osserva il Cantelli (*d*) quel Titolo esser divenuto comune a persone anche di gran lunga inferiori, pensò di porgervi qualche riparo, ed avendo l'occhio sopra le quattro sorgenti de' Titoli, che sono il Sacerdozio, l'Imperio, la Virtù, e 'l Valore, giudicò proprj del Sacerdozio quelli di *Santo, Beato, Venerabile, e Reverendo*; dell' Imperio la *Maestà*, la *Potenza*, l'*Altezza*, e l'*Eminenza*; della Virtù il *Magnifico*, ed il *Magnanimo*; del Valore l'*Eccellenza*; l'*Illustre*, e 'l *Chiaro*; prendendo la Dignità Cardinalizia, come un misto di Sacerdozio, ed Imperio, scelse per quella i Titoli d'*Eminentissimo*, e *Reverendissimo*, e con suo Decreto ordinò dover' esser questi particolari de' Cardinali; degl' Elettori Ecclesiastici dell'Imperio, e del gran Maestro della Religione di Malta; e fù creduto, esser di valore tale, che i Cardinali Principi, a'quali, mentre sono Laici, si devon quelli di *Serenissimo*, e d'*Altezza*, per Decreto della Congregazione de' Riti, confermato in forma di Breve da Innocenzo X. dell' Anno 1644. ove di più vien'ordinato, che niun Cardinale nelle Armi Gentilizie debba usare altr' Ornamento, che quello del Cappello, come si vede da una sua Costituzione; in ordine la seconda, restò stabilito, doversi contentare di quello d'*Eminenza*, Titolo, come si è veduto nel Capitolo XI. di questa stessa Parte, non nuovo, mentre se ne fà menzione in più luoghi de' Testi, e segnatamente nell'Autentica *De fidejussoribus*. (*e*)

2 Seguito il Decreto d'Urbano, e la dichiarazione d'Innocenzo, trovo in alcune Istruzioni date dalla Corte di Toscana a' suoi Inviati spediti a Corti di Principi d'*Altezza*, alcuno de' quali fosse Cardinale, venir' ordinato, che tutti i Principi Secolari dovessero esser trattati d'*Altezza*; il Cardinale d'*Eminenza*; Osservo nella Vita del Cardinal Mazarino scritta da *Auberj* (*f*) che i Cardinali d'Este, e Medici ubidirono alla dichiarazione d'Innocenzo; mà, che, sendo stato promosso alla Porpora dell'Anno 1646. il Principe Gio: Casimiro, fratello del Rè di Polonia, il novello Cardinale ricusò la lettera di Complimento speditagli con la Beretta dal Cardinal Nipote, perchè non contenea Titolo maggiore di quello d'*Eminenza*. Pretendea quel Principe, per esser fratello di Rè, godere il diritto di ritenere il Titolo d'*Altezza*; e di poter ornare le sue Armi, oltre il Cappello, con la Corona serrata: Il Papa allora con altra Costituzione proibì più strettamente a' Cardinali di qualunque Condizione, di prender' altro Titolo che quello d'*Eminentissimo*, ò d'*Eminenza*. Soggiugne il citato Storico, che alcuni Scrittori condannan' il Titolo d'*Altezza*, perchè Lucifero pretese esser simile all' Altissimo, e si fondan in una Costituzione di Clemente V. ove si legge, al Monarca de' Cieli solamente esser dovuto il Titolo d'*Altissimo*; ò almeno non doversi impugnare il sentimento, e la Decisione della Corte di Roma sì favorevoli al Collegio de' Cardinali; tanto più, che, sendo stato osservato lo stile della Cancelleria Apostolica, fù trovato, niun Principe non Coronato essere stato trattato con altro Titolo, che con quello di *Nobile*; ed agl' Imperadori, e Regi essere stato dato quello d'*Illustrissimi*; sicchè, riservando a' Cardinali l'altro d'*Eminenza*, come già si praticava, era lo stesso, che innalzare la Dignità Cardinalizia sopra l'Imperiale, e la Regia; ed Urbano, ed Innocenzo, con sostituire il Titolo d'*Eminentissimo*, a quello d'*Illustrissimo*, credettero accrescergli lo splendore. Ripiglia *Auberj*, non esservi ragione di preferire il Titolo d'*Altezza* a quello d'*Eminenza*, mentre i Padri della Chiesa in uno de' Concilj dell'Affrica, non giudicarono,

(b) *l 1 ff de Off ejus cui* (c) *de Jurisd omn Jud. n. 5* (d) *Stor. p. 2 differt. 3 cap. 8 f. 336. e seqq;*
(e) *§ quæ igitur Auth de Referend. Pia. § quæ igitur placuerunt Auth de incest nupt. §. tua igitur Eminentia 1 Unic C de rapt. Virg. l. fin. C. de Fabricens. lib: 12. Istit. quib. mod. alien. licet.*
(f) *lib. 2. f. 263. Tom. 1.*

sarono, che l'ultimo fosse indegno del Trono, e della Maestà Imperiale, avendolo, per così dire, consegrato nelle persone degl' Imperadori Onorio, e Teodosio: Ennodio Vescovo di Pavia, nella Vita d'uno de' suoi Predecessori nomina Teodorico Rè de' Goti col Titolo d' *Eminentissimo*; Gregorio di *Tours* nella sua Storia nomina parimente col Titolo d' *Eminentissimo* Cariberto, altresì Rè de' Goti: Pietro di *Blois* in una sua lettera, parlando d' Errico II. Rè d'Inghilterra, usa indifferentemente l' *Eminenza*, e *la Maestà*. Ad *Auberj* però pare, che Innocenzo usasse troppo rigore col Cardinale Gio: Casimiro, e crede, che il Papa potesse avere qualche riguardo al Decreto, e dichiarazione della Congregazione de' Riti, che lascia in libertà i figli, e fratelli de' Regi di tenere, il Titolo d' *Altezza*; mà ciò deve intendersi per conto de' figli, e fratelli de' Regi Ereditarj, non già degl' Elettivi. Comunque si sia, osservo nella Vita del detto Cardinal Mazarini scritta dal citato *Auberj*, che nella Sede Vacante, seguita per la morte d' Urbano, il Cardinal Francesco Barberino trattò il Cardinal de' Medici col Titolo d' *Eminente Altezza*. *Tene quod tenet usus*.

3 E anche da sapere, che il Papa fregiando i Cardinali del Titolo d' *Eminenza*, non pretese obligarvi, ne se stesso, ne le Corone: E però le Lettere Pontificie a quelli dirette, soglion esser concepite di questo tenore: Di dentro nell'Inscrizzione, *Clemens Papa XI.* nella prima riga, sendo il Cardinale, a cui scrive, Vescovo, suol dire, *Dilecte frater*; altrimente, *Dilecte fili Noster*; *Salutem, & Apostolicam benedictionem*: Nel fine: *Dilecte fili noster, cui Apostolicam benedictionem peramanter impartimur*: *Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris Die, &c. Pontificatus nostri Anno &c.* Si soscrive il Segretario delle Lettere a' Principi. Nel soprascritto: *Dilecto fratri nostro N.*, overo *filio nostro N. Tituli S. N. Presbytero Cardinali N. nuncupato*.

4 L' Imperadore usa anch' esso la lingua latina, e nell' Inscrizzione suole contenersi in questi termini: *Josephus, Divina favente Clementia, electus Romanorum Imperator, semper Augustus, ac Germaniæ, Hungariæ, Boemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, & Wirtembergæ, Comes Tyrolis, Reverendissimo in Christo Patri, Domino Cardinali N. Tituli S. N. Presbytero Cardinali N. Amico nostro Carissimo salutem, ac benevolentiæ nostræ affectum. Reverendissime in Christo Pater, Amice Carissime.* In Corpo: *Reverendissima Paternitas Vestra* In fine: *Dabantur in Civitate nostra Viennæ: Die, &c. Anno, &c. Regnorum nostrorum Romani, &c. Hungarici, &c. Boemici verò, &c.* Si soscrive: *Josephus*, col nome solo di suo pugno. Nel soprascritto: *Reverendissimo in Christo Patri Domino N. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Tituli S. N. Presbytero Cardinali N. Amico nostro Carissimo*.

5 L' Imperadrice scrive parimente in latino. Nell' Inscrizzione; *Villelmina Amalia Dei gratia Romanorum Imperatrix Hungariæ, & Beomiæ Regina, Archidux Austriæ, nata Dux Brunsuica Luneburgensis; Reverendissimo in Christo Patri N.* come l' Imperadore: Finisce; *Datum Viennæ Die, &c. Anno, &c.* Senz' altro: Si soscrive: *Benevola Amalia*: Nel soprascritto fà, come l' Imperadore.

6 Il Rè di Francia scrive in Francese, e tratta i Cardinali col *Mon Cousin*, e finisce col *Sur ce je prie Dieu, qu' il vous aye, Mon Cousin, en sa sainte garde: Ecrit à Versailles le, &c* Si soscrive di pugno col nome *Louis*. Il Delfino, e 'l Duca di Borgogna pratican anch' essi il *Mon Cousin*: Si soscrivono: *Votre Affectionné Cousin*, di carattere del Segretario, col nome proprio, *Louis*, di pugno.

7 Il Rè di Spagna scrive in Spagnuolo, e fà *D. N. per la Gracia de Dios Rey de las Espannas, delas dos Sicilas, de Herusaleme, &c. Muy Reverendo en Cristo Padre Cardenal N. mi muy charo, y muy amado Amigo*: Finisce: *Ysea muy Reverendo en Cristo Padre Cardenal N. mi muy Charo, y muy amado Amigo, nuestro Senor en vuestra continua guarda de Madrid, &c.* Si soscrive di pugno, *yo el Rey*. La Regina fà lo stesso, e si soscrive di pugno, *yo la Reyna*.

8 Il Rè d' Inghilterra scrive in France-se,

(g) *lib. 2. f. 249. Tom. 1.*

se, e fà *Mon Cousin*; termina la lettera, come il Rè di Francia: Si soscrive tutto di pugno: *Vostre Affectionné Cousin N. R.* La Regina fà lo stesso.

9 Il Rè di Portogallo usa la sua lingua; comincia la lettera, come segue. *Illustrissimo, e Reverendissimo em Christo Padre Cardenal men como irmao muito amado E. V. D. N. per graca de Dius Rey de Portugal, dos Algarues, daquem, e dalem mar em Africa Senhor dé Guiné, e da Conquista navegacao Comercio d' Ethiopia, Arabia, Persia, e de India &c. Voe invio muito Sandar como a quelli, que muito amo, e prezo*: Finisce *Illustrissimo, e Reverendissimo em Christo Padre Cardenal men como irmao muito amado nosso Senhor baza a Vossa Person em Sua Sancta Guarda escrita em Liboa &c.* Si soscrive di pugno, *Rey*. La Regina fà lo stesso, e si soscrive di pugno *Rainha*.

10 Il Duca di Savoja non hà carteggio co' Cardinali per cagione del trattamento, mà a qualch'uno, a cui hà scritto in alcuna occasione, hà fatto *Eminentissimo, e Reverendissimo Signore*: Nella Soscrizione disteso *Servidore il Duca di Savoja Rè di Cipro*, tutto di carattere del Segretario: *Amadeo* sotto di pugno.

11 Il Gran Duca di Toscana pratica, *Eminentissimo, e Reverendissimo Monsignor mio Colendissimo*. Termina col *bacio affettuosamente le mani*: Si soscrive: *Affezzionatissimo Servidore*, di carattere del Segretario di pugno sotto *Il Gran Duca di Toscana*

12 Il Duca di Modona, quello di Parma e tutti gl'altri Principi d'Altezza d'Italia; Gl'Elettori Secolari dell'Imperio, e gl'altri Principi fuori d'Italia, soglion praticare: *Eminentissimo, e Reverendissimo Signor mio Osservandissimo*: Terminan col *bacio affettuosamente le mani*: Si soscrivono *Affezzionatissimo Servidore*. Alcuni di carattere del Segretario; altri di proprio pugno; alcuni usano il proprio nome; altri il Titolo del Principato. Gl'Elettori di Magonza, Treveri, Colonia, e Baviera, fanno il trattamento del pari: *Eminentissimo, e Reverendissimo Signor mio Osservandissimo: Bacio affettuosamente le mani: Affezzionatissimo Servitore*: L'Elettore Palatino, e 'l Vescovo, e Principe di Salzburg fanno il medesimo trattamento, mà usan la lingua latina.

13 Alcuni Principi d'Eccellenza pratican *l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor mio Colendissimo*: Altri, *Signor mio Osservandissimo*: Altri, *Signor mio, e Padrone Osservandissimo*, giusta i diversi ranghi, ne' quali trovansi, e i loro diversi riguardi, corrispondendo la soscrizzione al Titolo. I Feudatarj, Kavalieri d'Ordini, Gentiluomini, ed altri soglion praticare *l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo*. Altri replican' il *Signore*; Altri v'aggiungon' il *mio*. Le Soscrizzioni corrispondono a' Titoli.

14 La Republica di Venezia scrive in Carta pergamina; le sue lettere si chiaman Ducali: Fà il Titolo in latino: *Illustrissime, & Reverendissime in Christo Pater*: Il Corpo della lettera è in lingua Italiana: la data in latino; cioè *Dat: in nostro Ducali Palatio die &c* Si soscrive il Doge di pugno *N. N. Dei Gratia Dux Venetiarum &c.* Il soprascritto suol'essere di questo tenore. *Illustrissimo, & Reverendissimo in Christo Patri D. N. miseratione Divina S. R. E. Cardinali N. Dignissimo*.

15 Con la Republica di Genova i Cardinali non carteggiano per cagione del trattamento, mà, se qualche Nazionale gli scrive, suol commettere, a chi presenta la lettera, di prendere la risposta in voce.

16 Avendo parlato de' Titoli usati co'Cardinali, passeremo a quelli, che essi pratican con' altri; mà prima di venire a' tempi nostri, daremo un'Occhiata a'Cerimoniali de' passati Secoli. In un Titolario de' Cardinali, Sforza Bandini, Mellini, Capponi, Borgia, e Santa Susanna, che viveano nel Pontificato di Gregorio XIII. osservo, che il Cardinal S. Sisto col Nunzio di Spagna, Vescovo di Piacenza praticava il *Molto Reverendo come fratello*: Altri *Illustre, e Molto Reverendo come fratello*: Altri *Illustre, e Reverendissimo Signore come fratello*: Altri *Reverendissimo Signore come fratello*. Tutti in riga.

17 Col Governadore di Roma, con l'Uditore della Camera, e col Tesoriero, se non eran Vescovi: *Molt' Illustre, e molto Reverendo Signore*, in riga. Da basso: *Come Fratello*. Col Maestro di Camera del Papa, da basso: *Affezzionatissimo di V. S.* Co' Camerieri Segreti *Illustre, e Molt' Reverendo Signore*; ed anche *Molt' Illustre* da basso: *Di V. S.* Co' Vicarj de' Vescovi: *Molto Reverendo Signore*: Da basso: *Al piacer*

ter suo: Con altre persone ordinarie: *Reverendo mio Amatissimo*: Con altri più riguardevoli: *Illustre, e Reverendo Signore*. Da quanto s'è detto, si può raccoglier' il modo, che si dovea tenere nello scrivere a gl'altri Nunzj, Arcivescovi, Vescovi, e Prelati inferiori.

18 Co' Baroni Romani, eccettuati il Contestabile, Capo della Casa Colonna, il Duca di Bracciano, Capo della Orsina, e 'l Nipote del Papa, co' quali si praticava l' *Eccellenza*, era stimata cortesia grande l'usare, l'*Illustrissimo*, in riga: Altri stimavansi onorati col *Molt' Illustre*; Cogl' altri Gentiluomini inferiori si procedea con proporzione: Il Titolo più usato era il *Magnifico*. Pe' graduati in qualunque scienza il *Molt' Eccellente*. Pe' Principi, e Duchi del Regno di Napoli; siccome per altri simili Personaggi d'Italia, eccettuati alcuni pochi molto qualificati, era assai l' *Illustrissimo*

19 Nel Pontificato di Sisto V. per quanto si vede da un Titolario di que' tempi fatto dal Cardinal Montalto, si dava per regola, che co' Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi di Sangue Illustre, ò per altra qualità cospicui, si usasse il *Molt' Illustre, e Reverendissimo Signore come fratello*, in riga. Con alcuni altri qualificati in riguardo delle Chiese, che teneano, come quelle di Cremona, Ferrara, e Vercelli, l' *Illustre, e Reverendissimo Signore, come fratello*: Cogl' altri l' *Illustre e Molto Reverendo Signore come fratello*, in riga: Da basso: *Come fratello*: Con l'aggiunto dell' *Affezzionatissimo* a' primi; sendo di Sangue Illustre.

20 Col Baronaggio di Roma, ancorchè di que' tempi s'introducessero nuove Dignità Secolari, ed in quelle occasioni cominciassero a crescere le pretensioni de' Titoli, alla riserva de' sopradetti Capi delle Case Orsina, e Colonna, non si passava l'*Illustrissimo*: Così si praticava co' gl' altri di Napoli, e d' altre parti d'Italia.

21 Nel principio del Pontificato di Clemente VIII. fù tenuto il medesimo ordine. Col Patriarca Gaetani, Nunzio, ed in Germania, ed in Spagna non fù mai praticato più del *Molto Illustre, e Reverendissimo*: Così succedette col Governadore di Roma, quando però era Vescovo; altrimente, così con'esso, come con l'Uditore della Camera, e 'l Tesoriero non si eccedea il *Molt'Illustre, e Molto Reverendo Signore* in riga. A' Duchi, e Principi Romani, da' suddetti in poi, si dava l' *Illustrissimo* di sopra, ed *Affezzionatissimo per servirla*: Ad alcuni Marchesi più qualificati si dava l' *Illustrissimo Signore* in riga; ed alcune volte di sopra, Ad altri Marchesi il *Molt' Illustre Signore Affezzionatissimo di V. S.* A' Consiglieri di Napoli, ed a' Senatori di Milano, *Illustre Signore*: A' Regenti, e Presidenti *Molt'Illustre Signore* in riga. Con alcuni Gentiluomini principali, con quei segnatamente, che avean Titolo di Conte, ò di Barone si usava l' *Illustre Signore*: *Al piacere di V. S.* Co'Magistrati dello Stato Ecclesiastico, per lo più il *Molto Magnifici Signori*: *Al piacer loro*: Con' alcuni, come d'Ancona, Perugia, Ascoli, l' *Illustri*. Col Regimento di Bologna, e con quello di Ferrara *Molt' Illustri Signori* in riga. Nel fine di detto Pontificato però si passò a larghezza maggiore.

22 Nel Pontificato di Paolo V. fù aperta anche più la mano: A' Patriarchi, ed a' Nunzj, sì dell'Imperio, che in Francia, e Spagna si scrivea *Molt' Illustre, e Reverendissimo Signore* da Capo, senz' altro: Da basso *Affezzionatissimo di V. S.* senza il *Come fratello*. All' Arcivescovo di Capua, allora Nunzio in Spagna, poscia Cardinal Gaetano, fù aggiunto l' *Illustrissimo*. Con buona parte di Prelati Nobili si cominciò ad usare il *Molt' Illustre, e Molto Reverendo Signore Come fratello*: Da basso, *Come fratello Affezzionatissimo*; ed in vece di dire, *Al piacere di V. S.* si praticava, *Al servizio di V. S.* Del 1600. per testimonio dell' Attio, e *de la Roque* co' Patriarchi si usava *Illustrissimo, e Reverendissimo*, perchè la loro Dignità, se crediamo a' detti Scrittori, anticamente era considerata come la prima dopo la Pontificia. Co' Baroni Romani, che portavan Titolo di Duca, ò Principe, si usava l' *Eccellenza*, Co' Marchesi l' *Illustrissimo* di sopra.

23 Verso l'Imperadore fino a quel tempo non si vide alterazione nel Titolo; bensì nella Soscrizzione, che già solea praticarsi col solo *Umilissimo Servitore*; allora in vece dell'*Umilissimo* alcuni introdussero il *Divotissimo*; Alcuni univano l' uno, e l'altro; Altri aggiungeanvi qualch'altra cosa: Co' Potentati, sì d'Ita-

lia, che di là da' Monti di quel tempo fù usato il Titolo antico, la soscrizzione da alcuni fù mutata; Da altri fù praticata la solita d' *Affezzionatissimo Servitore*: Con la Republica di Venezia si tenea l'antico cerimoniale: A quella di Genova solea scriversi: *Al Serenissimo Principe, ed Illustrissimi Signori*: Alcuni convertirono l' *Illustrissimo* in *Eccellenza*; ed alla Soscrizzione, che solea praticarsi col solo *Servitore*, fù aggiunto *Affezzionatissimo*. Alla Republica di Luca con cui si praticava *Illustrissimi Signori Anziani, e Confaloniero della Republica di Lucca*, il Cardinale Aldobrandino nel Pontificato di Clemente VIII. aggiunse l' *Eccellentissimi*; ed in vece dell' *Affezzionatissimo per servirle* praticò il *Servitore*. Seguita per ordine d' Urbano l'ampliazione de' Titoli de' Cardinali, questi non ebbero difficoltà di allargar la mano cogl' altri; sicchè poco a poco sono giunti al termine, che vediamo.

24 I Cardinali, scrivendo al Papa soglion' usare la lingua latina; nell' Inscrizzione soglion praticare il *Beatissime Pater*; In Corpo *Sanctitas Vestra*, ò *Beatitudo Vestra*: Terminan la lettera col *Pedum osculo*; soscrivonsi, *Umillimus*, *Devotissimus*, & *Obligatissimus Servus*. I Cardinali Sudditi della Chiesa v' aggiungono, *Subditus Obedientissimus*: Le Creature, *Filius obedientissimus*. Scrivendo in lingua Italiana osservan le medesime regole: Nel soprascritto fanno: *Alla Santità di Nostro Signore Clemente XI.*

25 Trà Cardinale, e Cardinale si pratica: *Eminentissimo, e Reverendissimo Signor mio Osservandissimo*. In Corpo *V. E.* si termina la lettera col *Bacio umilissimamente le mani*; si soscrive: *Umilissimo, e Divotissimo Servidore*. Sendo Amici particolari v' aggiungono il *Vero*: Col Cardinal Nipote del Papa, prima che seguisse la riforma del Nipotismo, le Creature nell' Inscrizione praticavan' il *Padrone Colendissimo*: nella Soscrizzione l' *Obligatissimo*: Gl' altri Cardinali non Creature con lo stesso Nipote usavan' il *Signor mio Colendissimo*; come lo davano, e lo riceveano da' Cardinali d' Este, e Medici.

26 All' Imperadore, ed all' Imperadrice scrivono. *Sacra Reale Maestà Cesarea*: Terminan la lettera *con fare a V. M. profondissimo inchino*: si soscrivono *Umilissimo, Divotissimo, ed Obligatissimo Servidore*. Al Rè, e Regina de' Romani: *Sacra Real Maestà*; nel rimanente come all' Imperadore, ed alla Imperadrice.

27 Al Rè, e Regina di Francia *Sacra Reale Maestà Cristianissima*; nel rimanente, come sopra. Nel Soprascritto: *Alla Sacra Reale Maestà del Rè Cristianissimo*. Al Delfino, alla Delfina; al Duca, ed alla Duchessa di Borgogna *Serenissima Altezza Reale*: Terminan col *Bacio umilissimamente le mani*. Si soscrivono: *Umilissimo Servidore*: Nel Soprascritto: *Alla Serenissima Altezza Reale del Delfino*; *della Delfina*; *del Duca, ò Duchessa di Borgogna*. Col Duca d' Orleans alcuni usano il *Serenissimo Signor mio Colendissimo*: In Corpo *V. A.* In fine; *Bacio divotamente le mani*; si soscrivono. *Divotissimo Servidore*: Nel Soprascritto: *Al Serenissimo Signor mio Colendissimo il Signor Duca d' Orleans*: Altri gli danno l' *Altezza Reale*.

28 Al Rè, e Regina di Spagna *Sacra Reale Maestà Cattolica*; nel rimanente praticcan come con l' Imperadore. A' Regi, e Regine d' Inghilterra, di Portogallo, di Polonia, ed altri: *Sacra Reale Maestà*; finiscono con l' *Umilissimo inchino*; ò *Umilissima riverenza*; e si soscrivono; *Umilissimo, e Divotissimo Servidore*: Alcuni però pratican' indifferentemente le tre Soscrizzioni.

29 Al Duca, Duchessa, e Madama di Savoja *Serenissimo Signor mio Colendissimo*, ò *Serenissima &c.* In Corpo *Vostra Altezza Reale*: In fine *Bacio divotamente le mani* la Soscrizzione *Divotissimo Servidore*. Il Soprascritto. *Alla Serenissima Reale Altezza del Signor Duca di Savoja Rè di Cipro*. Al Principe di Carignano. *Serenissimo Signor mio Osservandissimo*. In fine *Bacio affettuosamente le mani*: La Soscrizzione *Affezzionatissimo Servidore*: Così alla Principessa. Lo stesso Cerimoniale si pratica col Gran Duca di Toscana, col Principe, e Principessa di Toscana; Alcuni col Gran Duca fanno *Divotissimo Servidore*; così co' Duchi di Lorena, Modona, Parma, e Mantova, siccome cogl' Elettori Palatino, e Bavaro.

30 Cogl' Elettori di Magonza, Treveri, siccome col Gran Maestro di Malta. *Eminentissimo, e Reverendissimo Signor mio Osservandissimo*: In Corpo *V. E.* In fine *Bacio affettuosamente le mani*: La Soscrizzione:

ne: *Affezzionatissimo Servidore:* Il Soprascritto. *All' Eminentissimo, e Reverendissimo Signor mio Osservandissimo Monf. Arcivescovo di Magonza; di Treveri; Elettore del S. R. I. Al Gran Maestro della Religione Gerosolimitana.* Col Principe Clemente di Baviera Arcivescovo Elettore di Colonia Principe, e Vescovo di Liegi; Col Principe Francesco Lodovico Conte Palatino del Reno, Vescovo, e Principe d' Uratislavia, Col Principe Alessandro Sigismondo Conte Palatino del Reno, Vescovo, e Principe d' Augusta, *Serenissimo, e Reverendissimo Signor mio Osservandissimo.* In Corpo *V. A.* In fine *Bacio affettuosamente le mani.* La Soscrizzione *Affezzionatissimo Servidore.*

31 Co' Principi d' Eccellenza *Illustrissimo, ed Eccelentissimo Signore.* In Corpo *V. E.* in fine, con alcuni di primo rango si pratica *Bacio affettuosamente le mani.* La Soscrizzione *Affezzionatissimo Servidore:* Con altri *Bacio di cuore le mani* col *Servidore Affezzionatissimo,* ò *Servidore di Cuore:* Con altri *Servidor Vero,* ò pure *Servidore* solamente.

32 Scrivendo alla Republica di Venezia, indrizzano le lettere al Doge, e fanno *Serenissimo Signor mio Colendissimo:* In Corpo *Vostra Serenità;* terminan col *Bacio divotamente le mani;* e si soscrivono. *Divotissimo Servidore:* Nel Soprascritto fanno *Al Serenissimo Principe, e Doge della Serenissima Republica di Venezia.* Alla Republica di Genova *Serenissimo Principe, ed Eccellentissimi Signori:* In Corpo *Vostra Serenità, ed Eccellenze Vostre.* Si soscrivono *Affezzionatissimo Servidore.* Nel Soprascritto *Al Serenissimo Principe, ed Eccellentissimi Signori, il Doge, e Governadori della Republica di Genova.*

33 Alla Republica d' Elvezia *Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori:* In Corpo *Eccellenze Vostre:* In fine: *Bacio di cuore le mani.* Si soscrivono *Servidore,* ò *Servidore di cuore.* Nel Soprascritto *Agl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori, gli Signori Sculteti, e Landamanni de' Cantoni Cattolici d' Elvezia Friburgh.*

34 Alla Republica di Lucca *Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori:* In Corpo *Eccellenze Vostre:* Si soscrivono *Servidore Affezzionato,* ò altro simile: Nel Soprascritto *Agl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori, gli Signori Confaloniero, ed Anziani della Republica di Lucca.*

35 Alla Republica di Ragusi *Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori:* In Corpo *Eccellenze Vostre* Nella Soscrizzione *Servidore.* Nel Soprascritto *Agl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori, gli Signori Rettore, e Consiglieri della Republica di Ragusi.*

36 Co' Grandi di Spagna di prima riga, e col Governadore di Milano, pratican l' *Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore* In Corpo *V. E.* In fine *bacio affettuosamente le mani* si soscrivono *Affezzionatissimo Servidore.* Co' Grandi di seconda riga usano il *Bacio di Cuore le mani.* La Soscrizzione *Servidore di Cuore,* ò di *vero Cuore.* Agl' Ambasciadori Regj delle prime Corone in Roma fanno il trattamento, che pratican co' Grandi di Spagna di prima riga. Il Titolo *Eccellenza* oggidì s' usa co' Duchi, e Principi Feudatarj, co' quali un tempo praticavasi quello d' *Illustre:* Pasquier nelle sue Ricerche della Francia, ed il Crescenzio nel Trattato della Nobiltà, voglion, che l' *Eccellenza* si possa pretendere da qualche Marchese, che abbia Scudi quattromila d' Annua rendita. Riferisce l' Addente al Platina delle Vite de' Pontefici, che Alessandro VII. avendo saputo, che il Duca di Bracciano, e le Case moderne Pontificie pretendean' il Titolo d' *Altezza,* mentre essi negavan' agl' altri Baroni Romani quello d' *Eccellenza,* che però non intendean' accomodarvisi, ordinò, che a niun Principe Vassallo della Chiesa, alla riserva del Duca di Parma, si dasse il Titolo d' *Altezza.*

37 Anui de' Principi, sì in Italia, che fuori di questa, co' quali praticandosi l' *Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore,* si altera la Soscrizzione giusta il loro rango, maggiore, ò minore: Con alcuni si pratica il *Servidore Affezzionatissimo:* Con altri il *Servidore di Cuore; Servidor Vero,* overo *Servidore* solamente. Dell' Anno 1595. il dì 23. Settembre ne' Paesi Bassi fù publicato un' Editto, con cui venne ordinato, che il Titolo d' *Eccellenza* si dovesse usare col solo Vicerè, e Governadore di quelle Provincie Quando quegli discendesse da Sangue Regio, si dovesse praticare quello di *Celsitudine;* ed a questi solamente si dovesse dare il Titolo di *Monseigneur;* Quello di *Messire* a' soli Kavalieri, ò Ecclesiastici; Che il Titolo di

Madama dovesse esser particolare delle Mogli de' Kavalieri: Che gl' altri dovessero contentarsi di quello di *Monsieur*, e rispettivamente di *Mademoiselle*. Un Nobile Italiano dimorante nella Città d'Anversa, sendosi arrogato il Titolo d' *Illustrissimo*, ad istanza de' Presidenti della stessa Città il dì 22. Aprile 1660. fù condannato a dimetterlo subito. Filippo IV. Rè di Spagna con sua lettera di 2. Ottobre 1651. all' Arciduca Leopoldo Vicerè de' Paesi Bassi, ordinò, che con le sole Vedove, ò Mogli di Kavalieri, ò di quelli, che discendeano da stirpe illustre, ò possedeano Dignità più che eminenti, si dovesse usare il Titolo di *Madama*.

37 I Cardinali Capi d'Ordini in tempo di Sede Vacante, scrivendo a' Nunzj, nell' Iscrizzione, che fanno in riga, pratican *Miseratione Divina Episcopi, Presbyteri, & Diaconi, S. Romanæ Ecclesiæ Cardinales, Venerabilis Frater salutem in Domino* In Corpo *Fraternitatem Tuam*: In fine *Datum Romæ è Conclavi Apostolico, & Congregatione nostra, sub Sigillis trium nostrum ex tribus Ordinibus Deputatorum Die &c. Anno &c. Apostolica Sede Vacante N. N. Sacri Collegii Secretarius* Nel Soprascritto *Venerabili Fratri N. N. Archiepiscopo N.* ò *Patriarchæ N. Sedis Apostolicæ apud N. N. Nuntio N.* si sigilla co' tre Sigilli, senz' altro.

39 Generalmente poi con tutti i Prelati si suol praticare indifferentemente l' *Illustrissimo, e Reverendissimo Signore*: In Corpo *V. S. Illustrissima*: La differenza consiste nel terminare, e soscrivere la lettera: Co' Nunzj Apostolici, all' Imperadore, al Rè di Francia, ed a quello di Spagna, siccome con qualch' altro Prelato di prima riga, si pratica il *Baccio le mani*: *Servidor vero*: Con altri *Servidore*: Con altri *Affezzionatissimo per servirla*: Con alcuni di proprio pugno; con altri di Carattere del Segretario: Ad alcuni i Cardinali aggiungono il *sempre*, overo *di cuore*. Alcuni Cardinali fanno il trattamento giusta la condizione, ò grado del Prelato, a cui scrivono; Sicchè alcuni trattan con l' *Illustrissimo*; altri col *Molto Reverendo*, ò *Molt' Illustre, e Reverendissimo*, ò con l' *Illustrissimo* nell' Iscrizzione, e 'l *V. S.* in Corpo.

40 Il Cardinale Primo Ministro hà un Titolario molto differente dagl' altri Cardinali: Co' Nunzj, ò Vescovi di prima riga nell' Iscrizzione pratica l' *Illustrissimo, e Reverendissimo Signore*: In Corpo *V. S.* nella Cortesia *Di V. S.* Nella Soscrizzione *Come fratello Affezzionatissimo*: Con Alcuni *Affezzionatissimo per servirla*.

41 Co' Gentiluomini, ò sien Kavalieri generalmente si pratica l' *Illustrissimo Signore*; la differenza suole consistere nel fine: Scrivendosi a quelli di prima riga, ò di Città cospicua si suol terminare col *Resto*; e la Soscrizzione col *Servidore*: Ad alcuni: *Auguro dal Cielo ogni felicità*: La Soscrizzione *Affezzionatissimo per servirla sempre*, tutto di pugno: Ad altri: *Affezzionatissimo per servirla* di carattere del Segretario, col *sempre* di proprio pugno. Alcuni Cardinali co' Gentiluomini, chiamati abusivamente Kavalieri di Città inferiori usan' anche il *Molt' Illustre*; in Corpo il *V. S.*

42 Il Crescenzio nel suo Trattato della Nobiltà (*b*) è di sentimento, che il Titolo d' *Illustrissimo* sia dovuto a' Kavalieri nobili, ed a' Conti, ch' abbian la giurisdizione d'un Castello con rendita d' annui Scudi due mila almeno; avuto però sempre riguardo all' uso del Paese, alla qualità del Casato, ed all' antichità del Titolo (*i*) Mà l' *Illustrissimo*, come s' è veduto, non men degl' altri Titoli, è stato soggetto alle sue vicende. Oggidì, come vediamo, si pratica co' Gentiluomini non Titolati, e molti semplici Cittadini lo pretendono.

43 I Cardinali co' Generali delle Religioni usano il *Reverendissimo*, variando nella Soscrizzione, giusta la graduazione maggiore, ò minore dell' Ordine. Cogl' Abati delle Religioni, e cogl' Inquisitori pratican' il *Molto Reverendo Padre* in Cima: In Corpo *Vostra Paternità*: Nella Soscrizzione *Affezzionatissimo per servirla* Co' Provinciali pratican' il medesimo Titolo; mà nella Soscrizzione soglion' usare l' *Affezzionatissimo sempre*: Così con altri Religiosi, Se sono Kavalieri di nascita, soglion fare *Affezzionatissimo per servirla*. Cogl' altri inferiori. *Molto Reverendo Padre*, ò *Reverendo Padre* solamente, in riga: Nella So-

(*b*) *lib. 2. c. 17. n. 1.* (*i*) *Crescenz. loc. cit. cap. 22. n. 2.*

la Soscrizzione *Affezzionatissimo di Vostra Paternità*; Al *servizio*, ò *Al piacere di Vostra Paternità*.

44 Co' Canonici di Collegiate Insigni, sendo Kavalieri, usan l'*Illustrissimo*, con l'*Affezzionatissimo per servirla*; se sono di condizione inferiore: *Molto Illustre, e Molto Reverendo Signore*: *Affezzionatissimo sempre*, ò *di cuore*. Riferisce Auberj nella Storia del Cardinal Mazarino, che il Cardinal di *Rets*, scrivendo al Decano, Canonici, e Capitolo di Parigi, al tempo d'Alessandro VII. si soscrive *Votre tresaffectioné Serviteur, & Confrere le Cardinal de Rets Archeveque de Paris*: Detto Scrittore rapporta tale esempio, come singolare, soggiugnendo, non esservi stato altro Cardinale, ch' abbia usato il Titolo di *Servidore*, ne di *Confratello* con un Canonico, ne con un Decano di qualsisia Metropoli, Primazia, ò Patriarcale; segnatamente dopo che il Sacro Collegio nel Concilio Generale di Lione ricevette da Innocenzo IV. il Cappello di porpora per distinzione, e marco di Dignità sì Eminente.

45 Con altre persone, come Dottori, Preti, Cittadini, ed altri di condizione inferiore usan proporzionato trattamento, come di *Molt' Illustre Signore: Molto Reverendo*, ò *Reverendo* solamente: *Molto Magnifico*, ò *Magnifico* solamente, crescendo, ò diminuendo a proporzione, con l' *Affezzionatissimo per servirla*: *Affezzionatissimo di V. S. Al piacer suo*: *Suo Amorevole*, fino al *Voi*, che però non si pratica, che con le persone di condizione infima.

46 Il Titolo di *Monsignore*, che anticamente si usava anche co' Regi, nel XV. Secolo era commune anche a' Prelati inferiori; mà nella Corte di Roma è stato sempre Prelatizio: ed in ogni tempo si è usata distinzione: Nel detto Secolo XV. a' Prelati primarj si dava il medesimo Titolo che a' Vescovi; agl' inferiori l'*Illustre*, ò 'l *Molt' Illustre*: A' semplici Sacerdoti il *Reverendo*, ò 'l *Molto Reverendo*. A' Regolari quello di *Riverenza*, ò di *Paternità*: Alle Monache di *Reverende*: Con queste, quando sono Dame, alcuni Cardinali usan' il Titolo d' *Illustrissime Signore*.

47 I Gesuiti, usan trà loro il Titolo di *Vostra Riverenza*, e lo desideran anche da altri Scrivendo al proprio Generale non pratican' il *Reverendissimo*, come le altre Religioni; mà il *Molto Reverendo in Cristo Padre nostro*. I Provinciali vengon trattati come gl' altri Padri Ordininarj. Il Titolo di Reverendi co' Religiosi è molto ragionevole, mentr' essi sono Padri delle Anime.

48 Darem fine al presente Capitolo, con riferire alcune osservazioni, che se bene toccate da altri, come necessarie nello scriver le lettere, cadono molto in acconcio al nostro proposito. Il Dottor Minucci vuole, che, scrivendosi a Personaggio, a cui si debba il Titolo d' *Eccellenza*, almeno, le parole *Umanità*, *Benignità*, *e Clemenza*, sien termini non eguali, ne diseguali, prevalendo l' uno all' altro giusta le materie, moderazioni, ed alterazioni. I due primi di detti termini non si usano cogl' inferiori; Cogl' inferiori di poco si moderano, aggiugnendovi la parola *molta*, overo *innata*, ò *grande*, con che gl' accennati, e tutti gl' altri termini si rendono meno stimabili. Con le persone a cui si dia Titolo minore di quello d' *Illustrissimo*, non si devono usare, che per fare alcune necessarie espressioni, che cadano nel terzo, come *tratto*, ò *atto benigno*, *di benignità*, *ed umanità* del Principe, ò del Cardinale. Si pratican cogl' Eguali, e co' Superiori; e tale Superiorità, sì in questi, che in altri casi, non s' intende eccedente il Titolo di *Altezza*, giusta le condizioni aggiugnendovi anche la parola *molta*, overo *innata*, *liberale*, *sperimentata*, *singolare*, *infinita*, *indicibile*, *impareggiabile*, e simili; per evitare la replica, hanno il medesimo significato, che la parola *Cortesia*; mà non devono usarsi con quelli, che sono del tutto inferiori. La *Clemenza* non si deve praticare che con persone grandi; e deve aver relazione a terze persone: Come *N. spera nella Clemenza di V. A. Serenissima*.

49 I termini *Cortesia*, *Gentilezza*, *Amorevolezza*, sono in prossima egualità; mà il primo riceve maggiori alterazioni; ne mai si pratica col meno del *Molt' Illustre*: Il secondo cogl' eguali; di rado con Superiori, usandosi solo, per evitare la replica: Il terzo cogl' inferiori, e parimente per evitare la replica; *Gentilezza* si usa ancora col meno di *Molt' Illustre*, e di *V. S.* aggiugnendovi *solita*, *usata*, *continuata gentilezza di V. S.* ò *Vostra*.

50 Il termine *Vostro* si modera ordinariamente con dire *Atto*, *tratto*, *Uffizio*, *parte*,

te, *affetto della vostra gentilezza*, ò altra parola simile. Nella medesima maniera si può praticare *amorevolezza*: Usandosi la parola *Cortesia* cogl' inferiori, vi si aggiugne *innata*, *singolare*, *liberale*, *prodiga*, *infinita*, *impareggiabile*, e simili a proporzione de' gradi: Così co' Superiori. Col *Molt' Illustre*, si pratica *molta*, *particolare*, *grande*, ò altra simile. Per evitare la replica, si usa ancora *gentilezza*, ed *amorevolezza*; mà con le moderazioni.

51 Il termine *Cordialità* ordinariamente non si usa che con persone d'infima condizione; ed al più si dice *la mia solita*, *particolare*, *buona*, *Cordiale inclinazione verso la vostra persona*, *ò verso di voi*, *per le vostre buone rare qualità*; ò *buone qualificate*, *e Virtuose parti*.

52 *Cordialità*, ed *affezzione*, sono termini generali, che ponno praticarsi con tutti gl' inferiori; e si dice *solita*, *continuata*, *certa*, *sincera Cordialità*, *ed affezzione verso di V. S.*, ò *verso di Voi*. Non e fuor d'uso il valersene anche co' Superiori, e cogl' eguali nelle lettere lunghe, per non replicare i termini altre volte usati; mà si alterano con l'*ingenua*, *divota*, *divotissima*, *obligatissima*, *ossequiosa*, *ossequiosissima cordialità*; e nell' ultimo luogo *affezzione*; ò se la materia è più al proposito, *inclinazione*, ò altra simile. Co' più inferiori si esprime con *ingenua*, *divota*, *obligata*, *cordialità*, *affezzione*, ò altra simile. Co' più inferiori con *solita*, *particolare*, *buona*, *continuata*, *certa*, *vera*, *sincera*. Si dice *cordiale affezzione*, *ed affettuosa cordialità*; ò pure *cordiale affettuosa inclinazione di V. S. verso di me*, overo *mia verso V. S.* ò *verso di voi*. Co' Servidori, e Sudditi si usan tutti i detti termini, giusta le loro condizioni.

53 *Divotione*, *ed osservanza* sono termini da usarsi co' Superiori, eguali, ò poco inferiori, e si esprimono con *vera*, *certa*, *obligata*, *obligatissima*, *antica*, *costante*, *infinita*, *indicibile*, *invariabile*, *immutabile*, *irretrattabile*, ed *impareggiabile osservanza*, *e divozione*, overo *molta*, *e gran divozione*, *ed osservanza* si dice *obligo*, *debito di professarle vera*, *certa*, *perpetua osservanza*, *e divozione*: mà conviene riflettere, che *vera*, *certa*, *molta*, *grande* rare volte convengono a' Superiori; Siccome agl' inferiori non convengono *infinita*, e le altre, che seguono. Cogl' eguali non sempre si devono praticare *vera*, *certa*, *obligata*, *perpetua osservanza* si dice *divota*, *divotissima*, *ossequiosa*, *ossequiosissima* Co' Superiori si può dire ancora *ossequiosa*, *ossequiosissima divozione*; *tributi d'osservanza*, *e divozione*; Cogl' eguali con riguardo; Cogl' inferiori mai.

54 Il termine *ossequio* si usa co' Superiori, e cogl' eguali, avuto riguardo alle Condizioni: Cogl' inferiori mai; e si può aggiugnere *vero*, *certo*, *obligato*, ò altra simile parola. Si dice rispettivamente *numerosissimi ossequj*; *obligazioni*, *e tributi d'ossequio*, ed *ossequj*; *Divoto*, *Umile*, *riverente*, *divotissimo*, *riverentissimo*, *umilissimo*, *profondissimo ossequio*, *ossequj*; mà *profondo*, e *profondissimo* di raro.

55 Si usa ancora il termine *Tributi d'osservanza*, *divozione*, ed *ossequio*, e si dice *divoto*, *umile*, *riverente*, *divotissimo*, *umilissimo*, *riverentissimo tributo d'osservanza*, *divozione*, *ossequio*; mà non si pratica *profondo*, ne *profondissimo tributo*: L' ultimo termine si usa co' Superiori; cogl' eguali con riguardo; Cogl' inferiori mai.

56 Co' Superiori si pratica *Riverenza*, *molta*, *vera*, *grande*, *grandissima*. Cogl' eguali con riguardo, e limitazione: Cogl' inferiori mai. Si può dire *obligo*, *debito*, *tributo di vera*, *molta*, *grande riverenza*. Il termine *indicibile*, *impareggiabile riverenza* sono approvati da pochi; I più gli disapprovano del tutto. Si dice *irretrattabile*, ed *infinita*; mà di raro, e potendosi sfugire, non è che bene.

57 Il termine *Protezzione* si deve sfugire; segnatamente da quei, che scrivono per Principi liberi; e se pure si suole usare, deve farsi solamente co' Superiori, e si dice, *raccomando alla protezzione di V. A. S. quel mio affare &c.* Si può usare anche cogl' eguali, quando però si parla per un terzo; come *raccomando N. alla protezzione di V. E. &c.* Il termine *Patrocinio* è in prossima egualità, e si può usare cogl' eguali: Per evitare la replica, vale per *protezzione*, e si modera con *grande*, *alto*, ò altra parola simile. Il termine *Impareggiabile* da molti è ricusato; chi se ne serve, suol praticarlo con *osservanza*, *divozione*, *ossequio*, *tributo*, *riverenza*.

58 Sopra i termini *Debito*, *Obligo*, *Obligazione*, *Gratitudine*, pare, che non si possa dare certa regola, perchè, usandosi cogl' eguali, e cogl' inferiori, si deve aver riguardo direttamente alla vera causa, ò più,

più, ò meno astringente a dichiararsi in debito, ed obligo: Dalla causa dunque si deve prender la misura, per alterare, moderare, ò eccedere; e siccome la Superiorità di quelli, a cui si scrive, non può pretender confessione d'obligo, quando questo effettivamente non vi sia, così il negare tale dichiarazione agl'inferiori, quand'essi se l'abbiano acquistata, e meritata co'Servizj prestati, pare uno scrupolo senza fondamento di persone stitiche. Scrivendosi a'Superiori, si può dire *numerosissime*, *indicibili*, *indelebili*, *infinite obligazioni*; *grande singolare obligo*. Cogl'eguali non si considera che la cagione. Cogl'inferiori, quando sono tali, che con essi si usi il termine di *Servidore*, *V.S.* e *di servirla*: si può ancora aggiugner *debito*, *ed obligo di servire V.S.* e *di servirla*: Altrimente si dice *obligo*, *debito di corrisponderle*, *con prontezza d'animo affettuoso*, *di tutto*; ò *di buon cuore*; *le occasioni di suo servizio*, *di suo*, ò *vostro utile*, *sodisfazione*, *vantaggio*, *profitto*, ò altra simile parola. Il termine, *d'esser tenuto per obligo*, vale cogl'eguali, e Superiori per replica. Cogl'inferiori si usa, quando non si esprime la Causa. Si dice *debito*, *obligo d'osservanza*, *divozione*, *riverenza*, *umiltà*, *ossequio*. Cogl'inferiori, in vece di dire *le tengo obligo*, si dice, *le conservo gratitudine*, *memoria*, ò altro termine simile.

59 Dovendosi usare i termini *Comandi*, *Comandamenti*, ò *Cenni*, pare, che de'due primi appresso i più il secondo occupi il primo luogo, e si pratica co'Superiori, eguali, e di poco inferiori. Il primo cogl'eguali, e di poco inferiori. Il terzo mai cogl'inferiori; co'Superiori, ed eguali di rado. Al primo co'pochi inferiori si aggiugne: *Con non poco*; *con molto*; *con singolar desiderio de'suoi Comandi*: *Farò quella stima, quel conto, che devo de'suoi Comandi*: *Farò, che i suoi Comandi sieno eseguiti*: Alcuna volta si modera, con dire: *mi sarà grato*, *caro*, *di mia consolazione*; *di particolar gusto*, *ch'ella comandi*, ò *disponga co'suoi comandi*. *Ch'ella all'occasione dica come voglia restar servita*: *Come più sia di sua sodisfazione*, *e vantaggio*, *mi dirà*, *in che debba impiegarmi*: *se i suoi comandi mi sugeriran la maniera*, *come io possa incontrare il suo genio*, *sodisfare*, *secondare il desiderio*, *il gusto*: *Com'ella voglia valersi dell'opera mia*: *Come più grate*, *utili*, *di vantaggio*, *le possin essere le parti del mio affetto*: *Offerisco*, *dichiaro pronta a suoi comandi l'opera mia*: Mà convien'avvertire d'usar questi termini con le distinzioni dovute alla persona, a cui si scrive. *Comandamenti* è termine, che si usa con inferiori prossimi all'egualità; *La prego a fare*, *che i suoi Comandamenti autentichino &c.* *La prego a credermi desideroso de'suoi Comandamenti*: *Con molto affetto*, *premura*, *prontezza*, *attenzione incontrerò*, *riceverò*, *attenderò i suoi Comandamenti*: *Con singolare prontezza mi disporrò*, *abbraccerò*, ò simile.

60 Col termine *Comandamenti*, trattandosi cogl'inferiori prossimi all'egualità, si usa *ricevo*, *riceverò*, *ambisco*, *ambirò*, *che il favore de'suoi Comandamenti sia un'attestazione della sua Cortesia*; *suoi desideratissimi*; ed alcune volte *stimatissimi Comandamenti*. Co'Superiori si dice anche *moltiplicare*, *accrescere*, *continuar grazie co'suoi Comandamenti Co'suoi stimatissimi*, *pregiatissimi Comandamenti*: *Ricevere a singolare*, ò *grande grazia*, *ed onore*, *che si compiaccia*; *si degni co'suoi Comandamenti favorirmi*: Overo *graziosi*, *graziosissimi Comandamenti*, come alcuni han praticato; mà non è molto in uso.

61 Il termine *Cenni* può valere ordinariamente, per evitare la replica, co'Superiori, ed eguali però, ed anche con questi di rado, alterandosi giusta l'esigenza. Molti vogliono, che co'Superiori, e cogl'eguali non si debba usare il termine *supplicare de'Comandamenti*; mà co'Superiori è costume ordinario; cogl'eguali ancora si può praticare, con moderazione però, come *affettuosamente*, *con tutto l'animo*, *con tutto lo Spirito*; ò simile aggiunto.

62 *Supplicare* si pratica co'Superiori, e cogl'eguali; Cogl'inferiori mai; Si dice, giusta le condizioni, *affettuosamente*, *con tutto l'animo*, *con tutto lo Spirito*, ò *l'affetto*; *Con divoto affetto*; *costantemente*, *vivamente*, *divotamente*, *umilmente supplico a degnarsi*, ò *compiacersi*. Il termine *pregare* si pratica co'Superiori, ed eguali si usa, come si è accennato del *supplicare*. Cogl'inferiori *affettuosamente*, *cordialmente*, *vivamente*, *istantemente la prego*.

63 Co'molto inferiori si prende il termine *desiderare* in vece di *pregare*; si dice, *desidero*, *che V.S. mi dia*, *doni*, *mostri*, *presenti*, *somministri*, *presti occasioni*, *congiunture di suo servigio*, *utile*, *prò*, *vantaggio*, *sodisfazione*, *cosa di suo gusto*, *desiderio*, *molto di buon*

buon cuore: *Cordialmente*, *affettuosamente*, *che V. S. mi dia*, *presti occasioni di suo servigio*; *desidero*, *che V. S. si contenti*, *si compiaccia*, *voglia darmi occasioni &c. Che alle occasioni si lasci invitare*, *persuadere*, *darmi mezi*, *modi*, *adito*, *maniere*, *campo*, *opportunità*, *con che io possa mostrarle il mio affetto*, *la mia volontà d' impiegarmi in suo servigio*, *utile*, *vantaggio nelle sue occorrenze*. Tutti questi termini si applican con distinzione, e giusta la qualità della persona, cui si scrive, non potendosi dare regola determinata, mentre tal volta ponno darsi due persone eguali di nascita inferiore a quegli, che scrive, ed una di loro superiore all' altra di merito, ò appresso chi scrive, ò per proprie azzioni, gradi, e Dignità. *Desiderare* co' Servidori, e Sudditi, è termine grazioso di comandare; *desidero*, *si contenti*, *le piaccia di far' eseguire*, e simili. *Pensare*, *risolvere* si usan co' Servidori, subordinati, e Sudditi, e si dice, *penso*, *che a voi s' aspetti*, *che sia debba essere parte*, *cura*, *Uffizio*, *impiego*, *diligenza*, *premura*, *il fare*, *eseguire*, *andare*, e simili, *Risolvo*, *che voi non facciate*; *che facciate prontamente*, *accuratamente con ogni diligenza*. *Voglio* è termine, che serve per farsi intendere senza cerimonie.

64 *Degnare* è termine, che si usa co' Superiori, e cogl' eguali. *Compiacersi* co' Superiori, eguali, e poco inferiori. *Contentare* rare volte co' Superiori, ed eguali; è il più proprio cogl' inferiori. *Compiacersi* usato col *desiderio*, come *desiderio*, *che si compiaccia*, è proprio co' inferiori. *La supplico a compiacersi*, co' Superiori, cogl' eguali, e co' poco inferiori, giusta le contingenze. *ubidire* co' Superiori, dicendosi *ubidire a' Comandamenti*; *ambirò*, *ambisco*, *mi stimo*, *mi stimerò onorato d' ubidire*: *Non lascerò*, *procurerò ubidirla*, *desidero*, *bramo*, *con attentissima*, *divota*, *riverente prontezza*, *ubidirla*.

65 Il termine *servire* si pratica co' Servidori, cogl' eguali, e co' poco inferiori, con le prime condizioni, avendo riguardo a distinguere i maggiori da' minori: Cogl' inferiori prossimi all' egualità si può usare ne termini seguenti: *Prego V. S. a far sì che mi venghino occasioni di servirla*: *Con molto affetto*, *prontezza*, *attenzione*, *incontrerò*, *attenderò*, *le occasioni di servirla*: *Attentamente*, *prontamente la servirò*; *Mi stimerò favorito delle occasioni di poterla servire*. *Hò molto*, *particolare*, *grande*, *grandissimo desiderio di servirla*, *ò di servire V. S.* Co' più inferiori *servire* si dice *Alle occasioni*, *occorrenze*, *congiunture di servirla*, *mostrerò*, *comproverò*, *darò segno del mio affetto*, *inclinazione*, *propensione*, e simili termini *nel servirla non lascerò*, *non mancherò di mostrare il mio affetto*: *Desidero in questo particolare interesse*, *negozio*, *affare*, *ch' ella resti servita nel miglior modo*, *che le possa confermare*, *accertare*, *render sicura del mio affetto verso di lei*: *La prego*, *le porgo vive istanze*, *a darmi occasioni*, *mediante le quali*, *nel servirla*, *io possa mostrarle*, *accertarla del mio affetto*, *desiderio*, *gusto*, *brama*, *che ne tengo*; con le distinzioni proprie per le persone a cui scrive.

66 *Servigio* è termine, che si usa con tutti gl' inferiori, eccettuati quelli, co' quali nel corpo della lettera si pratica il *Voi*; mentre non si deve dire, *pronto al vostro servigio*; mà si modera con aggiugnere, *alle occasioni*, *congiunture di vostro servigio*, *utile vantaggio*, *profitto*, *sodisfazione*.

67 *Sodisfare*, *compensare*, e simili termini allora si praticano, quando si usa il termine *servire*, *servigio*, e si dice *procurerò*, *attenderò*, *troverò*, *incontrerò*, *abbraccerò di buon cuore*, *di buon' animo*, *volontieri*, *le occasioni*, *le congiunture di compensarvi*, *corrispondervi*, e simili. *Mi sarà caro*, *grato*, *di consolazione*, *di gusto*, *conforme al mio desiderio*, *volere*, *volontà*, *che m' informiate*, *avvisiate*, *presentiate*, *disopriate il mezo*, *l' adito*, *l' opportunità*, *l' occasione*, e simili *di vostra sodisfazione*, *di sodisfarvi*, *di compensarvi*: *Desidero*, *bramo*, *hò caro di sodisfarvi*, *di compensarvi*.

68 Cogl' inferiori di poco si usa il termine *Piacere*, e si dice; *mi farà piacere*, *riceverò per piacere*. Cogl' inferiori del tutto si usa *Cosa grata*, e si dice *mi farete*, *ò farà cosa grata*. Co' Superiori si usa il termine *Onore*, e vale per evitare la replica di *favore*, *grazia*.

69 *Grazie*, *e favori* sono termini eguali, ò almeno in prossima egualità; e si usano co' Superiori, e cogl' eguali; il primo, mà rare volte, anche co' pochi inferiori, sendo più proprio a' Superiori; Il secondo cogl' eguali: Sì all' uno, che all' altro considerata la condizione Superiore, eguale, ò poco inferiore; Per quantità si aggiugne *molte*, *numerose*, *numerosissime*, *infinite*, *indicibili*, *impareggiabili*; Per qualità, *cortesi*,

teſi, corteſiſſime, ſingolari, umaniſſime, benigniſſime, ſtimatiſſime, pregiatiſſime, grazie, favori &c. Per continuazione, *ſolite, continuate, conſuete, inceſſanti, grazie, e favori*: Così l'uno, come l'altro, vale per evitare la replica.

69 *Render grazie, e ringraziare* ſono termini, che ſi uſan co' Superiori, e cogl' eguali: ſi dice, *render affettuoſe, affettuoſiſſime, divote, divotiſſime, umili, umiliſſime grazie* Così *ringraziare, affettuoſamente, divotamente*. Co' poco inferiori: *Rendo, devo render grazie, con molto affetto*: Co' più meritevoli: *Rendo affettuoſe, particolari, non ordinarie grazie*. Co' poco inferiori ſi dice: *Ringrazio di buon cuore, con affetto, con molto affetto, cordialmente, vivamente, di cuore*.

70 Cogl' inferiori ſi uſa il termine *gradire;* e ſi dice, *gradiſco, non mancherò, non laſcerò di gradire, di buon cuore, con affetto cordialmente, vivamente di cuore*. Il detto termine, ſi uſa con tutte le condizioni inferiori, con dette alterazioni: Si dice, *gradiſco la voſtra diligenza, le voſtre eſibizioni, la voſtra amorevolezza, l'opera voſtra*, e ſimili.

71 *Applicare, impiegare, ſpendere*, ſono termini, che ſi uſan con ogni ſorte di perſone, alterandoli, ò moderandoli, come richiede il ſoggetto, cui ſi ſcrive: Si dice, *applicherò l'opera mia; impiegherò la mia diligenza, ogni mio ſpirito; ſpenderò l'opera mia*, e ſimili: Si può dire *umiliſſime, divotiſſime, parti, opere, ſtudj, premure, Uffizj, diligenze*, e ſimili.

72 Il termine *affetto* ſi può uſare con ogni ſorte di perſone, con dargli però alterazione, moderazione, e diſtinzione, a miſura della qualità, e merito delle perſone: Cogl' inferiori ſi può dire, *buono, amorevole affetto*: Cogl' eguali *pronto, diſpoſto, particolare*: Co' Superiori *obligato, riverente, divoto*. Il termine *benevolenza*, parendo, che porti ſeco una certa Superiorità, ſi può uſare cogl' inferiori: Volendoſi praticare co' Superiori, ſi può dire: *Vorrei meritar luogo nella benevolenza di V. S. Illuſtriſſima*. Con ogni ſorte di perſone ſi può uſare il termine *diſpoſizione*, moderandolo, ed alterandolo, giuſta la qualità, e merito della perſona, a cui ſi ſcrive. *Volontà, deſiderio*, vagliono lo ſteſſo che *diſpoſizione*, e ſi ponno uſare nella medeſima maniera: *Amore* e qualche grado più baſſo di *benevolenza*; ſi uſa per evitare la replica.

73 *Congiontura, occaſione, occorrenza*, ſi uſan con ogni condizione di perſone: Co' Superiori ſi dice, *Supplico la ſua benignità a porgermi congiuntura, occaſione di ſodisfare al mio debito col ſervirla*, e ſimili: Cogl' eguali: *Prego V. S. darmi congiuntura di ſervirla*, e ſimili; Cogl' inferiori: *mi faran care le occaſioni, le congiunture di ſuo ſervizio, di voſtra ſoddiſfazione: M' impiegherò nelle voſtre occorrenze*.

74 *Bontà, merito*, ſono termini, che ponno uſarſi con ogni condizione di perſone, potendo trovarſi in ogn' uno bontà, e merito; il perchè pare, che tali requiſiti, ſopra quelli poſſin dar regola: Cogl' inferiori *bontà* vale ancora per *corteſia*, dicendoſi *lo riconoſco per effetto della ſua bontà*, queſto termine però non è molto in uſo; e ſi deve andare con riſerva nell' aggiugnere *indicibile, impareggiabile, infinita*; mà cogl' inferiori ſi ponno uſare altre parole di moderazione, come *ſolita, molta, ſperimentata, grande, continuata*. Co' Superiori per lo più *innata, pregiata, pregiatiſſima*, ſono le praticate; mà come ſi è detto, il termine *bontà* non è molto in uſo. *Merito* è più proprio co' Superiori, e cogl' eguali, che cogl' inferiori; e ſi dice, *molti, numeroſi, numeroſiſſimi, ſtimatiſſimi, ſingolari, infiniti, indicibili, impareggiabili*; e ſimili.

75 *Far riverenza* ſi uſa con perſone di ſingolare ſuperiorità, e ſi dice *divota, divotiſſima, umile, umiliſſima riverenza*. *Baciar le mani* parimente co' Superiori, e ſi ſuol dire *Bacio umiliſſimamente, divotiſſimamente le mani*: Volendoſi praticare cogl' eguali, ſi deve dire, *Bacio affettuoſamente, divotamente le mani*. *Pregare, augurare* cogl' inferiori; e ſi dice, *prego, auguro da Dio, da S. D. M., dal Cielo, ogni felicità, proſperità, conſolazione, bene*, e ſimili. *Pregare, augurare*, co' Superiori, cogl' eguali, e co' proſſimi all' egualità, non ſi pratica, per terminare la lettera; mà *ſi prega, augura dal Cielo, da Dio, da S D. M. conſervazione, accreſcimento d'ogni maggiore grandezza, proſperità, felicità*, a' Superiori: Così a queſti, come agl' eguali, ò poco inferiori ſi eſprime, come la cagione ſugeriſce, cioè d' *eſaltazioni, vittorie, eſiti felici d' impreſe, viaggio*, e ſimili, ed oltre a queſto *ſi baciano le mani, ſi fà riverenza*, come di ſopra ſi è detto: Mà tale cerimoniale hà

poco luogo co' Principi grandi, de' quali non si può dar regola certa, dovendosi attender l'uso delle loro Segretarie.

76 Si deve avvertire, di non parlare per terza persona, se prima nella Lettera a quegli, a cui si scrive, non si è dato il dovuto Titolo, cioè non si dica nel principio *Hò ricevuto la sua Lettera*; mà convien dire: *Hò ricevuto la Lettera di V. S. di V. S. Illustrissima;* Se però non si parlasse sempre per terza persona, come spesso accade.

77 Si faccia distinzione nel modo dello scrivere: Cogl'inferiori si usa brevità, e gravità; mà non senza piacevolezza. Si abbia il dovuto riguardo nel cominciare la Lettera; mentre quanto più basso si comincia a scrivere, tanto più si dimostra riverenza. Il simile si osservi nella Sosrizzione. I Termini, e la dettatura s'adattino alle Condizioni delle persone.

78 Si abbia in considerazione, che alla terza persona, non succeda il V. S. cioè non si dica: *Le raccomando N. e prego V. S. a favorirlo*: Mà *raccomando a V. S. N., e la prego a favorirlo* Si sfughino tutti i Superlativi, come *umilissimo*, *obligatissimo*, e simili; quando però non si scriva a' Superiori, co' quali è lecito usarli. Si scriva puramente, e si lascino i traslati, e le metafore; Si sfugga il suono, e 'l numero del verso; il latinismo, e le parole rancide, ed affettate. Non si mettano vicino due parole della medesima desinenza.

79 Delle Soscrizzioni de' Grandi non si può assegnare un preciso regolamento; conviene accomodarsi al loro cerimoniale. Dagl'inferiori co' Superiori ordinariamente si suol praticare. *Umilissimo Servidore: Umilissimo, e Divotissimo Servidore: Umilissimo, Divotissimo Servidore essequiosissimo: Umilissimo, ed obligatissimo Servidore;* l'ultimo però si pratica, quando ve n'è motivo, mentre il termine *Obligatissimo* non riceve convenienza dal complimento, mà dal vero, e quando si richiede si può usare con ogni condizione di persone, dicendosi *Affezzionatissimo, ed obligatissimo Servidore;* Cogl'eguali, ò prossimi all'egualità se si crede dovuto, si dice *Divotissimo Servidore: Divotissimo, ed obligatissimo Servidore.*

80 Cogl'inferiori si suol dire *Affezzionatissimo Servidore. Affezzionatissimo per servirla. Al servigio di V. S. Al suo servigio: Per servire V. S. Per servirla: Vostro Affezzionatissimo*: Si dice ancora *Di V. S. Servidore parzialissimo: Servidore: Parziale, Servidore: Servidor Vostro*: Il termine *Parzialissimo* si può usare con tutti gl'eguali, e co' poco inferiori, dicendosi *Affezzionatissimo, e Parzialissimo Servidore, ò Divotissimo, e Parzialissimo Servidore*. Cogl'inferiori i Principi usano. *Al piacere di V. S. Amorevole di V. S. Vostro Amorevole: Affezzionatissimo Servidore: Affezzionatissimo di V. S.* Il primo con tutti i Kavalieri, quando per altro meritin di più: Il secondo con persone molto civili. Il terzo con persone civili più ordinarie. Il quarto per lo più co' Marchesi. Il quinto con persone, che abbian qualche prerogativa, che ecceda la qualità di Kavaliero; mà di ciò non può darsi regola certa; Conviene rapportarsi a' Titolari.

Umilissimo frà eguali non si deve usare fuorchè frà Cardinali, e Cardinali.

CAPITOLO XV.

Della Dignità Patriarcale.

1 Patriarca è parola Greca, composta da' *Patri*, e *Archis*, ed in Ebraico dalle Voci *Rosche*, ed *Abot*, che più volte si trova nella Sacra Scrittura (a) e significa lo stesso, che Principe de' Padri (b) Padre di famiglia; ò principio di Cognazione (c) Patriarchi nel Vecchio Testamento, cominciando da Adamo fino a' figli di Giacob, sono chiamati i Capi delle Tribù, ò generazioni, come quelli che propagavano il Popolo di Dio, sì nella legge naturale, che nella Mosaica; che però trà gl'Ebrei fù presa per Titolo di Dignità, e trà quel Popolo fù in istima grande, anche dopo l'eversione di Costantinopoli (d) Veniva occupata da quelli, che decideano le liti, che insorgeano trà gl'Ebrei; e passava ne' posteri. Riferisce

(a) 1. *Paralip. c. 8 Tobia c. 6.* (b) *c. Claro, Verf. Patriarca 11. dist.* (c) *Paralip. loc. cit. Act. Ap. cap 7.*
(d) *Tarasio Patriarca di Costantinopoli Epist. ad Adriano Papa.*

ferisce Erodoto, e lo conferma Adriano Imperadore in una Epistola a Servio Consolo appresso Flavio Vopisco, che anche tra' Gentili vi furono i Patriarchi; Trà gl' Egizj soprintendeano alle cose sacre.

2 Dagl' Ebrei tal Dignità passò ne' Cristiani, che al dire del Kavalier Beatiano nel suo Araldo Veneto (*e*) fù istituita in luogo del Consolato Romano. Quelli che l'occupano da' Legislatori sono fregiati de' Titoli d'Illustri (*f*) e di spettabili (*g*) E da Giuliano Apostata nell' Epistola alla Republica de' Giudei vengon chiamati Reverendissimi. Nella primitiva Chiesa Patriarchi furono detti que' Vescovi, dalle cui Chiese fù propagata la Cattolica Religione; e furono il Romano, l' Alessandrino, e l' Antiocheno istituite da S. Pietro. Presedea l' Antiocheno all' Oriente; cioè a tutta l' Asia fino all' Indie: L' Alessandrino all' Egitto, alla Pentapoli, alla Libia, alla Marmarica, ed a tutta l' Etiopia: Il Romano, attesa la podestà, che, come Successore di S. Pietro, lo rende Capo di tutti gl' altri Vescovi, presedette, siccome tuttavia presiede, all' Universo; Come Patriarca particolare, ebbe il governo Spirituale dell' Europa tutta; di tutte le Provincie Occidentali dell' Affrica, dallo stretto di Gibilterra sino a Tripoli: Eranvi altre tre grandi Diocesi; cioè di Ponto; dell' Asia minore, e della Tracia, che governavansi con Sinodi particolari: I loro Capi eran chiamati Esarchi; qualche volta Patriarchi. Presedean questi nella Città di Cesarea alla Provincia di Cappadocia per la Diocese Pontica, che comprendea undici Chiese Metropolitane, nelle Provincie di Ponto, della Bitinia, Galazia, e Cappadocia. L' Esarca d' Efeso governava la Diocese Asiatica, composta d'altrettante Provincie, dentro quasi tutto il rimanente dell' Asia minore, compresevi le Isole. L' Esarca di Perinto, e d' Eraclea avea sotto il suo governo la Diocese della Tracia, che contenea sei Metropolitani. L' Esarcato Pontico era soggetto al Patriarca d' Antiochia: Quello della Tracia al Romano, siccome i Diocesani rispetto al Vescovo, questo al Metropolitano, e questo al Patriarca, sono una medesima cosa, così la Trinità de' Patriarchi viene considerata nell' unità del Papa; l' unità del Principe degl' Apostoli nella Trinità.

3 Agl' accennati tre Patriarcati furono aggiunti; prima il Gerosolimitano; poscia il Costantinopolitano: Al primo fù assegnata la Palestina, ed altre Chiese, che a tale oggetto vennero separate da' Patriarcati d' Antiochia, e d' Alessandria. Al Costantinopolitano furon sottoposte le Diocesi di Ponto, dell' Asia, o della Tracia, con le Provincie Barbare; cioè quelle, che trovavansi fuori de' Confini dell' Imperio; come la Prussia, e la Moscovia: Mà questo Patriarcato, nella cui grandezza interessaronsi gl' Imperadori d'Oriente, distese molto i suoi Confini, sì nell' Asia, che nell' Europa: Furono unite alla sua giurisdizione la Tessaglia, la Macedonia, la Grecia, l'Epiro, l' Illirico, e tutto ciò, che appartenea all' Imperio. Papa Adriano I. nella spedizione de' suoi Legati al Concilio di Nicea, tenuto dell' Anno DCCLXXXVII. per distrugger l' Eresia degl' Inconoclasti, domandò a' Greci la restituzione delle Provincie, che l' Imperadore Leone l' Isaurico, durante l' Eresia, avea smembrato dal Patriarcato di Roma, per aggiugnerle a quello di Costantinopoli; mà non l' ottenne.

4 Con progresso di tempo i Greci diedero il Titolo di Patriarca a' molti Vescovi (*h*) Tal'uno, alcune volte veniva chiamato Patriarca; altre Primate (*i*) In Roma si dà il Titolo di Patriarcali a cinque Chiese di quella Dominante; e sono S. Gio: Laterano, S. Pietro in Vaticano, S. Paolo fuori delle Mura, Santa Maria Maggiore, e S. Lorenzo parimente fuora delle Mura, descritte nel seguente distico.

Paulus, Virgo, Petrus, Laurentius, atque Joannes.

Hi Patriarcatus nomen in Urbe tenent.

Veggonsi in esse tuttavia le Vestigie delle Sedi Patriarcali; ò perchè in esse si consideri, rappresentar Roma la Chiesa Universale; ò perchè, portandovisi tutti i Pa-

(e) *f.* 229. (f) *l.* 8. 11 *Cod. Theodos. de Judæ.* (g) *l.* 15. *d. Tit.* (h) *Cantell. for. p.* 1. *diss.* 1. *cap.* 7. *De Patriarch. f.* 7. (i) *Conc. Calcedon. can.* 9. *lib.* 7. *cap Conquestus cap. nec.* 9. *q.* 3.

i Patriarchi in occasioni di Concilj, ò per altro, v'abbia ciascuno d'essi il proprio Palazzo.

5 La Chiesa Romana a' nostri giorni dà il Titolo di Patriarchi a que' Vescovi, a cui trovansi subordinati trè Arcivescovi: Nelle leggi Canoniche non si trova distinzione tra' Primati, e Patriarchi; mà i Latini usano più spesso il primo, che l'ultimo Titolo; Il Patriarcale è riservato a' soli Cinque sopra enunziati; gl' altri, come Patriarchi minori, vengon distinti col Titolo di Primati. In Affrica tanti erano i Primati, quante le Provincie. In alcuni tempi, sì tra' Latini, che tra' Greci, la podestà de' Primati è stata maggiore; in altri minore. Ne' primi Secoli alcuni Patriarchi governarono una Diocese intiera; altri una parte: A' nostri tempi, come vediamo, chi viene promosso a tale Dignità, non governa una sola Città, come il Vescovo; ne una sola Provincia, come il Metropolitano; mà molte unite insieme. Considerinsi essi, come Primati, ò come Metropolitani, i loro Confini devon' esser sempre gli stessi (*k*) Patriarcha si chiama il Vescovo d'Aquilea; Il primo, che in quella Chiesa assumesse tal Titolo, fù Paolino: e ciò seguì nello Scisma di Venezia, Istria, e Liguria, quegli era Capo (*l*) La Sede Apostolica poi per lo bene della pace approvollo; Mà dell' Anno DCV. Sendo morto Severo, di quel tempo Patriarca, ve se n'introdussero due distinti; l'uno a favore de' Longobardi; l'altro de' Romani. Nel Pontificato di Nicola V. quel Patriarcato fù trasportato a Venezia.

6 Per comprendere, quanto sia grande l'autorità de' Patriarchi, e dopo la loro quella de' Primati, oltre quello si è detto, basti sapere, che la loro Dignità, dopo la Pontificia, e la Cardinalizia, come ne' precedenti Capitoli si è accennato, occupa il primo luogo; mà, perchè se bene il Papa è quello che crea l'Antiocheno, l'Alessandrino, il Gerosolimitano, ed il Costantinopolitano, le loro giurisdizioni trovansi in potere degl' Infedeli, ed i Cristiani, che quivi vivono, sono quasi tutti Scismatici, la podestà di chi viene promosso a quelle Chiese, molto ristretta, pe' pochi, che conservansi Cattolici, viene esercitata da' Vicarj, e Missionarj.

7 Trà le prerogative particolari de' Patriarchi, principalmente si considera l'uso del pallio, e la facoltà d' inalberar la Croce d'argento, fuorchè in Roma, ed ogn' altra Città ove si trovi il Papa, ò un Cardinal Legato (*m*) La Croce nelle Processioni regolarmente si suol portare, voltando l'Imagine del Crocefisso verso il Popolo; mà, quando esce il Papa, i Legati, Patriarchi, ò Arcivescovi, si porta voltata verso questi; uso per quello si legge nella Vita di Leone IV. (*n*) antichissimo. Silvestro II. concedette tal prerogativa a S. Stefano Rè d'Ungheria, come ad Apostolo di quella Nazione, da esso convertita alla fede (*o*) L'uso del Pallio è una prerogativa sì grande, che quegli, a cui vien data, si considera innocente da tutti gl'eccessi che fino a quel giorno gli sieno stati opposti; il perchè, chiunque hà facoltà di conferirlo, non deve darlo a persone, in cui possa dubitarsi di minima macchia. Chi non l'hà ricevuto, come nel Capitolo seguente vedremo, non si può dire perfetto. Quegli a cui vien tolto, si presume Reo di qualche delitto (*p*)

8 Il Pallio anticamente, in largo significato, era una specie di Veste, che tra' Greci usavasi, come trà noi si fà del Ferajolo; ed era così detto dalla Voce *Palam*, perchè portavasi sopra gl'altri Abiti. I Romani, come accennossi nel Trattato della Nobiltà, in luogo del Pallio, usavano la Toga. Suetonio in Augusto scrive, questo Principe, trà altri piccoli doni aver distribuito Pallj, e Toghe; anzi aver' ordinato, che i Romani dovessero usar l'Abito de' Greci; e questi la Toga Romana. Da ciò si deduce, che tra' Romani, l'uso di detto ornamento, ancorchè prima non fosse vietato, vi fosse introdotto al tempo di detto Imperadore. Mà al nostro proposito il Pallio è una specie

(k) *Cantel. flor p. 1. diss 1. cap 3 f. 10 e seqq;* (l) *Pap. Pelagio Ep. 3. ¶ 5.*
(m) *Gob Conf. 119. n 11 f m. 610.* (n) *Baron. Ann. 855.* (o) *Baron. Ann.* 1000.
(p) *Baron. Ann. 873. f. 344 lett. E. Tom. 10.*

ſpecie di Manto Imperiale, di cui alcuni Scrittori vogliono, che gl' Imperadori Criſtiani cominciaſſero ad ornare i Prelati della Chieſa, per marco dell' autorità ſpirituale ſopra gl' ordini inferiori delle loro Chieſe, come eſſi Imperadori l'aveano per la temporale ſopra tutti i Sudditi dell' Imperio: Altri dicono, eſſere ſtato iſtituito da S. Lino Succeſſore di S. Pietro: ***In lege gratiæ antiquum eſt illud noſtrum Ephod* [*ideſt Pallium,*] *quod noſtri Patriarchæ arbitrabantur a Lino, poſt Petrum, Romano Pontifice inſtitutum*.** (q) Sentenza confermata da Euſebio Ceſarienſe nel Sermone dell' Epifania, e riferita da Monſig. Marcello nel ſuo Cerimoniale. (r) Mà appreſſo S. Maſſimo, l'accennata Omilia non ſi trova; Ne in in Euſebio ſi legge il Sermone dell' Epifania. Sicchè convien dire con Ruperto (ſ) eſſere ſtato introdotto dagl' Apoſtoli. Sentenza ſoſtenuta dall' autorità, sì de' Teologi, che de' Canoniſti, ed Eruditi Scrittori (t) Si legge nel libro de' Sommi Ponteſici, che S. Marco Papa dell' *Anno* 336. lo concedette al Veſcovo Oſtienſe. E queſta è la prima volta, che nelle Vite de' Pontefici ſi faccia menzione di quell' ornamento.

9 Succedette il Pallio, per teſtimonio del Durando nel ſuo Razionale (u) in luogo del antico ſuperumerale del Sommo Pontefice: Al tempo della primitiva Chieſa tale ornamento cuopriva tutto il Corpo ſino a' Taloni: Fù poi ridotto ad una ſpecie di ſtola, pendente d' avanti, e di dietro le ſpalle, carica di quattro Croci di ſcarlatto, diſpoſte ſopra le quattro parti di quello; l' una allo ſtomaco; l'altra alla ſchiena; le altre due alle ſpalle: Così anticamente, come a' noſtri giorni, ſi è ſempre teſſuto di lana, per denotare, eſſer quella la pelle della pecorella ſmarrita, portata sù le ſpalle dall' Amante Paſtore. *Epiſcopi humerale ex lana, non ex lino, ſignificat pellem ovis errantis, quam Dominus humeris ſuis ſubſtulit* (x) mà con queſta diſtinzione, che anticamente le Croci, come ſi è accennato, eran roſſe: *Super hæc omnia Summo Pontifici propter Apoſtolicam vicem pallii honor decernitur, quod genus indumenti Crucis ſignaculum, purpureo colore, exprimit, ut, ipſo indutus, Pontifex à tergo, & pectore Crucem habebat* (y) oggidì ſono nere: La lana, di cui viene teſſuto per teſtimonio del *Maimbourgh* (z) ſi prende da quegl' Agnelli, che ogni Anno da' Cononici Regolari di S. Salvatore di Roma vengon' offerti ſopra l' Altare di S. Agneſe il giorno della feſta di queſta Santa per Canone dovuto alla Baſilica di S. Gio: Laterano; L' Abate del luogo, terminata la Meſſa cantata, benedice quegl' Agnellini collocati ſopra l' Altare, coronati di fiori Il Maeſtro delle cerimonie di detta Baſilica li riceve; indi li conſegna ad un Manſionario: Queſti, ponendoli ſopra un Cavallo, coperto con Tappeto, e con Cuſcini di ſeta, li preſenta poſcia al Papa, che gli dà la ſua benedizione: Il Camerlengo de' Suddiaconi Apoſtolici allora, prendendoli, li conſegna ad un Monaſtero di Monache, a piacimento del Papa, acciò quivi ſi nudriſcano. La cura, di far teſſere, e lavorare i Pallj ſpetta al Decano de' Suddiaconi Apoſtolici, che li conſegna al Canonico Altariſta della Baſilica Vaticana: Queſti ne' primi Veſpri della Feſta de' Santi Pietro, e Paolo, li colloca ſopra il Sepolcro de' Santi Apoſtoli, ove li laſcia per tutta la notte; nel giorno ſeguente li conſegna a' Canonici ſopraſtanti alla Sagreſtia; che li conſervano trà le Reliquie, per poi tornar' a prenderli, quando ſi preſenta il biſogno.

10 L' Uffizio di dar' il Pallio a' Patriarchi ed Arciveſcovi, overo a' loro Procuradori, ſpetta al Cardinal Diacono più Anziano,

P 3

(q) *Max homil. De Veſt. Sacerdot.* (r) *lib. 1. cap. 8.* (ſ) *lib. 1. De Divin. Offic. c. 27.*
(t) *DD. nel cap. Significaſti de elect. sub e tutto il Titolo, de auct. & Uſu Pall. cap. Antiqua de privil. e tutta la diſt. 100. S. Raimond. Som. lib 3 tit de Elect & Uſu pallii § 5. Sauſſai de miſtic. Gall. Script Tit. de Pall ſac. cap. 2. per tutt. Azor Iſtit moral p. 2. lib. 3. c. 34 q. 4. c. 35. q. 4 Cellot. Iſtor Gotteſcale. Predeſtinationi nelle Not. all'Ep. di Lotario n 11. e 13. Mauclor de Monarch. Eccleſiaſt. & Secular. p. 2. lib. 5. cap. 3. avanti il fin. Bovor. Cenſur. lib. 3. c. 31. Coccio Teſaur. Catolic. lib 7 art. 19. Hallier. de Sacr. Elect ſecti 6 § 2 n. 6 e de Jerarch. Eccleſiaſt. lib. 4. art 3. §. 9 Card Bona Rer liturgicar. lib. 1. c. 4. n. 16 Alteſſara in Decretal Innoc III. al cap. Niſi Specians de auct. & Uſu pall. Gonzalez nel c. 1. nu. 8 d. Tit. Jano da Coſta dopo Florenzio allo ſteſſo Tit. de auct. & Uſu pall. Agoſtin Barboſ. de Off & poteſt. Epiſc. p. 1. tit. 3. dal n. 19. P. Leone de auct. & Uſu pall Pontiſ. c. 6.* (u) *lib. 3. c. 17.* (x) *Iſid. Peluſ. Ep. 136.* (y) *Rub. de Ordin. Antiph.*
(z) *Iſto diuc. Pontif. de S. Greg le Grand.*

ziano. Alcune volte però il Papa stesso, per far favore singolare, l' hà dato immediatamente egli stesso. Così praticò Urbano VIII. nella Cappella Borghese di Santa Maria Maggiore, co' Cardinali Spinola Arcivescovo di Compostella, ed Albornozzi Arcivescovo di Taranto. Prima di ricever' il Pallio, non è permesso a' Patriarchi, nè agl' Arcivescovi, di far funzioni Pontificali, nelle nelle quali solamente quell' Ornamento si usa; e si depone, mentre si recita il Vangelo: Si legge, che nel principio del VI. secolo Simmaco Papa, avendo fatto suo Vicario in Francia Cesario Metropolitano d' Arles, onorollo di tal fregio; e Papa Vigilio suo Successore nello stesso Secolo diello ad Ansenzio Arcivescovo altresì d' Arles, e Vicario Apostolico. Verso l' ottavo Secolo Papa Zaccarìa lo concedette a tutti i Metropolitani, ed Arcivescovi: Prima di que' tempi, come marco di partecipazione dell' autorità Pontificia, era riservato a' soli Primati, e Vicarj Apostolici. I Papi Successori poi lo diedero anche a' molti Vescovi riguardevoli, alcuni de' quali per cagione di tale diritto, superiore à quelli de' Vescovi ordinarj, usurparonsi anche il Titolo d' Arcivescovi.

11 A' nostri giorni si prende all' Altare, ove riposano i Corpi de' Santi Pietro, e Paolo. Chi lo desidera, lo chiede in questi termini *Ego N. Electus Ecclesiæ N instanter, instantius, & instantissimè, peto, mihi tradi, & assignari Pallium de Corpore Sancti Petri sumptum, in quo est plenitudo Pontificalis Officii*. A cui nell' atto di consegnarglielo; vien risposto: *Ad honorem Dei Omnipotentis, & Beatæ Virginis, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum, & D. Papæ N. Ecclesiæ Romanæ, & Ecclesiæ N. tibi commissæ, tradimus tibi Pallium de Corpore Beati Petri sumptum, in plenitudinem Pontificalis Dignitatis, ut utaris eo intra Ecclesiam tuam certis diebus, qui exprimuntur in privilegiis Ecclesiæ tuæ concessis a Romana Ecclesia*; non si deve concedere, che a' Patriarchi, ed Arcivescovi. Alcuni Vescovi, come sono quelli di Lucca in Toscana, di Pavia in Lombardia, di Bamberga in Germania, e di Dola in Francia, l' usano per privilegio speciale; mà di questo al Capitolo seguente. E degna da sapersi la differenza, che passa trà 'l Pallio, che riceve il Papa, e quello degl' altri Prelati. Il Papa, perchè, riconosce la podestà immediatamente da Dio, lo prende da se stesso dall' Altare nel giorno della sua Coronazione, quando, finita la Confessione, nel principio della Messa solenne, gli viene presentato dal Cardinale primo, che gli dice: *Accipe Pallium Sanctum in plenitudinem Pontificalis Officij*: E' da notarsi quella parola *Accipe*; poichè a gl' altri si dice, *Tradimus tibi Pallium de Corpore Beati Petri sumptum in plenitudinem Pontificalis Dignitatis*. Viene appuntato con tre Spille, che denotano i trè Chiodi della Croce. *Spinulæ, quibus Pallium affigitur, sunt Claves, quibus Corpus Christi Cruci affigitur*. (a) Le parti di esso trovansi egregiamente descritte da Innocenzo III. (b) nelle seguenti parole. *Pallium illud, quo majores Episcopi utuntur, est de candida lana contextum, desuper habens Circulum, humeros constringentem, & duas lineas ab utraque parte pendentes; quatuor Cruces purpureas, antè, retrò, a dextris, & a sinistris; sed a sinistris duplex est, & simplex a dextris. Tres etiam acus aureæ infiguntur pallio, antè pectus, super humerum, & post tergum; super dexterum humerum non infigitur. Hæc qualibet acus pretiosum continet lapidem*.

CAPITOLO XVI.

Della Dignità Archiepiscopale, ò Metropolitica.

1 GL' Arcivescovi, dalla legge chiamati Metropolitani, parola cavata dalla Voce Metropoli, che significa lo stesso, che Matrice; poichè siccome nel grege delle Matrici nascon sempre nuovi parti, così dalla Metropoli, matrice della Provincia, vengon propagate nuove Città, ò Colonie, che, rispetto alla metropoli, considersansi come le figlie in comparazione della Madre; gl' Arcivescovi, dico, rappresentano due persone; l' una di Vescovi, ò Ordinarj nella propria,

(a) *Gem. lib. 1. cap. 222.* (b) *De off. miss.*

pria, ed immediata Diocese; l'altra di Metropolitani, e Giudici d'appellazioni, e ricorsi da' Vescovi, altri Prelati, e Giudici Ordinarj Ecclesiastici, che trovansi dentro la loro Provincia, immediatamente soggetti alla Sede Apostolica, e non esenti per privilegio particolare. Tal Titolo fù preso dal Greco, e significa lo stesso che Principe, che comanda a' Vescovi, per esser Capo di quei Vescovi, che trovansi in un certo giro di paese. Ne' primi Secoli della Chiesa tal Dignità non fù conosciuta: Di que' tempi, come si vede dal Canone XXXIII. degl' Atti degl' Apostoli, quando voleasi nominar l'Arcivescovo, si dicea il primo Vescovo d'una Nazione: In questo senso Eusebio, al libro IV. Capitolo XXIII. della Storia Ecclesiastica, ebbe a dire, che il Vescovo di Lione avea la soprintendenza delle Chiese della Francia; ed al Capitolo VI. del libro II. dice, che Demetrio avea il Vescovato, ò la soprintendenza delle Chiese d'Alessandria, e del rimanente dell'Egitto. Dalla Chiesa Greca, quel vocabolo passò alla Latina che da quella hà preso la maggior parte de' termini Ecclesiastici.

3 Il Titolo di Vescovo, come nel Capitolo seguente vedremo, fù introdotto sin dall'Infanzia della Chiesa. Gl' altri di Patriarca, di Primate, e d'Arcivescovo, che, rispetto al Carattere niente hanno di più di quello competa a' Vescovi, sicchè altro non riguardan che l'onorificenza, e la giurisdizione, di chi li possiede, sono molto più moderni. Atanasio Patriarca Alessandrino, stimando ragionevole, di dover preceder di nome agl' altri Vescovi, siccome di fatti era loro Superiore, fù il primo, che assumesse il Titolo d'Arcivescovo (a) Fù poi introdotto un'altra Classe d'Arcivescovi, molto inferiore alla prima; mentre quelli dell'ultima non aveano sotto la loro giurisdizione Vescovi, ne Suffraganei, ne Provincie; mà eran chiamati, Arcivescovi, come succede di molti Principi, Marchesi, e Conti, che non possedono Principati, Marchesati, ne Contee, mà portan' il Titolo per solo onore. Mancando poi la disciplina, in varie Provincie furon creati molti Metropolitani, ed Arcivescovi. A' nostri giorni a quello si dà tal Titolo, che trovasi soggetto ad un Patriarca, mà è Superiore a molti Vescovi (b) Anui alcuni Arcivescovi, che godono prerogative dagl' altri molto distinte. Grandissimo, e singolarissimo deve essere stimato il privilegio, da' Pontefici conceduto a quello di Ravenna di farsi preceder la Croce, ed il Campanello in tutte le Provincie della Cristianità, alla riserva di Roma, e della distanza di tre miglia da ogni altro luogo, ove si trovi il Papa; privilegio confermato da Gregorio IX. in una sua Costituzione, che si trova ne' Registri della Biblioteca Vaticana, diretta a Teodosio Arcivescovo di quella Chiesa, dell' Anno 1228.

3 Così gl' Arcivescovi, come i Vescovi, nell'atto della loro Consegrazione, devon prestar giuramento di fedeltà, ed ubidienza al Papa (c) Prima d'esser consagrati per ragione dell'ordine, sono minori de' Vescovi; Dopo la consecrazione, per ragione della giurisdizione, sono maggiori (d) Riferisce il Cardinal Pallavicino nella sua Storia del Concilio di Trento (e) che, Frà Bartolomeo de' Martiri, dell' Ordine de' Predicatori, ed Arcivescovo di Braga, attribuendosi il Titolo di Primate di Portogallo, e di tutta la Spagna, pretendea precedere agl' altri Arcivescovi, benchè più anziani di promozione. Non ostanti varie opposizioni insorte, per onorare quel Prelato, che avea dato saggi grandi d'ubidienza verso la Sede Apostolica; di zelo verso il Concilio; e per distinguer quel Religiosissimo Rè, e Regno, il Cardinal Morone, d'ordine del Papa indusse Frà Sebastiano Lecavela, parimente dell'Ordine de' Predicatori, Arcivescovo di Nascia, con cui allora pendea tal controversia, a cedere al Portoghese. Non così arrendevole fù quello di Granata: pretendea questi, che il solo Arcivescovo di Toledo tenesse il Primato di Spagna. Il Papa, dopo varj litigj, sentito il parere de' Legati, con suo

(a) *Cantell. stor. p. 1. diss. 1. cap 4. f. 13.* (b) *Cantell. loc. cit.* (c) *cap. quamquam 23. dist. Conc. Cartag. 4. can 1. Trid sess. 24. De Reform cap. 12. Milanes. lib. 1. Ist. Aquilens. Tit. 1. Hallierio de Sacr. Elett. Sect. 6.*
(d) *cap. nosti cap. transmissam 15. de Elect.* (e) *lib. 15. n. 125.*

Breve ordinò, che si avesse riguardo alla sola antichità della conceduta Mitra.

4 L'Arcivescovo di Gnesna, come Primate, e Legato nato del Regno di Polonia, tiene posto molto distinto; Veste di rosso, come i Cardinali a suo piacere, mà con Beretta nera: Il Berettone bensì, che in que' Paesi anche gl' Ecclesiastici usano in luogo del Cappello, mercè il rigore de' freddi, è pavonnazzo, ò rosso, come gli aggrada: Fà precedere la Croce Archiepiscopale alla sua Carrozza, come i Legati; e la fa entrare sino nella Camera del Nunzio; ed anche dello stesso Rè. Fà cavalcare molti Nobili, ed un Senatore della seconda riga, col Bastone da Marescialło inalberato avanti la sua Carrozza, come si pratica col Rè. Trovasi in possesso d'esser visitato prima dagl' Ambasciatori Regj. In terzo luogo pretende, non esser tenuto a cedere la mano al Nunzio, benchè questi indubitatamente debba precedergli; e però l' Arcivescovo procura d'evitare le occasioni di trovarsi con quello nelle funzioni publiche, ò in altri luoghi. Sentito l'arrivo di Monsig. Marescotti (oggi uno de' lumi maggiori del Collegio Apostolico) a quella Nunziatura, l' Arcivescovo da Varsavia andossene ad una sua Villa, lontana tre leghe; ne si restituì alla Città, che alcuni giorni dopo giunto il Nunzio; pretese con tal ripiego, che questi dovesse visitarlo prima, come ultimo venuto; Pretese altresì, che, mandando il Nunzio da lui qualche Gentiluomo, questi dovesse trattarlo d' Eccellenza; e che lo stesso Nunzio in Casa propria cedesse la mano ad un Canonico di lui fratello; Mà il Nunzio, intrepido in tutte le sue azzioni, con l'esempio de' suoi Antecessori, nulla volle accordargli. L' Arcivescovo, trovando quella resistenza, che non credea, dopo alcuni giorni, appigliosi al partito, d'esser' egli il primo a visitare il Nunzio; ricever da questo, e da tutti i suoi Domestici il Titolo d' Illustrissimo, e permetter, che il fratello cedesse la mano. E però anche vero, che dalla prima volta in poi non visitò che rarissime volte il Nunzio, ancorchè da questo per negozio, ed in occasione dell' Interregno seguito ricevesse molte Visite; pretendendo esso Arcivescovo, non esser tenuto verso il Nunzio che alla prima Visita, ne dovergli render la Visita, venendo visitato da esso. Pretese di più dell' Anno 1670. che il Nunzio, scrivendogli, nel Soprascritto delle Lettere dovesse far aggiugnere i Titoli di Legato nato, di Primate, e di primo Principe di quel Regno; mà, perchè per lo passato mai erangli stati accordati, il Nunzio seguitò a scrivergli, come fino a quel tempo era stato praticato; *Illustrissimo, & Reverendissimo Domino, Domino Archiepiscopo Gnesnarum Domino.*

5 Ancorchè gl' Arcivescovi non abbiano ricevuto il Pallio, dopo essere stati consecrati, ponno esercitare la loro giurisdizione in tutto, fuorchè negl' affari più gravi, come è quello di congregare il Concilio, fare il Crisma, dedicar Chiese, ordinar Chierici, e consecrar Vescovi; perchè essi, senza il Pallio non hanno la pienezza della giurisdizione, e dell' Uffizio; ne il nome d' Arcivescovi *(f)* E non può prendersi, come nel Capitolo antecedente si è accennato, che dalla Sede di S. Pietro, dal cui Corpo viene trasmesso; poichè, se bene la Dignità Episcopale, quanto all'ordine (come nel Capitolo seguente vedremo) procede da Dio, mentre il Carattere, come cosa spirituale, da altri non può venire; la giurisdizione di tutto l' Ordine Episcopale, però per diritto ordinario, procede, almeno mediatamente, dal Romano Pontefice, Capo di tutti i Vescovi, come Successore nella podestà di S. Pietro, fondatore delle antiche Chiese Patriarcali dell' Oriente, sopra di cui i Papi hanno sempre esercitato una piena giurisdizione, sì con conceder' i Pall', che, come osserva l' eruditissimo Monsig. Maserj, già celebre Avvocato nella Corte di Roma, poscia Uditore della Signatura di Giustizia, presentemente Votante dell' una, e l'altra Signatura, e Segretario della Congregazione de' Confini, ed Acque, nella sua dotta Diatriba, *de Pallio Pontificio*, deve considerarsi per lo meno; come con creare i

(f) c. nisi de auct. & usu Pallii Quarant Sorum Bollar V Archiepiscopi auctoritas Vers. 32. Sebast Ces. de Eccl. Jerarch. p. 1. disp 5 §. 2. n. 4. Machin. de Ord. tratt 4 cap. 9. n. 6. Azor. Istit. moral. p. 2. lib. 3. cap. 34. q. 5.

re i Patriarchi, confermarli, deponerli, scomunicarli, assolverli, reintegrarli alle loro Sedi, che non si può negare, facendone incontrovertibile testimonianza, e le Epistole de' Papi, e gl' Atti de' Concilj, e la Storia Ecclesiastica, de' quali contro gl' Eretici, e Scismatici oppugnatori del Pontificio Primato il Boverio (g) Petavio (h) Becano (i) Bellarmino (k) Leone Allazio (l) Alberto Pighio (m) Aluarez (n) il Cardinal Hosio (o) Gennadio Scolario Patriarca Costantinopolitano nella difesa del Sinodo Fiorentino (p) Onofrio Panvino (q) Baldassare Nario (r) Andrea Duallio (s) Azorio (t) Antonio Agostino (u) Agostino Barbosa (x) Gonzalez (y) P. Lupo (z)

6 Se poi dalle autorità passiamo a cercarne gl' Esempj nel primo Secolo si trova, che Materno spedito da S. Pietro alla Chiesa di Treveri ricevette il Pallio dallo stesso Principe degl' Apostoli (a) Che Lino secondo dopo S. Pietro lo dasse a' Vescovi, l'attesta per testimonio di S. Massimo, ed' Eusebio Cesariense, Cristoforo Marcello (b) che viene seguitato da Isidoro Mosconio (c) Acunha (d) Dartes (e) Coqueo (f) Durante (g) Mauclerro (h) e Crespezio (i) Clemente I. poi stabilì l' uso de' Vestimenti Sacri nella Messa, e diede agl' Arcivescovi il Pallio (k) Del II. e III. Secolo non occorre cercare esempj concernenti la giurisdizione Pontificia per conto de' Pallj nelle Chiese Orientali, ben sapendosi, quali fossero le persecuzioni contro i Cristiani. Nel IV. Secolo, restituita la pace alla Chiesa, si trova, che S. Marco I. Papa concedette il Pallio al Vescovo d' Ostia; così riferiscono Anastasio Bibliotecario, il Platina, Bordino, Gitanetti, il Ciavonio, ed altri nelle Vite de' Papi: Binio, Labbe, ed altri Collettori de' Concilj, in S. Marco I. il Baronio (l) Boverio (m) l' Autore della Storia de' Pontefici (n) Domenico Magri (o) E lo comprova la Chiesa nella Lezzione di S. Marco il dì 7. Ottobre.

7 Nel X. Secolo Luitprando nella Relazione della sua Legazione a Niceforo Foca Imperadore, così prende a dire: *Sed qui commemorem cum ipsa Costantinopolitana Ecclesia nostræ Sanctæ Catholicæ, atque Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ merita sit subjecta, scimus; imo videmus, Costantinopolitanum Pallio non uti, nisi Sancti Petri nostri permissu*. Storia seguitata, ed approvata dal Baronio, Saussay, Goario, dall' Autore della Storia de' Pontefici, da Spondano, Boverio, Domenico Magri, Marc' Antonio Cappelli, Bollando, Bzovio, Coffiettau, Francesco Arcivescovo Rotomagense, Francesco Florens, e dal P. Lupo. Quel, che si dice del Patriarca di Costantinopoli, succedette ancora in altri Patriarcati, per testimonio di S. Gregorio Magno (p) e del Concilio Calcedoniense Ecumenico (q) Flavita da altri chiamato Flaviano, che nel V. Secolo s' intruse nel Vescovato di Costantinopoli, per farsi creder Cattolico, non volle esser' intronizato, senza il consenso del Papa (r) perchè i Patriarchi Greci come i Latini Metropolitani non ardivan sedere nel Trono, ò esercitare le funzioni Vescovali, se prima non riceveano da Roma la Confermazione, ed il Pallio (s)

8 Ciò supposto, senza ragione si dice in contrario, che dal quarto fino all' ottavo Secolo in molti casi non si trovi dato il Pallio dal Papa; perchè, ammessa la ne-

(g) *Censur. lib 4 cap. 4.* (h) *Theolog Dogmat Tom 3. lib 3. De Eccl Jerarch. cap 7.*
(i) *De Rep Eccl. lib 3.* (k) *Controv Tom. 1. de Rom Pont. lib. 4 cap. 24. e 25.*
(l) *De Eccl. Orient., & Occid. Consl lib 1. cap 2. 11. e seqq.* (m) *Advers. Erasm lib. 14 de Primat.*
(n) *De planct. Eccl lib. 2 cap 19* (o) *De auct Pont.* (p) *cap. 5. de Primat: Papæ*
(q) *De Primat: Petri, & Apostolicæ Sedis potestate*
(r) *Vindic Pro Primat. Papæ* (s) *De suprema Pont: pot.* (t) *Istit. moral p. 2 lib 3.*
(u) *Epit jur: Pont: lib 2. tit: 25.* (x) *De off. & pot: Ep: p. 1. tit: 3. cap. 1.*
(y) *nel cap. Antiqua De privil.* (z) *Dictat S Greg VII. Can. 1. e seqq not:, & Scol Conc Tom. 4.*
(a) *Rupert. lib 1. De Divin Offic. cap. 27. in Biblioth. Patr. Tom. 10.* (b) *opusc. Sacrar. Cerem.*
(c) *De majest milit: Eccl p. 1. lib. 1. cap 8 f 325. lett B.* (d) *In Decret. Gratian dist. 100. in princ. n. 12.*
(e) *De Benef. Sect. 1. cap. 3. col 18. lett. B.* (f) *Antimorn oppos. 5. in princ. Tom. 1.*
(g) *De Rit Eccl. lib. 2. Cap. 9. n. 12.* (h) *Monarch. Eccl & Secul p 2. lib. 5. cap. 3*
(i) *Som Eccl. V. Pallium* (k) *Oldoin. Add al Ciavon. In Clem. I.* (l) *Ann 336.* (m) *Censur. lib. 3 cap. 11. §. Cæterum* (n) *lib 2. cap. 2. n. 17.* (o) *Hierolexicon in V. Pallium* (p) *lib. 4. Ep. 32. e 36.* (q) *Can 9. e 27.*
(r) *Liberato Diacono nel Breviar: cap. 18 Baronio Ann 488.* (s) *P. Lupo. ad Can. 27 Sinod VIII. § Scio Exempla not e Schol. al Concil. Tom. 2. M. Ant. de Domin. riferito Coffetteau Sacr. Monarch. lib. 3. cap. 11. n. 17.*

necessità di riportarlo, si deve crederlo ottenuto; in ogni caso le molte Eresie e Scismi, che tenero divisa la Chiesa Orientale dalla Romana, puotero cagionare tale inconveniente; può anch' essere che per ingiuria de' tempi, per negligenza degli Scrittori, ò per altra cagione, siano passate a noi poche memorie degl' esempj di que' Secoli. Si aggiugne, che non mancano Scrittori, che vogliono, che Gregorio Magno concedesse il Pallio ad Andrea Vescovo Nicomediense (t) co' quali concorda l' Edizione della citata Epistola seguita nel Pontificato d' Innocenzo IX. che viene a distruggere, quel che si legge nelle note all' Epistola suddetta impressa dell' Anno 1675. in Parigi trà le Opere di S. Gregorio, cioè che quella Epistola non possa parlare del Vescovo Nicomediense, perchè non sarebbe stato lecito al Papa di mandar' il Pallio nella giurisdizione degl' altri Patriarchi; mentre tale riflessione allora avrebbe luogo, quando il Papa avesse operato, come Patriarca particolare di Roma; non già, quando avea esercitato quella giurisdizione, che gli competea nella Chiesa Universale, come a Vicario di Cristo, e Successore di S. Pietro (u)

9 Gio: VIII. che visse nel IX. Secolo, volendo restituire a Fozio Patriarca il Pallio, mandoglielo da Roma; Così si legge nell' Azzione I. del falso sinodo forzato dallo stesso Fozio in Costantinopoli, i di cui esemplari Greci per testimonio del Baronio conservansi nella Biblioteca Vaticana, e nella Colonnese; siccome nel Codice Bavarico Augustano, riferito dal Radero, e tradotti in latino da Federico Mezio in compendio vengono rapportati dallo stesso Baronio (x) dal Binio, Labbe, Cossario, ed altri Collettori de' Concilj. Gio: IX. poi permise, che il Patriarca di Costantinopoli potesse prender' il Pallio per se, e concederlo ad altri. Da tale concessione tra' Vescovi Greci ebbe origine l' abuso di portar' il Pallio indifferentemente; e però oggidì si concede a tutti que' Vescovi, quando vengono ordinati (y) Innocenzo II. poi dell' Anno 1128. diede quel ornamento all' Arcivescovo di Tiro (z) Ridolfo Mamistano, dopo averlo preso, con isprezzo del Papa, dall' Altare di S. Pietro in Antiochia, portatosi a Roma, avendo deposto quello, lo ricevette di nuovo dal suddetto Innocenzo II. con molta solennità dalle mani del primo Diacono (a)

10 Lo Scisma, e le forze degl' Imperadori d' Oriente, diedero poi motivo a' Patriarchi Orientali di più non ricercarlo dal Papa, fino a tanto, che nel Concilio Lateranense, celebrato sotto Innocenzo III. tale abuso restò tolto (b) e dell' Anno 1215. nel Concilio Ecumenico XII. Lateranense IV. sotto lo stesso Innocenzo fù decretato, che i Patriarchi di Costantinopoli, d' Alessandria, d' Antiochia, e di Gerusalemme, dopo aver ricevuto il Pallio dal Papa, potessero concederlo a' loro Suffraganei (c) Lo stesso Innocenzo lo trasmise al Primate de' Bulgari, ed al Patriarca di Costantinopoli (d) Gregorio IX. fece lo stesso con l' Arcivescovo degl' Armeni (e) Da quanto sin quì si è detto, e dal molto di più che si vede dall' allegata Diatriba di Monsig. Maseri, risulta chiaramente, il diritto de' Papi di dare il Pallio sì agl' Orientali, che agl' Occidentali, aver' avuto origine dal tempo degl' Apostoli, ed essersi praticato, in tutti i Secoli.

11 Ma, tornando su 'l principale sentiero di ciò, che riguarda la Dignità proposta in questo Capitolo, convien distinguere l' autorità degl' Arcivescovi in più specie; riguarda l' una i loro Sudditi, e la propria Diocese solamente; concerne l' altra a' Vescovi suffraganei nella di lui Diocese. Quanto alla prima competono agl' Arcivescovi tutti i medesimi diritti, poderi, ed obblighi, che come nel Capitolo seguente vedremo, sono proprj de' Vescovi; alla riserva dell' obligo, che, come

(t) *lib. 3 Ep. 7. Cod. m 5 Vatican 4907 f 177 Indict. 14. Ep. Greg. Cod. Urbin in d. Vatican. 136. d. Ind. 14 f. 111. e 112* (u) *cap antiquae de privil. ossiens. som tit: de auct. & usu Pall n 4 Panorm. cap significasti n 9 de Elect.*
(x) *Ann 870* (y) *Ritual Graec cum not. Goar. Tit. de Ordinat Episc. f 303 Baron Ann. 034 Saussay de mystic. Gall. Script Tit. de Pall Sac cap 2 § Caeterum Magr Hierol xic. V Pallium.* (z) *Ep. 4 Innoc II. tra Conc. Bini, e Labbe* (a) *Guglielm Tirio istor. De bell Sacr lib. 14 cap. 10 e lib. 15. cap. 13 Baron Ann. 1136. Alteller. ne' decretal Innoc. III cap nisi specialis De auct. & Usu pall. Bover Censur. lib. 3. cap. 11.*
(b) *P. Lup al Can. 27 del Sinod VIII §. Papalis not. e Scol al Conc. Tom. 2.* (c) *cap. antiqua de privil.*
(d) *P. Lup Can 27. Sinod. VIII § Porrò diebus. not. e Schol. Conc. Tom. 2.*
(e) *Rainald. Ann. 1218. n. 25. ed Ann. 1239. n. 83.*

me nel Capitolo antecedente, e di sopra si è detto, gli corre, di prender' il Pallio dall' Altare di S. Pietro, ed esser' ordinati da tre Vescovi suffraganei, con l'intervento degl' altri tutti della Provincia, potendo, ò almeno per lettere, che deve farsi anche dal Primate (f)

12 L' autorità degl' Arcivescovi sopra i Suffraganei poi consiste, prima in confermarli, quando vengono eletti a' Vescovadi (g) Secondo in consecrare, ò commetter la Consecrazione di tali Eletti, che senza tal permissione, non ponno esser consacrati da altri: (h) mà tale autorità, come osserva il Quaranta (i) da' Metropolitani a' nostri giorni non è usata, perchè le provviste vengon fatte dal Papa, che nelle Bolle, ò a viva voce ne da la commissione per lo più a qualche Cardinale. Gl' Arcivescovi in terzo luogo ponno chiamare i loro Suffraganei, ad assistere alla Consecrazione di un Suffraganeo novamente eletto; e quelli devono ubidire (k) In quarto luogo gl' Arcivescovi hanno autorità d'ordinare a' Suffraganei, che facciano osservare tutto ciò, che si pratica nella Metropolitana (l) V. ponno convocarli ogni triennio almeno al Sinodo Provinciale (m) VI. hanno facoltà di sopraintendere alla residenza de' medesimi Suffraganei (n) VII. obligarli ad amministrare la giustizia a' Sudditi (o) VIII. Sospenderli, interdirli, e scomunicarli (p) IX. supplire alla loro negligenza in ciò, che richiede il proprio Uffizio (q) X. decidere le cause di quelli, quando vengon convenuti, sendo gl' Arcivescovi Giudici Ordinarj de' Suffraganei (r) XI. Confermare, ò revocare le loro sentenze date tra' Sudditi; perchè dal Vescovo, ò suo Uffiziale si appella all' Arcivescovo (s)

13 Consiste l' autorità degl' Arcivescovi sopra i Sudditi de' loro Suffraganei in quelle cose, che dalla legge comune vengongli spezialmente riservate; ò a quelli devolvono per appellazione; ò insorgono in occasioni di Visite; prescindendo da tali occasioni, sopra que' Sudditi non ponno esercitare giurisdizione (t) Dispone la legge, che gl' Arcivescovi possin decidere le cause de' Sudditi de' Suffraganei negl' infrascritti casi; e prima, quando quelli, che stimansi gravati, appellano dalle Sentenze degl' Ordinarj a' Tribunali Metropolitani (u) II. quando i Sudditi de' Suffraganei nella celebrazione de' Divini Uffizj non osservassero i Riti della Chiesa Metropolitana (x) III. Quando si tratta di cose, che riguardino tutta la Provincia, come sarebbe, se si volesse abolire una Consuetudine perniciosa (y) IV. Se i Sudditi de' Suffraganei facessero qualche ingiuria al Suffraganeo stesso, ò a' suoi famigliari (z) V. Se i Canonici commettessero eccessi contro il Vescovo tralasciando d' intervenire a' Divini Uffizj (a) VI. quando si trattasse di punire i delitti notorj de' Sudditi de' Suffraganei (b) VII. Quando gl' Arcivescovi si trovassero in possesso per consuetudine, di esercitare la giurisdizione sopra i Sudditi de Suffraganei (c) VIII Occorrendo mandare i Questori delle limosine per la fabrica della Metropolitana in tutta la Provincia (d) IX. Ponno mandare Editti per tutta la Provincia, quando si tratta d' affari appartenenti alla loro giurisdizione (e) X. Hanno facoltà di concedere le Indulgenze per tutta la Provincia, ancorchè non si trovino nell' atto della Visita, purchè non eccedano lo statuto del Concilio generale (f) XI. Ponno interdire l' uffizio di predicare per la Provincia, senza loro licenza (g) XII. Bandire parimente da tutta la Provincia quelli,

(f) *cap. quia 64 dist. cap. 1. dist. 66.* (g) *cap. 1. dist 64 e cap. cum dilectus de Elect. Strozz. de Vic. Ep. lib. 2. q. 70 n 1.* (h) *c. qui in aliquo 51 dist. c. Suffraganeis de Elect.* (i) *V. Archiepiscopi auctoritas n. 3 vers. 4.*
(k) *cap. non debet c seq 65 dist Marc. Ant Genvens. Prat. Archiep. Neap. cap 70. n. 17.*
(l) *Genvens. loc. cit: n. 21.* (m) *Conc. Trid Sess. 24. de Reform cap. 2. Genvens. loc. cit: n. 22.*
(n) *Conc. Trid loc cit* (o) *gl Som 9. q. 3. V. provocaverit cap Conquestus d. q.*
(p) *c. 1 § fin De off ord. lib. 6 Lancell Corrad Templi omn. Sud lib. 2 c. 4 n. 18.*
(q) *c. cum simus 9. q. 3. Gambar de off & pot. Legat. lib. 2 De Var. ord. nom. n. 23.*
(r) *quia cognovimus 10. q. 1. Gonzal alla Reg. 8 Canc gl. 24 n. 16.* (s) *cap 2. dove la gl de Consuet. lib 6.*
(t) *c. 1. de suppl. negl Prælat c. Pastoralis in princ. de off. Ord.* (u) *d c. Pastoralis Genvens. d. c. 70 n 7.*
(x) *cap. de iis 12. dist.* (y) *cap: ad extirpandas cap fin De fil. Præsb.* (z) *cap 1. de pæn. lib. 6. Genvens. d. c. 70. n 12.* (a) *cap Irrefragabili § Cæterum de off ordin. Genvens. loc. cit: n. 13.*
(b) *c. 1. §. Sanè vers. notoria de Cens lib. 6.* (c) *Genvens. loc cit. n. 25.* (d) *cap. 1. de pænit: & remis. lib. 6.*
(e) *Genvens. loc. cit: n. 14.* (f) *cap nostro de pænit. & remiss. Henriq. Summ. lib. 7. cap. 32. §. 1.*
(g) *c. tuarum De privil. Genvens. loc. cit. n. 16.*

quelli, che hanno commesso delitti nella loro Diocese (*h*) XIII. Giudicare i Sudditi de' Suffraganei pe' delitti commessi parimente nella Diocese Archiepiscopale (*i*) XIV Obligare gl' Abati, ed altri Prelati Regolari negligenti all' adempimento della predicazione Vangelica nelle Chiese Parocchiali soggette a' Monasterj di niuna Diocese (*k*) XV. Convocare i Regolari negligenti, nella di cui Provincia trovinsi i Monasterj sotto la protezione immediata della Sede Apostolica; ed obligarli all' Esecuzione de' Decreti del Concilio di Trento (*l*) XVI. Ricusando i Regolari d' intervenire alle Congregazioni generali de' Capitoli esenti di triennio in triennio, il Metropolitano, come delegato Apostolico, potrebbe constringerveli (*m*) XVII. Se alcun Suddito de' Suffraganei, venendo scomunicato dal suo Ordinario, opponesse l' ingiustizia della Sentenza, e con la monizione dell' Arcivescovo non potesse ottenere la sospensione, lo stesso Arcivescovo con la Cauzione giuratoria, potrebbe assolverlo; Se poi non sodisfacesse alla promessa, avrebbe autorità di scomunicarlo di bel nuovo (*n*) E trovandosi evidentemente ingiusta la Sentenza dell' Ordinario di sua autorità dichiarare irragionevole la condannagione (*o*) XVIII. Può visitare la Provincia, ed esigere la procurazione da' Sudditi de' Suffraganei. Visitando, può udire le Confessioni di quelli, ed assolverli, così da Casi riservati all' Ordinario come dalle Censure; anzi hà autorità di farlo, non solo egli stesso, mà anche per mezo d' altri, perchè, durante il tempo della Visita, la Diocese Visitata si deve considerare, come sua; e v' hà giurisdizione quasi Episcopale, Superiore a quella dell' Ordinario.

14 Se si riguarda l' autorità del Metropolitano per ciò, che concerne il Sinodo Provinciale da celebrarsi, a quello spetta il diritto di chiamarvi i Vescovi Suffraganei; così deve dirsi delle Cause Civili, e Criminali tra' Chierici, e gl' Ordinarj. La Decisione de' dubj difficili, delle questioni gravi per conto d' Imagini, Reliquie, Miracoli, e cose simili spetta al Metropolitano, unitamente col Sinodo Provinciale; Salva però l' autorità della Sede Apostolica per conto de' Decreti da farsi sopra cose nuove, ed inusitate (*p*) Così deve dirsi della Decisione sopra la licenza dell' assenza de' Suffraganei (*q*) Molte altre cose dallo stesso Concilio di Trento vengono rimesse al giudizio del Metropolitano, col Voto de' Suffraganei nel Sinodo Provinciale; come le pene da imporsi contro quelli, che nella Visita ricevessero più del dovere, a Titolo di procurazione; I dubj, che insorgono sopra le Unioni, ed altre assegnazioni di frutti a' Seminarj de' Chierici; La prescrizzione della forma dell' Esame; L' Inquisizione, ò Istruzzione da farsi nella Provincia; Gl' espedienti, che devon prendersi sopra la tenuità delle Chiese Catedrali, da riferirsi poi al Papa; La Decisione delle locazioni de' beni delle Chiese, fatte a lungo tempo. Ancorchè regolarmente, quando venga a morire il Vescovo, ò sia scomunicato, ò fatto schiavo, l' amministrazione della Chiesa spetti al Capitolo de' Canonici; provandosi, non esservi Ministri idonei, il Metropolitano hà autorità di provedervi (*r*) E succedendo, che i Ministri fossero negligenti, potrebbe deputare un Visitatore, Amministratore, ò Economo, come più giudicasse opportuno (*s*) Potrebbe parimente deputar' il Vicario, ò Ufficiale nella Chiesa Suffraganea, quando dentro il termine d' otto giorni non vi avesse proveduto il Capitolo (*t*)

15 Hanno poi gl' Arcivescovi sopra i Vescovi alcune prerogative speciali, che denotano autorità, e Dignità. E prima il Pallio, di cui nel Capitolo antecedente, ed in questo si è già parlato. Dopo ricevuto il Pallio, gli è permesso farsi precedere la Croce per tutta la Provincia, come parimente si è accennato; prerogativa, che si estende anche a' luoghi

(h) *cap. 2. de arbitr cap tuarum de privil.* (i) *c. placuit 6. q. 3.* (k) *Conc. Trid sess 5 de Reform cap 2.*
(l) *d Conc. Sess. 25. de Regul c. 6.* (m) *Conc. Trid loc cit.* (n) *cap. ad reprimendam de off. ordin. cap. qua fronte de appell.* (o) *cap Sollicitudinem de appell cap. per tua de Sent. Excom.*
(p) *Conc Trid Sess. 25. de invoc & Venerat Sanctor in fin.*
(q) *d Conc. Sess. 23 de Reform c. 1.* (r) *cap non liceat alicui 12 q. 2.*
(s) *c ult. de Suppl. negl. Prael.* (t) *Conc. Trid. Sess. 24. de Reform. cap. 16. Raguc. de Voce Canonic. in Capit. q. 37. n. 1.*

ghi esenti (u) e fuori della Visita; purchè non vi fosse presente il Legato del Papa, qualche Cardinale, ancorchè non Legato, ò Nunzio, con facoltà di Legato (x) Hanno parimente in tutta la Provincia l'uso della Mozzetta pavonazza sopra il Rocchetto scoperto; la facoltà di benedire i Sudditi, che se gli presentano, con la mano alzata, e stesa, formando il segno della Croce (y) Oltre molti altri privilegj, e prerogative riferite dal Roseo (z) dal Quaranta (a) da M. Antonio Genuense (b) da Omobono de Bonis (c) dall' Azorio (d) dal Galganeto (e) da Scipione Rossi (f) e da Sebastiano Cesari (g)

16 Agl' Arcivescovi, per testimonio *de la Roque* del 1600. alcuni davano il Titolo d' *Illustrissimo, e Reverendissimo*; altri di *Molt' Illustre:* Presentemente, come vediamo in fronte delle letteree si suol fare *Illustrissimo, e Reverendissimo Signor mio Sig. Padrone Colendissimo:* in Corpo *V. S. Illustrissima, le bacio riverentemente le mani di V. S. Illustrissima, e Reverendissima. Divotissimo, ed obligatissimo Servidore.*

CAPITOLO XVII.

Della Dignità Episcopale.

1 LA parola *Episcopus*, procedente dalle Voci Greche, *Epi*, che significa sopra, e *Scopo*, che suona lo steso che Intendente, nella nostra lingua si spiega Soprintendente, Speculatore, ò Inspettore; e così da' Greci, come da' Latini è stata presa per Titolo di Magistrato, cognito al Mondo di gran lunga prima della venuta del Salvatore. Trà gl' Ateniesi era quello, che dovea visitar le Provincie e le Città subordinate al suo Governo, per tenerle in fede. Gl' Etnici hanno usato tal nome, per ispiegare un certo Magistrato, lo cui Uffizio riguardava la soprintendenza del pane, ed altre cose al vitto necessarie (a) Tra' Romani, era lo stesso, che quello, che noi diciamo Prefetto dell' Annona; Soprintendea parimente all' abondanza del pane, del vino, e d'altri comestibili: E si prova dalle parole d' Arcadio Giurisconsulto nel citato Testo (b) Dove si legge: *Episcopi, qui præsunt pani, & cæteris venalibus rebus, quæ Civitatum populis ad quotidianum victum usui sunt; & personalibus muneribus funguntur*. Cicerone, per quello abbiamo dalle di lui lettere ad Attico (c) fù uno di quelli, che esercitò tale Uffizio: *Uult Pompejus* [prende a dire egli stesso] *me esse, quem tota hæc Campania, & maritima ora habeat Episcopum*. Dalla Scrittura Sacra parimente si comprende, tale Uffizio esser' antichissimo, mentre David nel Salmo CVIII. prende a dire: *Fiant dies ejus pauci, & Episcopatum ejus accipiat alter;* che pare debbasi interpretare della presidenza, prefettura, ò sopraintendenza, giusta il detto di Nemia' (d) *Auzzi filius Bennani Levitarum Episcopus*, con altri luoghi citati da Antonio de Fuertes (e) Tra' Cristiani il Salvatore stesso fù chiamato Vescovo delle Anime (f) Al Salvatore succedettero gl' Apostoli in adempimento della predizzione del Real Profeta, che parlando di Giuda ebbe a dire le riferite parole *Episcopatum ejus accipiat alter;* cioè che l' Apostolato di Giuda sarebbe stato trasferito nellà persona di Mattia. Da Cristo fù ordinato Vescovo S. Pietro; Conferì questi la medesima Dignità a Giacomo, e Gioanni; Questi ad altri (g) Da S. Pietro fù ordinato anche Clemente, e Lino: Da S. Gio: Policarpo delle Smirne: Da S. Paolo Tito di Candia, oltre tant' altri riferiti dagl' accennati Autori.

2 I citati esempj ci fanno vedere ad evidenza, che i Vescovi sono succeduti agl' Apostoli nella Dignità, e nell' ordine e S Girolamo in una sua Epistola a Marcello, lo conferma ne' seguenti termini: *Apud nos Apostolorum locum Episcopi tenent*

(u) *cap. antiqua de privil Rusa de prærog Archiep. dign privil 2. Lelio Zech de Rep Eccl Tit. de Stat Illustrifs. Patriarch. n 6.* (x) *Quaranta d V Archiepiscopi auctoritas n. 28.* (y) *Gallald d c. 10 n 18 Quaranta loc cit. n 29.* (z) *De prærog. Archiep. Dign.* (a) *Somm. Bullar V Archiepiscopi auctoritas.*
(b) *Tract. Archiep Neap n. 70.* (c) *De Uman. Vit Stat p. ? cap 6* (d) *Instit. moral. p. 2 c 5. n. 33.*
(e) *De jur pub lib 3. tit 18. n 1.* (f) *Aphorism. Archiep V Archiepiscopus.* (g) *Relatt. de Ecclesiastic. Jerarch p 1. disp. 5. §. 1.* (a) *l munerum § Jerarchæ ff. de muner. & honor.*
(b) *ff de muner & honor* (c) *lib. 7* (d) *c. 1. Vers 23.* (e) *can. lect. lib. 2. cap. 17.*
(f) *1. S. Petr. 2. 25.* (g) *Ireneo lib. 3. cap. 4. Tertullian. de Rescripi.*

ed altrove (*b*) parlando parimente de' Vescovi, prende a dire: *Absit, ut de his quicquam sinistrum loquar, qui Apostolico gradui succedentes, Christi Corpus ore conficiunt.* Con tutto ciò il Cataro nel suo libello *De fœnore Trapezitico*, e Salmasio nelle sue Dissertazioni (*i*) osarono asserire, che i Vescovi non abbiano Dignità, nè giurisdizione; mà la sola cura, e sopraintendenza delle loro Chiese: Sentimento procedente dall'empio Arrio; indi come osserva S. Agostino (*k*) abbracciato da' suoi seguaci, ch'ebbero a dire, l'Ordine Episcopale, ed il Presbiterale esser lo stesso; e però tra' loro non doversi far differenza di sorte alcuna;

3 Mà dottamente vengono confutati; mentre si prova, che i Vescovi nella podestà, così della giurisdizione, come dell'Ordine, sono Superiori a' Sacerdoti. Costituì il Salvatore per Capo, e Principe della Chiesa, S. Pietro; egli è vero; mà è anche incontrastabile, che distinse alcuni gradi di Ministri subordinati allo stesso S. Pietro; acciò con questo, sopraintendendo al governo del Gregge, esercitassero l'Uffizio di Pastori: Pose trà questi in primo luogo gl'Apostoli (*l*) Indi i Discepoli (*m*) Succedettero agl'Apostoli i Vescovi; a' Discepoli i Preti (*n*) Che questi due gradi di Sacerdoti fossero distinti in maggiori, e minori per Divina istituzione, vien definito dal Concilio di Trento (*o*) e lo comprovano Soto (*p*) il Cardinal Bellarmino (*q*) ed il Petavio (*r*) soggiugne, il Vescovato esser Dignità; e chiunque se ne trova fregiato, aver giurisdizione con Foro, Ministri di giustizia, e Carceri; cose tutte, che provano la Dignità, e la giurisdizione.

4 Il perchè tal Vocabolo è divenuto in certo modo Titolo proprio della Cristianità, preso, ò dalla presidenza, e prefettura, che nella legge vecchia veniva a significare; ò da quel Magistrato Civile trasferito ne' Prelati, e Presidenti della Chiesa, lo di cui Uffizio particolare richiede l'indagare, osservare, e correggere i Costumi del gregge loro commesso. Onde spesse volte per ragione della preeminenza grandissima della loro Dignità sono fregiati di varj nomi, e Titoli onorifici, come di *Religiosissimi*, e *Reverendissimi* (*s*) Prelati, perchè ne' Concilj presiedono (*t*) Antistiti perchè precedano agl'altri (*u*) Pontefici (*x*) Sommi Sacerdoti (*y*) Papi (*z*) Principi della Chiesa (*a*) Illustri (*b*) Persone egregie (*c*) Legati di Cristo (*d*) Successori degl'Apostoli (*e*) ed anche Apostoli (*f*) Santissimi (*g*) Banditori, che annunziano a' popoli le loro sceleragini (*h*) Sali della Terra, perchè devon condire gl'altrui costumi con sapientissimi istituti, e precetti (*i*) Lucerne poste sopra Candellieri, sopra di cui deve risplendere a vista di tutti la loro bontà, e dottrina (*k*) Occhi dell'Universo, che, sendo sani, e semplici, fan sì, che tutto il Corpo diventa lucido; se depravati, tutto si corrompe, e diventa tenebroso (*l*) Angeli, perchè vengon mandati, come Nunzj a predicar la parola di Dio; e Sposi delle loro Chiese, che vengon considerate come Spose, e Mogli de' Prelati (*m*)

5 Con ragione dunque si dice, esser il Vescovato, non solamente Dignità; mà il Sommo delle Dignità (*n*) molto più eminente di quelle de' Regi, e de' più alti Monarchi della Terra (*o*) tanto più che ne' Vescovi risiede la podestà dell'ordine, e della giurisdizione. Consiste la podestà dell'ordine in sapere, e poter conferire tutti i Sagramenti; consecrare il Crisma; esercitar l'Uffizio della Predicazione; ordinar gl'altri; e creare i Sacerdoti. Il fine poi, che riguarda il consecrar e l'Eucaristia, ed offerire a Dio il vero Sagrifizio è comune a tutti i Sacerdoti, che in questo sono eguali a' Vescovi. E molte cose,

(h) *Ep 1. ad Eliod.* (i) *f. 435* (k) *lib. 2 de hæres c. 53.* (l) *Luc cap 6.* (m) *Luc. cap. 10.*
(n) *cap in novo 21. dist. cap. quorum vices 68. dist.* (o) *Sess. 23 cap. 3. e can. 7.* (p) *4. dist 24. q. 2. art. 2 e de Just lib 10 q 1. art. 4* (q) *Tom. 1. Controv 5. lib. 1. cap. 14. e seqq.* (r) *de jerarch. cap 11.*
(s) *gl. V. Religiosissimi c. 1. dist 21.* (t) *c. quod translationem De tempor. ordinat. Durand. Ration. Divin off. lib. 2 c. 11 n 4* (u) *Durand loc cit n. 5* (x) *cap Pontifices 7 q. 1.* (y) *cap. 1 § per frontis de Sacr: unct.*
(z) *S Ciprian Vesc Cartag lib. 2. ep 7.* (a) *gl. 1. cap. Eccl 30. dist.* (b) *Bart: nel tal omnes populi q. 4 ff. de just. & jur:* (c) *gl. l ad egregias ff de jur:* (d) *c. accusatio quoq in fin. 2. q. 7. Clement 1. de pæn.*
(e) *Leon. ep. 66* (f) *cap. Lemmus 93. dist.* (g) *Auth de Sanctis ep. collat 9 d. Clem 1 § Nec super.*
(h) *Isaja c. 58* (i) *Matt. c. 5.* (k) *Matt. d. c. 5.* (l) *Matt c. 6* (m) *cap sicut alterius 7 q. 1.*
(n) *Borell. Som dec. Tom. 1. tit. 6. n. 6. Loter. de re benef. lib. 1. q 9. n. 68* (o) *Gregor. Nunnio de Opt. Reip. stat. lib. 4. cap. 9. f. 73.*

cose, che, se ben sono annesse all'ordine Episcopale, come la consecrazione delle Chiese, e de' Calici, sendo considerate, come atti Sagramentali, dal Papa ponno esser commesse anche a' semplici Sacerdoti (*p*) Mà i Sagramenti, che devon' esser conferiti dalla podestà dell'ordine, sono riservati a quelli, che, per conferirli, hanno l'ordine necessario; e però non ponno competere a' Prelati inferiori a' Vescovi (*q*) La podestà della giurisdizione fù riservata al Corpo mistico de' fedeli, a' quali, dovendosi trovar diffusi per tutto il Mondo, convenne assegnar Presidenti, e Prefetti, alcuni con maggiore, altri con minore podestà di giurisdizione, acciò potessero promulgar leggi, giusta l'esigenza dell' utile, e della necessità. Tale giurisdizione Vescovale, come ordinaria, e considerata per ragione dell' Uffizio, almeno in generale, fù istituita dal Salvatore, e comunicata a S. Pietro, e suoi Successori, acciò col mezzo de' Vescovi, governassero la Chiesa: Verità chiaramente provata col testimonio dell' Apostolo (*r*) che sù tal proposito ebbe a dire *& quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primùm Apostolos; Secundò Prophetas; tertiò Pastores*; cioè i Vescovi; trovandosi scritto (*s*) *Posuit vos Spiritus Sanctus Episcopos regere Ecclesiam* parole, che, dopo S. Girolamo, ed altri, vengono spiegate al nostro proposito dal Suarez (*t*)

6 Al tempo della primitiva Chiesa i Vescovi facean le Cerimonie Ecclesiastiche; ammonivano i Sacerdoti, i Chierici, e gl'altri fedeli; accrescean o precetti, leggi, e Canoni, giusta la condizione delle persone; ed insegnavano la pietà, non solamente con la predicazione, mà anche con l'esempio; non avean però Titolo; eran chiamati col solo nome di Preti, mà poi, per distinguerli da' semplici Sacerdoti anche nel nome, come lo erano nella giurisdizione, fù loro dato il Titolo di Vescovi. *Quod autem postea unus electus est* [si legge in una lettera di S. Girolamo ad Evagrio] *qui cæteris præponeretur, in Schismatis remedium factum est, ne unus quisque, ad se trahens, Christi Ecclesiam rumperet; nam & Alexandriæ a Marco usque ad Dionisium Presbyteri semper unum ex se electum Episcopum nominabant; quomodo, si exercitus Imperatorem faciat; aut Diaconi eligant de se quem industrium noverint, & Archidiaconum vocent*. Ne' primi tempi, ricevean la podestà Episcopale non quella di amministrare: S. Giacomo fù il primo eletto; mà non venne intronizato (*u*) Allora non aveano giurisdizione; che però S. Paolo negl' Atti degl' Apostoli (*x*) ebbe a dire; *attendite vobis, & universo gregi, in quo Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*. I popoli, radunandosi, di comun consenso nominavan per Vescovo quegli, che al giudizio di tutti veniva giudicato più degno di tal Dignità. Crescendo poi il numero de' Fedeli, per evitare la confusione, l' elezzione restò attribuita a' Capitolari delle Chiese; e finalmente al Papa, riservata la nomina d' alcune Chiese a' Principi, per concessione Pontificia. Fù altresì ristretta la giurisdizione d' ogni Vescovo, come si è detto de' Patriarchi dentro il Confine della propria Diocese (*y*) ove ciascun Vescovo si chiama Papa (*z*) Vogliono alcuni Scrittori, che il Vescovo, benchè eletto, e confermato, prima della Consecrazione non debba dirsi promosso al Vescovato (*a*) Mà tale dottrina viene rigettata universalmente da' Dottori, conchiudendosi, che l' Eletto, e Confermato, non solamente debba dirsi promosso (*b*) mà che debba ancora esser chiamato Vescovo (*c*) a similitudine del Papa, che, come si è veduto nel Capitolo IX. di questa Parte, ancorchè non coronato, si chiama Vescovo (*d*)

7 Molte sono le facoltà riservate a' Vescovi, trà le quali si considera principalmente, come si è detto, l'autorità di ordinare i Chierici (*e*) Essi soli ponno amministrare il Sagramento del Crisma (*f*) Sin dal tempo degl' Apostoli furon costituiti Giudici de' Preti: *Adversus Presbyterum*

(p) *Henriq Som. lib 6. cap. 3 §. 6. Comment. lett. K.* (q) *Ab. nel cap. accedentibus n. 2. de excess. Prælat.*
(r) *Ephes. 4. ep 1 à Corint cap. 12* (s) *Att 20.* (t) *Tom. 4 de pœnit. p 2. disp. 25. n. 7.*
(u) *Alzedo de Episcopat Orig cap. 1. n. 1. e seqq. p. 1.* (x) *Cap 20* (y) *Cantell flor. p. 1 diss. 1. cap. 5 f. 19.*
(z) *de Lucc. de Jurisd disc. 67. n. 4.* (a) *Ab. Felin. e Silv. de Benef p. 1. q. 2 n 46.* (b) *cap. super bis 16. De accusat. cap. cum in cunctis 7. §. Inferiora de elect.* (c) *Clem. 1. de for. compet Ricciulli prax Resol 136.*
(d) *Extrav: ult: de Sent excom.* (e) *Damas. Pap. ep. 3. S. Gio. Crisost nell. ep. à Filippens. S. Ambros. nell' Ep. 1. a Timot. c. 3. S. Girol. nell' ep. agl. Efes. cap. 4.* (f) *Att. c. 8. Dionis. c. 45.*

rum [si legge nell'Epistola I. di S. Paolo a Timoteo] *accusationem noli recipere, nisi sub duobus, vel tribus testibus*; l'uso lo conferma: Sin da' primi Secoli della Chiesa si ergeano i Troni de' Vescovi, distinti dagl'altri particolari: Distinti parimenre come vediamo, sono i loro ornamenti da quelli delle altre Dignità. Usano essi la Dalmatica, la Croce, il Pettorale, i Guanti, l'Anello, il Pastorale, e la Mitra. Nella propria Diocese gli è permesso l'uso del Rocchetto scoperto (*g*) Mà alla presenza de' Legati, e degl' Arcivescovi, non ponno usare, ne tale ornamento, ne altri simili; ne dar benedizzione al popolo; perchè alla presenza del maggiore deve cessare la podestà del minore (*h*) Anzi i Dottori vogliono, che basti, che il Superiore si trovi nella Città, ancorchè non sia presente all'atto. Hanno la cumulativa cogl' Inquisitori, che si trovano nella loro giurisdizione (*i*) Ponno esser Giudici delle ingiurie riferite, così a loro, come a' famigliari (*k*) Mà ciò procede, quando l'ingiuria comprende anche la Chiesa, ò l'util publico, non già quando riguarda il solo Prelato (*l*) Niuno può stampare, ò fare stampare libri di materie Sacre, senza il nome dell' Autore, ne venderli, ò ritenerli appresso di se, senza l'approvazione del Vescovo (*m*) Dev'egli procurar la pace tra' suoi Sudditi; ed accadendo, che questi la rompessero, dovrebbe punirli (*n*) Mà non può sforzar' alcuno a riconciliarsi col nemico; perchè si sodisfà alla propria coscienza, con rimetter l'ingiuria intrinsecamente. Così rispose la Congregazione de' Vescovi, e Regolari al Vescovo Gaetano il dì 15. Novembre 1588. La riconciliazione altro non è che una riparazione d'interrotta amicizia; viene dal Verbo riconciliare, ch'è lo stesso che restituire in grazia, ed alla pristina benevolenza, e famigliarità gl' Amici, che per cagione di qualche ingiuria eran divenuti nemici: Chi non offende altretanto il suo offensore, quanto da questi è stato offeso, mal s'accomoda a vederlo di buon'occhio; conserva nel petto la memoria dell' offesa; il dolore s'accresce nel cuore, il perchè con ragione le riconciliazioni sforzate vengono rassomigliate a quelle Cicatrici, che, non essendo ben curate, ad ogni piccol moto di disordine si rinovano; col tempo s' infistoliscono: I Romani, quando ricomponean gl' animi de' Cittadini, facean sbranar per mezo un' Agnello da un Sacerdote; così intendean' ammonire i Rappacificati, che, se trà loro non avessero conservato la pace, Giove avrebbe dissipato le loro sostanze, ed esterminata la posterità, come succedea di quell' Agnello; mà di questo al Trattato delle Ingiurie.

8 I Vescovi devono risedere assolutamente alle loro Chiese, non risedendo, soggiaciono a molte pene imposte da' Canoni, e dalle Costituzioni Apostoliche (*o*) Anzi non gli è permesso fugire, benchè sotto pretesto di persecuzioni. *Bonus Pastor* [si legge in S. Gio: al X.] *animam suam ponit prò Ovibus suis; mercenarius autem, & qui non est Pastor, cujus non sunt Oves propriæ, videt lupum venientem, & fugit, ac dimittit oves*. Mà, se, come osserva S. Agostino, S. Gregorio, ed altri Scrittori sopra il Testo (*p*) e Niceforo (*q*) nella persecuzione la presenza del Vescovo a nulla potesse giovare, anzi più tosto fosse pregiudiziale, come accaderebbe, se egli fosse cercato da' persecutori, ed egli potesse portar qualche pregiudizio a' suoi Sudditi; ò quando in altra forma fosse per giovare alla sua Chiesa, potrebbe, anzi dovrebbe fuggire, poichè si legge in S. Matteo al X. *Cum autem persequentur vos in Civitate ista, fugite in aliam*; il Salvatore stesso, sendo perseguitato da Erode, fuggì in Egitto; quando i Giudei voleano lapidarlo, si nascose, ed uscì dal Tempio. Dimorando in qualunque luogo della loro Diocese, s'intende, che risiedano nella Catedrale, e che quivi abbiano il Domicilio.

9 Nelle Chiese Regolari i Vescovi ponno

(g) *de Luc de Relat: Cur. disc. 3. n 12.* (h) *Grazian. decis. 29 Hermosill. ad leg. Partit. tom. 1. gl. 2. n. 69. f. 60.*
(i) *de Luc loc cit. disc. 14. n. 5* (k) *cap. 1. de pœnis lib 6* (l) *Filipp Franc. ad d cap. 1. n. 4.*
(m) *Conc Later sess. 10 De impress. libr. Piasec. Prax Ep p. 2. cap 3. n. 41. Valer Reginald. prax. for. pœnit. lib 19. cap. 13. Sect 4. n 256* (n) *cap. 1. de tregu. & pac.*
(o) *Con. Trid. Sess. 23 cap. 1. de Reform.* (p) *c. fin. 7. q. 1.*
(q) *flor: Eccl. lib. 19. c. 9. e 16.*

no esercitare le Cerimonie Pontificali (*r*) e proibire a' Prelati Regolari d' erigere il Trono alla loro presenza (*s*) Nella propria Diocese precedono agl' Arcivescovi, ed altri Prelati (*t*) Non ponno esser processati senza Commissione speciale del Papa (*u*) Hanno la facoltà di testare de' beni patrimoniali; non già di quelli, che hanno acquistato ad intuito della Chiesa (*x*) E' però vero, che se bene di questi non ponno testare, non ne siegue, che non possino donarli tra' vivi; perchè, sendo padrone ogni Vescovo de' frutti del proprio Vescovado, e della plenaria disposizione di quelli, gli è permesso, di alienarli, sì per via di donazione, che per qualsivoglia altro Contratto (*y*)

10 Per proprio servizio ponno tener' assenti due Canonici, ò altri Chierici inferiori, senza pregiudizio delle loro Prebende; mentre però vi concorra l'utile della Chiesa, ò la necessità d' essi Vescovi (*z*) Devono tenere sotto il proprio governo tutti i beni, Benefizj, e ragioni di tutte le Chiese per ciò, che riguarda alcune cose (*a*) Amplia di tutte le Parocchie, Monasterj, Spedali, e tutti i luoghi pii, e Religiosi (*b*) quando però non vi sia privilegio d' esenzione in contrario. Ponno conferire i Benefizj Ecclesiastici alle persone idonee, ed abili; istituire le persone nelle Chiese, ò Benefizj, ò destituirle; rigettare quelle, che vengon presentate, quando non sono idonee (*c*) Hanno la cognizione di tutte le Cause, che in vigore della legge spettano al Tribunale Ecclesiastico, e devono assolutamente terminarle; almeno in prima Istanza, e dargli esecuzione (*d*) di modo, che oggi di non è permesso, tan poco a' Nunzj, ò Legati *de Latere*, che quando non abbiano speciale autorità, d' avocare le Cause da' Tribunali de' Giudici Ordinarj, quando non siegua per via di legitima Appellazione (*e*) Anzi, così i Vescovi, come i loro Vicarj, sono Giudici nelle Cause della Mensa Episcopale, ed altre della Chiesa; purchè non sieno ricusati, come sospetti (*f*)

11 Ponno visitare tutte le Chiese, luoghi Pii Ecclesiastici, persone, e beni; e visitando, ordinare, e disporre di tutte le cose necessarie, ed opportune; salvo il diritto degl' esenti (*g*) Hanno facoltà di supplire alla negligenza del Capitolo (*h*) Hanno libera podestà di procedere contro le persone non esenti della loro Diocese per gl' adulterj, ed altri delitti; ed occorrendo, ricorrere ancora all' ajuto del braccio Secolare (*i*) Ponno disegnare le Chiese, che devono edificarsi; aver la soprintendenza alle litigiose; applicare la Chiesa Parocchiale a qualche Monasterio (*k*) E concorrendovi giusta Causa, con unire Chiese, e Benefizj, istituire nuove Parocchie: Riformare, ed alcune volte governare i Monasterj; Visitarli a suo piacere; disporre de' loro utili; i Luoghi Pii, e gli Spedali, e farsi render conto delle amministrazioni dagl' Economi: Dispensare, e moderare i beni Ecclesiastici; fare, che sieno eseguiti i Legati lasciati per Cause pie: Dispensar' i Denari, che da' Rei si pagano per Cause Criminali, tra' luoghi Pii, e poveri. Non devono affittare, ò vendere la Cancellaria Vescovale; ne prender da questa emolumento alcuno. La Congregazione de' Vescovi, e Regolari il dì 12. Gennajo 1598. ordinò, che il Vescovo di Rimini dovesse farla esercitare da' proprj Ministri da esso provisionati. Sotto il dì 26. Agosto dell' Anno 1592. però dichiarò, che la Cancellaria de' Feudi temporali della Chiesa si potesse affittare.

12 E anche riservata a' Vescovi la facoltà di dispensare dall' irregolarità, per poter pren-

(*r*) *De Luc. de Regul. disc 64. n. 13.* (*s*) *de Luc loc. cit. n 16. 17* (*t*) *de Luc loc. cit disc 16. n. 3.*
(*u*) *de Luc. de Indic. disc. 3 n. 53.* (*x*) *cap. Episcopus 19 cap. sicut manifestè cap manifestè 12. q 1. cap. cum in Officiis de Testam* (*y*) *S Tom. 2. 2. q. 185. Molin. de just. trat: 2 disp 144. Lud. de Molina lib 2. de primog c. 10. n. 33 Gius de Reres de donat. c. 12* (*z*) *c. d. cætero ec ad audientiam de Cler non resid Rot dec. 222. p. 2. divers Cristine dec. 205. in fin Vol 1.* (*a*) *cap nullus omninò 16. q. 7* (*b*) *c. regenda 10 q 1.*
(*c*) *c. 3. de instit e cum ex injuncto in fin ubi glos de hæret.* (*d*) *Conc. Trid. Sess. 24 de Reform. cap. 10. Fusch. de visit lib 1. cap. 33. dopo il n. 3.* (*e*) *Ricc dec. Archiep Neap dec. 296 n. 5. p 4.* (*f*) *Sperell. dec. 93. Antonin. Var. Regol. cap 48 n. 8. lib. 1 Bellete. disquis Cler à stat Secular. Rot dec 36. n. 13 e seqq. 1 p. 10. dec. 47. p. 15. rec. Bich. Dec 322. n 1.* (*g*) *Conc. Trid Sess. 7. de Reform. c. 7. 8 e Sess. 21. de Reform. c. 8. Sess. 24. de Reform. c. 3.* (*h*) *Conc. Trid Sess 5 de Reform. cap. 1. Sess. 24 de reform. c. 16.*
(*i*) *cap. eos qui 42. dist. 1. conquerente cap. Dilectus de Off. Judic. Conc. Trid. Sess. 24. de Reform. c. 8.*
(*k*) *cap. si Episcopus 12. q. 2. 1. Consultationibus de Donat.*

prender gl'ordini; e dopo averli presi, amministrare: Abilitare a poter conseguire i Benefizj: Permettere, che si possa contraer matrimonio, non ostante l'impedimento Canonico. Mà per ciò, che riguarda l'irregolarità, deve intendersi pe' delitti occulti, dopo averne fatta penitenza. Ponno dispensare ancora gl' illegitimi, anco di dannato Coito, per poter prender gl' Ordini minori, e ricever Benefizj semplici; purchè vi concorra giusta Causa, e merito: Si amplia la facoltà di dispensare anche a favore di quelli, che hanno difetti nel Corpo; siccome per l'infamia del fatto. Perciò, che riguarda l' impedimento di contraer matrimonio, i Vescovi ponno dispensare non ostante l' interdetto generale della Chiesa; Non ostante il delitto, ò altro ostacolo, che impedisca; non già per quello, che dirime il matrimonio: Ponno dispensare ancora dalle Denunzie: Gli è anche permesso di dispensare dagl' impedimenti dirimenti, quando sono occulti; ed il matrimonio è già publico; sicchè i Conjugi non possino separarsi, senza publico scandalo; ne si possa ricorrere al Nunzio, ò al Papa per cagione di povertà, ò di distanza di luogo; ò per altro legitimo impedimento: Dispensano similmente i Vescovi dall' impedimento della Cognazione contratta per cagione di Battesimo conferito in tempo di necessità, e non solennemente. Si amplia in quelli che non hanno l'età richiesta, per poter contraere il matrimonio; quando però gli manca poco tempo; ed è dubbio, se la malizia supplisca all'età.

13 In molti casi i Vescovi, oltre la giurisdizione ordinaria, hanno anche la delegata; ed allora, dove non si stende la giurisdizione ordinaria, ponno procedere come Delegati della Sede Apostolica: E ciò procede in supplire alla negligenza degl' Abati in molti casi. In procedere contro i Predicatori esenti, che predicassero Eresie: In visitare, e correger' i Capitoli, e Canonici esenti, quando il bisogno lo richiegga: In conoscere, se nelle grazie vi sia surrezzione, ò obrezzione, quando vengono impetrate sopra l' assoluzione da qualche delitto publico, ò remissione di pena: In correger' i Chierici esenti dalla loro giurisdizione: In dividere; In dedurre le distribuzioni quotidiane dalla terza parte de' frutti, quando non vi siano, o sieno tenui. In deputare Coadiutori, ò Vicarj, con assegnarli parte de' frutti de' Rettori delle Parocchiali esenti, quando sieno ignoranti.

14 Le prerogative de' Vescovi poi sono molte. La loro Sede deve stare in luogo più eminente: In Coro, in Capitolo, alle Processioni, ed altre azzioni publiche, devono occupare il primo luogo, anche sopra gl' esenti: In esercitar gl' atti Pontificali nella propria Diocese, devon' esser preferiti agl' Arcivescovi, ed agl' altri Vescovi, benchè più anziani, eccettuato il loro Metropolitano. Fuori della propria Diocese precedano per ragione d' anzianità. Portandosi il Vescovo alla Chiesa Catedrale, per celebrarvi i Pontificali, devon' accompagnarlo il Decano, le Dignità, ed i Porzionarj sino all' abitazione. Quando poi vi si porta, per assister' agl' Uffizj, basta, che alcuna delle Dignità, e Canonici, l' incontrino alla porta della Chiesa, così nel partire. Quando il Vescovo celebra, deve assistergli il Decano, ò prima Dignità; e due altre Dignità, ò Canonici, oltre il Diacono, ed il Suddiacono. Dovendo il Vescovo portarsi in Cappa alla Chiesa, per farvi funzioni Pontificali, i Canonici devono andare alla di lui abitazione, ad accompagnarlo alla Chiesa. Mà, se il Vescovo si portasse alla Chiesa, mentre i Canonici cantano in Coro l' Uffizio Divino, non dovrebbon' essi lasciar' il Coro, per andargli incontro.

15 I Vescovi ponno celebrare, e far celebrar la Messa da altri, purchè essi vi assistano, in Altare portatile, in qualunque luogo, anche fuori della Chiesa. Ponno far celebrare, chiunque vogliono nella Cappella del loro Palazzo. Hanno facoltà d' eleggersi il Confessore Sacerdote, ancorchè non sia loro Suddito, e non sia stato approvato dal proprio Vescovo. Quando i Vescovi giurano, non toccano i Vangeli; mà solamente alzano la mano verso quelli da lontano. Qualunque Città, che osasse uccidere il proprio Vescovo, dovrebbe restarne priva per sempre. Il Concilio Provinciale non può formar processo contro un Vescovo in Cause Criminali, ad effetto di trasmetterlo al Papa; perchè le Cause Criminali, per cui i Vescovi debbano comparire, devon'

esser

esser conosciute, e decise dal solo Papa, ancorchè i Vescovi fossero semplici Titolari. Ne ponno esser citati alla Corte Romana, senza commissione speciale segnata di mano del Papa.

16 Niun Vescovo può rinunziare la propria Chiesa, sotto pretesto di vecchiaja, ò d'inabilità, senza dispensa Pontificia, perchè contraendosi matrimonio Spirituale tra 'l Vescovo, e la Chiesa, non si può discioglierе senza beneplacito Apostolico. Venendo poi ammessa, seguita la rinunzia del Vescovato solamente, il Vescovo, invitato, può conferire tutti gl'Ordini; mà, rinunziando anche la Dignità, non può conferire che gl'Ordini minori; perchè in tal Caso si considera, come se mai fosse stato Vescovo: E se bene il Carattere Episcopale è indelebile, chi rinunzia la Dignità, resta privo dell'esecuzione; ne gli viene più permesso d'usare le Insegne di quella. Anzi, se da qualche Ordine Regolare fosse passato al Vescovato, rinunziando questo, dovrebbe tornare alla Regolare osservanza. Chi poi rinunzia il Vescovato solamente, ritenendo la Dignità resta vera, e propriamente Vescovo; come negl'Anni scorsi abbiamo veduto in persona di Monsig. Musotti, già Vescovo di Città di Castello, di cui si è fatta menzione nel Trattato dell'Onore.

17 I Vescovi, sendo considerati, come i Duchi, Marchesi, Conti, Principi, Rè, Consiglieri, Legati, occhi di Dio, e Successori degl'Apostoli, ancorchè nati di bassa Schiatta, diventan Nobili, non solo essi; mà anche i loro parenti, per le ragioni addotte nel Trattato della Nobiltà; e sono stati anche fregiati, benchè impropriamente, de' Titoli de' *Serenissimi*: Prima che a' Cardinali si dasse il Titolo d'*Eminenza*, venivano trattati con quello di *Molt' Illustri*. Del 1600. però, per testimonio dell'Attio *(l)* e *de la Roque (m)* alcuni gli davano l' *Illustrissimo*, e *Reverendissimo*: Altri dell' *Illustre*, e *Reverendissimo*: Mà i Cardinali, in vece del *Reverendissimo*, usavano il *Molto Reverendo*, Titolo praticato tuttavia dalle Congregazioni Cardinalizie; Mà i Cardinali, come vediamo, usano l' *Illustrissimo*, *e Reverendissimo Signore*. I Gentiluomini, ò siensi Kavalieri in ispazio praticano *Illustrissimo, e Reverendissimo Signor mio Signore Padrone Colendissimo*: In Corpo, *V. S. Illustrissima*. In fine *di V. S. Illustrissima, e Reverendissima*: *Divotissimo Servidore Obligatissimo.*

CAPITOLO XVIII.

De' Vicarj.

1 Cosa importi la parola Vicario, si è veduto di sopra al Capitolo X., ove anche molte cose sù tal proposito si sono accennate. L'Uffizio del Vicario del Vescovo non si trova nell'Ordine gerarchico degl'antichi Canoni: di que' tempi i Vescovi, in quelle cose, che non potean fare essi stessi, valevansi dell'opera dell'Arcidiacono, per quello riguardava la giurisdizione temporale; dell'Arciprete per le materie Spirituali; mà le diffidenze, e le controversie, che alla giornata insorgeano trà 'l Vescovo, e quelle Dignità, che, come da esso indipendenti opponeansi alle di lui risoluzioni, fecero sì, che fù introdotto l'Uffizio del Vicario; Ministro fiduciario, e Coadjutore, dal Kavaliero di Beatiano paragonato al Preside, che in luogo del Vescovo esercita molti atti spettanti all'una, ed all'altra giurisdizione. Così la podestà dell'Arcidiacono, e dell'Arciprete fù ristretta ad alcuni Cerimoniali, come nel detto Capitolo X., di sopra si è detto, e nel seguente si accennerà.

2 Vicario propriamente si chiama quegli, che supplisce alle altrui veci, in materie giurisdizionali, e giudiziali. E però può fare tutte quelle cose, che appartengono alla giurisdizione di quello, nelle cui veci succede *(a)* eccettuate alcune, che richieggono espressa delegazione *(b)* I generi de' Vicarj sono molti; mà i principali sono i Nati, ò legitimi; i Foranei; ed i Dativi, ò Costituiti, distinti col nome di Generali; sotto la quale specie sono compresi anche gl'Apostolici. Nati, Legitimi sono quelli, che dalla legge stes-

(l) de Tit: f. 13. (m) *de la Nobless cap 86.* (a) *cap. ult. 93. dist. cap 1. 94 dist.*
(b) *arg. cap quod translationem de Off. Legat. e cap. 2. de Offic. Vic. lib. 6.*

ſa vengono coſtituiti, come l'Arcidiacono, e l'Arciprete. I Foranei vengono creati da' Veſcovi in luoghi particolari delle loro Diocesi, con limitata giuriſdizione, di formar proceſſi in certe Cauſe; e procedere ſino a certa ſomma. Generali chiamanſi gl'altri, che riconoſcono la loro podeſtà da' Veſcovi, da' Capitoli, dal Papa, ò dalla Congregazione de' Veſcovi, diſtinti con diverſi aggiunti, e con giuriſdizione ordinaria, acciò ſuppliſcano alle loro Veci in que' Tribunali, e luoghi, ne' quali quelli ſteſſi, che li coſtituiſcono, eſercitanò parimente la loro giuriſdizione.

3 Il Vicario del Veſcovo, di cui prima degl'altri ſiam quì per parlare, ne' Sagri Canoni, ſuol'eſſer chiamato Mandato del Signore, ò Mandato ſemplicemente; ò pure Nunzio; overo Uffiziale del Veſcovo. Il Soſtituto in luogo del Prelato poi vien detto Viceregente, ed il Soſtituto del Vicario porta il Titolo di Luogotenente; perchè il Vicario non può coſtituire un'altro Vicario. Quello, che viene aſſegnato al Veſcovo, ò Rettore infermo, Vecchio, ò cattivo, acciò ſuppliſca alle di lui Veci, ſi chiama Coadjutore; l'altro, che da quello, ch'è coſtituito nell'Ordine Epiſcopale, viene aſſunto, per eſercitare le Cerimonie Pontificali, ſi diſtingue col nome di Suffraganeo. Avvi un'altra ſpecie di Vicarj, e ſono quelli, che vengono coſtituiti dal Papa in qualche Provincia, ò Diocese, deputati a ſoprintendere alle materie Spirituali, che ſoglion'eſſer chiamati anche Viſitatori.

4 Que' Vicarj, che da' Prelati vengon coſtituiti ad eſercitare la giuriſdizione in tutte le materie, diſtinti col nome di Generali, coſtituiſcono uno ſteſſo Tribunale aſſieme co' Veſcovi; e però regolarmente ponno eſercitare tutti gl'atti giuriſdizionali riſervati a' Veſcovi, eccettuati alcuni, de' quali appreſſo parleremo. Alcuni Veſcovi ſuddividono gl'eſercizj in più perſone; ad un ſoggetto appoggiano la Cognizione delle Cauſe Civili; ad un' altro delle Criminali; ad un'altro danno l'incombenza degl'affari delle Monache; mà queſti per lo più non vengono chiamati Vicarj; mà Uffiziali, ò Uditori.

5 Chi hà il Titolo di Vicario Generale, ſuole eſercitare tutti gl'atti di volontaria giuriſdizione. Paſſa alcune volte anch'eſſo ſotto nome d'Uffiziale: denominazione, che non porta però ſeco diſcrepanza alcuna; mentre trà Vicario, ed Uffiziale non ſi trova altra differenza che quella del nome. Eſaminano i Dottori, ſe al Veſcovo corra obligo preciſo di coſtituire il Vicario; e molti, atteſa la moltiplicità degl'affari, che porta ſeco la Dignità Epiſcopale, a' quali tutti pare non poſſa ſupplire un' Uomo ſolo, tengono l'affermativa (c) Mà la Ruota più volte hà tenuto la negativa (d) E' ben coſa incontraſtabile, che l' Elezzione di tale Uffiziale ſpetta al Veſcovo, ſenza che il Capitolo v'abbia parte alcuna fino a tanto, che la Sede è piena; mà in tempo di Sede Vacante, come al Capitolo XXII. di queſta ſteſſa Parte vedremo, tal facoltà, è riſervata al Capitolo, giuſta la diſpoſizione del Concilio di Trento (e) purchè elegga un Dottore in legge Canonica, licenziato, ò almeno più dotto che ſia poſſibile: Deve di più eſſer Sacerdote, ò Chierico di prima Tonſura per lo meno; non Conjugato, ò Bigamo; non ſuffragando in tal caſo il Chiericato, quando non ſia ceſſato prima l'impedimento. Anche i Monaci, e gl'altri Regolari ponno occupare tale Uffizio; purchè ſieno legitimi; non profeſſi in Religioni di Mendicanti; e che vi conſenta l'Abate, ò altro Superiore (f)

6 Il Vicario, con tali circoſtanze eletto è Giudice Ordinario, a cui ſi ſuol commetter l'Univerſità delle Cauſe, compreſevi anche quelle, che richieggono Commiſſione ſpeciale, conſiderandoſi il Tribunale del Veſcovo, come ſi è accennato, con quello del Vicario Generale, per un ſolo; mà ciò s'intende per quello riguarda le Cauſe Spirituali; poichè nelle temporali in que' luoghi, ne' quali il Veſcovo hà tale giuriſdizione, dalle Sentenze del Vicario ſi ammette l'appellazione

(c) *Boer. dec. 348. n. 6. Girol. Gabr Conſ. 52. n. 22. lib. 1. Sbrozz. de Off. Vic. lib. 1. q. 46. Aſor Iſtit. moral. p. 2. lib. 3. cap. 19 q 3 verſ. quo loco* (d) *Put: dec 43. lib. 2. Moed dec. 4 de Off. Vic Luig Rice Coll. dec. p. 5. Coll. 602. Bacul Calaguritana fruct 18. marc. 1583. Cavalier. Viterbien e Tuſculanen. Vicarii 3 marz. 1617.*
(e) *Seſſ. 24. de Reform. cap. 16.* (f) *Machado En ſu perfetto Confeſſor Tom. 2. p. 3. trat. 2. Doc. 2.*

zione al Vescovo, come à diverso Tribunale.

7 Con tali circostanze, e distinzioni il Vicario Generale del Vescovo, sendo costituito in Dignità Ecclesiastica, passa nel numero de' Prelati (*g*) E' compreso nel nome di Vescovo; e subito seguita la sua Elezzione, si hà per ereato, così per gl' affari Spirituali, come pe' temporali. Passa nel numero delle persone spettabili, e tra' Magistrati del Secondo Ordine (*h*) Deve esser' onorato, come il Vescovo, de'cui raggi partecipa, come la moglie di quelli del marito (*i*) Precede a' Canonici, e Dignità, anche in Chiesa (*k*) Mà, trovandosi il Vescovo in Coro tra' Canonici, fuori della Sede Pontificale, al Vicario si deve assegnare un' altro luogo conveniente; e deve precedere anche l'Arcidiacono, così in Coro, come in ogni altro luogo (*l*) E ciò procede ancora rispetto a tutti i Commissarj, Podestà, e Giudici Temporali della Diocese (*m*) In assenza del Vescovo in Coro se gli deve far riverenza da tutti i Canonici, anche esenti (*n*) Mà, quando il Vicario è Canonico, e come tale deve intervenire in Abito Canonicale, per godere delle distribuzioni, non può occupare altro luogo, che quello di Canonico (*o*) In qualità di Vicario poi precede anche a' Protonotaj, purchè questi non sieno del numero de' partecipanti (*p*) Ed al Governatore, purchè non sia Capo di Provincia (*q*)

8 Ancorchè il Vicario Generale venga eletto dal Vescovo, la di lui autorità in parte dipende dalla legge comune, in parte dallo stesso Vescovo. Nella Diocese è Giudice ordinario (*r*) E come tale può esser delegato dal Papa, e dar' esecuzione alle grazie benefiziali (*s*) Il Vescovo, oltre la facoltà di decider le Cause, e corregger gl' eccessi, suol dargli autorità di dispensare, assolvere, esaminare, e fare altri atti di volontaria giurisdizione; Sicchè può dirsi, che in certo modo abbia la Cura delle Anime. Mà, se si considera la legge comune, questa dispone, che alcune cose non s' intendano comprese nella generale Concessione, ne permesse al Vicario, quando non gli vengan concedute specificatamente (*t*) e particolarmente.

9 Non è permesso al Vicario, senza speciale Commissione del Vescovo, di dare le lettere dimissorie a' Chierici, di farsi ordinare da un Vescovo forastiero; quando però il proprio non si trovi in parti remote, donde non sia per tornare che dopo lunghissimo tempo. (*u*) Non può conferir Benefizj; ne presentare a' Juspadronati, che appartengano a presentazione del Vescovo: Ne riservare a favore di alcuni Juspadronati per causa di donazione, fondazione, ò costruzzione di Chiese: Può bensì istituire il presentato dal Padrone; mà non hà facoltà di trasportare alle matrici più vicine le Chiese rovinate; ne di supprimer Benefizj, unirli, ò rivocare le unioni già fatte; ne d' assegnare a' Rettori ignoranti delle Chiese Coadjutori, ò Vicarj: Ne d' approvare edificazioni di Monasterj ordinate da' Testatori: Ne d' interporre Decreti nelle alienazioni, ò transazzioni di beni di Chiese: Ne di autorizare con suo Decreto Creazioni di Dignità, Benefizj, erezzioni di nuove Parocchie; Ne di imporvi sopra pensioni, tanpoco in que' casi, ne' quali è permesso al Vescovo di farlo.

10 Non può confiscare i beni de' Chierici; ne commutare le pene corporali in pecuniarie; Ne imporre, ò esigger il Sussidio caritativo: Ne processare, correggere, ò in qualunque modo punire gl' eccessi, ne rimovere, ò deporre Benefiziati, ò Amministradori, da' loro Benefizj, amministrazioni, ò Uffizj, senza precedente licenza del Vescovo (*x*) Ne hà facoltà d'esplorare la volontà delle fanciulle, che

(g) *Pavin. de Off. & potest. Capit. Sede Vac. p. 4. q. 10 n. 16 Vers. an autem Vicarius Fusc. de Visit. lib. 1. c. 13. n. 31. Ant. de Pretis De Jurisd. Ep. c 8 n 50.* (h) *Valenzuel. Cons. 101. n. 69.*
(i) *Valenzuel Cons. 192. n 9 10.* (k) *Sbroz. d lib. 2 q. 25. n. 4.* (l) *Valenzuel d. Cons. 101. n. 59. 61.*
(m) *Cong. Rit. 27. Feb. 1610. Nucerina, e Saxoferraten.* (n) *d Cong. 11. Novemb 1614. Cathacen.*
(o) *d. Cong 8. Marz e 3. Agost 1613. in Lancianen* (p) *d. Cong 10 April. 1604.*
(q) *d. Cong. 30. Giugn. 1592* (r) *Valenzuel Cons. 121. n. 17.* (s) *Sbroz d lib. 2. q. 23. n 6. Flores de Mena Var. lib. 1. q. 4 n 6.* (t) *gl. cap pen. de Off. Vic.* (u) *cap. nullius de temp Ord. Sbrozz. loc. cit. q. 41. lib. 2. Gutier. Can. lib. 2 c 17. n 20 Zerol. prax. Ep p. 1 V Vicar § 4. Piasec. simil. prax. p. 1. c. 1. n. 13. Ugolin n. de Off. Ep c. 4 § 7. Vers. 5. Narbon: de Appell. a Vic. ad Ep. p. 1. n. 197.* (x) *Sbrozz. loc. cit. lib. 1. q. 111. 7. q. 130. n. 4. e q 135.*

che intendeano prender l'Abito Claustrale, ò far professione solenne; ne giudicare de' delitti d'Eresia; ne imporre penitenze publiche; ne riconciliare publici penitenti; ne conceder' Indulgenze; ne rilassar' Interdetti; ne Scomuniche, per obligar'a rivelare le cose perdute; ne dispensare; ne assolvere dall'irregolarità, ò sospensione, ancorchè proveniente da delitto occulto riservato alla Sede Apostolica; benchè ne sia permessa al Vescovo l'assoluzione (y)

11 Quando il Vicario celebra, non gli è permesso di farsi assistere da due Cappellani, ò Chierici, ancorchè egli sia Protonotajo Apostolico: Ne tenere all'Altare quattro Candele accese, quando non celebri all'Altare, ove sia la festa: Così dichiarò la Congregazione de' Riti il dì 7. Agosto 1628. Ne pararsi all'Altare, prerogativa, per Decreto della medesima Congregazione, sotto il dì 7. Luglio 1612. riservata a' Vescovi: Ne usar l'Anello, mentre celebra, ancorchè sia Protonotajo non partecipante: Così fù risoluto dalla detta Congregazione il dì 11. Febrajo 1623. per le ragioni addotte nel Trattato della Nobiltà (z) Ne hà facoltà di alzar Baldacchino nelle Chiese esenti, in assenza del Vescovo, quando i Monaci gle lo ricusino, per Decreto della medesima Congregazione de' Riti sotto il dì 10. Luglio 1621. Non può permettere ad altri di confessare; ne di visitare la Diocese; ne congregare il Sinodo. Non hà la cognizione delle Cause delegate specialmente al Vescovo; ne delle Feudali; ne può conceder ripresaglie.

12 In molti modi può restar sospeso, ò spirar l'Uffizio, e la giurisdizione del Vicario; e particolarmente per revocazione fatta dal Vescovo: Amplia, se questi venisse ad essere scomunicato, e denunziato publicamente per tale, con iscomunica maggiore; perchè, restando sospesa per tal cagione la giurisdizione del Vescovo, lo stesso verrebbe a succedere di quella del Vicario, che di quello è accessorio. Per morte del Vescovo resta, come si sà, estinta la giurisdizione del Vicario; mà gl'Atti fatti fino a tanto che se ne abbia notizia, sono tutti validi: ed il Vicario non è tenuto a fare Sindicato (a)

13 Si dubita, se, non convenendosi del Salario tra 'l Vicario, e 'l Vescovo, questi sia tenuto a pagarlo; ed alcuni Dottori abbracciano la Sentenza negativa; mà la più comune seguita l'affermativa (b) Anzi lo Sbrozzi vuole, che il Vicario possa domandarlo per tutto il tempo del suo Uffizio, anche dopo la morte del Vescovo; ed il Capitolo sia tenuto a pagarlo de' beni della Chiesa Vacante. La Congregazione de' Vescovi, e Regolari in una *Ventimilien* il dì 8. Marzo 1606. dichiarò, che tal Salario non potesse esser di minor somma di Annui Scudi cinquanta d'oro; in una *Cajetana* il dì 5. Febrajo 1616. lo tassò in cento Scudi di moneta. Ed in una *Senogalien* il dì 16. Ottobre 1604. decretò, che per evitar le fraudi, non fosse permesso a' Vescovi d'assegnare a' Vicarj per loro stipendio gl'emolumenti della Cancellaria.

14 Avendo detto, che, subito seguita la morte del Vescovo, spira la giurisdizione del Vicario, ne siegue, che il Capitolo della Catedrale succeda in luogo del Defonto in tutte quelle cose, che sono di giurisdizione ordinaria, eccettuati alcuni casi espressi dalla legge: Mà il Capitolo, radunato legitimamente, dentro il termine di otto giorni, giusta il solito a Voti segreti, deve costituire il Vicario Generale, ò confermare il Costituito dal defonto Vescovo; e tal Vicario deve essere del grembo dello stesso Capitolo; d'età di venticinqu'Anni, ed idoneo. Non seguendo tale costituzione dentro detto termine, la facoltà di eleggerlo devolve al Metropolitano (c) facendo l'Elezzione, il Capitolo non hà più facoltà di rimoverlo, senza giusta Causa; e sendovene motivo, deve ricorrere alla Congregazione de' Vescovi, per ottenerne la permissione: Così fù dichiarato dalla stessa Congregazione in una Napolctana il dì primo Settembre 1603. Mà, se il Vicario eletto venisse a morire, il Capitolo senz'

(y) *Conc Trid. Sess. 4 de Reform cap 6. Sbrozz loc cit. d lib. 2. q 16. n 2. Suar tom. 5. de Censur. Disput. 31. Sect. 2. n. 8.* (z) *p. 2 cap. 12. n. 23* (a) *M Ant Genuens. prax Archiep. Neap Alleg. 58.*
(b) *Marchesan. de Commiss. p. 1. f. 1192.* (c) *Conc. Trid. Sess. 24. de Reform. cap. 16.*

ſenz' altra permiſſione, potrebbe eleggerne un' altro.

15 Seguita l'Elezzione, il Vicario Capitolare deve precedere tutti i Canonici, e Dignità, eccettuata la prima; Mà, volendo partecipare delle diſtribuzioni quotidiane, come Canonico, quando interviene al Coro, deve uſare la Veſte Canonicale, e ſedere al ſuo luogo, ſenza precedere a' più anziani *(d)* Può eſercitare tutta la giuriſdizione, che compete al Capitolo, anche in quei caſi, ne' quali il Vicario del Veſcovo non può farlo ſenza permiſſione ſpeciale *(e)* Hà facoltà di ammettere i Chierici preſentati a' Juſpadronati; ed iſtituirli; ſiccome di publicar gl' Editti pe' Concorſi alle Parocchiali; Conceder lettere dimiſſoriali, per poter prender gl' Ordini, quando lo giudica ragionevole in ordine a quelli, che devono ordinarſi per ragione de' Benefizj: Quanto agl' altri dopo il corſo di un' Anno. Può dar lettere di Teſtimoniali, per poter impetrar dal Papa la permiſſione di farſi ordinare, con licenza dell' Ordinario. Può deputar Vicarj Foranei alle Parocchiali Vacanti per fino a tanto che ſieno provedute di Rettore; Gli è anche permeſſo di ſoſtituir' altri in ſuo luogo, dovendo egli ſtare aſſente dalla ſua reſidenza per poco tempo, ò trovandoſi infermo: Siccome di ricever rinunzie di Benefizj; purchè ſeguano per Cauſe neceſſarie; in tempo, in cui la Collazione ſpetti al Veſcovo, ed al Capitolo inſieme; e che tali rinunzie ſieguan prima, che ſi publichi la proviſta della Chieſa in Conciſtoro. Può anche conferire que' Benefizj, la di cui Collazione prima ſpettava al Veſcovo per devoluzione, a cauſa di negligenza dell' inferiore: Può interporre l'autorità, e preſtare il ſuo conſenſo alle permute de' Benefizj; quando però la Collazione ſpetta in parte al Veſcovo, in parte al Capitolo; negl' altri caſi non gli è permeſſo. Può dar licenza, che ſi edifichino Chieſe, ed autorizare acquiſti di Juſpadronati. Con giuſta cauſa hà facoltà di unire i Benefizj in tutti que' Caſi, ne' quali è permeſſo al Veſcovo; purchè non pregiudichi a' diritti dello ſteſſo Veſcovo. Può dar licenza a' Novizj, di diſporre de' loro beni, con farne donazione, ceſſione, ed ogni altra ſorte di contratto, due meſi prima, che ſiegua la loro profeſſione, giuſta la diſpoſizione del Concilio di Trento *(f)*

16 Hà anche facoltà il Vicario Capitolare, dopo il corſo di un' Anno dal dì dell' ultimo Sinodo, di congregarne un' altro; ed in tale occaſione deputare gl' Eſaminatori Sinodali, che in altro tempo non gli è permeſſo. Può rimetter gl' interſtizj a quelli, che devono ordinarſi, come potrebbe fare il Veſcovo a tenore del Concilio di Trento *(g)* Gli è permeſſo di conceder licenza a' Veſcovi foraſtieri, di conferir' il Criſma; conſegrar Chieſe; eſercitare le funzioni Pontificali nelle Chieſe della Dioceſe; Conferirvi gl' Ordini, sì a' Chierici ſuoi Sudditi, come ad altri, che abbiano le lettere Dimiſſoriali; purchè oſſervi del tutto la forma del Decreto della Congregazione del Concilio *(b)* e far' altri atti di ſimil natura; purchè tutte le volte, che concede tali licenze, uſi le Cautele contenute nel Teſto *(i)* cioè, che i Veſcovi diano Cauzione, che per tali atti non intendano acquiſtare diritto alcuno ſopra la Chieſa. Può parimente il Vicario Capitolare conceder lettere Comendatizie a' Chierici, che hanno Cura d' Anime, volendo andare agli Studj. Hà facoltà, di dar' eſecuzione alle lettere delle Congregazioni dirette al defonto Veſcovo; ſiccome al di lui Vicario: Non già alle Commiſſioni Apoſtoliche *in forma dignum*. Può riconciliare le Chieſe pollute; Conoſcer le Cauſe matrimoniali. Per le Criminali, atteſo il Decreto della Congregazione del Concilio publicato il dì 30. Maggio 1602. ſi richiede facoltà ſpeciale; mà regolarmente il Capitolo, quando elegge il Vicario Capitolare, ſuole comunicargli tutte le ſue facoltà, non eccettuate quelle, che richiegono individua menzione. Può viſitare la Dioceſe, ò deputare il Viſitatore. Gli è anche permeſſo di viſitare le Monache nnn eſenti; e quanto alle

(d) Rot. dec. 268 n. 2 p. 2. rec. (e) Diana p. 6. n 7. Reſol. 41 in. princ. (f) Seſſ. 25. De Regul. cap. 16.
(g) Seſſ. 23 de Reform c. 11. 13. 14 (h) Tut. dec. 407 lib. 2. Navarr. Conſ. 44 de tempor Ordinat.
(i) cap. Pontifices 7. q. 3.

alle esenti può visitarle, come ponno fare i Vescovi, in qualità di delegati della Sede Apostolica. Può sospendere, scomunicare, interdire, e privare i Delinquenti; hà anche autorità di assolvere dalle Censure, ed irregolarità incorse per delitti occulti in quelle materie, che dal Concilio di Trento sono riservate a' Vescovi: Può anche creare Confessori, con le facoltà de' Penitenzieri. Può privare i Benefiziati de' Benefizj ne' Casi permessi a' Vescovi; purchè vi concorra giusta Causa. Può dispensare gl' illegitimi, anche di dannato coito, acciò possino conseguire gl' Ordini minori, ed i Benefizj semplici; siccome in tutti que' Casi, ne' quali è permesso a' Vescovi di farlo per ragione della giurisdizione Episcopale. Può conceder' Indulgenze; Dispensare ne' Casi riservati al Papa, quando però non è facile il ricorso a Roma: Assolvere dalla Scomunica del Canone: Fare statuti, che obblighino per tutta la Diocese, anche al tempo de' Vescovi Successori: Eseguire le ultime Volontà de' Defonti; e commutarle in tutti que' casi, ne' quali dalla legge comune è permesso a' Vescovi: Obligare i Religiosi, che sono stati Esecutori Testamentarj, a render conto delle loro amministrazioni; siccome quelli de' Luoghi pii, e sottoporre al Sindicato gl' Uffiziali, come ponno fare i Vescovi. Può esigere il Sussidio caritativo, che compete al Vescovo: Fare Inquisizioni contra certe persone per alcuni delitti, anche fuori della Visita, perchè in punire i Rei hà autorità ordinaria: Conceder monitorj, a fine di riportar rivelazioni di robbe perdute, nascoste, ò tolte.

17 Mà, avendo fin quì parlato di quelle cose, che il Vicario Capitolare può fare, vedremo adesso, quali regolarmente non gli siano permesse senza specifica delegazione, che sono le Dimissorie, che si concedano per poter prender gl' Ordini, a quelli, che non sono in obligo per ragione di Benefizj: Le alienazioni, ò infeudazioni de' beni della Chiesa: Le suppressioni de' Benefizj per unirli al Capitolo: Le Conferme delle Donazioni de' Juspadronati: Le Visite de' Monasterj: Le licenze a' Canonici di assentarsi dalla Residenza tanpoco per breve tempo, ed altre cose di simil natura. Spira poi del tutto la di lui giurisdizione subito, che il novello Vescovo hà preso possesso del Vescovato: Cessa per cagione di Sospensione, interdetto, ò privazione di giurisdizione del Capitolo: Così succede, quando il Papa spedisce un Vicario Apostolico, ò che esso Capitolare sia rimosso, ò chiamato a Roma dalla Congregazione de' Vescovi. Viene anche a cessare la di lui giurisdizione, quando, sendo eletto per tempo prefisso, viene a spirare il termine; mà, quando il tempo è indefinito, il suo esercizio dura per tutto il tempo della Sede Vacante.

18 Poichè abbiamo accennato deputarsi tal volta il Vicario Apostolico spedito dal Papa, ò dalla Congregazione de' Vescovi, a governare qualche Chiesa per qualche cagione particolare, convien distinguer quello dall' altro, che viene deputato dal Papa in Roma, di cui si è parlato di sopra al Capitolo X. Il Vicario, che viene spedito dal Papa con Breve, ò dalla Congregazione de' Vescovi, con Lettera, a governare una Chiesa in tutta la giurisdizione Episcopale, distinto col Titolo di Apostolico, hà la medesima autorità che il Vescovo, eccettuati i Pontificali, ed altro, come appresso vedremo. Tali Spedizioni si fanno per varie cagioni; e particolarmente quando si deve fabricar processo contro il Vescovo. Quando questi è stato sospeso dall' esercizio della giurisdizione: Quando viene chiamato a Roma, quasi per pena di qualche suo delitto; ò ricusa di stare alla residenza: Quando vi sono ricorsi contro il di lui governo: Quando è moroso in pagar le pensioni: Quando commette estorsioni contro Sudditi, ò altre sordidezze: Quando per gravezza d'età, ò d'infermità è divenuto quasi inabile al governo della Chiesa; ò è negligente in eseguire i Decreti della Visita Apostolica, ed ammonito, non invigila: Quando ricusa di ricevere il Vicario mandato da Roma, ò gl' impedisce l' esercizio della giurisdizione. Quando, dopo essere stato provisto della Chiesa, e presi i frutti per lungo tempo con Breve, non hà spedito le Bolle: Quando il Tesoriero Generale giudica esser' espediente, che per interesse della Camera Apostolica si faccia tale Spedizione: Quando venisse a vacare la Chiesa per morte violenta del Vescovo: Quando anche, seguita la Vacanza per morte naturale

del Vescovo, il Capitolo non si accorda sopra l'Elezzione del Vicario Capitolare; ò pure elegge persona incapace, per la cui inabilità insorgano degl'inconvenienti: Quando il Vicario Capitolare viene chiamato a Roma a giustificarsi; ò che per legitima Causa deve esser rimosso: Quando la Chiesa è stata vacante per lungo tempo; e particolarmente se i Sudditi nell'amministrazione della giustizia provano degl'inconvenienti: Quando venga giudicato necessario per lo Culto Divino, per la quiete delle Anime, e per buon servizio della Chiesa, ò altri rispetti stimati ragionevoli.

19 Oltre le facoltà ordinarie, può il Vicario Apostolico; anzi deve invigilare alla manutenzione de' diritti della Chiesa; mà non deve ingerirsi nell'amministrazione delle rendite di quella, che perciò, che concerne le sue provisioni, ed altri emolumenti, che consistono in Annui Scudi ducento di moneta Romana, oltre gl'incerti della Carica, tra' quali non sono compresi quelli, che provengono dal Sigillo, che s'intendono riservati al Vescovo, ò alla Mensa; gli si devono bensì i Viatici, che trà accesso, e recesso soglion tassarsi in Scudi cinquanta; quando nel Breve non venga ordinato diversamente: È convien'avvertire, che il Salario non deve cominciare a correre che dal giorno del possesso; e le spese dell'accesso, e recesso non sono dovute, quando il Vicario deputato si trova nel luogo, ove deve risedere: Per la somma dovutagli poi suol darsegli facoltà nel coltà nel Breve, ò lettera della sua deputazione, di prendersela di propria autorità delle rendite della Mensa.

20 Hà facoltà il Vicario suddetto di eseguire le lettere Apostoliche dirette al Vescovo, ò al suo Vicario: Di visitare la Diocese; publicar gl'Editti pe' Concorsi alle Parocchiali Vacanti; eleggere i più idonei; e spedirne fedi alla Dataria, ò al Vescovo: Quando viene deputato dal Papa, ò dalla Congregazione, la di lui autorità dura, ancorchè sopravenga la Vacanza della Sede Apostolica: Anzi in tal caso, venendo a vacare la Sede Episcopale, il Capitolo non hà facoltà di elegger' il Vicario Capitolare; la Congregazione però, per abondare in Cautela, suole scrivere allo stesso Capitolo, che desista da far tale elezzione. Il Vicario Apostolico deve risiedere nella Diocese; ne gli è permesso, partirne, ne sostituir' altri in suo luogo, senza licenza della Congregazione.

21 Non meno esso Vicario Apostolico, che il Capitolare, per molte Cause può esser rimosso dall'Uffizio, e particolarmente quando la Chiesa è proveduta di Pastore; Quando il Vescovo viene reintegrato al governo della Chiesa; ò che non può soccombere a tale spesa: Quando esso Vicario non difende la libertà, e le persone Ecclesiastiche, ò i beni della Chiesa: Quando esigge emolumenti non dovuti; ò non è accetto al Clero, e al Popolo: Quando si trova reo di qualche delitto, che infami; ò che si trovi esser nato d'illegitimo coito; ò che faccia negozj illeciti; siccome per molte altre cagioni stimate ragionevoli dalla Congregazione de' Vescovi.

22 Per disposizione della legge Canonica il Vicario Apostolico hà facoltà di conceder le Dimissorie, a chi aspira agl'Ordini Ecclesiastici, sendo di quelle cose che diconsi della giurisdizione, non dell'Ordine; e però anticamente la Congregazione gli comunicava indistintamente tal facoltà; mà oggidì se gli suol togliere espressamente nel Breve, ò lettera di deputazione; nello Stato Ecclesiastico però tal proibizione suol'esser ristretta agl'Ordini Sacri solamente: Se però la di lui spedizione si fà in occasione di Sede Vacante, può conceder le Dimissorie agl'artati indistintamente; agl'altri dopo il corso di un'Anno, come il Vicario Capitolare; quando non gli venga proibito espressamente: Non può conferir Benefizj, tanpoco semplici, la Collazione de' quali regolarmente resta in potere del Vescovo, quand'anch'esso non ne venga privato nel Breve, dove alcune volte al Vicario Apostolico si permette, di conferire le Parocchiali Vacanti ne' mesi riservati all'Ordinario; quando ciò non si trovi espresso nel Breve, resta in potere dell'Ordinario.

23 Non è permesso al Vicario Apostolico prender' informazioni contro il Vicario suo Antecessore; ne sequestrare i di lui beni, ò diritti ad istanza di chi che sia, quantunque privilegiato, senza espressa licenza della Congregazione, perchè il pari

pari non hà imperio sopra il suo pari. Molto meno può ingerirsi nelle Chiese, che riguardano la persona del Vescovo, sì in Civile, che in Criminale, perchè il minore non hà autorità di giudicar' il maggiore. Mà ne tanpoco il Vescovo hà giurisdizione sopra il Vicario Apostolico.

24 Non può questi pretendere, che i Canonici l'accompagnino dalla sua abitazione alla Chiesa; ne d' esser' incensato alla Messa, che dopo l'Offertorio; ed allora, trovandosi presente il Vescovo, deve avere due incensate; in assenza di quello, tre. Quando non vi sia il Vescovo, non può tanpoco pretendere, che se gli faccia baciare il libro de' Vangeli. Ne in tempo, in cui si trovi assente il Vescovo gli è permesso di fare le funzioni Episcopali; prerogativa in tal caso riservata alla prima Dignità; in assenza di questi al più anziano del Capitolo: Ne il Vicario Apostolico può cantar Messe solenni, portar' il Venerabile, ò le Reliquie in processione; ne ingerirsi in altre funzioni Ecclesiastiche; mà, trovandovisi, deve presedere: Quando non sia Canonico, in Coro deve precedere a tutti, e sedere nella Sede più degna, prescindendo dall' Episcopale. Quando celebra, non può tenere quattro Candele accese all' Altare, se però ciò non segue per ragione della festa, che quivi si celebri: Ne pretendere d'essere servito da due Chierici con Cotta, ancorchè egli sia Protonotajo Apostolico.

25 Vicario foraneo si chiama quegli, che dal Vescovo, ò altri, che abbia giurisdizione ordinaria, viene deputato in certa parte della Diocese, ò a certi atti solamente; a differenza del Vicario Generale, che, come si è detto, viene costituito a governare tutta la Diocese: Si dice Foraneo, perchè hà il suo Foro: Altri dicono, perchè viene di fuori; e altri, perchè esercita il suo Uffizio fuori del luogo della Residenza del Vescovo. Mà io tengo, che si debba seguitare la prima opinione, mentre vediamo chiamarsi Foraneo anche quel Vicario, che dal Vescovo viene costituito nella Città stessa della sua Residenza, dove solamente hà giurisdizione, perchè allora non forma un Tribunale solo col Vescovo; e però non si chiama Vicario Generale, e dalle di lui Sentenze, come da quelle degl' altri Vicarj Foranei, si dà l'appellazione al Vicario Generale, ed al Vescovo.

26 Acciò con tutta diligenza, ed accuratezza possibile sieno adempite le parti del Vescovo ne' luoghi, ove egli non risiede, all' Uffizio di Vicario Foraneo si devon promover' Arcipreti, Prepositi, ò altri Costituiti in Dignità Ecclesiastica; e per lo meno Rettori delle Chiese Parocchiali della Diocese. Tale Uffizio è amovibile ad arbitrio del Vescovo: Chi l'esercita, trovandosi delinquente nell' Uffizio, viene punito dallo stesso Vescovo. Il luogo della Residenza del Vicario Foraneo, dev' esser quello, ove viene costituito, ò altro non molto distante. La sua giurisdizione, è limitata, come si è detto, a certo luogo, a certa parte della Diocese, ed alle Cause Civili sino a certa somma. Nelle Criminali non può che prender le informazioni; formar' i processi informativi, trasmetterli al Vicario, con la sua Relazione del fatto. Quelli poi, che trovansi in possesso di giudicare le Cause sì Civili, che Criminali, e miste, devon' esservi mantenuti.

27 Ciascun Vicario Foraneo hà facoltà di congregare i Preti della sua giurisdizione ogni mese a conferir seco gl' interessi delle loro Parocchie, e Cure d' Anime. Deve far' esatta perquisizione della Vita, e costumi de' Chierici, Preti, e Parocchi da' quali tutti deve esser ubidito, ed informarne il Vescovo: Deve visitare la sua giurisdizione, e trovando, che alcun Paroco non risieda, darne parte all' Ordinario. I di lui emolumenti consiston nella terza parte delle pene, che si esiggono da' Violatori delle feste; il rimanente si distribuisce trà gl' Esecutori. Sendo il Vicario Canonico, non deve aver porzione de' funerali maggiore di quello avrebbe, se non fosse Vicario. Come tale, per ragione dell' Uffizio, quando non vi sia consuetudine incontrario, non deve precedere all' Arciprete, ne ad alrri Preti più degni di lui. In Coro, nelle sessioni, processioni, ed altri atti; e funzioni Ecclesiastiche, deve occupar' il luogo, che gli competerebbe come Canonico, senza aver considerazione all' Uffizio; ne prima degl' altri per ordine può pretender l'incenso, ò la pace. Nelle Congregazioni però, che d'ordine del Vescovo soglion tenersi ogni mese, come Delegato dello stesso

Vesco-

Vescovo, deve precedere a tutti quelli, che v' intervengono. Quando il Vescovo non disponga diversamente, lo stesso Vicario Foraneo dipende dal Vicario Generale, e si considera, come suo Suddito perchè dalle di lui Sentenze, come si è accennato, si ammette l' appellazione al Tribunale del medesimo Vicario Generale.

28 Non è permesso al Vicario Foraneo, contro l' uso della Chiesa, proibire a' Canonici d' adunare il Capitolo senza sua permissione. Non può esser Delegato del Papa, quando non abbia delegata la giurisdizione ordinaria del Vescovo; anzi alcuni dicono, che non abbia Dignità; mà, ciò non ostante, se la delegazione venisse fatta di certa scienza del Papa valerebbe. E ben certo, che, quando non sia costituito all' Università delle Cause, non può ammettere alla restituzione in intiero; molto meno conoscer Cause in materia d' Eresia, ò matrimoniali; ne conceder monitorj di Scomunica.

29 Il Dottor Paolo Minucci nella sua nota di soprascritte, mansioni, ed altro da usarsi da un Kavaliero ordinario, è di sentimento, che scrivendosi a' Vicarj d' Arcivescovi, che per lo più sono Nobili di nascita, in ispazio si debba usare l' *Illustrissimo*, e *Reverendissimo*; in Corpo l' *Illustrissimo*, ò almeno il *lei*; nella Soscrizione; *Divotissimo Servidore Obligatissimo*. A' Vicarj de' Vescovi, *Molt' Illustre*, e *Molto Reverendo Signor mio Padrone Colendissimo*: Quando poi fossero Nobili di nascita: *Illustrissimo Signor mio Osservandissimo*; In Corpo, *lei*: Non sò vedere però per qual ragione in questo caso si debba tralasciare il *Padrone*.

CAPITOLO XIX.

Delle Dignità Archidiaconale, ed Archipresbiterale.

1 La parola Archidiacono, ò Arcidiacono, proveniente dalle Voci Greche *Arcos*, e *Diaconos*, delle quali la prima significa Principe, l' altra Ministro (a) si spiega quasi principe de' Ministri (b) Al tempo degl' Apostoli l' Arcidiacono era il primo de' Diaconi: Lo di lui impiego riguardava la soprintendenza de' Diaconi; dovea egli far sì, che questi esercitassero il loro Uffizio, e però era chiamato *Oculus Episcopi*. Il primo, che occupasse tale Dignità, per testimonio di S. Agostino, fù S. Stefano. *Inter Diaconos nominatus primus, sicut inter Apostolos Petrus*. S. Girolamo ad Evagrio. *Diaconi eligant de se, quem industrium noverint, & Archidiaconum vocent*. Sendo dunque gl' Arcidiaconi dell' Ordine, e grado de' Diaconi, niuno potea esser promosso a quella Dignità, che non fosse già annoverato nel numero de' Diaconi: Così decretò il Concilio di Chiaramonte sotto Urbano II. al Capitolo III. il Romano tenuto dell' Anno 1130. al Canone X. il Remense dell' Anno 1148. al Canone IX. Mà, se alcun' Arcidiacono passava al Sacerdozio ritenea ancora la prima Dignità: Così riferisce il Sidonio (c) che, parlando dell' Arcidiacono Gioanni, prende a dire. *In quo, seu gradu, seu ministerio multum retentus propter industriam, diu Dignitate non potuit augeri, nec potestate potuit absolvi*.

2 Col corso del tempo l' autorità dell' Arcidiacono avanzossi a segno, che, come si è accennato nel Capitolo X. convenne ristringerla. A' nostri giorni chiunque se ne trova fregiato, viene collocato dopo il Vescovo, perchè, se bene per consuetudine della Chiesa l' Arcidiacono non hà giurisdizione, se si attende la disposizione della legge comune, si trova costituito in Dignità Ecclesiastica, e si

(a) *Pietr. Greg. Sintag. Jur. lib. 23. cap. 20. in princ. Anastas. Germon. de Sacr. immun. lib. 3 cap. 3 in fin. Valer. Reginald prax for penit. lib. 30 art. 1. n. 49. Sebast Cesar de Eccl. hier. p. 2. disp. 12. § 1. Castald. prax cerim lib. 2. sect 8 cap. 7. n 3.* (b) *Cap. 1. dist. 21.* (c) *lib 4 ep. 24.*

deve considerare, come se avesse l' amministrazione Spirituale (*d*) occupa egli tra le Dignità Ecclesiastiche il primo luogo dopo l' Episcopale (*e*) Il perchè regolarmente precede all' Arciprete, ed al Primicerio, sì nel dare il Voto, che nel sedere, in quello riguarda l' amministrazione, ed ogni altra cosa (*f*) E ciò procede, perchè, se bene l' Arciprete per ragione dell' Ordine Sacramentale è maggiore dell' Arcidiacono, che non hà obligo di ricever' ordine maggiore del Diaconato (*g*) l' Arcidiaconato è Dignità maggiore con Uffizio, e però, prescindendo dal Sagrifizio della Messa, l' Arcidiacono deve precedere all' Arciprete (*h*)

3 L' Arcidiacono si deve eleggere in tutte le Chiese, dove si può; e giusta la disposizione del Concilio di Trento (*i*) deve esser Maestro, Dottore, ò licenziato in Teologia, ò in legge Canonica (*k*) Avendo annessa Cura d' Anime, si richiede l' età di venticinqu' Anni; ancorchè per le altre Dignità, che non han tale peso, basti esser costituito in età di ventidue Anni compiti: Così hà decretato il Concilio di Trento (*l*) Regolarmente lo di lui Uffizio riguarda la soprintendenza al Clero: Non potendo il Vescovo, ogni triennio l' Arcidiacono deve visitare tutti i Chierici (*m*) Mentre si trova in Visita della Chiesa, ragioni, ò rendite della sua prebenda, non perde le sue distribuzioni quotidiane, perchè allora serve la Chiesa in cosa utile. Così hà risoluto la Congregazione (*n*) Quando il Vescovo celebra solennemente, l' Arcidiacono col Peviale deve mostrargli l' Epistola, e 'l Vangelo, che corre, sendo Sacerdote, deve presentargli la Candela, e la Palma benedetta: Sostenendo il Pastorale, deve esser incensato immediatamente dopo i Diaconi Assistenti. Deve assegnare a' Lettori, Cantori, ed altri le lezzioni, i Responsorj, e tutto ciò, che concerne la celebrazione dell' Uffizio Divino. In Coro, in qualità di prima Dignità, dopo il Pontificale, viene considerato, come Superiore, e maggiore degl' altri: Hà la custodia de' Vasi Sacri: Deve esaminare, ed approvare i Chierici, che pretendon' esser promossi agl' Ordini: Deve osservare, ehe il Primicerio, Sagrista, ò Custode, ed altri, adempiscano il loro Uffizio: Deve assegnar le Sedi agl' Abati, e Badesse.

4 Non solamente l' Arcidiacono esercita l' Uffizio, mà in molte cose gli compete anche la giurisdizione. Con la permissione del Vescovo impone Censure; Istituisce ne' Benefizj, ancorchè abbiano annessa la Cura delle Anime; Dà il possesso a gl' Istituiti dal Vescovo: In assenza di questi, e de' suoi Uffiziali, esercita l' Uffizio di Vicario, anche senza fatto del Vescovo: Differisce dal Vicario in questo che all' Uffizio del primo và annessa la Dignità: Il Vescovo non può rimoverlo a suo piacimento, come il proprio Vicario Generale, perchè questi eseguisce le cose, che appartengono ad esso Vescovo L' Uffizio dell' Arcidiacono è separato; ne al Vescovo è permesso di esercitarlo in sua vece. L' Arcidiacono, come Vicario nato del Vescovo, deve aver cura della Diocese (*o*)

5 Sendo l' Arcidiacono Protonotajo Apostolico per privilegio, ed intervenendo in Chiesa, in Coro, alle Processioni, ed a' Divini Uffizj, con l' Abito da Protonotajo Apostolico, non partecipa de' frutti, e distribuzioni dell' Arcidiaconato: Volendo usare tal' Abito nella sua Chiesa, dev' esser considerato, come estraneo, il perchè non se gli assegna luogo trà le Dignità, ne tra' Canonici; mà dopo gl' Abati: Dovendo assistere al Vescovo, come Arcidiacono, negl' Atti publici, non gli è permesso di comparire in Abito da Protonotajo; mà deve usare il Canonicale; Vien preceduto dal Vicario Generale del Vescovo a cui compete il primo luogo sopra tutte le Dignità, e Canonici.

6 Mà da ciò non siegue, che il Vicario sia

(d) *Stefano VVeymf ad Constit 24 ex antiquo jur: desumpt & per Conc. Trid specialim innovatas Const 1. n 5.*
(e) *Aretini Cons. 12 n 3 vers quia de iure communi Add. a Ludovis. dec 411 n. 5. Vivi dec. 299. n 2. Marcell. e alia Volpe prax cap. 30 n 12 Loter de re benef lib 1 q. 16. n. 112.* (f) *Barbat. Cons 5. lib 2. Tusch. Tom. 1. lett A Concl. 482 n. 6* (g) *c 1. De ætat & qualit Ord.*
(h) *Tusch loc. cit n 14.* (i) *Sess. 24 De Reform. cap. 12.* (k) *Gonzalez reg. 8. Canc. gl. 4. n. 68. Campan. Divers Jur: Can. rub 7 cap 6 n 41.* (l) *Cap. 1 e cap ad hæc de Off. Archidiac*
(m) *cap 1. e cap. ad hæc de Off. Arcidiac.* (n) *Azor. Istit. moral p. 2. l. 7. c. 7. q. 10. Monet. de distrib. quot. p. 2. q. 11. n. 93.* (o) *Extrav. de Offic Archidiac.*

sia maggiore dell' Arcidiacono; Anzi deve dirsi il contrario; poichè, sendo l'Arcidiaconato Dignità con giurisdizione, come si è detto, sopra' Chierici, e Parocchie del suo Distretto; e tale giurisdizione avendo correlazione con la Dignità, ne siegue, che l' Arcidiacono, che per disposizione della stessa legge è Vicario nato, e perpetuo del Vescovo, con giurisdizione datagli per concessione, e privilegio del Canone, che non spira tanpoco per morte del Vescovo, sia più nobile del Vicario Generale, lo di cui Uffizio è temporale, dato dall' Uomo, cioè dal Vescovo, dal quale riconosce la giurisdizione immediata, ò diretta: e solamente indiretta, e mediata dalla legge Canonica, che attribuisce al Vescovo la podestà di costituire il Vicario Generale, ò Uffiziale, la di cui autorità spira, come si è veduto nel Capitolo antecedente, con la Vita del Vescovo; e questo vivente, non si dà appellazione al suo Tribunale da quello del Vicario, perchè l' uno non è distinto dall' altro. Se si dà la precedenza al Vicario, ciò procede, perchè egli presiede al Tribunale del Vescovo, a cui quello dell' Arcidiacono è in qualche modo subordinato. Si considera ancora, che, se bene l' Arcidiaconato, per disposizione della legge comune, è la prima Dignità dopo l' Episcopale, e la maggiore di tutte le altre nella Chiesa Catedrale; di modo che per disposizione della stessa legge comune precede ancora gli stessi Abati Regolari; In pratica però, come osserva il Fagnani (*p*) si usa il contrario. Mà, per poter ben distnguere le prerogative dell' Uffizio, e la maggioranza della precedenza dell' Arcidiacono, convien' attendere la consuetudine (*q*) mentre noi vediamo, in un luogo occupar quegli la prima Sede dopo il Vicario, in un altro la seconda, ed altrove la terza.

7 Siccome l' Arcivescovo viene considerato per Principe de' Vescovi; l' Arcidiacono de' Diaconi; così l' Arciprete deve esser considerato come quasi Prefetto de' Prefetti (*r*) E' Dignità sì antica; che se ne fà menzione nel quarto Concilio Cartaginense (*s*) E succede a quella dell' Arcidiacono (*t*) Il motivo dell' istituzione di essa fù l' accrescimento del numero de' fedeli: Ne' primi tempi quegli, che soprastava a' Preti, era chiamato Primo Prete, gli fù poi dato il Titolo di Arciprete (*u*) E' Dignità maggiore di quella di Arcidiacono; mà hà minore giurisdizione (*x*) Al dire del Kavaliero di Beatiano nel suo Araldo Veneto (*y*) è uguagliato a' Tribuni della Plebe.

8 Mà convien distinguere l' Arciprete Urbano dal Rurale, ò Foraneo: Il primo è quello, che, dimorando nella Città, presiede alla Catedrale, ò Collegiata: Il Foraneo hà il governo della Parocchia, ò Pievania (*z*) Hà l' Arciprete la Cura delle Anime; il ministero sopra tutti i Sacerdoti; Amministra i beni della Chiesa, assieme col Diacono (*a*) Deve aver cura de' poveri (*b*) Esercita giurisdizione non solo sopra Chierici, mà alcune volte ancora sopra i Secolari (*c*) Ad alcuni Arcipreti per consuetudine spetta altresì l' istituzione alle Cappelle dopo la presentazione de' Padroni (*d*) e la cognizione delle Cause matrimoniali (*e*)

9 L' Arciprete della Chiesa Catedrale poi, se si attende la disposizione della legge comune, deve invigilare segnatamente, che i Sacerdoti adempiscano il loro Uffizio. Deve distribuire trà le Dignità, e Canonici la celebrazione delle Messe, con la distinzione necessaria, giusta la graduazione di ciascun di loro. Dopo il Vescovo deve soprintendere alla Vita, e costumi del Clero; e provedere a' bisogni de suoi Sudditi (*f*) Sendo Dignità, con Cura d' Anime nella Catedrale, che si chiama Parocchia di tutta la Città, e Diocese, deve assistere al Vescovo quando celebra Pontificalmente; e disporre l' Ordine di tutti i Sacerdoti, che in quella funzione devono servire.

10 Trovandosi assente, ò infermo il Vescovo,

(p) *c. ad hæc n. 30 de Off. Archidiac.* (q) *Innoc. nel c. 1 de Off. Archidiac. e c. cum olim 6. de Consuet. Silvestr. Somm. V. Archidiaconus n. 3.* (r) *Conc. Epaunens. Can. 80 Agatens. Can 54. Petr. Greg. Sintag. p. 2. lib. 15 cap. 21. n. 1.* (s) *Can 17.* (t) *cap ult. de Off. Archipresb.* (u) *Marin. de Sacr Ordin. 16 c. 2.* (x) *Azor. Istit moral lib. 3 p. 2. cap 24* (y) *f. 229* (z) *cap. si Plebejus 61 dist. Mich. Ferri de præced q. 6. n. 1.* (a) *Conc Brachar. can 25.* (b) *cap. Episcopus 7. dist. 88.* (c) *cap. fin. de Consuet. Conc. Altissiod. Can 41.* (d) *c. super eo 15 de Off. deleg.* (e) *c. ex literis de Consanguin. & affin.* (f) *cap. prædict. 1 Vers. Archipresbiter 25. dist.*

scovo, l'Arciprete succede in suo luogo nella celebrazione delle Messe, ed Uffizj solenni: Deve benedire le Fonti, ed amministrar gl'altri Sagramenti in luogo del Vescovo: È però viene distinto col Titolo di Vicario nato dello stesso Vescovo (g) Mà oggidì la giurisdizione dell' Arciprete si trova molto diminuita, sendo passata nel Vicario del Vescovo; sicchè conviene attendere la consuetudine: Così deve dirsi della precedenza rispetto all' Arcidiacono, ed alle altre Dignità inferiori.

11 L'Arciprete Foraneo, oltre la Cura delle Anime, hà quell'autorità, che piace al Vescovo di attribuirgli (h) mà, trovandosi in possesso di esercitar' atti giurisdizionali, dev' esservi mantenuto.

CAPITOLO XX.

Degl' Abati, delle Badesse, e degl' Archimandriti.

1 Volendo passare dalle Dignità Archidiaconale, ed Archipresbiterale a quelle degl' Abati, ed altri Prelati inferiori, convien sapere, che la parola Prelato è un Composto delle Voci latine *præ aliis ditatus*, ò *antelatus*, quasi anteposto a gl'altri, come più Eccellente, e più degno d'Onore (a) Che alcuni Prelati sono Secolari, altri Regolari. Trà questi ultimi si numerano gl' Abati Generali, i Presidenti Generali, i Riformatori Generali, i Maestri, ò Ministri Generali, i Provinciali, i Commissarj, i Visitatori, i Priori, i Preposti, i Maggiori, i Guardiani, ed i Custodi; Fra' Secolari, strettamente parlando, oltre i Vescovi, Arcivescovi, e Patriarchi, si considerano gl' Abati, tra' Greci chiamati Archimandriti, ed altri Giudici Ecclesiastici: In largo significato vi si comprendono anche i Preposti, Decani, Tesorieri, Sacristi, Custodi, Primicerj, Cantori, Priori Maestri di Scuola, Canonici, e Capitoli (b) E lasciando da parte ciò, che concerne i Regolari, che non riguarda il nostro assunto, prescindendo dalle prerogative degl' Abati, mentre siensi Secolari, ò pure Regolari, gl' uni han molte cose comuni agl' altri, e lasciando ancora di parlare de' Sacristi, Cantori, e Maestri di Scuola, che nel nostro Secolo generalmente non sono più considerati trà le Dignità; in questo Capitolo tratteremo degl' Abati, delle Badesse, e diremo qualche cosa degl' Archimandriti, per passare a discorrere degl' altri Prelati inferiori ne' susseguenti.

2 Gl' Abati al dire del Kavaliero di Beatiano (c) istituiti in luogo de' Tribuni de' Soldati, vengono sotto nome di Prelati, perchè ne' Monasterj presiedono a' Monaci, ed hanno la Cura con giurisdizione ordinaria sopra i loro Sudditi (d) e dopo i Vescovi godono la prima Dignità nella Chiesa (e) Sicchè ne' Concilj generali devono aver luogo immediatamente dopo i Vescovi (f) il perchè ne' Canoni della Chiesa sono chiamati Prelati, e vengono sotto tal nome (g) ancorchè Comendatarj, purchè sieno perpetui (h) Il nome Abate preso dalla Voce *Ab*, che S. Girolamo ne' Comentarj all' Epistola di S. Paolo a' Galati dice aver' origine dalla lingua Ebraica, ò Siriaca, e significa Padre: Se co' Caldei vi si aggiugne la lettera *Aleph*, con unirvi un' altro *b* si viene a formar il nome *Abba* (i) Per uso poi vi fù aggiunta la lettera *S.* in fine che compone l' intiero nome *Abbas*; il perchè l' Alciato dice, esser parola Ebraica; e la Voce, Padre, che a quella si aggiugne, esser Greca, ò Latina. Nicolò Lirano però sopra l' Epistola a' Galati, ed altri (k) Seguitan la prima opinione; Comunque si sia, il nome, Abate, non solamente significa Padre, mà anche Papa. In latino si scrive con due *bb*; così usavasi anticamente anche in Volgare; mà

(g) *gl. V. suo Subdito cap. 12. De pænit. & remiss. lib. 6.* (h) *cap. cum. ab Ecclesiarum de off. Ord.*

(a) *Panorm. nel cap. cum ab Ecclesiarum 1. de Offic. Ordin* (b) *Ab nel cap. Decernimus de Iudic. n. 16. gl. d. cap. cap. Romana § nec etiam de foro compet. lib. 6.* (c) *Arald. f. 229.* (d) *Benedetto Ephreno disquis Monast tom 2. n. 5. disquis 1 Tamburin de Jur. Abat. tom 1 Disp. 1. q. 1 Bravo not. Reg S. Benedet c. 2.*

(e) *Lap. Alleg 84 n. 11 Pacian. de prob lib. 1 cap. 17. n 87. Narbona de Ætat. ad omnes buman. act. req. Ann. 15. q. 35. n 3. Ovied prax. Regul. p. 2 Tr. 1. c unic q. 1. n. 70 73.* (f) *Campeg. de Conc. c. 15. n 17. Castald. prax. Cerem. l. 1. sect 9. cap. 1 n. 3.* (g) *Sarnen Sup. Reg. de Trien. q. 5 n. 17 e seq. Rebuf. Cons. 77. n. 1.*

(h) *Alvar. Pelag. de planct. Eccl lib. 2. cap. 23. Pietr. Greg. Sintag. Jur. p. 2. lib. 15. cap. 23. De Abbat. n. 1.*

(i) *l. 1. C. de in jus voc.* (k) *Spiegel. Lexicon Jur. V Abba.*

mà per allontanarsi dal latinismo, oggi dì in Italia per lo più si scrive con un solo *b.* significa tuttavia Papa (*l*) e con ragione; poichè, siccome il Papa viene chiamato Padre di tutti i Padri (*m*) così per una certa similitudine, con la dovuta proporzione, il Superiore de' Monaci da noi viene chiamato Abate; da Greci *Papas*, benchè il Titolo Papa, come si è veduto nel Capitolo IX. di questa Parte, debba considerarsi, come particolare del Pontefice Massimo, Padre Universale.

3 Alcuni Abati furono anticamente Custodi degl' Eremi, così detti, perchè, per fugire le persecuzioni de' Tiranni, ricovravansi nelle Spelonche, ed eran chiamati Archimandriti, quasi Principi degl' Abitatori delle Caverne, ò del gregge (*n*) Solean questi aver subordinati altri Abati, ancorchè si trovi alcune volte usato il semplice nome di Abate; altre quello di Vescovo (*o*) Alcuni Scrittori vogliono, che dopo S. Antonio Fondatore degl' Eremiti, e de' Monaci, i Superiori de' Monasterj fossero chiamati Abati: Altri han detto, che trà quelli, che possedettero Monasterj, e beni temporali nelle Città, il primo fosse S. Benedetto dal quale hanno avuta origine molti altri Abati pe' molti Monasterj edificati sotto la medesima regola; e che da quel tempo in poi prendessero il Titolo di Abati quasi tutti i Prelati degl' Ordini non Mendicanti (*p*) acciò si ricordassero, dover governar da Padri, non già da Padroni. I Genovesi anticamente davano il Titolo di Abate al Capo della loro Republica: Nel Trattato seguito trà questa Potenza, e Carlo Rè di Sicilia dell' Anno 1307. Nicola Framba si trova spesso chiamato *Abbas populi*: *Du Cange* nel suo Glossario osserva, che Luigi il Balbo, ed i suoi figli, nella Storia de' loro tempi si trovano spesso nominati col Titolo di Abati.

4 Alcuni Abati, come si è accennato, sono Secolari, altri Regolari (*q*) Secolari sono quelli, che ottengono Benefizj Ecclesiastici, sotto Titolo di Badie; sono questi di più sorti; alcuni esercitan giurisdizione quasi Pontificale, ò Episcopale, non solamente sopra Chierici; mà anche sopra Laici loro Sudditi; e si servono de' Marchi Pontificali, Anello, Mitra, e Pastorale; il perchè la loro Dignità si dice prossima all' Episcopale; e sono distinti da' graduati, che esercitano Uffizj inferiori (*r*) Trà l' Uffizio, e la Dignità corre questa disparità, che Uffizio dicesi quel Ministero, che porta seco annesso il peso; Dignità, l' altro, a cui và unita l' amministrazione, e la giurisdizione nelle cose Ecclesiastiche, con onore (*s*) Il perchè gl' Abati, che hanno amministrazione, e giurisdizione, con onore, non sono inferiori a' Vescovi (*t*) segnatamente di là da' Monti, per diritto fondato nella Consuetudine (*u*) particolarmente nella Spagna (*x*)

5 Altri Abati sono agl' accennati di gran lunga inferiori; non han questi giurisdizione, ne l' uso de' fregi Pontificali; ancorchè le loro Badie sieno Dignità, non può dirsi però, che succedano immediatamente a' Vescovi. Ancorchè la Badia si chiami Dignità, e questa regolarmente vada unita col Titolo di Abate, il puro nome non basta; conviene, che vi concorrano i requisiti, che costituiscono la Dignità (*y*) Si considera in primo luogo l' amministrazione delle cose Ecclesiastiche, con giurisdizione; indi il nome della Dignità, ed insieme della prerogativa in Chiesa; sì in Coro, che in Capitolo, ancorchè non vi concorra la vera amministrazione, e giurisdizione; in terzo luogo, che per consuetudine della Chiesa l' Abate sia considerato per Dignità (*z*) E' però vero, che per esser tale, basta posseder' il Titolo, ancorchè i frutti della Badia sieno riservati ad altri: Chiunque possiede il Titolo di Vescovo, Abate, ò Canonico, dev' esser riconosciuto

(l) *Pietr. Gregor. loc cit.* (m) *Lelio Zechio de Rep Ecc. Tit. de stat. Rom. Pont. n. 1.* (n) *l. nos reddentes §. omnes C. de sum Trinit Pacian. de prob lib 1. cap. 31. n 3.* (o) *cap. dispensationes dove la gl. 1. q. 7.*
(p) *Tamburin: d Tom 1. disp. 2. q 2. in fin.* (q) *Mendez. de Castro prax Lusit p. 1. lib. 2. c. 1.* (r) *Seraf dec. 514 Ricc. Collet. 4199 Tusc lett A Concl 3. n. 4 e seqq. Concl. 5.* (s) *c Volumus c. Diaconus e c. quia 99 dist.*
(t) *Lap Alleg. 84 n. 1. Franc nel. cap. 2. n. 5 de præben lib 6.* (u) *Ricciull. de jur. person. extr. grem. Eccl. exist lib. 4 cap. 61. n 23.* (x) *Agost Barbos. de Off. & potest Ep Alleg. 23 n. 9.*
(y) *Decian. Cons. c 9 n 119. e seq. lib. 3. Penia dec. 1547. e dec. 1597.* (z) *Archidiac. nel c. 1. n. 2. de Consuet. lib. 6. Aret. Cons. 23. Boer. dec. 29.*

per tale, benchè l'esazzione de' frutti del Vescovato, Badia, ò Canonicato, ad esso non spetti *(a)* Il perchè agl' Abati Titolari si deve il medesimo Titolo, che a quelli che possiedono anche i frutti delle Badie *(b)*.

6 Altri sono Abati Secolari, che in alcune Chiese Catedrali han luogo trà le altre Dignità; che non presiedono ad alcun Collegio di Canonici; mà solamente in Coro, e ne' Comizj hanno la prerogativa, ò primo luogo; Ciò è stato forse introdotto, perchè anticamente nelle Chiese Collegiali de' Canonici eranvi i Prepositi; e nelle Conventuali de' Monaci i Prefetti; mà, sendo mancati i Collegj de' Canonici, ed i Conventi de' Monaci, gl' Abati passarono alle Chiese Catedrali; e però gl' Abati sono più degni de' Canonici; mà il Corpo del Capitolo precede all' Abate *(c)* Oltre di ciò nella Spagna, ed in Portogallo vi sono molti Abati, che, se bene non sono, che Rettori di Parocchiali, trovansi fregiati di tal Titolo onorario *(d)* Titolo, che in Napoli viene usurpato da tutti quelli, che sono più degni de' Chierici, benchè a pochissimi competa con giustizia *(e)* e da quel Regno è passato nello Stato Ecclesiastico, dove come vediamo, anche quelli, che non son tan poco Chierici, purchè toghino sono chiamati Abati.

7 Al tempo di Leone IV. considerandosi, che i Chierici Secolari, ostandogli le disposizioni de' Canoni, non potean' esser Rettori de' Conventi Monastici, fù introdotto l'uso di raccomandar loro in perpetuo le Badie, ed i Benefizj Regolari, e gli fù dato il Titolo di Abati Comendatarj *(f)* mà Clemente V. abolì tali raccomandazioni *(g)* Urbano VI., e Bonifazio IX. tornarono ad introdurle; molto più Paolo II. da quel tempo, come vediamo, sono state sempre in uso. Osserva *du Cange*, che circa l'Anno 873. i Principi, ed altri Signori grandi della Francia, godeano delle rendite di quelle Badie di consenso del Rè Carlo il Calvo che si crede essere stato il primo, che introducesse tal' uso, che durò fino al tempo del Rè Roberto, verso l'Anno 1000. E que' Signori non sdegnavan d'intitolarsi Abati; anzi tale Titolo era stimato non meno onorevole di quello di Conte, e Duca.

8 Differenza grande si trova trà gli stessi Abati Regolari: Alcuni sono costituiti in Dignità, ed Eccellenza di gran lunga maggiore di quella degl' altri; han popolo, e Territorio proprio, in cui esercitan giurisdizione Episcopale; alcuni godono anche la temporale; sono chiamati Ordinarj de' Luoghi: Ponno assolvere i loro Sudditi, non solamente da tutti i peccati, mà anche dalle Censure non riservate ad altro Superiore; han facoltà di scomunicarli; Conferiscono Ordini; Consacrano Vasi, e Vesti; danno la benedizione solenne oltre molte altre facoltà. Altri Abati han sotto di loro solamente i Sudditi Regolari, al di cui governo vengon promossi: Anticamente ogni Monastero riconoscea il suo Abate particolare; a questo solo era soggetto, e dovea ubidire; Sicchè un' Abate non era subordinato all' altro; mà tutti eran Sudditi de' Vescovi de' luoghi *(h)* Col tempo per privilegio Pontificio si esimettero dalla giurisdizione de' Vescovi, costituendo un Capo, a cui, come a loro Generale, e supremo Prelato, subordinato solamente al Papa tutti gl' altri Abati di ciascuna Religione, promisero ubidire.

9 Anui poi altri Abati, che non han subordinati Regolari, ò perchè i Monaci abandonarono il luogo; ò perchè il Monastero è stato trasferito altrove, ò dato in Comenda a qualche Chierico; tali Abati vengon distinti col nome di Titolari; Usan le Insegne Pontificali, con permissione però degl' Abati locali, nelle di cui Chiese intendono far gl' atti; portan' i Marchi Prelatizj, come gl' Abati, che han sotto di loro i Regolari Sudditi; han Voto ne' Capitoli, ancorchè trovinsi in altro Monastero, e sotto l' ubidienza d'altro Abate. Vi sono degl' Abati Cardinali, cioè di quelli, che hanno il Titolo di Cardinali, Titolo accordato all' A-

bate

(a) *Rot. dec. 763 p. 2 dec. 745. p. 3. dec. 1 p. 9 rec. Rogas dec. 318.* (b) *Crescenz. Nobil lib. 1. cap. 15. n. 13.* (c) *Casesat. ae Equestr: Dign n. 99* (d) *Ab. cap. ex transmissa n. 9 de renunc.* (e) *Campan. d. cap. 6. n. 100.* (f) *Cap. qui plures 21. q. 1. Rebuff prax. benef. Tit. de Commen. n. 6* (g) *extrav. 2. de prabend. Rebuff. loc. cit. dal n. 12.* (h) *cap. Abates cap. Monasteria 18. q. 2. Panorm. nei cap. ult. n. 1. de Regul.*

bate di Clunj, come si vede in una Bolla di Papa Calisto; Abate Cardinale parimente in un'altro senso è stato chiamato un' Abate *in Capite*, quando due Badie state già unite, vengon poi separate, e ciascuna di esse hà un' Abate particolare. Abati altresì al tempo della primitiva Chiesa furon chiamati i Curati: Di que' tempi tutte le Parocchie avean trè Uffiziali principali; cioè l' Abate, ò Guardiano, che a' nostri giorni è il Curato; i Preti, ò Cappellani, ed il Sagrestano subordinato all' Abate, ed a' Preti. Avean questi la cura attuale delle Anime, e l' amministrazione della Cura. L' obligo dell' Abate consistea in soprintendere a' bisogni della Parocchia, ed a' costumi de' Preti.

10 Vi sono stati ancora degl' Abati Vescovi; come di Catania, e di Monreale in Sicilia, così chiamati per essere state erette in Vescovati le loro Badie col peso a quelli, che da loro Religiosi venivan' eletti Abati, di essere ancora Vescovi di quelle Diocesi. Abati mitrati sono quelli, a' quali il Papa hà conceduto la facoltà, di portar la Mitra, con l' Anello, e guanti, quando uffiziano, e ne' giorni di Cerimonie. Sendosi querelati i Vescovi, che essi ne' Concilj, e Sinodi non poteansi distinguere dagl' Abati mitrati, Clemente IV. ordinò, che gl' Abati esenti, cioè quelli, che dipendeano immediatamente dalla Sede Apostolica, ne' Sinodi potessero usar la Mitra, con frange d'oro usata dal Papa; altri però spiegarono la parola *aurifregiati* trinata d' oro, mà senza perle, diamanti, ne ricami d' oro, ò d' argento; e che i non esenti dovessero, usare la Mitra bianca, semplice del tutto.

11 Chiunque aspira, ad esser' ordinato Abate di qualche Monastero, deve esser già professo, e Sacerdote di venticinque Anni, di legitimi natali, che non abbia difetti corporali, ne delitti, che l' inabilitino (*i*) Basta, che sia eletto dal Monastero, a cui deve comandare, ancorchè non sia figlio di quello (*k*) mà conviene, che sia confermato dall' autorità Pontificia. Seguita l' Elezzione, e la conferma, ogni Abate, che non sia Triennale, mà perpetuo, per disposizione delle leggi comuni, deve domandar la benedizzione all' Ordinario, e prestargli il giuramento di fedeltà, e d' ubidienza, per que' Monasterj, che trovansi soggetti allo stesso Ordinario (*l*) Anzi tal obligo corre anche pe' Monasterj esenti (*m*) E venendogli negata la benedizzione con giusta causa, deve astenersi dall' esercizio della giurisdizione (*n*) Se poi gli venisse negata senza ragione, dopo averla chiesta per tre volte, potrebbe benedire i Monaci; Conferirgli gl' Ordini minori, e far tutto ciò che gli permette il suo Uffizio (*o*) E spettandogli la Cura, e l' amministrazione del Monastero, pe' di cui negozj si considera principalmente la persona dell' Abate, senza mandato di procura de' Monaci, potrebbe agitar le Cause di quello (*p*) Mà non potrebbe transigere, ne compromettere, senza il consenso del Superiore; ò del Capitolo (*q*) segnatamente, quando si tratasse di diritto acquistato, quel che si sia per le ragioni da acquistarsi (*r*) Potrebbe bensì, assieme col Monastero a dire l' Eredità spettante al Monaco, ancorchè questi dissentisse (*s*) Non ostante la regola, che al Monaco non sia lecito possedere cosa alcuna, l' Abate può permettere tacitamente a' suoi Sudditi il possesso di alcuna cosa; purchè non sia perpetuo: E però vale il legato fatto al Monaco, con condizione, che il Monastero non v'abbia alcun diritto (*t*)

12 Non è lecito all' Abate, ne al Vescovo, rimetter l' ingiuria fatta al Monastero, ò alla Chiesa, senza il consenso del Capitolo. Quel che si dice dell' Abate, e del Vescovo, procede altresì ne' Priori Anziani, ed altri Magistrati della Città per le ingiurie a questa fatte, quando non vi concorra l' assenso del Consiglio (*u*) Mà di questo al Trattato delle ingiurie.

Se

(i) *Sinod Lateranens. Alef 3.* (k) *Greg. lib 4 Ep. 43. a Castor Vesc. di Rimini e lib. 7 ep 18.*
(l) *cap. quinimus 68 dist. Carnotens Ep 72. e 88.* (m) *cap si Presbiter 26. q 6.* (n) *cap olim 2. de Dilat. Gouet 5* (o) *Cochier de Jurisd in exemptos p. 4 q 77 n 2. Asor p. 1. Adsit lib. 12. cap. 20 q. 6.*
(p) *cap. Causam quæ 9 de Judic* (q) *cap contingit extr de transact Specul de Arbitr § Restat Seraf. dec. 1278. Rot. Rec dec. 30 n. 9 p 6 Farinac dec 166 n 3.* (r) *Franch dec. 103 n. 12 Cavall Conf 72 lib. 1*
(s) *Aitor. Guidon Conf divers. ult. Volunt Tom. 1 Conf 161.* (t) *Ricc. Coll t. 3027. Rot dec. 10 p 14. rec. Franch. dec. 718 Dian. p 3. trat 2. resol 34 Tamburin. de Jur. Ab. tom. 2 disp. 21.* (u) *gl. 1. nel c contingit quivi Felin. n 2. de Sent. Exc. Clar. a Bajard § fin q. 58. n. 22 e 33. Moron. de tregu & pac q. 137 n. 4 Guazzin. de tregu p. 1 q. 21.*

13 Se si attende la disposizione della legge Canonica, gl' Abati han facoltà di conferir gl'Ordini minori, non solo a' loro Monaci, e Conversi, mà anche a' puri Laici. Il Concilio di Trento però *(x)* e la Congregazione del Concilio stesso sotto il dì 25. Novembre 1642. han ristretta tale facoltà a' soli Regolari Sudditi *(y)* Quelli, che han l' uso degl' Abiti Pontificali solamente ponno benedire le cose Sacre, quando non debba usarvisi unzione; sicchè si ristringe in consegrar Calici, Patene, ed Altari; e ciò procede nelle loro Chiese: così dichiarò la Congregazione de' Riti sotto il dì 24. Agosto 1609., e 30. Settembre 1628. Con licenza dell' Ordinario però ponno amministrar l' estrema Unzione.

14 Sin da' tempi della primitiva Chiesa ebbero autorità di scomunicare, sospendere, ed interdire i proprj Sudditi *(z)* come tuttavia praticano anche i Priori, ed altri Prelati Regolari *(a)* E ponno delegar la facoltà di assolvere *(b)* Ma tal regola si limita per le scomuniche indotte dalla legge, quando l' Abate non abbia i diritti Episcopali, ò che la Scomunica non provenga dalle Costituzioni della sua Regola *(c)* Gl' Abati, e Monaci Claustrali non ponno esser Padrini al Battesimo, sotto pena di peccato *(d)* la ragione si è, per quello abbiamo dal Tamburino *(e)* per impedir lo scandalo, stante che anticamente i Compari bacciavano le Comari; mà soggiugne lo stesso Tamburino, che, se alcuno facesse la Cerimonia di levar dal Fonte, sarebbe vero Compare. Gl' Abati immediatamente soggetti al Papa non ponno rinunziare le Badie, senza il Beneplacito Apostolico *(f)*

15 Gl' ornamenti degl' Abati consistono nella Mitra, Sandali, Dalmatica, Guanti, Anello, e Pastorale, con un Velo. Sotto nome di Mitra i Persiani adorarono il Sole *(g)* Trà gl' Ebrei il Sommo Sacerdote usava per ornamento del Capo la Mitra, con una lamina d' oro, e Corona a tre ordini *(b)* La Tiara, fatta di bisso, rotonda, come meza sfera, fù ornamento de' Sacerdoti *(i)* usato altresì da' Caldei, e Persiani, in luogo del Cappello *(k)* Trà gl' Ebrei la Tiara del Pontefice era differente da quella degl' altri Sacerdoti, sì nella forma, che nel nome. La Pontificia era chiamata *Mitsnephet* dall' involgimento, che vi si facea; le altre distingueansi col nome di *Migbast* per cagione dell' Altezza *(l)* *Pileolo, quali & cæteri Sacerdotes utebantur, super quem alius extabat, ex hyacinto variatus, hunc aurea Corona triplici ordine circundabat, in qua spectantur calyculi aurei, quales videmus in herba, quæ hyosciareus dicitur.* Il citato Vilalpando vuole, che la Tiara Pontificia non fosse Cappello; mà una specie di fascia, con cui anticamente si coronavano i Sacerdoti, ed i Rè. Di que' tempi il Diadema degl' Imperadori in altro non consistea, che in una fascia di bisso, che cingea, e stringea il Capo, pendente dietro le Spalle, come si vede dalle antiche medaglie de' Cesari. Soggiugne il Vilalpando, il Cappello Sacerdotale essere stato chiamato *Migba*, quasi collina, ò celata; circondata da una fascia di bisso, particolare del Pontefice, chiamata, come si è detto, *mitsnephet*; cioè involgimento; e *pear*, che significa ornamento; ma, descrivendoci Giuseppe Ebreo la Pontificia diversamente, e dovendosi credere, ch' egli ne fosse benissimo informato, come quello, che giornalmente vedeva i Pontefici, posposta l' opinione del Vilalpando, convien seguitare il di lui testimonio. La Tiara del Papa, come vediamo, è una specie di Beretta tonda, e lunga circondata da tre Corone d' oro, arrichita di pietre preziose, poste in tre ordini, l' un sopra l' altro. La Beretta termina a punta, e sostiene un globo sormontato da una Croce, come più diffusamente vedremo nel Trattato delle Armi Gentilizie. Riferisce Anastasio Bibliotecario, che Nicola I. eletto Papa dell' Anno DCCCLVIII. fù il primo, che usasse una

(x) *Sess. 24. de Reform. cap. 10.* (y) *Ciarlin. Conorov. 220. Serafin. dec. 985 Lap. Alleg. 128.*
(z) *Haephino Dysquis monast cap. lib. 8* (a) *cap sicut de Simonia.* (b) *Bonacin. tom. 1 disp. 2 de Excom q. 4 punt. 5 n. 11.* (c) *Bernardin. Diez Reg divers Reg. 1. Luig. Riv. prax var. res. cap 96. cap. 290. 291. 300. 301 e 306.* (d) *Riv. Coll. 2660 e 3894. Sanchez de Matrim. lib 7. disp 70. n. 21.* (e) *De Jur. Ab. tom 2. disp q. 2*
(f) *Yepestom 3. Cron. S. Bened Ann. 804.* (g) *Corn a Lapid. in Ezechiel cap 8. f. 1003. lett. C. 2.*
(h) *Gias Stor Giudaic lib. 3. cap. 7* (i) *Baron. Ann 58 f. 539. lett. A. Tom. 1.*
(k) *Cornel. a Lapid. in Daniel. cap. 3. f. 1285. lett. D. 2.* (l) *Vilalpando nel cap. 44. d' Ezechiel.*

una Corona per marco della sua Sovrana potenza: Che Bonifazio VIII. asceso al Trono di Pietro del 1294. ornasse la sua Tiara di due Corone, e che Urbano V. assunto al Pontificato del 1362. v'aggiugnesse la terza.

16 La Mitra è di tre specie; l'una detta preziosa, perchè suol esser' ornata di gemme, e pietre preziose, ò con lame d'oro, ò d'Argento: La seconda ricamata con ornamenti d'oro, senza gemme, e senza lame, mà con alcune piccole margaritine, ò tessuta di seta bianca, ed oro; ò pure di semplice tela d'oro: La terza chiamata semplice è tessuta di sola seta, ò lino bianco, con frange, e pendenti. Gl'Abati di queste tre Mitre non devon' usare che quella, che dalla Sede Apostolica viene loro conceduta; e però quegli a cui si concede l'uso della Mitra ricamata, e della preziosa, deve dirsi più degno che l'altro, a cui non sia permessa che la semplice (m) Gl'Abati esenti, quando intervengono a' Concilj Pontificali, ed a' Sinodi Episcopali, ponno usare la Mitra ricamata; non già la preziosa: A quelli, che non sono esenti, non viene permessa, che quella della terza specie: Negl'altri luoghi devon contenersi giusta la disposizione degl' Indulti. L'uso de' sopradetti Pontificali per privilegio Pontificio è riservato agl'Abati de' Canonici Regolari Lateranensi: A quelli della Congregazione del Salvatore di Bologna per concessione d'Innocenzo VIII. A' Cassinensi, altrimente chiamati di Santa Giustina di Padova, ed a' Celestini per Indulto d'Eugenio IV. A' Camaldolensi di Leone X. A' Vallombrosiani di Gregorio IX. Agl' Olivetani di Giulio II. A' Premonstratensi, ed a quelli di Monte Virginio d'Urbano VIII.

17 Cercandosi, di qual tempo fosse conceduto la prima volta agl' Abati l'uso della Mitra, alcuni vogliono, che fin del 1000. Silvestro II. lo concedesse all'Abate di S. Savino in Piacenza. Altri dicono, che dell'Anno 1050. Leone IX. ne facesse la Concessione all'Abate di Santa Giustina di Padova. Altri tengono, che Urbano II. dell'Anno 1091. per la prima volta la concedesse a S. Pietro Abate Clunaciense, quale per umiltà si astenesse da usarla. Pietro Bolense, che fiorì del 1200. biasmò, che alcuni Abati Benedittini usassero la Mitra, l'Anello, ed altri ornamenti, per esser' allora particolari de' Vescovi: *Retulit mihi quidam Nuntius vester* [prende a dire a Guglielmo Abate de' Monaci di Sicilia] *qualiter Dominus Papa Vos Mitra propria Capitis, & aliis ornamentis Episcopalibus insignivit. De benedictione gaudeo; Sed Insignia Episcopalis Eminentiæ in Abate, nec approbo, nec accepto: Mitra enim, & Anulus, Sandalia, in alio, quàm in Episcopo, quædam superba elatio est.* Da ciò viensi a comprendere, che fino a que' tempi l'uso di tali, ornamenti non era comune a tutti gl'Abati. Leone Ostiense (n) riferisce che Leone IX. al suo ritorno del pellegrinaggio del Monte Gargano, passando per il Monte Cassino, ove nel giorno delle Palme celebrò Messa, concedette all'Abate di quel Monastero, e suoi Successori l'uso de' Sandali, della Dalmatica, e de' guanti.

18 Il Pastorale degl' Abati, come si è accennato, deve aver pendente un Velo, per distinguersi da' Vescovi. Anticamente gl'Abati in tutte le funzioni poteano far' alzare il Baldacchino, e celebrare Pontificalmente; mà del 1628. per Decreto della Congregazione de' Riti, approvato da Urbano VIII. con sua Costituzione, in numero la CI. tal facoltà fù ristretta a tre feste ogn' Anno: E tal regola si limita ancora, quando sopraggiugnesse il Vescovo, a cui, per riverenza, e per ragione dell'abituale giurisdizione, che l'Ordinario in certi casi hà sopra gl' Abati, dovrebbon ceder' il luogo (o)

19 Gl' Abati Generali di alcuni Ordini Monastici per privilegio Pontificio han facoltà di usar l'Abito de' Prelati Regolari; cioè Cappuccio, ò Mozzetta, Mantelletta, Beretta Clericale, e Cappello, giusta il costume de' Prelati, ritenendo però sempre il colore del proprio Abito. in Italia lo vediamo nella persona dell' Abate di Monte Cassino; della Trinità di Cavi dell' Ordine Cassinense, altrimente di

(m) *Mich. Leon Eslen. Specul. Sacr. Cerim. V. Abbas §. Abbatis Vestes, & Insignia Vers. Mitra Abbatis.*
(n) *lib. 2. cap. 82.* (o) *Rot. dec. 222. n. 23. e seqq. p. 3. rec. Grazian. disc. 463.*

te di S. Giustina di Padova; di S. Michele di Valvenere dell' Ordine di Valombrosa; del Generale de' Celestini; dell' Abate Generale di Monte Vergine. Anui ancora moltissimi Abati, si Regolari, che Secolari, in Francia, Spagna, e Germania, che ponno usar l' Abito Prelatizio in qualunque luogo, anche alla presenza del Vescovo: Così rispose la Congregazione de' Riti il dì 9. Decembre 1517. Ed un'altra volta a relazione del Cardinal Crescenzio, sotto il dì 30. Marzo 1621. dichiarò, che l' Abate di S. Andrea della Congregazione Lateranense della Città di Vercelli, in qualunque luogo, anche presente il Vescovo, potesse usare la Mozzetta; e celebrando Pontificalmente, giusta l' antica consuetudine, usar la Sede, ò Catedra, con due gradini.

20 Oltre la precedenza, che, come si è accennato, gl' Abati han sopra tutte le Dignità dopo l' Episcopale, eccettuati alcuni atti, ne' quali rappresentan la Chiesa Catedrale, come nelle Processioni, e simili, l'autorità de' medesimi Abati sopra i Monaci corrisponde quasi a quella che i Vescovi han sopra i loro Sudditi; segnatamente nelle assoluzioni, e dispense: Poichè han facoltà di assolver' i loro Monaci da' Voti, e giuramenti; da tutti i peccati, e Censure, eccettuate quelle, che dalla legge sono riservate specialmente ad altri. Ponno dispensare i loro Novizj, perchè venghin promossi agl' Ordini Sacri in minor' età, ò in tempo più breve di quello, che assegnano i Canoni: Ponno permettere a' Monaci, col consenso del Vescovo, che conseguiscano gl' Uffizj, e le Dignità: Ponno assolverli dall' irregolarità contratta, ricevendo gl' ordini, mentr' eran scomunicati; purchè ciò sia seguito ignorantemente, non già scientemente, nel qual caso non han facoltà di dispensare, come non l' hanno per l' irregolarità più grave: Han facoltà di permettere agl' Apostati loro Sudditi che ne' loro Ordini amministrino, è sieno promossi agl' Ordini maggiori; purchè non sieno stati ordinati nell' Apostasia, nel qual caso la dispensa è riservata al solo Papa.

21 Molte cose vengono proibite, ò comandate espressamente da' Canoni agl' Abati. Non ponno levare dal Sacro Fonte alcuno, che debba esser batezato senza consenso del Capitolo non ponno presentare i Chierici alle Chiese, in cui abbian Juspatronati: Non gli è permesso d'imporre nuove Pensioni, ò accrescer le vecchie sopra Priorati, ed altri Benefizj de' loro Sudditi: Avendo Chiesa con cura d' Anime, sono tenuti a visitare i loro Monasterj: Devono intervenire a' Sinodi Diocesani, ò Provinciali, ancorchè siano esenti dalla giurisdizione de' Prelati (p) In Chiesa non devono comparire in Abito da Camera, mà decente. Quando vanno a celebrare Pontificalmente, non ponno pretendere d' esser accompagnati dalla propria abitazione, per chè il Cerimoniale, che parla de' Vescovi, in questo caso, giusta la risoluzione della Congregazione de' Riti, sotto il dì 11. Decembre 1613. non comprende gl' Abati.

22 Trovandosi presente il Vescovo, ogni Abate, benchè esente, e nella Chiesa soggetta alla sua giurisdizione, deve sedere in Sedia inferiore a quella del Vescovo, e senza ornamento; ò pure deve sedere alla sinistra, ò in faccia allo stesso Vescovo; mà in luogo inferiore rispetto alla Sede Episcopale. In assenza del Vescovo poi l' Abate mitrato di Chiesa Collegiata Secolare, esente dall' Ordinario, ed immediatamente soggetto alla Sede Apostolica, mentre celebra solennemente, ò interviene agl' Uffizj Divini nella Chiesa a lui del tutto soggetta, può obligare i suoi Canonici, ad assistergli, ed esercitare sopra di essi la medesima giurisdizione, che compete a' Vescovi.

23 Gl' Abati Ordinarj poi, e quelli, che han giurisdizione quasi Episcopale, quanto a quelle cose, che sono della giurisdizione, regolarmente ponno fare tutto ciò, ch' è permesso a' Vescovi nella propria Diocese. Gl' Abati, che han l' uso della Mitra, e del Pastorale, quando celebran solennemente, devono avere Diacono, Suddiacono, un Cappellano col Peviale, Chierici, e Ministri in Cotta: Ponno dispensare le Indulgenze, come i Vescovi; e dare le Commendatizie a' loro Chieri-ci

(p) *cap. quid super his de majorit. & obed.*

ci: Hanno la cognizione delle Cause matrimoniali: Ponno dar licenza a' Vescovi esteri, di esercitare i Pontificali ne' loro distretti: Visitare i loro Sudditi: Ponno essere esecutori delle ultime volontà per ciò, che concerne le Cause pie, come i Vescovi: Ponno interporre decreti nelle permute, e rinunzie di Benefizj semplici. Gl'Abati, che han governi di Provincie, ponno congregar Sinodi, e far Costituzioni Sinodali, come ponno fare i Vescovi. Han facoltà di conferire Benefizj con Cura d'Anime: Esaminare, approvar Predicatori, e dargli licenza di predicare ne' loro distretti: Han facoltà di dispensare, ed assolvere, come i Vescovi. Ponno visitare, e conceder lettere dimissoriali a' Chierici Secolari loro Sudditi: Dentro il Distretto della loro giurisdizione approvar Confessori, per sentire le Confessioni de' Secolari: Rimetter le Denunzie matrimoniali richieste in vigore del Concilio di Trento: Intervenire a' matrimonj da contraersi. L'Abate Commendatario, che hà giurisdizione quasi Episcopale nel suo Territorio separato, può dispensare sopra l'illegitimità, per conseguire gl' Ordini minori. Mà l'Abate di Badia esente non può quivi conferir gl' Ordini, ancorchè sia Vescovo; quando però non sia di quelle Badie, che non sono di alcuna Diocesi, ed abbia il suo Popolo.

24 Dovendosi scriver' ad Abati Secolari mitrati, si deve usar' il Titolo d' *Illustrissimo, e Reverendissimo*. Agl' Abati di Religioni, Visitatori, Commissarj, Vicarj Generali, e simili, al parere del Dottor Paolo Minucci nella sua Nota di Soprascritte, Mansioni, e simili, da usarsi da un Kavaliero ordinario, si deve il Titolo di *Reverendissimo Padre Signor mio Colendissimo*. In Corpo: *V. Paternità Reverendissima: Divotissimo, ed Obligatissimo Servidore*. Mà io dico, che cogl' Abati Nobili di sangue si deve usar' anche il termine *Padrone*. Il Titolo di *Reverendissimo*, per testimonio dell' Attio nel suo Trattato de' Titoli, e de la Roque nel suo della Nobiltà, così agl' Abati, come a' Generali di Religioni, era già comune fin del 1600. Agl' inferiori si dava quello di *Reverendo*; ò di *Molto Reverendo*. Oggidì col sentimento del citato Minucci co' Generali suddetti si deve praticare il *Reverendissimo Padre Signor mio Padron Colendissimo*; nel resto come cogl' Abati. Co' Provinciali. *Molto Reverendo Padre Signor mio Colendissimo*. In Corpo: *V. P. Molto Reverenda: Divotissimo Servidore*. Soggiugne però il Minucci, che con alcuni Provinciali, come di S. Domenico di Roma, si usa anche il *Reverendissimo*. Co' Priori di Religioni. *Molto Reverendo Padre Signor mio Osservandissimo*; nel resto come co' Provinciali. Co' Maestri, e Baccellieri, in spazio come co' Priori; In Corpo *di V. P. Divotissimo Servidore*. Co' Frati Ordinarj. *Molto Reverendo Padre mio Osservandissimo*; nel resto come co' Baccellieri. Nella Sofcrizzione: *Affezzionatissimo Servidore*. Mà a me pare, che co' Religiosi nobili di Sangue, benchè semplici Frati, si debba usare qualche distinzione. Co' Cappellani, e Preti ordinarj il citato Minucci assegna il *Molto Reverendo Signor mio Osservandissimo: di V. S. Affezzionatissimo Servidore*; ò poco più, giusta la congiuntura: Co' Chierici ordinarj: *Reverendo Signor mio: di lei: Affezzionatissimo Servidore*; Io però rifletto, che quel *di lei* a' nostri giorni è più considerato che il *di V. S.*

25 Mà passando a discorrere delle Badesse, tal Titolo si usa, come vediamo, con le Superiore delle Monache, come si fà di quello d' Abate co' Superiori de' Monaci, ancorchè per quelle non vi sia tanta proprietà. Si crede, che tale Uffizio sia succeduto in luogo di quello della Superiora delle Vergini Vestali, chiamata Vergine Massima: *Mox Corneliam Virginum maximam* [scrive Suetonio in Dомiziano] *absolutam olim, de hinc longo intervallo repetitam, atque convictam defodi imperavit*. Ed in Cesare: *Demandaveratque Virgini Vestali maximæ*. Tra' Cristiani non si usa tal termine, per distinguer le cose sacre dalle profane. (q) Di tali Religiose fan sovente menzione gli Scrittori sì Fiamenghi, che Alemani, perchè, come osservano il Pennoto (r) e Yepes (s) in quelle Provincie sono stati istituiti vari Mo-

(q) *Vossio de Vitiis Sermonum lib. 1. cap. 6.* (r) *lib. 2. Stor. Can. Reg.*
(s) *Cron. S. Bened. Ann. 647. tom. 2.*

rj Monasterj di Canonichesse, ove rinchiudeansi, non solamente le Vergini, che intendeano far professione di vita monastica; mà anche le altre, che doveạn maritarsi; il perchè tali Monasterj eran chiamati *de Canonicbessas, y Damiselas* (t) Le loro Badesse avean giurisdizione, non solamente sopra le Canonichesse, ed altre, che conviveano dentro la Clausura, mà anche sopra Chierici, e Cappellani de' Monasterj (u)

26 Niuna Monaca, giusta la disposizione del Concilio Tridentino (x) può esser Badessa, prima di giugner all'età di quarant' Anni: Chi vi aspira, deve esser professa (y) e Vergine non corrotta, quando non venga dispensata dal Papa (z) Può bensì esser' eletta, ancorchè non sia legitima, perchè la professione cancella ogni macchia (a) In occasioni di tali elezzioni il Vescovo, suo Vicario, Segretario, ò altro Assunto, può obligar le Monache a dar'il Voto in Voce (b) Le Badesse poi han facoltà di visitare i Monasterj a loro soggetti, anche privativamente quanto a' Vescovi, fuorchè per quelle cose, che concernono la Cura delle Anime; Sicchè, trovandosi in possesso di visitare [che si acquista anche con un solo atto; e questo suffraga a chiunque succede nella Dignità] deve darsegli la manutenzione, anche contro il Vescovo; perchè la legge, che a questi regolarmente assiste per conto della Visita, non gli suffraga, quando altri si trova in possesso (c) Mà le Badesse non hanno autorità di comandare sotto pena di scomunica, ò altra Censura (d) Anzi tanpoco in virtù di Santa ubbidienza; mà solamente governare, come Madri di famiglia; e tale precetto obliga giusta la gravezza delle cose comandate (e) Han bensì autorità, come gl' altri Superiori Regolari, di dar licenza alle Monache, di far alcuni donativi, ò regali, purchè non eccedano la somma di dieci Scudi. Mà il Sanchez (f) limita tal regola, quando vi sia consuetudine incontrario, ò proibizione del Prelato.

27 Vi sono anche state le Diaconesse, che ne' primi Secoli della Chiesa venivano promosse a certo Uffizio, e Dignità, acciò servissero le persone del loro sesso: Sicome gl' Apostoli ordinarono i Diaconi, acciò servissero i Prelati all'Altare, e soprintendessero alle distribuzioni delle limosine a' poveri; così destinarono alcune pie Donne, sì Vergini, che Vedove, purchè non avessero avuto che un Marito, chiamate Diaconesse da' servizj, che prestavano. Ne' primi tempi non facean professione che in età di sessant' Anni; Allora riceveano il Velo, la benedizzione dal Vescovo, con l'imposizione delle mani, che a loro riguardo non era, che una semplice cerimonia, che non portava seco il Sagramento dell' Ordine; anzi in questo non poteano aver parte alcuna. Dopo qualche tempo, rilassato in parte il rigore, per poter far professione, non si richiedea più età sì avanzata. Il Concilio di Calcedonia, volendo stabilire una regola certa, decretò, che la giusta età in cui quelle Donne potessero far professione, dovesse essere di quarant' Anni. Fù altresì stabilito, che se alcuna, dopo aver fatto professione, si fosse maritata, si dovesse considerare, come scomunicata: I Greci de' nostri giorni chiaman Diaconesse le mogli de' loro Diaconi, come *Papadie* le mogli de' *Papassi*, ò sien Preti. Mà nella Chiesa il nome di Diaconessa denotava una Ordinazione, ò ministerio, che, come si è accennato, restava compito con l'imposizione delle mani del Vescovo; Sicchè consideravansi, come le Monache velate de' nostri tempi. A tali Diaconesse furon applicate quelle parole di S. Paolo (g) *Vidua eligatur non minus sexaginta Annorum.*

28 Mà al tempo del loro istituto dovеano istruire le Donne di ciò, che dovean trattare co' Diaconi, e co' Vescovi: Avean' incumbenza di presedere alle porte della Chiesa, per cui doveano entrar le Donne solamente: Di più, siccome l'Uffizio de' Diaconi richiedea, che ugnessero con l'Oglio Santo la fronte delle Donne,

(t) *Yepes loc cit tom 5. Ann 994.* (u) *Yepes loc cit.* (x) *Sess. 25 de Regul cap 7.*
(y) *Rot. dec 12. n 14 p. 6 rec.* (z) *Capell Tolos. q 296 Tusch. lett A. Concl. 26.*
(a) *Merlin dec. 671. n 42.* (b) *Sbrozz de Offic. Vic. lib 2. q 198 in fin Sperell. dec. 161. n. 2 e seqq.*
(c) *Rot dec 311 e 423 p 9. dec. 41 p 10. rec.* (d) *c. nova de pœnit & remiss.*
(e) *Sanchez Som. tom. 2 lib. 6. cap. 1. n. 21.* (f) *loc. cit. lib. 7. cap. 19. n. 44.* (g) *1. Tim. cap. 5.*

ne, che si battezzavano, così le Diaconesse dovean' asciugargliela, acciò non fossero vedute dagl' Uomini: Dovean' ancora ministrare a' Sacerdoti, quando battezzavano le Donne per motivo d'onestà, rispondendo alle interrogazioni della Chiesa, come oggidì fanno i Padrini, e le Madrine. Di più, quando i Vescovi volean mandare alcuno a Casa di qualche Donna, valeansi dell'opera delle Diaconesse. Mà varj disordini insorti diedero motivo di abolire tal Ordine. Il Moreri però vuole, che tale Uffizio si eserciti tuttavia in Milano, nella di cui Chiesa alcune Matrone, chiamate non *Vatulones* com'egli dice, mà veramente *Vegloniſſe*, presentino il pane, ed il vino per lo Sagrifizio all' Offertorio della Messa cantata, giusta il rito Ambrosiano.

29 Le Badesse, ed altre Donne costituite in Dignità, dal Papa sono trattate col Titolo di *Dilectæ in Christo filiæ* (b) Alcuni Principi, Cardinali, ed altri Personaggi di alta sfera, scrivendo a Badesse ò Monache di Case Illustrissime, ò Eccellentissime, usano i Titoli adattati alla condizione del loro Sangue: Altri, e particolarmente le Congregazioni de' Cardinali, i Generali, ed altri Superiori de' loro Ordini, nelle Inscrizzioni non alterano il Titolo di *Molto Reverenda Madre;* In Corpo *V. R.* E questo pare il più proprio, se si riflette, che nelle Monache non si deve considerare, che il semplice stato di Religiose; mà in questo, come nelle altre cose, *tene quod tenet usus*.

30 Archimandrita è nome Greco, che significa lo stesso che Capo di un Monastero; mentre la Voce *Mandra* si spiega Monastero; *Mandrita* Monaco: *Archimandrita* Superiore de' Monaci, che tra' Greci è nome di Dignità, come trà noi quello di Abate, e per metafora si prende anche per Vescovo, Arcivescovo, ò altro Capo di Setta, ò Religione. Dante nel Canto XI. parlando di S. Francesco, prende a dire.

Fù per Onorio dall' eterno spiro
La Santa voglia d' esso Archimandrita.

Riccardo Simone nelle sue Osservazioni sopra il Viaggio del P. Dandini Gesuita al Monte Libano, tiene, che così la parola Archimandrita, come quella di Abate abbia origine dalla lingua Siriaca; che la Voce *Mandra*, non men tra' Greci, che trà noi significhi lo stesso, che luogo, ove si rinchiude il Gregge; e che sia stata presa dal Verbo *Dour*, usato da' Caldei, per ispiegare la dimora, che i Viandanti fanno nelle Capanne cattive, e per lo più Stalle. Soggiugne, che i popoli della Siria hanno anche in uso la Voce *Dairo*, per ispiegare, così tal sorta di luogo, come il Monastero; Sicchè vuole, che Mandrita altro non significhi, che Solitario ritirato nella sua Cella, ed Archimandrita Capo de' Solitarj. Tal Dignità a' nostri giorni trovasi in Messina Città già stata della dipendenza degl' Imperadori Greci; Fù già Capo, ò sia Abate di un Monastero de' Monaci di S. Basilio; mà quel Convento da un Rè di Spagna fù fatto erigger' in Commenda assai pingue. Trà Moscoviti gl' Abati vengon tuttavia chiamati Archimandriti.

CAPITOLO XXI.

De' Preposti, Decani, Primicerj, e Priori.

1 IL Preposto in alcune Chiese Cattedrali, e Collegiate è una delle Dignità Ecclesiastiche. Alcune volte però appresso S. Cipriano si trova essere stato preso per lo Vescovo; altre per lo Vicario, overo per l' Economo della Chiesa in tempo di Sede vacante. *Quarum audita Causa* (si legge nell'Epistola XXVII. di quel Santo) *præceperunt eas Præpositi tantisper sic esse, donec Episcopus constituatur*. E' cosa incontrastabile, che nella legge Canonica non si trova Titolo speciale dell' Uffizio del Preposto; mà è anche vero, che spesse volte se ne fà menzione nelle risposte date da' Papi (a) Se si attende la proprietà del nome, Preposti vengon chiamati tutti quelli, che hanno soprintendenza (b) che però

(b) c. *Dilecta De except. cap. 2. De Testament.* (a) *cap. Salvator. 1. q. 3. cap. cum inter 25. cap. dudum 22. de Elect.* (b) *cap. quamvis in princ. De Verb. Sign.*

i Prefetti de Soldati destinati per gli presidj delle Provincie eran chiamati Preposti degl' Alloggiamenti (c) e Prefetti de' Labari, ò Insegne (d) Era il Labaro quel segno nobile, composto d'oro, e pietre preziose, in forma di Croce, che dal tempo di Costantino Magno precedea l'Imperadore. Preposti furon chiamati i Giudici minori nelle Ville: Preposti gl' Avvocati, ed i Vicepadroni delle Chiese Cattedrali, e de' Monasterj nel Concilio di Magonza, e nel Remense secondo. Mà per inveterata consuetudine il nome di Preposto passò ne' Prefetti de' Chierici di Chiese particolari, ed in quelli, che hanno una specie di Priorato sopra altri (e) Che però il Kavalier di Beatiano nel suo Araldo Veneto (f) dice i Preposti essere stati istituiti in luogo de' Prefetti.

2 Tale Uffizio porta seco dignità; e la Prepositura è un Titolo particolare di Benefizio Ecclesiastico, con obligo di residenza (g) Richiede certa età, Scienza, ed Ordini (h) Regola, che milita a favore di que' Preposti, che han soprintendenza a tutto il Capitolo (i) e si verifica in molte Chiese Catredrali, ò Colleggiate della Germania, Polonia, Fiandra, ed Inghilrerra, dove rappresentan Dignità particolare con Cura d'Anime, giurisdizione, e presidenza a tutto il Capitolo de' Canonici; il perchè in quelle parti si crede sieno succeduti in luogo degl'Arcidiaconi (k) Quivi giusta la consuetudine de' luoghi, i Preposti devon' occupare il luogo onorifico in Coro; e particolarmente mentre si celebrano gl' Uffizj Divini (l) E la loro Sede dev'esser la più degna dopo la Pontificale (m) Con tali circostanze la Prepositura si numera trà le Dignità; altrimente deve dirsi il contrario (n) in quelle Chiese segnatamente, ove tale Uffizio non si esercita (o)

3 Decano, propriamente parlando, si chiama quello, che hà il comando di dieci Uomini (p) E però trà Romani tal Titolo era proprio di quelli, che nella Milizia comandavano a dieci Soldati (q) Mà fatta la traslazione della perfezzione, e del valore del numero denario, Decano si prende per nome particolare di un Capo del medesimo ordine, ò Stato: Da' Decani della Milizia terrestre è stato preso il medesimo Titolo, che si attribuisce a quelli, che hanno il governo di dieci Monaci (r) I Canonici della Chiesa Costantinopolitana, come più degni, eran chiamati Decumani (s) Da questi esempj, si può prender motivo di credere, che sieno stati istituiti i Decani nelle Chiese Cattedrali; e che così vengan chiamati quelli, che hanno soprintendenza de' Canonici (t) Decani chiamansi quelli, che soprastano al Collegio, e per ragione dell' Uffizio, ò del tempo trovansi fregiati di tale Dignità (u) che nel Capitolo è la più onorevole (x) Anche nel Collegio de' Cardinali avvi, come vediamo, il Decano, ch'è il primo Vescovo. Trà gl' Uditori della Ruota Romana il Decano nella Cappella Pontificia esigge maggior'onore per ragione dell' Uffizio, che quivi esercita, che si chiama della Mitra (y) Anche nel Tribunale, ò Collegio, benchè non abbia giurisdizione, nè podestà superiore agl'altri, ritiene però una certa preminenza, e superiorità. Tra' Chierici di Camera, oltre la prerogativa di occupare il primo luogo, hà facoltà di parlare in nome del Collegio al Cardinal Camerlengo, informarlo, e fare altri atti indi-

(c) *l. Vires C. de divers Offic lib 12.* (d) *Tit. C. de Præposit. labarorum Otofcoen Jus Emblemas morales lib. 2. cap. 9. f. 44.* (e) *cap Isidorus 9. De Verb Sign. Guid. Pancirol. Tesor. Var. lect lib. 1 cap. 85.* (f) *f. 229.*
(g) *cap. ex parte 2. De Cleric non resident.* (h) *cap. dudum 2. de Elect.* (i) *Luig. Ricc. prax Var. for. regal. 558 n 3.* (k) *Lel Zecch de Rep Eccl Tit 24. n. 15. Tit. 26. Reodan. de Simonia mem. 1. cap. 19 n. 7.*
(l) *Castald prax cerem lib sect 8 cap. 7. n 6.* (m) *Rot. dec. 865 n 8 e dec 866. n 1 Farinacc.*
(n) *Massob prax haben recurs. prælud 15. dub. 2. Ant. Fabric. prax. benef. Tit. de Benef. cur. Dignitate n. 49. e seqq;* (o) *Pietr Gregor Sintag p. 2. lib. 15. cap. 18 n. 7.* (p) *Pietr. Gregor Sintag. p. 3. lib. 15 cap. 21. n. 13 Anguian de legib lib 2 contrqv. 4. n. 9.* (q) *S. Isidor lib 3 orig. cap 3. Vegezio de re milit. lib. 2. cap. 14 Steubecbio a Vegezio lib 2. cap. 6.* (r) *S Girol Ep. 22 ad Eustochio S Agostin. de morib. Eccl lib. 1. cap. 13. Ugo Menard. Concord Regular. cap 38. §. 1. Benedett. Estevo Disquis monast. lib. 3. trat. 6. Disquis 4.*
(s) *l non plures C. de Sacros. Eccl.* (t) *gl V ad Decanum cap. cum. inter De Elect,*
(u) *l 1 C. de Collegiat. lib. 11 Pancirol lib 1 Variar. cap. 163. Aleiat lib. 1. Panegir. cap. ult. Durant. lib. 1. de rit. Eccl cap. 23 Renato Chopino de Sacr. polit. lib. 1 cap. 2. Valenzuela cons 149.*
(x) *cap. post Electionem de Concess. præb. cap. cum inter Universos 18. De Elect.*
(y) *Ant. Fabric prax benef. tit. de Benef. cum Dignit. n. 42. 43. Pietr. Gregor. d. c. 21. n. 15.*

individui, a similitudine di quelli, che occupano la prima Dignità, ò del primo Canonico di tutto il Capitolo, ò Collegio, che spiega gl'atti individui, Capitolari, ò Collegiali, giusta l' esempio di S. Pietro, che, interrogando Cristo tutto il Collegio Apostolico, acciò gli dicesse, chi egli fosse; S. Pietro, dico, in qualità di Decano, ò più anziano, in nome di tutti rispose. *Tu es Christus filius Dei vivi*; il perchè ricevette le Chiavi del Cielo. Dalle addotte ragioni viensi a comprendere, che tal sorte di Decanato porta seco qualche Dignità, benchè impropria, comparativamente agl' altri Collegiali più giovani, come quegli, che in qualità di più degno spiega gl'atti Collegiali in nome di tutto il Corpo del Collegio; non già, che in nome proprio possa dirsi Dignità, giusta quella specie di Decanato, di cui quì si parla, che veramente, e propriamente porta seco Dignità, conferita a quello, ch'è stato ammesso nel Capitolo, nel modo, che in Italia, giusta la pratica più frequente, succede nell' Arcidiaconato; in Germania nella Prepositura; in Ispagna nella medesima del Decanato; poichè, venendo a vacare tal Dignità, se il Papa la conferisce al più giovane del Collegio, questi per ragione della Dignità occupa il luogo più degno, e gode altre prerogative, e preminenze.

4 E' però vero, che se si ricorre alla legge comune, il Decano trà gl' Ecclesiastici non ha giurisdizione, ne dignità, quando non sia riconosciuto per tale per consuetudine, ò privilegio; e però nel Concilio di Trento non si trova stabilito, che per il conseguimento del Decanato si richiegga grado di Maestro, Dottore, ò Licenziato in Teologia, ò Legge Canonica. Così, per testimonio di Nicola Garzia (z) rescrisse la Congregazione sopra il medesimo Concilio all' Arcivescovo Hpalense: Il perchè regolarmente l' Arcidiacono precede al Decano (a) mà questi in alcune parti, come in Francia, Spagna, e Portogallo, occupa il luogo dell' Arcidiacono, che regolarmente, come si è detto nel Capitolo XIX., occupa il primo luogo dopo il Vescovo; ed in tal caso si considera per la prima Dignità dopo la Pontificale (b) ed in Collegio è il primo a dar'il Voto (c) e però la Ruota (d) hà detto, che dove non è l' Arcidiacono, debba succeder' il Decano, come prima Dignità; che per tale si debba considerare, ancorchè il Vicario sieda al suo luogo: Così dichiarò la Congregazione de' Riti il dì 19. Maggio 1607. In assenza del Vescovo per dichiarazione della medesima Congregazione sotto il dì 10. Gennajo 1597., hà facoltà di ordinare la processione dentro, e fuori della Città: Trovandosi però presente il Vicario, questi, per decreto della detta Congregazione pubblicato il dì 28. Settembre 1630., 3. Aprile 1631., e 5. Marzo 1633., deve supplire alle veci del Vescovo. Il Decano poi gode tutte le altre prerogative, e la facoltà di comandare in Coro: Così dichiarò la Congregazione suddetta il dì 2. Settembre 1597.

5 Primicerio, al dire di Cujacio (e) di Brissonio (f) di Suida, e di Meursio (g) è nome semplice, che significa lo stesso che primo in dignità, ed Uffizio: Altri vogliono, che sia composto delle parole, primo, e cera, quasi prima Dignità segnata in cera; perchè gl'Antichi, avanti che fosse ritrovata la Carta, scriveano i nomi degl' Uffiziali, e delle dignità in certe tavolette incerate: Così hanno scritto Loaysa (h) Pietro Gregorio (i) Platina (k) e Gotofredo (l) Altri han detto, così essere stato chiamato, perchè, siccome nell' Uffizio, e nel nome è differente dal Primate, e dal Preposto, così sia distinto col titolo di Primicerio, quasi primo nel suo Uffizio (m) che in sostanza viene a concordare con la prima opinione. Mà, comunque si sia, quelli, che nelle Scuole, Adunanze, Collegj, ò Magistrati, occupavano il se-

(z) *De Benef. p 7. c. 7. n. 43.* (a) *Mich Ferri de præced Eccl. q. 5. n. 2.* (b) *Roder Zamoren. Specul. humanæ Vitæ lib 2. cap. 13.* (c) *Cassane Catal p. 4 Cons 37.* (d) *dec 533 n 56 p 2. rec.*
(e) *Tit. de Primicerio.* (f) *De Verb Sign V. Primicerius.* (g) *V Primicerius.*
(h) *al Conc. Tolet. 8.* (i) *lib. 2 partis tit 9 cap 5 lib. 25. Sintag cap. 22.* (k) *V Primicerius.*
(l) *l Unic. C de Primicer lib 12.* (m) *Alciat. Rub. C. de Primicer. lib. 12. Conan. Comment. jur. Civ. lib. 4. cap. 14. n. 6. Cel. Rodig. lib. 12. lect. antiq. cap. 6.*

condo luogo anticamente venivan distinti col nome di Secondicerj *(n)* Nelle Epistole di S. Gregorio *(o)* si trova scritto: *Hinc autem Epistolam Paterio Secundicerio Notario Ecclesiæ nostræ scribendam duximus*. S. Girolamo, e Cassiodoro, chiamano Primicerio il primo Notajo del Principe: Anastasio dà il medesimo Titolo a quello, che prima d'ogn'altro accusò S. Martino Papa. *Primicerius sanè omnium accusantium erat Dorotheus Patritius Ciliciæ*. Tra' Romani il soprastante a' Muratori era chiamato *Primicerius mensorum (p)* Il Soprastante alla fabrica *Primicerius fabricæ (q)* Il primo delle Scuole era distinto col Titolo parimente di Primicerio *(r)* Il primo Soprastante al Palazzo era chiamato *Primicerius Aulæ:* Luitprando *(s)* chiama *Primicerium Defensorum* il Capo degl'Avvocati: Alcuni Scrittori danno altresì tale Titolo a quello, che avea la sopraintendenza del Sigillo delle spedizioni del Principe.

6 Trà gl'Ecclesiastici il Titolo di Primicerio è stato preso, sì per Uffizio, che per Dignità: Ivone Carnotense, parlando del primato di S. Pietro *(t)* lasciò scritto: *Constituitur post Deum Primicerius:* Da S. Agostino, e da Balderico Arcivescovo di Dola *(u)* fù chiamato *Primicerius Apostolorum*: S. Bernardo in proposito della Vergine ebbe a dire: *Virginum Primiceria*: S. Agostino, e Fulgenzio diedero a S. Stefano il Titolo di Primicerio de Martiri. Innocenzo III. facendo menzione del Primicerio de' Cantori, dice: *Primicerius, qui Cantoribus est prælatus*. Anticamente, quando il Papa dal Sacrario andava all'Altare, per celebrar Messa solenne, il Primicerio de' Cantori, rappresentando l'Angelo, che annunziò a' Pastori la nascita del Salvatore, gli bacciava la Spalla destra: Eravi un'altro Primicerio, detto de' Lettori; un'altro di tutti i Chierici minori, ed era Dignità molto riguardevole: Fuvi altresì un Primicerio, chiamato *Diaconus Cardinalis Primicerius;* cioè Capo de' Diaconi: Hincmaro Remense nel libro de' Concilj chiamò Primicerio Drogone Vescovo, per essere stato dichiarato dal Papa Vicario in Francia.

7 L'Uffizio del Primicerio, di cui trattiamo, fù in somma istituito, acciò insegnasse a' Diaconi, ed altri Chierici la forma di cantare; distribuisse le lezzioni al Matutino nelle Solennità, e regolasse le altre cose appartenenti all'Uffizio Divino *(x)* Il perchè abbiamo, che *ad Primicerium pertinent Acolyti, & Exorcistæ, Psalmistæ, atque Lectores: Signum quoque dandum pro Officio Clericorum; pro vitæ honestate, & Officium meditandi, & peragendi sollicitudo; lectiones, & benedictiones, & Psalmum, Laudes, Offertorium, & Responsoria, quis Clericorum dicere debeat: Ordo quoque, & modus psallendi in Choro pro Solemnitate, & tempore; ordinatio pro luminariis deportandis; siquid etiam pro præparatione Basilicarum, quæ sunt in Urbe, ipse denunciat Sacerdoti Epistolas Episcopi; pro diebus jejuniorum Parochianis per Ostiarios iste dirigit: Clericos, quos delinquentes cognoscit, ipse distringit; quos verò emendare non valet, eorum excessus ad agnitionem Episcopi defert: Basilicarios ipse constituit, & matriculas ipse disponit (y)* Da queste parole si raccoglie, quanto fosse grande l'autorità del Primicerio, e però vedo, che questi suppliva alle veci dell'Arcidiacono in sua assenza. La di lui precidenza però, ed ogn'altra prerogativa, sì in Coro, che in ogni consesso, deve regolarsi giusta la consuetudine del luogo. Sendosi dubitato, se tale Uffizio portasse seco Dignità, la Congregazione de' Riti in una Capuana il dì vent'otto Aprile 1607. dichiarò, nelle Processioni non dover comparire con la Pianeta, come i Canonici, mà col Piviale, come le Dignità

8 Priori dal Kavaliere di Beatiano nel suo Araldo Veneto *(z)* considerati, come i Primipili, Centurioni della prima Coorte, sono quelli, che avendo il governo di qualche Chiesa, presiedono alle persone della medesima Chiesa; il perchè le Chiese loro assegnate per Titolo vengon chiamate Priorati *(a)* Alcuni Priori sono Secolari, altri Regolari;

(n) l. 2 ed ult: C. de Domest. l. 1. e per tutt C. de Primicer. e per lectis Vers. ad Primicerium 25. dist. Lelio Bisciol. hor. successiv lib 8 cap. 12. (o) lib 9. ep 33. (p) l. 1. C de mensor. lib. 12. (q) l. 2. C. de Fabricens lib. 12. (r) l 2. C. de privil. Scholar. lib. 12. (s) lib 6 cap. 6. (t) S. Cath S. Petr. (u) Histor. Jerosol. (x) cap Vaic. de Off. Primicer. (y) Epist. ad Laufred. Episcop. (z) f. 229. (a) Pietr. Gregor Sintag p. 4. lib. 15. cap. 18. n. 1.

ri; e lasciando da parte questi ultimi, che non han che fare al nostro proposito; i Secolari sono quelli, che hanno Uffizio in Chiese Secolari, ò Secolarizate; Alcuni di essi vengon detti Rurali, perchè han Cura d'Anime di qualche Parrocchia senza Collegio *(b)* Altri Collegiali perchè presiedono a tutto il Collegio de' Canonici di qualche Collegiata *(c)*

9 Per ottenere tal Dignità, che nella Chiesa Collegiata è la principale, si richiede l'età di Venticinqu' Anni: mà, ancorchè tali Priori abbiano giurisdizione ordinaria, con tutti i diritti quasi Episcopali, e che la loro Collegiata sia esente, non è d'essenza il Carattere di Dottore, ò di Licenziato in Teologia, ò Legge Canonica; perchè non fan menzione le Leggi di tale requisito; ed il Concilio di Trento, quando tratta delle Dignità *(d)* esorta, non comanda, che conferiscansi a' Dottori: Così, seguitando le risoluzioni della Congregazione sopra il medesimo Concilio, risolve Nicola Garzia *(e)* Ancorchè il Priore di una Collegiata non abbia precedenza sopra Canonici della Catedrale, per decreto della Congregazione de' Riti, pubblicato il dì 19. Agosto 1619. dev'esser'incensato due volte come le Dignità, ed i Canonici.

CAPITOLO XXII.

De' Canonici, e loro Capitolo.

1 CAnonici ne' primi tempi della Chiesa eran chiamati que' Fedeli, a' quali, come Benefiziati, trovandosi ascritti al Canone, o Matrice della Chiesa, veniva dispensata certa porzione di vitto, chiamata Livello; Vivean quelli sotto la regola, ò Canone dagl' Apostoli prescritto: Disponea questo, che tutto trà essi fosse comune, e che tutti dovessero vivere sotto la direzzione di un Superiore in una medesima Casa. Che si radunassero unitamente in Chiesa, per celebrarvi le Sacre funzioni: Così fù praticato sino al VII Secolo. Dopo l'Anno DCC., sendo cresciuto il numero de' Fedeli, che applicavan' alla Vita Clericale, i Concilj Pontificj, anche a persuasione di Carlo Magno, cominciarono a decretare, che detti Uomini dovessero far vita regolare sotto un' Abate in Monastero, ò sotto il Vescovo con ordine Canonico; il perchè nel Capitolare I. di Carlo, d' Anno incerto, al Capitolo XXXII. Si legge: *Ut Abbates Canonici Canones intelligant, & Canones observent, & Clerici Canonici secundum Canones vivant:* ed al Capitolo seguente. *Ut Abbates Regulares, & Monachi Regulam intelligant, & secundum Regulam vivant.* Da ciò ebbe origine il nome de' Canonici: Così si vede dal Concilio Antiocheno *(a)* e dal Calcedonense *(b)* Di que' tempi trovavansi tre sorti di Fedeli, cioè Laici, Chierici, chiamati Canonici, e Monaci. Vogliono altri Scrittori, che il Titolo di Canonici fosse introdotto al tempo di Pelagio I., altri dicono sotto il Pontificato di Gregorio I., altri d'altri Papi; mà non trovo chi ne adduca certa prova. E' ben vero, che altri unirono il Titolo di Canonici con quello di Regolari: Unione, che da Ludovico Vives viene attribuita a motivo d'ambizione, volendo, che così il Titolo di Canonico, come l'altro di Regolare, sia una stessa cosa; mà che non contenti alcuni di seguitare la norma prescritta dagl' Apostoli, assumessero ambedue gl'accennati Titoli, e che come i Monaci facessero tre Voti; il perchè fossero chiamati Canonici dal Canone degl'Apostoli, Regolari dalle regole, che osservano altri Monaci; e che perciò fossero distinti da' Canonici Secolari. Altri sono di parere, che la Religione de' Canonici Regolari fosse istituita da S. Agostino; che dell' Anno 1080. sotto il Pontificato di Gregorio VII. fosse aumentata *(c)* e pretendon di sostenere, che, così per antichità, come per dottrina, e numero di Santi tenga il primato.

2 Comunque si sia, non si controverte, che

(b) *cap. licet Canon. de Elect. lib 6. Frideric. de Senis Conf. 86.* (c) *cap. ult. de majorit. & obed.*
(d) *Sess. 24 cap 12.* (e) *p. 7. cap 7 n 31.* (a) *Can. 1. 6 11.* (b) *Can. 2.* (c) *Possia nella Vita di S. Agostin Cap 3. Vincenz Spec. Istor lib 26. cap 31. Naucler. Vol. 2. Cron. gener. 37. Gio: di Negrovalle nel suo Chr. Ag. Sieta propugn. Ord. Can. p. 1. cap. 2. e 3.*

che ne' primi Secoli, così i Canonici Secolari, come i Regolari, facessero vita comune. Mà, introdotto poi l'uso della proprietà, cominciò ciascuno a viver da se; tutti però abitavano in una Casa, chiamata Canonica: A' nostri tempi ritengono, come si sà, il Titolo di Canonici, dalla porzione Canonica, ò Annua prebenda, che si distribuisce a quelli, che vengon' ammessi al Collegio de' Canonici; e però si dice il Canonicato altro non essere, che un diritto di ricever la prebenda, ò certa porzione assegnata a' Canonici; con facoltà di dare il Voto in Capitolo; diritto di Stallo in Coro; e parte nelle distribuzioni quotidiane (*d*) Il perchè tale Carattere dalle Leggi viene considerato, come di semplice Benefizio, ancorchè i Canonici delle Catedrali precedano gl'altri Chierici, che non han Dignità: Anzi quelli, andando in processione col Vescovo, perchè con questo costituiscono il Corpo di una stessa Chiesa, hanno la precedenza sopra tutti gl'Abati della Diocesi (*e*) Mà, benchè tal sorte di benefizio rechi onore, e preminenza, molti Scrittori vogliono, che non rechi Dignità (*f*) Ed il Kavaliero di Beatiano nel suo Araldo Veneto vuole, che sieno uguagliati a' Centurioni.

3 Mà, perchè alcuni Canonici sono di Catedrali, altri di Collegiate, non stimo inutile l'accennare, che le Chiese sono distinte in Metropolitane, Matrici, Basiliche, Catedrali, Collegiate, Parrocchiali, e Chiese semplici. La Metropolitana fà due figure; l'una di semplice Catedrale, a similitudine delle altre, che trovansi tra' proprj, ed immediati confini; ed hanno la loro particolare Diocesi, in cui il Prelato non soggetto ad altro Metropolitano, ed Ordinario del luogo, faccia figura di Giudice di prima Istanza. Altra Metropolitana è quella, che, oltre gl' immediati confini, hà mediato Territorio, che può chiamarsi Provincia più tosto che Diocesi; ed hà la prerogativa di Giudice Superiore delle Chiese Catedrali, che trovansi dentro i confini della Provincia, e de' Vescovi distinti col Titolo di Suffraganei.

4 Matrice si chiama la prima, e più antica Chiesa del luogo, ò quella, che in comparazione delle altre inferiori, a cui si deve il nome di figlie, è più antica; e viene distinta, come Madre; ò pure senza l'antichità, hà la prerogativa di Catedrale, ò Metropolitana; e da queste qualità si desume l'argomento di Matricità; mentre subito che una Chiesa è Metropolitana ò Catedrale, viene ad essere Capo, Matrice, e per conseguenza maggiore di tutte le altre, ancorchè queste, se si riguarda la materialità, ò il principio naturale, abbiano maggiore antichità, per ragione dell' implicanza, che il Capo di alcun Corpo possa esser' inferiore, ò men degno delle altre membra. Mà giusta la disposizione della Legge, si danno tre specie di Matricità; l'una finta, e privilegiata; ed è quella, che risulta dalla qualità Catedratica, ò Metropolitica impressa in se, ancorchè più recente, ed altrimente derivata dalla più antica, mentre così viene ad esser Madre, e Superiora. L' altra è quella, a chi per la sola ragione dell' antichità risulta la prerogativa di Matrice, senza dipendenza dalle altre più recenti, alle quali conviene il nome di figlie. La terza specie di Matricità più propria, e naturale, si verifica in quelle Chiese, di cui le altre sono veramente figlie dipendenti per ragione dell' unicità del luogo; ò perchè, sendo cresciuto il popolo, a cui, una sola Chiesa non bastando, sia convenuto edificarne delle altre, e dismembrare da quella il Popolo, e dividerlo.

5 Le Chiese Catedrali chiamansi Titoli maggiori; le Parrocchie, siensi Urbane, ò Rusticali, per definizione del Concilio Turonense celebrato sotto Carlo Magno passano sotto nome di Titoli minori; ed ancorchè alcune volte le Chiese, che hanno una sola Cappella, sien chiamate Matrici (*g*) propriamente però vera Matrice si chiama la Chiesa Catedrale (*h*) ed è quella specie di Metropolitana, che dentro i confini del suo Territorio, ò Diocesi è Capo, Superiora, e Madre delle

(d) *Azor. Istit moral. lib* 3. *p.* 2 *cap.* 11. (e) *Dom. Seto nel cap. quamvis § quanquam de præben lib* 6. (f) *Calefat. Specul. n.* 5. *Sinod. Affrican. can.* 50. (g) *cap* 3. *de Eccl. ædific.* (h) *Clem.* 1. *dove la glos. V. matricem de Sent. Excom.*

delle altre Chiese.

6 Era la Basilica anticamente un luogo pubblico, come Loggia, ò Seggio, all'uso di que' di Napoli, di cui parlossi nel Trattato della Nobiltà, ove radunavansi i Nobili, così per conversazione, come per negozj. Tale adunanza fù introdotta in Roma dopo la guerra di Cartagine: Vedeasi da una parte di quel luogo il Foro de' Giudici; dall' altra il ridotto della Nobiltà. Col tempo i Cittadini più potenti introdussero le Fabriche delle Basiliche a guisa di portici avanti le proprie Case: Quella di Paolo, posta nel Foro Romano, costò mille, e cinquecento Talenti, del di cui valore parlossi nel Trattato dell'Onore. Le Vie maestre, chiamate pubbliche, al dire del Rodigino, da' Dottori furono interpretate per le vie Pretorie, e Consolari, perchè diceasi, *quod magnum, ac Regium est, Basilicum dicitur;* Onde le Chiese in Roma chiamate Basiliche, furon così dette per l' eccellenza della loro grandezza, e magnificenza; così si comprende dal Panvino nel suo libro delle sette Chiese.

7 Collegiate sono quelle Chiese, che hanno un Capitolo, ò Collegio di Canonici, ò di trè Benefiziati almeno, ascritti al servizio di esse Chiese per Indulto Apostolico; mentre giusta l'opinione della Curia Romana, le Collegiate ponno erigersi con l' approvazione Pontificia. Chiesa Parrocchiale, ò Curata dicesi quella, in cui si trova reciproca necessità d' amministrazione de' Sagramenti, e de' Divini Uffizj per lo Popolo, che viva dentro i confini di quella; ò che in altro modo vi si trovi ascritto, ed ancorchè contro la propria volontà, sia tenuto ricever da quella, ò dal di lei Rettore i Sagramenti, e quivi esercitare gl' Uffizj Divini, e Parrocchiali; e per lo contrario essa Chiesa, ò il di lei Rettore anche contro il proprio volere si trovi in obligo di amministrargleli. Si dà il Titolo di semplice ad ogni Chiesa, che non abbia qualità alcuna delle suddette; purchè però in essa si trovi quella generale essenza, che distingue la Chiesa dall' Oratorio privato; cioè che sia stata consegrata, ò almeno benedetta con legitima autorità di Superiore Ecclesiastico, e con destinazione di rito Ecclesiastico: Che abbia la porta nella pubblica strada, ò piazza; sicchè ogn'uno possa entrarvi a suo piacimento.

8 Posta tale distinzione di Chiese, con facilità si viene a comprendere, che i Canonici delle Catedrali devon' esser stimati più degni; sì per ragione della Catedra, che per la residenza del Vescovo; mentre gl' altri risiedono in Chiese, ove non v'è Catedra, ne Vescovo. Alcune Collegiate vengon distinte col Titolo d' Insigni per ragione di qualche prerogativa particolare; come di antichità, giurisdizione, ò altra dignità: Altre sono volgari, e senza Titolo. Eranvi anticamente alcuni Canonici, che venivan distinti col Titolo di Cardinali, che precedeano agl' altri Canonici, anche della stessa Chiesa. Di tale prerogativa si legge nel Testo (i) essere stata fregiata la Metropolitana di Ravenna, i di cui Canonici eran chiamati Chierici Cardinali; e della Chiesa di Compostella abbiamo dal citato Testo (k) che i di lei Canonici eran distinti col Titolo di Cardinali Chierici: Mà Paolo III. abbolì tale distinzione.

9 In Germania, e nella Fiandra vi sono le Canonichesse Secolari, che vivon sotto le Costituzioni de' Regolari; mà non sono Religiose, ne fan Voto alcuno sostanziale di Religione: Una di esse chiamata Preposita, presiede al loro Corpo; e comanda anche a' Chierici Secolari, ò Cappellani (l) La loro istituzione dalla Chiesa non è stata approvata (m) non è però stata tan poco condannata: Anzi la loro Regola fù pubblicata nel Concilio di Aquisgrana celebrato dell' Anno 1317. Anticamente non potean maritarsi, ed osservavan con esatezza la disciplina Religiosa; mà col tempo introdussero della libertà: Oggidì ammettono al loro commercio Donne illustri, a cui è permesso maritarsi.

10 Passando da' Canonici al Capitolo, convien sapere, esser questo una specie di Senato della Chiesa (n) Capitolo in largo significato è lo stesso, che un Compendio

(i) *cap. illud 93. dist. gl. nel Cap pudor. 22. q. 2.* (k) *d. cap. illud.* (l) *cap. dilecta de majorit. & obed.*
(m) *c indemnitatibus § supradicta de elect lib. 6.* (n) *Duaren de Sacr. Eccl minist. lib. 1. cap. 18. Girol. nel cap. Ecclesiæ 16 q. 1. M. Ant. Colonna de Eccl. redit. Orig. p. 2. cap. 14. n. 8.*

dio di molte cose, così chiamato, perchè con brevità esprime tutta la somma. I Capitoli de' Libri contengon in poche parole qualche Sentenza, quasi Capo, ò Titolo di una Scrittura maggiore. Capitolo altresì viene chiamato quel luogo del Monastero, ove radunansi i Monaci, per recitarvi l' Uffizio, ò per ricevervi qualche Monastica correzione; Così si legge nel Concilio di Aquisgrana al Canone LXIX. ed al LXX. Si dice Capitolo de' Preti, perchè quivi si espongono i Capitoli de' loro affari. Mà per chiarezza maggiore si devon distinguere i Canonici di ciascuna Chiesa in due modi: Nell' uno, uniti, e congiunti in un Corpo, costituiscono un Capitolo, ò Collegio: Nell' altro, in quanto rappresentan quella Chiesa, e sono Chierici di essa; per la quale ragione, attesa la disposizione del Testo (o) dove si legge: *Est Apostoli conjugio copulatus*, tali Chierici, senza il Vescovo Capo di essi, che rappresentan gl' altri membri, non ponno costituire una Comunità, ò Corpo; e però non devon dividersi, ne separarsi dal Capo. Se poi si consideran, come quelli, che costituiscono il Capitolo, ò Collegio, anche senza l' intervento del Vescovo, costituiscono il loro Corpo, ed in questo caso il Vescovo non rappresenta parte del Capitolo. Con tale distinzione i Canonici considerati per ciò, che riguarda il loro Collegio, ò come Chierici della Catedrale, ponno congregarsi insieme, e trattare i loro negozj particolari, senza ricercare il consenso del Vescovo: Se poi si prendono, come Collegio, che rappresenta il Corpo della Chiesa, senza consenso del Vescovo non ponno trattare negozj ardui, e difficili; nè stabilire, ò costituir quelli, che concernono lo stato universale della Chiesa, ò lo stesso Vescovo. Questi per lo contrario non può risolvere, nè eseguire tutte le risoluzioni senza il consenso del Capitolo.

11 Si richiede segnatamente il consenso del Capitolo nelle alienazioni de' beni spettanti alla Catedrale (p) Amplia in caso, per cui restasse diminuita l' autorità della Chiesa (q) siccome per l' unione di una Chiesa, Dignità, ò Prebenda all' altra: Per donazione da farsi dal Vescovo a qualche luogo pio; segnatamente quando dovesse seguire senza partecipazione del Rettore (r) Se però vi fosse consuetudine in contrario, il Vescovo, potrebbe far l' unione, anche senza consenso del Capitolo (s) Mà nell' amministrazione de' beni, e rendite della Chiesa, sendo comuni tra 'l Vescovo, e il Capitolo, devono avervi parte questo, e quello (t) Nelle soppressioni de' Canonicati, e Benefizj parimente il Vescovo deve ricercare il consenso del Capitolo (u) Così si deve praticare negl' altri affari, in cui abbiano interesse il Vescovo, ed il Capitolo insieme (x) ed in ogni negozio, che possa esser pregiudiziale alla Catedrale (y) ò al Capitolo (z) In ordinare, pubblicare, e dirigere le Processioni, il Vescovo, per Decreto della Congregazione de' Riti pubblicato sotto il dì 28. Marzo 1628. deve domandare il consiglio del Capitolo; mà non è necessario il consenso di questo. Se il Capitolo trascurasse di conferire i Benefizj, la di cui collazione ed esso spettasse separatamente dal Vescovo, questi, come immediato Superiore, potrebbe farlo (a) Mà se la collazione di quelli spettasse unitamente al Vescovo, ed al Capitolo, la devoluzione si farebbe all' Arcivescovo, come a Superiore prossimo (b) Il Capitolo poi senza il consenso del Vescovo, può stabilire, e disporre di quegl' affari, che riguardan la sua Comunità, purchè non v' abbia interesse il Vescovo, nè lo stato della

(o) *cap. requisivisti De Testam* (p) *cap: sine exceptione 12. q. 2 Piasec prax. ep: p 2. cap 2. in princ. Vers similiter. Seraf. dec. 3. 8 n 2.* (q) *cap dilecti De majorit & obed.* (r) *cap: tua nuper De his quæ fiunt à Prælato Paol. Tasch De Visitat lib. 2. cap. 26 n 25. Ugolin de Off Ep. cap 52 § 1 n 1. Sanch. praec. decal. tom. 2. lib. 7 cap 29. n. 164.* (s) *Tusch. d lib 2 cap 26. n 5 Pietr. Gregor De re benef. cap 20 n. 6.*
(t) *cap. novit. cap quanto De his quæ fiunt a Prælatis sine consensu Capituli: Lap. Alleg. 31. Silva De benef. p. 2. q. 22. n 45 Ces. Grass disc 5. De his, quæ fiunt à Prælat Fer: Emman. quest Regular. tom 2 q 62. art. 7. 8. q. 78. art. 12 13. Serat. dec 329 n. 1 Mantic dec. 201 n. 4. Cavaller. Dec 57 n 2. Rot. dec 16 e 183 n. 1 p. 1. rec.* (u) *cap cum accessissent De Constit Mantic. dec. 214 n 2 Grazian. disc 8. e 9.* (x) *Federic. De Sen. Cons. 295. Tusch. tom 1. lett. C Concl. 25 n. 1.* (y) *cap. ult. De majorit. & obed. Piasec. loc. cit.*
(z) *Piasec Prax Ep. p. 2. cap. 2. n. 9. in princ.* (a) *cap. 2. De Success. præben. Rebuff. prax. benef. tit. de devoluz n. 21. Pietr. Gregor De re benef. cap. 9. n. 40.*
(b) *cap. postulastis De concess. præbend.*

della Chiesa (c) Si considera ancora l' autorità del Capitolo nelle adunanze de' Sinodi, e Capitoli Provinciali; sicchè, se mentre si celebra il Concilio Provinciale, venisse a vacare la Chiesa Episcopale, il Capitolo sarebbe Giudice Ordinario; indispensabilmente dovrebbe esser chiamato, e potrebbe comparire mediante il suo Vicario Capitolare con mandato speciale, e dare il Voto decisivo; sendo questo atto di giurisdizione, che in tempo di Sede vacante passa nel Capitolo (d)

12 In tempo poi, in cui la Sede Episcopale viene a vacare, che, come ne' Capitoli precedenti si è accennato, può succedere per morte, ò deposizione del Vescovo, per traslazione, ò altra cagione, il Capitolo succede in tutto il diritto Episcopale; sicchè può fare tutte quelle cose, che sono di giurisdizione, quando espressamente non gli vengan proibite (e) mà con le dichiarazioni, e limitazioni espresse di sopra nell'accennato Capitolo XV. Deve fare l'Inventario de' beni della Chiesa; Avendo la soprintendenza dell'esazzione delle rendite di quella, deve deputar'uno, ò più Economi, con obligo di render conto dell'amministrazione, a chi sarà di ragione. Il Capitolo poi deve esibire al novello Vescovo le Scritture di tutti i negozj fatti in nome della Mensa, durante la Sede vacante, ò che in qualunque modo sieno capitate in suo potere (f)

13 Dentro il termine di otto giorni dal dì della vacanza della Sede, come si è accennato nel Capitolo XV. deve deputar' il Vicario Capitolare, ò confermar quello, che già vi si trova; altrimente tal facoltà, per disposizione del Concilio di Trento. (g) passa nel Metropolitano. (h). Pendente il termine degl' otto giorni, per dichiarazione della Congregazione sopra il Concilio di Trento, pubblicata il dì 19. Settembre 1610. l'amministrazione della giurisdizione risiede appresso il Corpo del Capitolo (i) Mà durante la Sede vacante, non essendovi chi difenda i diritti della Chiesa, il Capitolo non hà facoltà d'innovare per conto di quelle cose, che sono di ragione della stessa Chiesa, ò del Vescovo (k) Ed in quelle cose, in cui hà giurisdizione, non può approfittarsi di emolumento alcuno; mà deve consegnarli al Vescovo successore (l) Ed ogni podestà, e giurisdizione, che abbia il Capitolo, spira subito che il novello Vescovo hà preso possesso del Vescovato; mà non prima, perchè non basta, che sia stato eletto: Si richiede l'attual possesso, con l'esibizione delle Bolle: Sinchè queste non sono state presentate al Capitolo, la Chiesa si reputa vacante (m)

14 Paolo Minucci nella sua Nota de' Soprascritti, e Mansioni da usarsi da' Kavalieri ordinarj, è di sentimento, che, scrivendosi a' Canonici di Chiese Metropolitane, si debba usare il Titolo d'*Illustrissimo Signor mio Padrone Colendissimo*; lasciando quello di Reverendissimo, per distinguerli da' Vescovi. Così pare a me, che debba praticarsi anche con quelli delle Catedrali semplici, quando sono Nobili di sangue. Ammetto bensì con lo stesso Minucci, che co' Canonici Regolari, e Monaci ordinarj si debba usare il Titolo di *Molto Reverendo Padre*; quando non sien Nobili di sangue, concorro con quello Scrittore, che basti il *Signor mio Osservandissimo*; mà co' Nobili è più ragionevole il *Padrone Singolarissimo*, ò *Colendissimo*, giusta la qualità della persona, a cui si scrive: I Capitoli, e le Università dal Papa nelle lettere loro dirette sono chiamati *Dilecti filii* (n).

Fine della Prima Parte.

DE' TI-

(c) *gl. V statutum nel cap. 251 de Verb Sign. lib. 6. Menoch Conf. 28 n. 33. Giuf. sess. dec. 70. n. 14. tom. 1. Anguian De legib lib 2. controv 4 n 12*
(d) *Quarant Som Bollar. V. Conc Provinciale Vers. quarto quaero; ed ivi Prosp. Agostin Add*
(e) *Pavin de Off. & pot. Cap. sed. vac p. 1 q 1 dal n. 3. q 5. n. 2.* (f) *Cardos prax Judic V. Capitulum.*
(g) *Sess. 24 de reform cap. 16.* (h) *Franc. Leone Thesaur for Eccl. p. 1. cap 10 n 7. Cardos prax Jud. V. Capitulum 3 Raguc. de Voce Can q 17.* (i) *Zerol prax ep p 1 V. Capitulum § 4.* (k) *cap. 1. ne Sede vacante de majorit. & obed.* (l) *Marcel Volpe d cap. 44. n 13.* (m) *Extrav. injunctae de Elect. Marcell Volpe d. cap. 44. n. ult.* (n) *Germon. de Indult. Cardinal §. Dilectus P. Franc. Valenti Concord. Jur. proem. Decret.*

DE' TITOLI.

PARTE SECONDA.

CAPITOLO I.

Dell' Origine della Romana Grandezza.

1

POsto in non cale ciò, che riguarda le Monarchie degl' Assiri, de' Persiani, de' Greci, d' Atene, e di Sparta, che nulla hà che fare col nostro assunto; prima di parlare della Dignità Imperiale, sua origine, decadenza, e risorgimento, siccome dello stato presente dell' Imperio Germanico: non hò giudicato inutile fatica il porre in compendio sotto l' occhio del Lettore ciò, che riguarda la Repubblica Romana, le cui vicende ponno servire per ispecchio de' viventi, e de' posteri Principi. Non v'è, chi non sappia, che Enea col proprio valore acquistò la Signoria del Lazio, e dominollo per lo corso di tre Anni: Che, assalito poscia da' Rutili, e da' Tirreni, restò ucciso da Mezenzio Rè de' Secondirreni: Che Ascanio fatta con quello la pace, dopo il corso di trent' Anni dalla fondazione di Lavinio, edificò Alba lunga, e regnò trent' ott' Anni: Che, seguita la di lui morte, ascese al Trono il fratello Silvio, nato di Lavinia, dopo che fù ucciso Enea: Che Giulio, figlio di Ascanio fù promosso al Sommo Sacerdozio: Che, ascesero poscia al Trono Enea II. Alba, Capeto, Capis, Calpeto, e Tiberino; de' quali l' ultimo, sendo morto annegato, diede il nome al Tevere, ed ebbe per successore Agrippa; Indi Alladio, Aventino, Proca, Amulio, e Numitore: Che da Silvia, ò Ilia, di questo figlia, nacquero i gemelli Romolo, e Remo: Che questi ucciso Amulio, rimisero nel Trono l' Avo Numitore, ed attenti a maggiori grandezze, gettarono i fondamenti della Romana Monarchia. Le prime loro guerre seguirono co' Sabini; anzi questi guerreggiarono con essi, che trovaronsi obligati a difendersi. Ebbero poi guerra anche co' Fidenati; Indi co' Vejenti, de' quali tutti Romolo restò Vincitore. Numa Pompilio di lui successore regnò in pace. Tullo Ostilio terzo Rè ebbe guerra cogl' Albani; questi per pena della rotta fede videro diroccate le mura della Patria, e molti de' loro Concittadini condotti prigionieri a Roma. Anco Marzio successore di Tullo nel Regno, mà di genio diverso, provocato da' Sabini, e da' Fidenati, più volte li mise a sbaraglio. Tarquinio Prisco, figlio di Damarato da Corinto, vinse più volte i Toscani; soggiogolli, e riportò triplicato Trionfo de' Sabini. Tullo, chiamato per sopranome Servio, dalla servile condizione in cui nacque da Ocrisia nobile Corniculana, fatta prigioniera da' Romani, ordinò il governo. Tarquinio, per l' insolenza de' suoi costumi sopranominato il Superbo, col parricidio s' introdusse nel Regno; Col valore del figlio domò i Gabj; si mantenne nel Trono con la tirranide; per la libidine del figlio stesso lo perdette. Passato il governo della Repubblica ne' Consoli, Porsenna Rè dell' Etruria ridusse Roma in istato deplorabile: Orazio col pro-

proprio valore la difese: Scevola con la costanza, e con la finzione gli resè la pace. Vinti poscia gl' Aurunci, Preneste spontaneamente soggettossi a' Romani. Da ciò ebbe origine la guerra co' Latini; mà questi, vinti al Lago Regillo, furon obligati a chieder la pace. I Volsci collegati cogl' Hernici, mossero guerra a' Romani, mà con infelicità: Tentaron i Vincitori la fortuna cogl' Equi, e Quinzio Cincinnato restò Vincitore. Dopo il corso di dieci Anni d'assedio l' infelice mia Patria videsi anch'essa soggiogata, non sò se [come dissi nel Trattato della Nobiltà] dal valore, ò dall'arte de' Romani; ed il Vincitore Furio, con le spoglie di quella restituì lo splendore a Roma, già da' Galli Sennoni ridotta all' estremo delle miserie. Seguì poscia la guerra contro Sanniti a favore de' Campani: Dodici popoli della Toscana collegaronsi contro Romani; mà a costo di sessanta milla Uomini. La guerra di Taranto fece tremar Roma; Pirro, che potea abbatterla, vinto dal valore, e dalla generosità de' Romani, fece insuberbire il loro coraggio. Molto più l'accrebbe la prima guerra co' Cartaginesi; la seconda portogli un corso di Vittorie. Mà se Roma povera diventò formidabile, la smisurata potenza de' suoi Cittadini la mise in ischiavitù.

2 I di lei abitatori nel primo lustro del Regno di Romolo furono sì pochi, che vi si puotero appena contare tre milla Fanti; non più di trecento Cavalli. L' asilo accordato a' Banditi; la Cittadinanza conceduta, così a' nemici, come agl' amici, furon mezzi bastanti a far sì, che alla morte di Romolo, seguita dopo il corso di trentasett' Anni di Regno, vi si contassero quaranta milla Fanti, e sopra mille Cavalli. Servio Tullo, avido di dilatar' i Confini, ansioso di quiete, dubitando, che il gran numero de' Servi potesse recar novità pregiudiziali al Regno, sperando, che il numero maggiore de' Cittadini fosse per accrescer forza allo stato, riputazione al Principe, ordinò, che i Servi, che per merito venivan messi in libertà da' Padroni, co' loro posteri fossero aggregati alla Cittadinanza Romana. Con spender opportunamente tal sorte di monete, giunse Roma a meritar' il Titolo di Compendio del Mondo, di Città delle Città. La di lei grandezza però non cominciò a comparire che cinquecento cinquantadue Anni dopo la sua fondazione, allora quando, dopo la seconda guerra Cartaginese, soggiogata del tutto l' Italia, la Sicilia, la Sardegna, e la Spagna; domata l' Africa, giunse a vedere Cartagine sua tributaria: La depressione d' Antioco nell' Asia l' abbatimento di Numanzia, di Corinto, e di molte altre Provincie, la fecero ingigantire. Con l' oppressione di Mitridate, e di tant' altri Principi dilataronsi i di lei confini fino all' Eufrate; alle Cataratte del Nilo; a' Deserti dell' Africa; al Monte Atlante, al Danubio, ed al Reno. Mà, per poter comprendere, come quella Monarchia giugnesse a tanta grandezza, convien sapere, quale fosse il Popolo Romano, quali li suoi ordini, e leggi.

Componeano il suo Corpo, chiamato Popolo Romano, giusta la prima divisione, per testimonio dell' Halicarnasseo, e di Livio, fatta da Romolo, i Patrizj, ed i Plebei; i Padroni, ed i Clienti. Nella seconda divisione furono istituiti gl' Ordini Senatorio, Equestre, e Popolare, di cui, oltre molti altri, il citato Livio (a) lasciò scritto *Consensus Senatus, Equester Ordo sequutus, Equestris Ordinis Plebs.* Ed Ausonio

Martia Roma triplex, Equitatu, Plebe, Senatu.

Passò questa differenza trà l' una, e l' altra delle accennate divisioni, che nella prima i Cittadini Romani eran distribuiti in generi; nella seconda in ordini: Non tutti i Patrizj furon Senatori; nè per lo contrario tutti i Senatori ne' tempi men remoti furon Patrizj. L' ordine di questi ultimi [come nel Trattato della Nobiltà si disse] era composto di tutti quelli, che discendean da' Padri. Quello de' Senatori era ristretto a certo numero di persone: Sendo poi stati aggregati al Senato molti Cittadini dell' Ordine Equestre, ed anche del Plebeo, non ogni Senatore meritò il Titolo di Patrizio. Sotto nome di Senatori comprendevansi tutti quelli, che

(a) *lib. 26. Bell. Punic.*

che prima da Romolo, ed altri Rè, poi da' Consoli, e successivamente da' Censori erano stati aggregati al Senato, senza aver riguardo, se fossero Patrizj, Kavalieri, ò Plebei. I figli de' Senatori, non aggregati a quel Supremo Magistrato, chiamavansi Kavalieri.

4 Il secondo Ordine, come si è accennato, fù l'Equestre; mà convien sapere, che in tale divisione non restaron compresi que' trecento, che, da Romolo scelti da tutt' il Corpo de' Cittadini, come dicemmo nel detto Trattato della Nobiltà, furon chiamati Celeres, da Tarquinio Prisco accresciuti fino al numero di seicento; nè gl'altri, che meritarono gli stipendj, e furon i primi semi di tal'Ordine; mà quelli, a cui da' Censori veniva consegnato il Cavallo pubblico, e l' Anello; mentr' eran di due specie: Gl' uni opposti nell'esercizio alla Fanteria, e furon quelli, che avean' il Cavallo privato: Gl' altri opposti a quelli, che non eran dell' Ordine Senatorio, nè del Plebeo. Dovean' essi per testimonio di Alessandro ab Alexandro (b) e di Plinio (c) esser' aggregati da' Censori; per distintivo venivagli consegnato il Cavallo del Pubblico, l' Anello d'oro, ed il Clavo angusto, a distinzione del Senatorio, chiamato lato: Que' Kavalieri, che passavan' all' Ordine Senatorio, ò all' amministrazione di qualche Magistrato, non potean più dirsi dell' Ordine Equestre; così succedea degl' altri, che dissipavano il Censo, di cui parlossi nel Trattato della Nobiltà, ò che commettevan delitti enormi, per cui da' Censori venivan privati del Cavallo del Pubblico, e dell' Anello d'oro, con che tornavano nel numero de' Popolari, ò Plebei; ch' eran quelli, che formavano il terzo Ordine, gente non aggregata all' Ordine Senatorio, nè all' Equestre; mà di fortuna inferiore, che si opponea a quello de' Patrizj.

5 Alle due riferite divisioni del Popolo Romano succedette l'altra chiamata degl' Ottimati, e de' Popolari. Mà per ben intenderla, convien sapere, che sotto il nome di Popolo nelle precedenti divisioni si contenea un cert' Ordine di Cittadini; cioè di quelli, ch' eran nati dall' Ordine Senatorio, Equestre, ò Plebeo, mà che da' Censori non eran stati ascritti all' Ordine Senatorio, nè all' Equestre. Nella terza divisione per Popolare intendevasi quegli, che aderiva a' Cittadini sediziosi, amatori di novità, ò che veniva giudicato molesto alla Repubblica, che dopo la Censura d' Appio fù quasi sempre divisa in due fazzioni; Livio (d) ci descrive il di lei stato in questi termini: *Ex eo tempore in duas partes discessit Civitas; aliud integer populus, fautor, & cultor bonorum; aliud forensis factio tenebat; donec Q. Fabius Censor, simul concordiæ causa, simul ne humillimorum in manu Comitia essent, omnem forensem turbam excretam in quatuor Tribus conjecit, Urbanasque has appellavit.* Dalle parole di Livio può comprendersi, quali fossero gl' Ottimati, quali i Popolari; mà con più chiarezza si vede nell' Orazione di Cicerone per Sestio, dove si legge. *Duo genera in hac Civitate semper fuerunt eorum, qui versati in Republica, atque in ea se excellentius gerere studuerunt; quibus ex generibus, alteri se Populares, alteri Optimates, & haberi, & esse voluerunt: Qui ea, quæ faciebant, quæ dicebant, multitudini jucunda esse volebant, Populares; Qui autem ità se gerebant, ut sua Consilia optimo cuique probarentur, Optimates habebantur.* E poco dopo: *Omnes Optimates sunt, qui, neque nocentes sunt, nec natura improbi, nec furiosi, nec malis domesticis impediti &c. Horum, qui voluntati, commodis, opinioni in gubernanda Republica serviunt, defensores Optimatum, ipsique Optimates gravissimi, & Clarissimi Cives nominantur, & Principes Civitatis. Quid est igitur propositum his Reipublicæ Gubernatoribus, quod intueri, & quò cursum suum dirigere debeant? Id, quod est præstantissimum, maximeque optabile omnibus sanis, & bonis, & beatis, cum dignitate otium. Hoc, qui volunt, omnes Optimates: qui efficiunt summi Viri, & Conservatores Civitatis putantur.* Ottimati dunque venivan chiamati quelli, che, senza distinguere, se fossero dell' Ordine de' Patrizj, del Senatorio, dell' Equestre, ò del Plebeo, eran' intenti a' comodi, ed alla dignità della Republica. Popolari dicevansi gl' altri, che per timore de' proprj mancamenti, cercavan d' introdurre novità;

(b) *genial. lib. 2. cap. 29.* (c) *lib. 33. cap. 1. e 2.* (d) *Decad. 1. lib. 9.*

novità; ò pure che furiosi godeano delle discordie, e delle sedizioni de' Cittadini; ò che poveri di beni di fortuna rallegravansi dell'altrui male, senza distinguere, se fossero Patrizj, Senatori, Kavalieri, ò Plebei.

6 Da' Consigli del Senato dipendea ogni moto, ogni direzione del Popolo Romano: Dell' Ordine Equestre sceglievansi gl' Uomini da impiegarsi nella guerra; ed i Soggetti da promovere all' Ordine Senatorio. La plebe eseguiva le risoluzioni del Senato sotto la direzzione de' suoi Tribuni. Il nome di questo Magistrato fù preso dalla Voce *Tribu*, che significava lo stesso che Terza parte del popolo. Divise Romolo la Città in tre parti; l'una chiamata Taziense da Tazio Capitano de' Sabini, dallo stesso Romolo ammesso a parte del Regno; l'altra detta Ramnense dal medesimo Romolo. La terza Luceria da Lucomone. Ciascuna delle Tribu fù poi suddivisa in dieci parti, chiamate Curie, luoghi, ove trattavansi i pubblici affari; ò Templi, ne' quali radunavansi i Consigli, simili alle Parrocchie de' nostri tempi. Cresciuto il numero de' Cittadini, Tullo tornò a divider la Città in quattro parti, parimente col nome di Tribu dal Tributo, che, come appresso vedremo, pagavano alla Repubblica; e furono la Palatina, la Suburrana, la Collatina, e l' Esquilina. Le parti, che formavan l' Agro Romano, furon dette Tribu rustiche, prima divise in numero di ventisei, poscia di trentacinque: Trà queste, e quelle trovavasi distribuito il Corpo de' Cittadini, che in una di esse dovean' esser descritti. Affinchè la Republica potesse ricever valida sussistenza da' suoi abitatori, istituì Tullo il Tributo del Censo, che da tutti i Cittadini veniva pagato a proporzione delle proprie sostanze.

7 Il governo di Roma, come si è veduto, non fù sempre Monarchico; non sempre Aristocratico, nè sempre Democratico; trovossi a varie novità soggetto: Succedettero a' Regi i Consoli; a questi i Decemviri; Indi novamente i Consoli; Poscia i Tribuni militari; Dopo questi ancora una volta i Consoli. Tornarono appresso a governar' i Tribuni; Diventò poi Anarchico; dopo il corso di un lustro tornarono in piedi i Tribuni militari; Indi i Consoli; e finalmente fù ristabilito il Monarchico. Di tutte queste specie daremo succinta notizia.

8 I Magistrati, che componeanlo, eran divisi in maggiori, e minori; alcuni Urbani, altri Provinciali; alcuni ordinarj, altri straordinarj. Magistrati maggiori ordinarj furon chiamati i Rè, il Prefetto, ò Tribuno de' Celeri, i Consoli, i Censori, i Pretori, gl' Imperadori, i Cesari Augusti. Chi avea la podestà Tribunizia, veniva chiamato Cesare, ò Principe della Gioventù. Questi, ed il Prefetto della Città, passavan sotto nome di Magistrati straordinarj maggiori, tra' quali eran compresi il Prefetto di Roma, in assenza del Magistrato ordinario; l' Interrè, il Dittatore, il Maestro de' Kavalieri, ed i Tribuni militari con podestà Consolare, I Triumviri dalla Repubblica da costituirsi. Magistrati minori ordinarj erano i Questori Urbani, ò Erarj, i Tribuni della Plebe; gl' Edili Curuli, i Cereali; i Curatori di tutte le Tribu, i Triumviri capitali; i Notturni; quelli della Sanità; i monetali; i Quatuorviri sopra le strade; i Quinqueviri di quà, e di là dal Tevere; i Decemviri sopra le liti, i Centumviri per le liti maggiori; i Prefetti dell' Erario; i Curatori delle Opere pubbliche; quelli del letto del Tevere, e delle chiaviche; gl' altri di ciascuna strada fuori di Roma; il Prefetto del Pretorio; quello del frumento da dispensare al popolo; l'altro detto de' Vigili; i Curatori de' Rioni; i Denunziatori di questi; i Maestri de' Vicoli de' quattordici Rioni di Roma; e l' Avvocato del Fisco. Per Magistrati minori straordinarj intendeansi i Duumviri di lesa Maestà; i Questori de' parricidj, ò de' delitti capitali; il Prefetto dell' Annona; i Quinqueviri mensali; i Duumviri navali; i Triumviri destinati a ricercar' i giovani atti alle armi: i Quinqueviri sopraintendenti alle torri, e mura da ristavrarsi; i Triumviri per elegger' il Senato; gl' altri destinati a riconoscer le turme de' Kavalieri Romani. Nell' Ordine de' Magistrati straordinarj eran altresì compresi i Proconsoli; i Propretori; i Legati de Proconsoli; i Legati de' Propretori; i Questori Provinciali; i Proquestori; il Prefetto dell' Egitto; quello delle Prefetture; Quattro Consolari deputati a giudicare gl' affari d' Italia, i Giuridici di questa; i Triumviri;

viri; i Quinqueviri; i Septemviri; i Decemviri per condurre le Colonie; i Quinqueviri, Septemviri, ed i Vigintiviri, per distribuire i Campi; i Quinqueviri, ò Decemviri per mietere, ò dividere i Campi; i Triumviri, ò, Quinqueviri per riconoscer' i confini, e derimer le liti. I Ministri del Popolo Romano chiamavansi Scribi, Accensi, ò Adcensi, Banditori, Littori, Viatori, e Carnefici.

9 Il Senato, come si è detto, da Romolo fù composto di cento Senatori, così detti per ragione dell' età; chiamati anche Padri in riguardo del loro paterno amore verso i Cittadini; fù poi cresciuto il numero fino a trecento; Indi a seicento, poscia a mile; Augusto li ridusse ancora una volta a seicento; e furon distinti in tre classi; la prima composta di Patrizj, così detti, perchè descendenti da' primi Padri eletti da Romolo; Quelli della seconda Classe eran chiamati Conscritti, perchè aggiunti alla prima Classe: Gl' ultimi eran distinti col nome di Pedarj; avean questi luogo in Senato, mà non voto, perchè non erano ancora aggregati da' Censori; venivan detti Pedarj, perchè, come si disse nel Trattato della Nobiltà, in vece d'approvare, ò disapprovare gl' altrui sentimenti in voce, lo faceano con la persona, portandosi a quella parte, la di cui opinione intendeano approvare; però di loro soleasi dire, *pedibus ire in aliorum Sententiam*; quando pure non fossero così detti, come altri vuole, perchè andassero in Senato a piedi. Certo si è, ch' essi doveano aderire ad una delle opinioni dagl' altri proposte; non era loro permesso di proporne delle altre. La facoltà di convocare quel Magistrato, dopo i Rè, fù riservata a' Magistrati ordinarj, cioè Consoli, Pretori, e Tribuni della Plebe; in loro mancanza succedeano gli straordinarj; cioè Dittatore, ed Interrè. Prescindendo dalla facoltà di creare i Magistrati, promulgar leggi, e muover guerra [atti, che richiedeano il consenso del Popolo] tutti gli altri affari risolveansi in Senato, che solea radunarsi in un Tempio; e perchè alcune volte tale Assemblea fù tenuta nella Curia Ostilia, nella Pompeja, e nella Giulia, gl' Auguri convertirono tali luoghi in Templi. L' adunanza non potea seguire prima del apparire, ne dopo il tramontar del Sole. Non v'era ammesso, chi non si trovava già in età di venticinque Anni. Il primo a dire il suo parere era il Dittatore.

10 Volendo Tullo Ostilio impedire le violenze de' Cittadini, istituì il Magistrato de' Duumviri; e fù allora, quando M. Orazio, tornato vittorioso de' Curiazj, uccise la Sorella, perchè piangea la morte d'uno de' vinti a lei destinato Sposo: I Duumviri condannarono a morte l' uccisore; mà il Popolo, a cui appellossene, l' assolvette. Sendo poi stato aggiunto a quel Tribunale il terzo Giudice, fù chiamato Triumvirato. A' Rappresentanti di esso spettava la soprintendenza delle Carceri: Di loro ordine fù precipitato dalla Rupe Tarpea Cajo Manlio Capitolino. Essi furon quelli, che decretarono il castigo de' complici della congiura di Catilina: Eranvi altresì i Censori, la di cui autorità al tempo dell' istituzione del loro Magistrato era molto ristretta; mà crebbe poi a segno, che da essi dipendea la disciplina, ed il regolamento de' costumi di Roma. Avean la Prefettura dell Ordine Equestre; la giurisdizione sopra i privati, e sopra le gabelle: degradavan' i Senatori delinquenti: Eleggevano il Principe, ò Dittatore dello stesso Senato: Privavano delle Armi, e del Cavallo i Soldati vili, ò per altro immeritevoli; sopraintendeano alle Usure, e le regolavano.

11 Seguita l' espulsione de' Regi, vollero i Romani, come di sopra si è detto, esser governati da' Consoli, Magistrato Supremo, che prescindendo dal Titolo, godea tutte le Regie Insegne. La parola Console fù presa dal Verbo *Consulere*, perchè il loro Uffizio richiedea più l' obligo del ben pubblico, che il pensiero di dominare: I primi, che esercitassero tale Magistrato, furono Livio. Junio Bruto, e Tarquinio Collatino. Fù appoggiato l' impiego a due persone, affinchè traviando l' uno dal retto sentiero, la prudenza dell' altro gli facesse conoscer' il proprio errore. Il loro comando non oltrepassava il corso di un' Anno: Venivano ubbiditi da tutti i Magistrati ordinarj, eccettuati i Tribuni della Plebe, Capi, e difensori del Popolo. Comparivano preceduti da dodici Littori, che portavan' i Fasci, composti di verghe, con una scure in mezzo. *Ut cum Vitiorum alia sanabi-*

lia sunt (lasciò scritto Gio: Rosino nel Capitolo III. del libro VII. delle antichità de' Romani) *alia insanabilia, virgis corrigerentur, quae emendari possent, securibus amputarentur immedicabilia*. Godean quelli tutti gl' altri fregi Regali. Furono un tempo ambedue dell' Ordine Senatorio; mà poi, per calmare le Sedizioni de' Tribuni della Plebe, fù stabilito, che se n' eleggesse uno dell' Ordine del Senato, l' altro del Popolo. Terminato l' Uffizio, eran chiamati Uomini Consolari; avean luogo in Senato; ed eran capaci della Dignità Proconsolare: Eranvi altresì i Consoli, chiamati Suffetti; morendo alcuno degl' Ordinarj, durante il corso dell' Anno del suo Magistrato, in luogo del Defonto, veniva surrogato uno di quelli. Altri furon detti Onorarj, creati da' Cesari, per onorare le loro persone, e famiglie.

12 Sendo soliti i Romani d' esigere ogni quinquennio, come si è accennato, il tributo, chiamato Censo, destinato per pagare le Milizie, e rinovare i Roli delle persone abili alla guerra; chiamaron Censori que' Magistrati, che ne avean la soprintendenza; I primi, che esercitarono tale Uffizio, d' altri affari non s' ingerirono che de' sopra enunziati; mà col tempo la loro giurisdizione dilarossi ancora alla soprintendenza de' Templi, delle vie pubbliche; delle rendite parimente pubbliche, e delle acque: Indi dalle sostanze passò ancora alle persone, ed alla vita stessa de' Cittadini, sì Plebei, che Nobili, anche costituiti in dignità, trovandosi rei di certe sorti di delitti. Volendo la Plebe ricompensar l' Ordine Senatorio dell' onore compartitogli in ammetter' anch' essa al Magistrato Consolare, accordogli la Dignità Pretoria, lo di cui Uffizio consistea in giudicare le cause de' privati in Città; soprintendere alle leggi, ed alla ragione Civile. Chiunque l' esercitava, compariva per Roma con pompa Consolare.

13 Dopo il corso di sedici Anni, dal dì dello scacciamento de' Regi, la Plebe angariata da' Nobili, allontanatasi da Roma, risoluta di non più riunirsi alla Nobiltà, mà di venire alla creazione d' un capo, che la governasse; ricovrossi per tanto sopra il Monte Sacro; mà per opera d' Agrippa Menenio restò accordato, che i Congiurati potessero eleggersi due Capi, dalle Tribù detti Tribuni, affinchè in qualità d' Avvocati, e Protettori della Plebe, difendessero i di lei diritti dalle violenze de' Magistrati. I primi Tribuni furono Aulo Virginio, e Tito Veturio. Dopo il corso di trenta sei Anni, il numero de' Tribuni fù accresciuto fino a dieci, che formarono il loro terribile Collegio, freno il maggiore, che avesse il Senato: Mentre questo trovavasi radunato, i Tribuni, sedendo all' Atrio, aspettavan le risoluzioni. Quando il Senato usava con troppa violenza della sua autorità, quelli opponeansi alle esecuzioni; se essi le approvavano, venivan contrasegnate con la lettera T. principio della parola Tribuni; senza quella i Decreti eran di niun valore. Per lo contrario tutto ciò, che i Tribuni, con la Plebe vietavano, ò comandavano, dal Senato veniva approvato, e confermato. La contradizione di un solo Tribuno bastava per annullare quanto dagl' altri era stato decretato.

14 Sovrastavano all' amministrazione del Denaro publico, e de' Malefizj i Questori, da noi chiamati Tesorieri; Uffizio, istituito da Tullo Ostilio; non era quello Dignità, mà serviva come per ingresso agl' altri Magistrati, e disposizione per aver voce in Senato; eran quelli distinti in Urbani, e Provinciali. I primi avean' autorità di punir' anche i Cittadini, con pena di morte; ve n' eran di quelli, lo cui Uffizio però non consistea che in legger le Lettere in Senato. I Provinciali in compagnia de' Magistrati maggiori portavansi a riscuoter le rendite della Repubblica nelle Provincie di conquista. Eravi il Magistrato de' Tribuni militari, composto di Senatori, e popolari: Il numero non era fisso; contavansi tal volta venti Tribuni. Terminato l' Uffizio Consolare, tornavano a quello di Tribuni militari; Avean essi autorità Consolare, benchè sotto altro Titolo; con la differenza però, che all' elezzione de' Tribuni militari v' interveniva anche la Plebe; questa nell' altro non avea che fare.

15 Gl' Edili, così detti dalla Voce *Edes*, perchè l' impiego del loro primo istituto consistea in curare *aedes sacras, & profanas*, eran prossimi alla Pretura, ed al Consolato. Furon distinti alcuni col nome di

me di Curuli, altri di Cereali; altri della Plebe; e questi sin da principio venero eletti dal Popolo, col consenso del Senato, co' primi Tribuni della Plebe, come Ministri deputati a soprintendere a' pubblici edifizj, agl' aquedotti, ed altre opere pubbliche; siccome ad invigilare, che i Mercanti degl' Armenti in specie, e gl' Artisti non commettessero frodi; ad impedire le usure, e castigar gl' Usurarj; proibire i giuochi viziosi, ed altri eccessi di simil natura. In tal positura durò l' Uffizio degl' Edili per lo corso di cento, e più Anni; mà, seguita la pace dell' Anno 387. tra 'l Senato, e la Plebe, ricusò quel Magistrato di celebrare i giuochi solenni dal Senato decretati ad onore delli Dei: I Nobili allora esibironsi di adempire tale Uffizio, purchè loro si concedesse l' Edilità, come seguì, e furono distinti col Titolo di Edili maggiori, e Curuli per ragione della Sedia d' avorio, con le altre insegne Regie concedutegli. Fù loro appogiata la soprintendenza della conservazione de' luoghi pubblici, Templi, Terme, Teatri, e mura della Città; de' Donativi, e feste solenni; al loro Uffizio spettava l' assegnar a ciascuno la sua Sedia negli spettacoli. Ne' più riguardevoli luoghi sedeano i Senatori; poscia i Kavalieri; negl' infimi, i Plebei. Dovean quelli celebrar' una volta a proprie spese i giuochi pubblici: Senza tal merito niun Edile potea aspirare alla Pretura, nè al Consolato. Eranvi poi, come si è accennato, gl' Edili Cereali, che soprintendeano all' Annona.

16 Seguita la morte del Rè, governavano il Regno gl' Interrè con podestà grande. Seguita l' espulsione de' Tarquinj, trovandosi i Consoli lontani da Roma occupati nelle guerre, e dovendosi celebrar i Comizj, per non deputare a tale effetto un Dittatore, veniva eletto un' Interrè, Dignità, che non durava, che per lo corso di cinque soli giorni. Negl' estremi casi di guerra pericolosa, sedizione popolare, peste, ò altri pericoli, che richiedessero pronto, e forte rimedio; siccome per cagione delle ferie, quando doveasi fare qualche supplicazione universale, giuochi, Comizj, ed alcune Solennità di simil natura, elegevasi un Magistrato, chiamato Dittatore, ò perchè detto, cioè nominato dal Consolo, non eletto a' Voti; ò perchè, come altri vogliono, al di lui detto ogn' Uomo dovesse tacere, mentre la sua podestà era assoluta, e pari alla Regia. Il primo, che di tal Dignità andasse fregiato, fù Tito Largio; potea egli, senza fabricar processo, far morire chiunque volea; deporre i Magistrati, alla risserva de' Tribuni della Plebe: Dalle di lui sentenze non si ammettea appellazione: La pompa, con cui compariva, era del tutto regia; veniva preceduto da ventiquattro fasci. Mà tale illimitata potenza non durava che per lo corso di sei mesi: In caso di peste il Dittatore piantava un Chiodo nel Tempio di Giove: Con tale superstiziosa cerimonia credeano i Romani poter fermare il corso di quel malore: E siccome i Rè, subito seguita la loro elezzione, solean deputare il Tribuno de' Celeri, Guardia Regia, che consistea in un Regimento di Cavalli, così il Dittatore nominava il Maestro de' Kavalieri, considerato, sì in pace, che in guerra, come Luogotenente di esso Dittatore, che solamente riconoscea per suo Superiore; ed egli sopra i Kavalieri avea suprema autorità; ed era quello, che noi chiamiamo Generale de' Soldati. Il primo, che occupasse tal carica fù Spurio Cassio, eletto da Tito Largio. La Plebe col tempo volle anch' ella un Dittatore del suo Ordine; il primo fù Cajo Mario Rutilio.

17 Sinchè durò il Regio Dominio, non fù governata Roma con altre leggi, che con quelle, che dipendeano dall' arbitrio del Principe. Dell' Anno CCLXXXXIX. dalla di lei fondazione, mentre governavano i Consoli, furono spediti Ambasciatori agl' Ateniesi, acciò da essi procurassero una forma di leggi stabili; Dopo il corso di tre Anni ne riportaron quelli un Volume: Per adattarle al genio, ed al bisogno de' Romani, furon deputati dieci Cittadini de' più prudenti, e giusti, chiamati Decemviri, con podestà suprema di compilare un Corpo di leggi adattate ad ogni genere di persone, ed affari: La condotta di quelli riuscì sì saggia, e discreta, che spirata la loro prima deputazione, gli fù confermato il governo: Le leggi da essi pubblicate furono scolpite in dodici Tavole di bronzo; e perciò chiamate leggi delle dodici Tavole. Ne' casi in queste non compresi, provedeano i Tri-

i Tribuni della Plebe, ò il Senato: I Decreti de primi diceansi Plebisciti; gl'altri Senatus consulti; mà, affinchè questi fossero validi, dovean'esser soscritti da' Tribuni. Que' Decreti poi, che da tutto il Popolo venivano approvati, avean forza di leggi; e da' Tribuni, che gl'avean proposti, prendeano il nome; sendo chiamati, per cagione d'esempio, legge Valeria, legge Sempronia, legge Domizia, da Valerio, Sempronio, e Domizio, Autori di quelle. Ma resassi insoffribile l'alterigia di quel Magistrato, dopo il corso di tre Anni, restò soppresso.

18 Volendo Tarquinio provedere al governo, e giudicatura della Città per lo tempo, in cui egli si trovasse occupato in guerra, deputò un Cittadino cospicuo, a cui diede il Titolo di Prefetto della Città; La di lui autorità era sì grande, che, annullando le leggi antiche, ne promulgava delle nuove; Usava le Insegne Regie, passeggiava per la Città sopra un Cavallo bianco; Cresciuto l'Imperio, la giurisdizione di tale Magistrato s'estese quasi sopra tutta l'Italia; Così la di lui autorità, in assenza de' Magistrati ordinarj, venne ad essere come universale; particolarmente sotto il governo de' Cesari, lo di cui Prefetto, chiamato Pretorio, era considerato, come sostituto, e Vicegerente. Avea egli la cognizione de' misfatti più atroci; ad esso devolveansi le appellazioni degli Schiavi trattati con eccessivo rigore da' Padroni: Giudicava le Cause de' Tutori, e Curatori; De' Libertini ingrati a' loro liberatori: Tassava i prezzi delle biade, ed altre mercanzie. Il Prefetto dell' Annona dovea invigilare all'abondanza delle Biade, ed avea autorità d'obligar quelli, che ne aveano, oltre il bisogno, a venderle. Eravi altresì il Prefetto, detto *latinarum feriarum*, lo di cui Uffizio sol tanto durava, quanto era il corso di quelle ferie. Soggiogando i Romani nuovi Stati, costumavano alcune volte perdonare a' vinti, lasciandoli vivere sotto le proprie leggi, e Magistrati, col solo obligo d'esser loro buoni Amici; In altri casi, non fidandosi de' Vinti, con soggettarli del tutto al Romano Preside, riduceano il Paese conquistato in Provincia, con' obligo ancora di pagar loro perpetuo tributo; Ed affinchè il tutto procedesse con' equità, e discretezza, spedivano a governarli Magistrati, detti Provinciali, con autorità grandissima. Il loro Uffizio, quando non gli veniva confermato, non durava che per lo corso d'un'Anno.

19 Tali Magistrati, prima sotto il comando de' Regi, poscia de' Consoli, per lo corso di molti Secoli, governarono la Romana Repubblica; mà i tesori dell'Asia trasportati a Roma, con introdurvi le delizie, corruppero i buoni costumi; Sicchè, bandita l'antica frugalità, madre, e Nudrice della virtù, si diè luogo al lusso, alla prodigalità; indi, per dar pascolo all'avarizia, i più potenti s'immersero nelle rapine contro più deboli. Da tali semi nacquero le congiure, prima contro più potenti, poscia contro la Patria. Primi motori delle discordie Civili furono i Tribuni della Plebe, che per inalzare la Tribunizia podestà, valendosi dell' avra popolare, posero il tutto sossopra. La prima Sedizione seminario di tutte le altre, fù quella de' Gracchi, in occasione della legge Agraria da essi proposta a cui succedette la guerra Sociale; poscia l'altra di Mario, e di Silla; questa estinta, dalle di lei faville, si accese quella di Quinto Sertorio: Queste tutte, abbenchè piene d'orrore, dall' eccellenza de' promotori ebbero pure qualche lustro; mà la servile, promossa poscia de' Servi, e Gladiatori alla viltà degl' Auttori vide unita la fierezza de' Successori. Sergio Catilina, dopo avere oscurata la chiarezza de' proprj natali con la crapula, e con la lascivia, rese famoso il suo nome con scelleraggine la più detestabile: Non avendo potuto ottenere il Consolato in competenza di Cicerone, fatta lega con Lentolo, Cetego, ed altri Sediziosi, congiurò con questi di torre dal Mondo i Consoli, e'l Senato; d'incendiare la Patria, e disfatta la Repubblica, formarne un'altra a capriccio: Catilina col titolo, ed Insegne Consolari alla testa di ventimila Uomini, si mise in marchia, per passare l'Apennino; mà dal Consolo Antonio fù disfatto, e con tutti i suoi trucidato. Successe a questa la guerra trà Cesare, e Pompeo, la maggiore, e la più lagrimevole trà le Civili; con la morte dell'ultimo non restarono estinte le guerre, mentre Cesare trovonne di

molti

molti nemici, e nell' Egitto, e nel Ponto, e nell' Africa, e nelle Spagne; mà di tutti restò vittorioso, con tanta profusione di sangue umano però, che di soli Cittadini Romani cento settanta milla caddero estinti. Il Senato allora trovossi in tale costernazione, che i Patrizj da tisi ad una precipitosa fuga, lasciarono in abandono la Patria; Sicchè Cesare en tratovi da Trionfante, arrogossi il Titolo negatogli di Dittatore, che, dove agl' altri era stato conceduto per certo tempo, dallo stesso Senato fugli confermato senza limitazione (*e*) e benchè appresso gli stessi Romani altro non significasse, che trà noi quello di Tiranno (*f*) da Cesare fù ritenuto come il Regio, ancorchè questo, perchè al Popolo esoso non fosse spiegato (*g*) come dagl' Aruspici eragli stato pronosticato (*h*) Indi da saggio, per dar prove della propria clemenza, promulgò universale perdono a favore di tutti quelli, che contro di lui avean prese le armi; che però il P. Pedrusio ne' suoi Cesari d' oro (*i*) prende motivo d' osservare nella prima fronte con la figura della Clemenza quella di Cesare quivi chiamato DICTATOR IV. Mà poichè lo di lui nome, come di quello, che gettò i fondamenti del Romano Impero, si trova il primo trà quei de' Cesari, d' esso parleremo nel seguente Capitolo.

CAPITOLO II.

Della Dignità Imperiale.

1 LA Dignità Imperiale, che dopo le Ecclesiastiche, come quella, che viene riconosciuta per fonte di tutte le altre Dignità Secolari (*a*) alle quali tutte [come nel V. Tomo di quest' Opera vedremo] precede, occupa il primo luogo. Vogliono alcuni Scrittori, che Giulio, che mutò il governo della Romana Repubblica in Monarchico, fosse il primo che assumesse il nome di Cesare (*b*) mà il Seldeno (*c*) è di sentimento, ch' anche da altri prima di quello fosse assunto tal nome, che significasse lo stesso, che Elefante, e che da Giulio venisse preso, perchè lo di lui Avo nell' Africa avesse ucciso uno di quelli Animali; altri l' attribuiscono ad altre cagioni; mà comunque esser si voglia, perchè non v' è cosa più incerta, che la cognizione di simili Etimologie, basti osservare al nostro proposito, col citato Seldeno, tal nome esser giunto in tanta stima, che come vediamo, gl' Imperadori, ancorchè la famiglia de' Cesari restasse estinta nella persona di Nerone, da quello prendono la denominazione

2 Dubitando Giulio Cesare, che il Senato, che per la maggior parte era del partito di Pompeo, potesse tramare contro di lui qualche congiura, inventò nuovi onori; Ordinò che il Console per lo corso di diec' Anni fosse chiamato Padre della Patria; che il Dittatore, dichiarato già perpetuo, dovesse esser considerato come sagrosanto; Che il mese Quintile dal di lui nome fosse chiamato Giulio; Che i Tributi Comizj dovessero essere in suo potere: Che i Magistrati giurassero ne' suoi Atti, e ch' egli dovesse esser chiamato Imperadore, con la suprema autorità nella Repubblica. Anticamente la parola Imperadore, procedente dal verbo *imperare*, altro non significava che Condottiero d' Esercito, quasi che comandasse all' esercito quelle cose, che il bisogno richiedea; mà tale Titolo per testimonio di Plinio (*d*) non si dava che à' Capitani vittoriosi, che avessero ucciso dieci milla nemici; tale numero fù poi ridotto a due milla; indi a mille; e successivamente fù conferito anche a quelli, che acquistavano qualche Città, ò riportavano qualche segnalata vittoria; che però Cicerone (*e*) dice, che quelli, per la cui virtù, e consiglio siamo stati liberati da' pericoli grandissimi, devon' esser chiamati Imperadori. Era però necessario, che quel Generale con tal nome fosse salutato dall' Esercito, e che poscia gli fosse decretato per Titolo dal Senato. Allora nelle lettere, che spediva a Roma, intitolavasi Imperadore. Per adulare la vanità di Cesare *decretum publicè fuit* [ebbe a dire Xifilino] *ut Caesar Imperator nominaretur; non quemadmodum*

(e) *Tacit Ann. lib.* 1. (f) *Halicarnass Antiq Rom lib.* 5. (g) *Suid stor.* (h) *Sueton in Cesar.*
(i) *Tarvol . me.lagl. a Cesar.* (a) *Faust Duell. lib* 4. *cap.* 3. (b) *Limne de jur: pub. lib* 2. *cap.* 1. *n.* 1.
(c) *De Tit. cap* 3. *n.* 1. *f.* 65 *p.* 1. (d) *lib.* 7. *cap.* 16. (e) 14. *Filip.*

dum Imperatores dicuntur ii, qui ex magno prælio victoriam reportaverunt; sed quomodo ii, qui summum Imperium habent. Così quel Titolo passò ne' di lui Successori (f) *Nomen autem Imperatoris a Julio, quemadmodum etiam Cæsaris, tanquam peculiare summum Imperii cognomentum ad omnes deinceps Imperatores demanavit.* Sù tale proposito il Guevara in una delle sue lettere (g) prende a dire. *Anticamente gl'Uomini buoni, & i Principi Illustri non mettevano il suo onore in Titoli vani; mà ne' fatti eroici: Questo Titolo di Imperadore i Romani lo portarono al Mondo, il quale non lo trovarono già i Principi loro; mà si bene i loro Capitani Generali: di modo che in Roma non chiamavano Imperatore colui, che era Signore della Repubblica, mà quello, che era Capitano Generale nella Guerra. Aveano in costume i Romani di eleggere ogn' Anno nel mese di Gennajo tutti gl' Uffizj del Senato, & in questa Elezzione eleggevano prima il Sommo Sacerdote, che essi chiamavano Rè, & dopo quello il Dittatore; poi il Consolo; poi il Tribuno del Popolo; poi l' Imperadore; poi il Censore, e poi lo Edile. Si può da questa elezzione raccogliere, che quel, che ora è dignità Imperiale, allora era solamente un' Uffizio, quale nel mese di Gennajo cominciava, & per tutto Decembre compiva. Quinto Cincinnato, Fabio Camillo, Marco Marcello, Quinto Fabio, Annio Fabricio, Dorica Metello, Gracco Sempronio, Scipione Africano, & il gran Giulio Cesare, quando governavano gli Eserciti Romani, erano da tutti chiamati Imperatori; mà, poichè dal Senato gli era tolto l' Uffizio, ogn' uno di loro si chiamava pe' l suo proprio nome. Dopo la giornata notabile di Farsaglia, nella quale il Magno Pompeo fù vinto, & lo invitto Cesare rimase vittorioso, venendo poi la Repubblica in mano di Cesare, fù da' Romani pregato, che non volesse pigliare il Titolo di Rè, poichè da loro era così odiato; mà ne pigliasse un' altro, qual più li piacesse, sotto il quale l' ubbidirebbono, e servirebbono. Onde, essendo in quel tempo Giulio Cesare Capitano Generale de' Romani, per il che allora si chiamava Imperadore, si elesse questo Titolo di Imperadore, & non volle quello di Rè, per compiacere i Romani, di modo che questo gran Principe fù Imperatore del Mondo, & lasciò poi come per eredità questo Titolo abbracciato, & collegato all' Imperio. Morto Giulio Cesare, successe nell' Imperio Ottavio suo Nipote & poi Tiberio, poi Caligola, poi Claudio, poi Nerone, poi Vitellio, & poi ne successero tutti gli altri Principi fino oggidì, i quali per memoria del primo Imperatore anno voluto chiamarsi Augusti, Cesari, & Imperatori.*

3 Mà l' Imperio Romano cominciò veramente da Augusto; Alla Dignità Imperiale fù aggiunta la Tribunizia podestà; chiunque l' occupava, come in Dione si vede, era anche chiamato Pontefice Massimo, e Padre della Patria; assumea altresì il Titolo di Consolo, Proconsolo. Augusto, ed altri: I nomi di Cesare Augusto non accrescean autorità; mà il primo veniva considerato in riguardo della successione della discendenza; l'altro per lo splendore della dignità; quello di Padre della Patria per marco d' onore, come appresso vedremo.

4 Estinta la famiglia de' Cesari, il Romano Imperio tal volta fù amministrato da' Italiani, in altri tempi da' Spagnuoli; in altri da altre Nazioni: Pervenne anche a' Greci, che per lunga serie d' Anni occuparono la gloria di Dignità sì grande in Costantinopoli: Alcune volte dominarono ad un tempo due Cesari, ed anche in numero maggiore; mà ciò seguì più per usurpazione, che per diritto. Le Api non riconoscon che un Rè: Una Grue viene seguitata da tutte le altre: L'imperadore dev' essere un solo. Tale Dignità in alcuni tempi fù conferita dal Senato; in altri dal Popolo; in altri da' Soldati, ò per ordine del Principe. Avendo il gran Costantino eretto Costantinopoli in nuova Roma, divise l' Imperio trà Costantino, Costanzo, e Costante suoi figli: Costantino il maggiore restò Signore dell' avito Regno, che comprendea la Brettagna, le Gallie, le Alpi Gottie, e la Spagna: Costanzo dell' Oriente, e della Tracia: Costante della Grecia, dell' Illirico, dell' Italia, e dell' Africa. Costantino non contento della sua porzione, propose nuova divisione; e ricusata da' fratelli, mosse guerra a Costante in Italia, che terminò con la morte del promotore. Costante avido di gloria, e di

(f) [illegible] Jul. (g) [illegible]

di più vasto dominio, spinse le armi contro Costanzo; mà corse anch'egli il destino del fratello Costantino. Morto Costanzo, fino al tempo d'Augustolo, sì in Oriente, che in Occidente, regnarono diversi Imperadori. Debellato Augustolo, e con esso l'Imperio Occidentale, restò il solo Imperadore Romano in Oriente, fino a tanto che Giustiniano per opera di Bellisario, e di Narsete, vinti i Vandali, e discacciati i Goti, ricuperò quello d'Occidente. Mà lo stesso Narsete, per cagione di donnesca imprudenza, mosso da giusto sdegno, sotto Giustino II. Curopalate successore di Giustiniano, introdusse in Italia i Longobardi, che volendo estinguere i Dominj, e gl'Uffizj militari, introdussero i Titoli di Duchi, Marchesi, e Conti. Mà di questo abbastanza si è parlato al Capitolo VIII. della I. Parte.

5 Mentre gl'Imperadori tenean la loro residenza in Costantinopoli, del cui dominio parleremo nella III. Parte, l'Italia veniva governata dagl'Esarchi; recando la lontanza del Principe molti pregiudizj, segnatamente per ciò, che riguardava il governo delle Chiese, furono richiesti gl'Imperadori a provedervi; mà, riconosciute inutili le replicate istanze, si ricorse ad altri espedienti, e dopo molti Prelati della Chiesa Romana, che avean chiamati in ajuto diversi Rè di Francia, Papa Leone III avendo invitato Carlo Magno a portarsi a Roma, creollo Patrizio, indi fregiollo della Corona Imperiale d'Occidente, concedendo si ad esso che a'suoi Successori quella Dignità: Così l'Imperio d'Occidente passò ne' Francesi; così si legge nel Testo *(b)* Così dicono Pio II. nell'Epistola CCCXCVI. al Sultano; Zonara *(i)* Cedreno nella Vita di Costantino, Adone Viennense nella sua Cronica *(k)* Polidoro Virgilio *(l)* ed oltre moltissimi Storici, e Santi Padri, il Bellarmino *(m)* Giacomo Gretsero *(n)* e Ponze de Leone *(o)*

6 A Carlo nell'Imperio succedette Lodovico di lui figlio, che da Stefano IV. altrimente V. fù coronato in Rems. Successore di Lodovico fù Lotario coronato da Pasquale I. A Lotario succedette Lodovico II. suo figlio, che ricevette la Corona in Roma da Sergio II. A Lodovico successe Carlo il Calvo coronato da Gioanni VIII. A Carlo succedette Lodovico, detto il Balbo, che fù coronato dallo stesso Gioanni. Trasmise Lodovico l'Imperio a Carlo il Grasso, parimente coronato da quel Pontefice. Successore di Carlo fù Arnolfo, che venne fregiato della Corona da Papa Formoso: Ad Arnolfo succedette Lodovico IV. coronato da Stefano VII. mà, sendo quegli stato privato degl'occhi, e dell'Imperio dal Tiranno Berengario, Lamberto I. occupò la Dignità.

7 Con la morte di Lodovico, restando estinta la discendenza di Carlo Magno, splendore sì grande fù convertito in oscure tenebre, e l'Imperio, posseduto già gloriosamente da Francesi per lo corso di cent' Anni, passò ne' Longobardi; Indi, trovandosi la Chiesa vessata, ed oppressa, Gioanni XII. chiamò in ajuto Ottone Rè de' Sassoni, e mercè i di lui grandi meriti, coronollo Imperadore. Seguita la morte di quello, ascese al Trono Ottone II., indi il III. Ottone. Mà trovandosi questo Principe privo di successione, per evitare gli scismi, e corroborare le forze dell'Imperio, già per le molte scissure pur troppo indebolito, fù rimessa la libera elezzione dell'Imperadore all'arbitrio di sette Elettori, confermati poscia con la Bolla d'Oro da Carlo IV., che con suo Decreto stabilì molte cose, che tuttavia si praticano. Gl'affari dell'Imperio poi obligarono a creare l'ottavo Elettore: indi il Nono, come appresso vedremo.

8 Mà per poter trattare sì del governo politico, che del civile d'una Monarchia, convien prima vedere il di lei Corpo; divider le membra; esaminare le sue leggi, e costumi: Per poterlo noi fare con chiarezza, daremo un'occhiata alla Germania, ed a'suoi costumi; parlerem' poscia delle Cerimonie dell'Elezzione dell' Imperadore, e di ciò che riguarda la Cesarea persona, e la sua grandezza; per parlare appresso de' suoi Titoli; successivamente degl'Elettori; indi de' Principi dell'Imperio, e delle Città Anseatiche.

I Po-

(h) *De Election & Elect. potest Clementin Unic De jur. jur* (i) *lib. 3.* (k) *Etat. 6.* (l) *De rer. Invent. lib. 1. cap. 4.* (m) *De translat Imper. lib. 1. cap. 4.* (n) *d. Tratt.*
(o) *Contr. VVaramunt cap. 13.*

9 I Popoli della Germania anticamente eran chiamati Teutisci, Germani, Celti, ed Alemani. La parola Teutisci, per sentimento d'alcuni Scrittori, procede da' Teutoni, abitatori delle Isole Danesi, ò com'altri vogliono, dalla Voce *Theut*, che in antico linguaggio significava Dio. Il nome Germani fù già proprio di que' Popoli, che, passato il Reno, eran chiamati Tongri. La voce suddetta al parere di alcuni, in idioma Francese un tempo significò Uomini guerrieri; altri vuole, che si usasse, perchè avendo avuto l'una, e l'altra di quelle Nazioni la medesima origine, quegl'abitatori venissero riconosciuti come fratelli de' Galli. Il nome Celti fù comune sì a' Romani, che a' Tedeschi, e Francesi; e si spiega Nobili (p) Il termine Alemani viene dalle Voci *All*, e *Man*, delle quali la prima significa Ogni; la seconda Uomo; quasi volessero dire, che quella Nazione fosse composta d'ogni sorte d'Uomini.

10 Quella Provincia anticamente era divisa in cinque Popoli; cioè *Istemoni*, *Hermioni*, *Vindili*, *Ingenoni*, *e Pecuini*. Al tempo di Massimiliano Austriaco, dell'Anno 1500. fù divisa in sei Circoli; Dell'Anno 1512 ve ne aggiunse quattro: Compone il primo la Franconia; il II. la Baviera; il III. l'Austria; il IV. la Suevia; il V. il Reno superiore; il VI. il Reno inferiore; il VII. la Vestfalia; l'VIII. la Sassonia inferiore; il IX. la Sassonia superiore; il X. la Borgogna; Mà di questo al Capitolo XIV. di questa stessa Parte. I loro abitanti sono stati sempre Uomini bellicosi; anticamente per armi usavan Spada, Lancia, Scudo, e Dardi; eran pazientissimi nella fatica; mà con pena grande soffrivano il caldo, e la sete: I Soldati, che tornavan dalla guerra, venivan stimati infami, se non eran vittoriosi, quando non vi fosse restato estinto il Principe, ò Capitano; l'elezzione di questo dipendea dal valore; di quello dalla nobiltà. I traditori, ed i fugitivi, venivan'appicati al primo albero, che si trovava. Oggidì sono Uomini schietti; inclinati alla guerra, ed alla caccia; molti di essi sono assai dediti al mangiare, ed al bere: I Nobili vivono da Principi, i Plebei da Schiavi: Co' forastieri sono sospettosi: Le ricchezze del paese consistono nelle miniere d'argento; nella fertilità del Terreno; nelle mercanzie; nelle fontane di sale; negl'armenti, Cavalli, e fiere nobilissime.

11 La Dignità Imperiale, come si è accennato, è elettiva: Sue membra sono gli Stati divisi in tre Classi; il Collegio Elettorale costituisce la prima: I Principi Ecclesiastici, e Secolari rappresentan la seconda; Le Città Imperiali, i di cui Deputati entran nelle Diete, ed Adunanze generali, forman la terza. Si divide altresì in Diete, e Circoli, ò Provincie grandi, che hanno le loro Diete particolari, delle quali parleremo ne' Capitoli susseguenti: Diremo intanto, che per più cagioni la Dignità suddetta può restar vacante; cioè per morte dell'Imperadore; per abdicazione volontaria di Sua Maestà Cesarea, come abbiamo di Diocleziano, che da tutti ne fù biasmato; d'un'Andronico spaventato da uno Spettro, che comandoglelo, e di Carlo V. E ciò può farsi, anche contro la volontà degl'Elettori, e Stati dell'Imperio: Può restare altresì vacante per la promozione di chi la possiede, agl'Ordini Sacri, ò per la di lui destituzione, di che vi sono non pochi esempj. Benchè vi sien molti Decreti delle Diete, che proibiscono l'elezzione dell'uno dopo l'altro d'una stessa Famiglia, la considerazione del bene della Cristianità hà fatto sì, che come vediamo, per lunga serie d'Anni mai sia uscita dall'Augustissima Casa d'Austria. Dispone la Bolla d'Oro, che, morto l'Imperadore, sendovi il Rè de' Romani, sia questi Vicario dell'Imperio: non v'essendo, il Palatino del Reno prenda Titolo di Vicario de' Circoli Superiori; il Sassone di quelle parti, in cui si trova in vigore il diritto Sassonico.

12 Dovendosi procedere ad una libera elezzione dell'Imperadore, giusta la disposizione della Bolla d'Oro, i Principi Elettori devono promovere un Signore laico, Alemano di nazione, ò d'estrazzione, Cattolico, di nascita illustre; che sia almeno Conte, ò Barone, e potente, sicchè abbia forza da poter sostenere Digni-

(p) Gloss. Lat. Gall.

Dignità sì Augusta: Per venire a tale atto, l' Arciveſcovo di Magonza, in qualità di Gran Cancelliero dell' Imperio in Alemagna, deve invitar tutti gl' Elettori ſuoi Colleghi, sì Eccleſiaſtici, che Secolari, affinchè tutti trovinſi al grand' atto dell'elezzione; l'invito ſi fà, con iſpedire un Gentiluomo della Corte d' eſſo Arciveſcovo, accompagnato da un Segretario, ò da un Notajo, che, con proceſſo verbale, fà rogito della conſegna delle lettere: Tale ſpedizione dovrebbe farſi, ancorchè tutti gl' Elettori per altri affari ſi trovaſſero nel luogo, ove doveſſe ſeguire l' Elezzione, altrimente queſta ſarebbe nulla, mà l' Arciveſcovo non è obligato a mandar le lettere che al luogo della Reſidenza ordinaria di ciaſcun' Elettore, quando per civiltà non voleſſe farli cercare, ove ſi trovaſſero. La Convocazione deve farſi dentro il corſo d'un meſe dal dì, in cui l' Arciveſcovo ſuddetto hà avuto l'aviſo della morte dell' Imperadore, con indicare il tempo dell'apertura della Dieta Elettorale dentro il termine di tre meſi da decorrere dal dì della conſegna delle Lettere; Se detto Elettore mancaſſe di convocar' il Collegio Elettorale nel tempo dalla legge preſcritto, gl' altri Elettori potrebbon portarſi al luogo dell' Adunanza; anzi in vigore del proprio giuramento ſarebbon tenuti a farlo.

13 Quando gl' Elettori di comune conſenſo non ſcelgano un' altro luogo, l' Elezzione, giuſta la diſpoſizione della Bolla d'Oro, deve ſeguire in Francfort: Gl' Elettori ponno intervenirvi in perſona, overo ſpedirvi i loro Plenipotenziarj, con ampio Mandato di procura; ed affinchè non poſſa dirſi, che l'atto ſia diffettoſo, la Bolla d'oro ne preſcrive la forma. I Plenipotenziarj, ſubito giunti, devono preſentare le loro credenziali, e farle regiſtrare nella Cancelleria di Magonza, i di cui Uffiziali ne danno Copia a tutti gl' altri Elettori; mà, ſe alcuno d'eſſi mandaſſe più Plenipotenziarj, un ſolo verrebbe ammeſſo nel Collegio, per aſſiſtere alle deliberazioni.

14 Per provedere alla ſicurezza degl' Elettori, sì in andando alla Dieta, che in tornando alle loro Caſe, la Bolla d'oro ſotto rigoroſiſſime pene, non ſolamente proibiſce il diſturbarli, ò impedirli; mà comanda ancora, che gl' altri Elettori, Principi, Marcheſi, Conti, Baroni, Gentiluomini, Città libere, e Vaſſalli dell' Imperio, venendone richieſti, debban dargli liberi Salvicondotti, condurli, e ſcortarli per tutti i Paeſi di loro giuriſdizione: Ordina, che il Treno di ciaſcun' Elettore non debba eccedere il numero di ducento Cavalli, trà quali cinquant' Uomini d' Armi; mà in queſta parte non ſi oſſerva, mentre non v'è Elettore Secolare, che non ne abbia al ſuo ſeguito cinque, ò ſeicento: Ogn' uno di eſſi, ò loro Plenipotenziarj, ſubito giunti a Francfort, obligano i Magiſtrati, e gl' altri abitanti della Città a giurare, e prender ſotto la loro protezzione, sì eſſi Elettori, come le genti di loro ſeguito, ed a congedare i foraſtieri.

15 Molte altre formalità richieſte dalla Bolla d'oro ſono andate in diſuſo: A' noſtri giorni ſi pratica, che, giunto il tempo dell' Elezzione, che prima che ſiegua l' Adunanza, ſi ſuol concertare, gl' Elettori portinſi al Palazzo della Città, ſenz' ordinanza, in abito ordinario, e col proprio ſeguito: Quando tutti trovanſi quivi radunati, ciaſcuno ſi ritira nella Camera aſſegnatali, ove prende l' Abito Elettorale; cioè gl' Eccleſiaſtici Veſte, e Beretta di Scarlatto foderata d' Ormeſino; i Secolari Veſte, e Beretta di Veluto cremiſi con fodra parimente d' Ormeſino. Nell' uſcire da quel Palazzo, montano a Cavallo, per portarſi alla Chieſa di S. Bartolomeo, luogo deſtinato per l' Elezzione. Nella Cavalcata tutti gl' Elettori vengono accompagnati da' Mareſcialli Ereditarj de' loro Principati, ò Corti, che, precedendo, portan la Spada. I Plenipotenziarj degl' Elettori aſſenti non godono tale onore; Compariſcono co' proprj abiti ordinarj; non conducono Uffiziali, e prendon poſto dopo tutti gl' Elettori. Mà i Plenipotenziarj, ò Tutori degl' Elettori minori godono di tutti gl' onori, e prerogative dalla legge riſervate agl' Elettori ſteſſi: Il Saſſone viene diſtinto da tutti gl' altri in queſto, che quegli, che porta la di lui Spada non è il Mareſciallo ordinario di Saſſonia; mà il Conte di Pappenheim.

16 Gl' Elettori, giunti alla Porta della Chieſa, e meſſo piede a terra, entrano proceſſionalmente in Coro, ove trovanſi diſpoſte le loro Sedie, giuſta la qualità,

che tengono nel Collegio Elettorale: Dopo che essi si sono posti a sedere, vengono ammessi alcuni Principi, e Conti; siccome i Consiglieri d'essi Elettori; indi il Conte di Pappenheim chiude la Porta, di cui tiene le Chiavi appresso di se: Il Prelato, che deve far l' Uffizio, allora intuona l' Inno, *Veni Creator Spiritus:* Gl' Uffiziali degl' Elettori intanto stanno in piedi avanti di loro, con la spada sopra la spalla per tutto il tempo della Messa, che si comincia subito terminato l'Inno; Gl' Elettori protestanti alle parole del Prefazio *Per omnia secula seculorum &c.* si ritirano; quella terminata, tornano, e si replica lo stesso Inno. Indi tutti gl' Elettori, levatisi in piedi, ed avvicinatisi all' Altare, preceduti da' loro Uffiziali, voltansi verso i Principi, che si trovano nel Coro: L' Arcivescovo di Magonza allora dice, che, sendosi essi radunati in quel luogo, per eleggere alla Cristianità un Capo temporale, giusta la disposizione della Bolla d' oro, crede, che gl' Elettori suoi Colleghi non avran ripugnanza, prima di venire a quell' atto, di giurare, come la stessa Bolla dispone: Consegna poscia all' Elettore di Treveri il Vangelo, in cui si trova prescritta la forma del giuramento, che vien preso da ciascun' Elettore: Gl' Ecclesiastici si mettono la mano al petto; i Secolari toccan lo stesso Vangelo; atto di cui l' Arcivescovo di Magonza fa fare rogito da due Notaj, ò Segretarj, a quell' effetto autorizati; I Principi, e Signori, che trovansi nel Coro, servono per Testimonj.

17 Terminata la Cerimonia del giuramento, ognun torna al suo luogo; Indi si canta ancora una volta l' Inno, *Veni Creator Spiritus:* Ritiransi poscia gl'Elettori nel Conclave, che è una specie di Galleria fatta a volta in poca distanza dal Coro della Chiesa, luogo destinaro per l' atto dell' Elezzione: Quivi l' Arcivescovo di Magonza presedendo in qualità di Gran Cancelliero d' Alemagna prende il primo luogo; quelli di Treveri, e di Colonia il secondo, e 'l terzo altetnativamente; il Rè di Boemia il quarto; l' Elettore di Baviera il quinto; il Sassone il sesto: Brandembourg il settimo; il Palatino l' ottavo; sicchè l' Elettore d' Hannover occuperà il nono; tutti in una fila; quando però tutti intervengono in persona: I Plenipotenziarj occupan gl' ultimi luoghi. Dopo che tutti si sono posti a sedere, il Conte di Pappenheim chiude il Conclave, e pone le Chiavi in luogo, ove ciascun' Elettore a suo piacimento possa prenderle. L' Arcivescovo di Magonza raccoglie i Voti degl' altri Elettori; in fine dà il proprio. L' Elezzione si fà per pluralità di Voti sopra la metà. Ogni Elettore può dare il proprio Voto a suo figlio, ò fratello; mà non a se stesso: Se però tutti gl' Elettori col loro Voto concorressero in uno del corpo dell' Assemblea, a quello sarebbe permesso di votare a proprio favore: Così fece Sigismondo Marchese di Brandebourgh, Rè d' Ungheria, e di Boemia che per scusarsi co' suoi Colleghi, prese a dire, ch' egli conoscea benissimo se stesso; non così gl' altri: L' azzione, benchè allora fosse del tutto insolita, venne approvata dalla Dieta, per cagione forse degl' eminenti meriti di quel Personaggio. Sicchè quegli, nella cui persona concorron quattro favorevoli, col suo può compire il numero.

18 Seguita l' Elezzione, gl' Elettori fan tornare in Conclave i Ministri di stato: Il Cancelliero dell' Arcivescovo di Magonza, con quello d' un' Elettore Secolare, dopo aver numerato i Voti, ne fan rogito, con processo verbale, che da ciascun' Elettore viene sottritto, e sigillato, col proprio grande Sigillo; Uscendo poscia dal Conclave quando il nuovo eletto è del corpo del Collegio elettorale, gl' Elettori portansi immediatamente all' Altar maggiore, sopra di cui si pone a sedere il novello Cesare eletto. L' Arcivescovo di Magonza allora, dopo avergli raccomandato gl' affari dell' Imperio, e fattegli approvare le condizioni, con le quali è stato promosso, l' obliga a confermare agl' Elettori la loro Sovranità, co' diritti, privilegj, preminenze, e prerogative. Atto sì necessario, che, se prima non siegue tale conferma, al nuovo eletto non viene permesso d' ingerirsi negl' affari dell' Imperio; deve darne copia a ciascun Elettore; e procurare, che siegua la cerimonia dell' Elezzione del Rè de' Romani; ma di questo al Capitolo IV. di questa stessa Parte. Publicata l' Elezzione, il novello Imperadore deve farsi coronare dall' Elettore di Colonia;

deve

deve giurare d'osservar le leggi; d'amministrar la giustizia; di mantenere i diritti dell'Imperio; di portare la dovuta riverenza al Papa, e di non rivocare le donazioni dagl'Antecessori fatte alla Sede Apostolica. Si spedisce a Roma uno straordinario, per dar parte al Papa dell'Elezzione, ed ottenerne la Conferma, per poi farsi coronare, di che appresso parleremo.

19 Non lasceremo di dire intanto, che le Insegne degl'Imperadori, e de' Regi sono Diadema, Corona, e Scettro. Che il Diadema sia marco del Principato, l'abbiamo in più luoghi della Sacra Scrittura. Nel II. d'Ester si legge, che Assuero, dichiarando Regina essa Ester, per segno della Maestà; che gli conseriva, ornogli la fronte col Diadema: Dalla Storia de' Regi (q) abbiamo, che un'Amalechita, dopo aver, ucciso Saul, preso il di lui Diadema, come marco della Regia Maestà, portollo a David, che, dopo aver'occupato Raab, se lo pose in Capo (r) per esser quello segno manifesto del Regno; Sicchè, osando alcuno d'ornarsene, sarebbe Reo di lesa Maestà. (s)

20 La parola Diadema, procede dal Greco, e significa cingere, ò legare intorno (t) Anticamente non era Corona d'oro; come alcuni han detto; mà, come si vede dalle Imagini degl'antichi Cesari, con la testa Coronata, consistea in una fascia di bisso, con cui si cingea, e si stringea il Capo, pendente dalla parte del dorso (u) Il Curopalata (x) cercando quale de' Cesari fosse il primo, che usasse tal marco, di questo così scrive *Diadematis usum primis Romanorum Imperatoribus exosum, posterioribus familiarem fuisse, satis constat: At verò, cui hoc, quicquid est ornamenti, primum debeatur in incerto res est: Victor id alibi Aureliano; alibi, ac si sui eum peniteret, Caligulæ illud adscribit. Contra Jornandes Diocletiano: Cedrenus, & fasti seculi Constantino, illud tribuunt. Fortè minùs constans, & interruptus per intervalla prò Imperantium ingenio ille mos posteris occasionem dedit, ut primos ejus rei inventores crederent, penes quos primitus illius usum viderunt. Cæterum, uti non una omnium ratio, ità nec unius illud Diadema generis: sed gemmatum aliud, aliud purum, & sine gemmis, utrumque tamen solis Imperatoribus peculiare fuit.*

21 Anticamente i Monarchi, dopo essere stati elevati al Trono venivan coronati, come tuttavia si pratica, non solo nelle persone degl'Imperadori, e de' Regi, mà anche del Papa. Riferisce D. Antonio de Solis nella sua Storia della Conquista della nuova Spagna (y) che, quando Ferdinando Cortes portossi a soggiogare il Messico, in questo Regno, dopo l'Elezzione di que' Monarchi dovea seguire la loro Coronazione; mà questa Cerimonia richiedea molte cose. Il novello Principe dovea prima uscire in Campagna con le Armi dell'Imperio, e riportare qualche Vittoria contro i suoi nemici, ò soggiogare qualche Provincia, ò Ribelle confinante, altrimente non se gli ponea la Corona, ne potea ascendere al Trono: Costume degno d'osservazione: Con tale mezo in pochi Anni quella Monarchia vide dilatati di molto i suoi confini: Tornando quel Monarca vittorioso, diveniva capace del Dominio, e portavasi in qualità di Trionfante verso la Dominante, ov'era ricevuto con grandi ostentazioni: Veniva accompagnato da tutti i Nobili, Ministri, e Sacerdoti sino al Tempio del Dio della Guerra, ove, disceso dal suo Carro, e fatti i Sagrifizj, da' Principi Elettori venivagli posto l'Abito, e 'l Manto Regale: Armavangli la destra con uno Stocco d'oro, ed un Fulmine; la sinistra, con Arco, e frezze, che denotavan la potenza, e l'arbitrio di muover guerra. Il Rè del Tezcuco poneagli la Corona, prerogativa riservata a quel Principe in qualità di primo Elettore: Successivamente uno de' Magistrati, il più eloquente, facendo un'Orazione, congratulavasi col novello Principe in nome di tutto l'Imperio per la di lui assunzione a quella Dignità; gli sugeriva alcuni buoni documenti, concernenti le applicazioni, e la vigilanza richiesta dal peso della Corona, e 'l riguardo del ben publico. Terminata l'orazione, avvicinandosi il supremo Sacerdote, il Principe giurava in man

(q) l. 2. c. 1. (r) 1. Paralip. c. 20 (s) Soler de Pileo Sect. 9 f. 184. (t) Soler. loc. cit f. 181.
(u) Corn. a Lapid. in Ezechiel. cap. 21. f. 1080. lett. D 2. (x) De offic. Aul. Constantinopol f. 100.
(y) Cap. 17. f. 257. lib. 3.

in man di questi di conservare la Religione de' suoi maggiori; d'osservare le leggi, ed i costumi dell'Imperio; di trattare i Vassalli con benignità, e clemenza: Promettea, che, durante lo di lui Regno, non vi sarebbono state pioggie dannose, inondazioni di fiumi, sterilità ne' Campi; ne influenze maligne nel Sole; patto da farsi prima col Cielo, per poterlo poi stipolare co' Vassalli. Mà quelle semplici genti non credean, che cadessero sopra i sudditi tali castighi, e calamità publiche che pe' delitti de' Dominanti.

22 L'uso delle Corone trà gl'antichi Cristiani era aborrito, perchè i Gentili solean coronare i loro Idoli: Consideravasi ancora questa Vita, come tempo di penitenza, lutto, e cenere; si aggiugnea la riverenza per la Coronazione di spine del Salvatore; il perchè, dovendo i Soldati ricever dall'Imperadore Severo il donativo, uno d'essi, per testimonio di Tertulliano *De Corona militis*, sendo Cristiano, portatosi per ricever' il suo premio, fugli consegnata una Corona Castrense, ch'egli non osò metterši in Capo, come gl'altri avean fatto; richiesto del motivo dal Tribuno, rispose, che, sendo Cristiano, non gli era lecito di farsi vedere Coronato; il perchè, dopo essere stato fortemente battuto, fù condotto prigione. Mà nelle persone Regie tale ornamento viene stimato ragionevole, perchè essi rappresentan Dio in terra (z) Le Vergini, quando prendon l'Abito Monastico, quasi Regine Spose del Salvatore, soglion' esser coronate da' Sacerdoti con Corone di fiori. In alcuni luoghi della Germania, per testimonio di Gio: Guglielmo Stuckio (a) ne' Conviti soglionsi dispensar' a' Convitati varie Corone di fiori, di carta dipinta, e di Crini di Cavallo: Altrove si coronan le Mense. In Fiandra, ed in Italia, come vediamo, si coronan i fanciulli, e le Vergini desonte con Corone di fiori, per marco della loro Virginità. I Monarchi Ottomani si cuopron la testa con un gran berettone chiamato Turbante, composto di lino piegato, e ripiegato. Quello delle Sultane si distingue con le gemme.

Lo Scettro, come osserva Cornelio a Lapide nell'Epistola di S. Paolo agl' Ebrei (b) fù inventato a similitudine della Verga, ò bastone pastorale, per ricordare a' Principi, che come Pastori, che con la verga, ò bastone reggono, e diriggono le pecore essi con lo Scettro, e con la Regia podestà, devono regnare, e governare i Sudditi, come pecorelle. Gl'Egizj, volendo esprimer l'obligo d'un buon Principe, dipingean un'occhio aperto sù la punta d'una Verga; per l'eminenza intendean la podestà suprema; per l'occhio la vigilanza sopra le azzioni di tutti. Dio volendo farsi conoscere supremo Rè, e Monarca, sotto tale geroglifico presentandosi a Geremia, gli disse: *Quid vides Hieremia?* Rispose questi: *Virgam vigilantem ego video.* Si legge nella Genesi, che, giurando Giuseppe di seppellire suo Padre nella Mesopotamia, *adoravit Deum conversus ad lectuli Caput:* S. Paolo spiega *Adoravit fastigium Virgæ ejus;* Sicchè quello, che Moisè chiamò letto, da S. Paolo viene detto Scettro, ò Verga, per esser la stessa Voce all'uno, ed all'altro comune, affinchè i Rè sappiano, che il dare nelle loro mani lo Scettro è lo stesso che apparecchiar loro un letto, come a persone inferme, e moribonde, sendo essi più che ogn'altro soggetti a' casi della morte.

23 Su'l proposito della Coronazione dell' Imperadore, convien sapere, che gli stati Generali dell'Imperio, radunati in Francfort dell'Anno 1338., ed in Colonia dell'Anno 1339., dichiararono, che la sola Elezzione bastasse, per conferire al nuovo Eletto l'autorità Imperiale, subito seguito l'atto del giuramento fatto all'Imperio; e che le cerimonie delle due Coronazioni solite farsi, l'una in Roma, l'altra in Milano non fossero necessarie: La Corte di Roma non volle approvare tali regolamenti; gl'Imperadori vi sono stati sempre invitati, segnatamente dagl'Elettori Ecclesiastici, per farsi coronare dal Papa. Anzi questi hà sempre ricusato di riconoscere il nuovo Eletto per fino a tanto che da Roma sia stato riportato un Breve di conferma dell'Elezzione, e di dispensa da quell'atto. Carlo V.

(z) *Cornel a Lapid in Zaccaria cap. 6 f. 697. lett A. 2.* (a) *De antiq. Conviv. cap. 19. in fin. lib. 3.*
(b) *cap. 1. f. 841. lett. D. 4.*

lo V. fù coronato in Bologna da Clemente VII. Ferdinando I. Massimiliano II. Ridolfo II. Mattias. Ferdinando II. Ferdinando III. Leopoldo I. siccome il Regnante Augustissimo GIUSEPPE, mai han passato le Alpi, con intenzione di portarsi a Roma, per farsi coronare; e per non esser seguita la Pontificia Coronazione, sono stati sempre chiamati Imperadori eletti.

25 Quando il Regno d'Italia costituiva parte dell'Imperio, gl'Imperadori venivan coronati, non solo in Alemagna, come appresso vedremo, ed in Roma, mà anche in Lombardia, con la Corona d'oro, senza punte, arricchita di Diamanti, con una piccola banda di ferro di dentro, e però detta di ferro; Con che il Coronato veniva qualificato Rè d'Italia, ò di Lombardia: Tale cerimonia seguiva nella Chiesa di S. Gioanni di Monza Borgo del Milanese, ove i Rè di Lombardia talvolta solean fare il loro soggiorno: Si è però fatta anche in Milano, ed in Pavia: Corrado I. volle esser coronato in Milano, ed in Monza: Federico I. fù coronato nella Chiesa di S. Michele di Pavia per le mani dell'Arcivescovo di Milano.

26 Mà, poichè la cerimonia della Coronazione, sì in Roma, che in Lombardia, è andata in disuso, non lasceremo di riferir quella, che si pratica in Alemagna. Stabilito il luogo, e 'l giorno per sì Augusta solennità, i Magistrati d'Aquisgrana, e di Norimberga, d'ordine dell'Arcivescovo di Magonza, mandan pe' loro Deputati gl'ornamenti Imperiali, che da essi vengon custoditi; cioè quei di Norimberga la Corona d'oro di Carlo Magno, di peso di libre quattordici, l'Anello, lo Scettro, il Globo, le Scarpe, un lungo Camice, con Cingolo, Stola, e Peviale, siccome la Spada, che si dice essere stata portata a quel Monarca da un Angelo. Quei d'Aquisgrana mandan' una Cassa tempestata di Diamanti, ove si conserva del Sangue di S. Stefano, la Spada ordinaria dello stesso Carlo Magno, col suo pendone, ed un libro de' Vangeli a lettere d'oro, di cui quel Monarca si serviva.

27 Celebrata la Messa, e terminata la Cerimonia della Coronazione, l'Imperadore, preceduto dagl' Elettori Secolari, ed accompagnato dagl' Ecclesiastici, si porta a sedere sopra una Tribuna. Quando quella Solennità siegue in Aquisgrana; Sua Maestà Cesarea siede nella Sedia di Carlo Magno, che viene custodita in quella Chiesa: Indi un' Ufficiale gli dice: *Prendete, e conservate il possesso della Dignità conferitavi, non per ragione ereditaria, nè per diritto di paterna successione; mà in vigore de' Voti degl' Elettori dell' Imperio Alemano; e sopra tutto dalla providenza di Dio Onnipotente;* il perchè, come nel Capitolo seguente vedremo, ogni Imperadore si chiama Avvocato, e difensore della Chiesa (c) Poscia un Canonico della Collegiale d'Aquisgrana, presentandosegli davanti, e dicendogli esser' antico costume, che ogni Imperadore sia in quella ricevuto Canonico, supplica Sua Cesarea Maestà, che, come tale, voglia prendere il giuramento: Cerimonia, che suol farsi anche in Roma, quando quivi viene consegrato, sendo dichiarato Canonico di S. Pietro, ove assiste al Papa in qualità di Suddiacono (d)

28 Quando la Coronazione non siegue in Aquisgrana, l'Imperadore, e gl'Elettori consegnan' a quello che porta gl'Ornamenti, che suol'essere un Canonico, una Scrittura, che contiene, che l'atto seguito fuori di quella Chiesa, non potrà mai pregiudicare alle ragioni di essa, ne di quella Città. L'Imperadore Leopoldo di gloriosa memoria fù coronato, e consegrato in Francfort il dì primo Agosto 1655., da Massimiliano Errico, Arcivescovo di Colonia, e Principe del Sacro Romano Imperio: Gl'Arcivescovi di Magonza, e di Treveri ajutarono a sostenere la Corona: Il Regnante glorioso Imperadore Giuseppe, in qualità di Rè de' Romani, fù coronato in Augusta il dì 25. Gennajo 1690., da Anselmo Francesco Arcivescovo di Magonza Elettore, e Principe del Sacro Romano Imperio.

29 L'Imperio, avanti che regnasse Carlo Magno, e molto tempo dopo, non sola-

(c) *Lupoldo de jur: Regn: & Imper. cap. 13. Gio. Limneo Annot. ad Capitul. Imper. art. 2. f. 134.*
(d) *Durant. Rational. lib. 2. cap. 8.*

solamente mentre fù posseduto da' Principi figlj di quel Monarca, mà ancora, quando per Elezzione passò nelle Case di Sassonia, di Franconia, e di Suabe sino a Federigo II., fù sempre Principato Monarchico in tutti gli Stati, che lo componeano, sì in Alemagna, che in Italia; mà, seguita la morte dell' accennato Federigo, gl' Elettori ampliarono i loro diritti; Sicchè a' nostri giorni quel governo partecipa del Monarchico, e dell' Aristocratico.

30 Per ben' intendere qual Dominio possieda l' Imperadore nell' Imperio, come Imperadore, convien premettere, che, come ne' Capitoli susseguenti vedremo, dove ne' Regni Ereditarj non si fà distinzione tra 'l Dominio del Rè, e quello della Corona; sicchè subito che un Principe ascende al Trono, lo di lui dominio particolare s' unisce a quello della Corona; non così succede ne' Regni elettivi: Il figlio del Rè non è certo di succedere nella Corona posseduta dal Padre; il perchè il Rè hà il suo particolare dominio: Così succede in Polonia; così succedea già in Danimarca, ed in Suezia; così cominciossi a praticare in Alemagna, dopo che, come si è accennato, l' Imperio fù divenuto elettivo: Per tale ragione la Sassonia, la Franconia, Suabe, ed altre Provincie sono restate in potere degl' Eredi de' Principi di quelle Case, che furono Imperadori.

31 Il Dominio Imperiale passa nella persona di quel Principe, che, mentre governa l' Imperio, possiede il Titolo d' Imperadore. Prende questi tutti i marchi d' onore degl' antichi Cesari d' Occidente, co' Titoli di sempre Augusto, ed altri, de' quali nel Capitolo seguente parleremo: La sua Corona è ferrata, e sormontata da un Globo del Mondo, Simbolo dell' universale Monarchia, sopravi una Croce: Da' Principi Cristiani tutti gli viene ceduta la precedenza. Alcuni affari dipendono da Sua Maestà Cesarea solamente; per altri convien convocare il Collegio Elettorale, i Principi, e tutti gl' altri stati dell' Imperio, per avere il loro consenso: Così dispongono le solenni Capitolazioni, che dall' Imperadore sono giurate, quando viene eletto. Non hà l' Imperio una Città, che appartenga all' Imperadore, come Imperadore: Quando quegli, che deve regnare non avesse Dominio particolare, se gli assegnerebbe la Città di Bamberg, per farvi il suo soggiorno; in tal caso quel Vescovo sarebbe obligato a ritirarsi a Villac.

32 L' Imperadore è quegli, che convoca le Diete, ed altre Adunanze Imperiali; a Sua Maestà Cesarea spetta il licenziarle; Da esso dipende l' autorizazione delle risoluzioni, che quivi si prendono: In suo nome vengono publicate, ed eseguite: Conferma le Leghe, ed i Trattati fatti dal suo Antecessore, per lo bene dell' Imperio. Può creare Rè, Duchi, Principi, Marchesi, Conti, Baroni, e Lantgravj. Errico II. eresse in Regno il Ducato d' Ungheria a favore del Duca Stefano: Errico IV. creò Rè di Boemia Uratislao, ò Ladislao: Federigo I. diede al Principe Pietro l' investitura della Danimarca, che di que' tempi dipendea dall' Imperio; fregiollo del Regio Titolo, ed egli stesso coronollo. Ottone III. eresse altresì in Regno a favore di Boleslao il Ducato di Polonia. Leopoldo I. a' nostri giorni hà qualificato col Titolo di Rè di Prusia il Marchese di Brandembourg: Di Ducati, Marchesati, Contee, ed altre Dignità se ne potrebbono addurre non pochi esempj.

33 Le facoltà di conferire i Feudi grandi dell' Imperio spetta al solo Imperadore; Sua Maestà ne dà le investiture, a' Principi Ecclesiastici, con lo Scettro; a' Secolari con lo Stendardo, ò con la Spada. Nelle sue mani prendono il giuramento di fedeltà gl' Elettori, e gl' altri Principi, e Membri dell' Imperio: Dispone degli Stati, e Principati per delitti, ò altre cagioni devoluti all' Imperio: Concede grazie, e remissioni: Dichiara Città; istituisce, e conferma Accademie, ed Università: Gode solo il diritto, chiamato delle primiere preghiere, che consiste in sciegliere dopo la sua Coronazione persone capaci, per conferirgli il primo Canonicato, ò la prima Dignità, che venga a vacare in ciascuna Chiesa Catedrale, Collegiata, ò Badia dell' Imperio, ove i provisti devon' esser ricevuti con la Cesarea Nomina: Conosce le Cause de' Sudditi dell' Imperio: Concede Esenzioni; spedisce Ambasciadori; restituisce alla fama; legitima Bastardi; fà grazia della Vita, purchè non si tratti d' affàri

di conseguenza dell' Imperio, che richieggan il consenso degli Stati. Molti altri diritti fan conoscere la Cesarea autorità.

34 Quando si tratta d'alienare, ò impegnar beni dell' Imperio; d' accordar privilegi di batter moneta; di confiscar beni, e Stati di Ribelli, prende il parere degl' Elettori. Quando si devono regolare affari di Religione; far nuove leggi, ò abolire le già fatte; regolar valore di monete; intimar guerra, sì nell' Imperio, che fuori; imporre sussidj, ò contribuzioni generali; far leve di gente da guerra; fabricar nuove Fortezze; presidiar Piazze; far Pace, ò Confederazione, si richiede il consenso generale di tutti gli Stati dell' Imperio. Se però si trattasse d'affare, che richiedesse sollecita spedizione, basterebbe il consenso degl' Elettori. Le tregue, e le sospensioni d'Armi dipendono dalla volontà del solo Imperadore. I diritti supremi sono del tutto attaccati alla Corona Imperiale: In caso d'assenza di Cesare, vengon goduti dal Rè de' Romani in qualità di Vicario perpetuo dell' Imperio: Non essendovi Imperadore, ne Rè de' Romani, succedono i due Vicarj dell' Imperio in Alemagna; alla riserva de' Feudi grandi, chiamati di Scettro, ò di Stendardo, e di Spada, de' quali, come si è accennato, il solo Imperadore può investire.

35 Per gl' affari dell' Imperio, Sua Maestà Cesarea hà tre Consigli; il primo chiamato di Stato, viene composto d' un Presidente, e ventiquattro Consiglieri, che sono Principi, Conti dell' Imperio, ed altri Signori di sfera, con dieci Segretarj per le spedizioni degl' Ordini, e delle Lettere. Il secondo Consiglio si chiama delle Finanze, rappresentato da due Presidenti, un Direttore, quattordici Assessori, e sei Segretarj: Il terzo Consiglio è quello di Guerra, composto di due Presidenti, che sono Generali d' Armate, sette Consiglieri, che soglion' esser Marescialli di Campo, Generali, Colonelli, e Sargenti maggiori; un' Uditore Generale, Notaj, e Segretarj.

36 Nello stato presente le Cesaree rendite consistono in sussidj chiamati Mesi Romani, che vengon pagati dagli Stati, e membri dell' Imperio; mà di questo al Capitolo XIV. di questa stessa Parte. Vi sono i sussidj, che pagan le Città Imperiali, che non ascendono che ad annue lire quaranta mila in circa di Tasse della Cancelleria. Gl' Ebrei pagan le imposizioni, chiamate denari d' obligazioni. Avvi poi i diritti delle Investiture de' Feudi Imperiali; mà gl' utili, che da quelle si ritraono, vengon distribuiti trà gl' Ufficiali Cesarei. All' Imperadore per se stesso non resta che l'onore di concederle; sicchè quello, che esigge dall' Imperio, e di gran lunga inferiore alle spese, che si richieggono per pagare gl' Uffiziali, contribuire alla sussistenza delle genti di guerra, ed insomma a tutto ciò che richiede sì Augusta Dignità. Mà la grandezza della Casa d' Austria a tutto supplisse, mentre dalla Boemia esigge un milione di fiorini di certo, le contribuzioni straordinarie di quel Regno sono assegnate per la guerra nell' Imperio; e quello stesso Regno paga sempre la metà di più dell' Austria. Le rendite della Slesia sormontano ottocento milla fiorini; le contribuzioni straordinarie servono per la guerra dell' Ungheria: Quelle della Moravia ascendono ad altri ottocento milla fiorini: Dal Tirolo si ricava un millione, ed ottocento mila fiorini; molto più dall' Austria: In tutto si calcola quattro millioni di Tallari

37 Trà Ministri più qualificati della Corte di Vienna annoveransi in primo luogo gl' Ufficiali chiamati di Corte, tra' quali precede a tutti il Maggiordomo maggiore. Succedono a questi il Cameriero maggiore, il Kavallerizzo maggiore, il Maresciallo di Corte, il Capitano degl' Arcieri; quello de' Trabanti. Alla Guardia dell' Imperadore sono destinati trecent' Uomini trà Arcieri, e Trabanti: Quando Sua Maestà esce, i Capitani di quelli vanno da' lati della Cesarea Persona. Avvi il Cacciator maggiore; il Falconiero maggiore, tutti Titolati de' Paesi Ereditarj.

38 Vengono appresso quei, che compongono il Consiglio, ò Conferenza segreta, e sono il Presidente del Consiglio di Guerra; il Presidente della Camera; il maggiordomo maggiore; il Presidente del Consiglio Aulico; il Cancelliero di Corte; quello di Boemia; lo Stattolder di Vienna; il Maresciallo del Paese; il Presidente della Camera di Slesia; il Vicerè di

Boemia; e quello dell'Imperio: Questi tutti risiedono alla Corte: Avvene altri d'onore, che in tutti fanno il numero di trenta in circa. Tale Consiglio, ò Conferenza ne' giorni feriati suol tenersi ogni mattina alla presenza di Cesare, a cui, quando non v'interviene, si riferisce il risultato. Tutti i Consiglieri segreti vengon trattati col Titolo d'Eccellenza, e precedono anche agl' Ambasciadori Regj, ed al Nunzio Apostolico.

39 Succede al Consiglio Segreto l'Aulico Imperiale, di cui parleremo nel Capitolo XIV. di questa stessa Parre: I Consiglieri sono distinti trà Nobili, e Dottori, con stipendio di mille Tallari di certo, altrettanto d'incerto. Nelle mani del Presidente del Consiglio della Camera passa tutto il denaro degli stati, e delle rendite Cesaree; con suo ordine si fanno i pagamenti. Gode molti privilegj, tra' quali è considerabile quello, di non esser tenuto a render conto. Da quel Magistrato dipendono le Finanze: Avvi il Consiglio di Guerra; quello di Boemia, dal quale dipendono il Ducato di Slesia, il Marchesato della Moravia; ed il Consiglio d'Ungheria: Da tutti questi Magistrati le Cause passano al Consiglio segreto.

40 A Gratz in Stiria, ove soglion risedere gl' Arciduchi, trovansi i medesimi Magistrati, eccettuati l'Aulico, e quello d'Ungheria. Anche le altre Provincie han varj Magistrati; da questi si appella all' Aulico di Vienna; mà trà tutti ritengon' autorità maggiore quelli di Gratz, e del Tirolo, a'quali il Cancelliero maggiore suol comunicare tutti i Decreti fatti da Cesare: I Segretarj di tutte le Cancellerie, e Consigli ascenderanno al numero di trecento. Oltre la Corte dell' Imperadrice, avvi ancora un'Interprete delle lingue Orientali; l'Elemosiniero, e primo Cappellano Cesareo; il Confessore; Gran numero di Camerieri della Chiave d'oro; altri della nera.

41 Le Cariche de' Generalati, che la Corte Cesarea suole distribuire, sono tutte di somma estimazione. Il primo Generalato è quello di Giavarino, che rende Annui venti mila fiorini: Poi l'altro di Gomorra d'annua rendita di dieci mila fiorini: Warassio in Schiavonia di venti mila fiorini: La Croazia il simile: L'Ungheria superiore è parimente di rendita considerabile: Così quelli della Boemia, e del Tirolo: Aggiungonsi a questi molti comandi, ò soprintendenze di Città, e Capitaniati di Provincie, e Fortezze.

42 La Città di Vienna è governata da un Magistrato composto di dieciotto Rappresentanti: Avvi il Pretore Urbano, chiamato Maestro de' Cittadini, che amministra la giustizia al Popolo: Il Questore delle materie Capitali, chiamato Giudice, decide le Cause de delitti: Vi sono alcuni Ufficiali destinati ad esiger le Gabelle. Il Presidio della Città consiste in un Regimento, che dev' essere di mille, ed ottocent' Uomini. Dopo il tramontar del Sole ott' Uomini delle Guardie, girando per la Città, due per Quartiero, ad ogni capo di strada, van gridando. *Io vi annunzio la tal' ora; guardatevi dal fuoco, e pregate Dio che vi assista.*

CAPITOLO III.

De' Titoli dovuti all' Imperadore, e di quelli, che Sua Maestà Cesarea usa con altri.

1 Il maggiore de' Titoli, che Cesare, parlando di se stesso, soglia usare, ò che da altri riceva, se crediamo ad un formolario di Lorenzo Hindermayr rapportato dall' Abate Paccichelli nelle memorie de' suoi Viaggi (*a*) suol'essere del seguente tenore: *Nos Leopoldus, Divina favente Clementia, Electus Romanorum Imperator, semper Augustus; ac Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæque Rex; Archidux Austriæ; Dux Burgundiæ, Carinthiæ, Carniolæ, Marchio Moraviæ; Dux Lucemburgiæ superioris, & inferioris Silesiæ, Wirtembergiæ, & Thecæ: Princeps Sueviæ, Comes Habspurgi, Tirolis, Feretis, Harburgi, & Goritiæ, Landgravius Alsatiæ, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviæ, ac superioris, & inferioris Lusatiæ, Dominus Marchiæ, Sclavoniæ, Portus Naonis, & Salinarum.*

Il

(*a*) *lett.* 55.

2 Il termine *Nos*, in parlando di se stesso solamente, come al Capitolo XI. della I. Parte si è veduto, da alcuni Scrittori si crede introdotto da Cesare, allora, quando nelle risoluzioni di cose gravi, volendo comprendere in una sola parola la Republica, e'l Senato dicea; *Nos jubemus*: Così la formola *divina favente Clementia*: come l'altra *Dei gratia*, sono state introdotte da tempo antichissimo (*b*) e vengono usate così da' Cesari, come da' Regi, come, oltre quello ne dice Gio: Francesco Leonardo (*c*) noi lo vediamo in pratica, anche nelle persone de' Principi subordinati per lo supremo Dominio (*d*) e de' Prelati, che per mostrare una certa loro prerogativa, autorità, e grandezza, si sono accomunato tale diritto (*e*) Emanuale Aluarez, Pegas (*f*) ed il Rebuffo (*g*) vogliono, che i Principi Cristiani abbian preso tal formola da S. Paolo a' Corinti (*h*) ove si legge; *Gratia Dei sum id, quod sum*; e con ragione, poichè, come il Testo (*i*) ci ricorda i Principi regnan per grazia, e providenza di Dio; il perchè l'uso di tal formola non compete che a' Principi, che non riconoscano altro Superiore che Dio, e la spada (*k*) In Francia, se alcuno la praticasse, incorrerebbe in pena di lesa maestà: In Germania i Principi, quando scrivono a' loro pari, l'usan nel fine della Scrittura; cogl' inferiori in principio: Con l'Imperadore se ne astengono; e questo, perchè non godono di tale prerogativa per proprio diritto, mà per privilegio (*l*) Salon de Pace però (*m*) riprovando la Sentenza di quelli, che tengono, che l'uso di detta formola non competa che a' Principi, che non riconoscon Superiore, dice, tale diritto non trovarsi riservato trà le Regie prerogative, e la podestà di tutti i Principi, per quelle parole di S. Paolo a' Romani (*n*) ove si legge, *Sicut enim in uno Corpore multa membra habemus, omnia autem membra non unum actum habent; ità multi unum Corpus sumus in Christo; Singuli autem alter alterius membra* procedere da Dio; e per essere stata usata anche da quelli, che non sono Principi, e ciò dice esser seguito con ragione, attesa l'inveterata consuetudine, che lo permette; il perchè riprende il Cassaneo, che tiene, che al Duca di Borgogna non sia lecito d'usarla: Ammette però esso Salon, che a' Magnati Spagnuoli non sia permessa, perchè non si trovan in tale possesso; come anche in riguardo della Regia preeminenza.

3 I Romani, dopo aver divisato d'onorare Ottaviano con cognome da ogn'altro Principe distinto; e dopo aver messo sù'l Tappeto quello di Romolo, prescelsero il proposto da Munazio Planco, che disse, doversi chiamare Augusto. *Postea Caii Caesaris* [prende a dire Suetonio nella Vita di quel Principe al Capitolo VII] *& deinde Augusti Cognomen assumpsit; alterum Testamento majoris Avunculi; alterum Munatii Planci sententia, cum, quibusdam censentibus, Romulum appellari oportere, quasi ut ipsum Conditorem Urbis, praevaluisset, ut Augustus potiùs vocaretur, non tantùm novo, sed etiam ampliori Cognomine, quod loca quoque Religiosa, in quibus, augurato quid consecratur, Augusta dicantur*. Piacque a tal segno la proposizione, perchè, come alcuni vogliono, quella parola significa lo stesso che Venerabile; ò onoratissimo; ò come altri dicono, è stata presa dal Verbo *Augeo*; quasi voglia dire Ampliatore dell'Imperio; ò pure come altri crede, significa lo stesso che Fortunato (*o*) Piacque tanto, dico, tale proposizione, che *Augustus illi Viro Planci Sententia* [ebbe a dire Vellejo Patercolo] *consensus universi Senatus, Populique Romani indidit*. Anzi incontrò un plauso sì universale che da Cognome passò poscia in qualità di distintivo, come vediamo ne' Successori nell'Imperio. *Postmodum etiam Augustus* [scrive Xifilino] *cognominatus est, quo Nomine reliqui post eum Imperatores appellati sunt*. Titolo, che, se crediamo a Tacito, fù il veleno della Romana Republica: Quando Ottaviano, sotto nome di

(*b*) *cap hac edictali de pact juram. firm. cap 1. in princ. de pace tenen cap Imperialem de prohibit. feud. alien per fidele.* (*c*) *Prax Official cap 5. n 6.* (*d*) *Selden de Tit cap 7 n. 2 f. 125 p 1.* (*e*) *Limne de jur. pub. cap 6 n 15 e seqq; lib 4* (*f*) *ad ordinat Portugall Tom 1 proem gl 4.* (*g*) *de Concord. in princ. lett. C. V Gratia.* (*h*) *1. cap 5* (*i*) *cap. si ex bono de paenit. dist 4. e l inter Claras C. de Trinit. & fid Cat.*
(*k*) *Paris de Put de Duell lib 7 § An Comes n. 3 Alfar. de Offic. Fisc. gl 2 n. 1. Cassone proem Consuet Burgund. n. 3 Menoch. Cons 2 n 104. lib. 1.* (*l*) *Add al Besold. Tesaur. pract. ad auct. lett. A. §. 124 V Gratia f. 63.* (*m*) *Ad leg. Taur proem n. 29. e seqq;* (*n*) *12.* (*o*) *Issit. Proem. Sueton. in August. cap. 7. Dione lib. 43. Pausan Lacon. Ovid. Fast. lib. 1.*

di Principato, arrogò a se solo l'autorità tutta, perdette Roma tutta la libertà. *Lepidi, atque Antonii arma in Augustum cessere* [per testimonio di quello Scrittore nel I. degl' Annali] *qui cuncta discordiis Civilibus fessa nomine Principis sub Imperium accepit*.

4 L'abuso de' Titoli in ogni tempo hà trionfato. Nabucdonosor intitolossi *Rex Regum*: Alessandro Magno *Rex Mundi*: Demetrio *Expugnator Urbium*: Anibale Cartaginese *Domitor Regum*: Giulio Cesare *Dux Urbis*: Mitridate *Restaurator Urbis*: Attila *Flagellum Dei*: Dionisio *Hostis Hominum*: Ciro *Ultor Deorum*. Al tempo degl' Imperadori Romani, non solo alle Mogli de' Cesari stessi, mà anche alle Donne, che vantavan qualche relazione col Principe Regnante, si permettea il Titolo d' Auguste: Così praticossi con Antonia per esser figlia d'Ottavio, Sorella d' Augusto, e moglie di Druso. Così con Giulia, e Didia Clara, questa figlia di Didio Giuliano; quella di Tito. Così succede a' nostri giorni del Titolo di *Donna* usurpato tallora anche dalle figlie di quelle Dame, che, per aver servito in qualche Corte, in cui così si costumi, l' han assunto. Per le ragioni, che ne' Capitoli susseguenti si addurranno, il Rè di Francia, si chiama *Rex Christianissimus*: Quello di Spagna *Catholicus*: Il Britannico *Defensor Ecclesiæ*.

5 Il motivo, per cui Cesare usa il termine *Electus*, si è addotto nel precedente Capitolo, ove si è anche veduto, che il Titolo Imperadore fù introdotto sin dal tempo di Giulio Cesare; non già sotto Tiberio, come vuole Forstner (p) Quelli, che dagl' Imperadori venivano spediti al Governo di qualche Provincia, sendo chiamati Imperadori Cesari, dopo la morte del Regnante, succedean nell' Imperio (q) Dopo l'assunzione di quel Titolo, di que' tempi non vi fù, chi più usasse il Regio. Avreliano portò il Diadema, e gl' altri Regali ornamenti; mà intitolossi sempre Imperadore. Dopo che l' astio verso il Regio nome si vide sunnito dalle menti de' Viventi, nelle elezzioni alcuni di que' Monarchi furono chiamati anche Rè (r) Dopo la divisione dell' Imperio nelle parti Occidentali, ancorchè il Titolo d' Imperadore sia stato sempre in grande stima, anche il Regio è stato ambito; il Sultano però; il Rè di Francia, quelli d' Inghilterra, e di Spagna; il Czar di Moscovia; il Kam de' Tartari; il Rè della Cina; quello delle Indie, conosciuto sotto nome di Gran Mogol; il Prete Janni, e molti altri Principi, ciascuno de' quali possiede più Terre di quello comprenda tutto l' Imperio Germanico, benchè non sien che Rè, han sempre ambito il primo (s) Ciò succede, perchè niuno è contento della sua sorte.

6 La Superbia di que' Monarchi poi, non contenta de' Titoli di Cesare, d' Imperadore, e d' Augusto, introdusse di tempo in tempo nuovi attributi di lodi. Augusto, fù acclamato venti volte Imperadore, per aver riportato venti famose Vittorie (t) Nelle antiche Inscrizzioni si legge *Cæsar D. Julii F. Augusti Pont. Max. Consul. XIV Imperator XX. Tribunitiæ Potestatis XXXVIII. Pater Patriæ*. Indi v' aggiunsero le virtù, in cui pretendean' essere Eccellenti. Sedendo un giorno Augusto nel Teatro, mentre rappresentavansi gli spettacoli, fu udita una Voce, che esclamando, prese a dire: *O Dominum, æquum, & bonum*: Gl' astanti, con giolivi plausi echegiarono quella Voce; mà il Principe, tanto moderato in quella congiuntura, quanto poi divenuto ambizioso, come si vide nel Trattato dell' Onore, dichiarossi, d' aborrire que' fastosi Titoli; *Dominumque se post hac appellari, nec serio, nec joco*. Anzi soggiugne Suetonio; *Domini appellationem, ut maledictum, & opprobrium semper exhorruit*. Caligola fù il primo, che assumesse il Titolo di Signore: *Primus Diademate imposito* [si legge in Levino] *Dominum se jussit appellari*. Non contento quel Fetonte del Popolo Romano, che tale presagì dover' essere il sagacissimo Tiberio, allorchè disse; *Populum Romanum Phætontem Orbi terrarum educare*: Non contento dico de' Sourani Titoli di Cajo Cesare Augusto, Germanico, Pontefice Massimo, volle che lo

(p) *not po'te Tacit lib. 2. Annal f. 221.* (q) *Castald de Imper. q 41. n. 23.*
(r) *Selden de Tit p. 1. cap. 2 n 3. f. 18.* (s) *Selden de Tit p. 1. cap. 2. n. 5. f. 34. e seqq; Moreri V. Empereur.*
(t) *Rosin. Antiq Rom. lib. 7. cap. 12. lib. 10. cap 6.*

lo chiamassero *Principum Patrem*, *Deum Deorum* (u) Perchè risaltasse maggiormente la sua vanità, pretese essere più che Massimo; *& Divinam Majestatem asserere;* che più! avendo fatto trasportare dalla Grecia molti stimatissimi Simolacri di varj Numi, tra' quali la statua di Giove Olimpico, fè a questa intimare la sentenza della sua Decapitazione, affine di collocarvi sopra la sua testa, a cui eresse un Tempio, istituì Sacerdoti, da' quali gli fece offerire Sagrifizj, arrogandosi anche il Titolo di Giove Laziale: *Templum etiam Numini suo proprium* [lasciò scritto Suetonio nella di lui vita] *& Sacerdotes, & excogitatissimas hostias instituit*. Le Vittime eran *Phenicopteri*, *Pavones*, *Tetraones Numidicæ*, *Meleagrides*, *Phasianæ*, e simili. Mà il vedere, che de' suoi Dei fè insigne strapazzo; mentre, per negligerli francamente tutti, si prese per oggetto di far poco conto del principale; ciò di Giove, sino a minacciargli di dargli il bando; anzi una volta *cum assistens Simulacro Jovis Apellem Tragædum consuluisset, uter ille major videretur, cunctantem flagellis discidit*, ci fà comprendere, che non fosse men Ateo che superbo. Domitiano *Neroni, aut Caligolæ, aut Tiberio similior quàm Patri, vel fratri suo*, se crediamo ad Eutropio, ed a Suetonio nella di lui Vita, non fù men superbo di Caligola, mentre volle, che gli suoi Ordini fossero scritti con le seguenti parole: *Dominus, & Deus noster, sic fieri jubet*.

7 Quanto ingiustamente i Monarchi suddetti arrogaronsi i riferiti Titoli, altrettanto giustamente Trajano dal Senato fù chiamato Padre della Patria, ed a questo fù aggiunto l'altro di Ottimo; il perchè Plinio, parlando con lo stesso Principe, prese a dire: *Justis ne de causis Senatus, Populusque Romanus optimi tibi nomen adjecit? Paratum id quidem, & in medio positum, novum tamen suas neminem ante meruisse, quod non erat excogitandum, si quis meruisset*: E poco dopo: *Hoc tibi tam proprium, quàm Paternum, nec magis definitè, distinctéque designat, qui Trajanum quàm qui optimum appellat; ut olim frugalitate Pisones, Sapientia Lelii, Pietate Metelli monstrabantur, quæ simul omnia isto nomine continentur, nec videri potest optimus, nisi qui est omnibus optimis in sua cujusque parte præstantior; meritò tibi ergò post cæteras appellationes, hæc est addita, ut major: Minùs est enim, & Imperatorem, & Cæsarem, & Augustum, quàm omnibus Imperatoribus, & Cæsaribus, & Augustis esse meliorem; ideoque ille Parens hominum, Deorumque optimi priùs, deinde Maximi nomine colitur, quo præclarior laus tua quem non minùs constat optimum esse, quàm maximum. Assecutus es nomen, quod ad alium transire non possit, nisi ut appareat in bono Principe alienum, in malo falsum, quod licèt omnes postea usurpent, semper tamen agnoscitur ut tuum. Etenim, ut nomine Augusti admonemur ejus, cui primum dicatum est, ita hæc optimi appellatio nunquam memoriæ hominum sine te recurret, quotiesque posteri nostri optimum aliquem vocare cogentur toties recordabuntur, quis meruerit vocari*. Titolo di cui quel Principe non fù fregiato, che dopo aver soggiogata l' Armenia, e glorificato il suo nome in Oriente: *Tum in honorem ejus multa Senatus decrevit; atque illud in primis, ut optimus appellaretur* (x) Titolo dà esso sì stimato, che Xifilino (y) ebbe a dire *Cognomine Optimi multo magis gloriari videbatur, ex quo natura, moresque ejus suavissimi magis quàm Arma cognoscerentur*.

8 Il Titolo di Padre, come nome di Religione, fù attribuito a tutte le Deità, segnatamente a Bacco: Giove fù chiamato Padre de' Dei: L' Oceano Padre delle cose: Romolo chiamò i cento Sacerdoti da esso eletti col nome di Padri. Che più l' Onnipotente viene venerato con lo stesso nome, che come vediamo al XVIII. ed al XIX. de' Giudici; spessissime volte ne' libri de' Regi, e negl' Atti, è stato anche preso per Titolo d' autorità, Dignità, e Podestà sacra, e Civile, e però ambito da' Monarchi. Del Titolo di Padre della Patria, di cui fù onorato Cicerone, si legge in Appiano Alessandrino (z) in proposito della congiura di Catilina: *Hic fuit periculosissimæ Conjurationis, unà cum Auctore suo depulsæ a Republicæ salute exitus, qui Ciceronem eatenus sola eloquentia clarum, etiam rebus celebrem* fecit,

(u) *Goltz. Icon Imp.* (x) *Dion. Cass. in Trajan.* (y) *Epit. Dion.*
(z) *lib. 2. Bell. Civil.*

fecit, ut haud dubiè, tum servator Patriæ sit habitus; quam ob rem etiam gratiæ sunt ei actæ publicè, & Auctore Catone, post varias acclamationes Populi, Pater Patriæ consalutatus est, cujus appellationis honor, ut ante omnes suo merito eo contigit, itâ nunc Imperatoribus duntaxat dignis solet tribui; nam ne his quidem, quamquam Regiam potestatem adeptis, statim cum cæteris Cognominibus hoc quoque additur; Sed vix tandem, ut absolutæ virtutis testimonium publico Decreto conceditur.

9 Antonino, per testimonio di Giulio Capitolino nella di lui Vita, acquistò il Titolo di Pio decretatogli dal Senato indottovi da' varj motivi: Gio: Antiocheno (*a*) ne attribuisce la cagione all'innocenza de' Costumi: Lo Spanemio (*b*) vuole che procedesse dalla pietà da quel Principe dimostrata verso Adriano, in procurare la di lui Deificazione, e dalla grande religiosità praticata verso' Dei, a segno che fù paragonato a Numa, primo istitutore de' Sacri Riti in Roma: Giulio Capitolino, repilogando tutte le di lui Virtù si spiega in questi termini: *Vel quod eos, quos Hadrianus per malam valetudinem occidi jusserat, reservavit: Vel quod Hadriano, contra omnium studia, post mortem, infinitos honores decrevit: Vel quod, cum se Hadrianus interimere vellet, ingenti custodia, & diligentia fecit, ne id posset admittere; vel quod verè natura Clementissimus, & nihil temporibus suis asperum fecit.*

10 Quella gloria, che acquistò il Senato, in far risultare il merito d'Antonino, restò oscurata allora, quando parlando con Commodo, con viltà prese ad esclamare *Dominus es, Primus es, vincis omnium felicissime ex æterno tempore, Amazonie vincis*; di quel Commodo dico, che, oltre la libidine, per cui facea pompa nel Cesareo Palazzo di trecento Concubine, ed'altrettanti Giovanetti scelti dagl'Ordini Nobile, e popolare; di quel Commodo, che, quantunque immerso in ogni sorte di vizj, osò elevarsi sopra l'umana Condizione; *Cum Herculem, se Jovis filium jusserit appellari*; di quel Commodo, che, supponendo poter abolire il nome di Roma, pretese fosse chiamata Colonia Commodiana; di quel Commodo, che pretese, che i Mesi non si dovessero più chiamare *Januarius, Februarius &c.* mà *Amazonius, Invictus, Felix, Pius, Lucius, Elius, Avrelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus, Superans*, Nomi, e Titoli tutti da esso, se crediamo ad Erodiano, temerariamente vantati, ed accordati co' seguenti, che, scrivendo al Senato solea usare: *Imperator Cæsar, Lucius, Ælius, Avrelius, Commodus, Augustus, Pius, Felix, Sarmaticus, Germanicus, Maximus, Btitannicus, Pacator Orbis terrarum, Invictus, Romanus, Hercules, Pontifex Maximus, Tribunitia Potestate XVIII. Imperator VII. Consul VII. Pater Patriæ Consulibus, Prætoribus, Tribunis Plebis, Senatuique Commodiano salutem.* Dall'esempio della follia di Commodo, forse indotto Ataulfo Rè de' Goti pensò d'estinguere il nome Romano, e sostituire a questo il Gotico; mà da saggio, considerando la barbarie de' suoi Popoli non essere disciplinabile, ne capace di soggiacere alle leggi Civili, e per ciò non atti a governar Nazioni soggette, rivolse l'animo al generoso pensiero di restituire il Romano Imperio nel suo auge con le Gotiche forze, affinchè, restando di lui sì gloriosa memoria tra' Romani, dovessero questi prender motivo di chiamarlo Ristauratore del loro grande Nome.

11 Fù solito, così degl' Imperadori Romani, come d'altri Monarchi d'assumer Titoli, ed atribuiti eccedenti i loro meriti, come di Celso, Clemente, Felice, Mansueto, Pio, Sereno, Protettore, Avvocato, Difensore, Tranquillo, ed altri simili (*c*) La Voce Tranquillità usavasi anche per Titolo: Liberio Papa, scrivendo a Costanzo Augusto, prende a dire: *Opto, Tranquillissime Imperator*: poscia *Tranquillitate tua consentiente, sic omnia discutiantur*. Di Costantino si legge, esser stato chiamato Fedele, Mansueto, Massimo, Augusto, Flavio, Pio, Ottimo, Celso, Vincitore, Trionfatore. Massimiliano I. dopo molti Trionfi, fù onorato di quello d'Invitissimo (*d*) Tali Titoli trovansi ristretti ne' seguenti Versi.

Caput Augustum Diademate cinxit

Appel-

(a) *f. 821.* (b) *Differt 8* (c) *Limno lib. 2. cap. 6 n. 1.*
(d) *Fel. Fabri Histor. Suever. lib. 1. cap. 18. in fin. Limn. de Orig. & jur. patric. lib 3. cap. 2. Append. n. 6.*

Appellans Patrem Patriæ, Populi atque Senatus
Rectorem, qui militiæ sit Ductor & idem
Dictator, Censorque bonus, morumque Magister
Tutor opum, Vindex scelerum, largitor bonorum

Sapore Rè di Persia, per testimonio d' Ammiano Marcellino (e) scrivendo a Costantino Imperadore, intitolossi *Rex Regum Sapor, particeps Syderum, Frater Solis, & Lunæ*: Alla di lui milanteria rispose Costantino, intitolandosi, *Victor Terra, Marique Costantinus semper Augustus.* Si legge nella Storia del Jariccio (f) che il Rè di Bisnaga s'intitola *Sposo della buona ventura, Dio di grandi Provincie, Rè de' più potenti Rè, Signore di tutte le Kavallerie, Maestro, e Dottore di quelli, che non sanno parlare, Imperadore di tre Imperii, Conquistadore di tutto quello, che si vede, e di tutto l' acquistato, Conservadore, il quale temono otto parti del Mondo, Kavaliero, che non hà pari, Vincitore di qualunque altro più forte, e robusto, Cacciatore d' Elefanti, Signore dell' Oriente, dell' Austro, del Settentrione, dell' Occidente, e di tutto il Mare.* Il Soldano d'Egitto in una sua Lettera intitolossi *Salamandro Onnipotente, prima di Cartagine Signore del Giordano, dell' Oriente, delle bellezze del Paradiso, Prefetto dell' Inferno, Sommo Imperadore di Costantinopoli, Signore della Secca ficaja, Padrone di quanto camina il Sole, e la Luna, Protettore del primo Sacerdote, Gioanni Imperadore, Rè de' Rè, Signore de' Cristiani, de' Giudei, de' Turchi, Amico de' Dei.* Vologeso Rè de' Parti, tanto superbo, quanto barbaro in una sua Lettera scritta a Vespesiano intitolossi: *Rex Regum Arsaces Flavio Vespasiano salutem.* L' Imperadore, ancorchè Regnante, e senza paragone più sublime, senza formarne querela, *iisdem verbis, non adscriptis Imperatoriis nominibus, respondit.* Solimano così scrisse a Carlo V. *A Carlo V. Imperadore sempre Augusto il suo Contemporaneo Solimano della vittoriosa, e nobilissima Stirpe degl' Ottomani, Imperadore de' Turchi, Rè de' Rè, Signore de' Signori, Imperadore di Trabisonda, e di Costantinopoli, Dominatore del Mondo, Domatore della Terra. &c*

12 Gl' Imperadori Romani usarono per Titoli anche i Nomi delle Provincie da essi soggiogate, come di *Partico, Germanico, Unnico, Britannico*, e simili, che però in una Medaglia di Trajano si legge *Imperator Trajanus, Augustus, Germanicus, Dacicus Pontifex Maximus Tribunitia Potestate Consul VI. Pater Patriæ.* Nel Proemio dell' Istituta. *Imperator Cæsar Flavius, Justinianus, Alemanicus, Goticus, Francus, Germanicus, Atticus, Alanicus, Vandalicus, Affricanus, Pius, Felix, Inclitus, Victor, ac Triumphator, semper Augustus.* I Rè de' Romani, e de' Germani assunsero i Titoli di *Sacratissimi, e Santissimi* (g) Il Titolo di *Sacra Cesarea Maestà* è stato preso dagl' antichi Imperadori Romani; mà oggidì usato perchè quel Monarca viene consegrato col Crisma (h) Quello di Difensore della Chiesa è stato introdotto dopo che Clemente VII. nell' Incoronazione di Carlo V. come nel Trattato della Nobiltà si disse, fece, che questo Principe giurasse d' esser Difensore della Chiesa Romana, con quelle parole riferite dal Seldeno (i) *Ego Carolus Romanorum Rex, Dei gratia, futurus Cæsar, per Deum Divumque Petrum promitto, polliceor, testificor, atque juro, me imposterum, prò viribus, ingenio, & facultatibus meis, Pontificiæ Dignitatis, ac Romanæ Ecclesiæ perpetuum fore Defensorem, nec ullam Ecclesiasticæ libertati vim illaturum; sed potestatem, jurisdictionemque ipsius, quoad fieri potest, conservaturum, & protecturum, cujus rei Testem voco Deum ipsum, & hæc Sancta Dei Evangelia.*

13 Scrivendo Sua Maestà Cesarea al Papa, per testimonio del citato Hindermayr, suol contenersi in questi termini: *Beatissimo in Christo Patri Domino N. Divina Providentia Sanctæ Romanæ, ac Universalis Ecclesiæ Summo Pontifici Domino Reverendissimo, post officiosissimam Commendationem & filialis observantiæ continuum incrementum, quam Deus Ecclesiæ suæ divotissimè salvam, & incolumem conservet: Ejusdem Sanctitatis Vestræ Obsequentissimus filius Joseph.*

14 De' Titoli usati co' Cardinali in particolare si è parlato al Capitolo XIV. della I. Parte. Col Collegio de' Cardinali: *Cardina-*

(e) *lib. 17.* (f) *Tom. 2.* (g) *Limno de Jur. pub. lib. 2. cap. 6.* (h) *Selden. de Tit. cap. 7. n. 3. f. 131. not. f. 138. p. 1.* (i) *De Tit. p. 1. cap. 5.*

dinalium Collegio Reverendissimis in Christo Patribus DD. S. R. E. Episcopis, Presbyteris, & Diaconis, ac universo Collegio Cardinalium, & Amicis nostris carissimis. Co' Nunzj Apostolici *Reverendo Devoto sincerè nobis Dilecto N. N. Archiepiscopo &c. Pontificis Maximi; ac Sedis Apostolicæ apud Nos Nuntio Ordinario.* Col Rè di Spagna: *Hispaniæ Serenissimo, ac Potentissimo Principi N. fratri nostro carissimo, ac benevolentiæ, omnisque felicitatis continuum, ac perpetuum incrementum: Ejusdem Serenitatis &c.* Col Cristianissimo: *Serenissimo, & Christianissimo Principi Domino Ludovico Galliæ Regi, cum omnis boni incremento.* Negl'atti, e memorie de' negoziati della Pace di Nimega il Rè Britannico da sua Maestà Cesarea si trova trattato co' Titoli d' *Altissimo, e Potentissimo Principe, e Signore Giacomo Rè della gran Bretagna, di Francia &c. nostro Illustrissimo Fratello, e Cugino salute, e tutta la prosperità.* Nel Formolario suddetto dell' Hindermayr al Sultano scrive: *Turcarum Imperatori Serenissimo, ac Potentissimo Principi, Domino Sultano N. Imperatori Turcarum, ac Asiæ, & Greciæ, Vicino, & Amico nostro honorato: Nos N. salutem, & omnis prosperitatis incrementum. Serenissime Princeps vicine, & Amice honorate: Ejusdem Serenitatis Bonus Amicus.* Col Rè di Persia si contiene in questi termini: *Persarum, Medorum, & Armeniæ Regi, Amico nostro honorato salutem, & sinceram amicitiam nostram: Ejusdem Serenitatis Vestræ Bonus Amicus.*

15 Con l' Elettore di Colonia: *Electori Coloniensi Illustrissimo, ac Reverendissimo*: Con quelli di Magonza, e di Treveri *Moguntino, Treveriensi, Venerabili N.* Col Bavaro, Brandemburghese, Sassone, Palatino, e con quello d' Hannover: *Serenissimo N. Principi Electori, & Consanguineo* [rispettivamente] *nostro carissimo:* Col Gran Duca di Toscana: *Hetruriæ Magno Duci Serenissimo N. de Medicis &c. Principi nostro carissimo: Cui de cætero affectum &c. ex animo deferimus: Dilectionis Vestræ.*

16 Col Gran Duca di Moscovia: *Moscoviæ Magno Duci Serenissimo, ac Potentissimo Principi, Domino Czar N. Dominatori totius Russiæ, Magno Duci Wolodomiriæ, Moscoviæ, Novogardiæ Czar Casani, Astracani, & Sibiriæ Amico nostro carissimo: Ejusdem Serenitatis salutem, & Amicitiam nostram, cum omni boni incremento.*

17 Col Duca di Modona: *Serenissimo Raynaldo Mutinæ, & Regii Duci, Principi Corregii, Marchioni Estensi, Rodigii, & Carpi Comiti; Consanguineo, & Principi nostro carissimo: Serenissime Mutinæ, & Regii Dux Consanguinee, & Princeps carissime: Dilectio Vestra: Bonus Consanguineus Joseph.* Col Duca di Parma: *Parmæ Duci Serenissimo Francisco Duci Parmæ, ac Placentiæ Principi nostro carissimo: Dilectionis tuæ.*

18 Col Doge di Venezia: *Venetiarum Duci Illustrissimo N. Amico nostro Carissimo: Dilectionis tuæ.* Col Marchese di Baden, e 'l Landgravio d' Hassia: *Illustriss. Dilectionis tuæ.* Così col Duca di Wirtembergh, e con quello di Mehlembourg. Col Capitolo di Trento: *Honorabilibus, Devotis nobis dilectis, Præposito, Decano, & Capitulo Cathedralis.*

19 Con la Repubblica di Genova: *Illustrissimis, Magnificis, Nobilibus, Spectabilibus nostris, ac Sacri Rom. Imperii fidelibus dilectis N. Duci, & Magistratibus Cameræ, & Civitatis nostræ Imperialis Genuæ.* Col Senato di Bologna: *Nobilibus, & Spectabilibus sincerè dilectis Vexillifero Justitiæ, Senatuique Bononiensi.* Cogli stati del Regno di Dalmazia, Croazia, e Schiavonia: *Reverendis, Honorabilibus, Spectabilibus, Magnificis, Egregiis, ac Nobilibus, prudentibus, ac circumspectis Regnorum nostrorum Dalmatiæ &c. Universis Statibus, & Ordinibus nobis dilectis.* Cogli Stati d' Olanda *Illustribus, Generosis, Nobilibus, & Honorabilibus sincerè nobis dilectis Ordinibus Unitarum Provinciarum Belgicarum.*

20 Co' Vescovi d' Augusta, di Bamberga, e simili: *Venerabili gratia nostra Cæsarea bene propensi manentes:* Con altri *Reverendo:* Co' Comitati dell' Ungheria inferiore: *Spectabilibus, Magnificis, Egregiis, & Nobilibus, Comiti, Vicecomiti, Judicibus, ac Universitati Magnatum, & Nobilium Comitatus Posoniensis fidelibus nobis dilectis:* Con le Città d' Ungheria: *Prudentibus, & circumspectis N. Magistro jurium, Judici, cæterisque Juratis Civibus liberæ nostræ Civitatis Posoniensis fidelibus nobis dilectis.*

21 Con l' Ambasciadore di Spagna: *Illustri sincerè nobis dilecto N. Fratris nostri carissimi Consiliario Status, Camerario, & ad Nos destinato Oratori.* Con l' Ambasciadore di Francia: *Illustrissimo Domino N. Christianissimi Regis Exercituum Præfecto, & ad Cæsarem Ablegato extraordinario:* Con l' Ambascia-

basciadore Cesareo in Venezia *Magnifico nostro, ac Sacri Romani Imperii fideli, dilecto N. ad Dominium Venetum Oratori Ordinario*. Col Principe Savelli: *Illustri fideli nobis dilecto N. Principi Albani*.

22 Col Duca di Savoja: *Serenissimo N. Consanguineo, & Principi nostro Carissimo: Dilectionis tuae*: Col Duca della Mirandola: *Illustrissimo N. Duci Mirandulae, & Marchioni Concordiae Principi nostro Carissimo: Dilectionis tuae*: Col Governadore di Milano: *Illustri sincerè nobis dilecto N.*

23 Co' Duchi di Luneburg, e d'Holsazia usa il Titolo *d'Illustre*: Col Vicerè di Napoli quando sia di famiglia nobilissima, *Illustrissimo nostro, & Sacri Romani Imperii fideli dilecto Proregi &c. Dilectio tua*; Altrimente *Illustri, & sincerè nobis dilecto*. Con l'Arcivescovo di Strigonia: *Reverendissimo in Christo Patri: Fideli nobis sincerè dilecto*. Co' Marchesi, Conti, e Baroni dell'Imperio: *Illustri, & Magnifico*; alcune volte *Illustri, Magnifico, & sincerè nobis dilecto*, ò *Nobili nostro*; overo *Illustri, & generoso*; ò pure *spectabili*. Co' Consiglieri *Egregio N.* ò *Egregio fideli nobis dilecto*. Non si deve lasciar d'avvertire, che alcune volte l'Imperadore scrive solamente come Rè di Boemia ò d'Ungheria, come al Rè di Polonia, ed allora usa formole più umane.

CAPITOLO IV.

Della Dignità Regia.

1 Non v'è chi non sappia, il nome di Rè, procedente dal Verbo Regere esser antichissimo, ed altrettanto sempre venerato, benchè ne' primi Secoli fosse più comune di quello sia oggidì: Basti dire, per provare quanto già fosse grande il numero de' Regi, che Abramo, con la sua famiglia, composta di trecento persone ne disfece cinque: Giosuè ne mise in rotta trentuno. Alla guerra di Troja in un solo Esercito furon contati settantadue Personaggi, che portavan tale Titolo. Di que' tempi il Capo di ciascun Borgo prendea il Regio nome. Ulisse fù Rè d'Itaca: Ettore di Pilos, due Isole d'angustissimo continente. Lasciando di parlare di Granata, di Murcia, e dell'Andaluzia, la sola Inghilterra si vide partita trà sette Regi. Mà anticamente, come osserva il Guevara nelle sue Lettere (a) la qualità di Rè non portava seco Dignità; era nome d'Uffizio, come di Rettore, ò Governadore d'una Repubblica; ed ogn' Anno si veniva all'elezzione d'un novello Rè, acciò governasse, come a' nostri giorni fà un Vicerè. Plutarco ne' libri della Repubblica scrive, che nel principio del Mondo tutti quei, che governavan Popoli, eran chiamati Tiranni; mà, mercè la differenza, che passava tra' buoni, e cattivi, fù introdotto l'uso di chiamare Rè i buoni, Tiranni i cattivi.

2 Non è men noto, che con progresso di tempo il nome di Rè si rese men comune: Che la convenienza della Maestà indusse i Sourani più potenti a trattarsi con magnificenza tale, che non potea esser' eguagliata da' piccoli Signori: Per tale motivo molti deposero il Regio nome; pochi lo ritennero. Dopo varie vicende, quasi tutti i piccoli Regni furono soggiogati dalle Armi più forti: Così il Regio nome non restò che nelle persone de' Conquistatori. Nino, se prestiam fede a Diodoro, non diventò grande, che con la rovina de' vicini, de' quali esterminò la potenza. Clodoveo non stabilì una sola Monarchia in Francia, che dopo aver distrutto i Regni de' Goti, e de' Borgognoni. Ferdinando il Cattolico, e Carlo V. riunirono in un solo Corpo i Regni delle Spagne.

3 L'intemperanza, e l'ingiustizia d'alcuni Rè; l'ambizione de' Popoli, che affettavano un'apparente brama di libertà, rese già odioso quel nome; sicchè, chiunque trovavasene adorno, veniva considerato come Tiranno; il perchè, come ne' Capitoli I. e II. di questa Parte si è veduto, Giulio Cesare, Ottaviano, ed i loro Successori, Imperadori più tosto che Rè vollero esser chiamati. Il Senato contentossi, che sotto tal nome usurpassero autorità superiore alla Regia. Carlo V. in Fiandra ebbe i medesimi riguardi all'aversione, che il suo Popolo dimostrava verso il Regio Titolo. Altri se ne sono aste-

(a) lib. 1. f. 4.

astenuti, per evitare le spese, che gli sarebbe convenuto fare, per sostenere con decoro la Regia Maestà. I più potenti Sourani talvolta han rinunziato il Titolo di Rè per ragioni particolari: Bergo, al dire di Krantio, non prese che la qualità di Duca di Suezia, Stenone, se crediamo a Lovenio, fù promosso a quello stesso Trono con condizione di mai assumere il Regio Titolo. La Boemia in alcuni tempi è stata governata da' Rè, in altri da' Duchi Alcuni Principi, come i Lituanj, per una barbara ferocia, han negletto per lungo tempo il Regio nome.

4 Tra' Romani, come ne' detti Capitoli I. e II. è stato accennato, cessato l'astio contro quel Titolo, fù poi in alcuni tempi gloriosamente spiegato: Altri a' nostri giorni avidamente lo desiderano: Ciò procede, perchè oggidì quegli veramente merita Titolo di Rè, che può far pompa della pietà, e della giustizia. Ammiano Marcellino (*b*) ricerca ne' Rè segnatamente quattro Virtù, cioè a dire temperanza, prudenza, giustizia, e fortezza. Aggiugne a queste la scienza dell' Arte militare, l'autorità, la felicità, e la liberalità. Chi usa l'ingiustizia si rende immeritevole del Regio Titolo, ed acquista quello di Tiranno (*c*)

5 La Regia podestà riconosce la sua origine dalla ragione dell' umana Natura, condotrice dell'ottimo vivere, a cui gl' Uomini tutti devono ubidire: Discacciati dal Paradiso Terrestre i primi Genitori, i Popoli trovavansi obligati a procacciarsi il Vitto per le foreste; mà, sendo partecipi della ragione di ben vivere, convenuti insieme, istituirono la civile società; edificaron Case; cinsero i luoghi di mura, inventaron le Arti, ed avendo introdotto il costume di servir gl' uni a' comodi degl' altri, ad ogn' un piacque la vita Civile; la Conversazione de' Congiunti, e degl' Amici riuscì a tutti dolcissima. Mà, siccome l' Uomo somministra molti comodi all' Uomo, così non v' è peste maggiore di quella, che gl' uni preparan' agl' altri: Incominciaron' alcuni a romper il Comercio, ed i patti; altri a violare la fede; turbaron questi la pace; ingiuriaron gl' altri i Concittadini; insidiaron' i più potenti la fede, ed il letto maritale de' Vicini; rapiron' i poveri le sostanze de' doviziosi. L'invidia, madre di liti, prodiga di se stessa, emula della pace, non permise, che le sante leggi della Società stessero lungo tempo illese. Oppressa da tali, e tanti malori la moltitudine, ricorse agl' Uomini nella Virtù più eminenti, acciò con l' equità facessero sì, che i più deboli non venissero ingiuriati da' più forti; che l' infimo non fosse oppresso dal Supremo: Così seguì trà molti Popoli, che si elessero i loro Rè, che da quelli riconobbero la loro podestà (*d*)

6 Cercandosi la cagione, per cui le Città ne' loro principj furono governate da' Regi, molte se ne adducono: Vogliono alcuni Scrittori, che ciò succedesse, quando alcuna Città veniva fabricata da un solo, che di essa si fosse reso padrone. Altri dicono, esser ciò accaduto anche nelle Città fabricate da molti, che, fugendo dalla guerra, e cercando paese migliore, soggettaronsi al Regio Dominio, perchè conobbero, che, vivendo senza Capo, non avrebbon potuto regersi lungo tempo; cosa che tanto più facilmente succede allora, quando gl' Abitatori in principio sono pochi, che non potendo trovar virtù Eroica in molti volontieri accomodansi al Dominio d'un solo *Et ob hoc forsan* [lasciò scritto Aristotile nel III. della Politica] *Rex ab initio repertus est, quia difficile erat Viros plures excellenti virtute reperiri*. Una Città nascente hà bisogno, che vengangli date le sue leggi; ciò meglio da un solo Uomo. Eccellente può farsi che da molti: *Quia enim nancisci, & paucos faciliùs est quàm multos qui rectè sentiant, & possint leges condere, & jus constituere*, soggiugne Aristotile nel I. della Rettorica: *Propter paucitatem enim hominum* [ripiglia nel IV. della Politica] *non erat magnus numerus mediocrium ; itaque pauci cum essent, multitudine, & institutione magis ferebant ab aliis gubernari*. Se Bruto avesse tentato di privare del Principato alcuno de' primi Rè de' Romani, per formare, come fece, una Republica questa

(b) *lib. 25.* (c) *cap Scelus 2. q. 1. not Archidiac. cap Regum 23. q. 5 Bald. l. eam quæ col. 6. C. de fideic.* e nel *cap 1 ai princ. de feud. Marchiæ Isidor. de Sum bon Greg sop. Job. al 3.*
(d) *l ex hoc jure ff. de just & jur. Men. hac lib. 1. illustr. quæst cap. 41. n. 29.*

questa ben presto sarebbe pericolata, perche que' fondatori eran poco atti a governarsi da se stessi: *Dissipatæ res nondum adultæ discordia forent* [per sentenza di Livio nel libro II. della Deca I.] *quas fovit tranquilla moderatio Imperii, & quæ nutriendo perduxit, ut bonam frugem libertatis, maturis jam viribus, ferre posset*. I Romani, liberati si da' Tarquinj in tempo, in cui eran giunti già alla perfezzione, e molti di essi più degni di dominare gli stessi Tarquinj, che proprj per esser da questi governati, scuoterono volontieri il giogo; Bruto giurò, e fece, che i Compagni giurassero, *nec illos, nec alium regnare Romæ passuros*, lasciò scritto Livio nel libro I. della Deca I., riflettendo forse con Aristotile, che, *cum postea contigeret, ut plures pari virtute reperirentur, non amplius tolerarunt Regem; Sed commune quidam quærentes, Rempublicam constituere*.

7 Il primo, che tra' Monarchi del Regio Titolo andasse fregiato, per testimonio di S. Gio: Crisostomo nella Genesi (e) fù Nembrot. Ne' primi Secoli però quel Titolo non era particolare de' soli Monarchi, si dava ancora a' Feudetarj; Ne' tempi più remoti, come di sopra si è accennato, era comune anche a' Governadori delle Città. I Rè assoluti, per distinguersi da' Subordinati assunsero il Titolo di *Rè de' Regi*, (f) Così fecero Tigrane, Ciro, ed Agamennone: Attila intitolossi *figlio di Bendebutz, Nipote del Grande Nembroth, per grazia di Dio Rè degl' Unni, Medj, Goti, e Danesi; Terrore del Mondo, flagello di Dio* (g) Sapore Rè de' Persi, faceasi chiamare *Rè de' Rè, Sapore, partecipe delle stelle, fratello del Sole, e della Luna* (h)

8 Per distinguere i Rè da' Signori di luoghi particolari, questi, al parere del Cardinal Baronio (i) furon chiamati Regoli, diminutivo dedotto dalla parola Rè, che significa diminuzione, non di statura, mà di potenza; S. Girolamo in Isaia però (k) vuole, che la parola Regolo significhi lo stesso che Paladino; Sentimento seguitato da Plinio (l) quando dice: *Postquam illi justa, more Regio, magnificè fecerant, Reguli in unum convenerunt, ut inter se de cunctis negotiis disceptarent*. Tra' Romani il Sommo Sacerdore era chiamato Rè delle cose Sacre; mà era Rè di solo nome, che avea la soprintendenza delle cerimonie, e delle cose Sacre che trovavansi appresso il Rè (m) Discacciati i Regi, come nel Capitolo I. di questa Parte si è accennato, istituirono il supremo Magistrato de' Consoli; ed affinchè la privazione non rendesse desiderabile il Regio nome, crearono il Rè, detto Sagrificolo, dell' Ordine de' Padri, a cui appoggiarono l'amministrazione d' alcune cerimonie sacre solite farsi da' Regi. C. Manio Papirio fù il primo che esercitasse tale Uffizio. Mà, quando si dice Rè, senz' altro aggiunto deve intendersi della Divina Maestà. Volendo nominare i Monarchi della Terra, per distinguerli; si aggiugne de' Romani; di Francia, o Cristianissimo; di Spagna, ò Cattolico; così rispettivamente degl' altri (n)

9 Tra' Regali diritti consideransi in primo luogo le Regie Insegne, che, come nel Capitolo II. di questa Parte si è detto, consistono nella Corona, e nello Scettro; alcuni v'aggiungono il Soglio, la Spada, e la porpora. La Corona suol' esser d'oro ornata di pietre preziose. Chiunque occupa quella Dignità, porta tale ornamento, perchè rappresenta la persona di Dio in Terra (o) Con la Coronazione i Rè conseguiscono la pienezza della podestà. L'uso delle Corone non fù inventato da' Romani, mà come si disse nel Trattato della Nobiltà riconosce il principio da' tempi molto più remoti. Perseo, avendo istituito i Giochi di Delo nel suo ritorno da Candia, coronò i Vincitori con la Palma: Costume, che poi fù mutato in quello di far portare la palma in mano a tutti i Vincitori: La Corona di Lavro fù riservata per premiò de' Giochi Delfici, ed oltre le molte altre da me riferite nel detto Trattato della Nobiltà, ne' Sagrifizj coronavansi anche le Vittime, gl' Altari, ed i Sagrificatori stessi; Così, si legge ne' seguenti Versi dell' Oracolo di Delfo riferiti da De-

(e) *cap 8 Omil. 30 f 80 lett G. Tom. 1.* (f) *Selden. de Tit. p. 1. cap. 3. n. 2 f 49.* (g) *Giovio Elog. Viror. Illustr. in Attil f. 14.* (h) *Bertad. a Sueton. in Caligol. cap 5. f 454.* (i) *Ann 31. f 114 lett. D.*
(k) *cap. 6 in princ.* (l) *lib 18. cap. 3.* (m) *Alef. ab. Alex. lib 3. cap. 27.* (n) *S. Gio: Crisost. Omil. Sal. 44. f. 308. lett. I. Tom 1.* (o) *Cornel. a Lapid. in Zaccaria cap. 6 f. 693. lett. A. 2.*

moftene nell' Orazione contro Midia.

Impero Erecbtidis vobis Plandionis Urbem
Qui colitis, Patrio, & facitis folemnia ritu
Ut memores Bacchi fitis, latèque per Urbem
Primitias Bromio cunčti ftatuatis, & idem
Solvatis grates paffim fumantibus Aris
Tempora facratis redimiti ritè Coronis.

Mà di quefto parleraffi più diffufamente nel Trattato delle Armi Gentilizie.

10 I Rè, quando fono coronati, vengon' unti da' Metropolitani; Cerimonia non nuova, ne del tutto profana: Da 'quel che comprendo dalle ftorie, il coftume d' ungerli deve procedere, perchè anticamente, sì tra' Greci, che tra' Romani eran Sacerdoti, al qual propofito Virgilio d' Avio Rè di Delo così fcrive.

Rex Avius, Rex idem, bominumque, Plebifque Sacerdos:

e de' Romani Livio (*p*) e l' Halicarnaffeo (*q*) riferifcono, che Numa iftituifce molti Sagrifizi Sacerdotali; ch' egli n' efercitaffe alcuni; fegnatamente quelli, che poi furono rifervati al Diale Flamine: Scacciati pofcia da Roma i Regi, fu creato, come fi è detto, il Sagrificolo (*r*) Anzi non fi può dire affolutamente, che la Cerimonia fuddetta fia ftata inventata dagl' Uomini, mentre abbiamo, che Dio ordinò a Samuele, che ugneffe Saul, e Samuele, in efecuzione del Divino precetto, fpargendo dell' oglio fopra il Capo del novello Rè, gli diffe: *Ecce unxit te Dominus fuper bæreditatem tuam in Principem* (*f*) Così feguì in perfona di David: Elia d' ordine parimente di Dio coronò Jehu figlio di Namfi Rè d' Ifraële, ed Hazaele Rè della Siria (*t*) L' oglio, che di que' tempi fi adoperava per tale cerimonia, era il comune; mà veniva confegrato nel Corno, rapprefentante l' Imagine di Crifto, fendo fcritto nel Salmo CXXXI. *Excitabo Cornu David*; cioè il Signore del Sacerdozio, del Regno, e della Profezia, perchè, quando il noftro Rè de' Regi atterrate quelle trè umane Dignità, prefe il Regno, ogni Dignità, e gloria rifedette nel di lui Corno. (*u*) A' noftri giorni nelle Coronazioni de' Regi fi ufa l' Oglio de' Catecumeni: la Cerimonia fi fà in forma di Croce nel braccio deftro, trà le giunture delle Mani, nel Cubito, e trà le Spalle.

11 Lo Scettro, come fi è veduto nel Capitolo II. di quefta Parte, fignifica la potenza. Gl' Egizj, come in detto Capitolo fi è accennato, dipingean nella Sommità di effo un' occhio aperto: In quello d' altri antichi Monarchi fi vedea nella fommità una Cicogna, nel fondo un' Ippopotamo: *Quo argumento Regem Juftitiæ obfequi oportere, atque feritatem, & indomitas libidines, nè ira defæviat, emollire fignificabant; quod Ciconia fummæ pietatis, Hippopotamus violentiffimum animal foret*. I Rè della Lidia in vece dello Scettro impugnavan una Scure: così compariva il Simulacro di Giove Labradeo nella Caria. La Spada fignifica la giuftizia, che ne' Regi deve occupare il primo luogo; mà non deve andar difgiunta dalla pietà, e dalla clemenza. La porpora, ò altro Manto Regale denota la riverenza dovuta a' Monarchi.

12 Vogliono alcuni Scrittori, che la Dignità Regia richiegga nel Regno un' Arcivefcovado, ed undici Vefcovadi almeno; mà pare fi debba dire il contrario, mentre non è la vaftità del Territorio quella, che fà i Rè. L' Imperio di Trabifonda; i Regni d' Algarve, delle Ifole di Wicht, di Man, e d' Ibernia ebbero i Confini molto più riftretti che la maggior parte della Souranità d' Alemagna. Le parole di Papa Pelagio II. (*x*) non devono effer' intefe per l' ampiezza del Territorio, che conviene poffedere, per portare il Titolo di Rè, mentre fe bene quel Pontefice prende a dire: *Scitote certam effe Provinciam, quæ babet decem, aut undecim Civitates, & unum Regem, & totidem minores Poteftates fub fe, & unum Metropolitanum aliofque Suffraganeos decem, vel undecim Epifcopos Judices*; non ne fiegue, che i Principati di minore eftenfione non poffino chiamarfi Regni, altrimente quelli di Navarra, di Portogallo, e del fuddetto Algarve, non farebbono che Rè equivoci.

13 Non è parimente condizione indifpenfabile per la qualità di Rè l' affoluta indipendenza. Qual' è quell' Uomo, che non

(p) *lib. 1.* (q) *lib 2.* (r) *Sueton in Domiz. cap 1 Liv lib. 12 ab Urb. Stul. Gell. lib. 10. cap. 5.*
(f) *Reg. 1 c. 10* (t) *Reg 3. c. 19* (u) *S Gio: Crifoftom. Omil. in quello dell' Apoftolo. Quod Chriftus fit Deus f. 63. lett. K. e feqq; Tom. 5.* (x) *c. fcitote 6. q. 5.*

non sappia, esservi stati Dominj grandi, che, senza perdere il fregio della Regia qualità, han pagato tributo ad altre potenze? Quasi tutti i Rè d'Europa, ed Asia; mà sopra tutti quelli dell' Affrica, senza tale pregiudizio, aveano una sorte di dipendenza dalla Republica Romana. Ancorchè la Transilvania si trovasse impegnata a mandare al Turco certo numero di Truppe, chi era quegli, che con giustizia osasse dire, che per ciò avesse perduto la sua Souranità. Ancorche un Principe dipenda dall' altro, basta che sia Sourano de' suoi Popoli, perchè possa godere la qualità della propria Dignità. Che più? quante Nazioni hanno assunto la qualità Regia di propria autorità, senza ricercare l'altrui assenso. Avanti che Roma giugnesse ad arrogarsi il diritto d' esser la distributrice delle Corone, il Mondo non era stato privo di Rè. I Francesi Vincitori de' Romani nelle Gallie, senza curarsi d'esser debitori dello Scettro che al proprio valore, coronaronsi con le proprie mani. I Lombardi, piantando il Trono nelle vicinanze di Roma, obligarono i Conquistatori dell'Universo a riconoscer per Rè il loro Capo: Autaro, ò sia Agelmondo, primo Monarca di quella Nazione, a dispetto degl'Imperadori, si fece salutar Rè in Italia, e prese il nome di Flavio: Attila, senza che avesse obligo della sua Dignità, che alla propria Spada, fù riconosciuto Rè degli Unni da tutta l'Antichità. Sicchè ogn' uno, che abbia autorità Sourana, può esser Rè de' suoi Popoli, ancorchè di poco numero; ed ogni Sourano può prendere la qualità Regia. La formalità di farsi coronare è stata introdotta dall'uso de' Popoli più politici, e però quelli, che pretendono ricevere i Regi onori, e portare il Titolo di Rè fuori de' proprj Stati, devono soggettarsi a tale uso.

CAPITOLO V.

Dell' Elezzione del Rè de' Romani, e sua Dignità.

1 IL Titolo di Rè de' Romani, nel senso, che si prende presentemente, fù incognito agl' antichi Imperadori an che della Casa di Carlo Magno Questo Monarca, avendo destinato di dichiarare il suo primogenito successore nell'Imperio, gli diede il Titolo di Rè d'Italia, che in quel Secolo significava lo stesso che Cesare al tempo de' primi Imperadori. Fù solito della Famiglia de' Cesari di dichiarar Principe della Gioventù quegli, che tra' Figlj, Nipoti, ò altri Congiunti, credean poter esser' il migliore, per succeder nell' Imperio. Autore di tale istituto fù Augusto. *Augustus* [ebbe a dire Tacito] *subsidia dominationi Claudium Marcellum sororis filium, admodum adolescentem, Pontificatu, & Curuli Ædilitate: M. Agrippam ignobilem loco, bonum militia, & Victoriæ Socium, geminatis Consulatibus extulit. Mox defuncto Marcello, generum sumpsit Tiberium Neronem, & Claudium Drusum privignos Imperatoris, nominibus auxit, integra etiam dum domo sua. Nam genitos Agrippa Cajum, & Lucium in familiam Cæsarum induxerat: nec dum posita puerili prætexta Principes Juventutis appellari: Destinare Consules specie recusantis flagrantissimè cupiverat; quod deindè reliqui Imperatores retinuerunt, ut quem vellent Successorem habere, adoptarent, Principem Juventutis nuncuparent, ac deindè variis honoribus, Consulatibus, Pontificatu, Tribunitia etiam Potestate, & aliis ornarent. Sic Nero Princeps Juventutis a Claudio dictus est.* Estinta la famiglia de' Cesari, quelli, che dagl' Imperadori venivan' adottati, e destinati Successori nell' Imperio, non eran più chiamati Principi della Gioventù, mà Cesari, benchè di tale famiglia non fossero: Sicchè tale denominazione non fù più riconosciuta, come propria di quella famiglia, mà della Dignità. *Ælius Verus* [scrive Elio Spartiano] *ab Adriano adoptatus, nihil habet in sua Vita memorabile, nisi quòd tantum Cæsar est appellatus; non Testamento, ut antea solebat; neque eo modo quo Trajanus est adoptatus; sed eo propè genere, quo nostris temporibus a vestra Clementia* (parla con Diocleziano) *Maximianus, atque Constantinus Cæsares dicti sunt, quasi quidam Principum filii veri, & destinati Augustæ Majestatis hæredes.* Allora, oltre i Congiari soliti darsi al Popolo, ed i donativi a' Soldati, gl' Imperadori solean permettere, che l' Imagine dell' Eletto fosse coniata nelle Medaglie: Così successe di Clodio

Albino dichiarato Cesare da Settimio Severo, di cui in Herodiano al libro VIII. si legge: *Nummos, cum ejus Imagine signari permisit*. Dell' Anno CMLXVI. poi il Grande Ottone introdusse il Titolo di Rè de' Romani, che per testimonio di Gio: Rosino (a) è lo stesso che quello di Principe della Gioventù, e di Cesare: *Fuerunt tum Princeps Juventutis, Cæsares, & Nobilissimi Cæsares iidem* (scrive il Rosino) *qui hodie Reges Romanorum*. Avendo divisato quel Principe, di far coronare suo figlio, e non osando dargli il Titolo d' Imperadore, lo distinse con l' altro di Rè de' Romani: Titolo, che dopo quel tempo da molti Imperadori è stato usato sino a tanto che sono stati coronati dal Papa: In questo senso si deve intendere il Capitolo II. della Bolla d'oro, dove si parla dell' Elezzione del Rè de' Romani, che al nostro proposito è quello, che dal Collegio Elettorale viene eletto, vivente ancora l' Imperadore, acciò in caso d'assenza, ò d'impedimento di questo, come Vicario Generale, sopraintenda agl' affari dell' Imperio, con la futura successione nella suprema Dignità, dopo la morte dell' Imperadore allora vivente, senza che vi sia bisogno d' altra Elezzione, ò Conferma.

Allora si procede all' Elezzione del Rè de' Romani, quando l' Imperadore brama assicurarsi nn Successore, ò non si trova più in istato di operare. Stabilitosi trà gl' Elettori di venire a tale atto, il Collegio Elettorale, radunato in Francfort, fà celebrare la Messa dello Spirito Santo nella Chiesa di S. Bartolomeo, acciò gl' inspiri di eleggere un Principe giusto, e degno di occupare quella Dignità per lo bene di tutta la Cristianità: Terminata la Messa, gl' Elettori, col seguito delle loro genti, mà senz' armi, portandosi all' Altare, ove è stata celebrata la Messa, giurano, gl' Ecclesiastici, toccandosi il petto, i Secolari sopra 'l Vangelo di S. Gio:, che comincia: *In principio erat Verbum*, proferendo le parole, giusta la forma, che gli viene prescritta dall' Arcivescovo di Magonza: Seguito il giuramento, agl' Elettori, ed a' Plenipotenziarj degl' assenti non è permesso di uscire dalla Città di Francfort, prima che sia seguita tale Elezzione, che non seguendo dentro il termine di un mese, in vigore della disposizione della Bolla d'oro, agl' Elettori non si deve somministrare altro Vitto che pane ed acqua.

Seguendo l' Elezzione per pluralità di Voti, deve aver forza, come se fosse stata fatta di unanime consenso: Accadendo, che uno degl' Elettori, suoi Plenipotenziarj, ò Duputati giugnessero a Francfort dopo cominciata l' azzione dell' Elezzione, dovrebbon' esser ricevuti, stando l' Elezzione nello stato in cui allora si trovasse. Quegli poi, che vien promosso alla Dignità di Rè de' Romani, giusta la disposizione della medesima Bolla d' Oro, immediatamente dopo seguita la sua Elezzione, e prima che intraprenda l' amministrazione degl' affari dell' Imperio, deve confermare agl' Elettori, come a' principali membri dell' Imperio, tutti i diritti, privilegj, libertà, grazie, esenzioni, dignità, e vantaggi loro dati dall' Imperio stesso, e fino a quel tempo goduti: Con promessa di ratifiare tale conferma con patenti spedite in forma valida, immediatamente dopo che sarà coronato Imperadore: E tale ratificazione, seguita la Coronazione, deve esser fatta a ciascuno degl' Elettori in particolare, con' obligo di non turbare, ne impedire alcuna delle sue funzioni, diritti, privilegj, ò preeminenze; anzi di mantenerglele generosamente. Il novello Rè de' Romani non si corona col Diadema Imperiale; mà con Corona aperta, chiamata Romana; e non se gli da giuramento di fedeltà, che dopo la morte dell' Imperadore. Non gli compete che il Titolo di Augusto; Quello di sempre Augusto è riservato a S. M. Cesarea: L' Aquila Imperiale, che porta nelle sue Armi, non deve avere che una testa: Nel tempo, in cui l' Imperadore stà nell' Imperio, quello non hà alcuna autorità; mà in assenza di esso Imperadore, di cui è Coadiutore, comanda in virtù della sua Dignità: Da tutti i Principi viene trattato di Maestà Reale: Hà un medesimo Tribunale con l' Imperadore, e nell' Imperio precede agl' altri Rè.

CA-

(a) cap. 13. lib. 9.

CAPITOLO VI.

Del Collegio Elettorale in genere.

1 IL Corpo dell'Imperio d'Occidente, di cui Cesare è il Capo, come al Capitolo II. di questa stessa Parte si è accennato, viene composto di trè Collegi, de' quali il primo è l'Elettorale; il secondo è quello de' Principi dell'Imperio; il terzo è l'altro delle Città Imperiali; distinzione stabilita nella Dieta di Francfort dell'Anno 1580. Volendo quì parlare del primo, per poi discorrer degl'altri ne' susseguenti Capitoli, non sarà inutile di premettere l'accerrima questione, che tra' Cattolici, e Protestanti si fà in ordine all'istituzione di quello. Pretendono i Cattolici, esser seguita con l'autorità del Papa: Alcuni de' Protestanti la riconoscono dall'Imperadore; altri dalla Consuetudine: Difendono la prima Sentenza Nicola Serario (*a*) S. Tomaso (*b*) il Baronio (*c*) il Bellarmino (*d*) il Borelli (*e*) il Jacovaccio (*f*) oltre moltissimi altri riferiti dal Diana (*g*) Così questi, come tutti i Canonisti, alcuni de' più esatti Storici, i Centuriatori, Sleidano, ed il Presidente Tou, ne fanno Autori Papa Gregorio V. e l'Imperadore Ottone III. Gl' Atti della Chiesa d' Aquilea l'attribuiscono a Silvestro II. Quelli che la riconoscono da Gregorio, fondansi nel testimonio di S. Tomaso, che al citato Capitolo XIX. prende a dire. *Otho Imperium tenuit usque ad tertiam generationem, quorum quilibet vocatus est Otho: Ex tunc, ut Historiæ tradunt, per Gregorium V. genere similiter Teutonicum provisa est electio; ut videlicet per septem Principes Alemaniæ fiat, quæ usque ad ista tempora perseverat.* Il Testo (*h*) parimente cogl'attestati degl'Elettori prova, e decide, che a questi spetti la facoltà d'elegger l'Imperadore in vigore della Costituzione, ed autorità Pontificia, riferite dal Baronio, che dice averle estratte dal Codice del Vaticano (*i*) e dal Bellarmino (*k*)

2 Alcuni de' Protestanti l'attribuiscono al citato Ottone III. col conseglio di Gregorio V. di lui Cognato (*l*) Altri vogliono, che non v'abbia avuto parte, ne il Papa, ne l'Imperadore; mà ne riconoscono l'origine dal consenso de' Principi, ed'Ordini dell'Imperio da' tempi remotissimi (*m*) e ciò desumono dal Testo (*n*) e dalla Bolla d'Oro di Carlo IV. ove al Titolo I. si legge: *Juxta antiquam, & laudabilem consuetudinem:* Al Titolo II. §. V. *Quia de antiqua approbata, & laudabili consuetudine.*

3 Mà, trattandosi d'un punto della storia, tanto oscuro, e men cognito, quanto necessario a sapersi, per metterlo in chiaro, rianderemo a' principj più remoti; e per cominciare da ciò, ch'è incontrastabile, convien supporre per cosa certa, che, estinta la Razza de' Carolingi in Alemagna, il Regno della Germania, che per lo passato, giusta la disposizione della legge fondamentale de' Francesi, era stato successivo, divenne elettivo, e che i Rè Corrado I. Errico l'Ucellatore, ed Ottone il Grande suo figlio, furono eletti da' Principi, e Signori, sì Ecclesiastici, che Secolari, come deputati delle Città, rappresentanti i Popoli: Che dopo la traslazione dell'Imperio negl' Alemanni nella persona d' Ottone il Grande, e dopo che la Dignità Imperiale restò unita a quella di Rè di Germania, ancorchè per l'ordinario il figlio succedesse al Padre, e che gl' Ottoni si fossero messi in possesso del diritto della successione a favore della propria posterità, gl'Imperadori, ciò non ostante, si eleggean, come prima si era fatto, e così si praticò fino al tempo di Federigo II. che dalla maggior parte de' Principi d'Alemagna fù esaltato al Trono de' Cesari.

4 E' anche incontrastabile, che in quelle Elezzioni di tempo in tempo seguirono delle novità. Nel principio v'ebbero parte i Popoli, e per questi i Deputati delle

(a) *lib. 2. Magunt. c. 29.* (b) *De Regim Princ. cap. 18. 19.* (c) *Ann. 996 § 54. Tom. 10.* (d) *De translat. Imper. lib 3 cap 1.* (e) *De præst Reg c 58 n. 6.* (f) *De Conc. lib. 10. art. 8.* (g) *p 10. tr. 4. resol 3.* (h) *Clem. Unic. de jur. jur.* (i) *d. Ann. 996. n 45.* (k) *d lib. 3. cap. 3* (l) *Marsil. Patavin. de Traslat. Imper cap. 11. Leopold de jur Imper. n. 12. Panvin. de Coron Imper Platin. Vit. Greg. V.* (m) *Tobia Pavimeister de jurisd. Imp lib. 2. cap. 2 n. 38. Seomborverio lib. 5 polit. cap. 42. Arnisio Tom 1 lib. 2. polit cap. 6. Sez. 5. Augusto Vischerio de Elect. Reg. Rom. membr. 2.* (n) *cap Idem de Elect. & Electi potest.*

delle Città: Così praticossi per lo corso d'un Secolo, e più. Così accade nell' Elezzione di Corrado III. riferita da Ottone Vescovo di Frisingue: E perchè, il Regno d'Italia, dopo il tempo del Grande Ottone, veniva considerato per una parte della Monarchia Alemana, i Principi, i Signori, le Città d'Italia, e 'l Papa stesso, come rappresentante il Popolo Romano, medianti i suoi Legati, potean dare i loro Voti nelle Elezzioni de' Cesari: Così seguì in quelle degl' Imperadori Errico IV. Lotario II. di detto Corrado III. e Federigo I. Mà i Principi dell' Imperio, che nelle Diete avean più credito, ed autorità maggiore degl' altri, sotto il Regno d'Errico V. trovarono il modo di far cangiare la forma dell' Elezzione a loro favore; sicchè gl' altri Principi, i Signori, ed i Deputati delle Città d'Italia nominavan' e presentavan solamente quegli, che giudicavan dover' esser' eletto da' Grandi Ufficiali: Se questi eleggean' un' altro, conveniva che tale Elezzione fosse approvata dal maggior numero de' Voti di quei, che componean l'Adunanza: Con tali circostanze furono eletti Lotario II. dell' Anno 1125. e Federigo I. detto Barbarossa, dell' Anno 1152. Quando poi per l'Elezzione dell' Imperadore succedea qualche Scisma, ogn' uno dava il proprio Voto, senza che vi fosse bisogno di ricorrere agl' Ufficiali, perchè trà loro eran divisi.

5 Succedette ancora un' altro considerabilissimo cangiamento di Scena: Dopo l'Elezzione di Corrado III. seguita del 1138. non vi furono ammessi che i Feudetarj dell' Imperio, sì Ecclesiastici, che Secolari: Mà, dopo che dell' Anno 1152. fù eletto Federigo I. non v'ebbero parte che gl' Alemani: Così si legge nel Testo (o) preso dall' Epistola d' Innocenzo III. a Bertoldo Duca di Zaringhen dopo l'Elezzione d'Ottone IV. Mà, seguita l'Elezzione di Federigo II. che si trova essere stata l'ultima trà quelle, che fero i Principi Alemani, questi stessi, al dire d'alcuni Scrittori, di comune consenso, trasferirono il diritto d'eleggere l'Imperadore ne' sette Grandi Ufficiali dell' Imperio, con condizione, che a questi si dovesse presentare il Personaggio, che si desiderava fosse promosso a quella Augusta Dignità. Riferisce Alberto Abate di Staden, contemporaneo dell' Imperadore Federigo, che Gregorio IX. dopo avere scomunicato Federigo II. dell' Anno 1239. volendo, che si procedesse all' Elezzione d'un' altro Imperadore, ne scrisse a' Principi; mà questi risposero, che sendo riservata tale facoltà ad essi solamente, Sua Santità non v'avea che fare.

6 Pretendon per tanto i fautori di questa Sentenza, che il diritto d'eleggere l'Imperadore non proceda, come si è accennato, da Gregorio V., ne da Ottone III. tanto più, che, com'essi dicono, negl' Archivj del Papa sopra tale affare non si trova cosa alcuna; molto meno in quelli di Cesare; ne tanpoco nelle Compilazioni fatte per conto di tali Ordinazioni, e Decreti: Anzi vogliono, che non vi sia Scrittore di que' tempi, che ne faccia pure una parola: Che tutte le Elezzioni seguite dal tempo di Gregorio V. e d'Ottone III. sino a Federigo II. si facessero nelle Diete generali, ò nelle Assemblee de' Principi della Germania: Che tanpoco Innocenzo IV. nel Concilio di Lione creasse gl'Elettori, come hà detto il Cardinal Baronio, fondatosi sopra una digressione fatta da Matteo Parisio, Compilatore degl' Atti di quel Concilio, che dal Copista suppongon presa per uno degli stessi Atti: Cosa, che dicono apparire evidentemente insussistente, se si riflette, che Alberto di Staden hà scritto d'Elettori del 1240; e così cinqu'Anni prima del Concilio di Lione celebrato del 1245.

7 Altri tengono, che il diritto, che i Principi Alemani godono d'eleggere l'Imperadore, possa aver' avuto origine da trè Papi: Che il primo fosse Gioanni XII., che dell'Anno 962. coronò Ottone il Grande; Volendo, che, siccome di quel tempo la Dignità Imperiale fù unita alla Corona di Germania, così allora il diritto d'eleggere l'Imperadore divenisse inseparabile da quello dell' Elezzione del Rè della stessa Germania: Che il secondo Papa fosse Leone VIII., che con suo Decreto fatto di consenso del

(o) c. Venerabilem. de Elect.

del Clero, e Popolo Romano, dasse a quello stesso Imperadore, ed a tutti i di lui Successori la facoltà d'eleggersi un Successore; non già alla Monarchia d' Alemagna, che Ottone ritenea indipendentemente dalla Sede Apostolica; mà alla Dignità Imperiale; onde suppongono, che sendo mancato Ottone III. senza figlj dell' Anno 1002. tutto il di lui diritto venisse a devolversi agli Stati, e che questi lo trasferissero ne' sette Elettori. Che il terzo Papa fosse Silvestro II. che dell' Anno 998. succedette a Gregorio V. a cui Naucler, Scrittore Alemano attribuisce un Decreto, che si trova negl' Archivi d' Aquilea, con cui concede agl' Alemani il controverso diritto.

8 Io però, col Gonzalez Tellez (p) tengo, che il Collegio Elettorale, ed il numero de' Principi, che lo compongono, fosse istituito con Pontificia Costituzione; mà che questa, perchè escludea dall' Elezzione dell' Imperadore tutti gl' altri Principi dell' Imperio, da principio non venisse ammessa, fino a tanto che per cagione degli Scismi insorti nelle Elezzioni di Federigo II. ed altri Imperadori, si vide sconvolto l' Imperio da guerre, ed altri mali grandissimi. Che tali disordini inducessero i Principi ad approvarla di consenso universale; e che con lodevole consuetudine acquistasse forza: Sicchè, se si hà riguardo alla Costituzione di Gregorio V. il Collegio Elettorale deve dirsi istituito in vigore della legge scritta: Se si considera l' uso, e la lodevole consuetudine de' Principi, la sua origine può riconoscersi dalla legge non scritta, cioè dalla consuetudine.

9 Il Collegio suddetto, come di sopra si è accennato, anticamente fù istituito col numero di sette Elettori. Cercano i Dottori perchè fosse composto di tal numero, ed alcuni vogliono, esser così seguito, sì per ragione del numero Settenario, che per lo riguardo dell' ineguaglità d' esso numero, acciò, sendo tre d' un parere, co' Voti degl' altri quattro si potesse venire all' Elezzione del novello Cesare. Altri, se crediamo allo Scardio (q) tengono, che, sendo già quattro gl' Ordini degl' Elettori, il primo composto di Rè, il secondo di Duchi, il terzo di Marchesi, il quarto di Conti, acciò niuno di detti Ordini avesse motivo di dolersi, per esserne stato escluso, venisse incluso un Rè, un Duca, un Marchese, ed un Conte. Cercandosi poi, perchè vi fossero ammessi gl' Ecclesiastici, e perchè questi fossero tre. Quanto al primo dubio si adducono varie ragioni: Alcuni credono, essersi fatto, perchè, avendo i Vescovi avuto parte nel governo dell' Imperio al tempo di Lodovico Imperadore, fosse stimato ragionevole, che avessero anche parte, come i Principi Secolari, nelle Elezzioni de' Cesari: Sù tale proposito il Guntero (r) trattando dell' Elezzione di Federigo I. prende a dire:

Huc Sacri celebresque Viri, quos laude serena,
Infula, vel gladius facit esse verendos
Ex omni Regione fluunt ad publica Regni Commoda.

E Guglielmo Britò (s)

Est enim talis Dynastia Theutonicorum.
Ut nullus regnet super illos, ni prius illum
Eligat unanimis Cleri Procerumque voluntas.

Altri fondansi nella Bolla d'oro ove (t) si legge, che gl' Ecclesiastici devono avervi parte, acciò assistano all' Imperadore co' loro Consigli. Altri, se crediamo a Stefano Pavimeister (u) ne attribuiscono l' origine alla divozione del Papa, e de' Principi della Germania, quali giudicassero, che in tanto affare non si dovesse procedere senza il Voto de' Vescovi, parendogli, che col parere di questi nell' Elezzione dell' Imperadore, co' loro consiglj ne' casi dubj, gl' affari dell' Imperio avessero dovuto avere un' ottimo fine. Fù creduto, che gl' Ecclesiastici dovessero esser trè, perchè attesa l' autorità grande di essi, il loro Ordine non si sarebbe contentato, che ve ne fosse ammesso un solo; il numero di due non era proprio per cagione dell' eguaglianza, che si sarebbe potuta dare ne' Voti: il perchè ve ne furono aggregati trè: così col numero settenario fù dato

(p) *cap. 34. lib. 1. Decretal tit. 6. de Elect. & elect. potest.* (q) *De Elector. cap. 9.*
(r) *in Ligurin lib. 1.* (s) *lib. 3. Philippidos* (t) *Tit. § 4.*
(u) *lib. 2. de jurisd. cap. 5. n. 18.*

dato il compimento a quel Collegio. Dell' Anno 1648. fù creato l'ottavo. Del 1692. fù istituito il nono Elettorato: e così tre Ecclesiastici, e sei Principi Secolari, rappresentan quel supremo Consesso; cioè gl' Arcivescovi di Magonza, Treveri, e Colonia; il Rè di Boemia; il Duca di Baviera; quello di Sassonia; il Marchese di Brandembourg; il Conte Palatino, e 'l Duca d'Hannover della Casa di Brunsvvich, de' quali tutti parleremo distintamente ne' seguenti Capitoli: Convien sapere in tanto, che gl'Arcivescovi vengon promossi per via d' Elezzione, ò Collazione, come gl'altri Vescovi d'Alemagna; mà, sendo la Dignità Elettorale Secolare, fù stabilito, poter' essi intervenire all'Elezzione, sì dell'Imperadore, che del Rè de' Romani, anche prima d'esser confermati dal Papa: Per disposizione della Bolla d'Oro sono Grandi Cancellieri dell' Imperio; cioè, quello di Magonza per l' Alemagna; quello di Treveri per le Gallie, e per lo Regno d'Arles; e l'altro di Colonia per l'Italia; Tra' Principi Secolari il Rè di Boemia fù fregiato del Titolo di Gran Coppiero; il Duca di Baviera di Gran Maestro del Palazzo Cesareo; il Duca di Sassonia di Gran Marescciallo; il Marchese di Brandembourgh di Gran Ciambellano; il Conte Palatino del Reno di Gran Tesoriero; il Duca d'Hannover di....

10 I tre Arcivescovi devon'esser tutti necessariamente Cattolici; sicchè, s'un d'essi cangiasse Religione, anche in vigore del Trattato di Passau dell'Anno 1555. verrebbe costretto a rinunziare l'Arcivescovado ad un Cattolico. Così seguì nelle persone di Germano di Weda, e di Gebardo di Truchses, Arcivescovi, ed Elettori di Colonia, che per motivo di Religione furon deposti: Consideransi nelle persone degl'Elettori due qualità; l'una di Principi dell' Imperio; l'altra d'Elettori: Come Principi sono Sourani ne'loro Stati, ove sono Padroni di tutte le miniere, che quivi si trovano (diritto, che anticamente appartenea all'Imperadore, come Sourano) Han facoltà di ricevere gl' Ebrei ne'loro Stati; d'imporre, e riscuoter gabelle; batter moneta d'argento, e d'oro; acquistar nuove giurisdizioni da qualunque Principe, ò altra persona, con certe restrizzioni, però, che li fan conoscere dipendenti dall' Imperadore, e dall' Imperio: In qualità d'Elettori, come ne Capitoli II., e V. di questa stessa Parte abbiam veduto, e di sopra si è accennato, godono lo specioso diritto d'elegger così il Rè de' Romani, come l'Imperadore: Con giusta causa ponno deporlo, ò dichiararlo decaduto dalla Dignità Imperiale; il perchè nella Bolla d'Oro vengon chiamati Torce, che illuminan l'Imperio; Speroni, Colonne, basi, e membra le più necessarie di Cesare; appoggi, che con ingegnosa prudenza sostengon tutta la machina, e la forza tutta della Cesarea destra, affinchè col loro Consiglio possa governare la perpetua incostanza degl'affari del Mondo. Ridolfo II. in un suo Decreto publicato il dì 17.Luglio 1590 ebbe a dire, l'Eminenza de'Principi Elettori esser talmente inseparabile dalla Cesarea potenza, che questa senza quella non può sussistere. Per queste ragioni gl'Elettori vengon paragonati a'Regi, ò lo pretendono, benchè in effetto non lo sieno, e però non assumono i Titoli, e le Insegne Regie (x) Il Limneo però (y) dice doversegli il Titolo di Serenità, anticamente riservato a' Cesari, ed a' Regi. Mà, cumunque si sia, non ponno paragonarsi co' Rè di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, e simili. Anzi alcuni Principi Italiani non vollero soffrire, che i loro Ambasciadori al Concilio di Trento cedessero la precedenza a que' degl'Elettori: mà di questo al Trattato delle Precedenze.

11 Trà gl' Elettori Ecclesiastici, ed i Secolari passa questa differenza, che i primi, come si è accennato, vengon promossi per Elezzione; devon'essere in età d'Anni trenta compiti; ed hanno la sola Voce attiva; sicchè ponno promover' altri, mà non esser promossi alla Dignità Imperiale, ne a quella di Rè de'Romani: Nelle loro Diocesi hanno giurisdizione spirituale, e temporale, come molti Vescovi, Abati, e Monasteri della Germa-

(x) Hoeping. de jur. Insign. cap. 2. n. 939. (y) De jur. pub lib. 2. cap. 6. n. 4. lib. 4. cap. 6. n. 41. 50. e seqq.

mania, e d' altri Paesi Oltramontani; mà sono subordinati al Papa, ed alla Sede Apostolica: A' Secolari compete il diritto di Successione, che siegue l'ordine del Sangue, e della prossimità della stirpe, senza però che la Dignità Elettorale nelle Terre a questa annesse possino restar divise per via di partaggio: Essi Elettori non ponno esercitare le loro funzioni, se non han compito l' età d' Anni diciotto. Durante la loro minorità, se gli assegna per Tutore, ò Amministratore, il più prossimo parente, acciò eserciti le funzioni della Dignità a suo piacimento in abito Elettorale: Hanno voce attiva, e passiva; sicchè ciascun di loro può esser' eletto Imperadore, ò Rè de' Romani: Due Elettori, cioè Baviera, e Sassonia, sono Vicarj Generali dell' Imperio: Non ponno però esercitare il loro Uffizio che per lo tempo dell' interregno dopo la morte dell' Imperadore, ò in caso della di lui abdicazione, non essendovi Rè de' Romani; Mà di quel tempo è si grande la loro autorità, che essi, prescindendo dalle Investiture de' Principati han facoltà di far tutto ciò, ch' è permesso all' Imperadore stesso. Con tal differenza però, che ciò, che vien fatto da' Vicarj, hà bisogno d' esser confermato da S. M. C. che però, quando giugne alla Corona, suol' approvar generalmente gl' atti tutti fatti da essi Vicarj, durante l' Interregno: Si aggiugne, che quelli, ch' han fatto omaggio a' Vicarj, come appresso diremo, sono obligati a rinovarlo all' Imperadore, sendo un' atto, che si deve prestare in persona al Principe.

12 Esercitan la loro giurisdizione i Vicarj separatamente; ciascuno nelle Provincie assegnategli, fuorchè nella Camera di Spira, che allora riconosce i due Vicarj, quando amministra la giustizia in nome di tutti gli Stati dell' Imperio; altrimente, escludendone uno, verrebbe a riconoscer l'altro solo per Vicario di tutto l' Imperio. Quando si dice, che l' autorità de' Vicarj è così grande, come quella dell' Imperadore stesso, si viene ad inferire, che i Vicarj perpetui, come sono i Duchi di Savoja, di Mantova, ed altri che dipendono dall' autorità dell' Imperadore, durante l' Interregno, debbano ancora riconoscer quella de' due Vicarj Generali dell' Imperio.

13 I vantaggi de' Vicarj consistono nel diritto della Regalia, e nelle nomine de' Benefizj, dagl' Alemani chiamato *Jus primarium precum*, che appartiene all' Imperadore ad esclusione di tutti gli altri Principi: Consistono ancora in ricever le rendite del Dominio dell' Imperio, e disporne a benefizio del Pubblico; Ricever l' omaggio da' Vassalli dell' Imperio, quando i Feudi non sieno della natura di quelli, di cui appresso parleremo: I Casi riservati dalla legge sono due; l'uno consiste nell'alienazione del Dominio dell' Imperio; l'altro nell' Investitura, che si dà con lo Stendardo, e con lo Scettro. Quanto al primo basti sapere, che l' Imperadore stesso, come nel Capitolo II. di questa stessa Parte si è accennato, non hà facoltà d' alienare, ne impegnare il Dominio dell' Imperio, senza consenso espresso degl' Elettori. Per l' altro non è ragionevole, che quelli, che sono membri dipendenti immediatamente dell' Imperio, e che godono tutti i diritti di regalie, quanto i Vicarj, facciano atti di sommissione ad altri, che alla persona dell' Imperadore, a cui in vigore dell' espressa disposizione della legge sono riservati. I Vicarj per altro ponno ancora giudicare in prima Istanza le Cause, per cui si possa ricorrere al Consiglio Aulico, ad esclusione della Camera di Spira; e generalmente partecipano di tutti gl' altri diritti, di cui gode Cesare come Imperadore.

14 Gl' Elettori Secolari sono obligati a far' omaggio al Vescovo di Bamberg degl' Uffizj Ereditarj della sua Chiesa; mà ciò siegue per Procuradore, e senza Cerimonia: Il Procuradore dice solamente, ch' egli si presenta, per chieder l' Investitura: Il Vescovo risponde, che gle la dà, giusta il costume ordinario: Ciascuno degl' Elettori Secolari hà un Vicario, che in assenza del suo Elettore, esercita le dilui veci: I Vicarj degl'Elettori nel Vescovado esercitan le Funzioni delle loro Cariche in occasione d' entrata del novello Vescovo, e ne fanno omaggio agl' Elettori: Mà i Vicarj degli stessi Elettori nell' Imperio dipendono ancora dall' Imperio stesso, che gl' hà stabiliti nelle loro Cariche; di modo, che, quando ancora un' Elettore, inviando un suo Ambasciadore alla Dieta, ò all' Elezzione,

ne, gli dasse facoltà espressa, di far le funzioni della sua Carica, non vi sarebbe ricevuto, perchè i Vicarj, in assenza degl' Elettori sono Ufficiali nati.

15 Quando gl' Elettori trovansi in persona all' Elezzione, ò alla Coronazione dell' Imperadore, devon' esercitare essi stessi le loro Cariche: In tali casi i loro Vicarj non fanno funzione alcuna; e non gli rendono altro servizio nell' esercizio di esse, che quello di aspettarli alla porta del Palazzo della Città di Francfort, ò del luogo, ove sia stato preparato il Festino Imperiale, per ajutar ciascuno il suo Elettore a montar, e smontar da Cavallo: Ogn' Elettore in tal caso, per ricognizione di sì piccolo servizio, dona al suo Vicario l'argenteria, di cui in quell'occasione si è servito.

16 Le funzioni del solo Vicario dell' Elettore di Sassonia nel suo Uffizio di Gran Marescïallo dell' Imperio, sono più grandi di quelle di tutti gl' altri; mentre quegli deve intervenire alle Diete, che si convocano per gl' affari dell' Imperio; alle particolari, che gl' Elettori fanno per l' Elezzione del Rè de' Romani, ò dell' Imperadore, alle Coronazioni; A' viaggi, quando l' Imperadore ne facesse, come si praticava ne' tempi andati in Italia, per portarsi a Roma, a prender la Corona Imperiale; Alle Armate, ove l' Imperadore comandasse in persona. Quando alcuna di tali occasioni si presenta, l' Elettore di Sassonia, fà sapere al più vecchio de' Conti di Pappenheim, che suol' essere il suo Vicario; ò scrive a tutti i Conti della stessa Casa in generale; cioè a quelli, ch' han parte nel Castello di Pappenheim, che debban dar' ordine, che non manchi cosa alcuna, di ciò, che appartiene alle funzioni della sua Carica, che principalmente consistono in quelle di Maestro di Cerimonie, per introdurre i Principi, e gli Stati dell' Imperio nel Palazzo Imperiale, e nella Sala dell' Assemblea; In far preparar' il Trono Cesareo; disporre le Sedie, ed i Banchi per gl' Elettori, Principi, e Deputati delle Città libere; far' avvisar agli stessi Principi, e Deputati l' ora dell' Assemblea; Raccogliere, e numerar' i Voti nelle Assemblee particolari, che i Principi fanno nelle Diete. Quando si avvicina l'ora dell' Elezzione, lo stesso Vicario deve disporre le Guardie alle Porte della Città, e della Camera, in cui deve radunarsi l' Assemblea; deve custodir le Chiavi delle Porte del luogo, ove gl' Elettori si radunano, per venire all' Elezzione: Deve parimente trovarsi in persona a tutte le Assemblee, in cui debba trovarsi l' Imperadore, ò l' Elettor di Sassonia: In assenza di esso Vicario deve supplire il Marescïallo di Corte dell' Imperadore, sendo tale Uffizio ad esso comune, anche con tutti i Vicarj degl' altri Elettori, a' quali, in loro assenza sono sostituiti gl' Ufficiali della Corte, ciascuno nella sua Carica.

17 Hà ancora questo di particolare il Vicario dell' Elettor di Sassonia, ch' egli di propria autorità può eleggersi un Luogotenente, di cui può valersi, per spedirlo alla Città, ove sia per convocarsi la Dieta, quand' egli non si trovi in istato di portarvisi in persona con le lettere Credenziali del suo Elettore dirette al Magistrato del luogo, per visitar le Case, e la Sala, in cui si deve tener l' Assemblea; informarsi della bontà dell'aria; de' prezzi, ed abondanza de' viveri; e trovandovi difficoltà, darne parte all' Imperadore, ed all' Elettor di Sassonia; Deve parimente prender' informazione, se vi sia tutto il commodo per le genti da guerra; Mà la funzione principale di detto Vicario consiste in portar la Spada avanti l' Imperadore, in assenza del suo Elettore; anche ad esclusione degl' Ambasciadori, benchè questi avessero la qualità di Principe. Mà, trovandovisi presente il Principe, Erede presuntivo della Dignità Elettorale, a questi spetta il rappresentare la persona del Padre; sicchè il Vicario deve lasciar, che in due, ò tre funzioni faccia le cerimonie della sua Carica. L' Imperadore poi ordina, chi debba portar la Spada avanti di lui. Il Vicario deve comparire col Capo scoperto, e portarla nuda, ed in modo, che la punta d' essa Spada si vegga sopra la Spalla, e tenendo la mano diritta allo stomaco. Non deve permettere, che il Crucifero del Papa, ò del Cardinal Legato *de Latere*, camini con esso del pari; quand' anche il Papa, ò il Legato caminasse del pari con l'Imperadore, perchè il Vicario deve aver libero l' uso della Spada; purchè non fosse in

caso,

caſo, che ſi portaſſero anche gl' altri ornamenti Imperiali; cioè il Mondo, ò Pomo d' Oro, e lo Scettro: allora dovrebbe permettere, che quegli caminaſſe ſeco del pari: In Chieſa, ed altri luoghi di Cerimonia deve tener la Spada a due mani ſopra lo ſtomacò; all' elevazione del Venerabile, voltar la punta a terra, tenendo la deſtra ſopra il pomo della guardia, e la ſiniſtra alzata verſo il Cielo, e la faccia voltata verſo l' Imperadore.

18 Quando ſi deve portar la Spada avanti l' Elettor di Saſſonia, tale Uffizio ſpetta al di lui Vicario in tutti i luoghi, fuorchè nella Saſſonia, e nelle Provincie a queſta anneſſe, ove il Mareſciallo di Corte dello ſteſſo Elettore fà le ſue funzioni. Quando eſſo Elettore eſercita la ſua Carica in perſona, lo di lui Vicario, in vece di portar la Spada, marchia alla teſta di tutta la proceſſione, avendo a lato il Mareſciallo di Corte dell' Imperadore, ſe v' è preſente; altrimente và ſolo, tenendo il baſton da comando in mano. I Principi, ed altri Signori, sì Eccleſiaſtici, che Secolari (alla riſerva degl' Elettori) pagano per l' Inveſtitura ſeſſanta tre marchi, ed un quarto d' argento; di queſti ſe ne devono dieci al Vicario ſuddetto dell' Elettor di Saſſonia; purchè egli ſteſſo faccia le funzioni della Carica: In ſua aſſenza, così quell' argento, come il Cavallo, che monta il Principe, che prende l' Inveſtitura, appartiene al Mareſciallo di Corte dell' Imperadore. Quando però l' Elettor di Saſſonia vi ſi trova in perſona, il Cavallo è di ſua ragione, ad eſcluſione d' ogn' altro.

19 Pretendon gl' Elettori d' avere il diritto di convenire del luogo della Conſegrazione: In altri tempi tale Cerimonia ſolea farſi in Aquiſgrana: Lodovico il buono fù il primo, che quivi ſi faceſſe coronare per la ſtima particolare, che avea per quella Città, già ſoggiorno ordinario di Carlo Magno ſuo Padre: Lo di lui eſempio venne ſeguitato da molti Succeſſori; e Carlo IV. con la Bolla d' oro dichiarò, che, ſe bene la di lui Coronazione era ſeguita in Bonna ſopra Colonia, tale cerimonia in avvenire doveſſe farſi in Aquiſgrana. Carlo V. ancorchè in queſta Città faceſſe ſtrage grande la peſte, volle, che foſſe eſeguita la diſpoſizione della Bolla. Mà Ferdinando I. ed i di lui Succeſſori han voluto eſſer coronati in Francfort, ò in Ratiſbona.

CAPITOLO VII.

Degl' Elettori di Magonza, Treveri, e Colonia.

1 L' Arciveſcovo di Magonza, che viene eletto dal Capitolo della ſua Metropolitana, a cui ſopra di eſſo reſta riſervata l' alta giuriſdizione, non ſolamente è il primo degl' Elettori Eccleſiaſtici, mà viene ancora conſiderato come Decano del Collegio Elettorale: In tale qualità, e come Gran Cancelliero dell' Imperio in Alemagna, precede a tutti gl' altri Elettori. Da eſſo, come ne' Capitoli antecedenti ſi è accennato, dipende la determinazione del giorno, in cui deve convocarſi la Dieta Elettorale, per fargli preſtare il giuramento per la futura Elezzione dell Imperadore, e del Rè de' Romani: Egli è quello, che prende i Voti degl' altri Elettori, ed è l' ultimo a votare: Hà il diritto di pronunziare il Decreto dell' Elezzione: Come Gran Cancelliero dell' Imperio è Cuſtode de' Sigilli, di tutti gl' Atti, Regiſtri, ed Archivi, ſiccome della Matricola dell' Imperio: Soſcrive tutte le riſoluzioni, che ſi prendono nelle Diete, e tutti gl' atti, che ſi publicano in nome dell' Imperio. Mà, quando eſſo Elettore non può intervenire in perſona alle Adunanze, che devon farſi alla Corte Ceſarea, ſuppliſce alle di lui veci il Cancelliero dell' Imperadore in qualità di Vicecancelliero, e di Vicario d' eſſo Arciveſcovo di Magonza, nelle cui mani il detto Cancelliero deve preſtar giuramento di fedeltà all' Imperio, ed allo ſteſſo Arciveſcovo, che, quando gli ſcrive, lo tratta di *Fedele*.

2 Gl' Ambaſciadori, Plenipotenziarj, e Deputati, che gl' Elettori, i Principi, e gli ſtati dell' Imperio ſpediſcono a quelle Diete, ed Aſſemblee Generali, ſono obligati, a preſentarſi all' Arciveſcovo di Magonza; conſegnarli le loro Credenziali, e facoltà, con chiederne Atto publico: Quando eſſi Deputati voglion partire dal luogo dell' Aſſemblea, devon chieder li-

cenza allo stesso Arcivescovo: Avanti di questo, e nella Cancelleria di Magonza si fanno tutte le Citazioni, Proteste, ed altri Atti, che riguardan l'Imperio: Al di lui Tribunale conviene ricorrere per la revisione delle cause decise dalla Camera di Spira; purchè la revisione non si domandi dalle Sentenze d'esso Arcivescovo; che non sia egli quello, che la chiegga, ò che in altra forma non abbia interesse nell'affare; In questi casi conviene ricorrere dall'Arcivescovo di Treveri, che fà spedire la supplica Civile. Le Cause, lo cui valore non eccede la somma di quattrocento Fiorini, dalla Camera di Magonza non devolvono per appellazione alla Camera Imperiale. Allo stesso Arcivescovo di Magonza trovansi subordinati dodici Vescovi: Hà egli il suo Consiglio segreto, composto d'Ecclesiastici, e Laici Titolati: Hà la sua Cancelleria; la Camera delle Finanze; il Consiglio della Corte, della Città, e della Camera: Due Marescialli Ereditarj; il Gran Coppiero Ereditario; due Grandi Scalchi; due Ciambellani, oltre numero grande di persone inferiori.

3 Lo stesso Elettore, ad esempio de' Predecessori in quell'Arcivescovado, pretende avere il diritto di consegrare, e coronare l'Imperadore; mà tale prerogativa andò in disuso nella Coronazione d'Errico III. Questo Principe, trovandosi in Aquisgrana al tempo della sua promozione, voll esser Consegrato, e Coronato dall'Arcivescovo di Colonia. Errigo IV. fù consegrato, e coronato parimente da un altro Arcivescovo di Colonia; e perchè da quel tempo la Cerimonia suddetta ordinariamente è stata fatta nella Diocese di Colonia, il di lei Arcivescovo, mediante tale uso, hà acquistato il diritto di poterla fare anche nelle altrui Diocesi: L'Imperadore Mattias fù consegrato dall'Arcivescovo di Magonza, egl' è vero; mà è anche cosa certa, che ciò seguì, perchè quello di Colonia non avea ancora ricevuto dal Papa il Pallio, senza di cui, come al Capitolo XV. della I. Parte si è veduto, gl'Arcivescovi non hanno autorità d'ungere l'Imperadore: La differenza però restò accordata con patto, che ogn'un di loro potesse fare quella cerimonia nella propria Diocese, e dovendo seguire fuori delle stesse loro Diocesi, ò in quella d'alcuno de' Vescovi loro Suffraganei, dovesse servarsi l'alternativa: Ne può addursi per esempio in contrario la Consegrazione dell'Imperadore Leopoldo Ignazio di gloriosa memoria fatta dell'Anno 1658. da Massimiliano Errico, Arcivescovo di Colonia in Francfort, della Diocese di Magonza, mentre vi concorse il consenso dello stesso Elettore di Magonza, con protesta però, che quell'atto non dovesse portare conseguenza per l'avvenire.

4 L'Arcivescovo di Treveri, per cagione dell'antichità della sua Chiesa, che si dice fondata pochi Anni dopo la morte del Salvatore, precede quello di Colonia. Oltre i privilegj, che gode in comune cogl'altri Elettori, egli come si è accennato, è Gran Cancelliere dell'Imperio nelle Gallie, e nel Regno d'Arles: Come tale sigilla, e promulga i Cesarei Diplomi per la Francia, nella parte segnatamente già soggetta al Regno Arleatense, e nelle Città in questo comprese di Metz, Tull, e Verdun. E' il primo trà gl'Elettori a dare il Voto nelle Elezzioni: A lui spetta l'ordinare, che l'Arcivescovo di Magonza debba esser l'ultimo a votare, e prender' il giuramento avanti l'Elezzione, come fanno tutti *gl'altri* Elettori. In tutte le Assemblee Elettorali, che Generali, siede fuori d'ordine, dirimpetto all'Imperadore, senza distinzione di luogo, e senza poterne pretendere un'altro, ancorchè si trovasse nella propria Metropolitana, e nell'ampiezza della sua Arcicancelleria, quando accadesse, che vi si radunassero Assemblee.

5 Hà autorità di proscrivere, e bandire dall'Imperio tutti quelli, che venendo da esso scomunicati, dentro il corso d'un Anno dal dì della pubblicazione della Scomunica non si riconciliano; e tali proscrizzioni hanno la medesima forza, che se fossero state promulgare d'ordine della Camera di Spira, ò degli Stati dell'Imperio. Può riunire al Dominio della sua Chiesa tutti i Feudi situati nella propria Diocese, ò dipendenti dall'Imperio, quando dentro il termine prescritto dalle ordinanze non gli venga prestato omaggio. Tutti i Feudi dipendenti dalla Sede Archiepiscopale di Treveri, tornan' a riunirsegli per le medesime strade, per le quali

quali quelli dell'Imperio tornano al loro Sourano; Segnatamente per mancanza di maschi; quando però gl' Eredi non possin produrre prove di qualche privilegio particolare. Mà la prerogativa più distinta di quell' Arcivescovo consiste nella Tutela, che hà di tutti i minori della sua Metropolitana, prerogativa, che agl' altri Elettori, anzi all' Imperadore stesso non compete sopra i proprj Sudditi.

6 L' Arcivescovo di Colonia, giusta la dispositione della Bolla d'oro, nel Collegio Elettorale, vota immediatamente dopo l' Arcivescovo di Treveri: Siede al la sinistra di Cesare in ogni luogo, fuorchè nella sua Metropolitana, ed in tutta l'ampiezza della sua Arcicancelleria, ove siede alla destra di Sua Maestà Cesarea. Anticamente la Chiesa Archiepiscopale di Colonia dipendea dall' Arcivescovado di Treveri; ed in seguito di quello di Magonza; mà, facendo la Religione Cristiana progressi grandi ne' tempi di Pipino, e di Carlo Magno, convenne fondare nuovi Vescovadi, ed accrescere il numero de' Metropolitani; Trà questi dopo il Magontino, e 'l Treverese, quello di Colonia è il più antico in tutta l' Alemagna, e gode il Titolo d' Arcicancelliero dell' Imperio in Italia; dico il Titolo, perchè, se bene in Italia vi sono de' Principi, che tuttavia riconoscon per Sourano l' Imperadore vengon quelli governati da' Signori, che hanno la qualità di Vicarj perpetui dell' Imperio, e ne' loro Stati fanno tutto ciò, che può fare l' Imperadore in que' luoghi, ne' quali le spedizioni si fanno dal Cesareo Vicecancelliero, che supplisce, come si è detto, alle veci dell' Arcivescovo di Magonza; il perchè gl' Archivj, che concernono gl' affari d' Italia vengon custoditi cogl' altri Atti dell' Imperio d' Alemagna dallo stesso Arcivescovo di Colonia nella sua Arcicancelleria.

7 In vigore della Bolla d'oro al §. III. del Capitolo IV. pretende esso Arcivescovo di Colonia, aver' egli il diritto di coronare il Rè de' Romani; mà io quivi non trovo tale concessione; osservo bensì che vi si suppone, ch' egli già l' avesse. Anticamente, e fino al tempo d' Errico III. quasi tutti gl' Imperadori furon coronati dagl' Arcivescovi di Magonza. In occasione della Coronazione d' Ottone I. sopra quella prerogativa nacque controversia trà gl' Arcivescovi di Treveri, e di Colonia: Pretendea il primo d' esser preferito per ragione dell' antichità della sua Chiesa; l' altro perchè la cerimonia si facea nella sua Chiesa: Mà l' uno, e l' altro cedettero le loro ragioni a favore d' Ildeberto Arcivescovo di Magonza, che esercitò tale Uffizio anche nell' altrui Diocese. Indi gl' Imperadori per lo più sono stati coronati in Aquisgrana, ove l' Arcivescovo di Colonia non hà voluto soffrire, che abbia fatto le funzioni giurisdizionali; il perchè non è da meravigliarsi, se la Bolla d'oro ne parla come di diritto attinente ad esso Arcivescovo di Colonia; mà la spiegazione negl' ultimi tempi data alla legge fà conoscere, non essergli dovuto che allora, quando la Coronazione siegue nella sua Diocese per le ragioni di sopra addotte.

8 I Sudditi dell' Arcivescovo di Colonia in prima istanza non ponno esser citati avanti il Tribunale della Camera di Rotuveil; ne gli è permesso d' appellare dalle di lui sentenze, quando la controversia, di cui si tratta, non ecceda il valore di cinquecento Fiorini, ò di mille Franchi, moneta di Francia corrispondente al valore d' un testone Romano. Le Cause d' appellazione devon' esser decise dentro il termine di sei mesi; e gl' Appellanti sono obligati, a dar figurtà di stare a ragione. L' Arcivescovo hà 'l suo Tribunale Criminale nella Città di Colonia. I di lui Ministri danno esecuzione alle sentenze, abbenchè la Città sia immediatamente soggetta all' Imperio; e talmente indipendente dall' Arcivescovo, ch' ella non gli permette di farvi dimora che per pochi giorni, e con treno molto regolato.

CAPITOLO VIII.

Del Rè di Boemia, e d' Ungheria Principe Elettore dell' Imperio.

1 SEndo il Rè di Boemia uno de' Monarchi d' Europa, trà questi distintamente, dopo aver discorso di tutto ciò, che riguarda l' Imperio Occidentale, dovrebbe esser annoverato; mà, perchè a quella Corona trovasi ancora unito il Ca-

rattere di Principe Elettore dell' Imperio, e con questo il Regno d' Ungheria, tratteremo in questo luogo de'detti Principati, che, sendo Ereditarj dell' Augustissima Casa d'Austria, Capo non solamente dell' Imperio, mà ancora del vasto Corpo tutto della Germania, ci danno motivo di fare un compendioso racconto della di lei grandezza, per poi discorrerne più diffusamente nel Trattato delle Armi Gentilizie.

2 Riconosce la sua origine il Regno di Boemia da' Popoli Slavi, altri Occidentali, altri Orientali: Gl'Occidentali, detti altresì Venedi, ò Vendi, occupando quel tratto di Paese, che si trova trà 'l Fiume Albi, ed il Mar Baltico, ne scacciarono i Vandali: Gli Slavi Orientali, sotto gl' auspicj d' Ostrinorio loro Duce, occuparono l' Illirico discacciandone gl' Unni. Selmirio, Nipote di Ostrinorio, e di lui Successore in quel Principato, espugnata Scodra, Città della Dalmazia, assunse il Titolo di Rè di questa Provincia: Ebbe egli tre fratelli, chiamati, l' uno Lecho, l' altro Zecho, l' ultimo Russo, Uomini tutti magnanimi, che, non potendo star ristretti in quel Paese, dell' Anno cinquecentocinquanta di nostra salute con molto seguito portaronsi all' acquisto di nuovi Regni. Fondò Lecho la sua grandezza in Polonia; Russo lungo il Fiume Mosco, Paese chiamato prima Russia, poscia Moscovia. Gettò Zecho i fondamenti del suo Principato in Boemia, che per lo corso di settanta, e più Anni fù governato da' Giudici; poscia per più di tre Secoli da' Duchi, de' quali Bornorio, e Ludmilla sua Consorte, col seguito di trenta Palatini, dell' Anno 865., come alcuni dicono, ò dell' 895. come altri vogliono, abbandonando il Gentilesmo per opera di S. Metodio Vescovo, fù lavato nell' acqua Battesimale. Sendo poscia stato molto dilatato il Dominio con l'acquisto della Moravia, al di cui Regno già fù soggetta, alcuni vogliono, che Uladislao ventesimo Duca, e Terzo di tal nome, fosse coronato Rè da Errico IV. altri da Federigo Barbarossa, altri dall' Imperadore Filippo. Altri però tengono, che l' Imperadore Ottone I. offerisse il Regio Titolo a S. Winceslao; che questi lo ricusasse. Che Errico IV. lo dasse ad Uratislao figlio di Bretislao nella Dieta tenuta in Magonza dell' Anno 1086. Che i di lui Successori lo sprezzassero sino a tanto che Uladislao II. se lo fece confermare dal suddetto Federigo nella Dieta di Ratisbona: Mà che Primislao Ottocaro fosse il primo, che trasmetesse la Dignità Regia a' suoi Successori, ed il suo Dominio, e che da quel tempo l' abbiano sempre goduta.

3 In varj tempi varie sono state le Conquiste, e le perdite di quel Regno sino a tanto, che, sendo restata con la Boemia, e la Moravia, unita la Polonia, mediante il matrimonio di Rissa Principessa Polacca, che fù moglie di Vincislao II. dopo la cui morte i Polacchi sollevatisi, uccisero Vincislao III. ultimo de' Rè Nazionali, passò sotto il governo di Principi stranieri, che per le loro competenze gli fero provare varie vicende, sino a tanto, che, impadronitosene Gioanni di Lucembourg ed ampliatone il Dominio con la conquista della Slesia, lo trasmise a Carlo IV. Indi passò a Vincislao, e Sigismondo suoi figli, ed Imperadori. Estinta la Casà di Lucembourg, se ne resero Padroni gl' Austriaci, che furono discacciati da Giorgio di Paggibraccio Nazionale; e questi da Uladislao, e Ludovico Polacchi. Seguita la morte di Lodovico senza discendenza, Ferdinando Duca d' Austria, di lui Cognato, prese il possesso del governo de' Regni, sì della Boemia, che dell' Ungheria, di cui ricevette la Corona nella Città di Praga, e la trasmise a' posteri, che tuttavia ne sono pacifici possessori dopo la memorabile giornata di Praga, in cui Ferdinando II. dell' Anno 1620 con la famosa disfatta dell' Elettore Federigo Conte Palatino del Reno, ricuperò per se la Corona, tolse a' Novatori la forza, e con sua gloria restituì a' Cattolici la libertà.

4 Il Rè di Boemia in vigore della Bolla d' Oro, per ragione della sua Regale Dignità, come nel Capitolo II. di questa stessa Parte si è accennato, è il primo trà gl' Elettori Secolari: Negl' Atti Imperiali precede ogn'altro Rè, e l' Imperadrice stessa. Dà il suo Voto immediatamente dopo gl' Elettori di Treveri, e di Colonia, dopo de'quali siede immediatamente: Il di lui Uffizio, come accennossi, è quello di Gran Coppiero E-

redi-

reditario dell'Imperio; la sua funzione consiste in presentar da bere al Rè de' Romani, ò all'Imperadore la prima volta che mangia in publico in una Sottocoppa d'argento di peso di dodici marchi: Hà facoltà di rendere tal dovere all'Imperadore, con tenere, ò non tenere la Corona Regale in Capo a suo piacimento: Tal Cerimonia a' nostri giorni non si pratica che una volta immediatamente dopo la Coronazione. Nelle funzioni publiche il Rè di Boemia, in qualità d'Elettore, porta le Armi. I di lui vantaggi sopra gl'altri Elettori consistono nella qualità Regia, che porta seco la Consegrazione, e la Coronazione, col Titolo di Maestà, ancorchè gl' Elettori non gli dieno, che la qualità di Dignità Regale: Nelle funzioni camina fuori d'ordine, e solo: Precede tutti gli altri Rè, e Principi della Cristianità, non solamente nelle Diete, ove tutti gl'altri Elettori godono il medesimo vantaggio, mà anche in ogni altro luogo dell' Imperio. Per privilegio particolare concedutogli dall'Imperadore Federigo II. non è obligato a portarsi a prender l' investitura del suo Regno, se l'Imperadore non si avanza fino a Norimberga, a Bamberg, ò ad altra Città vicina alle di lui frontiere: E quando l'Imperadore vi si porta, sì in andando, che in tornando, deve dargli scorta, e Salvocondotto. Quando gl'altri Principi, prendono le Investiture, si rompono, e si gettano in mezzo alla folla del Popolo gli Stendardi, ò Bandiere rappresentanti le Armi delle Provincie per cui si fà l'omaggio: Al contrario quelle del Rè di Boemia vengono conservate; e S. M: al ritorno della sua cavalcata, che si fa al Palazzo Cesareo, le fà portare avanti di se.

5 L'Ungheria, membro un tempo ben' ampio dell'antica Pannonia, i di cui confini da una parte estendeansi fino alla Germania, dalle altre alla Polonia, alla Grecia, ed all'Italia, sicchè il suo Territorio era considerato per trecento quaranta miglia Italiane di lunghezza, e ducento ottanta di larghezza, avendo ingelosita l'Ottomana Potenza; indusse Solimano ad usurparne la metà, e l'aurebbe intieramente assorbita, se Dio, con felicitare le Armi del Pio Leopoldo, non l'avesse resa al suo legitimo Signore. Presentemente dalla parte di mezodì nnn si estende che al fiume Drava, che la divide dalla Croazia, e dalla Servia: Dall' Occidente all'Austria, Moravia, e Stiria: Dall'Oriente al Tibisco, che la divide dalla Transilvania: Dal Settentrione viene separata dalla Polonia co'Monti Carpazj, e trovasi distinta in Alta, e Bassa: La prima viene chiamata superiore, ed ulteriore; l'altra inferiore, ed interiore; Denominazione presa dal Danubio, che la traversa.

6 L'origine di que'Popoli, lasciando da parte molti favolosi discorsi, si deduce da'Sciti, che vinti in battaglia gl'Alani, avanzaronsi fino al Tibisco; se ne resero poscia Padroni gl'Unni: Abandonando essi il natio Paese ne'tempi di Giuliano l'Apostata, soggiogorono la Taurica Chersoneso, occupata allora da'Goti, che scacciati dalle loro Case, annidaronsi prima nella Tracia; indi nella Grecia, nella Pannonia, nella Spagna, e successivamente in Italia. Non contenti gl'Unni del primo acquisto, in numero di un milione, ed ottanta mila Anime, passarono nella Pannonia, che cangiando Padrone, vide ancora cangiarsi il proprio nome in quello di Ungheria. Attila flagello di Dio, fù il primo, a cui con Titolo di Rè clla ubidisce: Seguita la di lui morte, Chaba, Hernacc, ed Aladirio suoi figli, mentre trà di loro contendean' il Regno, si videro assaliti da'Goti, ed altre Nazioni, che poco men che del tutto li distrussero: Caba, unico de'trè fratelli restato in Vita, col misero avanzo de'suoi, tornossene nella Scizia: I di lui posteri, cresciuti in numero grande, dopo il corso di tre Secoli, abandonando di bel nuovo il natio Paese, portaronsi anch'essi in Ungheria, ove sotto il governo di sette Duci, fero il loro soggiorno. Arsad della stirpe di Chaba fù uno di quei Dominanti, a cui succedette Zultano; a questi Toxone; indi Geiza; poscia Stefano il Santo, primo Rè, ed Apostolo di quel Regno, nella cui discendenza, per premio d'averne scacciato l'Idolatria, per lo corso di trecent'Anni continuò quella Corona. Estinta nella persona di Andrea III. chiamato il Veneto, la stirpe del Santo Stefano, passò la Corona nella persona di Vicislao, chiamatovi dalla Boemia; indi in varj altri Principi, fino a tanto che

che per la morte dell' Imperadore Carlo IV. entrò nella Casa d' Austria: Indi per breve tempo in quella de' Corvini: Fù poscia occupata da Uladislao II. e da Ludovico parimente II. di questo nome, Principi Polacchi; mà finalmente tornò in potere degl' Austriaci in persona di Ferdinando I. dal quale è stata trasmessa a' suoi discendenti, di cui appresso parleremo.

7 Gl' antichi Abitatori di quel Paese furono Uomini terribili: per assuefar' il Corpo ad ogni patimento, vivean d' erbe, e di radici: Abitavano nelle Selve: non cuocean le Carni, che col metterle trà la Sella, e la Schiena de' Cavalli, mentre correano; mai si spogliavano; passavan la loro Vita quasi sempre a Cavallo: Eran dediti ad ogni vizio. A' nostri giorni sono robusti, bellicosi; d' animo grande, e generoso; mà altieri, legieri, e superbi. Odian' i Turchi, sendo amatori dell' Ozio, sdegnano d' applicare alle arti meccaniche, alle Scienze, all' agricoltura, alla mercanzia: Infastiditi dall' ozio applicano alle armi. La Nobiltà abita per lo più nelle proprie Castella: Le loro Case sono grandi, mà con pochi adobbi. Vestono splendida, e sontuosamente; Usan molti cibi; mà non delicati. I facoltosi fan Tavola agl' inferiori, perchè questi gl' accompagnino alla guerra, e faccian loro corteggio. I figli de' Nobili, fino a tanto che non sono ammogliati, non dormono in letto; mà sopra Tappeti, ò Coltri. La loro Kavalleria, è valorosa, segnatamente per investire, e scaramucciare. La Fanteria, che viene composta della Plebe più vile, riesce mediocre di molto.

8 Vollero alcuni Scrittori, che quel Regno dovesse esser riconosciuto per dono di libera Elezzione; mà dalle Storie Unghere, come si è accennato, si vede, che per lo corso di trecent' Anni è stato posseduto dalla stirpe di Santo Stefano, passando sempre di Padre in figlio, ò in altri più prossimi del sangue, non esclusе tan poco, in mancanza de' maschi, le femine. Egli è vero, che per più d' un Secolo fù poi riconosciuto per Elettivo; mà è anche cosa incontrastabile, che sendo morto senza prole il Rè Ladislao, si divisero i Voti degl' Elettori in due fazzioni, delle quali l' una, volendo premiare nella persona del figlio il merito del Padre, chiamò al Regno Mattia Corvino figlio di Gioanni Unniade; l' altra nominò Federigo III. Austriaco; sì perchè nel Testamento del Rè Sigismondo fatto dell' Anno 1422. si trovava chiamato a quella Corona Alberto Arciduca d' Austria, Padre dello stesso Federigo; sì perchè gl' Elettori giudicarono, che lo di lui valore, e la vicinanza de' suoi stati potessero servire per argine grande alla sicurezza del Regno contro l' Ottomana Potenza: E tale Scisma fù composto allora, quando, dopo sei Anni, restò concordato nella Città d' Edemburg, che dovesse restar' in possesso del Regno Mattia, con condizione però, che, estinta la di lui linea legitima, dovesse succedergli Federigo, ed i di lui discendenti. In esecuzione del concordato, Mattia adottò per figlio Federigo; la Dieta gli diede il Titolo di Rè, e come tale fù coronato in Albareale con la Corona di Santo Stefano. Tutto ciò venne confermato con Bolla di Pio II. Mà gl' Ungheri non adempirono la loro promessa, mentre, sendo morto Mattia senza prole, chiamarono al Trono Uladislao Rè di Boemia, e dopo lui Ludovico II. suo figlio. Massimiliano Imperadore però, portatosi armato ad Albareale, se ne rese Padrone, ed in vigore del solenne concordato fatto in Possonia dell' Anno 1491. venne ratificato, quanto in Edemburg era stato convenuto; Con che Massimiliano salì a quel Trono, e non ostante l' opposizione di Gioanni Scepusio, acclamato da suoi parziali, Ferdinando I. Rè de' Romani fù di quello successore.

9 Mehemet IV. che dell' Anno 1658. occupava lo Scettro Ottomano, e con questo una gran parte di quel Regno, avido di novelle conquiste, rimirava il rimanente dell' Ungheria come spoglia dovuta alla sua Sciabla: Per facilitare l' intento, spinse il suo Esercito nella Transilvania, antemurale di quel Regno, di cui appresso parleremo; mà il Ragozzi, benchè inferiore di forze, dopo varie sconfitte date all' Esercito Ottomano, con pace decorosa mortificò la baldanza de' nemici: Qualche tempo appresso, sendo stato novamente attaccato, dopo varie vicende, oppresso da quattro mortali ferite, lasciando il Campo da prode, perdette

dette la gloriosa Vita in Varadino, che assediato allora da' Turchi, cadde in loro potere; Indi del Conte Batkleo, che dichiarandosi Tributario della Porta, con obligo di pagargli Annui cinquantamila Tallari, dall' Ottomano fù nominato Principe della Transilvania; mà ben presto restonne spogliato da Costantino succeduto al Ragozzi; ed egli da Michele Abaffy, l' uno, e l' altro discacciati da' Transilvani.

10 Portatosi dell' Anno 1663. il Primo Visir a Belgrado, con un Esercito di quaranta mila Combattenti, dichiarò la guerra all Imperadore, al di cui servizio il Conte Nicolò Sdrino, con dieci mila Soldati Veterani, oltre ventimila Uomini di nuova leva, entrò nel paese nemico, e con poca perdita de' suoi; mà con rischio grande della propria vita, riportate ricche prede, soggiogò Vernovizza; il perchè da Cesare fù promosso alla Carica di suo Generale. Aly Bassà all' incontro, con buon Corpo di Turchi, e Tartari, portatosi sotto la Piazza di Nayasel, dopo sei settimane d' Assedio, espugnolla: Indi in breve tempo soggiogò Nitria, e Novigrado: Mà il Generale Susa ricuperò a Cesare Nitria, e liberò Levenza stretta dagl' Ottomani. Questi però forti di quaranta mila Uomini, minacciavan la Capitale dell' Imperio; mà data battaglia al Rab, sendo Generale delle Armi Cesaree il famoso Conte Raimondo Montecuccoli, seguitato dal Principe Pio, dal Conte Enea Caprara, dal Principe Carlo di Lorena, dal Conte di Coligny Comandante Francese, ed altri Capitani, tutti di grido, restarono su 'l Campo da sedici mila Turchi; pochissimi furono i Cristiani che vi perirono; il perchè la Porta, proposti amichevoli Trattati, conclusse una Tregua per vent' Anni con vantaggio grande di Cesare.

11 Mà, prima che spirasse il termine della Tregua, il Sultano, ansioso di veder' unito l' Imperio d' Oriente, con quello d' Occidente, dell' Anno 1683. spinse alla volta di Belgrado un formidabile Esercito di centocinquantamila Combattenti, sotto il Comando di Mustafà Carrà Primo Visir, seguitato da settanta de' più agguerriti Bassà, e dal fiore della Milizia Ottomana, oltre un' infinità di Guastadori, Carri, e Cavalli per lo bagaglio. L' Imperadore intanto, per potere stare a fronte a nemico sì potente, collegossi con Gioanni III. Rè di Polonia, e la Republica di Venezia. Fatta la rassegna delle Truppe Cesaree, non si contarono che quarantamila Uomini, che però sotto la sempre gloriosa condotta di Carlo Duca di Lorena, ed altri Capitani di rinomato valore, seppero stare a fronte ad esercito sì numeroso.

12 I principj della guerra riuscirono infausti a Cesare; mentre, sendo stata appoggiata la guardia del Fiume Rhab al Conte Budiani Conduttore di alcuni Regimenti Ungheri creduti fedeli, questi alla comparsa de' Turchi, ritirandosi, e lasciando libero il Ponte gettato su 'l Fiume, unironsi col Conte Techely Capo de' Ribelli: Maggiore fù il male, quando, gonfiatosi oltre misura il Danubio, si ruppe il Ponte sopra di esso fabricato per la Comunicazione della Fanteria, che si trovava accampata all' Isola di Schut, con la Kavalleria, che, per soccorrer Giavarino, era passata dalla parte d' Altemburg. Accrebbe il timore l' attacco fatto da' Turchi, e Tartari della Kavalleria Cesarea, che si trovava non più di quattro leghe distante da Vienna, con la disfatta del Regimento Montecuccoli, e de' Dragoni del Principe di Savoja, che portò seco la fuga di tutto l' Esercito, e la morte dello stesso Principe.

13 Avvenimenti sì infausti recarono confusione, e terrore grandissimo alla Dominante, le di cui fortificazioni erano imperfette; le Mura senz' Artiglieria; i Magazeni senza munizioni; la Contrascarpa senza Palizzata; col solo Presidio di mill', e ducent' Uomini, senza Comandanti, e con la Fanteria rinchiusa nell' Isola di Schut, quasi senza speranza di poterla avere opportuna al bisogno. In tali, e tante angustie, fù giudicato necessario, che l' Imperadore, e con esso tutte le persone Reali, si mettessero in salvo. Deputò S. M. C. per suo Luogotenente il Generale Gapiliers, a cui addossò il governo politico: Appoggiò la direzione delle Armi al Conte Ernesto di Staremberg, Comandante della Piazza. Raccomandò al Consolo, ò Borgomastro l' amministrazione della giustizia tra' Cittadini: Indi ritirossi a Lintz, mà sì precipitosamente, che convenne lasciar in

Vienna

Vienna il Tesoro, la Cancelleria, e gl' Archivj dell' Imperio.

14 Perfezzionate intanto le fortificazioni dell'assediata Dominante, ed entratovi il Conte di Staremberg; da' Traditori introdottivi dal Turco, per impossibilitare la difesa, fù attaccato il fuoco in più parti di essa; mà dalla diligenza de' Difensori fù riparato il pericolo. Gli sforzi degl' Aggressori furono grandissimi; corrispondente il valore degl' Assediati: Mà se il sospirato soccorso non fosse giunto, le infermità, il cattivo stato della Città, e le tante altre angustie, avrebbono obligato i Difensori a soccombere: Comparvero opportuni sù le Cime de' Monti, detti Cesi, una lega distanti da Vienna, il Rè di Polonia in persona, con ventiquattromila Combattenti; L' Elettore di Baviera con settantamila Uomini, trà proprj, Sassoni, ed Imperiali, a' quali unissi il Duca di Lorena, co' suoi, tutti sotto il Comando del Polacco, che stava alla testa dell' Ala destra. Attaccata la mischia, il Rè con la voce, e con l'esempio, accaloriva i suoi; gl' altri tutti secondavano il di lui valore. I Turchi, dopo alcune ore di Combattimento voltando le spalle, e lasciando in abandono il ricco Campo spoglia de' Vincitori, dieronsi a precipitosa fuga. Indi il Rè entrò in Città, acclamato col Titolo di Liberatore; dopo varie cerimonie, avutosi l'avviso del ritorno di Cesare, il Polacco, con tutto il seguito, portossi ad incontrarlo. Fatti i convenienti Complimenti, l'Imperadore entrò in Vienna, il Rè, accompagnato dal Duca di Lorena, dal Conte di Staremberg, ed altri Generali, incaminossi con tutto l'esercito in traccia de' Turchi verso Strigonia, che poi, con tutte le altre Piazze d' Ungheria, restò espugnata dalle Armi Cesaree.

15 Dopo tali vicende, tornò il Regno intieramente all' ubidienza della Casa d' Austria: Anticamente quella Monarchia era distinta in settantatre Contee, che poi furono ridotte a sessanta. Venticinque di queste prima delle ultime rivolte, erano di ragione degl' Austriaci; Ventisette del Turco; otto del Transilvano. Il primo Personaggio, dopo il Rè, è il Palatino del Regno, con Titolo di Vicerè, anzi sarebbe Giudice Ordinario del Rè stesso, quando questi fosse accusato di aver contravenuto alle leggi: Viene eletto da' Grandi del Regno; la di lui Carica è Vitalizia: Dopo il Vicerè siegue il Cancelliero perpetuo del Regno, Carica unita all' Arcivescovado di Strigonia, con cui vanno anche le altre di Primate del Regno, e di supremo Segretario. A lui spetta la Cerimonia d' ungere il Rè, e l' Uffizio di sigillare i Diplomi col Regio Sigillo. Occupa la terza Carica il Maresciallo del Regno, che esercita anche l' altra d' intimo Consegliero del Rè, ed è obligato ad andare al di lui seguito; ovunque si porta. Il Soprintendente del Regio Fisco occupa il quarto Posto; dal di lui Uffizio dipende la Soprintendenza delle Saline, Miniere, Città, e Castella; siccome la Giudicatura delle Cause appartenenti al Fisco. Formano uniti insieme i quattro Personaggi suddetti il primo, e supremo Magistrato del Regno. Compongono il secondo Magistrato, il Vice Palatino, il Giudice della persona le presenza, il Vice Giudice della Curia, co' loro Protonotaj, Vice Fiscale, ò Segretario del Metropolitano di Strigonia, dodici Assessori, ed alcuni Notaj giurati. Alla loro giurisdizione spetta la discussione delle Cause del Regno. Il terzo Magistrato, che riguarda la Regia persona, viene composto delle Dignità solite conferirsi nelle Corti Reali, come Maggiordomo, Tesoriero, Maestro di Casa, Maresciallo di Corte, Scalco, Coppiero, e simili. Per ciò, che riguarda la Religione, buona parte della Nobiltà è Cattolica; il resto è un miscuglio di Cattolici, Calvinisti, Luterani, Trinitarj, Arriani, Giudei, Turchi, ed' Atei.

16 Darem fine a questo Capitolo, con far prima giusta la promessa un Compendio della grandezza della Casa d' Austria, poscia una succinta descrizzione della Transilvania, della Valacchia, e della Moldavia. Riservandoci a discorrer' altrove de' remotissimi principj dell' Augustissima Casa, convien sapere al nostro proposito, ch'ella riconosce i maggiori suoi avanzamenti da' Conti d' Hauspurg, e segnatamente da Ridolfo I. dal quale l' Imperio passò ne' suoi gloriosi posteri: Allora la loro grandezza distese l' Ali, quando l' Ottomana potenza, ingigantita, cominciò a far tremare il Mondo Cattolico.

tolico. Non dominò Ridolfo, che le Contee d'Hausburg, di Bregentz, d'Alsazia, e di qualche parte dell'Elvezia; mà Alberto di lui figlio, sopranominato il Vittorioso, soggiogò l'Austria, e la Stiria: Da Elisabetta figlia di Menardo Duca di Carintia, e Conte del Tirolo sua Sposa, feconda Madre di venti, e più figli, de' quali solamente sei maschi, e cinque femine ad età matura pervennero, e tutti a fortuna grande saliron; da Elisabetta, dico, ricevette le Contee del Tirolo, e di Gorizia, con le Ducee della Carintia, e della Carniola: La figlia di Sigismondo Rè d'Ungheria, e di Boemia, moglie di Alberto II., portogli in Casa la Contea di Ferrete nella Suntgovia. Leopoldo I. soggiogò con le Armi parte del Friuli: Elisabetta moglie d'Alberto V. aggiunse a' di lui Stati la Moravia, l'Ungheria, e la Boemia. Federigo III. fù fregiato del Titolo d'Arciduca d'Austria. Maria di Borgogna, moglie di Massimiliano I. fù Erede di tutti gli Stati de' Duchi di Borgogna, e Conti di Fiandra. Gioanna, figlia di Ferdinando Rè d'Aragona, e di Elisabetta Regina di Castiglia, moglie di Filippo I., recogli la Spagna: Sendo nati da Filippo Carlo, e Ferdinando, i figli del primo restarono Padroni della Monarchia di Spagna; que' di Ferdinando degli Stati Ereditarj della Germania, oggidì posseduti da Giuseppe I. Imperadore, e del Rè Carlo III., figli del defonto Leopoldo. Il primo di detti Principi, considerato, non come Monarca chiamato per Elezzione all'Imperio, mà come Signore de' Stati Ereditarj della Casa d'Austria, possiede col Fratello Carlo l'Austria, la Stiria, la Carintia, la Carniola, il Tirolo; a' quali si aggiugne la protezzione del Vescovato di Bressanone, del Vescovato di Trento, la Contea di Bregentz, il Distretto di Volgou, l'altro di Nebligovu. Possiedono altresì, olrre il Regno d'Ungheria, e di Boemia, di cui si è parlato, come dipendenti da quest'ultima, la Moravia, la Silesia, e la Lusazia: Nella Suevia sono Signori delle quartro Città foreste, del Marchesato di Borgavv, della Contea di Noembergh, del Langraviato di Nellemburg: Ne' Grisoni della Signoria di Frevenbergh, della Petetigovia, delle Valli di Klotterstal, e Montafun: Ne' Suizzeri del Padronato di Rattoffzell: Nella Schiavonia di Zalgabria, Capianiza, Gradiska, Poseca, con altre Città, e Castella: Nella Croazia di Carlostad, Sisck, Pettin, Segna, e Lika; Dell' Istria, del Friuli, della Contea di Gorizza.

17 L'antica Dacia, già Regno grande, bellicoso, ferace di Biade, Vino, e Bestiami, forma a' nostri giorni la Transilvania, la Valacchia, e la Moldavia, tre Principati, ò Provincie, delle quali, come dipendenti dall' Ungheria, quì parleremo. Trae il suo nome la Transilvania dalle Selve, che la circondano: Il valore de' suoi Popoli la rese famosa nelle Romane Storie: I primi, che abitassero quel Paese, furono i Misi, ò Mesi, d'origine Traci; poscia i Triballi; Indi i Dardani, gli Sciti; ed i Jazigi, detti Metanasti. A' nostri giorni viene abitata da' Sassoni, Siculi, e Valacchi, ò Ungheri. Trovansi distribuiti i Sassoni nelle seguenti Città; cioè Hermanstat, Cronstad, ò Brassau, chiamata Corona, ò Stefanopoli, Bistriz, Schespurgh, ò Segesuar, Millembach, Claudiopoli, ò Clausembourgh, Colosuar, ed in Alba Giulia, ò Veissembourgh, primaria della Provincia, e Residenza di quei Principi. I Siculi trovansi divisi in sette Paesi, cioè Mark, Zeck, Araniasf-zech, Girgio, Czitk, Kisdi, Orbai, e Sepsi. I Valacchi Transilvani abitano ne' Monti verso la Valacchia; e principalmente in una piccola Provincia, detta Haizag da una Città, che porta il medesimo nome. Il Briezio vi aggiugne gl' Ungarosassoni, che abitano in Zaasuvar, in Reusmark, in Segesbourg, in Ologna, in Kencherstal, in Rupense, ed in Megies; Lippa, che nell' ultima guerra fù presa da' Cesarei; indi perduta; poscia racquistata dal Veterani; e finalmente ricadde in potere della Porta. Varadino, dopo trentadue Anni di cattività nell' ultima guerra dal Generale Heister fù ridotta all' ubidienza di Cesare.

18 Gl' antichi Transilvani, avendo spesso che fare, prima cogli Sciti, ed Unni; indi co' Romani, Geti, Sarmati, Sassoni, e Greci, presero de' loro costumi. Nel decimo Secolo, soggiogata la Provincia da Stefano il Santo, Rè d'Ungheria, divenne membro di questo Regno, ed abbracciò la fede di Cristo, batezandosi Giula

di

di quella Sourano, con la moglie, ed i figli: A' nostri giorni i Sassoni trà tutti que' Popoli portano il vanto nella gentilezza: I Siculi di bravura nelle Armi: I Valacchi sono i più rozzi, e barbari. I Sassoni per lo più attendono all' agricultura; e benchè Pastori, e lavoratori della Terra, per cagione degl' Uffizj, che trà loro distribuisconsi a sorte, non si stimano ignobili. I Siculi tolerantissimi della fatica, sono fieri d' aspetto, nudriscono la Chioma, per far terrore a' nemici. I Valacchi vivon di rapine: Non voglion leggi, che leghino la libertà, sono di genio inconstante. In materia di Religione è un miscuglio grande di Riti, Greco, Romano, Calvinista, Luterano, ed altri.

19 Il Principe di Transilvania, chiamato Vaivoda, ò Despota, è Elettivo. Nel XV. Secolo, ribellatisi que' Popoli a Mattia Corvino, crearonsi un nuovo Principe a loro piacere; mà da Mattia furon domati; riconobbero per Sourana la Potenza Ottomana, con la di cui approvazione doveano elegger' il novello Principe. Permettea la Porta agl' Ordini delle Provincie di venire all' Elezzione di quello; mà se l' Eletto non era di suo genio lo deponea, ò lo travagliava con guerre finchè la Repubblica procedesse a nuova Elezzione. Nel principio del XVI. Secolo si resero a' Tedeschi; mà poi tornarono sotto il giogo Ottomano. Nelle ultime guerre trà Cesare, e 'l Turco dal valore del Duca di Lorena, senza sparger sangue, furon' anch' una volta liberati da quelle Catene, e ridotti sotto l' ubidienza di Cesare, come Rè d' Ungheria. Paga quel Principe Annuo Tributo di Scudi centocinquantamila; ed in occasione di guerra contribuisce certo numero di Soldati, oltre una grande quantità di Vittovaglie per l' Esercito. Le di lui entrate non si sanno specificamente; mà si crede che ascendano a molto valore, mentre il Dominio è vasto; il Paese abondante; comodo pe' Trafichi; ricco di miniere d' oro.

20 La Valacchia, per opinione di alcuni Scrittori, prese il nome da Flacco Capitano Romano, e però vogliono, che Flaccia fosse detta, mà che col tempo detto nome per corruzzione fosse mutato in quello, che presentemente porta. Altri lo prendono da' Popoli Blachi, d' origine Italiani: Nella lingua di quel Paese gl' Italiani vengon chiamati Volochi: Vien' anche detta piccola Valacchia Transalpina a distinzione della Moldavia, chiamata Valacchia grande. I costumi di quegl' Abitanti sono assai simili a quelli de' Transilvani: Il loro Principe viene altresì chiamato Vaivoda, ò Despota. Al tempo di Casimiro IV. Rè di Polonia Stefano Vaivoda, e Capitano famoso, dopo una illustre Vittoria con soli trentamila de' suoi riportata sopra de' Turchi, de' quali disfece centoventimila Combattenti, avvisato, che Maometto II. facea apparecchio grande, per portarsi ad opprimerlo, non ebbe altro scampo, che quello d' implorare l' ajuto del Rè Casimiro; e per maggiormente obligarlo alla sua difesa, si fece suo Tributario, e Cliente; con giurata promessa, di combatter sempre a favore della Polonia; ne mai partirsi dalla sua protezzione: Mà lo stesso Stefano, minacciato poi da' Turchi, avendo chiamato in suo ajuto Gio: Alberto, successore di Casimiro, con promessa di provedere di tutto il bisognevole l' Esercito del Rè, che con Polacchi, Lituani, Massoni, Ruteni, e Pruteni portossi alla di lui difesa, ben presto tradillo, mentre, non solo non lo provide del bisognevole, giusta il concertato, mà si oppose apertamente a' suoi progressi. Il Rè, vedutasi rotta la fede, spinse il suo Esercito all' Assedio di Soczava, Città principale della Valacchia, e l' espugnò. Indi interpostosi Uladislao, Rè d' Ungheria, fratello di Gioanni Alberto, il Vaivoda umiliatosi ottenne la pace; mà i Polacchi, tornando verso il loro Paese trovaronsi di bel nuovo traditi da' Valacchi, che, barricate le strade con alberi, e fatta un' imboscata, obligarono alla fuga l' Esercito di Gio: Alberto, con morte, e prigionia di molti de' suoi, oltre la perdita di tutto il bagaglio. Riconosce il Vaivoda per Sourano il Turco, a cui paga Annuo Tributo di Scudi settantamila, e dipende quasi del tutto dal di lui arbitrio. Le sue entrate si calcolano ducentocinquantamila Sultanini.

21 La Moldavia, chiamata altresì Valacchia Grande, e Cisalpina dal framezzarsi del Monte Emo, prende il nome dal Fiume Moltavo; il perchè in latino

si dice

si dice *Multavia*. Questa Provincia è di gran lunga maggiore della Valacchia: Il Principe s' intitola Rè della Moldavia, Vaivoda, ò Despota. V' è, chi crede, che le di lui entrate ascendano a due milioni. Riconosce la Sovranità, e l'approvazione dall' Ungheria. L' Elezzione anticamente si facea da' Popoli; presentemente dipende dal Turco. Paga per Annuo Tributo ducentomila lire Francesi; Cinquecento bellissimi Cavalli, e trecento Falconi. Il Bassà di Bialogrod nella Besserabia, a titolo di custodire questa Provincia, oltre molti grossi regali, ne cava Annui Scudi centomila. La residenza del Vaivoda anticamente era Jassj, presentemente è quella di Suezova, ò Suchavu.

CAPITOLO IX.

Del Duca di Baviera Principe Elettore dell' Imperio.

1 NEl Trattato di Munster seguito dell' Anno 1648. il Duca di Baviera fù investito della Dignità Elettorale, di cui era stato privato Federigo V. Conte Palatino, e fù allora che venne creato l' ottavo Elettorato a favore di Carlo Lodovico, primogenito di Federigo Conte Palatino del Reno, col Titolo di Gran Tesoriero. Dopo quel tempo l' Elettore di Baviera pretese la qualità di Vicario Generale dell' Imperio, come diritto di Federigo V. Il Conte Palatino del Reno se gli oppose, sostenendo, che tale qualità non fosse annessa alla Dignità Elettorale, mà al Palatinato del Reno: Ciò non ostante, dell' Anno 1657. seguita la morte di Ferdinando III. il Duca di Baviera riportò la dichiarazione a suo favore: Era questi considerato per lo più ricco Principe dell' Alemagna: Le di lui rendite si calcolavano per un milione di Tallari: Voglion, che potesse mantenere un' Esercito di ventimila Uomini: In quattro Baliaggi conseriva Governi ottant' uno, con diverse altre Cariche: Nell' una, e nell' altra Baviera possedea più di novantaquattro Terre. Dava l' Investitura a settecento, e più Feudatarj: Le Cariche della di lui Corte eran simili a quelle di Cesare: Eranvi Cameriero Maggiore, Gran Marescíallo, Maggiordomo, Presidente del Consiglio Aulico, ed altri Ministri; venti Camerieri della Chiave d' oro; dieci Gentiluomini da bocca; quattordici Paggi; quattro Cappellani; quaranta Musici; dodici Ajutanti di Camera; ventiquattro Staffieri; sessanta Trabanti; una Compagnia di cento Cavalli; centosettanta, e più Servidori bassi

2 Il Principe suddetto, in qualità d' Elettore, come nel Capitolo VI. di questa stessa Parte si è accennato, rappresenta la persona di Grande Maestro del Cesareo Palazzo, e nell' Collegio Elettorale occupa il quinto luogo; e il secondo trà gl' Elettori Secolari; dice il suo parere dopo il Rè di Boemia, appresso al quale nelle publiche Assemblee prende posto; mà, caminando, alcune volte và in mezo trà l' Elettore di Brandembourg e 'l Palatino; tallora alla destra del Sassone; cioè quando non v' intervengono tutti gl' Elettori in persona: Nelle Cerimonie, in cui gl' Elettori compariscono cogl' Ornamenti dell' Imperio, il Bavaro porta il Pomo d' oro, che rappresenta il Mondo, di cui orna le sue Armi. In qualità di Grande Maestro Ereditario dell' Imperio al Festino Imperiale dopo la Coronazione, fà la cerimonia di portarsi nella Cucina dell' Imperadore a prender la Vivanda in quattro piatti d' Argento, di peso di tre marche per ciascuno, ch' egli, andando a Cavallo, porta fino al Cesareo Palazzo; quivi mette piede a terra, e salita la scala del Festino, li posa sopra la Tavola dell' Imperadore. In tale funzione viene assistito dal Barone di Waltbourg suo Vicario nella Carica di Grande Maestro, dandogli mano, sì quando monta a Cavallo, che quando smonta. Per ricompensa di tale servizio l' Elettore gli dona i piatti d' argento, e 'l suo Cavallo. Occupa egli parimente la Carica di Grande Maestro del Vescovo di Bamberg; per tale cagione tiene in Feudo il Castello d' Hohenstein, ed i Baliaggi d' Harspruck, di Vilesck, d' Aurparch, di Pagents, e di Velden.

3 Il vantaggio, che l' Elettore di Baviera gode sopra il Rè di Boemia, in quel che la Carica di Grande Maestro è senza comparazione più onorevole di quella di

di Grande Coppiero, fà conoſcere, che tali Uffizj non ſono ſtati creati, nè appropriati ad un tempo a' Principati; mà che quello di Grande Maeſtro ſi trovava già nella Caſa di Baviera, di cui i Palatini ſono i Primogeniti, avanti che il Rè di Boemia otteneſſe l'altro di Grande Coppiero; mentre la Carica più riguardevole ſarebbe ſtata appropriata alla Regia Dignità.

CAPITOLO X.

Del Duca di Saſſonia, Principe Elettore dell' Imperio.

1 L' Elettore di Saſſonia, come ſi diſſe, è Gran Mareſciallo Ereditario dell' Imperio. La parola Mareſciallo, come nella IV. Parte di queſto medeſimo libro vedremo, è ſinonima con quella di Scudiero, di Kavallerizzo, e di Conteſtabile. V'hà apparenza, che tale Uffizio non ſia ſtato creato, che per quello, che avea la ſoprintendenza della Scuderia, allora, quando il favore del Principe chiamava il Conteſtabile ad impieghi più importanti, ed a funzioni più eminenti. La Bolla d'oro riſtringe quelle dell' Elettore di Saſſonia in due cerimonie; cioè in portar la ſpada avanti l'Imperadore, quando và in proceſſione il giorno della ſua Coronazione, ò con tutti i Principi, e Stati dell' Imperio all' apertura, ò alla Clauſura di alcuna Dieta; ed al Feſtino Imperiale in occaſione della detta Cerimonia della Coronazione: L' Elettore ſuddetto, in tale congiuntura dopo avere accompagnato l' Imperadore ſino al Palazzo della Città di Francfort, ò ad altro, ove debba farſi il Feſtino, torna a montar'a Cavallo, e ſpingendolo dentro un mucchio d'Avena, empie di queſta uno ſtajo d'argento, nel di cui mezo pianta un Baſtone, parimente d'argento, che aſſieme con lo ſtajo, deve peſare dodici marchi, e lo dona al primo Palafriniero della Scuderia Ceſarea, che gli ſi preſenta avanti, per toglierlo dalle mani.

2 Il diritto però di portar la Spada avanti l'Imperadore, non ſempre è ſtato unito alla Carica di Gran Mareſciallo dell' Imperio talmente che all' Elettore di Saſſonia non ſia ſtato diſputato. Hà egli in qualità di Mareſciallo altre prerogative molto più eſſenziali. Da eſſo dipende il Comando delle Genti di guerra, che devono comporre la guarnigione del luogo deſtinato per la Dieta; Sicchè l'Imperadore ſteſſo, ſenza l'approvazione dell' Elettore, non può diſporre della Guardia della Città. Allo ſteſſo Elettore ſpetta la facoltà d'indicare le Aſſemblee, che devon farſi alle Diete, sì generali, che particolari, ed ogni altra ſorte; eccettuate le Collegiali, le di cui convocazioni dipendono dall' Elettore di Magonza: Di modo, che, quando gl' Elettori, i Principi, e le Città libere, ò loro Deputati, che trovanſi alla Dieta, ſono obligati a fare le Aſſemblee, ogni membro in particolare, ò tutti gli ſtati in Corpo, trovandoviſi preſente l' Elettore di Saſſonia, l'Arciveſcovo di Magonza deve dargli parte in perſona, ò per Viglietto alla ſua Cancelleria, che deve tenerſi Aſſemblea: L' Elettore di Saſſonia allora impone al Conte di Pappenheim, che dia avviſo agl' altri Elettori, Principi, e Stati dell' Imperio dell' ora dell' Adunanza. Quando eſſo Elettore di Saſſonia non ſi trova in perſona alla Dieta, l'Arciveſcovo di Magonza ſpediſce il ſuo ordine al Conte ſuddetto di Pappenheim, e fà fare la Convocazione a ſuo nome. Così ſi oſſerva anche nelle Diete convocate per l' Elezzione del Rè de' Romani, e dell' Imperadore, ove l'Elettore di Saſſonia dà gli ſuoi Ordini, acciò venga notificata agl' altri Elettori l'ora ſtabilita, per prendere le deliberazioni.

3 Dovendoſi dare i Voti nel Collegio Elettorale, l'Elettore di Saſſonia deve Votare immediatamente dopo il Bavaro, ſoſtituito al Palatino, e prima di Brandembourg; ſicchè viene ad eſſere il ſeſto Voto. Incaminando nelle funzioni publiche, quando porta la Spada Imperiale, hà luogo immediatamente avanti l'Imperadore; mà, quando non la porta, l' Arciveſcovo di Treveri occupa il di lui luogo; ed egli và alla Siniſtra dell' Elettore di Baviera.

4 Il Capitolo II. della Bolla d'Oro concede a tutti gl' Elettori in generale due privilegj; l'uno ſi è, che i loro Sudditi non poſſino eſſer chiamati in giudizio fuori della loro giuriſdizione, per eſſer giudi-

giudicati da altri Giudici; l'altro che a' medesimi Sudditi non sia lecito d'appellare dalle Sentenze degl' Elettori, ò de' loro Giudici; privilegj, che gl' Elettori di Sassonia, e di Brandembourg solamente hanno avuto l'autorità di conservare, e di farsi confermare di tempo in tempo; Gl'altri Elettori per loro negligenza gl' han perduti. Da tale prerogativa però si eccettuano i casi, in cui sia stata negata giustizia, siccome quando la cognizione della prima Istanza appartiene alla Camera Imperiale; Così quando si tratta di Cause degl' Abitanti de' tre Vescovati di Mersbourg, Haumbourg, e Meiffen, che sono stati incorporati alla Camera di Sassonia, mà senza pregiudizio de' diritti dell' Imperio, dal quale già dipendeano immediatamente.

CAPITOLO XI.

Del Marchese di Brandembourg Principe Elettore dell' Imperio, e Rè di Prussia.

1 Il Paese di questo Principe viene considerato per lo più vasto di tutti gl' altri Potentati della Germania, eccettuato il solo Imperadore: Lo di lui Dominio si estende ben per quindici giornate di camino: Considератovi lo Stato di Cleves, le Piazze al Reno, e le due Marche, oltre il Territorio della Pomerania, e della Prussia, il primo qualificato del Titolo di Ducato, l'altro di Regno, come appresso vedremo, cominciando di là dal Vahal fin' oltre la Vistola, ed a' confini di sopra della Polonia, di sotto delle Provincie unite, comprende gran parte della Germania; mà il Territorio è molto sterile, ed arenoso. La sola Marca di Brandembourg però larga più di venti miglia, e lunga più di sessanta, è il meglior paese di tutta l'Alemagna, con tre famosi Fiumi, Odera, Elba, ed Havel, tutti navigabili.

2 Stendesi la Prussia, lungo il Fiume Vistola, divisa dalla Moscovia, e dalla Lituania, da un gran tratto di Foreste, fuori delle quali fino all'accennato fiume si stende di larghezza cinquanta leghe Polacche; di lunghezza cinquant' otto. Per testimonio di Tolomeo, fù abitara da' Maxobi, Alauni, ed alrri Popoli barbari. Le sue Campagne sono fertilissime; le Colline amene, con Stagni, e Boschi: Hà nel seno il Lago chiamato Albo di giro cento miglia. Avendo i Cristiani perduto Tolemaide, Città della Siria, i Kavalieri Teutonici ottennero da Federigo II. la facoltà di poter soggiogare quella Provincia, e l'espugnarono: Da quel tempo i Kavalieri suddetti v' introdussero la Religione Cattolica, e vi stabilirono la loro Sede, sotto il governo del loro gran Maestro; mà, non essendo la loro potenza sì grande, che fosse in istato di far fronte alle incursioni de' Polacchi, e de' Tartari, co' quali ebbero diverse guerre, la Religione suddetta, con la mediazione di Sigismondo Imperadore, trovossi forzata a riconoscer quella Provincia per Feudo del Rè Casimiro. Sotto lo stesso Sigismondo insorsero altre gravi discordie tra' Popolari, e Teutonici; e fù allora, che la Religione restò molto turbata. Obligolli Cesare a venire tra loro a concordia; mà la Religione restò divisa; Seguitarono alcuni il Gran Maestro; altri biasmarono lo di lui governo: Questi per allettare i popolari, diede loro varie sodisfazioni approvate dall' Imperadore: Indi insorsero altri letigj fomentati dalla Polonia; mà Ridolfo, uno de' Duchi di Suezia, ristaurò le cose de' Kavalieri: La Vittoria si dichiarò pe' Teutonici: mà con la morte di Ridolfo: Caduto Alberto, Gran Maestro dell' Ordine, negl' Errori di Lutero, seguirando l'esempio della famiglia, di cui era uscito, come fratello di Giorgio Elettore di Brandembourg, nello Spoglio fatto alla Religione Cattolica, usurpossi la Prussia, intitolandosene Duca. I Polacchi, avutane notizia, come Sourani, occuparono una parte di quella, e la ritenero col nome di Prussia Reale; l'altra parte, col nome di Ducale, restò in feudo ad Alberto, che la trasmise per Eredità a' Marchesi Elettori di Brandembourg suoi attinenri. Le frequenti dissensioni, che trà questi passavano, diedero motivo al Rè Sigismondo, di pensare a stabilire sotto il Dominio di un solo quella Provincia, con esigerne tributo da Sourano, ò in Censo pecuniario, ò in altro nobile servizio: Partecipò a' Senatori il proprio pensiero, appoggiaro all' esempio

della Republica Romana, che proibì a' suoi Capitani la conquista degli Stati di là da' confini prescritti dall' avvedimento del Senato, perchè troppo lontani dal centro della Republica, e per ciò soggetti a Sedizioni; ò troppo ampj; sicchè avrebbono potuto sovvertir l' ordine di dominarli. Approvata la proposizione del Rè dal Senato, fù conceduta la Prussia, con nome di feudo Ducale, a Gioanni Sigismondo Marchese, ed Elettore di di Brandembourg, a' di lui fratelli, e Descendenti maschi: Portatisi essi Principi personalmente in Varsavia, ne ricevettero l' Investitura, prestando giuramento di fedeltà al Rè Sigismondo. Federigo III. Regnante, in esecuzione del concordato con l' Imperadore Leopoldo di gloriosa memoria, e con Augusto Rè di Polonia, fù fregiato solennemente della Corona della Prussia il dì 18. Gennajo 1701. e riconosciuto per Rè da' Principi Cristiani d' Europa, alla riserva del Papa, e del Rè di Francia.

3 Possiede altresì la Casa di Brandembourg, con Titolo Feudale, in vigore della Pace di Munster, il Ducato di Magdebourg, già Arcivescovato Primaziale, il Principato di Halberstat, Minda, e Camminense; l' ultimo de' quali con facoltà di sopprimer tutti i Canonicati dopo la morte de' Canonici allora viventi, e d' incorporare i beni alla Pomerania ulteriore. In vigore del medesimo Trattato ha facoltà di conferire numero grande di Benefizj Ecclesiastici, e vender' ancora le aspettative; la maggior parte de' quali trovansi negli Stati di Cleves, e Marck partiti col Duca di Neubourg, possessore di Giuliers, e Bergh, ne' quali ciascuno di essi Principi gode i medesimi Titoli, tutti con convenzione segreta frà loro, di confermar l' uno le Collazioni fatte dall' altro. Varj Scrittori vogliono, che la loro Casa derivi da' Burgravj di Norimberga dell' antica, e cospicua famiglia di Zolleren. Altri la fanno discendere da' Colonnesi Baroni Romani.

4 Alla Dignità Elettorale dalla Bolla d' Oro assegnata alla Casa, e Principato di Brandembourg, trovasi annesso l' Uffizio di Gran Ciambellano Ereditario dell' Imperio: Negl' Annali Francesi dell' Anno settecent' ottanta due viene chiamato *Cubicularius*. Dell' Anno ottocento-vent' otto, parlandosi di Bernardo Conte di Barcellona, si dice *Camerarius*. Appresso Gregorio di Tovrs si trova scritto (a) *Præpositus Regalis Cameræ*; ed avea l' amministrazione delle Finanze, e del Dominio Regio: Oggidì non hà maneggio, perchè l' Imperio non hà Dominio, che non sia alienato; e l' Imperadore, come Imperadore, non hà finanze, di cui possa dar' il maneggio ad un gran Ciambellano: In tal qualità, in caminando avanti l' Imperadore, in processione, porta lo Scettro, e prende la destra dall' Elettor Palatino. Non esercita il suo Uffizio, che in tempo dell' Elezione, e della Coronazione dell' Imperadore, come succede delle altre Cariche. Nel Festino, che Cesare, ò il Rè de' Romani dà agl' Elettori, dopo la sua Coronazione, l' Elettore suddetto dà l' acqua alle mani a S. M. nel modo prescritto dalla Bolla d' Oro, dove al Capitolo XXVII. §. III. si ordina, che dopo, che gl' Elettori Ecclesiastici han benedetto la Mensa Imperiale, il Marchese di Brandembourg, tenendo un Bacile, ed un Boccale d' argento di peso di dodici marchi, con nobile Salvietta, porga da lavare all' Imperadore, ò al Re de' Romani. Il Bacile, e 'l Boccale, col Cavallo, di cui in quella funzione si serve l' Elettore, appartiene a titolo di dono al Conte di Holienzorllern, suo Vicario perpetuo Ereditario nella Carica di Gran Ciambellano.

5 Il soggiorno dell' Elettore suol' essere Berlino. Risplende la di lui Corte, in certo modo anche sopra quella d' ogn' altro Principe della Germania; mentre non solo hà numero grande di Guardie, Kavalieri, e Servitù bassa, mà conta ancora dodici Principi dell' Imperio Cadetti, con stipendio di Annui dieci, ò dodici mila Tallari, con cariche Ereditarie. I Magistrati, e Ministri sono capaci d' ogni sorte d' affari. I di lui Sudditi godono i medesimi privilegj che quelli di Sassonia per conto delle Cause d' Appellazione. Mantiene un' Esercito di ventiquat-

(a) lib. 4. cap. 24.

quattromila Uomini. Le di lui rendite si valutano un milione di Tallari. Trovansi ne' suoi Stati tre famose Accademie.

CAPITOLO XII.

Del Conte Palatino del Reno Principe Elettore dell' Imperio.

1 NOn v'è chi non sappia, essere la Famiglia Palatina la medesima, che quella di Baviera, in Alemagna la prima dopo l'Austriaca; che parimente si gloria derivare da Carlo Magno. Alcuni Scrittori sono di parere, che non si sappia, donde abbia origine il Titolo di Conte Palatino del Reno: Altri tengono, che tale denominazione proceda da una Torre, ò Palazzotto, di cui tuttavia veggonsi le reliquie in distanza di mezo miglio da quel fiume, ove è fama, che i passagieri pagassero qualche tributo. Marguardo Treheri riferito dal Seldeno (*a*) vuole, che fosse così nominata, per distinguerla dalle altre famiglie, che godeano il Titolo di Conti di qualche Castello, ò Fortezza eretta in Contea; e che quella prendesse il suo Titolo dal gran Tratto di Paese, che nella di lei Contea vien bagnato dal Fiume Reno, perchè così si distinguesse, non solamente dagl'altri Conti, mà anche da tutti gl'altri Palatini, che sono moltissimi, benchè senza Feudi, consistendo la loro prerogariva nella sola Dignità personale, senza alcuna giurisdizione, a distinzione di quelli, alla cui Dignità và annessa la giurisdizione di qualche Feudo, che gli dà tal Titolo, che altro non significa che Uffiziale di Corte; cioè quegli, che anticamente stava sempre vicino alla persona del Principe; da che ebbe origine il nome di Palladino; Titolo, che si adattava a quelle persone, che andavan cercando le venture. (*b*) Il mero Titolo di Conte Palatino per altro regolarmente si acquista, non solamente per concessione del Principe, e segnatamente del Papa, ò dell'Imperadore, (*c*) mà anche con professare, ò legger le leggi in publiche Catedre per lo corso di vent'Anni continui. Nell'Accademia di Padova, per privilegio particolare basta il corso di sedeci Anni. In Bologna gode tal privilegio, non solamente l'università de' Legisti, mà anche quella degl'Artisti: Anzi questa, per concessione di Carlo V. come si disse nel Trattato della Nobiltà, può, non solo crear Conti Palatini, mà anche Kavalieri Avreati, con que' privilegj, che godono quelli che vengono creati dagl'Imperadori. Hà facoltà di crear Notaj publici, e Giudici Ordinarj, con autorità di esercitare il loro Uffizio in tutte le Città, e Terre dell'Imperio, legitimar bastardi, spurj, incestuosi, ed ogn'altra sorte di figli naturali di Coito illecito, e dannato, ancorchè vi sieno figli legitimi, ò altri Agnati, e che questi non sieno stati citati; e che i Padri sieno morti, levando a tali illegitimi ogni macchia d'illegitimità, e comunicandogli tutte le ragioni, che competano a' figli legitimi, e naturali; sicchè restino capaci di tutte le Successioni, Eredità, Onori, Feudi, Dominj, e Dignità di qualunque sorte, ed in fine a fare tutti gl'atti legitimi, come se fossero nati di legitimo matrimonio; volendo, che sieno della Casa, famiglia, ed agnazione paterna; sicchè possino usare le di lei Armi, ed Insegne, anche intiere, e senza rottura; e che sieno riconosciuti per Nobili, come i Padri stessi: Di più concede facoltà al Collegio suddetto, di dispensar gl'infami dalla macchia dell'infamia, sì della legge, che del fatto; reintegrarli realmente, e con effetto alla pristina fama, e renderli novamente capaci di tutti gl'onori, Uffizj, gradi, e Dignità, vuole che la stessa Università possa autorizar' adozzioni, ed emancipazioni di figli, ancorchè infanti, e liberar Servi dalla Schiavitù. Il tutto confermato, ed autenticato da Gregorio XIII. con sua Bolla speciale (*d*) Prerogative di tanto rilievo, che per le ragioni addotte nel Capitolo II. della Parte II. del Trattato della Nobiltà, e per

(a) *de Tit. cap. 1 n 35 p. 2. f. 114.* (b) *Menetrier de divers espec. de Noblesse cap 1 f 4.* (c) *Selden de Tit. cap. 1. n 36 37. f. 1.6 e seqq, p. 1.* (d) *Alidos. Catal. de' Dottor di Bologn. Co: Bombac. stor. de governo antico, e modern. di Bologn.*

per altre riferite dal Cardinal de Luca (e) vengono annoverate trà le Regie.

2 Mà, dopo sì lunga digressione, non inutile però, tornando su 'l nostro cammino, convien sapere, trovarsi la Casa Palatina divisa in molti Rami; l'uno è quello di Due Ponti, entrato nel Regno di Suezia, dopo il magnanimo rifiuto fattone dalla gloriosa Regina Cristina a Gustavo Adolfo: Il Ceppo di essa, dopo essere stato privato del quarto Eletterato conferito al Duca di Baviera, non possiede che il Palatinato inferiore, l'ottavo Elettorato istituito a sua considerazione nel Trattato di Pace di Munster: Considerando poi gli stati dell'Imperio radunati in Ratisbona degl' Anni 1653. e 1654. non esser proprio, che un' Elettore non abbia un Uffizio inseparabile dalla Dignità Elettorale, crearono a favore del Palatino quello di Gran Tesoriero Ereditario dell'Imperio; mà senza carico di fare funzione alcuna, tolta quella di portar la Corona d'oro alle Processioni: Dà egli il suo Voto, dopo tutti gl'altri Colleghi, eccettuato l'Arcivescovo di Magonza, che, come si è detto nel Capitolo VII. di questa stessa Parte, è l'ultimo a votare.

3 Residenza dell'Elettor Palatino è la Città d'Heidelberga su 'l Neccare, già Feudo della Chiesa di Vormazia. Si divide il Palatinato in diverse Prefetture, che abbracciano molte Città. Sono suoi Feudatarj otto Principi Sovrani, sedici Conti, otto Baroni, e più di ducento famiglie nobili, che possedendo Feudi in altri Territorj, sono obligati a prender le Investiture dalla Casa Palatina, che gode ancora privilegj grandissimi, segnatamente della protezzione di Spira, e Vormazia, ed altri luoghi.

4 Soprintendono al governo molti Consiglj, come il Segreto, quelli di Stato, di Giustizia, il Concistoriale, della Camera Feudale, delle rendite delle Chiese, di Guerra, e della Città; appoggiato ciascuno a qualificati soggetti, decorosamente stipendiati, e premiati. La Corte, oltre tre Cariche Ereditarie stimatissime; cioè di Marescíallo Supremo, di Coppiero Maggiore, e di Gran Scalco, siccome molte Dame d'Onore, e Serventi per l'Elettrice, viene composta del Maggiordomo maggiore, Marescíallo, Kavallerizzo maggiore, Governadore del Principe in minorità, Maggiordomo di Casa, Cacciador maggiore, Primo Gentiluomo di Camera, con'altri dieci Gentiluomini simili, e dodici da bocca: Coro di Musici, Maestro di Cappella, otto Ajutanti di Camera, quattordici Paggi, sedici Jacchetti, trenta Trabanti a livrea, cento Kavalleggieri di Guardia, più di ducento Servidori bassi a livrea; Cacciadori, e Cani in numero grande; quattordici Mute a sei; più di cento Cavalli per la Servitù, oltre i proprj.

CAPITOLO XIII.

Del Duca di Brunsvvich, e Luneburg, Principe Elettore dell' Imperio.

1 LA Casa de' Principi di Brunsvvich, e di Lunebourg riconosce la sua origine da Azzo d'Este, potente Marchese in Italia, che, come al Capitolo del Ducato di Modona vedremo, visse nel XI. Secolo: Verso l'Anno 1028. ò 30., portatosi quel Principe al seguito dell'Imperadore Corrado II. in Alemagna, sposò Cunizza, ò Cunegonda Sorella di Guelfo III. della Famiglia degl'antichi Guelfi: Ebbe Azzo da tale matrimonio Guelfo I. di questo Cognome, chiamato il Robusto, che sposò Giuditta, figlia di Baldovino V. detto dall'Isola, Conte di Fiandra, allora Vedova del Conte di Kent, fratello d'Arnoldo, Rè d'Inghilterra. L'Imperadore Errico IV., dopo aver fatto diverse sperienze della fedeltà di Guelfo, dell'Anno 1071. diegli l'investitura della Baviera, tolta ad Ottone di Sassonia, che n'era Duca: Si dice, che Guelfo morisse dell'Anno 1101. mentre portavasi alla Visita de' Luoghi Santi: Lasciò dopo di se Guelfo II., che mancò senza Successione, ed Errico I., detto il Nero, il Giovane, che morì del 1125. avendo avuto di Wilfilda, figlia di Magno, Duca di Sassonia, Guelfo, che stabilissi

(e) del Princ. cap. 18 n. 1. 3.

bilissi in Italia, ed Errico II. detto il Superbo: Sposò questi Geltruda, figlia dell'Imperadore Lotario II, dal quale verso l'Anno 1137. riportò l'investitura della Baviera, e poscia quella della Sassonia. Errico III. suo figlio, detto il Leone, fù uno de' più potenti Principi dell'Alemagna; mà, avendo preso le Armi contro l'Imperadore Federigo I., detto Barbarossa, da questi fù proscrit to, e spogliato di quasi tutti i suoi Stati: Ritirossi Errico appresso Errico II. Rè d'Inghilterra, di cui dell'Anno 1179. avea sposata la Sorella Mahaud, conservando tuttavia in suo potere i Paesi di Brunsvvic, e di Lunebourg: Morì dell'Anno 1195., lasciando dopo di se d'Agnese sua Moglie l'Imperadore Ottone, IV. di questo Nome, che morì dell'Anno 1218., Errico IV., che fù Conte Palatino del Reno, e Guglielmo Duca di Brunsvvic, e di Lunebourg, Terre, da Ottone suo Fratello erette in Ducato: Guglielmo, Principe pacifico, fù Padre d'Ottone I., detto l'Infante, Duca di Brunsvvic, e di Lunebourg: Morì questi del 1252., avendo avuto di Maria di Brandembourg due figlj, e quattro figlie; furono i figlj Alberto, e Gioanni Duca di Lunebourg, che morì dell'Anno 1330. lasciando dopo di se Ottone, che dell'Anno 1354. mancò senza successione, e Guglielmo, che, morendo dell'Anno 1368., parimente senza successione, lasciò gli suoi Stati al parente Magno Torquato; Alberto I. detto il Grande, morì dell'Anno 1279., fù egli Padre di Guglielmo morto senza successione, d'Alberto detto il Grasso, ed Errico detto il Meraviglioso: Ebbe questi due figlj, Errico il Giovane, Padre d'Ottone, che fù il quarto Marito di Gioanna I. Regina di Napoli, ed Ernesto, la cui posterità andò a finire dell'Anno 1567. nella quinta generazione, in persona d'Ernesto, ed in quelle de' suoi Fratelli Wolfgang, e Filippo, morti l'uno dell'Anno 1595., l'altro del 1596. Furon questi Duchi di Grubenhangen, di cui Errico Giulio Duca di Brunsvvic si rese Padrone. Alberto II. detto il Grasso, morì dell'Anno 1319, lasciando dopo di se Magno, Ottone, detto il Ricco, che morì dell'Anno 1334., Ernesto, Padre d'Ottone, detto il Cattivo, Padre d'Ottone detto il Guercio, che morendo senza figlj, fece Erede del Ducato di Gottinghen Guglielmo III. detto il Giovane, Duca di Brunsvvich. Magno I., chiamato il Vecchio, e'l Buono, sposò Agnese di Brandembourg, di cui ebbe Luigi, che morì del 1358., e Magno II., da alcuni chiamato Torquato, da altri Portatore del Collaro, da una Catena d'argento, che solea portare al Collo, da altri l'Ardito: Fù questi Marito di Catterina, figlia di Waldemar, Marchese di Brandembourg, di cui trà gl'altri figlj, ebbe Federigo, Duca di Brunsvvich, eletto Imperadore, Bernardo, Ceppo della Casa di Lunebourg, ed Errico di Brunsvvich Principe di Calemberg, e Wolfembutel, da' quali ebbero origine i due seguenti Rami.

Ebbe Bernardo per sua parte nella divisione fatta co' suoi Nipoti verso l'Anno 1418. il Ducato di Lunebourg, co'suoi diritti sopra la Città di Brunsvvich: Morì a Zell dell'Anno 1434., lasciando dopo di se Ottone il Zoppo, che non ebbe successione, e Federigo il Pio, che ritirossi in un Convento de' Minori Conventuali da esso fondato in Zell, ove dell'Anno 1468. morì, avendo avuto Bernardo, che mancò dell'Anno 1464, ed Ottone, Padre d'Errico il Giovane da esso Federigo lasciato sotto la Tutela d'Anna di Nassau sua Moglie: Sposò Errico Margherita, figlia d'Ernesto Duca di Sassonia, di cui ebbe Ottone, Francesco, ed Ernesto: Sposò questi Sofia, figlia d'Errico, Duca di Meckelbourg, di cui ebbe Francesco: Morì Ottone del 1559 tre mesi dopo avere sposato Elisabetta, figlia di Gioachino II. Marchese di Brandembourg: Del 1553. morì Federigo, lasciando Errico Conte di Daneberg, e Guglielmo Duca di Zell; morendo questi del 1592., dopo aver avuto di Dorotea di Danimarca sette figlj, e sette figlie, ordinò nel suo Testamento, che i dilui Stati dovessero esser sempre divisi trà due Primogeniti: Giorgio, uno de'suoi Successori degl'Anni 1632., 33., e 34., fù Generale d'una parte dell'Esercito Suedese; morì dell'Anno 1641., lasciando dopo di se d'Anna Eleonora d'Hassia Darmstat Cristiano Luigi, che morì senza lasciar Successore, Giorgio Guglielmo Duca di Lunebourg a Zell,

che spesò Olbreusa Dama d' Harbourg Gio: Federigo Duca di Brunsuvic Luneboug, a cui suo fratello cedette Calemberg, Grubenhagen con le Miniere, fù uno de' Principi più savj del suo tempo; al di lui parere ricorrean' i maggiori Monarchi negl' affari di più importante rilievo, e più ardui: Nacque egli del 1625. e del 1651. fece professione della Religione Cattolica Romana; risedendo in Hannover, dell' Anno 1668. sposò Benedetta Palatina di Baviera, figlia d' Odoardo Conte Palatino del Reno, e d' Anna Gonzaga di Cleves, e dopo avere avuto di detta Principessa tre figlie Carlotta, Errichetta, ed' Amalia il dì 27. Decembre 1679. morì in Augsbourg.

3 La Duchessa Benedetta, degna Consorte di tanto Principe, rimasta in età giovanile, con le trè Principesse figlie, dopo aver' accomodato gl' affari della sua Casa col Duca Successore, e riportata da questi, con tanta sua gloria, la sicurezza della continuazione dell' Esercizio della Cattolica Religione in Hannover a favore di quei, che in numero grande ne facean professione, risoluta di conservar costante la fede del defonto Consorte, volle ritirarsi in Francia presso la Principessa sua Genitrice, ed altri Principi congiunti, godendo tutta la sua felicità nell' Educazione delle Principesse figlie, che, come il Mondo tutto sà, allevò con le Virtù proprie alla loro nascita, e riuscinne con tanto merito, che, benedicendo Dio la di lei gloriosa condotta, il Regnante Duca di Modona ricercò per sua Sposa la Principessa Carlotta, che hà arrichito la Serenissima Casa Estense di due Principi, e di tre Principesse, nelle cui idee, benchè in tenera età, risplende già saviezza tale, che con ragione si può dire col Poeta.

L' età precorse, e la Speranza, e presti
Parean i fior, quando n' uscìro i frutti.

La Principessa Amalia fù prescelta, come sappiamo, per salire al Trono de' Cesari con l' Augustissimo Giuseppe I. Regnante Imperadore. Errichetta andossene a regnare tra' Beati in Cielo.

4 Con trattamento degno della sua grandezza la Duchessa Benedetta passa gloriosamente la sua vita in Modona appresso la Primogenita, facendo risplendere la sua singolare prudenza in tutte le proprie deliberazioni; la prontezza nell' esecuzione; la moderatezza ne' fortunati eventi; la costanza nell' avversa fortuna; sempre eguale a se stessa: Non sà pensare che bene d' ogn' uno; Cinosura di consolazione nelle tempeste agl' afflitti; benefica chiunque a lei ricorre; il di lei Cuore Eroico è sempre pronto a sovvenire a' bisognosi; generosa con la sua Corte; amorevole con tutti; se v' hà figlie Nobili povere di beni di fortuna, le raccoglie trà le sue Dame, godendo, che che il suo Palazzo sia un Giardino, ove conservinsi illibati i gigli della pudicizia; il perchè con grande ragione di sì saggia Principessa può ripetersi ciò, che Valerio Massimo appresso Levino Hulsio lasciò scritto d' Antonia Consorte degnissima di Druso fratello di Tiberio: *Fœmina laudibus Virilem familiæ suæ Claritatem supergressa, amorem mariti egregia fide pensavit, quæ post ejus excessum, forma, & ætate florens, Cubiculum proprium pro Conjuge habuit, in eodemque Toro alterius adolescentiæ vigor extinctus est, alterius viduitatis experientia consenuit.*

5 Ernesto Augusto amministradore del Vescovado d' Osnabruc dell' Anno 1658. sposò Sofia, Principessa Elettorale; figlia di Federigo V. Elettore Palatino; e Sofia Amelia Moglie di Federigo III. Rè di Danimarca: Errico Conte di Daneberg sposò Orsola di Saxe Lavvembourg, di cui trà gl' altri figli ebbe Augusto, che come Erede di Federigo Ulderigo, ultimo del Ramo di Brunsvvich, fù Principe, e Duca di Brunsvvich, e di Wolfembutel.

6 Augusto, uno de' più dotti Principi d' Europa del 1607. sposò Clara Maria di Pomerania, figlia di Bogislao XIII., per la cui morte senza successione, passò alle seconde nozze con Dorotea figlia di Ridolfo Principe d' Anhalt, di cui ebbe Ridolfo Augusto, che dell' Anno 1650. sposò Cristiana Elisabetta, figlia d' Alberto Federigo Conte di Barbi, di cui ebbe successione. Antonio Ulderigo dell' 1656. sposò Elisabetta Giuliana figlia di Federigo Duca d' Holsazia Hordbourg, di cui ebbe figlj, e Clara Augusta dell' Anno 1653. maritata in Federigo Duca di Wirtemberg. Sendo morta dell' Anno 1634. Dorotea Duchessa di Brunsvvich, Augusto l' Anno appresso passò a novelle

nozze con Sofia Elisabetta, figlia di Gio: Alberto Duca di Meckelbourg, di cui ebbe Ferdinando Alberto, e Maria Elisabetta. L' ultimo de' figli di Magno Torquato, come si è accennato, fù Errico Duca di Calemberg, e di Wolfembutel, che in prime nozze sposò Sofia, figlia di Boleslao Duca di Pomerania; per morte di questa passò alle seconde nozze con Margherita figlia di Guglielmo Lantgravio d'Hassia: Morì quegli, dopo aver' avuto dell' ultima Moglie Errico, di cui non restò, che una figlia, e Guglielmo detto il Vecchio, e 'l vittorioso, per aver riportato sette Vittorie. Cedette questi il Ducato di Lunebourg a Bernardo suo Zio, e morì nonagenario dell' Anno 1482. avendo avuto di Catterina di Brandembourg Federigo, morto senza successione, e Guglielmo, detto il Giovane, che alcuni vogliono morisse dell' Anno 1495. altri del 1503. lasciando d' Elisabetta di Stolberg Errico, chiamato il Cattivo, ed Errico il Vecchio: Questi sendo Duca d'Ottinghen, e di Calemberg, segnalò il proprio valore in un fatto d'Armi dell' Anno 1504. seguito vicino a Ratisbona, ove salvò la vita all' Imperadore Massimiliano I. Del 1519. fù fatto prigioniero da Gioanni di Lavvembourg, Vescovo d' Heildesheim; mà tornato in libertà, soggiogò a questo Prelato, proscritto dall' Imperadore Carlo V. varie Città, e più di cento Villaggi: Lasciò egli Errico il Giovane, che morì senza posterità: Errico il Cattivo restò estinto dell' Anno 1514. nella Frisia, mentre trovavasi all' Assedio d' una Piazza, lasciando di Catterina figlia d' Errico Duca di Pomerania, sei figli: Errico il Giovane, Principe precipitoso, nemico del riposo proprio, e di quello dell' Alemagna, morì del 1568. avendo avuto di Maria di Wirtemberg sua prima Moglie Vittorio, e Filippo, morti senza successione, e Giulio, di cui appresso parleremo: Errico il Giovane era passato alle seconde nozze con Sofia figlia di Sigismondo Rè di Polonia; fratelli di lui furono Cristoforo, e Giorgio, successivamente Arcivescovi di Bremen, Federigo Vescovo di Minden, Errico Comendatore dell' Ordine Teutonico, e Guglielmo Comendatore di Mirovano; Fondò Giulio l'Università d' Heimstad, e morì del 1590. lasciando d' Hedvviga, figlia di Gioachino II. Elettore di Brandembourg Errico Giulio, che in prime nozze sposò Dorotea di Sassonia, e sendo questa morta, passò alle seconde nozze con Elisabetta di Danimarca, di cui ebbe diversi figli; una delle femine fù maritata nel Principe d' Anhalt; un' altra nel Duca di Sassonia: Due figli al Padre sopravissuti furono Federigo Ulderigo, di cui appresso parleremo, e Cristiano Amministradore del Vescovado d' Halberstad, che nel principio del XVII. Secolo ebbe tanta parte nelle guerre d' Alemagna, gettossi del partito di Federigo V. Elettore Palatino, eletto Rè di Boemia, e della Regina sua moglie, di cui portava il guanto attaccato al Cappello per marco della propria dedizione; morì dell' Anno 1626. dopo aver dato molte prove del proprio valore: Obligò Federigo Ulderigo, come appresso vedremo, la Città di Brunsuvic a prestargli omaggio; seguì il partito del Rè di Danimarca; poi quello dell' Imperadore, e morì ultimo del suo Ramo del 1634. Ebbe per Successore, come si è accennato, Augusto del Ramo di Lunebourg.

7 Il Paese di Brunsuvic, con Titolo di Ducato, è posto tra' Vescovadi d' Halberstad, ed' Hildesheim, il Lunebourg, e la Westfalia; sua Capitale è Brunsuvic; le altre principali Città sono Goslar, e Gottinghen: Sotto nome di Brunsuvic si comprende ancora tutto ciò, che i Principi di detta Casa possiedono nella Bassa Sassonia, ove, come appresso si dirà forman rami differenti, e dove trovansi i Ducati, ed i paesi di Lunebourg, di Gottinghen, di Grubenhagen, e di Callenberg, Wolfembutel, Hannover, Zell Urzen, Danneberg, Garbourg, Gisfhorna, Etembech, Hamelen, ed altri: Il paese è buono, e fertile; avvi delle Miniere, quantità di Cacciagione; è abondante di Biade: Viene bagnato da diversi Fiumi, de' quali principali sono il Weser, l' Oker, il Glein, l' Ilmenovv, il Viper, ed altri; Avvi altresì diverse belle Sorgenti d' Acqua; grandi Selve, e tutto ciò che si richiede per vivere. In altri tempi vi fioriva di molto il Comercio; mà le ultime guerre han fatto cangiar di faccia le cose [disgrazia, come pur troppo ogn' un prova, comune, non solo a quel Paese,

Paese, ed a tutta l'Alemagna; mà anche all'Italia, ed all'Europa tutta] Qualifican' ancora quel Paese alcune buonissime Piazze; segnatamente Hannover, Giffhorna, Wolfembutel, ed altre: L'ultima delle accennate del 1641. fece fronte alle Armi Francesi, e Suedesi, che, con far'alzare le Acque dell'Ocker, pretendean'espugnarla, al quale effetto fecero alcune Dighe sotto la Piazza; mà in vano: La Città di Brunsuvic viene guardata da una Fortezza, che dell'Anno 1670. restò espugnata: Fù ella in altri tempi una delle Città Anseatiche, ed anche delle principali, che governavasi da Republica, e pretendea aver comprato la libertà da' Duchi di Brunsuvic: Se gli opposero questi fortemente con le Armi; mà, non ostante tutti i loro sforzi, la Cittadella riportò sempre de' vantaggi: Nel XVI. Secolo Errico il Giovane, con molti assedj, diegli varie scosse; segnatamente degl'Anni 1542. 50., e 53. Col soccorso de' Collegati però si mantenne sempre in libertà: Del 1569. le differenze restarono accomodate amichevolmente, quasi con le seguenti condizioni, dal Duca Giulio, figlio d'Errico il Giovane approvate: Che il Senato dovesse restituire al Duca l'intiero Baliaggio d'Assembourg vicino a Wolfembutel: Che il Duca rendesse a'due Consegli in nome della Republica i Baliaggi d'Eich, e di Wenthausen, e che rinunziasse per se, e suoi Successori all'azzione intentata sopra Sak, e la vecchia Strada, che Errico di lui Padre avea preteso esser parti della Città di Brunsuvic da'suoi Antenati impegnate, mà non vendute al Senato: Con tale accordo però restò sopito, non estinto il fuoco; vi fù sempre della diffidenza per parte degl'Abitanti; del disgusto nel Duca; sicchè alcune volte vennero anche alle Armi; anzi dell'Anno 1614. Federigo Ulderigo mise l'Assedio sotto Brunsuvic, e la strinse fortemente; mà le Città Anseatiche, e gl'Olandesi la liberarono dal pericolo; il Duca però, tornatovi con forze maggiori, dell'Anno 1617. obligolla a rendergli omaggio: I di lui Successori han promosso altre pretensioni, ed han preso si bene le loro misure, che dell'Anno 1670. la soggiogarono intieramente, benchè molto forte; e con avervi accresciuto fortificazioni regolari, l'han posta in istato da non poter più alzare la testa.

8 Nelle Diete dell'Imperio i Principi della Casa di Brunsuvic v'han quattro Voci: Ernesto di Brunsuvic, e Lunebourg, Vescovo d'Osnabruc il dì 9. Decembre 1692. dal Augustissimo Imperadore Leopoldo di gloriosa memoria, fù investito della Dignità Elettorale: Giorgio Lodovico di lui figlio, Duca di Brunsuvic, e Lunebourg Principe Elettore del S. R. I. superate varie difficoltà, fù ammesso prima nel Collegio Elettorale, poscia in quello de' Principi, e finalmente il dì 7. Settembre 1708. mediante la persona d'un'Ambasciadore, fù introdotto nel Collegio Elettorale in Ratisbona.

CAPITOLO XIV.

De' Principi dell'Imperio, e loro Collegio: De' Circoli: Delle Città Imperiali: Delle libere, e loro Collegj: Delle Diete Imperiali, ò Assemblee degli Stati: De' Tribunali di Giustizia dell'Imperio, e delle Città Anseatiche.

1 I Principi dell'Imperio, sì Ecclesiastici, che Secolari, sono moltissimi: Nel proprio Dominio hanno il mero, e misto Impero; il perchè ciascun di loro nel suo Distretto può quanto l'Imperadore nell'Imperio: Nelle Cause proprie, concernenti Onore, Vita, e Feudi maggiori, non ponno esser giudicati che da Principi d'eguale Dignità. Han facoltà di far leghe, e contraer matrimonj con chiunque vogliono, senz'obligo di ricercar l'approvazione dall'Imperadore. Per diritto del Territorio pretendono poter cangiar Religione, e sforzarvi anche i loro Sudditi. Gli è permesso d'abrogare, e far leggi municipali; rimetter pene, ancorchè si trattasse della Capitale: Restituir la fama; legitimar bastardi; dichiarar Nobili; imporre gravezze, sì reali, che personali; arrolar Soldati; batter moneta; e ne' Diplomi intitolarsi: *Per la Dio grazia Principe &c.*

2 Il Collegio di tali Principi, che succedea quello degl'Elettori, comprendendo tanto tutti i Titolati Secolari, come Principi,

cipi, Duchi, Marchesi, Lantgravj, Conti, ed altri, quanto gl' Ecclesiastici; come Arcivescovi, Vescovi, Abati, ed altri Prelati Principi dipendenti immediatamente dall' Imperio. Quelli, che compongono il Collegio suddetto, nelle Diete, ò Assemblee generali, hanno il diritto di Sessione, e Voto deliberativo, e decesivo; mà sono obligati a contribuire nelle necessità dell' Imperio, soggiacendo alla Tassa, che porta la matricola, ò Registro degli Stati: Avvi però de' Principi di tal rango, come i Duchi di Savoja, e di Lorena, in qualità di Marchesi di Homery, ed altri, che godono del diritto di assister' alle Diete, senza l' obligo di contribuire a que' pesi; e ciò in vigore di privilegio particolare. Altri, come gl' Arcivescovi di Bisanzone, e di Cambraj; I Vescovi di Geneva, di Sion, e di Lauzana: Gl' Abati di S. Gallo, e dell' Eremitaggio, oltre altri Prelati, che possiedon Feudi dipendenti immediatamente dall' Imperio, ed alcuni Principi, Conti, e Signori Secolari, hanno conservato il Titolo di Principi dell' Imperio, ancorchè da tempo grande non abbian più Sessione, ne Voto nelle Assemblee; e che non contribuiscano cosa alcuna, anzi molti di essi non prendon tanpoco l' Investitura dell' Imperio. Vi sono altri Principi, come i Duchi di Milano, e Mantova. I Marchesi del Monserato, e del Finale, ed il Principe di Piombino, i di cui Feudi dipendono immediatamente dall' Imperio; mà, perchè essi non sono più soggetti alle Tasse Imperiali, non vengon più considerati come membri di quello; mà solamente come Feudatarj. Direttori alternativamente di tal Collegio sono l' Arcivescovo di Saltzbourg, e l' Arciduca d' Austria: Alternativa però che non si dà in ogni Sessione; mà giusta la qualità delle materie, che devon proporsi, senza che l' uno, ne l' altro lasci il suo posto.

3 I Circoli dell' Imperio sono Provincie grandi, ò Generalità, che comprendono gli Stati de' Principi, de' Prelati, de' Conti, e le Città vicine, che pe' loro affari comuni ponno comodamente radunatsi. Massimiliano I. come al Capitolo II. di questa stessa Parte si è accennato, dell' Anno 1500. divise i membri di quella Monarchia in sei parti, sotto nome di Circoli; cioè di Franconia, Baviera, Sovabe, Alto Reno, Westfalia, e Bassa Sassonia: Del 1512. vi aggiunse quelli d' Austria, Borgogna, Basso Reno, ed Alta Sassonia. Carlo V. dell' Anno 1522. confermò tale divisione; sicchè da quel tempo l' Alemagna si trova divisa in dieci Circoli: Ciascuno di essi hà gli suoi Direttori, ed un Colonello. I Direttori hann' autorità di convocare le Assemblee degli Stati del loro Circolo, e di regolare gl' affari publici. Il Colonello comanda alle genti di guerra; ed hà la soprintendenza dell' Artiglieria, e delle munizioni.

4 Il Circolo d' Austria, di cui l' Imperadore, come Arciduca, è Direttore, comprende tutte le Provincie possedute dall' Augustissima Casa d' Austria, e dipendenti dall' Imperio: I Regni d' Ungheria, e di Boemia, oltre molti altri Stati posseduti dalla stessa Casa d' Austria indipendentemente dall' Imperio, non han che fare col Circolo d' Austria. Il Circolo di Baviera, ancorchè comprenda molti altri Stati indipendenti dalla stessa Baviera, viene così denominato, perchè quel Ducato ne contiene la parte principale. L' Elettore di tal nome, come Duca di Baviera, e l' Arcivescovo di Saltzbourg, sono Direttori di quello. Il Circolo di Sovabe più d' ogn' altro è numeroso di Città Imperiali: Suoi Direttori sono, il Vescovo di Costanza, e 'l Duca di Wittemberg. Il Circolo di Franconia prende la denominazione dalla Provincia, che ne forma la parte più considerabile; suoi Direttori sono il Vescovo di Bamberg, e 'l Marchese di Bataith, ò di Culembach, Signore del Burgraviato di Nuremberg: Il Circolo dell' Alta Sassonia viene così chiamato, perchè l' Elettore, come Duca di Sassonia, vi possiede la parte maggiore degli Stati, che lo compongono; e perchè egli solo n' è il Direttore. Il Circolo della Bassa Sassonia, per cagione de' molti Stati, che comprende, viene stimato per uno de' più considerabili membri dell' Alemagna: Il Rè di Suezia, come Duca di Breme, e l' Elettore di Brandembourg, in qualità di Duca di Magdebourg, l' uno dopo l' altro, sono Condirettori di esso, assieme col più giovane de' Duchi di Brunsuvic, e di Lunebourg. Il Circolo di Westfalia è pieno d' Uomini proprj per la guerra;

e si

e sì abondante di Cavalli, che gli Stati di quella Provincia per la loro quota ponno contribuir meglio in Kavalleria, e in Fanteria, che in contanti: Suoi Direttori sono l'Elettore di Brandembourg, ed il Duca di Neubourg, come Signori del Ducato di Juliers, e di Monts; delle Contee della Marck, e di Ravensberg, e della Signoria di Ravenstein; e con essi il Vescovo di Munster. Il Circolo dell' Alto Reno hà per Direttori il Vescovo di Wormes, e l'Elettore Palatino, come Successore nel Ducato di Sommeren. Il Vescovo di Wormes però pretende, che tal diritto a lui solo appartenga: Il Circolo del Basso Reno vien' anche chiamato Circolo de' quattro Elettori, per esser composto de' tre Elettorati Ecclesiastici, e del Palatinato, situati sopra il Reno; Suoi Direttori sono gl' Elettori di Magonza, e 'l Palatino: Il Circolo di Borgogna hà preso tale denominazione dal Ducato di Borgogna, che oggidì appartiene alla Francia: Il Rè di Spagna, è Sourano, e Direttore di tutto ciò, che di ragione del Circolo suddetto resta, sì in Alemagna, che ne' Paesi Bassi, da Carlo V. nella Dieta di Augsbourg dell' Anno 1548. fatto ricever per membro dell' Imperio, con l'indipendenza però alla Camera Imperiale di Spira, quanto alla giustizia; mà soggetto a' pesi, e Contribuzioni per la sua quota.

5 Dovendo contribuire tutti i membri dell' Imperio pe' bisogni di questo, ciascun Circolo vien tassato a pagare ogni mese la sua quota delle spese per lo mantenimento delle Truppe, ed altre pubbliche occorrenze in ragione di tanti Cavalli, Fanti, ò certa somma di denari per Circolo: Contribuzioni chiamate Mesi Romani. Vogliono alcuni Scrittori, che tale denominazione abbia avuto origine dalla prima Tassa, che fù formata per lo mantenimento di ventimila Fanti, e quattromila Cavalli assegnati ad accompagnar a Roma l'Imperadore. Que' Circoli, che non potean dar Soldati, pagavan' ogni mese in contanti l'importo della leva, e mantenimento per la loro porzione. Tutte le Contribuzioni, e Tasse, che si pagano ogni mese da' Circoli ascendono a Cavalli due mila sei cento ottant' uno, e Fanti dodici mila settecento novanta cinque, che in denaro a ragione di Fiorini dodici per Cavallo, e di quattro per ogni Fante, fanno la somma di Fiorini ottantatremila trecensessantatre. Le Annue Tasse per lo stipendio degl' Ufficiali della Camera Imperiale ascendono alla somma di Fiorini quarant' otto mila, novecenventicinque.

6 Nell' Imperio la giustizia viene amministrata, sì ne' Tribunali Generali, che ne' particolari: Tutti i Principi, Stati, e Membri ne' loro luoghi han diritto di Giustizia Sourana, eccettuati alcuni casi, ne' quali è permesso appellare alla Camera Imperiale di Spira, ò al Consiglio Aulico. Ne' Tribunali particolari si procede, giusta la disposizione delle leggi Imperiali, che consistono nelle leggi di Sassonia stabilitevi da Carlo Magno; nelle leggi Romane di Giustiniano, che si osservano in tutti i luoghi, ove non sono state ricevute le leggi della Sassonia nelle antiche Costituzioni; nella Bolla d'oro nella Pacificazione di Passavv, e ne' Trattati di Westfalia.

7 Avvi poi le Città Imperiali, così chiamate, perchè dipendono immediatamente dall' Imperadore, e dall' Imperio, che dalle libere, e franche in questo sono differenti, che esse Imperiali pagano immediatamente all' Imperadore un' Annuo Censo, ò Tributo di quindici *in* ventimila Fiorini, sotto nome di Spade, Elmi, Sproni, ed altre spese, che anticamente ascendeano a sessantamila Fiorini; mà Carlo IV. donò il di più in perpetuo agl' Elettori, che gli furono favorevoli nella sua Elezzione: Donazione, che sempre vien confermata dal novello Imperadore; e le Città, che godono tale diritto, in altri tempi eran ottantaquattro, ò ottantacinque: Presentemente sono le seguenti, divise in due Banchi: L' uno detto del Reno, l'altro di Suabe. Nel Banco del Reno sono comprese

Colonia Agrippina,
Aquisgrana
Argentina
Lubeca
Wormatia
Spira
Francfort

Dieci Città dell' Alsazia furono occupate dal Rè di Francia; cioè

Hagenoa, *Colmania*
Scheltstat, *Weissemburg*

Lan-

Landau, Ober Ebenheim
Munster, Kayersheim
Rotheim, e Turkeim
Goslaria
Brema
Hamburgo, al di cui favore fù pronunziato per sentenza, non gode ancora il possesso.
Hervordia, viene fatta esente dall' Elettore di Brandembourg
Donavverda fù conceduta all' Elettore di Baviera; mà poi tornò alla libertà di Città Imperiale.
Malhasa
Horthosa
Dortmonda
Friedberga
Wez- laria
Gelenhosa, a cui vien fatto ancora contrasto

Del Banco di Suabe.

Regensburg
Augusta
Norimberga
Ulma
Eslinga
Reutlinga
Nordlinga
Rotemburg
Hala Suevica
Rotvvila
Uberlinga
Heibronna
Gemonda Suevica
Memminga
Lindaria
Dunkelspula
Biberach
Schvveinfort
Campidona
Winsheim
Kaufbeura
Weila
Wangen
Pfullendorf
Offenburg
Leutkircha
Wimpina
Weissemburg
Gengenbach
Buch-homa
Aala
Buchovia
Bopfinga

8 Il Collegio delle Città Imperiali si radduna a parte, come quelli degl' Elettori, e de' Principi dell' Imperio, per deliberare sopra gl' affari, che in esso devon proporsi pe' bisogni dell' Imperio: Hanno esse nelle Diete il diritto di Sessione, il Voto deliberativo, e decesivo, come gl' altri Collegj: Nelle loro giurisdizioni regolano il governo politico; Creano Magistrati, ed Ufficiali di Giustizia. Promulgan leggi, e Statuti di propria autorità: Batton moneta co' loro Cugni particolari: Fortifican le Piazze di propria giurisdizione: Fanno leve di Truppe; e ponno fare tutto ciò, ch' è permesso a' Principi dell' Imperio ne' proprj Dominj: Nelle Assemblee stanno separate ne' due descritti Banchi.

9 Le Diete Imperiali sono composte di tre Collegj, che comprendon tutti gli Stati, e membri dipendenti immediatamente dall' Imperio. L' Imperadore è quegli che dopo esser restato d' accordo cogl' Elettori della necessità di congregarsi, e del luogo dell' Adunanza, hà la facoltà di convocarle. Sua Maestà Cesarea vi presiede in Trono: Alla sua destra, nella prima linea siedon gl' Elettori di Magonza, Baviera, e Brandembourg: Alla sinistra nella medesima linea gl' Elettori di Colonia, Sassonia, ed il Palatino: Di rimpetto l' Elettore di Treveri. I Deputati delle Città Imperiali siedon ne' Banchi, che traversano dal lato destro al sinistro. Fatta dall' Imperadore la proposizione degl' affari all' Assemblea generale, i tre Collegj deliberano a parte sopra le materie proposte: Indi, congregandosi tutti in un medesimo luogo, comunicano gl' uni agl' altri i proprj sentimenti. Decretando poscia sopra il risultato, inviano all' Imperadore le risoluzioni: Se S. M. le approva, vengon ricevute, come costituzioni Imperiali.

10 Le Città libere, ò Franche dell' Imperio furono in altri tempi novantasei: Oggidì non oltrepassano il numero di sessanta. Le principali sono Argentina, Aquisgrana, Augusta, Basilea, Berlino, Bamberga, Brandembourg, Brisacco, Brunsuvich, Brema, Colonia, Cassel, Costanza, Dresda, Durlac, Egra, Emden, Erfurt, Francfort, Fribourgh, Gripsuald, Goglanu, Gorliz, Harbestad, Halla, Hambourg, Heidelberga, Herbipoli,

Ingloſtad, Iſenach, Lubecca, Lipſia, Lunebourg, Magdebourgh, Manſfelt, Marſpruch, Magonza, Metz, Munſter, Norimbergh, Hordlinga, Nivubourgh, Olmuz, Praga, Ratisbona, Roſtoch, Rotuvil, Spira, Stettin, Stutgart, Stralſund, Treveri, Tubinga, Viſmar, Vittemberg, Ulma, Volgaſt, Uratislavia, e Vormazia: Queſte tutte governanſi da ſe, come Repubbliche libere: Non corre loro altr' obligo, che di pagare due quinti di tutto ciò, che le Diete Imperiali taſſano, doverſi pagare dall' Imperio all' Imperadore per le occorrenti neceſſità.

11 I Tribunali Generali ſono due; l'uno chiamato Camera di Spira, l'altro Conſiglio Aulico Ceſareo: A queſte due Corti Superiori è riſervata la giuriſdizione Univerſale, e l'appellazione in ultima Iſtanza ſopra tutti i Sudditi dell' Imperio. La Camera Ceſarea fù un tempo ambulatoria: dell' Anno 1473. per Coſtituzione di Federigo IV. reſtò fiſſata in Augsbourg. Dopo hà tenuto la ſua Reſidenza in Francfort, in Wormes, in Nuremberg, Ratisbona, Eslingen, e finalmente dell' Anno 1517. fù traſportata in Spira, dove del 1530. Carlo V. la reſe fiſſa, e ſtabile. Dopo che Spira fù devaſtata da' Franceſi, paſsò a Wez-Laria, ove, per cagione delle inteſtine ſeparazioni, non ſi può procedere alla ſpedizione degl' affari, fino a tanto, che da' preſenti Comiſſarj dell' Imperio reſtin compoſte le differenze. Atteſa la diſpoſizione de' Trattati di Weſtfalia, ſtabiliti dell' Anno 1648. deve eſſer compoſta di un Giudice Cattolico; di quattro Preſidenti, due Cattolici, due Proteſtanti; di Cinquanta Conſeglieri, de' quali ventiſei Cattolici, ventiquattro Proteſtanti; mà tale numero mai è ſtato compito: Il Giudice, ed i quattro Preſidenti vengono nominati da Ceſare: Il Giudice dev' eſſer Principe, Conte, ò Barone: Oggidì è l' Elettore di Treveri, Veſcovo di Spira, che rappreſentando la Ceſarea perſona, per marco della ſua Dignità porta uno Scettro Imperiale: Due Preſidenti cingono Spada; gl' altri due ſono Profeſſori di lettere: Due Conſeglieri vengon nominati dall' Imperadore, due da ciaſcuno degl' Elettori Cattolici; Due Proteſtanti da ciaſcuno degl' Elettori della loro Religione; gl' altri da' Circoli dell' Imperio.

12 Il Conſiglio Aulico, così chiamato, perchè ſi raduna alla preſenza dell' Imperadore, viene ſtabilito da S. M. C. che nomina tutti gl' Ufficiali: E' compoſto di un Preſidente Cattolico; di un Vicecancelliero, che viene preſentato dall' Elettor di Magonza; di deciotto Conſeglieri, nove de' quali Cattolici, nove Proteſtanti; ſtanno eſſi diviſi in due Banchi; l' uno viene occupato da' Nobili, l'altro da' Dottori. Ancorchè queſte due Camere giudichino le Cauſe in ultima Iſtanza, in alcuni caſi è permeſſo d'appellare all' Imperadore, e ſupplicare per la reviſione avanti S. M. C. Così ſuccede quando ſi tratta di Cauſe di Principati, Ducee, Contee, ò altri Feudi dipendenti immediatamente dall' Imperio: Ceſare, come Giudice ſourano, preſiede a' detti due Tribunali, e quando v' interviene in perſona, pronunzia le Sentenze.

13 Sin da' tempi, in cui gl' Hunni, con le loro ſcorrerie innondarono la Germania, quando i Dani, ed i Normandi con le loro Piraterie infeſtavano i Mari, alcune Città maritime, diſtinte col nome di Anſeatiche, per aſſicurar' il Comercio, già con loro grave danno quaſi rovinato collegaronſi inſieme, e contribuendo ciaſcuna di eſſe certa ſomma, con potenti Armate obligarono i Nemici alla pace. Vogliono alcuni Scrittori, che tali Città prendeſſero la denominazione di Anſeatiche dalla Voce Teutonica *Anzee*, che ſignifica lo ſteſſo che Mare, perchè le Città Collegate ſono ſituate vicino al Mare, ò a' fiumi, che in poca diſtanza sboccano nel Mare. Deſumono altri quella Denominazione dalla Voce *Handt*; cioè mano; perchè l' una porge mano; cioè ajuto all' altra. Avvi anche chi dice; eſſer quella ſtata preſa dalla Voce Allemana *Hanſa*, che ſi ſpiega, Aſſemblea, perchè quelle Città ſi ſono aſſemblate inſieme per mantenere unite il Comercio: Altri dalla Voce *Anſa*, che ſignifica, *Immunità*, perchè godono molte eſenzioni.

14 Trovanſi eſſe diviſe in quattro Claſſi, delle quali la prima, è Lubecca, Capo di tutte le altre; ed hà ſotto di ſe le Città Vandaliche d' Hambourgh, Roſtoch, Viſmar, Stralſund, Lunebourgh: ſiccome le Città della Pomerania, Stettin, Anelam, Glonovu, Gripſuald, Colberg, Stargarde, e Stolop. Danzica è la ſecon-

da

da dalla quale dipendono le Città di Prussia, di Konisbergh, Cosmar, Torun, Elbingh, e Brumberga; di più Livonia, Riga, Dorpart, Revalia, e Berga nella Norvegia, Brunsuvich, è la terza; subordinate a questa sono le Città Sassoniche Madebourgh, Goslar, Emden, Gottingh, Hildesheim, Hannover, Ulsa, Ruxtehud, Staden, Brema, Hammel, e Minden, Colonia è la quarta, ed hà sotto di se primieramente le Città della Marca, ò di Cleves, Vesel, Duisbourg, Emerik, Wargum, Unn, Ham; poi le Vestfaliche, Munster, Osnabourg, Tremonia, Susat, Erfurt, Paderbon, Lemoguu, Bilefeld, Lippa, Caesfeld: Nella Gheldria, Nimega, Zutfen, Ruremonda, Arnem, Venlò, Elbourgh, ed Hardevik. In oltre Overissell, Daventer, Campen, Suvol: Finalmente nella Frisia, Groninga, Bolsuerd, e Staveren: Che in tutte sono sessantaquattro Città, a cui quasi altrettante trovansene confederate. Per lungo corso d'Anni non ebbero Capo; Titolo, che poi diedero al Duca di Prussia; mà Alberto di Brandembourg, Duca di questa Provincia, e Grande Maestro de' Teutonici, restò privato di tal fregio, per essersi soggettato al Rè di Polonia: Pretesero subentrare in suo luogo, il Rè di Danimarca, e lo Sueco; mà, per non esser Principi dell' Imperio, restarono esclusi. Quindi gl' Inglesi, i Fiamenghi, ed i Teutoni cominciarono a disunirsi; Da ciò derivò, che la riputazione di quel vasto Corpo si vede decadere.

CAPITOLO XV.

Del Regno di Francia.

1 PAssando dall'Imperio alle altre Monarchie, e seguitando l'Ordine tenuto da molti Scrittori, sì moderni, che antichi, trà quali Paris Grassi Bolognese Maestro di Cerimonie di Giulio II. e 'l Fausto (a) parleremo in primo luogo della Francia, lo cui Rè trovasi anteposto a tutti gl'altri Principi, che di tale Titolo vanno fregiati; anzi dall' Alciato (b) viene collocato del pari con l' Imperadore: Indi tratteremo de' Regni della Spagna, di Portogallo, della Grande Bretagna, di Polonia, di Danimarca, e di Suezia: Poscia de' Ducati in genere: Appresso dell' Arciducato d' Austria; de' Ducati d' Italia segnatamente, che come osserva il citato Alciato, ponno portar Corona: Successivamente de' Marchesi, Conti, e Baroni.

2 Quel tratto di Paese, che Francia si appella, anticamente, come ogn' un sà fù conosciuto sotto nome di *Gallie*; Voce, che alcuni dicono procedente dal Greco, e vogliono, significhi lo stesso che latte, a cui si adatti la bianchezza di que' Popoli: Altri prendon quel nome dalla Voce Armena *Gallim*, che si spiega inondazione: Da altri vengongli attribuite altre derivazioni; Mà, comunque esser si voglia, certo si è, che, sendosi portati in quel Paese dalla Germania i Franchi, Popoli della Franconia, mutandogli nome, lo chiamaron Francia; quasi Terra de' Franchi: Lascerem ch' altri parli della sua situazione, ed ampiezza, che nulla han che fare col nostro assunto; mà con Cesare, Livio, Strabone, Polibio, Plutarco, e Polieno, osservo, che gl' antichi abitatori di quel Regno eran Uomini crudeli, ed imprudenti; stimati però forti, e fors' anche temerarj; ne' primi moti più che Uomini; indi men che femine, e però facili a lasciarsi persuadere, ed ingannare; Nell' Ospitalità di tanta religione, che punivan con pene molto più rigorose, chiunque de' loro Concittadini offendea un forastiero, che questi trovandosi reo del medesimo delitto verso un Cittadino: Eran sobrj; mà con barbara legge castigavan i giovani, che oltre certa misura, eran pingui. Facean pompa dell' Eloquenza: Abitavan nelle Selve, e sù le rive de' Fiumi: Da' Marsigliesi, Colonia de' Greci impararon poscia a fortificare le Città: A' nostri giorni sono di cuore aperto, e candido; capaci, e circospetti; furiosi, avidi, inclinati a novità; dediti alla guerra; d'umore incostante: Mà riverentissimi verso il proprio Principe; d'ingegno più pronto che costante; più acuto, che sodo; atti

(a) *Duell. cap.* 3 *lib.* 4. (b) *Duell. cap.* 32. *f.* 35. *e* 36.

alle Arti, ed alle Scienze; audaci, curiosi; cattivi custodi del Segreto: La Nobiltà allora si stima felice, quando viene riguardata di buon' occhio dal suo Sourano; infelice, quando di questi perde la grazia. E' generosa, magnanima, guerriera, civile, ambiziosa, bene accostumata; di tratti gentilissimi, mà con facilità insolentisce: Crede, esser Padrona del tutto; tutto essergli dovuto; ama le lettere, non per utile, mà per ornamento; aborrisce di trattare familiarmente con la plebe: Abita nelle Ville dove esercita giurisdizione.

3 Conta il Regno dodici Provincie; cioè la Piccardia, la Normandia, l' Isola di Francia, la Campagna, la Bretagna minore, l'Orleans, la Borgogna, il Lionese, la Provenza, il Delfinato, la Lingua d'oca, e Guienna; trovansi in queste dieciotto Arcivescovadi, ò Metropoli; cioè Lione, Parigi, Reims, Sens, Burges, Turs, Narbona, Auch, Bordeos, Tolosa, Roano, Vienna, Ambrun, Arles, Aix, Bisanzone, Albi, e Cambray, de' quali sette pretendono godere il diritto di Primazia; e sono Lione, Sens, Burges, Narbona, Roano, Vienna, e Bordeos; mà Lione, solamente trovasi in possesso di tale prerogativa: I Vescovadi, ò Metropoli sud dette han centonove Vescovadi Suffraganei: Contanvisi mille trecensessantasei Badie; sedici Capi d' Ordini, ò Congregazioni; dodicimila, e quattrocento Priorati; ducencinquanta sei Comende di Malta; quindicimila, e ducento Cappelle, delle quali ciascuna ha 'l suo Cappellano; cinquecencinquantasette Badie di Monache; settecento Conventi di Francescani; ed in somma trà tutti i Religiosi contanvisi quattordicimila, e settantasette Conventi, Monasteri, ò Case. Gl' Ecclesiastici vi possiedono novecento Piazze, Castelli, ò sien beni allodiali, con alta, ordinaria, e bassa giurisdizione: Le loro rendite si calcolan' Annui novantaduemilioni di Scudi, senza comprendervi le riserve, che fanno ne' loro beni affittati un milione, e ducentomila Scudi, negl'accrescimenti fatti dopo l'Anno 1641. nel Rossiglione, nella Fiandra, ed altri Paesi di Conquista, che ascendono a somme considerabilissime.

4 Il governo del Regno sin dal tempo di Feramondo è stato, ed è Monarchico, e successivo, giusta la disposizione della legge Salica; sono trè differenti razze: Nella prima i Rè non eran assoluti; la divisione de' figlj di Francia, che succedean, causaron nello stato disordini grandissimi: I Naturali, ò illegitimi aspiravan' alla Successione, come i legitimi: Vi sono stati pochi Uffiziali, e Cariche stabili. Faramondo, primo Rè, ascese al Trono circa l'Anno CDXX., promulgò la detta legge Salica, che esclude le femine dalla Successione alla Corona: La di lui stirpe fù chiamata Merovingia da Meroveo terzo Rè, e governò per lo corso di CCCXXXII. Anni sotto XXII. Rè, se non si consideran che quei, che furon detti Rè di Parigi; XXXVI., se vi si comprendon' anche gl' altri, che portarono il Titolo di Rè d' Austrasia, e di Neustria: Terminò detta stirpe nella persona di Childerico III. La seconda, detta de' Carolenghi da Carlo Martello, e da Carlo Magno, figlio di Pipino, succedette a Childerico dell'Anno DCCLII. e regnò per lo corso di CCXXXV. Anni, cominciando da Pipino, detto il Curto, fino a Luigi V. che morì dell' Anno 986. senza Successione, e fù di quella il XIII. Rè. La terza stirpe, detta de' Capetingi da Ugo Capeto di lei fondatore, che ad esclusione di Carlo di Francia Duca di Lorena, e Zio di Luigi, dagli Stati Generali tenuti a Nojone del Mese di Maggio dell'Anno 987. fù elevato al Trono: Da Ugo sono discesi tutti que' Monarchi, che sin quì han regnato: Dilatossi la di lui stirpe in tre rami, il primo fiorì sino all' Anno 1328., il secondo, detto Valesio, ò sia di *Valois*, da Filippo VI. de' *Valois*, chiamato l'Avventuroso, e 'l Cattolico, sotto XIII. Rè hà governato per lo spazio d' Anni CCLXI.; cioè dall' Anno 1308. cominciando da Carlo IV. sino ad Errico III. che morì del 1589. Il terzo, e Regnante Ramo, detto di Borbone, e derivante dalla stessa sorgente di *Valois*, cominciò da Errico IV. del detto Anno 1589.

5 Distingue il P. Menetrier (c) que' Regj Prin-

(c) *De Divers. Espec. de Noblesse. cap. 5. f. 95.*

gi Principi in tre ordini: Chiama primo quello della Real Casa; secondo l'altro della Razza Reale; terzo l'altro del Sangue Reale: Comprende il primo il Rè, e la Regina, co' loro figli: Nel secondo si contengono i fratelli, e le Sorelle del Rè, co' loro figli: Abbraccia il terzo que' Principi, che non sono immediatamente figli, ò fratelli del Rè, ne figli de' fratelli di esso Rè; mà sono del Regio sangue; sicchè in mancanza di discendenza del Rè, ò de' suoi fratelli, hanno il diritto di succedere nella Corona, e sono stati qualificati con tale Titolo, per distinguerli dagl' altri Principi, non nati di sangue Regio, mà chiamati semplicemente Principi, Duchi, ò Conti; Titoli di que' tempi assai frequenti (*d*) Tutti quelli, che trovansi compresi nel primo Ordine, precedano a quei del secondo; questi agl' altri del terzo; sicchè, se bene il sangue Regio è più prossimo a succedere alla Corona, che tutte le figlie della Regia Casa, escluse, come si è detto dalla legge Salica, han queste la precedenza nelle pubbliche funzioni sopra quelli.

Al Rè non si dà altro Titolo che quello de' Nomi de' Regni della Monarchia; come *Luigi XIV. Rè di Francia, e di Navarra*, senza il Nome Borbone. Riferisce Vanel nel suo Compendio della Storia d'Inghilterra, che Oliverio Cromuello, dopo aver' ottenuto tutte le Condizioni, che desiderava da' Parlamentarj di quel Regno, per poter comandare dispoticamente sotto nome di Protettore non volle altro Titolo che quello d' *Oliviero:* Non già per modestia, mà per poter' occupare insensibilmente le Regie prerogative, con sopprimer' il nome della propria famiglia.

L'Imperadore, come si è detto nel Capitolo III. di questa stessa Parte usa il distintivo di *Sacra Cesarea Maestà;* Il Rè di Francia quello di *Cristianissimo*. Il termine *Sacra* è stato preso dagl' Imperadori Romani; mà, come nel detto Capitolo III. si è accennato, da' Monarchi Cristiani viene usato, perche sono unti, e consegrati col Sacro Crisma (*e*) Quello di Cristianissimo compete al Rè di Francia, ad esclusione d'ogn' altro Principe, per aver difeso il nome Cristiano, e la Chiesa Romana; siccome per ragione del Miracolo del Crisma, come alcuni dicono, mandato dal Cielo a Clodoveo, che con quello fù consegrato, come tuttavia si pratica ne' dilui Successori. (*f*) Altri però vogliono, che quel Titolo fosse conceduto da Pio II. a Lodoviço XI. (*g*) Mà, comunque si sia, è stato sempre in tanta venerazione, che se crediamo al Crusio (*h*) Massimiliano Imperadore ebbe a dire, che s'egli fosse stato una Deità, ed avesse avuto due figlj, avrebbe fregiato il primogenito del proprio Titolo, il Cadetto di Rè di Francia, da esso stimato infinitamente, si per lo Titolo di Cristianissimo, di cui trovasi adorno, che per la fertilità del Paese, e l'ubidienza de' Sudditi, che quantunque del tutto Franchi, sono sempre pronti a dare al proprio Principe tutto ciò, che richiede.

Il Regnante Luigi, imitando il costume d'altri Monarchi, che si sono fatti distinguere, chi col sopranome d'Audace; chi di Pio; chi di Giusto; chi di Santo; chi di Savio; chi di Bello; chi di Buono; chi di Benvoluto; chi di Vittorioso; chi di Cortese; chi di Padre della Patria, ò del Popolo, gode d'esser chiamato il Grande, sopranome come nel Capitolo VI. della I. Parte di questo libro si è accennato, con giustizia decretato ad Errico IV. dilui Avo, dopo la celebrazione de' suoi Funerali, non men per premio de' proprj meriti, che di consenso universale degl' Uomini. In scrivendo, ò parlando a quel Monarca, si usa il Titolo di *Sire*, procedente dall'antica Voce *Ser*, ò *Messer*, che significa lo stesso, che *Signore*, ò *mio Signore*, e viene stimato da' Regi, perche a' nostri giorni non è usato da altri; mà se crediamo al Signor di Montagna, anticamente si praticava anche tra 'l Volgo, e i Mercanti: Il *Ser* si dava anche a' Notaj, come negl' Atti publici in Bologna, ed in Lucca tuttavia si pratica. Altrove i Notaj, lasciato il

(d) *Selden. de' Tit. cap. 3 n. 2. f. 215. p. 2.* (e) *Selden de Tit. cap. 7. n. 3. f. 131. f. 138 p. 2.*
(f) *Baron. Ann. 499. f 525 lett. A. Ann. 740. n. 1. Spondan Epit. Ann. Eccl. Giovio flor. lib. 16. f. 326. Milles de Nobil. polit & Civil. Tit. de Majest. Reg. in Augur f. 98. Crus. de Praem. f. 437. n. 47.*
(g) *Selden. loc. cit. cap. 5. n. 3. f. 74. e seq. p. 1.* (h) *loc. cit. f. 436. n. 4. e seqq.*

Ser, si sono appropriato l'*Egregio*, che, come osserva Tomaso Artio (*i*) dal comune consentimento è stato tolerato, e non senza ragione, poiche il Notariato, come nel Trattato della Nobiltà si disse, è Uffizio, che se bene da molti Professori viene avvilito, merita distinzione. Il Titolo di *Messere* fù un tempo particolare dell'Imperadore; ne fà testimonianza il Boccaccio, che oltre molti altri luoghi (*k*) lasciò scritto *Messere lo Imperadore Fedrigo avea due grandissimi Savj*. Divenne poscia comune anche a' Regi (*l*) *Dovendo in Toscana venire con Messer Carlo senza Terra*: Indi passò ne' Baroni, come si vede appresso il Petrarca (*m*)

Vidi Messer Marchese, ch'ebbe spazio

La Corruttela de' tempi fece poi, che fosse usurpato anche da altri inferiori; e finalmenre giunse all' infelice condizione, d' esser' aborrito, come vediamo, anche dalla feccia della plebe.

9 Mà, tornando su 'l nostro sentiero, il Primogenito del Rè di Francia, come prossimo, e necessario Successore nel Regno, si chiama semplicemente *Delfino*, Titolo, al parere d'alcuni, proveniente da Umberto Signore di Vienna, e Territorj adjacenti, che compongono quella Provincia, che Delfinato si appella; ò come altri vogliono, da Delfino, nome d'uno de' Padroni di quella Provincia, che poi restò incorporata nel Regno di Francia: Quando quegli, che deve succedere nella Corona, è figlio del Rè, a' nostri giorni, fino a tanto che ascenda al Trono, porta sempre quel Titolo, che in quel Regno è in tanta venerazione, che come osserva il Crusio al luogo citato, non si stima men di quello di Cesare tra' Romani destinato Successore all' Imperio. Prima che quella Provincia fosse unita alla Corona, il Regio Primogenito veniva chiamato semplicemente *Fils ainè*, ò *Monsieur*, Titolo, che come nella I. Parte di questo Libro si è veduto, procede dalla Voce *Senior* (*n*) Oggidì si distingue col *Monseigneur*: il dilui Primogenito, come sappiamo, è Duca di Borgogna. Il secondogenito del Rè suol portare il Titolo di Duca d'*Anjou*, col Termine *Monsieur*: Gl'altri Cadetti vengon chiamati *Figlj di Francia*; Ciascuno però hà il suo Titolo, come di Duca di Berrì, di Bretagna, e simili.

10 Le figlie legitime di que' Monarchi, ancorchè fanciulle, vengon chiamate *Madame di Francia*. La parola *Madama*, da altro non procede che dalla Voce *Madonna*, che significa lo stesso che mia Donna, ò Signora, Titolo, che generalmente parlando, non conviene che alle Mogli di quelli, che per giusto diritto ponno assumer' il Titolo di *Kavaliero*; mà oggidì si và usurpando a segno, che, chi avrà vita, lo vedrà ridotto ad abitare con *Madonna*. La qualità di Dama, non è naturale; mà accidentale, e dipendente da quella dj quel Marito, lo cui Carattere meriti di far' acquistare quell'attributo alla Moglie (*o*) Il Gessi (*p*) è di parere, che il Titolo di *Dama* non in tutti i Paesi convenga alle Gentildonne di buona condizione, e dice benissimo: In Venezia è stato prostituito: Le Mogli di que' Gentiluomini voglion' esser chiamate *Gentildonne*; Titolo, che altrove si dà a quelle Donne, che non ponno pretender quello di Dama, mà sono di condizione superiore alle semplici Cittadine. Anticamente il Titolo di *Dama* era in istima sì grande, che i Kavalieri più valorosi, per testimonio di Wlson (*q*) vergognavansi di vivere, senza servir una Signora, che n'andasse fregiata. A' nostri giorni i Mercanti ricchi, per fare la Scisma de' Kavalieri entran' anch' essi in tale giostra.

11 Mà, tornando ancora una volta su 'l nostro sentiero, i figli naturali del Rè sono Principi anch'essi; sendo legitimati, se gli dà il Titolo d'Altezza: Non si chiaman legitimati; mà prendon per cognome il nome del luogo dal Rè assegnatogli per Appannagio. Le figlie parimente naturali, alle quali, perchè non vengon considerate della Regia Casa, non si assegna Appannaggio, ne Titolo di *figlie di Francia*, sono chiamate *Madamigelle di Borbone*: Maritandosi, assumono il Titolo della Famiglia, in cui entrano; ò pure prendon' anch'esse quello di *Madama*.

(i) *De Tit. f. 22.* (k) *n 160 4.* (l) *n. an 24 ?.* (m) *Son. 247.* (n) *Selden. loc. cit cap. 3. n 1. f. 221. p. 2.*,
(o) *De Luc. de Kav. e delle Dam cap. 27. n 3. f 486. n. 20. f. 504.* (p) *Spada p. 3. n. 20.*
(q) *Teatr. d' bonneour p. 2. cap 27 f 309.*

ma. Il primo fratello del Rè porta il Titolo di Duca d' Orleans, e si chiama *Monsieur:* Lo di lui Primogenito viene distinto col Titolo di *Monsieur le Prince*: La Primogenita si chiama *Madamoiselle* senz' altro Titolo.

12 Anche in quel Regno, così il suddetto, come gl' altri Titoli tutti, che quivi anticamente eran regolati con molta esatezza, oggidì trovansi sconvolti, come altrove succede: Non solamente le Dame inferiori a quelle della Regale Casa, come Principesse, Contesse, e Baronesse, mà anche le Mogli di quelli, che non portan che il puro Titolo di *Sieur*, usurpansi quello di *Madama*: Ogni Donna maritata in persona, che abbia giurisdizione, siasi Nobile per nascita, ò per grado di Consegliero, Senatore, ò Dottore, si chiama *Madamoiselle (r)* Nella nostra Italia le fanciulle, che servon' in Camera le Padrone, chiamansi *Damigelle*: In alcuni luoghi vengon dette *Donzelle*; in altri *Cameriere*; Titolo, che in Francia per tal sorte di persone sarebbe vergognoso: In quel Regno si chiaman *Figlie di Camera*.

13 Co' fratelli del Rè, loro Mogli, Sorelle, e figli si usa il Titolo d' *Altezza Regale (s)* Il Principe di Condè è il primo che porti il Titolo di Principe del Sangue Regio; è Capo d' un Ramo discendente da S. Luigi; mà niuno de' suoi è stato Rè di Francia; il perchè non usa altro Titolo che quello d' *Altezza Serenissima:* Lo di lui Primogenito si chiama *Monsieur le Duc*; viene trattato come il Padre, d' *Altezza Serenissima*. Così si pratica col Duca di Borbone, figlio del Duca suddetto. Alcuni Signori, che non si appagan del Titolo d' *Eccellenza*, e che non ponno pretender quello d' *Altezza*, hanno introdotto, come per una terza specie, l' altro di *Votre Grandeur*, Titolo, che però non è stato inventato in quel Regno, come alcuni credono; è stato preso da' Romani, che solean' onorare il Maestro de' Soldati con trattarlo di *Vostra Grandezza (t)* Da diverse lettere da' Francesi scritte al Cardinal Ranuzzi, mentre risiedea a quella Corte, col Carattere di Nunzio, e non era che semplice Prelato, hò veduto essere stato trattato d' *Eccellenza*, e di *Monsiegneur* anche dal Vescovo di Grenoble.

14 Mà, passando da' Principi del Sangue ad altri Signori primarj di quella Corte, mi si presentan' in primo luogo i Pari di quel Regno. V' hà chi vuole, che Carlo Magno, stabilita la guerra sacra contro' Mori, trà suoi Conti Palatini sciegliesse dodici de' più Illustri, e più valorosi Personaggi della sua Corte, a' quali, in vece del Titolo di Conti, dasse quello di Pari, e gl' esimesse da qualunque giurisdizione, benchè Superiore, alla riserva di quella del Parlamento Generale, a cui esso Monarca stesso, e suoi figli, volle soggiacessero, affinchè quelli ad ogn' altro Suddito fossero Superiori; pari al Sourano; e concludono, questa essere stata la prima istituzione di tale Dignità (u) *Prius tamen* [prende a dire il citato Scrittore] *quàm expeditionem produceret, remtanto Principe dignam, ordinat, ex omni precipua Francorum Nobilitate duodecim selegit, quos secum in militiam produceret, Pares appellans; quia scilicet æquali inter se Dignitate Regi constantes semper adessent; neque cujusquam, nisi Parlamenti tantum Senatus judicio obnoxi essent*. Verdier nel suo Compendio della storia della Francia dice, che alcuni Scrittori attribuiscon a Carlo tale istituzione; altri ad Ugo Capeto; e voglion, che promettesse, di non intraprender cosa alcuna, ne in pace, ne in guerra, senza prima sentire il loro parere. Mà il Verdier vuole, che Carlo fosse veramente l' institutore di quella, e che Ugo gl' accrescesse il lustro: Pasquier (x) è di sentimento, che la parola *Pari* significhi lo stesso che la Voce Patrizio, Dignità già grande in Costantinopoli; e pretende provarlo, con dire, che verso la declinazione dell' Imperio di Roma Costantino il Grande accrebbe il concetto di quella Dignità facendola considerare differentemente da quello era stata al tempo della Repubblica Romana; il perchè gl' Imperadori non solean fregiarne che persone eminenti: Anzi, alloracchè volean dar segno di corrispondenza gran-

(r) *Feltman de Tit cap. 66 n 21. f. 350. lib. 1.* (s) *Menetrier de divers. espec. de Noblesf. cap. 3. f. 193.*
(t) *Attio de Tit. f. 11. e seqq;* (u *Guaguin lib. 4.*
(x) *Recherch. de la Franc. cap. 9 f. 123 lib. 2.*

de, e d'aleanza con qualche Principe straniero, mandavangli [come si vede dal Formolario riferito nel libro VI. delle Epistole di Cassiodoro] con pompa grande, l'ordine di Patrizio. Crede altresì il citato Scrittore, potersi questo paragonar' all'Ordine di S. Michele. Mà, perchè con progresso di tempo i Governi delle Provincie non si davan, che a' Patrizj, ne' quali quelli passaron per successione, gli stessi Governadori vennero chiamati anche Patrizj. Suppone il Pasquier, che così volessero fare i Rè di Francia, per premiare i Corteggiani del loro seguito; e che da ciò procedesse, che i loro Patrizj, a' quali davano i Governi delle Provincie, che talvolta eran' anche Duchi, fossero chiamati indifferentemente Duchi, e Patrizj; mà, che poi abbreviando la parola in lingua Francese, fossero detti *Ducs, & Pars de France* come è succeduto dell' Ufficiale chiamato *Magister Palatii*, conosciuto poi sotto nome di *Maitre*, indi di *Maitre du Palais*; A similitudine di questi i Titoli di Duchi, Marchesi, e Conti, che come ne' susseguenti Capitoli di questa stessa Parte vedremo, una volta si davan per tempo limitato, indi si fero perpetui. I Principi, per accrescer' il decoro delle loro Corti, cominciarono a chiamar Pari i loro Baroni Grandi, dandogli luogo e Voto ne' Supremi Tribunali. Quei, che tenean Feudi nobili, eran chiamati *Pares Curiae, aut Domus*; eran' essi obligati ad assistere al proprio Signore, quando prendea possesso della sua Signoria, e quando si facea la Cerimonia della di lui Coronazione; dovean' intervenire a' giudizj delle Cause de' Feudi. Il Conte di Campagna ebbe per Pari sette Conti: Così fero varj Signori di mediocre stato. Mà, riunite alla Corona di Francia molte Provincie, e Signorie restò determinato il numero di dodici Pari, che un tempo furono scelti dagl' Ordini de' Principi, Duchi, e Conti del Regno.

15 Eran quelli i primarj Consiglieri, e Direttori del Regno; Componean' un Corpo, che facea delle rimostranze al Rè Precedean' i Principi stessi dell' Sangue: Giudicavan le Cause dipendenti da' Parlamenti, ed amministravan gl' interessi del Regno: Sino a tantoche durò la loro grandezza, ebbero autorità sì grande, che quella de' loro Rè potea dirsi più tosto Aristocratica, che Monarchica: Sei di quel Corpo un tempo furono Ecclesiastici; altri sei Laici: Eran gl' Ecclesiastici, l'Arcivescovo di Reims in Campagna, ed i Vescovi di Laon, di Langres, di Chalon, di Nojon, e di Beauvais: In questi però la Dignità di Pari non si considerava, perchè fossero Vescovi; mà tre di essi eran Duchi; gl' altri Conti: I Laici eran' i Duchi di Borgogna, di Guienna, e di Normandia; i Conti di Fiandra, di Tolosa, e di Campagna (y) Oggidì i Pari si distinguono in otto gradi, e sono: I. gl' antichi Duchi, ò Conti Pari: II. i Duchi, e Pari riconosciuti dal Parlamento, come, Duchi, e Pari: III. i Duchi riconosciuti semplicemente come Duchi dal Parlamento di Parigi; come il Signor di *Rouvanez la Feuillade*, il Signor di *Cheureuse*, e 'l Signor di *Beaufort*: IV. i Duchi, e Pari riconosciuti da altri Parlamenti che da quello di Parigi, ch'è la sola Corte de' Pari, come *Longavilla*, *Esctouteville*, *Pondevaux*, e Carignano: V. i Duchi, e Pari fatti per lettere del Grande Sigillo, non riconosciuti ancora da alcun Parlamento: VI. Alcune persone, alle quali il Rè fà godere degl' onori del *Louvre*, senza che sien Principi, ò Principesse; e senza che abbian Ducato, ne lettera che porti tale Titolo: VII. i Duchi, e Pari per Brevetto, come il Signore di *Clermont Tonnere*: VIII. i Duchi di Creazione straniera, come gli Signori di Caderossa, e di Guadagne nel Contado d'Avignone, a' quali il Papa hà conceduto quel Titolo, ed alcuni altri Signori grandi: Avvi diverse Terre erette in Ducati semplicemente; altre in Ducati, e Dignità di Pari, giusta la disposizione delle lettere delle loro Erezzioni.

16 Alcuni de' detti Ducati, quando [come dicono i Francesi] cadono in Canocchia; cioè nelle femine, le Terre tornan' a prendere la qualità, che avean prima dell' Erezzione. Per farle risorgere, convien' ottenere nuove lettere dal Rè: Non è per questo però, che non vi sien

(y) *Pasquier loc. cit. f. 121. Selden. loc. cit. cap. 3. n. 17. f. 259. p. 2.*

fien de' Ducati, ne' quali ponno succedere, così le Donne, come gl' Uomini, come sono quelli di *Nevers* nella sua prima Erezzione, e ricognizione, di *Beaumont*, di *Mayenne*, di *Merçœur*, di *Retelois*, di *Giojosa*, d' *Epernon*, d' *Elbeuf*, d' *Aiguillon*, di *Biron*, ed altri: Tengon questi i Feudi del Regno, e dipendono immediatamente dalla Corona, come dipendean' i Pari al tempo di Luigi, detto il Giovane, dell' Anno 1179. ed al tempo d' Ugo Capeto, che riunì alla Corona il Ducato Pari di Parigi, da esso posseduto in Feudo a parte; Dopo il tempo di Luigi il Giovane, il numero de' dodici Pari hà sempre durato, e dura; mà a' Secolari oggidì non resta che il Titolo, e l' esercizio di quelle funzioni, che riguardano il Cerimoniale; Le Provincie per altro sono state riunite al Regio Dominio, di cui fan parte: I Principi, e Signori Grandi del Regno occupan que' posti, e ne prendono la qualità. Avendo il Rè fregiato di tale Titolo molti Ducati; oggidì, oltre gli sopraccennati, si chiaman Pari i Duchi di *Vandome*, di *Ghise*, d' *Uzès*, *di Montbaron*, di *Vantadour*, *Beaufort*, *Tremoüille*, *Suillj*, *Laynes*, *Lesdiguieres*, *Brisac*. *Chaulnes*, *Richelieu*, *Retz*, *S. Simon*, *Rochefauchault*, *la Force*, *Valentinois*, *Rohan*, *Boüillon*, *Luxembourg*, *Vernëuil*, *d' Estrees*, *Gramont*, *Mazarin*, *Villeroj*, *Mortmar*, *Crequì*, *Saint Aignan*, *Foix*, *Liancourt*, *Tremes*, *Noailles*, *Coaslin*, *Pralin*, *Aumont*, *Senneterre*, *Saintemaure*, *la Valiere*, ed altri, che non han fatto verificare le lettere in Parlamento.

17 Vengon' essi considerati, come Consiglieri del Rè. I primi dodici ordinariamente fanno la Cerimonia della Consegrazione, e Coronazione dello stesso Rè: Il primo degl' Ecclesiastici consagra, ed unge quel Monarca con l'oglio della Sacra Ampolla; in di lui mancanza supplisce il terzo; il secondo porta la Sacra Ampolla; il terzo tiene lo Scettro Regale; il quarto il Manto; il quinto l' Anello; il sesto la Cintura della Spada: Gli sei Laici portan gl' altri ornamenti appartenenti a quella Cerimonia; cioè il Duca di Borgogna la Corona, e cinge la Spada al fianco del Rè; il Duca di Gujenna porta la prima Bandiera quadrata; il Duca di Normandia la seconda; il Conte di Tolosa gli Speroni; il Conte di Fiandra la Spada; il Conte di Campagna lo Stendardo da guerra. Ciascun Pari in quella funzione porta in testa un Cerchio d'oro in forma di Corona. In mancanza di essi suppliscon' altri. Quando fù coronato il Regnante Luigi XIV. il dì 7. Giugno 1654. rappresentarono gl' antichi Pari, Prelati, e Principi grandi a piacimento del Rè, e la Cerimonia seguì come appresso.

18 Determinato il giorno della dichiarazione della maggioranza nel Parlamento di Parigi, sua Maestà, col seguito de' Principi del Sangue, de' Prelati, Duchi, e Pari, e di tutta la Nobiltà, frà indicibile concorso di Popolo, con solenne Cavalcata, portossi al Palazzo di detto Parlamento, ove, sendo parimente giunta la Regina Madre servita da molte Principesse, sedette il Rè su'l Trono con la Regina alla destra; il Duca d' Angiò alla sinistra, occupando gl' altri Principi, ed Ufficiali i soliti luoghi, giusta la prerogativa del grado, all' intorno: Il Rè fù il primo a parlare dicendo ad alta voce, che, giusta la disposizione delle leggi del Regno, intendea prender l' amministrazione de' suoi Stati, sperando, che Dio gli farebbe la grazia di governarli con pietà, e giustizia. Il Cancelliero allora, giusta il costume, ripigliò più diffusamente il discorso: Indi la Regina, con gravità, e dolcezza, prese a dire, che rendea grazie a Dio, che gli avesse usata tanta clemenza di benedire i suoi travagli, con conservare la persona del Rè, a lei tanto cara, e sì preziosa a' Sudditi: Che con estremo contento rinunziava a S.M. quell' autorità, che per lo corso di nov' Anni ella, giusta la disposizione del Rè suo Marito, avea amministrata: Che supplicava S.D.M. a sostenere, con pienezza di grazie, e con la forza del suo spirito, la buona intenzione del Rè suo figlio, e render' a questo, ed a' Sudditi il Regno egualmente avventuroso. Corrispose il Rè con sentimenti di figliale rispetto, ringraziando la Madre di tutto ciò, che avea operato a di lui favore nell' Educazione, ed a vantaggio de' Sudditi nel ministero: La pregò insieme a dirigerlo co' suoi pareri, dichiarando, ch' ella dovesse esser Capo del suo Consiglio La Regina allora, alzatasi, si fece avanti al Rè in atto di riverenza, come volesse ren-

rendergli omaggio col bacio della mano; mà S. M. non consentendolo, teneramente se la strinse al petto: Indi il Duca d'Angiò presentossi a piè della M. S. e baciandogli la mano, giurogli fedeltà. Il Rè, con bocca ridente, abbracciollo; ricevette appresso gl'omaggi del Duca d'Orleans, e del Principe di Contì; successivamente di tutti i Grandi, ed Ufficiali. Il primo Presidente poscia, come Capo del Parlamento, disse, che nel giorno di sì Augusta Cerimonia, quando frà gl'applausi degl'ordini tutti avea il contento di vedere il suo Sourano sedente, come nel Seno del Cielo Francese, tutto circondato di gloria, ed Allori, non potea non render grazie a Dio per tanta prosperità del Regno, ne lasciar di protestare le obligazioni, che ad ogn'uno correan verso quella grande Regina, per la saggia condotta, con cui la Regenza era terminata sì felicemente, per avere il tempo posto gl'usati limiti alla di lei durata. Con tali, ed altri simili concetti spiegati dalla sua facondia, diè fine al suo ragionamento: Terminata la Cerimonia, il Rè, e la Regina unitamente co' Duchi d'Angiò, e d'Orleans, e col seguito di tutti i Principi, e Nobili a Cavallo, tornarono al Reale Palazzo Nel passare per Ponte nuovo, ed altre Strade più popolate, il Rè fù acclamato della moltitudine, con dimostrazioni di quello svisceratoaffetto, ch'è proprio della Nazione Francese verso il suo Principe.

19 La giustizia in altri tempi veniva esercitata dagli stessi Rè, che volean' avere la cognizione d'ogni sorte di Cause, e far ragione loro medesimi a' Sudditi; mà la quantità innumerabile degl'affari, fece, chè tale costume andasse in disuso, e che que' Principi non si riservassero che la cognizione di ciò, che concernea i più gravi affari dello Stato; sicchè per l'amministrazione della giustizia ordinaria restò stabilito un Consiglio, chiamato Parlamento, a cui per ultima Appellazione si dovesse ricorrere per le Cause, sì Civili, che Criminali, che venivan decise, con l'assistenza di tutti i Pari di Francia: Quel Magistrato in principio era ambulatorio; ora si tenea in un luogo, ora in un'altro; mà Filippo, detto il Bello, dell'Anno 1302. lo rese permanente, e fisso nella sua Dominante: Seguitando Filippo le Orme de' suoi Antenati, decretò, che due Sessioni ogn'Anno dovessero farsi in quel Tribunale; l'una per le Feste di Pasqua; l'altra per quella di Tutti i Santi: Lo divise in due Camere; l'una, a cui fù addossata la cognizione degl'affari più importanti, chiamata la Grande; l'altra detta delle Inchieste: Nell'istituzione di quello, ad esso si ricorrea per tutte le Cause più considerabili del Regno: A' nostri giorni è diviso in dieci Camere, delle quali la prima è quella, che viene distinta col nome di Grande; la seconda detta la Torretta Civile; la terza la Torretta Criminale; la quarta è composta di cinque Camere, dette delle Inchieste; l'ultima viene formata da due Camere, chiamate de' Memoriali. Hà la cognizione degl' affari delle Provincie dell' Isola di Francia, della Beausse, della Sologna, di Berj, d'Avergna, del Lionese, di Forets, del Beaviolois di Poitou, del Paese d'Aunis, d'Angiò, dell' Angoumois, di Mena, della Perche, di Touraine, del Nivernese, del Borbonese, della Piccardia, della Campagna, della Bria, ed altre, che formari quasi una terza parte del Regno. Il Parlamento suddetto solamente viene distinto col nome di Corte de' Pari, e ciò per cagione del giuramento, che tutti i Duchi, e Pari di Francia quivi prendono; e perchè questi in niun'altro luogo ponno esser chiamati in giudizio. Compongon detto Tribunale Censessanta Consiglieri: Comparison questi in Toga rossa: Han luogo trà essi due Duchi, e Pari Ecclesiastici: Il Vescovo di Laon, e quello di Langres, a man sinistra del Rè, mà in distanza: A destra, e più vicino, mà più basso siedono i Duchi, e Pari Laici: Avvi otto Presidenti; settantadue Maestri delle Richieste; due Avvocati Generali; un Procuradore Generale: I Duchi, e Pari, sì Ecclesiastici, che Secolari, che non risiedono in Parigi, quando non vi si trova il Rè, v' intervengono se gli piace; mà, portandovisi Sua Maestà gli corre l'obligo di trovarvisi.

20 In altri tempi furono istituiti altri Parlamenti, trà quali il primo è quello di Tolosa, non men'antico di quello di Parigi, sendo stato parimente eretto da Filippo

lippo il Bello dell'Anno 1302. mà allora non si convocava, che in certi tempi; Carlo VIII. che dell'Anno 1443. lo rese Sedentario, ordinò, che stasse sempre in piedi: Sotto la sua giurisdizione trovansi le Provincie di Linguadoca, l'alto, e'l basso Vivarese, Gevandan, Vellaj, Albigese, Roüergue, Lauragesò, Quercj, Foix, ed una parte della Guascogna bassa.

21 Il Parlamento di Roano da alcuni Scrittori si dice eretto da Luigi XII. dell'Anno 1502. mà riconosce l'origine anch'esso da Filippo il Bello dell' Anno 1302. è ben vero, che di quel tempo veniva chiamato l'*Echiquier*: Luigi dell' Anno 1499. lo rese perpetuo; e Francesco I. dell'Anno 1515. gli diede il Titolo di Parlamento: La sua giurisdizione s'estende sopra la Bassa, e l'Alta Normandia.

22 Il IV. Parlamento è quello di Grenoble istituito da Carlo VII. dell' Anno 1453. ed allora fatto Sedentario; la sua giurisdizione s'estende sopra tutto il Delfinato.

23 Il V. è quello di Digione istituito da Luigi XI. del 1476. in luogo del Grande Senato de' Duchi di Borgogna: La sua giurisdizione comprende tutta la Borgogna, la Bressa, il Bugej, il Paese di Gex, e'l Carolois.

24 Il Parlamento di Bordeos, eretto da Carlo VII. dell'Anno 1447. occupava il quarto luogo; mà, per castigo di sollevazioni popolari, fù soppresso; poscia ristabilito, e fatto Sedentario da Luigi XI. s'estende la sua giurisdizione sopra le Provincie del Bordeolese, del Paese di Medoc, della Santognà, del Perigord, del Limosino, dell'Agenois, del Condonnois, d'Albret, di Landes, della Guascogna alta, ed una parte della Biscaglia.

25 Il Parlamento d' Aix fù istituito dell' Anno 1501 da Luigi XII. che lo fece anche Sedentario: Dipende da esso la Provenza; da poco tempo v'è stato aggiunto il Principato d'Oranges, e'l Contado d'Avignone.

26 Il Parlamento di Rennes, che ora è in Vannes, fù eretto da Errico II. dell' Anno 1553. nel medesimo tempo fù fatto Sedentario. Carlo IX. ordinò, che per lo corso di sei mesi si tenesse in detta Città di Rennes; per altri sei mesi in Nantes: Da esso dipende la Provincia della Bretagna.

27 Il Parlamento di Pau fù eretto dell' Anno 1519. e fatto fin dall'ora Sedentario da Errico I. Rè di Navarra, Avo d' Errico IV. Fù confermato da Luigi XIII. dell'Anno 1620. Gli soli Vescovati di Lescar, ed Oleron sono sotto la sua giurisdizione.

28 Del Anno 1633. lo stesso Luigi XIII. istituì il Parlamento di Metz, e lo fece Sedentario per semestre; le sue dipendenze sono il Paese di Messin, i Vescovadi di Mets, Toul, Verdun, e tutta la Lorena.

29 Il vivente Rè ristabilì Parlamento a Dola il dì 17. Giugno 1674., e dopoi fù trasportato a Bisanzone: Hà sotto di se tutta la Contea di Borgogna.

30 Avvi poi il Parlamento di Tornaj per la Fiandra Francese: Il Parlamento, ò sia Consiglio sourano del Rossiglione a Perpignano: Quello d' Arras per tutta l'Artesia. L'altro d' Alsazia trasferito da Eusistrein a Brisac il dì 25. Settembre 1675.

31 I Parlamentarj non hanno altra autorità che quella d'amministrare la giustizia nelle Provincie di loro giurisdizione. Il Parlamento di Parigi, con star sempre a' fianchi del Rè, avea ampliato talmente le sue prerogative, che obligò, prima Luigi XIII. col Consiglio del Cardinale di Richelieu; poi il vivente Rè con la direzzione del Cardinal Mazarino, a ridurlo in istato, che oggidì non serve, che per mera apparenza di fare la Cerimonia di verificarvì i Regi Editti: Il Rè più non v'interviene; vi manda ordine, che si sosciva tutto ciò, che a lui piace: Degrada a suo arbitrio i membri di quello con restituir loro il dènaro pagato per esservi ammessi.

32 La prerogativa d'avere il Parlamento, ò Cancelleria [come chiaman gli Spagnuoli] è riservata a' soli Rè ne' loro Stati, sendo quello un diritto della Sourana podestà (z) Gli soli Signori di Terre ponno tenere gl' Uditori, persone Secolari della giurisdizione del Rè (a) Mà i Rè

(z) *Bart l. hoc Tiberius l 2 ff de hæred. instit. Cassane Catal. p. 7. Conf 9. Carl. Grasal. de Regal Regn Franc. f. 111.*
(a) *Rebuff. ad l. Gall 3. Tit laic n ult.*

i Rè ponno avocare le Cause a' loro Tribunali delle Terre de' Feudatarj, quando gl'affari lo richieggono, e seguendo l'avocazione, all'inferiore non è permesso di più ingerirvisi (b) Tali avocazioni però non devon farsi senza urgenti motivi, ò in casi di delitti gravissimi; allora segnatamente quando il Signore della Terra sia persona di preeminenza grande, a cui il Rè per lo più differisca: La Donazione in tal caso suol'esser munita di Clausole pregnanti; mà, trovandosi, che il Feudatario sia negligente in amministrar la giustizia, il Rè, con ragionevole motivo, può avocare le Cause (c)

33 In Francia trovansi subordinati a' Parlamenti cencinquanta Magistrati, divisi in Siniſchalcherie, Presidenze, ò Giustizie Regie; ventiquattro Generalità: Circa ducencinquanta Elezzioni; con le loro Prepositure, Vicariati, Viscontee, ed altri Regj Tribunali, fino al numero di novecento: Aggiungonsi a questi il Gran Consiglio, otto Camere, dette de' Conti quella delle Monete, l'altra delle Gabelle, e simili: Avvi i Segretarj, e Ministri di Stato, gl'Uffiziali della Corona; principalmente quelli, che han l'Intendenza sopra gl'affari di Mare, dell'Artiglieria, della Giustizia, della Casa del Rè, delle Finanze, e di tutto ciò, che può contribuire al bene del Regno. I Governadori Generali, ed i particolari delle Provincie, e delle Piazze; i Giudici Superiori, e gli subalterni.

34 Gli Stati Generali costituiti in tre Ordini Ecclesiastico, Nobiltà, e Popolare, sono anch' essi distinti da' Parlamenti: Quando unisconsi insieme i Deputati delle Provincie, rappresentan' il Corpo del Regno: Risiede appò di loro autorità grandissima: Ne' casi dubj ad essi spetta il dichiarare la legitima successione del Rè Mancando questa, ò trovandosi il Successore inabile, gli Stati ponno deporlo, e sostituire un'altro in suo luogo: Mà, non venendogli permesso di radunarsi senz'ordine del Rè, e già scorso un Secolo, che non si sono tenuti, e convien credere, che, chiunque ascenderà a quel Trono, si asterrà da permetterne l'adunanza, senza preciso bisogno, per non vedere esposta all'altrui arbitrio la propria autorità, per ogn'altro conto assoluta. Per simili motivi dell'Anno 1152. dopo la morte di Raoldo I. detto il Valente, Conte di Vermandois, restò soppresso l'Uffizio di Siniscalco Generale del Regno; Quello di Contestabile dell' Anno 1517. dopo la morte di Francesco di Bona Duca di Ledighiere; quello di Grande Cameriero del 1545. dopo la morte di Carlo di Francia, figlio di Francesco I. l'altro di Porta Orofiamma fù soppresso dell'Anno 1415. dopo la Battaglia d'Azincurt, ove Guglielmo Martello, Signore di Bachevilla, che lo possedea, restò ucciso: Quello di Grande Maestro de' Balestrieri circa l'Anno 1523. mentr'era esercitato da Aimar di Priè, Signore di Montepopone; l'altro di Colonello Generale della Fanteria fù soppresso del 1600. dopo la morte del Duca d'Epernon: Quello di Maestro delle Acque, e delle Selve fù diviso sotto Errico III. ed Errico IV.

35 Mà egl'è tempo di tornare a' Magistrati, ed Uffizj, che sono tuttavia in piedi. Le Camere de' Conti, ò Computisterie di Francia sono distribuiti in dieci Città, cioè in Parigi; Roano; Digione; Nantes; Monpellieri; Grenoble; Aix di Provenza; Pau nel Bearn; Blaja per l'Appannaggio d'Orleans; in Lilla di Fiandra, e in Dola. Quella di Parigi fù istituita da S. Luigi, il IX. di questo Nome, e ristabilita da Filippo il Bello, quando rese Sedentario il Parlamento: Al tempo della sua istituzione, come appare dallo Statuto di 6. Gennajo 1316. consistea in cosa di poco rilievo; mà dopo si è resa sì considerabile, che vi si è trattato ancora degl'affari i più importanti del Regno delle Finanze, e della Giustizia: Vi sono stati chiamati i principali Uffiziali della Corona per diverse loro Cause: V' hanno avuto sessione Patriarchi, Vescovi, Principi, Contestabili, ed altre Persone Illustri: Che più? detto Tribunale dell' Anno 1367. giunse all'onore d'avere per Primo Presidente Giacomo di Borbon, Principe del Sangue; Diversi Rè non hanno

(b) *Bald cap ad hoc de pac juram firm Conf. 330 e Conf. 335. Felin. cap. Pastoralis §. Praeterea de Off. Deleg.*
(c) *Avenand. de exeq. Mand lib. 1. cap. 1 n. 31.*

hanno sdegnato d'onorarlo della loro presenza. Filippo di Valois, quando partì per portarsi in Fiandra, confidogli il Regio Sigillo, dandogli autorità di dispensare delle Regie grazie; d'accordar Lettere d'abolizione de' delitti; ed in somma di fare tutto ciò, ch' avrebbe potuto far' egli stesso, se vi fosse intervenuto in persona: Carlo V. Carlo VI. e Luigi XII. degl' Anni 1330. 1356. 1381. e 1498. gli concedettero la medesima facoltà. Oggidì la Camera suddetta è composta d' un Primo Presidente; d'altri dieci Presidenti; di settanta Maestri de' Conti; di trenta Correttori; di settantaquattro Uditori; d'un Avvocato, e d'un Procuradore generali, d'un Computista generale, d'un Segretario Onorario del Rè; di due Cancellieri *in Capite*; di due guarda Libri; d'un Primo Usciero; d altri trenta Uscieri; ventinove Procuradori; d'un Sollecitadore; d'un Ricevidore pe' bisogni della stessa Camera; di tre Ricevidori, e Pagadori de' Salarj. Le altre Camere de' Conti del Regno sono in obligo di mandare a quella di Parigi ogn' Anno i Conti duplicati delle loro Provincie, sopra le quali quella hà autorità di fare una revisione generale delle Finanze, per fare le verificazioni, e correzioni necessarie de' Conti del Regio Erario, e de' Computisti, che vi prendono le loro assegnazioni. Procede la Camera de' Conti di Parigi a' registri de' giuramenti di fedeltà degl' Arcivescovi, Vescovi, Abati, e Capi d' Ordini soggetti al diritto della Regalia. I frutti de' Benefizj, dopo la morte de' provisti, fino al giorno del Registro del giuramento de' novelli eletti, appartengono alla Regia Camera. S. Luigi fece dono di tali rendite alla Santa Cappella di Parigi: Il vivente Rè le condona agl' Arcivescovi, e Vescovi, subito, che han prestato il giuramento di fedeltà. Esamina la suddetta Camera, e tivede i Conti del Tesoro Regale; quei delle Regie Case, e di tutti gl' Uffiziali, e Computisti: Riceve il giuramento di fedeltà, e l'omaggio da tutti i Vassalli del Regno: Registra, le dichiarazioni di guerre; i Trattati di Pace; i contratti de' matrimonj de' Regi, e de' figli di Francia, co' loro Appanaggi; le unioni, ed alienazioni de' Dominj; le naturalizazioni; le legitimazioni; le Pensioni; i doni; le rimunerazioni; tutte le Lettere di Grazia; le Creazioni di Ducee Pari, Principati, Marchesati, Contee, Baronie, Castellanze, ed alte Giustizie; le Confermazioni delle nobilitazioni; e ne verifica il dono. I Figli di Francia hanno autorità d'istituire una Camera de' Conti nel luogo principale del loro Appanaggio; mà, venendo a devolversi il Feudo alla Corona per mancanza di prole mascolina, quella Camera resta soppressa: Anche quivi si verifican' i Privilegj delle Provincie, e Città; le nullità; le franchigie; le naturalizazioni; le licenze di Fiere, e Mercati; di doni, vendite, e pegni del Dominio.

36 Sotto il governo di Gioanni, detto il Buono, dell' Anno 1350. da un' Assemblea degli Stati del Regno fù creata la Camera de' Sussidj di Parigi. Dell' Anno 1417 da Carlo VIII. fù eretta quella di Monpellieri: Indi l'altra di Roano: Errico II. dell' Anno 1557 istituì quella di Clermont: Poscia fù eretta l'altra di Bordeos; successivamente quella d' Aix; appresso quella di Grenoble trasferita altrove; e finalmente quella di Digione. La giurisdizione di detti Tribunali consiste in conoscere, e giudicare in ultima istanza le Cause delle Taglie, de' Sussidj, ò sien Dazj. Imposte, e Gabelle; di tutte sorti d'affitti, e diritti Regj: Procede contro quelli, che usurpan' il Titolo di Nobiltà.

37 La Cameta delle Monete fù eretta sin dal tempo della prima Razza de' Regi; anticamente era composta di tre Generali sopra le monete di Francia: Filippo il Bello, eresse altre Cariche simili: mà in altri tempi successivi furono aggregate alla Camera de' Conti: In tutte le funzioni prende posto dopo la Camera de' Sussidj. Sonovi annoverati due Presidenti, e diversi Consiglieri, Commissarj Titolati, che ogn' Anno devon portarsi alla visita delle Provincie. La Corte delle Monete di Parigi hà la soprintendenza di tutti i pesi, e marchi originali di Francia; sopra que' modelli vengon formati tutti gl' altri del Regno: I loro Ministri tengon le Udienze ogni Mercoledì, ed ogni Sabato. Le loro Sentenze, per quello concerne la cognizione delle Cause delle monete, metalli, marchi, e pesi sono inappellabili: Il Tribunale suddetto hà

hà altresì la soprintendenza de' Cugni delle monete; publica il corso di queste; ed in somma hà autorità sopra tutto ciò, che spetta alle monete di Francia.

38 L'istituzione de' Tesorieri Generali di quel Regno è quasi contemporanea della Monarchia. Dell' Anno 1450. le Cariche suddette furono erette in Generalità, e stabilite in diverse parti del Regno, con la soprintendenza delle Regie rendite. Annoverandosi dette Cariche, tra le Compagnie supreme, godon de' privilegj della Camera de' Conti, ove tengon rango: Han sessione, e Voto nella Camera de' sussidj, quando gl' affari gl' obligan' ad intervenirvi: Han parimente sessione co' Conseglieri Regi, quando devon tro varsi con questi per interessi del Rè, ò del Publico: Vengon creati Commissarj dalle Camere sourane de' Feudi liberi: Godono il medesimo rango, e privilegj de' Domestici, e Comensali del Rè: Giu ran fedeltà a Sua Maestà nelle mani del Primo Cancelliero: Han la soprintendenza delle Fabriche, e ripari, ò bonificamenti de' Palazzi Regali di Parigi; siccome di tutte le Regie giurisdizioni, ove si fà giustizia: Han cura de' Ponti, Selciate, Strade, ed altri pubblici lavori: Prendon cognizione delle lettere di Nobilitazione, naturalizazione, legitimazioni, Erezzioni di Terre in Baronie, Contee, Marchesati, e Ducati; delle lettere de' doni, Pensioni, Livelli, ed altre materie concernenti il Dominio del Rè, per esser registrate nella loro Cancelleria: Soprintendono al comparto delle Taglie, sopra ogni Terra, Cura, ò Parocchia; all' esazzione del denaro, che si riscuote nel Regno, sia di che sorte esser si voglia, per conto del Regio Erario: Nelle Assemblee precedono a' Presidenti Siniscalchi Regi, ed altri Uffiziali subalterni.

39 La giurisdizione del Magistrato delle Acque, e Boschi, ò Selve di quel Regno, è molto antica, ed altrettanto vasta. Hà facoltà d'impedire, e toglier gl' abusi, i delitti, e le cattive opere, che potessero farsi ne' Boschi Reali, de' Principi, Prelati, Gentiluomini, ed altri privati; siccome delle Comunità. Volendosi fare alcuna cosa ne' Boschi, Selve, Isole, Penisole, Pesche, Caccie, ò altro sopra fiumi del Regno, è necessario ricorrere a detto Tribunale, per ottenerne la permissione. Tiene ragione nella grande Sala del Palazzo de' Mercanti. La sua autorità si dilata anche oltre quella del Parlamento di Parigi: Oltre le appellazioni delle Arti da altri Giudici, per ciò che riguarda le Acque, ed i Boschi del Regno, può rivedere i Processi giudicati dal Parlamento stesso in materia d'acque, riparamenti d' Argini, bonificazioni di Fiumi, e Boschi. Giudica altresì le Cause una volta decise dagl' altri Parlamenti del Regno, ove non vi sia la Tavola di marmo, come a Grenoble, Bordeos, Digione, Pau, Aix, e Metz. In somma hà la soprintendenza delle Acque, e Boschi di tutti i Parlamenti; ed hà giurisdizione sopra tutti i principali Uffiziali dell' Arte della Caccia. I Duchi e Pari precedono ad ogn' altra Camera d' Acque, e Boschi degl' altri Parlamenti, intervenendo in quella di Parigi, ove hanno il loro privilegio per le Caccie, Pesche, e simili, siccome in tutte le altre del Regno: Egl' è però vero, che, non ostante qualsisia Privilegio, ò *Committimus*, gli Statuti attribuiscono a detto Tribunale la cognizione degl' affari, che sopra quelle materie privativamente potessero esser commessi ad ogn' altro Giudice: Vi si esercita giurisdizione ordinaria, e straordinaria; le Appellazioni della prima istanza passan' al Parlamento; mà per l' ultima i Processi di riforme, delitti, e di materie de' Boschi, si dicidono inappellabilmente dal Primo Presidente, da sette Conseglieri della Gran de Camera, e da quattro primi Uffiziali, detti della Tavola di marmo: Quando i Grandi Maestri delle Acque intendon intervenire in questo Tribunale, ordinariamente vi presiedono; mà il loro giudizio a proprio nome è inutile. Il vivente Rè, con Editto particolare del mese di Febrajo dell' Anno 1686. creò sei Grandi Maestri Intendenti, e Riformatori Generali delle Acque, Boschi, e Selve del Regno.

40 Il Tribunale detto de' Contestabili, e Marescialli, unico, ed Universale per tutto il Regno, viene composto di tutti i Contestabili, e Marescialli del Regno: Quivi si rende giustizia ordinaria sopra tutti gl' affari, sì Civili, che Criminali, militari, e politici: Prende cognizione di tutte le funzioni delle Cariche di tutti i

ti i Preposti Generali, Provinciali, e particolari; di quelle de' Vicebali, Viceſiniſcalchi, Luogotenenti Criminali, Commiſſarj, loro Luogotenenti, Aſſeſſori, Procuradori del Rè, Teſorieri del Soldo, Eſattori, Pagadori, Cancellieri, e Computiſti de' Regimenti di tutto il Regno: Il più antico Mareſciallo rappreſenta la figura di Conteſtabile: Quando ſi appella da' Decreti di detto Tribunale, le Cauſe paſſan' al Parlamento: Hà giuriſdizione di caſtigare gl'abuſi, e male operazioni degl' Uffiziali militari, Gendarmaria, ed altre genti di guerra: Prende cognizione di tutte le Cauſe, che riguardan' i Mareſcialli, ed altri Generali del Regno.

41 Il Tribunale, detto Amiralità, prende cognizione di tutte le Cauſe concernenti naufragj, e perdite di Vaſcelli, che ſi ſommergono in mare, ſiccome di quelle, che riguardan' il comercio maritimo: Giudica in grado d' appellazione delle male operazioni degl' Amiragli, Capitani di Vaſcelli, ed altri Uffiziali maritimi. Tiene ſeggio in nove parti del Regno, donde le Appellazioni devolvono a quello di Parigi, ove fà la ſua reſidenza nella grande Sala appreſſo quella detta Delfina del Palazzo de' Mercanti. Gl' altri nove ſono quelli della Roccella, di Sable d'Olone, di Martas, di Calcs, di Bologna, di Montreüil, d' Abeville di S. Valerio, d'Eux, e d'Hant in Piccardia.

42 La giuriſdizione ordinaria di Parigi, e 'l Preſidiale più conſiderabile del Regno, ſi eſercita nel Tribunale detto *Chatelet*. La Giuſtizia della Città la Prepoſtura, e la Viceconte a di quella Dominante, paſſan ſotto nome di Prepoſto di eſſa, ò di Procuradore Generale del Parlamento, che quando la Sede è vacante n'è l' Amminiſtradore. Uffiziali di quello ſono il detto Prepoſto di Parigi, un Luogotenente Civile, un Criminale, un' altro del Buon governo, due particolari, cinquanta ſei Conſeglieri, due Avvocati del Rè, un Procuradore, parimente del Rè, otto Soſtituti, un Conſegliero onorario, un Cancelliero *in Capite*, diverſi altri Cancellieri; Un primo Uſciero per le Udienze, e diverſi altri ſimili; quarant' otto Commiſſarj; centoquindici Notaj.

43 L' Elezzione di Parigi è una ſpecie di Tribunale, compoſto di Deputati, per giudicare le differenze, che inſorgono nell' eſiger le Taglie, Impoſte, ed Addizioni della Città, ſiccome ſopra ciò, che può inſorgere in ordine alle eſazzioni del Regio denaro per le impoſte di qualunque ſorte ſpettanti al Rè, alla riſerva de' Dominj, e Gabelle Regie: Quando ſi appella da' Decreti di detto Tribunale, ſi ricorre alla Camera de' Suſſidj.

44 Compongono il Corpo degl' Uffiziali del Palazzo della Città di Parigi, il Duca di Geures, il Prepoſto de' Mercanti, i quattro Anziani, ventiſei Conſeglieri, un Procuradore del Rè, un Cancelliero, un' Eſattore per la Città, ſedici Quaternarj, diverſi Decenarj, e Cinquantenarj; trecento Arcieri. La loro giuriſdizione riguarda le rendite della Città, e le differenze, che ponno inſorgere tra' Botegaj, ed Uffiziali della medeſima Città; la Taſſa delle rendite private ſopra grano, biade, vino, legna, carbone, fieno, peſce, frutta, e ſimili: Gli Signori della Città, chiamati anche Giudici del Buon governo, taſſan' i prezzi delle Carni, e coſe ſimili.

45 I Mercanti in Corpo compongon' una Aſſemblea nel Palazzo de' Mercanti, ſotto la Sala Delfina, ove han poſto, come anche nella Piazza de' Cambj, ò ſia la Borſa; il che ſi fà anche in Lione, Toloſa, e Roano: Detto Corpo ſi divide in ſei Claſſi, cioè di Mercanti di panni, drappi, e coſe ſimili; di Droghieri, Speziali; Merciari; cioè Spazini, Pelliciari, ed Orefici: I Libraj, ed i Mercanti di Vino godono i medeſimi privilegj delle ſuddette ſei Claſſi.

46 Per deliberar poi diverſi affari del Regno, avvi diverſi Conſegli, cioè di Guerra, delle ſpedizioni, di Stato, delle Finanze, il Grande Conſiglio, la Grande Cancelleria di Francia, e 'l Conſiglio, detto delle Parti.

47 Il Conſiglio di Guerra verſa intorno agl' affari militari, sì maritimi, che Terreſtri: V' interviene il Rè, co' Principi, Mareſcialli di Francia, ed altri Signori che han ſervito in grado di Generali, ò di Tenenti Generali.

48 Il Conſiglio delle Spedizioni ſi tiene nella Camera, ed alla preſenza del Rè: Regolarmente v'aſſiſtono il Delfino, il fratello di S. M. i Regj Cancellieri, il Ca-

po del Consiglio delle Finanze, i quattro Segretarj di Stato, e quei, che sono ricevuti per succeder ne' posti di questi: Quivi si tratta degl' affari delle Provincie del Regno, di cui i Segretarj rappresentan ciò, ch'è a loro notizia, per quello riguarda la soprintendenza d'ogn'uno di essi: Fan memoria delle risoluzioni, che vi si prendono, e ne fanno le opportune spedizioni.

49 Il Regio Consiglio delle Finanze fù istituito dal vivente Rè dell' Anno 1661. allora che restò abolita la Carica di Presidente delle Finanze: Si trova composto del Primo Cancelliero di Francia, ed altri qualificati soggetti. Il Consiglio di Stato, giusta la disposizione dell' Articolo I. del Regolamento fatto il dì 3. Gennajo 1673. dev' esser composto del Primo Cancelliero, di ventun Consiglieri di Stato ordinarj, de' quali tre devon' esser Uomini di Spada, tre Ecclesiastici, gl' altri Togati, del Computista generale delle Finanze, di due Intendenti parimente delle Finanze, tutti ordinarj, e di dodici Consiglieri di Stato, che servon per semestre. Contavanvisi una volta ducento Avvocati; presentemente non ve n' hà che censettanta.

50 Avvi ottant' otto Maestri de' Memoriali ordinarj della Casa del Rè, un Avvocato, ed un Procuradore Generale. Per lo passato non v'eran che tre Maestri de' Memoriali, a' quali spettava il ricever Suppliche, Memoriali, e lamentazioni presentate al Rè; il numero di quelli fù poscia aumentato fino a settantadue; del mese di Febrajo 1674. il vivente Rè ve n'aggiunse altri otto; verso il fine dello stesso Anno aggregovene altri otto; sicchè presentemente sono ottant' otto, distribuiti un per quartiero: Il loro Uffizio versa intorno alla cognizione delle Cause degl' Uffiziali commensali della Regia Casa, ed altri, che godono il diritto del *Committimus*. Dalle loro sentenze si appella al Parlamento, quando nella Commissione non gli venga conceduta facoltà di giudicare, rimossa ogni appellazione: In questi casi rescrivono a' Governadori delle Provincie, che faccian giustizia a' supplicanti. Ponno intervenire in luogo de' Presidenti in tutte le Sinischalcherie, Baliaggi, ed altri simili Tribunali.

51 Il Grande Consiglio nella sua prima origine era il solo di que' Monarchi: I Principi, e primi Ministri della Corona intitolavansene Consiglieri: Da qualche tempo prendono il Titolo di Consiglieri del Rè ne' suoi Consegli: Carlo VIII. risormollo di diecisette Consiglieri, ed un Procuradore Generale: Luigi XII. ed altri di lui Successori l' hann' accresciuto a segno, che oggidì vi si contan' otto Presidenti, quattro per semestre: Cinquantaquattro Consiglieri, ventisette per semestre; due Avvocati Generali, che parimente servono per semestre; Un Procuradore Generale, ch' è perpetuo; dodici Sostituti; un Cancelliero *in Capite*; cinque Segretarj del Grande Consiglio; un Primo Usciero; altri venti Uscieri; ventitre Procuradori; undici Consiglieri onorarj del Grande Consiglio. La sua giurisdizione s'estende sopra tutta la Monarchia; prende cognizione delle Vocazioni, regolarmente de' Giudici, nullità, e contrarietà de' Decreti, della conservazione, e giurisdizione de' Presidiali, e Prepostı de' Marescialli; de' Benefizj Concistoriali, Arcivescovadi, Vescovadi, Badie, e Priorati; de' Conventi, e di tutti i Benefizj, de' quali il Rè hà la libera nominazione, e che sono a sua disposizione, alla riserva del diritto della Regalia: Hà la cognizione de' Regj diritti sopra le Chiese Catedrali, e Collegiate; degl' Indulti de' Cardinali, e Prelati del Regno; dell' Indulto degl' Uffiziali del Parlamento; della contravenzione, e Privilegj de' Segretarj del Rè; delle Appellazioni dalle Procedure della Casa della Varenne, del Loure, di quella della Camera della Generalità, della Riforma degli Spedali di tutto il Regno, delle Commissioni del Primo Medico, per quello riguarda la notizia de' Corpi morti, annegati, feriti, storpiati, ò infermi; degli Statuti del Primo Medico in ordine alla Farmazia; dell' esecuzione, e contravenzione agli Statuti del Primo Barbiero del Rè; di molte Vocazioni in ordine a' beni, e persone privilegiate de' Grandi Ordini del Regno; come Clunj, Cieteaux, Premontré, Grandmont, la Trinità, lo Spirito Santo, Fontereaut, e S. Gioanni Gerosolimitano, ò sia di Malta: Prende anche la cognizione delle pendenze sopra beni, immunità, e franchigie degl'

Eccle-

Ecclesiastici; delle Vocazioni concernenti le antiche sostituzioni delle Grandi Case del Regno.

52 Non si deve lasciar di parlare della Regia Cancellaria, e suoi Ufficiali, de' quali il Primo Cancelliero è il Capo con Titolo di Guarda Sigilli, di cui appresso parleremo: Contanvisi ducenquaranta Consieglieri, Segretarj del Rè, della Corona, e sue Finanze. Il Rè è loro Protettore: Dopo la sua antica istituzione gl'emolumenti del Sigillo vanno alla prima Borsa, che tocca al Rè, che d'Aprile dell'Anno 1671. gli ridusse ad un solo Corpo: Di questo numero sono i quattro Segretarj di Stato; i quattro Sindici del Consiglio delle Parti; i quattro Segretarj del Consiglio delle Finanze, gli Sindici *in Capite* delle Compagnie Superiori del Regno. La loro principale occupazione consiste in assistere al Sigillo, firmare, e spedir le lettere, che vengon presentate al Primo Cancelliero, acciò sien sigillate; Allo stesso Primo Cancelliero si leggono le Lettere di perdono, di remissioni, ed altre grazie, che ammette, ò rigetta, sendo Giudice delle materie concernenti le loro Cariche, e funzioni.

53 Il primo Cancelliero di quel Regno è il Capo della giustizia, che il Rè commette, acciò sia resa a' suoi Sudditi, con Regia autorità. Tale Dignità in Francia è stata sempre in grande considerazione: Quegli, che sotto 'l governo de' Regi della prima Razza l' occupavano, venivan chiamati Referendarj, parola presa dal Verbo latino *Referre*, che significa riferire, perchè dovean, come tuttavia devon riferire al Rè le istanze, ed i Memoriali de' Sudditi, le Lettere de' Governadori delle Provincie, ed altre cose di simil natura: Tenean' appresso di loro l'impronto del Sourano, con cui firmava i Regj Diplomi: Sotto i Rè della seconda Razza, quella Carica era la più più cospicua del Regno, sendo la sola, che, come primo Magistrato, portasse il Titolo d' Ufficiale Supremo. Avea la soprintendenza di far publicare ogni sorte di Bandi, Editti, Statuti, ed altre Ordinazioni, che venivan firmate dal Rè, e soscritte da esso Cancelliero, la cui Dignità si è resa anche più riguardevole sotto i Rè della terza Razza; segnatamente dopo che fù stabilito il Parlamento: Presiede quegli a tutti i Regj Consiglj; espone i voleri di S. M., quando questi non v'interviene, sedendo innanzi al Trono dalla sinistra. Gode notabili prerogative; segnatamente la nomina di tutti gl' Ufficiali della grande Cancelleria, alla riserva de' Grandi Udienzieri di Francia; di ducenquaranta Segretarj del Rè, ed' alcuni altri Ministri di simile rango.

54 Il Consiglio detto delle Parti, prende cognizione de' processi delle Cause tra' privati; sia per rigettazione de' Giudici di giurisdizione particolare, ò di qualche Parlamento; ò pure per affari d' una Città con un'altra, che il Consiglio abbia avocate a se, e delle quali siasi riservata la cognizione.

55 Il Titolo di Marescíallo nella Francia è antichissimo, ed altrettanto riguardevole: Quelli, che oggidì occupan tale posto, sono de' primi Ufficiali della Corona destinati a comandare Armate: Anticamente non v'eran che due Ufficiali, che andassero fregiati di quel Titolo: Carlo VII. gl' accrebbe fino a quattro; Da' Successori tal numero fù diminuito: Francesco I. vedendosi obligato a dividere le sue Soldatesche in tre, ò quattro Corpi, fece risorger' il numero di quattro; anzi v' aggiunse il quinto, che fù Francesco di Monmoransi, figlio del Contestabile: Errico IV., subito che entrò in possesso del Regno, ne confermò due: Luigi XIII. accrebbe il numero di molto: Il vivente Rè l' hà ancora augumentato d'avantaggio: Queste non sono Cariche Ereditarie; dipendono assolutamente dalla Corona; mà il Rè, dopo averle conferite, non può spogliarne alcuno, senza privarlo di Vita; può bensì interdirgli l' amministrazione, e 'l Comando: Per lo passato quelli, che occupavan tale posto, eran sempre Luogotenenti de' Contestabili; mà non sempre eran Generali d' Armate; mentre non sempre il Contestabile era il Capo Sourano delle Truppe della Francia; avanti che giugnesse a tanta Dignità, non comandava che una parte della Regia Kavalleria: Il valore di Matteo di Monmoransi, Contestabile di Francia, fù quello portò sì alto detta Carica; e fù allora, quando, avendo egli battuto nella san-

sanguinosa Battaglia di Bovines l'Imperadore Ottone, e 'l Rè d'Inghilterra, Filippo Augusto Rè di Francia, conoscendosi tenuto di molto a quel Campione, volle dargli saggio della sua gratitudine: Così la Carica di Contestabile, di cui parleremo nella IV. Parte di questo libro, fù inalzata a quel grado, che quivi vedremo. I Marescialli han giurisdizione alla Tavola di Marmo di Parigi, chiamata Contestabileria, ò Marescialleria. Cosa significhin le parole Contestabile, e Maresciallo vedrassi in detta IV. Parte.

CAPITOLO XVI.

De' Regni di Spagna.

1 LA Spagna, al parere di alcuni Scrittori, prese la denominazione da Ispali sua Città principale, oggidì chiamata Siviglia, che alcuni vogliono fosse edificata da Ispano figlio d'Ercole, altri da Ispalo Rè: Fù altresì detta Iberia da Ibero parimente suo Monarca, ò da un Fiume, che la bagna, così chiamato: Da' Greci ricevette il nome d'Esperia preso dal Rè Espero fratello d'Atlante: Non mancò chi gli attribuisce varie altre denominazioni; mà, comunque si sia, cosa certa si è, che, considerata la vastità del suo continente, fù divisa in più Provincie, che non avendo l'antica distinzione sotto diversi Rè, e Principi, si considerан per un solo Regno, ed un solo Dominio mà questo si spiega sotto nome di più Regni; per significare l'antico Stato, e così preservare da' pregiudizj, che a molti di essi Regni potrebbe risultare, se un solo potesse pretendere la soggezzione degl'altri.

2 Quella parte, che da Roma si trova più lontana, da' Romani fù chiamata ulteriore; l'altra più vicina citeriore. Fù poscia partita in tre grandi Provincie, cioè Betica, ora Andaluzia; Tarraconese, e Lusitania. Nello stato presente trovasi divisa in dodici Provincie, quasi tutte fregiate del Titolo di Regno; cinque di esse su'l Mediterraneo sono, l'Andaluzia, Granata, Murcia, Valenza, e Catalogna: Due vicino a' Pirenei; cioè Aragona, e Navarra: Due su'l Oceano Cantabrico; cioè Biscaglia, ed Asturias: Una sù 'l Atlantico, ed è la Galizia: Due fra mezo Terra; cioè Castiglia la nuova, e Castiglia la Vecchia. Viene nobilitata da molte Città, poco popolate; mà grosse, e ricche, segnatamente Siviglia, Saragozza, Granata, Valenza, Toledo, Vagliadolid, e Salamanca.

3 I primi, che abitassero la Spagna, furono i Nipoti di Noè, che sotto la condotta di Tubal, quintogenito di Giafet CXLII. Anni dopo il Diluvio; e così MMCLXIII. Anni prima della Venuta del Salvatore, colà portaronsi. Resa poi sterile, ed inabitabile da una prodigiosa Siccità, che, MDCX. Anni prima della Redenzione, durò per lo corso di XXVI. Anni continui, senza che mai vi piovesse, gl'Abitanti, costretti ad abandonarla, portaronsi a popolar' altre Contrade, alla riserva di alcuni pochi rimasti nella Cantabria, nell'Asturias, e ne' Monti Pirenei, Clima più fresco, e più umido: Mà dell'Anno 1584., irrigando il Cielo con larghe pioggie quel Paese, e con le pioggie restituendogli la fertilità della Terra, richiamò ad abitarlo gl'Iberi, che uniti a' Celti della Gallia Narbonese (onde furon detti Celtiberi) tornarono a ripopolarlo; anzi la grande quantità d'oro, che vi trovarono, prodotto forse dalla lunga siccità, chiamò ad infestarlo Rodiani, Frigj, Fenicj, Greci, Caldei, Persiani, Ebrei, Alemani, e Cartaginesi, che vi dimorarono fino a tanto, che furon discacciati da' Romani: A questi succedettero i Goti, che dell'Anno di grazia CDXVI. vi fondarono la loro Monarchia, e la governarono per lo corso di CCLXXXVIII. Anni sotto trentatre Rè: Mà dell'Anno DCCXLV. furon discacciati da' Mori, al di cui giogo non potendo accomodarsi gli Spagnuoli richiamaron' i Goti al loro governo: Non si videro però liberi dalla Tirannide degl'Usurpatori, che sotto il Regno di Ferdinando V., detto il Cattolico dell'Anno MCDLXXXXII., quando, dentro il corso di tre Mesi, obligò ad uscirne censessanta mila famiglie, numerose d'ottocento mila persone, che inondaron l'Affrica, la Turchia, la Grecia, l'Alemagna, e l'Italia: Restaron però in Spagna circa novantamila Cristiani in apparenza, Ebrei nell'interno, rite-

ritenuti, non già dalla Religione; mà dall'Oro, ch'avrebbon dovuto lasciare, sottoposero il Capo al Battesimo; Il perchè non lasciarono d'esser infesti a' veri Cristiani. La pietà di Ferdinando, che senza curarsi d'impoverire d'Abitatori le Città, e di Coltivatori le Campagne, antepose ad ogn'altro interesse l'onore di Dio, fù premiata d'Alessandro VI. con la riserva della presentazione alle Chiese Catedrali del Regno, e con lo specioso Titolo di Cattolico; Fregio a que' Monarchi con giustizia dovuto, perche, non solamente giurano di viver nel grembo della Chiesa Romana; mà promettono ancora di non permettere, che ne' loro vastissimi Regni dimori persona alcuna, che non sia Cattolica.

4 Quel Titolo però fù meritato altresì prima da Riccardo Rè Goto sin dell'Anno DC. per la Vittoria riportata sopra gl'Arriani; poscia da Alfonso I. del DCC. XL. per premio delle grandi Vittorie contro' Mori; Indi dallo stesso Ferdinando, che n'era stato fregiato da Innocenzo VIII. mà poi, avendolo trascurato, gli fù confermato da Alessandro; e da Giulio II. fù dichiarato Ereditario a favore di tutti i Successori in quella Monarchia (a) Al Titolo di Cattolico si aggiugne quello di Sacra Maestà, preso dagl'antichi Imperadori Romani, e da quei Monarchi usato, come nel Capitolo antecedente si è accennato, perche vengon' unti col Sacro Crisma (b) Anticamente la Cerimonia dell'Unzione si facea con oglio comune, che veniva conservato in un Corno, rappresentante l'Imagine di Cristo, trovandosi scritto nel Salmo CXXXI. *excitabo Cornu David*; cioè il Signore del Sacerdozio, del Regno, e della Profezia; perchè, quando il nostro Capo pigliò il Regno, gettate a terra quelle tre Umane Dignità, risedette nel di lui Corno ogni Dignità, e gloria (c)

5 Mà, tornando al proposito de' meriti de' Rè di Spagna, non si deve lasciar di dire, che la Divina pietà aggiunse a' fregi d'onore per premio delle loro Eroiche azzioni i Regni di Castiglia, e di Granata; Le Indie Occidentali, e tanti altri Stati; sicchè con ragione può dirsi, che il Sole mai tramonta sopra le Terre di quella Monarchia; e che quel solo Pianeta può misurar col suo corso la di lei ampiezza. Gli Spagnuoli in altri tempi han fatto stampare delle lettere del Rè di Persia a' loro Monarchi, con questa Inscrizzione. *Al Rè, che hà il Sole per Cappello*. Vanteria grande, mà non senza qualche fondamento, mentre quelli hanno avuto dominio in tutte le quattro parti della Terra; Oltre le Spagne han soggiogato i Regni di Navarra, di Napoli, di Sicilia, di Sardegna, col Ducato di Milano, alcuni Porti in Toscana; gran parte dell'America, le Piazze in Affrica, le Isole Canarie, le Filippine, le Baleari, le Provincie de' Paesi bassi, sei Castellanie del Charolois nel Ducato di Borgogna, e la Franca Contea; Mà, dopo lo stabilimento delle Provincie unite, e le conquiste del Regnante Luigi XIV. le cose han mutato faccia; Resta vedere quello si stabilirà, terminata la presente lagrimevole guerra, che per la morte di Carlo II. senza Successione, distrugge, come pur troppo noi proviamo l'Europa.

6 Gl'antichi Spagnuoli, al dire di alcuni Storici, furono arroganti, vani, astuti, ingannatori, brutali: Altri li descrive fazziosi; per altro prudenti, forti, fedeli, Amici de' forastieri; amatori delle lettere. Oggidì sono gravi, abili a' negozj, ed alle scienze; di Corpo robusto; tolerano a meraviglia i disaggi della guerra; sono bravi Soldati a piedi; attentissimi a raccogher i vantaggi; osservatori degl'ordini de' Superiori, costanti, fedeli; adoratori del proprio Principe; d'animo grande, generoso, ed elevato: Sanno però adulare, fingere, e dissimulare a meraviglia. In Casa propria sono parchi in sommo grado; nell'altrui liberali, milantatori della propria nobiltà, e ricchezze: Fuori di Spagna si onoranò oltre misura gl'uni, gl'altri; Altrettanto si odiano in Casa. Sdegnano l'esercizio d'ogni mestiero vile: sì nella pietà, che ne' vizj danno negl'estremi.

(a) *Selden de Tit cap. 5. n. 9. f. 83. p. 1. Spondan. Epit. Ann Eccl Baron. Ann 638. n. 1 ed Ann 737. n. 2. Milles de Nobil Civil. 19. Polit Tit. de Majest Reg. in inaugur. f. 98. Valdes de Dignitat. Ispan. cap. 13. Gentilet Exam. Conc. Trid lib. 4. Sess. 22. n. 28. e seqq;* (b) *Selden de Tit cap 7. n. 3 f. 123 e nelle Not. f. 138. p. 2.*
(c) *Gio: Crisost. Omil. sop. le parole dell' Apost. Quod Christus sit Deus f. 63. lett. K. e seqq; Tom. 1.*

I Catalani sono fieri, e pieni d'ardire: Gl' Aragonesi Civili, e dediti a gl'esercizj nobili: I Valenziani effeminati: I Castigliani magnifici: I Biscaglini bravi: Gl' Andaluzzi avidi di gloria: I Navarrini pronti di mano.

7 La Corte di Madrid, Villa Reale, ove fanno la loro Residenza que' Monarchi, viene chiamata Anima degli Stati di sì vasto Impero; mà in comparazione di quella di Francia, e di molti altri Principi d'Europa, in cui risplende una grande magnificenza, non si può chiamare veramente Corte. Il Rè non si lascia vedere che in occasione delle Udienze, che dà agl' Ambasciadori, ed a' Sudditi, un' ora prima di desinare, a chi prima si trova descritto in lista: A tale effetto si porta in una Sala destinata per simili funzioni, e da quella non parte, finchè non gli venga accennato, esser' in ordine la Mensa: Alcune volte si lascia veder mangiare; così fà la Regina, ciascuno separatamente. Il dopo pranso il Rè assiste alla Consulta; alla lettura de' Dispacci, soscrive le lettere, e spedisce altri affari: Interviene a' Consigli, a suo piacimento; overo dalle Gelosie de' suoi Gabinetti può udire ciò, che quivi si tratta. I Consigli in tutti, oltre lo stretto, sono sette; cioè di Spagna, delle Indie, d'Italia, de' Paesi Bassi, di Guerra, dell' Ordine di S. Giacomo, e dell' Inquisizione. Tutti si radunano in Camere separate; mà queste tutte sono nello stesso Regio Palazzo, affinchè quel Monarca possa portarsi a vedere ora l'uno, ora l'altro: In ogni caso il Venerdì se gli rende conto di tutto ciò, che si è discusso.

8 Tra' Consigli Sourano è quello d'Aragona, eretto da Ferdinando, e confermato da Carlo V. composto d'un Presidente, chiamato Vicecancelliero, di alcuni Uffiziali detti *Oydores*, che sono i Regenti; due Aragonesi, due Valenziani, un Siciliano, oltre il Fiscale, Protonotaj, ed altri. Lo stesso Carlo eresse il Consiglio d'Italia composto di sei Regenti, alcuni Napoletani; e Milanesi; altri a piacere del Rè; purchè abbiano esercitato Ministero in Napoli, Sicilia, ò Milano. V' han luogo anche i Fiscali, Protonotaj, Segretarj, ed altri Uffiziali. La Fiandra, e le Indie hanno avuto de' Consigli particolari; mà il Consiglio di Castiglia comprende il Regno di Granata, ed il rimanente della Monarchia, dal Tratto de' Pirenei, fuori della Navarra, Valenza, Aragona, e Catalogna. La quinta Sala del Consiglio, chiamasi la Casa *de la Carcel*, che giudica souranamente nelle Cause Criminali. Il Consiglio di Stato, composto di soggetti versati nelle materie politiche, ed esperti nell'esercizio delle Viceregenze, ò altri Governi, hà molta autorità. Il Consiglio di Guerra, delle Finanze, ed altri sono chiamati Giunte.

9 Avvi de' Consigli particolari, come quelli dell' Inquisizione, della Crucciata, e degl' Ordini Militari. Il primo, chiamato supremo hà il suo Inquisitore Generale, grado di molta riputazione, che hà la precedenza sopra gl'altri Tribunali. La Cruciata hà il suo Commissario Generale, che presiede con sei Conseglieri di Castiglia, e delle Indie, ò d'Italia, e giudica nelle Cause de' susidj, che il Papa permette al Rè, per far guerra agl' Infedeli, premiando quelli, che fanno limosine, con l'Indulto, di poter mangiar Uovi, latticinj, ed intestini d' Animali ne' giorni proibiti. Il Consiglio degl' Ordini è composto di un Presidente, e di sei Uditori, Kavalieri d' Abito, che giudican le Cause di materie Civile, e Criminali de' Kavalieri di Santiago, Calatraua, ed Alcantara. Sieggon questi ne' luoghi, più degni: Gl' Avvocati, chiamati *Relatores*, stanno in piedi, con le Scritture in mano: Il Procuratore, e l' Avuocato Fiscale sieggono: A piedi alla Tavola stanno i Notaj, chiamati *Escrivanos*.

10 Il Rè; quando non si trova occupato ne' maneggi del Regno, se ne stà per lo più rinchiuso nel suo Palazzo dove ogn' uno può passeggiare per le Corti: In Madrid ve ne sono due molto simili à Chiostri de' Religiosi: Trovansi in essi molte Botteghe d'ogni sorte di Mercanzie: Tutte le Sale basse sono destinate, per radunar, i Consigli, che soglion tenervisi di matina. Dal Rè in poi a niuno, che sia ammogliato, vien permesso dormire in Palazzo: Tutte le Donne, che vi dimorano, ò che sono Vedove, chiamate *Duegnas*, ò Dame della Regina, che sono fanciulle di prima sfera. Le Infante vengon servite parimente da fanciulle

di qua-

di qualità, chiamate *Menines*, perchè comparifcono con Scarpe baffe, fenza Zoccoli, come fi ufa in quel Regno. Il Rè e la Regina hanno altresì i Paggi, chiamati *Menins*, a cui in Palazzo, ne fuori vien permeffo portar ferajolo, ne Cappello.

11 I figli del Rè fono chiamati Infanti, nome, che gli refta ancorchè fieno ammogliati. Le figlie fi chiaman Infante; Mà, quando non vi fono mafchi, la primogenita in Spagnuolo fi chiama Infante, come fe foffe mafchio; I mafchi fono detti *Donni*, le femine *Donne*; mà di quefto parleremo appreffo. Il Primogenito, quando dal Padre è dichiarato Succeffore alla Corona, vien veftito con Manto preziofo; Il Rè gli mette il Cappello in tefta; gli dà in mano una Verga d'oro, e baciandolo, lo dichiara Principe d'Afturias *(d)* E' quefto il primo Paefe, ove regnò Pelagio, figlio di Favilla, Duca di Cantabria, uno di que' generofi Goti, che, falvatifi dalla perfecuzione degl' Ufurpatori Mori, formaron diverfi Principati, e piccoli Regni, che ridotti pofcia fotto un folo Dominante (Ferdinando V. il Cattolico) formarono novamente in un folo Corpo la Gotica Monarchia. Pelagio dunque, fcelto da Dio a liberar la Spagna dalla Tirannide de' Mori, dal Rè Vitizza fù promofo alla Carica di Capitano delle Regie Guardie; mà, invaghitofi l'impuro Monarca di Luce di lui Madre, e fatto accecar Favilla il Padre, fugì Pelagio nella Bifcaglia; quindi pafsò, in Gerufalemme, per vifitare que' Santuari: Tornato pofcia da quel Pellegrinaggio ed avuta notizia che i Mori tiranneggiavano tutta la Spagna, ricovrofi nelle Montagne d' Afturias: Indi da buon numero di Nobili Goti, da effo animati a confegrare le lor Vite per la liberazione del Regno, fù eletto per loro Principe, lo di cui coraggio, e valore portò feco la conquifta di quella vafta Monarchia.

12 Ancorchè la Spagna fia Regno Ereditario, non lafcia il Rè di convocar le Corti: I Regni tutti uniti con quello di Caftiglia vi fpedifcono i loro Deputati, per riconofcer' il Principe d'Afturias, in qualità di poffeffore della Corona, e preftargli il giuramento, col bacio della mano. In mancanza di figli mafchi fuccedono le femine. Durante la minorità del Rè, i Principi del Regio Sangue hanno autorità grande ne' Configli. Alcune Provincie godono privilegj molto ampli: La pace, la guerra, le contribuzioni, i premj, le pene, le nominazioni a tutte le Dignità, sì militari, che politiche, così Sacre, come profane, dipendono dal Rè; con quefta moderazione però, che le Dignità fupreme non poffino effer conferite che a' Spagnuoli nativi, ò a' Naturalizati con Regio Diploma. L' amminiftrazione della Monarchia, ancorchè dipenda affolutamente da' voleri del Rè, viene maneggiata per via di Configli. In quello di Stato fi difcute tutto ciò, che appartiene al governo de' Regni; quello è l Interprete della Regia volontà, quivi fi rifolvono gl' affari con la fuprema autorità; fi regola la riputazione della Nazione. A quello è anneffo il Configlio del Rè, dove fi trattano le materie delle Contribuzioni, delle Gabelle, e dell' Annona. A quello fi devolvono le Appellazioni dalle Sentenze di tutti i Tribunali: Non vi fi aggregan che Perfonaggi di primo rango. Sonovi poi gl' altri Configli di fopra enunziati.

13 Le Cariche, e le Dignità della Corte fono molte; tutte fi danno per grazia dal Rè; fuperiori a tutte fono quelle de' Grandati di Spagna eretti da Filippo I. Arciduca d'Auftria, e Rè di Spagna: Voglion, che il Titolo di Grande foffe prefo dal II. de' Regi *(e)* dove fi legge, che Dio diffe a David; *Fecique tibi Nomen Grande, juxta Nomen Magnorum, qui in Terra funt*. Hanno effi il privilegio di cuoprire, e federe alla prefenza del Rè *(f)* per conceffione di Carlo V. fatta dell' Anno 1545. fiedono anche nella Cappella Reale. Quando il Rè affifte alle Funzioni Ecclefiaftiche, lo di lui Trono viene circondato dalle Guardie dal Corno del Vangelo: La Cortina, che fi apre, e ferra, impedifce di vederlo comodamente: Il Maggiordomo maggiore gli fiede appreffo; Indi il Someglier di Cortina ftà in piedi: I Grandi fiedono in un lungo Banco, con Tappezzaria, e cuoprono.

(d) *Selden de Tit. p. 2. cap. 4. n. 1. f. 234. e feqq.* (e) *cap. 9. 10.* (f) *Moreno de Vargas de la Nobleza dix. 13. n. 10.*

prono. A fronte del Corno dell' Epistola han luogo gl' Ambasciadori Cattolici, dopo il Nunzio, a cui, sendo Cardinale, si alza un gradino. In un altro lungo Banco appresso stanno i Lemosinieri. Tra le Guardie, che vanno al seguito di S M. passan prima gl' Uffiziali, co' Gentiluomini, e qualche Paggio, senza ferajuolo, e Spada, appresso i Grandi coperti. Il Rè viene accompagnato dal Nunzio, tra gl' Ambasciadori dell' Imperio, e di Francia; indi da quello di Venezia.

14 La Dignità di Grande in questo Regno è il più gran fregio, che possino godere que' Magnati. Quando vanno a Palazzo sono ricevuti stando le Guardie sotto le Armi: Distinguonsi però essi, come osserva il Signor di Santa Marta nel suo stato di Spagna riferito da la Roque (g) in tre Classi: Contiene la prima que' Grandi, che cuoprono prima di cominciar' a parlare al Rè, che subito, ch' essi compariscono, gli dice *cubridos*; essi subito cuoprono, e poi cominciano a parlare. La seconda comprende quelli, che, giunti alla presenza del Rè, tirandosi due passi addietro, cominciano a parlare stando scoperti; il Rè allora gli dice; *cubridos*; ed essi, dopo essersi coperti, dicono alcune parole; levandosi poscia il Cappello, terminano il loro complimento stando sempre scoperti: Nella Terza si comprendono gl' altri, che non cuoprono, che dopo aver terminato il discorso quando, sendosi ritirati alla muraglia, cogl' altri Grandi, il Rè gli dice; *Cubridos*. E' però da sapersi, che, se ben hanno il diritto di cuoprire, non cuoprono se il Rè non gli fà cenno. Tra loro non si pratica distinzione di precedenza; sicchè, se quelli dell' ultima Classe, ed i più giovani trovansi a sedere, ed in tanto sopraggiungano altri della prima Classe, e più vecchi, questi non occupan' i luoghi de' primi, ancorchè per civiltà vengano loro offerti. Tutti i Duchi sono Grandi: Avvi però anche de' Marchesi, e de' Conti, che godono di tal fregio annesso alle loro Terre; e si trasmette anche alle Donne, e loro figli. Ven' hà di quelli, che, possedendo fino a sette Terre, tutte erette in Grandati, sono sette volte Grandi. Distinguonsi ancora i Grandati in Ereditarj, e Vitalizj: I primi, chiamati Grandi a Titolo, hanno giurisdizione nelle Terre de' loro Titoli, e trasmettono queste a' loro primogeniti: Questi, volendo prender possesso de' loro Grandati, non devon far altra Cerimonia che di far complimento col Cappello in mano la prima volta, che vanno dal Rè; mà, dopo aver parlato, cuoprono, senz' aspettare, che gli venga ordinato.

15 Quelli, che godono tal Dignità in Vita, sono semplici Titolari, e si chiaman Grandi a Vita, perchè, morendo essi, nella loro Casa spira il Titolo, non avendo Terre erette in Grandati; mà vengon fregiati di quella Dignità in considerazione de' loro meriti, ò della grazia, che godono del Rè; e si distinguono in tre sorti; cioè Spagnuoli naturali, Sudditi del Rè, e stranieri non Sudditi. La Cerimonia, che suol praticarsi, quando il Rè dichiara tali Grandi, consiste in presentarsi scoperti alla presenza di S. M., che gli dice; *Cubridos*; ed essi subito cuoprono: Alla seconda Udienza se gli assegna il posto: Quando il Rè gli dice subito *Cubridos* viene a dichiararse, che debbano preceder gl' altri, co' quali non hà usato tali parole, che dopo averli lasciati stare per qualche tempo scoperti.

16 Le Ducee, a cui trovasi annesso il Titolo di Grandi, sono quelle di Albuquerque, Alcalà, Alvaz, altri nel Regno di Napoli della Casa d' Acquaviva, Arcos, Arscot nel Brabante, Baena, Bagiar, Bivona, Bracciano nel Distretto di Roma del Principe Odeschalchi, Cardona, e Cea, Carpio, Escalone, Ferias, Frius, Gandia, Haure ne' Paesi bassi, Hiiar, Infantado, Lerma, S. Lucar la majori, Maqueda, Medina Cœli, Medina de Rioseco, Medina Sidonia, Medina de las Torres, Nocera nel Regno di Napoli, Oropesa, Ossone, Palliano nel Distretto di Roma, del Contestabile Colonna, Pastrana, Pegnaranda, Segorbe, Sermoneta nel Distretto di Roma del Duca Gaetani, Sessa, Terranuova in Sicilia, Torrecuso, Velada, Veraguas, Villermosa, ed Uzedo.

I Prin-

(g) *De la Nobl. s cap. 32.*

17 I Principi, che hanno il Titolo di Grande sono quelli di Bisignano nel Regno di Napoli; di Botero in Sicilia; di Lignì ne' Paesi Bassi di Melfi, di Molfetta, di Stigliano, di Sulmona, e di Venosa; Trà' Marchesi vi sono, quelli d'Aquilar, d'Aitona, d'Alunizas, d'Astorgas, de los Balbazez, di Caramaso, di Castel Rodrigo, di Comares, di Denia, de la Inojosa, di Leganes, di Lecci, di Mondejar, di Pescara, di Priego, di Santa Croce, del Guasto, de los Veles, di Villafranca, e di Villena. Tra' Conti Altemira, d'Alva, d'Alisto, d'Aranda, di Benevento, di Cabre, d'Egmond, di Fuensalida, di Lemos, di Lerin, di Metelin, di Monterei, d'Olivares, d'Ognate, di Santa Gadea, di Santa Coloma. I Generali della Religione di S. Francesco; cioè de' Minori Osservanti, e de' Capuccini; sicome quello dell'Ordine de' Predicatori, dalla pietà de' Rè Cattolici, mercè la divozione, che professan' a' Santi Fondatori di quelle Religioni, vengon dichiarati Grandi di Spagna: Quando alcuno di essi si porta a Madrid, la maggior parte de' Grandi và ad incontrarlo; giunto al Convento, viene visitato da tutti quei che trovansi fregiati di tale Dignità: Andando essi all'Udienza del Rè, cuoprono come gl'altri Grandi.

18 Il numero de' Grandati ascende a novantatre; mà i Grandi non sono tanti, perchè, come si è accennato, spesso succede, che più Grandati trovinsi per Eredità in una stessa Casa. Quando uno di quei Magnati, già Grande, eredita un' altro Grandato, il Rè, nel darglene il possesso, usa quella Cerimonia, che richiede l'ordine dello stesso Grandato; sicchè, se questo fosse della seconda, ò terza Classe, il Rè lo tratterebbe col Cerimoniale richiesto con quel Grandato, ancorchè quegli per se stesso, sendo del la prima Classe, meritasse trattamento maggiore. Tutti i Grandi godono la prerogativa d'assister alla mensa del Rè; mà l'onore maggiore consiste nel Carattere di Gentiluomo della Camera: Chiunque esercita tale Uffizio, hà una Chiave, che apre tutte le porte delle Camere, ove può entrare a suo piacimento, stando per altro sempre chiuse; ne vi sono Uscieri. I Gentiluomini vengon distinti in tre Classi: Quelli della prima servono attualmenae: Quelli della seconda entran mà non servono: Gl'ultimi portan la Chiave senza poter'entrare, ne servire:

19 Anticamente, nelle Adunanze de' Concilj, ò stati Generali intervenivano il Rè, i Vescovi, gl'Abati, e tutti i Grandi; Quivi determinavansi tutte le differenze insorte in materia de' governi de' Regni; e spesse volte vi si eleggea anche il Rè: Anzi nel IV. Concilio di Toledo fù decretato, che niuno venisse riconosciuto per Rè, quando non fosse stato eletto, e confermato da' Prelati, che di quel tempo nella Monarchia aveano autorità grande. Mà, dopo l Anno 1509. de' Decreti di que' Concilj altro non si trova in osservanza, che quello, che presentemente vien chiamato *Cortes*, che il Rè fà radunare, per farvi prestare il giuramento al suo Primogenito, come Erede della Corona. In tali Assemblee, che ordinariamente si radunano in Chiesa, seguitando forse il costume degl'antichi Concilj, il Rè siede dal Corno dell'Epistola; i Prelati per marco dell'autorità, che aveano ne' Concilj, ò Stati, siedono dal Corno del Vangelo. In altre congiunture, e particolarmente quando il Rè ascolta Messa in pubblico, Sua Maestà siede dal Corno del Vangelo. I Prelati vanno altresì nelle Corti, a far la Cerimonia del giuramento avanti i Grandi: Questi nelle Cerimonie ordinarie poi sono i primi. Gl'ultimi Stati, ò *Cortes*, che si sono radunate con qualche solennità, sono state quelle, che furono tenute a Toledo dell'Anno 1538 Quivi Carlo V. ordinò, che non vi si dovessero ricevere che i Deputati di diciotto Città; cioè Burgos, Leone, Granada, Siviglia, Cordova, e Murcia, Joen, Toledo, Sagovia, Salamanca, Avila, Toro, Zamora, Cuenca, Soria, Guadalaxar, Vagliadolid, e Madrid. Le due ultime però non hanno altro Titolo che di *Villas*; cioè Borghi; sicchè tali Stati non vengon ad esser formati che da Sedici Città, e due Borghi: Dopo per un' altra Città vi è stata aggiunta la Galizia.

20 In quel Regno, come si è accennato, in vece del Signore, ò Signora, cogl'Uomini si usa il *Don*, con le femine *Donna*; così si pratica, tanto co' Secolari, quanto co' Religiosi; Titolo, che, come si è detto al Capitolo XI. della I. Parte di questo

questo stesso libro, trae l'Origine dalla voce *Dominus*; e questa da *Domus*: Quegli tra gl'Antichi era propriamente chiamato *Dominus*, ch'avea il Comando della Casa; ed a cui ubidiva tutta la famiglia; donde è proceduto, che *Dominus*, e *Servus*, sono correlativi: La parola *Dominus* a' nostri giorni si adatta a tutte quelle persone, che sono Padrone di alcuna cosa, siasi in proprietà, ò pure in usufrutto, di cui possa disporre a suo piacimento Dio si dice Signore di tutte le cose; e però si chiama ancora *Adonai*: Nella Scrittura Sacra vien chiamato *Dominus Dominantium*; sicchè tal Titolo assoluto è proprio di Sua Divina Maestà solamente *(h)* Gl'antichi Ungheri, come si vede dalla Vita di S. Stefano loro Rè, chiamavan col nome di *Signora* la sola Vergine Maria. Molti Imperadori ricusatono tal Titolo; e particolarmente Augusto per testimonio di Tertulliano *(i)* Così dicono di Tiberio, Suetonio, Tacito, e tanti altri Storici; di Alessandro Severo, di Adriano, di Claudio, di Nerva, di Trajano, e di molti altri Imperadori. Il primo, che assumesse tal Titolo come nel Capitolo III. di questa stessa Parte si è detto, fù Caligola; Dopo questo Domiziano; anzi di ciò non contenti tali Mostri, vollero ancora esser chiamati Dei: Dell'ultimo di essi scrive Suetonio nella di lui Vita, che *pari arrogantia cum Procuratorum suorum nomine formalem dictaret Epistolam; sic cœpit Deus, & Dominus Vester, sic fieri jubet*. Onde con Orazio potea dirsi di lui.

Falsus bonor juvat, & mendax infamia terret

Quem nisi mendosum, & mendacem

Vanità, che, da quello si legge in Marziale, Suetonio, Silvio Italico, Valerio Flacco, Giovenale, ed altri Scrittori di que' tempi con facilità passò ne' Successori Imperadori, non solo Gentili, mà anche Cristiani. Trovasi un'Editto di Teodosio, e Valentiniano, concepito in questi termini. *Ludis quoque simulacra proposita tantum in animis concurrentum, mentisque secretis, nostrum Numen, & laudes vigere demonstrent*. Onde Corrippo Affricano in Giustino Minore ebbe a dire

Terrarum Dominus Christus dedit omnia posse

Ille est omnipotens; hic Omnipotentis Imago.

21 Le Imperadrici, Donne, e Donne poste in alto stato, non trascurarono di farne pompa anch'esse; il perchè Virgilio nel VI. dell'Eneide

Hi Dominam Ditis Talamo deducere adorti.

abuso, che, come osserva l'Ammirato nella Vita del Gran Duca Cosmo, con facilità, passò negl'altri Romani di prima sfera; in occasione particolarmente di far Testamento *(k)* si legge nel Testo *(l) Peto a te Domina Uxor, ne ex fundo Ticiano partem vindices*. Altrove *(m)* si trova *Domina Sanctissima scio te de amicis tuis curaturam*. Ed in un'altro luogo *(n) Semproniæ Dominæ meæ boc amplius argentum balneare*. Con progresso di tempo quello sfortunato Titolo si vide talmente prostituito, che con ragione si può dire con Marziale *(o)*

Cum voco te Dominum, volo tibi, Cinna, placere

Sæpè etiam Servum sic resoluta meum

E pure il Papa, come si è accennato in detto Capitolo XI., e come nota Erasmo nel suo libro *De conscribendis litteris*, ricusando il *Dominus*, nelle litanie vien chiamato *Domnus Apostolicus*: Titolo, che, come osserva il Cardinal Baronio *(p)* ne' tempi della primitiva Chiesa si dava anche a' Santi, a' Vescovi, ed Uomini chiarissimi, e qualche volta anche a' Chierici. Le Sante, e le altre Donne parimente chiarissime, eran chiamate *Domne*: Allora solamente si spiegava intieramente il termine *Dominus*, quando si parlava di Dio.

22 I Toscani poi introdussero il Titolo *Donna*; Il *Donno*, parlandosi degl'Uomini, allora non si usava: Mà gli Spagnuoli, ritenendo il Titolo *Donna*, ne fero anche il *Don*, Titolo prima particolare de' Principi, poi comune a tutti *(q)* Riferisce il Conte degl'Anzi nel suo Viag-

(h) *Sal 09. Matt. 21 Marc 11. Luc. 19.* (i) *Apolog. c. 34.* (k) *Giustin Novell 70.*
(l) *l Uxorem, & filium ff de leg. 3.* (m) *l Titia 19. § quicum Marco ff. de annu leg.*
(n) *l ult ff. de aur atq, argent* (o) *l. f. Epig. 88.* (p) *Ann. 426. f. 39. lett E. Tom. 5.*
(q) *Guardajola de la Nobleza d'Espanna Cap. 39. f. 108.*

Viaggio del Regno del Congo *(r)* che saputosi trà que' Popoli, che il Tirolo, *Don*, significa Signore; *Donna* Signora, anche le persone più miserabili lo pretendono; Anzi, quando fanno battezzare i loro figlj, ò figlie, richiesti del nome, che se gli deve porre, rispondono per esempio *Don Pietro*, *Donna Paola*. Dalla Spagna tali Titoli sono passati anche in alcune Corti d Italia, dove però non si sono resi tanto comuni, come in que' Regni; mà col tempo correranno anch'essi la sorte del *Messere*, del *Magnifico*, e simili. Nella Graffagnana, uno degli Stati del Ducato di Modona, a tutte le femine, senza distinzione, si dà il Titolo di *Donna*.

23 Mà, tornando in Spagna, scrivendosi a' Titolati, e frà particolari, in principio della prima riga, si pratica *Senor mio*. In fine *b. m. l. m. D. V. S.* ò di *V. M.* Nella Soscrizzione, *Su mayor Serbidor*, &c. Scrivendosi da' inferiori a' Grandi, in fine si pratica *b. l. m. D. V. E.* Nella Soscrizzione: *Su mas humilde Criado*.

24 Le Guardie di quel Monarca sono di tre sorti; la prima chiamata Borgognona, la seconda Alemana, la terza Spagnuola, ciascuna di cent' Uomini: Capitani soglion' essere tre Grandi di Spagna, ed hanno i loro Luogotenenti. La Compagnia de' Borgognoni tiene il primo posto, perchè la grandezza principale di que' Monarchi procede dalla Casa di Borgogna, di cui han conservato il Toson d'oro. L' Alemana è stata scelta dalla Casa d'Austria. La Spagnuola è l'antica de' Rè di Castiglia, e si chiama *de la lancilla*, perchè i Soldati, stando a cavallo, portan' alcune piccole lance ornate con fiocchi: Avvi un' altra Compagnia di cent Uomini d'armi, ed un' altra di cinquant' Uomini, chiamata *de los Monteros d' Espinosa*, perchè quei, che la compongono, devon' esser naturali del Borgo di Spinosa vicino alla Città di Burgos. Hanno essi la prerogativa di dormire presso al Rè. Si dice, che ciò siegua, perchè circa l' Anno 1010. un' Uomo da quel luogo, chiamato Sancio, avvertisse il Conte di Castiglia, che sua Madre volesse avvelenarlo: Quel Monarca, quando và per Madrid, non conduce che dodici Kavalieri; altrettanti Alabardieri, e poche Carrozze. La Regina esce in Sedia, col seguito di buon numero di Carrozze di Dame, e molti Signori scoperti a piedi. In occasione di Feste che si faccin di notte, ò di Comedie, una Dama nobilissima suole portare la Torcia. Quando compariscono le Mogli de' Grandi, che godono molte prerogative, S. M. suole alzarsi, e le fà sedere sopra Guanciali, chiamati *Almohadas*; così pratica con le Mogli de' loro Primogeniti, con le Ambasciadrici, e co' gl' Ambasciadori delle Corone, quali sieggono anche alla Messa in sua presenza. Molti Signori di qualità, oltre i Grandi, avanti S. M soglion coprire. La sua Corte consiste in molti Ufficiali, e numero grande di Donne; persone tutte di quali à: Le Vedove, come si è accennato, chiamate *Duegnas*, van sempre coperte di tela bianca, loro Abito ordinario.

25 La prima Carica di Corte è quella di Maggiordomo maggiore: La seconda di Sommiglier del Corpo, che hà stanze a Palazzo: La terza di Kavalerizzo maggiore, che in Madrid è il solo, che possa tener muta a Sei, come il Rè: Avvi molti Segretarj, ò Ufficiali delle Segretarie di Stato, di Guerra, e di Giustizia: Buon numero di Gentiluomini da bocca: han questi la prerogativa di poter'entrare in una Sala, ove ad altri non è permesso l'ingresso: Vi sono de' Gentiluomini, che servono a vicenda: Altri hanno il Titolo d'onore, e si distinguono da una Chiave dorata, ch'essi soglion portare, e sono Grandi di Spagna, per lo più di prima Classe: Vi sono ancora sei Maggiordomi.

26 Le Cariche non soglion darsi, che per tre Anni, avvene però delle perpetue, ed Ereditarie, che ponno anche vendersi: Di tal sorte sono i Governi di Cordova, Granata, e Siviglia, ove il *Cabildo* [ch' è l'unione di ventiquattro Gentiluomini] con un' *Alguazil Mayor*, amministran la giustizia, sì per la Città, che per lo Territorio, come in Germania pratican' i Consoli, e Scabini: Le Provincie riunite al Re-

(r) f. 426.

al Regno, si governan col Consiglio. Nelle Città vi sono alcuni Uffiziali chiamati *Corregidores*, ò *Tenientes*. Nelle Coste i Generali. Ne' Castelli altri Uffiziali chiamati *Alcaydes*, che sono Giudici inferiori; ò i Luogotenenti Generali, che soglion' esser Kavalier di Spada, e Cappa: Dalle loro Sentenze si appella a' Consiglj supremi delle Provincie, ò a Madrid. Dalle Sentenze de' Tribunali della Navarra non si dà revisione a Madrid; prerogativa goduta da che quel Regno fù occupato da Ferdinando.

CAPITOLO XVII.

Del Regno di Portogallo.

1 Questa Monarchia è situata nell' Europa, nella parte Occidentale della Spagna, comprende una parte dell' antica Lusitania, ed un' altra del Paese degl' antichi Callaici Braccarj, che abitavan nella Provincia, oggidì detta *Tra los Montes*. Quello stato è uno de' più piccoli dell' Europa, mà per la fertilità, e le ricchezze, è de' più considerabili: Trovasi diviso in due Regni, de' quali il primo, e principale gli dà il nome; l' altro, di gran lunga inferiore, viene chiamato Algarve, ò *Reyno do Algarve*, Voce Arabica, che significa Terra Occidentale; ò pure, come altri vogliono, Terra felice. Dà quello il suo nome [come appresso vedremo] a' Regj Primogeniti. Nel Regno di Portogallo trovansi tre Arcivescovadi; cioè Lisbona, Braga, ed Evora: Avvi quindici Città Capitali; non più, perchè in quel Regno non si dà nome di Città che alle Capitali delle Provincie, ò alle Episcopali, come si pratica in Italia: Conta per altro quattrocensettanta Popolazioni, che meritan' il nome di Città, ò di Ville di prima Classe almeno, con quattromila Parocchie. Lisbona [non v' è chi nol sappia] è la Regia, Teatro cospicuo dell' Europa, alle foci del Tago, che si scarica nell' Oceano.

2 Il Regno d' Algarve, appannaggio del Regio Primogenito, si estende al Mare per trenta leghe, e si allarga dieci: Comprende il famoso Capo di S. Vincenzo, ed hà molte Isole anche nelle Coste dell' Affrica, ed altre, come appresso vedremo; Si divide in sei Provincie; la prima detta *Antre-douro Minho*; la seconda *Tra los Montes*; la terza *Estremadura*; la quarta *Bejera*; la quinta *Antre Tejo Guadiana*; la sesta *Algarve*.

3 L' ambito della Monarchia si calcola centotrenta leghe francesi di lunghezza; presso cinquanta di larghezza. Hà la Galizia al Nort, dove è separata dal Fiume *Minho*; al Mezodì, ed all' Occidente l' Oceano; a Levante Castiglia, Leone, Estremadura, ed Andaluzia. E' ricco di miniere, ove i Romani portavansi a cercar l' Oro, che i Portoghesi vanno a cercare nell' Indie: Hà il dominio sopra gran parte dell' America, delle Indie Orientali, e tutto il Brasile, altre volte Malaca; le Moluche: Molte Piazze nel Golfo di Bengala; le Isole Azore; quelle di Madera; Quelle di Capoverde: Centa, Mazagan, e Tanger in Affrica, da' Portoghesi ceduti a gl' Inglesi, e da questi abandonate; Le Fortezze di Minà, d' Arquin, ed altre sopra la Costa della Guinea; Altre lungo il Regno del Congo, e d' Angola: Sofala, e Mozambico di là dal Capo di Buonasperanza, ed altre in diverse parti, che rendono il Rè di Portogallo potente in Mare, e ricco in Terra. Riconosce l' origine di tali vantaggi quel Regno da Errico, detto l' Infante: Stimando questo Principe troppo ristretti i confini della sua Monarchia, prese le Armi, soggiogò varie Isole; trà queste quella, che produce il Zucchero, di cui provede l' Europa tutta: Trovò altr' Isole, e procurò che i loro Abitanti fossero lavati con l' acqua del Battesimo. Dell' Anno 1483. il Rè Gio: II fece, che molte delle sue Galere passassero le Colonne d' Ercole verso l' Etiopia; Passata la linea Equinozziale, entrarono nel Mondo fino a quel tempo a tutti nuovo, donde portarono molte Droghe fin' allora mai più vedute.

4 Il Portogallo hà comercio grande, sì nella Guinea, come nella Persia, e nell' Arabia. I Portughesi sono i megliori Soldati di tutta la Spagna; la Fanteria la più brava forse di tutto il Mondo; agile, e veloce; Gente tutta pronta a' cenni de' Comandanti; contenta di pochissimo Vitto; tolerante alla fatica; fedelissima al suo Principe; pratica della Nautica; esperta

sperta nel Trafico; costante nella Religione Cattolica; inclinata alla pietà; mà superba, e vantadora; sprezzante de' forastieri; giudica, che ogni piccola fatica della mente gli basti per un grande studio: Carlo V. scherzando, disse, che i Francesi pajon matti, e non lo sono; gli Spagnuoli lo sono, e non lo pajono; gl' Italiani non lo sono, ne lo pajono.

5 Quel Regno è stato per lungo tempo sotto la schiavitù de' Mori; Errico di Borgogna ne fè la conquista, e mediante il suo matrimonio con Teresa figlia naturale d' Alfonso VI. Rè di Spagna, ne divenne pacifico possessore. Alfonso I. suo figlio, per sopranome detto *Enriquez* dopo aver disfatto cinque, ò sei piccoli Rè, ò Generali Mori a *Ouriques*, vicino al fiume Tago, il dì 27. Luglio 1139. fù salutato Rè di Portogallo. Convocò quel Principe gli stati del suo Regno a Lamego nella Provincia di Beira, ove fù fatta la legge, che porta il nome di quella Città, o che esclude i Principi stranieri dalla Successione a quella Corona. Radunatisi gli Stati a Lisbona degl' Anni 1679. ed 80. derogarono a quella legge per quella volta solamente, ed a favore del matrimonio, che credeasi dover seguire trà l' Infanta Elisabetta Maria Lodovica, con Vittorio Amadeo Francesco Duca di Savoja: Dalla discendenza d' Alfonso, in cui numeraronsi diciotto Rè fù posseduto quel Regno, finchè visse il Rè Sebastiano, ed il Cardinal Errico: Fù poscia soggiogato da Filippo II. Indi come sappiamo, tornò nella propria Nazione in persona di Giovanni Duca di Braganza, che lo trasmise a' suoi discendenti.

6 Il governo è Monarchico, come quello di Spagna: Non vi si fà professione che della Religione Cattolica: Gl'Ebrei vengon' obligati a farsi battezzare: In Lisbona, Coimbre, ed Evora trovansi i Tribunali dell' Inquisizione: In Lisbona, ed in Porto avvi i Parlamenti: In ventisette Piazze sonovi le Generalità da essi chiamate *Comarques*, ed *Almoxarifats*: Per gl' affari di maggior rilievo si radunan gli stati, che, se ben sono in istima grandissima, portandogli il Rè ogni rispetto, dipendono però da' voleri del Monarca. Appresso la Corte han luogo il Consiglio di Stato, e varj Tribunali. Trovasi composto il Consiglio di varj Titolari, e Nobili ad arbitrio del Rè. Esaminan' essi gl' affari, così di pace, come di guerra, ed altri più rilevanti: Presentan' i Soggetti nominati alle Mitre, a diverse Badie, ed, oltre alle Chiese, e Dignità, alle Comende del Regno: Avvi il Contestabile parimente del Regno, sei Ducee, quattro Marchesati, diciotto Contee; una Baronìa principale, e numero grande di Nobiltà, senza Titoli. Occupa il primo luogo tra' Tribunali, quello che vien chiamato delle Relazioni, e delle suppliche, composto di dieci Giudici, ò *Desembarcadores*; due Correttori, uno in Criminale; due in Civile, che decidon le Cause delle pendenze Fiscali, e delle Gabelle: Quattro Uditori per le Cause Criminali, Un Fiscale, due Procuradori per le Gabelle; Un Giudice di Cancelleria, un Promotore di Giustizia, quindici Giudici straordinarj; Un Sollecitatore; otto Scrivani; Un Tesoriero de Depositi; quaranta Procuradori; Un Preside, chiamato *Regedor de justitia*, oltre qualch' altro Ufficiale. A questo Tribunale devolvono le Appellazioni delle Cause del Foro del Porto; quando però eccedono la Somma di Centomila *Rees* di Mobili: Gode diverse prerogative: Hà un Cancelliero, che sigilla le Sentenze, ed esamina gl' errori degli Scrivani, ò Attuarj. Avvi l accennato Tribunale del Porto, detto *Caza de Civel*, col doppio de' Ministri, per ogni sorte di pendenza dell accennato valore.

7 Il più cospicuo, ed autorevole Tribunale però, è quello, che vien chiamato *Desembarco del Paco*; cioè di Palazzo, con un Preside, cinque Giudici, sette Scrivani, ed altri Ufficiali minori: Quivi si esaminan le Cause d' Appellazione; si promulgan' i Regj privilegj, si fanno le adozioni, e le legitimazioni; si conferman le già fatte, e si esercita ogn' atto di giustizia, e di giurisdizione, che suol' essergli comunicata dal Rè al di cui seguito si porta in ogni luogo. Succede al Tribunale suddetto l' altro, dove giudicansi le Cause, in cui il Rè, è Attore, ò Reo, Magistrato inferiore sì, mà parimente autorevole.

8 Il Gran Cancelliero è Dignità molto riguardevole; hà egli la custodia del Sigillo usato nelle Sentenze, privilegj, e

Donazioni del Rè. Soprintendono all' Erario Regio tre Uffiziali chiamati *Vee dores de fazendas*, ed altrettanti Giudici, con autorità grande, sì dentro, che fuori del Regno, considerati come Consiglieri segreti del Rè negl' affari importanti. Avvi gli Soprintendenti agl' Amministradori, ò Conduttori de' beni, ò Gabelle della Corona, col Titolo di *Cazades Contos al Contador major*, con dodici Razionali, sedici Scrivani, ed altri Uffiziali. Le rendite della Corona, comprese quelle del Brasile, e delle Indie, si calcolano Annui due milioni di doppie d' oro, oltre i Tributi, e Gabelle di quelle parti, che colà si spendono. Avvi la Camera delle Finanze, da' Portoghesi detta *de la Fazenda*: Il Consiglio di Coscienza, chiamato *la Mesada Conscientia*; Il *Residor* la Camera; il Consiglio di Guerra. La Casa della supplicazione, ove si decidono le Cause in ultima Istanza. Gioanni, IV. eresse il Tribunale dell' Inconfidenza contro gl' Accusati d' aver rivelato i segreti dello Stato a' Nemici, ò di favorirli.

9 Il Senato è composto di sei Senatori, ed un Presidente; Uno Scrivano, due Procuradori deputati dal Rè; quattro Maestri eletti dal Magistrato, detto de' Ventiquattro; Un Tesoriero; Un Sindico, co' loro Attuarj. Trà sei Senatori si divide la giurisdizione per l'amministrazione della Grascia, per la soprintendenza a' Fiumi, Porti, Possessioni, e Suppliche: Tassano i prezzi de' Comestibili, fuorchè del grano; e deputan Giudici Criminali, e Civili. Ogni Collegio d'Artisti elegge i suoi Deputati, ch'han luogo in Senato. Vi sono i *Corregidores* per le Cause Civili di piccole Somme; I Giudici per gl' Orfani. La Casa *de los Segures*, per accettar le Merci, sì in Terra, che in Mare; oltre varj Tribunali inferiori, dove si provoca a' Regj.

10 Alle altre Città, e Castelli proprj della Corona (non già de' particolari Baroni) spedisce il Rè ogn' Anno un Dottore, chiamato Giudice forastiero: Questi con due Cittadini hà giurisdizione nelle Cause, sì Civili, come Criminali, che non eccedano la Somma di quattro, ò cinque mila *Rees*: Si spedisce ancora in ogni Provincia un *Corregidor de Comarca*, che visita, e conosce gl' aggravj, rimettendo le ultime Istanze al Tribunale delle Relazioni. Ogni Provincia hà un *Proveedor*, che dà esecuzione a' Testamenti, ò Legati Pii: In ogni luogo viene deputato un Giudice per le Cause degl' Orfani. Quel Rè dispensa tre Ordini, l'uno chiamato d' Avis, l' altro di S. Giacomo; il terzo di Giesù Cristo, de' quali parlossi nel Capitolo III. della Parte III. del Trattato della Nobiltà, e torneremo a discorrerne nella IV. Parte di questo.

CAPITOLO XVIII.

Della Grande Bretagna.

1 L'Inghilterra, Isola la più bella, la più grande, la più florida dell' Europa, anticamente chiamata Albion, dalla Voce Greca *Alphon*, che significa biancheggiante, perchè l' Isola è cinta da' biancheggianti montagne, e scogli, oggidì detta Grande Bretagna per cagione della sua lunghezza di seicento miglia, che abbraccian tutte le Isole dagl' Antichi, chiamate Britaniche, prese il nome d' Inghilterra da' Popoli Anglosassioni, dal Rè Vortigerne chiamati in ajuto contro' Romani: Fù conosciuta ancora sotto nome di Sassonia transmarina da' suddetti Popoli, e ritenne tale denominazione sino al tempo d' Egeberto, che, soggiogata l' Isola tutta, per premio del proprio valore, fù eletto Rè de' Sassonj, ed acciò i Popoli con difficoltà minore si accomodassero al novello giogo, volle fosse chiamata *Angleland*, d' onde per corruzzione fù detta *England*; in Francese *Angleterre*. Fù altresì conosciuta sotto nome di *Cassitera*, come le altre Isole Britaniche, chiamate *Cassiteridi*, cioè Ricche di piombo: Portò pure il nome di Britania maggiore, preso dalla Voce *Brit* che significa colorato, perchè que' Popoli tingeansi il volto, per rendersi terribili a' nemici.

2 Comprende, oltre il proprio continente, la Scozia, l' Ibernia, e 'l Paese di Galles: I primi sono Regni distinti; l' ultimo è Principato a parte. Si vide soggetta a più divisioni; fù riunita in un solo Regno sotto Egeberto. I Romani, che sotto l' Imperio di Claudio, verso la

metà

metà del primo Secolo di nostra salute, cominciarono ad entrare in quel Paese; Giulio Cesare fè di quello più tosto la scoperta, che la conquista: Augusto, Tiberio, e Caligola non v' entrarono; Da Domiziano fù soggiogata intieramente: I Romani, dico, la divisero in tre parti; cioè in Britannia prima, che contenea la parte meridionale d' Inghilterra; in Britannia seconda, che comprendea il Paese di Galles, e nella Massima Cesariense, che si stendea per tutto il Nord d' Inghilterra.

3 Non v'è, chi non sappia, quel Paese anticamente essere stato abitato da' Bretoni; mà gli Scrittori non concordano, se quelli fossero i primi abitatori; Tacito non volendo impegnarsi a decidere la questione, prese a dire: *Qui mortales initio coluerint, parum compertum est*. E' ben certo, che quelle genti vissero un tempo più da bruti, che da Uomini: I Nobili presentemente sono gentili; mà i Plebei han tuttavia del rozo, e del barbaro; sono però d' ingegno elevato; capaci d' ogni sorte di scienze; di corpo agilissimi; in guerra valorosi; anzi sì altieri, che di niuna Nazione fanno stima maggiore della propria: Sono inclinati alle novità, ed alle rivolte: I successi di cui faremo menzione ne serviran per prova.

4 Al tempo degl' Anglosassoni l' Inghilterra solamente trovossi divisa in sette Regni, ch'eran quello di Kent, che comprendea la Provincia del medesimo nome: l' altro de' Sassoni meridionali, che contenea le Contee di Sussex, e di Surney: Il terzo era quello de' Sassoni Occidentali, nel cui continente trovavansi le Contee di Cornovaglies, di Devon, Sommerset, Dorset, Wiloshire, Barkshire, ed Hampshire Era il quarto l' altro de' Sassoni Orientali, a cui trovavansi subordinate le Provincie di Midleses, e parte d' Haltsort. Il Regno degl' Inglesi Orientali era il quinto, che contenea le Provincie di Norfolk, Suffolk, e Cambrige. Quello di Mercia era il sesto, nel quale trovavansi comprese le Contee di Glocester, Worcester, Hereford, Shropshire, Chesire, Stafford, Derby, Nottingon, Leicester, Rotland, Laincoln, Huntingron, Hortampton, Warvik, Osford, Buchingam, Bedford; ed il resto di Hartfordise. Componea il settimo il Principato di Northumberland, a cui eran' annesse le Provincie d'York, di Lancastro, Durham, Westmorland, Cumberland, e la parte meridionale di Scozia, sino ad Edimbourg.

5 I Bretoni vissero sotto il Dominio de' Romani sino al tempo d' Onorio Imperadore: Allora scuoterono il giogo, quando, invasa l' Italia da Goti, i Romani abandonaron la Bretagna, per difender il proprio Paese: Mà appena quell' Isola trovossi libera dal Romano giogo, che si vide preda de' Pitti, e de' Sassoni; degl' ultimi particolarmente, che obligarono i Bretoni a ritirarsi nel Paese di Galles. Nel nono Secolo i Sassoni furon discacciati da' Danesi. I Normandi poi nell' undecimo Secolo, avendo alla Testa il lor Duca Guglielmo il Bastardo, con una sola Vittoria, se ne resero Padroni; e frameschiaronsi con tutta la Nazione, sicchè si può dire, che oggidì il Sangue Inglese sia un composto di Bretoni, Romani, Sassoni, Danesi, e Normandi.

6 Dell'Anno ottocento, sotto il Regno d'Alfred, l' Inghilterra fù divisa in Contee; Divisione, che tuttavia si fà in due parti; l'una Settentrionale, l'altra Meridionale. La Chiesa trovasi divisa in due Arcivescovadi; cioè di Cantorberj, e d'York; e questi contengono ventiquattro Vescovadi. La Scozia, dopo il dibattimento, di tanti, e tant'Anni, si è unita all' Inghilterra, come già ogn'un sà; mà, perchè come osserva un'Anonimo, pochi sono quelli, che sappiano, cosa veramente riguardi tale Unione, appresso ne faremo il racconto. L' Irlanda fù conquistata più volte da' Monarchi Inglesi; ed è uno de' megliori Paesi del Mondo.

7 Le Isole di Jersei, ò di Guernesej, trovansi nella Ducea di Normandia; La prima, per ciò, che concerne il Civile, vien governata da un Balj, a cui trovansi subordinati dodici Giudici che amministran la giustizia, e decidono tutte le Cause, che sorpassan la somma di Scudi Cento. Quelle di minor valore vengon terminate da uno de' Giudici, che non dipendono dal Parlamento d' Inghilterra; ma dalle loro sentenze s' interpone l' Appellazione al Rè ed al suo Consiglio privato solamente. Il governo dell'

Isola di Guernesej è simile a quello di Jeresej.

8 Le leggi degl'Inglesi sono differenti, giusta la differenza de' luoghi del Regno, e giusta la natura degl' affari. Governansi essi con la legge comune, cogli Statuti, ed Atti del Parlamento; con le leggi Civile, e Canoniche; con la legge forastiera; con la militare, ò sia Conseglio di Guerra, oltre molti riti, leggi municipali, ed Ordinanze particolari: La legge comune altro non è che il comune Costume d' Inghilterra, che, attesa la lunga osservanza, è passato in legge: Viene chiamata *lex non scripta*, ben chè veramente registrata nell' antica leg ge Normanda, che non è più in uso. Per gl' affari, sopra di cuj la legge comune non dispone, si ricorre alle Ordinanze, e Statuti fatti da' varj Rè, col parere, e consenso del Parlamento, a cui il Popolo volentieri ubidisce, perchè sono fatte ad istanza, e di consenso d'esso Popolo. Pe' casi, sopra de' quali non vi sia legge comune, ne Atti del Parlamento, che proveggano abbastanza, si ricorre alla legge Civile, ove gl' Inglesi sono per suasi poter trovar tutto; E però le Corti Ecclesiastiche degl' Arcivescovi, Vescovi, Vicarj Generali, ed altre Dignità, di quella si servono in tutte le Cause concernenti Ordini Sacri, Testamenti, Decime, Offerte, Morrorj, Matrimonj, Divorzj; siccome per delitti d' adulterj, ed altri misfatti sensuali; ed in tutto ciò, che dipende dalla Chiesa, e dalla Corte dell' Ammiragliato; siccome da quella del Gran Mareściallo d' Inghilterra, a cui spetta la cognizione de' delitti commessi fuori del Regno; delle differenze tra' Kavalieri, e Gentiluomini in materie d' Armi, precedenze, ed altre cose simili. Si ricorre parimente alla legge Civile pe' Trattati, che il Regno fà co' Principi, e Stati stranieri, sopra de' quali con essa legge Civile si decidono molti punti. Così succede in ordine alle Cause delle Università.

9 Avvi ancora i Canoni di molti Concilj Generali, de' Sinodi Nazionali, e Pro vinciali; alcuni Decreti Pontificj ricevuti in quel Regno, ed inseriti nel Corpo della legge Canonica, chiamati leggi Ecclesiastiche del Re, a tenore delle quali quella Chiesa nell' esercizio della sua Giurisdizione si governa. Le procedure, ed il fine di esse sono differenti dalle leggi Secolari: Puniscon queste il Corpo, e l' Uomo esteriore; han quelle per oggetto l' Anima, e l' Uomo interiore. La legge forastiera è del tutto differente dalla comune d' Inghilterra: Le Foreste in quel Regno sono antichissime: I delitti, che quivi commetteansi, venivan puniti a piacere del Rè, e con tanto rigore, che così gl' Ecclesiastici, come i Secolari, eran soggetti a gravi oppressioni. L' Ordinanza, chiamata Carta Foresta, contenea Articoli sì rigorosi, che i Rè giudicarono ragionevole d' abolirli; avvene però tuttavia alcuni, chè dispongono, che sia lecito punire l' affetto, ancorchè non sia seguito l' effetto; sicchè, trovandosi alcuno alla Caccia di un Daino, ò altra fiera, può esser punito, benchè non l' abbia uccisa, come se ciò fosse seguito.

10 La legge Castrense, ò militare di quel Regno, dipende dalla sola volontà del Rè, ò del suo Luogotenente Generale dichiarato in tempo di guerra. Ancorchè in tempo di pace il Rè, per uniformarsi al genio de' Sudditi, non promulghi leggi, durante la guerra hà autorità sì assoluta, che la sua sola parola nell' Armata serve per ordinanza: La legge militare però non riguarda che i Soldati, ed i Marinari; ed in tempo di pace non hà luogo; mà si osserva solamente nelle Armate, e mentre queste stanno in piedi. I Magistrati di ciascuna Città hanno autorità di far quelle leggi, che giudican vantaggiose a' Concittadini; purchè non ripugnino alle leggi del Paese.

11 L' Inghilterra è stata governata sempre da' Principi Sourani, eccettuati i tempi della ribellione, e dell' Interregno di Carlo I. Il Regno non si dà per Elezzione, come anticamente succedea di quelli di Dacia, Ungheria, Norvegia, e Boemia; come a' nostri giorni accade della Polonia; mà ginsta le leggi, e costumi del Paese, come quelli di Francia, Spagna, e Portogallo, seguita la morte del Dominante passa nel più prossimo Erede del Sangue per linea discendente legitima; non escluse le femine in mancanza de' maschi: Che, come si è detto nel Capitolo XV. di questa Parte, non succede nel Regno di Francia: Terminata

nata la linea legitima de' discendenti, passa *ipso facto*, senza che vi sia bisogno di proclamazione, Coronazione; ò Consenso de' Pari, ò del Popolo, nella trasversale; senz' aver riguardo, se il più prossimo sia maschio, ò femina; ancorchè nata fuori del Regno, e di genitori stranieri. Mà il governo non è dispotico: L' autorità è divisa tra 'l Rè, e 'l Popolo Per disposizione delle leggi del Regno gode il Rè sopra' Sudditi autorità sourana; mà non arbitraria; grande, mà non assoluta; può tutto ciò che richiede lo stato Monarchico; mà, come appresso vedremo, non gli viene consentito quel dispotico arbitrio, che può pregiudicare agl' usi antichi del Regno, ed alla libertà de' Sudditi: E' il Rè esecutore delle leggi, ed hà prerogative, che sostentano la sua libertà; mà, se pretende rovinare i diritti del Popolo, la Nazione può prendere le sue misure conformi al buon senso, ed alle leggi: Se alcun Suddito osa attentare sopra l' autorità del Rè, viene punito dalla legge, che non favorisce meno le Regie prerogative, che la libertà del Popolo. Trovandosi unita nel Rè e nelle due Camere del Parlamento, l' autorità di promulgar le leggi, viene quella ad essere una Monarchia, che nella Camera de' Signori, ò sia Alta, gode de' vantaggi di Republica Aristocratica, ed in quella de' Comuni, ò sia Bassa, di Democratica.

12 Anticamente que' Monarchi non prendean che il Titolo di *Molto Magnifici*. Et gar intitolossi *Anglorum Basileus, & Dominus quattuor marium*. Qualche tempo dopo, divenuto più superbo pratico *Anglorum Basileus, omniumque Regum Insularum, Oceanique Britanniam circumjacentis, cunctarumque Nationum, quæ infra eum includuntur, solus Imperator, & Dominus*. Dopo due Secoli presero Titoli più moderati: Carlo I. intitolavasi *Carlo per la Grazia di Dio Rè della Gran Bretagna, di Francia, e d'Irlanda, Difensore della Fede*. Presentemente sogliono usare. *Per la Dio Grazia Rè d' Inghilterra, di Scozia, di Francia, e d Irlanda, Difensore della Fede*. Prendono il Titolo di Rè di Francia per cagione del Matrimonio d' Elisabetta di Francia figlia di Filippo il Bello con Odoardo II., e delle pretensioni d' Odoardo III loro figlio sopra quella Corona. Quello di Difensore della Fede fù conceduto da Leone X ad Errico VIII allora, quando questo Principe, in occasione delle Controversie di Lutero, scrisse il famoso libro in difesa delle Indulgenze, del Pontificato, e de' sette Sagramenti, diretto a quel Pontefice, come si vide dal Titolo di esso, dove si legge *Anglorum Rex Enricus Leoni X. mittit hoc Opus, & fidei Testem, & Amicitiæ*; che tuttavia originalmente si conserva, e da me è stato veduto nella Biblioteca Vaticana: Leone, volendo premiare il merito d' Errico, con sua Bolla, soscritta anche dal Collegio de' Cardinali, ordinò, che tutti i Cristiani, parlando di quel Monarca, dopo il Titolo di Rè, dovessero fregiarlo altresì dell' altro soprariferito, di cui fanno menzione Thuano (a) Tomaso Milles (b) ed Erasmo Roterdam (c) Prima d' Errico VIII, con que' Monarchi non si usava il Titolo di *Maestà*; mà quello di *Grazia*. Al tempo dello stesso Errico fù introdotto l' altro d'*Altezza*; Indi fù trattato di *Maestà*. Anticamente non usavan tanpoco il Titolo di Rè d' Ibernia; mà il semplice di Signori: Così si legge nella Bolla della Concessione di quell' Isola fatta da Papa Adriano IV. ad Errico II. Con progresso di tempo anche per quel Principato assunsero il Regio Titolo, di cui Errico VIII. fù l' introduttore (d) Nel Pontificato di Paolo IV. gl' Ambasciadori Inglesi fecero istanza al Papa, che volesse dare a' loro Monarchi anche il Regio Titolo per l' Ibernia: Paolo, raunato il Concistoro segreto il dì 7 Giugno dell' Anno 1555. ebbe a dire, che l' Isola d' Ibernia, dopo che i Rè d' Inghilterra, per opera della Sede Apostolica, ne avean acquistato il Dominio, era stata posseduta da loro col semplice Titolo di Signori: Che Errico VIII. già partito dall' Unità della Chiesa Cattolica, e dall' Ubbidienza del Romano Pontefice, sotto colore di certa legge fatta dal Parlamento di quell' Isola avea

(a) *Stor p. 1. lib 1. Ann.*·· *ist 1534 f 48 e seq;* (b) *De polit & Civ nobil Tit. de Majest. Reg. inaugur f. 910.*
(c) *De rat. conscrib. Epist f. 93.* (d) *Selden de Tit. cap. 4 n. 2. f. 63. e seqq; p. 1.*

avea usurpato il Regio Titolo; e che così esso Errico, come Odoardo suo figlio, eransi sempre intitolati Rè d' Ibernia; mà che esso Pontefice alle suppliche di Filippo, e di Maria, allora Regnanti e reggea quell' Isola in Regno, senza pregiudizio però di qualsivoglia ragione, che sopra quella competesse alla Sede Apostolica, ò a qualunque altro Principe. A' nostri giorni, scrivendo quel Rè all' Imperadore, suol cominciare, *N. per la Grazia di Dio Rè della Gran Bretagna, Francia, Ibernia, Difensore della Fede &c. All' Altissimo, Potentissimo, Invincibilissimo Principe, e Signore Giuseppe sempre Augusto Imperadore de' Romani, d' Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, ed Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, della Stiria, della Carintia, e di Witemberg, Conte del Tirolo &c. Nostro Carissimo Fratello, Cugino, ed Amico; Salute, e fortuna perpetua*. Negl' Atti, e memorie delle Negoziazioni della Pace di Nimega si legge, che scrivendo Carlo II. al Rè di Francia, usava *Monsieur Mon Frere;* e si soscrivea*; Votre bon Frere Charles Roj*. Agli Stati Generali delle Provincie Unite dava il Titolo d'*Alti, e Potenti Signori*.

13 I Figlj, e figlie del Rè sono chiamati *Infanti d' Inghilterra:* Il primogenito, successore presuntivo alla Corona è Duca di Cornovaglie nato: In riguardo di questo Ducato, delle Terre, onori, e rendite da esso dipendenti, subito nato diventa maggiore; sicchè da quel giorno può pretenderne i diritti, come se veramente fosse maggiore: Un tempo era chiamato *Principe di Wallia;* Titolo tolto da' Signori della Wallia Settentrionale, che anticamente riconosceano quella Provincia col Titolo di Principi da' Rè d' Inghilterra (*e*) A' nostri giorni si chiama *Principe*, senz' altro aggiunto, ò *Principe di Galles*, di cui riceve l' Investitura, con l' imposizione di una Beretta Ducale, coronata per marco di Principato; con una Verga d' oro, per segno di governo, ed un' Anello, acciò comprenda, che deve sposare la sua Patria, ed esser Padre de' Sudditi: Tale Creazione si fà con Diploma, che gli reca il diritto di tenere quel Principato per se, e suoi Eredi Rè d' Inghilterra. Il suo Manto da cerimonia hà una fodera di più di quello de' Duchi. La Corona è composta di Croci, e Giglj: La Beretta è merlettata: Tal Titolo la prima volta fù dato da Odoardo I. al suo Primogenito: Da quel tempo è stato sempre usato, cogl' altri di Duca d' Aquitania, e di Conte di Chester, e di Flint: Come Primogenito quel Principe è anche Duca di Rothsai, e Gran Siniscalco del Regno. Giusta la disposizione delle leggi d' Inghilterra viene considerato, come una persona col Rè: Così fù dichiarato in vigore d' un Atto del Parlamento sotto Errico VIII. Il Secondogenito s' intitola Duca di York: Il terzogenito Duca di Lancastro: Il quarto Duca di Clarenza: Il quinto Duca di Sommerset: Il sesto Duca di Cornovaglie.

14 Convien sapere però, che i Cadetti, ed ultimigeniti, se non vengon dichiarati Duchi, ò Conti, non nascon tali: Non hanno appannaggio, se il Rè non glelo assegna: Sono Kavalieri di Stato nati per diritto de' proprj Natali, affinchè sieno allevati nella cognizione de' più importanti affari del Regno. Tutte le figlie d' Inghilterra hanno la qualità di Principesse; e tutti i Vassalli del Rè *in Capite*, e che sono obligati al servizio di Kavaliero, ò d' ignobilità, devono pagare una certa somma di denaro per la dote della primogenita. A tutti i figli del Rè si dà il Titolo d' *Altezza Reale:* Tutti i Sudditi alla loro presenza stanno scoperti: In assenza del Rè quello, che gli dà da bere, stà in ginocchio. Tutti i Principi del Sangue precedono a tutti i Sudditi del Regno. I figli naturali del Rè non vengono considerati, che per quello piace a S. M. di dichiararli; ne hanno altro Cognome, ò rango, che quello, che la M. S. gli dà, dichiarandoli Duchi, Conti, Duchesse, &c.

15 Riferisce Gio: Jansonnio nel suo Atlante (*f*) che il Titolo di *Principe* in quel Regno non si dà che a' figlj del Rè: Quello di Duca da' primi Rè Normandi non fù praticato con alcun Signore Inglese, perchè que' Monarchi, sendo ancora Signori della Normandia, non voleano,

---

(*e*) *Selden. de Tit. c. 5. n. 2. f. 332. p. 2.* (*f*) *Tom. 4. de magn. Britan. de Orig. Angl. §. 68 §. secundis à Rege.*

leano accompagnare il Titolo di tal Dignità a' loro Sudditi. Il primo Rè, che dalle il Titolo di Duca di Cornovaglie a suo figlio, fù Odoardo III, che comminciò à regnare del 1041., e ciò fece, con mettergli in dito un'Anello, e consegnargli una Bacchetta d' argento. Lo stesso Rè creò parimente Duchi Leonello, e Gioanni altresì suoi figlj, l'uno di Clarenza, l'altro di Lancastro, con cinger loro la Spada, mettergli in testa una Beretta, con un Cerchio d'oro, tempestato di perle, e consegnargli una Lettera, che contenea il Diploma di tale Creazione. Dopo quel tempo furon creati molti Duchi Ereditarj con la cerimonia della Spada, Bacchetta d'argento, e Cerchio d'oro; ò pure con la Cappa, ò manto d'onore.

16 Dovendosi fare la proclamazione, e Coronazione di que' Monarchi, i Signori co' Comuni, congregati insieme, presentano al Principe, che dev'esser coronato, un' Atto in iscritto, che contiene la dichiarazione in Rè d'Inghilterra, Francia, ed Irlanda, siccome di tutte le dipendenze, a cui quegli presta il suo Consenso: Portandosi poscia le due Camere alla Porta del Palazzo, precedute da due Oratori, e da' Sergenti d' Armi, con le loro mazze, trovan quivi gl' Araldi, ed altri Uffiziali pronti ad eseguire gl'ordini del Gran Marescia llo d' Inghilterra: Si consegna allora la proclamazione al primo Rè d' Armi, che la pubblica a suon di Trombe: Terminata tale cerimonia, tutti gl' Uffiziali in buona ordinanza marchiano verso la Porta del *Milord Maire*, che si trova serrata: L' Araldo d' Armi, battendo, dice a' Custodi, d'aver' ordine da' Signori, sì Ecclesiastici, che Secolari radunati, di chieder l'ingresso nella Città di Londra, per proclamarvi il Rè: I Custodi allora fanno aprire la Porta; gl' Uffiziali tornano indietro; entra il rimanente delle genti; ed il Rè viene proclamato.

17 Destinato il giorno della Coronazione, si raduna la Nobiltà, ed altre persone, che devon' avervi parte al luogo stabilito: Stando il Rè a sedere sul Trono, gli viene presentata la Spada di Stato, e l'altra chiamata *Curtana*, senza punta; ch' è l'Emblema della Clemenza: Avvi altre due Spade con la punta, e gli sproni dorati, che si pongono sopra una Tavola. Il Decano, ed i Canonici di Westminster allora, presentano al Rè le Corone, i Globi, gli Sproni, ed altre Insegne Regie. Indi Sua Maestà, in Toga di Velluto Cremisi, foderata d' Ormesino, con Beretta di Velluto, sotto ricco Baldacchino, portato da sedici Baroni de' Cinque Porti, avendo da' lati due Vescovi, accompagnato da' Pari del Regno, preceduto, e seguitato da numero grande d' Uffiziali, e Soldaresche, s' incamina verso la Chiesa, ove, entrando la processione, ciascuno prende il suo posto, e si da principio alla Cerimonia. Il Rè Giacomo II di sempre gloriosa memoria fù accompagnato da' Conti, che, andando, tenean le Corone in mano, tornando le portavano in testa: I loro Abiti eran di Velluto Cremisi, foderato d' Ormesino: La solennità cominciò a Westminsterhall proseguendo alla Chiesa; le strade eran adobbate di Tappezzerie: Non sendovi oglio miracoloso per la Sacra fù composto di cose aromatiche, che veniva ad esser come il Crisma; eravene una parte di quello della Sacra di Carlo II. La Cerimonia fù fatta dall' Arcivescovo di Cantorberj, assistito da quello d' York e dal Vescovo di Londra. Il Rè fù unto sopra le spalle, nello stomaco, e nelle palme delle mani: Il Dottor Turner, Vescovo di Delj, fece il Sermone: Le mogli de' Conti assisterono alla Cerimonia vestite di Velluto rosso; le altre Dame di Scarlatto, ò di raso rosso. Dopo la Sacra fù fatto il Festino a Westminster, con molte Cerimonie, e trà le altre, mentre si desinava, entrò nella Sala un Kavaliero armato di tutti i pezzi, chiamato Campione del Rè, Carica particolare d'una Famiglia di Gentiluomini, che non sono Milordi; subito entrato, gettò quegli un guanto per una specie di sfida contro chiunque avesse osato negare, che Giacomo II. fosse legitimo Rè d' Inghilterra. Il Rè allora bevette alla di lui salute; poscia donogli la tazza d' oro, in cui avea bevuto.

18 Oltre i marchi Reali di Souranità inseparabili dalla Corona d' Inghilterra, gode il Rè alcuni diritti, chiamati prerogative; cioè, che S. M. possa dichiarar guerra, e far pace; leghe, e Trattati co' Principi stranieri: Dar commissioni

di far

di far leve di Soldati; armare per Terra, e per Mare; forzar Marinari a servirlo, quando la necessità lo richiede; disponer di tutti i Magazeni, munizioni, Castelli, Fortezze, Porti, e Vascelli da guerra, senza che ne passi Atto in Parlamento: Spedisce, e riceve Ambasciadori: Hà autorità di regolar' i metalli, i pesi, e la purità di essi; assegnar' il valore alle monete; dar' il Corso alle forastiere, come a quelle d' Inghilterra: Può convocare, aggiornare, prorogare, differire, e cassare il Parlamento, senz' obligo di renderne la ragione; Dare, o negare il suo Consenso a qualsivoglia *Bill* del Parlamento, che, senza la Regia approvazione, è un Corpo senz' Anima. Può accrescere il numero de' membri del Parlamento nelle due Camere, creando nuovi Pari, ed accordando a' Borghi, e Città il privilegio d'eleggere Deputati, per mandarli parimente al Parlamento: Hà facoltà d'eleggere, e nominare tutti gl' Uffiziali, sì da Mare, che da Terra; I Magistrati, Consiglieri, ed Uffiziali dello stato.

19 Dopo l'apostasia d'Errico VIII. elegge parimente, e nomina tutti gl'Arcivescovi, Vescovi, ed altre Dignità Ecclesiastiche. Niuno può esser consegrato Vescovo, ne prender possesso delle rendite di alcuna Chiesa senza permissione del Rè in iscritto: Da S. M. dipende la convocazione de' Concilj, sì Nazionali, che Provinciali: Di consenso degli stessi Concilj promulga Canoni, Ordinanze, e Costituzioni; Introduce nella Chiesa quelle Cerimonie, che giudica necessarie: Corregge le Eresie, e gli Scismi: Punisce quelli, che sprezzan le cose Sacre: Dichiara, qual Dottrina debbasi insegnare, ò professare. Si arroga l'autorità, non solamente d' unire, consermare, estendere, ò ristringere i Confini delle Diocesi; mà con sue lettere Patenti crea nuovi Vescovadi, e Patriarcati: Permette a' Vescovi di posseder Vescovadi vacanti, ed altri Benefizj in Comende: siccome a' Preti, di possedere due Benefizj, e di succeder' a' Genitori ne' Benefizj loro; dispensa dall' obligo della residenza: Perdona a quelli, ch' hanno violato le leggi Ecclesiastiche; abroga quelle, che giudica inutili: Permette a' Bastardi di farsi ordinar Preti, e cose simili.

20 Può dispensare da qualche Atto del Parlamento, e dalle leggi generali; Moderare il rigore delle leggi, giusta il dettame dell' Equità, e della Coscienza; accordar Privilegj particolari a' Sudditi; far grazia a' Condannati; Far dichiarare gli Statuti dubj da' suoi Giudici, e determinar le Cause, sopra di cui le leggi non abbian proveduto. Conferisce tutti gl' Onori d' alta, e bassa Nobiltà; accorda premj, ed ordina castighi. Hà autorità di naturalizar forastieri, e rendergli capaci d' acquistar Case, e Terre, siccome di posseder certe Cariche: Può accordar Lettere di Ripresaglie, e Salvicondotti: Volendo comprar provisioni di qualsisia sorte nelle vicinanze della Corte, dev' esser preferito ad ogn' altra persona; così in prender Cavalli, Carri, Barche, e Navigli per suo uso a prezzo ragionevole. Con suo proclama può fissare il giusto prezzo alle Carni, pescagioni, selvaticine, polami, biade, pane, ed altre cose simili, prerogativa da Carlo II. ceduta al Parlamento in ricompensa d' altro. In caso d' Esecuzione, ò d' amministrazione di beni, i Crediti del Rè devon' essere pagati prima d' ogn' altro; e dopo esser sodisfatto, può proteggere il Debitore, ed impedire la di lui carcerazione: Può prender possesso di tutti gl' effetti d' un Appaltadore, ancorchè non ne affitti che una parte. Può costringer gl' Eredi al pagamento de' debiti de' loro Autori, ancorchè non sieno specificamente obligati.

21 Non si ponno pubblicar Proclami, che d' ordine Regio: S M. solamente può protegger quelli, che trovansi al suo Servigio, e far sospender' i giudizj contro di loro. Il diritto del possesso contro il Rè nulla vale: Tutti gl' Uffiziali Regj sono esenti da Cariche pubbliche, che richieggano attual servigio: Tutti i Ricevidori delle Regie rendite, e suoi debitori sono soggetti all' Esecuzione, non solamente reale sopra le loro Terre, e beni, mà anche alla personale: Così succede a' loro Eredi, Esecutori, ed amministradori, senz' eccezzione di tempo. Per privilegio speciale può obligar' i Sudditi a pagargli una Somma ragionevole, per crear Kavaliero un suo Figlio in età di qundic' Anni, e per maritare la sua primogenita in età di sett' Anni; somma, che ascende a venti Shellini per ciascun

Feudo

Feudo di Kavaliero, ed altrettanto per lo valore di venti lire sterline di rendita in fondo d'altre Terre. Dandosi il caso che S. M. fosse fatta prigione, i Sudditi sarebbon' obligati a pagar la sua ranzone. Per tutte le Cause, in cui la M. S abbia parte, i suoi Uffiziali ponno entrar' in Casa, per far presa di corpo, e trovando resistenza, usar la forza; ancorchè, giusta la disposizione delle leggi, la Casa sia sicuro asilo.

22 Il Rè, come Custode supremo del Regno, hà la guardia nobile delle persone, e de' beni de' Demeriti, prodighi, lunatici, pupilli, e simili; siccome de' figli di quelli, che riconoscono le loro Terre dalla Corona *in Capite*, ò in servizio di Kavaliero: Tutti i beni de' Defonti senza Eredi, siccome quei de' Rei, ricadono alla Regia Camera. Tutti i Benefizj vacanti, a cui non siegua la presentazione dentro il termine prefisso, appartengono al Rè: Così succede de' Tesori, di cui non si sappia il Padrone; de' beni abbandonati; de' Vascelli rotti; della terra, da cui il mare si ritiri; de' beni de' forastieri, che muojano senz' esser naturali zati; delle miniere d'oro, e d'argento; de' Pesci Reali, come Balene, Sturioni, Delfini, e simili: Degl' Uccelli parimente Reali, come Cigni, e simili.

23 Riferisce il Casoni nella sua Storia di Luigi il Grande, che al tempo dell' occupazione di quel Trono fatta dal Principe d'Oranges, il Parlamento moderò la Regia autorità sendo stato fissato per legge fondamentale con lo stesso Occupatore, che il Rè, senza il consenso, e l'autorità del Parlamento, non potesse derogare alle leggi: Che non gli fosse lecito di far Commissioni straordinarie, così sopra gl' affari Ecclesiastici, come sopra gl' altri: Che non potesse togliere, ò moderare la libertà delle Comunità del Regno, d'elleggere i membri della Camera Bassa; Che in tempo di pace, senza espressa permissione del Parlamento, non gli fosse lecito, di star' armato: E finalmente, con legge municipale, restò stabilito, che niun Principe, ò Principessa del Regio Sangue potesse contraer matrimonio con persone Cattoliche Romane. Presentemente l'autorità si trova ripartita trà la Regina, ed il Parlamento in modo, che l'uno non può impedire le operazioni dell' altra; mà l'uno non può far molte cose senza l'altra,

24 Seguita la morte del Rè, tutto muore alla Corte; Tutti gl Uffizj, Giudicature, e Magistrati restan vacanti. In tre casi quel Regno non viene governato immediatamente dal Rè, mà da uno, o più Regenti; cioè per minorità, assenza, ò incapacità del Rè. La minorità dura fino a dodici Anni: In tal tempo il Governo viene appoggiato ad un Regente, Protettore, ò Custode nominato dal Rè predecessore; ò in mancanza di sua disposizione da tre stati del Regno, uniti in nome, e per l'autorità del Rè minore: Mà tutto ciò, che, durante la di lui minorità, viene ordinato dal Parlamento, può esser rivocato, ed annullato da esso Rè, quando è giunto all' Età di Ventiquattr Anni. Quando il Rè esce dal Regno, deputa un Vicegerente con Commissione, che gli dà Titoli, qualità, ed autorità corrispondente alla necessità degl affari: A cune volte viene chiamato Custode del Regno, con autorità eguale alla Regia. In alcuni casi, durante l'assenza del Rè, il governo è stato appoggiato a più persone: In caso di demenza, vecchiezza, ò infermità, che abbia reso il Rè incapace a governare è stato parimente deputato un Regente, e tal volta la Regina stessa.

25 Vivente il Re, la Regina gode molte prerogative, ed onori: Hà la sua Corte a parte, le Corti di Giustizia, ed i suoi Uffiziali: Tutti gli rendono i medesimi rispetti che al Rè. Così succede nelle Regine Vedove. Queste non perdono le loro prerogative, ancorche passino alle seconde Nozze, e con un semplice Gentiluomo, privilegio per le ragioni addotte nel Trattato della Nobiltà, conforme alla disposizione delle leggi comuni: Ed una Regina d'Inghilterra, sendo Erede, e Sourana, non solo non siegue la condizione del marito; mà non diventa tanpoco sua Suddita, come succede negl' altri Regni.

26 Le Regie rendite, prima che seguisse l'Apostasia d'Errico VIII. ascendeano ad Annui Scudi cinquecentomila: Applicò quel Rè al Regio Erario parte grande de' beni Ecclesiastici; sicchè montarono ad un milione, e trecento mila Scudi, oltre

oltre i sussidj straordinarj; uno chiamato di Benevolenza, pagato da' particolari, a' quali vien chiesto dal Rè; un'altro si esigge da tutto il Regno: A tale effetto si raduna il Parlamento, che udito il bisogno del Rè a proporzione tassa il Regno. E' stato anche introdotto, che i Corsali del Regno debbano pagare al Regio Erario il quinto delle prede.

27 Dopo il Rè, ed i Principi del Sangue, occupano i primi posti nove Ufficiali principali del Regno; cioè il Gran Siniscalco d'Inghilterra, il Gran Cancelliero, il Gran Tesoriero, il Presidente del Consiglio del Rè, il Guardasigillo privato, il Gran Ciambellano, il Gran Contestabile, il Conte Marescialло, ed il Grand' Ammiraglio. I sudditi sono Ecclesiastici, ò Laici: Questi sono Nobili, ò Ignobili: In latino vengon chiamati *Ordines Regni;* cioè tre Stati del Regno; Clero, Nobiltà, e terzo Stato: Il Clero, come si disse, prima nel Trattato della Nobiltà poi nella I. Parte di questo, a similitudine del Cielo rispetto alla Terra, e dell' Anima in comparazione del Corpo, per ragione delle funzioni spirituali, è più nobile, che lo stato laicale; Il perchè gl' Ecclesiastici precedono, e sono in istima maggiore tra' tre stati. La parola Clero viene dal Greco, e significa lo stesso che parte, ò porzione. Ancorchè tutti i Cristiani in genere, come gl' Ecclesiastici in specie, possino esser chiamati porzione di Dio; quelli però, che dall'Altissimo sono stati separati dal Comune, affinchè come suoi particolari domestici lo servano, fanno più particolarmente la sua porzione; e però sin dall' infanzia del Cristianesimo tali Ministri sono stati chiamati Chierici.

28 Avanti la conquista de' Sassoni, gl'antichi Bretoni avean tre Arcivescovadi; cioè di Londra, d'York, e di Caerleon, di quel tempo Città grande, ed antica: La Sede Archiepiscopale di Londra da' Sassoni fù trasferita a Cantorberj: Dopo quel tempo l'Inghilterra non hà avuto che due Arcivescovadi; cioè di Cantorberj, e di York. L'Arcivescovo di Cantorberj fù già Primate d'Inghilterra, ed' Irlanda: Egli era quello, che consegrava i Vescovi, non solamente d'Inghilterra, mà anche d'Irlanda, perchè questo Regno sino all'Anno 1152. non hà avuto Arcivescovo; il perchè sin da' tempi de' due primi Rè Normandi fù dichiarato, che la Chiesa di Cantorberj sarebbe stata la Metropolitana d'Inghilterra, di Scozia, d'Irlanda, e delle Isole adjacenti: Si dava la qualità di Primate a quell' Arcivescovo, perchè avea subordinati molti Arcivescovi: Fù anche chiamato alcune volte *alterius Orbis Papa, & Orbis Britanici Pontifex;* Anzi in tutti gl' Atti, che facea spedire in materie Ecclesiastiche, s'inscrivea *Anno Pontificatus Nostri primo, secundo &c.* Dopo il corso di quasi mille Anni era Legato nato, il perchè i Legati a Latere, ed i Nunzj Apostolici senza espressa permissione del Rè non potean' esercitar' Atti giurisdizionali in quel Regno in pregiudizio dell' autorità dell' Arcivescovo: L' Arcivescovo esigea da per tutto rispetto grande. Ne' Concilj precedea a tutti gl' altri Arcivescovi: In Inghilterra era la seconda persona del Regno; il perchè godea la precedenza anche sopra i Principi del Sangue: Oltre molte altre prerogative, ne' luoghi soggetti alla sua Metropolitana esercitava la medesima giurisdizione, che il Rè nel proprio Dominio: Gode tuttavia molte di tali prerogative, ed altri privilegj: Quando il Rè gli scrive, usa il Titolo: *Dei Gratia Archiepiscopus Cantuariensis:* Quando riceve l'Investitura dell' Arcivescovado, siede sopra 'l Trono: a lui spetta la facoltà di fare la Cerimonia di coronar' il Rè: il Vescovo di Londra è suo Decano Provinciale: Quello di Winchester Gran Vicario: L'altro di Rochester Cappellano: Quando se gli parla, ò se gli scrive, si usano i Titoli di *Vostra Grazia*, di *Reverendissimo Padre in Dio*, e di *Milord*.

29 Lo stesso Arcivescovo hà facoltà d'approvare tutti i Testamenti, e di conceder Lettere d'amministrazioni, quando le Eredità de' Defonti nella Diocese di Londra eccedono dieci lire sterline fuori di Diocese cinque: Può anche far Testamento per quelli, che muojono *ab intestato* nella sua Provincia; amministrare i loro beni, e dispensarli, come giudica ragionevole: Si usurpa ancora molte altre prerogative riservate alla Sede Apostolica, ed hà varie Corti di Giustizia.

30 L'Arcivescovo d'York, già considerato molto più che quello di Cantorberj, oggidì

oggidì occupa il Titolo di seconda Persona della Chiesa d'Inghilterra. Alla di lui giurisdizione furon già subordinate, non solamente molte Provincie d'Inghilterra, mà ancora tutti i Vescovadi della Scozia fino all' Anno 1470. quando Sisto IV. fregiò del Titolo d'Arcivescovo Metropolitano di tutta la Scozia, e di Legato nato il Vescovo di Sant' Andrea. Anche a' nostri giorni precede tutti i Duchi, che non sono del Regio Sangue, e tutti i Grandi Ufficiali della Corona, eccettuato il Cancelliero. Viene trattato co' Titoli di *Dio Grazia*, di *Reverendissimo in Dio*, e di *Milord*. Prende la qualità di Primate d'Inghilterra, e di Metropolitano della sua Provincia, che comprende i Vescovadi d'York, di Durham, di Carisla, di Chester, e dell' Isola di Man. Gode gl'onori, i diritti, e l'autorità di Conte Palatino nel Territorio di Hexa, nella Provincia di Nortumberland: E nella sua Provincia hà i medesimi privilegj, che quello di Cantorberj nella sua.

31 A' due Arcivescovi succedono i Vescovi: sono questi tutti Baroni, e Pari del Regno in tre modi: Baroni Feudali per cagione delle Baronìe, e Terre annesse a' loro Vescovadi; Baroni per Lettere Circolari del Rè, loro dirette, acciò intervengano al Parlamento: Sono ancora creati Baroni per Diploma Regio, che da loro viene presentato all' Archivio, quando sono consegrati. Hanno la precedenza sopra tutti i Baroni Laici; hanno il passo appresso i Visconti. Siedono nella Camera Alta del Parlamento, non solamente come Vescovi, mà anche come Baroni. Avanti che acquistassero questo Titolo, avean sempre assistito al Grande Consiglio del Regno, sedendo alla destra del Rè, non solamente per dare il loro Voto, come Giudici, mà ancora per trattare, ordinare, e stabilire gl'affari. Godono i Titoli di *Lordi*, e di *Reverendissimi Padri in Dio*: Giudicano nelle loro Corti, senz' assistenza di Colleghi, ed' Assessori, cosa che non si pratica tanpoco in alcuna Corte Regia d'Inghilterra: Le Corti de' Vescovi, ancorchè quivi sieno credute dipendenti dal Rè, sì per ragione del suo Magistrato, come perchè si vuole, che tutta la giurisdizione sia inseparabilmente annessa alla Corona, vengono considerate, come si fà delle Regie; il perche i Vescovi fanno spedire le Lettere, e gl'ordini sotto nome loro proprio, come fà il Rè; non sotto quello di S. M., come si pratica nelle altre Corti.

32 Ponno ancora i Vescovi delegare la propria autorità ad altri, come a' loro Grandi Vicarj, che non è permesso a' Giudici Regj: Senza espressa permissione del Rè non ponno esser'accusati d'alcun delitto avanti a' Giudici Secolari: Dove si tratta di delitti, per cui s'incorra in pena di Vita, devon' esser giudicati da' loro Pari: Ponno assistere, e votare in Parlamento purchè prima che la Sentenza sia pronunziata si ritirino. Oltre molti altri privilegj, il Vescovo di Londra, dopo gl'Arcivescovi, precede tutti gl'altri Vescovi; ed è il primo Barone del Regno, in luogo del Gran Priore di S. Gio: Gerosolimitano, che avanti lo Scisma godea tale prerogativa. Il Vescovo di Durham occupa il primo posto dopo quello di Londra, ed è Conte Palatino: A questo succede quello di Winchester: Dopo gli sopraccenati, tutti gl' altri Vescovi prendon posto per anzianità di Consegrazione, purchè non occupino qualche Dignità dello stato. Alcuni Vescovi hanno i loro Suffraganei, ventisei Decani di Chiese Catedrali, ò Collegiali; sessànta Arcidiaconi; cinquecenquarantacinque Canonici; molti Decani di Ville; più di mille, e settecento Rettori, ò Vicarj, che hanno il governo di due Chiese, ed anche di più. La prima Dignità del Capitolo è l'Arcidiaconale: Il suo Uffizio consiste in visitare due volte ogni Triennio le Parocchie di sua giurisdizione, per informarsi degl' abusi, e renderne conto al proprio Vescovo. Il Decano fà radunar' il Clero, per assister al Sinodo, quando riceve l'ordine del Rè. I Rettori delle Parocchie hanno la soprintendenza di tutto ciò, che riguarda i loro Parocchiani; siccome tutti gl' Ecclesiastici sono molto ricchi, e godono privilegj grandi; così si può dire, che il Clero sia il più potente di tutti gl' Ordini. I Vescovi hanno la loro Convocazione, come un Parlamento: Quivi essi Vescovi rappresentan la Camera Alta, il Clero inferiore la Bassa, medianti i suoi Deputati. Tutti gl' Ecclesiastici sono esenti

esenti dagl' Uffizj personali istituiti per servizio dello Stato; Prerogativa, che compete anche a' Laici, che esercitino qualche impiego, ogni volta che prendon gl' Ordini Sacri. Da che Errico VIII. cangiando Religione, arrogossi il Titolo di Capo della Religione Anglicana, il Rè presiede a tutto il Clero; Come Patriarca di tutta, l' Inghilterra, dispone di tutti i Benefizj: Al di lui Tribunale s' interpongano le appellazioni nelle Cause di materie Ecclesiastiche; egli è il Giudice in ultima Istanza. La giurisdizione de' Vescovi si ristringe alle funzioni spirituali: Conferiscono gl' Ordini del Diaconato, e del Sacerdozio; benedicono le Chiese; amministrano il Sagramento del Crisma; In tutta la Diocese concedono la facoltà di predicare, e di fare tutte le altre funzioni Pastorali.

33 Passando a discorrere del secondo stato, ch' è quello, che viene composto della Nobiltà, non ci affaticheremo a dire, cosa si richiegga, per entrare in tal numero; quali sieno le sue prerogative; Abbastanza si è veduto nel I. Tomo di quest' Opera, che in ogni Principato, in ogni Republica, quelli, che per merito proprio, ò de' maggiori, vengon distinti nel zelo per la Patria, nel coraggio, ò altra Virtù, sono giudicati degni di godere molte prerogative, privilegj, Titoli, ed Onori, che li fanno risplendere sopra il Comune; meritan rango più elevato, e di servire, quasi Scudi di fortezza trà il Sourano, e 'l Popolo, per difender' il Principe dalle insolenze de' Sudditi, e garantir questi dalle Tirannidi di quello; cosa, che i popolari non osano, ne devon fare. Nella Grande Bretagna la Nobiltà gode il Titolo di Pari d' Inghilterra, perchè i Nobili sono tutti Pari del Regno; cioè Pari in Nobiltà, ancorchè ineguali di Gradi, che si distinguono in cinque Ordini; cioè Duchi, Marchesi, Conti, Visconti, e Baroni.

34 Cosa sia la Dignità Ducale, si vedrà nel Capitolo XXIV. di questa stessa Parte. Il primo Duca d' Inghilterra, dopo Guglielmo il Conquistatore, fù Odoardo, Principe di Galles, chiamato per sopranome il Principe nero, promosso a quella Dignità da Odoardo III. suo Padre: Oggidì il Rè crea i Duchi con sue Lettere Patenti, cingendogli la Spada al fianco, mettendogli il Manto Ducale sopra le spalle, la Corona, e la Beretta in testa, con una Verga d' oro in mano. Dell' origine della Dignità di Marchese parleremo nel Capitolo XXXII. parimente di questa Parte: Roberto Vere, Conte d' Exford, fù il primo, che ne fosse fregiato, col Titolo di Marchese di Dublin, da Riccardo II. dell' Anno 1376. non già perchè avesse il comando sopra quella Provincia; mà per solo fregio d' onore: Dopo quel tempo i Rè d' Inghilterra, conferendo tale Dignità, cingon' a' Novelli Marchesi la spada al fianco; gli mettono il manto d' oro su le spalle, la Beretta, con la Corona in Testa, e gli consegnan il loro Diploma. Dell' Origine della Dignità di Conte si discorrerà appresso quella di Marchese nel Capitolo XXXIII. altresì di questa Parte. In Inghilterra un tempo eran Creati senza Cerimonia; mà il Rè Gioanni I. che cominciò a Regnare del 1199. introdusse il costume di cingerli la Spada, e mettergli la Beretta, che poi fù cangiata in Corona co' Raggi, e vi fù aggiunto il Manto d' onore proprio della Dignità: Tutti i Conti dal Rè sono trattati col Titolo di Cugini; quando essi parlano negl' Atti publici, usano il numero plurale *Nos*; e prendono il Titolo da qualche Provincia, Città, ò Piazza, alla riserva di due, l' uno de' quali è il Conte Marescíallo d' Inghilterra; Titolo non solamente onorario, come gl' altri, mà anche d' Uffizio: L' altro è nominale, chiamato Conte di Ricers, Titolo preso da un' Illustre, ed antica Famiglia.

35 Vogliono alcuni Scrittori, che il Titolo di Visconte fosse dato la prima volta a Gioanni di Beaumont da Errico VI. che cominciò a regnare dell' Anno 1432. mà si trova, che da Errico V. era stato già dato a Roberto Brent. Il Rè conferisce tale Dignità con suo Diploma, e tratta, chi l' ottiene, col Titolo di Cugino. Vedremo successivamente d' onde abbia origine il Titolo di Barone. Anticamente i Cittadini principali di Londra per testimonio di Bracton, eran chiamati Baroni; quasi forza della guerra; salute del Rè, e del Popolo, perchè dal loro coraggio, e condotta dipendea la conservazione del Regno: Ne' tempi andati

non

non furono in molta stima, perchè v'eran de' Conti, a' quali alcuni Baroni trovavansi subordinati: Si legge, che sotto un Conte trovaronsi sin dieci Baroni: Ad uno di questi eran subordinati dieci Capitani; Titolo, che si dava a' principali Cittadini di Londra: Indi Baroni furon chiamati i Padroni delle Terre d' una intiera Baronia; Allora non tutti i Baroni erano Pari del Regno: Quelli solamente godean tale prerogativa, che ottenean dal Rè la Baronia, che consistea in tredici Feudi nobili: ed ogni Feudo dovea rendere Annue Venti lire sterline: Chiunque godea simile Feudo, dal Rè veniva chiamato al Parlamento; E fù allora quando tale Dignità cominciò ad essere in stima; mà molto più onorevole divenne dopo Errico III., lo cui Regno ebbe principio dell'Anno 1216.; ammise egli agli stati Generali i principali trà quelli, che portavan tale Titolo. Allora non eran conosciuti per Baroni del Regno, che quelli, che per ordine del Rè venivan chiamati al Parlamento. Così costumossi fino a tanto, che Riccardo II. verso l'Anno 1380. creò Barone di Kiderminster Gioanni di Beaujamp d' Holt, fregiandolo del Manto particolare per tal cerimonia, e facendogliene spedir Diploma. Oggidì le Baronìe sono Ereditarie; non si considera, se sieno più, ò men ricche, ò nobili: mà quelli solamente sono Pari del Regno, che riconoscono la Baronìa dal Rè, che alcune volte li dichiara tali, con fargli ordinare, che si portino a prender posto nella Camera Alta del Parlamento; mà per lo più fà spedire le Lettere Patenti. Quelli, che in tal forma vengon creati, sono chiamati Baroni del Regno, del Parlamento, ed Onorarj, a distinzione de' Baroni semplici, detti Baroni all' antica. Quelli del Parlamento sono tutti Pari, Signori, Grandi, e Conseglieri nati del Regno d'Inghilterra: Venendo questi convinti di delitto di lesa Maestà, per distinguerli da' semplici Gentiluomini, se gli taglia la Testa, che, senza esporla sopra il Ponte di Londra, si seppelisce col Corpo. Per altro niuno può esser creato Barone, che non abbia Annue Mille lire d'entrata. Capo della Baronìa è un Castello, ò Terra, ove il Barone tiene la sua Residenza: Le femine non v'han parte che in mancanza de' maschi; ed in tal caso la Baronìa ricade alla primogenita, a cui però corre l'obligo di dotare le Sorelle. Convien sapere altresì, che una Terra col Titolo di Baronìa non nobilita il possessore, quando per altro non sia che semplice Cittadino; l'obliga bensì a tutti que' servizj, che la stessa Terra deve al Rè. Quando alcuno viene dichiarato Nobile, se gli mette in Capo una Corona, e se gli cinge la Spada; la Corona, per marco, ch' egli deve servire il Rè col consiglio in tempo di pace; la Spada, acciò si ricordi, che deve combattere, per difendere il Rè, e la Patria in tempo di guerra.

36 Tutti i Signori degl'Ordini sopraccennati portano il Titolo di *Lordi*, parola presa dalla Voce Sassona *Laford*, che significa lo stesso che *Dominus*. I figlj de' Duchi, Marchesi, e Conti, finchè vivono i Padri non portano altro Titolo che quello di *Milord*, che significa mio Signore (g) Titolo, che si antepone al nome; ed è proprio de' Duchi, Marchesi, Conti, Visconti, e Baroni. I Kavalieri si distinguono col Titolo di *Sir*, ò *Sieur*; Gli Scudieri con l'altro di *Maister*, ò *Maitre;* E sono quelli, che hanno il diritto d'usare le Armi de' maggiori per contrasegno di Nobiltà, e che anticamente soleano portare gli Scudi de' Magnati. Alcuni Gentiluomini sono tali per nascita; altri per privilegio. I differenti gradi di Nobiltà trà loro si distinguono da' Titoli, qualità, e marchi d'onore. A'Duchi si dà il Titolo di *Grazia;* scrivendosegli, si trattano col Titolo *Most Nigh Potentand Noble Prince;* cioè *Altissimo, e Potentissimo Principe:* I Titoli de' Marchesi, e Conti sono quelli di *Most Noble and Potent Lord*; che si spiega *Nobilissimo, e Potentissimo Signore:* De' Visconti *Right Noble and Potent Lord;* che si spiega *Veramente Nobile, e Potente Signore:* I Baroni sono trattati di *Right Noble Lord;* cioè *Vero Nobile Signore*. Le Corone de' Duchi ordinarj sono di fiori senza perle. Quelle de' Duchi di Sangue Regio sono frameschiate di

(g) *Seldon. de Tit. p. 2. cap. 5. n. 32. f. 520.*

di Croci, e Gigli, come quella del Principe di Galles, che in altro non è differente dalla Regia, che in non esser serrata, e non aver Globo, ne Croce nel mezo. La Corona da Marchese è composta di Perle, e fronde di fragola, d'altezza eguale. Quella da Conte rappresenta un Cerchio di Perle, senza numero. L'altra da Visconte è parimente un Cerchio di Perle, mà sostenuta sopra due alte punte, con foglie frameschiate; non così alte, come le Perle. La Baronale rappresenta un Cerchio, ò Giojello a sei Perle, donatagli da Carlo II.

37 Così i Lordi Ecclesiastici, come i Secolari sono Vassalli del Rè; e però al tempo della loro Creazione, ò Successione, per marco di sogezzione, sono obligati a prestargli giuramento di fedeltà, fargli omaggio, e pagarli alcuni diritti. Non v'hà che il Rè, ch'abbia autorità di dar Titoli, e dispensar' Onori: Proibiscono le leggi del Regno il ricever non solo quelli, mà tanpoco Dignità Ereditarie da' Principi stranieri. I privilegj, che vengon dispensati dal Rè non si perdono che in caso di mancanza d' Eredi maschi; quando pure i Diplomi non comprendano anche le femine; si perdono ancora per delitto enorme; ed in tal caso la famiglia non può ricuperarli, che per Atto del Parlamento.

38 I Nobili sono distinti dalle Toghe, che portano nel Parlamento, e dalle Orlature, che usano sopra le mantellette delle stesse Toghe: La mantelletta d'un Duca, Marchese, ò Conte, è foderata d' Ormisino. Quella d'un Duca hà quattro orlature; d'un Marchese tre, e meza; d'un Conte tre. A quella d'un Visconte, e d' un Barone, si mette qualche fodera bianca: Quella del Barone hà due orlature: Del Visconte due, e meza. Tutti i Pari del Regno, come Consiglieri perpetui, ed Ereditarj del Rè, sono, in tanta venerazione, che se bene il Parlamento non si trova radunato, non ponno esser' arrestati, purchè non si tratti di delitto di tradimento, fellonia, rottura di pace, ò sprezzo del Rè: Contro di loro per debito non si può rilassar mandato reale, ne personale. In caso d'alto tradimento, ò fellonia non ponno esser processati avanti altri Giudici che i Pari del Regno, che non sono obligati a prender' il giuramento, come i Giurati Ordinarj; basta, che giurino sopra il loro onore. I Pari non ponno esser' astretti a dar sicurtà della loro Condotta, ne a prender giuramento; si deve prestar fede alla loro parola, come inviolabile. Ogni Pari, durante l' Adunanza del Parlamento, trovandosi assente per legitima cagione, gode il Privilegio di sostituire un' altro Pari, che per lui dia il Voto; prerogativa, che a' membri della Camera Bassa non è conceduta. Nelle Commissioni, che si danno a' Pari, gli viene permesso di sostituir altri in loro vece; e ciò perchè la legge suppone, che la loro presenza sia più necessaria appresso al Rè: All' Apertura del Parlamento i Pari non sono obligati a prestar' il giuramento, come fanno i Duputati della Camera Bassa, perchè si suppone, che il Rè viva sicuro della loro fedeltà. Il Titolo di *Lord* non è dovuto che a' Pari, ed a' Grandi Ufficiali della Corona: A figli de' Duchi, Marchesi, e Conti non si dà che per Civiltà. I Pari, venendo chiamati alla Corte, ò al Parlamento, godono il privilegio, di poter' andare a Caccia ne Parchi del Rè, ed uccidervi de' Daini: Oltre molte altre prerogative godono anche quella, di poter tenere certo numero d' Elemosinieri, a' quali è permesso di possedere più Benefizj con Cura d' Anime. Ogni Pari del Regno, può ritenere in propria Casa sei Forastieri, quando altri non può avervene che quattro. Ogni Conte può ricever' otto Botti di Vino, senza pagar gabella; gl' altri Pari a proporzione. A niuno, toltane la Casa Reale, vien permesso di cuoprire alla presenza del Rè.

39 Per ciò, che riguarda la precedenza tra' Pari, convien sapere, che dopo il Rè, e la Regia famiglia, hanno luogo i Duchi; appresso questi i Marchesi, successivamente gl' uni dopo gl' altri, i primogeniti de' Duchi, i Conti, i primogeniti de' Marchesi, i Cadetti de' Duchi, i Visconti, i primogeniti de' Conti, i Cadetti de' Marchesi, i Baroni, i Cadetti de' Conti, i primogeniti de' Baroni. I Nobili prendon posto, ciascuno giusta il tempo della propria Creazione. Il Gran Cancelliero del Regno, il Gran Tesoriero, il Presidente del Consiglio di stato, il Guardasigillo privato, precedono tutti i Du-

i Duchi, dopo la Famiglia Reale; purchè tutti i Grandi Uffiziali sieno Baroni solamente: Dopo loro il Gran Ciambellano d' Inghilterra, il Contestabile, il Conte Maresciallo, il Grand' Ammiraglio, il Gran Maestro della Casa del Rè, ed il Ciambellano Regio, prendono luogo immediatamente dopo il Guardasigillo privato, e sopra quelli, che sono del loro medesimo Ordine. I Segretarj di stato, che sono Baroni, precedono tutti gl' altri Baroni, che non hanno alcuno degl' Uffizj de' sopracennati. I Primogeniti de' Duchi hanno la qualità di Marchese; quelli de' Marchesi di Conte; quelli de' Conti di Barone.

40 Ogni grado di Nobiltà gode alcuni marchi di grandezza, e di distinzione particolare: Ogni Duca, ed ogni Marchese può avere un Baldacchino: Ogni Duchessa può farsi portar la Coda da una Baronessa; purchè ciò non siegua alla presenza del Rè, ò della Regina: Ogni Marchesa può farsi portar la Coda dalla Moglie d' un Kavaliero. Ogni Conte può parimente far' alzare un Baldacchino; mà con le sole frange, senza pendenti; Non può lavarsi insieme con un Duca, senza la di lui permissione: Un Visconte non può lavarsi con un Conte, se questi non se ne contenta. Una Contessa può farsi portar la Coda da una Damigella. Avuto riguardo a' pesi, e spese, che sono obligati fare quelli, che occupano gradi d' onore, i costumi, e le leggi di quel Regno dispongono, che ogni Carica nobile debba aver rendite proporzionate alla sua qualità, e Terre Ereditarie, per sostenere il proprio posto con decoro, e supplire alle spese, che convien fare per servizio del Rè, e della Patria.

41 Le leggi d' Inghilterra, contro il costume degl' altri Paesi, non annoveran tra' Nobili quelli, che sono inferiori al grado di Barone. I Baronetti, Kavalieri, Scudieri, Gentiluomini, ed anche i figli de' primarj Nobili passano tra' Comuni del Regno. Il Primogenito d' un Duca, ancorchè per civiltà esigga il Titolo di Marchese, ò di Conte, venendo chiamato in giudizio, non si considera più di quello si sarebbe d' un' Artegiano, e viene giudicato senz' alcuna distinzione; sendo Deputato al Parlamento, per fino a tanto che dal Rè non venga promosso alla Dignità di Pari del Regno, ò che suo Padre non sia morto, non può pretender luogo che nella Camera Bassa.

42 Il primo grado d' onore dopo il Titolo di Barone è quello di Baronetto; diritto Ereditario, è Dignità istituita da Giacomo I. dell' Anno 1612. in vece di quella degl' antichi Valvassori, tra' Baroni, e Kavalieri: Chiunque v' aspira, deve depositare nel Regio Tesoro tanto denaro, che basti, per lo stipendio di trenta Soldati per lo corso di tre Anni; Somma che ascende a mille, e ducento lire sterline; e si conferisce con lettere, Patenti per l' acquirente, ed Eredi maschi legitimi. Tali Baronetti precedono tutti i Kavalieri, eccettuati quelli della Jarretiera; gl' altri, che sono del Consiglio di Stato, ed i Banareti, Kavalieri creati sotto la Bandiera del Rè in tempo di guerra dichiarata. Il loro numero non dovrebbe esser maggiore di ducento, mà, al solito di tutti gl' altri Gradi, avvene più di seicento; il perchè non esigon più quella stima, che godeano una volta; anzi oggidì sono appena conosciuti.

43 Contansi in ultimo luogo trà la bassa Nobiltà i Gentiluomini, che non han Titolo; mà che discendono da buone, ed antiche Famiglie, ed han sempre usato le Armi. Ogni Gentiluomo di buona Casa, e ben' allevato, in quel Regno esigge molta stima: I Signori più qualificati, ed il Rè stesso non sdegnano la di lui Compagnia. Altri, benchè non Gentiluomini per ragione di qualche Posto, che occupano nella Chiesa, Università, ò nelle Armate, precedono i Gentiluomini. Succedono alla Nobiltà bassa quelli, che in Inghilterra vengon chiamati *Freoalders*; possiedon questi Terre in proprietà, e per se stessi: Sono chiamati ancora *Teomans*; cioè Uomini del Comune; possiedon beni, e ponno esercitare Uffizj, che non sieno molto considerabili; come di Contestabile, Gastaldo, e Giurato: Danno ancora i loro Voti a' Deputati alla Camera Bassa del Parlamento. Avvi poi quelli, che possiedono le altrui Terre, come per una specie d' Emfiteusi. Indi i Mercanti, e questi si suddividono in più ordini; loro succedon quelli, che lavorano alla giornata, e compongono gl' infimi membri del Corpo politico.

44 Le Donne d'Inghilterra sono, ò Nobili, ò Ignobili; le Nobili ponno esserlo in tre modi; di Sangue; per Creazione; ò per Matrimonio. Quelle, che sono Nobili di sangue, ereditan le Terre, a cui sono annessi i Titoli di Duchessa, Marchesa, Contessa, Viscontessa, ò Baronessa, che, come si è detto, in mancanza di maschi passano nelle Primogenite. La Creazione è riservata al Sourano; non altri, che il Rè può dar Titoli di Duchessa, Marchessa, e simili. Tutte le Donne, che si maritan co' Pari, per ragione del Matrimonio sono Nobili: Altrove regolarmente, se, restando Vedove, passano alle seconde Nozze con Ignobili, per le ragioni addotte nel Trattato della Nobiltà al Capitolo VI. della Parte II., perdono tale prerogativa, e seguono la condizione dell' ultimo Marito: Mà in quel Regno, se crediamo al Dottor Chamberlain, procedendo con la massima, che la nobiltà sia indivisibile, le Donne Nobili di nascita, ò per Creazione, conservano la Nobiltà, ancorchè sposino persone ignobili: *Mais une femme noble per Creation, ou de naissance* (prende a dire il citato Dottore) *conserve la Noblesse, quoiqu' elle epouse un Marj Roturier; car la Noblesse est indivisible*, regola, che, come si disse nel detto Trattato della Nobiltà, generalmente non procede che nelle persone delle Regine, Duchesse, e Contesse, che vengon paragonate a quelle Pietre preziose, lo di cui valore non si diminuisce, ancorchè sien legate in piombo. Il citato Dottore però soggiugne alle riferite parole: *Remarquez pourtant, que la Civiltè Angloise conserve tovjours la qualitè de Noble a une femme, qui ne l' est que par mariage quoiqu' elle se me sallie en secondes Noces, bienque cela ne lui soit pas dù par la loj: Observez aussi, que si une femme noble de naissance, Duchesse, ò Marquise, ov' Contesse, ov' Vicontesse epouse un Baron, elle prend seulement le rang de Baronne;* Inde proseguisce: *Mais, si elle se marie a un Homme audessous, elle prend le rang de sa naissance.*

45 Le Donne Nobili in quel Regno sono considerate come i Pari d'Inghilterra: così vengono giudicate da' Pari stessi, e godono de' privilegj a questi riservati. Mà da quelle leggi vengon talmente subordinate a' Mariti, che si può dire, che esse non abbiano la propria volontà. Il Marito hà sopra la moglie il medesimo potere, che li compete sopra' figlj, e domestici; il perchè diventa debitore di tutte le azzioni della Moglie: Se questa con quello commette unitamente delitto, essa non viene considerata come autrice, ne come complice: La legge suppone, che per cagione dell'ubbidienza dovuta al Marito, da esso sia stata forzata a commetterlo. Mà mostruosa mi sembra l'altra legge, che in quel Regno dispone, che se una Donna partorisce durante l'assenza del Marito, per lo Corso di molt'Anni, lo stesso Marito sia obligato a riconoscer quel Parto per suo figlio. *Si une femme* [lo dice in questi termini] *accouche d' un Enfant, durant l'absence de son Marj de plusieurs Annees, meme si dans tout le temps, qu' ila etè absent, il n' est point sortì des quatre mers, & des Isles Brittaniques, il est obligè de reconnoitre l'Enfant pour le sien propre; & si c' est le premier nè, il succederà a tous les biens du Marj, a moins que celvicj n' en ait disposè autrement.* Sicchè non è da meravigliarsi della resoluzione sù tale proposito presa dal Parlamento di Grenoble, e da me riferita prima nel Trattato della Nobiltà; poscia nell' Avvertimento del Trattato dell' Onore: Soggiugne il citato Scrittore: *Un Homme, qui epouse une fille, ov' femme grosse, & qui accouche de son Enfant apres la consommation du mariage, est obligè d' avover, & de reconnoitre cet Enfant comme sien; & par nos loix il est legitime heritier.*

46 Il Parlamento d' Inghilterra [dice benissimo il Biondi nel suo libro delle Guerre Civili di quel Regno] non è lo stesso che in Francia, ove, come nel Capitolo XV. di questa Parte si è veduto, sono molti Parlamenti, che forman tanti Tribunali supremi. Quello d' Inghilterra, dico, è nna delle più numerose Assemblee del Mondo, e però merita, che se ne dia distinta Relazione. Trà gl' antichi Anglo Sassoni portò il Titolo di *Prudentum Conventus*. Avanti la Conquista de' Normandi da alcuni Scrittori, come osserva Gioanni Giansonnio nel suo Atlante, ò Teatro del Mondo, fù chiamato *Commune Concilium, Curia Altissima, Generale Placitum, Curia Magna, Magnatum Conventus; Præsentia Regis, Prælatorum,* Pro-

Procerumque Collectorum, Commune totius Regni Concilium: Di quel tempo non v' avean luogo che i Grandi del Regno. Anche quando cominciossi a chiamare Parlamento, v' intervenivano i soli principali Signori: Tale Denominazione fù presa dalle Voci Francesi *parler ensemble*. Rappresenta quell' Adunanza il Popolo d' Inghilterra, ed è stata istituita per frenare la Regia autorità con equilibrio tale, che rendendosi l' uno all' altro, incompatibile, fà, che l' una, e l' altra parte pensi sempre ad opprimer l' autorità del compagno, per liberarsi da quella soggezione, che gli dà un partimento d' autorità sì eguale. Quindi avviene, che il Popolo riconosca il Parlamento per suo Protettore, e faccia ciecamente tutto ciò, che da questo venga approvato. fu 'l suppostο, che intorno al pubblico bene non possa errare. La forma di quel Governo, come di sopra si è accennato, più volte hà cangiato faccia. Il Rè anticamente godea autorità molto limitata: Di tempo in tempo que' Monarchi se l'erano usurpata sì grande, ch' era già divenuta assoluta; poi tornò ad esser ristretta. Al tempo d' Errico III. non v' avea parte, che la principal Nobiltà: Volle quel Rè, che i Comuni, ò terzo stato vi fosse ammesso; e col tempo quell' Assemblea, mettendosi in positura di Repubblica Aristocratica, e Democratica, giunse ad arrogarsi il maneggio di tutti gl' affari di maggior rilievo; e con esempio non più udito, processando il proprio Rè, lo fece morire per mano di Carnefice. Tornato poscia su 'l Trono Carlo II risorse alquanto la Regia autorità; mà, temendo quel Principe di vedersi esposto alle paterne Catastrofi, ò che si astenea di convocare il Parlamento, ò nel più bello de' Trattati si trovava in necessità di disciorlo, ancorchè usasse tutte le arti, per tenerlo contento, a fine di far cadere le Elezzioni de' Soggetti in persone ben' affette alla Casa Reale. Di quanto è accaduto sotto il governo del Rè Giacomo II. parlerassi nel Trattato delle Armi.

47 Compongono presentemente quell' Assemblea tre Ordini, Clero, Nobiltà, e Terzo Stato, ò Comuni; Con questa differenza, che i Prelati non han parte nel governo politico; mà fanno le loro Adunanze a parte: Di tempo in tempo, per regolare la disciplina Ecclesiastica, convocan Sinodi a piacimento del Rè. Il Clero è composto d' Arcivescovi, Vescovi, Decani, Arcidiaconi, e di tutte le altre Dignità, che sono nella Chiesa Romana: Errico VIII cangiando Religione stimò necessario di conservarle, perchè i Popoli non si solevassero. Elisabetta andava divisando, di creare una specie di Dignità, che usasse la porpora, come i Cardinali; mà il suo Consiglio la dissuase. Della graduazione di tutte le Dignità abbiamo già parlato; così della Nobiltà. Il terzo stato, come si è detto, trovasi diviso tra' Cittadini, Plebei, ed Artisti. Cittadini sono quelli, che godono il diritto d' esercitar Cariche, e Magistrati d' ogni sorte. Plebei chiamansi gl' altri, che in lingua Inglese distinguonsi col nome di *Yeomen*; gente, che hà qualche sorte di trafico onorevole, ò che prende a fitto Terre da' Gentiluomini, e gode per lo più ricchezze considerabili. Gl' Artisti vivono con le loro fatiche giornali.

48 Il Parlamento non si può convocare senz' ordine del Rè, che, quando s' apre v' interviene in Abito Regio, recitando un' Orazione, con cui spiega i motivi dell' Adunanza, e vi torna solamente, quando si deve chiudere. In sua assenza dal Regno tale diritto è riservato al Custode dello stesso Regno da esso deputato. Sendo il Rè minore, succede il Protettore del Regno: Quando quel Monarca in tempo di Pace si trova alla Testa del suo Parlamento, dicesi esser nel più sublime grado della sua Regia Dignità: In tempo di Guerra, alla Testa delle sue Armate, il suo potere è illimitato; non v' è cosa, che non possa fare.

46 Il Rè, quaranta giorni prima, che il Parlamento si unisca, con sue lettere Circolari ne fà la notificazione a tutti i Pari, sì Ecclesiastici, che Secolari, comandando loro, che debban comparire dentro certo tempo al luogo prescrittogli, per trattare, e dare il loro Voto sopra alcuni importanti affari concernenti la Chiesa, e lo stato, che soglion consistere in chieder denari; ed il Rè, per averne, si trova obligato a far grazie intorno alle leggi a' Parlamentarj: Con' altre lettere ordina a' Scheriffi, ò Grandi Schiavini delle Provincie, che avvisino i po-

i popoli, acciò eleggano due Kavalieri per ciascuna Contea; due Deputati per ciascuna Città, ed uno, ò due per ciascun Borgo, giusta la disposizione dello Statuto, e della consuetudine. Anticamente tali Elezzioni faceansi a Voti; chi ne avea maggior numero, era deputato mà, per evitare i disordini, al tempo d' Errico VI. con un' Atto del Parlamento restò stabilito, che quelli solamente dovessero avere la Voce Elettiva, che possedessero Terre Franche in proprietà, che risedessero nella medesima Contea; e che avessero almeno quaranta Schellini d'entrata, che ascendano al valore di quaranta lire sterline; somma di quel tempo molto considerabile. Il Rè, dopo aver determinato, e fatto notificar' il giorno, può prorogare a suo piacimento la Convocazione per altro tempo; discioglerlo, richiamarlo. La Convocazione si chiama Aggiornamento.

50 I Deputati di ciascuna Provincia devon' esser Soldati notabili, Scudieri, ò Gentiluomini facoltosi, discreti, e desiderosi d' applicare a' negozj: Non si ammettono minori d' Anni Ventuno; devon' esser nati in Inghilterra, ò naturalizati per Atto del Parlamento. I Giudici del Regno, i Sceriffi delle Provincie, e gl'Ecclesiastici non ponno esser'eletti per membri della Camera Bassa. Tutti i Parlamentarj delle due Camere godon privilegj grandi, sì per se stessi, che per i loro Domestici. Dal dì, della partenza della Patria, per andar' al Parlamento, per fino a tanto, che sieno tornati alle paterne Case, sono esenti da tutti gl'arresti, e carcerazioni per qualunque cagione, eccettuati i delitti di tradimento, fellonìa, ò sedizione.

51 Il luogo, ove deve tenersi il Parlamento, deve assolutamente esser' eletto dal Re; Da qualche tempo in quà suol' adunarsi in Westminster; e segnatamente in un'antico Palazzo di que' Monarchi, ove i Signori hanno una Camera separata. Il Rè, tutte le volte, ch'entra nella Camera Alta, siede a capo alla Tavola, sopra un Faldistorio, sotto il Baldacchino, dove non v' hà luogo che i figlj di S. M., che gli siedono da' lati. Avvi una Sedia alla destra, ove altre volte, quando vi veniva chiamato sedea il Rè di Scozia: Oggidì tal Sedia è riservata per lo Principe di Galles; Un'altra alla sinistra per lo Duca d' York: Alla destra del Rè, contro la muraglia, sopra un Banco siedono i due Arcivescovi: Un poco più a basso dal medesimo lato vi sono due Banchi pe' Vescovi di Londra, Durham, e Winchester: Gl'altri Vescovi siedono sopra altri Banchi, ciascuno giusta l'anzianità della sua Consegrazione. Alla sinistra del Rè, parimente contro la muraglia, vi sono de' Banchi, ove siedono il Gran Cancelliero, il Gran Tesoriero, il Presidente del Consiglio di Stato, ed il Guardasigillo privato: Se questi sono Baroni, prendon posto avanti i Duchi, eccettuati quelli del Sangue Regio: Se non sono Baroni, siedon da Capo sopra sacchi di lana. Dal medesimo lato siedono Duchi, Marchesi e Conti, ciascuno giusta il tempo della sua Creazione. I Visconti siedono su'l primo Banco, che traversa la Camera al disotto de' sacchi di lana. I Baroni siedono sopra Banchi vicini.

52 Il Cancelliero, ò Custode del Gran Sigillo, quando v' interviene il Rè, stà dietro al Baldacchino, ò siede sopra il primo sacco di lana da un lato del Baldacchino, tenendo appresso di se il Gran Sigillo, ed una mazza d' argento: Esercita ancora lo stesso la Carica d' Oratore della Camera de' Signori. I Giudici del Regno, i Consiglieri di Stato, le Genti del Rè, ed i Maestri della Cancelleria, siedon sopra altri sacchi di lana: Se essi non sono Baroni, non han Voto nella Camera; v' assiston solamente, per dire il loro parere, richiesti. Sopra l' ultimo sacco di lana siedono i Notaj della Corona, e del Parlamento: Il primo di essi hà cura degli Scritti del Parlamento: L' altro registra tutto ciò, che quivi siegue; e custodisce tutti i Registri della Camera Alta. Da esso dipendono due Notaj, che scrivono, stando in ginocchio. Avanti il Regno d' Errico VII. tutti gl' Atti del Parlamento si scriveano in Francese; presentemente si registrano nella materna lingua. Fuori della Barra della Camera siede l' Usciero, detto della Verga nera, primo Gentiluomo servente del Rè: Da esso dipende un Custode della porta, che stà di dentro: Avvene un' altro di fuori, che chiama le persone a cui si deve parlare, ed un Mazziero porta la mazza d'ar-

d'argento avanti al Gran Cancelliero.

53 Quando il Rè stà nel Trono, i Signori stanno scoperti; ed i Giudici non siedono sino a tanto, che non gli venga permesso; In sua assenza siedono a piacimento dell' Oratore de' Signori; mà stanno scoperti. Le Genti del Rè, ed i Maestri della Cancelleria siedono, mà non cuoprono. Nella Camera de' Comuni siede ogn'uno indifferentemente: L'Oratore siede sopra un Faldistorio: I Deputati non portan Veste.

54 L'adunanza del Parlamento siegue ogni giorno di matina, eccetuata la Domenica, ed altre Feste solenni. All'apertura di quello, il Rè, come si è accennato, comparisce in Abito Regio, con Corona in Capo: Con un breve discorso dichiara il motivo, per cui l'hà convocato. La Camera de' Comuni in tanto, senza cuoprire, stà in piedi alla Barra della Camera de' Signori: Il Rè gli fà ordinare che elegga un' Oratore: Andando allora nella propria Camera, segue tale Elezzione: Indi si presenta al Rè l'Oratore, che in nome degli stessi Comuni domanda, che, durante l'adunanza del Parlamento, essi possin' aver l' accesso libero appresso S. M. Che gli sia permesso di dire francamente i loro sentimenti: Che sieno esenti da ogni Arresto. Il Rè tutto gli accorda.

55 Quando deve trattarsi di materie Ecclesiastiche, che richieggano la Congregazione di tal'ordine a parte, il Clero, ed i Baroni non forman che un solo stato, con Titolo di Nobiltà, e la loro sessione viene chiamata Camera Alta, ò Superiore. Prima che il Parlamento deliberi sopra alcun'affare, tutti i membri della Camera Bassa, alla presenza d' un' Ufficiale Deputato dal Rè, prestan giuramento di fedeltà. Il potere, ed i privilegj delle due Camere sono differenti: La Camera Alta hà autorità, non solamente di fare, ed abbrogar le leggi, mà ancora di trattare, deliberare, e giudicare tutte le differenze, ed accuse contro i Pari, e di far prestar giuramento nelle materie importanti: Anche la Camera Bassa hà facoltà di fare, e d'abrogar le leggi, perchè hà la Voce negativa: Può parimente la stessa Camera proporre leggi; acusar giuridicamente i Delinquenti, ancorchè primarj Signori del Regno, sendo essa considerata come Grande Inquisizione d' Inghilterra, radunata per esporre gl' aggravj publici, per accusare i Delinquenti a' Pari, ed al Rè, acciò faccian punire i Rei, e sollevin gl' oppressi. I Pari esaminano, ed ascoltan' i Testimonj; indi pronunziano l'ultima Sentenza, stando in piedi, e scoperti; i Deputati della Camera Bassa, producendo i Testimonj, ed istruendo il processo alla Barra della Camera Alta. I Signori assistono al Parlamento a proprie spese: I comuni vengon sollevari da' Popoli da' quali sono Deputati.

56 Ogni Camera delibera, non solamente sopra le cose proposte dal Rè, mà ancora sopra altri affari, purchè il Rè non lo proibisca. Ogni Suddito può far fare un *Bill* da qualche Avvocato, e presentarlo all'Oratore, ò al Notajo della Camera Alta, ò Bassa a suo piacimento, acciò venga esaminato: Tutto ciò, che viene proposto, affinchè passi per legge, si riduce prima in iscritto, e per allora si chiama *Bill*: Dopo essere stato esaminato, ed approvato con tutte le ponderazioni, acquista Titolo di legge: Se dopo che un *Bill* è stato approvato da una Camera, viene rigettato dall' altra, si domanda una Conferenza, ove vengon deputati i membri dell' una, e dell'altra Camera; se i Deputati, dopo averlo esaminato, non si accordano, il *Bill* si hà per annullato; se si accordano, viene presentato al Rè in Parlamento: Il Notajo della Corona allora legge il Titolo di ciascun *Bill*; Il Notajo del Parlamento intanto, seguendo gl' ordini del Rè, dichiara ad alta voce il sentimento di S. M. Se il *Bill* riguarda interesse del Publico, il Notajo dice in Francese, *le Roy le veut*; così si dà la Vita a quel, che si chiama Atto di Parlamento: Se poi il *Bill* non riguarda che qualche particolare, il Notajo dice, *Soit fait, comme il est desiré*. Se poi il Rè ricusa d'approvarlo, il Notajo dice, *le Roy s' aviserà*; conchè resta annullato: Sicchè di que' Monarchi può dirsi: *Quod Principi placuit, legis habet vigorem*: Non già perchè la volontà del Rè serva per una legge; mà perchè non si può far legge, senza il di lui consentimento.

57 Quando il Rè è assente, in occasioni pressanti può dare il suo Consenso ad un *Bill*

Bill per via di commissione a qualche Pari del Regno. Quando si tratta di un *Bill*, che concerna qualche sussidio accordato al Rè, il Notajo dice; *le Roy remercie ses loyaux Sujets, accepte leur benevolence, & aussi le veut*. Il *Bill* del Rè per un Armistizio generale non si legge che una volta per Camera, perchè dev'esser accettato, come piace a S. M. Per la medesima ragione lo stesso succede in occasione de' sussidj accordati al Rè dal Clero.

58 Volendo il Rè prorogare il Parlamento, si dichiara esser una nuova Adunanza: Così, quando vuole prorogarlo, come quando intende cassarlo, vi si porta in persona, con tutte le cerimonie ordinarie. A tale effetto per un' Usciero della Verga nera fà dire a' Comuni, che si presentino alla Barra della Camera Alta: Dopo che S. M. hà dato il suo Consenso a' *Bill*, che sono passati nelle due Camere: il Cancelliero d'ordine Regio dichiara, che il Parlamento resta prorogato, ò cassato. Così succede, quando, durante l'adunanza, viene a morire il Rè, che è l'anima di quello.

59 Il Parlamento si considera, non solamente, come Consiglio, mà ancora come Corte di Giustizia, composta, come si è accennato, sì d'Ecclesiastici, che di Secolari: Presiedon'essi in qualità di Giudici, e vengon' assistiti da' più celebri Giurisconsulti del Paese. Al tempo della ribellione la Camera de' Comuni prerese rappresentar' anch'essa una Corte di Giustizia; Anzi, benchè non avesse autorità alcuna legitima, passò ancora a discacciare la Camera Alta, pretendendo rappresentar essa sola il Corpo del Parlamento, e dare la legge al Regno: Scena, che terminò nell'esecrando parricidio in persona del Rè.

60 Succede al Parlamento il Consigio di stato, chiamato già Segreto, privato, e perpetuo del Rè; ed è una Corte sì antica, ed onorevole, che in qualche modo viene ad esser superiora al Parlamento; poichè, oltre l'esser questo più moderno, propriamente parlando, altro non è che una produzzione del Regio Consiglio, che si considera, come la più alta Torre del Regno, ove il Rè, con tutti i suoi Conseglieri, come tante Sentinelle, han l'occhio sopra tutti i proprj Stati, e sopra tutti i Vicini, e Collegati. Anticamente tutto passava per quel supremo Magistrato; mà oggidì, senza ingerirsi degl'affari particolari, prende solamente la cognizione delle cose, che riguardan' il ben publico, l'onore, la difesa, la salute, il vantaggio del Regno: I Conseglieri sono sempre stati in stima grandissima; ogn'un di loro, benchè semplice Gentiluomo, precede a tutti i Kavalieri, e Baronetti, siccome a' Cadetti de' Baroni, e de' Visconti: Giuran quelli fedeltà al Rè, al di cui piacimento dura il loro Uffizio: Avvi tra' loro un Presidente, Carica molto antica, ed onorevole; chi l'esercita, rappresenta, la terza persona del Regno; E' il primo a parlare nel Consiglio, e di tutto ciò, che quivi siegue, rende conto al Rè, che può dichiarare, ò nascondere a' Conseglieri tutto ciò, che gli piace: S. M. col parere del suo Consiglio, pubblica dichiarazioni, e proclami, che obligan non meno che le leggi; purchè a queste, ed a' costumi del Regno non sien contrarj.

61 I Conseglieri devono stare appresso al Rè; senza sua permissione non ponno assentarsi. Nella Camera del Consiglio, quando vi presiede il Rè, ciascuno occupa il suo posto; tutti stanno scoperti. Quando si prendono le deliberazioni, gl'ultimi sono i primi a parlare: Il Rè dal cui volere dipendono le determinazioni, e l'ultimo a dire il suo sentimento: A suo piacimento si elegge il luogo, e si determina il tempo dell'Adunanza del Consiglio; mà regolarmente si convoca il Mercoledì, e 'l Venerdì mattina, purchè in questi giorni non si tenghino al Westminster le Corti di Giustizia, e 'l Parlamento: In tali casi il Consiglio si raduna dopo il mezo giorno: Sempre vi assiste uno de' Segretarj di Stato.

62 Nel Regio Palazzo del Westminster si tengono parimente le Sourane Corti di Giustizia, delle quali la prima si è quella della Cancelleria; a questa succede il Banco del Rè: Indi l'altra delle Cause comuni; poscia l'altra del Tavoliero, e quella del Ducato di Lancastro. La Corte della Cancelleria per Eccellenza si chiama d'Equità, e di giustizia, come seno di tutte le leggi fondamentali del Regno sorgente di tutte le procedure in materia di ragione, ed origine di tutte le al-

tre

tre Corti: Quivi ordinariamente si giudica giusta la disposizione delle leggi, e costumi del Regno; ò per equità, e coscienza: Se giusta la disposizione delle leggi, tutti gl' Atti si fanno in latino; se per equità, si usa il linguaggio del Paese. Quella dell' Equità esamina le cause de' fraudi, delle conspirazioni, confidenze, usi segreti, e simili, e procede per via di *Bill*, Decreti, Risposte, ed altre formalità di simil natura: modera il rigore della legge; soccorre gl' oppressi dal la prepotenza, dagl' inganni, dalla violazione della fede, e dalle disgrazie accidentali: Quivi si spediscono le Lettere Circolari per la Convocazione del Parlamento, le dichiarazioni, i Registri, le Protezzioni, i Salvicondotti, e cose simili: Quivi si sigillan le Patenti, e si conservano i loro Roli, siccome i Trattati, e Leghe, che si fanno co' Principi stranieri. Avvi ventiquattro Scrivani per gl' affari, che si trattano in latino; sei per la lingua Inglese.

63 Il Cancelliero, ò il Grande Guarda sigilli è il solo Giudice della Cancelleria, ed il primo Magistrato del Regno: Hà dodici Assistenti, ò Coadiutori, con stipendj, e Toghe della Corte: Han questi luogo nella Camera Alta del Parlamento, ed assistono al Cancelliero: Vengon loro commesse molte Cause da decidere: Hanno ancora un Tribunale, ove prendon le Deposizioni in scritto. Il primo di essi è Maestro de' Roli, de' quali è Custode; Impiego molto onorevole, che dura a piacimento del Rè: Da esso dipendono sei Copisti della Cancellerìa. In assenza del Cancelliero ascolta, e decide le Cause; In virtù d' una Commissione, con due Maestri della Cancellerìa, dà varj Ordini: Nella Camera Alta del Parlamento stà al fianco d' un Capo di Giustizia d' Inghilterra. La Corte della Cancellerìa sta sempre aperta; le altre hanno i loro tempi determinati. Il Tribunale del Maestro de' Roli si tiene nella di lui Casa; quivi si conservan gl' Atti publici, le Patenti, i Registri, le Commissioni, i Trattati, e le Leghe, che sendo tutte scritte in Roli di Carta pergamina, ed avendone egli la custodia, han dato il nome al Maestro de' Roli.

64 Il Notajo della Corona prende posto dopo il Maestro de' Roli: La di lui Carica è di molta importanza: È obligato per se stesso, ò col mezo d' un suo Sostituto, ad accompagnar per tutto il Cancelliero per ciò, che può occorrere in materie di stato: Anch' egli hà luogo nella Camera Alta del Parlamento: Scrive tutte le Lettere Circolari, che si spediscono per la Convocazione del Parlamento; Dirigge le Commissioni alle Sessioni de' Giustizieri di Pace, e fà altre cose di simil natura. Avvi un Protonotajo, che spedisce le Commissioni per le Ambascerie: Un Segretario, che riceve il denaro, che si paga al Rè per lo Sigillo de' Registri, Patenti, Commissioni ed altre cose simili: Deve quegli accompagnare il Cancelliero alle Adunanze, e tutte le volte che deve mettersi in opera il Gran Sigillo, con un Sacco di pelle, che anticamente era di Corda, ove si portano le Patenti, il Sigillo, ed altre cose di simil natura. Gli sei Copisti della Cancellerìa sono Uffiziali molto onorevoli, e con emolumenti riguardevoli: Al loro Uffizio spetta il registrar le Patenti, le Commissioni, le Grazie, ed altre Spedizioni sigillate col Gran Sigillo. Trovansi a loro subordinati alcuni Procuradori, da' quali dipende certo numero di Copisti: Avvi altresì due Esaminadori, che prendono le deposizioni de' Testimonj: Tre Copisti, che scrivono le Patenti pe' Commissarj della Doana, ed altri Uffiziali.

65 La Corte del Banco del Rè, così chiamata, perchè anticamente alcune volte vi presedea il Rè in persona, sedendo sopra un' alto Banco: I Giudici stanno ad un' altro Banco più basso, sedendo a' di lui piedi. In quella Corte si discutono le Cause Criminali della Corona. Il Rè v' hà interesse, perchè la Vita de' Sudditi in qualche modo ad esso appartiene; sicchè quelle si consideran come Cause, che passin trà 'l Rè, ed i Sudditi: Quivi si esaminano, e si riforman gl' errori d' ogni sorte, sì di fatto, che di ragione, commessi da' Giudici del Regno nelle loro procedure, e Giudicature, non solamente nelle Cause concernenti la Corona, mà ancora nelle reali, personali, e miste, eccettuate quelle, che appartengono alla Corte delle Finanze. Avvi ancora ordinariamente quattro Giudici, de' quali il primo vien chiamato *Lord*,

Capo.

Capo di Giustizia del Banco del Rè, così dichiarato in vigore d'un'ordine particolare scritto da S. M. La di lui giurisdizione è molto grande: Anche, durante l'adunanza del Parlamento, dalla Camera Alta gli sono state rimesse Cause, ed è stato pregato a far carcerar persone accusate di delitto di lesa Mastà. Gl'altri Giudici vengon deputati per Patenti; così questi, come gl'altri, che dipendono da detta Corte, ricevono i loro stipendj dal Rè: Viene permesso a gl'Avvocati giovani, chiamati al Foro, di Avocarvi. La Giurisdizione di detta Corte si stende per tutta l'Inghilterra: Anzi è più Sourana di tutte le altre, mentre si suppone, che il Rè sempre vi presieda. Niuno può esser quivi giudicato, che non abbia il grado di Sergente, ò di Dottore di leggi.

66 La Corte delle Cause Comùni porta tal Titolo, perchè quivi s'agitan le Cause Comuni, ed ordinarie tra' Sudditi, e Sudditi. A' soli Sergenti, e Dottori di leggi viene permesso d'agitarvele: E quelli, che vengon nominati dal Rè, prometton con giuramento, d'assister tutte le persone, che litigano in quel Tribunale. Gli accennati Dottori ponno ancora difender le Cause nelle altre Corti. Il primo Giudice della Corte delle Cause de' Comuni è chiamato Capo di Giustizia delle liti comuni: Viene promosso con Regio Diploma, a beneplacito, come gl'altri Giudici. Quivi si decidono le Cause Reali, e le personali, giusta la disposizione delle leggi. Il Presidente di detta Corte viene stipendiato dal Rè, e vi sono quattro Giudici.

67 Nella Corte delle Finanze si giudicano tutte le Cause, che riguardano il Tesoro, ò rendite Regie, i Conti, i pagamenti, le Imposte, le Doane, le Emende, e simili. Giudici di essa sono il Gran Tesoriero d'Inghilterra, il Cancelliero, ò sotto Tesoriero delle Finanze, il *Lord* Capo Barone, tre altri Giudici, e 'l Cursitor Barone; mà i primi due di raro vi si trovano: Gl'altri cinque intervengonvi quasi sempre.

68 Passando a discorrere delle forze militari d'Inghilterra, convien premettere, che il Rè solamente hà autorità Sourana d'ordinare, comandare, e disporre a suo piacimento delle forze del Regno, sì per Mare, che per Terra; Al Parlamento non è permesso di far leve d'Armate, ne di far fabricar Vascelli; molto meno di far guerra offensiva, ne difensiva. Oltre le Soldatesche straniere, avvi le milizie del Paese, che parimente dipendon dal Rè; Esso è quegli, ch'elegge tutti gl'Ufficiali, sì maggiori, che subalterni, con grossi stipendj, e da tutti gl'ordini opportuni: Le forze maggiori del Regno però sono le maritime, e queste vengon governate dal Grand'Ammiraglio d'Inghilterra, a cui trovansi subordinati molti Ufficiali, sì di Mare, che di Terra, così per lo Civile, come per lo militare. L'Ammiraglio può nominare i Vice Ammiragli sopra le Coste, ed i Giudici.

69 Nella Corte dell'Ammiragliato si procede, non solamente giusta la disposizione delle leggi Civili, mà ancora di quelle delle Isole di Rodi, e d'Oleron. Gl'Abitanti della prima, oggidì soggetta all'Imperio Ottomano, anticamente avean Comercio sì grande in Mare, e v'eran sì potenti, che le loro leggi, e Sentenze concernenti affari di Nautica, sono sempre passate per Oracoli. Tali leggi furon' incorporate trà le Civili, ed i Romani, a cui tutte le Nazioni ubidivano, ancorchè ne avessero delle buone, ricorsero ancora a quelle di Rodi.

70 Oleron' è un'Isola situata nella Baja del Mare della Guienna, vicino all'Imboccatura della Garonna, di ragione già della Corona d'Inghilterra: Quivi Riccardo I. Rè della Bretagna promulgò leggi, sì buone per la Nautica, che nell'Oceano non furon men stimate che quelle di Rodi nel Mediterraneo. Riccardo III. che al dire d'alcuni Scrittori, fù il primo, che stabilisse le leggi dell'Ammiragliato, promulgò altresì leggi ottime per la Nautica: Altri Principi, e stati poi in varj luoghi, segnatamente in Roma, Pisa, Genova, Marsiglia, Barcellona, e Messina, han publicato altre leggi, e statuti. In tanto però quella parte delle leggi di Rodi, che tuttavia restano, co' Commentarj fattivi sopra dagl'antichi Giurisconsulti, e che questi hanno inserito nelle Pandette, e Costituzioni degl'Imperadori Romani, in quel Regno han tuttavia la preeminenza sopra le altre leggi fatte in ordine alla

Nau-

Nautica. Gl' antichi costumi però, e le vecchie Ordinanze della Corte dell'Ammiragliato d'Inggilterra sono parimente in uso, e nel decidere le differenze, che alla giornata insorgono, vengon continnamente seguitate.

71 In ordine alle pendenze Criminali, in proposito di Pirateria anticamente si procedea per via d'accuse, e d'informazioni, giusta la disposizione delle leggi Civili: Non si condannava alcuno, che non avesse confessato il delitto, ò non fosse convinto da' testimonj, che deponessero di vista; mà, sendosi trovati in tale procedura molti inconvenienti, sotto il Regno d'Errico VIII. furon publicate due Ordinanze, con cui restò determinato, che le Cause Criminali dovessero esser giudicate con deposizioni di Testimonj, giurati, ed in vigore d'una Commissione particolare del Rè, diretta al Grand'Ammiraglio; avvi ancora sempre alcuno de' Giudici del Regno, che compongono il numero de' Commissarj; ed i giudizj si fanno giusta la disposizione delle leggi d'Inghilterra, che han relazione a tali Statuti, ed Ordinanze. Trà la legge commune d'Inghilterra, però, e quella dell'Ammiragliato avvi una specie di divisione; mentre tutto quel Continente di Terra, che si vede, quando il Mare si ritira, viene compreso nel Corpo del Comitato adjacente, e le Cause, che da quello dipendono, devon' esser giudicate giusta la disposizione della legge comune; quando poi il Mare è tornato a crescere, ed hà ricoperto d'acqua quella Terra, diviene della giurisdizione dell'Ammiraglio, che privativamente conosce, e giudica le differenze, che nascono in quel Continente, che, quando il Mare torna a crescere, viene ricoperto. Avvi ancora un'altra Corte, chiamata d'Equità, che dipende da quella dell'Ammiragliato, e che decide le Cause, che passan tra' Mercanti.

72 Dopo il Grand' Ammiraglio vi sono gl' Uffiziali, ed i Commissarj della Flotta Regia, che hanno il governo, con un'Uffizio, ò Tribunale, ove vengon regolati tutti gl'affari, che riguardano il governo economico di quella Flotta. Avvi trà essi quattro Uffiziali principali, de' quali il primo è il Tesoriero della Flotta: Versa la di lui incumbenza intorno al ricever il denaro di ragione del Regio Tesoro e pagar tutte le spese della flotta: Il secondo Uffiziale è il Computista parimente della Flotta, che hà il peso di pagare gli stipendj degl' Uffiziali della marina, e dell' Ammiragliato; prender' informazione de' prezzi delle provisioni, ed altre cose necessarie per lo mantenimento della Flotta, ed esaminar' i Conti de' sotto Tesorieri, ed altri Ministri. Il terzo Uffiziale è l'Inspettore, ò soprintendente della Flotta: Deve questi aver cura in generale di tutte le provisioni, e farne delle altre, quando il bisogno lo richiede; siccome di Gabie, Alberi, ed Antenne: Informarsi, a che somma ascendan le spese degl' acconcimi: Dar conto di tutto l' equipaggio a' Falegnami, ed altri, che lavorino nella Flotta; e riveder' i Conti in fine di ciascun Viaggio. Il quarto Uffiziale è il Segretario della Flotta: Registra questi tutti gl' Ordini, Contratti, *Bill*, ed altre Scritture, che passan tra gl' Uffiziali d'essa Flotta. Tutti gl' Uffiziali subalterni della medesima, Flotta, de' Magazini, e de' Tinelli, vengon nominati dal Grand' Ammiraglio, che a suo piacimento può anche cassarli.

73 Mà, passando a discorrere del Regno di Scozia, premetteremo, tal nome esser particolare della parte settentrionale, anticamente chiamata Albania, ora dagl' Irlandesi detta *Allabanj*; altra Ibernia, ò *Albain*. Alcuni Scrittori han voluto, che il suo nome derivi da Scozia, figlia di Faraone, altri dalla Voce Sassona *Scot*, che significa *Acervum*; cioè mucchio, perchè fosse un'adunanza di molti Popoli; mà la più comune tiene, che venga dalla Voce *Scuten*, che si spiega Scita, perchè l'origine, ed i costumi di que' Popoli procedano dalla Scizia. I primi Abitatori vissero più da Bruti che da Uomini; Usavan dipingersi il Corpo con figure di Fiere; pasceansi di Carne Umana, più cruda, che cotta; caminavan co' piè nudi, e capo scoperto; il perchè trà loro non v'eran teste calve: Dormivan sù la nuda terra: Le Donne non eran men' armigere che gl' Uomini; arrollavansi sotto le Bandiere; in guerra facean prodezze. Anche a' nostri giorni que' Popoli han del Crudele. Sono avidissimi di vendetta; non temono la morte; sono invidi,

e superbi. I Settentrionali poi han più della fiera che dell'Uomo, non men nel vitto, che nel tratto, e nel Vestito. Per altro generalmente sono ingegnosi, animosi, bravi Soldati, e pazientissimi ad ogni disaggio.

74 Il Regno non è molto ricco; Le Regie rendite non oltrepassano Annui Scudi centomila. Benchè que' Popoli per lo corso di molti Secoli abbian' ubidito a' loro Rè, il governo però, e misto di Monarchico, Aristocratico, e Democratico. Avvi tre ordini d' Uomini; il primo è quello de' Nobili; loro Capo è il Rè, che ascende al Trono con Regia autorità, dominio diretto, ed ampia giurisdizione sopra tutti: Dopo il Rè i primarj Magnati anticamente eran chiamati *Thanes*; gl' inferiori *Under Thanes*. Macholmo III. ad esempio de' Normandi, introdusse i Titoli di Barone, e Conte. Roberto III. aggiunse gl' altri di Marchese, e Duca: Il second' Ordine è quello degl' Ecclesiastici; il terzo della Plebe. Riferisce Vanel nel suo Compendio della storia d' Inghilterra, che Giacomo II. vi ristabilì l' ordine di S. Andrea riunito a quello del Cardo, istituito già dal Rè Acajo del DCCCIX. che dopo lo Scisma è stato sempre in piedi. È composto di dodici Kavalieri col Rè, che n' è il Capo, in memoria de' dodici Apostoli.

75 Quando deve radunarsi il Parlamento d' ordine del Rè s' intima il giorno prefisso: Il Cancelliero n' espone i motivi: Ogni Città vi spedisce tre, ò quattro Deputati: Espongon questi agl' Ordini de' Nobili, e degl' Ecclesiastici le istanze, ed i pareri delle Città. Da qualche tempo in quà vengonvi ammessi anche i Deputati di ciascuna Contea. Gl' Ecclesiastici eleggono otto Secolari: Da questi vengon deputati otto Ecclesiastici: Tutti i sedici uniti nominan' otto Deputati de' Comitati, ed altrettanti delle Città: Questi trentadue Rappresentanti, con la presidenza del Cancelliero, e Guardasigilli, han facoltà, d' accettare, ò rigettar le proposte; partecipando però prima i loro pareri al Rè, che, acciò le risoluzioni abbian vigore, deve approvarle.

76 Questo Regno, come di sopra si è accennato, dopo lungo dibattimento, si è unito a quello d' Inghilterra. Giacomo VI. asceso al Trono della Grande Bretagna, credette, che l' unico modo di dar fine alle antiche aversioni, che tenean divise le due Nazioni, dovesse esser quello di riunirle col nodo del commune interesse: Proposto l' affare a' due Parlamenti, furon nominati i Commissarj; mà segrete emergenze in poco tempo incagliaron' i disegni di quel Principe. Nelle Conferenze tenute sopra tale affare restò però stabilito, che alle frontiere dovessero cessar gl' atti d' Ostilità: Che gli Scozzesi dovessero aver' il diritto di naturalità d' Inghilterra, così gl' Inglesi in Scozia: Che trà due Regni dovesse passar libero comercio: Articolo, sì sensibile agl' Inglesi, che ricusarono assolutamente d' ammetterlo. Prevedean' essi, che la Scozia, restando sempre sourana, ed indipendente dall' Inghilterra, col mezo del comercio sarebbe divenuta sì potente, che gli avrebbe dato della gelosia. Restarono le cose sù tale positura fino al tempo del Usurpatore Cromuello, che cercando tutti i mezi possibili, per veder stabilita la sua nascente grandezza, propose nn Trattato di Confederazione tra' due Regni, che fù accettato, e durò quasi fino all' Anno 1651. quando gli Scozzesi, avendo preso le Armi a favore di Carlo II. restarono disfatti a Worcester, e poco dopo furon ridotti sotto l' ubidienza, sì del Parlamento, che di Cromuello. Prevedendo questo famoso politico degl' inconvenienti, giudicò, non doversi trattare gli Scozzesi da Popoli conquistati; propose per tanto un nuovo Trattato d' Unione, ch' ebbe sussistenza fino al tempo del ristabilimento di Carlo II

77 Querelandosi gli Scozzesi verso l' Anno 1667. dell' eccessiva gravezza de' Dazj, a cui si soggettavan le mercanzie, che da essi venivan trasportate in Inghiterra, il Rè deputò Commissarj, acciò regolassero tali imposizioni trà le due Nazioni: Speraronono allora gli Scozzesi, che venisse loro accordata la libertà del comercio, unico loro oggetto; mà la speranza riuscì vana; gl' Inglesi mai vollero acconsentirvi. Vedendo dell' Anno 1670. i due Parlamenti, trovarsi disposti gl' animi de' Popoli a conchiuder finalmente il Trattato d' Unione, pregarono il Rè a nominar i' Commissarj. Gli Scozzesi per preliminare dichiararonsi, non voler ceder' assolutamente alla souranità ed indipen-

dipendenza del loro Regno; opposizione, per cui furono rotte tutte le Conferenze, e le cose stiedero nel medesimo stato fino al tempo dell'invasione del Principe d'Oranges. Il ritardo della Conclusione dell'Unione però non procedette allora dalla parte de' Scozzesi; anzi tutta la loro Nazione vi si trovava propensa. La risposta, ch'il Duca d'Hamiltone in nome de' Stati della Scozia diede alla lettera di quel Principe, ne fà la prova; mà i cattivi contratempi, le misure mal prese, ed un certo raffredamento dalla parte degl'Inglesi fecero, che restasse in tagliato il disegno.

78 Rinovò alcuni Anni dopo il Rè Guglielmo il Trattato, mà non era più tempo: Gli Scozzesi, irritati da' trattamenti usati verso loro dagl'Inglesi in occasione del loro ristabilimenro in Darien, rigettarono tutte le proposizioni: Guglielmo però non si perdette d'animo; cercò calmar gl'animi de' Scozzesi; e pochi giorni prima della sua morte raccomandò istantemente la terminazione dell'affare alla Principessa Anna di Danimarca, che poi succedette nel Regno. Questa hà saputo maneggiar si bene il negozio, che gli è riuscito impegnar ambedue le Nazioni a nominar Commissarj per trattarlo, e finalmente sono stati accordati i seguenti Articoli.

79. Si è convenuto in primo luogo, che i Regni d'Inghilterra saranno uniti sotto il nome di Regno di Bretagna: Si sà per Sperienza (dicono gl'Auttori di tale Scrittura) che la Scozia mai è stata più fiorita che al tempo di Cromuello, quando le due Nazioni non componean che una sola Republica: Ogn'altra Unione, che una perfetta incorporazione, sembra loro vana, e chimerica.

80. E' stato accordato in secondo luogo, che inavvenire non debba esser' in que' Regni, che un solo Parlamento sotto il governo della Regina Anna, de' suoi descendenti, e che in mancanza di questi il Regno debba esser governato dalla Principessa Soffia Elettrice, e Duchessa d'Hannover, e suoi figlj Protestanti. Il fine di quest' Articolo altro ogetto non hà che quello d'impegnare gli Scozzesi a far cadere la Successione nella Principessa d'Hannover ad esclusione d'ogn'altro.

81 Resta stabilito in terza luogo, che la Camera Alta del Parlamento della Bretagna sarà composta de' Pari, che attualmente sono in Inghilterra, e di alcuni altri, che di tempo in tempo a S. M. piacerà creare (giusta le sue Regie prerogative) di cui vi sarà almeno il numero di venti Pari, che sono attualmente in Scozia.

82 IV. che la Camera de' Comuni sarà composta de' medesimi membri, che compongono il Parlamento d'Inghilterra, e d'altri quaranta per la Scozia. Il numero de' Deputati Scozzesi dev'esser proporzionato a' Suffidj, e Tasse, che la Scozia può pagare. I Suffidj dunque di questo Regno, anche dopo l'unione, non potranno eccedere di molto la Somma di ducentosedicimila lire sterline; dove quello paga l'Inghilterra in tempo di guerra, ascende fino a cinque milioni, e sessantamila delle medesime lire: Nientedimeno la Regina, avanti la ratificazione del Trattato, con l'approvazione de due Parlamenti, potrà accrescer il numero di que' Deputati.

83 V. Che la Deputazione della Scozia sarà regolata, come il Parlamento di questo Regno lo giudicherà al proposito nel tempo, in cui consentirà all'Unione.

84 VI. Che il governo Ecclesiastico de' due Regni così uniti sarà il medesimo, ch'era avanti l'Unione. E molto difficile a comprendere, come due differenti Religioni potran sussister lungo tempo in un medesimo Regno; Non mancan però Autori, che pretendon, che i due Parlamenti abbian proveduto abbastanza alla sicurezza delle due Religioni; mà da' Presbiterani della Scozia non si sà concepire.

85 VII. Che le leggi delle due Nazioni saranno le medesime. In Inghilterra si è veduto, che la Provincia di Galles, le Contee di Chester, e di Durham per qualche Secolo si sono governate sempre con le loro leggi particolari, differenti da quelle del resto del Regno, senza che ne sia succeduto minimo inconveniente.

86 VIII. Che, dopo stabilita l'Unione trà tutte le Provincie, Città, Terre, ed altri luoghi del Regno della Bretagna, vi sarà libero Comercio: Che le imposizioni, monopolj, proibizioni, ed altre gravezze, saran rivocate, ed abolite.

87 IX. Che le imposizioni, ed altre Tasse so-

se sopra le mercanzie, saranno le medesime, così di dentro, come di fuori, per tutti i Sudditi della Bretagna.

88 X. Perchè la Scozia non può ancora esser'in istato di contribuire il suo tangente di Tasse sopra le Terre, com'ella lo sarà in appresso, per certo corso d'Anni non pagherà, che quello è solita levare: E tali tasse non potran passare la metà di quello, che le sei Contee Settentrionali d'Inghilterra sono solite pagare: E' cosa giusta (dicono alcuni Scrittori) che gli Scozzesi godan de' frutti dell'Unione avanti che sien' obligati a portarne il peso: per questa ragione non pagheran' essi per tutti quegl'Anni, che determinerà la Regina, che le medesime Tasse, che pagavan' avanti l'Unione.

89 XI. Sarà supplicata la Regina a voler stabilire sopra le sue rendite Regie un fondo d'Annue trentamila lire sterline, sino a tanto che ascendano alla somma di seicentomila delle medesime lire; somma, che dovrà andare a profitto della Scozia per suo equivalente de' debiti dell' Inghilterra, che dopo la guerra presente, giusta la più esatta supputazione, ascendono a venti milioni, ducenquattro mila ducento lire sterline: E perchè non è ragionevole, che la Scozia contribuisca al pagamento di tali debiti, se gli assegnan le accennate seicentomila lire sterline, somma stimata equivalente, avuto riguardo alle rendite della Scozia; e segnatamente alla porzione, ch'ella dovrebbe contribuirvi.

90 XII. Che le suddette lire seicentomila debban servire in primo luogo per sollievo della Compagnia di Darien: In secondo luogo debban pagarsi i debiti della Nazione. Il rimanente sarà impiegato in un fondo, per alimentar'i poveri, e sostentare le manifatture, la pesca, ed altri trafichi. Da quest' Articolo si vede in primo luogo, che gl'Inglesi si obligan a rimborsare gli Scozzesi delle spese da essi fatte per stabilirsi in Darien. In secondo luogo a pagare i debiti della Scozia, che ascendono alla somma di sessantamila lire sterline. Il rimanente delle seicento mila lire deve impiegarsi, per stabilire granaj publici, per alimentare i poveri; sostentar le manifatture, la pesca, e cose simili; sorgenti di Comercio, che in atto pratico si vede esser d'infinito vantaggio agl'Olandesi. Tale progetto alla prima in Inghilterra fù ricevuto con plauso: Gli Scozzesi vi trovarono da ridire, supponendo, che derogasse alle prerogative della loro Nazione. Il Conte di Cromarcia hà intrapreso l'impegno, di far conoscere, non potervi esser cosa, ne più utile, ne più gloriosa alla Scozia, che una perfetta Unione con l'Inghilterra: Gli Scozzesi però dicono, che sotto lo specioso pretesto d'Unione il loro Regno viene a divenire realmente una Provincia dell'Inghilterra.

91 Termineremo questo Capitolo, con dar un'occhiata al Governo del Regno d'Ibernia, Isola altre volte chiamata *Hiera*, come alcuni vogliono, dalla Voce Greca, che significa Sacra, ò come altri dicono da *Hiera* Voce Ibernese, che si spiega Occidente: Da Diodoro fù detta Iri; Da Strabone, e da Claudiano Jerne; Da Solino, e Mela, Juverna; Da Tolomeo la piccola Bretagna. Gl'antichi Abitatori di quel Paese avean più del brutale, che dell'Umano: Se crediamo a Strabone, pasceansi delle Carni della loro specie: Seguitando il costume di varj altri Popoli Barbari, di cui si fece menzione nella III. Parte del Trattato dell'Onore, stimavan' atto di pietà il divorar'i Cadaveri de' genitori, e degl'Amici: Avean comercio con la propria Madre, e sorelle, così con le altrui mogli, come con le proprie; ed oltre molti altri atti d'inumanità, riferiti da Mela, e da Solino, uccidean tutti gli stranieri, che mettean piè nel loro Paese. Nel nostro Secolo sono robusti, agili, ed arditi; toleran volontieri i disaggi militari: Hanno accompagnata la costanza nell'amicizia, la facilità nel perdono: Sono in somma avidi di gloria. I Nobili, per distinguersi da' Plebei, nello scrivere, antepongono al proprio nome la lettera O. In molte parti di essa fiorisce la Religione Cattolica: L'Isola convertissi alla fede Cristiana dell'Anno CCCXXXII. per opera di una Donna, che imbevuta de' sacri misterj, spiegolli alla Regina: Questa al Rè, che con la maggior parte della Nobiltà, e Popolo si fece battezare. Conservossi illibata la Religione fino al tempo d'Errico VIII. sotto lo di lui Regno vi si sparsero semi d'Eresia; Crebbe questa sotto Elisabetta, mà in molti luoghi

ghi gl' Abitanti tutti sono veri Cattolici Romani. L' Isola viene divisa in quattro Provincie; cioè Ultonia a Settentrione; Momonia a mezo dì; Connacia a Ponente, e Lagenia a Levante. Vi si contano trentatre Contee. Il Rè d' Inghilterra tanto spende ne' presidj del Paese, quanto ritrae da quelle rendite. Il governo viene appogiato ad un Governadore, con Titolo di Vicerè. Avvi un Parlamento con molti Tribunali subordinati, come in Inghilterra. Nelle parti più remote e montuose dell' Isola vi sono molti Signori, che mantengonsi liberi, ed indipendenti. Vi sono tre Arcivescovadi; cioè Armanach, Cassel, e Toam. Il Magino gli attribuisce cinquanta Vescovadi; altri non più di dodici.

CAPITOLO XIX.

Del Regno di Napoli.

1 Prende il nome questo Regno, come sappiamo, dalla Metropoli, Città posta in mezo all' Italia, nella Provincia dagl' antichi Scrittori chiamata Campagna Felice, che oggidì Terra di lavoro si appella: Trovasi la Dominante situata a guisa d' un vago Teatro, da Tramontana circondata da ameni Colli; da mezo dì dal Mare; da Ponente dal Monte S. Ermo; dall' Oriente da fiorite Campagne: Contrada sì felice è il suo Territorio, che Plinio prende a dire, che si rallegra, e seco stessa gioisce, che la natura sì fertile, e sì amena l' abbia prodotta: Che quivi Cerere, e Bacco insieme contendono sopra l' Eccellenza de' frutti, de' quali loro l' origine viene attribuita: Polibio, sì per l' amenità, gli dà il Titolo d' Eccellentissimo. Quale però egli sia lo spiega l' Italiano proverbio, che lo chiama Paradiso abitato da' Diavoli, intendendo della plebe: La Nobiltà è generosa in sommo grado; brava in guerra; profusa nelle pompe; arguta ne' motti; faceta nella conversazione; amica del forastiero; avida di vendetta; dedita a' piaceri; superba nel parlare; attillata nel vestire; lauta nel vivere: Mà la plebe è insolente, sediziosa, rissosa, amante di novità; inclinata a' Vizj: Tutto deride: Fà piangere, se rubba, fà ridere, se parla. La Dominante viene altresì conosciuta sotto nome di Partenope; nome, che da alcuni Scrittori vien preso da una delle Sirene, che, non avendo potuto ammaliar' Ulisse, e suoi Compagni, disperate gettaronsi in Mare, e al dire de' Poeti, andandosene, le une da una parte, le altre dall' altra, Partenope sbarcata in Italia, in quel luogo morì, ove, fabricandosi la Città suddetta, fù trovata la di lei sepoltura. Altri tengono, che il nome di Partenope non proceda da una Donna favolosa, quale fù la Sirena; mà, dalla vera Partenope, figlia d' Eumelo, che, non da Cuma, come alcuni vogliono, mà da Calcide dell' Isola d' Euboa, quivi conducesse novelli abitanti. Cercandosi poi, da che tempo prendesse il Nome di Napoli, e cosa questo significhi, Solino, che visse al tempo di Vespesiano, tiene, che così seguisse per ordine d' Ottaviano Augusto: Mà 'l Biondo, e 'l Volaterrano osservan, che molto prima de' tempi d' Augusto da Cicerone in più luoghi, e molto prima di Cicerone da Licofrone Napoli viene chiamata. Sipontino nel suo Commento sopra Marziale, e con esso molt' altri concordano, che nella fondazione Partenope fosse chiamata dalla sua fondatrice; che i Cumani, allettati dall' amenità dell' aria, solean' andarvi ad abitare, dubitando, che la loro Patria restasse abbandonata la distruggessero; mà che poi, bersagliati dalla peste, sendo ricorsi all' Oracolo, portassero in risposta, che allora sarebbono stati liberati da quel flagello, quando fossero tornati ad abitare in Partenope; il perchè questa venisse riedificata col nome di Napoli, parola Greca, che significa Città nuova. Mà, comunque ciò esser si voglia, egli è cosa certa, esser' ella stata Colonia de' Romani. Indi libera, e loro confederata, poscia soggetta a' Goti, a' Longobardi, a' Cesari Francesi, a' Saraceni, a' Suevi, a' Normandi, agl' Angiovini, agl' Aragonesi, a' Castigliani; passò poscia sotto l' Austriaco Dominio. Abbraccia il Regno quasi la metà d' Italia: Anticamente era divisa in quattro Provincie; cioè Campagna felice, Abruzzo, Puglia, e Calabria: Contiene presentemenre la sua Divisione la Terra di lavoro, l' Abruzzo di quà, ò Citeriore, e di là, ò minore, la Capita-

nata, il Principato di Salerno, Lecce, la Basilicata, l'una, e l'altra Calabria, e la Terra di Bari hà cenquarantotto Città, delle quali ventuna sono fregiate del Titolo d'Archiepiscopali; le altre Episcopali. Clemente VII. concedette a Carlo V. la prerogativa di presentar' i soggetti per otto Arcivescovadi; cioè di Brindisi, Lanciano, Matera, Otranto, Regio, Salerno, Trani, e Taranto; e per sedici Vescovadi; cioè d'Ariano, Acerra, Aquila, Cotrone, Cassano, Cellammare di Stabia, Gaeta, Gallipolli, Giovenazzo, Motula, Monopoli, Pozzuolo, Potenza, Trivento, Tropea, ed Ugento. Quando si presenta qualche Vacanza, il Vicerè spedisce in Spagna la nomina di tre Sogetti, con l'alternativa di un Nazionale, ò Italiano Suddito della Corona: L'Alcanzo riporta dalla Corte la Provista, con la Carta, ò Cedola Regia, che si presenta al Papa, che ri serva al Successore i frutti decorsi nella Sede Vacante.

2 Le rendite ordinarie del Rè si calcolano due milioni, e mezo di Scudi. Avvi poi altre gravezze, che introdotte a Titolo di Donativo, sono già passate per obligo. Quivi per la Corona soggiorna un Vicere, che suol'esercitar' unitamente la Carica di Capitano Generale; con stipendio di due mila Ducati al mese, oltre gl'incerti, che soglion di molto ol trepassar' il certo. Lo di lui Uffizio suol durare per lo corso di tre Anni: Trattiene una Corte veramente Regia, con una Compagnia di Suizzeri, che soglion' andare al di lui seguito. Gl' Ufficiali primarj, e principali del Regno, arrichiti di nobili prerogative, con Abito maestoso, sono sette; cioè il Gran Contestabile perpetuo di Casa Colonna; Il Gran Giustiziero, Marchese di Foscaldo Spinelli: Il Grand' Ammiraglio, Duca di Sessa della Casa di Cordova, e Cardona: Il Gran Camerlengo, Marchese di Pescara d'Avalos; Il Gran Protonotajo, Principe di Melfi, di Casa Doria: Il Gran Cancelliero, Principe d' Avellino Caraccioli; Il Gran Siniscalco Duca di Bovino Guevara. Ciascuno di essi riceve dal Regio Erario Annui Ducati due mila centonovanta: La loro giurisdizione viene esercitata da Luogotenti. Le Guardie del Vicerè, e del Regno, sì di Fanteria, che di Kavalleria, ordinariamente sono composte di Spagnuoli, Alemani, Framenghi, e Borgognoni, che alternano la Guardia.

3 Il Consiglio di Stato, ò di Guerra, chiamato Collaterale, occupa il primo luogo tra' Tribunali: Capo di esso è il Vicerè: U'han luogo cinque Regenti Togati, de' quali due Italiani, tre Spagnuoli; Uno di questi è sempre Aragonese: De' primi del Regno di Napoli, uno risiede nel Cosiglio d'Italia in Madrid, e si unisce al Segretario del Regno. Avvene sei, ed anche più, senza Toga; forman questi tutti la Regia Cancelleria; i primi con stipendio di mille Ducati, pagati loro dalla Cassa militare, oltre molti emolumenti, che gli provengono dalle Delegazioni: Non sogiacciono a Sindicato; bensì a querela in caso di Visita; e particolarmente quando viene spedita d'ordine Regio, a' di cui cenni solamente il Vicerè procede contro di loro.

4 Succede al Consiglio di Stato quello di Capoana, già detto di Santa Chiara, composto d'un Presidente, e di ventiquattro Conseglieri, che esercitan la loro giurisdizione in quattro Ruote, ò stanze: Hà ciascuna di esse il suo Capo, che suol'esser'il Decano: Due di loro amministran giustizia nella Vicaria Criminale. La Real Camera, detta della Sommaria occupa il terzo luogo: Capo di essa è il Luogotenente, grado assai cospicuo; Avvi otto Presidenti Dottori, tre Italiani, cinque Spagnuoli; altri sono chiamati Idioti dell'una, e dell'altra Nazione: Vi sono ancora Avvocato, Procuradore, Fiscale, e Segretario, con ventiquattro Razionali: Così a' Presidenti, come a' Conseglieri il Percettore di Terra di Lavoro paga ottocento Ducati, oltre varj emolumenti incerti, e sono esenti dal Sindicato.

5 La Grande Corte della Vicaria è un Tribunale vastissimo: Hà dodici Giudici, ed anche maggior numero, alcuni per le Cause Civili, altri per le Criminali. La Carica del primo è biennale; degl' altri perpetua, e venale, quando la provisione si fà alla Regia; Eguale al primo, quando la provista viene fatta dal Vicerè, che destina un Capo di Ruota Criminale, con facoltà di delegar le Cause Gl'emolumenti de' Giudici, oltre varj incerti,

incerti, ascendono ad Annui cinquecento Ducati.

6 Il Grand'Ammiraglio hà un Giudice, che da esso viene eletto: Nelle pendenze Criminali, si vale dell'Avvocato Fiscale della Vicaria. Sonovi poi sei Eletti della Città, scelti da' Seggi, di cui appresso parleremo; Un'altro Eletto del Popolo, Carica d'autorità grande, e di molto emolumento: Forman'essi un Tribunale, e commetton le Cause a' loro Consultori: Hanno Avvocato, Procuradore, e Segrettario, oltre varj altri Ministri, con molto splendore. Da' Cardinali vengon trattati con Titolo *d'Eccellenza*. Avvi poi il Grasciero, Tribunale delle Piazze, governato da cinque, ò sei Gentiluomini, per le differenze, che in sorgono. Avvi parimente i Magistrati de' Conti; della Revisione; delle Acque, e fortificazioni con la mattonata; De' Dottori, che forman' un Collegio, col Vicecancelliero, e Provicecancelliero: Il primo di essi interviene ancora co' Dottori Medici. Avvi il Cappellano maggiore, che interviene alla Regia Cappella, ed agli studj, co' suoi Consultori; Carica di Confidenza, Onore, e Lucro: Usa Rocchetto, e Mantelletta nera; Il Protonotajo Soprintende a' Notaj, e Giudici a' Contratti: Sonovi ancora il Magistrato della Zecca, pesi, e misure, con un Giudice, e ventiquattro Ministri Rationali; Del Baglivo, che hà la cognizione delle Cause de' Danni dati; Dell'Arte della Seta, e della Lana; Del Giustiziero per le Contrassise; Del Mastro portolano contro gl' occupatori de' beni del Publico; Del Maggior fondaco per la Doana, che si stende sopra tutto il Regno; Del Protomedico, e del Corriero maggiore; Del Segretario del Regno; Della Gabella del Vino, ò del Gioco; De' Consoli degl' Orefici; Della Giudecca pe' Mercanti di questa Contrada; De' Consoli delle Nazioni straniere; Delle lettere di Cambio. Avvi i Tribunali militari; cioè delle Galere con l'Uditor Generale, e Scrivano di Razione, che tiene il Rolo de' Soldati; Del Regio Tesoriero; Dell'Uditor Generale di Campo; Del Terzo de' Spagnuoli; De' Regj Castelli de' quali ciascuno hà il suo Uditore Della Kavalleria, ò Razza; della Caccia; Dell'Arsenale.

7 L'Arcivescovo hà due Vicarj; l'uno Generale, l'altro delle Monache, con molti Uffiziali. Il Nunzio Apostolico hà due Uditori per Breve Pontificio, che sono trattati con Titolo di *Reverendissimi*, il Fiscale, Segretario, ed altri Uffiziali. Il Tribunale della Fabrica di S. Pietro hà la cognizione delle Cause de' Legati pii, con l'Economo, e Segretarj spediti dal Papa Risiedono in quella Città molti altri Rappresentanti di Principi; segnatamente di Venezia, Parma, Neubourg, Gran Duca, ed altri. Siccome i Consoli di Francia, d'Inghilterra, d'Olanda, di Genova, di Firenze, di Ragusi, ed altri.

8 Conta quel Regno più di mile Titolati: Avvi centoventi Principi; cencinquanta sei Duchi; censettantaquattro Marchesi, e quarantadue Conti primarj: Precede però a tutti il Duca d'Atri di Casa d'Acquaviva, delle cui prerogative si è discorso nel Trattato della Nobiltà, e più diffusamente parlerassene in quello delle Armi Gentilizie: I Titoli d'Onore in quel Regno, attesa una particolare Prammatica, sono proibiti; il perchè anche i Principi vengon trattati di *V. S.*

9 La Nobiltà del Regno viene aggregata a que' Seggi, che nel Trattato della Nobiltà dissi esser cinque de' Nobili, ed uno del Popolo: A que' de' Nobili fù poi aggiunto il sesto: Indi, come appresso vedremo, furon ancora una volta ridotti a cinque. La denominazione di Seggi, come osserva il P. Menetrier (a) ed ogn'un sà, dassi a certi Portici aperti, ove la Nobiltà di ciascuno di que' Quartieri, ò Rioni suole radunarsi a sedere. Procede la loro origine dalle Adunanze, che anticamente que' Nobili facean, alcune volte per proprio divertimento, altre per conferir negozj. In ogni Strada grande, per comodo degl' Abitanti, trovavansi tali Portici: Da' nomi delle strade stesse, delle Porte, Piazze vicine, ò Case più considerabili furon distinti i Seggi: Carlo I. di questo nome, avendo

(a) Des preuves de Noblesse de Napl. f. 240.

trovato, che la Città era governata così dalla Nobiltà, come dal Popolo, e desiderando rendersi Padrone del governo con facilità, separò il Popolo dalla Nobiltà, assegnando à questa sei Seggi; cioè di Capuana, Montagna, Nido, Porto, Portanuova, e Forcella; Al Popolo uno, col nome del Corpo, del quale era composto. A questi Seggi vennero date diverse denominazioni: Da alcuni, perch' eran' aperti, come i Portici, furon chiamati Portici, ò Logge; Da altri per esser simili alle Piazze da' Mercati, Piazze furon detti: Da altri Teatri, perchè di questi avean la figura: Da altri Berettoni, per esser fatti, come una specie di Banchi, così chiamati. *Quinque aderant Viri Nobiles* [lasciò scritto il Panormitano riferito dal citato P. Menetrier, nella Descrizzione dell' Entrata del Rè Alfonso d' Aragona in Napoli] *Coccinea Clamide induti, ex quolibet Teatro Unus: Dividitur enim Civitas omnis Neapolitanorum in Teatra quinque, quæ illi à consedendo Sedilia appellant.*

10 Hà ciascuno de' Seggi le sue Armi particolari: Quello di Capuana, così chiamato dalla Porta di Capua da esso non molto lontana, porta per Arme un Cavallo d' Oro imbrigliato: E ciò per cagione d' un Cavallo di Bronzo, che anticamente si vedea collocato vicino la Porta principale della Chiesa Catedrale: Era quello il famoso Cavallo, a cui il Rè Corrado fè metter la briglia, per far comprendere a' Napoletani, di cui quell' Animale è Simbolo, ch'egli, per tenerli in dovere, intendea privarli di quella libertà, che fino a quel tempo avean goduto. Trovo trà le Famiglie ascritte al Seggio suddetto la Boncompagni, la Cantelmi, la Capece, la Caraccioli, del lione, e la Caraccioli Rossi.

11 Il Seggio di Montagna, così chiamato, per trovarsi situato nella più eminente parte della Città, porta per Arme in Scudo d' argento una Montagna verde, con diverse Sommità. Trovansi ad esso ascritte le Famiglie di Capua, Rossi, Sanfelice, E Toledo. Il Seggio di Nido porta tal nome per cagione del cangiamento d' una lettera d' una statua del Nilo posta vicino al detto Seggio, la di cui Arme si è in Scudo d' oro un Cavallo gajo, senza briglia, e senza sella: La mancanza della briglia lo distingue da quello di Capuana. Le Famiglie ad esso ascritte sono d' Acquaviva, Afflitti, Avalos, Bologna, Brancacci, Cantelmi, Capece, de Cardenas, Carafa, Gaetani, della Gatta, Gesualdi, Giron de' Duchi d' Ossona, del Giudice, Gonzaga di D. Ferrante, Orsini de' Duchi di Gravina, Piccolomini, Pignatelli, Ricci, Sanseverino, e Spinelli.

12 Il Seggio di Porto prese questa denominazione da un' antico Porto a quel luogo vicino, del quale, benchè non vi resti vestigie per conservarne la memoria, le genti da marina ogn' Anno nella Vigilia di Natale soglion presentar a quel luogo una Barca, e poi brucciarla. Porta per Arme un Uomo marino, con un pugnale in mano, la di cui punta è voltata a basso in memoria di una simile statua, che si dice trovata ne' fondamenti del Seggio, mentre si fabricava: Trovo trà le famiglie ad esso ascritte la Cardona, la Colonna, la Dura, la Gaeta, e la Tuttavilla.

13 Il Seggio di Portanuova alza per Arme in Scudo Azuro una Porta d' oro, Imagine della Porta, presso di cui fù stabilito. Tra le Famiglie ad esso aggregate si legono, la Costanzo, la Mirabelli, la Mocci, la Mormilli, e la Sitica de' Duchi d' Altemps. Il Seggio di Forcella riunito a quello di Montagoa portava già l' Arme della Città di Napoli intagliata d' oro, e di vermiglio con un V. sopra il tutto, che alludea alla parola Forcella presa da una strada forcata. Il Seggio del Popolo portava le Armi della Forcella; mà cangiò l' V. in un P. denotante Popolo.

14 Da' Seggi suddetti scelgonsi i Magistrati, che devon governare lo stato Civile, e Popolare; e sendo cinque i Seggi de' Nobili, ed uno del Popolo, chiamansi sei Eletti: I Nobili costituiscono un Corpo separato dal Popolo, e però l' Eletto di questo si chiama del Popolo. Dell' Anno 1500. fù stabilito, che niuno dovesse esser ricevuto ne' Seggi che con certe condizioni: Per quello di Capuana doversi giustificare la nobiltà di Nome, e d' Armi di quattro quarti, d' esser nato di legitimo matrimonio, e di genitori legitimi, d' esser vissuto per lungo tempo nobilmente, d' aver praticato co' Nobili del

Seggio

Seggio, e d'aver contratto parentele con essi; di non esser macchiato d'alcun vizio, ò difetto, che deroghi alla Nobiltà (b)

15 Quelli, che rappresentavano il Seggio di Nido, dello stesso Anno decretarono, che a fine di poter vedere, se i pretendenti fossero veramente Nobili, si dovessero publicare a tutta la Piazza; Indi dovessero esser ballottati nell' Adunanza.

16 Oltre i Seggi suddetti avvi nel Regno quelli di S. Matteo in Sessa; di Porta di Dominova in Sorrento; Di Portanuova, Portaretese, e di Campo Kalende in Salerno; Di Portanuova, dell' Arcivescovado, di S. Marco, e del Campo in Trani, Città posta nel Territorio di Bari. Tale distinzione di Nobiltà nelle accennate Città non si facea che per que' Nobili, che aspiravano ad aver parte nel governo della Città, e nelle Cariche municipali. Molti Feudatarj della Campagna per altro, e varie famiglie più antiche, e più illustri non curarono d'esservi ammesse. Molti Spagnuoli bensì, dopo che i Rè di Spagna sono stati Padroni di quel Regno, han voluto entrarvi, per aver parte nel governo Civile, e con tal mezo impedire nelle Adunanze della Nobiltà le risoluzioni contrarie alla Regia autorità. Per lo stesso motivo i Rè di Spagna si sono riservata l'autorità di dar Patenti, per far ricever ne' Seggi persone loro benaffette; e per tal motivo le prove non si fanno più con quel rigore, ed esattezza, che quando i Nobili eran Padroni de' Seggi, si richiedea.

CAPITOLO XX.

De' Regni di Sicilia, e di Sardegna.

1 L'Isola della Sicilia da molti Scrittori giudicata già membro all' Italia congiunto, poscia dalla violenza de' Terremoti, e da' continui urti del Mare staccatane per più di mille, e cinquecento passi; da principio chiamata Sicania, da Sicano Rè, che venuto d' Iberia, quivi fermossi, Indi da Siculo Conduttore d'una Colonia d' Italiani, detta Sicilia è la più grande, la principale del Mediteraneo, sì nell'ampiezza di seicento, e più miglia di giro, che ne' pregi, e prerogative della natura, che in ciascuno degl' Elementi la fè ricca di meraviglie; Se si considera nella Terra, in alcune parti, come nel Campo Leontino ò nel Sumese di lei Umbilico, rende cento per uno, e però chiamata Terra delle cento Salme; Granajo di Roma; se per conto delle pietre preziose, sono meravigliose le Agate, in alcune delle quali, lavorate dalla Natura, miransi figure Umane fatte come a penello: Se nelle acque, quella del Fiume Agi, quantunque uscita dalle Viscere del Mongibello, è freddissima: L'altra del Fiume Imera amara, finchè corre a Tramontana; dolce a mezo giorno. Un fonte rende sterili le Donne feconde; un altro fà divenir feconde le sterili. Non men meraviglioso è il Sale di quell Isola, mentre quello, che si fà a Girgento, appressato alle fiamme, a guisa di cera si liquefà; gettato nelle acque, scoppia, come fà il nostrano sù le brace: Se si considera l'aria, si trova, che anche ne' tempi più foschi del Verno in alcuno di que' luoghi, e particolarmente in Siracusa viene salutata dal Sole; il perchè Solino ebbe a dire: *etiam cum hyberno conduntur Serena, nullo non die sol est*. Più d'ogn'altra cosa mirabile però comparisce l Etna, lo di cui dorso incessantemente verdeggia; Si vede coperta di neve la sommità, da cui sovente sboccano fiamme, quanto minacciose, tanto fatali a quegl' Abitanti; prodigio sopra di cui Claudiano.

Lambit contiguas innoxia flamma pruinas.
Scit nivibus servare fidem.

2 La di lei figura è triangolare; il perchè da' Greci fù chiamata Trinacria; da Latini Triquetra a cagione de' tre Promontorj, Peloro, Lilibeo, e Pachino, ne quali ella si stende, da Ovidio (a) così espressi.

Tribus hoc excurrit in æquora linguis
E quibus umbriferos versa est Pachynus ad Austros.
Mollibus expositum Zephiris Lilybeon; ad Arctos
Nequoris expertes spectat Boreamque Pelorus. Pro-

(b) Tutini dell' origin. e fondat. de' Seggi cap. 2. (a) Metam. lib. 10.

Promontorj presentemente conosciuti sotto nome di Capo Faro, Capo Booco, e Capo Passero: Il primo è rivolto all' Italia, ed alla vicina Calabria, divisa, di sito, mà non di Clima, ne di Nome; il perchè amendue chiamansi Sicilie; l'una di quà, l'altra di là dal Faro: Il secondo mira, e minaccia l' Affrica: Il terzo da lungi saluta la Grecia. Corrispondono a' tre Promontorj tre Valli, che tutta l'Isola al presente dividono: Chiamasi la prima Valle Demona, ov' è Messina; poi Catania, e Melazzo; frà Terra risalta l' Etna. Mazzara è la seconda Valle, così detta dalla Città del medesimo nome; Capo di lei, e del Regno tutto è Palermo, oggidì Residenza come appresso vedremo, del Vicerè, con Trapani, ed altre Città. Val di Noto è la terza, che dalla Città così chiamata prende il nome; Metropoli di quella però è Siracusa. Hà l' Isola tre Arcivescovadi; cioè Palermo, Messina, e Monreale; dodici Vescovadi: Da Ponente confina col Mare di Toscana; da Settentrione con l' Italia; da Levante col Mare di Sicilia; da mezo dì con quel dell' Affrica.

3 Fù prima abitata da' Ciclopi, e Lestrigoni, Popoli di Gigantesca statura, ch' ebbero più del brutale, che dell' Umano; I Greci poi piantaronvi alcune Colonie; Indi i Romani vi mandarono i loro Cittadini. Diviso l' Imperio in Occidentale ed Orientale, quella per lo corso di du cent Anni restò sotto l' Orientale. Indi fù occupata da' Goti, che dopo averla dominata diecisett' Anni, ne furono scacciati da Belisario: Sotto Michele il Balbo fù soggiogata da' Saraceni, e questi sotto il governo de' loro Emiri, si mantennero a Palermo dell' Anno 827. fino al 1070. quando furono obligati a fugire da' Normandi, Popoli settentrionali, usciti anch essi, come i Vandali, ed i Goti, dalla Scandia Occidentale, chiamati comunemente Norvegi, a' quali dalla Sede Apostolica quell' Isola fù conceduta in Feudo sotto Nome di Ducato (b) Indi da Anacleto Antipapa fù onorata del Titolo di Regno (c) poscia confermato da Innocenzo II. a favore di Rugiero, con condizione però, che dovesse prestar' omaggio, e giuramento di fedeltà alla Santa Sede, con pagarli ogn' Anno il Tributo di Scudi seicento; conchè da quel tempo la Sicilia diventò Feudo della Chiesa (d) Con tal Titolo passò ne' Suevi; poscia ne' Francesi, negl' Aragonesi, e successivamente in potere de' Spagnuoli.

4 Gl' antichi Abitatori dell' Isola furono facondi, dediti alle Scienze, inconstanti, legieri, diffidenti, sospettosi, attenti ne' negozj. A' nostri giorni sono stimati d' ingegno sottile sì, mà mordaci, sospettosi, invidi, vendicativi, adulatori, instabili, pronti ad ogni sceleragine; in eccesso avidi di gloria; più astuti, che prudenti; più sottili ch' elevati; più facili a contrarre le amicizie che a conservarle; ò sommamente timidi, ò in eccesso temerarj; veementi nelle passioni, vantadori, superbi, osequiosi al Principe, cortesi co' Forastieri. Per ciò, che riguardà il governo Universale del Regno, ne' tempi andati Messina era Capo del Regno; dopo la sollevazione, fù trasportato a Palermo, ove risiede il Vicerè, spedito dal Rè Cattolico, con stipendio di Ducati duemila al mese, oltre gl' incerti: Deve visitar' ogn' Anno le Fortezze di Messina, Catania, Siracusa, Augusta, e Trapani: Per tali incumbenze il Rè gli fà pagare Annui Ducati sei mila: Hà il suo Consultore, eletto dal Rè; il Segretario; il Capitano della Guardia, con una Compagnia di Kavallegieri, ed una di Suizzeri.

5 Il Parlamento, ò Stati dell' Isola, sono composti di tre Ordini, Ecclesiastico, militare, che costa de' Nobili, e Signoria, ò Dominio, che contiene i Procuradori mandati dalle Provincie, e Città, Hanno gli stati autorità grande: Il Vicerè, senza la loro approvazione, non può ricevere il donativo solito farsi di Triennio in Triennio; ne innovar cosa alcuna attinente alla Republica. Non ponno però essi radunarsi, se il Vicerè non fà intimare la convocazione, assegnando per via di Lettere il luogo dell' Assemblea: Lo stesso Vicerè propone gl' affari: Il Primate Ecclesiastico allora prende tempo a rispondere fino alla futura Assem-

(b) Baron. Ann. 1059. n 8. (c) Baron. Ann. 1130. (d) cap. Venerabilem Clem. 1. de jur. jur.

Assemblea; Se in questa la proposizione si approva, si discuton poi i modi d'eseguirla.

6 La Città di Palermo viene governata dal Pretore, Capo del Senato, ò Giurati: Deve quegli esser Titolato, ed'Anno in Anno viene eletto dal Rè: I Giurati, ò Senatori sono sei; quattro Nobili del Paese; due Spagnuoli, e soglion' esser'eletti dal Vicerè ogn'Anno il primo giorno di Maggio: Soprintendono all' abondanza de' Comestibili, e del Vino per la Città. Il Pretore comparisce in Carrozza a quattro Cavalli, con Guardia d'Alabardieri, e Corteggio di Nobiltà. Hà la sua Corte, con quattro Giudici eletti in Spagna, che forman' un Tribunale, chiamato Corte Pretoriana: Soprintende alla quiete del Popolo il Capitano, Kavaliero del Paese, che parimente usa Carozza a quattro; ed hà una Compagnia, che di notte fà la ronda per la Città.

7 In Messina oggidì risiede il Tribunale, detto della Giunta, composto di un Presidente, tre Giudici, e Fiscale, Togati del Regno, che vengon' eletti dal Rè, e suo Consiglio in perpetuo, con stipendio di Ducati cinquanta al mese, oltre gl'incerti. Hà il detto nuovo Tribunale l'amministrazione de' beni incorporati de' Rebelli, ò fugitivi, da alcuni valutati Annui Ducati quattrocento milla: Soprintende alle provisioni de' grani per la Città alle Fabriche delle Fortezze, ed a' pagamenti delle Milizie. In vece dello Stratigo avvi sempre il Governadore forastiero, Capo della Città, che amministra la giustizia, sì in Civile, che in Criminale; ed hà la soprintendenza delle Soldatesche delle Fortezze: Nella di lui Corte vi sono quattro Giudici nominati dal Rè di biennio, in biennio; uno Palermitano, un'altro Cataniese, il terzo Siracusano, il quarto Regnicolo. In vece de' sei Giurati vengon creati ogn' Anno dal Vicerè sei Eletti, che col Governadore han la direzzione degl' affari del Publico, e dell' Abondanza; due di loro sono Spagnuoli; due Nobili, e due Popolari del Paese; mà la loro autorità si trova diminuita di molto; sendo stata demolita la Banca, ove soleano fare i Congressi, radunansi a Palazzo.

8 Avvi poi varj Tribunali, de' quali il primo è quello della Monarchia, col suo Giudice Prelato di Chiesa, Spagnuolo eletto dal Rè; Tien quegli Corte, quasi da Nunzio Apostolico: Trattando co' Vescovi del Regno, non gli dà altro Titolo che quello di *Reverendissimi*; da essi esige l' *Illustrissimo*: Hà le seconde Istanze; le prime sono de' Vescovi, de' quali viene ad esser superiore: Riconosce tutti i Rescritti, che si spiccano dalla Corte Romana, Indulgenze, Dispense, Bolle di Benefizj, e gode varie prerogative.

9 Il Tribunale dell' Inquisizione è indipendente da tutti gl' altri del Regno; soggetto solamente a quello di Spagna: Avvi tre Inquisitori Ecclesiastici Spagnuoli, che si rinovan di Triennio in Triennio; Tengon' essi Corte separata, Carceri, e Ministri in ogni Città, e Terra: Sostiene il Tribunale il Commissario del S. Uffizio, Dignità, ch' hà facoltà di confiscare i beni de' Deliquenti; Hà Capitano, e Notajo esenti, e godono la privativa del Tribunale: Avvi ancora un Commissario per la Crucciata, soggetto al Collettore Generale Apostolico, con diversi Succollettori.

10 De' Tribunali laici tre sono i principali. Quello della Grande Corte Regia, Civile, e Criminale, viene composto del Presidente, ch'è la prima persona dopo il Vicerè, ed è Dignità, che viene conferita dal Rè, e suo Consiglio, con stipendio d'Annui Scudi due mila, e cinquecento. Vi sono sei Giudici Togati, de' quali due Palermitani, due Cataniesi e due Regnicoli, eletti parimente dal Rè, e da' Regnicoli, senz' assegnamento di stipendio; il loro impiego dura due Anni: Avvi ancora l' Avvocato Fiscale perpetuo, Regnicolo, Togato, Uffiziale stimatissimo, con stipendio d' Annui Scudi mille, eletto parimente dal Rè, e dal Consiglio. Il Tribunale del Regio Patrimonio, che soprintende alle Gabelle della Città, ed a tutti i Regj beni indipendentemente dal Vicerè, è composto del Presidente, e quattro Maestri Razionali, Dottori di Cappalunga, quattro Kavalieri di Spada, e Cappa; Avvocato, e Procuradore; Uffizj tutti perpetui, con stipendio d' Annui mille Ducati per ciascuno: Trattiene tre Uffiziali per val di Mone, Val di Mazzara, e Val di Noto, parimente con stipendio d' Annui Ducati mille:

ti mille: Il loro Uffizio consiste in esigere dalle Città, e Terre del Regno ciò, ch'ogn'Anno devon pagare al Regio Patrimonio, e darne conto al detto Tribunale. Avvi ancora il Tribunale, detto Conciftoro, ò delle Appellazioni della Regia Corte, composto del Presidente, Uffizio perpetuo di Toga; quattro Giudici, parimente Togati, ch'ogni biennio vengon'eletti dal Rè, e suo Consiglio, senza stipendio della Corte. Tutti questi Tribunali soglion risedere in Palermo. Ogni Triennio il Vicerè, giusta le occorenze del Regno raduna il Parlamento in Casa del primo Titolato, ove intervengon tutti i Prelati, Abati, e Procuradori della Città; Quivi espongon tutto ciò, che và accadendo, e votano alle propofizioni del Vicerè. Convien sapere, che i Giudici deputati dal Rè, chiamati Inquisitori, hanno autorità assoluta: Giudican tutte le Cause, rimossa l'Appellazione. Nelle suppliche a quel Magistrato si usa il Titolo di *Beatissimo Padre*: Dalle Sentenze del Vescovo si dà l'Appellazione a' Giudici della Monarchia. Suppongon' i Rè di Sicilia d'esser Legati nati à *Latere*, e poter scomunicar' anche i Cardinali.

11 La Sardegna, Isola, parimente, e Regno dell'Europa nel Mare Mediterraneo, da fiumi Cedro, e Tirso viene divisa in due parti, l'una detta Capo di Lugari; l'altra Capo di Cagliari. Scrivono Strabone, e Solino, che Sardo, figlio d'Ercole, tornato dalla Libia, con una Colonia, occupando quell'Isola, da' Greci già chiamata *Sandaliote* dall'effigie dell'Isola, ed *Ichnusa* dalla similitudine della sua vestigie, gli dasse il proprio nome: Indi fù abitata da diversi Popoli, finchè restò sogiogata da' Cartaginesi, a' quali fù tolta da' Romani, sotto la cui ubidienza trovossi per lungo tempo: Passò poscia in potere de' Saraceni; successivamente de' Pisani, e de' Genovesi; mentre trà questi Popoli disputavasi, chi di loro dovesse restarne Padrone, Bonifazio VIII. permise a' Regi d'Aragona, che potessero farne la conquista, che poi fù unita alla Monarchia di Spagna.

12 La sua latitudine si dice di novant'otto miglia; la longhezza di ducento venti: Da Settentrione viene circondata da'monti altissimi, che impedendo, che la tramontana vi giochi, fan, che sia soggetta a pestilenziali influssi, anticamente tanto temuti, che Cicerone prende a dire a Quinto suo fratello, che, ancorchè si trovasse in ottimo stato di salute, si ricordasse, che si trovava in Sardegna; il perchè la Republica, e gl'Imperadori Romani, volendo disfarsi di persone qualificate, per privarle di vita, senza ricorrer'al ferro, ò al veleno, le mandavan in quel Paese; la cui terra poi è molto fertile: In altri tempi fù molto più considerabile, sendovisi contate diecìotto Città Episcopali: Sua Capitale è Cagliari, Arcivescovado, e Residenza del Vicerè: Trovasi ella situata sopra un piccol monte sù la spiaggia del Mare, con un buon Porto, divisa in due Borghi: Oltre il Comercio, che la qualifica, viene abitata da buona parte della Nobiltà dell'Isola: Dà il suo nome al Capo, che gli è vicino, chiamato, come si è detto, Capo di Cagliari; di cui fan menzione Livio, Pomponio, Mela, Plinio, l'Itinerario d'Antonino, e Claudiano: Da quanto si è detto, viensi a comprendere la sua antichità. Del 1330 fù soggiogata da Giacomo II Rè d'Aragona; Gode privilegj singolari; Sin da' primi Secoli fuvi fondata la Sede Metropolitana; Lucifero ne' tempi di Costantino il Grande, e di Costantino il Giovane fù suo Pastore. Le altre Città sono Sassari, S. Pietro d'Ussel, Torre, Torranuova, Oristagni, Algher, Castell'Aragonese, ed Ampurias &c.

CAPITOLO XXI.

Del Regno di Polonia.

1 LA Polonia, parola presa dalla Voce *Polo*, che in lingua Slava significa lo stesso che Campagna, ò luogo opportuno alla Caccia, è Regno Elettivo dell'Europa, che, come appresso vedremo, contiene l'antica Sarmazia, Germania, è la parte Orienrale della Germania verso il Fiume Vistula; Riconoscon que' Popoli la loro Origine da Lecho, fratello di Zecho, fondatore del Principato di Boemia, che dell'Anno DL. se ne rese Padrone. Non ebbe la Polonia nella sua prima età che dodici Palatinati. Spen-

ti. Spenta la famiglia di Lecho, aborrendo que' Popoli il Monarchico governo introdussero l' Aristocratico, Principato di curta vita; mentre, cadute le redini in mano di Craco, tornò questi a governar da Monarca; ed abandonando Gnesna, già Regia, trasportò la Corte in Craccovia, Città da esso edificata: Estinta la di lui linea, che non produsse che quattordici Principi, in men d'un Seco lo tornò ad esser Repubblica Aristocratica; che però anch' essa in breve tempo vide tornar' in piedi il governo Monarchico, che fino al decimo Secolo fù conosciuto sotto Titolo di Ducato.

2 Regnando Misislao, vi fù introdotta la Religione Cristiana: Portatosi Ottone III. a visitar' il Sepolcro di S. Adelberto, ucciso da' Prussiani, concedette a Boleslao Coriborio il Titolo, e le Insegne Regie, di cui però restò privo Boleslao l' Audace allora, quando si tinse le mani nel sangue di S. Stanislao Vescovo di Craccovia; Allora, dico Gregorio VII. per pena del misfatto sottopose il Regno alle Censure, e privò i Dominanti del Regio Titolo; il perchè per lo corso di CXV. Anni furon chiamati Principi: Mà del 1296. Primislao, a cui succedettero Uladislao, e Casimiro II. riassunse il Titolo, e le insegne Regie.

3 Estinta la linea di Casimiro, fù chiamato al Trono Lodovico Rè d' Ungheria, che per dote di Maria sua figlia portò quella Corona in Casa di Sigismondo Cesare, ed in Hedunigie sposata a Jagellone Lituano, che, fattosi battezare, prese il nome di Uladislao IV. e fù riconosciuto per Rè di Polonia, a cui unì il suo grande Ducato con altre Provincie. Successori di esso furon Uladislao V. Casimiro IV. Gio: Alberto, Alessandro, Sigismondo I. e 'l II. Per la morte di quest' ultimo, senza prole, chiamaron' i Polacchi al Trono Errico Valesio, Duca d' Anjou figlio d' Errico II. Rè di Francia, che il dì 15. Febrajo 1574 fù coronato, mà udita la nuova della morte di Carlo IX. suo fratello, dell' Anno 1576. abandonata la Polonia, portossi in Francia, a raccoglier la Paterna Monarchia; il perchè il Trono Polacco restò vacante: Una parte degl' Elettori nominò per Successore Stefano Battori; l' altra chiamò Massimiliano Arciduca d' Austria, e la pendenza restò decisa dalla sorte delle Armi a favore del primo; mà, sendo questi morto, senza discendenti, dell' Anno 1586. gli fù dato per Successore Sigismondo III. figlio di Gioanni Rè di Suezia, che seguita la Morte del genitore, portosi a prender possesso dell' avito Regno. Sollevatisi qualche tempo dopo gli Suedesi, chiamaron' al Trono Carlo Principe di Sudermania, Zio di Sigismondo, a cui fecero guerra; e dell' Anno 1615. impadronirsi di Riga. Morto Sigismondo dell' Anno 1632. gli succedette Ladislao suo figlio, chiamatovi non men dal merito, che da' Voti degl' Elettori; mancato Ladislao dell' Anno 1648 ebbe per Successore Gioan Casimiro suo fratello; mà per la volontaria abdicazione di questo, fù promosso in suo luogo Michele Koribut Wiesnoviski, che, sendo morto dell' Anno 1672. ebbe per Successore Gioanni Sobiescki, figlio del celebre Giacomo Castellano di Cracovia.

4 Emulando Gioanni le paterne Virtù, fù prima Senatore; poi Gran Maestro della Corona: Indi Generale del Regno, Gran Maestro della Casa del Rè, e Palatino di Craccovia: Portatosi al Comando della Regia Armata contro de' Ribelli Kosaki, nella sola Ukrania soggiogò da settanta frà Città, e Rocche: Dell' Anno 1667. sostenne l' Assedio di Podays investita da' Tartari; tolse a questi, ed a' Kosaki, il Palatinato di Barclaro nella Podolia inferiore; Disfece i Turchi durante l' Assedio di Leopoli; Restò Vittorioso a Cocrino presso il Fiume Neister: Tante Virtù, tanti meriti, obligaron gl' Elettori a chiamarlo assente alla Corona: Di ciò, che quest' Eroe fece per la liberazione di Vienna, ne abbiam fatto breve compendio nel Capitolo II. di questa stessa Parte; più diffusamente ne parlan le Penne degli Storici. Seguita la di lui gloriosa morte, fù promosso al Trono Augusto il Duca di Sassonia, Principe Elettore dell' Imperio: lo di lui governo però fù per poco tempo pacifico: Nate varie dissensioni, fù eletto in suo luogo Stanislao della Casa Ogiuski, novità, che facendo correr fiumi di Sangue per quel Regno, mi obliga ad attender l' esito di Tragedia sì funesta, per poi parlarne nel Trattato delle Armi Gentilizie.

5 Diremo intanto, non ostanti le passate vicen-

vicende, essere stata fin quì considerata la Polonia per una delle più vaste Potenze dell' Europa; mentre, confinando da Levante con la Moscovia, dall' Occidente con l' Alemagna, dal Settentrione con la Suezia, dal mezo dì con la Turchia, viene a stendersi per più di ducento leghe Francesi; dalla Slesia al Paese del Czar di Moscovia si allarga per più di trecento. Dividesi il Regno in dieci parti; cioè la Polesia, l' Ukrania, la Volhinia, la Podolia, la Russia nera, la Masovia, la Chiavia, e la Prussia Reale; Forman queste trenta quattro Palatinati, ò Provincie, delle quali ciascun Palatino, ò sia Weivoda, hà gli suoi Castellani, chiamati Starosti, al numero d' ottanta sette, tutti proveduti dal Rè, che suole distribuire le Cariche, sì di Stato, che di Guerra, in vita. Metropoli della maggior Polonia è Posnania; della minore Craccovia è la Sede particolare del Regno. Contansi tra' Vassalli tre grandi Feudatarj; cioè il Duca, oggidì Rè di Prussia, quello di Curlandia, ed il Principe della Walacchia: Pagan questi al Rè una legiera ricognizione; mà non sono membri del Regno; il perchè non han luogo nelle Diete, ne parte nell' Elezzione del Rè. Il Duca, anzi Rè di Prussia, è oggidì, come si è detto l' Elettore di Brandembourg; quello di Curlandia è della Real Casa di Danimarca: Il Principe della Walacchia toltane la ricognizione, che paga al Rè di Polonia, riconosce per Sourano l' Imperadore.

6 Le Provincie soggette a quella Corona sono in primo luogo la Polonia maggiore, così chiamata, perchè quivi trovasi situata Gnesna, già Metropoli del Regno: Contansi in essa i Palatinati Posnaniense, Kalisiense, Siradiense, Lancicisiense, e Ravense. In Petricovia, posta nel Palatinato Siradiense, risiede il Tribunale, ove si decidono le Controversie de' Nobili di tutto il Regno, venendo Petricovia considerata, come Spira nella Germania. Formano il Governo di quella Provincia trenta quattro Senatori, tra' quali l' Arcivescovo di Gnesna, il Vescovo, e Palatino di Posnania, che s' intitola anche Generale.

7 La seconda Provincia è la Polonia minore, ove come si è accennato, trovasi situata Cracovia Regia Residenza: Hà quella tre Palatinati, cioè il Craccoviense, il Sandomiriense, ed il Lubinense, con sette Senatori, Vescovo, Palatino, e Castellano Il Ducato di Masovia, che illibata professa la fede Cattolica, in dodici distretti, conta quarantamila Nobili; quattro Palatinati, e col Vescovo diciotto Senatori. La sua gente è generosa, e brava nelle Armi. La Nobiltà si trattiene volontieri in Case deliziose di Campagna. La Cujavia, da alcuni è posta nella Polonia grande: Abbraccia Gnesna, col suo Palatinato, Posna Sinadia, Lencici, Rava, Berzascip; gl' ultimi due propriamente in Cujavia. La Russia minore, che rossa, e nera vien chiamata [perchè la Bianca, con sei Palatinati, trovasi in potere del Moscovita] è fortificata dalle Montagne dalla parte della Transilvania, e dell' Ungheria; è feconda di miniere di rame, piombo, e ferro: Abellita da Vigne, e particolarmente intorno a Leopoli, sua Città principale, Arcivescovado, e frequentemente Sede delle Diete sopra gl' affari contro il Turco, a cui diversi Castelli fan frontiera. La di lei Nobiltà è Cattolica; la Plebe segue il Rito Greco. La Livonia, di cui Riga, celebre per la mercatura, e Capo, dominata già da' Kavalieri Teutonici, ricorse, come altrove si è detto, al patrocinio di Sigismondo, quando fù invasa da' Moscoviti, dalle di cui forze fù liberata da Stefano Battori.

8 La Lituania, Provincia immensa, già patrimonio della Casa Jagellona, di cui Vilna è Capo; dovea esser' unita alla Corona allora, quando fù elevato al Trono Uladislao Jagellone, con condizione, ch' egli dovesse unire quel Gran Ducato al Regno, e che assieme co' suoi Popoli abbracciasse la fede Cattolica; Uladislao, co' suoi Sudditi si fece Cattolico; mà il Ducato non fù unito alla Corona che dopo la morte di Sigismondo Augusto, senza discendenza: Vedendosi allora i Lituanj inferiori di forze a' Moscoviti, che già divisavan di soggiogarli, dieronsi spontaneamente alla Polonia, co' privilegj d' avere i proprj Generali, ed Ufficiali maggiori dipendenti dal Rè solamente; che le Diete si dovessero tenere alternativamente nel loro Ducato, oltre molte altre condizioni. Quanto più Civile è la

sua

sua Nobiltà, altrettanto pigra, e rozza è la Plebe, che non si piega che col bastone.

9 La Samogizia si divide in Prefetture, con tre Senatori non hà Città alcuna di rimarco; mà è numerosa di Ville assai popolate: Non vi sono Fortezze; mà supplisce alla mancanza di queste il valore degl' Abitanti, tutta brava gente, La Volhinia, parte anch' ella del Gran de Ducato di Lituania, si divide in tre Provincie; cioè Luzcovia, Wolodomiria, e Krisemenech. La Podolia hà sotto di se una piccola Provincia, chiamata Pocuzia. La Podlassia, ov'è Tikolcinio, in cui conservansi i Regj Tesori, ed Augustovia, così chiamata, perchè edificata da Sigismondo Augusto, anch' essa era parte del Grande Ducato di Lituania. La Prussia, detta altresì Borussia, Prutenia, ed Ulmigeria, si divide in Ducale, e Reale; la prima, come si disse, vien goduta dall' Elettore di Brandembourg. La Reale, che riconosce il Dominio immediato della Corona, è assai ristretta; mà molto fertile.

10 Il Regno anticamente non avea leggi scritte; veniva regolato con le antiche Consuetudini degli Slavi, da' quali gl' abitanti trassero l' origine: Così praticossi sino al tempo di Casimiro III. detto il Grande; diede questi alla Nobiltà alcuni Decreti, e permisse, che la Plebe fosse regolata giusta la disposizione delle leggi della vicina Sassonia. Nel nostro Secolo sono molto megliorati: Distinguonsi essi in più Ordini; cioè Equestre, e Nobiltà; stato Ecclesiastico, Secolare, e Plebeo. La Nobiltà è dedita alla guerra; la Plebe alla mercatura, alle Arti manuali, ed all' Agricoltura: I Nobili sono tali, ò per nascita, ò per merito, dichiarati tali dal Rè, col consenso però di tutti gl' Ordini: I primi sono in istima maggiore degl' altri. Gli Spurj, benchè di Sangue nobile, non godono de' privilegj della Nobiltà, che sono grandi; tra quali quello, che il Rè non possa castigar' alcuno di quest' Ordine, quando non sia convinto legalmente; ne condannarlo, senza il Voto de' Senatori; può bensì assolvere i Condannati. Vi sono molti Nobili, che ridotti in istato deplorabile, dal Rè vengon promossi al sommo degl' onori, e proveduti di ricchezze grandi; pochi se ne veggon da esso puniti, benchè Rei d' atroci misfatti. Il Carattere di Nobiltà in quel Regno si perde, ò per grave delitto, con Decreto del Rè, approvato dalla Repubblica, ò per esser convinto d' esercitare la mercatura. I loro beni sono esenti da' Dazj, e Gabelle. Han dominio monarchico sopra de' loro Sudditi, disponendo, come si disse nel Trattato della Nobiltà, de' beni di questi, con arbitrio assoluto, senza che si dia Appellazione, ò Ricorso. Quando un Nobile compra alcuna Città, ò Castello, s' intende, che acquisti il Dominio anche sopra gl' Abitanti; sicchè possa disporre di loro, come de' Servi a suo piacimento. I Nobili dimoran tutti in Campagna nel Dominio de' beni de' proprj Sudditi: Non abitan' in Città, che quando vi si trovan' obligati dall' esercizio delle Cariche. Gl' Agricoltori vivon de' frutti di certo Terreno, chiamato Lanco, loro conceduto da' Padroni, senza lo cui beneplacito non ponno partire: Da essi compran tutto ciò ch' è necessario per lo sostentamento della Vita, a prezzo limitato dalla discrezione degli stessi Padroni. La Nobiltà per altro è generosa, intrepida ne' perigli, civile nel Tratto, più facile ad esser' ingannata, che ad ingannare; mà, come si disse nel detto Trattato della Nobiltà, tiranneggia i Sudditi, e particolarmente i Contadini; il perchè corre il Proverbio, che quel Paese sia il Paradiso de' Nobili, la Terra promessa de' Giudei, il limbo de' Cittadini, il Purgatorio de' Plebei, l' Inferno de' Contadini. La Nobiltà mantiene numero grande di Servidori, e Cavalli; veste con magnificenza; sdegna ogni esercizio fuorchè il militare a Cavallo; ambisce libertà indipendente; nell' operare non riconosce altra legge che quella del Capriccio.

11 Il governo, è misto tra 'l Monarchico, e l' Aristocratico; il Senato composto di cenquarantasette Senatori, distinti in quattr' Ordini; cioè d' Arcivescovi, e Vescovi, Palatini, Castellani, ed Uffiziali maggiori, custodisce le leggi; invigila incessantemente su la condotta del Rè: Non lo vuole troppo guerriero, ne lo soffre volontieri infingardo. Contrastano in quel Corpo la riputazione, ed il timore di perder la libertà; il perchè ad ogni nuova Elezzione del Rè se gli mette

qualche nuovo freno su 'l dubio, ch' abusando del suo potere, privi il Regno de' suoi privilegj.

12 Per quella grande Azzione non v' è Statuto, ne Costituzione, ne in iscritto, ne per tradizione; tutto si opera a capriccio. Compongon la Dieta i quattro accennati Ordini, a' quali si aggiugne il quinto composto di Nunzj Terrestri. Gl' Arcivescovi sono due; i Vescovi quindici; I Palatini trenta quattro. I Castellani ottanta sette, divisi in maggiori, e minori: I primi han luogo ne' Consigli intimi del Rè, gl' altri ne sono esclusi: Gl' Uffiziali maggiori sono dieci; cioè il Maresciallo maggiore del Regno, il Maresciallo di Corte, il Maresciallo maggiore, e quello di Corte del Gran Ducato, due Cancellieri, due Vicecancellieri, e due Tesorieri. Avvi altri Uffiziali, che, se bene non sono dell' Ordine Senatorio, han però luogo nella Dieta, e destinguonsi in tre Classi: Della prima Classe sono i Generali, i Referendarj, gl' Alfieri, i Scalchi, ed altri simili di tutto il Regno, e Gran Ducato. Comprende la seconda Classe Maestro di Camera, Kavallerizzo maggiore, Maestro di Casa, Gran Cacciatore, Maestro delle Poste, Segretario, ed altri simili Uffiziali della Regia Corte. Forman la terza Classe Governatori, Giudici, Questori, Tribuni, e simili Uffiziali delle Provincie particolari. Sonovi altresì i Nunzj Terrestri in qualità di Delegati, e rappresentanti la Nobiltà di ciascuna Provincia, non compresa nell' Ordine Senatorio: Di questi non v'è numero determinato; ogni Provincia n' elegge quattro, ò sei a suo arbitrio: E ciò si pratica nel modo, che siegue. Il Rè, ogni volta che intende proporre alcun negozio di rilievo, ne dà parte a' Palatini; questi, convocando allora la Nobiltà, radunan le Dietine: Quivi si leggono i Regi dispacci; Indi i Nobili vengono all' Elezzione de' Nunzj, che rappresentan l' Ordine Equestre: Sono i Nunzj inferiori a' Senatori nella Dignità; eguali nell' autorità, e potenza; anzi, per conservare la libertà, san pompa d' opporsi all' Ordine Senatorio. Il Senato in somma fà le leggi; il Rè gli fà dare esecuzione; l' Ordine Equestre n' è il Custode; il Volgo deve osservarle.

13 Da ciascuno degl' Elettori dipende l' Elezzione del Rè; dico da ciascuno di essi, perchè ogn' un di loro, dissentendo, hà facoltà di romper la Dieta. Assemblansi a tale effetto in luogo due leghe distante da Varsavia, sotto Tende, ed in Armi, centomila persone, delle quali quindicimila almeno vengono scelte dal Corpo della Nobiltà, che supera il numero di ducento milla. Anticamente non v'era Palatino, che comparisce a quella grand' Assemblea con minor numero di seicento Nobili di seguito; mà oggidì non ne può condurre che cinquanta, con Lancespezzate d' egual numero in Abito da gala. I Palatini vengon considerati, come Duci delle Milizie loro soggette. I Castellani, come Legati, ed i Nunzj Terrestri rappresentanti de' Nobili, con autorità di consentire agl' affari di pace, e di guerra, siccome d' altre materie di rilievo.

14 Durante l' Interregno, all'Arcivescovo di Gnesna, Primate del Regno, resta appogiata la mole della Monarchia. Sospende egli la Cerimonia de' funerali del defonto Rè fino all' Elezzione del Successore. Da esso dipende l' adunare gli Stati, per venire alla promozione del novello Monarca; il far notificar' il tempo, ed il luogo dell' Assemblea, che suol seguire in un luogo chiamato Wola, due leghe distante da Varsavia, sotto Tende, ed in Armi: A lui spetta il raccoglier' i Voti; egli è quello, che promulga i Voti avanti l' Altare dopo la Messa; Così fà delle Proteste di mantenere i privilegj del Regno, a' quali la Nobiltà giura d' assistere. Nel proceder' all' Elezzione del Rè si suol preferire la Regia linea, quando vi si trova, giusta il grado de' soggetti. Lo stesso Arcivescovo fa introdurre l' Eletto nell' Assemblea; lo saluta Rè; l' accompagna alla Chiesa: Lo fà giurare, d' eseguire le leggi già stabilite, che l'obligano a non prender risoluzioni senza il consenso degli Stati. Sostenendo ancora esso Arcivescovo il grado di Legato nato, contende talvolta la maggioranza co' Ministri Apostolici, che parimente portano tal Carattere.

15 La Residenza del Rè suol' esser Varsavia, Città, che, come Fonte più comodo ad influire gli Spiriti vitali a tutto il Corpo della Repubblica trovandosi nel Cuore del Regno, poco lon-

lontana da Leopoli, Gnesna, e Craccovia, invita molti per lo sito piacevole, e per la qualità degl'affari, che quivi si trattano, alla sua stanza. Quel Monarca, senza l'approvazione del Senato, non può maneggiar Trattati co' Principi stranieri, ne conchiuder Leghe, Paci, ò Tregue; molto meno determinar Tributi, imporre Contribuzioni, prescriver leggi, ne alienar beni del Regno. Per gl'affari d'importanza spedisce il suo Cancelliero a' Palatini Lettere, chiamate *Instructionis Litteræ*, che portan lo stato de' negozj, che S. M. intende proporre in Assemblea. Ricevute tali lettere, ogn'uno de' Senatori esamina in particolare la natura, la qualità, i soggetti, e le conseguenze delle proposizioni da farsi, alle quali ciascuno hà la libertà di risponde-re, come giudica espediente per lo publico bene, e per lo suo interesse particolare. Invia altresì il Rè Lettere ne' Palatinati, la cui Nobiltà radunandosi, elegge un Nunzio, chiamato Terrestre, persona di capacità, e talento, per parlar' in nome della Provincia, e risolvere ciò, che viene proposto, di consenso Universale; dico Universale, perchè, se succedesse, che un semplice Gentiluomo disapprovasse una proposizione, benchè approvata da tutto il rimanente dell'Assemblea, non si potrebbe proceder' avanti. Il Nunzio non potrebbe partire, e la Provincia non avrebbe diritto di Voto negli Stati.

16 Terminate le Diete Provinciali nel tempo dal Rè prefisso, i Senatori, ed i Nunzj portansi alla Corte, ove S. M. col seguito del Cancelliero, dopo aver esposto di bel nuovo la cagione, per cui è stata radunata l'Assemblea, ascolta i pareri di tutti. Gl'affari devon conchiudersi a pieni Voti; ò com'essi dicono, *nemine reclamante; nemine dissentiente*: altrimente l'Assemblea resta rotta; ogn'uno si ritira, e le proposizioni restan di niun valore. Trà le Città del Regno non v'hà che Craccovia, Dantzica, e Vilna, che godano il privilegio d'inviar' alla Dieta i Deputati, che siedano nella Camera della Nobiltà. Gl'affari ordinarj si discutono avanti i Giudici deputati da ciascun Palatinato. Quando si dee dibattere, se debba farsi guerra, con Editto particolare, viene convocata quella Nobiltà, a cui non corre obligo di servire oltre cinque leghe fuori del Regno: Quando devonsi passare tali Confini, l'Erario publico deve mantenerla. La Convocazione di tutta la Nobiltà non si fà, che ne' casi estremi, allora conducon seco numero grande de' loro Sudditi a proprie spese. Siccome nelle Diete Provinciali ad ogni sorte di persone vien permesso d'entrare, e d'ascoltare tutto ciò, che vi si propone, così l'infimo Contadino può sapere tutto ciò, che quivi si risolve; il perchè; quando si tratta di materie di guerra, i nemici vengon subito avvisati de' loro disegni, e forze, con che scuoprono il modo di rovinarli.

17 Di molte cose poi dispone il Rè con autorità assoluta; premj, e pene sono nelle di lui mani: può egli premiare la Virtù di Nobile splendore; vi si richiede però il consenso degl'Ordini: Restano esclusi gli Spurj dagl'onori, ancorchè di Sangue Nobile. Da esso dipendon le Prelature, ed altre Dignità, sì Ecclesiastiche, che Secolari, sien Civili, ò pur militari; primarie trà queste sono le Cariche di Gran Mareściallo del Regno, Mareściallo di Corte, Gran Cancelliero, Gran Tesoriero, e Gran Preposto: Altrettante trovansene nella Lituania: purchè cadano nelle persona de' Nobili Polacchi, e che tra questi non sien compresi i Congiunti del Rè, senza pubblico beneplacito; sicchè dal Rè dipende l'ingrandire i Sudditi, mentre non sien suoi parenti. Il Gran Mareściallo del Regno gode vantaggi grandissimi: Hà giurisdizione anche sopra la Corte, potendo introdurre Ambasciadori, far leggi, eseguire Arresti con pena Capitale, e per segno d'autorità nelle Assemblee comparisce col bastone. Porta seco il Titolo di Gran Maestro della Casa del Rè, cogl'altri di Gran Mastro delle Cerimonie, di Gran Foriero maggiore, di Giudice, e Maestro del Governo. I Generali delle Armate del Regno, e della Lituania ponno dar battaglie, ed al Campo hanno autorità Sourana. Nelle Città, oltre i Palatini, ed i Castellani, vi sono i Burgravj, i Giudici, ed i Magistrati. L'Arcivescovo di Leopoli è ancor lui in grande stima, da non paragonarsi però con quello di Gnesna; la sua Diocese è molto vasta: Oltre questi Metropolitani, hà la Polonia quindici

Vescovi, che parimente nelle Diete hanno il loro Voto; prerogativa, che, quando si tratta di diritti, privilegi, e contribuzioni, non compete a' Castellani minori: Così succede de' Burgravj, Giudici, e Magistrati d'ogni Città, quali però ponno appellare a Craccovia, ò a Lublino.

18 Mà, tornando al Rè, egli solo è Giudice supremo nelle Cause Criminali de' Nobili; mà non può condannar a morte ne privar di Nobiltà, senza l'approvazione della Dieta: Da esso dipende l'Intimazione del tempo, e luogo delle Assemblee: I Lituani però dal tempo di Stefano Battori in poi pretendono, che il luogo si debba eleggere una volta nel Regno, l'altra nel loro Ducato: Il Rè elegge i Conseglieri; è Signore assoluto de' Sudditi immediati non Nobili: Può comunicare i privilegj della Nobiltà Polacca alle Provincie soggiogate, siccome, a quelle, che spontaneamente si sono unite alla Corona: Può crear nuovi Palatini, e Castellani: non può fare nuove leggi, ne batter nuove monete senza consenso della Dieta; mà s'egli è destro, può tutto.

19 Il Regio appannaggio ascende ad un milione di Tallari almeno, che si ritrano dalle Saline vicino a Craccovia, dalle miniere di metallo, piombo, rame, ed argento; Dalle Pesche in Prussia, e da qualche Tributo, che pagan gl' Ebrei, che suol servire per lo trattenimento de gl' Ambasciadori; per lo stipendio della famiglia, e per maritar le figliuole. Al le altre occorrenze supplisce l'Erario pubblico. Ponno anche accrescerle que' Monarchi, con appropriarsi le pensioni, che soglion' assegnarsi a' Grandi; con esiger qualche ricognizione, quando conferiscon le Cariche, e Benefizj, che, come si è accennato, dipendon tutti dal Rè. Le rendite de' Vescovadi ascendono a settanta, ed anche ad ottanta mila Tallari: Quelle delle Badie, e Canonicati non sono minori di due mila; mà corrispondente è il fasto, ed il lusso. La Polonia, ò la Lituania, quando la Corte dimora in questa, ò in quella Provincia, è obligata a far le spese per lo mantenimento di essa. Le spese, che si richieggono per gl' affari del Regno, si fanno co' denari del Pubblico Erario. Quando la generosità del Rè, con eccesso di spese, hà obligato l'Erario a far debiti, le Diete han supplito con più milioni di Fiorini. Il perche, non soggiacendo l'Erario particolare del Rè ad alcun dispendio per gl' affari del Regno, ed abondando di mezi, per cumular denari con l'assoluta autorità di disporre di tutte le Cariche, pochi altri Monarchi ponno aver' opportunità megliore del Polacco d'arricchire i suoi. Anche la di lui autorità, se ben limitata, si dilata a misura della sua prudenza. La Sciabla, il denaro, e la Testa, solea dire Stefano Battori, fan divenire i Sourani della Polonia, così assoluti come ogn' altro Monarca della Terra.

CAPITOLO XXII.

Del Regno di Danimarca.

1 TRae l'origine il nome di questo Regno dalle Voci *Marca*, e *Dano*; la prima si spiega Terra; l'altra è stata presa dal nome del primo Rè, de' Danesi chiamato Dano; sicchè significa lo stesso che Terra di Dano. Anticamente era conosciuta sotto nome di Ducea, che con Tributo dipendea dalla Souranità dell' Imperio: Federigo I. Imperadore dichiarò Rè Pietro di Dania, obligandolo al giuramento di fedeltà; col tempo scosse il giogo, e da Elettivo, che già era, divenne Ereditario; come membro dell' Imperio hà luogo nelle Diete. Compongono quella Monarchia, oltre lo stato del proprio nome, la Norvegia, e l'Islanda che con la Suezia abbracciano tutto il continente della Scandia, da cui uscirono i Goti, i Visigoti, gl' Ostrogoti, i Vandali, i Cimbri, ed altri Popoli, che distrussero le più belle parti dell' Europa. La prima parte del Regno consiste in una Penisola in Terraferma, chiamata Cimbrica Chersoneso, come pure Cartri, Patria de' Cimbri, e Goti; finalmente Nordalbingia; ora detta Jutland. Si divide in settentrionale, e meridionale; contiene la prima quattro Vescovadi; cioè Ripen, Arhusen, cioè Borgo delle Anguille, e Wibourgh, ove è la Giudicatura di tutta la Jutland. La parte meridionale abbraccia due grandi Ducati; il primo di Slesvick, dal Rè Errico dato in Feudo a Valdemaro Pronipote d'

Abele

Abele Rè di Dania; l' altro Ducato è quello d' Holstein, ò sia Holsazia, così detto dalla moltitudine delle Selve.

2 L' Isola di Sicland, da altri chiamata Zecland, ò Seland, è la più amena, e la maggiore delle attinenti a quella Corona. In essa trovasi situata la Città di Coppenaghen, già Asilo de' Mercanti, che fuggivan da' Corsali; ora Regia, e Metropoli del Regno, diviso in cent'ot tantaquattro Governi: Gl Abitanti tro vansi distinti in cinque Ordini, de quali appresso parleremo. Funen, altr Isola, è Scala rinomata per lo trafico. Ottene set è la sua Città principale, ove tengon si le Assemblee di tutta la Nobiltà. La Scania, ò Sconen, è la quarta Isola, di cui Lunden è la Città Archiepiscopale.

3 La Norvegia, in qualche parte molto fredda, è però sterile, per lo più viene abitata dalle Fiere: Non è molto lontana dalla Danimarca. Il Paese è montuoso, con miniere d' Argento, Stagno, e Metallo inferiore. V' è abondanza di Daini, Marocchini, Volatili, e Castori. Ne' Mesi di Decembre, Gennajo, e Febrajo non vi si vede Sole: Chi vuol praticarla, s' indossa pelli d'Orsi; cioè la Testa nel muso; le braccia, e le gambe nelle loro Zampe; Sicchè gl' Uomini sembran Bruti che caminino: Buona parte della State per sei Mesi i Raggi Solari mai tramontano. In que' Mari si pescan Balene, Aringhe, e Salamoni. La sua lunghezza è di quattrocento leghe Francesi; la larghezza di cinquanta. L' Islanda, Paesi quasi sterile, particolatmente nelle parti Settentrionali, per quella porzione, che non appartiene al Britanico, vien posseduta dal Danese: abonda di Bestie, e di Pesci.

4 I costumi degl'antichi Dani eran simili a quelli, che dagli Storici vengonci riferiti de' Cimbri: Nel nostro Secolo, quelli particolarmente, che abitan la Jutland Settentrionali, Uomini di Corporatura grande, robusti, e di bell'aspetto, passan per sospettosi, rozi, scaltri; avveduti ne' proprj interessi; altieri, sprezzanti; dediti alla Crapula, ed all'ebrietà; pertinaci nella propria opinione; queruli, amatori della giustizia; facili ad apprender le lingue straniere; avidi delle Scienze, e religiosi osservatori de' patti. I Norvegi anticamente governavansi ad uso di Repubblica; soggettaronsi poscia ad Aquino loro Rè. Sono semplici; amano i forastieri; dediti però alle Stregherie: Quei dell' Island, parola che significa Paese agghiacciato, abitan co' Cavalli, e Bovi: I Monti sono le loro Città, e Castella; Vivon di latticinj; bevon' acqua; imparano a mente le gesta de' loro maggiori, rappresentate in Canzoni; sono queste le loro storie: Alcuni intagliano le memorie di quelle ne' Sassi, e negl' Alberi. Quei di Graenland mangian Carni crude; fabrican le Case d' Ossa di Pesci; han però Marmi vaghi, e bei colori.

5 Il Governo del Regno, ancorchè sia Monarchico, si accosta all'Aristocratico: Il Rè nell' atto della sua Coronazione giura d' osservare le leggi del Regno; di mantere i Privilegj sì alla Nobiltà, che alla Cittadinanza, e di conservare la Fede Cristiana: Oggidì vi si professa il rito di Calvino. Gli stati sono composti degl' Ordini, che, come si è accennato, sono cinque; Contiene il primo il Rè, e la Regia famiglia, che gode alti Privilegj, con appannaggi considerabili: Il secondo Ordine è quello degl' Ecclesiastici, a' quai spetta la metà delle Decime; l' altra metà si paga al Rè. La Nobiltà compone il terz' Ordine; quelli, che sono fregiati di tale prerogativa, esercitan giurisdizione sopra i proprj Sudditi; e particolarmente i descendenti da quelli, che intervennero alle Transazzioni trà Carlo Magno, ed Emmingo Rè de' Dani: Dell' Ordine de' Nobili si eleggono altresì vent' otto Senatori, che subito seguita la loro Elezzione, ricevon gl'Alimenti dal Pubblico: Ciascuno di essi hà un Castello di sua giurisdizione, senza pagar cosa alcuna al Rè; mà in tempo di guerra tutti sono obligati a mantenere certo numero di Soldati a Cavallo. Per legge del Regno il Rè non può comprar Feudi, ne altri beni stabili da' Nobili, ne questi da' Plebei; mà, volendo farne contratto, dev' esser di permuta. Il quarto Ordine è composto di Cittadini, e di Mercanti, che soglion' avere un Presidente del Corpo della Nobiltà: Godon essi molti privilegj; Del loro Ordine si scelgono i Vescovi, i Canonici, i Governadori delle Castella, i Segretarj, Capitani, Questori, e simili: Il quinto Ordine, è quello de' Villani, che si distinguono in due

due Classi; Chiamasi la prima de' Tributi; cioè de' Lavoradori liberi, che possiedon qualcosa del proprio; mercanteggiano, attendono alla pesca, e fanno altre cose simili; pagano un' Annua ricognizione; mà non ponno esser obligati al servizio pubblico, ne a Contribuzioni straordinarie, senza l'assenso del Senato: Compongon la seconda Classe quelli, che non possiedon cosa alcuna del proprio; lavorano gl'altrui beni; e regolarmente prendon in affitto quelli de' Grandi, con obligo di prestargli molti servizj.

6 L'autorità degli Stati, e del Senato è grande. Il Rè giura, di non condannar a morte alcun Nobile; mà che ciò debba farsi dal Senato: Che ogni Nobile abbia il diritto del Sangue sopra i proprj Sudditi, rimossa ogni Appellazione. Per altro da' Tribunali particolari si dà l'Appellazione al Gran Cancelliero, Ufizio di somma autorità; da questo si appella al Rè: I Governi del Regno, come si è accennato, sono centottantaquattro; Tutti vengon distribuiti dal Rè per lo più a persone versate nelle leggi, particolarmente del Paese. Le Cariche sono Vitalizie: Quando si trova, che alcun Giudice abbia dato Sentenza ingiusta, per disposizione delle leggi del Regno viene condannato alla confiscazione della metà de' beni, de' quali una parte si applica al Regio Fisco, l'altra a quegli, che ingiustamente è stato condannato.

7 I Governi della Norvegia sono i seguenti cioè *Babus*, che hà sotto di se la Provincia di *Wick*, *Syden*, *Congel*, e *Masterland*; Il secondo Governo è quello d'*Argerbus*, da cui dipendono, oltre il Forte del suo nome, le Città Episcopali d'*Anslo*, *Fidricstad*, *Scheen*, ove sono le miniere dell'Argento, è del rame, e la Provincia di *Tillemarck*. *Berge*, il più celebre emporio di quel Regno, è il terzo Governo. *Trunten*, ò *Nidrozia* Archiepiscopale, e Metropoli del Regno, è il quarto Governo. *Vardbus* è il quinto, da cui dipende la Fortezza, che porta il medesimo nome, e per cui il Rè Danese pretende la Signoria del Mare Settentrionale. Avvi la Provincia di *Finmarck*; mà tanto men conosciuta, quanto più è barbara. Dipendono anche da quel Regno la *Graenlande*, e la *Spitzbergen*.

8 Le Regie rendite consiston quasi tutte nelle Gabelle imposte sopra le Navi mercantili, che passan per lo stretto del Sund, dalla Fortezza di *Vargus*, e sopra gl' Animali, che dalla *Jutland* si trasportano in Germania, ed altri Paesi, che in tutte si calcono un milione di Scudi.

CAPITOLO XXIII.

Del Regno di Suezia.

1 LA Suezia, anticamente chiamata *Vagina gentium*, Regno, come sappiamo, posto verso il Settentrione, d'aria sì perfetta, che gl'Abitanti giungono a vivere fino a Centotrenta, e Cenquarant' Anni; per antichità di Scettro, e per ambito di Dominio, è in sommo grado riguardevole; dagli Storici si considera per una delle più vaste Monarchie d'Europa. Vogliono alcuni Scrittori, che il di lei nome proceda da Suenno figlio di Magog, Nipote di Noè, figlio di Giafet. Altri, e con probabilità maggiore lo prendono da' Suioni, popoli della Scandinavia. I costumi de' suoi antichi Abitatori non sono men noti all'Italia, che alla Spagna, ed a buona parte della Francia: Non v'è chi non sappia, per prova, quanto fosse grande la loro barbarie nel combattere, la crudeltà nel vincere. Molti tengono, ch' essi fossero quelli, che introdussero in Italia la barbara prova del Duello. Il valore delle loro Donne è stato famoso al Mondo, non men che quello degl' Uomini. Nel nostro Secolo sono ben fatti, robusti, destri, buoni Soldati, parlan lingue straniere; Intendono la politica; non ignorano alcuna cosa di ciò, che può fare un Galant'uomo: ne' loro Abiti imitano la magnificenza de' Francesi: Quando trovansi in vantaggio, vengon accusati d'eccessiva fierezza; per altro sanno ben dissimulare; sono amici de' forastieri; d'ingegno universalmente. svegliati; capaci, così delle Arti liberali, come delle meccaniche; non avidi di ricchezze superflue, ne di delizie; contentansi di ciò, che per vivere è necessario: Non cercan tan poco (se crediamo agli Scrittori) con ansietà gl' Onori.

1 Comunica quel Regno il suo nome a tutte

tutte le parti, che lo compongono, divise nella Lapponia, Finlandia, Gozia, Bothinia, Scriffinia, Cornelia, Casania, Lingria fino alla Livonia, a cui Gustavo Adolfo aggiunse la Pomerania, la Signoria di Vismar, ed i Ducati di Bremen, e di Verden; tutti divisi in Provincie, e ciascuna di queste costituisce una Cancelleria particolare, ed un perfetto Magistrato. Il Principato anticamente era Elettivo; ancorchè paja, che il rispetto avuto da' Senatori nel preferire i figli de' loro Rè l'abbia reso Ereditario: Mà la verità si è che Cristierno II. Rè di Danimarca, e di Norvegia, pretendendo, che anche la Suezia, già posseduta da Gioanni II. suo Padre, e dall' Avo Cristierno I. a lui appartenesse dell' Anno 1523. dopo aver rotto gli Suedesi condotti dal bravo Stenone Stura, Governadore del Regno, restato morto sul Campo, Cristierno, dico, profittando della costernazione, in cui, dopo una perdita sì grande trovavansi gli Suedesi, mise l'assedio sotto Stokolm; mà, vedendo, che gli assediati eran risoluti di fare una valida difesa, accordò loro la conservazione de' Privilegj, purchè da essi fosse ricevuto, e coronato Rè di Suezia. Volendo però l'infame mostro vendicarsi di quelle brave genti, perchè aveangli fatta lunga resistenza, e così assicurarsi la nuova conquista con la loro perdita, fece azzione la più nera, e la più inumana, di cui abbia giamai parlato la Storia. Avendo egli invitato il Senato, e tutti i Signori di qualità, che trovavansi in Stokolm, ad un magnifico Festino fatto preparare in quel Castello, sotto pretesto di celebrare con festa, ed allegrezza per trè giorni la sua Elevazione a quel Trono; nel terzo giorno le di lui Truppe impadronironsi all'improviso delle Porte della Città: Indi i Convitati trà quali due Vescovi, furon tutti trucidati, mentre si faceano uscire l'un dopo l'altro, dal Castello; poscia fù fatta man bassa sopra i Cittadini, che tutti passarono a fil di spada; sicchè nella desolata Città, che fù anche saccheggiata, altri non vi restò che le Donne, i fanciulli, ed i Soldati Danesi, che commisero le più orribili barbarie.

3 Mà la vendetta di Dio seguitò l'empio, mentre vittorioso veleggiava verso la Danimarca, per punirlo col mezo de' proprj Sudditi. Avendo questi in orrore la crudeltà del Tiranno, e pensando, che un giorno avrebbe potuto far' anche in Coppenaghen ciò, ch'era seguito in Stokolm, prese le Armi contro di lui, chiamaron Federigo Duca d'Olsazia suo Zio, per collocarlo sul Trono; e siccome è solito de' Tiranni d'esser vili, e di temer sempre di quelli, da' quali sono temuti, Cristierno, credendosi del tutto perduto, non ebbe Cuore da mettersi in difesa, come potea, dipendendo da esso tutte le Fortezze del Regno; mà, fatte caricare precipitosamente sopra Vascelli tutte le cose più preziose del suo Palazzo, con la moglie Elisabetta sorella di Carlo V. e figli, ricovrossi in Zelanda: Tentò qualche tempo dopo di rientrare nel Regno; mà dal Rè Federigo fù disfatto, e preso prigione; Indi condotto nel Castello di Smidebourg, quivi terminò i suoi giorni.

4 Mà prima che Cristierno tornasse a Coppenaghen, Gustavo *Erikson*, ò figlio d'Errico, giovine Principe del Sangue de' Rè de' Goti, discendente da Carlo Canuto, che sessant' Anni prima era stato Rè di Suezia, fugì di Danimarca, ov' era ritenuto prigione; Indi intraprese la liberazione della Patria miserabilmente oppressa da' Danesi; secondato dalla sorte, soccorso dalla Città di Lubek, e seguitato da pochi Suedesi, in breve tempo si rese Padrone di Stokolm, e delle altre Piazze occupate da' Danesi. Indi, come liberatore, fù proclamato Monarca della Suezia, e trasmise a' discendenti, come Ereditaria la Corona: Morì egli dell' Anno 1560. lasciando dopo di se due femine. Errico venuto da Catterina di Sassonia prima Moglie, cagionò disordini grandi nello Stato; mà, sendo stato preso da' suoi fratelli, dell' Anno 1568. morì prigione. De' fratelli d'Errico, Gioanni, e Carlo, che Gustavo I. avea avuto dalla seconda moglie Margherita di Loholm, Gioanni fù coronato, e lasciò un figlio, chiamato Sigismondo, che dell' Anno 1592. fù suo Successore, sendo già Rè di Polonia; mà Carlo suo Zio, avendolo fatto dichiarar' incapace di governare, occupò per se il Trono: Morì dell' Anno 1611. lasciando dopo di se il Gran Gustavo Adolfo, quel famoso Gustavo, che accorse in ajuto de' Protestanti, che l'Impe-

l'Imperadore Ferdinando II. Principe zelantissimo per la Fede Cattolica volea obligare a render alla Chiesa i beni usurpatigli; quel Gustavo, dico, che, dopo la sanguinosa battaglia di Lipsic, ov'egli disfece l'Armata Imperiale, come un fulmine scorse tutta l'Alemagna, sin di là dal Danubio, riducendo tutto alla sua ubidienza, e minacciando già l'Italia, e Roma stessa, che tutto dovea temere da quel novello Alarico, se Diò, che per qualche tempo volle servirsi di quel flagello per punire l'Alemagna, non l'avesse gettato a Terra alla Giornata di Lutzen con quel fatale colpo, che l'estinse senza che però cessasse di vincere. Principe, che in verità acquistò più gloria di tutti i suoi Predecessori; mà molto meno della sua illustre figlia Cristina, che con atto Eroico di Cristiana generosità volle più tosto abbandonar' una Corona, per dichiararsi pubblicamente Cattolica, ch'esser', ò parer solamente Luterana, per conservarsela. Cedette ella per tanto il Regno al Principe Carlo suo Cugino germano, figlio di Gio. Federigo Conte Palatino di Clebourg, del Ramo de' Duchi di due Ponti, e della Principessa Catterina figlia del Rè Carlo di Sudermania, e Sorella del Rè Gustavo Adolfo, che la fece sposar' a quel Conte.

5 Ancorchè il governo sia Monarchico, il Rè ne' grandi affari convoca gli Stati distinti in sei Ordini, de' quali il primo è quello de' Principi Ereditarj; il secondo de' Nobili; il terzo del Clero; il quarto de' Soldati; il quinto de' Mercanti; il sesto de' Contadini: Il Clero deputa due Sacerdoti d' ogni Comunità: Le Città spediscono due Mercanti; ogni Territorio due de suoi Abitanti: Avvi Senatori, e Consiglieri, a' quali si aggiungono cinque Ministri di prima sfera; cioè Gran Giustiziero, Gran Contestabile, Gran Cancelliero, Grand' Ammiraglio, e Gran Tesoriero. Sono questi ancora Tutori del Rè, e governan il Regno in tempo della di lui minorità. Sonovi altresì cinque Governadori Generali, quattro Grandi Presidenti di Giustizia, e ventinove Luogotenenti Generali, Governadori delle Provincie per lo Rè. Gl'affari di minor' importanza si riferiscono ad uno de' Consigli, che sono sei: Il primo è quello di Giustizia, ove presiede il Gran Giustiziero accompagnato da quattro Senatori, sei Gentiluomini, e sei Dottori; Il secondo Consiglio viene chiamato di Guerra, il terzo dell'Armiralità, il quarto della Cancelleria; il quinto delle Finanze; il sesto del Comercio, e delle Montagne.

6 Ogni Distretto hà il suo Landsmanno, ò sia Consolo; Ogni Territorio il suo Visconte; ogni Provincia il suo Lamano. Dalle Sentenze de' Visconti s' interpone l'Appellazione a' Lamanni; Da questi al Regio Consiglio; Indi al Rè stesso. Visitano ogn' Anno i Lamanni una parte della propria Provincia; Intanto tutte le altre sono esenti dal Tributo, e dalle Visite. Le Famiglie, che abitan fuori di Città, sono divise in tante Centurie: Il Rè assegna una, ò più di queste a' Nobili, ò a' Letterati benemeriti, perchè giudichino le loro Cause; ogn' Anno alla Regia presenza radunansi i Lansdmanni, i Visconti, i Lamanni, ed altri Uffiziali, ove si propone ciò, che occorre.

7 Le leggi, con cui il Rè si governa, sono quelle che furòn pubblicate da S. Errico, trà le quali le seguenti sono le principali; cioè, che, chiunque fà contratti usuraj, debba perder, non solamente i frutti, mà anche il Capitale. Che gl' Adulterj sien puniti con la morte: Che non si dia sepoltura agl' uccisi, fin che non sieno castigati gl' Uccisori: Che il Giudice, se alla seconda Istanza de' Litiganti non pronunzia la Sentenza, sia tenuto pagare del proprio la somma controversa. Non si permettono Avvocati; ogn' uno deve agitar da se le proprie Cause: Quelle de' pupilli, Vedove, ignoranti, mentecati, ed altri privilegiati, vengon difese da' parenti, Amici, ò protettori, come le proprie.

8 Le Regie rendite, dopo che l' Eresia è stata introdotta in quel Regno, si cavano in primo luogo da' beni Ecclesiastici, dalle miniere, Gabelle, Decime di tutte sorti di Vettovaglie: Oltre di ciò i Popoli per la difesa del Regno sono obligati a proveder gl' Eserciti di Vettovaglie: Il denaro, ch' entra nel Regio Erario, si calcola sei in settecento mila Tallari, e sette Tonne d'oro.

CA.

CAPITOLO XXIV.

Della Dignità Ducale.

1 SE la Dignità di Duca debba preceder' a quella di Principe, ò debba praticarsi il contrario, vedrassi nel Trattato delle Precedenze; mà intanto, giacchè nella nostra Italia, per cui principalmente io scrivo, ed in altre parti dell' Europa gli Sourani preferiscon la prima, riservando l' altra a' loro Successori, come vediamo in Italia praticarsi nelle Corti di Toscana, Savoja, Modona, Parma, e Mantova. In Alemagna in quelle di Baviera, Sassonia, Hannover, ed altre. Senza far caso, che i Conti Palatini, ed i Marchesi di Brandembourg precedano molti altri Principi; poichè ciò non fà stato a pregiudizio del Titolo di Duca in generale; mentre que' Principi non sono solamente Conti, ò Marchesi; mà Elettori, e come tali i primi Principi dell' Imperio: Così succede in Francia, ed in Spagna. Si può aggiugnere, che i Principi di Polonia, d' Ungheria, e di Boemia, che presentemente sono Rè grandi per lo corso di molti Secoli han portato la qualità semplice di Duchi; e nella proposta materia, come osserva il Muzio nel suo Gentiluomo *(a)* si deve attender l' uso, anche noi in questo Trattato, nel discorrer di tali Dignità, terremo la medesima regola: Mà, perchè non poco resta da dire a favore della Dignità di Conte, giudicata molto più antica di quelle di Duca, e di Principe; e molto più dell' altra di Marchese, giacchè trovo, diffusamente, e con molta erudizione averne scritto Francesco Maria Fiorentini nelle Memorie della Contessa Matilde, parlando appunto delle Dignità di Duca, Marchese, e Conte, riferirò in questo luogo ciò, che il citato Scrittore ne dice, che cade anche al proposito del presente assunto.

2 Trà gradi distinti di Principato inferiore, che in questo Secolo si trovan più di quello de' Duchi, e Marchesi abbiamo esser' antico il Titolo di Conte: Sin dal tempo de' primi Cesari era questo riservato a' più qualificati Ministri. Alcuni Conti si spedivano a governar Provincie, dove però erano ancora chiamati Presidenti. Così nota il Baronio, e de' tempi di Nerone negl' Atti M. S. di S. Paolino primo Vescovo di Lucca, si trova più volte nominato quell' Anolino Conte, che nella Vita di S. Nazario si dice Presidente d' Italia, e per avventura era uno di quelli, che nella notizia dell' uno e dell' altro Imperio vengono annoverati nel decimo luogo tra gli spettabili delle Provincie; e nelle leggi sono più volte rammemorati. Non solamente da' tempi di Carlo Magno, di Pipino, e di Lodovico, dividendosi l' Italia in Contadi, cominciarono a moltiplicar' i Conti, che quelle porzioni di Dominio governavano; mà sin dal tempo de' Goti, ve n' era più d' uno: Cassiodoro fà menzione dell' autorità de' Conti di Roma, e di Ravenna; e dalle leggi Gotiche, che ne parlan, si raccoglie, che in ogni Città risedea un Conte per governarla. Abbiamo dal Sigonio, che Longino, spedito al Governo d' Italia da Giustino Imperadore, sentendo, che i Longobardi portavansi ad occuparla, distribuì in tutte le Città di rimarco Capitani, Presidenti, ò Conti, segnatamente in Ravenna, ove fermossi egli stesso, per opporsi all' impeto di Baldovino, che da Venezia avanzavasi a quella volta, e prese Titolo d' Esarca, nome Greco, che non sempre hà avuto il medesimo significato. Anticamente Exarca veniva chiamato quegli, che oggidì porta il Titolo di Primate, significato preso dal Concilio di Calcedonia: Il Canonista Balastres osserva, che per la parola Diocese, a cui i Primati venivano spediti, convien intender più Provincie; e Balsamone spiegando il Canone del Concilio di Calcedonia, dice, che per Esarca d' una Diocese si deve intender' il Metropolitano di più Provincie. Mà gli stessi due Canonisti osservan' ad un tempo, il privilegio degl' Esarchi essere stato abolito intieramente nella loro Chiesa; sicchè in altro non consiste che nel mero Titolo, senza diritto. La Dignità d' Esarca è stata altresì una Carica nell' Imperio.

(a) lib. 2. f. 152.

perio. Riferisce Gio: Citrio, che tal Tito lo solea darsi a quegli, che comandava le Cesaree Armate in Occidente. Esarca d' Italia veniva chiamato quegli, che esercitava la Carica di Vicario dell' Imperadore in questa Provincia, e risedea in Ravenna. Tra' Greci oggidì la parola Esarca altro non significa che deputato, ò Delegato: Questo è il Titolo, che il Patriarca dà a quelli, che delega per affari Ecclesiastici: come per esempio osserva il P. Goar nelle sue Note sopra gl' Uffizj della Chiesa di Costantinopoli, quelli, che il Patriarca spedisce in diverse Provincie, per sapere, se si osservano i Canoni Ecclesiastici; se i Vescovi fanno il loro dovere; se i Regolari osservan la Regola: Tali Delegati vengon chiamati Esarchi, ancorchè in effetto altro non sieno che Visitatori, ò Deputati per affari particolari. In questo senso M. Simone dice, che Melezio Siriaco, da M. Smith chiamato Grechetto incognito, era un' Uomo molto ben conosciuto nella Chiesa di Costantinopoli, mentre il suo Patriarca l'avea scelto in un Sinodo, per spedirlo in Moldavia in qualità d' Esarca, ò Deputato principale, per esaminare una Confessione di Fede, composta dal Clero della Russia, ricevuta poscia da tutte le Chiese Greche d' Oriente. Mà l' Esarcato, di cui quì si parla, fù introdotto da Giustino il giovane dell' Anno 567., ò 68., dopo che mediante l' opera di Bellisario, e di Narsete, fù discacciata dall' Italia la maggior parte de' Barbari, ch' eranvisi stabiliti. Ravenna era la Capitale, e comprendea Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Bobia, ed altre. Gl' Esarchi attribuironsi sovente l'autorità d' eleggerʼ i Papi: Eutichio fù l' ultimo, ch' Astolfo Rè de' Lombardi discacciò dell' Anno 751., ò 52., e si rese padrone dell' Esarcato, dopo ch' era durato Centottanta due Anni. Pipino il Curto, Rè di Francia, lo tolse ad Astolfo, ed un de' suoi Cappellani, dopo aver preso possesso di tutte le Città, per mostrare, che il suo Padrone facea di quelle Donazione agl' Apostoli, portò di quelle le Chiavi sopra l' Altare de' Santi Pietro, e Paolo.

3 Del tempo di Longino furon mutati i nomi allo stipendio, a' Prefetti, a' Giudici, ed a' Questori. Lo stipendio fù chiamato Rega: A' Prefetti fù dato il Titolo di Maestri de' Soldati: A' Giudici quello di Secellarj; A' Questori l' altro di Cartulari. Giunto Alboino, con l' Esercito alla Città d' Aquilea, ed impadronitosi di questa, e del Friuli, ridusse il Paese in Provincia, col Titolo di Ducato, e la diede in custodia a Gisulfo suo Nipote, chiamandolo Duca, e fù il primo, che di tale Titolo andasse fregiato. Regnando tuttavia Alboino, i Longobardi divisero gl' acquisti fatti in quattro Ducee, e due Marche: Delle Ducee la prima fù la sopracennata del Friuli; la seconda quella di Benevento, a cui furon subordinati i Campani, gl' Abruzzesi, i Saniti, ed i Lucani; la terza ebbe per Dominante Spoleto, Capitale dell' Umbria, e della Toscana; Turino fù la quarta Ducea. La prima delle due Marche fù nel Piceno, che da Ancona, Città Dominante, fù chiamata Anconitana: L' altra nella Provincia di Venezia, da Trevigi Metropoli, detta Trevigiana. Mà, perchè le Ducee non eran' Ereditarie, come lo eran le Marche, queste venivano stimate più nobili di quelle.

4 Non trovandosi più nominati i Conti nelle leggi de' Longobardi; mà solamente nelle Aggiunte dopo l' ingresso de' Francesi in Italia, si può credere, che, mancando i Goti, cessasse ancora in buona parte il Governo de' Conti, restituito appresso da Carlo Magno, e da' suoi Successori. Ciò non ostante, più moderno, come si è detto, è il nome di Duca, quando però si prenda in significato, che non abbia propriamente riguardo a Carica Militare. Trovasi nelle leggi Gotiche frequentemente fatta menzione de' Duchi; e chiaramente si vede, che sendo questi superiori a' Conti, le Cause dagl' ultimi decise, in grado d' Appellazione venivan giudicate da essi Duchi: Dovean questi soprintendere all' amministrazione della giustizia de' Conti, ed altri Giudici inferiori; Anzi in assenza del Vescovo il Duca col Vicario Episcopale giudicava ancora sopra gl' eccessi degl' Ecclesiastici.

5 Mà, ancorchè sia credibile, che i Rè avendo dominato l' Italia dell' Anno CDLXXVI. fino al DLIV. si servissero delle proprie leggi, e consuetudini, sendo nondimeno la maggior parte de' Decreti di quel Codice d' Ervigio Rè, che

nella Spagna cominciò a regnare dopo Vamba del 780. resta tuttavia in dubio, se prima de' Longobardi, i Duchi, oltre l'amministrazione delle Armi, avessero altresì il Governo Civile: Durante l'Imperio d'Alboino in Italia, molti Titoli come abbiam veduto, furon mutati. Comunque si sia, l'autorità de' Duchi era grandissima; e benchè riconoscessero per Sourani i Rè, ad ogni modo, componendo essi i Comizj delle Elezzioni, ed avendo, per quanto si raccoglie dalle leggi de' Longobardi, in loro potere il comando delle Armi delle Provincie, dalle frequenti ribellioni si veniva a conoscere, ch' essi avean pocomen che un Principato indipendente. Così seguì fino al tempo delle vittorie de' Francesi: Alcuni Scrittori dicono, che, dopo che Carlo Magno restò vincitore di Desiderio, non solo non fù abolito il Titolo di Duca, mà che di più fù introdotta la novella Dignità di Marchese, e rimessa in osservanza la forma del Governo de' Conti. Il Bulingero, fondandosi sopra un' antica Cronica di S. Dionisio, attesta, che, durante il Regno di Carlo, ciò seguì per rimediare alle intestine discordie; e soggiugne, aver' osservato in un altro Codice M. S. che la Dignità Ducale chiedea d'aver Soggetti quattro Conti almeno; e ciò viene confermato da Eginarto Scrittore contemporaneo, appresso di cui si legge, che Carlo venuto in Italia, *Civitatibus quoque, quæ ad eum defecerant, sine dilatione receptis, & in eis Francorum Comitibus constitutis, eadem qua venerat celeritate, reversus est*. Tutto ciò si comprova co' gl' Annali di Francia dell' Anno 774., ove stà scritto. *Hoc Anno reddita est Civitas Papia Francis, & Desiderius Rex directus est in Franciam, & Dominus Rex Carolus, missis Comitibus per omnem Italiam, Lætus S. Petro reddidit Civitates, quas debuit*. Il Testamento di Carlo, da me riferito nel Trattato della Nobiltà, mi fà credere, che del tempo, in cui fù stipolato, non vi fossero Duchi, almeno in quel luogo; mentre quivi si legge verso il fine: *Hanc constitutionem, atque Ordinationem coram Episcopis, Abbatibus, Comitibusque, qui nunc præsentes esse potuerunt, quorumque hic nomina descripta sunt, fecit, atque constituit*. *Episcopi Hildebaldus*, & altri sino al numero d'Undici. *Abbates Fridegisus*, ed altri in tutti sette. *Comites Walach, Meginher, Ortulfus, Stephanus, Hunruocus, Burchardus, Maginhardus, Hatto, Richuinus, Eddo, Erchangarius, Geroldus, BERO', Hildegernus, Herocholfus*. E' da giudicare, che, se vi fosse stato qualche Duca, non solo non si sarebbe lasciato di chiamarlo per Testimonio, mà, come più degno, sarebbe stato nominato prima de' Conti.

4 Abbiamo da Wiccheramo, Adalberto, ed altri, che dopo la caduta de' Longobardi, in Lucca lo stesso Principe era chiamato talora Duca, talvolta Marchese, ed anche Conte. In Eginarto si osserva, che degl' Anni 799. 802., ed 875. Winigiso Duca di Spoleto, non solamente viene nominato con tale Titolo, mà anche con l'altro di Conte parimente di Spoleto. I Duchi, come si è accennato, non prendean' il Titolo da' luoghi particolari; mà dalle Provincie. *Si quis jussione Regis, vel Ducis illius, qui ipsam Provinciam regit*; si legge ne' Capitolari di Carlo, e di Ludovico: E presso Gualfredo Strabone, che morì circa l'Anno 849. paragonandosi nel libro *de rebus Ecclesiasticis* i Metropolitani a' Duchi, stà scritto, *sicut Duces singularum sunt Provinciarum*; Ed è cosa certa, che, dopo gl' Imperadori, ed i Rè, con autorità più sourana degl' altri governarono i Duchi: Dall' ordine stesso, con cui ne' Diplomi Imperiali si nominavano le Dignità di Governo, e di giurisdizione, apparisce, che i Duchi sovrastavan' a' Marchesi, ed a' Conti: Dal Privilegio da Ottone III dell' Anno 981. conceduto alla Chiesa Episcopale di Lucca abbiamo. *Præcipientes quapropter, jubemus, ut nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Judex publicus, aut Gastaldius, vel quislibet ex Judiciaria potestate, in Cellulas, aut Ecclesias, vel Domos Clericorum, Curtes, seu Villas........ aut loca, vel Agros, Castella, seu reliquas Possessiones memoratæ Ecclesiæ, quas moderno tempore per Donationes Regum, Reginarumque, vel cæterorum Deum timentium hominum, memorata tenet, vel possidet Ecclesia, vel quæ deinceps juri ipsius Sancti loci Divina pietas voluerit augeri, ad causas audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones, vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines ipsius Ecclesiæ, tam ingenuos, quàm Servos distringendos, aut ullas redibitiones........ illicitas, aut occasio-*

tationes requirendas, nostris, vel futuris temporibus, ingredi audeat, vel ea, quæ memorata sunt, penitus exigere præsumat. Dalle riferite parole si raccoglie la preeminenza de' Duchi, così sopra a' Marchesi, e Conti, come sopra gl' altri Giudici subalterni.

7 Dal Titolo di Conte si passava a quello di Duca, come al sommo, dopo la Regia Dignità: Così si comprende da Fortunato Vescovo Pittaviense, che con Sigoaldo, allora fatto Conte, non solo si rallegra di tal grandezza, mà soggiugne.

Qui, modò dat Comitis, det tibi dona Ducis.

Scrivendo al Conte Gallatario, gli annuncia parimente la Dignità Ducale, come il sommo di tutti gl' onori.

Antè Comes meritò, quam datus esset honori

Debet & ipse potens, ut adhuc bene crescere possis.

Præstet & Arma Ducis, qui tibi restat apex.

E benchè i Conti fossero di più sorti, come nota Gioanni Salesberiense, e come vedremo appresso nel Capitolo XXXIII. di questa stessa Parte; altri Deputati a decider le Cause nel Palazzo del Principe, e perciò chiamati Palatini, altri spediti ad amministrar la giustizia nelle Provincie, detti Provinciali; altri destinati ad altri Uffizj. Dalla Dignità di Conte Provinciale si passava immediatamente a quella di Marchese; Chi l'occupava, veniva spedito alla custodia di certi confini, con che restava fregiato di Dignità, e giurisdizione, minore però di quella di Duca; mà di essa al Capitolo XXXII. di questa stessa Parte.

8 Passando intanto all' assunto principale del presente Capitolo, Il Titolo *Duca* procede dalla Voce *Dux*, che significa lo stesso che Guida, ò Conduttore d'Eserciti: *Tunc inopes* [lasciò scritto Cicerone in Verre] *relicta a Duce, Præfectoque Classis, eumdem necessariò Currum tenere cœperunt.* Tal Titolo anticamente fù in uso in tempo, sì di pace, che di guerra, e con autorità grande. I figlj d'Israele, come dal libro de' Giudici vediamo, trovandosi a fronte de' Cananei, interrogavansi l'un l'altro; *Quis ascendat ante nos contra Cananeum; & quis erit Dux belli.* Nel libro de' Machabei si legge, che Giosuè; *dum implet verbum, factus est Dux Israel.* I Zelanti della legge Giudaica, sendo morto Giuda Macabeo, dissero a Gionata; *Eligimus Te in Principem, & Ducem ad bellandum bellum nostrum.*

9 Tal Titolo fù poi cangiato in una specie di Governo, che gl' Imperadori davano a' loro Capitani, quando gli spedivan alla Custodia delle Provincie (*b*) Seguita la traslazione dell' Imperio Romano in Oriente, e stabilita in Constantinopoli la Sede Imperiale sotto Costantino Magno, quello, come osservano il Cardinal de Luca, e varj Scrittori, riferiti dal Maimbourgh nel suo Trattato della Decadenza dell' Imperio nelle parti Occidentali, per le continue incursioni de' Barbari, in Italia segnatamente, trovossi soggetto ad una Sciscura sì grande, che la memoria di esso restò quasi abolita; il perchè insorsero varj Dominj, ne' quali come di sopra si è accennato, per sentimento d'alcuni Scrittori, da' Longobardi, ò giusta l'opinione d'altri da' Greci, furon' introdotti i Titoli di Duchi, Principi, Marchesi, e Conti, nelle persone degl' Uffiziali, che dall' Imperadore di Costantinopoli venivano spediti in varie parti, soggette a detto Imperio; sotto la qual divisione di Dominj, e di Titoli, i Normandi, discacciati i Longobardi, ed i Greci, posséderono le due Sicilie sotto nome di vero Allodio, e di supremo Principato, anche con le Regalie maggiori, indipendentemente da qualunque altro Principe, sicchè venivan' ad esser tanti Sourani, quanti eran' i Duchi, Principi, Marchesi, e Conti, come tuttavia lo sono parimente in Italia i Principi assoluti che vengon distinti col Titolo di Potentati, e molto più frequentemente in Germania; ed avean subordinati dodici Conti, un certo numero di Baroni, da essi dipendenti, come Soldati; mà benemeriti del primo Ordine, cui a titolo di Feudo, ò specie di Feudi non ancora introdotti, concedean, come tuttavia pratican gl' accennati Duchi d'Italia, a' quali tro-

(b) Bibliot. Univer. & Istoriq; Ann. 1686. Tom. 1. cap. 5. f. 79.

li trovansi subordinati Marchesi, Conti, e Baroni. Mà, avendo poi, giusta una opinione usurpato Rogiero I. Normando di propria autorità, e di fatto, il Titolo di Rè della Puglia, ò dell' Italia; ò giusta l'altra più ricevuta, Rogiero II. Conte della Sicilia, con l'autorità d'Anacleto Antipapa, e poscia con l'approvazione d'Innocenzo II. con assumer' il Regio Nome dell'una, e dell'altra Sicilia, divenuto Rè, que' Duchi, Principi, Marchesi, e Conti, che prima possedean le Città, e gli Stati per diritto di libero, e supremo Principato, siasi con ragione, di fatto, ò per forza d'Armi, cominciarono a riconoscer' il Rè per Sourano, per quello però che riguardava l' alto Dominio, e la Souranità maggiore, riservate al Rè alcune Regalie maggiori; come segnatamente è il diritto d'intimar la guerra, e simili, concedendo a' Duchi, Principi, Marchesi, e Conti le altre Regalie, col mero, e misto Impero; Sicchè venivano a continuare nel possesso del Principato, avendo subordinati i Feudatarj fino a tanto, che restassero estinte le linee di questi, ò per altri motivi, terminassero le prime donazioni.

10 Indi, passato il Regno da' Normandi, prima ne' Suevi, poscia ne' Francesi, questi, per imitar forse il costume de' Romani, ristabilirono il lustro delle Ducee, e delle Contee, che ne' tempi de' Goti, Vandali, e Borgognoni, erano state abolite. Si trova, che sotto la prima Razza de' Rè di Francia furonvi tre sorti di Conti: Agl' uni veniva commessa l'amministrazione della giustizia; agl'altri la condotta delle Armate; altri, ancorchè non occupassero Cariche, venivan' onorati di tal Titolo per ragione della nascita, ò del proprio merito; da ogni Duca dipendean, come si è accennato, dodici Conti. Onde i Duchi in guerra eran considerati, come a' nostri giorni i Colonelli; i Conti, come i Capitani. Eranvi altresì de' Governadori di Provincie, che alcune volte come di sopra si è accennato, eran chiamati Duchi, altri Marchesi, ò Conti; spedivansene in tutte le Provincie, e Città; in Aquitania particolarmente, avanti il tempo di Carlo Magno, tali Cariche venivan distribuite da' Regi; e spesso succedea con le nomine de' Popoli; mà il deporre i possessori dipendea sempre da' Rè. Con progresso di tempo, la potenza, e 'l Credito de' possessori fece divenire Ereditario ciò, che prima era stato ricevuto dalla Regia munificenza. Abbiam per altro, che il Marchesato della Toscana passò alcune volte ne' figlj de' possessori, non già perchè fosse Ereditario, mà per Regia Concessione. Seguita la morte d' Adalberto intorno all'Anno 917. da Berengario gli fù sostituito il figlio Guido. *Adalbertus Tuscorum potens Marchio moritur, filiusque ejus Guido a Berengario Rege Marchio Patris loco constituitur*. Indi il Successore Lamberto ne restò privo, e da Ugo Rè d'Italia fù trasferito ad Uberto suo figlio naturale. S. Pier Damiano, celebrando la disinteressata prudenza del Marchese Ugo figlio d'Uberto, riferisce, che, non stimandosi capace al Governo di Spoleto, e della Toscana, depose il primo nelle mani dell' Imperadore suo Sourano. Leggesi nella Concordia del 1110. seguita tra Pasquale II. ed Errico V. vivente tuttavia Matilde, per testimonio di Dodecchino, e di Pietro Diacono, essere stato convenuto, che dovessero liberamente rilasciarsi all' Imperadore *Regalia* [cioè] *Civitates, Ducatus, Marchias, Comitatus, Monetas, Teloniun, Mercatum, Advocatus Imperii, Jura Centurionum, & Curtes*; sicchè tutte queste cose dovessero dipender dall' Imperio. E' però vero, che da ciò, che dice il Volterrano, si può comprendere, che i Principi Italiani pretendessero, che i Marchesati della loro Nazione fossero Ereditarj; dà di ciò qualche sospetto anche Sigiberto, quando, parlando della venuta di Corrado Imperadore in Italia del 1039. prende a dire: *Conradus Imperator Italiam adjit, ut rebellionem meditantes debellaret; & quia omnes Longobardi coniuraverant, ut non paterentur quemlibet Dominum, qui aliud quàm ipsi vellent, contra se agerent*. Dal racconto fatto da Lamberto dell' accasamento di Beatrice con Gottifredo abbiamo, che *Marchio Italorum Bonifacius obiit, cujus Viduam Beatricem Dux Godefridus accipiens, Marcam, & cæteras ejus Possessiones conjugii prætextu sibi vindicavit*: Non avendo Gottifredo fondamento d' occupar la Marca della Toscana, prese pretesto, che rimanendo di Bonifazio due figli, con l' accasamento di Beatrice loro Madre, a lui

lui in loro nome spettasse il Governo della Marca suddetta.

11 La pretensione de' Principi Italiani può anche dedursi da un'altra congettura: Abbiamo, che le pene, che pagavansi da' Delinquenti, giusta il costume di que' tempi, per la metà venivan' applicate al Fisco del Principe Sourano, Imperadore, ò Rè; l'altra metà alla Camera del Duca, ò Marchese: Gli Scrittori lasciano in dubio, se il Governo della Toscana fosse ridotto in forma di vero Principato, con la sola Souranità dell' Imperadore, concernente l'alto Dominio; ò pure i Duchi, ò Marchesi v'avessero altra autorità che quella di semplice Governadori, ò Vicarj Imperiali: Dagl'Archivj si cava, che le composizioni de' Delinquenti, non alla Regia, mà alla Ducal Camera si applicavano. In un Diploma si legge: *Auri optimi Bisantios mille; medietatem Cameræ nostræ, & medietatem prædictis Canonicis*. In un'altro di Bonifacio del 1038 si dice: *Si quis autem quod non credimus, nostrum hoc Mundiburdium infringere tentaverit, sciat, se compositurum auri optimi libras Centum, & medietatem nostræ Cameræ, &c.* In un'altro di Matilde del 1099. parimente si dice: *Pœnas libras Centum argenti puri albi imponimus; medietatem videlicet constituendo Cameræ nostræ persolvendam*; da che risulta, che i Marchesi, Duchi di Toscana avessero la propria Camera, ò Fisco. Dall' altra parte apparisce, che mentre que' Marchesi risedean' in varie Città di quel Dominio, per udire i ricorsi, e le querele de' Popoli, non sempre applicavan le pene de' delitti alla propria Camera; mà indistintamente ancora all' Imperiale, ò Regia, Segno più certo di dipendenza, come per cagion d'esempio; giudica Uberto Marchese di Toscana in Lucca del 941. a favore del Vescovo Corrado, e dopo la pubblicazione del Bando applica la pena dell' inosservanza alla propria Camera: *Qui verò fecerit prædictos mille mancosos auri, se agnoscat compositurum, medietatem parti Cameræ nostræ, & medietatem prædicto Episcopo*. Giudica Bonifazio parimente in Lucca del 1047. a favore del Vescovo Gioanni, ne vuole, che possa essergli impedita l'esazzione della pena di duemila mancussi d'oro, di cui avea applicato *medietatem pars Cameræ Domini Imperatoris, & parte prædictæ Ecclesiæ, & Episcopatus*. Gottifredo Duca, e secondo Marito di Beatrice, in Lucca del 1058. applica la metà della pena *Cameræ Imperatoris*. Così fece Beatrice, prima da se sola del 1068., poi unitamente col Duca Gottifredo in Pisa del 1073. Di simil tenore fù una Sentenza di Matilde in Lucca; mà, soprintendendo del 1075. amendue le Duchesse Madre, e figlia in Firenze alla Giustizia, impongono pena di duemila mancussi d'oro da applicarsi, non alla Camera Imperiale, ne alla propria; mà al Pubblico: *Medietatem pars publicæ*. Così fece ancora una volta Matilde in Lucca del 1099. *Qui vero fecerit prædicta trecentum libras argenti optimi compositurum se cognoscat; medietatem jam dicto Episcopo, suisque Successoribus, pars prædictæ Ecclesiæ Episcopatus Sancti Martini, & medietatem partis publicæ*. Da questa pubblica parte indistintamente chiamata in vece di Fisco, si vede essere stata comune agl' Imperadori, ed a' Duchi, ò Marchesi, che governavan la Provincia: E se bene tal volta si diceva dell' uno, tal volta dell' altro, ciò accadea, perchè amendue aveanvi parte; più singolarmente però s'ascrivea a' Duchi, ò Marchesi, perchè, soprintendendo essi a pubblici affari, al Rè d'Italia pagavano il suo diritto: E ciò tanto più si rende evidente, se si considera, che nelle leggi Longobarde si dichiara, il termine di pubblica Parte dovers' intendere di quelli, che governan la Repubblica, Duchi, Marchesi, Conti, ò altri Ministri, come in una legge di Guido Imperadore si legge *Et a publica Parte; idest ab his, qui Rempublicam agunt*: E lo conferma la stessa Matilde, quando del 1074. giudicando in Pisa, applica la pena, non meno alla Regia Camera ch' alla propria: *Medietatem parti Cameræ Domni Regis, & nostræ*.

12 Ne ripugna, che in due Atti, l' uno del 1104. l'altro del 1107. la pena si trovi applicata alla propria Camera; mentre più concludentemente prova la soggezzione un' Atto solo fatto in favore dell' altrui Dominio, che molti a proprio vantaggio: E veramente, non solo ne' due Secoli prima del M., e nell'altro seguente gl' Imperadori pretesero il supremo Dominio d' Italia; ma di fatto con la forza delle Armi lo conseguirono; ne

vi fù

vi fù Città, che per qualche tempo non soggiacesse al giogo: L' Autore contemporaneo della Vita di Carlo Magno ne parla in questi termini: *Omnes Longobardi de cunctis Civitatibus Italiæ subdiderunt se Dominio Regis:* Eginarto del 810 con altri antichi Annalisti di Francia, Reginone, e l' Uspergense, l' attestano anche di Venezia ne' seguenti termini: *Pipinus Rex Italiæ filius Imperatoris, perfidia Ducum Veneticorum incitatus, Venetiam, terra, marique jussit appetere; subjectaque Venetia, Duces in deditionem accepit.* Altri però parlan diversamente, mà, comunque si fosse di Venetia, di cui parleremo al Capitolo XXXVII. di questa stessa Parte, i Rè d' Italia ritennero per qualche tempo il Dominio della Toscana di modo, che di tempo in tempo spedivano dal Regio Palazzo i loro Messi, ò Commissarj a terminar le differenze suscitate da' Grandi, ò a moderar le ingiustizie, di chi governava. Dell' 897. Amadeo Conte Palatino, e Messo di Lamberto Imperadore, giudicò in Firenze. Del 915. Odelrico Vasso, e Messo Regio, giusta il costume di que' tempi, decise in Lucca certa differenza Ecclesiastica: Caldalao Cancelliero Imperiale, che fù poi l' Antipapa d' Alessandro II. del 1038. Otelrico Vescovo di Trento del 1045 Eberardo Vescovo del 1055., l'uno di commissione di Corrado Imperadore; gl'altri due d' ordine Regio, composero alcuni dispareri in Lucca: Che più? gl' Imperadori, e i Rè d' Italia, non solo facean intervenire co' Duchi, e Marchesi frequentemente ne' Tribunali i loro Giudici, e Messi, mà riteneano ancora nelle Città primiere della Toscana l' Imperiale, ò Regio Palazzo, che veniva a portar seco l' obligo dell' ospizio, ed una testimonianza di soggezzione: E ciò apparisce dalle Sentenze di Bonifazio del 1047. dal Vescovo Eberardo in tempo della prigionia di Beatrice del 1055. in Lucca; e di Beatrice, e Goffredo in Pisa del 1073. Dal Privilegio d' Errico IV. del 1089., e dalle concessioni de' seguenti Imperadori, principio della restituzione della libertà a' Lucchesi.

13. Era però sì grande la potenza de' Duchi, e Marchesi della Toscana, che, quantunque subordinati al Dominio Imperiale, più volte con opporsi a' Cesari, li posero in rovina: E i Conti, ancorchè inferiori, e soggetti, come espressamente si deduce da una legge di Carlo Imperadore nel Codice Longobardo, aveano autorità di giudicare in Cause di morte, ò di libertà, che non potean fare i Centenarj, ed altri Giudici inferiori: Giusta la disposizione delle medesime leggi, potean prender le Armi, per far fronte alle incursioni, e depredazioni de' Nemici: E' ad essi Conti ogni sorte di Giustizia pienamente appartenea, in conformità del Decreto di Pipino, ove si legge; *Qui ubicumque Justitiam quæsierint, suscipiant, tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldis, seu Sculdasiis, vel loci Præpositis, juxta ipsorum legem;* e questi dipendean dall' autorità de' Duchi, e de' Marchesi. Quanto fosse dispotico il Governo di Bonifazio, si comprende da un Precetto del suo Gastaldo, trasmesso, per quanto si vede in occasione di levata d' Armi, e conservato nella Catedrale di Lucca, dove si legge. *Cantarus, Gastaldus Bonifacii Marchionis: Omnibus hominibus de Plebe Ilice: Ex parte Senioris nostri Bonifacii Marchionis, & nostra, mandamus Vobis, ut omnes veniatis, sicut per nostros Misos Vobis mandavi nullo excepto, omnes, qui supra manentes de Canonica S. Martini. Ipsi verò manentes remaneant, & custodiant Castellum quantum melius potuerint, quia Dominus noster Marchio præcepit, eos remanere; si autem alii remanserint, sciant, quod omnia bona sua perdent.*

14. Dopo il Regno di Carlo il Calvo verso l' Anno 875. fino al tempo d' Ugo Capeto molti Feudi grandi furono uniti a poco a poco alle Case, come beni patrimoniali. Quando quegl' Uffiziali stabilironsi nel possesso delle loro Dignità, ritennero i Titoli, che già occupavano; Sicchè gl' uni furon chiamati Duchi, gl' altri Marchesi, Conti, ò Visconti. Il primo Duca della Germania fù Errico di Sassonia Padre d' Ottone Imperadore. (c) Vi furon però de' Conti, non men potenti de' Duchi, ed anche d' avantaggio. Alcuni Visconti non invidia-

(c) Sardi Stor lib. 8. f. 165.

ron la potenza de' Conti. Non si trova, che di que' tempi vi fossero, che due Marchesi; l'uno di Linguadoca, l'altro di Francia; l'uno creato, acciò difendesse le Marche, ò Frontiere da' Saraceni; l'altro, acciò tenesse lontani i Normandi, ò Bretoni: Il Titolo dell'ultimo fù cangiato in quello di Ducea, e da Ugo Capeto Duca de' Francesi fù unito alla Corona. Il nome dell' altro restò estinto, quando fù eretta la Contea di Tolosa, i di cui Signori però qualificaronsi col Titolo di Marchesi di Linguadoca. Così col tempo quel, ch'era stato riconosciuto per ragione d'Uffizio, e che già fù temporale, divenne perpetuo, e da personale fù fatto Ereditario. *(d)* Nel Regno di Castiglia però, se crediamo al Mastrillo *(e)* le Dignità, sì di Duca, che di Marchese, e Conte regolarmente spirano nelle persone de' compresi nelle Investiture; ne i Successori ponno usar que' Titoli, quando dal Rè non gli venghino confermati.

15 I Goti, i Longobardi, come si è accennato, e dopo loro altri Principi, per maggior distinzione, chiamaron Duchi i Governadori delle Provincie; diedero il Titolo di Conti a quelli, che venivan destinati al Governo della Città. Così gl' uni avean cogl' altri quella relazione, che passa tra' Vescovi, e Metropolitani. *(f)* E però i Duchi succederono a que' Principi, che, come nel Trattato della Nobiltà si disse, venivan chiamati Regoli; il perchè il Giovio *(g)* dà il Titolo di Regolo al Duca di Brunsvich; ed altrove *(h)* al Duca Guglielmo di Cleves. Con ragione dunque i Duchi sono annoverati trà le prime Dignità *(i)* Il Menochio *(k)* chiama tale Dignità Massima, ed Eccelsa; Quelli, che ne sono fregiati, trovansi annoverati trà gli *Spettabili*; ne' Privilegj però sono nominati *Illustri*, ed anche *Illustrissimi*. *(l)* La Corruttela de' tempi poi poco a poco, e segnatamente, cominciando da' tempi delle due Principesse Gioanna I., e II., Regine di Napoli, fece, che la prerogativa de' Feudi qualificati, e delle Dignità, cogl' accennati Titoli di Duchi, Principi, Marchesi, e Conti si accomunasse a' Nobili privati, che, divenuti cospicui nelle Lettere, ò nelle Armi, ò per altri motivi, e fors' anche poco degni, costituiti in gran favore, passarono a quello stato, dal loro per altro molto diverso. L'uso però della Dignità di tali Feudatarj, e Titolari era raro; quelli, che trovavansene fregiati, aveano una grande potenza, ed esigeano corrispondente stima, di modo che giunsero a far guerra al proprio Sourano, ed a venir seco a' Trattati di Pace; Il perchè, con ragione le Città nobili, e cospicue giunsero ad avere tali Duchi, Principi, Marchesi, ò Conti di prima, seconda, ò terza Classe; perchè, mentre in certo modo facean tuttavia la figura di Principi, così esse Città eran Capitali, e Metropoli di tutto lo Stato, costituite quasi d'una intiera Provincia, proseguendo ancora sotto il termine, ò Vocabolo di Suffeudi all' uso de' Baroni inferiori, che da essi venivan subinfeudati di Castelli, e piccole Ville: La maggior parte di quelli, che sino al tempo d' Alessandro VI. occuparono gran parte de' luoghi, che oggidì costituiscono lo stato Ecclesiastico, vi s' intrusero con la forza, e con la prepotenza l' usurparono sino a tanto, che dal Duca Valentino, qual flagello di Dio, ne furon discacciati.

16 I Titolati del Regno di Napoli, ch' oggidì fanno una grande figura, come osserva il Cardinal de Luca, acquistaron per lo più i Feudi per premio de' meriti appresso gl' antichi Duchi, e Principi, da' quali furono investiti di qualche Castello, ò Villa: Col corso del tempo, per cagione de' moti del Regno, e delle varietà succedute ne' Principati, per cui nacquero scissure grandissime, e divisioni degli Stati; i Titolati, le Città cospicue, e gl' altri luoghi qualificati, che prima sotto un Principe grande facean figura di Capitali, e Dominanti, seguita la devoluzione per esser restate estinte le linee, per cagione di fellonìa, ò ribellione, furon conceduti a titolo di vendite, a chi più offeriva.

(d) Lopes de Haro Nobiliario de Hespanna p. 2. lib. 9 cap. 16. Attendol. Duell lib 1. cap 12. f. 13.
(e) de magistrat lib 4 cap 10. n 20 f. 217 *(f) Bibliot Univ loc. cit. f 89* *(g) Stor. lib. 3. f. 95.*
(h) lib 40 f 472 *(i) Test. e Rub quis dicat Dux. Calefat. de Equestr. Dign. n. 119. e seqq; e n. 128.*
(k) Cons. 32. n. 50. in fin. *(l) Mastrill. loc. cit. cap. 3. n. 9 e seqq; f. 282.*

feriva. Così con molta facilità, anche a vil prezzo, cominciò a moltiplicare l'uso de' Titoli, e delle Dignità; così molti Duchi, Principi, Marchesi, Conti, e Baroni si sono resi ridicoli, non possedendo alcuni di loro tanto stato, che senza scarnificare i pochi miserabili Sudditi, basti ad alimentare con splendore le loro famiglie. E pure, come osserva il Boccalino ne' suoi Raguagli, egli è certo, che quegli merita il Titolo di Duca, Principe, Marchese, ò Conte, che non ubidisce a' Rè, non che sotto l'altrui Dominio comandi a' Vassalli vili, da' quali loro piacimento, può esser accusato negl'altrui Tribunali, ne' quali casi il Titolo di Duca, Principe, Marchese, ò Conte, altro non è che una falsa Alchimia. Il Regno di Napoli viene costituito di quattrocencinquanta miglia di lunghezza; di cenquaranta di larghezza; mille quattrocensessantotto di circuito. Contiene cenquarantotto Città, delle quali cenventuno sono Vescovadi; ventidue Arcivescovadi, ed altri mille ottocento trenta trà Ville, Castelli, ed altri luoghi: Di questi circa quaranta Città, oltre alcuni altri luoghi oggidì sono senza Barone, sotto l'immediato Governo del Rè.

17 Mà, dopo si lunga, non però inutile digressione, convien distinguere, i Duchi de' nostri tempi in tre Ordini; il primo è di quelli, che sono eguali a' Regi, come lo sono gl'accennati di Savoja, Modona, Mantova, e Parma, de' quali ne' susseguenti Capitoli segnatamente parleremo; Il secondo è di quelli, che godono de' Regj diritti, mà le loro Terre riconoscon per Sourani altri Principi. Il terzo è degl'altri; per altro sono Sudditi del Papa, dell'Imperadore, della Francia, della Spagna, ò d'altro Rè. La Dignità Arciducale, come nel Capitolo seguente vedremo, è particolare de' soli Principi della Casa d' Austria. Nella Christianità non v' hà che due Principi, che trovinsi fregiati del Titolo di Gran Duca, e sono l'uno quello di Moscovia, l'altro della Toscana, de' quali parleremo altresì distintamente. Non lasceremo d'avvertire intanto, che i Duchi sud-

detti del prim' Ordine, tutti s' intitolano *Per la Dio Grazia*, ed hanno autorità di conferir Titoli, e Dignità, purchè sieno inferiori alla propria; mentre, siccome l'Imperadore non può far' altri a se Superiori, ò pari; così i Duchi non ponno conferir Titoli eguali a loro; molto meno Superiori: Ponno bensì crear Marchesi, Conti, Baroni, e dargli Titoli d' *Illustre*, *Molt' Illustre*, *Illustrissimo*, e d' *Eccellenza*; non già quello di *Serenissimo*, che dipende dal Papa, e dall' Imperadore, Fonti da cui scaturiscono le Dignità, e Titoli Regali (*m*) Que' Duchi, Principi, e Marchesi grandi però, ch' hanno i diritti Imperiali, che risultano dal mero, e misto Imperio, con la perpetua amministrazione, ponno crear Duchi, e Marchesi; che non è permesso agl' inferiori Duchi, perchè in questi non passano i diritti riservati all' Imperadore (*n*)

18 Molte altre sono le prerogative, che competono a' Duchi, Principi, Marchesi, e Conti, che godono il diritto di Sourantà, ed Imperio, con le regalie maggiori: Ponno essi imporre Gabelle, batter moneta, e far' altre cose simili, per cui con giustizia gli compete il Titolo, che spiegano, riservato propriamente a quelli che non conoscon Superiore (*o*) Prerogative, da cui vengon esclusi i Baroni, e Feudatarj d' ordine inferiore del tutto subordinati. Godono altresì gl' accennati Titolati del prim' Ord ne l' onore d' alzare il Baldacchino nelle Chiese Cattedrali, che regolarmente, per Decreto della Congregazione de' Vescovi, e Regolari in una Barense dell' Anno 1618. riferita dal Barbosa (*p*) viene proibito a' Baroni inferiori, ancorchè insigniti del Titolo di Duca, Principe, Marchese, ò Conte, perchè, tale preeminenza è riservata, come le altre sopraccennate, a' Principi, che non riconoscendo Superiore, benchè Sudditi del Papa, ò dell' Imperadore, come osserva il Mastrillo, sono nel più alto grado di Dignità, acciò si distinguan da' Sudditi; mentre però il Baldacchino sia posto fuori del Presbiterio, e dalla parte sinistra del Vescovo, a cui il Principe Secolare

(m) *Attio de Tit. f. 18.* (n) *Roland a Valle Cons. 4. n. 41. e seq. lib. 3.* (o) *Ancaran. ed altri riferiti dal Freccia de Subfeud. p. 2. Tit. quis dicatur Princeps n. 4. e 5.* (p) *Somm. Apost. dec. V. Baldacchinum.*

lare è inferiore, ò men degno, giusta la comparazione, che per le ragioni addotte nel Trattato della Nobiltà (q) si fà trà 'l Sole, e la Luna, quando però non vi sia osservanza in contrario, come l'abbiamo nelle persone de' Duchi di Modona, Parma, ed altri simili.

19 Mà, presentandomi l'Altogrado in proposito dell'accennata materia una, non men bella, che ardua questione, propria veramente per lo Trattato delle Precedenze, non impropria però per lo presente, conchiuderem con essa questo Capitolo. Il diritto della precedenza, come osserva il Gonzalez, il Cassaneo, ed il Ricci, riferiti dal citato Dottore, è di conseguenza grandissima, tra' Principi particolarmente, a' quali dev'esser a cuore la conservazione della Dignità, e della Maestà, non men che la Vita stessa, risedendo quella in essi, come l'Anima nel Corpo; mentre la maestà è l'anima del Regno, che per dettame della stessa legge naturale si deve conservare; non già per puntiglio d'ambizione, mà per precetto della giustizia, che comanda la distinzione delle persone, e de' gradi; il perchè non è tanpoco permesso rinunciare a tale diritto (r)

20 E venendo all'individuo dell'accennata questione, esamina l'Altogrado, se anche in tempo di Sede Vacante il Principe Secolare debba ceder la precedenza alla Sedia vuota del Vescovo nelle Chiese della Diocese; ed à favore della Sede Episcopale considera, che, sendo il Vescovo nella sua Diocese la prima Dignità, superiore a quella del Principe Secolare, ancorchè a questi in Chiesa sia dovuto il Trono col Baldacchino, che domini tutto il Popolo, deve però esser collocato alla Sinistra, quello del Vescovo alla destra (s) Il perchè pare, che il Principe Secolare non debba impedire al Vescovo il soglio alla destra, ancorchè questi non intervenga alle funzioni; mentre i gradi di tutte le cose sono disposti con un cert'ordine, che non può confondersi; ed il luogo, che compete ad una persona, non dev'esser occupato da altri: Ne il Principe può dolersi quella volta che vengagli lasciato luogo, e Sedia degna di lui (t) ed il Vescovo, facendo ornare la sua Sedia col Baldacchino, non fà ingiuria al Principe, perchè usa del proprio diritto (u) Si aggiugne, che il Principe, non solamente deve cedere il luogo al Vescovo, mà deve anche onorarlo, con levarsi in piedi, e fargli riverenza, (x) e cedendo esso Principe la precedenza alla Sedia del Vescovo, ancorchè vuota, pare, che non faccia onore alla Sedia, mà al Vescovo stesso (y) mentre non si deve minor'onore alla cosa, che rappresenta di quello sia dovuto alla persona rappresentata; In assenza del Rè anticamente onoravansi la Porpora, i Fasci, e le Scuri Consolari. Su 'l qual proposito prese a dire Sant'Agostino: (z) *Sicuti enim, & Purpuram Regiam, cum Rege colimus; nec duo sunt, quæ adorantur; imago, & repræsentatum, sed repræsentatum in alio repræsentante*; S. Ambrosio (a) lasciò scritto: *Qui coronat Imaginem Imperatoris, illum utique honorat, cujus Imaginem coronavit*; e Virgilio cantò

Non illum Populi fasces, non purpura Regum.
Flexit

21 Ne si può dire, che la Sedia Episcopale non rappresenti il Vescovo; mentre il Regio Trono rappresenta il Rè; così l'intese quello Scrittore (b) quando disse: *Quid enim Sella aurea, albatumque Diadema, nisi Regni forent Insignia?* Ed oltre ciò, che ne dicono molti altri Dottori (c) pare, che, così sia stato deciso dal Concilio di Ferrara, poichè, sendosi quivi lungamente disputato della precedenza tra 'l Papa, e l'Imperadore di Costantinopoli, finalmente la controversia restò terminata, con assegnare al Papa il luogo alla destra, ed all'Imperadore alla sinistra, e quivi fù lasciato il luogo a tutta la Chiesa Orientale; la Sedia dell'Imperadore Romano, ò Germanico, fù collocata vici-

(q) p. 1. c. 4 (r) *Gio: Leonell. de praced bom q 1. art, 11.* (s) *Gio: Andr. c. solitæ de majorat. & obed Abb ju. n. 7. Leonio Tesaur. For. Eccl. p. 1. cap. 11. n. 28 Zerola Prax Ep p. 1 V Episcopus Vers. duodecimo: Cassane. catal. p. 4. consid 25 Conc Trid. Sess. 25. cap. 17. De reform cap. 6 Vers. Episcopis præterea.* (t) *Leon lib. de præced. bom q 2. art 7 § 32 Tolosan Rep lib. 4 cap 10. Beoer de auctor magn Conf. n 117.* (u) *l. unllus ff de reg. jur. Menoch cons. 43 n 12.* (x) *Valentinianus 63. dist. c. solitæ de major. & obed Cassan & Conc. Trid. loc cit.* (y) *Leonell. loc cit q. 3 art. 15.* (z) *Serm. 58.* (a) *Serm. 10. psal. 128.* (b) *lib. 2. cap. 2. Judaic.* (c) *Vopisc. in Prob. Bolinger. de Imperat. lib. 2. cap 29. Arcid. nel c. de Rejud. Borell. Add ad Bellig. spec. Princ. 6. lett. B.*

vicino a quella del Papa, nel luogo più umile, e depresso; trovandosi esso Imperadore assente, fù lasciata vuota; stavangli appresso le Sedie de' Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi della Chiesa Occidentale, quali tutti cedettero la precedenza alla detta Sedia vuota dell' Imperadore: Così portano gli atti del Concilio: E pare, che così persuada la ragione della giurisdizione del Vescovo; poichè, siccome il Papa è Vescovo, e Diocesano di tutto il Mondo, così il Vescovo regolarmente hà giurisdizione sopra tutte le Chiese, e luoghi Pii della sua Diocese; quivi può esercitare, così la giurisdizione contenziosa, come la volontaria; ed in conseguenza a suo piacimento può farvi alzare il Trono col Baldacchino (*d*) il perchè, se bene il Vescovo, non volendo portarsi a tali Chiese, può tralasciar di farvi alzare la sua Sedia, volendovela però tenere, non pare, che possa essergli impedito l'esercizio di tale giurisdizione. Così pare sia stato deciso dalla Congregazione de' Vescovi, e Regolari; mentre da un Voto di Clemente VIII. di cui fà menzione il Barbosa (*e*) abbiamo, nelle Chiese de' Regolari esenti, ed altre parimente esenti solamente, non esser permesso a' Vescovi, d' alzare il Trono col Baldacchino, quando essi non sien per portarvisi, sendogli lecito di farvelo alzare, *eo dumtaxat tempore*. [sono le parole del Decreto] *quo Pontificales hujusmodi functiones exercebunt, vel dum actus ipse, cui in Pontificalibus aderunt, peragetur*. Limitazione, che, operando a favore delle Chiese esenti, pare, che fermi la regola in contrario rispetto alle non esenti (*f*) Ragioni a cui s' aggiugne, che così pare si possa dedurre dal nuovo Cerimoniale (*g*) segnatamente in tre luoghi; e prima, osservando, che quivi si statuisce esser lecito al Vescovo d'alzare a suo piacimento il Baldacchino sopra una Sedia Episcopale, non solamente nella Cattedrale, mà ancora in tutte le Collegiate; secondo, perchè dispone, che la Sedia Episcopale, posta in modo di Trono, debba esser' immobile, e debba stare in quel luogo, dove per consuetudine della Chiesa suol' esser posta: Terzo perchè a' Principi Secolari assegna il luogo fuori del Coro, e del Presbiterio: *Sedes autem prò Nobilibus* [sono le parole del Cerimoniale] *atque Illustribus Viris laicis, Magistratibus, ac Principibus, quamtumvis magnis, & excelsis, plus, minusque, prò cujusque Dignitate, & gradu, ornatas decet extra Corum, & Presbiterium collocari*. Determinazione conforme all' antica consuetudine degl' Imperadori: Sedean questi in Chiesa sopra 'l Popolo, tra' Sacerdoti: *Non in Sacrario* [lasciò scritto S. Ambrosio] *Sed in Ecclesiæ Porticu, locum Imperatori assignavit ante Cancellos Sacrarii, ita ut Princeps ante Populum, infrà Sacerdotes sederent*; e fondato nell' autorità del Sozomeno; e di Niceta lo disse in Bulingero (*h*) onde Costantino Imperadore nel Concilio Niceno, non solamente ricusò di sedere nel primo luogo, mà volle occupare l'ultima Sedia dopo il consesso di tutti gl' Ecclesiastici, come dopo Policrato (*i*) riferisce il Cassaneo (*k*).

22 Mà, non ostanti le addotte ragioni, eccettuata la Chiesa Cattedrale, ove deve star là sempre fissa, ed immobile, come Trono, la Sedia Episcopale, di cui parla il Cerimoniale al luogo allegato, per esser quella la sua Chiesa, come dice il Cassaneo (*l*) nelle Chiese Collegiate, ove tal Sedia non si trova continuamente, mà convien alzarvela, ogni volta che il Vescovo intende portarvisi, per intervenire agl' Uffizj Divini, convien dire, che non sia lecito al Vescovo, trasmettervi la sua Sedia, quand' egli non deve portarvisi in persona, perchè vi stia vuota alla presenza del Principe Secolare. Sicchè questi sia forzato a ceder la precedenza alla Sedia vuota; mentre la Dignità del Principe Secolare, ove nell' atto stesso non concorre con l' Episcopale, è maggiore di qualunque altra Dignità; il perchè esso Principe deve sedere nel luogo più degno, e più eminente; verità con molte ragioni comprovata da varj Dottori (*m*) sicchè il Principe, eccettuato il Vescovo, deve precedere

---

(d) *Barbos. d. Alleg. 80 c. nonoportet, ec. Episcopus in quolibet, e c. seq. 95. dist.* (e) *d. Alleg. 80.*
(f) *l. jus singulare l. quod verò contra ff. de legib. Barbos. d. Alleg. 80.* (g) *lib. 1. cap. 13.* (h) *De Imperat. lib. 2. cap 19 lett. D. p 1.* (i) *De Nugis Curia l. 9. Vestigiis Philosoph. l. b. 4. cap. 3.* (k) *Catal. p. 4. Consed 28.*
(l) *loc. cit. consid. 32.* (m) *l. Deprecatio ff. ad. l. Rodiam de jactu Cassan. loc. cit. Bellug. spec. Princ. Rua. 6.*

dere a tutti gl'altri Ecclesiastici, dovendosi ad esso Principe il luogo, e la Sedia del Vescovo, come decide il Testo (n) fermano varj Dottori (o) pare, che l'ammetta il Concilio di Trento (p) e lo decide il libro delle Cerimonie, ò Riti Sacri della Chiesa Romana (q) dove si legge; *Sedes Imperatoris parabitur juxta Sedem Papæ*. Siccome dunque sarebbe azzione empia il negare al Vescovo la precedenza, ed il luogo più degno in Chiesa; Così per lo contrario, quando la di lui Sedia è vuota, a questa deve preceder' il Principe, a cui si deve il primo luogo dopo il Vescovo, consistendo la precedenza in una certa qualità, che denota preeminenza d'una persona in comparazione dell'altra, siccome l'onore è una cosa relativa, come insegna Gio: Battista Leonelli (r) relazione, che non occorre sempre, ed in ogni luogo; il perchè non sempre compete la precedenza. Conviene avvertire per tanto, che la precedenza compete in due modi; cioè in abito, ò in potenza, ed in atto. In abito, come cosa non amovibile dalla persona, che l'hà acquistata sempre compete. In atto allora solamente si esercita, quando all'atto concorre, così quegli, che deve, come l'altro, a cui l'onore, e la precedenza è dovuta. Così dottamente decide Gio: Battista Leonelli al luogo citato (s) dove, Insegnando, quando sia dovuto l'onore, e la precedenza, si spiega in questi termini: *Quoniam honor debetur alicui, aliquando vigore præcepti, aliquando libera voluntate honorantis, & præcepta affirmativa obligant utique semper; sed non ad semper; ideò non quolibet tempore; sed certo, & determinato debetur honor; quia, cum honor dicatur quid relativum, non semper hæc relativa simul reperiuntur; sed solùm in certo, & determinato tempore. Prò solutione pròto animadvertendum, articulum istum posse intelligi dupliciter; primò ratione potentiæ; secundò ratione actus; primò modo semper debetur, tam ratione personæ, cui, quàm etiam ratione personæ, a qua: At secundo respectu, tunc debetur honor, quando videlicet persona, cui, & a qua insimul concurrunt:* E' soggiugne: *Sicut enim in naturalibus, quando agens, & patiens simul concurrunt, & non adest aliquod impedimentum, necessario sequitur actio, ut Philosophi nos docent: Ità etiam, quando honorans, & honorandus simul reperiuntur, sequitur honorem exiberi*. Ed altrove (t) insegnando in qual luogo sia dovuto l'onore, dice, che, dove più persone convengon' insieme, si debba assegnar' il luogo conveniente alla Dignità, ed al grado di ciascuno: *In tali loco* [conchiude] *debetur honor, in quo concurrunt, atque in unum conveniunt honorantes, & honorandi*. In un'altro luogo (u) prendea dire: *Diximus, præcedentiam consistere in quadam qualitate, quæ denotat præeminentiam unius personæ in comparatione ad aliam; & cum ista relatio non occurrat in quolibet tempore, ideò non semper competit præcedentia: Unde per oppositum tunc illa dicitur competere, quando videlicet occurrit talis respectus: Hinc est, quod solutio istius Articuli potest considerari dupliciter: Primò virtualiter; & sic semper illa competit, cum prædicta qualitas semper reperiatur in homine, qui illam acquisivit: Secundo actualiter; & sic tunc competit, quando videlicet iste reperitur cum eo, cujus respectu illam prætendit*. Questo è quel concorso del Vescovo da onorarsi, e del Principe insieme che deve onorare, che suppongono i Testi (x) e 'l Concilio di Trento (y) mentre vogliono, che, quando il Vescovo sopraggiugne, ò passa d'avanti al Principe Secolare, questi si levi in piedi, e gli presti 'l dovuto onore; sicchè il Vescovo non ceda al Principe Secolare il luogo ad esso dovuto; ne gli presti ossequj indegni del proprio carattere, come suppongono i Dottori (z) poichè, mentre conchiudono, che il Principe debba ceder' al Vescovo il luogo più degno, vengon' ad inferire, che ciò proceda, quand' il Vescovo vi si trova in persona (a)

23 Il Borelli (b) volendo render ragione della precedenza, prende a dire: *Ubi enim major*

(n) *c. solitæ de majorit. & obed.* (o) *Gio: Andr. ed Ostiens. in Coll. 4. V. juxtà Scabellum; V. in sinistra; V. Venerabilem Imol. ivi n. 10. Butr. n. 18. Cardinal n. 5. Anan. col. 3. Bellamer n. 7. Abb. n. 7. Cassan d. p. 4. Consid. 25. Leonio Tesaur. For. Eccl. p. 1. cap. 11. n. 28. Zerola prax. Ep. p. 1. V. Episcopus Vers. 22.*
(p) *d. Sess. 25. cap. 17. de Reform.* (q) *Sect. 14. cap. 2.* (r) *De præced. hom. q. 2. Art. 2. per tut. ed Art. 12. in princ.* (s) *q. 2. art. 12.* (t) *Art. 13.* (u) *q. 3. art. 23.* (x) *d. c. solitæ de majorit. & obed. c. Valentinianus dist. 63.* (y) *d. Sess. 25. c. 17. de Reform.* (z) *nel d. Cap. solitæ de majorit. & obed.* (a) *Ab. ivi n. 5. e 7. Butr. n. 18. Imol. ivi n. 10. 11. Ostiens. col. 4. vers. il mez.* (b) *Add. Rub. 6. Bellug. spec. Princ. lett. 23.*

major dignitatis concursus accedit, ibi locus primus assignari oportet; e lo prova col Testo (*c*) quasi voglia dire, esser necessario il concorso delle Dignità; ed in certo modo doversi considerare, come ragione formale della precedenza; il perchè Baldo (*d*) lasciò scritto, *In sedendo bonor consistit quod dignior debet a dextris, inferior autem a sinistris sedere*; Sentenza approvata da varj Dottori (*e*) e dopo molt' altri dal citato Borelli (*f*) confermata in questi termini: *Dicitur major, qui stat proximior post Dominum; quod proximus Domino particeps est Dignitatis, & splendoris Domini; quemadmodum luna, uti proximior magis soli, elucet super alia sidera*; e rapporta le parole della Genesi (*g*) dove si legge: *Sederunt coram eo Primogenitus juxtà Primogenitâ sua, & minimus juxtà ætatem suam.*

24 Dalle addotte ragioni viensi à comprendere, che l'onore della precedenza sia dovuto al più degno, quando si trovi col men degno: Così spiega anche la Glossa (*h*) *Quia secundum Dignitatem cujuscumque quilibet honorandus est in Sede* (*i*) ed altrove (*k*) *Qui prior est in eodem ordine, vel Dignitate ordinatus, in loco, & in subscriptionibus, præmitti debet*. Poichè la Dignità, ch' è cagione della precedenza, per sentimento de' sopracitati Dottori, non si deve riferire assolutamente alle azzioni; mà relativamente alla persona, a cui, e dalla quale l'onore si deve esibire; mentre, se l'azzione consiste in sedere, l'onore per sentimento della Glossa (*l*) e di Baldo (*m*) si deve esibire nella Sede: *In sedendo bonor consistit* (dice Baldo al luogo citato) *quod dignior à dextris, inferior a sinistris sedere debet*. Altri (*n*) proseguisce: *Prælati ponendi sunt ad dexteram, Principes Seculares ad sinistram; ratione præeminentiæ*. Se l'azzione consiste in caminare, la Dignità maggiore, come nel Trattato dell'Onore (*o*) si disse, deve andare alla destra; mà, caminandosi con più persone, quegli, che stà in mezo, per le ragioni addotte nel citato Trattato dell' Onore, viene considerato più degno degl' altri. In parlando la Dignità maggiore dev' esser la prima; così in sentenziando, votando, consultando, così deve praticarsi in soscrivere, ed in molte altre azzioni, in cui si debba aver' in considerazione la precedenza; mà sempre supposto il concorso delle persone, trà cui passi differenza di grado; venendo a cessare il loro concorso, manca l'azzione, perchè, quando le persone non convengon' insieme, viene ancora a mancar la relazione, e con questa la cagione della precedenza, lo di cui precetto affermativo non obliga a praticarlo sempre; mà allora solamente, quando vi concorrano le addotte ragioni; cessando le ragioni, viene a cessar' ancora la disposizione della legge (*p*) mentre, non essendo la sola Dignità la cagione della precedenza, mà, richiedendovisi ancora il concorso d'altre circostanze, non si può dire, che basti la sola ragione della Dignità. (*q*)

25 Si considera ancora, che, se bene la Dignità Episcopale è maggiore di quella del Principe Secolare, è anche vero, che non essendo questa meri suprema che quella, trà esse non si dà mezo; mà il Principe Secolare deve occupare il luogo immediatamente prossimo al Vescovo; ed in assenza di questo la di lui Sedia, ancorchè rappresenti esso Vescovo, non deve occupare il suo luogo: poichè, quando il rappresentante non ha veramente le medesime qualità, e prerogative per se stesso, e di sua natura, ò proprio diritto, ò non occupa intieramente la Dignità della persona rappresentata, ancorchè in qualche modo rappresenti la persona, a cui il luogo si cederebbe, non può pretender la precedenza: Così dicono Bartolo (*r*) l'Alciato (*s*) oltre molt' altri Dottori, il Cefalo, che scrisse nell' ardua Causa trà gl' Ambasciadori del Gian

(*c*) *Il 1. C de Consul lib. 12: cap solitæ c statuimus de major & obed.* (*d*) *l. decernimus C. de Sacrof. Eccl.*
(*e*) *Præposit. c Episcopus 17 Dist Felin Rub de majorit & obed n 17 Martin Laudens de Primog n. 1. 2. Gio: Sanxon Consuet. Turonens. Tit de Success Feud art 3 Gio Lecirier. d Trat. lib 2 q 3 n. 1. 2. ed 11.*
(*f*) *Ad Bellug d. Rub. 6 lett. F.* (*g*) *cap. 43 verso il fin.* (*h*) *c statuimus de majorit & obed lett.*
(*i*) *C V primum locum.* (*k*) *c cum olim de Consuet* (*l*) *d. g. statuimus.* (*m*) *d l decernimus C. de Sacros Ecc.*
(*n*) *Anan d cap. solitæ.* (*o*) *p. 2. c. 11* (*p*) *c. cum cessante de Appell. l quod dictum ff. de pact. Everbard. in loco a cessat ration. n. 1. 2 3. e seqq. Tiraquell. cessant. caus in princ. n. 1. 2* (*q*) *l. Unde etiam illud. § pen. ff de stin actuque privat Everbard in loc. ab effectu eorum, quæ simul requiruntur adesse.*
(*r*) *l. filius ff. de legib.* (*s*) *Rub. de Off. Ordin.*

Gran Duca di Toscana, e quelli del Duca di Ferrara *(t)* il Piccardo tra' Consigli del Menocchio (*u*) ove dice, doversi la precedenza a quella cosa, che da se hà la medesima Dignità. Sentenza seguitata dal Peregrino (*x*) e meglio di tutti dal Gonzalez (*y*) ove, disputato l'Articolo a parte, così risolve; e fà al proposito la regola, che la qualità naturale dev'esser preferita all'accidentale (*z*) e con ragione, mentre la Sedia Episcopale da se, di sua natura, e per proprio diritto non hà le medesime qualità, nè la medesima Dignità, che hà 'l Vescovo; ancorchè accidentalmente per ragione della persona d'esso Vescovo anch'ella debba esser' onorata; il perchè convien dire costantemente, che il Principe Secolare non sia tenuto ceder la precedenza a tal Sedia vuota; altrimente trà la persona del Vescovo, e quella d'esso Principe si darebbe il mezo, e così contro ragione verrebbe a cedere la precedenza, non solamente al Vescovo, mà ancora ad un'altra cosa, che non avesse da se, e per proprio diritto la medesima Dignità.

26 Abbiam veduto nella I. Parte di questo stesso libro, che il Vicario più d'ogn'altro rappresenta la persona del Vescovo; anzi abbiam provato esser con questo la medesima persona, mentre forman'un medesimo Foro, e Tribunale; il perchè pare, debba dirsi, che al Vicario convenga il medesimo onore che al Vescovo; mentre il Testo (*a*) decide, doversi onorare il Vicegerente nel medesimo modo, che viene onorato quegli, di cui rappresenta le veci; onde pare, venga in conseguenza, che per più forte ragione si debba onorar' il Vicario, che partecipa de' raggi dello Splendore del Vescovo, che la Sedia di questo vuota; E pure non v'è chi non sappia, che 'l Vicario non può entrar' in pretensione di precedenza col Principe Laico, mentre, come sù quel proposito si è accennato, nè in Coro, nè alle Processioni precede alle Dignità del Capitolo; proposizione, che resta anche provata col citato Testo (*b*) che dopo il Pontefice dà la precedenza immediatamente all'Imperadore, e viene confermata dal Cerimoniale, dove (*c*) si risolve, che dopo il Papa in Concistoro si dia il luogo all'Imperadore coronato sopra tutti i Cardinali: Nel Titolo *De Adventu Regis* al Capitolo II. si trova conceduto a' Regi nel Concistoro parimente il luogo, e la Sedia dopo il Cardinale primo Vescovo; e ciò forse, perchè, come osserva il Cassaneo (*d*) esso Cardinale primo Vescovo sul riflesso, che consacra il Papa, ed unge l'Imperadore, gode privilegj, e prerogative grandissime.

27 Ne si deve lasciar di dire, che il citato libro delle Cerimonie Sacre (*e*) agl'altri Principi, che non riconoscon Superiore, concede la precedenza trà due Cardinali ultimi Diaconi: Sicchè tutti gl'accennati Principi devon precedere al Vicario del Papa: Ciò si comprova, se si riflette, che non essendo questi Cardinale, mà Vescovo, ò semplice Prelato, non precederebbe un'altro, che lo fosse, benchè rappresentante le veci del Papa, con tutta la podestà (*f*) Anzi vediamo, che il Vicario del Papa, come tale, non gode prerogativa di precedenza, benchè Cardinale: Il perchè, con ragione molto più forte, deve dirsi, che ciò proceda ne' Vicarj de' Vescovi, giusta l'insegnamento del Gonzalez (*g*) che costituendo la regola universale, dice, che quelli, che risplendono per lo lume della propria autorità, devon' esser preferiti agl'altri, che dipendono dall'altrui splendore, ò sostengono le altrui veci; Sentenza, prima del Gonzalez seguitata da altri (*h*) e da esso (*i*) spiegata in questi termini: *In Sinodo non debet habere Procurator Abbatis eundem locum inter alios Abbates, quem habere deberet Abbas, si præsens fuisset, quia alterius vices gerens non debet tantum honorari, quantum ille.* Di più, per corroborare tal sentimento, soggiugne, che il Rè

(t) *Conf. 615. n. 100 101 102.* (u) *Conf. 52. n. 116. e seqq; e n. 127.* (x) *Conf. 3. n. 10. lib. 2.*
(y) *Reg Canc. 8 glos 5. § 9. dal n 28 al 116.* (z) *l. quod habetur ff. de Tutel c. si forte de Elect. lib. 6. dove la Glos. Piccard d. Conf. 52. n. 124 Peregr loc. cit.* (a) *c. præcipimus 93. dist. cap. 1. dist. 94.* (b) *cap. solitæ de majorit. & obed.* (c) *lib. 1. cap. 1. Sezz. 13.* (d) *Catal p. 4 conf 8.* (e) *d. Sez. cap. 5.* (f) *Vestr. Prax Tit de Vic Papæ Piccard d Conf. 52. n 51. e 55.* (g) *d. Reg. Canc. 8 Glos. 3. § 6 n. 102. 103.* (h) *Purpurat. l. c. ff. de Off. ejus n 632. Dec. in c. sane il 2. de Off. Delegat. Rot. divers. dec. 226. n. 2. 3.* (i) *loc. cit. n. 205.*

il Rè di Francia preferì il Duca di Savoja ad un' Ambasciadore della Republica Veneziana: Ne vale il dire, che il Testo *(k)* disponga, che il Vicegerente non debba esser men' onorato che il principale; perchè, come spiega il Piccardo appresso il Menochio *(l)* tal proposizione hà luogo, quando il Vicegerente viene eletto dal principale stesso nel medesimo modo, affinchè in tutto, e per tutto succeda nelle sue veci; ed abbia assolutamente le di lui medesime qualità, e prerogative.

28 Posto, che il Principe Laico debba precedere al Vicario del Vescovo, che molto più che il luogo, e la Sedia vuota, rappresenta esso Vescovo, molto più deve precedere a detta Sedia *(m)* E se non si dà la precedenza alla persona, che rappresenta il Vescovo, non dovrà tan poco averla il luogo, ò la Sedia vuota, sendo valido l'argomento della persona al luogo *(n)* Tanto più che l'Articolo controverso pare venga specificamente deciso nel citato Cerimoniale; ove, trattandosi del Concilio Generale, de' luoghi, e Sedie quivi da collocarsi, così si legge: *In Capite loci, ubi sessiones celebrandæ erunt, constituetur Thalamus prò Sede Papæ* [Indi] *In ista linea nullæ aliæ erunt Sedes; nisi fortè Imperatoris, aut Regum, si quis istorum inter futurus esset Concilio* (Poi ripiglia) *Si autem Papa non erit futurus in Concilio, poterunt scamna prædicta fieri apud Altare majus, sine Sede Papali.* Da ciò viene in conseguenza, che non volendo intervenire al Concilio, l'Imperadore, ne i Regi, le loro Sedie non si debban porre; mà, volendovisi trovare, abbiansi a collocare vicino all' Altar maggiore, senza che vi si ponga la Sedia del Papa quando questi non deve intervenire.

29 Se tal Sentenza deve aver luogo in ordine alle Sedie dell' Imperadore, e de' Regi assenti, acciò i Cardinali, ed altri Prelati non si trovin forzati a ceder la precedenza alle Sedie vuote; anzi, se ciò si statuisce anche per la Sedia del Papa stesso, mentre si dice *sine Sede Papali collocari posse scamna Imperatoris, & Regum apud Altare majus*, quando il Papa non deve intervenire al Concilio; molto meno potrà pretender' il Vescovo, che la sua Sedia vuota preceda alla presenza del Principe Secolare *(o)* Così decide parimente il Cerimoniale moderno *(p)* ove dopo aver' assegnato l' ordine d' ornar la Chiesa Catredrale, così rispetto alla Sedia Episcopale, come in riguardo d'ogn' altra cosa, distinguendo la Catedrale dalle Collegiate: *In Ecclesiis Collegiatis* (si legge) *ubi Episcopus, nec celebrans, nec præsens est, eadem circa ornatum Ecclesiæ, & Altaris conveniunt, exceptis his, quæ Episcoporum sunt propria.* Il perchè nelle Collegiate, in cui il Vescovo non celebri, ne intervenga agl'Uffizj, non si deve collocar la di lui Sedia, come una di quelle cose, che sono proprie del Vescovo *(q)* si prova dalle parole d'Egisippo, e del Bulingero riferiti di sopra; e si conferma con la consuetudine di tutto il Mondo, e non senza fondamento: I Vescovi nelle Collegiate non han la Sedia fissa di legno, ò immobile fabricata di Marmo col Baldacchino, come l'hanno nella Catedrale; mà ve la mandano, quando voglion intervenire a' Divini Uffizj; questi terminati, si toglie; consuetudine conforme del tutto alla disposizione dell'allegato Cerimoniale, che però si deve attendere, come quella, che in tal materia deve servire per regola, ancorchè si trovasse alquanto repugnante alla legge comune *(r)* Ed opera molto, non solamente la generale, mà anche quella de' luoghi vicini, perchè al rigore della legge si unisce ancora la ragione della decenza; poichè se saggiamente il Concilio di Trento *(s)* a favore de' Ve-

(k) d. c. 1. dist. 94. (l) d. Conf. 52. n. 60. 61. 116. e seqq; 162. (m) c. l. licet universis ed ivi in glos. de Testib. l. nec ex vera C. de acquir. poss. l. 1 C. de neg. gest. Everbard. in loco a majori n. 1. Mantic. foser. a d. Conf. 52. Piccard. n. 155. (n) Everbard in loc. de persona ad locum n. 1. 2. Socin Jun. conf. 52. n. 8. lib. 2. Rimin. Jun. conf. 119. n. 10. Decian conf. 1. n. 127. lib. 2. Barbos. in loc. com. arg. loco 83. n. 2. (o) Piccard. app. Menochi d. Conf. 52. n. 53. (p) cap. 12. lib. 1. (q) Ostiens. cap. solitæ de majorit. & obed. col. 4.

(r) Bald. c. cum olim prim. not. de Consuet. c. Marchio col. 3. qui Feud. dare poss. Canonist. c. 1. de majorit. & obed. Menoch. Conf. 51. n. 49. e seqq; Conf. 126. n. 3. Ricc. Prax. rer. quotid. Eccl. For. Resol. 172. Vinc. Grillenzoni Conf. 121. n. 10. e seqq; Cancer Var. resol. cap. 10. de Convent. Jurisd. n. 177. Rot. dec. 222. n. 10. p. 6. rec. dec. 214. n. 3. p. 4. tom. 2. Rec. Serafin. dec. 964. n. 1. Lodovis. dec. 124. n. 2. 24. Ferentill. a Buratt. dec. 903. n. 20.

(s) d. Sess. 25. cap. 17. de Reform.

covi considera la ragione dell' indecenza, e vuole, se gli presti quell' onore, che richiede la sublimità del grado, e della Dignità, cosa, che ci viene persuasa dalla ragione, e comandata dalla giustizia, a cui si mancherebbe, se si lasciasse di prestar a ciascuno quell' onore, che il suo carattere richiede; anzi se gli farebbe una specie d' ingiuria (t) Così per lo contrario si deve considerare la medesima ragione di decenza, e di giustizia a favore de' Principi Secolari, che devon' esser' onorati anche da' Vescovi, come richiede il loro grado, e Dignità (u) mentre la decenza, e la giustizia non permetton, che la Sedia vuota del Vescovo preceda al Principe Secolare, a cui dopo esso Vescovo si deve il primo luogo.

30 Mà, quand' anche il rigore della legge permettesse, che il Vescovo nelle Chiese Collegiate potesse alzar la sua Sedia col Baldacchino, ed altri ornamenti, nel luogo più degno, abbenchè non volesse intervenirvi, senz'aver riguardo alla persona del Principe, che volesse trovarvisi, non dovrebbe farlo, mentre la ragione dell' onestà, e della convenienza chiederebbe, che s'astenesse da usare tal facoltà; poichè l' omissione dell' erezzione di tal Sedia, in tempo della di lui assenza, non pregiudicando alla sua giurisdizione, e Dignità, e sendo al più un' atto puramente volontario, odioso, e lesivo della Maestà del Principe Secolare, per sedar le discordie, sarebbe conveniente d' ometterlo, mentre il Vescovo deve usar ogni studio, ed ogni Uffizio, per passare con buona armonia con esso Principe Secolare, e conciliarsi la di lui benevolenza in tutte le cose, che può fare senza pregiudizio della Dignità, e giurisdizione Episcopale, trattando con quello da fratello, con tutta umanità, e concedendogli tutto ciò, che l' onestà permette. I due fratelli Moisè, ed Aaron l' uno Ecclesiastico, l' altro Secolare, furon costituiti Giudici del Popolo d' Israele, per mostrare, che dovean' esser' uniti, e collegati insieme con fraterno amore. (x)

31 Supposte le cose suddette, a ciò, che si è detto in contrario, si risponde, dover' in vero i luoghi esser disposti proporzionatamente, giusta la qualità del grado di ciascuno; mà ciò deve intendersi, quando l' onorante, e l' onorato convengon' insieme; il perchè, se il Vescovo, trovandosi presente, occupa il suo luogo alla destra, non fà ingiuria al Principe, mentre usa del proprio diritto; mà, volendo occupare lo stesso luogo, trovandosi assente con la Sedia vuota in altre Chiese che nella Cattedrale, mentre il Principe Secolare si trova presente, eccede i limiti dell' onesto; poichè, in assenza del Vescovo, esso Principe Secolare è maggiore d' ogn' altro; e per tanto se gli deve il luogo più degno (y) Ne osta ciò, che dice il Leonelli, mentre questi non intende, doversi onorar l' assente nella Sedia vuota; mà vuole, che l' onore si faccia alla persona stessa, a cui si deve, con dargli la Sedia: Ne al nostro proposito si deve considerare, che la Sedia Episcopale sia il segno del Vescovo, come anticamente il Tribunale lo era dell' Imperadore, e che però rappresenti lo stesso Vescovo; poichè, non avendo la Sedia assolutamente le stesse qualità, prerogative, e Dignità per proprio diritto, non deve esser onorata dal Principe nel modo stesso, che dovrebbe praticarsi col Vescovo, se fosse presente. Allora si deve il medesimo onore al rappresentante, quando, come si è accennato, questi veramente è surrogato, e sostituito in luogo del principale con le medesime qualità, e Dignità (z)

32 In ordine a quel che si è detto sul fondamento del Concilio di Ferrara, si riflette, che allora non fù discusso l' Articolo, di cui quì si tratta; mà fù agitata la controversia trà l' Imperadore di Costantinopoli, e 'l Papa, sopra di cui quello pretendea la precedenza, e restò decisa a favore d' esso Papa. Fù lasciata vuota la Sedia dell' Imperador Romano, ò Germano assente egli è vero; mà ciò non seguì per atto di giustizia, mentre gli ostava il Cerimoniale (a) fù un' atto volonta-

(t) *Gio Bat. Leonell. de præced. hom. q. 1. art. 18. q. 3. art. 4. verso il fin art. 8. Cassane. Catal. p. 1. Consid. 1. p. 4. 5. in pginc. Rot. d dec. 214 n. 1. p. tom. 2 rec.* (u) *d. cap. solitæ de majorit. & obed.*
(x) *Homobon. de bonis in Comm resol. de Exam Eccles. tratt. 15. cap. 6 q 13. 3. supposito.*
(y) *Bellug. Specul. Princ. Rub 6.* (z) *Piccard trd Cons. Menoch. d. Cons 52. n. 61. 116. e seqq; e 162.*
(a) *lib. 1. Sezz 14. cap. 2. Rub. de loco & Sed. Conc. gener.*

lontario, fatto studiosamente, e per una certa umanità, per cui convien dire, che i Cardinali volessero rinunziare alla precedenza, come potean fare (b) da che nulla si può inferire al nostro proposito; oltre di che non si deve giudicare cogl' esempj (c) mentre non si deve attendere ciò, che si è fatto, mà ciò, che dovea farsi; quando però non si giustifichi, che i Principi abbian fatto alcuna cosa, con intenzione, che passi per legge universale. (d) Ne è applicabile l'argomento desunto dalla giurisdizione del Vescovo; poichè dalla giurisdizione non si può inferire alla precedenza; vediamo, che molti cedono la precedenza alle persone, sopra di cui hanno, ed esercitano giurisdizione: Il Vicario del Metropolitano d' Aquileja, per esempio, hà, ed esercita giurisdizione sopra tutti i suoi Suffraganei (e) e pure i Vescovi di Padova, di Treviso, e di Vicenza gli precedono. L' Uditore Generale della Camera Apostolica hà giurisdizione, non solamente sopra tutti i Prelati della Corte Romana, mà, come dalle Bolle di Giulio II. di Leone X. Pio IV. si vede, anche sopra i Cardinali, e gl' Ambasciadori de' Principi; ed attualmente l' esercita; ciò non ostante, tutti i Cardinali, gl' Ambasciadori, ed il Governadore di Roma hanno la precedenza sopra di lui; Sicchè l'argomento dedotto dalla giurisdizione perciò, che riguarda la precedenza non si deve avere in considerazione (f) Ancorchè il Vescovo abbia autorità di far porre in Chiesa la sua Sedia ornata col Baldacchino, a proprio piacimento, da ciò non segue, che possa farlo in pregiudizio del Principe Secolare.

33 Il Decreto della Congregazione de' Vescovi, e Regolari, col Voto di Clemente VIII., altro non contiene che la risoluzione del dubio allora proposto; cioè, se il Vescovo avesse facoltà d'alzar la Sedia col Baldacchino nelle Chiese esenti, che da' loro Rettori veniva controverso; adducean questi quell' atto, come giurisdizionale, non potersi esercitare sopra di loro; la Congregazione, seguitando la determinazione del Concilio di Vienna, riferita nel Testo (g) dichiarò esser lecito al Vescovo di collocar la Sedia col Baldacchino ne' luoghi esenti; non già ad effetto d'esercitarvi giurisdizione contenziosa; mà per assistervi alla celebrazione de' Divini Uffizj, ò celebrarvi Pontificalmente; Così, dichiarando questo Decreto, decide il Barbosa (h).

34 Formando dunque l' argomento dal senso contrario, rispetto alle Chiese non esenti, da tale decreto deve inferirsi, che al Vescovo sia lecito collocare nelle altre Chiese non esenti la Sedia, ed alzarvi il Baldacchino, anche ad effetto d' esercitarvi la giurisdizione contenziosa, giusta la disposizione del Testo (i) Pare, che dallo stesso Decreto si possa inferire, che il Vescovo nella Chiesa non esente possa collocar la Sedia a suo piacimento, anche in sua assenza, mentre espressamente dispone, che nelle non esenti possi tenervela, quando vuole intervenire a' Divini Uffizj; si osserva però, che il Decreto viene a decider' il contrario, mentre nel principio, trattando generale, ed indistintamente di tutte le Chiese, e luoghi della sua Diocese, sì esenti, che non esenti, prende a dire: *Decet Episcopi prò eò, quod in Ecclesia Dei excellunt dignitatis gradu, in quocumque suarum Diecesium loco, quoties eos ibi Pontificalia exercere, aut in Pontificalibus adesse, & assistere contingit, eam quam par est, reverentiam, & honorem, decore, cultu, & ornatu exhiberi.* Mentre dunque dispone universalmente delle Chiese, e luoghi della Diocese, ristringendo l'esibizione dell' onore, decoro, e culto al tempo, in cui accade, che il Vescovo eserciti, ed assista a' Pontificali, come si vede da quelle parole: *Quoties eos*, ciò non può dirsi cosa speciale quanto alle Chiese esenti; mà la specialità consiste in ordinare, che il Vescovo nelle Chiese esenti possa alzar la Sedia ad effetto d' intervenire a' Divini Uffizj; non già per eser-

(b) *Leonell. de praeced hom. q. 13. art. 7.* (c) *l. nemo C. de Sent & Interlocut. omn Jud Menoch cons 344 n. 28. Paris. Cons 81. n. 30. lib 3 Rimin Jun. Cons. 491. n. 78.* (d) *l. sed licet, ed ivi la glos ff de Off Praesid. §. sed & quod Principi placuit Instit. de Jur nat gent. & Civil. ivi la glos 1. DD. ed in specie Ant. Piccard.*
(e) *cap. 1. de Off Ordinarii.* (f) *Piccard loc cit n. 186. e segq;* (g) *Clem Archiepiscopo de privil. lib. 6.*
(h) *De Off. & pot. Ep. allegat. 80. Picc. Prax. aur. Regol. 313.* (i) *C. cum Episcopus de Off. ord. lib. 6. Barbos. d. Alleg. 80. n. 3. 4.*

esercitarvi giurisdizione contenziosa, come può fare nelle altre.

35 Ma, quand'anche detto Decreto decidesse, ch'al Vescovo fosse lecito d'alzare, ed ornar la Sedia a suo arbitrio nelle Chiese Collegiate non esenti, benchè non fosse, per intervenirvi, da ciò non potrebbe inferirsi, che venisse in conseguenza il caso controverso; mentre può star bene, che al Vescovo sia lecito di collocare la sua Sedia dalla parte destra dell'Altare, ancorchè non debba intervenire agl' Uffizj Divini; e che ciò non ostante, non debba apporvela, quando non si desidera, che stia nella Chiesa del Principe Secolare, che in tempo, in cui egli debba intervenirvi, acciò il Principe non si trovi obligato a ceder la precedenza alla Sedia vuota. Verità, che resta provata col citato Cerimoniale, dove (k) si legge deciso, che ne' Concilj il Papa deve sedere nel Soglio Pontificale, da cui lati sopra Scabelli debban sedere due Diaconi Assistenti: *Imperator, si aderit* [si trova appresso] *Sedebit in Sede sua ad dexteram Pontificis; & tunc Diaconi non sedebunt apud Sedem Papæ; sed ante ipsam Sedem, hinc inde super parvis scabellis; & hoc, ne Diaconus a dextris videatur sedere medius inter Papam, & Imperatorem*. Altrove (l) trattandosi dell'Ordine di sedere in Capella Pontificia, dice, che il Papa siede nel soglio Pontificio, sedendogli a destra, ed a sinistra sopra Scabelli nudi, coloriti di rosso due Cardinali Diaconi Assistenti, che servono il Papa. Indi soggiugne. *Si Imperator Romanorum adesset, sedet in Sede cum posterga li &c. sita inter Sedem Pontificis, & scamnum Episcoporum Cardinalium. Et tunc Diaconi Assistentes non sedent in loco consueto apud Sedem; Sed apud faciem Pontificis, in parvis Scabellis &c.* Sicchè i Diaconi Assistenti, che, così ne' Concilj, come nella Cappella Pontificia, han luogo certo, e siedono da' lati del Papa, intervenendovi l'Imperadore, lascian que' luoghi, affinchè, come dice il Testo, non paja, ch' un di loro sieda in mezo tra 'l Papa, e 'l Imperadore; e così non si creda, che l'Imperadore ceda la precedenza al Diacono.

36 Nel caso controverso, ancorchè in assenza del Principe la Sedia Episcopale nelle Collegiate occupi il luogo dovutogli, quando il Principe v'interviene, deve rimoversi, ogni volta, che il Vescovo non debba portarvisi in persona, affinchè il Principe non si trovi in obligo di ceder la precedenza alla Sedia vuota; perchè se bene è vero, che la Sedia Episcopale è qual cosa d'accessorio alla persona del Vescovo, è anche vero, che da ciò non viene in conseguenza, che, come dottamente osserva il Cagnoli (m) quella sia d'eguale Dignità; ne che, come accessorio, meriti il medesimo onore (n) Anzi si dice, che l'accessorio allora sussista, quando è presente il principale; mancando questi, viene a mancar' anche quello (o)

37 A quel, che si è detto in ordine alla disposizione del Capitolo XIII. al Libro I. delle Cerimonie Sacre, si risponde, che in quel luogo, come si vede da tutto il contesto dello stesso Capitolo, non si parla che delle Chiese Catedrali, e Metropolitane, ove la Sedia Episcopale fabricata di legno, ò di Marmo, stà fissa, ed immobile, ed a cui il Vescovo hà il quotidiano, ed ordinario accesso; Prerogativa speciale in ordine alla Catedrale, per esser la propria Sposa del Vescovo: Nelle altre Chiese tutto si deve osservare, perciò, che riguarda l'ornato della Chiesa, e dell' Altare, come si pratica nella Catedrale, eccettuate quelle cose, che sono proprie della Dignità Episcopale, quando il Vescovo non vuole intervenire a' Divini Uffizj; il perchè, quand' anche la disposizione del Capitolo XIII. non fosse espressamente ristretta; ma generale, ciò non ostante, si dovrebbe interpretare, che non dovesse comprender il Caso nel precedente Capitolo XII. espressamente deciso; mentre la legge, quantunque generale, non hà luogo ne' Casi da un' altra legge specialmente determinati (p) Anzi convien dire, che, siccome il Cerimoniale, ove hà voluto dispor-

(k) *lib. 1. cap. 5. Sezz. 14.* (l) *lib. 3. Sezz. 2 cap. 1.* (m) *l. cum principalis ff. de reg Jur. n 2. Vers. & quicquid.* (n) *Cagnol ivi n. 10 Din ed altri in Reg. Accessorium de Reg Jur lib 6.*
(o) *c. cum principalibus de Reg Jur lib 6.* (p) *Giaf. l. si fidejussor. § satis datum n. 16. ff. qui satisdare cog. Soc. Jun. Cons. 40. Con. 30. n. 12 Vol 1. Tlot. Cons. 97. n. 4 Cravett. Cons. 70. n. 10. 11. Borgnin. dec. 6. n. 5.*

disporre, ed intendere delle Chiese Collegiate, l' hà espresso, come hà fatto nel Capitolo XII., così l' avrebbe espresso nel Capitolo XIII., se intorno a quelle avesse voluto disporre alcuna cosa (*q*) Altrimente il Capitolo XIII. distruggerebbe il XII., che non si deve supporre; mà deve darsegli quell' interpretazione, per cui si possa evitare la contrarietà (*r*) che tanto più hà luogo allora, quando vi concorre la consuetudine, la di cui efficacia in materia di precedenza è molto considerabile; e tanto più quando è interpretativa, nel qual caso si ammette per dichiarar le cose dubie. (*s*)

CAPITOLO XXV.

Dell' Arciduca d' Austria.

1 LA Dignità Arciducale, propria di que' Duchi, che, come appresso vedremo, han preeminenza maggiore degl' altri Duchi, fù introdotta dopo la Regia: Non si trova registrata trà le altre negl' usi de' Feudi; mà è compresa in quel numero (*a*) La Voce, *Arci*, al nostro proposito si considera come negl' Arcivescovi; mà, dove in questi denota autorità sopra i Vescovi, nelle persone degl' Arciduchi non si considera che per quello riguarda la sola preeminenza Il Seldeno nel suo Trattato *De Titulis Honorum* vuole, che sia incerto il tempo dell' introduzzione di tal Titolo; mà nelle antiche Storie, sott' il Regno di Dagoberto, si trova, Pipino essere stato chiamato Arciduca d' Austrasia, Brunone Arcivescovo di Colonia, come abbiamo dalla Biblioteca Universale dell' Anno 1686. al Tomo I. dell' Anno 954. fù fregiato del Titolo d' Arciduca di Lorena. Giberto di Borbone, Conte di Montpensier, fù creato Arciduca di Sessa nel Regno di Napoli. Mà, perchè oggidì l' Austria solamente trovasi fregiata di tale Titolo; chi la possiede, viene ornato de' Reali fregi, e come appresso vedremo, precede a tutti i Duchi (*b*) daremo di quel Principato distinta relazione.

2 L' Austria, chiamata ancora *Oosterrick*, ò Terra Orientale, altro non è che l' alta Pannonia degl' antichi; dall' Oriente confina con l' Ungheria; dall' Occidente con la Baviera; dal Settentrione con la Moravia; dal mezodì con la Stiria. Si divide in Alta, e Bassa, ò Superiore, ed inferiore: La prima è situata di quà dal Danubio; l' altra di là. Così la prima, come la seconda parte si suddividono in Campi, divisione fatta dallo stesso Danubio, che gli scorre per mezo. Uno de' Campi di quà dal Danubio viene chiamato *Steinfeld*, che si spiega Campo pietroso, molto abbondante di Vino, e di Grano; l' altro detto *Tulnerfeld*, nome preso da Tulna, Città antichissima, nobilitata da Rodolfo Rè de' Romani, ed Arciduca d' Austria, che v' eresse altresì un Monastero, e vi fè sepellire alcuni suoi figlioli. Altri due Campi sono di là dal Danubio; uno, che prende il nome da Marchia, viene chiamato *Marchfeld*, ed è molto abbondante di Grano, Vino, e Zaffrano; l' altro si chiama *Gensfeld* dalle Oche, che in copia grande quivi nascono. L' Austria inferiore si divide di nuovo in quattro parti, dalle quali si spediscono a' pubblici Consigli quattro stati diversi di persone; cioè Prelati, Baroni, Nobili, e Cittadini. Di quà dal Danubio una parte stà sotto il Bosco di Vienna; l' altra di sopra; di là dal Danubio una parte stà sotto il Monte Meinhardi; l' altra stà sopra lo stesso Monte. Questa parte contiene sette Villaggi principali.

3 Per conto de' quattro Ordini di persone, che intervengono a' pubblici Consigli a piacimento del Sourano, oltre quelli, che convengono sotto Anaso nell' Austria Superiore, nell' Inferiore avvi in primo luogo i Vescovi di Vienna, e di Città nuova; indi il Grande Maestro dell' Ordine di S. Giorgio fondato da Federigo III. Imperadore, ed accresciuto da Massimiliano Cesare, che v' aggiunse ancora i Kavalieri segnati nel petto con la Cro-

(q) *l. 3 ff. de Off Præsid' e ad audientiam de Decim Gonzal alla d. Reg. 8. Canc de mens. & altern Gl. 24. n. 119. 120.* (r) *c. inter dilectos de fid. Instr. Dec. l ubi repugnantia ff. de reg Jur.* (s) *Butr. l. si prius § placuit ff. de Aqu pluv. arien. Gio Vinc. Antio Alleg. 54. n 29. Honded cons. 92. n 8. lib. 1. Menoch cons. 76. n. 56. Lauderch Cons. 61. n 7 Franc. Ant. Costa Cons. 1. n 39. Conf. 2 n 6.* (a *Mastrill de Magistrat. lib. 4. cap 4 n. 14 e seqq; f. 211.* (b) *Mastrill. loc. cit. d. lib. 4. cap. 4. n. 4. e seqq;*

ce rossa: Il Maestro dell'Ordine suddetto tiene il posto di Principe; per lo più fà la sua residenza nella Carintia, ove parimente è fregiato del Titolo di Principe. A detto Maestro succede il Teutonico, che risiede in Vienna; mà il Grande Maestro tiene la sua residenza nella Prussia: Avvi altresì il Maestro Rodiense di S. Gio:, ricevuto in Vienna dall' Arciduca d'Austria; mà il suo Superiore, della famiglia *de Rosis*, dal Volgo detta *Straguita*, abita nella Boemia. I due Maestri siedono nell'Ordine de' Baroni sopra gl'altri Prelati: Il Maestro di S. Gio: Gerosolimitano gode molti privilegj, ed immunità; segnatamente di poter far trasportare, sì per Mare, che per Terra, qualunque sorte di cose, senza pagamento di dazio; prerogativa concedutagli da Rodolfo Rè de' Romani. Appresso gli suddetti han luogo il Preposto di Vienna, quello di Neoburg, e moltissimi altri Preposti, Abati, Canonici, ed altri riferiti da Gio: Cuspiniano nel suo Libro dell'Austria.

4 Ne' Secoli IX., e X. l'Austria era la frontiera dell' Imperio; serviva per far' argine alle Scorrerie de' Barbari; principalmente degl' Ungheri, che la travagliavano incessantemenre. L' Imperadore Errico I. chiamato l Uccelladore, vedendo, esser d'estrema importanza l'appoggiar' il di lei Governo a persona, che potesse por freno a tali inconvenienti, del 928. investì di quella Provincia Leopoldo distinto col sopranome d'*Illustre*, figlio d' Alberto Nipote d'Errico de' Conti di Bebepergen, degl'antichi Duchi di Suabe. Corrispose benissimo Leopoldo alle concepite speranze della sua condotta, e del suo coraggio: Rispinse più volte gl'Ungheri, ed acquistossi tanta riputazione, che l'Imperadore volle onorarlo, con dargli per Sposa Riccarda sua figlia.

5 Ottone I. fregiò l'Austria del Titolo di Marchesato, e confermò nel di lei possesso Leopoldo suo Cognato, che morendo verso l'Anno 983. lasciò dopo di se Alberto I. ed Errico I. a cui succedettero Leopoldo II. che morì del 1040. Leopoldo III. del 1044. Alberto II del 1056. Ernesto del 1075. Leopoldo IV. del 1096. e Leopoldo V. detto il Santo, morto del 1136. Errico II. suo Primogenito, fù il primo, che portasse il Titolo di Duca d'Austria, fregio conferitogli da Federigo Barbarossa per Diploma spedito in Ratisbona il dì 17. Settembre 1156. morì Errico del 1177. Leopoldo VI. di lui fratello, e Successore del 1194. lasciando dopo di se Leopoldo VII. a cui, morendo dell' Anno 1230 succedette Federigo, che del 1246., ò come altri dicono, del 1248. mancò senza successione; Il perchè l'Austria ancora una volta restò esposta alle violenze degl' Ungheri, ed anche de' Bavari, che vi facean continue scorrerie. Gli Stati del Paese, unitisi, stabiliron di soggettarsi ad Errico Marchese di Misnia Principe stimaro coraggioso, e pio; ò di prender' uno de' di lui figlj, Tierri, ò Alberto, capaci di difenderli. Mà Ottocare II. Rè di Boemia, ruppe le loro misure; pretese questi, che, per esser' egli Marito dell' Erede di Federigo, l'Austria dovesse esser di sua ragione. Il Rè Vinceslao suo Padre, chiamato il Guercio, cominciò a stabilirvelo; e sendo morto del 1253., Ottocare, vedendo l'Imperadore Federico II. inviluppato co' Papi, da se stesso se ne rese padrone: Mà non trovò Otrocare la stessa sorte con Ridolfo I. asceso all' Imperio del 1273., mentre restò ucciso in una battaglia; con che l'Austria entrò nella Famiglia di Ridolfo, Ceppo della Casa d'Austria, che si è resa sì celebre, e potente, che in quattrocent'Anni hà avuto Venticinque Imperadori, e sette Rè di Spagna.

6 Ottocare stabilissi nell' Austria; mà Rodolfo sostenne, esser questa Feudo mascolino, ch' in mancanza di maschi dovea ricader all' Imperio; ed avendo preso le Armi contro il Rè di Boemia, l'uccise, come si è accennato, in una battaglia data vicino a Vienna d'Austria il dì 26. Agosto 1278. Indi Ridolfo diede l'Investitura di quel Ducato ad Alberto suo figlio; Que' Principi poscia han preferito il nome d'Austria a quello del Castello d'Apspurg. Per render quella Provincia il più considerabile Principato dell'Alemagna, oltre averla fregiata del Tirolo d'Arciducato, gl' hann' unito la Stiria, e la Carintia, ed in vigore d'antiche concessioni degl' Imperadori, gl' Arciduchi godon' il diritto di creare per tutto l'Imperio Conti, Baroni, e Gentiluomini. Godon' ancora il singolare privilegio, che l'Imperadore non possa destiruirli de'

li de' loro Principati, e delle loro Terre Voglion' alcuni Scrittori, che il primo, che assumesse il Titolo di Gran Duca d' Austria, fosse Federico, chiamato il Pacifico, che fù eletto Imperadore dell' Anno 1440. e del 1493. morì; mà ciò ripugna a quel, che altri ne dicono; mentre suppongono, che Massimiliano figlio di Federigo dell' Anno 1496. dasse il Titolo d' Arciducato a quella Provincia: Comunque si sia, quel Principe, che viene investito dell' Arciducato, la riceve dall' Imperadore, ò da' Ambasciadori Imperiali, con la Cerimonia della Spada, come gl' altri Principi; mà gratuitamente, e dentro i Confini de' suoi proprj Stati. Nell' atto della Cerimonia l' Investito stà a Cavallo, con Manto Reale, tenendo in mano il Baston da comando; in testa la Corona Ducale, serrata da una Beretta a due punte opposte, formontata da una Croce, simile a quella della Corona Imperiale: Egli è Capo nato del Consiglio privato dell' Imperadore Non può esser proscritto, ò bandito. Hà autorità di punire tutti gl' attentati fatti contro la sua persona, come delitti di lesa Maestà, come praticano i Rè de' Romani, e gl' Elettori. In virtù d' un privilegio accordatogli da Carlo V. amministra la giustizia ne' proprj Stati, rimossa ogni Appellazione.

CAPITOLO XXVI.

Del Grande Ducato di Toscana.

1 LA Toscana, che, come appresso vedremo, regnando Cosmo de' Medici, fù fregiata del Titolo di Grande Ducato e con ragione, per esser' una parte nobilissima, ed amenissima dell' Italia, prima d' ogn' altra abitata, è stata conosciuta sotto varj nomi, segnatamente d' *Etruria*, e di *Tuscia*: Dalla corruzzione dell' ultimo ebbe origine quello che presentemente ritiene: Fù abitata un tempo da' Tirreni, popoli bellicosi della Lidia, che dilatando i Confini del loro Imperio fino alle Spiagge de' due Mari Tirreno, ed Adriatico, la resero Illustre; mà una Potenza maggiore [la Republica Romana] alle cui Armi vittoriose convenne cedere, la rese sua Tributaria, sempre però famosa, per aver dato a' suoi Vincitori la disciplina degl' Augùrj; la maggior parte de' Riti, e Cerimonie intorno al Culto de' falsi Dei; le lettere, i costumi, l' ornamento della Pretesta, la Trabea, ornamento, come nel Trattato della Nobiltà si disse, riservato agl' Imperadori Trionfanti; ed oltre molti fregi militari, buona parte delle Insegne de' Magistrati, tra' quali i Fasci, la Sede Curule; ed altri riferiti, così nel detto Trattato della Nobiltà, come nell' altro dell' Onore.

2 Il Paese, bagnato da diversi fiumi, è estremamente fertile di piante; nel maggior rigore del Verno è sì abondante di Fiori d' ogni sorte, che ne provede molte altre Città; è ricco di miniere, e di tutti que' comodi, che dalla Natura ponno desiderarsi, al pari d' ogn' altra parte dell' Italia; è ricco d' Abitanti, con numero grande di Città, Castella, Ville, Colli, Fonti, Laghi, e Boschi: Partecipa della Matina, e del Monte; da ogni parte può guardarsi. Gl' Abitanti sono ingegnosi, ed al pari d' ogn' altra Nazione industriosi, accorti, e destri. I suoi Confini oggidì dall' Oriente si estendono al Fiume Tevere, ed al Lazio: Dal mezo giorno al Mare Tirreno, ò Tosco: Dal Settentrione all' Apennino, con parte dell' Umbria; dall' Occidente al Fiume Magra. I più nobili Fiumi, dopo il Tevere, sono l' Arno, l' Ombrone, il Serchio, e l' Arbia, oltre molt' altri di minor nome. Vi sono i famosi Porti di Livorno, di Port' Ercole, e di Telamone. Le principali Città maritime sono Pisa Arcivescovado, e Grosetto. Dal Mediterraneo Siena, parimente Arcivescovado, Pistoja, Arezzo, Volterra, ed altre.

3 Riconoscon tutte per loro Metropoli la nobilissima, e bellissima Firenze, Sede di que' Sourani, con Arcivescovado eretto del 1421. da Martino V. Quella Città, per sentimento di varj Scrittori, fù fabricata da' Soldati di Silla, duranti le Guerre civili, su l' Arno, e 'l Magra; il perchè voglion fosse chiamata *Fluentia*; e che poi prendesse il nome di Firenze dalla fertilità del Territorio; fù poscia rovinata in parte da Totila, e come debole, e mal sicura abandonata dagl' Abitanti; Dell' Anno 802. fù fatta riedificare da Carlo Magno: Dopo essere stata

soggetta a varj Padroni, travagliata da Guerre, tiranneggiata da Gualtieri Duca d'Atene, gelosa della potenza, e virtù della famiglia de' Medici, Madre feconda de' maggiori Uomini d'Europa, e che, come nel Trattato delle Armi Gentilizie vedremo, oltre tanti eccellenti Capitani, e Cardinali, Imperadrici; due Regine di Francia, Caterina moglie d'Errico II. Madre di tre Rè; e Maria moglie d'Errico IV. hà dato alla Chiesa quattro Pontefici; cioè Leone X., Clemente VII., Pio IV., e Leone XI., per una specie d'ostracismo, dichiarò, dico, Firenze tutti i Medici ribelli: Sdegnati questi contro l'ingrata Patria, per la cui difesa, come buoni Cittadini, tante volte avean' esposto sostanze, e vita, tentarono di soggiogarla, e come è noto, riuscigli felicemente, con l'approvazione di Carlo V., che prima in persona d'Alessandro, poscia del Grande Cosmo, confermò tutti i Privilegj, col Titolo di Principe, e Duca della Repubblica di Firenze, a cui Filippo II. aggiunse lo stato di Siena: Indi Pio IV., per onorar il Duca Cosmo, spedì Monsignor Campeggi, Vescovo di Bologna, a risedere in quella Dominante in qualità di Nunzio Apostolico; esempio seguitato, come tuttavia vediamo, da'Pontefici Successori.

4 Desideroso Cosmo d'accrescer lo splendore del suo Principato, con vantaggio della Religione Cattolica, e gloria della sua Casa, istituì un'Ordine di Kavalieri sotto l'invocazione di S. Stefano Papa, e Martire, di cui parlossi già nel Trattato della Nobiltà, e torneraffi a farne menzione nella IV. Parte di questo libro. Di ciò non contento Cosmo, nè di tant'altre sue Eroiche azzioni, per cui lo di lui nome s'era reso già famoso, mandò soccorsi a molti Principi Cristiani, e segnatamente al Rè di Spagna; alla Religione di Malta per l'Impresa di Tripoli in Barberia; per l'altra di Pignone contro Mori infesti alle Riviere di Spagna; all'Imperadore Massimiliano assalito da Solimano; a Carlo IX. contro gl'Ugonotti. Il B. Pio V. a cui, come Capo della Religione, spettava il dare i Titoli d'Onore, tanto amatore della virtù, quanto zelante della fede, pietà, volendo premiare tanto merito, se crediamo al Seldeno (a) ed al Feltmanno (b) divisava d'onorar Cosmo con la qualità di Rè; mà Massimiliano, avvisatone dal suo Ambasciadore, s'oppose, dicendo, *Italia non habet Regem; nisi Cæsarem;* altri però voglion, che tale risposta fosse data da Carlo V. allora, quando si trattò di restituire la Città di Milano al Duca Sforza, dal quale aveala ricevuta in deposito; mà può star bene, che il primo di que' Monarchi proferisce tale Sentenza, e che l'altro la confermasse a suo favore: Comunque si sia, il B. Pio nella Cappella Pontificia, con l'intervento del Collegio de'Cardinali, fregiò Cosmo del Titolo di Gran Duca di Toscana, ponendogli in testa la Corona, sopra di cui vedeansi scolpite le parole. PIUS V. PONT. MAX. OB EXIMIAM DILECTIONEM, AC CATTOLICÆ RELIGIONIS ZELUM PRÆCIPUUMQUE JUSTITIÆ STUDIUM DONAVIT; ed autenticollo con Diploma in forma di Bolla.

5 Signoreggia presentemente il Gran Duca gli Stati di tre Repubbliche, negl'andati Secoli molto potenti; cioè Firenze, Pisa, e Siena, e con esse, come si è detto, la maggior parte della Toscana: I Fiorentini sono d'ingegno sottile; bravi nella guerra; prudenti ne' maneggi; parchi, anzi tenaci del denaro. Gli Scrittori chiamano i Pisani nati per lo mestiere delle Armi, forti, generosi, sprezzatori de' perigli, e della morte stessa. I Sanesi passan per splendidi, liberali, amatori de' Forastieri, e della Patria. Distinguonsi que' Dominj in stato Vecchio, e nuovo. Stato vecchio si chiama tutto ciò, che possedea la Repubblica Fiorentina; cioè Firenze, Pisa, Volterra, Arezzo, Pistoja, Cortona, Montepulciano, Borgosansepolcro, col famoso Porto di Livorno, l'Isola dell'Elba, i Castelli d'Empoli, Prato, Pescia, Montecarlo, S. Cassiano, S. Geminiano, Colle S. Miniato, Pietrasanta, e altri. Lo stato nuovo comprende Siena, Pienza, Montalcino, Chiusi, Soana, Massa, Grosetto, Pitigliano, Santafiora, ed oltre molti luoghi murati, lo stato di Cività di penna. Oltre i Papi usciti

(a) *De Tit. p. 2. cap. 1. n. 31.* (b) *De Tit. lib. 2. cap. 26. n. 1.*

uſciti dalla Caſa de' Medici, la Toſcana n'hà dato alla Chieſa molti altri: La ſola Città di Siena è ſtata Madre d'Aleſſandro III. della Famiglia Bandinelli; di Pio II., e di Pio III. della Caſa Piccolomini; e d'Aleſſandro VII. Chigi; e Piſtoja di Clemente IX. Roſpiglioſi.

6 Mà prima di partire dalla Toſcana, torneremo a dare un'occhiata alla bella Firenze, che dall' Arno viene diviſa in due parti, unite inſieme da quattro belli Ponti di Pietra. Il Gran Duca riſiede in un Regio Palazzo, con ricchiſſime e curioſiſſime Gallerie; Avvi trà le altre grandezze una Sala, con Sedie d'Argento, un ſervigio d'oro maſſiccio, due sfere, l'una Celeſte, l'altra Terreſtre, fatte con tutta la perfezzione dell' Arte. La Canna d'un' Archibugio, col ſuo fucile d'oro, fatta da uno de' Duchi; Grandi Candelieri, con piè d'ambra, una grandiſſima pietra Calamita; un'altra Sala è ricca di quantità d'Opere di Tiziano, di Michel Angelo, di Raffaele; ed una infinità d'altre meraviglie: Il Giardino contiene molte beliſſime figure; quelle d'Adamo, ed' Eva ſono miracoli dell' Arte; avvi belli, e lunghi Vialoni, quantità d'Alberi, belle Fontane, ed altre rarità; tutto in ſomma ſpira un carattere di magnificenza: Corriſpondenti ſono Pratolino, Prato, Petrajo, Baroncelli, Carreggio, Poggio Imperiale, e Poggio Ancajano. La Chieſa di S. Lorenzo Mauſoleo di què Principi è un' incanto degl' occhi: La ſua figura è rotonda, con due ranghi di Colonne, chè ſoſtengon la mole, oltre i Quadri di valore grandiſſimo; vi ſi veggon Teſori di Diaſpro, di cui ſono incominciate le mura; quantità grande di porfido, alabaſtro, e perle: Il di fuori è di marmo il più prezioſo: Sotto la Cappella veggonſi molte Tombe, ſopra vi le Statue di que' Sourani. Avvi un Tabernacolo di Zaffiri, Diamanti, Smeraldi, e Rubini; che abaglian la viſta.

7 Degne d'eſſer vedute ſono le ſtrade laſtricate di larghe pietre; i ſuoi magnifici Tempii; i nobili Palazzi. La Città viene guardata da trè Cittadelle; la prima, è la più forte fù fabricata da Aleſſandro I. Duca, con cinque Baſtioni; la ſeconda da Coſmo, e comanda la Città; la terza, ch' è una Stella a ſei punte, da Ferdinando. Il ſuo Circuito è di ſei miglia al dire del Moreri, chè fà aſcendere i di lei Abitanti a cento milà, ed altrettanti il ſuo Territorio; mà la Città non fà che ottanta mila Anime, compreſivi i Religioſi. Mà, s'ella è ricca, e bella, è altretanto fertile d'Uomini bravi in Armi, ed Eccellenti in lettere, di cui in tutti i Secoli hà fiorito in ogni ſorte di Scienze. Oggidì, oltre tanti degni Prelati, riſplendono nella Corte di Roma i Cardinali Acciajoli, Panciatici, Bichi, Corſini, Martelli, e Fabroni, ſe non tutti nativi di Firenze, tutti almeno, come Sudditi, di lei ornamento; Vanta altresì una Biblioteca vivente nella perſona del celebre Antonio Magliabecchi, veramente degno Bibliotecario di quel Sourano, di cui, oltre ciò, che con tanta lode dicono moltiſſimi Scrittori, negl' Atti Eruditi di Lipſia dell' Anno 1708. (c) ſi legge: *Cæterum Illuſtri Magliabecchio de recuperata Salute publicè gratulamur, neque temperamus nobis, quin ab Amico quodam noſtro nuper de illo ad nos præſcripta iiſdem verbis cum Lectore noſtro hac occaſione communicemus. Magliabecchius noſter, inquit; priſtinam Salutem omninò recuperavit, utque diutius, & honorificentius nobis, & univerſæ Literatorum Reipublicæ ſervaretur ſoſpes, & incolumis Magnus Etruriæ Princeps Ferdinandus tantum Virum è ſuis latebris, in locum illuſtriorem, vel invitum trahere voluit; illi adſignato per honorifico domicilio in Veteri Palatio Reipublicæ Florentinorum; & decore famulatu, quæ res omnium animos rapuit in admirationem generoſiſſimi, Regii planè Principis, qui majorem ſuorum gloriam æmulatus, tantum Virum maximo honore efficere voluit. Neſcio, an hoc cuiquam Literatorum unquam contigerit. Platonem legimus ſediſſe in Curru Regis Siciliæ, ſed Magliabecchius, non ſolum ab inclito Etruriæ Principe in proprio Curru juſſus eſt ad ſe adire, & coram ſe ſedere; ſed etiam in Regium Palatium migrare tantum, non ſupplicationibus ad id adhibitis, in Epiſtola propria manu exarata Summæ erga Magliabecchium æſtimationis ſighil cumulatiſſima. Faxit Deus, ut Magnus Princeps bono Li-*

(c) *f.* 336.

no Literatorum diutissimè vivat, utque Magliabecchius tanti Mecenatis præsidio in æuum fruatur.

8 Le rendite di quel Principe, trà Feudi, ed Allodiali, si valutano un millione e mezo di Piastre; mà la religione, la pietà, la clemenza, e le altre virtù tutte, che nella persona del Regnante Gran Duca risplendono, sono di valore inestimabile: Fà altresì risplendere la grandezza di quel Sourano la squadra delle Gallere di Santo Stefano.

CAPITOLO XXVII.

Del Ducato di Savoja.

1 QUesto Principato si sarebbe potuto collocare tra le Corone, poichè, come osserva il Mastrillo (a) chi lo possiede, viene considerato come Rè delle Alpi, Principe insieme d'Italia per gli Stati, che vi possiede, e di Germania, per lo luogo, che tiene nelle Diete dell' Imperio: Dagl' Allemani viene intitolato *Duca Serenissimo*, *Invittissimo*, *e Potentissimo*: Dagl' Elettori dell' Imperio, e da altri Principi *Altezza Reale*; e con ragione, mentre possiede cinque Ducee, quattro Principati, e trecento Baronie, con Fortezze considerabili; lunghezza degli Stati si estende a cinquanta miglia; la larghezza a ducento: Conta molte Mitre, di cui gode la nomina: E' Vicario perpetuo dell' Imperio in Italia. Mà, poichè se bene si qualifica ancora Rè di Cipro ritiene tuttavia il Titolo di Duca, d'esso prima che d'ogn' altro del suo Ordine hò stimato dover parlare. Lo di lui Dominio viene diviso in due principali parti; il Piemonte di quà; la Savoja di là dalle Alpi: Non hà questa altra suddivisione; Distinguesi quello, come appresso vedremo, nel Principato, che gli dà il nome nel Marchesato di Saluzzo, Contea d'Asti, Monferrato, Contea di Nizza, con quattro Vicariati. E cominciando a parlare della Savoja, come di quella, da cui il Principe prende il Titolo, convien sapere, trovarsi essa tra 'l Piamonte; il Vallese; l'Elvezia, il Rodano, il Delfinato, e la Provenza. Melantone, Bucero, ed altri han creduto, il nome latino, *Sabaudia*, esser nuovo; mà *Duchene* nella Storia di Borgogna fà conoscere, che quegli Scrittori si sono ingannati, mentre più di mille Anni fà Prospero d'Aquitania scrisse, che la Savoja fù data a' Borgognoni da Ezio Patrizio delle Gallie. Ammiano Marcellino, e con esso Ennodio Vescovo di Pavia, che visse nel principio del VI. Secolo, l'han chiamata *Sapaudia*, nome, che se bene un poco cangiato, si trova ancora in altre memorie antichissime: Altri Scrittori tengono, che il nome suddetto sia composto delle due Voci *Salva*, e *Via* in Francese *Savue-Voye*; e che ciò accadesse, dopochè il suo Territorio fù purgato dagl' Assassini, che rendeano impraticabile quel camino. Altri lo desumono da un Villaggio chiamato *Sabazia*, ò *Sabaudia*, che Tolomeo, ed altri pongon sotto le Alpi; Altri lo prendono da Sabaudo Arcivescovo d' Arles, dalla cui pietà quel paese riconosce la fede Cattolica.

2 Il Paese anticamente era abitato da' Centroni, Brannovicensi, Antuati, ò Nantuati, Latibrigi, Allobrogi, e Savojardi, e costituiva nna parte della *Gallia* Narbonese, e della Celtica, ò Lionese. Ubidì poscia a' Romani fino a tanto, che sù la Declinazione dell' Imperio, sotto Onorio, divenne preda di molte Barbare Nazioni: Passò finalmente in potere de' Principi, che presentemente lo governano. Bertoldo, ò Beroldo, che vivea nel principio dell' XI. Secolo, creato prima Vicario, e Luogotenente dell' Imperio; poscia Vicerè di Savoja, fù il Ceppo di questa Reale Casa. Gli Scrittori han dibattuto molto sopra l' Origine di quel Principe: Luigi *Chieza* la desume da Ancario Marchese d' Jurea, che visse dell' 850. *Du Chene* vuole, che discenda da Ugo Rè d' Italia, e Duca di Provenza; altri lo fanno Nipote d' Ugo Capeto: Altri da' Conti de' Maconi; ed il bello si è, che ciascuno sostiene la propria opinione con plausibili ragioni. Mà più d' ottanta Storici, Italiani, Alemani, Francesi, e Savojardi, sono concorsi nel sentimen-

(a) *De Magistrat. lib. 1. cap 6 n 2. in fin.*

timento di *Guichenon*, che, dopo averne fatta esatta ricerca conclude, Bertoldo esser disceso da *Witichind*, il Grande, Duca di Sassonia, e d' *Angria*, Padre di *Witiberto* Duca d' *Angria*, che lo fù di Brunone, e di *Walpert*. Quest' ultimo, Duca altresì d' *Angria*, e Conte di *Ringelbert*, lasciò dopo di se *Immed* Duca d' *Egern*, che da *Inna* Contessa di *Chiren* ebbe Ugo Marchese d'Italia, Padre di Bertoldo, che, oltre la Savoja, conquistò la Moriana, ed intitolossene Conte, à cui successe Umberto, detto delle mani bianche, che fù anche Marchese di Susa. Dopo qualche tempo è stato creduto, che non vi sia stato Bertoldo di Sassonia; mà che Umberto fosse Nipote dell' Imperadore Luigi, figlio di *Bosone*, che lo fù di *Bevve*, Conte d' Ardenna; al parere d' alcuni Scrittori del Sangue di Faramondo, ò come altri di cono di Carlo Magno. *Chorier* nel Compendio della storia del Delfinato ne parla in questi termini: *Le Roj Lotaire le jeune espousá Tietberge Soeur de Numbert Ermengarda fille de l' Empereur Lovis II., & petite fille de Lovis le Debonnaire, fut femme de Boson. Il eut d' elle Lovis, qui lui succeda au Rojaume de Bourgogne, & qui fut Empereur d' Italie. Charles Constantin fut fils de celvicj, & d' Adelais Egine d' Angletterre: Il epousá la Comtesse Tietberge; eut d' elle Numbert, & vivoit ancor l' An 963. Nous devons cettedecouverte á l' exact, & curieux Du Bouchet; & la preuve est en divers titres du Cartulaire de Clugni, qu' il m' a communiqué.* Molto di più si dirà nel Trattato delle Armi Gentilizie.

3 Così questi Principi, come i loro discendenti, aggiunsero al proprio diversi Dominj, con che il loro piccolo stato divenne molto considerabile. Amedeo III. Conte di Savoja, fù altresì Primo Duca di *Ciables*. Tomaso II. di lui fratello, è Successori unì al paterno Dominio il Piemonte: Amedeo IV., cognominato il Grande, si rese Signore d' Agosta; soggiogò i Geneurini, la Bressa, Vienna, e liberò dall' Assedio l' Isola di Rodi. Amedeo V., detto il Conte Verde, fù il primo, che piantasse la Sede in Turino, e quegli, che istituì l' Ordine de' Kavalieri della Nunziata, di cui parlossi nel Trattato della Nobiltà, e farassi menzione nella IV. Parte di questo Libro. Amedeo VII. dall' Imperadore Sigismondo fù creato Primo Duca di Savoja, e di Piemonte: Aggiunse al suo stato Vercelli, Dote di Maria Visconti sua Moglie, per la cui morte ritirossi in un' Eremo, dov' era tenuto in concetto di Santità, nel Concilio di Basilea fù creato Papa, chiamato Felice V., e portò tal Titolo per lo corso di nove Anni; mà, rinunziatolo poi a' piedi di Nicola V., fù confermato Cardinale, e Legato *a Latere*. Lodovico di lui figlio, e Successore, Marito d' Anna figlia di *Jano* Rè di Cipro, Padre, oltre le Femine, di sette figlj, trà' quali Amedeo suo Successore: Lodovico sposò Carlotta unica figlia legitima, ed Erede di Gioanni Lusignano, Rè di Cipro, e d' Elena Paleologa, per le cui ragioni restò Signore del Regno: Mà Giacomo figlio naturale di Gioanni, destinato Arcivescovo di Nicosia, pretendendo a lui esser dovuta la Successione nel Regno, ricorsò al Soldano d' Egitto, ottenne la rinovazione dell' Investitura in sua persona. Lodovico, cedendo alla forza, ritirossi in un Convento di Religiosi in Piemonte, ove terminò santamente la Vita. Carlotta morì in Roma. 4

Mà, lasciando da parte le molte vicende, a cui sono stati soggetti, e gli Stati, ed i Principi di Savoja, come non necessarie al presente assunto; mà riservate per lo Trattato delle Armi Gentilizie, ci ristringeremo a dire intanto, trovarsi oggidì la Savoja distinta in sei parti, che sono, la Savoja segnatamente, il Genevrino, la Moriana, la Tarantese, il Fossignì, e 'l Ciablese: Ciamberj, di lei Capitale, ed antico soggiorno de' Duchi, è posta sul piccol fiume d' Orbano, in pianura circondata da Colline. Quivi, risiede il Parlamento della Provincia, composto di quindici Senatori, e quattro Presidenti, Uditori Generali, e Tesorieri delle Finanze di Savoja. La Città è grande, bene edificata, con molte belle Chiese, Monasterì, e varie Fonti: Avvi un bel Castello, che comanda alla Città; con grandiosi Giardini. Nella Corte dello stesso Castello trovasi la Santa Cappella, con Capitolo di Canonici; Dalla parte di Levante hà un Borgo, chiamato di Montmigliano; dal Ponente un' altro. Le altre Città del Ducato sono S. Gioanni di Moriana, *Annecj*, Chiusi, Mostiera, Montmigliano, e *Tonon*. Il Paese

è quasi

è quasi tutto attorniato da Montagne; difficile a cultivare, e poco fertile, di biade particolarmente. Avvi alcune miniere; abonda di Caccie. Gl' Abitanti sono dolci, semplici, e buona gente: Conta tutta la Provincia settemila Feudatarj.

5 Il Principato di Piemonte, già compreso nella Gallia Subalpina, poscia nella Lombardia, suol'esser'appanaggio de' Principi primogeniti. Sotto tal nome, si comprende non solamente lo stato, da cui prende il Titolo, mà anche il Ducato d'Aosta, il Marchesato d'Jurea, quel di Susa, di Ceva, e di Saluzzo; La Contea d'Asti, e di Nizza; la Signoria di Vercelli; il Canavese; per lo passato avea una parte del Monferrato, che, come appresso vedremo, oggidì tutto si trova soggetto al Regnante Duca, col Porto di Villafranca, chiave dell'Italia nel Mediterraneo. tutto questo Paese considerabile, sì per la fecondità, e buon'aria, che per le ricchezze degl' Abitanti, hà tre fiumi, nelle cui Rive si trova dell' oro in piccole particelle chiamate pagliole; il modo di raccoglierlo stà scritto in un libro intitolato *Converſation de l'Accademie de l'Abbé Bourdelot*; al Capitolo della Pietra Filosofica. Hà per confini il Milanese, e 'l Monferrato da Levante; La Repubblica di Genova, e la Contea di Nizza da mezodì, la Savoja, e 'l Delfinato da Ponente; il Velasco da' Settentrione.

6 Il Principato suddetto riconosce per sua Capitale Turino, soggiorno di que' Sourani, che l' han resa una delle più belle, e più magnifiche Città d'Italia, dominata da un Colle di lungezza di cinque miglia, con tanta quantità di Palazzi, che formerebbono un'altra Città. Si divide quella in vecchia, e nuova; con fortificazioni sì grandi, che nelle correnti guerre hà potuto sostenere un'Assedio delle Armi Francesi a tutti noto. E situata jn distanza di venti miglia dalle Alpi in vasta pianura; guardata dal Pò da un lato, dalla Dora dall'altro. E adorna di Magnifici Palazzi; belle strade; grandi Piazze; superbi Templi; la Metropolitana particolarmente, ove viene venerato il prezioso deposito del S. Sudario, sopra di cui si vede impresso il Volto, con tutto il Corpo del Salvatore donativo fatto a detta Real Casa dalla Principessa Anna di Carni CCXI. Anni sà. Avvi una Cittadella, con grossa guarnigione; e tutto ciò, che può far meritare il Titolo di Regia ad una Città. Il Palazzo, ò sia Castello, di que' Principi, e antichissimo, ed altrettanto magnifico; avvi una Galleria, con preziose Pitture, Statue, Armi, Libri M. S., ed altre rarità. Quivi si trattengono milizie a piedi, ed à Cavallo, con quantità d'Uffiziali; numero grande di Kavalieri, e Titolati, riccamente vestiti; treno grande di Servidori, e nobili Livree. Da tre Cariche maggiori; Gran Scudiero, ò Mareſciallo di Savoja; Gran Ciambellano; e Gran Maestro di Casa, dipendono le altre tutte. Al Grande Scudiero trovansi Subordinati otto Scudieri nobili; Ventiquattro Paggi Kavalieri, altrettanti Staffieri, con sei Kavalerizzi; molti Postiglioni, Cocchieri, Sellari, Cacciatori, ed altri. Contansi in quella Scuderia trecento, e più Cavalli; Dodici Mute, con molte Lettighe, Kalessi, e Sedie. Il Gran Ciambellano precede a trentasei Gentiluomini della Camera, tutti di nascita, de' quali nove per quartiero assistono, sì quando quel Sourano si leva, e dà Udienza, che quando si ritira. Vi sono molti Ajutanti di Camera, e Valletti, più di trenta Suonatori, col Maestro di Cappella. Dal Gran Maestro di Casa dipendono gl' Ufiziali della Mensa, e della Cucina; cioè primo Maggiordomo assistente ad esso Gran Maestro di Casa; altri quattro servono alternativamente; Sedici Gentiluomini da bocca, ed altri. Avvi il Gran Maestro della Guardarobba, col Controllore, ed Ajutanti, a cui trovasi addossata la soprintendenza degl' Abiti, e della livrea: Il Gran Maestro dell' Artiglieria, co' suoi Sostituti soprintende ad ogni sorte di Munizione per lo Piemonte, e Contado di Nizza: Altri provedono a quello di Savoja. Oltre la Casa del Duca, avvi la Corte di Madama Reale, e del Principe Successore. Compongono la Guardia cinque Compagnie, una di Gentiluomini Arcieri Savojardi; un'altra di Corazze; tre d'Archibugieri, tutti a Cavallo; due delle quali comparison con Casacca di Scarlato ricamato d'Oro, e d'Argento; le altre d'azurro: Cento Suizzeri a livrea, col loro Generale, assistono alla Scala, oltre il loro Capi-

Capitano, e Luogotenente: Due mila Uomini col Giustacore azurro, distinti in venti Compagnie, forman parimente la Guardia; tre parti di essi si distribuiscono ne' Presidj: Avvi molti Gentiluomini da Caccia, col loro Gran Cacciatore: Il Cappellano maggiore, con otto Cappellani.

7 Le materie di stato, e di guerra si esaminan ne' loro Consigli, ne' quali intervengono, il Primo Segretario, con quello del Gabinetto. Le Risoluzioni vengon sigillate dal Gran Cancelliero, che assiste al Consiglio Segreto, e con alcuni Presidenti presiede ad un'altro Consiglio di stato, dove intervengono anche dodici Referendarj, de' quali due assistono alla publica Udienza di quell'Altezza, alla cui presenza ogni Settimana riferiscono le Cause. Il Consiglio di Guerra è composto del Generale della Fanteria, due Generali della Kavalleria, sì di Savoja, che del Piemonte, Tenenti, e Commissarj Generali, Maestri di Campo, Uditore Generale, ed altri. A questi assiste il Duca, ò pure riceve le Relazioni delle materie discusse.

8 Gl' affari di giustizia trovansi appoggiati al Senato, che hà relazione con la Camera de' Conti, ò Finanza. Viene quello composto di Sedici Senatori, quattro Presidenti, alcuni Fiscali; due Assistenti nobili, senza Voto, che riferiscono le Cause al Duca, dal quale ogni risoluzione Criminale inappellabile può limitarsi. Giudica il Senato le Cause di materie Civili, alla riserva di quelle delle Gabelle, che vengon giudicate dalla Camera. Venendo a morire alcuno de' Senatori, il Senato propone i Soggetti, per riempire i luoghi vacanti; mà, prima di farlo, procura d'indagare la mente del Principe: Ciascuno degl' Eletti, a titolo di donativo, paga mille doppie almeno. Nelle altre Città, e Terre dello Stato si spediscono i Governadori, con Patente, ed a beneplacito del Duca. In Savoja, ò Ciamberj, col Governadore, che rappresenta il Principe, i Giudici, Senatori, e Presidenti, tengono il medesim' Ordine che il Tribunale di Turino. A' Protestanti nelle Valli del Piemonte suole spedire quel Sourano, con loro sodisfazione, Missionarj, ed un Governadore Cattolico; e per amministrar loro la giustizia, avvi un Consiglio Presidiale, che risiede in Pinarolo, composto d'un Presidente, e sei Conseglieri. In Nizza risiede parimente un Senato, che da Giudici, ò Prefetti loro sostituiti, che in ciascuna Provincia giudicano le Cause in prima, e seconda Istanza, avoca le Cause in grado d'Appellazione. Le altre Città del Piemonte sono Vercelli, Asti, Jurea, Aosta, Mondevi, e Fossano, con ducencinquanta Terre murate, trà le quali Biella, Cunio, Sovigliano, Carignano, Moncalier, Cherasco, Bene, ed altre, che non cedono a buone Città. Nella Provenza, oltre Nizza, e Villafranca, possiede la Fortezza di S. Sospiro, Montalbano, con altre ducentoventi Terre. In detta Citta di Nizza risiede un Senato composto d'un Presidente, e sei Senarori; e 'l Magistrato della Camera, da' quali Magistrati non si ammette appellazione. Nella presente guerra quel Sourano hà dilatato di molto i Confini del suo Dominio nello stato di Milano; molto più pretende essergli dovuto; ciò che sarà per seguire, il tempo lo farà conoscere nella pace generale, che se a Dio piacerà farci godere prima, che si pubblichi il mio Trattato delle Arme Gentilizie, quivi ne daremo distinto ragguaglio.

9 Le Corone, e molti altri Potentati spediscono, e trattengono Ambasciadori, ed altri Rappresentanti alla Corte di Turino, che fà il simile con loro, e con ragione mentre otto volte i Sourani della Savoja hanno unito il loro Sangue co' Cesari, quattro d'Oriente, quattro d'Occidente: Sette co' Rè di Francia; quattordici co' Principi di quel Sangue Reale; sette co' Rè di Spagna; una con que' di Polonia, d'Inghilterra, di Scozia, di Cipro, e Boemia; tre co' Rè di Sicilia, ed altri. Il Nunzio Apostolico gode in quella Corte varie prerogative. In Masserano, Principato dipendente dalla Chiesa, esercita giurisdizione temporale. Hà il proprio Tribunale, con l' Uditore. Le rendite di quel Sourano per lo passato dal Briezio eran calcolate due milioni d'oro; dopo gl'acquisti fatti dal Regnante Duca del Monferrato, d'Alessandria, e sue pertinenze, e della Lomellina, Granajo dello Stato di Milano, si può comprendere quanto sien cresciute. Ne si de-

ve lasciare di dire, che in quattro Case da piacere, risplende la magnificenza di quella Corte, e sono la Grande Veneria, Reale, Valentino, Millefiore, e Rivoli; anzi trà queste devon' esser considerate anche la Porporata, e *Stupinis*:

CAPITOLO XXVIII.

Del Ducato di Milano.

1 Milano, già Capo, e Sede del primo Ducato d'Europa; maestosa metropoli di trentacinque principali Città della Lombardia, Liguria, Toscana, Marca Trevigiana, e Piemonte, dopo essere stato dominato da varj Principi con diversi Titoli, oggidì è soggetto alla Spagna; e Feudo Imperiale, governato da un Ministro del Rè di Spagna, col Titolo di Governadore, e Generalissimo delle Armi Spagnuole in Italia: Nel di lui Palazzo radunansi diversi Tribunali, e trà questi principalmente il Consiglio segreto, composto de' due Generali di Kavalleria, e Fanteria, Castellano del Castello di Milano, Cancelliero, Presidente del Senato, Presidente de' Magistrati esterni, e Questore Generale, a' quali il Rè a suo piacimento aggiugne altri soggetti.

2 Il Senato, che immediatamente rappresenta la Real persona, il perchè porta il Titolo di *Potentissime Rex*, e dalle sue Sentenze non si ammette Appellazione, viene composto di un Presidente, quattordici Senatori, de' quali tre Spagnuoli, dodici della Città, ò Stato, promossi da' minori governi, ò altre Cariche: mà di detti quattordici Senatori, dodici soli Votano; gl'altri due risiedono l'uno in Pavia, l'altro in Cremona ad amministrarvi la giustizia. Avvi sei Segretarj, altrettanti Cancellieri, sei Coadjutori, con altri Uffiziali, tutti Regj, ed in Vita. Il Magistrato ordinario è composto d'un Presidente, e di sei Questori, tre Togati, altri tre di Spada, e Cappa, col Notajo, Cancellieri, Coadjutori, e Tesoriero. Il Magistrato straordinario è composto d'un Presidente, e sei Ministri Spagnuoli, Il Magistrato della Sanità viene rappresentato da un Presidente, e sei Conservadori, de' quali un Senatore, due Questori, due Medici di Collegio, un Segretario, ed un Uditore.

3 Avvi il Consiglio Generale della Città, composto di sessanta Decurioni, Uffizio, chè, come si disse al Capitolo XVI. della Parte III. del Primo Tomo di quest'Opera, serve per prova di Nobiltà. Si aggiungono gl' Uffizj delle strade; di Giudice delle Vittovaglie; delle Monete; sopra i Dazj, e Doane; Di Capitano di Giustizia; De' Fiscali Regj; Degl' Esecutori Regj Camerali; Di Cancelliero Generale delle Cause Civili di Milano, e Ducato; Degli Statuti di Milano, detti Panigarola, ed il Collegio de' Togati, che sono più di Cento, oltre i Medici, e devon' esser Nobili, ed in età di ventitre Anni: Godon' essi varj privilegj, tra' quali i Titoli di Conti, e Kavalieri dell' *Aida*, Lateranensi, ed Imperiali: Usan Croce verde con Oro. Portandosi qualche Legato, ò l'Imperadore in Milano, dovrebbono sostenere le mazze del Baldacchino. Avvi ancora il Collegio de' Causidici, e Notaj; Il Commissario della mez' Annata, Tributo sopra le mercedi conferite dal Rè; Gl' Uffizj di *Veador* Generale, ch'è quegli, che tiene il Registro della Milizia; d'Uditore dell' Esercito; di Comissario Generale delle munizioni: di Tesoriero Generale; di Comissario Generale degl' Eserciti; di Contadore; di Comissario dell' Artiglieria; della Giunta, ò Congregazione sopra la milizia Urbana, ed altri inferiori.

4 Comprende il Ducato dieci Città; Pavia Principato, con ottanta Ville, e Terre grosse; Il Contado di Cremona, con ducento ottanta quattro Terre, e Ville. Il Contado d'Alessandria, con ventiquattro Terre, e Ville; Quello di Tortona, con quarantatre Terre, e Ville: Quello di Como ne hà sessanta; L'altro di Novara ne conta centotrentatre. Quello di Bobbio vent'una. V'è quello, di Lodi molto fertile, ed abondante di Pascoli; quello di Vigevano. Le più importanti Fortezze sono. Sabioneta, già presentemente data in Feudo al Duca di Guastalla, Pizzighitone, Giara, Forte di Fuetes, Arona, Mortara, ed il Finale, Capo di un Marchesato, e Terra grossa alla Riviera di Genova, oltre molte Castella. Il Duca di Savoja, come sappiamo nella presente guerra hà ottenuto va-

rie

rie Piazze, e Castella; altre ne pretende Se a Dio piacerà di darci la sospirata pace prima che si pubblichi il Trattato delle Armi Gentilizie, quivi ne daremo distinto raguaglio. Le rendite di tutto il Ducato si fanno ascendere ad un milione, e quattrocento mila Scudi, oltre gli smisurati emolumenti, che ne cavano i Governadori. Corre un proverbio tra 'l Volgo, che i Ministri Spagnuoli in Sicilia rodono: In Napoli mangiano: In Milano divorano.

CAPITOLO XXIX.

Del Ducato di Modona, e Reggio.

1 MOdona da Alessendro (a) chiamata Città insigne d'Italia, Capitale del Ducato, che da essa prende il nome, con Vescovado, è posta nella Lombardia [benchè l'Abate (b) dica in Toscana] tra' due fiumi, Panara, e Secchia; è cinta di mura, con fosse inondate da acqua perenne: Non si sà precisamente, da chi sia stata edificata; varie sopra di ciò sono le opinioni de' Scrittori: Alcuni la fanno più antica di Roma per lo corso di cinquecent' Anni: Primi di lei Abitatori si crede esser stati gl' Umbrj chiamativi dalla grande copia di limpidissime e sanissime sorgenti [indizio manifesto d'aria perfettissima] che co' perenni Canali, formando fiumi navigabili, rendono fertilissimo il terreno, abondante così di frutti, e Vini saporitissimi, ed altrettanto sani, come di Selvaticine, ed' ogni sorte d'animali; il perchè con ragione il Volaterrano, parlando di quello, prese a dire; *Nullus æquè à veteribus memoratur locus;* e Pomponio Mela; *Urbium, quæ procul à Mari habitantur, opulentissimæ sunt Patavium Antenoris, Mutina, & Bononia, Romanorum Colonia.* Il Territorio è ricco di perfettissima Argilla, di cui Plinio riferito da Daniele Barbaro sopra Vitruvio, prende a dire. *Hujusmodi etiam terram omnem ad plasticem esse debere, & inter egregias probari Samiam Aretinam, & Mutinensem, Sanguinam in Hispania, Pergamenam in Asia.* Avvi ancora delle fonta-

ne d'acqua salsa, da alcune delle quali situate nel Regiano si può cavare del Sal comune: Da altre, segnatamente in Monte Festino, ed in Monte Zibbio si cava il Petroleo, di cui parimente fà menzione Plinio si celebre, non solamente per l'Italia tutta, mà in altre parti dell'Europa ancora. Di questa sorta d'Oglio, della sua natura, e Virtù tratta con molta dottrina il Dottor Ramazzini Modonese, oggidì Publico Lettore di Medicina in Padova, in una sua Opera. Trovansi sù le Montagne del Modonese alcuni piccoli Vulcani, che di tempo in tempo gettan fuoco: Frà gli altri è notabile quello di Monte Zibbio, che tal volta si è veduto ardere per più giorni continui, con danno, ed ispavento ben grande de' circonvicini Luoghi. Di quelli parlò Plinio nel Libro II. della sua Storia Naturale. A' Fonti suddette si ponno aggiugnere le Acque di Brandola, sì salubri, e rinomate: Sorgon queste presso il Castello di tale nome, Feudo del Marchese Zavaglia: Vengon lodate da Michele Savonarola, e Gabriele Falloppia. Non sono di minore Virtù le Acque d'altre due Fonti, che sorgono, l'una presso l'Aquaria, Luogo distante venti miglia da Reggio; l'altra detta di Garamola nel Territorio della Balugola, sù le montagne del Modonese: Della prima discorrono 'l Franciotti, e 'l Falloppia suddetto: Dell'altra appajono publici documenti nell'Archivio della Città di Modona. Di tempo in tempo vi si sono scoperte varie miniere, trà le quali notabili sono quella del Ferro al Forno Volastro; l'altra del Solfo a Scandiano; del Gesso sù le Montagne, sì del Modonese, che del Reggiano. Celebri sono le Sete del Modonese, di cui proveggonsi in copia grande gl' Oltramontani; ne men rinomate sono le Lane. Il perchè con ragione Bartolomeo Prignani, epilogando tutte le sue doti, cantò:

Sed placidos Mutinæ Colles, Campumque feracem
Et colimus patrios, dulcia Regna, Lares
Hec grata est Cereri, gratissima terra Lyæo
Hicque suas dotes Attica Pallas habet
Hec lino tellus, hæc molli vellere dives

(a) Cons. 74. lib. 1. (b) Conf. 53. lib. 2.

Nulla est fructiferis ditior arboribus
In numerique greges per pinguia prata vagantur
Omnia sunt avibus, omnia plena feris
Fæcundique hærbis, fæcundi floribus horti
Plena salutiferis sunt juga graminibus
Nec tanta Arcadibus fuit olim Copia lactis
Nec tanta Hybleis copia mellis erat
Plurima continuas deducit flamina bombix
Plurima Tysbeo sanguine mora rubent
Sunt multi largis facti de fontibus amnes
Fontanæ nusquam est Copia major aquæ
Hic Via Romuleam; quæ Gallos ducit ad Urbem
Huc Hominum Europæ, confluit omne genus
Hæ recipit varias utroque ex æquore merces
Hæc onerat Portu nautica ligna suo
Hicque Salem fundunt Venæ, funduntque metallum
Unde monetinus mors sibi nomen habet
Fons oleum manat Gibii sub vertice montis
Plurima Phœbea, quod mala pellit ope
Quodque student lucro totum vectare per Orbem
Qui caras merces per fora quæque ferunt
Hic pulcra, & pugnax, & Musis apta juventus
Surgit, & ingeniis gratia magna venit.

La fertilità del Paese invitò i Toscani, che, cresciuti in numero eccedente la grandezza del proprio, portaronsi ad occuparlo; resisi Padroni di tutto ciò, che di quà, e di là del Pò si contiene, e divenuti Signori d'Italia, e de' Mari, che la fiancheggian, fondaronvi molte Colonie: Modona era governata da' Fiescolani; dopo varie vicende passò sotto il governo de' Galli Boj, che ne furono scacciati da' Romani; In occasione della guerra trà questi, ed Anibale patì molti disaggi: Fù poscia creata Colonia degli stessi Romani sotto il Consolato di Marco Marcello, e Q. Fabio Labeone, e pe' meriti de' suoi Cittadini fù fregiata di quel glorioso Elogio, che nelle antiche medaglie si vede di questo tenore: *Mutina tutissima Populi Romani Colonia;* e con ragione, mentre per testimonio di Silio Italico per lo servizio *certavit Mutina, quassata Placentia bello.*

2 In ogni tempo i Modonesi han dato saggi tali della propria virtù, che Cicerone, parlando della loro Patria, ebbe a dire: *Circumsedit Antonius Mutinam, fortissimam, & splendentissimam R. P. Coloniam:* Chiamolla ancora propugnacolo di Roma: *Quid interest, per Deos immortales, utrum hanc Urbem oppugnet, en hujus Urbis propugnaculum, Coloniamque P. R. præsidii causa collocatam?* Diegli Titolo di freno del furore di Marc' Antonio, chiamandola Colonia floridissima. *Eique in Galliam penetranti decimus se Brutus objecit, Mutinamque illi exultanti, tanquam frænos furoris injecit, quàm, cum operibus, munitionibusque sepsisset, nec eum florentissimæ Coloniæ Dignitas, neque Consulis Dignitatis majestas à parricidio deterreret:* Dopo averli dato molte altre lodi, deplora la rovina del suo Territorio: *Circumsedit Colonos vestros, exercitum P. R. Imperatorem, Consulem designatum, agros divexat Civium optimorum:* Nelle Questioni Forciane si legge: *Si sequare Mutinensium Consilia, rarò cedet infeliciter; sunt enim peracutissimo ingenio, & voluntate planè bona:* Ed altrove: *Nulli prolixius Peregrinos accipiunt Mutinensibus.* Conferma le di loro lodi l'Atlante, dicendo: *Li Modonesi sono guerrieri, valorosi, fedeli al loro Principe: Hanno corraggio nobile; ingegno elevato di modo, che i loro pareri, e Consigli sortiscono per lo più esito felice, perche sono di Spirito sottile, e di buona volontà: Trattano bene i Forastieri, ne mai li sono d'aggravio. Le loro Donne sono di natura dolce, benigna, e caritativa.*

3 Dopo la morte di Cesare; Modona, per aver dato ricetto a Bruto, fù assediata; mà inutilmente: Fù convertita alla Fede da S. Barnaba; poscia confermatavi dalla predicazione di S. Pietro; indi da S. Paolo. Venne maltrattata da Costantino il Grande, e da esso riedificata; il perchè il Popolo Modonese alzogli una Colonna con Inscrizzione del seguente tenore.

Imperatori Cæsari Flavio Constantino Maximo semper Augusto, Divi Constantii filio, Bono Reipublicæ nato.

Fù distrutta da Massimo Tiranno; indi da Alarico; successivamente da Odoacre; dopo il corso di due Anni fù ristavrata: Desiderio Rè de' Longobardi fabricovvi la bellissima Torre, che tuttavia fà nobile ornamento: Passò appresso in potere di Sigiberto, ò Sigifredo, Conte d'Este,

Marchese della Toscana, Signore parimente di Reggio, per testimonio di Wolfango Lazio, da esso comprato; onde detto Scrittore prende a dire: *Sigefridus ex Agro Lucensi, ubi a Sirdo Fluvio, usque ad Fraxinorum potentissimè dominabatur, Longobardiam, sui generis primus, ingressus Mutinam, ac Regium comparavit; undè se Comitem denominans, tres filios genuit:* Tanto dice Francesco Roserio, e prima di loro Donnizzone cantò.

Amplificare volens proprium Sigefredus honorem.
Longobardiam cum natis venit in istam

E poco dopo

Nam sub se Terras, & gentes ritè gubernat,
Et sub tutela propria multos retinebat.

Seguita la morte di Sigifredo, i dilui stati passarono in potere d'Atto, ò Azzo suo figlio; indi de' discendenti di questo, de' quali distintamente parleremo nel Trattato delle Armi Gentilizie, non lasciando di dire in tanto, che regna, come vedremo Rinaldo I. di questo Nome, uno di detti discendenti, Principe, come ogn'uno sà, veramente politico Cristiano: La di lui giustizia, clemenza, magnanimità, ed ogn' altra sorte di virtù risplendono in tutte le sue azzioni: E' indefesso nelle applicazioni del governo de' suoi stati; fautore de' Letterati, e professori di tutte le belle Arti: E' amato da' Sudditi; riverito, ed ammirato da tutti per la sua prudenza, e pietà, e rare maniere, veramente da Principe in accogliere ogni genere di persone: Ne' giovanetti Principi figlj si veggon già primizie di sì assennata savièzza, che non v'è chi dubiti, che non sien per emulare tutte le virtù de' loro maggiori.

4 Nobilitan la Corte quaranta Kavalieri Titolati, Vassali, Feudatarj, ed anche Forastieri, tra' quali Maestro di Camera, Kavallerizzo maggiore, Gran Cacciatore, Maggiordomo, Guardarobiero maggiore; Gentiluomini della Camera Segreta, e Scudieri: Alcuni di essi vengon gratificati con buoni governi, ed anche con nobili Feudi. Avvi venticinque Paggi Kavalieri, co' loro Maestri, Governadore, e comodo d'esercitarsi in ogni sorte di Scienze, Arti Kavalleresche, belle lettere, e lingue, nelle quali virtù tutte vengon sì bene educati, che molti di essi sostengono publiche Conclusioni, non senza ammirazione de' Professori; il perchè quella è stata celebrata in ogni tempo, siccome tuttavia si celebra per un' Asilo della Virtù; Scuola del più purgato costume d'Italia, ove concorron i Kavalieri Forastieri, per apprendervi le belle Arti. Vi si trova buon numero de' più Eccellenti Musici, col loro Maestro di Cappella. Avvi poi le Corti della Serenissima Regnante, siccome de' Serenissimi Principi figli corrispondenti alla loro grandezza. La guardia è composta di tre Compagnie; la più antica di cento Alemani, ben vestiti, e salariati; molti di loro trovansi al servizio, quasi per ereditaria Successione: Un' altra Compagnia di Carabinieri a Cavallo, parimente in numero di cent' Uomini, con abiti di Scarlatto, gallonati d argento, lo cui Capitano è una delle prime Cariche della Corte; un' altra simile a piedi; Marescialo d' Alloggi: più di quattrocent' altre persone esercitan varj Uffizj. Il Ducale Palazzo, come sappiamo, e un Regio Edifizio, arricchito di mobili da Monarca, e segnatamente una Galleria di Quadri di tutti i più celebri Professori, ed in tanto numero, che sarebbon bastanti, per ornar' un Palazzo intiero: Nelle Scuderie trovansi Cavalli, e Carrozze di numero, e di valore da Rè.

5 Per lo governo, sì di politica, e di giustizia, come dell' azienda avvi Ministri arbitrarj: Tre Consiglieri di Signatura, e Segretarj di Stato han la soprintendenza de tre Stati di Modona, Reggio, e Garfagnana. Le grazie, che da S. A. sono concedute, vengon firmate da essi Segretarj. La giustizia in prima istanza, sì per lo Civile, che per lo Criminale, viene amministrata dal Podestà, e dal Giudice, con la preventiva nel Civile. Le Cause Civili di rimarco vengon commesse a tre Consiglieri, che compongon' un Magistrato, chiamato Consiglio di Giustizia, dalle cui Sentenze non si ammette appellazione che per grazia speciale di S A S. che per propria Clemenza s'è degnata annoverarvi la mia persona. Nelle materie più ardue si uniscono i due Consigli di Signatura, e di Giustizia. Avvi il Tribunal Fattorale, che propriamente parlando, dovrebbe chiamarsi de' Questori; in alcuni tempi è stato composto di quattro Sogetti; in altri di tre;

presentemente sono due: Porta il primo Titolo di Presidente della Camera; l'altro di Fattore Generale: Decidon'essi gl'affari Fiscali, ed Economici della Camera Ducale: Trovansi a quelli subordinati un Consultore, ed un Sindico, ò sia Procurador Fiscale, con molti Uffiziali.

6 La Dominante è numerosa di trenta mila Anime in circa; contanvisi quarantadue Chiese, e trà queste tredici Monasterj di Monache; quindici tra' Monasterj, Conventi, e Case professe di Religiosi; cinque Opere Pie; tre Spedali, e Parocchie in Città diecisette, ne' Borghi tre: E' memorabile la Catedrale consegrata da Papa Lucio III. in luogo della già eretta da Teodoro Vescovo della medesima Città, dell'Anno 398. ad onore di S. Geminiano Cittadino, Vescovo, e Protettore di Modona, arricchita da varij Pontefici di molte preziosissime Reliquie, e da Lodovico II. Imperadore, e da altri Augusti con varj Diplomi rapportati dall'Ughelli nella sua Italia Sacra, fregiata di molti privilegj. La Grande Contessa Matilde donò molti Beni, e ricchezze a quella Chiesa presentemente governata, come vediamo, da Monsig. Lodovico de' Conti Masdoni, degno Successore di Centoundici Pastori, tra'quali i due Santi Geminiano I., e 'l II., il B. Alberto Boschetti, e molti altri celebri Sogetti, per Santità di Vita, e Dottrina, tra'quali i Principi Estensi, ed i Cardinali riferiti dal Vedriani. Quanto più antica, altrettanto celebre è la Chiesa di S. Pietro, Tempio già dedicato a Giove, ridotto al vero Culto dell Anno 104. per Opera di Cleto Primo Vescovo. Contansi fuori della Città nella Diocese Censessantasei Parocchie, Arcipretati trent'uno, Prepositure tre in Città, tre in Diocese. Il Priorato di S. Giacomo di Colombaro eretto in Comenda posseduta dal Cardinal Ottobono; Contanvisi molti riguardevoli Titolati. E munita di buona Fortezza con numeroso Presidio, Armi, ed altri attrezzi militari. Gl'affari della Città vengon diretti dal di lei Consiglio, composto di Gentiluomini, con l'intervento d'uno de'Consiglieri di Giustizia, che rappresenta la persona del Principe, da cui dipende la loro autorità (c) e però non ponno far alienazioni senza la permissione del Duca (d) che ne' suoi Stati può tanto, quanto l' Imperadore nell'Imperio (e) Il Crusio (f) è di sentimento, che attesa l'antichità del Principato, e la nobiltà de'Sudditi, debba precedere al Gran Duca di Toscana; mà di questo al Trattato delle Precedenze. Gli Stromenti de'contratti rogati da' Notaj devon'esser tutti descritti ne' libri dell' Archivio della Città dal Cancelliero a tale effetto deputato, altrimente sono nulli. Dispone quello Statuto, che i Testimonj falsi debban'esser puniti con pena corrispondente a quella imposta contro la persona, contro di cui i Testimonj depongono, trovandosi veramente colpevole (g) Dipendendo la Città dall'Imperio, nelle materie di Successione, ed altre temporali, si osservan le leggi Civili (h)

7 E celebre nel Modonese l'antica Badia di Nonantola, già famoso Monastero fondato verso la metà dell' VIII. Secolo da Anselmo, primo Duca del Friuli, e Cognato d'Aistolfo penultimo Rè de' Longobardi, poi Monaco, e Fondatore prima del Monastero dell' Ordine di S. Benedetto, con comodo Spedale pe' Pellegrini nel Territorio di Fanano, su le Montagne di Modona, poi dell'altro suddetto di Nonantola, che da' Pontefici fù arrichito di molti privilegj, e sacri doni, tra'quali i Corpi di S. Silvestro Papa, e de' Santi Sinesio, e Teompopo, con un pezzo considerabile del Legno della Santissima Croce; Reliquie, che quivi tuttavia vengono venerate. Dal Rè Aistolfo fù dotato di numero sì grande di Possessioni, espresse nel Regio Diploma registrato nell' Italia Sacra, che risedeanvi mille, e più Monaci, che incessantemente salmeggiavan, ed esercitavan' opere di pietà tali, che, chiunque fondava Monasterj, e Chiese, prendea la direzzione dall' Abate Anselmo, e suoi Monaci; il perchè poche eran le Città d'Italia, che non avessero sogettato a quella Badia, Chiese, Priorati, Monasterj,

(c) *Ales. Cons. 82. lib. 5.* (d) *Ang Aret. Cons 94* (e) *Bald. Cons. 195. in princ. lib. 2.*
(f) *de praem. f. 518. n. 15.* (g) *Aless. Cons. 55. lib. 7.* (h) *Ang Cons. 29.*

ſterj, Spedali, e Cappelle. Anzi la ſua giuriſdizione ſi ſteſe ſino in Spagna, e Coſtantinopoli. Dell' Anno 901. gl' Ungheri incendiarono quel Monaſtero, e la Chieſa co' libri Sacri, e furono martirizati molti Monaci, de' quali il dì 24. Settembre ſi celebra la Feſta. Del 909. l' Abate Leopardo, rinovando quel famoſo Edifizio, richiamovvi i diſperſi Monaci; indi dagl' Imperadori, ed altri furongli donati molti beni, che oggidì gode il Cardinal Tanara di eſſa Abate Comendatario, che hà una grande Dioceſe immediatamente ſogetta alla Sede Apoſtolica. Non men celebre un tempo fù la Badia di Fraſſinoro sù le Montagne del Modoneſe, ſiccome l' altra di Breſello, Luogo ſogetto al Ducato di Modona, l' una fondata da Beatrice Madre della Conteſſa Matilde, l'altra da'glorioſi ſuoi Antenati; Al preſente quella di Fraſſinoro è unita al Collegio de Maroniti.

8 Il Dominio Eſtenſe conſiſte oggidì nel Ducato di Modona, Reggio, di cui appreſſo diſtintamente parleremo; Carpi, Frignano, Correggio, Finale, Breſello, e Saſſuolo: Queſt' ultima è ornata d' un Palazzo di delizie, la cui magnificenza non invidia il Quirinale: Le Pitture, ed altri mobili ſono Regj. Nella Toſcana Signoreggia lo ſtato della Garfagnana, eſiſtente in una Valle, trà l'Appennino, e la Piana; fertile, e delizioſo, con quaſi cento Luoghi trà Terre, Caſtella, e Ville, frà le quali molte grandi, e popolate: Capitale di queſte è Caſtelnuovo, con due Fortezze, Montalfonſo, e la Verrucola; Ne' quali ſtati, tutti contanſi Trecento mila Sudditi; Oltre le Fortezze ſudette, avvi quella di Rubiera, trà Modona, e Reggio; l' una, e le altre provedute, e governate con decoro. Oltre le guarnigioni delle Città, Fortezze, e Suſſidj ſtraordinarj; S. A. può armare trentamila Uomini trà Fanteria, e Kavalleria. Hà un' Arſenale proveduto d' Armi per venticinque mila Soldati; Spediſce, e mantiene Publici Rappreſentanti largamente ſtipendiati in varie Corti Regie, è ſegnatamente in Roma, Vienna, Parigi, Madrid, Polonia, Napoli, ed altre Dominanti, giuſta le contingenze.

9 Non ſi deve laſciare di far giuſtizia al merito degl' Uomini eminenti, sì in lettere, che in Armi, che hanno illuſtrato la Città di Modona, che ſegnatamente ſi gloria d' aver dato alla Chieſa Venti Cardinali, e trà queſti molti Principi Eſtenſi, de' quali diſtintamente parleremo nel Trattato delle Armi Gentilizie; Non ſi deve laſciar di dire in tanto, che Giacomo Sadoleti, Cardinale, e Veſcovo di Carpentraſſo, nato in Modona del 1478. di Giacomo Sadoleti, uno de più celebri Giuriſconſulti del ſuo Secolo, ebbe tanta inclinazione allo ſtudio, che in breve tempo fece progreſſi meravyglioſi, particolarmente nella Filoſofia; portatoſi a Roma, s' introduſſe appreſſo il Cardinale Oliviero Caraſa, che, ſendo Prottetore de' Letterati, lo trattenne nella ſua Corte con molta ſtima. Conoſciuto il talento, e la Virtù del Sadoleti da Federigo Fregoſo Veſcovo di Salerno, e da Pietro Bembo, che fù poi Cardinale degniſſimo, venne accolto con grande diſtinzione. Sendoſi reſo celebre Filoſofo, Teologo, Oratore, e Poeta, da Leone X. venne promoſſo alla Carica di ſuo Segretario, poſcia alla Dignità Epiſcopale nella Chieſa di Carpentraſſo: Da Clemente VII. fù richiamato a Roma. Da Paolo III. fù ſpedito Nunzio in Francia, per trattare l' accomodo trà 'l Imperadore Carlo V. e Franceſco I. indi promoſſo alla Porpora aſſiſtette alla Conferenza ſeguita in Parma tra 'l Papa, e l' Imperadore, con che ſendo ſeguita la Pace; Sadoleto ſcriſſe un libro. *De bono pacis*. Seguita la di lui morte, fù ſepolto in S. Pietro in Vincoli, Chieſa del ſuo Titolo: Il Cardinal Caraſa recitò la di lui Orazione funebre alla preſenza del Papa; Giacomo Gallo recitonne un' altra nella Chieſa di S. Lorenzo; ambedue con la propria eloquenza fero riſplendere i meriti del Defonto, delle cui Opere abbiamo ſedici libri d' Epiſtole, diverſe Orazioni, varj Poemi; un' Interpretazione de' Salmi, e delle Epiſtole di S. Paolo. *De Philoſophia, Conſolatione, & meditatione in adverſis. De Philoſophiæ laudibus. De liberis rectè inſtituendis*: Antonio Fiordibello da Modona, anch' egli, Veſcovo dottiſſimo, hà ſcritto la di lui Vita, di lui parlan con grandi Elogj il Cardinal Bembo, Paolo Giovio, Ceſare Capacci, il Fi-

il Filuzio, il Sigonio, il Tuano, Sandero, Spondano, Santamarta, Imperiali, ed altri Scrittori. Gregorio Cortese, Monaco Benedittino, eccellente nella Lingua Greca, e nella Latina; fù uno de' primi Teologi del suo Secolo: Fù in molta stima appresso i Cardinali Bembo, e Sadoleti. Fù Nunzio Apostolico in Germania: Dell' Anno 1542. fù creato Cardinale da Paolo III. Delle di lui Opere ne sono restate poche, e queste furono publicate da Ersilia sua Nipote dopo la di lui morte.

10 Carlo Sigonio in età di Ventidue Anni fù Professore di Lettere Greche in Patria. Portatosi in Padova, quivi insegnò l'Umanità, e dalla Republica di Venezia conseguì pensione. Hà fatto delle bellissime Annotazioni sopra Tito Livio: Oltre i Trattati sopra il diritto Romano, hà spiegato eccellentemente le Antichità di Roma. Hà dato alla luce un libro della Consolazione, siccome gl'altri intitolai *Fasti Consulares, ac Triumphi. De Nominibus Romanorum: De Consulibus, Di Etatoribus, & Censoribus Romanis: De Republica Hebreorum: Historia de Regno Italiae*, oltre moltissimi altri. Alessandro Tassoni criticò le opere del Petrarca: Intraprase altresì la Critica sopra Omero: Compose il Poema intitolato *la Secchia rapita*; *la Storia Ecclesiastica*, principiando dalla Natività di Cristo fino al XV. Secolo, e 'l libro de' Pensieri, Opera piena d'erudizione: Morì in Modona in grado di Consegliero del suo Sourano.

11 Lodovico Castelvetro pubblicò stimatissimi Comenti sopra la Poetica d' Aristotile, sopra le Rime del Petrarca, e sopra la Rettorica ad Erennio, con una Giunta ancora alle Prose del Bembo: Dopo aver scorso quasi tutta la Germania, fermossi in Corte dell' Impetadore Massimiliano II. Tornato in Patria, censurò una Canzone d' Anibal Caro sopra la Regale Casa di Francia. Sendo stata publicata una Apologia in lode del Caro dall' Accademia de' Bianchi di Roma, il Castelvetro gli rispose; fugli replicato, disputa, che andò a terminare in Sonetti Satirici composti dagl' Amici, e dagl' Emuli del Castelvetro, gl' uni contro gl' altri.

12 Gabriele Falloppia, celebre Medico, avendo una grande inclinazione alle lettere, in breve tempo vi fece progressi grandissimi. Possedette perfettamente le Scienze della Botanica, Astronomia, Filosofia, e molte altre: Mà segnatamente era molto versato nella Anatomia, che arricchì d'Osservazioni bellissime. Dilucidò molto la medicina, ed arricchilla d'Eccellenti Opere. Dopo aver scritto tanti libri; viaggiato per tutta l'Europa; letto su le Cattedre di Pisa, e di Padova, per invidia da un suo Emolo fù levato dal Mondo in età di Anni 73. Le di lui Opere raccolte in tre Volumi in foglio furono stampate in Venezia dell' Anno 1584. e ristampate del 1600 in Francfort: Del 1606. fuvi aggiunta una nuova Parte.

13 Se volessimo riferire i meriti di tutti gl' Uomini Illustri di Modona, ci allontaneressimo troppo dal nostro assunto: Ci ristringeremo a dire per tanto, che Nicola Matarelli fù Maestro di Bartolo: Il merito di Gio: Francesco Forni viene esaltato da Fra Leandro nella sua Descrizzione d' Italia, e dal Sadoleto in una delle sue Epistole. Prospero Marciani fù Eccellente Medico. Il P. Guarino Guarini, celebre nella Matematica, hà dato alla Stampa molte sue Opere. Il Conte Fulvio Testi, e Francesco Molza sono stati celebri nella Poesia. Di Tarquinia Molza si parlò già nel Trattato della Nobiltà; Monsignor Gio: Battista Scanaroli fù insigne Legista. Geminiano Montanari a' nostri giorni è stato famoso Filosofo, Matematico, ed Astronomo; Bartolomeo Gatti rinomato Giurisconsulto, e Giacomo Cantelli Geografo: Di tanti Rangoni, Bellincini, Levizzani, Torri, Pazzani, e di tanti altri fà degna menzione il Vedriani. Nel nostro Secolo la Città di Modona non è mèn fertile d'ingegni: ne fan fede i meriti del Padre D. Gaetano Fontana Filosofo, ed Astronomo; del Dottore Francesco Torti, Lettore di Medicina in questa Università, le cui opere illustran non men la Patria, che la di lui dotta, ed erudita persona; Del Dottore Bernardino Ramazzini Lettore di Medicina nell' Università di Padova; di Domenico Corradi Matematico di S. A. S. del Dottore Lodovico Antonio Muratori, Bibliotecario Ducale, di cui la Repubblica de' Letterati gode già i due Tomi dell' *Anecdota*

latina

latina; l'altro dell' *Anecdota Grecolatina*; *la Vita, ed opere di Carlo Maria Maggi* in cinque Tomi; *la perfetta Poesia Italiana* in due Tomi: La nuova Edizione delle *Rime del Petrarca illustrate*; e l' *Introduzione alle paci private*. Si gloria altresì Modona d'aver aggregato alla sua Cittadinanza il celebre P. Abate D. Benedetto Bacchini, che se bene Cittadino nativo di Parma; illustra però da moltissimi Anni la Città di Modona con la sua Virtù, co' suoi insegnamenti, e con le sue opere, le quali sono varj Tomi di *Giornali de' Letterati*, dati alle Stampe in Parma, ed in Modona, una Dissertazione *de Sistris antiquorum*, un Trattato *de Ecclesiasticæ Hierarchiæ, originibus*; alcuni *Dialogi latini* Morali; *Agnelli Pontificum Ravennatium Vitæ, Dissertationibus, & observationibus illustratæ*. E finalmente si gloria oggidì la Città di Modona d'avere il Marchese Giovanni Galliani Coccapani, Segretario, e Consegliero di Stato di S. A. S. a cui sono obligate le lettere, tanto per diverse sue nobili fatiche in materia Legale, e Kavalleresca, quanto per l' Edizione de' Consigli stimatissimi del Segretario Gatti. Il sapere, la fedeltà, ed altri meriti di quel Ministro, acquistati nel corso di cinquantadue Anni di servizio, nell' Anno prossimo passato sono stati distinti dalla munificenza del Duca Regnante, che gli hà donato i Feudi di Montebaranzone, e di Varana eretti in Marchesato, con privilegj, e prerogative considerabili. A quanto si è lasciato di dire degl'accennati Letterati, ed a quanto poteasi dire di molt' altri, e delle cose di Modona, supplisce in parte il citato Vedriani in varie sue Opere, e più esattamente darà il compimento il Dottore Antonio Minghelli, che presentemente trovasi applicato a stendere una nuova Storia della Città di Modona.

14. Reggio, capo del Ducato di questo nome, e Città, con Vescovo fregiato del Titolo di Principe, è posta nella Lombardia; ella è grande, e forte, con Cittadella: Riconosce la sua origine da Regio capo d'una Colonia de' Toscani, dal quale fù edificata secondo alcuni 1050. Anni avanti la venuta del Salvatore. Fù ristavrata, non dal Triumviro, come suppone il Biondo, mà dal Consolo Marco Emilio Lepido, dal quale fù dichiarata Foro per gl'affari di tutta la Gallia Cisalpina. Da Strabone *(i)* viene annoverata trà le Città cospicue di detta Gallia: Fù Colonia de' Romani: Abbracciò la fede di Cristo al tempo di S. Appollinare, uno de' settantadue Discepoli, e primo Vescovo di Ravenna. Sendo stata rovinata più volte da' Goti, ed altre barbare Nazioni, fù fatta riparare da Carlo Magno: Fù compresa nella Pace di Costanza, ove spedì Ambasciadori, e dall' Imperadore ottenne Castella, e Ville, con giurisdizione sopra i loro Territorj *(k)* Fù un tempo sogetta al Dominio del proprio Vescovo, anche nel temporale: Governossi poscia da Repubblica, ed allora la giustizia nel Criminale era esercitata dal Podestà; nel Civile da' Consoli, col diritto di batter moneta. Dell' Anno 1182. Albricone Vescovo fù dichiarato Podestà: Fù anche dominata dalla Casa Gonzaga *(l)* poscia da' Duchi di Milano *(m)* Indi come si è accennato dall' Imperadore fu conceduta a' Marchesi Nicolò, e Lionello d' Este *(n)* Finalmente il Duca Borso fù investito, come di Ducato nobile, di detta Città, e del di lei Distretto, Contado, e Territorio, con tutte le Terre, e Castella del di lei Vescovado *(o)*

15. Del 1198. fiorivvi Università di tutte le scienze *(p)* Del 1119. entrò in lega con altre Città, e mandò soccorsi in Egitto per l' espugnazione di Damiata. Quando passò in potere d' Obizo d' Este, cioè nel 1289. avea sotto di se cento trenta Castella. Del 1306. era si popolata, che con ottomila Soldati, tutti Cittadini, espugnò il Castello della Crevara. Circa l' Anno 1351. Feltrino Gonzaga distrusse le migliori Fabriche, le più belle Chiese della Città, quarantasei Castella del Territorio, ed il famoso Monastero di S. Prospero, stimato uno de' più magnifici della Cristianità. Fù fregiata del Titolo di Ducato dall' Imperadore Federigo II. Lo di lei Dominio si sten-

(i) *lib. 5.* (k) *Aless Conf. 1. n. 2. V. Prætereaper Pacem lib 5.* (l) *Alef. Conf. 16. n. 12. lib. 5.* (m) *Alef. d Conf. 16. n 18. in fin.* (n) *Castr. Conf. 317 lib 2. Alef. d. Conf. 1. n. 17. e 25 lib. 5.* (o) *Ang. Aret. Conf. 102.* (p) *cap. bon. mem. de Elect. il secondo.*

dea sopra Reggiolo, Bondeno, Revere, Sermide, Pagognaga, Gonzaga, Suzzara, Luzara, Novellara, Carpi, e 'l Guastalese: Canossa, un tempo Fortezza su le Montagne di quel Ducato, Residenza ordinaria de' Maggiori della Contessa Matilde, sarà sempre memorabile per l' insigne Badia, quivi parimente edificata da Beatrice Madre d' essa Contessa, e per aver servito verso la metà del X. Secolo di sicuro asilo alla Regina Adelaida, Vedova del Rè Lotario, perseguitata da Berengario; e finalmente per la celebre riconciliazione, mercè di Matilde, quivi seguita trà Gregorio VII. e l' Imperadore Errico IV. di lei Cugino.

16 La Città sola oggidì conta diciotto mila Anime, con molti Feudatarj, e Famiglie Nobili, e ricche. I di lei Rettori sono chiamati Anziani; Gl' Ordini concernenti gl' affari della Comunità, vengono spediti da' Conseglieri, considerati come Decurioni (q) Avvi tredici Confraternite laicali, con dieci vaghissimi, e ricchi Oratorj, tra' quali uno dedicato a S. Girolamo, di mirabile disegno, hà annessi con le medesime misure, ed ornamenti, la Scala Santa, ed il Santo Sepolcro, siccome la Rotonda di Roma in piccolo. Qualifican' ancora la Città molti Luoghi Pii; cioè Spedali per gl' infermi, e Convalescenti; per gl' Incurabili; pe' Pazzi; pe' Pellegrini, Cattecumeni, Orfanelli, Mendicanti, Casa della Carità Generale, Opera de' Vergognosi, Ritiro per le Convertite, Consorzio pe' Sacerdoti poveri, Conservatorio per le Fanciulle civili; altro per le plebee, e Monte di Pietà, che presta denaro a' Cittadini senza pagamento d' alcun frutto. V' è il Collegio de' Giudici, ed Avvocati, siccome l' altro de' Medici, che conferiscono la laurea Dottorale, con privilegj Imperiali, per antica tradizione ottenuti da Carlo Magno: Avvi altresì il Collegio de' Notaj, il Foro de' Mercanti, e sedici Università d' Arti.

17 Dispone quello Statuto, che le Successioni debansi agl' Agnati, ad esclusione della Madre, delle Sorelle, e loro discendenti (r) mà tale disposizione allora hà luogo, quando si tratta della paterna Eredità; in ordine alla materna non si osserva (ſ) Dispone il medesimo Statuto, che, niuno che abbia discendenti, possa lasciare alla Moglie per ragione di legato somma maggiore di Fiorini dieci, e tale disposizione hà luogo, ancorchè i discendenti non debban succedere; basta, che la condizione di fatto si verifichi (t) e come favorevole si ammette, ancorchè i Cittadini faccian Testamento fuori di quel Territorio (u) e che i beni trovinsi anche fuori di esso, perchè è diretto alle persone Suddite (x) Si amplia anche in ordine all' usufrutto; sicchè la Donna non può conseguire che gl' alimenti (y) regola, che si limita, quando la Donna comunica le sue doti (z) che, premorendo la moglie al marito dentro il corso del prim' Anno, da questo vengon guadagnate per metà; compito detto prim' Anno, restan intieramente di ragione del medesimo marito.

18 Mà, avendo abbastanza parlato del Dominio temporale, passeremo a discorrere di ciò, che concerne l' Ecclesiastico. Trà le molte prerogative, per le quali quel Vescovado viene distinto da molti altri d' Italia, si considera, come specialissima, la Dignità e Titolo di Principe, di cui i suoi Vescovi furon fregiati da Carlo Magno, confermatogli poscia da' Successori nell' Imperio, e da varj Rè d' Italia; il perchè sono compresi tra quei Prelati, che anche oggidì per immemorabile consuetudine, e speciale indulto, han facoltà di farsi portare lo Stocco, e l' Elmo, nelle principali Solennità da persone qualificate, e per marco dell' antico Dominio, e della presente Dignità, tenerli sopra l' Altare, mentre si celebran dette funzioni.

19 E anche molto considerabile la prerogativa concedutagli da Pasquale II. nel Concilio celebrato in Guastalla dell' Anno 1106. confermatagli da Sisto V. di non esser soggetto ad altro Foro, che a quello del Romano Pontefice, con facoltà di ricorrere nelle occorrenze a suo beneplacito al Legato di Bologna. Godea anticamente molte Terre donategli da varj Impe-

(q) *Alef. Conf. 17. lib. 6.* (r) *Riminald. Jun. Conf. 269. n. 48. lib. 3.* (ſ) *Ang. Aret. Conf. 80. n. 6. e seq. Conf. 141 n. 2. e seq.* (t) *Ang. Aret. Conf 90.* (u) *Rom Conf. 39.* (x) *Rom. loc. cit.* (y) *Ang. Aret. d. Conf. 90. n. 12.* (z) *lo stesso Conf. 122.*

Imperadori; segnatamente Luzara, l'Isola di Susana, con molte Castella. Presentemente possiede la Terra di Mazzenzatico a Titolo di Feudo; e 'l Castello di Novi verso il Mantovano, goduto parimente a Titolo di Feudo da' Serenissimi Principi Estensi.

20 I Confini di quella Diocese anticamente eran vastissimi: Presentemente, benchè di molto accorciati, di lunghezza si stendono circa ottanta miglia; di larghezza intorno a diciotto, ò venti da tutte le parti. Dall'Oriente terminan con quella di Modona; dall'Occidente con Parma: Da mezodì sù le Alpi con Lucca, e Sarzana: Dal Settentrione fino al Pò, da una parte con lo Stato di Mantova, Guastalla, Ferrara, e Carpi; dall'altra con Nonantola, e Cremona. In tale estensione varie Città, e Luoghi insigni trovansi compresi sotto la sua giurisdizione; segnatamente Correggio; tutto lo stato della Mirandola; il Marchesato di S. Martino d'Este; il Contado di Novellara, Sassuolo, Scandiano, Castellarano, Luzara, Reggiolo, Ruolo, Gonzaga, Castelnuovo ne' Monti, Rubiera, ed altri; quasi tutto il Ducato di Reggio; parte di quello di Mantova, di Parma, e di Guastalla.

21 Nella Città, oltre la Cattedrale fabricata su le rovine d'un'antico tempio di Bacco, e l'insigne Basilica di S. Prospero, chiamata anch'essa Cattedrale da Gio: d'Andrea, dall'Arcidiacono, e dal Tosco, e consegrata da Gregorio V. con l'assistenza di diciotto Cardinali, quando portavasi al Concilio di Pavia dell'Anno 998: Chiese amendue cospicue per le Dignità, e Capitoli, che godono la prerogativa del Rocchetto, e della Cappa magna; avvi il famoso Tempio della Beata Vergine, detta della Ghiara, d'architettura d'Alessandro Balbo Ferrarese, ornato di pitture d'Eccelentissimi Maestri, di Stucchi dorati, e marmi; quivi si conserva la miracolosa Imagine in atto d'adorar il Figlio, resa celebre dal grande miracolo della favella data ad un certo Marchino, nato sordo, muto, e senza lingua, seguito dell'Anno 1596. il dì 29. Aprile, in memoria del quale in tale giorno si dà principio alla più bella e ricca Fiera della Lombardia sù la grande strada della Ghiara, ove si trova detto Tempio. Contansi con la Prepositura di S. Nicolò, due Priorati, nove Rettorie, ed altre otto Cure, ventidue Chiese Parocchiali; sedici trà Conventi, e Collegj di Regolari; dodici Monasterj di Monache; dieci Confraternite, e molti Luoghi Pii, come di sopra si è accennato. Nella Diocese si numeran tre Badie; Trenta due Arcipretati; otto Prepositure; sei Priorati; ed in tutto ducentotrentasette Chiese Parocchiali. Vi sono parimente sette Chiese Collegiate, trà le quali, come più insigni, si distinguono quelle di Correggio, e della Mirandola per la prerogativa del Rocchetto, e della Cappa Magna. Avvi ancora sei Consorzj, altri Monasterj di Monache, di Regolari, altre Chiese, e Monasterj nella Mirandola, in Correggio, Sassuolo, Novellara, e Scandiano.

22 Alle prerogative di quel Vescovado si aggiungono i meriti de' Vescovi, in numero di novantadue, compreso il vivente Monsig. Ottavio Picenardi, veramente degno Prelato di sì qualificata Chiesa. Trà essi due ascritti al numero de' Santi, ed uno a quello de' Beati; S. Prospero Aquitanico, Dottore di S. Chiesa, e nono Vescovo di Reggio fù il primo Santo, che per la profondità della Dottrina, per la grandezza delle opere, per lo numero de' Miracoli, fù preso per Protettore della Città: S. Massimo, nativo d'una Terra del Distretto di Reggio, ed in ordine al Catalogo de' suoi Vescovi il duodecimo, fù il secondo chiaro per la Santità di Vita, e grandezza de' Miracoli; il Beato Tomaso della Nobile Famiglia de' Muti Reggiana, e dell'Ordine de' Benedittini, vigesimo primo trà que' Vescovi, Venerabile per le astinenze, e per le Visioni di Dio, fù il terzo: A' sopradetti Santi l'Autore del Racconto de' primi Santi Vescovi di Reggio aggiugne gl'altri Vescovi Antecessori di S. Massimo, tra' quali Favenzio settimo in ordine al Catalogo de' Vescovi, che, sendo intervenuto ad un Concilio dell'Anno 452. celebrato in Milano, in cui si trattò d'alcune controversie di Religione, si sottoscrisse, come si vede dall'Epistola LI. registrata ne' Concilj, e riferita dal Cardinal Baronio nel Tomo I. de' suoi Annali, a favore della Fede Cattolica, il primo dopo l'Arcivescovo Eusidio. Per relazione an-

ne ancora del citato Cardinal Baronio, Gioanni vigesimo Vescovo di quella Città in un Concilio celebrato in Roma dell' Anno 682. dal Papa, e da' Padri fù dichiarato Legato, con altri due Vescovi, per portarsi a Costantinopoli per la conservazione della Fede Cattolica contro i Monoteliti. Insigne parimente fù Appollinare XXV. Vescovo, che si trovò in Roma con Papa Adriano, quando questi creò Rè d'Italia Pipino, e che se crediamo all' Azzari, col dominio della Città, e Territorio dentro il giro di quattro miglia, ottenne da Carlo Magno la Dignità, e 'l Titolo di Principe, con molti altri diritti, e prerogative: Non furono di merito inferiore Vitale XXVII. Vescovo, che da Lotario Imperadore riportò per lo Vescovado Mazzenzatico in Luzzara, Roberto, ò Norberto, che per testimonio del Panciroli, spedito da Lodovico Imperadore per suo Ambasciadore a Michele Imperadore d' Oriente, concluse trà detti Monarchi la Pace; Rottofredo XXXI. Vescovo, che dal suddetto Lodovico riportò altresì a favore della sua Chiesa l' Isola di Suzara. I susseguenti Vescovi ottennero ancora sì da Pontefici, che da altri Imperadori, e Rè d' Italia altri privilegj, e donazioni riferiti da Fulvio Azzaro, accuratissimo Scrittore delle Vite de' Vescovi della Città di Reggio.

23 Quattro Principi della Serenissima Casa Estense hanno viè più nobilitato quella Sede Episcopale, de' quali Azzo fù il primo, XXXIV. Vescovo, che circa l'Anno 890 donò al Capitolo di quella Chiesa la Villa di Prignano: Adelardo fù il secondo, e trà Vescovi il XLI., che altre l' aver ottenuto da Lotario Imperadore abitazione pe' Vescovi di Reggio in Pavia in occorrenza di doversi portare colà da' Vescovi d' Italia, che quivi risedeano, arricchì la Città, e la Cattedrale de' Corpi de' Santi Grisanto, e Daria, conseguiti già in dono da Berengario III. Il Cardinale Alessandro, fratello del Duca Cesare I. fù il terzo di detti Principi, el' 86. Vescovo, che diè principio alla sontuosa fabrica del Palazzo Episcopale, e donò alla Cattedrale, oltre varj Sacri arredi, e Reliquie, i Corpi de' Santi Martiri Aurelio, Paolo, ed Avvilia: Il quarto fù il Principe Cardinale Rinaldo, 88. Vescovo, che prosegui la fabrica del Vescovado, arricchì la Cattedrale di preziose suppellettili Sacre, e trasferì ne' Sotterranei, ove presentemente si venerano i Sacri Corpi de' sudetti Martiri Grisanto, e Daria.

24 Meritano altresì d'esser distinti molti altri Vescovi de' loro meriti; segnatamente Boavicchio, ò come altri dicono, Buonsignore, Vescovo LI. della nobilissima Casa Canossi, che del 1106. liberò il Vescovado dalla soggezzione d' ogn'altro Foro, costituendolo immediatamente soggetto alla Sede Apostolica per privileggio da esso riportato da Papa Pasquale II., mentre con' esso lui trovavasi al Concilio di Guastalla, e ministrò il Santissimo Viatico alla Contessa Matilde. Adelmo fù deputato dall' Imperadore Lotario ad assistere all' Imperadrice Righizza sua Consorte, mentre per qualche tempo dimorò in Reggio ad amministrarvi la giustizia. Segnalatissimo pure riuscì Nicolò Maltraversi, Nobile Vicentino, Vescovo LVI., incessantemente impiegato dalla Sede Apostolica in varj rilevantissimi affari; da Onorio III. destinato suo Nunzio a' Principi Cristiani per lo proseguimento dell' Impresa, ed acquisto di Terra Santa: Poi da Gregorio IX. per conciliare, come gloriosamente fece, le nemiche Città di Modona, e di Bologna, per cui, al dire de' Storici, s' ottenne poscia dall' Imperadore Federigo a favore della Città la facoltà di batter moneta cuniata col di lei nome. Errico Catalouccio Nobile Cremonese, Vescovo LXI. fù uno di quei, che di commissione di Papa Bonifazio VIII. compilarono il libro VI. delle leggi Canoniche, e diè alla luce un libro sopra la Potenza del Papa. Insigni, non men per la nobiltà del Sangue, che per la qualità delle Opere furono Guglielmo Fogliani, Vescovo LVII. e Guido Roberti, Vescovo LXIII., amendue Nobili Regiani; il primo Nipote di Papa Innocenzo IV. dal quale fù fregiato del Vescovado, fabricò per esso il Castello d' Albinea, e dopo aver avuto per Ospite nel Palazzo Episcopale, prima la moglie di Carlo Rè di Napoli, poscia il figlio del Rè d' Inghilterra, portossi al Concilio di Lione, quivi celebrato da Gregorio X. nel ritorno ebbe parimente per Ospite lo stesso Pontefice:

Il se-

Il secondo de' detti due Vescovi, mercè l'Eminenza del proprio merito, fù promosso all' Arcivescovado di Ravenna. Battista de' Marchesi Pallavicini, Vescovo LXXII., eccellente nella Poetica, diè alla luce due libri pieni di dottrina, e d'Erudizione: Eustachio Locatelli, Vescovo LXXX. fù Autore di più Volumi di materie Scolastiche: Ugo, della nobilissima Famiglia Rangoni Modonese, Vescovo LXXVI. da Clemente VII. dell' Anno 1535. fù spedito Nunzio a' Principi della Germania, e segnatamente al Duca di Sassonia, a cui intimò la celebrazione del Concilio, che poi fù tenuto in Trento. Claudio della stessa famiglia Rangona, Vescovo LXXXV. fù Nunzio in Polonia per Clemente VIII. Marcello Cervino Vescovo LXXVII. il dì 9. Aprile 1555. ascese al Trono Pontificio col nome di Marcello II.

25. Oltre i Vescovi, hanno accresciuto splendore a quella Città varj suoi Cittadini, e segnatamenre Guido di Suzara; Filippo Cassuoli, da Baldo, chiamato Dottore famosissimo; Giacomo Colombino, Glossadore delle Consuetudini Feudali, Guido Roberti Podestà, e Compilatore de' Statuti di Padova; Tadeo Sessi, Consegliero dell' Imperadore Federigo II. Guido da Baiso, Arcidiacono di Bologna Francesco Zoboli Segretario dell' Imperadore Carlo IV. Pinotto Pinotti, Consegliero di Galeazzo Maria Visconti; Bonifazio Ruggieri, Lettore di Padova, Ambasciadore al Papa pe' Duchi di Ferrara, e loro Consegliero. Gherardo Mazzoli; Girolamo Previdelli, Lettori in Bologna; Pietro Gio: Ancarani; Alfonso Isachi; Gabriele Zinano; Bartolomeo Crotto, Poeta caro a Paolo III. Giulio Scarlattino fù uno de' primi Uditori della Ruota di Bologna; Sebastiano Corrado; Il famoso Guido Panziroli; i Cardinali Pighini, e Toschi; Vincenzo Cartari; Tomaso Cambiatori; Gabriele Maleguzzi, e Lodovico Carboni, tutti tre Poeti Laureati.

26. Avendo fatto menzione di Bresello, hò giudicato non dover lasciare di disingannar'il Lettore sopra una notizia falsamente disseminata da alcuni Storici Oltramontani, che, ingannati da rapporti non veri, e mal' informati delle cose d'Italia, nelle loro Storie han supposto, che il Duca di Modona sia Vasallo di quello di Mantova, con'obligo di dargli ogn' Anno per omaggio di Bresello un pajo di Speroni. L'Autore, che tratta *De Principibus Italiæ*, tradotto in latino da Tomaso Segeto, dove parla del Duca di Modona, prende a dire, *Castella Berselli fiduciario jure a Duce Mantovano possidet, cui eo nomine par Calcarium præstat*. Gio: Limneo nelle Annotazioni alle Capitolazioni Imperiali dice la medesima cosa; allegando il citato Autore Così fà Pietro d'*Anity* nella sua Descrizzione generale dell' Europa al Tomo III., ove tratta de' Duchi di Modona. Giorgio Ornio nella sua Descrizzione del Mondo Politico, parlando anch' esso del Duca di Modona, prende lo stesso errore. Gio: Giacomo *Hofmano* nel suo Lessico Universale, ripetendo le parole riferite dagl' altri, corre con la medesima opinione: Sicchè l'uno de' citati Scrittori spensieratamente hà seguitato la fede dell'altro; e convien credere, che il primo d'essi, che hà messo in Scena tale favola, anch'egli sia stato ingannato da false informazioni, di chi hà desiderato, che si scriva una tale mensogna; disgrazia, a cui ogni Scrittore, che parli delle cose, che non può vedere in fonte, che tutte non si ponno vedere, può trovarsi sogetto; e perciò, come nella Prefazione di quest' Opera protestai, è degno di scusa; mà, come sagiamente osserva il Cardinal de Luca, alle persone di tali Scrittori si adatta ciò, che da' Dottori si dice de' Testimonj, che non assegnan ragione del loro detto; mà depongon d'udito da uno; onde, se ben quelli fossero Cento, non meriterebbon fede maggiore di quell' uno, che convinto d'errore, ò di bugia, ne siegue, che niuno di loro si debba avere in considerazione.

27. Che falso sia, quanto da' citati Scrittori sù quel proposito è stato supposto, il farem conoscere ad evidenza, per illuminare il Mondo della Verità, che dev' esser la sola scorta d' ogni sincero, ed onesto Scrittore. Convien dunque sapere, ne' scorsi Secoli Bresello esser stato di ragione de' Duchi di Milano, i quali dell' Anno 1479. nell' acquisto fatto da' Principi Estensi di Castelnuovo di Tortona, da questi posseduto, gli diedero in permuta il detto Bresello, con'altre Ca-

ſtella, e Ville, e con queſte le Acque, e Molini, ſiccome tutte le adjacenze, e pertinenze di quello, col mero, e miſto Impero; la totale giuriſdizione, e ſegnatamente il diritto del Dazio, che ſi eſigge da quei, che paſſan per lo fiume Pò, con promeſſa di perpetua manutenzione. Tale Contratto fù pienamente approvato da Maſſimiliano Ceſare, con'am pliſſime Clauſole, e ſucceſſivamente di tempo in tempo è ſtato confermato dagl' altri Imperadori.

28 Nelle differenze ſopra le Acque del Pò, inſorte trà le due Caſe di Modona, e di Mantova, non già per alcuna giuriſdizione, ò Dominio, che pretendeſſero i Duchi di Mantova in Berſello ſteſſo, provò la prima pienamente le ſue ragioni ſopra quelle Acque, che corrono trà due Ducati di Modona, e di Mantova, sì in vigore del Titolo recatogli dal riferito contratto, che d' un lungo poſſeſſo per lo corſo di più di due Secoli, in cui hà tenuto, e tiene tuttavia Molini, Porto, Dazio, e Bergantino armato per mantenere le proprie ragioni, e così valevole a traſferire anche per ſe ſteſſo il dominio, contro di cui mai è riuſcito alla Caſa di Mantova d' addurre ragioni valevoli ad abbattere quelle, che militan' a favore della Caſa d' Eſte. Allegavaſi per parte di quella una ſuppoſta Tranſazzione, che ſi dice ſeguita dell' Anno 1539. trà eſſa da una, e 'l Cardinale Ipolito d Eſte dall'altra parte. Mà ſi riſpondea in nome del Duca di Modona, patire quel Contratto molti diffetti, sì di volontà, che di potere nella perſona del Cardinal d' Eſte, che di quel tempo tenea Breſello, e 'l ſuo Territorio in appannaggio dal Duca di Ferrara ſuo fratello, a cui, come a Sourano, ed a di lui Succeſſori, non potea pregiudicare ſenza lo di loro fatto, ed aſſenſo: Si ſoggiugnea, la Conceſſione contenuta in detta Tranſazione eſſere riſtretta ad un ſolo ſito di certi Terreni, nel cui continente non era allora, e molto meno in oggi il Pò ſi trova, adjacente al Territorio di Breſello, ed in conſeguenza non potea adattarſi alla giuriſdizione delle Acque d'eſſo Pò, di cui nella pendenza ſi diſcorrea.

29 Pretendean' i Mantovani, che gl'Eſtenſi nella riferita Tranſazzione ſi foſſero obligati all' omaggio d' un pajo di Speroni, da darſi ogn' Anno al Duca di Mantova; mà, perchè quel Contratto non era ſeguito col Duca di Ferrara Sourano ne di ſuo conſenſo, e concernea, come ſi è detto, non il Dominio, mà un ſolo ſito ſul Pò nel Territorio di Breſello, fù facile a far conoſcere l' inſuſſiſtenza di tale pretenſione; ſiccome non fù poi difficile d' ingannare i citati Scrittori, che dalla ſola lettura di quello ſtromento, malizioſamente portato alla loro notizia preſero motivo d' aſſerire una coſa per un' altra.

30 Tale verità tanto più ſi rende evidente, ſe ſi riflette, che il defonto Duca Ferdinando Carlo dell' Anno 1685. induſſe la Francia a far ſapere a Franceſco II. Duca di Modona, allora Regnante, che levaſſe dalle Acque del Pò la Galeotta, o ſia Bergantino armato, che quivi tenea, ſul ſuppoſto che foſſe novità introdotta dal Duca Franceſco I. mentre in Italia avea il comando delle Armi della Francia; mà, avendo il Duca di Modona informato Giacomo II. Rè della Grande Bretagna ſuo Cognato, di memoria eternamente glorioſe, con Scrittura, che contenea così i fatti di ſopra accennati; come i proceſſi fabricati, e le Sentenze d' Ordine de' Sereniſſimi Eſtenſi, e per due Secoli addietro eſeguite contro chi avea turbata la giuriſdizione ſopra dette Acque del Pò, il Rè Giacomo fatte eſaminare le ragioni del Cognato dal ſuo Conſiglio, e trovatele buone, e ſuſſiſtenti, col mezo del Sig. di *Barillon* Ambaſciadore di Francia, le fece giugnere alle mani del Criſtianiſſimo, che parimente le riconobbe per giuſte ſicchè al Duca di Mantova non riuſcì d'ottenere ciò, ch' eraſi perſuaſo, e la Caſa d' Eſte hà ſempre goduto, e gode il ſuo antico poſſeſſo ſopra quelle Acque per quel tratto che il Pò corre lungo il Territorio di ſua ragione.

31 In propoſito delle Acque del Pò parmi altresì opportuno di riferire altro ſucceſſo trà le medeſime Caſe di Modona, e di Mantova. Dell'Anno 1666. per cagione delle novità cagionate sù quel Fiume dalle eſcreſcenze delle Acque, i Mantovani preteſero occupare cert' Iſola, che ſeparata reſtava verſo Viadana, mà era goduta da' Borettini, Sudditi di Modona.

dona. Dalle parole trà l'uno, e l'altro stato si venne ad aperta rottura, sendo ricorso alle Armi, sì l'uno, che l'altro. Per estinguere un fuoco nascente, s' interpose in primo luogo Don Luigi *Ponzo di Leone* Governadore di Milano; Indi d'ordine di Cesare trà le Tutrici de due Principi confinanti, allora Pupilli, restarono sospese le Armi, e finalmente del mese d'Aprile del seguente Anno 1667. col mezo del Conte di *Wintisgraz*, Commissario Imperiale spedito da Sua Maestà Cesarea in Italia a quelle due Corti, restò stabilita, ed accordata una Provisione firmata dal predetto Commissario Imperiale, che trà le altre cose contiene trà gli Stati di detti Principi per quiete, e bene de' lòro Sudditi l'uso promiscuo della Navigazione, Pesca, Dazj, Porto, Molini, ed ogn'altr'atto di giurisdizione in quelle Acque, come tuttavia si prattica.

32 Ne si deve lasciar di dire, che avendo mostrato la sperienza, di quanto danno, e pregiudizio fossero allo Stato di Modona, segnatamente alle Ville inferiori del Distretto di detta Città, le Chiuse, che alla Concordia, Territorio della Mirandola servivan pe' Molini, che quivi teneva la Casa Pica, ed altri Particolari, mentre col serrare da un lato all'altro le Acque di quel Fiume, alzandosi continuamente il letto di esso al di sopra, ne derivavan danni grandissimi a gl' Argini superiori delle Ville di Modona, mentre, impedendosegli il libero Corso tanto necessario alla sussistenza degl'Argini superiori, ed alzandosi l' Alveo del fiume, conveniva alzare altresì detti Argini, che non potendo resistere alla forza delle Acque, rompendosi, portavan seco bene spesso inondazioni, non solo in parte del Modonese, mà anche nel Territorio della Mirandola, ed alcune Ville del Mantovano, e del Ferrarese, a segno, che, non ostante i continui lavori, ed immensi dispendj, eran seguite varie Rotte con pregiudizio grandissimo di que' Territorj. Portatane per tanto a Sua Maestà Cesarea la notizia, dopo aver fatto visitare que' luoghi da' Periti, ed udito il parere de' suoi Ministri, con suo Imperiale Decreto, in data di 29.

Ateneo Tomo III.

Ottobre 1708. ordinò, che a' Modonesi fosse lecito demolire dette Chiuse, come dell' Anno 1709. fù eseguito.

33 Mentr' io mi trovava occupato in dare l'ultima mano a questo libro, m' è stata presentata la Scrittura d'un Critico, che in congiuntura di parlare *del Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio*, senza bisogno, e senza rifflettere d' andare incontro alle risoluzioni di due più grandi Principi della Cristianità; cioè del Regnante Monarca della Francia, che, seguitando l'ordine de' tempi, mediante un suo Inviato spedito espressamente a Modona, domandò per moglie del Successore nel Regno della Grande Bretagna Giacomo II. di gloriosa memoria una Nipote del Regnante Rinaldo I. Duca di Modona; del Piissimo Imperadore Leopoldo parimente di gloriosa memoria, che prescelse una Principessa discendente, come vedremo, dalla Sereníssima Casa d'Este, e Cognata dello stesso Duca Rinaldo [la Regnante Imperadrice] per Sposa del proprio Primogenito, parimente Regnante Imperadore: Un Critico, dico, hà preteso oscurare lo splendore de' Serenissimi Principi Estensi, con figurarsi, che la lora Casa non sia stata annoverata trà quelle de' Principi che circa l'Anno 1200. Indi inopportunamente pretende provare, che i discendenti d'Alfonso I. Duca di Ferrara, Modona, e Reggio non fossero legitimi. Io non intendo accingermi a formare sopra' due proposti dubj, ne una Decisione, ne un Parere; mà solamente riferire in Compendio, quanto in pregiudizio di detta Casa è stato addotto, e tutto ciò, che in di lei difesa è stato risposto, per lasciar poi, che il Lettore ne formi esso il suo giudizio. Suppone il Critico, che la Serenissima Casa suddetta, prima di giugnere a dominar Ferrara, non possedesse Stati, ne Città: Che fosse solamente Nobile; mà suddita Padovana: Mette quegli in Campo Obizo d'Este, che del Anno 1177. fù il secondo Podestà di Padova; e soggiugne, che dell' Anno 1213. gl' Estensi fossero tuttavia Cittadini di Padova: Per prova del suo assunto riferisce alcune parole prese dalle memorie d'un Monaco Anonimo Padovano (a):

Kk 2 che

(a) Script. Germanic. Urstisf. 583.

che appresso anche da Noi saranno rapportate: Indi ripiglia il Critico, che Innocenzo III. tenendo di quel tempo in protezzione il Marchese Aldobrandino, ordinò al Patriarca di Grado, che lo racomandasse a' Padovani, e che si querelasse con esso loro, perchè, senza riccorrer da lui, lo gravassero.

34 Si figura ancora il Critico, che il Pigna, per esser Cortegiano d'Alfonso II., pretendesse far credere, che in tutti i passati Secoli i Progenitori de' suoi Principi fossero Sourani, e Sourani sì potenti, che avessero avuto forze bastanti a soccorrer' Aquilea assediata da Attila: Ch' esso Pigna deduca l'origine della Genealogia de' Principi Estensi dagl'antichi Azzi Romani, per aver quelli più volte usato il nome d'Azzone, ò Azzo: Fà conto grande il Critico per provar' il suo assunto, perchè trova, che Azzo d'Este, Marchese d'Ancona, che fiorì dell'Anno MCC., dal Pigna chiamato VIII., da Rolandino, Scrittore contemporaneo, *Azzo Primus*, e lo dilui figlio *Azzo Novellus*; cioè II., il perchè suppone esso Critico, che gli sette Azzi dal Pigna anteposti sien tutti da questo figurati a suo capriccio, per accreditare la discendenza di quelli dalla Casa Azzia: Che il Pigna voglia parimente, che Azzo, da esso Critico battezato I. fosse creato Marchese d'Ancona dall'Imperadore, quando ap presso Rolandino si legge: *Itaque ipsa Sancta Sedes Apostolica Dignitate nova voluit prædotare eundem, & ei gratiam est largita; ut scilicet ipse, cum omnibus Successoribus suis ab hoc tempore in antea Estensis, & Anconitanus Marchio appelletur*: Che al Pigna, eccellente Umanista, che scrisse in tem pi, in cui in materia di Storia tutto ciò che veniva scritto, ò stampato, era cre duto per vero, con facilità riuscisse spac ciare, quanto stimò opportuno, per adu lare i suoi Principi: Che da tali premesse si possa dedurre, quanto sia veridico il racconto fatto dal Pigna in ordine all' investitura fatta da Lodovico II. ad Ottone dell'Anno 854. dal qual tempo pretende il Critico, che a niuna famiglia d'Europa sia facile di mostrare la sua discendenza con atti continuati, ed autentici: Indi si dà a credere esso Critico, che l'Ariosto, che ornò il suo Poema degl'Illustri Progenitori della Casa d'Este, mostrasse d'esser allo scuro del tutto di que' tanti, e si famosi Eroi, che il Pigna mise alla luce: Che, ne appresso l' Ariosto, ne appresso Gio: Battista Giraldi, che ne' suoi Comentarj di Ferrara, inestò non pochi degli stessi Eroi riferiti dal Pigna suo Coetaneo trà gl' Antenati Principi Estensi, si trovi annoverato Ottone; mà che il Tasso, che compose il suo Poema maggiore dopo esser passata alla Stampa la Storia del Pigna, avesse l'agio d'inserirvi, così Ottone, come gl' altri riferiti nel Canto XVII. del suo Goffredo.

35 Torna poscia il Critico a discorrer di Comacchio, sopra di cui, come d'affare dal nostro assunto estraneo, rimetteremo il Lettore a ciò, che ne dice esso Critico, ed a quanto gli rispondono due Anonimi con loro non men dotte che erudite Lettere. Ripigliando appresso il Critico quel, che nulla hà che fare col suo assunto si figura, che il P. Abate Bacchini, Celebre Letterato Benedittino nella sua Storia del Monastero di Polirone, non abbia voluto abbracciare l' opinione del Pigna, in ordine ad Ottone; mà, che, come insussistente, abbandonatala con destrezza, abbia pensato, che possa derivare da Sigefredo da Lucca Antenato della Contessa Matilde; cioè a dire cinquant' Anni dopo Ottone: Si figura altresì il Critico, che il Pigna siasi imaginato di far credere, che il Castello d'Este dell'Anno 970. fosse eretto in Marchesato da Ottone II. Imperadore, supponendo, che alla Serenissima Casa d'Este non sia per esser facile di mostrare d'aver avuto il Titolo di Marchese nanzi che la Sede Apostolica l'investisse del Marchesato d'Ancona: Che il Castello d'Este per se stesso non fosse Marchesato, ne Capo di Provincia, ò Marca; mà una parte del Marchesato Trivigiano: Che il Pigna, allontanandosi da Donnizone, Scrittore dell' XI. Secolo, e quasi contemporaneo, che non parlò del Padre di Sigifredo, abbia figurato questi figlio d'Ottone; e che, per far credere, che non fosse da Lucca, mà da Este, abbia detto, che da Lucca non uscisse nativo; mà che tornasse a ripatriare ad Este, donde prima erasi portato a Lucca: Che da tale ritrovamento siasi lasciato sedurre Carlo Sigonio, per esser Vassallo della

Casa

Casa d'Este, quando il citato Donnizone afferma, che Sigefredo fosse nativo, ed Originario della Contea di Lucca; mentre parlando d'Attone suo figlio prende a dire *(b)*

Nobiliter verò fuit ortus de Sigifredo
Principe præclaro Lucensi de Comitatu.

Che così si trovi ancora chiamato ne Diplomi pubblicati, prima da Felice Cantelori, poi dal P. Abate Bacchini: Che però il Cantelori, parlando dell'inesto di Sigefredo sopra Ottone fatto dal Pigna, prende a dire: *Sed quia non aperit, undè hanc Ottonis paternitatem, acceperit, & Sigibertum prò Sigifredo supponat, remittam eum ad Judices, qui, Testes sui dicti in re tam antiqua non reddentes, explodunt a Judicio:* Assurdi al parere del Critico, non dissimulati da Francesco Maria Fiorentini nelle sue memorie della Contessa Matilde, ed al di lui giudizio conosciuti dal Conte Loschi, che tessendo la Genealogia della Casa d'Este, non passa oltre Sigiberto, ch'esso Critico s'ingegna ancor di metter' in dubio.

36 Esaminata l'antichità della Badia della Pomposa, estranea, non men dal suo, che dal mio assunto, e supposta per rovinata dalla forza del suo sapere l'antichità della Casa d'Este per lo corso di trecent' Anni innanzi che si trovi memoria autentica, e sicura, ove quella sia nominata, si figura altresì il Critico, che il Pigna, vedendo prossima la devoluzione del Ducato di Ferrara alla Sede Apostolica, s'ingegnasse di far credere, con le accennate supposte finzioni che Comacchio non appartenesse alla Chiesa, affinche l'altra linea illegitima (dic' egli) di Cesare d'Este non ne restasse esclusa in virtù della Bolla del B. Pio V. contro le infeudazioni delle Città, devolute alla Chiesa: Che allora premesse al Duca Alfonso, che Cesare, per lato paterno suo Cugino, gli succedesse in que' Principati, e si portasse a Roma, per trattarne, come suppongono Arnaldo Cardinal d'Ossat in una sua Lettera, e Giacomo Augusto Tuano nelle sue storie: Da quanto si è detto deduce il Critico per necessaria conseguenza la non vera antichità, e lustro di novecent'Anni, siccome l'illegitimità de discendenti da Alfonso I.

37 I due accennati Anonimi nelle citate Lettere, in ordine al primo punto, ammettono la Cittadinanza di Padova ne' termini riferiti da Rolandino nella persona del Marchese Aldobrandino; mà soggiungono, che in quella forma gl'Estensi non dovean' aver ripugnanza di prenderla, quando, per testimonio dello stesso Rolandino, era stata anche presa dal Patriarca d'Aquileja, siccome da' Vescovi di Feltro, e di Belluno. E veramente non trovo esser cosa nuova, che i Principi godan di tali aggregazioni, quando si tratta di Città cospicue, e libere, quale di que' tempi era Padova. Carlo Magno, com'è noto, non sdegnò il Titolo di Patrizio Romano: Tanti Rè, e Principi, come nel Trattato della Nobiltà *(c)* accennai, si sono compiacciuti del Carattere di Gentiluomini Veneziani: Errico III Rè di Francia, come in detto Trattato si disse, passando per Venezia allora, quando abandonata la Corona di Polonia, portavasi a prender l'Ereditaria, volle comparire in Abito da Patrizio Veneto; usò di que' privilegj; intervenne in Consiglio, e co' gl' altri Patrizj diede il suo Voto.

38 Mà in ordine a ciò, che dal Critico si dice, che dell'Anno 1213. la Casa d'Este fosse Suddita de' Padovani; sicchè il Marchese Aldobrandino Estense, in qualità di Cittadino di Padova si trovasse forzato ad ubbidire alla di lei Comunità, si risponde con le parole stesse del Monaco Padovano, che così prende a dire: *Cum Nobilis Marchio Aldeurandinus nollet Communitati Paduæ subjacere, Paduani Arcem Estensem, cum machinis obsederunt: Videns autem Marchio Aldeurandinus, se non posse Amicos suos, qui obsidebantur, commodè adjuvare, pariterque sciens, quod durum est contrà stimulum calcitrare, coactus, juravit, sicut Civis, communi Paduæ in omnibus obedire.*

39 Piu cose osservansi sopra le riferite parole; e prima, che Aldobrandino era Nobilis Marchio, Dignità, che di que' tempi, come ammette il Critico, e lo dico anch'io nel Capitolo XXXII. di questa

(b) *Vit. Cont. Matild. lib. 1. cap. 2.* (c) *p. 2. c. 8. n. 6. e segg.*

stessa Parte, non veniva conferita che a' Personaggi grandi, e Signori di stati riguardevoli; sicchè convien dire, che Aldobrandino fosse d'uno, ò più di quelli Marchese; cosa che ben potea stare, mentre, com' esso Critico accorda, tre de' primi trovaronsi talvolta in potere d'un solo Marchese.

40 Può stare, che Aldobrandino promettesse d'ubidire alla Comunità di Padova; non già perch' ei fosse di lei Cittadino privato, e Suddito; mà bensì a guisa d'un Signore aggregato alla Cittadinanza, che dalla forte delle Armi vi si trova forzato: Così ci fan comprendere prima la parola *Coactus*, poi l'altra *sicut*; che si può spiegare *ad instar Civium*. Un Principe, benche grande, come nella I. Parte di questo libro si è veduto, può esser Feudatario d'un'altro Principe suo pari; anzi inferiore ancora, con obligo di giovarlo in tutte quelle cose, che la natura del Feudo richiede; e ciò può anche verificarsi, come si disse, nelle persone del Papa, e dell'Imperadore. I Padovani di que' tempi eran sì possenti in Armi, che prevalendo le loro forze a quelle degl' Estensi, che per loro antico retaggio eran Guelfi, ed in conseguenza dalla parte della Chiesa, puotero costringer' il Marchese Aldobrandino, per conto degli Stati da questo posseduti in confine di Padova, mà da questa Città pretesi soggerti alla giurisdizione del suo Podestà, a ricever da loro la legge: Così ci dimostra quella parola *coactus*. Di que' tempi spesso accadea, che un Principe, soccombendo in guerra, si trovasse obligato a promettere, che parte de' suoi stati ubidirebbono, a chi non n'era padrone. Le presenti guerre a più d'un Principe han fatto, e fan provare simili vicende. Innocenzo III. avuta notizia della superchieria da' Padovani usata sopra il Marchese Aldobrandino, scrisse al Patriarca di Grado a favore d'esso Marchese la lettera CXVII. del libro XVI. ove si legge, ch' esso Pontefice, avendo inteso, che i Padovani, *Dilectum filium Nobilem Virum Marchionem Estensem* [si noti, che che non lo chiama Tiranno, ne ingrato, mà] *Nobis, & Ecclesiæ Romanæ devotum, contrà justitiam vehementer impugnent, cujus Pater, & ipse prò Ecclesiæ defensione, se laboribus, & periculis multis exponere minimè dubitarunt;* ordinandogli, che intimasse a' Padovani, che desistessero *ab injusta ipsius impugnatione;* cosa che quel Papa non avrebbe fatta, se il Marchese Aldobrandino fosse stato Suddito de' Padovani: Le di lui ragioni eran sì evidenti; che non solamente il Papa, mà l'Imperadore Federigo II. ancora dichiarò ingiuste le pretensioni de' Padovani sopra quella parte degli Stati, che allora gli Estensi godean in quel Dominio; ordinò per tanto con suo Diploma *in præsentia Potestatis, & Ambaxatorum Paduæ, ut Potestas, & Communitas Civitatis Paduæ de cæterò Azzonem Marchionem Estensem nullatenus impedire, inquietare, vel molestare, aut imbrigare præsumat de jurisditione, fodro, bannis, placitis, Vindictis corporalibus, Causis Civilibus, pecuniariis, & Criminalibus, albergariis, factionibus, Coltis, Datiis, Teloneis, & Communibus Terrarum, qualitercumque consistant, & cæteris, quæ ad districtionem, honorem, segnoriam, vel districtum pertinent; videlicet Estis, Calaonis, Montagnanæ, Tricontati, Sanctisalvarii, Merlariæ, Orbanæ, Casalis, Altauræ, Plagentiæ;* oltre molte altre Castella, sopra le quali il Marchese Aldobrandino già godea, ed i di lui Antenati avean godute le Regalie, che concernendo la superiorità dell'alto Dominio, di quel tempo non poteansi pretendere da' Cittadini Sudditi, ne dà Comunità; mà eran riservate a' supremi Principi (d) Quel, che si sia oggidì in Italia, ove alcune Città, e Principi Feudatarj comunemente godono di tale diritto; il perchè impongon Gabelle, e Dazj a loro piacimento; mà ciò siegue per usurpazione, eccettuati i Principi della Lombardia, che lo godono per concessione in vigore della pace di Costanza (e)

41 Ne ciò, che fin quì si è detto viene posto in dubio dall' autorità dello Scardeone, Canonico, ed Antiquario di Padova (f) *sunt, qui dicunt* [scrive questi] *Estensem Familiam ab Ateste Trojano propagatam;*

(d) *Bald. l. Imperium r. lett n 4 ff de Jurisd. omn. Jud n. 16. Conf* 102. *Ad evidentiam n. 2. Vers nam ista sunt Regalia verso il mezo lib 2 Ab Conf in quæst n. 2. Vers est autem jurisdictio lib. 2.* (e) *Ang. Conf. 290. Thema est n. 8. V. superest igitur.* (f) *Antiq. Patav., lib. 3. C. C. 3. Cap. de Obic. Estens.*

patam; alii autem venisse ex Gallia, & a Caroli Magni cœpisse temporibus, & sumpsisse sibi nomen ab Ateste Municipio Patavino, cui praeerat. Quicquid sit [soggiugne immediatamente lo stesso Scardeone] *satis manifestum est, hanc Familiam semper claram fuisse, & praeclaris gestis, & multis insignibus Viris, & Victoriis ornatam;* sicchè, se lo Scardeone non afferma positivamente, che la di lei origine proceda da Ateste Trojano, ò pure Francese, ammette però per cosa incontrovertibile, che fin da' suoi tempi fosse creduto, esser sempre stata chiara, e celebre per molti Uomini insigni, gloriose gesta, e Vittorie.

42 Ne deve lasciarsi di riflettere, che la Dignità di Podestà di Padova dell' Anno 1177. come scrive Rolandino, esclude la qualità di Cittadino originario, mentre di que' tempi la Dignità suddetta non si conferiva a' Cittadini; mà bensì a' Forastieri, e Forastieri qualificati, dovendo esercitare autorità suprema. Lo conferma lo stesso Scardeone (g) mentre prende a dire, che i Padovani *coacti sunt singulis Annis Hominem externum sibi praeficere, cui* [cosa degna d' osservazione] *TANQUAM REGI, summa rei committebatur, & à vi REGIÆ POTESTATIS &c. Potestatem appellarunt.* Dall' erudito Fontanini (h) parimente abbiamo, che *Supremus Urbium liberarum Magistratus, quem inferior ætas in Italia Potestatem appellavit, aliundè ex ipsis Civitatibus electus summo jure Civibus in rebus bellicis preindè ac politicis imperabat.* In Bologna detta Carica da me degl' Anni 1705. e 1706. eser citata, quando quella Città si governava da Repubblica, come nel Trattato del la Nobiltà (i) accennai, fù conferita a' Visconti, Rangoni, Pii, Dandoli, Zeni, Malaspina, ed altri simili Personaggi.

43 Per provare, che la Serenissima Casa d'Este prima del X. Secolo fosse già gran de, basterebbe dire, che dell'Anno 896. Sigefredo era già Principe, e discendente da altri Principi. Il Sigonio dalla dotta Penna del P. Abate Bacchini nella sua dotta Dissertazione *Cronologico Storica* dell'Età di Pietro Seniore, &c. chiamato Lume Celeberrimo de' Modonesi (k) lo dice chiaramente in questi termini. *Quod multò verò memorabilibus est Sigefredus Comes, qui ab Atestinis Principibus genus deducebat, ex Agro Lucensi, UBI ALIQUANDIU FUERAT, in Regiensem migravit:* E poco dopo *Hic filios tres genuit, Sigifredum, Athonem, & Gerardum, quorum Atho genus Matildis procreavit, cujus post crebra mentio fiet, & Marchionum Atestinorum, qui in hunc usque diem, maximè in Italia potentiæ, atque auctoritatis fuerunt.*

44 Mà, se pure in grazia del Critico non si vuole prestar' intiera fede al Sigonio, vegghiamo, cosa ne dican' altri Scrittori. Che Azzo dell' XI. Secolo fosse potente Marchese in Italia, ben si comprende, se si osserva, che, come al Capitolo XIII. di questa stessa Parte si è accennato, circa l'Anno 1030. Sposò Cunizza, ò Cunigonda figlia d'uno de'Vecchi Guelfi, Principi i più potenti della Germania, imparentati cogl' Imperadori Carolingi, con Ottone il Grande, ed altri Potentissimi Principi: Adduce sù tale proposito uno degl' Anonimi per testimonio l' Abate Urspergense, che parlando de' Guelfi, ò Guelfoni di Germania (l) in proposito del Vecchio Guelfo, Suocero del Marchese Azzo, prende a dire: *Genuit & filiam Chunzam nomine, quam Azzoni, ditissimo Marchioni Italiæ, dedit in Uxorem &c.* Nell' antica Cronica del Monaco Vueingartense, publicara già dal Canisio, e ristampata da Gottifredo Guglielmo Leibnizio dell' Anno 1707., dove si fà menzione de' Principi Guelfi; e nella Vita di Guelfo di Ridolfo, si legge: *Hic genuit filiam, Cunicham nomine, quam Atho, ditissimus Marchio Æstensis Italiæ, cum Curte Elisina dotatam in Uxorem duxit.* Da questo Matrimonio nacque un figlio, chiamato Guelfo IV., Principe Grande, come appresso vedremo. Non si deve lasciar di dire in tanto, che bene si può ancora comprendere, quale fosse la potenza del Marchese Azzo, e quale la venerazione, che per la di lui Virtù avean' i Papi, e gl' Imperadori, se si riflette, trovarsi egli espressamente nominato, e distinto tra' primi Principi d'Italia, scelti per trattar la Pace tra Grego-

(g) *lib. 2. d. 2. cap. quidam tulit.* (h) *De Antiq. Hort. æ f. 418.* (i) *p. 3. c. 9. n. 5.*
(k) *lib. 6. de Reg. Ital. Ann. 1096.* (l) *Cronic. ad Ann. 1126.*

rio VII ed Errico IV. Riferisce ... Lamberto Scafnaburgense nella sua ... dell' Anno 1077. (m) che Errico ... Stò ... Papa *Azzonem etiam Marchion. ... spedi ... batem Cluniacensem, & alios nonnullos ... primis Italiæ Principibus, quorum auth oritatem magni apud eum momenti esse non ambigebat.

45 Guelfo V., figlio dell'accennato Guelfo IV., e Nipote del Marchese Azzo, fù il secondo Marito della Grande Contessa Matilde lo di cui Matrimonio seguì dell' Anno 1089. così avendo desiderato Urbano II e fù chiamato *Dux Italiæ*, Titolo, di cui, com' anche il Critico ammette, di que' tempi fù fregiato alcuno de' nove Marchesi d'Italia Guelfo IV. seguita la morte di Guelfo III. suo Zio, fratello di Cuniza, Duca della Carintia, e Marchese della Marca Veronese (n) *qui Ducatum Carintiorum, & Marchiam Veronensem acquisivit, & strenuissimè rexit*, ereditò gli Stati patrimoniali degl' antichi Guelfi, e dall' Imperadore fù creato Duca di Baviera, Dominio di quel tempo d'estensione sì vasta, che non solea concedersi che a' fratelli, ed altri congiunti de' Cesari: Lamberto Scafnaburgense che scrisse dell' Anno 1071. ne parla in questi termini. *Rex Natalem Domini Goslariæ celebravit: Ibi per interventum Rodulphi Ducis Suevorum Welf filius Azzonis Marchionis Italorum Ducatum Bajoariæ suscepit:* Questi è il Guelfo encomiato dal Tasso nella sua Gerusalemme: Fù egli già Marito della Vedova Giuditta figlia del celebre Baldovino Conte di Fiandra, e Regina d'Inghilterra. *Accepit autem* (scrive il citato Wingart) *Reginam Angliæ, tunc Viduam, filiam scilicet Balduini Nobilissimi Comitis Flandriæ, Juditam in Uxorem.* Da Guelfo IV. nacquero il menzionato Guelfo V. ed Errico, l'un dopo l'altro Duca di Baviera.

46 Il Marchese Azzo, come si vede da una donazione fatta dal Marchese Folco suo figlio, di cui appresso parleremo, al Monastero di Polirone, ebbe un' altra moglie chiamata Garsenda; questa, per quanto si ricava da Orderico Vitale, Storico contemporaneo, fù *Comitissa Cænomannorum*; cioè Contessa *dù Maine*; ò sia *dù Mans*, Erede anch'essa di riguardevoli stati, e patrimonio grande in Francia. Scrive il citato Orderico, che *data est Azzoni Marchioni Liguriæ:* Da tale matrimonio nacquero ad Azzo altri due figli, Ugo, e Folco, dopo la morte del Padre amendue Marchesi; Ugo ereditò gli Stati di Francia: Circa l'Anno 1075. sposò una figlia del famoso Roberto Guiscardo Duca di Sicilia, Puglia, e Calabria: Fà fede di ciò Guglielmo Pugliese Scrittore contemporaneo nel suo Poema *De Rebus Normannorum* ristampato dal citato Leibnezio (o) che al libro III. così prende a dire

Dumque moraretur Trojanæ mænibus Urbis
Nobilis advenit Lombardus Marchio quidam
Nobilibus Patriæ multis comitantibus illum
*Azo * vocatus erat secum deduxit Ugonem*
Illustrem Natum, Ducis huic ut filia detur
Exigit in Sponsam; Comites, Proceresque vocari
Quaque facit super his Dux. consulturus ab Urbe
Horum Consiliis Roberti filia nato
Traditur Axonis &c.

* cioè Azzo

48 Quanto fosse grande la potenza di Roberto, con facilità si comprende, se si osserva, ch Elena, altra di lui figlia, fù moglie di Michele Imperadore di Costantinopoli; un altra di Raimondo insigne Conte di Barcellona; ed un' altra d' Ebalo, Conte di Recejo, di que' tempi dal Papa creato Capitano della spedizione contro Saraceni della Spagna: Orderico Vitale fà testimonianza di tali nozze.

49 Anche dalle Scissure insorte tra' figli del Marchese Azzo, che morì dell' Anno 1097. in età di cento, e più Anni, si deduce la vastità degli stati degl' Estensi ne' Secoli XI., e XII. Riferisce nelle sue Croniche Bertoldo da Costanza (p) che Azzo *Marchio de Lombardia, Pater Welphonis Ducis de Bajoaria, jam major Centenario, ut ajunt viam Universæ Terræ arripuit, magnamque guerram suis filiis de rebus suis dereliquit*. Indi soggiugne *Dux Welpho Bajoa-*

(m) *Tom 1. Script. Germ. edit Pistor.* (n) *Cronic Veingart. de Guelfis f. 784. 12. Tom. rer. Brunf.*
(o) *Script. Rer. Brunsuic.* (p) *Tom. 1. Script. Germ Edit. Vest.*

Bajoariæ Lombardiam profectus est ad adipiscendum hæreditatem Patris sui Azzonis Marchionis qui nuper defunctus est; sed filii ejusdem Marchionis ex alia Conjuge prædicto Duci totis viribus restitere: Avea già scritto, che Ugo, e Folco *aditum ei in Lombardiam prohibuerunt, cum iret ad possidendum:* Non si può non confessare, che la potenza d'Ugo, e di Folco fosse grande mentre ebbero forze bastanti per far resistenza tale al Duca di Baviera, che *adjutorium Heinrici Ducis Carentini, & fratris ejus, Aquilejensis Patriarchæ coactus adsciscere, fratres suos hostiliter invasit; sicque hæreditatem Patris de manibus eorum ex magna parte sibi vendicavit.* In uno Stromento dell'Anno 1095. seguito trà Ugo, e Folco, vivente ancora Azzo loro Padre, Folco prende a dire: *Quod tu, qui supra Ugo hodie in me emisisti Cartulam Venditionis de cunctis Curtibus, Castris, Ecclesiis, & Cappellis, Casis, & massaritiis, & omnibus Territoriis, quæ mihi devenerunt, & mihi pertinent in toto Italico Regno &c.* Ivi pure Ugo, con giuramento, dice a Folco: *Adjutor ero ad retinendum tibi, & filiis tuis masculinis, & legitimis medietatem Castrorum, & Terræ, quæ Azzo, Marchio, & genitor noster tenet à Mintio usque ad Venetiam, & illam portionem cœterorum Castrorum de alia Terra Marchionis Azzonis genitoris nostri, quæ tibi evenerit.* Nel seguente Secolo Federigo I. *investivit Marchionem Obizonem de Este de Marchia Genuæ, & de Marchia Mediolani, & de omni eo, quod Marchio Azzo habuit, & tenuit ab Imperio &c.*

49. Passando il primo degl'Anonimi a parlare della linea Estense di Germania, osserva, che Errico, figlio di Guelfo IV. Duca di Baviera, per morte di Guelfo V. già Marito della Contessa Matilde, ereditò i paterni stati, e sposò Wlfilde, figlia del Duca di Sassonia, morendo poi dell'Anno 1127. lasciò un figlio, chiamato Errico il superbo: sposò questi Geltruda, figlia di Lotario Imperadore: Unì al Ducato della Baviera la Sassonia, ed altri vasti Stati; sicchè egli con Errico suo figlio, detto il Leone, stese, il dominio dall'uno all'altro mare. Il Pagi (q) parlando del detto Errico, Leone prende a dire *Potentissimus omnium Europæ, secundum Imperatores, ac Reges, Princeps est habitus, ut potè qui a sinu penè Adriatico ad usque Codanum Mare Oceanumque Germanicum, Boiis, Suevis, Retbis, Vindelicis, Horicis, Chaucis, totique Saxoniæ imperaret, ut habet Pontanus libro VI. Hist. Daniæ.*

50. Vastissimo in vero dovea essere il Dominio di que' Principi, mentre con l'ajuto dell'Imperadore avean ricuperato molti Stati, e beni già posseduti dalla Contessa Matilde, sopra de' quali Guelfo di lei Marito, in vigore de' Patti nuzziali, avea acquistato il diritto. Circa l'Anno 1152. Guelfo VI. fratello d'Errico il superbo, fù dichiarato Signore del Ducato di Spoleto, della Marca di Toscana, del Principato di Sardegna, ed altri Stati in Italia, posseduti poscia anche da Guelfo VII. suo figlio; sendo passati per accordo nell'altra linea degl'Estensi d'Italia discendenti dal Marchese Folco gli Stati goduti già dal Marchese Azzo.

51. Quanto è chiaro, che dal Marchese Folco discendono Maria Beatrice d'Este oggidì Regina Vedova d'Inghilterra, e Rinaldo I. Regnante Duca di Modona, tanto si rende incontrovertibile, che dal Duca Guelfo, fratello del Marchese Folco, riconosce l'origine la linea dell'Elettore, e Duchi di Brunsuich, Lunebourg, e Volfenbuttel, de' quali si è parlato al Capitolo XIII. di questa stessa parte, ed in conseguenza dell'Augustissima Regnante Imperadrice Amalia Villelmina, d'Elisabetta Regina Cattolica, di Sofia, Principessa Regale di Prussia, e di Carlotta Felicita Duchessa di Modona, sorella della stessa Regnante Imperadrice.

52. Dalle premesse ben si comprende, quanto prima di sei Secoli la Casa d'Este sia stata Padrona di Stati; ogn'uno, benchè di non grande intendimento, può conoscere, che, cominciando anche da Sigefredo, senza riandare a' dilui Antenati, contansi già più d'ottocent'Anni di possesso di Principati: Non v'è chi non vegga, se quella, sei Secoli fà, potesse esser Suddita di Padova, quando molto prima era già una delle Regnanti d'Italia: Con qual fondamento il Critico possa aver detto, che il Sigonio, nella

(q) Critic. Baron. Ann. 1180.

nella Republica de' Letterati stimato per uno de' più sinceri Scrittori, per esser Vassallo de' Principi Estensi, abbia voluto Scrivere per storico un fatto supposto, e così pregiudicare alla propria fama. Tanto potrebbe dirsi d'esso Critico, che, comparendo alla luce in maschera, per suoi fini può aver dipinto per mensogna la verità; mà, supponendo, che il Critico, per non aver veduto forse, quanto l'Anonimo hà poi mostrato, abbia creduto per vero, quant' egli hà scritto, lascerem, che il Mondo savio giudichi, chi di loro siasi apposto al vero.

53 Mà non si contenta l'Anonimo, di quanto sin quì si è detto; mette in Campo Frà Leandro Alberti, Sacerdote Bolognese, celebre Religioso dell'Ordine de' Predicatori, Inquisitore Generale della Patria, nella cui persona non può cader sospetto di Seduzzione: Riferisce questi nella sua Descrizzione d'Italia, che gl'Estensi furon creati Marchesi di Scorsia, e d'Este sin dell'Anno 881. dall'Imperadore Carlo il Grosso.

54 Si figura il Critico, che, come di sopra si è accennato, il celebre P. Abate Bacchini, da esso riconosciuto per Scrittore maggiore d'ogni eccezzione nella sua Storia del Monastero di Polirone abbia avuto intenzione di rigettare, come favolosa l'opinione del Pigna concernente la Genealogia della Casa Estense; e che abbia pensato, ch' ella più tosto possa derivare da Sigefredo da Lucca, Antenato della Contessa Matilde: Mà il citato P. Abate nel libro I. dell' allegata Storia prende a dire: *Mi è ben noto con quanta giustizia tragga da esso Sigefredo la chiarezza della sua discendenza la Serenissima Casa d'Este*. Indi soggiugne, che *potè Sigefredo dagl' Atii antichissimi Signori d'Este trarre l'origine, come da' documenti degnissimi di venerazione, e di rispetto racconta nella sua dotta Storia il celebre Gio: Battista Pigna*: Sicchè il P. Abate Bacchini non nega, che Sigefredo discendesse dagl'Atii: ammette per degni di rispetto, e di venerazione i documenti, de' quali si è servito il Pigna: Anzi nel libro III. della citata Storia, parlando de' figlj del Vecchio Marchese Azzo, anch' egli riconosce questi per uno degl' indubitati ascendenti della Serenissima Casa d'Este, di cui quivi parimente promette verificar la chiara progressione nel libro VI. Sicchè il Giovio nella Vita d'Alfonso I. con ragione puotè dire, *Atestinorum Ferrariæ Principum Familia omnium, quæ in Italia certum, & diuturnum Principatum tenuerint, vetustissima existimatur*. Da tali, e tante ragioni mosso il Piissimo Imperadore Leopoldo a fregiare del Titolo di *Serenissimo* il Regnante Rinaldo I., e suoi Successori nel Ducato di Modona, e Reggio, nel suo Diploma spedito in Laxemburg il dì 5. Maggio 1695., così parla della Casa d'Este: *Perpendentes Excelsæ Atestinæ Gentis decora ex qua, non modo per Italiam, sed & per ultimas Europæ Partes, ac potissimum per Germaniam Clarissimæ Principum Familiæ sunt derivatæ, & Antiquissimam Sanguinis nobilitatem, quam omnium historiarum monumenta ità commendant, ut parem in Italia invenire difficillimi sit negotii; quippe continua plurimorum Seculorum serie amplissimis statibus, Ditionibusque dominata*.

55 Per distrugger l'induzzione dal Critico supposta, che Ottone I. riferito dal Pigna non sia stato al Mondo, perchè prima non ne avean parlato ne l'Ariosto, ne 'l Giraldi, osserva l'Anonimo, che questi Scrittori non parlaron tan poco della Connessione delle due nobilissime Famiglie di Brunsuich, e d'Este, ne d'altri Personaggi da queste discesi; e pure come si è veduto, eran cose incontrovertibili, e di non poco momento. Rolandino chiama Azzo I. Azzo novello; da il nome di I. al Padre; di novello al figlio, perchè, vivendo amendue ad un tempo, così vuole distinguerli. Così fà d'Eccellino, Padre, e figlio, oltre molt' altri riferiti dall'Anonimo.

56 In ordine a ciò, che il Critico dice dell' Investitura del Marchesato d'Ancona, che il Pigna attribuisce all' Imperadore, e Rolandino [prosseguisce il Critico] afferma tutt'il contrario, l'Anonimo rapporta il Diploma autentico, spedito *Apud Clusinam Civitatem A. D. MCCX. XIII. Kal. Feb. Ind. XIII. Anno Regni ejus XII. Imperii verò Primo* da Ottone IV. della Casa Serenissima di Brunsuich, con cui concede quella Marca al Marchese Azzo in questi termini: *Attendentes fidelia, & preclara servitia, quæ fidelis, & Cognatus noster Azzo Marchio Estensis Nobis*,

bis, & Imperio hactenus exhibuit &c. Non si controverte, che anche Innocenzo III. ne facesse la concessione allo stesso Azzo; mà, provata l'altra fatta da Ottone, non si può dire, che il Pigna scrivesse una cosa non vera. Convien supporre, che la condizione de' tempi così richiedesse: I Ragusei, come al Capitolo XLV. di questa stessa Parte si dirà, pagan tributo al Papa, all'Imperadore, al Rè di Spagna, a' Veneziani, ed al Turco: Può ben stare, che Rolandino non avesse notizia dell'Investitura fatta da Ottone: Sapea però quello Scrittore, che il Marchese Azzo, Principe potente, seguitando le vestigia de' suoi maggiori, si era reso benemerito, sì della Sede Apostolica, che di Cesare, mentre (r) prende a dire: *Anno MCCXII. prædictus Vir potens, & Nobilis [cioè il Marchese Azzo] apud Deum, & homines gratiosus, omni sapientia plenus, Venerandæ memoriæ, idem Estensis Marchio, post omnem altitudinem sui status, post multa servitia facta Romanæ Ecclesiæ, post Imperium exaltatum per eum, & a manibus quorundam Tyrannorum prudenter, & sapienter ereptum, de hac vita migravit.*

57 Moltissime altre memorie, e di rimarco grande, potrebbon' addursi, per comprovare la pietà, l'ubidienza, e 'l merito de' Principi Estensi verso la Sede Apostolica; mà, perchè tropo ci allontanaressimo dal presente assunto, ci riserveremo a parlarne più diffusamente nel Trattato delle Armi Gentilizie. Non si deve lasciar di riflettere intanto, se la Casa d'Este sia stata ella la Tiranna, e l'ingrata, ò pure la persecutrice de' Tiranni, e la benemerita della Sede Apostolica. Dalle premesse ogn' Uomo, benchè di curto intendimento, può comprenderlo; mà, perchè si tratta di pontura assai grave, non si deve lasciar di soggiugnere, che i Principi Estensi mai sono stati Tiranni di Ferrara: Per lunghissimo tempo, prima che da' Pontefici fossero costretti a prenderne le Bolle del Vicariato, godettero legitimamente il Dominio di quella: Già due volte l'avean tolta a' Nemici della Chiesa, e prima, che Gioanni XXII. ve gl' obligasse, dal Popolo n' erano stati eletti per Signori. Niun Pontefice prima di quello avea reclamato: Tutti sino a Clemente V. li riconobbero per legitimi Padroni di quella Città. Innocenzo III. nelle sue Epistole chiamolli suoi veri, e divoti figli (s) Innocenzo IV. dell'Anno 1243. nominò il Marchese Azzo col Titolo di Signore di Ferrara, non di Tiranno, ne d'usurpatore, mà *Zelatorem fidei Ortodoxæ, & Ecclesiæ filium*. Lo stesso Pontefice dell'Anno 1252. quando il Critico vuole, che quel Principe cercasse di *tiranneggiar Ferrara*, passò per questa Città, senza che si trovi, che gli cadesse in mente di riconoscerlo per Tiranno, ne ingrato; ne avea tale occasione, mentre dello stesso Anno 1252. il Marchese Azzo collegossi con la Sede Apostolica (t) Il Marchese Obizo, per testimonio del Rossi, degl' Anni 1277., e 1278. fece il simile.

58 Quale fosse la condotta del Marchese Azzo, ben si comprende ancora dalle parole del Monaco Padovano (u) scrive questi trà le altre cose, che, *licet unicum ejus filium iniquus Imperator in Carcere detineret, & tam ipsius dimissionem, quam alia excellentia beneficia ipsi promitteret, ut sic Illustrem Virum à devotione Romanæ Ecclesiæ removeret; Constantissimus Princeps velut Columna immobilis, & murus impenetrabilis, nec metu periculorum territus, nec Imperialium promissionum dulcedine delectatus, Sed Deo se totum committens, obsequiis Ecclesiæ avelli non potuit: Sed stabilis, & fidelis adjutor Ecclesiæ in tribulationibus, & angustiis usque ad finem permansit.*

59 Pretesero bensì Bonifazio VIII., e Benedetto XI., che gl' Estensi rendessero Argenta all'Arcivescovado di Ravenna; mà non si querelarono, che signoreggiassero Ferrara senza le loro Bolle: Riferisce il citato Monaco Padovano (x) che *Anno MCCLXIV., cum Nobilis Azo Marchio Estensis de suis, & Ecclesiæ Inimicis feliciter triumphasset, & Ferrariæ satis pacificè moraretur, sicut placuit omnium Creatori, qui Vitæ, & mortis singulariter dominatur, invasit eum multiplex infirmitas Corporalis: Cumque, viribus Corporis destitutus, diem ultimum sibi cerneret imminere, providens Vir*

(r) *lib. 1. Cap. 11.* (s) *Ep. 76 77 80 lib. 14* (t) *Stor. Rav. lib. 6.*
(u) *lib. 3. cap. de beneficiis, quæ Deus misericorditer contulit Marchioni Estensi.*
(x) *d. lib. 3. cap. de Obitu Nobilis Azzonis Marchionis Estensis.*

Vir expertus, quod status Regionum solet in morte Principum permutari, Amicos fideles fecit undique convocari, & Clarissimum Nepotem suum, quem in Testamento hæredem instituerat, eis affectuosissimè commendavit. Deindè, sermonem dirigens ad Nepotem, prudenter eum monuit, per viam incedere æquitatis: Sapientum obedire Consiliis: Amicos rectè diligere: In omnibus strenuè se habere, & à Sanctæ Matris Ecclesiæ devotione nullatenus declinare: Hæc, inquit, monita mea salutifera, dilectissime fili Obizo, observando attestatione operum comprobabis, te verè protestisse de genere nobili Estensium Marchionum. Hunc siquidem modum egregium, ad quem custodiendum mea persuasio te inducit, tenuit Magnificus Pater meus, cujus probitatem, & potentiam circumspectam, non solum Italia, sed etiam latitudo Rom: Imperii est experta, à cujus vestigiis Frater meus Aldreandinus deviavit: Sed in tantum se, ac sua exposuit prò Domus nostræ gloria dilatanda, quod etiam me ipsum adhuc infantulum de brachiis rapuit genitricis, ejus pias lacrymas parvi pendens, & me simul cum toto patrimonio Florentinis fœneratoribus obligavit: A quibusdam accepit ad exercitum conducendum pecuniam, ut Rebelles Ecclesiæ Romanæ in Marchia Anconitana, & in Apulia expugnaret; de quibus, Divina gratia favente, strenuè triumphavit: Ego autem, Patris mei, ac fratris vestigia, imitatione digna prò viribus subsequutus, prò defensione domus meæ, ac omnium Amicorum, & prò S. Ecclesiæ Romanæ bonore, quam conabatur iniquus Imperator in miserabilem redigere servitutem, me audaciter exposui magnis laboribus, & periculis infinitis: Nec amor filii mei unigeniti me à proposito revocavit; sed communem utilitatem præferens, expedire potius judicavi, ipsum solum periclitari, quam oppressionem totius Ecclesiæ, & omnium Amicorum mortem, & exterminium tolerare: Dominus autem, in quo fuit spes mea, à juventute mea, & in quem jactavi semper meum, cum fiducia, cogitatum, me à periculis maximis liberavit, & mei Cordis tristitiam, misericorditer sublevando, mihi prò dilecto filio contrà spem omnium, Nepos dilectissime, te donavit. Viriliter itaque agè fili mi, & cor tuum in Deo principaliter confortetur, consequenter etiam in auxilium fidelium Amicorum: Et sic eris in cunctis prosperè agens, & piissimus Dominus in te supplebit per gratiam, quod in tenera ætate nequiveris adimplere. Hæc itaque verba, quæ, dum sospes eram, solebam tibi, fili Obizo, prolixius enarrare, nunc breviter comprehendi, ut ista mea ultima commonitio menti tuæ altius imprimatur, ut cognoscas, quid post meum discessum evitare debeas, quid amplecti.

60 *Igitur, cum his, & aliis hujuscemodi dictis Catholicus Marchio, firmissima Columna Ecclesiæ, ac Turris fortitudinis contrà faciem Tyrannorum, tutumque refugium, & dulce umbraculum Amicorum, domestica negocia præcavens in futurum provide ordinasset, susceptis devotissimè Ecclesiasticis Sacramentis, die XIII. Exeunte Februario, ætatis suæ quinquagesimo Anno, in Civitate Ferrariæ, nocte Dominicæ diei, viam est Universæ Carnis ingressus. Cujus Corpus, cum fletu, & planctu maximo in prædicta Civitate est traditum Sepulturæ, nihilque pertinens ad honorem tam Magnifici Principis fuit in pompa funeris prætermissum.* Dica dunque il Mondo Savio; rifletta il Critico, se questo Principe meritasse il Titolo di Tiranno di Ferrara, ò di Padre di questa, e di Protettore della Chiesa.

61 Mà, passando a discorrere di ciò, che concerne il Matrimonio del Duca Alfonso I. con D. Laura Eustochia; per escluderlo, si adduce la grande disparità delle loro persone; l'età del Duca; lo di lui Testamento, e Codicilli, ove Laura non si trova nominata per moglie ne i figli per legitimi; le istanze fatte a Roma da Alfonso II. per impetrare dal Papa la grazia, che [come il Critico suppone] D. Cesare suo Cugino gli potesse succedere nel possesso degli Stati; il non essere stata sepolta D. Laura nella Chiesa delle Monache del *Corpus Domini*, e nella Sepoltura de' Principi Estensi; L'omissione del di lei nome in una, ò due Genealogie.

62 Non controvertono gl' Anonimi ciò, che si dice della disparità delle persone, siccome del Testamento, e Codicillo: Ammettono le istanze fatte da Alfonso; mà dicono che non riguardassero la persona di D. Cesare; adducono il motivo, per cui D. Laura non fù sepolta nella Chiesa del *Corpus Domini*, ed in somma, come appresso vedremo, rispondono a tutte le objezzioni.

63 In ordine a ciò, che riguarda la disparità delle persone, se ne sbrigan, con dire, tale ostacolo essere di poco rilievo,

per

per provare, che ciò non ostante, non possa esser seguito trà loro il Matrimonio; non essere stato il primo quel Principe, che cogli Sponsali abbia rese a se eguali le Donne d' infima Condizione (*y*) avuto riguardo particolarmente alle virtù di D. Laura, sì eminenti, che, come appresso vedremo, stancarono le Penne de' più accreditati Scrittori del suo tempo, e furono di tanto valore, che puotero compensare la bassezza de' di lei natali: Per ciò, che concerne l' età del Duca, osservan, che questi non era decrepito; mà vigoroso; e quel che più importa, volle, come appresso vedremo, render legitima la prole; il perchè non è da meravigliarsi, se lo fè anche dopo la stipolazione del Testamento, e Codicilli.

64 Mà, assumendo il peso di fare la prova, che spetta, a chi allega il matrimonio, che come cosa di fatto non si presume, dicono, che, trattandosi di matrimonio contratto avanti il Concilio di Trento, in mancanza della fede del Paroco, si può far ricorso alle presunzioni, e congetture, ammesse generalmente da' Dottori (*z*) ed approvate dalla Ruota Romana in moltissimi casi (*a*) allora segnatamente quando si tratta di provare il matrimonio incidentemente, affinchè sia dichiarata legitima la prole, ed acciò, come nel caso presente, i figli venghino ammessi alla Successione de' beni (*b*) Anzi l' Ostiense (*c*) seguitato da altri Dottori (*d*) vuole che a favore del matrimonio l' opinione d' un solo Dottore prevaglia a quella di molti, che tenghino il contrario; Sentenza abbracciata parimente dalla Ruota Romana (*e*)

65 Per prova, dico, del matrimonio adducono gl' Anonimi la pubblica voce, e fama, dalla quale risulta, che dell' Anno 1534. fino al 1597. si dicesse pubblicamente, che il Duca Alfonso avesse sposato D. Laura, e per giustificarlo, portan deposizioni di Testimoni, che dicon, quella essere stata sempre tenuta, e trattata in Ferrara, come moglie d' esso Alfonso, sì durante il matrimonio, che dopo la di lui morte: Esser comparsa per quella Città, come costumavan, e costuman tuttavia le Principesse Estensi; cioè d' esser precedute da' Gentiluomini, e seguitate dalle Dame di Corte: Dopo la morte d' Alfonso aver sempre usato abiti Vedovili. Nella di lei Carrozza, ed in uno de' suoi sigilli aver portato scolpito il Sole, col motto: *Quia fecit mihi magna qui potens est*. Soggiungon, che il sigillo era fregiato di Corona, con le parole LAVRA ESTENSIS, prove giudicate sufficienti, sì da' Dottori (*f*) che dalla Ruota Romana (*g*)

66 Mà non si ristringono gl' Anonimi a quanto fin quì si è detto: Aggiungon, conservarsi tuttavia due Medaglie fatte cugnare dal Duca Alfonso stesso, allusive al suo matrimonio, amendue con la di lui Testa nel diritto; nel roverscio dell' una scolpito un Uomo a Cavallo in atto di porger una Corona ad una Donna avanti di lui genuflessa, col motto: *Ex hoc beatam me dicent*; nel roverscio dell' altra l' Imagine del Salvatore, con la Donna a piedi, e 'l motto: *Fides tua te salvam fecit*. Consideran' altresì per forte argomento, che il Duca Alfonso, Principe Pio, Cattolico, e saggio, non congedasse dalla sua presenza, tanpoco in articolo di morte D. Laura, come è da supporre avrebbe fatto, se non fosse stata sua moglie, mentre, giusta la disposizione delle leggi, e la comune Sentenza de' Dottori, si deve credere, che ogn' Uomo, trovandosi in istato prossimo alla morte, anteposta ad ogni altra passione l' eterna salute, si riduca a penitenza (*h*)

67 Esistono altresì varie lettere, ed ordini soscritti dalla stessa D. Laura, ove si vede, che questa usava il termine *Noi*. Da altre carte, e libri apparisce, ch' ella

(*y*) *Salmuth. de matrim. Princ.* (*z*) *Mascard. de prob. Vol 2. Concl. 1022. e seqq; Paris Cons. 57 n 41. Vol. 4. Ferrett. Cons. 49 n 1. Gemin. Cons. 27 n 7. in fin* (*a*) *dec. 248 n. 3 p. 1. dec 681 n. 3. dec 630. n. 3. e seqq. p 4 dec. 385 n 9. p. 4 tom 2 rec.* (*b*) *Rot dec. 198. dec 310 n. 1. e 7. p. 1 dec 341. n. 1. 5. p 2. dec. 681. n. 2 p. 3. dec 242. n. 2. e seqq; p. 4. tom. 1. dec. 420 n 31. p 5. rec. Greg. dec. 247. n. 4 Add n. 22. in rec. dec. 248. n. 5. p 12 dec. 318. n. 4 p. 15.* (*c*) *c. super eo de cog spons.* (*d*) *Ab cons. 73 n 5 p. 2. Sanch de matrim. lib. 2. disp 18. n. 5. 6 Pont d. Tr. lib. 2. cap. 8. n 5 Cef de Graff dec. 5 n. 3 e seqq; de spons & matrim.*
(*e*) *dec. 124 n. 16 p. 7. dec. 40. n 8 p 16. rec.* (*f*) *Ciriac. Controv. 272. n 7 Paris. Consul. 57. n 6. e seqq; lib 4.*
(*g*) *Mellin dec. 205. n 2. Seraf dec 1099 n. 2 Gregor dec. 248. riferiti nella dec. 86 n 19 p 12. rec.*
(*h*) *cap significavit de homicid. cap. litteras de præsumpt. Alciat. Reg. 3. præs 4 in fin Menoch. lib. 5. præs. 5. n. 22. Farinac. de hæres. q. 196. n. 31. Sord. dec. 103. n. 4. 7. de Luc. de Legat disc. 27. n. 10.*

era trattata co' Titoli d' *Illustrissima*, *ed Eccellentissima*: Avvi due Stromenti in Ferrara; l'uno dell' Anno 1550 l'altro del 1551. nel primo si legge: *Illustrissima Domina D. Laura Eustochia Uxor q. Illustrissimi, & Excellentissimi Alphonsi, Ferrariæ, Mut. Reg. &c. Ducis*; nell' altro *Illustriss. & Excellentiss. D. Laura Estensis rel. q. Illustriss. & Excellentiss. Domini, D. Alphonsi fel. mem. Ferrariæ &c.* che da Ercole II. allora Regnante non si sarebbon lasciati passare, s' ella non fosse stata moglie di suo Padre; e molto meno Titoli simili sarebbono stati usati con essa D. Laura da D. Francesco d' Este, fratello d' Ercole, come si vede in una lettera dallo stesso D. Francesco a quella diretta. Si conserva parimente una Concessione da Monsign. Gio: Angelo de' Medici, già Protonotajo Apostolico, e Governadore di Parma per la Sede Apostolica, poi Cardinale, e finalmente Papa Pio IV. fatta a favore della Comunità di Montecchio il dì 8. Luglio 1539. concepita in questi termini: *Essendomi significato per molti Cittadini di questa Città di Parma, i quali hanno Possessioni nel la giurisdizione di Montecchio, luogo degl' Illustrissimi Signori fratelli dell' Eccellenza del Duca di Ferrara, con quanta facilitade, & amorevolezza l' Illustrissima Signora Laura Eustochia Estense, Madre, e Tutrice d' essi Illustrissimi Signori fratelli, hà concesso licenza, che detti Cittadini &c. Joannes Angelus de Medicis Protonotarius Apostolicus prò S. R. E. Parmæ Gubernator* (1) E' anche considerabile su tal proposito, che l' Imperadore, erigendo in Marchesato Montecchio, lasciato dal Duca ad Alfonso suo figlio, usò con questi i trattamenti soliti praticarsi cogl' altri Principi Estensi, anzi con lo stesso Regnante.

68 Si riflette parimente, che, non ostante, che il Duca Alfonso quattordici mesi prima di morire nel suo Testamento avesse dichiarati, e poscia in un Codicillo confermati tre Kavalieri per Tutori de' figli di D. Laura, questa seguita la di lui morte, ad esclusione d' essi Tutori Testamentarj, assunse la tutela di quelli, cosa, che da que' Kavalieri non si sarebbe lasciata correre, e 'l Duca Ercole non l'avrebbe permesso, se D. Laura non fosse stata che semplice Concubina del Testatore: Ne D. Alfonso sarebbe stato ammesso alla Cerimonia dell' accompagnamento del Cadavere del Padre ne' solenni funerali fattigli celebrare da Ercole, a' quali da un Kavaliero fù portato in braccio incappucciato, come v' andarono gl' altri Principi del Sangue. Il Duca d' Urbino, particolarmente, mentre vivea tuttavia D. Laura, non avrebbe permesso, che D. Giulia della Rovere sua sorella legitima sposasse D. Alfonso, e quel ch' è più considerabile, con augumento di dote, tanto più, che di quel tempo, vivendo altri fratelli, ed i figli d' Ercole II. non v' era speranza, ch' esso D. Alfonso Cadetto, ò i di lui figli fossero per succedere nel Ducato di Ferrara: Si aggiugne, che nello Stromento dotale d' Alfonso fù chiamato *figliuolo legitimo, e naturale* del Duca Alfonso I. Nel mandato di procura fatto in Ferrara per autorizar gl' atti necessarj al matrimonio, parlando di D. Alfonso, si dice *Illustrissimo Principe, e fratello* del Duca quivi presente, ed ascoltante, e col medesimo Titolo d' *Illustrissimo nostro Zio* lo tratta il Duca Alfonso II. in una lettera dell' Anno 1560. scritta alla Città di Modona: Così trattava Ercole II. il fratello D. Francesco, che parimente, per quello si vede da una Relazione stampata sopra 'l viaggio d' essi D. Francesco, e D. Alfonso a Venezia, senza distinzione di Titoli, ne d' altri atti onorifici, furon ricevuti dal Doge: Ercole II. ne' trattamenti mai fece distinzione trà D. Giulia della Rovere, moglie di D. Alfonso, e quella di D. Francesco. Nello Stromento dotale di D. Virginia figlia di Cosmo Gran Duca di Toscana maritata dell' Anno 1583. in D. Cesare figlio di D. Alfonso, fù questi trattato co' Titoli d' *Illustriss. ed Eccellentiss.* al pari di D. Virginia, quando a Camilla Martelli Moglie del Gran Duca non fù dato che il Titolo d' *Illustrissima*: Oltre di ciò è da credere, che il Gran Duca non avrebbe collocato una sua sorella in D. Cesare, se questi non fosse disceso per linea legitima de' Duchi di Ferrara.

69 Sendo stato spedito D. Alfonso dell' Anno

(1) *Arch. Comun. Montecch.*

Anno 1572. dal Duca di Ferrara a render' ubidienza a Gregorio XIII. novello Pontefice, il celebre Kavaliero Battista Guarino, recitando la solita Orazione, che poscia fù stampata, prese a dire: *Vivum hoc erga te animi testimonium ad beatissimos tuos pedes præmisit Illustrissimum Marchionem D. Alphonsum Estensem Patruum suum, fide sibi non minus, atque benevolentia, quam sanguine conjunctissimum, & summa in primis virtute, auctoritateque Principem.*

70 Alle addotte prove, per far conoscere con chiarezza maggiore, che D. Laura fosse solenne, e pubblicamente riconosciuta, e trattata, non solamente come moglie d'Alfonso I. mà ancora come Duchessa di Ferrara, non meno in morte, che in vita, si aggiugne, che dell' Anno 1573. in occasione de' di lei Funerali, con solennità da Principessa celebrati in quella Città il suo Cadavere fù accompagnato alla Sepoltura, non solamente da D. Alfonso di lei figlio, mà anche dal Duca, e dal Cardinal Luigi d' Este, col seguito di tutta la Corte, Tribunali, ed Arti della Città: Furono esposte per le Chiese le di lei Armi inquartate con le Estensi, e col Titolo di Ducchessa: Atteſtan questo fatto molti Testimonj esaminati per parte de' Principi Estensi, e varj Scrittori, trà quali Gio: Maria da Massa Ferrarese, che scrisse gl' Annali della sua Patria fino all' Anno 1585. prende a dire, che dell' Anno 1573. il dì 27: *Giugno morì la Signora Laura Eustochia Dianti d' Este, Moglie di Alfonso I. Duca III. di Ferrara, Madre di Alfonso, e di Alfonsino da Este, sepolta a S. Agostino con funerale da Duchessa par sua Sepoltura eletta dalla stessa D. Laura.* In un libro autentico, ed esistente in autentico luogo si legge 1570. *Nota come adì 29. Ottobre 1570 morse la felice memoria della R. Madre S. Lucretia Dianta Sorella della Illustrissima Signora Laura da Este, quale era l'istessa bontà, gentilezza, e cortesia del Mondo.* Dell' Anno 1573. *Laus Deo 1573. Nota, come la felice memoria della Illustrissima Signora Laura da Este morse adì 27. Zugno 1573. e fù sepolta in S. Agostino adì 28. di Giugno con tutta la pompa funerale, che se possa fare in Ferrara, con tutto il Clero, e tutte le Compagnie, e tutte le Arti, con torze accese, e poi a dì 6. di Luglio 1573. fù celebrato un bellissimo Ufficio in S. Agostino con duoi Vescovi, e tutto il Capitolo delli Signori Canonici, e tutto il R. Collegio, con grandissimo aparato, con un Catafalco mirabile, infinite torze, e la compagnò a la Sepoltura il Duca, il Cardinale e D. Alfonso suo figliuolo.*

71 Girolamo Merendi, parimente Ferrarese, e Mansionario di quella Cattedrale in un suo libro di memorie storiche ne parla in questi termini. *Adì 27. Giugno 1573. morì la Signora Laura d' Este Madre del Sig. D. Alfonso d' Est, Zio del nostro Sig. Duca Alfonso II. e fù sepolta, come Duchessa nel Monastero di S. Agostino.* Antonio Isnardi ne' suoi Ricordi diversi della Città di Ferrara dall' Origine di essa fino all' Anno 1577. così ne discorre. *Adì 27. Giugno 1573. morì l' Illustriss. Sig. Laura Estense, che fù moglie dell Illustriss. Sig. Duca Alfonso da Este: Fù sepolta a dì 28. detto a S. Agostino con gran pompa, e fù accompagnata alla Chiesa dall Illustriss. e Reverendiss. Cardinale di Ferrara, dall' Illustriss. Sig. Duca nostro, e dall' Illustriss. Sig. D. Alfonso figliuolo della predetta Signora, e dalla Corte delle Signorie loro Illustrissime.*

72 Nelle Aggiunte alla Storia del Sardi stampate in Ferrara stessa si legge: *In Ferrara in questi giorni* [cioè dell' Anno 1573.] *morì la Sig. D. Laura Eustochia, la quale fù accompagnata alla Sepoltura dal Sig. D. Alfonso suo figliuolo, dal Cardinal Luigi, e dal Duca suo fratello, seguendoli la Corte, e tutta la Nobiltà di Ferrara: Fù ella sepolta nella Chiesa delle Monache di S. Agostino, e le Armi di lei, come si disse furono vedute attaccate per la Città con Titolo di Duchessa.* Nell' Originale però di dette Aggiunte esistente nella Biblioteca Estense stà scritto. *In Ferrara in questi giorni morì la Sig. D. Laura Eustochia, ch' era stata moglie del Duca Alfonso I. come fù noto a tutti in Ferrara, la quale così morta fù accompagnata &c nel qual tempo furono anche affisse nelle Chiese, e ne' luoghi pubblici l' Arme di lei, con Titolo di Duchessa. Fù ella sepolta nella Chiesa delle Monache di S. Agostino, con dispiacere universale di tutta la Città.*

73 Marc' Antonio Guarino Canonico di quella Cattedrale nel suo Compendio Storico delle Chiese della sua Patria, quivi stampato dell' Anno 1621. parlando della Chiesa di S. Agostino suddetta prende a dire: *Nel medesimo Sepolcro* [di

D. Giulia della Rovere] *anche giace Laura Eustochia Dianti terza moglie del sopranominato Duca Alfonso I. la quale venne accompagnata alla Sepoltura con solennissima pompa, dove anche intervenne il gran Cardinale Luigi Estense, il Duca Alfonso II. e D. Alfonso suo figliuolo.* Lo stesso Autore nel suo Diario parla ancora una volta di D. Laura, dicendo. *Venne seppellita con solennissima pompa nella Chiesa delle Monache di S. Agostino, dove vi venne accompagnata dal Cardinal Luigi, dal Duca, da D. Alfonso figliuolo di detta Signora, e da tutta la Corte, che non si sarebbe fatto, se fosse stata Concubina.*

74 Alessandro Sardi, parimente Ferrarese, trà le cose seguite a' suoi giorni nota, che dell' Anno 1573. *Domenica 28. Giugno fù sepolta la Sig. Laura Eustochia Madre del Sig. D. Alfonso da Este in S. Agostino con grandissimo honore, & esequie Ducali, intravenendovi i Tribunali, le Arti, & essendo il Corpo accompagnato dal Duca, Cardinale, & molto popolo: Et l' Arma sua fù posta nelle Chiese, meza Ducale, & meza propria, con la Corona sopra, & con la Inscrizzione DUG. F.*

75 Trattandosi di materia seguita ora mai due Secoli addietro, l'autorità de' tanti riferiti Storici dovrebb' esser più che bastante per provare il matrimonio suddetto, e la legitimità de' figli, concorrendo vi particolarmente congetture, ed amminicoli sì forti, e rilevanti (k) Tanto più che molti di quelli hanno scritto di cose a cui si sono trovati presenti, che per le raggioni addotte nel Trattato della Nobiltà (l) meritan fede maggiore: Viene corroborata la loro testimonianza da varj Poeti, i cui detti, come que' de' Storici, per le ragioni addotte prima nella Prefazione di detto Trattato della Nobiltà (m) e poi nel medesimo libro (n) per disposizione delle leggi, non men Canoniche, che Civili vengon seguitati da' Tribunali. Cesare Galluzzo nel suo valoroso Rugiero, stampato in Ferrara sotto Ercole II. dell' Anno 1557. nel Canto III. unisce ad Ercole suddetto, ad Alfonso I. alla Duchessa Renea, al Cardinal Ippolito, D. Alfonso, e D. Alfonsino; e nel Canto XI. trà Marchesi, Duchi, e Principi Estensi trovansi encomiati gli stessi due figli di D. Laura in questi termini.

Duo Alfonsi il segue, giovanetti ancora
Che de la grazia lor ciascuno adora
Questi d'Alfonso, e de L'aurata pianta
Al Mondo nasceran, &c.

Favellando poscia di D. Alfonso particolarmente, soggiugne.

Qual Principe giamai, qual Rege in Terra
Formò Natura, che ponesse in lui
Tutte le grazie, che in lui chiude, e serra.

Indi

In soccorso sara del suo germano
Mandato a Carlo nel Sito Germano

Vincenzo Brusantino Gentiluomo Ferrarese nella sua Angelica Innamorata, Poema stampato in Ferrara dell' Anno 1550. e dedicato ad Ercole II. introduce una Sibilla, che, dopo aver parlato d' alcune mogli de' Duchi di Ferrara, e segnatamente di Lucrezia Borgia, così prende a dire di D. Laura.

Quella, che, come l' amorosa stella
Rende splendore, e adorna il verde Lauro
Col nome suo in quest' età novella
Ch' onorato ne vien dall' Indo al Mauro,
D' Este sarà, non men che saggia, e bella
E di duo Alfonsi sia Madre, e ristauro,
Et al Terzo Gran Duca sarà eletta
Moglie di fede, e di virtù perfetta.

L' Ariosto alla stanza V. dell' ultimo Canto del suo furioso annoverando, e lodando le Donne riguardevoli del suo Secolo, così ragiona.

Ecco la bella, mà più saggia, e mesta
Barbara Turca, e la Compagna è Laura
Non vede il Sol di più bontà di questa
Coppia dall' Indo all' estrem' onda Maura

Simone Fornari nella sua sposizione sopra 'l detto Poema dell' Ariosto a' suddetti Versi fà la seguente Annotazione: *M' è oscuro, se, quando soggiugne; e la Compagna Laura è voglia, che sia la terza moglie d' Alfonso, la quale fù della Città di Ferrara, & quantunque di bassa condizione, nondimeno Donna d' alto ingegno, e di gran prudenza.* Sicchè il Fornari dubita bensì se l' Ariosto abbia voluto intender di Laura Eustochia; mà non già che questa non fosse

(k) *Mascard de prob Concl. 287. Grazian. disc. 893 n. 6. e seqq; Cels. dec. 25. n. 2 3. dec. 93. n. 14. 15. dec. 353. n. 23. p. 3. dec. 106. n. 9 p. 10. rec.* (l) *p. 1 cap. 19.* (m) *n. 10.* (n) *p. 2. c. 18. n. 10.*

fosse la moglie d'Alfonso I. Ed in proposito della Genealogia de' Principi Estensi scrive, che Alfonso, Signore diciottesimo ebbe gl'infrascritti figli; *Hercole, che a questo dì è Signore decimonono; Hippolito di nome, di Dignità, & di valore al Zio somiglievole molto: Francesco Marchese della Padula, & duo altri Alfonsi parimente nominati*. E' cosa altresì degna d'osservazione, che il Fornari faccia quivi menzione di molti Bastardi, e per tali li nomini, e che trà questi non si trovin compresi i detti due Alfonsi figli di D. Laura: Così fà Gio: Battista Cintio Giraldi nel suo libro *De Ferr. & Atest. Princ.* Cade anche in acconcio sù tale proposito ciò, che dice Paolo Giovio nella Vita d'Alfonso I. dopo aver'egli scritto: *Ex Laura Concubina duos sustulit mares*, soggiugne, *Verum eam probis, pudicisque moribus, & stata formae dignitate, ad genium respondentem, & a faelici foecunditate commendatam, legitimae Uxoris loco habuit, & geminos ex ea filios de nomine suo Alphonsos appellavit*. Le parole, *loco Uxoris*, al nostro proposito, come saggiamente osserva il secondo Anonimo, non si adattan' a stato di Concubina, mentre ne' nomi legali, come *Uxor, haeres, Tutor*, la Voce *loco*, importa proprietà; il perchè quegli, che viene nominato *loco haeredis, loco Tutoris*, è il vero Erede, ò Tutore: Quella, ch'è chiamata *loco Uxoris*, è vera moglie.

76 Ne vale ad adombrare ciò, che fin quì si è detto, l'omissione del nome di D. Laura in una, ò due delle Genealogie della Casa Estense, poichè, oltre che da un negativo non deve farsi positiva illazione pregiudiziale all'altrui onore. Il citato Giraldi, se nell'accennato libro de' Principi Estensi non la nomina per Moglie, la chiama per *Donna, cum formatum sua Virtute insignem*; ed in ogni caso nell'altra sua Opera Intitolata *Necatomithi*, divisa in dieci Deche, ciascuna dedicata a differente persona, toglie ogni dubio, mentre dirigge la III. *All'Illustrissima Signora, la Signora Laura Eustochia da Este:* Se D. Laura non fosse stata moglie del Duca, non l'avrebbe annoverata trà que' Principi. Si aggiugne, che il Giraldi, parlando quivi dell'infedeltà de' Mariti, e delle Mogli, prende l'argomento di fare la Dedicatoria a D. Laura, perchè *un Contrario posto appresso all'altro più chiaramente si conosce: Perochè* (soggiugne) *s'ella volgerà il pensiero a considerare se stessa, mentre ella fù congiunta con quell'Invittissimo, & Illustrissimo Signore, che l'hebbe, ment'egli visse, per la meglior parte di se medesimo, si vedrà, essere stata un'esempio di vera pudicizia, e di fede verso lui, mentre piacque al Cielo, ch'egli con lei stesse accopiato*. Indi ripiglia, che D. Laura era vedova d'Alfonso I. *La qual fede ella hà (dopo ch'egli fù chiamato a miglior vita) anche in guisa servata, e serva tutt'hora all'ossa, & al cenere di quell honorato, & magnanimo Signore, col quale fù legata, che ella è a tutte le honorate Donne un chiarissimo Specchio dello stato vedovile*. Lo stesso Giraldi, dopo aver lodato Anna, e Lucrezia, figlie d'Ercole II., così parla della medesima D. Laura.

Ve' che loro accompagna in nera Veste
Laura, che a se congiunse Alfonso Primo
Paragon raro delle Donne honeste

77 Oltre i già riferiti Scrittori Andrea *Thevet* Cosmografo d'Errico III., uno de' più famigliari d'Anna Estense, figlia d'Ercole II. Duchessa di Guisa, indi di *Nemours*, nella sua Opera intitolata *Portraits, & Vies des Hommes Illustres*, al libro V. nella Vita d'Alfonso I. così la discorre. *Il eut pour Epouses trois femmes, Anne fille de Galeas Sforce, Duc de Milan; Lucretie du Pape Alexander Sixieme du nom, dont il eut Hercules deuxime, Hippolyte, le tres magnifique Cardinal de Ferrare, dernier decedé, Don François, & Alexander, qui mourut l'An mil cinquecent neuf: Apres la mort de Lucretie il epousa Laure femme Ferraroise, mais fort sage, & de gentil esprit, dont il eut Deux Alfonses*. Frà Leandro Alberti descrivendo la Romagnuola, dice, che il Duca Alfonso I. *Uxores habuit tres; primam Annam Galleatii Sfortiae Mediolani Ducis filiam: Indè Lucretiam Alexandri VI. Pont. Max. ex qua liberos mares quatuor sustulit, Herculem II. Hippolytum, qui postea Cardinalis, Franciscum, & Alexandrum: Tertiam deinde, Lucretia mortua, duxit Lauram Ferrariensem, obscurae quidem originis, sed acerrimi ingenii, maximaeque prudentiae Foeminam, ex qua duos Alphonsos creavit*. Negl'Annali delle Cose di Ferrara del Dott. Filippo Rodi dell'Anno 1527. in proposito di D. Laura si trova. *Questa Laura avvenga che fosse di parenti abjetti, fù però di bellezza mirabile, & d'animo e di*

e di maniere così nobili, & virtuose, che be ne ebbe ragione il Duca, se ad amarla fù non meno tratto dalla ragione &c. Mà finalmente, dopo haverla lungamente tenuta, & conosciuta per Donna d'animo pudico, & di altre ottime qualità, volse, con lo sposarla, levarle la macchia dello stupro &c.

78 Il celebre Federigo Scotti, per fortificare il suo assunto nel libro III. del Tomo II. de' suoi Consiglj, trattando delle Donazioni fatte alle Spose prende a dire: *Exemplum ponerem in donamentis missis ab Alphonso I. Duce Ferrariæ D. Lauræ secundæ eius Uxori, & filiæ Beretarii, ab illo ducte Causa voti implendi.* Marco Guazzo nella sua Cronica ne parla in questi termini: *Hebbe tre moglie &c. L'ultima fù Laura Ferrarese, Donna d'umil sangue, mà per prudenza, & ingegno molto nobile; & n' ebbe due filiuoli &c.* Giorgio Vasari, descrivendo le Opere di Tiziano fatte per Alfonso I. dice: *Similmente ritrasse la Signora Laura, che fù poi moglie di quel Duca, ch' è opera stupenda.* Francesco Sansovino nel suo libro dell' Origine delle Famiglie Illustri d' Italia scrive, che Alfonso ebbe per moglie Anna Sforza, Lucrezia, & *all'ultimo Laura Eustochia Ferrarese.* Lodovico Domenichi nel suo libro intitolato *La Nobiltà delle Donne*, dopo aver fatta menzione della Ducchessa Renea, Moglie d' Ercole II. così parla di D. Laura *Io non vi ricordo la Signora Laura Eustochia, che fù moglie del Signor Duca Alfonso, perchè io non mi conosco sufficiente a onorarla; mà, per non parere maligno, e ignorante &c.*

79 Trà le Orazioni stampate di Luigi Grotto, conosciuto sotto nome di Cieco d' Adria, se ne trova una da esso recitata dell' Anno 1582. nella Chiesa de' Ss. Gioanni, e Polo di Venezia in occasione delle esequie del P. Paolo Costabile, in cui, ragionando della Città di Ferrarà, frà le altre di lei lodi dice: *Il cui sito produce Donne, che ignobili, e povere, meritano d' essere sposate da' Principi:* Nel margine si legge: *Accenna l' Eccellentiss. Sig. Laura.* Pietro Aretino, volendo consolare D. Laura per la morte del Genitore, scrive una lettera nell' Anno 1542. *Alla Signora Laura Estense*, a cui trà le altre cose dice: *E difficile a risolvere qual sia di più obligazione, ò l' essere da esso datovi, ò la ricompensa da Voi rendutagli: Senza dubio che il vantaggio si resta dal canto vostro &c. Più vale il vostro averlo arricchito d' honori, & di gaudio, che il suo avervi vestito d' ossa, & di Carne: Et se alcuno tiene il dir mio per adulazione, guardi, qual sia più caro, ò il venire al Mondo in istato ignoto ò lo starci in grado riverito: Io, per me non saprei, a qual piacere agguagliarmi quello, ch' egli, mercè di voi sua figlia, traheva dal conoscere se huomo positivo, Suocero d' un Principe sublime: Appresso di questo che giocondità di letitia si crede, che ricreasse i suoi spiriti, mentre si godeva della vista degl' Illustri Nipoti? i quali a dire, che sono nati di Duca, è un gran vanto; mà soggiungendovi poi in matrimonio legitimo, cotal fatto si converte in gloria &c. Il grido delle più chiare genti fà fede, come solo la grandezza dell' animo del Catholico Duca Alfonso era bastante ad esseguire un' Ufficio di sì smisurata bontade, che lo facesse condescendere a torre in moglie la inviolabile Sig. Laura, & che dalla Eccellenza delle qualità della inviolabile Sig. Laura in fuori niuna era sufficiente ad ottenere un dono di sì santo pregio, che la destinasse a conseguire in matrimonio il Catholico Duca Alfonso &c.* Alberto Lollio, stampando in Ferrara una sua Pastorale, dedicolla *All' Illustrissima, e Virtuosissima Signora Laura Eustochia da Esti*: In Corpo della Dedicatoria trattolla col Titolo di *Vostra Eccellenza*, usando le seguenti parole: *Quelle Eroiche, & rare virtù, che a guisa di stelle splendentissime ornando l animo di Vostra Eccellenza, illustrano il Secol nostro &c.* Lo stesso Lollio in una orazione recitata in morte di Marco Pio annovera la *Signora Laura Eustochia da Esti Donna veramente degna d' infinite laude* con: Isabella Regina di Napoli, con la Duchessa d' Urbino, con la Marchesa di Monferrato, e con la Duchesa di Mantova. Adduce quello Scrittore per esempio alla Moglie del Defonto Marco Pio la costanza, e la pazienza rimostrata dalle accennate Principesse in morte de' loro Mariti.

80 Girolamo Heninges, descrivendo nel suo Teatro Genealogico la Genealogia de' Principi Estensi, quando parla d' Alfonso I. usa queste parole, *Uxores, Anna Galeatii Sfortiæ filia: Secunda Lucretia Borgia &c. Tertia Laura Ferrariensis.* Gabriele Simeoni ne' suoi Commentarj sopra la Tetrarchia di Venezia, Milano, Mantova, Ferrara, &c. parlando del Duca Alfonso

(o) dice *Ultimamente venuto alla morte, & di Lucretia lasciati Ercole, Hippolito Cardinale, & D. Francesco, & di Laura Alfonso, & Alfonsino, successe come primogenito, Ercole nel Ducato.* Elica Reusnero nella sua Opera Genealogica delle Famiglie degl'Imperadori Rè &c. scrive, che Alfonso *ex Laura Ferrariense, fœmina obscuræ originis, & accerrimi ingenii, maximæquè prudentiæ Uxore tertia suscepit Alphonsum &c.* In un Volume M.S. Originale di Gaspare Sardi, dopo tre Genealogie copiate da M. SS. di Casa Sagrati, che non arrivano ad Alfonso I. segue la *Genealogia delli Estensi, accopiata per me Gasparo di Sardi da quella deli Romei*, trovansi descritti i figlj d'Alfonso in questi termini. *Alfonso &c. bebbe sei figlivoli; cioè Hercole &c. Hippolito Cardinale; Leonora Suora del Corpo di Cristo, Francesco de la Sig. Lucretia Borgia, figliola di Papa Alexandro Sexto: Alfonso, Alfonsino de la Sig Laura.* Passando detto Scrittore a parlare de' figlj naturali degl'Estensi, dice, che Ercole I. ebbe *Lucretia Naturale, e Julio Naturale:* Che Ercole II. ebbe *Lucretia Naturale, & Suora del Corpo di Cristo* Avvi la *Genealogia accopiata per me Guasparo di Sardi dal libro di Frà Paolo da Legnago, il quale scrive l'origine degli Esten si essere stata di Franza &c.* Quivi trà le altre cose si legge. *Alfonso &c. bebbe tre mogliera &c. La terza fù la Signora Laura di virtù, & bontà, mà non di sangue nobile. Hebbe li figliuoli infrascripti di Madonna Lucretia &c. Alfonso; ebbe della Signora Laura. Alfonsino; ebbe etiam de la predicta Sig. Laura &c.*

81 Da un'altra Genealogia degl'Estensi, Opera di Pellegrino Prisciano abbiamo le seguenti parole. *Alfonsus Dux Tertius Ferrariæ genuit Herculem Hippolitum, Franciscum, Leonoram, ex Lucretia Borgia: Alfonsum, Alfonsinum ex Laura Uxore secunda.* In una Raccolta fatta dal citato Sardi di varie antichità, notizie, e Diplomi da' libri di Nicolò Polistorio, di Riccobaldo, da altri Annali, e Croniche M. SS. che dice da esso copiate dell' Anno 1541. si trova un'altra Genealogia degl' Estensi, dove inproposito d'Alfonso I. così la discorre. *Alfonsus Dux, Herculis I. filius, ex Lucretia Borgia, Sacro Conubio sibi copulata, genuit Herculem Secundum &c. Ex secundo quoque matrimonio ex Laura innocentissima fæmina genuit Alfonsum, & Alfonsinum filios legiptimos.* In un'altra Genealogia de' Principi Estensi, parimente posta nelle Opere di Pellegrino Prisciano, dopo essersi parlato d'Anna Sforza, e di Lucrezia Borgia, venendosi ad Alfonso, ed Alfonsino figli di Laura, in ordine al primo si dice. *Questo Alfonso fù figlio del Duca Alfonso, & era Naturale, poi fù legitimato dal sopradetto Duca, perchè, sposò sua Matre, che fù la Signora Laura, ch' era la figliuola de un Beretaro, che la tolse d'amore il Duca detto, & vive del 1553.*

82 Se quanto fin quì si è detto possa restar debilitato da due, ò tre Storici addotti dal Critico incontrario, si può riflettere col Cardinal de Luca (p) e con la Ruota Romana (q) esser quelli moderni, ed avere scritto in tempi sospetti; tanto più in confronto di tanti Scrittori Antichi, che concordan ne' loro detti, ed han scritto, quando non v'era sospetto di corruzzione; anzi quando, se non avessero scritto il vero, dovean temere grave castigo (r) si dice ancora una volta, non trattarsi di dirimer il Matrimonio, mà di provarlo incidentemente, per giustificare la legitimità de' figlj: Trattarsi d'un Matrimonio contratto trà persone di condizione si dispari, che richiedeasi seguisse con tutta la possibile segretezza; di un Matrimonio in fine contratto avanti il Concilio di Trento, e così in tempo, in cui i Matrimonj clandestini non eran proibiti, ed i figli, che da questi nascean, eran legitimi. (s)

83 Molto men può distrugger le prove addotte a favore del Matrimonio la Supplica, che si dice presentata al Papa da Alfonso II. per ottenere la proroga dell' Investitura di Ferrara a favore di D Cesare, mentre, se si riguarda la persona d'Alfonso, la sua asserzione non potea nuocergli, potendosi dire fatta, per assicu-

(o) *f. 123 lib. 5.* (p) *De jurisd disc 20 n. 7.* (q) *dec. 92. p 8 rec Ottobon dec. 234 n. 6 Rojas dec. 336. n. 17. Coccin dec 132. n. 4* (r) *l. . ff de Off Præfect l. 1. ff de Off Quest. DD. nel c. cum Causa de prob. Cavall. Conf dec 106 n 9 dec. 229 n 5 p. 10 dec 130 n. 11. 12. dec. 172. n 23 p. 17. rec.* (s) *cap. 2. ed ivi not. de Clandest. despons. Rot. dec 748. n. 1. p. 2. rec.*

ficurar maggiormente il suo diritto sopra quello stato (t) anzi per errore; sicchè, quand' anche avesse ottenuto il rescritto, sarebbe stato surrettizio, e nullo (u) se si considera D. Cesare, questi nella Supplica non fù nominato, ne fù detto, che la di lui linea fosse infetta; mà Alfonso domandò la facoltà d'eleggersi a suo piacimento un Successore delle due linee Estensi, delle quali una discendea da Ercole I., l'altra da Sigismondo, Fratello d'esso Ercole, non compresa nella Bolla d'Alessandro VI., fatta a favore de' soli discendenti d'Ercole, come avea praticato il Marchese Nicolò III., che da Martino V. ottenne la facoltà di preferire i proprj figlj bastardi a'legitimi. Mà, quand'anche D. Cesare fosse stato nominato, la Confessione d'un terzo non gl'avrebbe potuto pregiudicare (x)

84 Disputate nel Cesareo Consiglio le addotte ragioni a favore del Matrimonio, e le opposizioni fattegli, dopo maturo esame, la Maestà dell'Imperadore Ferdinando II. il dì 10. Novembre 1629. pronunziò. *Insuper considerantes quam juri, & æquitati consentaneum sit, sacroque Romano Imperio expediat, ut Nobilissimæ, & Antiquissimæ Familiæ de Nobis, Sacroque Imperio optimè meritæ in suo prisco, ac vero decore à maledictorum morsibus illibatæ remaneant, planeque edocti, & ex variis literarum monumentis, certisque rerum documentis certiores effecti Qualiter Dilectus olim, & Sacri Romani Imperii fidelis Illustr. Dominus Alphonsus, præfati Illustr. Ducis Francisci Estensis Proavus ex Illustr. Alphonso I Ferrariæ, Mutinæ, Regiique Duce, ex Donna Laura Eustochia Cive Ferrariense, dum ambo soluti existerent, natus, & procreatus extitit, deindè per matrimonium inter præfatos Ducem Alphonsum I. & Donnam Lauram illius genitores celebratum, verè legitimus evasit; & hoc etiam respectu filius ejus legitimus, & naturalis Cæsar Estensis post mortem quondam Ferrariæ, Mut. ac Regii Ducis Alphonsi II. per Augustæ memoriæ Imperatorem Rodulphum II., Dominum Patruelem, Patrem, & Prædecessorem Nostrum Colendissimum, ad successionem Feudorum Imperialium admissus fuerit: Falsamque fuisse, & esse, & ab omni veritate alienam famam, hactenus de præfati Donni Alphonsi illegitimitate, & ejus descendentium legitimorum incapacitate à plerisque, sive errore, sive malevola instigatione deceptis disseminatum.*

85 *Ea propter, volentes Nos prædictum Illustr: Ducem Franciscum, una cum ejus Posteritate, & Nobilissima Familia Estensi, quæ nunquam interitura laude ergà Nos, Sacrosque Romanos Imperatores Prædecessores Nostros, cunctis neglectis, tum rerum, tum personarum periculis, viva devotionis, & fidelitatis argumenta semper præstitit, suo primævo vero, ac emerito candori, ut par est, restitui, & reintegrari.*

86 *Tenore præsentium ex certa Nostra Scientia, animoque benè deliberato, ac sano, & maturo accedente Consilio, nullo juris, vel facti errore interveniente, motu proprio, deque Nostræ Imperialis potestatis, plenitudine, ac omni meliori modo, prædicta fuisse, & esse vera recognovimus, & ad perpetuam rei memoriam, decernimus, ac declaramus, ab omnibusque, & singulis ità in posterum haberi, dici, observari, & à nemine ullo unquam tempore quovis prætextu, causa, vel colore, contradici, vel contraveniri posse mandamus, & sub Nostræ indignationis pœna districtè prohibemus: Salvis semper, & in suo robore manentibus omnibus Juribus præfato Illustr. Duci Francisco, ac ejus filiis, & successoribus masculis, legitimis, & naturalibus, ac aliis quibuscumque vigore Investiturarum, Facultatum, ac privilegiorum dicto olim Illustr. Duci Cæsari, ac ejus descendentibus concessorum respectivè competentibus, & competituris, quibus Investituris, Facultatibus, & Privilegiis, ac omnibus, & singulis in eis contentis nullum prorsus intendimus per præsentem Nostram Declarationem, & Decretum fieri præjudicium, nullamque inde novationem: Juraque juribus addentes, & non aliter, & omnes, & singulos ex præfato Donno Alphonso legitime descendentes masculos (in quorum numerum præfatus Illustr: Dux Franciscus existit) ad omnia, & quæcumque Feuda Imperialia, non modo in Investituris antedicto Cesari Duci, verum etiam illius Avo, Patruo, & Patrueli Ducibus Alphonso I. Herculi,*

(t) *Conciol V Confessio Resol 9 Franc de Angel. de Confess. lib 2. q. 1.* (u) *Altogr. cons. 28. num. 12 e seqq. cons 74. n 69 e seqq. lib 2. Mascard. de prob Concl. 378, e 384. Trentacinq Var. Resol lib. 2. Tit. de Confess. Res I. Rot. dec 27. n. 20 e seqq p 9 rec* (x) *l. duobus § ff de jur. Tiraquell. de Retract. convent. §. 4 gl. 6. n. 9. Cesal. cons. 101. n. 28. Sord. dec. 325. n. 3. Rot. dec. 6. n. 1. p. 11. rec.*

culi, & Alphonso II. successivè concessis, nominata, & specificata, verè fuisse, & esse vocatos auctoritate, & modis, quibus supra decernimus, & declaramus.

87 *Hasceque Nostras Literas, recognitionem, declarationem, ac Decretum, & omnia suprascripta, omninò validas, & valida perpetuo, perpetuisque temporibus fore, ac esse, nulloque subreptionis, vel obreptionis, seù nullitatis, ex quocumque alio Capite, etiam defectus Citationis vitio, infringi, & impugnari posse, tam in Judicio, quam extrà, agendo, aut excipiendo, volumus, & mandamus. Irritum prorsus, & inane declarantes quicquid contrà prædicta, vel aliquid prædictorum à quovis, quomodolibet, contigerit attentari. Non obstantibus quibuscumque Communibus, vel Feudalibus legibus, Juribus, Consuetudinibus, Statutis municipalibus, derogatoriis Clausulis, tam generalibus, quam specialibus, &c.*

CAPITOLO XXX.

Del Ducato di Mantova.

1 HA' questo Ducato da due lati il Pò; confina cogli Stati della Chiesa, di Modona, della Repubblica di Venezia, e di Milano. Il Paese è fertilissimo. La Capitale, Città antichissima, che si dice edificata da Manto l' Indovinatrice più antica di Roma per lo corso di più di seicento settant' Anni, fortissima, ed altrettanto bella, trovasi posta in mezo ad un Lago di dieci miglia di giro; forma questo il Fiume Mincio; non è possibile d'avvicinarvisi che sopra due Ponti fabricati sù lo stesso Lago; situazione, che la rende tanto forte, quanto è antica, e bella. Lo di lei circuito è di quattro miglia incirca, avvi otto Porte, diciotto Parocchie; quaranta Case Religiose; Tre Borghi, che sembran tre Città sul Lago; cioè Porto Fortezza, S. Giorgio, ed il Thè. Il Palazzo Ducale, già si rinomato pe' suoi mobili, e richezze, forma un de' più belli ornamenti di quella Metropoli. Guastalla, la Mirandola, Sabionetta, Bozolo, Castiglione delle Stiviere, Novellara, e Solfarino, oggidì Ducati, e Marchesati, Contee, e Signorie, formaron già parte di quel Dominio furono smembrate, per assegnar' Appanaggi a' Cadetti, di cui parleremo nel Trattato delle Armi Gentilizie.

2 La Casa Gonzaga sogiogò quello Stato verso l' Anno 1327. ò 28. allora quando discaccionne il Tiranno. Poste in non cale le favole inventate da alcuni, che han scritto della di lei Origine; egl' è certo, che Ludovico I. di tal nome, e con esso lo di lui Padre Guido, dell' accennato tempo, uccisò Passarino Bonacossa, che la tirannegiava, riportonne per premio la Signoria sotto Titolo di Vicario dell' Imperio da Carlo Rè di Boemia, di tal nome IV. Imperadore, che confermandogli gl' acquisti fatti, donogli ancora la Rocca di Reggiolo, Luzzara, Revere, Sermide, Quistello, ed altri Luoghi, a' quali aggiunse altresì Carpaneta, Castellaro, Bibianello, Rosemanto, Piolo, ed altre Terre, possedute già da Giacomo Torello Gonzaga, con le ragioni di Casalodi, Bondeno, Roncoli, Lonato, Palazzuolo; Costola, l' Isola di Comito del Lago di Garda, Goito, Solfarino, e Castel Mantovano, col mero, e misto Imperio. Guido II. d' Alda d' Este sua moglie, ebbe, oltre altri figli, Francesco I. di tal nome, marito di Margherita Malatesta, di cui nacque Francesco Marchese di Mantova, creato dell'Anno 1433. dall' Imperadore Sigismondo suo Ospite; fù quegli Principe di grande Condotta, e coraggio. Nel Pontificato di Gioanni XXIII. fù generale delle Truppe della Chiesa per la difesa di Bologna; Indi di quelle de' Veneziani contro lo Stato di Milano, con vantaggi grandi. Morendo dell' Anno 1444., lasciò di Paola Malatesta sua Moglie Ludovico, uno de' più celebri Capitani del suo Secolo: I Fiorentini, i Veneziani, e Francesco Sforza Duca di Milano confidaron al di lui valore la Condotta delle proprie Armate: Fù considerato come Arbitro dell' Italia: Dell' Anno 1459. ricevette in Mantova Pio II., che vi tenne la Conferenza sopra l' affare della Guerra col Turco. Furon parimente suoi Ospiti l' Imperadore Federigo III. e'l Rè di Danimarca: Morendo del 1478. di Barbara figlia di Gioanni I. di Brandembourg, e di Barbara di Sassonia, lasciò molti figlj, tra' quali gli successe Federigo I. fù questi Generale delle Truppe del Duca di Milano; e dagli Storici meritò l' Elogio, d' esser stato Principe buono,

buono, generoso, divoto, amante delle lettere, e della giustizia: Morendo del 1484., di Margherita figlia d'Alberto III. Duca di Baviera, sua Moglie lasciò suo Successore Francesco II. Principe, che nel principio del XVI. Secolo, ebbe molta parte nelle guerre d'Italia: Fù egli in primo luogo Generale de' Veneziani, e segnalossi nel Conflitto seguito sù la riva del Taro, nell' espugnazione di Novara; ed in difender Ferdinando II. Rè di Napoli. Del 1503. avendo un' infermità reso inabile il Signor della Tremoglie Generale della Francia, occupò Francesco la di lui Carica in Italia: La sua prima impresa fù molto fortunata: Avendo alzato un Ponte sopra il Garigliano, vi fece passar la sua Armata a vista di quella del Gran Capitano Gonzales, quando questi s'era vantato di volerglielo impedire: Con tutto questo i Francesi in quel giorno stesso concepiron diffidenza della di lui condotta: Supposero che s'egli avesse voluto, avrebbe potuto disfar' intieramente i Nemici, e riacquistar tutto il Regno di Napoli: Non mancò, chi l'accusasse di segrete intelligenze col Gonzales; il perchè, fingendosi infermo, prese motivo di ritirarsi, e fù seguitato dalla maggior parte della Kavalleria Italiana: Del 1509. trovossi alla Battaglia di Giaradadda: Indi fù Generale delle Truppe dell' Imperadore Massimiliano I. di quelle di Lodovico il Moro, Duca di Milano: Poscia della Chiesa nel Pontificato di Giulio II. successivamente de' Veneziani: Dal Papa fù fregiato del Titolo di Confaloniero della Chiesa: Morendo dell' Anno 1519. d'Elisabetta d'Este sua moglie, figlia d'Ercole I. Duca di Ferrara, lasciò suo Successore Federigo II. Collegossi questi con Francesco I. Rè di Francia, e co' Principi d'Italia contro l'Imperadore Carlo V. per liberar Clemente VII. assediato in Castel S. Angelo; mà, prese poscia altre misure, unissi con l'Imperadore, che dell' Anno 1530. portatosi a Mantova, fregiollo del Titolo di Duca; e seguita la morte di Gio Giorgio Paleologo, conferigli il Marchesato del Monferrato, senza aver riguardo alle istanze del Duca di Savoja, che v'avea delle pretensioni; morto Federigo, che lasciò tre figli; cioè Federigo, Ludovico, e Guglielmo, succedette il primo; sendo questi mancato senza descendenza, gli stati passaron in Guglielmo di lui fratello, che sposò Eleonora d'Austria figlia dell' Imperadore Ferdinando I. di cui nacque Vicenzo I. Principe rinomato per la pietà, per la giustizia, e per l'amore verso i Letterati: Istituì egli, come nel Trattato della Nobiltà *(a)* si disse, l'Ordine de' Kavalieri del Sangue di Cristo, chiamato del Sangue prezioso: Morendo del 1612. d'Eleonora de' Medici, figlia di Francesco Gran Duca di Toscana, lasciò Francesco II. Ferdinando Cardinale, e Vicenzo II. di cui appresso parleremo; seguita la morte di Francesco, che lasciò dopo di se Maria sua figlia nata di Margherita di Savoja sua moglie, il Cardinal Ferdinando prese la di lei Tutela: Il Duca di Savoja, giudicando, tal' atto esser' ingiurioso a Margherita sua figlia, credette con tal pretesto poter far valere gli suoi diritti sopra il Monferrato: *Prese* per tanto le Armi, occupò Trino, ed alcune altre Piazze; mà, perchè i Principi Collegati con la Casa di Mantova, preparavansi a portar soccorso a Ferdinando, che per esser Duca in luogo di suo fratello, lasciò il Cappello del 1613. seguì trà loro la pace. Le novelle intraprese de' Spagnuoli sopra il Monferrato serviron di pretesto al Duca di Savoja, per poter prendere ancor una volta le Armi: L'affare però restò per qualche tempo sopito col Trattato d'Asti seguito del 1615. mà, tornata in piedi di belnuovo la guerra, non si vide estinta prima dell' Anno 1617. co' Trattati di Madrid, e di Pavia. Morto intanto Ferdinando, senza discendenti, e dopo lui Vincenzo parimente privo di figli, aprissi la successione a que' Stati a favore di Carlo figlio di Luigi, per ragione del matrimonio con Errichetta di Cleves, Duchessa di Nivers; Fù Carlo uno de' più grandi Uomini del suo Secolo. Del 1608. esercitò la Carica d'Ambasciadore per la Francia alla Corte di Roma, ove fece un' entrata la più magnifica, che si fosse veduta:

(a) *p. 3. cap. 3. n. 30.*

ta: Fù anche impiegato in varj altri affari: Seguita la di lui morte, succedette nel Dominio de' Stati Carlo suo figlio; A questo Carlo marito d' Isabella Clara d' Austria, di cui nacque Ferdinando Carlo, per la cui morte in tempo ch' era proscritto dall' Imperio, e senza successione, sono insorti tanti pretendenti a quel Ducato, presentemente governato da' Ministri Imperiali: La sospirata paee farà vedere, a quale de' Rami superstiti la Corte di Vienna daranne l' Investirura.

3 Non posso non dire intanto, che Mantova del 1630. fù soggiogata per l' Imperadore dal General Colalto; i brutali, e furibondi Soldati, saccheggiandola, rovinaron opere incomparabili; e quello Stato per lungo tempo hà tenuto le piaghe aperte d' infortunio sì grande; mentre cominciava a ristabilirsi, le correnti guerre; anzi il suo destino; quel destino, che dipende dalla sourana disposizione della prima cagione, che lascia operare le seconde, come da lei dipendenti, e mezane della natura, in ordine a che succede con l' Elezzione dell' Uomo tutto ciò, che Dio dispone, e permette; il suo destino [dico] hà ridotto quell' infelice stato nella deplorabile positura, in cui si vede, che ben fà provare a quegl' infelici Abitanri, che

Quicquid delirant Reges plectuntur Achivi

4 Per lo passato il Principe, che possedea que' Stati, portava i Titoli di Duca di Mantova, e del Monferrato; di Principe, e Vicario perpetuo dell' Imperio; di Marchese di Gonzaga, di Viadana, di Gazolo, e di Bozolo; di Conte di Rodiga, e di Gran Maestro dell Ordine del Sangue prezioso. Le di lui rendite si calcolavan Annui Scudi cinquecento mila. Soprintendea al Governo un supremo Magistrato, col Titol di Senato, composto di sette Dottori. V' avea luogo per gl' affari Ducali il Magistraro de' sette; cioè Presidente, due Dottori, quattro Soggetti di Spada, e Cappa; sei soprintendenti a' Vittuali fuori di Città, col Provisore Nobile dentro, quattro Mercanti, ed un Dottore: Amministravan la Giustizia nelle Cause Criminali il Capitano di Giustizia, l' Assessore, e l' Avvocato Fiscale. Come vorrà contenersi il Successore, il tempo lo farà conoscere, e noi lo vedremo nel Trattato delle Armi Gentilizie.

CAPITOLO XXXI.

Del Ducato di Parma, e di Piacenza.

1 DEll' Origine della Casa Farnese molte cose sono state scritte da varj Scrittori, ed epilogate da me nella Dedicatoria del Primo Volume di quest' Opera; molto di più dirassi nel Trattato delle Armi Gentilizie: Passando a discorrer' intanto de' suoi Stati, abbiamo, che Pietro figlio d' un' altro Pietro del 1099. fosse Primate, ò com' altri dicon, Principe d' Orvieto: Ranuccio, figlio d' esso Pietro, militando per la Sede Apostolica, da Eugenio IV. pe' suoi stipendj fù infeudato di Montalto, che poscia soddisfatto de' suoi Crediti da Nicola V., restituì alla Chiesa. Alessandro al Battesimo, Paolo III. nella Sede di Pietro, Signore di Frascati da esso comprato da Lucrezia della Rovere, Moglie di Marc' Antonio Colonna, che da Giulio II. suo Zio n' era stata investita, permutò quel Feudo nel Ducato di Castro, di cui investì poscia Pier Luigi suo figlio, e v' aggiunse anche Nepi, e Camerino, che poi lo stesso Papa permutò con Parma, e Piacenza a favore dello stesso Pier Luigi, a cui diede il Titolo di Duca, riunendo alla Chiesa le Città suddette di Nepi, e Camerino, per esser queste situate nel Centro dello stato Ecclesiastico, quelle disunite, di grande gelosia, e Spesa. Tale permuta incontrò molte contradizioni nel Concistoro, dicendo i Cardinali, che trattavasi di dare due grandi Sale per un Camerino; mà pure il Contratto seguì, e dopo varie vicende, fù confermato da Giulio III.

2 Le Capitali di quello Stato sono poste in sito delizioso, ed il più fertile di tutta la Lombardia; abondante d'ogni cosa, ehe al viver Umano sia bisognevole; di Latte segnatamente, Sale, Grano, Vino, Lane, Seta, ed anche di qualche Minerale, come appresso diremo. Parma, Città antichissima, con Vescovado Suffraganeo già da Ravenna, ora di Bologna, dopo la Decadenza dell' Imperio, fù dominata da varj Signori: Federigo Barbarossa la tenne assediata per lo corso di

so di due Anni; mà inutilmente; Indi, dopo varie vicende, passò, come s'è detto sotto 'l Dominio della Casa Farnese: Carlo V. gli diede de' disturbi; mà il Matrimonio d'Ottavio figlio di Pier Luigi con Margherita d'Austria mise il tutto in Calma. Ranuccio col Matrimonio contratto con Margherita Aldobrandina Nipote di Clemente VIII., fù fregiato da questi del Titolo di Confaloniero della Chiesa, Carattere già conferito a' Monarchi d' Ungheria. Il Duca, come si disse nel Trattato della Nobiltà, e vedrassi nella IV. Parte di questo, in qualità di Gran Maestro, crea i Kavalieri Costantiniani di S. Giorgio: La Residenza Ducale, benchè da qualche Anno in quà si trovi in Piacenza, regolarmente è stata sempre in Parma, situata su 'l Fiume, da cui prese il nome, e che la divide in tre parti unite da tre Ponti. Il Palazzo Ducale, co' suoi Giardini, la Cittadella, la Catedrale, e le fortificazioni meritan' esser vedute da' Stranieri. Lo di lei Circuito è di tre miglia: Gl' Abitanti ascendono a quaranta mila. La Giustizia viene esercitata dal Governadore, Dottore, e Capo della Signatura, composta di cinque Consiglieri, uno chiamato *à Latere;* un' altro è il Governadore suddetto; un Presidente della Ducal Camera, ed un Capo della Congregazione de' comuni. Avvi due Uditori, l'uno Civile, l'altro Criminale, e 'l Fiscale. L' Avogadro, Dottore Patrizio, e Giudice delle Cause delle Vedove, minori, e pupilli. Il Magistrato, e Ducal Camera è composta del Presidente, e quattro Questori. La Dettatura è Tribunale di Giustizia, ove intervengon tutti i Conseglieri; quivi si decidon Cause, e Sentenze, dalle quali non si ammette appellazione. Da pochi Anni in quà quel Soutano hà erretto un' altro Tribunale, intitolato Congregazione de' Ministri, composta di tutti i Conseglieri, Uditori, Civile, e Criminale, Fiscale, ed un Dottore, come Relatore, con Voto Consultivo. Oltre le Cariche primarie esercitate da' Feudatarj, quali soglion premiarsi con Castellanie, ed altri impieghi, avvi molti Kavalieri Titolati da bocca e d'onore, sì Sudditi, che Forastieri; trenta, e più Camerieri; venticinque Paggi Kavalieri, co' loro Maestri, e Governadore; col comodo d'esercitarsi in varie Scienze, Arti Kavalleresche, e lingue; buon numero d' Eccellenti Musici, col loro Maestro di Cappella; Due Compagnie di Guardie, Alemani, ed Italiani, nobilmente vestiti, co' loro Capitani: Cento, e più Servidori bassi, oltre buon numero di Cacciadori, Giardinieri, e molti Virtuosi, sì in Architettura, che in Pittura, ed altre Arti.

3 Il Corpo della Città è composto di novanta sei sogetti; cioè dodici Dottori di legge: dodici Gentiluomini col Titolo di Kavalieri; altri dodici Gentiluomini; gl' altri sessanta sono Cittadini, Mercanti, ed Artisti; ogni trimestre sì fà l' estrazzione di dodici; cioè d' un Dottore, d' un Gentiluomo, col Titolo di Kavaliero; d' altri tre Gentiluomini, e di sette trà Cittadini, Mercanti, ed Artisti. Avvi un Consiglio composto di soli Kavalieri, Titolati, e Feudatarj principali: Vi sono tre Collegi; uno di Teologi; uno di Dottori di legge, che tutti sono Gentiluomini; un' altro di Medici. V'è pure il Collegio de' Notaj, e Procuradori.

4 Piacenza Colonia già antichissima de' Romani, che alcuni Scrittori vogliono abbia preso il nome dalla bellezza delle piazze, strade, fontane, ed edifizj, sì sacri, che profani; è di cinque miglia di circuito, con venticinque mila Abitanti; fù sogiogata, ed incenerita da Amilcare: Hà prodotto Uomini grandi, trà quali Gregorio X. E Vescovato, già suffraganeo di Ravenna, presentemente di Bologna; il suo Territorio si stende di là dal Pò: Trovanvisi Pozzi d' Acqua salata, e miniere di ferro, e di Rame. Avvi buon numero d'antichi, e facoltosi Titolati. Amministra la Giustizia il Consiglio, che viene riconosciuto per supremo in amendue gli Stati, composto di cinque Conseglieri Dottori, con altre Cariche simili a quelle di Parma. Il Presidente del Consiglio viene trattato con Titolo d' *Eccellenza*: I Ministri sì nell' una che nell'altra Città han la precedenza sopra' Titolati. Il Segretario di Giustizia riferisce i Processi.

5 Confina lo Stato cogl' Appennini, munito di Fortezze ne' Confini di Genova, Lucca, Milano, e Cremona. Trovasi accresciuto con lo Stato Pallavicino, ove

rifie-

risiede un' Uditore Generale, e comprende Bussleto, Terra grossa, Borgo S. Donino Città, Rossena, Monticelli, Borseto, la Pietra, Fornovo, Montechiurgolo, Borgo Vallaro, Bardi, e Campiano. Possiede altresì la Casa Farnese nel Regno di Napoli Civita Ducale nella Provincia d' Abruzzo, Castellamare di Stabia, ed Altamura in Puglia, Città di Penna; Il Ducato d' Ortona a mare; la Contea di S. Valentino; le Signorie di Leonessa, Montereale, Capli, Pianella, l' Aposta, con le Isole, ed altri luoghi di rimarco. Hà varie rendite considerabili nella Città stessa di Napoli, col possesso di molti privilegj, Dote dell' accennata Margherita d' Austria. Lo Stato di Castro, già Città Episcopale, e di molta conseguenza per le molte Terre, e Luoghi popolati, con Ronciglione, e Caprarola, ove è il famoso Palazzo, con gran Giardino, fù riunito alla Sede Apostolica a sollievo de' Creditori del Monte Farnese. Spedisce il Duca, e trattiene varj Ministri nelle Corti di Roma, Vienna, Francia, Spagna, Napoli, Milano; talvolta in Portogallo, Venezia, ed altrove.

CAPITOLO XXXII.

Della Dignità di Marchese.

VArie, come al Capitolo XXIV. di questa stessa Parte si è accennato, sono le opinioni de' Dottori in ordine alla notizia dell' origine del Titolo di Marchese, come lo sono in tutte le altre cose, che dall' antichità del tempo, dalla negligenza de' Scrittori, ò dalle rivoluzioni delle Monarchie sono state rese oscure. Non manca, come nel detto Capitolo XXIV si è veduto, chi vuole, che tal Titolo proceda dal nome Mare; quasichè le Marche per lo più vicino a quello si trovassero poste (a) Altri han detto, proceder da *Marca*, Voce Celtica, che anticamente significava Maestro de' Kavalieri, di cui fan menzione il Menochio, il Bobadilla ne' luoghi citati, e l' Hottoman (b) Altri tra' quali il Bulingero tengon, che debba dirsi *March*, Voce Francese, che significhi Cavallo, e che i Marchesi fossero quelli, ch' avean la soprintendenza della Kavalleria d' uno Stato, ò Provincia, e che da quella sieno venute le parole Marca, Marchese, e Marescalco; Sicchè *March* sia lo stesso che Grande Scudiero, ò Kavallerizzo maggiore, in Francia anticamente detto Marescalco, oggidì Marescìallo, come nella IV. Parte di questo libro vedremo. Mà per Sentenza più comune deve dirsi che proceda da *Marchia*, Voce Gotica, ò Germanica, dal Sardi nella sua Storia (c) scritta *Mark*, che per la lingua Alemana pare anche più propria, e significa lo stesso che limiti, parola presa dalla Voce latina *limen*, in volgare limitare, ò soglia della porta, per traslazione intesa pe' Confini dell' Imperio, chiamati limiti, quasi soglie, ò limitari d' esso, come si dice di quelli de' Campi, Poderi, e simili, al cui proposito al Titolo II. de' Feudi di Federigo Imperadore si legge: *Marchesium esse, qui præsit Marchis; hoc est limitibus*. Le frontiere de' Stati, che a' nostri giorni sono guardate dalle Fortezze, anticamente venivan custodite da buon numero di Soldatesche: Il Capitano, a cui queste trovavansi subordinate, portava il Titolo di Marchese dalla Marca della Provincia, alla di lui fede commessa: Così dimostran le leggi Francesi al libro IV., che comincia *de Vassis Dominicis ad Marchiam custodiendam constitutis*; e lo conferman Zasio dopo Bonifazio (d) Hottomano (e) Thoronone (f) Cujaccio (g) il Freccia (h) l' Alciato (i) il Menochio (k) il Mastrillo (l) Bobadilla (m) Amaga (n) Calvino (o) Salazar de Mendoça (p) Roxas (q) Maggiormente si prova con le parole d' un' Incerto; mà Coetaneo Scrittore della Vita di Lodovico Pio; Parlando quegli di Carlo Magno, prende a dire:

(a) *Menoch. Consf 302. n. 19 Mastrill. de Magistrat lib 4 c 6. n. 1. Bobadill. Polit lib. 2. c. 16 n. 17.*
(b) *Dizzion V. Marchionis* (c) *lib. 3 f. 43.* (d) *Epit Feud p. 9. n 10* (e) *De Verb Feudal. V. Marchio.*
(f) *De re militar lib 4* (g) *Comment. Feud. Tit qui feud. dare poss.* (h) *De subfeud Tit quis dicatur Marchio.*
(i) *lib 1 parergon c. 17* (k) *Conf. 102 n 19* (l) *loc cit d l 4 c 6 n 2 & seqq;* (m) *d c. 16 n 27.*
(n) *l 1 C de Fund limitroph tit C. de Annon. & tribut. lib 10. l 6. n 8* (o) *Lexicon V Marchiones.*
(p) *de l' origen. de las dignitades Segolares de Castilla l. 3, c. 14.* (q) *De incompatibilit. Regnor. 4. p. c. 4. n. 10.*

dire: *Relictis Marchionibus, qui fines Regni, tuentes omnes, si fortè ingruerent, hostium coercent incursus*. S. Pier Damiano, parlando del Marchese Ugone di Toscana, dice: *Utramquè Marchiam obtinebat; & quæ Tirrenum, & quæ mare Adriaticum alluit;* cioè i Marchesati di Toscana, di Camerino, e di Spoleto, com'egli stesso dichiara. Nella Cronica di Reginone, scritta dell'Anno 799. si legge: *Uvido Comes, qui in Marca Brittaniæ præsidebat, una cum Sociis Comitibus Brittaniam ingressus, totamque perlustrans, in deditionem accepit*. In Eginarto altresì, che dello stesso Conte Guido del medesimo Anno parla, si legge: *Uvido Comes, atque Præfectus Britanici limitis* (in vece di marca) *qui eodem Anno cum Sociis Comitibus, totam Brittonum Provinciam perlustraverat*. Dell'Anno 818. in proposito della Prefettura del Friuli nella persona d'un Conte proseguisce: *Cadalum Comitem, ac Marcæ Forolivienfis Præfectum, crudelitatis, & insolentiæ accusari conabatur*. Sin d'allora i Custodi delle Marche, per distinguerli da' Conti, che *præerant Alpibus cum Militibus*, furon chiamati Marchesi, Titolo, che fino al tempo di Carlo Magno non fù a tutti cognito: In un Privilegio di Lodovico Pio, conceduto a quelli, che per timore de' Saraceni eran fugiti, si legge: *In ea portione Ispaniæ, quæ à nostris Marchionibus in solitudinem redacta fuit:* Con progresso di tempo, confondendosi co' Duchi, ottennero il Governo di Provincie intere; Ne fà testimonianza un Privilegio del seguente tenore. *Bonifacius Divina miseratione Tuscorum Dux, & Marchio*, che si soscrive *Bonifacius Marchio, & Dux*. De' Marchesi di Sassonia fà menzione Eginarto dell'Anno 828. dell'853. Adalberto fù Marchese della Toscana. In ordine al Dominio, ed alla giurisdizione si legge: *Per quod statuentes, præcipimus, ut nullus Comes, Vicecomes, Castaldio, Sculdacchius, nullaque magna nostræ Marchiæ, parvaque persona prædictum Abbatem de ipso Monasterio, vel ejus rebus audeat inquietare*.

Tale Dignità in principio fù conferita per un tempo limitato; poi divenne vitalizia; Indi, come vediamo, passò a gl'Eredi. Voglion' alcuni Dottori, che debba annoverarsi trà le Dignità Regali (*r*) mà, se tal Sentenza si ammettesse generalmente, converebbe dire, che quella non potesse procedere che dall'autorità del Papa, e dell'Imperadore, a' quali è riservato il diritto di qualificar' i Principi col Titolo Regio; e pur vediamo, ch'anch' i Duchi crean i Marchesi: Convien dunque distinguer gl'uni dagl'altri. Prima che fosse introdotto il Titolo d'*Altezza*, benchè i Marchesi da alcuni Scrittori fossero annoverati tra' *Spettabili* (*s*) da altri tra' *Clarissimi* (*t*) da altri trà gl'*Illustri* (*u*) quelli, ch'eran creati dal Papa, venivano qualificati anche col Titolo d'*Eccellenza*. Non mancan Scrittori, che dicon, ch'il Titolo d'*Eccellenza* fosse veramente Eccessivo ne' Marchesi (*x*) mà tal Sentenza potea aver luogo, quando quel Titolo era riservato a' Regi come si vede ne' Testi (*y*) Altri, ch'hanno scritto dopo ch'a' Marchesi fù data facoltà di disporre per ultima volontà de' loro Marchesati a favore di chiunque volean, che non era permesso a' Duchi, han detto il contrario: Di que' tempi si trova essere stati preferiti i Marchesi a' Duchi (*z*) Anzi da' Longobardi a' Marchesi fù anche data la Regia podestà (*a*) il perchè voglion, ch'a tal sorte di Marchesi fosse lecito d'usare il Titolo d'*Eccellenza* (*b*) Ciò però seguì in tempi, in cui non si facea differenza trà Marchesi, Duchi, e Conti; mà gl'onori si regolavan dalla qualità degli Stati (*c*) S. Tomaso (*d*) eguaglia il Titolo di Conte a quello di Marchese.

Comunque si sia, egli è cosa certa, che a' nostri giorni i Marchesi, Conti, e Baroni, ch'hanno amministrazione perpetua per se, e descendenti, sono considerati, come anticamente i Prefetti al Pretorio (*e*) Furon questi stimati appres-

soi

(r) *Mastrill de magistrat. lib. 3 cap. 4 n. 262. f. 143.* (s) *Attio de Tit. f. 38 Boer. de Ord. grad. utriusque for. n 6 Add al Tratt de auctor. magn cons n. 109.* (t) *Zasio epit. V S. Feud. p 5. n 10.* (u) *Porporat l 1. in princ n 230 ff de Off ejus* (x) *Nicefor Gregor Stor. Rom. lib 7.* (y) *c Excell 10. q. 3. c grandi verso il fine de suppl negl Præfat. lib. 6.* (z) *c. 1 quis dicatur Dux vel Marchio Ostiens som de pœnit. in remiss §. cui serviat Vers Imperator. Luc de Penna Rub. C. de cons lib. 10. Boer Add. Tratt. De auct. magn. cons n. 19.*
(a) *Ticinon. lib. 5. c. 24.* (b) *d. cap. Excellentis. 11. q. 3.* (c) *Attendol. duell. l. 1. c. 12. f. 36.* (d) *De Reg. Princ lib. 3 cap. 21.* (e) *Mastrill. de Magistrat. lib. 3. c. 4. n. 262.*

so i Cesari, come appresso i Rè i Tribuni de' Celeri; appresso i Dittatori i Maestri de' Kavalieri. Sotto i Cesari però il Prefetto al Pretorio soprintendea alla Disciplina militare (*f*) Alla di lui autorità fù poi appoggiata la cognizione delle Cause Forensi. Allorache, l'Imperio cominciò a declinare, mutando nome, fù chiamato Maestro di Stalla, mà nella sostanza non era differente dal Tribuno de' Celeri, e dal Maestro de' Kavalieri (*g*)

4 Mà, tornando a' Marchesi de' nostri tempi, l'Alciato (*h*) è di sentimento, che, acciò un Marchese possa pretender' il Titolo d' *Eccellenza*, debba posseder più Castelli d'Annua rendita, di quattro, ò sei mila Scudi almeno; convien' avvertire però, ch'al tempo dell' Alciato questa somma si considerava, come a' nostri giorni si fà d'un'entrata di Scudi venticinque mila; e pure, chi, al tempo dell' Alciato non possedea, come si è detto, più Castelli, con Annui quattro, ò sei mila Scudi, veniva chiamato Marchese Selvatico; oggidì di questi Marchesi si potrebbe formare un grand' Esercito. A nostri giorni, regolarmente parlando non v'è, chi non sappia, esser la Dignità di Marchese inferiore a quella di Duca (*i*) dico regolarmente, perchè tal regola si limita ne' Marchesi, che non riconoscon Superiore, e godono del diritto dell' Imperio (*k*) Dubitan però i Dottori, se i Marchesi, giusta la disposizione delle leggi comuni, debban esser preferiti a' Conti, perchè la Dignità di questi è antichissima: Nell' Imperio, sì Occidentale, che Orientale, furon sì grandi le prerogative de' Conti, che venivan anteposti a' Duchi (*l*) Che in Germania i Conti precedano a' Marchesi, l' abbiamo da Luca de Penna (*m*) è dal Freccia (*n*) Che in Spagna la Dignità di Conte sia più antica di quella di Duca, e di Marchese, ne fan fede il Bobadilla (*o*) il Garcia (*p*) l'Alciato (*q*) l'Azorio (*r*) Cabedo (*s*) il Mastrillo (*t*) Girolamo Romano (*u*) ed il Parladoro (*x*) dice, che per tal ragione i Conti devon' esser preferiti a' Marchesi.

5 Mà l'opinione contraria è la più comune; così scrivono il Boerio (*y*) il Cassaneo (*z*) il Bobadilla (*a*) lo stesso Parladoro (*b*) il Mastrillo (*c*) quale dice, che i Marchesi siedono nell' Adunanza de' Magnati, con la Sedia avanti a' Conti. Il Sistino (*d*) riprende il Cassaneo, perchè in un luogo (*e*) dice, in Germania per consuetudine osservarsi, che i Conti precedano a' Marchesi, quando in verità si osserva il contrario: Così scrive il Giurba (*f*) quale soggiugne, che in primo luogo devon sedere i Principi; dopo i Duchi, successivamente i Marchesi, ed in ultimo luogo i Conti; così vuole il Franco (*g*) mà, come si è detto nel Capitolo XXIV. di questa stessa parte in Italia i Duchi precedono; poi i Principi; Indi i Marchesi; appresso i Conti. Si aggiugne, che come di sopra si è detto, i Marchesi, non solamente sono annoverati trà gli *Spetabili* (*h*) mà anche trà gl' *Illustri* (*i*) e trà gl' *Illustrissimi* (*k*) mà questo Titolo si trova riservato a' Marchesi, che non riconoscon Superiore; non a moltissimi d'Italia, la di cui giurisdizione non s'estende oltre i Confini de' loro Diplomi; ed a non pochi, i di cui Feudi sono soggetti a' Birri; e tal volta le loro persone non ne sono tanpoco esenti.

* * * * * * *

(*f*) *Feneſtell De Magiſtrat Rom cap. 22.* (*g*) *Pompon Leti de Magiſtrat Rom cap. de Praſect Prator.*
(*h*) *De ſing. cert. q. 52 in fin.* (*i*) *Giaſon l. 1 n 15 ff de Off ejus, cui mandata eſt juriſd Boer de auctorit magn Conc. p 2 § 1. n 6. Frecc De Subfeud Tit quis dicatur Marchio n 2. Carl. Graſſal. de jur. Regn. Franc. jur. 1. Maſtrill d c. 6 n. 8.* (*k*) *Maſtrill loc cit. n. 13* (*l*) *Panicnrol Notit Occid. Imper c. 70 Sclin. de Regal. l. 1. c 4. n. 34* (*m*) *Ruis. C. de Comit Conciſtorial l. 10* (*n*) *De Subfeud lib. 2. Tit quis dicatur Comes n 36.* (*o*) *d lib. 2. c 16. n. 28.* (*p*) *De Nobil. gl. 48. § 3 n 69* (*q*) *De Sing Certam n. 32* (*r*) *Somm p. 2 lib. 12. c. 10.* (*s*) *p 2 dec 105* (*t*) *l 4. c. 7. n. 1.* (*u*) *Comm Delas Repub. c. 13 n. 2.* (*x*) *lib 2. rer quotid. c. 13. n. 2* (*y*) *De auct magn. Conc. p. 2 § 1. n 6.* (*z*) *Catal p. 5 conſ 47.* (*a*) *loc. cit. n. 17. verſo il fin.*
(*b*) *loc cit. avanti il n. 2.* (*c*) *d. c. 6. n. 6 e 23* (*d*) *d. l. 1. c 4 n 33.* (*e*) *d conſid. 47.* (*f*) *De ſucceſſ. Feud. §. 1. gl 3. n. 8 Verſ proinde Marchiones.* (*g*) *dec 365. n. 2. 3.* (*h*) *Gaſp. Valaſc. l. Imperium n 215. ff de juriſd. omnium Jud Porporat. l 1. n. 130 ff de off. ejus, cui mandata eſt juriſd Boer de auct magn. Conc Add. n. 100 Alciat conſ 38. in princ.* (*i*) *Porporat. loc. cit. n 130 Caſſane. Catal. p. 7 conſid. 4 verſ. Item Capitaneus. Maſtrill. d. c. 6. n. 19. 20.* (*k*) *Maſtrill. n. 28. Riminald. Jun. conſ. 642. n. 46. Menoch. conſ 302. n. 44.*

CAPITOLO XXXIII.

Della Dignità di Conte, e di Visconte.

1 IL Titolo di Conte, di cui molto si è parlato nel Capitolo XXIV. di questa stessa Parte, anticamente non significava che Compagno: Così eran chiamati quelli, che accompagnavano i Duchi, ed i Governadori delle Provincie: *Qui, vel quæ* (lasciò scritto Cicerone *de Amicitia*) *sequendo aliquem majorem, comitatur*. Dalla qual Voce fù formata l'altra di *Comitatus*, che propriamente significa Compagnia di gente inferiore, Cortegiani, famigliari, ò Domestici del Principe. Alcune volte si dà l'attributo di Compagni anche agl'eguali, come vediamo succedere, quando, mettendosi molti in viaggio separatamente, gl'uni si fan Compagni degl'altri. Mà, quando tal Vocabolo si prende per Dignità, l'Uomo si chiama Conte; la Donna Contessa; in tal senso il Titolo di Conte viene da varj Uffizj, come appresso vedremo.

2 Il Kavalier di Beatiano nel suo Araldo Veneto vuole, che tal Titolo fosse introdotto in Italia da' Rè de Longobardi: Altri tiene, che vi fosse usato alla venuta di Carlo Magno: Altri, ricercandone l'origine, rimonta a tempi di gran lunga più remoti. Da Tacito *De moribus Germanorum* si comprende, che fosse attribuito a que' nobili giovani della Germania, che gl'Imperadori elegeansi per Compagni. *Cæteris robustioribus* (scrive esso Tacito) *ac etiam pridem probatis, aggregantur, nec robur inter Comites aspici, gradus; quin etiam ipse Comitatus habet, judicio ejus, quem sectantur; magnaque Comitum emulatio*. Ammiano Marcellino, e Zosimo Storico nominano col Titolo di Conti alcuni Ministri principali dell'Imperadore Costanzo. Flavio Vegezio, e Guido Pancirolo fan menzione d'altri chiamati Conti nella Corte Imperiale di Costantinopoli. S. Tomaso (*a*) vuole, che riconosca l'origine dal tempo della Repubblica Romana allora, quando scacciati i Rè, furon'eletti due Consoli, l'uno destinato alla soprintendenza degl'affari militari; l'altro de' Civili, e che fossero chiamati *Comiti* dal Verbo *Commeare*; perchè uniti insieme, attendessero al governo per lo bene e concordia de' Sudditi. Che in progresso di tempo quel Titolo, sendo stato già abolito, fosse eretto in Dignità conferita a quelli, che accompagnavan l'Imperadore, ò Regi, sì nelle spedizioni militari, che per gl'affari di Stato; opinione seguitata anche dal Mastrillo (*b*) quale soggiugne, che per la medesima ragione le Donne acquistaron il Titolo di Contesse. Cassiodoro (*c*) vuole, che il gran numero delle statue d'oro, e d'argento, che come nel Trattato della Nobiltà accennossi, trovavansi in Roma invitassero i ladri a commetter di notte frequenti furti; che i Romani, per rimediare a tali inconventi, creassero un Magistrato, chiamato *Comes Romanus*, con molti Soldati a questo subordinati, acciò invigilassero segnatamente, che non vi seguissero que' furti. *Si clausis domibus* (scrive Cassiodoro) *insidiari solet nequissimum Votum, quanto magis in Romana Civitate videtur illici, qui in plateis pretiosum reperit, quod possit auferri, nam quidam populus copiosissimus statuarum, greges etiam abundantissimi equorum, tali sunt cautela servandi, quali & cura videntur affixi*. Indi soggiugne. *Quare per indictionem illam Comitivæ Romanæ tibi concedimus Dignitatem. Officium tuum, & milites consuetos noctibus potius invigilare compelles; in die autem Civitas se ipsa custodit*. Sicchè tal Comitiva dovea esser'una specie di milizia di quella, che noi chiamiamo Patruglia; il Conte Romano loro Capitano, mà costituito in Dignità, che, cangiato il governo della Repubblica, diventò Uffizio, in cui trovavansi impiegati molti Cortegiani; l'uno chiamato Conte delle Cose Domestiche, che viene a dire Capo de' Cortegiani; un'altro Conte Palatino, ò Rettore delle Provincie; un'altro delle cose private; ò sia Maestro di Casa; un'altro delle cose più solenni, ò Maestro delle Cerimonie; un'altro de' premj, ò Segretario delle rimunerazioni; oltretant'altri Deputati per le Provincie enunziati

(a) *De Reg. Princ. lib. 3. cap. 21.* (b) *De magistrat. lib. 4. cap. 7. e seqq;* (c) *lib. 7.*

ziati nel Codice, e di cui fà menzione Pietro Bellino (*d*) con esso Pietro Gregorio (*e*) ed altri (*f*) V'è, chi vuole, che l'Ordine de' Conti fosse istituito da Costantino, che, per onorar molti Cortegiani, inventasse più gradi di Dignità (*g*) e perchè la Corte del Principe si chiamava Comitato dall'accompagnamento, fossero detti Conti (*h*) Osservo però, che Tacito, parlando di Muciano che cercava d'impedire ad un suo poco Amico d'esser'ammesso nella Camera del Principe, prende a dire *Antonium Primum adsciri inter Comites à Domitiano passus est favore militum anzius, & superbia Vi ri æqualium quoque adeo superiorem intolerantis*.

3 Mà, comunque si sia; non si trova, che prima della venuta di Carlo Magno in Italia, la parola, *Comes*, significasse Titolo, ò Dignità. Carlo Sigonio (*i*) e Guido Pancirolo ne' Comentarj, sono di parere anch'essi, che non solamente il Titolo suddetto di Conte, mà ancora quello di Marchese dopo quel tempo fossero presi per fregj indicanti Governo; che declinate poscia le forze dell'Imperio per cagione delle guerre, chiunque si trovasse in governo, mutasse il ministero in Signoria; opinione abbracciata anche dal Calefato (*k*) Divenute perpetue le Cariche; indi Ereditarie, quelli che ne godeano il possesso, cominciaron'ad intitolarsi Conti Palatini de' luoghi, che governavano, ò degl' Uffizj, ch' oggidì non sono più in uso (*l*) un tempo non si fece distinzione de' Titoli di Duca, Marchese, e Conte; mà come si è accennato nel detto Capitolo XXIV., gl'Onori si regolavano a proporzione dell'ampiezza degli Stati (*m*) il perchè, quando correa l'abuso del Duello, i Duchi, ed i Marchesi non potean ricusare i Conti (*n*) E'ben vero, che di que' tempi non eran che semplici Giudici de' Luoghi, di cui il Principe gli avea dato l'amministrazione: Per marco della loro autorità portavan un martello: Ciascuno alzava Tribunale ne' luoghi del suo Territorio. V'eran de' Conti, che avean il Comando di Provincie intiere, come quelli di Campagna, Bretagna, e simili.

4 Dopo varie vicende, verificatosi a favore de' Normandi il volgato adagio, che trà due litiganti il terzo gode, mentre nella guerra tra' Longobardi, e Greci, discacciata l'una, e l'altra Nazione, si resero Signori di molta parte d'Italia, ed abolendo il Regio Titolo, da' Longobardi, imitatori de' Goti, usato, e dividendosi le Provincie, e le Città, presero i Titoli già introdotti di Duchi, Principi, Marchesi, e Conti, denotanti però il pieno, ed assoluto Dominio, e Principato, con la totale indipendenza, e diritto di quell'allodio, per cui si dice non riconoscersi altro Superiore che Dio, non essendo allora in pratica l'uso de'Feudi, poi introdotto, ò ristaurato, come si è veduto nella prima Parte. Di que' tempi, se crediamo all'Alciato (*o*) per potere spacciare il Titolo di Conte, conveniva avere sotto il proprio Dominio almeno dieci Marchesi; vero Marchese era quegli, che comandava a' dieci Baroni; vero Barone, chi avea subordinati dieci Capitani.

5 A' nostri giorni quegli merita propriamente il Titolo di Conte, ch, è stato investito della Contea dal Papa, Imperadore, Rè, ò altro Principe, ch' abbia tal facoltà; mentre quella Dignità consiste nell'assegnazione del Feudo, ch' altro non è che Università di Campi, ò Territorj (*p*) L'Afflitto (*q*) vuole, che non basti, che in quel Territorio vi sieno sole Ville, e Castelli, mà che vi si richieggan Città con Vescovi; altrimente li chiama Conti impropriamente. Mà noi col Birago (*r*) li divideremo in due Classi: Nella prima annovereremo que' Conti, che non riconoscon Superiore: Assegneremo alla seconda Classe gl'altri, che sono Feudatarj d'un' altro Principe.

(d) *De re militari p. 1. Tit. 16.* (e) *Sintam lib 6 cap 8. e 9, n. 1. e seqq.* (f) *Cassiodor Frecc Bobadill Polit. lib. 2. cap 16 n 28 lit. E. Roxas de incompatib Regn p. 4 c 4. n 11. 12.* (g) *Euseb Cesar. lib 4 de Vit Constantin. e 1. Cassiodor. lib. 6. Var. for. Com. prim. ord. Noeping de Jur Insign cap 6 nu 832.* (h) *Hoeping. loc. cit n. 832.* (i) *De Regn. Ital.* (k) *l. 1. ff de Off. ejus.* (l) *Lopes de Haro Nobiliar. o de Espanam p. 1. f 1 e seqq. Calefat loc cit Sigon. loc cit. Pancirol loc. cit.* (m) *Attendol Duell. lib. 1. cap. 12. f 36.* (n) *Calefat de Equestr Dignit. n 107. Paris de Puteo de re milit lib. 1. Alciat de Sing. certam. lib. 2.* (o) *Duell. cap 32 f 37.* (p) *Felin. nelc. Rodulphus V. Comitatus de rescript Castr. cons. 193. lib. 1. Corn cons 16. n. 5 lib. 3. Mastril. de Magistr. lib. 4 c. 7. n. 15. e seqq. f. 214.* (q) *Prael. Constit. Regn. q. 26.* (r) *Cons. 6. i. u. 1.*

Della prima Classe furon detti i Conti di Fiandra, di cui parleremo nel seguente Capitolo; quelli di Savoja, d' Urbino e simili, che potean crear' altri Conti; e che per conto di Dignità, autorità, e potenza eran simili a' Duchi; di Titolo solamente differenti. Quelli della seconda Classe subordinati, per lo più vengon creati da' Duchi, Principi, Marchesi, ò altri Conti di prima Classe, possedendo in qualità di Feudo un Castello, ò altro luogo, e van quasi del pari co' Gentiluomini privati di Patria Nobile. I Feudatarj poi, che possiedon qualche Castello in Feudo; mà senza Titolo, van del pari co' Conti del second' Ordine, compresi dall' Alciato nel numero de' Clarissimi; sicchè niuno d' essi può pretendere d' esser superiore all' altro. Quelli della prima Classe dal Mastrillo sono chiamati *Spetabili* (*s*) ed anche *Illustri*, sendo considerata la loro Dignità, come la Regia; segnatamente avendo Città Metropoli (*t*) per la qual ragione sono ancora annoverati trà gl' *Illustrissimi* (*u*)

6 Voglion' i Dottori, che quelli, che leggon sù le Cattedre per lo corso di dieci Anni, diventino Duchi, e Conti; Ciò però deve intendersi non veramente; mà, come dice Giasone (*x*) impropria, abusivamente, ed in largo vocabolo; mentre, come osserva Baldo (*y*) quegli propriamente chiamasi Conte, che, come si è detto, si trova investito della Contea, senza di cui non si dà Conte (*z*) Mà, se quelli, che acquistan tali Titoli per premio della propria Virtù, e dal benefizio fatto alla Repubblica con ammaestrare i proprj Cittadini a costo della propria salute, non li possiedono che impropria, & abusivamente; che direm noi di quello stuolo di Marchesi, Conti, e Baroni, i Confini de' cui Feudi non s' estendon' oltre il continente de' loro Diplomi? Mà convien tacere, il male è incancherito; non v' hà rimedio. Riferisce l' Alciato al luogo citato, che fin nel suo Secolo in Lombardia, molti, come tuttavia succede, arrogavansi i Titoli di Marchese, Conte, e simili, benchè nella vita, e ne' costumi poco, ò nulla fossero differenti da' Villani.

De la vinrent en foule, & Marquis, & Barons
Chacun pour ses vertus n' offrit plusque des noms

Il perchè, come dice lo stesso Alciato, e per le ragioni addotte nel Capitolo V. III. della Parte II. del Trattato della Nobiltà, dovrebbon' esser annoverati trà Plebei; mà, sendo l' abuso divenuto consuetudine, a questa convien riportarsi, sendo una certa ragione formata da' costumi, ch' hà forza di precetto, e ci costituisce debitori di ciò ch' ella richiede (*a*)

L' invecchiato costume hà fren di legge

Quando vi concorron le condizioni addotte nel Trattato della Nobiltà (*b*) si chiama la seconda Natura, ed hà tanta forza, che se non può derogare alle leggi naturali, e Divine, che sono perfettissime, lo può in ordine alle positive (*c*)

7 I Conti, che possiedon Città, ò Provincie a Titolo di Contee sono graduati nel terz' ordine dopo i Duchi, che possiedon Provincie, ò Città col Titolo Ducale; sicchè, avendo questi Dignità maggiore di quelli, quando essi Conti non fossero liberi Signori, e ne' loro Dominj non facessero figura di Principi, non potrebbon chiamare in prova d'armi tali Duchi; mà, se questi fossero Sudditi, e non avessero Regalie, come vediamo in quelli dello stato Ecclesiastico, e del Regno di Napoli, Sicilia, e simili, che non sono assoluti; mà Vassalli del Papa, ò del Rè, e non han la suprema Dignità, non solo potrebbon ricusare i Conti, che fossero in luogo di Principi, mà potrebbon' esser ricusati da questi stessi, perchè, se bene si chiaman Conti, nella Dignità, ed onori però sono Principi ne' loro stati, e giurisdizioni. Quelli, che trovansi nella Corte Imperiale, ò Regia, con Uffizio, e Titolo di Conti, ponno chiamare in prova d' armi i Conti dell' Imperio, ò del Regno, benchè possiedano Provincie,

(*s*) *De magistrat lib. 4. cap. 1 n. 20. f. 214.* (t) *Mastrill loc. cit. n. 21.* (u) *Mastrill ivi n. 24.*
(x) *nel a l 1. C. de Professor qui in Urbe constant.* (y) *cap. 1. quis dicatur Dux, vel Marchio in princ. n. 2.*
(z) *Ab. nel cap. veniens 3. not. de prescript Felin nel cap. Rodulphus n 9 de Rescript. Soccin. Cons. 163. n. 152. Natt. Cons. 468 n 2.* (a) *Tiraquell. de jur prim q 17 f. 495. n. 1. Gessi Spada p 3. n 22 Cesar Rinald. Rim.*
(b) *p. 1. cap. 11. n 20. p 3 c. 19. n 3.* (c) *Muz Oper. moral f. 45. Vannozz. Suppellet. Vol. 2. f. 206 n. 428.*

cie, ò Città, con Titolo di Contea, pur chè sien Sudditi dell'Imperadore, ò del Rè. Anche i Camerlenghi, ò Maggiordomi Regi, sendo Nobili, ponno chiamare in prova d'armi i Marchesi, ed i Conti, perchè quelli sono Marchesi, e Conti de' Marchesati, e delle Contee del Principe. Ciò però procede nel Foro Civile: Nel militare un Duca, Principe, ò Marchese non libero, non potrebbe rifiutare un Conte, Barone, ò Nobile di virtù grande, quando si trattasse di Causa d'onore, stato, ò dignità lesa; sotto pena d'infamia dovrebbe soddisfare al proprio onore *(d)*

8 In Alemagna, se crediamo al Moreri *(e)* vi sono tre sorti di Conti, senza comprendervi quelli, che l'Imperadore hà creato negli stati Ereditarj, e che non sono Conti dell'Imperio. I primi sono gli stati dell'Imperio, dal quale solamente essi dipendono, sì in ordine alla propria persona, che a' loro Feudi. Quei della seconda Classe possiedono una, ò più Terre dipendenti immediatamente dall'Imperio; mà godono ancora qualch' altro Feudo, che dipende da un Principe particolare, di cui sono Vassalli, ed a cui sono obligati render qualche servizio. I Conti della terza Classe non han Feudo, che dipenda immediatamente dall'Imperio; e così non han luogo nelle Diete; il perchè i primi han più parte ne' Benefizj, e negl' affari dell' Imperio che gl'altri, e pare, che sieno di condizione più elevata. Tutti i Conti immediati dell'Imperio sono come tanti piccoli Sourani, e rendon molti picooli servizj all'Imperadore. Molti di essi fan batter moneta, e godono altri diritti, che gli fanno esser di poco inferiori al rango, ed alla condizione de' Principi; sicchè gl' Elettori stessi non degradano, prendendo per mogli Donne delle Case di tali Conti.

9 La Francia in altri tempi hà avuto due sorti di Conti; gl' uni Superiori; gl'altri dipendenti, di cui *la Roque* nel suo Trattato della Nobiltà rapporta degl' esempj: *Pasquier* nelle sue Ricerche, ed altri Scrittori dicono, per fare un Conte richiedersi, ch'abbia subordinati quattro Visconti. *Comes quisque quattuor habere debet Vicecomites, ut Pictanum Comes*. In quel Regno, come nel Capitolo XV. di questa stessa Parte si è accennato vi sono sei Contee, a cui và unita la Dignità di Pari; tre Ecclesiastiche; tre Secolari; le Ecclesiastiche sono *Chalon* in Campagna, Nojon, e *Beauuais*; le Secolari Clermont della Casa di Condè, *Eu* d'Orleans, *Evreux* di Buglione. In ordine alle Dignità di nuova Erezzione il Duca occupa il primo luogo; appresso và il Marchese; questi è seguitato dal Conte; dopo viene il Visconte; appresso il Barone.

10 In Inghilterra i Conti, in quella lingua chiamati *Earls* sono tutti Pari del Regno: Dal Rè vengon trattati col Titolo di Cugini: Quando quel Monarca crea un Conte, gli mette lui stesso un manto sù le spalle gli cinge la Spada al fianco, e gli dà in mano il Diploma: Portan tutti il nome delle Provincie, Città, ò Piazze, di cui usan' il Titolo, alla riserva di due, di cui l'uno è personale; cioè il Conte Marescíallo d' Inghilterra; l'altro è particolare dell' Illustre Famiglia di Rivers, lo cui primogenito porta il Titolo di Conte. Errico VII. ridusse i Duchi, ed i Conti Feudatarj a semplici Uffizj, e Dignità Vitalizie, dandogli delle qualità senza Dominio. Altre volte a' Conti si dava il terzo denaro di quello, che proveniva da tutte le Cause, che si giudicavano nella Contea, di cui essi eran Titolari; mà ciò non è più in uso; Il Rè gli accorda solamente venti lire sterline Annue; pensione anticamente molto considerabile; mà oggidì non v' hà Conte, che non sia molto ricco de' beni della sua Casa. Nella loro lingua sono trattati di *My lord;* che in Francese si spiega *Monseigneur;* Titolo, come sappiamo da Principe. Cent' Anni fà in quel Regno non v' eran che Venti Conti; presentemente ve se ne contan sessantotto. Usan il *Noi*. Così si dice a proporzione de'Conti di Scozia, e d'Irlanda.

11 In Spagna i Conti sono in considerazione grande; molti di essi, come, parlandosi di quel Regno, si è detto, han la Dignità di Grande di Spagna. In Suezia.

(d) Paris de Puteo de re milit. lib. 7. q. 6. n. 5. *(e) Diction. V. Duc. §. il y a trois sorte &c.*

zia vi sono de' Conti, e de' Baroni; che co' Senatori forman la primaria Nobiltà del Regno. La Danimarca non hà Conti, nè Baroni, nè Marchesi, nè Duchi. Non v'è che un Ramo della Casa di *Rantzau* nel Ducato d' Holstein, che prenda il Titolo di Conte; Federigo Vicerè di Norvegia, figlio naturale di Federigo III. Rè di Danimarca è stato parimente conosciuto sotto il nome di Conte di *Guldenlevu*. La Polonia, la Lituania, e la Moscovia non han Conti; mà solamente Duchi, Principi, e Palatini.

11 Visconte, ò Viceconte anticamente era quegli, a cui il Padrone della Contea commetteva le proprie veci; sicchè, rappresentando la di lui persona, amministrava la giustizia (f) *Bisconde tanto quiere dezir, come Official, que tiene lugar de Conde*; Scrive il citato Mexia; il Mastrillo lo chiama nome d' Uffizio, e dice, che la medesima Dignità godeano i Primogeniti de' Conti; che in assenza de' genitori nella Contea eran loro Luogo tenenti. Mà nel nostro Secolo è Dignità, minore di quella di Conte; maggiore dell' altra di Barone; Ereditaria, Feudale, e Regale (g) Avvi de' Visconti, e de' Baroni, che non cangerebbono i loro antichi Titoli con quelli d' un nuovo Conte, ed anche d' un Marchese. In Linguadoca, e nel Poitou v' hà numero grande di Visconti. Nel Portugallo fino al tempo di Alfonso VI. non vi fù altro Visconte che quello di Villanuova di *Cerveira* (h) Poi furon creati quelli d' *Assequa*, di *Galueas*, e di Fonte Arcada; mà quello di Villanuova di Cerveira per ragione del suo amplissimo stato, e della moltitudine de' Vassalli, come Magnate, vien chiamato Grande; e gode prerogative, e privilegj da Conte: Siede alla presenza del Rè co' Conti, e precede quelli che sono posteriori in data: Cuopre alla presenza del Rè; non già come Visconte; mà in vigore della grazia fattagliene da Gioanni IV. Gl' altri Visconti non godono tali prerogative, ne sono trattati di *Senhoria*; mà negl' Atti pubblici precedon' a' Baroni segnatamente ne' Comizj Generali.

CAPITOLO XXXIV.

Della Contea di Fiandra.

1 LA Fiandra Provincia, e prima Contea de' Paesi Bassi, da Latini chiamata *Flandria*, ò da una parte di essa, ò da' Flutti del Mare, che batton fieramente quel Paese, ò dalla Voce *Flandra*, che suona Seno di Mare, Paludi, e stagni; ò da Flamberto, Nipote di Clodione Rè di Francia, che fù Prefetto di quelle Marine; e che avendo sposato Blesinda, figlia di Clodovero Rè de' Rutenienfi, scacciò i Romani dalla Gallia Belgica: Altri prendon tal nome da Flandrina, Moglie di Liderigo II. Principe di *Buc*, e Gran Forestiero di Fiandra, di cui fù Governadore sotto i Regni, e l' autorità di Carlo Magno, e di Ludovico il Mansueto suo figlio; Da quelli del Paese fù anche chiamata Ulanden, da altri *Belgio*, nome preso dalla Voce *Belgen*, ò *Velgen*, che significa lo stesso che Pellegrino; ò pure, com' altri crede, dalla Voce *Balgen*, che si spiega, adirarsi, ò com' altri dice, derivante dalla Città di *Belgis*, ò da un Capitolo, da Giustino chiamato *Belgio*, da Pausania *Bolgio*. Non v' è mancato chi l' hà chiamata *Niderlandia*, ò *Hoverlandia*, cioè Paese Basso. I di lei Confini dal mezodì sono l' *Artois*, l' *Hainaut*, ed una Parte della Piccardia, dal Nort l' Oceano Germanico, l' imboccatura dell' *Escaut*, chiamato l' *Hont*, che separa la Fiandra dalla Zelanda: Dall' Oriente confina altresì con l' *Hainnaut*, e col Brabante: Dall' Occidente col Mare d' Inghilterra, ed in parte col fiume d' *Aa*, con la Costa dell' *Artois*, che riguarda la Città di *Calais*, e quella di Bologna. Il Paese è fertilissimo, sopra tutto di pascoli, e molto proprio per l' agricoltura. Il suo Continente, che presentemente conta ducento Città, mille cencinquanta quattro Villaggi, quarant' otto Badie, con una infinità di Priorati, Collegi, e Monasteri, anticamente fù sì vasto, che il Censo de' Soldati ascese fino a trecentomila, a cui

(f) *Speculat De Vicecom p 1. Maraut. de Ord. Jud p 4 dist. 5. n. 10. Garibai lib. 10. c. 4. Mexia lib. 8. c 78 Giurb. d success Feud § gl 5. n. 45. Mastrill. de magistr. lib 4 c 9. n. 1.* (g) *Cassan Catal. p. 5. conf. 55. Bovad n. 56. Cabed. p. 2 dec 105. n. 1. Pietr. Greg Sintom p 1. lib. 6. c. 9. n. 14.* (h) *Cabed. d. dec. 105. n. 2. Boter. Relat. Regni Portugall. e Mastrill. lib. 4. c 9. n. 5.*

a cui Cesare n'aggiunse altri quaranta settemila. Le Città principali oggidì sono Vent'otto, ò trenta, delle quali molte benchè considerabili trovansi aperte. Così esse Città, come gl'altri luoghi, sono sì vicini gl'uni a gl'altri, che gli Spagnuoli, che portaronsi al seguito di Filippo II., a prima vista credettero, che tutta la Fiandra fosse costituita d'una sola Città: Dopo quel tempo però le Guerre, quasi continue, l'han rovinata di molto. Vi si contan cinque Visecontee; cioè *Gand*, *Ipres*, *Furnes*, *Berg*, *S. Vinoch*, ed *Haerlbeck*; tre Principati; e sono *Stenbusa*, *Gaure*, ed *Epinoi*; quattro Porti; cioè la *Chiusa*, *Neuport*, *Dunkerque*, ed *Ostenda*, e Trentuna antiche Castellanie.

2 Tutta la Provincia si divide ordinariamente in tre parti, delle quali la prima è chiamata *Fiandra Flaminguante*, ove si usa la lingua del Paese; la seconda *Fiandra Francese*, ove per lo più si parla ancora Francese; la terza *Fiandra Imperiale*, per cagione della Contea d'*Alost*, stata lungo tempo sotto il Dominio degl'Imperadori. La prima è situata trà 'l Mare Settentrionale, e 'l fiume della *Lis*, trovansi a quella subordinate le Città di *Gand*, Capitale del Paese, *Bruges*, *Ipers*, la *Chiusa*, *Ostenda*, *Neuport*, *Dunkerque*, *Berg*, *S. Vinx*, *Gravelines*, *Courtraj*, ed oltre molte altre, *Bruxelles*, chiamata alcune volte Capitale del *Brabant*, Ducato fregiato di molti privilegj. Composto di Stati, e questi di tre Ordini; de' quali il primo è quello degl'Abati, e Prelati; il secondo della Nobiltà, Duchi, Conti, Baroni, e Signori; il terzo delle Città principali; cioè *Lovanio*, *Bruxelles*, *Anversa*, e *Bolduc*; l'ultima presentemente è soggetta a gl'Olandesi. L'*Hannonia* hà cinque Ordini; il primo di dodici Pari; il secondo de' Prelati; il terzo della Nobiltà; il quarto de' Ministri ordinarj; il quinto delle Città; Trovansi in *Bruxelles*, oltre il Governadore Generale, la Cancelleria, e la Corte del *Brabant*, i Consiglj di stato, delle Finanze, di Guerra; ed è la residenza ordinaria del Principe, ò Governadore, che il Rè di Spagna tiene ne' Paesi Bassi. Trovasi quella situata su'l piccol fiume Sinna, ò, *Saine*, che per un Canale lungo cinque leghe fatto del 1561. sbocca nell'*Escaut*. Parte di essa è fabricata nel piano, parte elevata sopra una Costa estremamente grata, circondata da doppie mura, in molta lontananza l'un dall'altro, trovandovisi in mezo, dalla parte d'Oriente, la Corte con un bel Parco. *Bruxelles* è distante quattro leghe da *Lovanio*; altrettanto da *Nivelle*, vicino alla Selva di *Soignies*; E delle più belle, delle più grandi, e delle meglio popolate, ch' abbia il Cattolico ne' Paesi Bassi. Il fiume *Sinna*, che vi passa da più parti, serve per abbellirla: Si unisce, per riempire il gran Canale, che nella Città bassa si divide in due rami, ove si vede una prodigiosa quantità di Barche, che vengonvi dal Mare per l'*Escaut*. Questo è quello, che rende *Bruxelles* una Città di Comercio; le diverse manifatture ve l'accrescono: Avvi ciuquantadue Arti divise in nove membri, chiamati le nuove Nazioni: Gl'Antichi v'hann'avuto, come altrove, l'intestamento del numero di sette; il perchè trovanvisi sette Porte, sette Chiese principali, sette Famiglie considerabili, e sette Schiavini, a cui trovasi appogiata la somma degl'affari.

3 La Fiandra Francese dal Settentrione confina con la *Flamingante*; dal mezodì col *Cambresis*; dall'Oriente con *Escaut*; dall'Occidente con la *Lis*; e contiene le Città di *Lilla*, *Dovai*, *Tomaj*, che nella presente guerra sono state soggiogate da' Collegati, ed altre. La Fiandra Imperiale tra 'l *Escaut*, e 'l *Dender*, contiene, come si è accennato la Contea d'*Alost*, ed i suoi quattro Uffizj. La Provincia fù eretta in Contea da Carlo il Calvo a favore di Baldovino. *Odoare*, ò d'*Ardenna*, per sopranome chiamato *Braccio di ferro*. Luigi per sopranome detto il *Maligno*, ebbe il Brabante per porzione di Margherita sua sposa, figlia di Gioanni III. Duca del *Brabante*; e non lasciò dopo di se che una figlia chiamata Margherita, maritata in prime nozze a Filippo di *Rovures*, ultimo Duca di Borgogna della stirpe di Roberto Rè di Francia, poi a Filippo detto l'*Ardito*, quarto figlio del Rè Gioanni, Ceppo della seconda razza de' Duchi di Borgogna, de' quali gl'ultimi furon Conti di Fiandra fino a Carlo l'*Ardito*, ò 'l *Temerario*, ucciso sotto *Nanzj* dell'Anno 1477: di cui non restò che una figlia chiamata Maria

Moglie di Massimiliano Arciduca d'Austria. Vi sono stati sei Conti di Fiandra, un Contestabile, due Marescialli, un Gran Cacciadore, un Cancelliero un Ciambellano, quattro Ricevidori, ed altrettanti Uffiziali, e come Segretarj di stato del Principe. Seguita la morte di Carlo l'*Ardito*, i principali Consiglieri di Luigi XI. Rè di Francia, persuaderon a questo Principe, di far sposar Maria sua figlia ad alcuno de' Principi della Casa di Francia: Mà Luigi estremamente geloso, e diffidente, l'impedì sempre per timore, che non divenissero troppo potenti. La Souranità della Fiandra era stato uno de' diritti de' Rè di Francia, a cui i Conti rendeano omaggio, oltre molti altri atti, che denotavan Dominio, al dire de' Francesi, mai revocati in dubio fino al tempo di Carlo V. che credette essersi liberato da tal soggezione in vigore del Trattato di Madrid. Filippo II. dell'Anno 1598. diede il dominio assoluto di quella Provincia ad Alberto Arciduca d'Austria, marito d'Isabella Clara Eugenia sua figlia; furon compresi nella Concessione i discendenti da quel matrimonio, sì maschi, che femine, mà per mancanza di figli, quegli Stati tornarono alla Corona di Spagna. Presentemente però la Francia è Padrona di parte dell'Artesia, e dell'Hannonia: Sicchè la Fiandra, come si è accennato, si trova divisa in tre parti; l'una chiamata Spagnuola, e questa è la più debole per la lontananza de' soccorsi; l'altra Francese più forte; per ragione de' rinforzi, che vi spedisce la Francia; mà per la perdita delle Piazze nella presente guerra soggiogate dalle Armi de' Collegati, si và debilitando anch'essa. L'altra Olandese più sicura per cagione del Sito.

* * * * * * * *
* * * * *

CAPITOLO XXXV.

Della Dignità Baronale.

1 AD ogn'uno è noto, che tale Dignità è stata introdotta dalla consuetudine: Non fù conosciuta da' Longobardi, e però d'essa non si fà menzione negl'usi de' Feudi (a) mà se ne parla ne' Testi (b) La di lei origine è antichissima (c) Voglion alcuni Scrittori, che quella parola venga dalle Voci *Bar*, ed *ones*; che la prima significhi Beato; che l'altra, abbreviata per la supputazione della sillaba, *mi*, altro non significhi, che *Omines*, quasi *Boni Omines*. Altri la deducano dalla Voce *labor*, ò perchè quelli, che così eran chiamati, fossero Uomini incalliti nelle fatiche; mentre come abbiam da S. Tomaso (d) la Voce Greca, *Barra*, in latino si spiega, Grave, ò Forte. I Baroni stavano in continuo esercizio, ò sù le Scuole, ò alle Caccie, ò ne' Tornei, e dovean esser i primi a cimentarsi ne' Combattimenti; il perchè divenivan forti, ed arditi (e) Non v'era chi dubitasse delle proprie forze; ogn'uno confidava nel suo valore, e sperienza; e perchè tali esercizj, e fatiche eran comuni, non meno a' Principi, che a' privati, il nome di Barone si adattava, sì agl'uni, che agl'altri, che trovavansi sotto il Regio Dominio (f) Anzi per testimonio d'Antunez Portugal (g) tal Titolo si dava anche a' figli de' Rè; Non potendo questi dar la Corona a tutti i loro figli, sendo i Regni indivisibili, donavangli ampie Castella, con giurisdizione, ed imperio, col Titolo di Baroni (h)

2 Anche Cicerone (i) li chiama Uomini forti: *Apud Patronum, & reliquos Barones te in maxima gratia posuit*. Parlando poi degl'Epicurei, a quali non volle dare il Titolo di Filosofi, ridendosi della loro effeminata Vita, ironicamente parlando, chiamolli Baroni; cioè Uomini forti.

(a) *Mastrill. de Magistrat lib 4. c. 2. n 50 51. f. 209.* (b) *c. fundamenta §. proindè Officii de Elect. lib 6. c grandi in subscrips. de suppl negl.* (c) *Frecc. de Subfeud. Tit quis dicatur Baron 8.* (d) *De Reg. Princ. lib. 2. cap. 21.* (e) *Luca de Penna nella l fin. C de mancip. lib. 11 Afflit nel cap. 1. n 5. De his, qui feud. dare poss. Curt jun. de feud 2. p. q 8. Alciat de sing. cert cap. 12. e lib. 5 parergon. cap 16. Calefat de equestr Dign. n. 1 in.* (f) *Sessa dec. 1. n 41 Guevar lett. l. 1 f. 10.* (g) *De donat. Reg p. 2. l. 1. c. 6. n. 64. Vers. & a principio.* (h) *Luca de Penna loc. cit. Cabed. 2. p. dec. 104. n. 1.* (i) *ad Att. l. 5.*

forti. Da questo principio credo abbia avuto origine quella favola, che dall' Oepingio *(k)* viene riferita per fatto Storico, quando dice, che il Titolo di Barone fù acquistato in una Osteria allora quando Gioanni *Taube*, ed Alberto *Krause*, Nobili dell' Arcivescovado Regiense, fatti prigionieri di guerra, e condotti in Moscovia, furon ritenuti con strettezza grande, fino alla conclusione della Pace; mà finalmente, sendo liberati, ottennero privilegio, e prerogativa sopra gl' altri *Bojari* in Moscovia, di poter vendere, e distraere la cervosa più dolce, e 'l Vino adusto; che per ciò riportarono il Titolo di Baroni liberi; e che da Sigismondo Augusto Rè di Polonia venne loro confermato tal Titolo, con lo stato libero; mà non v'è, chi non vegga, quanto tale racconto abbia del favoloso, e del ridicolo. E' però vero, che in Italia, come vediamo, spesso si prende il termine Barone per un Vagabondo, che propriamente è un' infingardo, un guidone; In Roma segnatamente per ironia si chiaman Baroni di Campo di fiori certi mascalzoni, che senz' alcuna sostanza, arte, ò impiego, vivon di ruberie, ed altre sceleratezze: Trà questi potrebbon annoverarsi que' Ciarlatani, che con ignominia de' veri Titolati riportan Diplomi di simil natura da' Principi, mercè l'ingordigia de' Cortegiani; mà lasciamo di sporcar la Penna.

3 Credo bensì, che tal Titolo nel suo vero significato sia stato preso diversamente, giusta la diversità de' tempi, e de' luoghi. Anticamente Baroni si chiamavan tutti que' Vassalli, che dipendeano immediatamente dal Rè; sicchè sotto quel Titolo eran compresi indifferentemente i Duchi, Principi, Marchesi, Conti, ed altri Signori; Ciò si deduce dalla Cronica di Fredegario, segnatamente al Capitolo XLIV. *Anno trigesimo quarto Regni Clotarii Warmacarium majorem Domus, cum Universis Pontificibus Burgundiæ, & Baronibus in Baneguillum Villam ad se venire præcepit*. *Aimoin*, ed altri Storici, introducendo il Rè ad esortare i Signori del suo seguito a qualch' azzione d' onore, fanno, che cominci dalle parole *miei Baroni*. Così si dice de' Spagnuoli, che parlando di persone Illustri, gli danno il Titolo di Baroni, usando il termine *Varones*, perchè pratican spesso l' V. in vece del B. come fanno i Guasconi. In Roma, ed altre parti d' Italia con nome generico sono chiamati Baroni tutti que' Primati, che con Titoli di Duchi, Principi, Marchesi, Conti, Baroni, ò simili godono qualche giurisdizione nello stato Ecclesiastico, ò altrove, a Titolo di Feudo, ò d' Allodio: Si dice Allodio, perchè non ogni Barone hà in Feudo la sua Baronìa: Taluno la possiede, come Allodiale, e libera da ogni vincolo di Feudo. Altri non hanno Baronìa, Feudo, nè Allodio; mà vengon chiamati Baroni in vigore di Diploma Pontificio Imperiale, ò Regio, che li dichiari tali con alcuni beni Equestri.

4 In Francia, Sicilia, Catalogna, Portogallo, e nello Stato di Milano, quegli propriamente si chiama Barone, che riconosce dal Rè Castelli, conceduti con giurisdizione a Titolo di Baronìa. Così scrivono Baldo *(l)* Curzio giuniore *(m)* Bossio *(n)* Valasco *(o)* Cabedo *(p)* il Fontanella *(q)* il Cassaneo *(r)* il Menochio *(s)* il Mastrillo *(t)* Pietro Gregorio *(u)* da Ponte *(x)* e Giurba *(y)* dove dice, che quegli meritamente dev' esser chiamato Barone, ch' è stato investito dal Rè della Baronìa, ancorchè non possieda che un solo Castello; opinione seguitata anche da altri Scrittori *(z)* e coincide con la Sentenza di Cornelio Kheban *(a)* di questo tenore: *Baro autem, vulgo vocatur, qui inter Nobiles opibus, & potentia antecellit, homo generosus, & insignis, merum, mixtumque imperium in aliquo Castro, aut Oppido consensu Principis habens*; sicchè, ristringendo il Titolo di Barone al suo proprio, ed ordinario significato, presentemente deve considerarsi per un grado di Nobiltà pubblica, che segue.

(k) *de Jur. Insign. cap. 22 n. 178* (l) *d c. innotuit n: 18.* (m) *Cons. 212.* (n) *de Princ n. 2. e 3.*
(o) *de jur. emph. q 30 n. 20.* (p) *dec. 104 n. 3.* (q) *d Claus. 4 gl. 10. n. 6* (r) *Catal. p 8. Cons. 39.*
(s) *Cons 1110. n. 7.* (t) *De Magistrat. l 4 c. 10. n. 1. e seqq.* (u) *De Concess. Feud. p. 2. q. 3.*
(x) *De potest. Proreg Tit. 7 de assens Reg n. 4 e seqq;* (y) *d § 1. gl 4. n. 8.*
(z) *Tusch. lett. B. Concl. 27 n 2. 4. Raud. var. resol. C. 44. n 39, Mastrill. d. lib. 4. c. 1. n 9. Cabed. d. dec. 104 n. 4.*
(a) *Dizzion Tenton latin. V. Bander.*

segue dopo quella de' Duchi, Principi, Marchesi, Conti, e Visconti.

5 E' però vero, che nella Francia, e nell'Alemagna vi sono de' Baroni, che non cangerebbono il loro Titolo con quello d'un novello Conte; e nelle azzioni pubbliche non cedono a' Conti, ne a' Marchesi. I tre primi Baroni della Francia furon quelli di Borbone, Contì, e *Beaujeu*; mà queste Baronie furon poi riunite alla Corona. Di que' tempi in quel Regno niuno si chiamava Barone, che non possedesse una Baronìa intiera, ò parte d'essa. In Inghilterra parimente i Baroni vengon molto considerati; sono *Lordi*, ò Signori della Camera Alta; sia si per diritto di sangue, come antichi Feudatarj del Regno; ò che venganvi aggregati dal Rè, che per premio di qualche servizio, ò di moto proprio, gl'inalzi a quell'alto grado con suoi Diplomi. La consuetudine poi hà introdotto l'uso di dar' il Titolo di Baroni, non solamente a quelli, che non han feudo, giurisdizione, ne Vassalli, mà anche a persone abiette, che fondan' i loro gradi ne' soli Diplomi, che vengonsi a render ridicoli in que' luoghi segnatamente, ove si sente chiamar Marchese, Conte, ò Barone, chi dovrebbe insuperbirsi anche del Titolo di Cittadino; mà questi tali pretendon formar querela Kavalleresca, se a sorte vengon chiamati Gentiluomini, perchè non han cognizione del peso di tal Titolo. Mà tale abuso per quello si legge nelle leggi Militari del *Dupleix*, si è reso comune, non meno nella Francia, che nella nostra Italia.

6 E' però cosa incontrastabile, che tali Marchesi, Conti, ò Baroni, tolte alcune prerogative, che portan seco i loro Diplomi, ove sono riconosciuti per tali, non vengon compresi sotto il nome di Magnati, che sono quelli, ch' han dominio publico co' Titoli di Duchi, Principi, Marchesi, Conti, Baroni, ò simili, ne' quali concorrono le prerogative de' veri Titolati *(b)* e se gli assegnan luoghi particolari, e distinti. I Baroni siedon sotto i Conti, e sopra i Gentiluomini privati *(c)* siccome sopra i Kavalieri Aureati *(d)* Quando un Sourano vuol creare alcuno Barone, si richiede, che gli conceda il Feudo a Titolo di Baronia: Non basta, che dica di concederglielo, come lo possedea l'antecessore; è necessario, che s'esprima di crearlo Barone; sicchè, posto, che alcuno possieda molti Feudi, quando di certa Scienza non gli sieno stati conceduti a Titolo di Marchesato, Contea, ò Baronìa, non si deve chiamar Marchese, Conte, ne Barone *(e)* Mà quelli, a' quali così vengon conceduti, godon' il diritto delle Regalie; e passan tra' *Spettabili (f)* L'Hageman vuole, che i Baroni vadino dello stesso passo che i Conti; mà questi sono più antichi *(g)* ed in Italia il Titolo di Barone, come si è detto è inferiore ad ogn' altro *(h)* E però vero, che tal regola in alcuni luoghi si limita, precedendo i Baroni a' Conti: Per distinguer, ove proceda tal limitazione, convien considerare la qualità de' Feudi *(i)* ed anche la nascita di chi li possiede; mentre il Barone di Nobiltà antica precede al Conte, ed anche al Marchese di Nobiltà nuova *(k)* mà di questo al Trattato delle Precedenze.

7 Esaminano i Dottori, se la Baronìa sia Dignità Regia. Il Paciano *(l)* col supposto, che per Barone si prenda quegli, che da qualche Principe, ò altro inferiore è stato investito del Feudo, che non abbia annessa la Regia Dignità, tiene la negativa, perchè tali Feudatarj negl' usi de' Feudi sono chiamati *Capitani (m)* Titolo, ch' ebbe origine dal Verbo *Capio*, perchè ogni Capitano prendea l'amministrazione de' Beni per un' Anno *(n)* Gl'antichi Capitani delle Piazze forti, risedean ne' luoghi minori delle Città grandi, dove facean la loro Residenza i Conti. Quelli poi, che riconosceano i beni da' Baroni, eran chiamati *Valvassori (o)* Anche questi avean giurisdizio-

(b) *De Luca del Principe cap. 47. n. 4. 21.* (c) *Hageman. de Nobil lib. 2. Tit. 34. f. 444. n. 9.*
(d) *Crescenz. Nobil. lib 1. cap 23 n 10.* (e) *Mastrill. loc. cit. n. 42 43. f. 209.* (f) *Mastrill. loc. cit. d. lib. 4 cap. 2. n. 36 e seq f 209.* (g) *loc cit cap 35 n. 7.* (h) *Crescenz. Nobil. lib. 1. cap. 23. n. 1.*
(i) *Crescenz loc. cit n. 12.* (k) *Crescenz loc cit. lib 2. cap. 27 n 7.* (l) *De prob. cap. 37. n. 8.*
(m) *Bald. c 1 § Marchio n 3 V. Capitanei col pen. De his qui Feud dare poss.*
(n) *Mastrill. loc. lib. 1. cap. 23. n. 24. f. 55.* (o) *Sardi Stor. lib. 1. f. 16.*

dizione sopra Sudditi; ed eran così chiamati dalla Voce *Valva*, perchè eran destinati a custodire le Porte del Palazzo Imperiale, ò Regio, da noi chiamati Ostiarj (*p*) Quelli, che prendean beni da' *Valvassori*, venivan chiamati Valvassini. Il Ducato, il Marchesato, e la Contea sono Feudi Titolati; mà la Baronìa, ancorchè sia nobile, non è Feudo Titolato (*q*) il perchè pare non abbia la Regia Dignità (*r*) Quando però il Feudo si riconosca dal Rè, la Sentenza contraria è stimata la più vera (*ſ*) ed è stata seguitata da Baldo contrario a se stesso (*t*) da Pietro Gregorio (*u*) Da Curzio giuniore (*x*) Dal Boerio (*y*) Dallo Scradero (*z*) dal Sistino (*a*) dal Cabedo (*b*) dal Mastrillo (*c*) e dal Giurba (*d*) che prova molto bene, che la Dignità di Barone succede immediatamente a quella di Conte. In riguardo delle Erezzioni, che i Rè di Francia fanno de' Titoli, gl' Editti di Carlo IX. e d' Errico III. portan, che la Terra d' un Ducato deve render' Annui Scudi ottomila. Il Marchesato dev' esser composto di tre Baronìe, e di sei Castellanìe unite, e riconosciute dal Rè a solo Titolo d' omaggio. La Contea deve contenere due Baronìe, e tre Castellanìe; ò una Baronìa, e sei Castellanìe: La Baronìa tre Castellanìe incorporate insieme; e la Castellanìa, oltre molti altri diritti onorifici, ò preeminenze, deve avere alta, mezana, e bassa Giustizia. I Vassalli de' Baroni devon porger' ajuto al Rè anche contro lo stesso Barone immediato, benchè contro gl' altri sien tenuti a difendere il proprio Signore (*e*)

8 Anticamente co' Baroni, ed altri Signori inferiori a' Conti, avendo giurisdizione sopra Vassalli, si usava il Titolo d' *Illustre*; fù poscia introdotto quello di *Molt' Illustre*; e finalmente l' altro d' *Illustrissimo*; e con ragione; mentre come osserva l' Attio nel suo Trattato de' Titoli (*f*) in tali materie conviene attender' il giudizio Universale de' Popoli, a quali di comun consenso così è piaciuto:

CAPITOLO XXXVI.

Quante sorti di Repubbliche si trovino.

1 LA libertà, parola d' incanto, hà forza, non in se stessa, mà fuori: Ancorchè povera, più trionfa ne' proprj stenti, che i Ricchi negl' aggi. La libertà è Regina di tutte le comodità; il perchè con ragione fù detto, che non *benè prò toto libertas venditur auro*: Chi nasce in Paese libero, nasce grande, non lo diviene; può vantare d' esser della progenie di Giove: Le Fiere stesse, che non han cognizione della forza delle proprie prerogative, incontran volontariamente la morte, per liberarsi da' lacci di tormentosa servitù. Molti Ucelli, vedendosi rinchiusi in Gabbia, ò che lascian di cantare, ò che con astenersi dal cibo, rinunziano alla Vita. L' Ucello, da Alberto Magno chiamato di Paradiso [ò per la rarità della bellezza, di cui è adorno, ò per l' albergo, ch' hà lungo il Nilo, che dicesi sgorgare dal Paradiso Terrestre] Se per sua sciagura si trova preso, e ritenuto in Gabbia, mai interrompe il corso del pianto, fino a tanto che giunga a restar privo dell' amara vita, ò che si vegga restitnito in libertà.

2 Qual meraviglia dunque, se l' Uomo da bene odia, chiunque procura privarlo di quella felicità, che rinvigorisce gl' animi, riempie di coraggio, chi col proprio sangue la difende. A che istupirsi, se quel Golora, Nobilissimo tra' Persiani, riferito da Valerio Massimo, per sottrarsi dalla barbarie di Mego Tiranno, cimentossi con questo a singolar tenzone? Nel fervore della pugna caddero amendue abbracciati in terra: Arbato, Amico di Golora, accorse col ferro allora, per uccider' il Tiranno, mà dubioso d' offender ad un tempo l' Amico, sospese il colpo: *Vibra* [disse allora anelante Galora] *perchè muoja il Tiranno, e resti libero il Regno*;

(p) S. Tom de Reg. Princ. lib. 3. cap. 22. (q) Paccian. d. c. 17. n. 6. 7. (r) Bald. c. delegatorum n. 6. de off. deleg. Bertrand Conf. 191. Vol 1. Conf 4. n 104. Tol 2. Zazio de Feud. 5. p. Tom. 4. Afflit. c. 1. quis dicatur Dux n. 9. Cassano Catal. 5 p Conf. ult. Pacian. d n. 6. (ſ) Frecc. de erig. Baron. n. 42. 43.
(t) c innotuit n. 18 de elect. (u) De concess Feud p. 2. q. 3. (x) De Feud. Tit. de Feud. Laicor. dal n. 3.
(y) De ord. grad. Utriusq; fori 2 p n. 8. (z) Conf. 13. n. 159. 171. (a) De regal l. 1. c. 2 n 25.
(b) 2 p. dec. 104 n 4. (c) d. lib. 4. c. 2. n. 28. e seqq; (d) d. §. 1. gl. 4. n. 1. 2. (e) Afflit dec. 265. n. 107. Curt. Jun. Conf. 2 n. 1. Roland. Conf. 1. n. 82 e n. 189. lib. 2. Brun. Conf. 32. col. 1. (f) f. 19. 20.

pera Galora; che perciò meritò una Statua d'oro, e fù adorato per Dio. Verità, che conosciuta da que' due Amici, che, invitati dal Capitano di Xerse, a restare nella di lui Corte, per esser quivi onorati, e riconosciuti, come Amici del Rè, pieni di sdegno, per testimonio di Salustio, risposero. *Ignorare videmini nobis, quanti sit libertas banc non mutabit quis [nisi amens sit] Persarum Regno*. Conchiuderem per tanto con Gilberto Cognato (*a*) che, *quamvis innatum sit nobis bominibus libertatis desiderium, tamen adeo libertas dulcis est, ut olim legati Spartanorum Præfecto Persarum, dederint boc responsum: Servus tu quidem esse nosti; libertatem autem non dum expertus es, utrum sit dulcis, an non; quæ si tibi experta foret, non ut bastis, sed ut securibus prò ea dimicaremus nobis sua deres*.

3 Quelle Città, che vengon' edificate da molti eguali, senza che alcuno di essi sia il Capo, regolarmente non sorgono sotto 'l Monarchico Dominio, vivono in libertà: Per molte cagioni può acciò accadere; allora segnatamente, quando vengon fabricate molte Case in un luogo, non già per piantarvi una Città; mà per ricovro privato di quelli, che per cagion di guerra, trovandosi in pericolo nelle paterne Case, e credendo poter trovar sicurezza in altro luogo, vi fabrican le loro abitazioni: Invitati poi altri dall' esempio, vi aggiungono nuovi Edifizi, che alla fine vengono a formare una Città, che, come Venezia, di cui nel seguente Capitolo parleremo, attesa l' egualianza de' Fondatori, prenda il nome di Repubblica, che, giusta l' insegnamento di Platone (*b*) altro non è che un certo corpo compaginato di membri, che per Divina beneficenza viene animato; si muove al cenno di una somma equità, e si governa con un certo lume di ragione.

4 Distinsero i Romani il diritto della libertà in cinque specie; ed in primo luogo *liberi vocati, qui naturale adepti, quid cuique liberet, faciendi arbitrium erat, nisi quod, aut vi, aut jure, probiberetur*. Al qual proposito Cicerone lasciò scritto *liberum eum dici, in cujus potestate sit arbitrio suo vivere eatenus tamen, ut lege, & institu-to permissum fuerit*. Della seconda dissero esser quella, con cui *se Rom[...] ves à Regum, & Tirannorum impote[...] minatione liberaverunt, & legibus se, [...] gistratibus Annuis obstrinxerunt* (*c*) lil[...] che, come si è veduto nel Capitol[...] questa Parte, in Roma fù goduta l' espulsione di Tarquinio il Super[...] di tutta la di lui Casa. La terza fù la, con cui *Se Romani Cives adver[...] mium Magistratuum, & præsertim Co[...] Imperium, muniverunt*. Fero a tale e[...] diverse leggi, e come si è detto ne[...] cennato Capitolo I. istituirono il [...] strato de' Tribuni della Plebe, *qui* testimonio dell' Halicarnasseo al libr[...] *auxilio Plebis adversus Consules essent;* condizione, che *Tribunum invitum [...] ut unum è Vulgo quicquam facere [...] nec verberato, nec alium verberare [...] nec occidito, nec occidere jubeto* dichiar[...] che *Siquis contrafecerit, Sacer esto, & ejus cereri dicata sunto: Et qui eum o[...] rit, purus a cede esto*. Con la quarta [...] di libertà, *se adversus fœneratorum, aut [...] torum potentiam non ferendam amarunt* Diede impulso a tale provisione l' au[...] tà, di cui abusavano i Creditori, [...] non contenti d' esiger da' Debitori le [...] re servili, avanzaronsi ancora a bat[...] crudelmente. La quinta specie si [...] registrata nelle leggi Tabellarie, *qua[...] in universum ea vis fuit, ne suffragia po[...] a populo voce, sed Tabella; idest ne pal[...] sed Clam, & occulè ferrentur*. Così nel dare i Voti, veniva a godersi int[...] libertà. Chi, nel prender le risoluzi[...] palesa il proprio sentimento, viene a [...] citarsi contro l' animo di quello, a c[...] per nuocere. E però *Populo grata est bella* [lasciò scritto Cicerone in Plan[...] na] *quæ frontes aperit bominum; mente[...] git; datque eam libertatem, ut quod vel faciant*.

Mà noi, avendo già parlato del [...] verno Monarchico, divideremo in d[...] specie le Repubbliche, lo cui ogget[...] come nel Trattato dell' Onore accenn[...] riguarda il bene Universale; l' una c[...] mata Aristocratica, l' altra Democrati[...] Aristocrazia dicesi il Governo di alc[...] Uomini Virtuosi, chiamati Ottima[...] per

(a) *Annot. Lucian. Tom. 4. f. 562.* (b) *Instit Trajan.* (c) *Sigon. De antiq. jur. Rom. lib. 1. cap. 6.* (d) *Sigon. loc*

perchè, come prese a dire Cicerone per P. Sestio, i loro Consigli sono stimati universalmente ottimi per lo governo, e per la conservazione della Patria; mentre i Magistrati con giustizia amministrano, ed eseguiscono le disposizioni delle leggi saggia, e rettamente; Quando la Repubblica scarseggia d' Uomini di Virtù eminente, conviene promovere a' Magistrati i meno idonei, mentre è men pregiudiziale l'ammettervi persone non del tutto capaci, che trascurarli del tutto. Ancorchè le leggi della Repubblica dispongan, che non si ammettan' al governo quelli, che non han compito 25. Anni, in caso di penuria di Cittadini, anche i minori devono essrvi ammessi. Ancorchè le leggi dell' antica Roma ordinassero, che nelle distribuzioni de' Magistrati, i Padri di famiglie dovessero esser preferiti a' privi di figli, ed a' Celibi, anche questi ne' bisogni venivanvi ammessi. Licurgo fù quegli, che istituì il governo degl' Ottimati: Egli fù il primo, che assegnasse le leggi, e la disciplina a' suoi Cittadini; ed affinchè, perdendo la speranza d' impararle da' libri, si affaticassero per apprenderle dall' età puerile, ordinò, che non si dovessero porre in scritto; mà che da Vecchi passassero per tradizione ne' posteri. I Lacedemoni, sino a tanto che governaronsi con tali leggi, amministraron sempre felicemente la loro Repubblica: Subito che allontanaronsi da quegl' insegnamenti, incaminandosi verso il precipizio, si videro perduti, mentre con leggi, che al pubblico bene non eran dirette, il governo divenne Oligarchico, specie di stato depravato, e corrotto, che riguarda il bene di pochi, e più potenti, che, per ragione del Censo distribuisconsi trà loro i Magistrati: Dispongono le leggi di tal sorte di governo, che niuno sia ammesso al comando, che non possieda fondi di una determinata rendita.

6 La Democrazia non è governo, dove un solo comandi a tutto il Popolo; nè dove i soli Ottimati, ò più potenti esercitano i Magistrati; mà le leggi, che gli dan forma, procedon da molti, che siensi Nobili, ò pure Ignobili, ricchi, ò pur poveri, tutti uniti, sono capaci d'esercitar Magistrati, e questi soglion distribuirsi a sorte, ò per pluralità di Voti del Popolo, presso di cui risiede la potestà d' elegerli: Il Popolo dunque, ò per estrazione, ò per maggior numero de' Voti, deputa il Pretore, ò Console, ed altri Magistrati. Tra' Romani le Elezzioni degl' Edili, Pretori, e Consoli, faceansi per maggior numero di Voti; quelle de' Questori a sorte; al qual proposito Cicerone a Q. Fratello prese a dire: *Quaestorem habes, non tuo judicio delectum; sed eum quem sors dedit*. E più chiaramente lo spiega altrove (e) *Commemorarem Quaestoris cum Praetore necessitudinem, morem majorum sortis religionem*. Anche i Giudici, per testimonio dello stesso Cicerone estraeansi a sorte. *Atilius sententiam dixit, ut ipse Judices per Praetorem Urbanum sortiretur*. Ed altrove con chiarezza maggiore. *Judicium sortitione facta comitia haberi*. Anche i Governi delle Provincie distribuivansi a sorte (f) *Praetores non dum sortiti sunt Provincias*. Altrove (g) *Cum tibi Aquaria Provincia sorte obtigisset*. Praticavasi d'estrarre a sorte anche que' Magistrati, che soleansi distribuire per maggior numero di Voti, quando questi eran pari (h) *Nunquam majores nostri sortitionem constituissent Aedilitiam nisi viderent accidere posse, ut competitores pares suffragiis essent*. Il Governo Democratico nella sua perfezzione maggiore si assomiglia in parte all' Aristocratico: Dico in parte, perchè tutta quella virtù, che si trova in pochi Ottimi, non può pretendersi in un' intiero Popolo. Si oppone alla Democrazia, l' Oclocrazia, altro stato corrotto, che allora s' introduce nella Repubblica, quando i Popolari, che governano, corrompendosi in varj vizj, v' ammettono l'infima Plebe, che altro non vi reca, che turbolenze, e confusioni. Sicche l' Aristocrazia deve avere per suo fine la disciplina, e l' osservanza della Repubblica: La Democrazia la libertà: L' Oligarchia riguarda le ricchezze: L' Oclocrazia la malizia. Come seguano le mutazioni de' Governi, e come possino corregersi i loro diffetti, vedrassi nella IV. Parte di questo libro. Passeremo intanto

(e) *prim. action. in Verr.* (f) *Cic. ad. Attic.* 1. (g) *In Vatin.* (h) *Cic. per Plancio.*

to a discorrere delle Repubbliche in specie.

CAPITOLO XXXVII.

Della Repubblica di Venezia.

1 Venezia, abbenchè riconosca per Padre il timore, per Madre la povertà, sendo stata la prima, che, quasi Fenice, trà le Signorie nate dalle rovine dell' Occidentale Imperio, si è resa tanto gloriosa, e terribile, così per Mare, come per Terra, che, passando a trattare delle Repubbliche in specie, con giustizia dev'esser la prima di cui parliamo. Vedendo i di lei Fondatori dell' Anno CDXXI. giusta l'opinione di alcuni Scrittori, ò del CDLIII. come altri vogliono esser già imminente la rovina di Altin loro Patria, minacciata dal Flagello di Dio, Attila, al dire de' Veneti, il dì XXV. Marzo, giorno della Creazione, e della regenerazione del Mondo, con Mogli, figli, e cose più preziose, ricovraronsi sù le Lagune del Mar Adriatico, stimare Asilo, tanto più sicuro dal furore de' Barbari, quanto meno accessibili. In quelle Paludi dunque i generosi, benchè raminghi profughi, costrutte molte Capanne di Canna, ed Abituri di legno fero comparire settanta due Isole, che per lo corso di trecent' Anni stiedero separate le une dalle altre; sicchè di que' tempi non componeano una sola Città, ne una sola Repubblica; mà bensì una Confederazione d' Isole vicine Collegate per interesse comune, a fine principal mente di difendersi da' Barbari, che al lora inondavano l'invidiata Italia: Unite poscia con Ponti, formarono una vasta Città, nella sua prima età chiamata, com' è noto, Riva alta; indi la grande, la famosa Venezia, Metropoli, e Cuore d'una Illustre Repubblica distesa in Mare, ed in Terra, per la magnificenza degl' Edifizj, per la dovizia delle merci, e delle Arti; per la moltitudine degl' Abitanti, per la frequenza de' Forastieri, e quel che più importa per la savizza de' Magistrati, l' Emporio il più ricco dell' Europa tutta, il miracolo più grande, e continuo della Natura, e dell' Arte.

2 Stabilita la mole di quella, i generosi Fondatori, fatto un Estratto delle leggi di Licurgo, di Solone, di Numa, e di Mosè formaron un Corpo d' Ordinazioni, e Statuti, sì saggi, e soavi, che per lo corso oramai di XIII. Secoli si è mantenuta, ed è accresciuta con quel decoro, che, come vediamo, la rende eguale a' primi Monarchi d' Europa. Trà le famiglie, che gettarono i di lei Fondamenti [siami lecito fare una compendiosa digressione] per quello si legge in un Codice M. S. che porta per Titolo: *Arme, overo Insegne di tutti i Nobili Veneti*; ed in un' altro intitolato. *Cronicbe della Nobiltà Veneziana*, ambedue esistenti nella Bibilioteca Vaticana, una fù la *Paradisi*, che dopo varie vicende, abandonata quella Dominante, si divise in più Rami. Nella Cronica di Nicola Smeregi si legge *MCCLXXV. D. Paganus Paradisius de Padua Potestas Vicentiæ*. Nel supplemento agl' Annali parimente del Smeregi stà scritto. *MCCCV. Fuit D. Rolandus de Guarnerinis de Padua Potestas Vicentiæ. In prædicto millesimo fuit D. Henricus Paradisius de Padua Potestas Vicentiæ*. Nelle memorie della Repubblica Fiorentina nel Quartiero di Santa Maria Novella abbiamo, che il dì Febrajo 1281. ebbe il primo Priore, che fù *Arrigo di Paradiso: D' Aprile dell* 83. fù di nuovo siccome d' Aprile dell' 86. Ottobre 88. Aprile 93. D' Ottobre del 1300. fù fatto Priore cioè d' Arrigo. D' Aprile del 1318. fù fatto Priore Bartolomeo d' Arrigo di Paradiso. Bartolomeo suddetto fù rifatto d' Ottobre 1325. Bartolomeo d' Arrigo Paradisi, fù fatto Confaloniere d' Aprile 1331. Un Ramo di detta Casa portossi ad abitare in Assisi, ne' di cui Monti fabricaro un Castello, gli diede il nome del proprio Casato, e lo possedette, finchè restò estinto; passò poscia il Castello nella Famiglia Confidati, che tuttavia lo possiede. Un' altro Ramo passò a Ravenna, ove tuttavia i descendenti sono riconosciuti trà principali Gentiluomini di quella Città: Un' altro Ramo risp'ende nella Città di Terni. I miei maggiori fissarono la loro Abitazione in Civita Castellana mia Patria, di cui parlossi già nel Trattato, della Nobiltà.

3 Mà, tornando al nostro assunto, nell' innocenza de' primi Secoli, regendo separati, prima i Consoli, indi i Tribuni, cia-

ciascuna delle Isole veniva governata dal suo Magistrato particolare, che ogn'Anno si rinovava a piacimento degl'Abitanti, e del Pastore Spirituale di ciascuna di esse, che sendo settandue, come si è accennato, quella Dominante si divide tuttavia in settanta due Parocchie.

4 Dell'Anno DCLXXIV. ottenne la permissione di creare il suo Vescovo, col Titolo d'Olivolense, ò de' Morti, mutato poscia in quello di Castello. Cresciuta la popolazione, e l'industria; nata con questa la discordia tra' Cittadini; l'emulazione, e l'invidia ne' Vicini, dell'Anno DCCIX. i Tribuni delle dodici principali Isole risolvettero comporre una sola Repubblica, ed ellegere un Magistrato, che trà loro fosse il Capo col Titolo di Doge; che questi col Consiglio sostenesse le cose domestiche; con l'autorità, e col valore frenasse le straniere occorrenze. Il primo, che occupasse tale Dignità, fù Paolo Lucio Anafesto. Il governo Tirannico d'Obelerio, terzo Doge, che dal Popolo tumultuante fù trucidato, diede motivo d'introdurre un nuovo Magistrato, col Titolo di Tribuno de' Soldati, ò Maestro de' Kavalieri, che però non ebbe sussistenza che per lo Corso di cinqu' Anni; e finì in persona di Fabrizio Ziani. Dell'Anno DCCXLI. fu ristabilita la Dignità Dogale, che durò fino all'Anno MCLIII. fino a questo tempo i Dogi, de' quali l'ultimo fù Sebastiano Ziani, dominarono con autorità sì grande, che giunsero ancora a far eleger i loro fratelli, e figlj per Colleghi, e Successori. Mà dell'Anno suddetto il Popolo, prese le redini del governo, elesse un Doge con autorità sì limitata, ch'era quasi ristretta al solo Titolo. Dell'Anno MCCXCVIII. il Doge Pietro Gradenigo, riformando il Gran Consiglio, ch'era composto di quattrocensettanta Cittadini, che ogn'Anno si mutavano, stabilì, che i quattrocensettanta, che in quell'Anno costituivano il Consiglio cogl'altri, che per i quattro Anni precedenti eran stati di quell'Ordine, ed i loro posteri in perpetuo dovessero rappresentare quel Magistrato, ad esclusione di tutte le altre Famiglie: Novità, che come nel Trattato della Nobiltà accennossi, chiuse la porta ad ogn'altro, che potesse pretendervi, e stabilì il governo Aristocratico, che, se bene nel principio fù difettuoso, come in tutte le cose del Mondo accade, perfezzionossi poscia, quando vi furono aggiunte trenta Famiglie benemerite, ch'erano restate escluse; e fù istituito il terribile Magistrato del Consiglio de' Dieci, di cui appresso parleremo. Così restarono estinti affatto i torbidi delle Congiure de' Tiepoli, e de' Bocconi: Così la Repubblica hà sempre goduto la sua libertà, non avendo sussistenza ciò, che alcuni Scrittori han detto, che la di lei Dominante sia stata occupaaa da' Longobardi; quel che si dice della sua invasione si verifica di parte dello Stato di Terra ferma. Paolo Vuarnefrido (a) prende a dire: *Igitur Alboin Vincentiam, Veronamque, & reliquas Venetiæ Civitates, exceptis Patavio, Monsilicis, & Mantua, cœpit: Venetia enim, non solum in parvis Insulis, quas nunc Venetias dicimus, constat; sed ejus terminus a Pannoniæ finibus usque ad Adduam fluvium protelatur. Probatur hoc Annalibus libris, in quibus Pergamus Civitas legitur esse Venetiarum. Nàm & de Lacu Benaco in historiis ità legimus: Benacus Lacus Venetiarum de quo Mincius fluvius egreditur.* Sotto il nome di Venezia dunque soggiogata da' Longobardi, come sagjamente osserva il P. Abate Bacchino nelle sue Osservazioni alla Vita di S. Pietro Seniore, devesi intendersi la Provincia; non già la Città, che, sendo posta nelle lagune, con facilità maggiore puote resistere all'impeto de' Longobardi, di quello facessero Padova, Monselice, e Mantova.

5 Nella sola Dominante contansi settantasette Magistrati. La Signoria, come un'Erudita Penna prese a dire, è la Testa del di lei Corpo. Il Doge la bocca, e la lingua, che, come trà' Romani il Principe del Senato, dà le risposte a' Pubblici Rappresentanti de' Principi stranieri; hà la precedenza sopra tutti gl'altri Magistrati; comparisce in Abito magnifico alle Regale, che nelle pubbliche cerimonie gli dà veramente qualche apparenza di Maestà; può parlare sopra ogni proposizione del Savio [di cui appres-

(a) *lib. 2. cap. 14.*

so faremo menzione] in qualsivoglia Consiglio, ò Magistrato, ove voglia intervenire, avendo in tutti l' ingresso. Tutte le leggi, e Decreti si pubblicano in suo Nome. E' Capo di tutti i Consigli, e Magistrati. Nel Gran Consiglio hà due Voti. Le Credenziali si scrivono in suo nome; mà esso non le soscrive. Le Collane, che si donano agl' Ambasciadori de' Principi stranieri, ed agl' Uffiziali primarj di Guerra, portano la di lui effigie; mà sono marcate con due lettere, che significano *Senatus Consultum*. La Spada ch' il Senato gli fà portar' appresso, viene riconosciuta per Simbolo della di lui dipendenza, come co' Trionfanti de' quali nel Trattato dell' Onore parlammo, praticavasi tra' Romani. Non esce dalla Città senza una specie di permissione de' suoi sei Consiglieri di stato; quando esce non porta marco esteriore, che possa farlo distinguere dagl'altri Patrizj. La moneta Veneziana porta lo di lui nome; mà non si batte col suo Cugno. In vece della di lui Imagine vi si vede quella di S. Marco, avanti di cui stà un Doge in Abito Ducale in ginocchio, per far conoscere, esser' egli Suddito della Repubblica, lo cui simbolo è S. Marco.

6 La di lui limitata autorità viene compensata dalla perpetuità della Dignità, che non si depone che con la Vita; purchè per infermità, ò per vecchiezza non si renda incapace d' esercitare le tanto faticose, quanto onorevoli funzioni; ò che per eccessi non se ne renda immeritevole. Il Senato in tali casi hà facoltà di deporlo, come seguì in persona di Francesco Foscarini, ridotto in età decrepita d'ottanta quattr' Anni. L' Appannaggio, che gli assegna la Republica, ascende ad Annui Scudi cinquanta mila, oltre lo stipendio d' alcuni famigliari, chiamati Scudieri. I di lui più congiunti non vengon' ammessi a Cariche di gran rilievo, per toglier' il sospetto, che possino aspirare alla Tirannide. Sono capaci della Dignità Procuratoria di S. Marco, che, dopo la Dogale, è la più riguardevole; mà anch' essa è nuda d' autorità, come appresso vedremo: Visita il Doge i Tribunali di S. Marco; esorta i Giudici ad amministrare buona giustizia; Riceve i Ricorsi de' litiganti; castiga i Giudici prevaricatori. La Chiesa di S. Marco stà sotto la di lui protezzione; egli nomina i promovendi a' Canonicati, ed al Primicerato di quella. La di lui famiglia, come dispensata dalle leggi sopra le Pompe, può usar livrea, ed andare accompagnata. Non hà guardie. Ne' tempi andati i regali, che venivan fatti da' Principi stranieri, eran del Doge; mà dell' Anno 1668. fù risoluto, che si applicassero al Pubblico Erario. Seguita la morte del Doge, tre Inquisitori, e cinque Corretori censurano la di lui vita; trovandosi che abbia mancato, i di lui Eredi ne pagan pena pecuniaria. Il Doge in somma, giusta l' antico detto di Venezia, nell' Abito è Rè; nell' autorità Senatore; nella Città prigioniero; fuori di essa nemico.

7 I Consiglieri nella Republica sono considerati, come i di lei occhi, che veggono le Lettere, e le memorie; sono le orecchie, che ascoltano le Istanze, le rappresentanze de' Ministri de' Principi, e de' Deputati della Città. Il Collegio rappresenta il Collo, per cui passano tutti gl' affari del Senato; e questo lo stomaco, che, racchiudendo in se tutte le parti Vitali, col calore nativo somministra a tutt' il Corpo gli spiriti, e 'l nudrimento. Si considerano i Magistrati particolari, come il Ventre inferiore, in cui si fà la concozzione delle materie, per portarle al Cuore, ed al Cervello, ove assottigliansi gli Spiriti. Prendesi il Consiglio de' Dieci per ossa, nervi, e ligamenti del Corpo: Alla saviezza di quelli, che lo compongono, spetta l' assodare, e tener' unite le parti, perchè non vengano slocate dal sito naturale. I Ministri del Publico sono le mani. Le leggi si prendono per piedi, e base del tutto.

8 Rappresenta il Gran Consiglio tutto il Corpo politico; da esso vengon' estratti i Magistrati, che sono i membri, che lo compongono: Vengonvi ammessi tutti i Nobili, che, come nel Trattato della Nobiltà si disse, trovansi in età di Venticinqu' Anni, e gl' altri privilegiati, di cui parimente parlossi nel detto Trattato della Nobiltà, che, compresi quelli, che trovansi ne' Regimenti sono circa duemila Patrizj: Si chiama Grande, sì perchè contiene tutti gl' altri Magistrati; sì perchè, durante l' adunanza di esso, tutti gl' al-

gl' altri cessano, sendo a quello appoggiato tutto il governo dello stato, che tiene la suprema potenza; In quello prendon nuovo vigore le leggi, le Dignità, ed i Governi: Si convoca ne' giorni di Domenica, ed altre feste di precetto, affinchè gl' altri giorni tutti, senza dubio d'interrompimento de' negozj, restino liberi a gl' altri Magistrati.

9 Per formar' il Consiglio, non si richiede numero preciso di Conseglieri; mà, dovendosi trattare d'affari gravi è necessario, che sieno seicento almeno. La prudenza del Senato hà decretato, che il Consiglio sia Annuale, affinchè a' buoni resti la speranza d' esservi ammessi, e che le Cariche principali non diventino Ereditarie nelle famiglie più potenti. Soglion però esser sempre confermati gli stessi Senatori, su 'l riflesso, che gl' inesperti potrebbon rovinar lo stato.

10 Se crediamo a la *Roque* (a) la Nobiltà Veneziana è divisa in più gradi, de' quali il primo è composto di quelle famiglie, che assisterono all' Elezzione del primo Doge; Il secondo comprende quattro Famiglie; cioè Cornaro, Giustiniani, Bragadino, e Bembo, i di cui Nomi trovansi registrati in un' Atto fatto per la fondazione di S. Giorgio, sendo Doge Gioanni Morosino. Il terzo grado contiene le Famiglie, che composero il Consiglio dell' Anno 1408. Il quarto è di quelli che furono aggregati alla Nobiltà in occasione della guerra di Genova. Il quinto è de' Nobili fatti per la guerra di Cipro: Il sesto di quelli della guerra di Candia. Si aggiugne il settimo degl' aggregati per la guerra della lega sacra. Mà nel Gran Consiglio tutti siedono senza distinzione di gradi, eccettuati il Doge, i Conseglieri, i tre Capi delle Quarantie, i tre Avogadori, ed i tre Capi del Consiglio de' Dieci, quali tutti, come Presidenti del Gran Consiglio, han luoghi distinti. I Procuradori di S. Marco, se non sono Savj Grandi, non v' han luogo, perchè riguardando il loro Uffizio la custodia del Palazzo, e della Piazza di S. Marco, devono invigilare, che di quel tempo non succeda tumulto. Le risoluzioni del Consiglio concernon' il far nuove leggi; abolire le già fatte; elegger' i Magistrati, ed altri Consiglj; distribuir Cariche; confermare, ò annullare le Elezzioni fatte dal Senato; che se ben' hà la soprintendenza del governo politico, ed il diritto principale della Maestà; in quella parte dipende dal Consiglio, che trà la Nobiltà si considera per Popolo.

11 Il Collegio, che rappresenta la Republica, viene composto di Ventisei Sogetti; e sono il Doge, i sei suoi Conseglieri, tre Deputati della Quarantia Criminale, sei Savj Grandi, cinque Savj di Terra ferma, e cinque Savj degl' Ordini. Quest' Assemblea, come estratto de' principali Magistrati, sendo il Compendio della pubblica Maestà, viene chiamata *Serenissima Signoria*. Quivi si trattano tutte le cose, che riguardano il Governo politico: Vi si figura sempre presente la persona del Doge: Avanti di essa i Pubblici Rappresentanti de' Principi stranieri espongono le loro Ambasciade; I Generali degl' Eserciti, i Deputati delle Città, i Sudditi tutti, presentano le loro suppliche, e memoriali da portarsi in Pregadi, ò in Senato. Da quel Magistrato si mandano a gl' altri Consigli gl' affari di loro giurisdizione. Al Collegio spetta il radunar' il Senato, e proporre i negozj; il Senato poi dispone. Ogni Ambasciadore, che si porta in Collegio, subito entrato, fà la prima riverenza; nel mezo della stanza la seconda; giunto vicino al Doge, che co' gl' altri l' attende in piedi, fà la terza. In tali occasioni tutti i Senatori stanno scoperti; il Doge stà col Corno in Testa, che non si cava, che trovandosi co' Cardinali, e Principi assoluti. In assenza del Doge supplisce alle di lui veci il Conségliero più vecchio, stando coperto anch' esso; non già nella Sedia Ducale; mà al suo solito luogo. Fatta l' ultima riverenza, l' Ambasciadore si porta alla destra del Doge, e dopo aver presentato le lettere Credenziali, siede, e cuopre. Indi uno de' Segretarj legge ad alta voce, affinchè possino esser udite da tutta l' Assemblea. Tutto ciò, che l' Ambasciadore espone in Voce, da due Segretarj viene scritto; e sendo in lingua straniera si traduce. Dopo che i nego-

(a) De la Nobl. f. cap. 167 f. 478 e seq.

i negozj sono stati portati in Collegio, si fanno sentire le risposte all'Ambasciadore, che a tale effetto viene chiamato, ò pure se gli fanno portare alla sua Residenza da uno de' Segretarj.

12 Il Senato, estratto della perfezzione del Governo, volgarmente chiamato *Pregadi*, perchè anticamente, non essendovi termine prefisso, per radunare le Assemblee, quando gl' affari lo richiedeano, i principali della Città eran pregati ad intervenirvi. Quel Magistrato un tempo fù composto di sessanta Senatori: Per gl'affari di rilievo venivan soprachiamati altri trenta: Dell'1435. il numero fù accresciuto fino a Centoventi. Sessanta di loro sono chiamati ordinarj; altri Sessanta della Giunta. I primi si eleggono ogn' Anno ne' Mesi d' Agosto, e di Settembre a' Voti pubblici del Gran Consiglio, con quest' Ordine: In ogni Comizio si eleggono sei Senatori, finchè sia compito il numero di Sessanta. Questo Magistrato non hà vacanza, come gl'altri: Chi v' è stato ammesso una volta, può esser promosso di nuovo senz'intervallo: I sessanta della Giunta vengono eletti da' Senatori ordinari; purchè vi concorra la metà de' Voti almeno, e che non sieno più di due d' una Casa; ne ponno esser più di tre Senatori ordinarj d' una stessa famiglia. A' cento venti si aggiungono il Doge, co' suoi sei Conseglieri: I Proconsultori, gl' altri Ordini de' Prudenti; i Dieci; quaranta Giudici delle Cause Capitali. I Prefetti del Sale, dell' Annona, della Sanità, e dell' Arsenale; I Procuradori di S. Marco, oltre varj altri Magistrati; sicchè la somma degl' affari principali, al dire del Contarini cade sotto la cognizione di ducento venti Patrizj; Amelot vuole, che sieno trecento. Quivi si determinano guerre, e leghe; siccome i soccorsi, che devon darsi a' Collegati; si stabiliscon paci, si deliberano le pubbliche spese, e le imposizioni delle gravezze. Occorendo, si istituiscono nuovi Magistrati; si eleggono Ambasciadori, ed altri Ministri; si distribuiscon Cariche militari. Tutto ciò, che il Senato delibera, hà forza di legge; mà la condotta di sì gran mole viene ragirata da' Savj, prescindendo dal proprio Voto, che ad ogn' uno resta libero; e questi non tutti l' hanno consultivo, e deliberativo insieme.

13 Il Consiglio de' Dieci, Tribunale corrispondente al Decemvirato tra' Romani, Magistrato d' incorrotta fede, di severa giustizia, a tutti formidabile, da cui la Repubblica deve riconoscer la sua salvezza, fù istituito dell' Anno 1310. dopo la Congiura del Tiepolo, per tener' a freno la Nobiltà; deve soprintendere alle intestine discordie, acciò questa non tralignino in sedizioni. Il numero de' Conseglieri fù accresciuto fino a trentadue su'l riflesso, che le Cause vengano giudicate con maturità maggiore da molti che da pochi. *Ut Convivium, ad quod plures conferunt, melius est, quam una, atque simplex mensa; sic Judicia multorum sæpè meliora sunt* (per sentenza d' Aristotile nel III. della Politica) *quam uniuscujusque præterea multitudo multò minus subjacet corruptioni, quemadmodum aquæ magna congeries; sic etiam plures quam pauci incorruptibiliores sunt.* Porta il Titolo d' *Eccelso:* A' Conseglieri si aggiugne il Doge, co' suoi sei Conseglieri. Dalle sue Sentenze non si ammetere Appellazione. In alcuni casi i soli Avogadori ponno sospenderne l'esecuzione; mentre però non si tratti di materie di Stato, che consideransi per cosa sì delicata, che le suppliche stesse si prendon per una specie di reità, di chi le porge per interceder grazia. A quel Tribunale devon render conto tutti i Magistrati, sì di Mare, che di Terra. Ad ogn'uno vien permesso, esporvi querele contro i Pubblici Rappresentati. Quivi si esaminan tutti i misfatti atroci. Quel Magistrato può disporre a suo beneplacito della terza parte delle pubbliche entrate: Assiste alle Feste comuni, alle Regatte, al Gioco de' Pugni, alle Confraternite della Città; e può tassarle a suo arbitrio. Ogni Mese si estraono a sorte tre Capi de' Dieci, che han facoltà di radunare il loro Magistrato, aprire le Lettere dirette al Consiglio, ricevere le delazioni, far carcerare gl' Accusatori, interrogare i Carcerati, assolver gl'innocenti. Ogn'uno de' tre Capi fà da Presidente una Settimana a vicenda; E perchè è costume di non promover' a quel Magistrato che sogetti d' illibati costumi, in alcuni casi gravi vengono avocate le Cause da gl'altri Magistrati, anche ad istanza delle Parti. Chi è stato di quel Corpo, benchè per un sol giorno, per tutto

tutto quell' Anno, e per lo seguente ne resta escluso.

14 Da quel Magistrato si estraono i Soprastanti alle bestemie, ed i tre Inquisitori di Stato; due del Corpo de' Dieci, l'altro dev' esser' un de' sei Consiglieri del Doge, tre Senatori de' più stimati politici. Non forman essi Corpo distinto dal Consiglio de' Dieci; mà vengon considerati, come Sentinelle di quello. La loro autorità è sì grande, che per fare, che gl' ordini del Senato vengano osservati con' esatezza, basta inserirvi qualche loro rispetto; richiedendolo il ben pubblico, sendo tutti tre unanimi, potrebbono aprire il Gabinetto, e Scrigni del Doge, ed anche farlo morire, senza darne parte tanpoco al Senato. Il loro Magistrato in altri tempi fù quasi imaginario; non già nella sostanza; mà nella apparenza, mentre non si potea sapere, quali fossero i Senatori, che lo componeano; mà a' nostri giorni la moltiplicità delle Cause, che decide, l'hà reso palese a tutti. Quivi però si procede sempre con molta segretezza: Ne' delitti atroci si giudica senza formalità giudiziaria. Visitano il Palazzo di S. Marco, entrandovi, ed uscendone per strade incognite.

15 Vi sono tre Quarantie, così chiamate dal numero de' Rappresentanti, che le compongono: Giudica l'una le Cause Criminali; le altre le Civili: Gl' eccessi ordinarj vengon proposti dagl' Avogadori nella Quarantia Criminale; gli straordinarj in Senato; tal' uno nel Gran Consiglio. Gl' Avogadori portan sempre le ragioni della Repubblica, declamando contro i Rei. La Quarantia pronunzia sempre due Sentenze contro i Colpevoli; con la prima decide, doversi condannare; con l'altra specifica la pena. Il loro Uffizio dura otto Mesi; indi il Gran Consiglio procede a nuova Elezzione; quelli che vengono novamente eletti per otto mesi, sono Giudici delle Cause Civili forastiere; per altri otto mesi decidono le Civili della Città. I primi vengon chiamati Uditori nuovi, i secondi Vecchi; per altri otto mesi giudican le Cause Criminali. La Quarantia Criminale ogni bimestre elegge tre Capi; se questi sono unanimi, ponno proporre in Senato, ò nel Gran Consiglio qualunque affare da deliberarsi: Se tutti tre fossero assenti dal Consiglio, le deliberazioni prese sarebbon di niun valore.

16 Avvi tre Magistrati, chiamati Ordini di Savj; i primi distinti col nome di Grandi; che, propriamente parlando, sono Ministri di Stato, a cui può dirsi appogiata la mole del Governo; il perchè tal Magistero cade ne' più sperimentati, e prudenti della Repubblica: Il loro numero è di sei: Consultano essi, ed esaminan gl' affari, per poi proporli digeriti in Senato. Ogni settimana uno di essi è Capo del Magistrato, e però chiamato Savio di settimana, a cui spetta ricever le memorie, e le suppliche; proporle a' Colleghi, risponder alle Lettere de' Principi; agl' Uffizj degl' Ambasciadori; non non già a suo arbitrio; mà giusta la mente del Senato. Non può proporre alcun negozio, quando nell' Assemblea non si trovino presenti ottanta Senatori almeno. A chiunque si trova in Senato, è lecito opporsi al parere de' Savj Grandi; e questo affinchè l'autorità dipenda più dalla ragione, che da chi esercita l' Uffizio. Vi sono degl' affari, che richieggono numero perfetto di Voti; altri due terzi, giusta le condizioni, più, ò mene ristrette. Il loro Uffizio dura per lo corso di sei mesi; questi terminati, non ponno tornar' ad esercitarlo che dopo un altro semestre: Non vi si ammette, chi non hà già compito l'età di trent' ott' Anni. Gl' Ambasciadori, che si spediscono al Papa, alla Corte Cesarea, ed alla Porta, sono qualificati del Titolo di Savj Grandi; Quelli, che vanno ad altre Corone, sono Savj di Terra ferma. I Savj Grandi non vengon' eletti dal Gran Consiglio; mà dal Senato.

17 Il secondo ordine di Savj è quello di Terra ferma, che in Collegio non hanno minore autorità di quella de' Savj Grandi. Il loro Magistrato è composto di cinque sogetti; fù istituito del 1340. allora, quando la Repubblica acquistò la Marca Trevisana: Soprintende alle pubbliche determinazioni, che riguardano le spese, e le rendite della Repubblica. Uno d' essi vien chiamato Savio alla Scrittura; spedisce questi le milizie: gli dà la mostra; le assolda, ò le riforma, giusta il parere del Collegio, a cui vengon portati gli affari di tal natura: E' Giudice d' Appellazione dalle Sentenze date da al-

tri

tri Tribunali contro Soldati. Un' altro del medesim' Ordine porta il Titolo di Savio Cassiero; propone questi gli stipendj da assegnarsi a' Soldati, ò altri stipendiati dalla Repubblica, dal di cui Erario non esce denaro, senz' ordine soscritto da esso Savio Cassiero. Tal Magistrato dura parimente sei Mesi: Chi l' esercita, gode il Titolo d' *Eccellenza*; l' Elezzione spetta al Senato, dov' essi non han Voce deliberativa.

18 Il terzo Ordine è quello de' Savj di Mare, ò sia degl' Ordini; il loro Corpo è composto di cinque giovani di prima riga: Vengon ammessi in Collegio, non per deliberare, toltone qualche affare di Mare; mà per udire: Se parlano, stanno in piedi, e scoperti: Non ponno escluder gl' altri Savj dalle loro Adunanze; mà ponno esser esclusi dagl' altri: Quando alcuno de' Savj degl' Ordini vuol proporre qualche affare riguardevole, ed utile, uno de' Savj Grandi, ò di Terra ferma deve farsene Autore, altrimente non si può proporre in Senato. Il loro Uffizio dura sei mesi; siedono due gradini più basso de' Senatori; veston' anch' essi di pavonazzo; mà con le maniche strette chiamate a gomito. Vengon' eletti dal Senato; e stimati in quanto è grado, e Dignità maggiore.

19 I Procuratori di S. Marco per l' onorevolezza vengon riguardati, come Personaggi principali della Repubblica, dopo il Doge; mà, come appresso vedremo, la loro autorità è molto ristretta. Questa Dignità ebbe origine dell' Anno 1045. in persona di Girolamo Tiepolo. Dell' Anno 1263. vi fù aggiunto il secondo, e fù Pasquale Bembo. Del 1:85. vi fù annoverato per terzo Paolo Sanudo. Del 1319. ne furono aggregati altri tre. Del 1442 sendo cresciute le entrate di S. Marco, fù stabilito il numero di nove, e tanti devon' esser quelli, che vengon' eletti per merito. Mà negl' Anni calamitosi della Lega di Cambraj, e poscia in occasione d' altre guerre è stato ampliato il numero, col Titolo di sopranumerarj, mediante lo sborso di somma riguardevole di denaro pe' publici bisogni. Alcuni de' Savj del Collegio, per testimonio della dotta Penna del Senatore Pietro Garzoni nella sua Storia Veneta, furon di parere, che tal Dignità si conferisse a' Nobili, che avessero pagato all' Erario del Principe Ducati venticinque mila: Altri impugnaron la proposta: *per più non invilire il Magistrato, per riserbarlo all' età senile, e benemerita; per non collocarvi giovani non ancora esperti, e per non toglier questi al governo dispendioso delle Città di Terra ferma, dove col tempo dovrebbon' impiegarsi, e rendersi abili per conseguirlo a sconto de' servigj*. Furon giudicati forti i motivi, per non concorrervi; mà il bisogno, e l' esempio del passato trasse il Senato nella Sentenza de' primi.

20 Il loro Uffizio non termina che con la Vita: Sono sempre Senatori; siedono in luogo più onorevole: Han cura degl' Orfani, e Pupilli restati senza Tutore; proteggono le Vedove; soprintendono alla Chiesa Ducale di S. Marco; distribuiscono a loro arbitrio le publiche Elemosine lasciate alla suddetta Chiesa; sono Esecutori de' Legati pii: Distribuiscono ogn' Anno certo numero d' Elemosine Dotali destinate per maritar povere fanciulle: Assegnan, senza pagamento di pigione, le Abitazioni di molte Case, che dipendon dalle loro Procuratie: Godon per se stessi Palazzo particolare, ò pure vengongli pagati Annui sessanta Zecchini: Nominano i Lettori alle Catedre Ducali di Filosofia, Legge, e Medicina. Tre di essi sono Riformatori dello studio di Padova; a loro spetta il fàr rivedere i libri, che devon darsi alla Stampa. Non ponno entrare nel Consiglio de' Dieci. Compariscon in Abito magnifico, come i Savj del Consiglio, pavonazzo, ò nero, giusta l' esigenza delle Feste, ò Ferie, che corrono; ne' giorni festivi pavonazzo, ne' feriali nero. Non ponno esercitare Regimenti ordinarj; mà bensì di Capitani Generali d' Armate, di Proveditori straordinarj, di Commissarj di Terra ferma, e d' altri Magistrati, la cui Elezzione spetti al Senato. Non ponno esser degradati, che per gravi cagioni.

21 Avvi tre Avogadori di Comune, lo cui Uffizio dura per lo corso di Mesi sedici. Hann' essi luogo in Senato, anche dopo terminato l' Uffizio, che porta seco autorità grande, sendo essi i Regolatori delle leggi: Han facoltà di ritrattare le azzioni del Consiglio; processar' ogni Magistrato, e far altre cose di simil natura: Tre Camerlenghi di Comune han la soprin-

printendenza di tutte le rendite della Repubblica; esiggono, e pagano co'Mandati del Savio Cassiero, approvati dal Collegio, giusta le disposizioni del Senato. Tre Proveditori alle Biade, con autorità grande, soprintendono alle provisioni delle Biade, Grani, Farine, Macine, e Pane; ed han luogo in Senato. Tre Proveditori sopra gl'Atti del Sopragastaldo, giudicano le Cause Civili tra' Nobili, ed Orfani. Tre Proveditori sopra i quattro Uffizj sono Giudici Fiscali delle cose perdute, e trovate, senza sapersi, chi sia il Padrone; sopra le Eredità delle famiglie estinte; e sopra i Tesori trovati, sì in Mare, che in Terra. Tre Uffiziali, detti sopra il Cattavero, han la medesima incumbenza fino a certa somma.

22 Tre Uffiziali alle Ragioni vecchie, rivedon'i Conti de' Proveditori alle Biade; spendono il denaro del Pubblico, per regalar Principi, Ambasciadori straordinarj, ed altri Personaggi di condizione grande, quando portansi a Venezia. Tre Uffiziali alle Ragioni nuove riscuoton quelle pene, di cui i Dazieri han perduto il diritto, per esser scorso il tempo prescritto ad esigerle. Tre Proveditori sopra le Camere soprintendon' a' Camerlenghi del Dominio, che esiggono il denaro del Pubblico. Tre Uffiziali alle Cazzude soprintendono alle riscossioni delle pene da' contumaci in pagar le gravezze a tempo debito. Tre Proveditori sopra i Banchi assistono alle Scritture del Giro. Tre Proveditori riveggono i Conti de' Debitori dell' Erario Pubblico, e portan le Cause in Quarantia Criminale. Tre Proveditori sopra gl' Uffizj han la medesima incumbenza che quelli delle Cazzude; mà con doppio tempo di pena ne' pagamenti de' debiti del Principe per Dazj, e Decime. Tre Regolatori sopra i Dazj vanno in Pregadi. Tre Proveditori sopra le Pompe soprintendono ad ogni sorte di Prammatica, ed han luogo in Senato. Tre Proveditori sopra 'l Cottimo d'Alessandria riscuotono da' Mercanti i denari per le merci, che vanno, e vengono da quella parte, riportandosi a quel Consolo della Nazione Veneta, per sodisfar' i Turchi in ordine alle domande straordinarie: Due Proveditori al Cottimo di Damasco, soprintendono, come quelli d' Alessandria: Due Proveditori al Cottimo di Londra, come gli sopraccennati. Tre Esecutori sopra le Acque soprintendono alle escavazioni delle Lagune, Canali di Venezia, e di fuori; de' Torrenti, e Fiumi. Tutti i Magistrati suddetti vengon' eletti del maggior Consiglio, ed han luogo in Senato.

23 I seguenti Magistrati vengon parimente eletti dal maggior Consiglio; mà non han luogo in Senato. Venti Savj, che forman Collegio, giudican le Cause da trenta Ducati in giù: Dodici Savj, che pure forman Collegio, giudican certe Cause di somme limitate. Due Proveditori sopra le legna: Due Proveditori alla Giustizia nuova soprintendono a' ricorsi degl' Osti, Magazinieri di Vino, e simili. Quattro Proveditori sopra la Giustizia vecchia giudican le Cause Civili de' Bottegaj sopra le differenze, ch' insorgono trà gl' Artefici per Salarj de' Garzoni, e bighi de' Maestri co' Lavoranti, pesi, misure, e simili; ed impongon' i prezzi de' Comestibili. Cinque Proveditori alla Pace soprintendono alle querele de' pugni, risse, e ferite legiere. Le Cause Criminali di maggior rilievo si agitano avanti l' Avogheria. Tre Uditori novissimi giudican le Cause, che non eccedono la somma di cinquanta Ducati. Tre Uditori vecchi giudican le stesse Cause in grado d' Appellazione.

24 Tre Signori, detti della Tana, soprintendono alla buona forma delle Gomene, e Cordami dell' Arsenale. Altri tre al Fondaco de' Tedeschi, soprintendono al Dazio di quelle merci. Dieciotto Avvocati alla Corte del Palazzo di S. Marco; sei de' Consigli; due pe' Carcerati. Sei Signori alle Note al Civile sopra il ben vivere; sei alle Note al Criminale sopra i furti. Tre Uffiziali alla Doana di Mare: Due Massari alla Zecca dell' Oro; altri due a quella dell' Argento. Due Uffiziali sopra i Granai di S. Marco; Altri due sopra quelli di Rialto: Altri due alla Ternaria nuova sopra le Bollette dell' Oglio, Carne salata, ed altre cose simili: Due Uffiziali alla Ternaria vecchia sopra i medesimi Dazj, quando devon' esigersi con pena, per esser scorso il tempo prefisso. Tre Giudici all' Esaminatore; altri tre al Piovego regolano, e correggono i Contratti illeciti. Altri tre

al Proveditore sopra le Cause de' Procuradori del Palazzo da rivedersi per liti Civili di Commissarj, e Tutori; per controversie di Possessioni, e di Donne mal maritate. Tre Giudici al mobile giudicano le Cause de' beni mobili; quelle da cinquanta Ducati in giù; e le altre sopra le Scritture fatte di proprio pugno. Tre Giudici, detti al Forastiero, ricevono le istanze de' Sudditi co' Forastieri, e di questi con quelli per materie Civili. Tre Giudici, detti di Petizione decidono le Cause in materie di Doti trà Orfani, e Vedove; di Divisioni trà fratelli, e simili; siccome d' ogn' altro, che voglia intentar liti contro chi che sia per qualsivoglia pretensione. Altri tre Giudici al proprio sopra le revisioni di Cause di morte, e d' altro.

25 Tre Pagadori alla Camera dell' Armamento pagan la spesa degl' Uomini da Remo, ed altre spettanti alle Gallere: Quattr' Ufficiali alla Messetteria sopra le Sensarie de' negozj della Piazza in ragione d'un tanto per cento; e delle vendite per certe somme limitate. Altri quattr' Ufficiali alle Tavole della Doana di Terra: Altri quattro all' Esecuzione della Mercanzia: Altri cinque al Dazio del Vino. Tre Correttori delle leggi, durante la Vacanza della Dignità Ducale portan le Cause all' Avogaria; indi al maggior Consiglio. Tre Inquisitori alla condotta del Doge dopo la di lui morte. Quattro Consoli de' Mercanti. Tre Ufficiali straordinarj. Altri tre, detti alle Beccarie: Altri tre detti al Magistrato del sopra Castaldo soprintendono a' Traghetti, e Barche da nolo della Città. Altri due, detti sopra le Pannine d'oro, soprintendono, affinchè queste non sieno adulterate. Tre Inquisitori a' Sindici di Terra ferma riveggon le Amministrazioni de' publici Ministri.

26 Il Consiglio de' Dieci elegge i seguenti Magistrati; cioè un Cassiero dello stesso Consiglio, di cui si è parlato di sopra, dal quale dipendon varj Ministri, per pagar le provisioni a' Birri, ed altri Salariati confidenti d'esso Consiglio. Un Proveditore sopra il Bosco, detto del Mantello, dal quale si cavano i legnami per l' Arsenale; ond' ad ogn' uno è proibito tagliarne, anche in minima quantità, senza permissione del Proveditore, che lo fa guardare: Un Proveditore sopra la Sala delle Armi dello stesso Consiglio creato dopo la Congiura di Bajamonte, soprintende alla custodia, e conservazione di quelle. Tre Inquisitori di Stato, di cui già si è parlato.

27 Il Senato elegge i seguenti Magistrati; cioè, sei Savj del Consiglio; Altri sei di Terra ferma; Un Cassiero del Collegio, che parimente si conta nel numero de' Savj. Due sopraproveditori alle Biade; sette Savj sopra queste medesime, che unitamente soprintendono agl' interessi del Dazio delle farine, povisioni di formenti, e cose simili. Tre Inquisitori alle Eresie, che col Nunzio, Patriarca di Venezia, ed Inquisitore Domenicano, intervengono alle Congregazioni del S. Uffizio. Tre Esecutori alle bestemie, che puniscono i detrattori della fama, i Bestemiatori, ed altri Rei di simile Empietà. Tre Presidenti sopra i Monasterj, che puniscono con pena di morte i delinquenti sopra quelli; giudicano le Cause vertenti trà le Monache, ed altre persone; danno licenze d' andare alle Grade, e fanno pagare le Mansionarie.

28 Vi sono tre Proveditori sopra gl' Ori; un' altro sopra il Denaro di Zecca. Un Conservadore del Banco pubblico. Un Proveditore alla Zecca. Sette Proveditori di Terra ferma al tempo del Raccolto, de' quali uno soprintende al Padovano, un' altro al Polesine, un' altro al Bresciano; un' altro al Friuli, un' altro al Trevisano, un' altro al Veronese, un' altro al Vicentino. Tre Revisori alla Zecca. Altri tre sopra le Procuratie; Altri tre sopra le Casse del Denaro; altri tre sopra 'l Sale; un Proveditore sopra i Salarj; altri tre sopra le Artiglierie due sopra l' Armamento; Tre sopra le Galere de' Condannati; Altri tre sopra le Fortezze. Tre Regoladori sopra le Scritture degl' affari di Mare; Altri tre sopra la milizia; Altri tre sopra gl' affari di Terra ferma; Tre soprintendenti alle Decime del Clero. Due Esattori sopra gl' interessi del Senato. Due Scansadori sopra le spese superflue. Tre Proveditori sopra il Fiume Pò. Tre Conservadori delle leggi. Tre Savj sopra le Acque. Tre Proveditori sopra il quieto vivere. Cinque Savj alla Mercanzia. Sette Proveditori alla Giustizia nuova. Due Soprapro-

praproveditori alle Beccarìe. Due Proveditori sopra l'Oglio. Tre sopra i beni comunali: Altri tre sopra i beni inculti: Due sopra i medesimi Proveditori. Tre Sopraproveditori alla legna: Altri tre alla Sanità: Altri tre alle Pompe. Tre Sopraproveditori sopra le Valli del Dogato: Tre Savj sopra i Feudi decidono le Cause vertenti tra' Feudatarj dello stato. Un Esattore sopra i Governadori delle Entrate: Un'altro sopra qualunque Uffizio. Un'altro sopra le Camere. Un'altro alle ragioni nuove: Due Avvocati Fiscali della Signorìa: Cinque Signori sopra le matricole delle Arti in occasione di guerra.

29 Ogni Collegio, che rappresenti la Repubblica hà gli suoi Scribi, chiamati Segretarj del Senato, Uffizj Vitalizj. Vengon'essi eletti delle Famiglie più oneste del Popolo, a Voti del Consiglio de' Dieci. Intervengon quelli in tutte le Consulte, sì del Collegio, che del Senato: Sono partecipi di tutte le risoluzioni: Alla loro fede, e deligenza vengon commesse tutte le Scritture publiche, concernenti gl' affari, sì pubblici, che privati. Ricevon largo stipendio dal Consiglio de' Dieci; han notizia di tutto ciò, che vi và succedendo; registran tutti gl' Atti, e risoluzioni, che vi si prendono: Del loro ordine si elegge il Gran Cancelliero, Carica di stima grande, con Annuo stipendio di Ducati tre mila: Chiunque l'esercita, viene fregiato dell' Ordine Equestre: Precede a tutti i Magistrati, eccettuati i Procuradori di S. Marco, ed i Conseglieri della Signorìa: Comparisce in Toga Ducale di porpora; hà il Titolo d' *Eccellenza*: E' Capo de' Cittadini, come il Doge lo è della Nobiltà: E' partecipe di tutti i segreti della Repubblica; tiene i di lei Sigilli; assiste a tutto ciò, che si tratta in Senato: Legge nel Gran Consiglio tutte le proposizioni, che devon' andare sotto i Voti Quando muore i di lui funerali vengono onorati con Orazione funebre.

30 Le Città di Lombardìa hanno due publici Rappresentanti, chiamati, l'uno Podestà, l'altro Capitano; governan questi con autorità distinta. Il Podestà, lo di cui Uffizio corrisponde a quello di Pretore Romano, di cui si è parlato nel Capitolo I. di questa Parte, amministra la Giustizia; il Capitano, Carica corrispondente a quella di Tribuno de' Soldati tra' Romani, presiede al Governo militare: Ciascuno di essi hà gli suoi Uffiziali subordinati: Le loro Cariche duran per lo corso di sei Mesi. La Provincia del Friuli hà un Proveditore Generale, che risiede in Palmanuova, che terminato quell'impiego, può chieder d'esser promosso alla Dignità di Procuradore di S. Marco in caso di vacanza. Nel medesimo luogo risiede un Tesoriero. In Udine Città Patriarcale risiedono un Luogotenente, un Siniscalco, ed un Tesoriero. In Pordenon un Proveditore, ed un Capitano. In Cividal di Friuli un Proveditore. In Porto Gucero un Podestà. In Monfalcone parimente un Podestà; ed un Castellano. In Cadore un Capitano. L'Istria viene governata da seguenti Regimenti; e prima la Capitale, e Penisola da Capitano, e Podestà. Capodistria da due Camerlenghi: Muggia da un Podestà: Isola da un' altro Podestà. Pizzano, Umago, Cittanuova, Grisignano, Dignano, Parenzo, Rovigno, Raspo, Mantona, Bugia, Portole, S. Lorenzo, Albona, e Pola Città da tanti Podestà, quanti sono i luoghi nominati. Nella Dalmazia vi risiedono i seguenti Rappresentanti; cioè in Zara Città Metropoli un Proveditore Generale, un Conte, ed un Capitano: In Castelletto un Camerlengo; un altro in Cherso, con un Castellano: Nell' Isola d' Arbe un Conte, ed un Capitano. In Sebenigo un Conte, un Camerlengo, ed un Capitano; In S. Polo di Sebenigo un Castellano: In Nona un Conte, un Camerlengo, ed un Castellano: A Spalatro Conte, Capitano, e Camerlengo. Per tutta la Dalmazia un Proveditore Generale, che comanda a tutti gl' Uffiziali di guerra della Provincia: A Clissa un Proveditore: A Liesina un Consegliero un Camerlengo, ed un Castellano: Ad Almissa un Proveditore: A Piazza un Conte: A Curzola un Conte, ed un Capitano: A Chiusa un Proveditore: Nella Macedonia a Cattaro Proveditore, Castellano, e Camerlengo. Nell' Albania a Budua un Podestà. Nella Cefalonia un Proveditore, con due Conseglieri: Al Sasseno un Proveditore. Al Zante un Proveditore Generale, con due Consoli. A Tine un Rettore. Alla Suda un Proveditore; Un'altro a Spina lunga; Un' altro

altro a Carabusa. Un Proveditore delle Galere: Un'altro d'armata. Un Capitano del Golfo; Un'altro delle Galeazze; Un'altro de' Galeoni, con molti sopracomiti delle Galere. In Levante a Corfù, Porto, e Città, Proveditore, Bailo, due Camerlenghi; Un Capitano, ed un Castellano nella Rocca. Dopo l'acquisto della Morea, spedisce in questo Regno un Generale; quattro Proveditori straordinarj, uno per Provincia, e venti Nobili destinati in diversi luoghi.

31 Spedisce un Podestà a Chioza, un' altro a Caorle, Isola, e Città; un'altro a Torcello, Città distrutta; mà per esser l'aria poco salubre, risiede in Venezia; Un'altro a Malamoco, Porto, e Città distrutta; un altro alle Gambarare, Villa sù la Brenta; un'altro a Murano, Città famosa per le fabriche de' Cristalli; un' altro a Loreo, luogo aperto verso il Pò; un'altro a Grado, Confine trà la Republica, e l'Imperio dalla parte del Mare, con Titolo di Conte. A Marano un Proveditore, oltre il Podestà; Alle Bebe nell'Adriatico un Podestà.

32 Il Padovano viene governato da' seguenti Rettori: Nella Città stessa di Padova un Patrizio, con Titolo di Podestà; e decoro grande, sostiene le veci del Principe: Terminato quell'impiego, può domandare d'esser fregiato del Carattere di Procuradore, come se avesse esercitato l'Ambascerìa di Roma; Avvi un Capitano, che fà la figura di Generale sopra gl'affari militari, con due Camerlenghi della medesima; un Castellano del Castel vecchio; un'altro alla Saracinesca. Un Podestà a Montagnaro; un' altro Podestà, e Capitano ad Este; un Podestà a Monselice; un'altro a Campo Sampiero; un' altro a Piove di Sacco. Governano il Polesine i seguenti Rettori; Rovigo Podestà, Capitano, e Camerlengo. Adri un Podestà; La Badia un'altro. Il Vicentino viene governato da' seguenti Rappresentanti; Nella Città il Podestà, Patrizio di prima riga; Il Capitano; ed il Camerlengo. In Lorigo il Podestà. In Bassano Capitano, e Podestà. In Cologna altro Podestà.

33 Nel Veronese si spediscono i seguenti Rettori. Per lo Governo della Capitale il Podestà, Patrizio di prima riga; Il Capitano, e due Camerlenghi. Per lo Castello S. Felice un Castellano; un'altro per Castel Vecchio; un'altro per la Chiusa. un Capitano per Stave; un Proveditore per le Fuste del Lago di Verona; un Proveditore delle Armi per la Piazza di Peschiera.

34 Il Bresciano viene governato da' seguenti Rettori. Risiede nella Capitale un Patrizio di prima Classe, col Carattere di Podestà; un'altro col Titolo di Capitano, e due Camerlenghi; un Castellano in quel Castello; un Proveditore ad Arsò; un' altro a Salò; un' altro ad Asola; un'altro a Lonà; un Castellano a Ponte Vigo. In Crema Podestà, Capitano, Camerlengo, e Castellano. In Bergamo Podestà, Camerlengo, e Castellano. In Martinengo Proveditore, e Podestà, Un'altro a Cluson: Nella Città di Treviso risiedono Podestà, Capitano, e due Camerlenghi: Così nella Città di Feltre; un' altro a Cividal di Belluno; un'altro a Sacile; un Podestà ad Udergo; un' altro a Sertavalle; un' altro a Porto Ruffoli; un'altro a Novale; un'altro a Castelfranco; un'altro ad Asolo di Trevisana; un'altro a Caneva Un Castellano a Quer. Avvi poi i Magistrati, che con Titolo di Governadori si spediscono nelle Provincie, con comando assoluto negl'affari, sì di pace, che di guerra.

35 Trà le Cariche militari quella di Generalissimo, che non si elegge che in tempo di guerra, è la più qualificata; lo di lui Uffizio dura per lo corso di tre Anni: L'autorità corrisponde a quella di Dittatore Romano, di cui si è parlato nel Capitolo I. di questa Parte; mà non hà Fortezze in sua balia; terminata la Carica, sogiace a rigorosissimo Sindicato. La forma, con cui il Capitano suddetto si elegge, è così singolare, che come osserva l'erudita Penna del Senatore Pietro Garzoni nella sua Storia Veneta, merita che se ne rappotti la notizia. Ne' Comizj Generali della Repubblica, volgarmente Grande, ò Maggior Consilio, dove risiede il diritto della Maestà, come si è accennato, si distribuiscono i Magistrati, mà le Cariche de' Capi di Mare, ed alcune altre, vengon prima scrutinate in Senato. Dopo l'Estrazzione degl' Elettori per lo Maggior Consiglio, radunansi in due lunghi Ordini, che danno di se

di se ammirabile vista, quelli, a quali appartiene il diliberar' in Senato, nella Sala contigua, volgarmente chiamata dello Scrutinio: A' Gradi del Tribunale, e Trono sono piantate due Urne; in esse si pone un pezzolino di Carta chiusa, col nome di quegli, che ciascuno crede più capace a sostenere quell'impiego: Aperte le piccole polize dalla Signorìa, vengon' ad alta voce publicati i nomi dal Gran Cancelliero; indi ad uno ad uno, dati i Voti con Palle di tela bianca in Bussoli presentati da innocenti fanciulli degli Spedali, quegli, che tra' nominati ottiene numero maggiore, rimane eletto: Disciolta l' Assemblea, riede ogn' uno al Gran Consiglio, ove l' Eletto viene confermato, ò riprovato.

36 Succede al Generalissimo il Proveditore Generale di Mare; la Carica è sempre in piedi; mà chi l'esercita, si rinova di biennio in biennio. In assenza del Generalissimo comanda a tutta l' Armata, con l'autorità sopra la vita di tutti gli Uffiziali; dispone delle Cariche a suo arbitrio; Hà l'amministrazione del denaro della flotta, di cui deve render conto al Senato. Trà le Cariche militari di Mare quella di Generale di Golfo è la più antica della Repubblica; mà occupa il terzo luogo: In assenza del Generalissimo a quello spetta il Comando nelle battaglie: Il suo Uffizio dura per lo corso di tre Anni. Spedisce la Republica varj Rappresentanti Publici a diverse Corti di Principi stranieri; mà di quelli parleremo nella IV. Parte.

37 Molto prima si dovea discorrere del governo Spirituale della Repubblica; mà per non confonder le materie, mi sono riservato a parlarne in questo luogo. Capo nella Dominante è il Patriarca, che ne' suoi Editti, e Diplomi, s' intitola, *Divina miseratione Venetiarum Patriarca* senz'altro aggiunto. E' quegli il Primate della Dalmazia, il Metropolitano degl' Arcivescovi di Candia, e Corfù; de' Vescovi di Chioza, e di Toriello: La Chiesa Ducale di S. Marco però non lo riconosce per Superiore: Il Primicerio, come Vescovo particolare, vi celebra gl' Uffizj con Mitra, Pastorale, ed Anello; dà la benedizzione al Popolo; conferisce la Primatonsura, ed i quattr' Ordini minori. La nomina al Patriarcato spetta al Senato; al Doge l'altra al Primicerato: Così il Patriarca, come il Primicerio, sono sempre Nobili Veneti; così succede degl' Arcivescovi di Candia, e di Corfù; de' Vescovi di Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, e Bergamo; Gl' altri Vescovadi vengon conferiti dal Papa a' Gentiluomini di Terra ferma, ed a' Regolari.

38 Hà la Repubblica un'altro Patriarcato, detto d' Aquilea; mà il Prelato risiede in Udine, Città del Friuli. Sendo oggidì Aquilea posseduta dall' Imperadore, pretende S. M. C. goder' anche il diritto della Nomina a quella Dignità; mà la Repubblica hà trovato il modo d'impedire, che succeda la Vacanza, con dar facoltà al Patriarca, di eleggersi egli stesso il Coadiutore, che subito viene confermato dal Senato, col Titolo d' Eletto d' Aquilea. Il Patriarca è Primate d' Istria, e Metropolitano de' Vescovadi di Treviso, Cenedo, Belluno, Feltro, Concordia, Padova, Vicenza, Verona, e del Contado di Trento. Anticamente il Senato avea la nomina a tutti i Vescovadi, e Badie del suo Dominio; mà dell' Anno 1510. nel Trattato di Pace seguita con Giulio II. dopo la lega di Cambraj, spogliossene del tutto, alla riserva de' sopraccennati.

39 Dispongono le leggi della Repubblica, che gl' Ecclesiastici sieno esclusi dal governo: Che le Cariche maggiori non si conferischino che ad attempati: Che più Uffizj sieno incompatibili in un solo sogetto: Che chiunque rifiuta qualche Carica, a cui sia stato promosso, debba pagare per pena due mila Zecchini, e sia bandito per due Anni dal Consiglio, e dal Broglio: Che niuno possa abbandonar' il proprio impiego, benchè sia terminato il tempo, per cui è stato promosso, se prima non gli viene assegnato il Successore; che non possa assentarsi dal luogo della Residenza, senza permissione del Principe.

40 Giusta la disposizione delle medesime leggi, i Nobili non ponno mercanteggiare palesemente. Molti Scrittori, come nel Trattato della Nobiltà accennai, trà quali il Tiraquello, il Romei, ed il Crescenzio, descrivono Venezia trà quelle Città, alla cui Nobiltà non repugna la Mercanzia; altri, che tengon' il contrario,

rio, fondansi in non veder compresi i Veneziani nella limitazione dello statuto di Malta: Suppongono, che que' Cittadini, che fanno tale esercizio, se con lo sborso di cento mila Ducati vengon' aggregati trà Nobili, sieno obligati ad abbandonare la Mercanzia.

41 Mà, perchè per le ragioni addotte nel detto Trattato della Nobiltà la mercanzia per se stessa non è incompatibile assolutamente con la Nobiltà, il saggio Senato sù tal proposito non hà fatto che le accennate leggi, che proibiscono a' Nobili il mercanteggiare palesemente. Anzi è cosa notoria, che la grandezza di moltissime di quelle Famiglie è proceduta in gran parte dal trafico fatto in Levante, dove anticamente le Navi de' Patrizj Veneti andavano a caricar le merci, che venivan trasportate dalla Sorìa; e le Drogne, che venivano dalle Indie per lo Mar rosso, ove i Veneti spedivan due Galeazze denominate da Mercanzia; con queste le conducean' a Venezia. Quivi si distribuivan per tutta l' Europa: Era questa stimata Mercanzia da Principe, perchè degno di lui era il guadagno, che restò molto diminuito, dopochè la Repubblica d' Olanda, avendo intrapreso con le sue Flotte il gran Viaggio per l' Oceano Occidentale, giunse a far suo il Comercio, che prima era de' Veneziani, che però, se bene divenuti già opulenti, dopo che la Repubblica ebbe aggiunto al Dominio del Mare l' altro di Terra ferma, cominciaron' a gustar de' frutti de' Terreni, ancorchè rallentassero il Trafico del Mare, non tralasciaron però di continuar' a spedire le proprie Navi sotto i loro nomi. Per questa cagione fù fatto un Decreto, che a' Nobili non fosse permesso d' acquistare in Terra ferma entrate maggiori di Ducati quattrocento; mà tal Decreto è andato in oblivione.

42 Tornando al nostro principale assunto, convien sapere ancora, che per chiuder la porta alle adulazioni, quelle leggi proibiscon il congratularsi co' promossi a Cariche, fuorchè col Doge, e co' Procuradori di S. Marco. Qualunque Dignità, ò Titolo, che rende sogetto a Principi stranieri, quegli che l'ottiene, innabilita al governo. Chiunque riceve Pensioni da' Principi stranieri, viene segregato dal numero de' Patrizj Secolari, ed espulso da' Magistrati. Alessandro VIII. Uomo dotto nelle leggi, sì Civili, e Canoniche, che municipali della Repubblica, temendo, che D. Antonio Ottoboni suo Nipote, proveduto da esso di Pensioni Ecclesiastiche, dopo la sua morte fosse per soggiacere alle pene imposte dalle leggi della Patria, pensò rimediarvi, con iscoprire candidamente la propria gelosia al Senato; Pochi giorni avanti la sua ultima infermità dunque, per testimonio del Senatore Pietro Garzoni nella sua Storia Veneta, disse a Gio: Lando Ambasciadore appresso S. S *che in molta estimazione teneva egli il grado di Kavalier, e Procurator di S. Marco in Antonio, e in Marco di Kavaliere donatigli dalla liberalità della Patria. Che pareagli, esservi alcune leggi antiche, proibenti l'introito ne' Consigli della Repubblica a' beneficiati in qualunque maniera da Principi esteri; che gli era mancato il modo di soccorrer onestamente i Nipoti, se non con Pensioni, che non credea, fosser' essi compresi negl' accennati Decreti, e restassero vani gl' onori dispensati: Che sommo sarebbe stato il gradimento suo, quando dalla Publica benignità gli si avesse levato un tale scrupolo, che gli rubava la quiete.* Di tutto diede parte il Lando alla Repubblica; mà il discorso d' Alessandro sparse molte ombre nel Senato, non le disciolse. Nulla per tanto fù risposto al Lando. Morto il Papa, D. Antonio si accinse al ritorno a Venezia: Per scemare le opposizioni, prima di partire da Roma, trasferì in testa del figlio Cardinale alcune delle Pensioni, che godea; altre n' estinse. Per far conoscer ch' intendea ripatriare in figura di semplice Cittadino, diede parte di quello avea fatto a Domenico Contarini Ambasciadore in Roma. Giunto a Venezia, fù fatto avvisare da' Savj del Collegio, che dovesse astenersi da comparir' in pubblico cogl' ornamenti della Dignità dalla Repubblica conferitigli. Dopo qualche Mese supplicò, che la Commissione fosse corretta. Francesco Foscari Savio del Consiglio, contro il parere de' Colleghi propose al Senato, che non essendo proprio della Veneta virtù, cancellar' i Caratteri d' onore impressi ne' Nipoti d' Alessandro in memoria della benemerenza di questo, a D. Antonio, senz' entrar' in Senato, non ostante il divieto

vieto mandatogli, fosse permesso valersi de' gradi concedutigli. Il riflesso della disposizione delle leggi, e dello stato della Casa Ottoboni vinsero eziandio i più inclinati alla riconoscenza verso i benefizj d'Alessandro. D. Antonio stesso, riconobbe, che dopo il Soglio Pontificio, le grandezze del Vaticano, il Titolo di Principe, il posto di Nipote di Papa, ed il Comercio con le Corti più cospicue della Cristianità, non potea si presto esser' ammesso alla partecipazione degl' arcani del Governo: E l' Avogadore Giacomo Gabrieli prese la risoluzione, di commetter' a' Ministri dell' Uffizio, che non riconoscessero esso D. Antonio per procuradore; mà, perchè l'ordine fù dato in Voce, non essendovi atto positivo in scritto, restava luogo ancora a dare interpretazione favorevole alla legge. Dimorò D. Antonio per lo corso di dieci intieri Anni in Venezia, vivendo con la più desiderabile moderazione, staccato da Roma, e dalle corrispondenze forastiere, tutto Cittadino nel tratto, e nel costume, fuorchè per quello riguarda la Toga, che mai osò vestire. Fattane dunque sì lunga prova, ed aggiunte nuove benemerenze del Cardinale suo figlio, che in molte occasioni era stato impiegato, e segnatamente in tempo d' assenza d'Ambasciador Veneto della Corte di Roma, il Senato, deposta la rigida austerità degl' andati Secoli, dichiarò, che quanto a se [perchè il Decreto, che vieta a' Secolari l'uso delle Pensioni Ecclesiastiche, e del Gran Consiglio, [magistrato ad ogn' altro Superiore] non vedendo legitimo impedimento, quegli potesse riassumere, come, con indicibile allegrezza, tosto fece, la Dignità già con feritagli di Kavaliero, e Procuradore di S. Marco.

43 Chi compra Terre ne' Stati de' Principi stranieri, viene degradato della Nobiltà, e bandito con la Confiscazione de' Beni: Non si permette tan poco a' Nobili d' acquistar Feudi, e Signorie nello stato stesso della Repubblica; e questo acciò trà loro non si confonda l'egualità. Sono proibiti i Matrimonj co' stranieri; permessi co' Nobili di Terra ferma, e co' Cittadini Veneziani. Le Primogeniture sono proibite, acciò cadendo in un solo le ricchezze, chi le possiede, non abbia con che ingelosire la publica libertà, e gl'altri, restando poveri, spinti dalla necessità non s'induchino a tradirla. In tempo di guerra niuno è esente dalle Cariche publiche, e dalle gravezze comuni anzi il Doge stesso vi si trova sogetto.

44 A' Giudici delle Cause Civili è proibito il ricever Visite, e raccomandazioni dalle parti interessate; Uffizj permessi nelle Criminali, per dar luogo alle Informazioni, ed alla compassione degl' Amici. La Professione d' Avvocato non pregiudica alla Nobiltà. Nelle publiche Assemblee non si parla che in lingua Veneziana: La corrispondenza cogl' Ambasciadori, ed altri Ministri de' Principi stranieri è delitto capitale: L' incontro accidentale stesso con simili persone è motivo sufficiente, per far processar' i Nobili per materia di stato. Agl' Ambasciadori della Repubblica non è permesso partire dal luogo della loro Residenza, se prima non giugne il Successore. Tornati in Venezia, devon dare Relazione scritta del filo di tutti i loro negoziati, e dello stato della Corte, donde sono partiti: Serve quella, per poter formar una Idea della loro capacità, ed informar gl' altri dello stato politico di tutte le Corti, con cui la Repubblica tiene corrispondenza. I Cattolici solamente sono capaci della Veneta Nobiltà, non si ammettono altre Religioni, acciò la diversità non divida cogl' interessi i cuori. I Nobili stranieri vengon'ammessi al Gran Consiglio; mà, se non fanno la loro permanenza in Venezia, sono incapaci di Cariche. A' Principi viene permesso qualche volta d'entrar nel Consiglio con la Spada.

45 La base della Repubblica è fondata più sù la massima della pace che della guerra: Ricorre a questa più per necessità, che per Elezzione. Considera la pace per l'ogetto della guerra: Non intraprende questa, che dopo aver tentato tutte le vie possibili per l'accordo. Se la necessità di tener' in equilibrio le Potenze Cristiane non la costringe a dichiararsi a prò d'una delle Parti, mantiene inviolabile la neutralità. Hà sommamente a cuore la buona corrispondenza co' Principi vicini, ed onora il Pontefice: Hà lega perpetua co' Grigioni: Spedisce un Residente ne' Suizzeri, e tiene di con-

tinuo al suo Soldo Uffiziali di quella Nazione, per poter aver gente da essi in tempo di guerra: Cogl'altri Principi, co' quali confina, tiene corrispondenza a misura del bisogno. Non aspira a dilatare i proprj Confini, sì perchè non può farsi, senza correr un gran rischio; sì perchè ben comprende, che quando un Corpo è troppo smisurato, non senza difficoltà può tramandare gli Spiriti bastanti al Cuore.

46 Hà per massima, di tener contenti i Popoli con la libertà, con l'ozio, con la giustizia, co' spettacoli dilettevoli, con la domestichezza, e compiacenza del Senato, che non sdegna d'intervenire a molte Feste popolari; con l'adito sempre aperto ne' Magistrati, per esporvi le proprie querele; con l'abondanza del Vitto; con la soavità del governo. Ne' delitti gravi usa rigore formidabile; negl' ordinarj pratica piacevolezza. Affinchè le famiglie non si perdano, permette, che con moderate somme si riscuotano i beni confiscati. Non aggueriscevi Popoli, acciò non concepiscano spiriti torbidi. Con tenere la Plebe Veneziana divisa nelle fazzioni di Nicolotti, e Castellani; con permetter varj divertimenti, impedisce le rivolte del Popolo contro la Nobiltà. Procura, che i Patrizj stiano uniti, acciò le amarezze trà loro non sieno Scintille, che produchino un grand'incendio. Non si prende pena delle nemicizie trà Nobili di Terra ferma, perche le loro divisioni impedischino di pensare ad intorbidare il publico riposo. Con arrollar Gente straniera, tiene in freno il Popolo, e mantiene in esercizio le Arti. Non dà il Comando delle Armi di Terra a' suoi Patrizj; bensì di quelle di Mare; così divide la potenza; tronca le misure all'ambizione. Dipendendo il suo accrescimento dalle forze maritime, hà tutta l'attenzione per questa milizia; non conferisce tali Cariche che a' Patrizj. Il nervo principale delle sue forze consiste nel Mare, sì per cagione del suo sito, sì per la difesa della Souranità del Golfo, sì per la conservazione delle Isole del Mediterraneo, e delle Provincie vicine al Mare, che per la sicurezza del Trafico d'Oriente. In tempo di pace non mantien meno di venticinque Galere, e quattro Galeazze, con quantità di Barche, e Bregantini armati, per tener libero il Mare. In tempo di Guerra accresce il numero a proporzione del bisogno.

47 L'Arsenale può provedere qual si sia grossa Armata, sendo il più bello, ed il più ben fornito dell'Europa; anzi con ragione può chiamarsi una delle meraviglie del Mondo. Il suo continente gira per tre miglia; non v'hà che una Porta, ed un Canale, per cui escono, ed entrano i Vasselli, anche di smisurata grandezza. Hà magazeni distinti per ciascuna delle cose bisognevoli per le Navi: Vi lavoran'ordinariamente mille, e quattrocent' Artefici. Quivi, come in un Seminario si alleva numero grande d'Artisti, che da se stessi formano quasi una piccola Republica. Una parte di essi per tutto 'l corso dell'Anno si trova occupata in fabricar Galee, Galeazze, Navi, Bregantini, ed altre sorti di Vasselli; in fare tutti gli stromenti per quelli necessarj, come Alberi, Remi, ed altre cose simili d'ogni sorte. Altri fabricano Catene, ed Ancore; Altri fondono Cannoni, Mortari, palle, canne da Schioppo, ed ogn' altra sorte d'Artiglieria; Altri sono occupati in far Cordami, Vele, ed altre cose simili necessarie alla marinaresca. Trovansi in quel gran Continente quarantamila Pistole; ducentomila Sciable; sessantamila Partegiane; centomila Giavarine; trentamila Balestre d'una specie; cinquanta mila d'un'altra cinquecentomila Spade; ducentomila Moschetti; mille pezzi di Cannoni; altrettanti Falconetti; Cinquecento Colombrine; cose tutte conservate a meraviglia bene per la guerra, come un Tesoro. Avvi un Fondaco, dal quale continuamente si cava quella gran quantità d'Armi d'ogni sorte, sì pe' Vasselli, che per le Armate Terrestri, e per le Fortezze. Abitano in quella gran Mole tre Proveditori, che, durante la loro Carica, han luogo in Senato. Il suo mantenimento costa ogn'Anno cinquecentomila Ducati.

48 Stipendia continuamente la Republica quindicimila Uomini, chiamati Cernide; cioè scelti, destinati a tener'in freno i Popoli, ed a reprimer le novità, che i Confinanti potessero tentare. Mantiene altresì alcune migliaja di Soldati, chia-

chiamati Cappelletti, gente fedele, e brava; nemica irreconciliabile de' Turchi: Alla loro fede commette la custodia delle Piazze di maggior gelosia: Li tiene divisi ne' Presidj, perchè uniti non gli dieno motivo di temer di loro: Stipendia parimente venticinque Compagnie, i di cui Capitani sono chiamati Condotti: Sogetti così ricompensati de' servigj prestati al Publico: Le loro Cariche sono perpetue, e passano agl' Eredi: Lo stipendio è molto rilevante: Vi sono altre Compagnie di Cavalli, quasi in pari numero, di stradiotti, che sono simili a' Kavallegieri, Schiavoni, Albanesi, Dalmatini, e Morlacchi: Gl' ultimi, scosso il giogo Turchesco, spontaneamente si sono resi sogetti alla Repubblica; gente brava, per far scorrerie, con cui infestano il Paese Turchesco. Quando i Turchi inquietano quello della Repubblica, questa dona un Zecchino per ogni Testa di loro.

49 Le Fortezze sono meravigliosamente provedute di munizioni, e d' Artiglierie: Quasi tutte le Città di Lombardia sono ben fortificate, ò tengon' il freno di forti Cittadelle. La Souranità del Mare Adriatico viene paragonata ad una grande Provincia. Il possesso del Golfo trovasi autorizato, non solamente da lungo corso d' Anni, mà anche dal diritto delle leggi delle Genti, che dà al primo occupatore i beni, che trovansi senza Padrone: Gl' Imperadori Greci, a' quali appartenea, lasciaronlo in abandono: La Repubblica espurgollo dalle Piraterie de' Narentini: Gl' Imperadori, che da tal colpo ben conobbero l' ubidienza dell' Istria, Dalmazia, Albania, Puglia, ed Abruzzo, Provincie, che, sendo esposte alle rapine de' Corsali dell' Imperio Greco, minacciavan procacciarsi la difesa d'altri Signori, ne protestaron' obligo alla Repubblica. Si aggiugne il diritto della guerra sostenuta per lo corso d' Anni censettant'uno contro gli stessi Narentini, che finalmente dell' Anno 996. ne cedettero il possesso contro i Normandi nella Puglia, contro i Pisani, e Genovesi, che per lo corso di trecent' Anni gle lo contrastarono con le Armi. Avvi poi la Donazione fatta da Alessandro III. in ricompensa della protezzione presa di lui contro Federigo Barbarossa, e della Vittoria da essi riportata in Mare contro Ottone figlio dello stesso Federigo. La più fondata opinione però vuole, che quel Papa istituisse la Cerimonia di sposar' il Mare per segno di Dominio; non già che gle ne facesse la Donazione. Viene autenticato il possesso dalla toleranza de' Principi d'Europa, mentre permettono, che i loro Ambasciadori assistano al Doge, quando fà detta funzione: Hà di più la Republica contrastato sempre l' ingresso nel Golfo ad ogni Vassello da guerra: E finalmente il Papa di novennio in novennio gli conferma la facoltà d'esiger le Decime dal Clero, perchè possa tener netto il Golfo da' Corsali Barbareschi.

50 Abbiam parlato fin'ora del Governo della Republica, col suo Capo, vedremo adesso, come si contenga, seguita la morte del Doge, sì nel governo, che nell' Elezzione del Successore: Seguita, dico, la morte dell' ultimo Regnante, i Consiglieri, ed i Capi de' Quaranta, a' quali spetta il Governo della Città, portansi ad abitare nel Palazzo Ducale: Si eleggono cinque Correttori degl' Ordini del Palazzo, tre Inquisitori delle operazioni del morto Doge. Spediti tali affari, e celebrate le Esequie, si raduna il Gran Consiglio: Si pongono in un Cappello tante Palle, quanti sono i Consiglieri, che vi si trovano, trenta d'Oro, tutte le altre d'Argento; Indi un Consigliero, il più giovane, ed un Capo di Quarantia, portandosi nella Chiesa di S. Marco, scelgono un fanciullo, a cui vien dato nome di Ballottino, e lo conducono in Consiglio. Chiamansi poscia a cappello tutti i Nobili; il fanciullo, ogni volta che sente pronunziar' il nome di uno di essi, prende dal Cappello una Palla; quegli, al cui nome toccano le Palle d'oro, chiamansi Eletti. I loro Padri, figli, fratelli, cugini, ed altri congiunti, escon di Consiglio; così fanno gl' altri delle Palle d' argento; sicchè restano solamente quelli delle Palle d' oro; purchè non ve ne sieno d' una stessa famiglia. Pongonsi poi nel Cappello altre trenta Palle, delle quali nove d' oro, le altre d'argento: Quelli, a' quali toccano le Palle d'oro, restano in Consiglio; gl' altri partono: I Nove, con sette Palle favorevoli, n' eleggono quaranta; Questi

chiamati Gran Consiglio, di nuovo mettono nel Cappello quaranta Palle, delle quali dodici sono d'Oro; quelli, a cui queste toccano, restano, partendo gl'altri, ed eleggono altri venticinque con nove Palle favorevoli: Si mettono poi nel Cappello altre venticinque Palle, delle quali nove d'oro; quelli, a cui queste toccano, con sette Palle favorevoli, eleggono quarantacinque Votanti, che si chiamano ancora una volta Gran Consiglio: Mettendo essi nel Cappello quarantacinque Palle, delle quali undici d'Oro, eleggono undici Elettori, che sono quelli, a cui la Sorte fà toccare le Palle d'Oro; ed essi con nove Palle eleggono quarant'uno Elettori. Chiamato poscia il Gran Consiglio, con l'intervento ancora di quelli, che non arrivano al trentesimo Anno d'età, si confermano gl'Eletti: Celebrata la Messa dello Spirito Santo, e preso il giuramento dagl'Elettori, questi, chiudendosi in Consiglio, con venticinque Palle favorevoli, eleggono il Doge.

51 La prima cosa, che faccia il nuovo eletto, dopo aver prestato il giuramento, giusta l'antico costume, consiste in farsi vedere al Popolo: A tale effetto monta sopra una Machina, chiamata Pozzo, fatta veramente in figura di Pozzo, sostenuta sopra una Bara, portata da ducent' Uomini in circa di quelli delle Maestranze dell'Arsenale: Sedendo il Doge dentro quella Machina, uno de' di lui figli, ò altro prossimo parente, gli stà dietro le spalle in piedi. Mentre viene portato attorno alla Piazza di S. Marco, getta al Popolo molte monete d'oro, e d'argento, preparate dentro due Bacili. Tal'atto di liberalità fù introdotto dell'Anno 1172. dal Doge Sebastiano Ziani, di cui si è parlato di sopra.

52 Seguendo l'Elezzione in tempo, in cui il nuovo Eletto si trovi fuori della Dominante, i quarant'uno Elettori danno parte al novello Principe della sua promozione, come seguì in persona di Francesco Morosino, che, trovandosi Capitano Generale di Mare il dì 3. Aprile dell'Anno 1688. fù chiamato al Principato, con lettere del seguente tenore: *Serenissimo Principi nostro Francisco Mauroceno Dei gratia Duci Venetiarum, & Capitaneo Nostro Generali Maris Dominii Venetiarum salutem, & dilectionis affectum.*

53 *Chiamato dalla suprema disposizione agl' Eterni riposi il Serenissimo M. Antonio Giustiniano, Principe di sempre degna ricordanza, si sono da noi convocati i soliti Consigli, perchè, in conformità del prescritto dalle leggi, gli fosse destinato il Successore: Radunatisi però li quarantun' Elettori, invocato il nome dello Spirito Santo, e riflettendo al singolar merito, che adorna la Serenità Vostra, al valore insigne, dal quale hà ritirato la Patria moltiplicati essenzialissimi vantaggi in tante Cariche, e particolarmente in quella di Capitano Generale di Mare, che ora ella per la terza volta, con vera lode, sostiene, sono questi Signori di unanime consenso, e con universale consolazione, ed applauso, concorsi ad eleggerla per Principe, e Capo della Repubblica nostra. Noi, che sperimentiamo vivo contento, di vederla collocata nel Posto, e nella Dignità ben dovuta alle sue eminenti Virtù, ce ne rallegriamo con noi medesimi, come lo faciamo grandemente colla Serenità Vostra, sotto i di cui Auspicii confidiamo vedere sempre più prosperate le cose publiche. Siamo certi, ch'ella si compiacerà continuare nella direzzione di coteste gravissime occorrenze, come lo troviamo necessario, finchè venga da noi diversamente disposto, e che colle parti di prudenza, di vigilanza, e di zelo, che sono proprie di lei, anderà proseguendo nel promovere que' profitti, che saranno riconosciuti dalla sua grande, e matura sperienza, e più confacenti al publico bene, a maggior ornamento di se stessa, & ad intiera gloria della sua Patria, mentre noi anderemo insistendo nell'applicazione, e ne' studii più attenti, per assisterla co' possibili rinforzi, ond' ella abbia i mezi aggiustati alle importanti meditate imprese, e corrispondenti alla Dignità del Capo della Repubblica, che deve dirigere le imprese. Il più, che ci occorre aggiugnere in questo caso, si contenterà intenderlo dal Segretario nostro Giuseppe Zuccato, che le spediamo con le presenti, e colla beretta Ducale, a cui presterà fede, come farebbe a noi medesimi. Fratanto preghiamo S. D. M. di dare alla Serenità Vostra lunga, e felice Vita.*

Gio: Battista Nicolosi Segretario.

Secon-

54 Seconda lettera scritta parimente al novello Doge da quarantun' Elettori.

Sereniſſimo Principe.

Dio benedetto, che hà prescelto Vostra Serenità per Difensore di sua Santa Fede, e Promotore di nostra gloria, hà collo Spirito di Pace unito nel cuore di questi Eccellentiſsimi Signori concordi le volontà, ponendo nel di lei Capo il Diadema, ed unendo nelle sue mani lo Scettro, e la Spada della Repubblica, per dilatar' in uno l'eterna felicità del Governo, ed il Trionfo continuato delle Armi: Alla concordia de' Voti corrisponde la consonanza degl' animi, che ripieni di publico zelo, e particolar rispetto, presagiscono, ed implorano dalla suprema Onnipotenza Vita, e Vittorie alla Serenità Vostra, con cui dilatando la Potenza, ed accrescendo l' Impero, si conformi all' Eternità la sussistenza della Repubblica, non mai disgiunta dalla sua Cattolica Religione. Riceva Vostra Serenità in attestato dell Universale, ed acclamata venerazione i sentimenti del giubilo, e dichiarazione d' ossequio, con cui accrescendo il nome, ed il grado, attendiamo nella vicina Campagna i più felici successi, e fortunate operazioni, dalle quali ne risulti il Diadema glorioso della Serenità Vostra, la restituzione delle antiche marche, e delle più Illustri memorie de' suoi Predecessori; mentre con rinovato rispetto ogn' uno di Noi si conferma D. V. Serenità.

55 Giunto all' Armata sì felice avviso, si diè principio alla Solennità dell' Esaltazione di sua Serenità, che se bene ne avea avuta precedente notizia, fino a quel giorno erasi contenuta nelle formalità di Capitano Generale; tutte le Galere, le Galeazze, le Navi, ed altri Bastimenti, che trovavansi in Porto Poro, espoſero Bandiere, e Fiamole; ed adobbata pomposamente la Poppa della Galera Generalizia; eretto un Soglio alquanto elevato nel prospetto di essa, verso le 14. ore unironsi i Capi di Mare Girolamo Garzoni, Proveditore dell' Armata; Pietro Querini, Capitano straordinario delle Galeazze; Agostino Sagredo, Capitano ordinario delle medesime; Benedetto Sanudo, Capitano del Golfo; Carlo Pisani, Governadore de' Condannati, e Paolo Nani, Commissario dell' Armata, mancando i due Capitani delle Navi, straordinario Venier in Arcipelago, e l' ordinario Pisani a Curzola, siccome, l' Ammirante Zaguri al Zante. Sua Serenità, con manto Cremisi, foderato di ricco drappo d' oro, col Berettone in testa, giusta l' uso de' Capitani Generali, fatto ad imitazione del Dogale, finchè siegua la Coronazione, comparve sotto Poppa, tenendo nella destra il Bastone da Comando; inchinata da tutti i Capi di Mare suddetti, seguirono intanto sette scariche di Cannone delle Navi, e tre di Moschetteria dall' Esercito. Avvicinatisi poscia al Soglio i Capi suddetti di Mare, con tutta sommissione, usarono le loro Uffiziosità, baciandoli il manto; indi a cenni di sua Serenità si posero a sedere sopra banchette preparate a diritta, ed a sinistra: Comparso poco dopo il famoso General *Kinigsmarch*, accompagnato dal Proveditor di Campo Daniele Delfino IV. fece alla Serenità Sua triplicate umiliazioni; giunto al Soglio, levossi in piedi il Doge, a cui il Generale, baciatagli la mano, espresse con alti concetti il suo giubilo, la propria rassegnazione, ed il grande fervore, che nudriva di sagrificar la vita alle sue glorie: Il Doge allora con brevi, e maestose parole, rispose, esser certo del di lui contento, e far capitale dello stimatissimo suo valore, di cui in tante occasioni avea dato sì gloriose riprove; che, siccome era distinto il suo merito, così con distinzione sarebbe stato sempre gradito, e rimunerato; e fattogli motto di sedere, si pose quello alla destra sopra il Proveditore dell' Armata, luogo dovutogli. Avanzossi appresso il Nobil Delfino, che usate le parti di sommissione, come gl' altri Capi di Mare, venne corrisposto: Fatto intanto l' apparecchio per la Messa vicino alla Poppa, e postasi Sua Serenità in ginocchio sopra due grandi Cuscini di Velluto riccamente guerniti d' oro, si venne alla celebrazione, e quella terminata, si diè fine alle cerimonie co' debiti complimenti. Fù fatto copioso donativo all' Esercito, e da quel giorno cominciò a sottoscriversi il *Doge Capitan Generale*. La sera, e per molti giorni appresso continuarono i segni di gioja, sì in Mare, che in Terra. Il secondo giorno comparve Sua Serenità sotto Poppa, come

me avea fatto nel precedente, e furono introdotti a baciargli il manto, così i Nobili, come i Graduati militari.

56 La mia Penna, quantunque chiamata altrove, non sà allontarsi dalle glorie di questo Eroe, che, giunto appena sul Trono, viene chiamato a nuovi cimenti volea dire a nuovi Trionfi. Dovendo la Repubblica dar'il Successore a Domenico Mocenigo, che avea terminato il corso del suo Generalato, invitati gl' Elettori a proporre il nome di quello, ch'essi stimavano più opportuno, novantacinque di essi, per testimonio del Senatore Pietro Garzoni nella sua Storia Veneta, scrissero il Doge Francesco Morosino. I Consiglieri che, siedono da amendue i lati del Doge, levati in piedi, lo richiesero del suo volere, dicendogli, che *da i più era desiderata la sua Persona, a riassumer' il governo militare: Ch'egli l' avea tre volte, con tanta gloria, sostenuto; e l' ultima con l' acquisto d' un Regno: Che l' Armata era in isconcerto; che l' esito infelice della Canea avea inferito grande pregiudizio alla fama delle Publiche Armi, e che potea egli solo, col credito, coll'esperienza, col senno, e col valore ridonare la fortuna alla Patria*. Scusossen' egli per la grave Età di settantaquattr' Anni, e per qualche infermità, che di tratto in tratto battea il vigore del suo temperamento, benchè in apparenza vegeto, e robusto: Mà, rinforzate da' Consiglieri le istanze, si rese, e dichiarossi, che, ad onta degl' addotti legitimi impedimenti, volea secondare la brama del Senato, e sagrificar'anche il resto de' suoi giorni a' publici bisogni: Udito da'Senatori, e penetrato da quelli, ch' eran' accorsi alle Porte dello scrutinio il consenso del Doge, inesplicabile fù il giubilo, che brillava su'l volto di tutti. Tornato il Doge su'l Trono del maggior Consiglio, fù proposto, che S. Serenità fosse ricercata col Senato ad intraprendere la suprema Carica delle Armi. Con pienissimi Voti di benedizzione abbracciato il Decreto, corse subito per la Città la Voce. Non si può spiegare, quanto fosse grande l'allegrezza; i plausi a' pregi del Principe, alla prudenza del Senato; quali gl' augurj di felicità. Presa la risoluzione in Senato, fù letta al Doge in Collegio: Egli, levatosi in piè, e tratto dal Capo il Corno Ducale (complimento non usato co' Cittadini, se non quando ringrazia il maggior Consiglio della sua Creazione) posti in non cale gl' ostacoli della vecchiezza, e dell' infermità, offerse se stesso alla Patria. Comunicatane la notizia da' Ministri Veneti alle Corti straniere, non vi fù Principe, che non tessesse lodi alla prudenza della Repubblica, encomj a' meriti del Doge, celebrandolo tutti un' Illustre Capitano; l' Imperadore Leopoldo segnatamente chiamollo Eroe del suo Secolo: Le Città suddite diero segno del loro giubilo co' doni di rilevanti somme di denaro. La Repubblica preparò Galea, e Corte da Principe; accrebbe il numero delle Truppe, di munizioni, di denaro, e di tutto ciò, che richiedea la Maestà del Principe. Formaron la Consulta, oltre, il Doge, due Consiglieri, Giorgio Benzone, ed Agostino Sagredo, i Proveditori, ordinario, e Straordinario dell' Armata. I Ministri de'Principi tutti compliron col Doge, presagendogli Trionfi. Il Nunzio presentogli un Breve, in cui il Papa comendava, e benedicea il Consiglio. Il medesimo Uffizio fù passato da tutti i Magistrati più gravi della Città. La matina di 24. Maggio 1693. giorno stabilito per la partenza, radunatosi nelle Sale del Collegio il Senato, co' Parenti, ed Amici del Doge, tutti in Abito di porpora, comparv' egli nel vicino Oratorio col Manto da Capitano Generale; udita la Messa, discese nella Chiesa Ducale di S. Marco. Marchiavano intanto i Carabinieri, gl' Alabardieri di Campagna co' Fucili; i loro Ajutanti; gl' Alabardieri ordinarj con le Alabarde, co' loro Capitani, altri Uffiziali è numeroso seguito. Comparve poscia la Croce, seguitata dal Clero di S. Marco, e dal Patriarca. Indi la Nobiltà di Terra ferma, Maggiordomo, Segretarj del Senato, co' Ministri Ducali, Segretario del Doge, i Generali, ed il Gran Cancelliero: Preceduto da Pompa si riguardevole, comparve il Doge, col Bastone Generalizio in mezo al Nunzio, ed all' Ambasciadore di Francia, servito da molti Paggi, che sostentavano lo strascico; e seguitato dalla Signoria, Procuradori di S. Marco, Magistrati; i due accennati Consiglieri; Senato, Parenti, ed Amici: Calati tutti nella Ducale, il Patriarca cantò la Messa so-

sa solenne, e benedisse lo Stendardo. Cantato l' Inno di grazie, uscì dal Tempio lo stesso accompagnamento, che processionalmente girò per l' ampia Piazza di S. Marco, ripiena d' un Mondo di gente, trà cui 'l fiore della Nobiltà d' Italia.

57 La mattina del seguente giorno, col medesimo Ordine, e pompa, uscì il Doge per la Porta del Broglio, e voltando a sinistra, andò ad imbarcarsi sopra il Bucentoro, tanto superba, quanto vasta Nave, tutta intagliata, e coperta d'oro, che suol servire solamente il giorno dell' Ascensione al Doge, ed alla Signoria per la cerimonia dello Sposalizio del Mare. L'ingresso del Doge nel Bucentoro fù accompagnato dallo sparo delle Artiglierie delle Galee, Galeazze, ed altri Legni armati, che in forma di meza luna facean nobil Corteggio con le loro Bandiere, e dalle innumerabili Voci di Giubilo del Popolo, che nelle Barche, in Terra, sù le fenestre, sopra Tetti, e Balconi era Spettatore. Nel Bucentoro ebbe luogo con la Signoria, solamente il Senato; gl'altri Patrizj col Titolo di Parenti, ed' Amici montarono sù tre Piatte Ducali, riccamente adorne, col seguito d' altre sette destinate di conserva. Giunto al lido, trasferissi il Doge ad orare al Tempio di S. Nicolò; indi ritirossi verso la Galea, e postosi a banda destra co' due Conseglieri, Francesco Mocenigo suo Luogotenente Generale, Andrea Pisani Commissario Pagatore, Roberto Papafava suo Commissario, cogl' altri Nobili in Armata, ricevette, e corrispose a' convenevoli complimenti. Partì poscia il Bucentoro di ritorno alla Dominante con la Signoria, e Senato, onotato con nna gran Salva. Il Doge quivi rimasto, a primo tempo favorevole proseguì felicemente il suo Viaggio. Giunto alla Vista di Malvagia, dove, aspettando l' Armata, dal Capitano Generale Mocenigo incontrato con le Galee, ricevette il Comando. Fatto un giro per l' Arcipelago, ed eretta una Torre sul Porto d' Egena, occupò l' Isola di Culuri. La morte invida delle di lui glorie impedì il progresso delle conquiste segnatamente della sospirata Piazza di Negroponte, a cui come centro de' suoi affetti, eran dirette tutte le sue misure. Il generoso Senato, in segno di grata memoria, decretò, che agl' altri elogj riferiti nel Trattato della Nobiltà prima, poi in quello dell' Onore, s' aggiugnesse alla Porta della Sala dello Scrutinio, in cui era stato eletto Capitano Generale, la seguente Inscrizzione.

FRANCISCO MAVROCENO
PELOPONNESIACO
SENATUS.
ANNO 1696.

58 Fù il Gran Morosino di fattezze più che mediocri; di membra, e forze corrispondenti; di bella carnagione; risplendea in lui la Maestà; era fornito bastevolmente di letteratura; di buon' ingegno e pesato giudizio; sperimentato nella guerra, segnatamente in Mare; intrepido nelle avversità; facile al perdono. Da Nobile d' un Sopracomito suo Congiunto, per tutti i gradi, lungo, e benemerito camino, con raro, ed insolito esempio quattro volte ascese al sommo di Capitano Generale, e di Principe della Patria.

59 In parlando, ò scrivendo al Doge di Venezia, per testimonio dell' Attio (*a*) si usa il Titolo di *Serenità*, per distinguerlo dagl' altri Duchi, co' quali si usa quello d' Altezza Serenissima. Riferisce il Cardinal Baronio (*b*) che Onorio Papa I. volendo premiare il zelo della Repubblica di Venezia, che abandonati gli Scismatici, unissi alla Chiesa Romana, a cui domandò il Vescovo, fregiolla con lo specioso Titolo di *Cristianissima*, scrivendo al Vescovo di Venezia, ed Istria di questo tenore. *Suademus, & Decretales Apices Fraternitati Vestræ dirigimus, per quos expetimus, ut loco Judæ alius Vitæ probabilis ad regendum Gregem Dominicum promoveatur, & non immeritò is, qui devictus est, & Judæ actibus comparatur, & moribus. Nam quod ille in Capite, hoc iste videtur excrevisse in Corpore: Primogenium itaque*

(a) *De Tit. f.* 11. (b) *Ann.* 630 *f.* 213. *lett. C. Tom.* 8.

que Subidaconum, & Regionarium nostræ Sedis Gradensi Ecclesiæ Episcopali Ordine, cum Pallii benedictione direximus consecrandum. Oportebit ergo Fraternitatem Vestram, juxtà legem Ecclesiasticam, cuncta disponere, capitique vestro sinceram obedientiam exibere. Nos enim dirigentes homines nostros ad Excellentissimum Longobardorum Regem, injunximus, ut eundem Fortunatum, ut relicta ab eo Repubblica, ad Gentesque prolapsum, & abnegata Concordiæ Unitate Deo Rebellem, & perfidum, nec Nos res quascumque, secum aufugiens, abstulisse monstratur, expectat, & repetere non moretur, ut & hi, a quibus repetuntur, a partibus CRISTIANISSIMÆ *Reipublicæ parem Justitiam consequatur.*

60 La Repubblica, scrivendo al Rè di Persia, usa i Titoli di *Serenissimo, & Excellentissimo Domino Sciah Abbas Imperatori Persarum, Abibergiam, Siruam, Hazach, Corasam, Chilam, & aliorum Regnorum Patri Victoriarum, Justitiæ Amatori, & Regi Regum Orientalium Invictissimo.* Le lettere si scrivono in formatelle, e con le majuscole d'oro, ò rosse; si mandano in ricca borsa di broccato, con Cordoni, e fiocchi di seta, e d' oro; così il Sigillo. Il Persiano alla Repubblica: *Adorno di felicità, Principe confederato, e Grande di Venezia, e delli Stati, Bergamasco, Cremasco, Bresciano, Veronese, Padovano, Polesine, Cadroino, Istria, Dalmazia, di Epiro, Lesina, Corfù, Cefalonia, Zante, Cerigo, Candia, del Vicentino, del Trevisano, Feltrino, Belunese, Cherso, Arbe, e Chersoneso &c.*

61 Scrivendo la stessa Repubblica al Gran Duca di Toscana, usa *Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Cosmo Medices Magno Duci Hetruriæ &c. & filio Nostro Carissimo.* *NELL' INSCRIZZIONE: Illustrissime, & Excellentissime Domine fili noster Carissime.* Le Lettere in Corpo sono volgari, e col Titolo di V. A. un Segretario le soscrive. Il Gran Duca, scrivendo alla Repubblica, nell' Inscrizzione usa, *Serenissimo Principe.* In Corpo *Vostra Serenità.* Nella Soscrizzione: *Ossequente figlio, e Servidore. Il Gran Duca di Toscana.*

62 Col Gran Maestro di Malta la Republica nell' Iscrizzione, usa i Titoli d' *Illustrissimo; e Reverendissimo:* In Corpo *V. S. Illustrissima:* In fine *D. V S. Illustrissima, e Reverendissima.* Il Gran Maestro alla Repubblica nell' Inscrizzione: *Serenissimo Signor mio Osservandissimo:* In Corpo, *Vostra Serenità.* In fine di *Vostra Serenità.*

63 Al Gran Sultano: *Serenissimo, & Excellentissimo Regi invictissimo, utriusque Asiæ, & Europæ, Arabiæ, Persarum Imperatori plurimum honorando.* Il Sultano alla Repubblica: *Al Glorioso trà Principi Grandi della credenza di Giesù, eletto sopra li Potentati dominanti della Nazione del Messia; arbitro delle differenze publiche, che vertono trà Popoli Cristiani, vestito del manto della Magnificenza, e di maestà, Signore di stima, onore, e Gloria, il Doge della Repubblica di Venezia &c.*

64 La Repubblica al Czar di Moscovia: *Serenissimo Domino Magno Duci Russiæ, Valdimericæ, Muscoviæ, Plescoviæ, Smolechæ Zuerdæ &c. Imperatori Cassam, & Astracam Potentissimo.* Il Czar alla Repubblica: *Celsissimo, ac Excellentissimo Principi Domino Domino &c. Dei Gratia Archiprincipatus Venetiensis, & Universo Senatui Venetiarum.*

65 Col Rè di Tunisi la Repubblica: *Serenissimo, & Excellentissimo Domino Illustri Regi Tunesis.* Col Rè di Marocco la medesima Repubblica. *Serenissimo Sultano &c.* di fuori: *Assimi Marochi Regi potentissimo, & Amico Nostro plurimum honorando.*

66 In Venezia alcuni Nobili di primo rango, per distinguersi dagl' altri, avean cominciato ad usurparsi il Titolo d' *Alta Eccellenza;* mà il saggio Senato, nemico delle inutili pompe, con ordinare, che non s' introducessero novità, ridusse il tutto alla parità. Anzi sù tal proposito io tengo lettera d' uno de' primi lumi della Repubblica, che mi scrisse, esser stato divisato, di riassumere l' antico Titolo d' *Illustrissimo*, mà, per esser il Cerimoniale de' Titoli universalmente alterato, fù posto in silenzio.

67 Darem fine al presente Capitolo, con riferire ciò, che si dice delle rendite della Repubblica: Molti Scrittori vogliono, che le ordinarie, non comprese le nuove imposizioni, le Decime del Clero, la vendita del Carattere di Patrizio, di Procuradore di S. Marco, ed altri Uffizj; le Condanne pecuniarie, il richiamo de' Banditi, la libertà a' Prigionieri, ed altri utili simili, ascendano a sei in sette milioni di Scudi Romani; sicchè in tempo di pace avanzi molti milioni. Gl' Ebrei di Venezia solamente, se crediamo all'

all' Amelot, nel tempo dell' ultima guerra di Candia, foccorfero l' Erario di cinque in fei milioni.

CAPITOLO XXXVIII.

Della Repubblica di Genova.

1 LA Città di Genova, Capo della Liguria, fe crediamo ad alcuni Scrittori, riconofce i fuoi fondamenti da Giano Rè d' Italia: Un' altro Giano, che fù Rè di Troja, la refe più ampia, il perchè vogliono, che nella fua infanzia Giana foffe detta; nome corrotto poi in quello di Genova. Altri attribuifcono la di lei fondazione a Genovino, Compagno di Fetonte; altri a Genuo, figlio di Saturno; mà, comunque fi fia, fù fogetta a' Romani, da' quali, dopo effer ftata diftrutta da Magone figlio d' Amilcare Cartaginefe, fù riedificata. Dell' Anno DCLX di noftra falute fù diftrutta ancora una volta da' Longobardi: Riedificata di nuovo fotto l' Impero de' Rè d' Italia, ubidì a Carlo Magno, e fuoi Succeffori per lo corfo di cent' Anni. Di que' tempi crebbe di popolo, e di riputazione; ficchè, ottenuta la permiffione di crear Magiftrati, e metter in piedi Armate, fotto il Comando d' Ademaro fuo Governadore, foccorfe i Corfi foggiogati da' Saraceni, che reftaron vinti, e diftrutti: Fù allora, che la Corfica reftò in potere de' Genovefi, che tuttavia la poffiedono: La conquifta di quel Regno li refe sì formidabili in Mare, che fogiogaron' anche Cipro, e fero prigione quel Rè, che fù poi rilaffato, e rimeffo nel Regno, con obligo di pagare Annuo tributo, e con lafciar' in potere de' Genovefi la Città di Famagofta per loro ficurezza. Rovinò Ademaro i Pifani; impadroniffi di Gaza, Mitilene, Lesbo, Scio, Pera; e diftefe i Confini fino all' eftremità dell' Europa, la dove il Tanai sbocca nella Palude Meotide; fogiogata Teodofia, ò Caffà nella Taurica Cherfonefo.

2 Dell' Anno 935. i Saraceni, tornati a danni di Genova, la pofero a ferro, e a fuoco; mà i di lei Cittadini, con poderofa Armata, portatifi in feguito de' Vincitori, ricuperaron da quefti i prigionieri; ed impadronironfi dell' Ifola di Sardegna: Indi fero molte altre gloriofe imprefe, per cui impetrarono dalla Sede Apoftolica molti privilegj, e grazie. Un tempo furon Signori di tutti que' Popoli della Liguria, che trà 'l Varo, e la Magra, lungo il Mare, e le Pendici degl' Appennini, fono comprefi. Mà nelle difcordie tra' Cittadini, non folo perdettero l' acquiftato; mà, per ifcampare l' ultimo efterminio, furon coftretti ad implorare il Patrocinio d' Errico VI. Imperadore. Iodi di Roberto Rè di Napoli; pofcia di Carlo VI. Rè di Francia; finalmente de' Duchi di Milano. Prefentemente la Repubblica è Padrona di quel Paefe, che volgarmente vien chiamato Stato, ò Riviera di Genova, che da' Moderni fi divide in Riviera di Levante, e di Ponente.

3 Lo di lei Governo hà mutato Siftema, non dodici volte, come nel Trattato della Nobiltà fi diffe; mà ben ventiquattro. Fù fogetta a' Conti, Confoli, Podeftà, Capitani, Governadori, Luogotenenti, Rettori del Popolo, Abati, Riformatori, Dogi, sì Nobili, che Popolari. Cominciò il Governo de' Confoli dopo l' Anno 1099. così profeguì fino al 1257., quando Guglielmo Boccanera dal Popolo fù dichiarato Prefidente, e Capitano: La di lui autorità durò fino all' Anno 1262. Da quefto tempo fino all' 1339. il governo ftiede in potere de' Nobili. Mentre Gio: XXII., e Roberto Rè di Napoli ne aveano la foprintendenza, inforti gl' odj, e le nemicizie trà Cittadini; difcacciati gli Spinola, ed i Doria, il Popolo eleffe Simone Boccanera per Governadore, con Titolo di Doge, che con la fua prudenza, e valore rimife la Repubblica in libertà, in cui per le difcordie de' Cittadini non fi confervò lungo tempo; anzi, difcacciato il Boccanera dell' Anno 1344., occupò il fuo luogo fino all' Anno 1350. Gioanni di Mutta, che di quel tempo morì, ed ebbe per Succeffore Gioanni Valenti; mà, avendo quefti rinunziato il Governo dell' Anno 1353., i Genovefi fi fottopofero a Gioanni Vifconti Arcivefcovo di Milano, che appoggionne il carico a Guglielmo Marchefe Pallavicino; mà, fendone quefti ftato difcacciato dopo il corfo di tre Anni, vi fù riftabilito il Boccanera, che, ammaeftrato a proprie fpefe, levò le Armi a' Nobili, rilegò i più Poten-

Potenti, e fece guerra a' Visconti; mà, sendo stato avvelenato dalle genti del suo partito dell' Anno 1363. gli fù dato per Successore Gabrielle Adorni, che governò fino all' Anno 1370., quando in suo luogo fù posto Domenico Fregoso, ò Caposregoso, che, dopo aver ristabilito la Repubblica dell' Anno 1378., fù discacciato.

4 Presero poscia le rendini successivamente Nicola di Gnarco, Antoniotto Adorno, e Leonardo di Montardo, che dell' Anno 1384. morì di Peste. Furonvi poi dieci, ò dodici Successori, che governarono fino all' Anno 1396., quando, sendosi Genova data alla Francia, il Rè Carlo VI. vi tenea i suoi Governadori, de' quali l' ultimo Gioanni il *Maingre*, detto il *Boucicaut*, allentandosene dell' Anno 1409., cagionò alla Francia la perdita di quello Stato; mentre i Genovesi, approfittandosi della congiuntura, tagliati a pezzi i Francesi, si dier al Marchese di Monferrato. Dell' Anno 1421. introdussero l' Elezzione del Doge. Tomaso Fregoso, mentre si trovava in tale Dignità, sogettossi a Filippo Maria Visconti Duca di Milano, che vi spedì i suoi Governadori. Vi comandava con tal Titolo Erasmo Trivulzio dell' Anno 1435., quando Biasio Asereto, in qualità d' Ammiraglio, in una Battaglia ebbe prigionieri i Rè d' Aragona, e di Navarra, con l' Infante loro fratello, il Gran Maestro dell' Ordine di S. Giacomo, il Vicerè di Sicilia, il Duca di Sessa, ed il Principe di Taranto, oltre centoventi de' principali Signori Siciliani, ed Aragonesi. Mà il Duca di Milano rimandolli alle loro Case, senza voler' esiger ranzone. I Genovesi, amareggiati di tanta generosità, e per altre cagioni, si rimisero ancora una volta in libertà, e tornando al Governo de' Dogi, vi stiedero fino all' Anno 1458., quando, sotto il Regno di Carlo VII. tornarono in potere de' Francesi, che però del 1461. ne furono scacciati: Da questo tempo fino al 1464. i Genovesi furon governati da Dogi; mà, nauseati, dieronsi a Francesco Sforza Duca di Milano. Dell' Anno 1478. scacciati i Milanesi, elessero Dogi successivamente Battista, e Paolo Fregosi; mà l' ultimo di questi dell' Anno 1488. rimise il Dominio in potere del Duca di Milano, che lo ritenne fino all' Anno 1499. quando Luigi XII. Rè di Francia se ne rese Padrone. Del 1506. la Città si sollevò; mà dell' Anno susseguente fù sogiogata di nuovo da' Francesi, che la ritenero fino al 1511. Discacciato allora Francesco di *Rochechouart*, fù creato Doge Gioanni Fregoso, che però dell' Anno seguente fù deposto; mà mediante il soccorso degl' Adorni, fù ristabilito a Titolo di Governadore, di cui fù poi anche spogliato dal Popolo. Fatto Doge Ottaviano Fregoso, tornò a consegnar la Città a' Francesi, che a lui ne appoggiaron il Governo da lui con saviezza esercitato fino all' Anno 1522., quando dall' Esercito di Carlo V., comandato dal Marchese di Pescara, fù saccheggiata. Dell' Anno 1527. fù sogiogata da Francesco I. Mandarono allora i Genovesi Ambasciadori al Rè, che, supplicato a concedergli l' antica libertà, accordogliela. Fù ordinato per tanto, che delle Famiglie de' Nobili si dovesse formar' un Consiglio di quattrocento Patrizj, de' quali l' uno dovesse esser Capo della Città, con Titolo di Doge; otto Governadori; otto Procuradori; cinque Sindici maggiori; che tutti uniti formassero il Corpo chiamato *Signoria*: Che il Doge dovesse governare per lo corso di due Anni: Che questi terminati, restasse col carattere di Procuradore in Vita. Il primo Doge creato dopo tale regolamento dell' Anno 1528. fù Alberto dell' Azza. Carlo V. poi, passando per quella Città, accompagnato da Andrea Doria suo Ammiraglio, che, come nel Trattato della Nobiltà vedemmo, meritò il Titolo di Padre della Patria, confermò l' Ordine del Governo, e gli concedette molti privilegj.

5 Il Governo da quel tempo è stato sempre Aristocratico, al parere del Bodino, nella più perfetta Idea. Capo della Repubblica, come si è detto, è il Doge, che, durante il suo Dominio, è Signore quasi assoluto, che non riconosce Superiore: Dissi quasi, perchè, come osserva il Mastrillo (*a*) le di lui ordinazioni non han

(*a*) *De Magistrat. lib. 1. cap. 7. n. 10. in fin.*

han forza di legge, mentre dev' esser assistito dagl' otto Conseglieri sotto Titolo di Governardori, che parimente si rinovavano di biennio in biennio; questi, col Doge amministrano la Giustizia. Avvi poi i Procuradori di S. Giorgio, di cui appresso parleremo, che maneggiano gl' affari principali; mà non han facoltà di risolvere negozj concernenti il ben publico, senza l'approvazione del Consiglio maggiore, che viene formato di quattrocento Patrizj, appresso di cui risiede tutta l'autorità, trattandosi in esso tutti gl' affari più rilevanti della Repubblica. Il Consiglietto, composto di cento Nobili, viene scelto dal Corpo del Gran Consiglio. Il Doge, durante il biennio del suo Principato, risiede nel Palazzo del Publico, con Guardia di cinquecento Tedeschi. Nell' assumer' il Governo, per due giorni veste alla Ducale; indi per tutto il tempo del suo Regimento usa altr' Abito di Velluto, ò Raso Cremisi, e talvolta pavonazzo: Egli solo può proporre in Consiglio, ed in Senato gl' affari; ad ogni altro è vietato: Ne si può far decreto senza la sua approvazione.

6 La Nobiltà Genovese vien chiamata, altra Vecchia, altra Nuova: Componpongono la Vecchia vent'otto Famiglie, trà le quali le Grimaldi, Fieschi, Doria, e Spinola, sono le principali: Alle antiche vent'otto furon aggregate altre Famiglie Nobili al numero di quattrocentrentasette; chiamate nuove, non perchè da poco tempo divenute Nobili; mà perchè aggregate al Governo dopo le vent'otto. Qualunque volta muore uno del Consiglio de' venticinque, succede nel di lui luogo quegli, che nel Senato de' sessanta è il primo per anzianità; l' altro, che occupa il primo posto nel maggior Consiglio, subentra nel Senato de' sessanta; il Cittadino, che sopra gl' altri spicca per Dignità, ed è esente da ogni macchia, e nota d' infamia, viene aggregato al Consiglio maggiore. La Vita, di chi governa, come appresso vedremo, ogn' Anno viene censurata da un Magistraro a tale effetto deputato.

7 Dovendosi venire all' Elezzione del Doge, il dì 3. del mese di Gennajo si raduna il Senato, col Consiglietto, senza l' intervento del vecchio Doge, che, [illegible] terminato il suo Uffizio il dì primo dello stesso mese, se ne torna alla propria Casa, come persona privata; mà, come si e detto col Carattare di Procuradore in Vita. Il Consiglietto col Senato allora elegge vent'otto Nobili del suo Corpo, uno per Famiglia, quali subito seguita l' Elezzione, serransi in un grande Appartamento del Palazzo, ove con que' Senatori, che per età, ò per contumacia della Famiglia, non sono incapaci della Dignità Ducale, eleggon diecIotto sogetti del loro numero, uno per Famiglia, quali eleggono altri otto: Questi serrati insieme co' Senatori, scrutinan quelli, che devon' esser proposti al Gran Consiglio, acciò elegga uno di essi per Doge; mà non ponno esser proposti che quattro, per l' Elezzione de' quali richieggonsi due terzi de' vent'otto Voti, con la parte de' Senatori Terminato quest' Atto, prima d' uscire dal Serraglio, si eleggono altri vent'otto, uno per Famiglia, quali uniti, co' primi, tornano a scrutinare gl' accennati quattro, e ponno escluderne dall' Elezzione due terzi, e surrogar' altri in loro luogo, purchè sieno del numero del Senato: Indi si raduna il Consiglio, ove si propongono i quattro Eletti dagl' Elettori, e quegli, che di essi quattro hà più Voti favorevoli, resta dichiarato Doge.

8 Gl' otto Governadori siedono alla Banca del Doge in qualità di suoi Conseglieri: Negl' affari di molto rilievo non ponno prender risoluzione senza il Gran Consiglio: La loro Elezzione siegue di semestre in semestre nel modo, che siegue. Si raduna il Consiglietto col Senato, e Doge, quivi si eleggono vent'otto Elettori, uno per Famiglia: Gl' Eletti, uniti col Senato, e col Doge, propongono quattordici Sogetti al Gran Consiglio, che per lo maggior numero de' Voti elegge uno de' proposti per Governadore. Il seguente giorno, col medesimo Ordine, il Conseglietto elegge altri vent'otto Elettori; e questi nella forma praticata il giorno precedente, procedono all' Elezzione dell' altro Governadore. Ogn' uno di questi resta Procuradore per due Anni, sicchè gl' otto, che sono stati Governadori, subentran tutti nel Collegio de' Procuradori; e tutti intervengono in Senato col Doge, e cogl' otto Governadori. Quivi si deliberan tutti gl' affari im-

portanti: A' Governadori trovasi appoggiata tutta la somma dello Stato; due di loro risiedono in Palazzo col Doge; gl'altri stanno nelle proprie Case; mà succedon due a due vicendevolmente, di trimestre in trimestre.

9 Mà, avendo accennato di sopra, che gl'otto Governadori siedono alla Banca col Doge, non sarà fuori di proposito il dire, che sendo giunto in Francia dell' Anno 1685. Francesco Maria Imperiali Lercaro Doge, con Giannetino Garibaldi, Agostino Lomellini, Paris Maria Salvago, e Marcello Durazzo, Senatori, per dar l'ultima mano alle note pendenze tra 'l Cristianissimo, e la Repubblica di Genova, la Corte non intendea, ch'essi dovessero cuoprire alla presenza del Rè; il Doge pretendea d'esser condotto all' Udienza da uno de' Principi stranieri, che risiedono in quella dominante, e che le Guardie Regie, mentr'egli passava, dovessero star sotto le Armi: In ordine al primo punto la Corte non volea accordargli che un Maresciallo, come altre volte si era praticato cogl' Ambasciadori straordinarj della Repubblica; il secondo venivagli ricusato assolutamente, come non convenevole con altri, che con Ambasciadori Regj, i di di cui trattamenti dalla Corte non si praticavano con quelli della Repubblica; E fù supposto, che, se bene gl' Ambasciadori della stessa Repubblica dell' Anno 1653. nel tempo in cui andavano all' Udienza, videro le Guardie in armi, ciò seguisse per artifizio del già Monsignor Ondedei, di quel tempo Servidore del Cardinal Mazariuo, che per guadagnar due sottocoppe d'oro promessegli, pur chè facesse ricever quegl' Ambasciadori con tal trattamento, tenesse modo, che fossero condotti all' Udienza nel punto stesso in cui le Guardie dovean prender le Armi per fàr spalliera alla Regina Madre, che usciva; il perchè fù detto, che quell'esempio non dovea fàr stato: Propose Monsign. Ranuzzi Nunzio al Signor di *Croisij*, che anche in quell' occorrenza volesse prendere qualche temperamento simile; mà il Regio Ministro non giudicò, che il Rè fosse per condescendervi; forse per non entrar in concerto; mà che si potesse presentare qualche apertura simile a quella del 1653. benchè allora non vi fosse apparenza, che la facesse sperare. Pensavano alcuni, che ricevendosi i Senatori, senza il Carattere d'Ambasciadori, e che, non avendo lo tan poco il Doge, la Repubblica fosse a coperto d'ogni pregiudizio nella sua pretensione, fù 'l riflesso, che i di lei Ambasciadori avessero i trattamenti Regj, e che una tale rappresenranza cessasse anche nella persona del Doge sù la considerazione, che quel Magistrato ricevea gl'onori giusta la politica della Repubblica; e la Corte di Parigi pretendea fargli agevolezza cogl' accennati trattamenti.

10 Mà, mentre stavasi trattando l'agiustamento delle sudette emergenze, ne insorsero delle altre; prima intorno alle Visite de' Principi della Casa Reale; secondo per conto dell' Abito, in cui dovessero farsi le Visite; terzo circa 'l trattamento da usarsi col Maresciallo d' *Humieres* destinato a condurre il Doge all' Udienza; e per ultimo sopra le Visite vicendevoli trà 'l Doge, ed il Signor di *Croisij*. Rispetto al primo, pretendeano i Genovesi, dover visitare solamente il Rè, il Delfino, e la Delfina; mà quel Monarca intendea, che dovessero visitar anche i piccoli Duchi di Borgogna, e d' *Angiò*; il Duca d'*Orleans*, e Madama sua Moglie; anzi lo stesso Duca facea istanza, che fosse visitato anche il Duca di *Sciartres* suo figlio: All'esempio di questi pretendeano la Visita anche Madamigella di *Montpensier*, e la Duchessa di Ghisa. In ordine al secondo il Doge, ed i Senatori pretendeano dover far in Abito la Visita del Rè solamente; mà S. M. volea, che così si praticasse in tutte le altre della Casa Reale; e che di più detti Rappresentanti dovessero mettersi in Abito nel partire da Parigi, per andare a Versaglies. Per conto del terzo punto il Doge, ed i Senatori abbracciarono il temperamento, di rinunziare all'onorevolezza d' esser condotti da un Maresciallo, contentandosi de' soli ordinarj Introduttori degl'Ambasciadori più tosto, che dar la mano al Maresciallo nel riceverlo, quando fosse andato a levarli, ancorchè fossero allegati gl'esempj degl'Ambasciadori di Spagna, ed altri Rè, che nell'ingresso in Città aveano pratticato di farsi servire con Carrozze Regie da

un

un Marefciallo. Quanto all' ultimo punto, era folito, che gl' Ambafciadori Regi vifitaffero il Signor di *Croifsj* privatamente, ed incogniti, prima d'andare all' Udienza del Rè; mà il Doge avea difficoltà di dar la mano al Signor di *Croifsj*, quando quefti foffe andato per vifitarlo.

11 Mà finalmente, convenutofi, come appreffo diremo, ed avendo ordinato il Rè, che fi trafportaffe il fuo Regio Trono d' Argento in una grande Camera a capo della gran Galleria, e fi collocaffe fopra quattro gradini, dove doveano falire il Doge, ed i Senatori, perchè foffero meglio offervati dalla gente, il dì 15. Maggio 1685. l'Introduttore, e Sottintroduttore degl' Ambafciadori portaronfi a levar' effi Doge, e Senatori dalla loro Abitazione con le Carrozze del Rè, e della Delfina, giufta il folito a praticarfi co' Miniftri de' Principi, per condurli alla Corte: Entrarono nella Carrozza del Rè il Doge, ed i Senatori in Abito Ducale, e Senatorio rifpettivamente, e con' effi l' Introduttore; In quella della Delfina il Marini, Inviato della Repubblica, alcuni Signori del feguito del Doge, col Sottintroduttore degl' Ambafciadori: Succedeano all' ultima delle fudette quattro Carrozze da comparfa, la prima vuota, per la grandezza, per la ricchezza, e per la nobiltà degl' Intagli affai riguardevole, era tirata da otto Cavalli; dopo le altre quella dell' Inviato Marini, ed alcune altre a fei, ed a quattro. Comparivano al feguito del Doge dodici Paggi a Cavallo, e circa feffanta Staffieri a piedi, con ricca livrea di Scarlatto, e paffamani di Seta, oltre dieci in dodic' altre perfone a Cavallo. Con tale equipagio, giunti a Verfaglies, portaronfi a fcender di Carrozza alla Camera deftinata, per trattenervi gl' Ambafciadori, ed altri Miniftri de' Principi. Quivi convenne afpettare qualche tempo, perchè il Rè al loro arrivo fi trovava in Configlio: A contemplazione del numerofo Concorfo di Gente era deftinato il luogo accennato nella Galleria verfo l' Appartamento della Delfina, ov' era ftata collocata la Sedia d' argento del Rè col fuo ftrato fopra una pradella di due gradini; mà fenza Baldacchino. Quivi dunque, quando fù comodo al Rè di riceverli, per la gran Sala, che fuole ftar chiufa, furon condotti all' Udienza con molta fatica per cagione della gran folla del Popolo. Alla porta della Sala furon ricevuti dal Marefciallo di *Lorges*; giunti al Trono, dopo fatti i foliti inchini al Rè, che levoffi in piedi, e fi fcuoprì, e poi tornò a cuoprire, il Doge parimente copertoffi fece il fuo difcorfo, con efprimer in fentimenti molto rifpettofi, ed obliganti lo fpiacere della Repubblica per non aver incontrato nella fua paffata condotta le Regie fndisfazioni, il defiderio, e le premure, ch' era per avere in avvenire, di confervarfi la buona grazia della Maeftà Sua, che con volto fereno corrifpofe, dichiarandofi ben fodisfatta della Repubblica; che dallora ponea in oblio tutto ciò, che effa Repubblica avea fatto con fuo fpiacere; e che in ogni occafione gl' avrebbe dato contrafegni della fua priftina benevolenza. Indi il Doge prefentò al Rè i quattro Senatori, ciafcuno de' quali complì con S. M. che loro rifpofe in termini di molta benignità, e fegnatamente più a lungo al Senator Salvago, alla M. S. cognito, per effer ftato altre volte in quella Corte: E perchè effi Senatori non cuoprirono, il Doge, da che prefentolli al Rè per tutto il tempo del loro complimento, ftied' anch' egli fcoperto.

12 Terminata l' Udienza, furon ricondotti alla Camera degl' Ambafciadori, ove, depofta la Toga, furon' invitati ad un lauto pranfo preparato nella Camera, chiamata del Configlio privato; quivi furon trattati con Regia magnificenza in due Tavole di quindici Pofate per ciafcuna, per lo Doge, Senatori, ed altre Perfone di riguardevole condizione; due altre Tavole, l' una nella Camera del gran Ciamberlano, l' altra in quella del gran Maeftro per gl' altri del loro feguito.

13 Il dopo pranfo, parimente in Abito, portaronfi alle Vifite del Delfino, e della Delfina; de' Duchi di Borgogna, e d' *Angiò*; del Duca, e Ducheffa d' *Orleans*; del Duca, e Madamigella di *Sciartres*; di Madamigella di *Montpenfier*, Ducheffa di Ghifa, gran Ducheffa di Tofcana, Duca, e Ducheffa d' *Anguien*, Duca, e Madamigella di Borbone, e Principeffa di Conti: Dalle Principeffe fuddette, ac-

eettuate la Delfina, e la Duchessa d'*Orleans*, il Doge fù ammesso all'onore di salutarle col baccio: Indi la stessa sera, col seguito accennato, il Doge, ed i Senatori restituironsi a Parigi alla propria Abitazione.

14 Il Doge non fù levato di Casa, ne condotto da Personaggio più qualificato dell' Introduttore degl' Ambasciadori, perchè i Principi in quella Corte, chiamati stranieri, per esser discendenti da' Secondogeniti d'altre Case Sovrane, come di Lorena, Savoja, e simili, non si mandano che da' Nunzj Apostolici, e da qualch'altro Ambasciadore di prima riga: Il Maresciallo già destinatogli non esercitò il suo Uffizio, perchè il Doge elesse più tosto d'andar senza tale accompagnamento, che di cedergli la mano in Casa propria, ancorchè gli fosse rimostrato, esser solito di cederla anche gl' Ambasciadori Regj, sendo condotti da Personaggi di tal rango: Nè le Guardie da basso, nè quelle di fuori si posero in Armi, come alla prima Udienza praticano cogl' Ambasciadori Regj; mà le sole Guardie Svizzere, e del Corpo dentro il Palazzo, fecero Spalliera co' Moschetti, come si costuma anche cogl'Ambasciadori non Regj.

15 Il Duca d' *Anguien* restituì la Visita al Doge, e Senatori, che trovaronsi in Abito da Cerimonia, con cui portaronsi a visitare la Principessa di Carignano. Si fece molto negozio, col mezo degl' Introduttori degl' Ambasciadori, in ordine alla Visita, ch' il Signor di *Croisij* pretendea dal Doge, e Senatori; mà questi non vollero lasciarsi indurre a fargliela, ne ad accettar' il temperamento propostogli, ch'il Doge visitasse solamente la moglie d'esso Signor di *Croisij*, e che questi fosse visitato da' soli Senatori; risposero essi, non poters separare, e tener' ordine dalla Repubblica, di non visitar' alcuno; anzi di sostener' il posto nella forma medesima, che soleano praticar' in Genova, ove non cedeano la mano tanpoco a' Principi d' Altezza. Il Rè, informatone dal Signor di *Croisij*, died' ordine all' Introduttore di dire al Doge, che la M. S. era restata sorpresa in udire, che non avesse voluto visitare detto Ministro, quando lo visitavano i Nunzj Apostolici, e tutti gl' altri Ambasciadori Regj: Che per tanto, s' egli non adempiva quel Cerimoniale, non avrebbe ottenuta l' Udienza di Congedo; aggiugnendo di più, che s'esso Doge non avea facoltà di fare tal Visita, spedisse un Corriero a Genova, per averla. Il Doge, ed i Senatori, dopo aver fatto tra di loro lunga Consulta, risposero, che pregavano S. M. ad approvar per buone le loro addotte ragioni, tanto più, che nella Capitolazione seguita non era stata apposta la condizione della controversa, ne d'altra Visita, oltre quella di S. M. e che, ciò non ostante, essi, ad effetto d'uniformarsi col Regio volere, ne aveano fatte tante. Sopra questo particolare il Rè avendo tenuto Consiglio, dopo udita tale risposta, ordinò all' Introduttore, che si portasse a dire al Doge, che S. M. per fargli grazia particolare, ed affinchè vedesse, che volea compiacerlo in tutto ciò, che bramava, e che partisse ben sodisfatto, lo dispensava da quella Visita.

16 Il dì 26. Maggio dunque gli Signori di *Beneville*, e di *Girò*, con le Carrozze di Corte, portaronsi a ricever' il Doge, ed i Senatori, e con l'accompagnamento delle Carrozze di questi, Paggi, e Valletti, li condussero a prender Congedo dal Rè, ove furon trattati, come la prima volta; cioè senza le Guardie di fuori; quelle di dentro stavano in spalliera sotto le Armi; alla Porta della Sala furon ricevuti dal Capitano delle Guardie. Il Rè diede loro udienza nella Camera, e Sedia, ove suol sentire gl' Ambasciadori straordinarj con l'intervento del Delfino di *Monsieur*, molti altri Principi, e varj Ministri primarj: Fece loro molte dimostrazioni d'affetto, parlando a ciascun d' essi in termini di benignità grande: Sbrigati dal Rè, dissero, esser pronti a visitar'il Delfino, e la Delfina, ed a fare tutto ciò, che avesse ordinato S. M. la quale, vedendo esser per riuscir loro d'incomodo, sì per esser' avanzata la stagione, che per lo peso degl' Abiti, si compiacque dispensarli da ogn' altra Visita; e fece donar' al Doge due Stanze d' Arazzi bellissimi, tessuti con oro, ed un Ritratto giojellato: A ciascuno de' Senatori una Stanza d' Arazzi simili, ed un Giojello di prezzo inferiore; il tutto, stimato di valore

lore di Cencinquanta mila Franchi (b)

17 Mà egli è tempo di restituirsi da Parigi a Genova; quivi i Magistrati, di cui sopra si è parlato, soprintendono al Governo della Repubblica. Per la giudicatura avvi stipendiato un Dottore Forastiero, con Titolo di Podestà, e largo emolumento: Risiede quegli in un Palagio vicino a quello del Doge; giudica tutte le Cause Criminali, mà, senza la permissione del Senato, non può dar esecuzione alle Sentenze di morte. Conduce parimente altri due Dottori forastieri, che assieme col disopra nominato formano il Tribunale della Ruota Criminale, ed a Vicenda ogn'uno di essi per un'Anno esercita l'Uffizio di Podestà; la loro Carica dura per lo corso di tre Anni. Avvi un Fiscale parimente forastiero, che forma i Processi contro i Rei. Un'altro Dottore, con Titolo di Vicario decide le Cause Civili esecutive solamente. Altri tre Dottori, forastieri anch'essi, formano il Tribunale della Ruota Civile: Giudican con emolumento assai decoroso le Cause Civili, giusta la disposizione delle leggi Imperiali, e de' Statuti della Città.

18 Un Magistrato, detto de' straordinarj, composto di sette Patrizj, hà facoltà d'allongare, ed abbreviar le liti; Dar Tutori a' Pupilli: Assegnar Magistrati, per comporre liti, sì tra' Parenti, che tra' Poveri, e Potenti. Il loro Uffizio è di Dignità grande; dura per lo corso di sei Mesi. Un Magistrato, composto di cinque Sogetti, chiamati Supremi, sindica, così il Doge, e Governadori, come tutti gl'altri Magistrati della Repubblica, dopo terminato il loro Uffizio. Hà anche autorità di punirli, trovando li delinquenti: Si publica il Sindicato di ciascun Magistrato, con dichiarazione, che, chiunque pretende aver ricevuto aggravio, ricorra dentro il termine d'otto giorni a' Supremi, che gli faranno render'esatto conto dell'operato. I Governadori nella Patente d'Assoluzione vengon dichiarati Procuradori, altrimente non ponno entrare in tal Magistrato. Agli stessi Supremi si devolvono le Appellazioni dalle Sentenze di molti Magistrati della Repubblica. Per comprendere, quanto sia stimabile l'Uffizio di Sindicatore, basti sapere, che la Repubblica elesse per uno di essi il Principe Andrea Doria, liberatore della Patria. Nel Consiglio piccolo siedon quelli col Senato appresso al Doge.

19 Il Magistrato, chiamato di S. Giorgio, trà tutti nobilissimo, a cui la Repubblica deve in gran parte la sua conservazione, fù istituito dell'Anno 1407. Prendeansi denari ad interesse, assicurandoli sopra le rendite del Publico, consistenti in diverse Gabelle. I Cittadini deputati per l'amministrazzione di quello doveano fare, che a' Creditori fossero pagati i frutti de' loro denari. Prima dalla Repubblica; poi da varj Pontefici, Imperadorori, e Principi, che han dominato la Città di Genova, è stato arricchito di Privilegj: Forma quello una Comunità, distinta quasi del tutto dal rimanente del Dominio: Dipende dal maggior Consiglio; mà è indipendente da tutti gl'altri Magistrati particolari; Anzi tutti quelli, che vengono ammessi al Governo della Città, giurano di conservare i privilegj di S. Giorgio. Nelle turbolenze, e mutazioni della Repubblica si è sempre mantenuto in stato tranquillo di pace, e di libertà: Viene governato da otto Patrizj, chiamati Protettori. Dell'Anno 1444. perchè i primi, stante l'accrescimento dell'Uffizio, non potean soccombere a tutto 'l peso, ve ne furono aggiunti altri otto: La loro dignità dura un'Anno: Si eleggono però di sei in sei Mesi in quattro volte del numero de' Creditori; e non ponno eleggersi che quelli, che v'hanno una Somma determinata di denaro: Da quel Magistrato dipende il Governo dell'Isola di Corsica, oltre molte altre Città, e luoghi importanti.

20 Risiedono in quella Città quaranta Capitani, che sono del Corpo de' Nobili, e si rinovano ogn'Anno: Ogn'uno di essi hà il Comando di cent'Uomini del Popolo, che servono la Republica ne' bisogni: Fanno la guardia in casi di qualche sospetto: Quando la Signoria esce in funzione i quaranta Capitani, vesti-

(b) mem. M. S. Card. Ranuzzi.

vestiti di Velluto, l'accompagnano. Oltre i cent' Uomini assegnati ad ogni Capitano, tutti gl'altri della Città, e de' Borghi, atti alle Armi, trovansi arrollati sotto di loro, e ne' casi di bisogno devon prender le Armi ad ogni ordine: V' è poi un Generale, per valersene in occorrenza di Guerra.

21 Per ciò, che concerne le Arti, v'è un Magistrato, detto de' Censori, che procura, che tra' Venditori, e Compradori non sieguan fraudi. Ogni Arte hà gli suoi Capi, chiamati Consoli, che vengon' eletti dagli stessi Artisti: Tali Consoli hanno autorità sopra le cose concernenti le loro Arti. Quelli dell' Arte della seta hanno autorità di far dar la Corda, bandire, condannar' in Galera, e dar' altri castighi a' delinquenti:

22 Le rendite della Repubblica non ascendono che a quattrocento mila Scudi Romani; mà i privati sono altrettanto ricchi, e pronti a sagrificare le proprie sostanze per la publica libertà. Scorrono le spiaggie per loro sicurezza alcune squadre di Kavalleria. Le Galere armate assicurano le imbarcazioni. L' Arsenale stà sempre proveduto di legni, per armarli ad ogni bisogno.

CAPITOLO XXXIX.

Della Repubblica di Lucca.

1 LUcca, Città antichissima, così denominata da Luccumone Rè d' Etruria, già Colonia de Romani, più volte hà cangiato Padrone: Fù sogiogata da' Goti: Nel VI. Secolo, come si disse nel Trattato della Nobiltà, fù assediata da Narsete Capitano Generale di Giustiniano: Indi se ne resero Padroni, Bonifazio Padre della Contessa Matilde, Uguccione Castracani, ed altri, da' quali fù governata fino a tanto, che le genti di Lodovico il Bavaro la venderono a Gerardo Spinola: Passò poscia in potere di Martino della Scala, che la vendette a' Fiorentini; mà il loro Dominio non durò che per lo corso di nove mesi: Pretesero averui parte anche i Pisani, mà un Cardinale, che con Titolo di Governadore la governava in nome di Carlo IV. Imperadore, gli diede la libertà, che gli fù poi tolta da Paolo Guinigi suo Cittadino; ricovrolla però verso l' Anno 1430. e da questo tempo l' hà sempre conservata con gelosia grande.

2 Riconosce per suo Capo un Magistrato, chiamato Confaloniero, che con maestosa Toga di Velluto Cremisi, Beretta alta, parimente Cremisi, e cordone d' oro: al Collo una lattuca; sopra la spalla la Stola di Velluto rosso, in quella Città chiamata Becca, rappresenta la figura di Doge: Viene assistito da un Magistrato, composto di nove Patrizj, chiamati Anziani, vestiti con Toga parimente di Velluto; mà nero; Stola piccola di raso Cremisi sù la spalla sinistra, e Beretta nera, alta increspata. La loro autorità si estende sopra tutti i Sudditi del Dominio, ed anche sopra i Forastieri, che portansi in quello stato; non già sopra i Cittadini: Vengon eletti di biennio in biennio da un Consiglio particolare di trentasei Patrizj, che si rinova di Triennio in Triennio, a cui per le Elezzioni da farsi delle Tasche, ò sien Borse, si aggiungono altri diciotto Patrizj, chiamati Assortitori, perchè devon' assortire i nomi degl' Anziani, co'quali unitamente vengon' all' Elezzione di centottanta Nobili, frà quali non ponno esser compresi ad un tempo cinque Sogetti d' una stessa Casata; in tutta la Tasca, che deve durare per lo corso di tre Anni, non può esservi più d'un Confaloniero per Famiglia; e questi nel susseguente Triennio resta del numero degl' Anziani, vacando per lo corso di tre Anni dalla Dignità di Confaloniero: Distribuisconsi i Nomi de' centottanta Nobili in diciotto Viglietti da estraersi di bimestre in bimestre; sicchè nel corso di un Triennio tutti li centottanta vengon' ad esser' Anziani per lo corso di due Mesi; mà non può esservene ad un tempo più d' uno della stessa Famiglia, ò altrimente parente in primo grado. Diciotto di essi in quel tempo esercitano la Dignità di Confaloniero.

3 Sono ripartiti gl' Anziani in tre Terzieri; ciascuno di essi governa a vicenda per tre giorni, col Titolo di Comandatore. Il Confaloniero, e gl' Anziani vengono serviti da un Maggiordomo nel Palazzo del Publico, dal quale non ponno uscire, senza permissione del Comandatore; e deve sempre restarvene certo numero.

mero. Ad ognuno di essi si assegna un Donzello, ò sia Cameriero, con altra Servitù, oltre ventiquattro Staffieri per tutto il Corpo del Magistrato, con nobile livrea, chiamati Targetti da una Targa, che ciascuno di essi porta in mano. Hanno quattro Mazzieri, due de' quali con Mazze d'argento a vicenda precedono il supremo Magistrato degl' Anziani nelle pubbliche funzioni. Avvi altresì l'accompagnamento di ventiquattro Alabardieri, Trombetti vestiti a livrea, e Musici parimente del Publico, che fà la spesa del Vitto, sì per lo Magistrato, che per la servitù. Il Palazzo della Signoria hà una Guardia di cento Suizzeri, co' loro Uffiziali.

4 Il Confaloniero è quegli, a cui spetta proporre gl' affari in Senato; quivi alcune risoluzioni si prendono con tre delle quattro parti de' Voti favorevoli; altre con due terzi. Il Corpo del Senato, libero, e Sourano, viene composto di ducenquaranta Nobili; de' quali centoventi governano per un' Anno; gl' altri centoventi nell' Anno seguente a vicenda. Vengon' essi distinti da una Toga d'Ormesino, lunga, quasi fino a terra. L'Elezzione d'esso Senato siegue ogn' Anno nel principio del mese di Marzo; eleggendosi ventiquattro Patrizj del medesimo Corpo, che co' Signori del Magistrato eleggono altri centoventiquattro Patrizj, che alla metà dello stesso mese devon subentrare; eleggonsene ancora altri ventiquattro, con Titolo di Surrogati, che in caso di morte, ò d' assenza d' alcuno de' Senatori, subentrano in Senato.

5 Dalle accennate Tasche si estraono ancora i Nomi di diciotto Patrizj, sei per Terziero, con Titolo parimente di Surrogati, che subentrano in caso di morte, ò d'assenza d'alcuno degl' Anziani: Si eleggono altresì trentasei Patrizj, che, sotto nome di Condottieri, soprintendono alla guardia della Città; intervengono cogl' Anziani al pagamento delle Soldatesche, e quando esso Magistrato esce in publico, sono obligati ad accompagnarlo, precedendo essi a tutta la Comitiva. Avvi un Segretario, chiamato Cancellier maggiore del Senato, con quattro Cancellieri, de' quali il primo, e secondo sono Dottori, con quattro Coadiutori.

6 Il primo Magistrato, dopo i sopraccennati, e quello de' Segretarj, composto di tre Patrizj delle principali Famiglie, che vengon' eletti dal Senato; si aggiugne loro il Confaloniere, *prò tempore*. La loro autorità è grandissima in materie di Stato, e di Religione. Il Magistrato dell' Abondanza soprintende alle provisioni de' grani per la Città, e Dominio: Versa parimente l' Uffizio di quello sopra le milizie forensi, sopra le controversie giurisdizionali, ed altre cose di minor importanza. Il Magistrato delle Entrate, composto di nove Patrizj eletti dal Senato, soprintende a tutta l'azienda della Repubblica. La sua autorità dura per lo corso d'un' Anno; indi quelli, che l'hanno esercitato, godono la vacanza per dieci Anni: Il Magistrato della Sanità, che parimente dura un' Anno, è composto di tre Patrizj, che uniti cogl' Anziani, hanno autorità suprema. Il Magistrato delle differenze giurisdizionali, composto di nove Patrizj soprintende a' Confini del Dominio, ed a pendenze co' Principi confinanti. Tale Magistrato dura per lo corso d'un' Anno; si conferma fino a tre; poi si dà la vacanza per un Triennio. Il Magistrato de' Commissarj sopra la milizia Urbana, composto di sei Patrizj eletti dal Senato, soprintende alla milizia della Città. Per amministrar la giustizia, conduce la Repubblica un Dottore forastiero, che, con Titolo di Podestà giudica le Cause Criminali: Per le Civili stipendia altri quattro Dottori forastieri, che compongono il Tribunale, in Lucca chiamato de' Giudici, altrove Ruota; uno di quelli hà la cognizione delle Cause di prima Istanza; gl' altri tre compongono il Tribunale delle Appellazioni: Il loro Uffizio dura per lo corso di tre Anni.

7 La Città, come si è accennato, trovasi compartita in tre Terzieri: Sonovi dodici Confaloni, sotto de' quali la milizia Urbana trovasi ben disposta, e compartita: Sopra i Cantoni d' ogni strada si vede scolpito il nome, sì del Confalone, che del Baloardo, a cui, presentandosi il bisogno, al tocco d' una Campana ciascuno deve accorrere; il perchè, sapendo già ogn' uno il suo dovere, in brevissimo tempo si armano le mura di sei mila Uomini, che tanti appunto sono i descritti a tale effetto. Presentandosi il

si il bisogno di notte, si fà fuoco dalla più alta Torre; di giorno si fanno delle fumate: Armandosi allora tutte le Torri circonvicine, si mettono insieme ventimila Soldati ben disciplinati, distinti in dodici Regimenti, co' loro Ufficiali stipendiati dal Publico: La Città trovasi sempre proveduta d'una bella Armerìa, per armare trentamila persone, con Artiglieria, attrezzi militari, e provisioni da bocca.

8 Nello Spirituale governa il Vescovo, che non è sottoposto ad alcun' Arcivescovo; anzi egli hà il Titolo di Conte dell'Imperio, e gode le prerogative degl' Arcivescovi: La di lui giurisdizione s'estende, non solamente sopra 'l Dominio della Repubblica, mà anche sopra la Graffagnana spettante al Duca di Modona; sopra le Terre di Pietrasanta, e Barca, sogette al Gran Duca. Trovansi in questo Stato molte ricche Badìe, Juspadronati, Comende, e numero grande di Kavalieri di Malta: Avvi due Contee Imperiali; cioè Decimo, e Mazzarosa; la prima di ragione del Vescovato, l'altra del Capitolo della Catedrale: A Decimo trovansi subordinate quattro Terre, al cui Governo il Vescovo spedisce un Commissario, con Titolo di Visconte; Dall'altre parimente dipendon quattro Terre, che vengon governate da un Commissario, ed altri Ufficiali eletti dal Capitolo. Vanta la Repubblica d'aver dato alla Chiesa tre Pontefici, Lucio I., Lucio III., e Nicola V., che il Platina dice prima d'esser Papa esser stato chiamato Tomaso Sarzano da Sarzana; molti Cardinali, cinquantadue Vescovi, de' quali undici Santi, oltre ott' altri Santi Lucchesi non Vescovi.

9 Trovasi diviso lo Stato in undici Vicariati, oltre il piano; cioè Castiglione, Castello grosso, e forte, a' Confini del Ducato di Modona nella Graffagnana, da cui dipendon dodici Terre, ò sien Castella: La Repubblica vi tiene un Commissario, un Colonnello, un Sargente maggiore, ed altri Ufficiali, con buon Presidio. Gallicano, Castello con Rocca, è il secondo Vicariato, a cui trovansi subordinate sette Terre; vi risiede un Commissario, ed un Sargente maggiore, che comanda, e tiene in disciplina la milizia. La Terra di Borgo è il terzo Vicariato, ov'è il passo di tutta la Montagna, e 'l Ponte, detto della Madalena, costrutto di fortissime Pietre trà le fauci di due Monti, con un solo Arco, che sembra star' in aria; il perchè viene stimato un miracolo dell' Architettura; avvene un'altro a Calavorno; contiene la Torre del Birgillo; ed hà sotto di se quattordici Terre: Vi risiede un Commissario, ed un Colonnello. Il quarto Vicariato è Bagno, Terra aperta, ove trovansi i famosi quattro Bagni di Corsena, chiamati della Villa, di S. Gioanni, di Barnabò, e Caldo, frequentati, come sappiamo da varie Nazioni. Dipendono da detto Vicariato undici Terre: Vi risiede un Commissario, un Colonnello, ed un Sargente maggiore. Villa Basilica, Castello nobile, è il quinto Vicariato; Trovansi a questo subordinate dodici Terre; contiene un Monastero di Monache: Vi risiede un Commissario, un Colonnello, ed un Sargente maggiore. Piscaglia, Castello, da cui dipendon diecinove Terre, è il sesto Vicariato, al cui governo si spedisse parimente un Commissario, un Colonnello, ed un Sargente maggiore. Camajore, Castello grosso, e nobile verso Pietrasanta, murato, e con Rocca, tiene il settimo luogo trà quei Vicariati, tiene subordinate venti Terre, con un Monastero di Monache, ed il suo Commissario, Colonnello, e Sargente maggiore. Vioreggio, Castello al mare, Fortezza presidiata, con sette Terre, è l'ottavo Vicariato, con un Commissario, ed un Capitano. Corteglia, Castello grosso, con Rocca, e quattro Terre, è il nono Vicariato, ove comanda parimente un Commissario, con un Sargente maggiore. Montignolo a' Confini di Massa, con Castello fortissimo su'l Monte, è il decimo Vicariato, con Presidio; hà quattro Terre; vi presiede un Commissario, con un Capitano. Minuciano, Castello separato dal Dominio, è l'ultimo Vicariato; stà a' Confini della Lonegiana; è Marchesato, dal quale dipendono quindici Terre; è governato da un Commissario, con un Capitano.

10 Nel Piano, chiamato delle sei Miglia, risiede al Governo delle Terre un Commissario, con sette Sargenti maggiori, che tengon' in esercizio la Soldatesca. Contiene esso Piano quattordici Contrade

sedici

sedici Comunità, chiamate Suburbane, e venti Pievi, a cui trovansi subordinate più Ville; Avvi ancora il Castello di Nosano, assai forte. Questo Paese è così nobile per Palazzi, Giardini, e Ville, che viene ammirato per una delle più belle delizie del Mondo. I Commissarj tutti sono Patrizj; Ciascuno d'essi nel suo Governo hà autorità assoluta, sì nel Civile, che nel Criminale. Dalle loro Sentenze nelle Cause Civili si appella alla Ruota. Mantiene la Repubblica con molto decoro, e splendore due Ambasciadori ordinarj; l'uno alla Corte di Spagna, l'altro a quella del Gran Duca. Le publiche Entrate si calcolano centomila Scudi: I particolari, esercitandosi [come si disse nel Trattato della Nobiltà] indifferentemente nella Mercanzia, di Damaschi, ed altri Drappi particolarmente, sono molto comodi. Sono essi pii, e divoti; d'ingegno pronto; di spirito vivace; di corpo ben composto, di bella presenza, di costumi gentilissimi, eruditi nelle lettere, valorosi in guerra, amabili co' forastieri; splendidi, quando occorre. Vivon per altro con libertà da Repubblica; non costumano condurre al loro seguito la servitù. Le Donne sono altrettanto modeste, quanto belle, e spiritose. Nel la Danza non la cedono a qualsisia Nazione.

11 Scrivendosi alla Repubblica, viene trattata col Titolo di *Serenissima*: Il Consiglio, ò Senato d'*Eccellentissimo*: Il Confaloniero, ed Anziani d'*Eccellentissimi*, col *Vostra Eccellenza*: I Nobili *Spetabili*. I Dottori *Messeri*; I Notaj *Ser*.

CAPITOLO XL.

Delle sette Provincie unite in generale.

1. LA Fiandra, uno de' più belli Paesi dell'Europa, da varj Scrittori viene divisa in diecisette Provincie; mà il Costenaggio ristringe il numero in quattordici, ricche veramente di grandi Città, Castella, e Popolazioni, con dovizioſi trafichi; Le Provincie sono le seguenti, cioè il Brabante; Limburgo; Lucemburgo; La Gheldria; La Fiandra; l'*Artois*; *Hainaut*; l'Holanda; la Zelanda; *Namur*; *Malines*; *Utrecht*; *Trantislana*, overo *Overissel*; e la Frisia, con *Groninghen*: Passaron queste in potere della Casa d'Austria per Dote di Maria, figlia, ed Erede di Carlo di Borgogna, Moglie dell'Arciduca Filippo, Padre di Carlo V. questi, stimandole, quanto veramente meritavano, per tenersele benafette, colmaronle di prerogative; mà Filippo II., piantata la Sede della Monarchia in Spagna, spedì al Governo di quelle Provincie Margherita Duchessa di Parma, assistita dal Cardinal di Granuela, Ministro altiero, e rigoroso, che, non corrispondendo alle pretensioni di que' Popoli, avvezzi ad esser' amati dal Principe, ed onorati con Cariche, e Dignità, diè loro motivo di machinar sollevazioni: La crudeltà, il fasto, e lo sprezzo di Ferdinando Alvarez di Toledo, Duca d'Alba, portovvi l'ultimo tracollo. Ammutinatisi per tanto dell'Anno 1581. gli Stati Generali all'Haja, sotto pretesto di Religione, e di violazione de' Privilegi, e leggi da Filippo giurate, esclamando contro il Governo Spagnuolo, dichiararon, esser quegli decaduto dal diritto di Souranità, ch'egli potea avere sopra il loro Paese; i Rè di Spagna protestavan' incessantemente contro tale Arresto; ciò non ostante dell'Anno 1609. in esecuzione della Tregua per dodici Anni cominciarono a trattar le Provincie da Sourane; e dopo crudele guerra, nella Pace di Munster dell'Anno 1648. restò dichiarato, che le sette Provincie di Gheldria, Olanda, Zelanda, Utrecht, Frisia, Overissel, e Groninghen fossero riconosciute come Sourane, e distinte col nome di Unite; mà volgarmente sono chiamate Repubblica d'Olanda, perchè questa, come vedremo, è la più ricca, e la più considerabile. Di centomila lire ella ne somministra cinquantasette, e meza. Il loro Ambasciadore cuopre avanti que' Monarchi, di cui già eran Sudditi: Così da poche Barche pescareccie si vide nascere una Repubblica, ch'è giunta a non riconoscer Superiore in Terra, ne uguale in Mare, stendendo i suoi Confini dal Settentrione al mezogiorno: Hà ella piantato delle Colonie all'estremità della Terra: Hà posto i suoi Stendardi nell'America: Possiede in Affrica, sù le Coste de' Negri le Piazze d'Arguin; nella Gui-

la Guinea S. Giorgio della miniera d'oro, il Forte di *Nassau*, *Carmentin*, *Axen*, e *Binla*: Sopra le Coste del Congo alcuni Posti: Sù quelle di Malabar il Capodibuona speranza: Nelle Indie l'Isola di Cochin, Zelan, Malaca, Colomba, e Batavia, chiamata altrimente *Jacatra*, celebre per lo suo Magazino, e per la sua Cittadella: Hà due Compagnie di Mercanti stabilite per lo Comercio delle Indie, di cui la principale è quella delle Orientali, che si gloria di tenere continuamente impiegati ottanta mila Uomini; e come appresso vedremo, hà molti Vasselli, e gente da guerra.

2 Ciascuna Provincia viene riconosciuta per Sourana, ed indipendente; tutte insieme vengon chiamate Stati Generali de' Paesi Bassi, che fan professione del Calvinismo: Le altre, che tuttavia possiede il Rè di Spagna, Paese Basso Cattolico; quelle, che hà conquistato il Cristianissimo, Fiandra Francese. Il Governo di quelle, di cui quì trattiamo, è misto: Hà del Monarchico, perchè elegge un Capitano Generale, ed Ammiraglio di Mare, la cui Carica è Vitalizia; da questa dipende l' Amministrazione della guerra; sicchè può chiamarsi Dittatore perpetuo: Hà dell' Aristocratico, perchè il Governo dipende da pochi, e questi sono gli Stati Generali: Hà del Democratico, perchè ogni Città spedisce i suoi Deputati, a trattare i negozj, che, senza la loro approvazione non si ponno conchiudere. Ogni Provincia, come nel Capitolo seguente vedremo, hà la sua Residenza, ove si convocano i suoi Deputati. Ne spedisce anche all' Haja, quanti vuole, acciò intervengano nell' Assemblea Generale. Quivi si discutono le cose publiche, si mantiene la corrispondenza co' Principi; si ascoltano gl' Ambasciadori; si spediscono le lettere a' Rappresentanti: Negl' affari più rilevanti di guerra si decretano i soccorsi da darsi agl' Amici; si prendono le risoluzioni per imporre Gabelle, e far' altre cose concernenti la conservazione della Repubblica: Tutto dipende da' Voti delle Città, che sono sette, a' quali precede quello della Nobiltà, che forma l' ottavo: Le Piazze di conquista non han Voto, e però non spediscon Deputati all' Haja.

3 A' Stati Generali, che rappresentano il supremo Magistrato, succede il Consiglio di Stato, composto de' Deputati a tale effetto eletti da ciascuna Provincia. Ebbe tal Magistrato tutta la pubblica autorità sin dall' Anno 1587. Ciò seguì, perchè gli Stati Generali non si univan che di rado, e per urgentissimi affari; mà, perchè all' Ambasciadore d' Inghilterra era permesso d'entrar' in Consiglio; e così, sendo consapevole di tutti gl' affari, potea esser di molto pregiudizio alla Repubblica, per escluderlo con buon modo, fù decretato, che gli Stati Generali s' intendessero sempre raunati. Così da quel tempo al Consiglio di stato restò riservata la cognizione degl' affari di minor' importanza; si aggiugne, che le risoluzioni del Consiglio di stato ponno esser rivedute da' Stati Generali; il perchè l' Ambasciadore d' Inghilterra non si curò più d' intervenirvi. E però vero, che ne' Stati Generali vi si suol chiamar' anche il Consiglio di stato. Capo di questo, finchè visse, fù il Principe d' Oranges, che però ne' stati Generali non avea Voto decisivo, mà solamente consultivo; le grandi dipendenze però, che v' avea, rendeanlo molto autorevole.

4 Le Cariche della Repubblica soglion durare per lo corso di tre Anni; mà l' Uffizio de' Deputati di Zelanda è Vitalizio. Ogni Deputato per una settimana fà la figura di Presidente a vicenda; il primo, ch' esercita tale Uffizio, è il Deputato della Gheldria; il secondo dell' Olanda; il terzo della Zelanda; il quarto d' *Utrecht*; il quinto della Frisia; il sesto d' *Overissel*; il settimo di *Groningen*. Il Presidente occupa il primo luogo, e propone i negozj, che nella sua settimana si presentano. Il Principe d' Oranges, in qualità di Generalissimo perpetuo di Terra, e di Mare, sedea in una Sedia d' appoggio. Gl' Ambasciadori parimente siedono, e la prima volta vengon condotti nelle Carrozze de' Stati, a' quali ciascuno d' essi parla nell' idioma del proprio Principe, spiegandosi, occorrendo, per Interprete, ed in mancanza di questi, usa la lingua latina, ò la Francese. Ogni Ambasciadore per tre giorni viene trattato a spese de' Stati; nel partire viene regalato d' una Collana d'oro del valore di quattromila Talari: Avendo il

Titolo d'Inviato, il regalo non eccede ottocento Fiorini. Avvi un Notajo, che legge le lettere, e soscrive i Decreti, che poi registra, sì per evitar le fraudi, come acciò quelli, che non vi si trovan, quando si prendono le risoluzioni, possan dirvi sopra il loro parere. Il Registro degl' affari più importanti non può esser veduto che da' Deputati.

5 Gli stati Generali non hann' autorità di far guerra, ne pace; non ponno imporre Contribuzioni, ne risolver' altri affari di molta importanza, senza l'approvazione di tutti. Pe' Negozj di minor rilievo si attende la pluralità de' Voti, che si danno in Voce, acciò ogn' uno possi dire ciò, che gl' aggrada. Quando i Deputati d'alcuna Provincia han repugnanza di dire il loro parere in publico, ne parlano a parte; indi portano all' Assemblea la loro risoluzione. Nel Consiglio di stato si discutono gl' affari militari, delle finanze, de stipendj, di fortificazioni, d' Artiglierie, di Rassegne, e Salvaguardie. Ogn' Anno verso il Mese di Novembre vi si forma lo stato della guerra; cioè si esaminan le spese, che devon farsi nell' Anno prossimo per la sussistenza delle Truppe; si considerano i debiti fatti nell' antecedente: Indi si manda in compendio agli Stati Generali; questi lo trasmettono a tutte le Provincie, acciò ciascuna d'esse provegga la sua rata, che suol distribuirsi nel modo, che siegue, cioè d'ogni cento porzioni la Gheldria ne paga sei, l'Olanda, come di sopra si è accennato, cinquantasette, e meza; la Zelanda nove; Utrecht sei; la Frisia undici; Overissel tre; Groninghen cinque, e meza, oltre alcuni minuti distribuiti trà questa, e le altre, per compire il numero delle cento.

6 Oltre gli Stati Generali, ed il Consiglio di Stato, avvi quello dell' Ammiralità subordinato agli Stati Generali: Suo Capo è l'Ammiraglio del Mare: Viene diviso in più membri; e si trova sparso nelle tre Provincie maritime; cioè Olanda, Zelanda, e Frisia: Anzi in Olanda ve ne sono tre; l'uno in *Amsterdam*, l' altro in *Roterdam*, il terzo in *Horn*: Quello della Zelanda risiede in *Midelbourgh*. Per la Frisia in *Harlingh*: Ciascuno d'essi Corpi viene composto di sette Senatori: Quivi si trattan gl' affari di Mare; e le Cause si agitano sommariamente.

7 In molti casi si deputan Commissarj, nelle cui Case si trattano i negozj; essi poi li referiscono al Magistrato, da cui dipendono. Il Pensionario d' Olanda, che da alcuni vien creduto lo stesso che Assessore; da altri Avvocato di quella Provincia; altri voglion, che debba considerarsi come il Questore appresso gl' Imperadori Romani (a) il Pensionario, dico, è Uffiziale molto cospicuo: A lui spetta il proporre gl' affari della sua Provincia, e prenderne le risoluzioni.

8 Gl' Abitanti delle Provincie unite, come di sopra si è accennato, professan la Religione di Calvino; toleran però i Cattolici, e permettono, che ne' loro Paesi dimorino Vescovi, e Regolari, purchè non usin in publico le loro Divise. Si fà conto, che quasi due terzi dell' Olanda sien Cattolici; così la maggior parte d'*Utrecht*; ed anche nelle altre Parti la Religione fà progressi. Nelle Case de' particolari si celebran Messe, si recitan' Uffizj, e si predica a piacere de' Sacerdoti; mà senza l'uso delle Campane. Vi risiede un Vescovo Titolare in qualità di Vicario Apostolico: Usa questi in Casa le Vesti proprie del suo Carattere; fuori cinge Spada. Varia la residenza a suo piacimento.

9 Le rendite de' stati Generali si calcolan' ogn' Anno tre milioni di Dopie. Voglion, che la Città d' *Amsterdam* solamente abbia una Tonna d'oro al giorno, che corrisponde al valore di Scudi dieci mila Romani: E' però vero, che quella Provincia solamente supera tutte le altre: La Tassa de' sussidj, che paga, lo dimostra: Le publiche rendite consistono in imposizioni sopra Sale, Birra, Vino, ed ogn' altra cosa vendibile, non esclusa l' industria degl' Abitanti; mà il nervo maggiore consiste nella Compagnia delle Indie: Fù questa istituita dell' Anno 1602., e seguì per due motivi; l'uno fù quello della proibizione fatta dalla Spagna agl' Olandesi di traficare ne' suoi Regni; l' altro l'esorbitanza de' prezzi, che i Mercanti

(a) *Bibliot. Univ. 1686. cap. 13. f. 207.*

canti Spagnuoli facean pagare le loro merci. Per fondo della Compagnia furon'assegnati sei milioni, e seicentomila Fiorini; e vennero si bene impiegati, che nel corso di sei Anni, oltre l'utile ripartito, il Capitale moltiplicò fino a trenta milioni. Con tal fondo misero in Mare poderose Armate, con cui sogiogaron molPiazze occupate già da' Spagnuoli; fondaron' un'altra Repubblica, chiamata Nuova Olanda; misero in contribuzione varj di que' Regoli: Eressero poi un' altra Compagnia nelle Indie Occidentali; Oggidì possiedono Isole, e Città nell' Affrica, nel Congo, e nel Brasile, ove han piantato le loro Colonie; sicchè, resisi Padroni del Mare, han ridotto in Olanda gran parte del Comercio, e delle ricchezze. Presentemente la Compagnia mantiene ducento Vasselli armati, che di continuo scorrono il Mare, ed attendono a raunare nella nuova Batavia le merci, che poi con guadagno di dieci milioni d'oro sopra dieci grosse Navi ogn' Anno fa trasportar in Europa.

10 Il Governo della Compagnia si trova appoggiato a sessanta Curatori, ò sien Direttori; venti di essi risiedono in *Amsterdam*; dodici in *Midelbourgh*; sette in *Horn*; sette in *Henchiusen*; sette in *Roterdam*; sette nella Camera di *Delft*. Risiede ancora nella Nuova Batavia un Direttore Generale con dodici Consiglieri della Compagnia. Possiede questa, sotto la Souranità de' Stati nella *Java* maggiore, di cui il *Gran Mataram* è Re, oltre la Batavia, Metropoli di essa Compagnia, quasi tutte le Isole *Molucche*, quella d'Ambona, con dieci Fortini; il Forte Vittoria; l'Isola di Banda nella Costa di *Carmandel*, con molti Forti, *Malacca*, un gran Forte nell'Isola Formosa; tutto il gran Regno di *Ceilan*, ricco di Boschi di Cannella. Nella Terra ferma è Padrona di *Cananor*, *Concin*; ed altri luoghi. I vantaggi dalla Compagnia suddetta riportati diero impulso ad altri di formarne un'altra nelle Indie Occidentali: Per fondo di questa furono assegnate settantasette Tonne d'oro: Capo di essa fù il Principe d'Oranges: Avendo messo in Mare fino a trecento Vasselli, con poderosa Armata comandata dal Conte Maurizio di *Nassau*, sogiogò pocomen che tutto il Brasile. Se gli Stati non fossero entranti in gelosia, che l'Oranges, abusando della propria prepotenza, fosse stato per sogiogare la Patria, avrebbe forse spogliato la Spagna di tutte le Indie. Nel corso di tredic' Anni, oltre l'aver predato la flotta dell' argento, ricca di dodici milioni; danneggiò la Spagna di centodieciotto, e più milioni: In quel tempo spedì nell' Indie Occidentali ottocento Vasselli, con settantamila Soldati: Sogiogò Fornambuco, Città la più ricca di quelle Coste; scacciò gli Spagnuoli da varie Fortezze delle Coste d'Affrica. Progressi sì grandi diero motivo agli Stati di ricusar all'Oranges ogni ajuto; il perchè rovinò del tutto, mentre i Portughesi, profittando della congiuntura, in breve tempo s' impadronirono di tutto ciò, che la Compagnia avea tolto alla Spagna. Mà col tempo tornando quella a fiorire, si rese Padrona delle Isole di *Saba*, *S. Eustachio*, *Vierges*, *Tutago*, *di S. Martino*; della *Piazza di Corazao* nell America; di *Castel di Mina*, *e Capoverde* nell' Affrica; di varj forti per difesa de' Magazeni nella Ghienna del nuovo Amsterdam nella nuova Olanda, e di una Colonia al Rio delle Amazoni.

11 Per tali, e sì grandi progressi la potenza de' Stati Generali viene stimata Superiore a molte Corone: Tengon quelli buona corrispondenza con quasi tutti i Principi stranieri, a' quali spediscono i loro Ambasciadori, ò Residenti; segnatamente in Inghilterra, in Spagna, in Alemagna, in Danimarca, in Suezia, in Polonia, in Moscovia, in Persia, nel Giappone, al Gran Mogor, ed altri Principi dell' Indie; ne' Regni di Fez, e di Marocco; ed in Turchia alla Porta Ottomana, dove tengon continuamente un' Ambasciadore per lo Comercio in mare, per cagione della quantità grande de' Porti considerabili, che il Gran Signore possiede in Europa, in Asia, ed in Affrica. Il loro Ambasciadore, subito che arriva alla Porta, nella prima Udienza del Gran Signore, parla ne seguenti termini: *Il Gran Dio Onnipotente, Creatore del Cielo, e della Terra, e di tutto ciò, che quivi si contiene, dia a Vostra Maestà Imperiale longa vita, sanità, prosperità, e pace in tutto il suo Imperio. Gl' alti, e Potenti Signori, gli Signori stati Generali delle Provincie unite de' Paesi Bassi, m' han spedito con presenti, e Let-*

e Lettere Credenziali, all' Alta, e felice Porta di Vostra Maestà Imperiale, per risiedervi in loro nome, e per loro parte; e m' hanno ordinato di continuarvi, coltivarvi, e rinnovarvi l'antica Alleanza, amicizia, e Capitolazione fatta, e stabilita da lungo tempo tra' Maggiori di Vostra Maestà Imperiale d' eterna memoria, e le loro Alte, e Potenti Signorie, affinchè tutti i loro Sudditi trafichino in conformità degl' Articoli della Capitolazione, e fieno mantenuti in possesso di tutti i loro privilegj: A questo fine io ardisco do mandare a Vostra Maestà Imperiale la sua alta protezzione.

12 La forma ordinaria della risposta del Gran Signore agli Stati Generali suol' essere del seguente tenore: *Per la virtù della Gloriosa Imperiale, e Monarchica Maestà, ch' io tengo dall' incomprensibile ptovidenza, e permissione di Dio Onnipotente, e dalla benedizione del Principe de' Profeti Maometto, che hà stabilito la salute di Dio nell' Oriente, e nell' Occidente, e che hà comandato in tutto il Mondo, la presente è segnata da me grandissimo Imperadore, Monarca incomparabile, e Capo de' Principi, e data dalla mia fortunata Porta, e dall alto Trono della mia Altezza, per farvi sapere, esser qui giunto il vostro Eccellente Ambasciadore N, a cui possa arrivar bene, il quale, in conformità della sua Commissione, per adempire il suo dovere, ed a fine di render l' onore dovuto alla mia Alta Maestà, m' hà presentato con le sommissioni ordinarie una lettera da vostra parte, la quale, seguendo la traduzzione, ch' io ne hò fatto fare, contiene le sincere espressioni de' vostri desiderj per la continuazione della nostra antica amicizia. I vostri presenti sono parimente stati portati al mio glorioso Trono, avanti del quale il vostro Ambasciadore hà avuto l'onore di baciar la terra per segno di rispetto, a fine d aver il vantaggio di godere la nostra Imperiale Udienza, ed in conseguenza di poter risiedere alla nostra gloriosa Porta, luogo di tutta fortuna; e quivi trattare di tutti i negozi, ed affari di tutti i vostri Mercanti, e Sudditi, che potranno venire nel mio vasto Impero, e come egli stesso hà richiesto, mediante un memoriale dato alla mia fortunata Porta, la mia Maestà Imperiale l' hà ricevuto col Carattere d' Ambasciadore, e riconosciuto per vostro Commissario Generale, con promessa d' esser singolarmente favorito. Mà conviene ancora, che dal vostro canto. tenghiate la mano alla conservazione della buona pace, e confederazione giurata, che voi promettete di voler conservare con la mia gloriosa, ed Imperiale Casa, con non fare cosa alcuna incontrario. Voi altresì proverete gl' effetti della mia benevolenza, ed amicizia, affinchè i Sudditi, ed i Popoli de' due partiti vivano in riposo di coscienza, ed in tranquillità di cuore. Per conclusione la grazia, e la benedizzione di Dio cada sopra tutti quelli, che sono nella buona strada. Scritta in Constantinopoli &c. al fine della Luna di Mubeven, l' Anno di Maometto &c. e della Cristianità &c.*

13 Il soprascritto della Lettera suol' essere di questo tenore: *A' Signori stati Generali delle Provincie unite de' Paesi Bassi; che tengon posto considerabile tra' Potentati della Religione Cristiana*. Quando il *Kaimecan* scrive ad essi Stati Generali, il soprascritto viene concepito in questi termini. *A' Signori Stati Generali delle Provincie unite de' Paesi Bassi, considerabili tra' Grandi della Religione del Messia*.

CAPITOLO XLI.

Dell' Olanda.

1 Dovendo parlare distintamente delle sette Provincie unite, cominceremo da quella d' Olanda, di tutte la più rinomata, e presa ordinariamente per tutte le altre insieme. Fù quella già chiamata *Batavia* dal nome di Battone, figlio del Rè de Catti, Popoli, al dire di Tacito, venuti dalla Germania, riverenti a' Romani, mà non Sudditi; esenti da' Tributi; onorati del Titolo di Compagni. Il nome d' Olanda fugli poscia dato da' Normandi, che se ne resero Padroni, preso da due parole Teutoniche, *Hol*, e *Land*, che significano Paese bucato, per cagione de' molti buchi, che i Conigli fanno in alcune parti di quello. Passati poi sotto 'l Governo di Tierri Duca d' Aquitania, la Provincia prese il Titolo di Contea. La sua Terra e sì molle, e fangosa, che non si può lavorare; anzi in molti luoghi trema. Gl' Olandesi vi lavoran' incessantemente, per non trovarsi sommersi da' fiumi, che scorrono il Paese. La Provincia si divide in meridionale, e Settentrionale; la Meridionale s' estende dalla Zelanda, Brabante, e

Paese di Utrecht fino alle sponde di Sparendam. La Settentrionale comprende la *Westfrisia*, ò *Nortlanda*, da Amsterdam fino all'mare del Nort. Vi si contano ventinove Città, oltre molte altre, che già furon murate, e che tuttavia godono de' medesimi privilegj di quelle, che lo sono. Anticamente sei sole Città avean Voto ne' Stati della Provincia; cioè *Dort*, *Harlem*, *Delft*, *Leiden*, *Amsterdam*, *e Gouda*. Guglielmo di *Nassau*, Principe d'Oranges, augmentolle al numero di diciotto, aggiugnendovi, *Roterdam*, *Gorcum*, *Schiedam*, *Schoonhoven*, *Briel*, *Alemaer*, *Hoorne*, *Enchuisen*, *Edam*, *Monikendam*, *Medenblick*, *e Purmerend*.

2 Passata l'Olanda sotto il Dominio della Casa d'Austria, nel Regno di Filipo II., dopo aver dichiarato questo, come nel Capitolo antecedente si è detto, decaduto, con le altre Provincie, intraprese per via delle ragioni, e delle Armi, il governo dello Stato politico, con bandire da que' Stati l'esercizio della Religione Cattolica, per abbracciare la pretesa Riformata. Gl' Olandesi naturalmente sono buoni, dediti alla fatica, destri, politici, avidi di ricchezze, capaci d'intraprender tutto per lo guadagno, e per la libertà. Il Comercio hà loro recato ricchezze grandissime, e queste gl' han resi men semplici, e più vani di quel lo fossero i loro Maggiori. Il Paese è carico estremamente di gabelle, e pure il Comercio, e la sobrietà li fà vivere con molti comodi. I Nobili tutti insieme non han che un solo Voto, e deputan dodici del loro Corpo, per intervenire ne' Stati della Provincia. Nel governo però vengon molto considerati, perchè hanno la maggior parte delle megliori Cariche Civili, e militari, e soprintendono a tutte le rendite della Chiesa, di cui, dopo il cangiamento di Religione, lo Stato si è reso Padrone. Sono essi ancora i primi a dare il loro Voto nelle Assemblee de' Stati; han facoltà di nominar'un Consegliero nelle due Grandi Corti di Giustizia. Il Pensionario d'Olanda, persona dotta nelle leggi, e ne' costumi del Paese; capace d'arringare, quando il bisogno lo richiede, in tutte le Assemblee delle Provincie prende posto dopo i Deputati; a lui spetta il proporre gl' affari, ricever' i pareri, e metter' in stato le risoluzioni, che si prendono. I Deputati delle Città si scelgono tra' Magistrati, e Senatori: Il loro numero è incerto; dipendono da' costumi, e volontà delle Città, che gli spediscono; mà tutti insieme non han che un Voto. Gli Stati d'Olanda radunansi nelle Sale del Palazzo dell' Haja, ed uniscונsi quattro volte ogn' Anno; cioè di Gennajo, Giugno, Settembre, e Novembre. Quando si uniscono per motivo straordinario, l'Assemblea si chiama Consiglio de' Commissarj. Oltre gli Stati, e 'l Consiglio, avvi ancora una Camera de' Conti, che hà la soprintendenza de' Stati, e rendite dell' Olanda. La giurisdizione è composta di due Corti di Giustizia, di cui l'una, chiamata Gran Consiglio, riceve le Appellazioni dell'altra Corte per le Cause Civili.

3 La Città d'Amsterdam è sì bella, ricca, e potente, che viene considerata per un miracolo del Mondo; Presentemente la di lei popolazione si calcola di trecentomila Anime in Terra; quasi altrettante in Acqua; la sua estensione all' intorno non è che d'una Lega; anzi nel XIV. Secolo non era che una mediocre Città: Vien divisa in vecchia, nuova, e novissima. Le strade lunghissime vengon divise da' Canali: Le Ripe, sì dall'uno, che dall'altro lato, son adorne d'altissimi faggi, con Ponti di pietra, fortificati con grossi ferri. Giberto, ò Giselberto d'Amstel attirovvi degl' Abitanti; sicchè il luogo diventò stanza di Pescatori, che nel principio non aveano che Capanne coperte di Canna. Il Comercio li fece divenir potenti; onde di Castello diventò Borgo molto considerabile. Florenzio IV. Conte d'Olanda accordogli de' Privilegi. Florenzio V. fù assassinato da' Congiurati. Furon poi fabricate molte Case nella vicina Campagna, e cominciossi a dare a quel Borgo il nome d' *Amsteldam* da quello del vicino fiume *Dam*. Indi quella piccola Città fù unita all' Olanda. Guglielmo IV. del 1342. fregiolla d'altri privilegj, che poi furon confermati da Alberto di Baviera, che di più diè permissione a quegl' Abitanti d'ingrandire la Città, dall'applicazione de' Cittadini, dal Comercio, e dalla situazione resa considerabile. Nel XVI. Secolo crebbe la sua potenza; non solo conservossi nella

Reli-

Religione Cattolica, e nella fedeltà al suo Principe, mà discacciò ancora i Ministri della pretesa Riforma, e tutti quelli, che ne facean professione; mà i continui attacchi di quelli del partito de' stati, che avean preso il nome di Mendici, rovinandovi 'l Comercio, e l'Armata Navale speditavi dal Duca d' Alva, per soccorrerla, sendo sfortunatamente perita, gl' Abitanti d' Amsterdam del 1587. si resero al Principe d Oranges, con condizione, che non vi si dovesse introdurre novità, e che i Cattolici non dovessero esservi men considerati che i Protestanti; mà le promesse non furon osservate: Gl' ultimi cominciaron a discacciare gl' Ecclesiastici; Indi demoliron gl' Altari, e feronvi cessare ogni esercizio della Religione Cattolica. Avendovi poscia le guerre Civili attirato un gran numero di Mercanti d' Anversa, di Brusselles, ed altre parti, gl' Abitanti tornaron' a farvi fiorire il Comercio, con che han reso quella Città una delle più ricche, e delle più belle dell' Universo. Oltre la magnificenza delle fabriche, e le ricchezze, che sono indicibili, avvi sei Arsenali ripieni d' ogni provedimento imaginabile: Nello spazio d' un' ora di tempo può armare ventimila Uomini. Spedisce ogn' Anno cinquecento Vasselli ne' Mari delle Orcadi alla pesca delle Arenghe; Altri ducento ne' Mari di Groenlandia alla pesca delle Balene; altri mille ne' Mari del Nort, per far provisioni di grani, legnami, ferro, rame, cere, miele, pece, lini, pelli, ed altri mercanzie. Altri sessanta Vasselli spedisce in Moscovia: Altri mill', e quattrocento in Francia, Spagna, e Portogallo; quaranta grosse Navi in Italia, Levante, e stretto di Gibilterra, oltre le Barche di minor conto, che sono, per così dire, innumerabili; e però con ragione la sola Città d' Amsterdam vien considerata per più ricca d' altre diciotto dell' Olanda insieme, che si conferma dalle gravezze che, come abbiamo accennato, paga. Affinchè niuno vadi mendicando, il Senato ogni settimana fà scorrer' i bisognosi di ciò, che gl' occorre. Avvi un luogo, chiamato la Casa di Correzzione pe' Libertini, che non voglion' ubidire a genitori; gl' incorregibili vengon rinchiusi in una Cantina, che si riempie d' acqua, e quelli devon continuamente cavarla con Trombe, altrimente correrebbon rischio d' annegarsi. Sonovi ancora molte Case per gl' Orfani, infermi, fanciulle disviate, pazzi, ed altri, provedute di tutto il bisognevole, con molta carità, e prudenza.

Amsterdam per altro è il ricovero d' ogni sorte di Sette; mà la Calvinista, e la Luterana solamente vengonvi esercitate in publico; le altre sono tolerate. Avvi numero grande di Anabatisti, di Tremolanti, e di Giudei; contanvisi circa cinquantamila Cattolici; il Governo della Città, per ciò, che riguarda gl' affari di stato, dipende da un Senato composto di trentasei Senatori lo cui Uffizio è Vitalizio; altrevolte solean' esser' i più ricchi Cittadini; mà questi poi cederon' il loro diritto al Senato, che, venendo a vacare qualche luogo, sceglie i più capaci. Tutte le altre Città dell' Olanda han seguitato l' esempio d' Amsterdam, alla riserva del numero de' Senatori, sopra di che esse usan qualche differenza. Il Senato elegge i principali Magistrati della Città, come sono i Borgomastri, e gli Schiavini. In Amsterdam vi sono quattro Borgomastri, de' quali ogn' Anno si rinovan tre; uno stà in Carica due Anni: Gl' ultimi trè eletti vengon chiamati Borgomastri in Carica, che, dopo i primi tre mesi presiedon l' uno dopo l' altro. Il Borgomastro dell' Anno precedente presiede, durante il primo quartiero, ciò si pratica, affinche i novelli possin' istruirsi, si de' loro doveri, che dello stato degl' affari della Città. L' Elezzione de' Borgomastri si fà in Senato per pluralità di Voti, scrutinando i nomi di tutti quelli, che altre volte hann' esercitato quel medesimo Uffizio, ò l' altro di Schiavino. Questi Magistrati fanno gl' onori della Città in tutte le occasioni; dispongon di molte Cariche sogette alla loro disposizione; prendon dal Tesoro publico tutte quelle somme di denaro, che vogliono; ed essi soli hann' autorità di risolvere ciò, ch' è necessario per la sicurezza, e per lo bene della Città; essi custodiscono la Chiave del Banco d' Amsterdam, che non si può aprire senza l' intervento d' un di loro: Ad essi non corre obligo di fare spesa maggiore degl' altri, ne in Tavola, ne in Abiti, ne in treno, ne in qualsisia altra cosa: Quelli, che

che devon servirli nelle Cerimonie pubbliche, sono pagati a spese della Città; se alcuna volta trovansi in obligo di banchettare qualche Principe, ò Ministro straniero, sono rimborsati della spesa. Gli Schiavini sono i Giudici di ciascuna Città; In Amsterdam sono nove; sette di essi si rinovano ogn' Anno; due vengon confermati, acciò possino informar gl' altri: Il Senato ne nomina quattordici; quando non v' è il *Statolder*, ò Governadore, i Borgomastri ne scelgon sette: sono essi i Giudici di tutte le Cause Civili, e Criminali; mà, con pagare una Emenda, dalle loro Sentenze si può appellare alla Corte di Giustizia, stabilita nella Provincia. Da tali Magistrati sourani dipendono molti Uffiziali, de' quali i principali sono i Tesorieri, e Ricevidori delle Entrate della Città, che consistono nelle Gabelle, che s' impongono sopra tutte le Mercanzie, che quivi si vendono; nelle pigioni delle Case di ragione della Città, ed in alcune imposte straordinarie. Lo *Schout* è come un Preposto, e Commissario di Politica.

5 Il Banco d' Amsterdam è come un Monte de' Depositi, ove ogn' uno porta i proprj denari, come in luogo di maggior sicurezza, e passa per lo più gran Tesoro del Mondo: Prendonsi tutte le precauzioni imaginabili, per tenerlo in sicurezza; mai si apre senza la presenza d' un Borgomastro; il perchè non si può sapere, che somme di denaro vi si trovino precisamente.

CAPITOLO XLII.

Della Gheldria, Zelanda, Utrecht, Frisia, Overissel, e Groninga.

1 GHELDRIA. LA Gheldria, Ducato, che, come si è detto nel Capitolo XL. di questa Parte, constituisce una delle XVII. Provincie de' Paesi Bassi, e segnatamente la seconda de' Stati Generali, con una Città del medesimo nome, al parere di alcuni Scrittori, riconosce la sua origine dalla piccola Città *Gelduba*, di cui parla Tacito; altri voglion, che il nome fosse preso dalla Voce *Gerle*, che significa lo stesso, che Mugito; e ciò perche una mostruosa fiera, che si dice uccisa da due valorosi fratelli, mugisse terribilmente in que' Contorni. I di lei Popoli sono valorosi nelle Armi. Il Teritorio dall' Oriente confina col Ducato di Cleves, e col Reno; dall' Occidente con l' Olanda, e 'l Paese d' Utrecht; dal Settentrione con la Frisia; dal mezo dì con la Mosa, e la Provincia di Juliers: Oltre il Ducato di Zutfen, contiene ventidue Città, Nimega, Ruremonda, ed Arnhem sono le più considerabili, di ragione degl' Olandesi, con Bommel, Hardevvick, Hatrem, il Forte di Schenk, ed altri luoghi: La Provincia è assai fertile, con quantità di Boschi, e Pascoli. Fù dominata da' Romani, Francesi, Dani, e Normandi; indi dagl' Imperadori Alemani, che al di lei governo spedivan Presidenti; mà questi se ne resero Padroni. Voglion, che il primo si chiamasse Wicardo, ò Riccardo di Pont, che vivesse del 878., e morisse del 910. Che lasciasse dopo di sè Gerlac I., ed a questi, morendo del 937., succedesse Goffredo, Padre di Wicardo II. Che questi sposasse la figlia del Conte di Zutfen, e che morisse del 973, lasciando Mengoso suo figlio, morto del 1001., Padre di Witkinge suo Successore, che alcuni dicono, morisse del 1025.; altri del 1035., lasciando Wicardo III., che morì del 1061. Ebbe questi Adelaide unica figlia, ed Erede, che portò il Paese di Gheldria ad Ottone di *Nassau* suo Marito, dall' Imperadore Errico IV. di quello dichiarato Conte, che in seconde nozze sposò Sofia Erede del Contado di Zutfen. Ebbe Ottone dal primo letto Gerardo Conte di Gheldria; dal secondo Gerlac Conte di Zutfen: Non avendo questi avuta discendenza, Gerardo ereditò i di lui beni, e morendo del 1229., lasciò Erede Ottone il Zoppo suo figlio, che circondò di mura molte Città, per altro poco considerabili; comprò Nimega, con una parte della Btuvie, ed unille alla Contea di Gheldria; morì dell' Anno 1271., lasciando suo Erede Rinaldo I., che perdè la Contea di Limbourg da esso acquistata, e morendo del 1326., ebbe per Successore Rinaldo II. suo figlio, detto il Rosso, a cui l' Imperadore Lodovico il Bavaro dell' Anno 1339. eresse la Contea di Gheldria in Ducato. A Rinaldo successe Odoardo suo figlio, che fù ucciso dell'

dell' Anno 1371., lasciando dopo di se Rinaldo III., a cui, sendo morto quattro mesi dopo, senza posterità, succedettero Guglielmo, e Rinaldo IV., Duchi di Gheldria, e di Juliers, figli di Maria di Gheldria; mà, sendo mancati anch' essi senza Successione, raccolse la loro Eredità Arnoldo Conte d'Egmont, che sposò la figlia d'Adolfo IV. Duca di Cleves, di cui ebbe Adolfo. Fece questi la guerra a suo Padre, ed avendolo preso, lo tenne per lungo tempo prigione; mà Arnoldo privollo della sua Eredità, e vendè a Carlo il Temerario, Duca di Borgogna, i diritti, ch' avea sopra 'l Ducato di Gheldria, e sopra la Contea di Zutfen: Seguita la di lui morte del 1372., Maria di Borgogna, figlia di Carlo, restituì gli Stati ad Adolfo, che sposò Caterina figlia di Carlo I. Duca di Borbone. Da questo matrimonio nacque Carlo, e Filippa; questa fù moglie di Renato II. Duca di Lorena; quello, sendo molestato nel possesso de' suoi stati da Carlo V. Imperadore, Nipote di Maria di Borgogna, consentì, che, morendo egli senza figli, la Gheldria, e Zutfen passassero nella Casa d'Austria, ad esclusione de' Collaterali; essendo ciò seguito, Guglielmo Duca di Cleves pretendea escluder Carlo; mà restò egli escluso. Il Ducato di Gheldria però, e la Contea di Zutfen, come ne' Capitoli antecedenti si è detto, per la maggior parte passaron sotto 'l Dominio de' stati Generali. Oggidì la Provincia di Gheldria si trova divisa in quattro Signorie; tre unite co' Stati Generali; una in potere de' Spagnuoli; Nimega, già Città Imperiale, e libera, fù Capo d'una Visecontea, da Carlo Magno fregiata di molti privilegj. Del XVI. Secolo fù presa, e ripresa più volte dagl' Olandesi, e da Spagnuoli. Dell' Anno 1591. finalmente restò in potere de' primi. Dell' Anno 1672. fù sogiogata dal Rè di Francia: mà nella Pace tornò in potere di quelli. Zutfen, Città, e Contea, trà l' Issel, e la Westaflia, Capitale d' un' altra di quelle Signorie, fù parimente presa dalle Armi di Francia del 1672. Due Anni dopo che le fortificazioni furon demolite, tornò in potere degl' Olandesi. Arnhem sul Reno, è parimente Capitale d'una di quelle Signorie: Ottone IV. Duca di Gheldria l'avea fatta fortificare. L' Imperadore Carlo V. del 1543. stabillivvi il Consiglio di Gheldria, e di Zutfen: Di quel tempo era adorna di belle Chiese: Gl' Olandesi, sogiogandola del 1585., le rovinorono; del 1672. corse il destino delle altre Città di quella Provincia; sendo tornata sotto il Dominio de' stati Generali, è tuttavia il sogiorno del Cancelliero, e del Governadore di Gheldria. Grolla, Grol, ò Groenlo, posta nella Contea di Zutfen, verso la frontiera della Westaflia, e della Diocese di Munster, forma l'altra Signorìa della stessa Provincia. Il Marchese Spinola verso l' Anno 1603. la prese agl' Olandesi; questi la ripresero dell' Anno 1617. Il Vescovo di Munster Collegato della Francia se ne impadronì del 1672. Nella Pace tornò in potere degl' Olandesi.

2 ZELANDA. La Zelanda, così chiamata, ò dalla *Selandia* Danese, ò dalla parola *Zecland*, che significa Terra di Mare, Paese posto trà l' Olanda, la Fiandra, il Brabante, ed il Mare Germanico, consiste in quindici, ò sedici piccole Isole, di cui le principali sono Walcheren, Duyuelandt, Bevelandt, Schouten. Le Città sono *Midelbourg*, e Flessinga, oltre alcune altre in numero di otto; centodue Villaggi; mà da varie inondazioni sono stati diminuiti. Fù signoreggiata prima da' Dani, e da' Normandi; poi da' Conti d' Olanda. Presentemente viene governata da due Ufficiali, ò Governadori, chiamati *Rent meestri*. *Middelbourg*, ò *Mildelbourg*, Capitale della Provincia, è situata nell' Isola di *Walachria*, ò *Walcheren*: E molto mercantile; un Canale navigabile la rende fortissima, per esser fiancheggiata da dodici Baloardi reali. *Flessingue*, da que' del Paese chiamata *Ulissinghen*, stà una lega distante da *Middelbourg*. Adolfo di Borgogna, che n'era Signore, nel XV. Secolo la fece cinger di mura. Altre volte era un luogo Campestre, che serviva solamente di passaggio per la Fiandra; mà oggidì s'è resa sì celebre, che alcuni la chiamano la Chiave del del Mare de' Paesi Bassi. Quelli della Chiusa dell' Anno 1485. la saccheggiarono. Nel XVI. Secolo gli stati delle Provincie unite la diedero per ostaggio alla Regina Elisabetta d' Inghilterra. I Duchi d' Alva, e di Parma nel medesimo tempo fecero disegno di prenderla; mà inutilmente:

3 UTRECHT. Utrecht, che oggidì occupa il quarto luogo trà le sette Provincie unite, era del Circolo della Westfalia; e situata sopra l'antico Canale del Reno, in un luogo comodo, e fertile. Gl' Antichi la chiamavano diversamente *Ultrajectum*, *Trajectum inferius*, *Utricensium*, *ed Antonina Civitas*. Gl' Abitanti, quanto sono animosi, e guerrieri, altrettanto si vantano di cortesia, e civiltà. Anticamente non riconoscea altro Superiore, che il proprio Vescovo, ed è stata sì potente, ch' hà avuto al proprio Soldo fino a quarantamila Uomini; mà l'ultimo Duca di Gheldria oppresse talmente il Vescovo, che obligollo a trasferire la propria giurisdizione temporale in potere di Carlo V., riservando per se le Entrate, con la giurisdizione spirituale. Avvi un Castello fabricato dall' Imperadore Carlo V., che dell' Anno 1546. celebrovvi il Capitolo dell' Ordine del Toson d'oro nella Catedrale di S. Martino. Eranvi ancora quattro Chiese Collegiali, due Comende, e diverse Badie; ma, dopo che gli stati Generali si resero Padroni di quel Paese, tutto è andato in loro potere. Quel Vescovo anticamente era Suffraganeo di Colonia; mà del 1557. la Chiesa fù eretta in Arcivescovado, a cui furon dati per Suffraganei i Vescovi d' Harlem, di *Middelbourg*, di Deventer, Leevvarden, e Groninga. Nella guerra del 1672 anche Utrecht corse il destino delle altre Piazze di que' Paesi; mà del 1674. tornò in potere de' stati Generali. In quella Capitale v'è il Consiglio, ove si rapportano gl' affari di tutta la Provincia:

4 FRISIA. Allorachè le Gallie scossero il giogo della Romana Potenza, anche la Frisia, vasto Paese, si pose in libertà, e vi si mantenne per lo corso di seicent' Anni. Quella grande Provincia si divide in Occidentale, che oggidì vien posseduta da' stati Generali, ed in Orientale, ò Contado d' Embden, che forma una Provincia d' Allemagna nella Westfalia; lasciando di parlar di questa, che non fà al nostro proposito, prima di passar' a discorrer dell' altra, convien sapere, che lo di lei nome, lasciando da parte il favoloso, procede dalla Voce Tedesca *Fris*, che significa Forte; ed è conforme al sentimento di Tacito, che nel Capitolo XXXIV. de' costumi de' Germani lasciò scritto, che il nome de' Frisoni indica la loro forza: *Majoribus*, *minoribusque Frisiis vocabulum est ex modo virium*. I Frisoni, come diversi altri Popoli, s'abusan molto, parlando della loro origine, e di quella de' loro Principi. Ricorron essi fino al tempo d' Alessandro Magno. Ecco da che prende il fondamento tal favola. Quinto Curzio nel IX. libro della sua Storia riferisce, che Alessandro avea trovato nelle Indie Agrammone Rè de' Farrasieni, lo cui Padre, ch' altro non era stato che un Barbiero, avea avuto la sorte di piacere alla Regina, e che per lo di lei mezo egli, dopo aver fatto morire il Rè co' figli, erasi stabilito nel Trono; I Frisoni dicono, che quel Rè avea nome Adel, e che tre de' di lui figli da essi chiamati Frisone, Sassone, e Brunone, avendo avuto la sorte di nascondersi dal Tiranno, seguiron' Alessandro, e dopo passaron' in Alemagna, ove Frisone diede il suo nome alla Frisia, Sassone alla Sassonia, e Brunone al Paese di Brunsuvich. Gli stessi Autori dan poi i Successori a que' Principi fino a Ratbod. Questi era Rè, ò Duca de' Frisoni nel VII. Secolo. Pipino il Grosso, ò d' Heristel, lo disfece in diverse occasioni: Verso l' Anno 689. obligollo a pagargli Tributo, ed a soffrire, che la fede di Cristo fosse predicata nelle sue Terre: A tale effetto furonvi spediti dodici Religiosi Inglesi, de' quali, i più qualificati, Wigbert, Wilbord, e Suvidbert; Ratbod, non potendo accomodarsi con una Religione, che non s' accordava col di lui orgoglio, e dissolutezze, li fece martirizare. Verso l' Anno 707. Pipino vendicò la loro morte. Circa l' Anno 736. Carlo Martello disfece i Frisoni, uccise il loro Duca Popone, Successore di Ratbod: Indi sogiogò tutta la Frisia Occidentale, abbattè tutti i loro Templi, Boschi Sacri, ed Idoli; e cuoprì finalmente tutto il loro Paese di Ceneri, e di Stragi. Ratbod avea lasciato diversi figli, Teusinda, ò Teodosinda, trà gl' altri, maritata a Grimoaldo, figlio di Pipino il Grosso, e Maestro del Palazzo del Rè Childelberto II., e Dagoberto III. Carlo Magno parimente disfece i Frisoni; ridusse il loro Paese in Provincia, e li pose sotto il Governo de' Podestà: Si dice, che il primo fosse S. Magno Portema: Diversi di lui Successori ebbero

bero spesso la guerra co' Conti d' Olanda, e molti di questi perdettero la Vita col disegno di rendersi Padroni della Frisia, lo di cui feroce Popolo avea naturalmente aversione grandissima co' Governadori di que' Principi. Verso l' Anno 1403. Alberto di Baviera, Conte d' Olanda, e d' *Hainaut* sogiogò la Frisia; mà morì dell' Anno seguente. Suffrid Vierda, ed Haring Marixma Podestà, ristabilirono nel loro Paese la libertà, che gli fù confermata dall' Imperadore Sigismondo dell' Anno 1417., e da Federigo III. dell' Anno 1447. L' ultimo Podestà fù Giulio Dekma Frisone dell' Anno 1494. Alla di lui Elezzione succederon tanti disordini, che l' Imperadore Massimiliano I., non avendo potuto dissiparli, nominò per Governadore perpetuo della Frisia Alberto Duca di Sassonia, che lasciò dopo di se Giorgio suo figlio. Mà l ultimo, non avendo potuto sottomettere intieramente il Paese, verso l' Anno 1515. cedette all' Imperadore Carlo V. i diritti, ch' egli v' avea. I Frisoni si misero sotto la Protezzione del Duca di Gheldria, mà Carlo V. lo discacciò, e lasciò la Provincia a Filippo II. suo figlio lo cui giogo avendo quella scosso, del 1581. unissi con le altre Provincie de' stati Generali.

5 La Frisia Occidentale dal Settentrione confina con l' Oceano, ò Mare d' Alemagna dal mezodì col Paese di Drenta, e la Transisilania; dall' Oriente con la Provincia di Groninga, che la separa dall' *Oost Frisia* ò Frisia Orientale, e dall' Occidente col Mar del Sud, ò Zuyderzea. Alcuni Autori dividon detta Provincia in quattro parti, e sono la Contea d' Ostergo, di Westergo, di sette Foreste, e la Signoria di Groninga; mà quest' ultima, come di sopra si è veduto, fà una Provincia particolare: *Leevvarden* è la Città Capitale della Frisia Occidentale: Le altre sono *Dockum*, *Francker*, *Bolsvvaert*, *Sneck*, *Ilst*, *Harlingen*, *Staveren*, oltre alcune altre. In *Leeuvvarden* risiede la Corte Sourana della Provincia della Frisia; in *Dockum* l' Ammiragliatò; avvi alcune Isole poste sù la Costa di quella Provincia, che dalla stessa dipendono: Le principali sono *Schelling*, ed *Amelandt*. Il Paese è palustre, e senz' Alberi; non vi si raccolgon biade, che in alcune parti verso il Settentrione; mà, come i pascoli sono Eccellenti, così la Provincia produce i be' Cavalli, che vediamo, e Bovi di eccessiva grossezza.

6 OVERISSEL. *Overissel*, ò Transisilana, in latino chiamata *Transisalania*, per ragione della sua situazione di là dall' Issel, ove il Reno comunica una parte delle sue Acque, mediante il Canale di *Drusus*, è posta trà la Frisia, il Paese di Gheldria, la Westaflia, ed il Golfo di Zuyderzea, col fiume d' Issel. La Provincia riconosce per sua Metropoli Deventer, già detta Danontria, Città libera Imperiale. Dopo l' Anno 1046 fù sogetta a' Vescovi d' Utrecht: Errico di Baviera del 1517. cedette il di lei diritto all' Imperadore Carlo V.; mà essa, unita con le altre sei Provincie, scosso il giogo della Casa d' Austria, fece con quelle perpetua Alleanza. Si divide in tre Giurisdizioni, ò Contrade, cioè Drente, Sallant, e Tuvente; le Città principali di essa, oltre la Metropoli, sono Zuvol, Campen, Coeverden, Oldenzel, Hasselt, Steenvvick, Blockzil, Vollenhoven, ed altre di minor conto.

7 GRONINGA. Groninga, ò *Groningben*, Patria di Ridolfo Agricola, posta nella Frisia, riportò da' Cesari varie prerogative: Fù sogetta a' Vescovi d' Utrecht; poscia a' Duchi di Gheldria; indi a Carlo V.; si pose finalmente nello stato, in cui presentemente si ritrova. Nelle Assemblee de' stati Generali, trà quali forma anch' essa una Provincia separata, e particolare, con la sua giurisdizione, e leggi, è l' ultima a dar' il Voto. Non hà che la Città del suo nome, e Dam, con buoni Borghi. La Metropoli è grande, bella, ricca, forte, e ben popolata. E' stata Sede Episcopale fondata da Paolo IV. dell' 1559.; la Provincia hà de' buoni pascoli, e numero grande di Canali, di cui Delfzyl, all' imboccatura dell' Ems, sembra la Chiave. Trovasi ad essa unita la Contrada d' Omlande, Paese ben popolato, ed abondante di pascoli, con buoni Villaggi.

* * * * * * * * * * * * *

CA-

CAPITOLO XLIII.

Della Repubblica d' Elvezia, ò sia de' Suizzeri, in generale, ed in particolare.

ANcorchè i Cantoni, come nel Trattato della Nobiltà si disse, sieno solamente tredici, de' quali ciascuno costituisce una Repubblica governata dal suo Borgomastro; da quelli, che non han Città chiamato *Landames*, con l' unione d' altre Popolazioni, che con quelli han fatto perpetua Alleanza, vengon a formare ventidue Repubbliche, composte di Genti, che, se bene stimate semplici, ed Idiote, con la propria condotta ci fanno conoscere, la loro amicizia comprarsi a caro prezzo da' primi Monarchi d' Europa, ed aver saputo obligar' i Pontefici, a fregiarli del Magnifico Titolo di *Protettori della Santa Sede*. Sono Uomini bellicosi, che non sanno cosa sia rinculare: Da alcuni vengon chiamati muraglie della guerra: Vendon la libertà del Corpo, e conservan quella del loro Paese. Anticamente esercitavansi alla guerra contro gl' Allemani loro vicini. Al tempo di Giulio Cesare furono soggiogati da' Romani, e sotto l' Imperio d' Onorio, uniti all' Alemagna, si rimisero in libertà. Molto tempo dopo presero il nome di Suizzeri da quello d' un Borgo chiamato *Suitz*; e dalla Dominazione de' Romani, de' Borgognoni, degl' Imperadori d' Alemagna, passaron' a quella de' Duchi di Zetingen. Indi il Paese fù diviso in molte Signorie, di cui que' della Casa d' Hapspourg ascesa all' Imperio cercaron di rendersi i più assoluti; mà la vessazione de' Governadori, che vi si spedivano, gl' inquietava furiosamente. Verso l' Anno 1307., ò 1308. sotto Alberto d' Austria tre Abitanti, l' uno del Cantone d' *Urania*, l' altro di *Suitz*, ed il terzo d' *Undervald*, fecero sollevare questi tre Cantoni. Alberto, trattandoli da sollevati, pretese sottometterli con le Armi; mà restò ucciso in una battaglia, che loro diede. Gl' altri Cantoni, animati dall' esempio, collegaronsi poi insieme in diversi tempi, come appresso vedremo. Se si avesse riguardo al tempo della loro Lega, si dovrebbe nominar prima degl' altri quello di *Suitz*, e poi *Urania*, ed *Undervald*, che prima degl' altri si posero in libertà, cioè dell' Anno 1308.; poi *Lucerna* del 1332.; indi *Zurigo* del 1351. Appresso *Clarona*, e *Zuch* del 1352. *Berna* del 1353. *Friburg*, e *Solodoro* del 1481. *Basilea*, e *Sciaffusa* del 1501. *Appezzel* del 1513.; mà, seguitando il loro ordine di sedere, convien graduare prima *Zurigo*, poi *Berna*, *Lucerna*, *Urania*, *Suitz*, *Undervald*, *Zuch*, *Clarona*, *Basilea*, *Friburg*, *Solodoro*, *Sciaffusa*, ed *Appezzel*.

Zurigo, situato sopra l' una delle estremità del Lago di tal nome, professa la Religione Calvinista; si governa all' Aristocratica; è il più grande, il più ricco, ed il più potente di tutti gl' altri dopo quello di Berna: La sua Capitale è antichissima, e fortissima. *Berna*, Cantone altresì Calvinista, si governa anch' esso all' Aristocratica: Il suo Territorio è vastissimo, ed il più potente di tutti; è situato su 'l fiume d' *Aar*; Bertoldo IV. Duca di *Zuringhen*, cominciò a far' edificare quella Città verso l' Anno 1174. Bertoldo V. suo figlio verso l' Anno 1191. perfezzionolla: Si trova scritto, che l' ultimo de' sudetti Principi, trovandosi disgustato degl' Abitanti della sua novella Città, del tempo di Federigo II. la sottoponesse all' Imperio. Appoggionne Federigo il Governo ad Ottone di *Ravenspurg*; mà gli Bernesi fecero sì, che si misero in libertà, ed ottennero molti privilegj. Un Conte di *Kibourg* tentò di soggiogarli, sotto pretesto, ch' essi, senz' alcun diritto, edificassero un Ponte sopra l' *Aar*; affare, che portò seco delle cattive conseguenze, e gli Bernesi non poteron liberarsene che mediante l' ajuto di Pietro Conte di Savoja, che disfece il Conte di *Kibourg*. Ebbero quelli tanto rispetto per lo Conte Pietro loro liberatore, che con un Trattato di 25. Novembre 1266. lo riconobbero per loro Protettore; si aggiugne, che Pietro, avendo fatto ingrandire quella Città, meritò il Titolo, non solamente di Difensore, e di Tutore, mà anche di Padre, e di Secondo Fondatore di Berna. Del 1268. Filippo, parimente Conte di Savoja, dopo la morte di suo Padre, fù riconosciuto anch' esso per Protettore di quella

2 XVII. co.

BERNA.

quella Città, la cui libertà fù ristabilita con tale Alleanza, mentre Ridolfo d' *Hapspourg*, eletto Imperadore, tentò di toglierigliela; mà con l'ajuto di Filippo ottenne quella la pace, e si mantenne sino all' Anno 1353., quando collegossi cogl' altri Cantoni: Da quel tempo la di lei Repubblica si è resa potente: La Religione Cattolica vi avea sempre fiorito, e gli Bernesi eransi fatti conoscer sempre zelanti per la fede; mà del 1527. cangiaron sentimento: All' esempio di quello di Zurigo riceveron la Dottrina di Zuinglo, e dopo aver publicato alcuni Decreti toccanti la Religione, aboliron intieramente nelle loro Terre l' autorità del Papa. Dopo quel tempo han fatto sempre professione della medesima Dottrina, accomodata a' sentimenti di Calvino. Il Paese è tutto pieno di Nobiltà, di tante belle Città, e Castella, che si potrebbe dire, esser quasi una continuata Città. Il Cantone si divide generalmente in Paese Allemano, e Romano: Il primo viene così chiamato, perchè vi si parla alla Suizzera, ch' è come un Dialetto della lingua Allemana, e comprende molte Contrade, come l' alto, e 'l basso *Argouu*; l' alto, e 'l basso *Sibental*, *Val-Hosel*, con molte altre buone Città, e grandi Balliagi: I quattro principali, chiamati *Landegricht*, sono governati da' quattro *Banderetti* della Città di Berna, sotto le cui Insegne que' Balliaggi marchiano in guerra; cioè *Chonolfingen*, *Soeftingen*, *Sternemberg*, e *Zollighossen*: Gl' altri sono *Aarbourg*, *Aaruvangen*, *Biberstein*, con le Città Franche. Il Paese Romano, così chiamato, perche vi si usa la lingua Francese, ch' è un rampollo della antica Romana, ed anche la Savojarda trà 'l popolo, comprende tre molto belle Contrade, chiamate il Paese di *Vaux*, per esser un' amena Vallata, che si stende dal Monte *Jura* sino al Lago di Gineura. Tale Paese Romano comprende i seguenti Baliaggi, cioè *Avanches*, *Lausanna*, *Morges*, *Moudon*, *Nion*, *Oron*, *Romamoutier*, *Vevaj*, e *Vuerdun*, con altri quattro, che gli Bernesi possiedon insieme con que' di *Fribourg*; e sono *Morat*, *Echalans*, *Granson*, e *Schartzembourg*: Contiene ancora gl' Ordini d' *Aquila*, *Oulon*, *Bex*, e d' *Ormont*; il Governo di *Bonmont*, già Badia, al piè del *Jura*, vicino a *Nion*, e le Baronie d' *Aubonna*, e di *Chastelar*.

3 Avanti il cangiamento di Religione, Berna per lo Spirituale dipendea dal Vescovo di *Lausanna*; mà dell' Anno 1528. vi fù stabilito un Concistoro, composto di otto Giudici, due del piccolo Consiglio, quattro del Grande, e due Ministri, con un Segretario, ed un' Ufficiale. Per lo Governo politico dipende da due Consegli, distinti in Grande, e piccolo: Il Grande è composto di ducento Consiglieri, che rappresentano il Supremo Magistrato, dalle di cui Sentenze non si ammette Appellazione. Compongon il piccolo ventisei Senatori, che radunansi ogni giorno per gl' interessi di Stato. Il Capo de' due Consigli in lingua Allemana viene chiamata *Schaltbesch*, termine, che si trova nelle leggi de' Longobardi, ed in Francese.

4 LVCERNA. *Lucerna*, una delle più grandi, e più amene Città dell' Elvezia, viene così chiamata da una Lucerna, che già serviva per Fanale a' legni, che di notte passavan per quel Lago, largo una lega; lungo due. Occupa quella il primo luogo trà Cantoni Cattolici: Il suo Governo è Aristocratico. Il Nunzio del Papa ordinariamente quivi fà la sua Residenza. Il Comercio hà resa ricca quella Città, che in altri tempi non era che una Badia, che del 1332. unissi con le altre Città libere confederate. Il Rè Cattolico fà quivi risedere il suo Ambasciadore per gli sei Cantoni seco Collegati, che sono essa *Lucerna*, *Urania*, *Suitz*, *Underval*, *Zuch*, *e Fribourg*.

5 VRANIA. Cattolico parimente è il Cantone d' *Urania*, che non hà Città. Sua Capitale è un Borgo, chiamato *Altorf*, al piè delle Alpi. Il suo Governo è Democratico; gl' Abitanti non temon d' esser' attaccati, perchè non vi si può giugner, che per alcuni passi alla sfilata, ove dieci Uomini ne truciderebbon cinquecento. Nella giornata di *Morgarten* del 1315., cinquanta Suizzeri, combattendo per la libertà del proprio Paese, disfecero ventimila Austriaci.

6 SVITZ. *Suitz* è altresì uno de' Cantoni Cattolici, lo cui Governo è Democratico anch' esso: Sua Dominante è un Borgo, che porta il nome appunto di *Suitz*, famoso, per averlo reso comune a tutta

la sua

la sua Nazione, sendo stato il primo, come si è accennato, de' tre, che collegaronsi contro la Casa d'Austria. Alcuni credon, che quel Borgo sia così chiamato, per esser stato prima abitato da' popoli di *Suzza*, chiamati *Goti*, che vi si portaron ad abitare in occasione della loro guerra in Italia.

7 VNDERVALD. *Undervald*, Cantone anch' esso Cattolico, lo cui governo è pure Democratico, in latino si dice *Silvania*, ò *Silvaniensis*, ed *Undervaldensis Pagus*. *Stantz* è la sua Capitale; non hà Città. Avvi un terribile luogo, chiamato Lago di Pilato trà Undervald, e Lucerna, in cima d'una Montagna circondata d'Alberi: Gettandovisi dentro qualche cosa, l'acqua s'ingrossa subito, con tempeste, e tuoni; il perchè si guarda, acciò i forastieri non vi s'accostino su'l dubio, che inavvertentemente vi gettin qual cosa, che sarebbe la rovina di tutto quel Vicinato: L'acqua di quel Lago è estremamente nera; nè fiumi, nè pioggie, nè nevi l'ingrossano. Sù le Montagne di *Lozera* in Francia avvi una Voragine, chiamata *Sinegriera*, che produce il medesimo effetto. La medesima cosa accade a *Canigoù*, una delle più alte Montagne de' Pirenei, sopra la cui sommità trovasi un piano d'un quarto di lega in quadro, ed un lago nel mezo, dove subito, che vi si getta un Sasso, piove a più non posso per una lega intorno a quel luogo, anche a Ciel sereno.

8 ZVCH. *Zuch*, *Tugium*, Borgo posto al piè d'un'alta Montagna, alla riva del suo Lago, è la Capitale del Cantone di tal nome, che professa la Religione Cattolica, e si governa alla Democratica. Il luogo non è grande; mà ben' ornato di belle Chiese, ed altri edifizj. Il Territorio è fertile di Biade, Vini, Frutti, e Cacciagioni. E' posto trà Zurigo al Settentrione, *Suitz* verso l'Oriente, e verso il mezodì, e Lucerna verso l'Occidente. Entrò nell' Alleanza del 1352., quarantaquattr' Anni dopo *Suitz*, *Urania*, ed *Undervald*.

9 CLARONA. Clarona è Cantone Cattolico, e Calvinista insieme; collegossi cogl' altri unitamente con *Zuch*, e si governa alla Democratica.

10 BASILEA. *Basilea*, Città Capitale del Cantone, che porta il suo nome, viene così chiamata, per esser stata ingrandita da Basilina, madre di Giuliano Apostata: Gl' Autori latini la chiamano *Augusta Rauracorum*. Siegue la Religione di Calvino, e si governa all' Aristocratica. Avvi una Università, ed è Vescovato suffraganeo di Bisanzone. Pio II. del 1459. accordogli privilegi grandi. Il Vescovo, Principe dell' Imperio, risiede a *Pontetru*, non essendogli permesso di stare in Basilea; mà vi si porta una volta l'Anno, per ricever' il denaro, che la Città è obligata a pagargli pe' suoi diritti, e subito seguito il pagamento parte. Il Capitolo alla prima mossa erasi ritirato a *Fribourg* in *Brisgavu*; mà dopo hà scelto *Arlesheim*, Borgo dipendente da quel Vescovado. Ed ancorchè il Vescovo di Basilea faccia il suo sogiorno a *Pontetru*, questa Città però in ordine allo spirituale riconosce l' Arcivescovo di Bisanzone, nella cui Diocese quella è situata. Per conto poi del Castello, ove il Vescovo dimora, l' Arcivescovo, in vigore d'un particolare accordo, gli hà rimesso il suo diritto Diocesano. Per lo temporale il Vescovo di Basilea vi hà giurisdizione in prima Istanza; le Appellazioni devolvono alla Camera di Spira. L'Imperador Graziano fece edificar in Basilea due forti, per opporsi alle scorrerie degl' Allemani. Dopo quel tempo si accrebbe sempre fino al XII. Secolo, quando divenne libera, ed Imperiale. Gl' Imperadori Errico I., ed il II., contribuiron molto ad ornarla con Edifizj, sì sacri, che profani. Su'l fine del XIII. Secolo gl' Abitanti, in occasione della guerra trà Errico di *Neucastel*, Vescovo di Basilea, e Ridolfo Conte d' *Hapspourg*, si divisero in due fazzioni; l' una s'era dichiarata per lo Vescovo, l' altra per lo Conte; mà del 1273., sendo giunto l'avviso, che l' ultimo era stato eletto Imperadore, convenne pensare alla pace, che da Ridolfo gli fù accordata generosamente. Col tempo que' di Basilea collegaronsi cogl' altri Svizzeri, conche presero il Titolo di nono Cantone; nel principio del XVI. Secolo dichiararonsi per la Dottrina di Calvinio, e discacciarono il proprio Vescovo, che molto avea contribuito a stabilire la loro Republica, divenuta delle più potenti, come quella Città è la più grande, e la più bella di tutta l'Elvezia: Sotto Filippo Gandolfino i

no i Protestanti se ne resero Padroni. La di lei situazione contribuisce al suo Comercio, per esser posta trà la Francia, e l'Allemagna. Dell'Anno 1648. nella Pace di Munster restò stabilito, ch'ella non dovesse esser più sogetta a' Decreti dell' Imperio; che dovesse godere una piena, ed intiera libertà, e non si dovesse edificare alcun Forte su'l Reno di là da Basilea sino a *Filipsbourg*; mà del 1685. Luigi XIV. ve ne fece edificar' uno ad *Hunninguen*, a portata di Cannone da essa Basilea.

11 FRIBORG. *Fribourg*, ò *Friburg*, com'altri vogliono, in latino chiamato *Friburgum*, Città dell'Elvezia, Capo del Cantone, che porta tal nome, si conserva nell' antica Religione Cattolica, e si governa all' Aristocratica. Si distingue da un'altro *Fribourg*, Città Capitale di tutto il Paese di *Brisgou*, ove i Bavari furon disfatti del 1644. dal Principe di Condè, allora Duca d' *Anguien*; e famosa per i tanti assedj sofferti.

12 SOLODORO. Solodoro, Cantone Cattolico anch'esso, si governa parimente all' Aristocratica. Il Rè di Francia vi fà risiedere il suo Ambasciadore per tutti i Cantoni; Così fanno varj altri Principi. Da gran tempo gli Svizzeri trovansi collegati con la Francia. Del 1663. i loro Ambasciadori portaronsi a Parigi, per rinovare solennemente l' Alleanza con Luigi XIV., che onorolli del Titolo di *Compari*, e *Collegati*.

13 SCIAFFUSA. Sciaffusa, altro Cantone, si governa all' Aristocratica anch'esso, mà segue i Dogmi di Calvino. E' Città fortissima. I Cattolici, che v' abitano, portansi ad udire la Messa ad una Badia fuori di quella, chiamata Paradiso. Sotto Sciaffusa si vede la caduta del Reno, chiamata Cataratta, passo terribile, e pericolosissimo, mentre quel fiume cade trà due altissimi Scogli, il perchè i Mercanti trovansi obligati a scaricare le mercanzie, che trasportano dal Lago di Costanza, e tornarle a caricare un poco di sotto: A tale effetto conviene adoprar molte machine, per ritenere, e condurre le Barche, che devon calare, ò salire in quel luogo. Da tale incomodo, veramente grandissimo, risulta però un profitto altrettanto grande, che si cava dalla pesca de' Salamoni, che, venendo dal Mare, non ponno passare senza difficoltà ben grande: Gl' Abitanti di quel Cantone dicono, che potrebbon spianar quel Passo, mà non lo fanno, per non perder l'entrata di quella gran pesca, a cui deve aggiugnersi ancora il guadagno, che vi fanno gl' Uomini impiegati, per facilitar' il passaggio.

14 APPEZZEL. Appezzel, ultimo de' Cantoni, misto di Cattolici, e Calvinisti, hà preso il suo nome dal suo piccolo Paese, ricco, e ben popolato, con un piccol fiume. Si governa alla Democratica. Anticamente dipendea dall' Abate di S. Gallo, per questa ragione da' Scrittori latini è stato chiamato *Abbatissella*. Dell' Anno 1452. scosse il giogo, mettendosi sotto la protezzione degl'altri Cantoni, che dell' Anno 1513. per ricompensa de' buoni servizj prestatigli, l' ammisero nella loro Lega.

15 Gli Svizzeri ogn' Anno tengon le Assemblee generali di tutto il Paese a Basilea. Quando si congregano separatamente, i Cattolici prendon *Lucerna* per luogo del Congresso, ed i Protestanti *Arau* su'l fiume d' *Aar*. Sono nemici di mode, di cangiamenti, di liti, e di ragiri: Han pochissimi Giudici. Non sono già simili a quelli, che stimansi perduti subito, ch' han perduto di vista la cima del loro Campanile: Mandan fuori del proprio Paese i cervelli torbidi; aman la Terraferma; il perchè di raro combatton in Mare, non volendo esporsi all' incostanza delle Onde. Il loro Paese viene stimato il più alto dell' Europa: Si piccano di fedeltà a segno, che dicon talvolta, i più idioti però, che sarebbon fedeli al Diavolo, se lo servissero, purchè potessero farlo senza pregiudizio della loro salute; il perchè vediamo, che i Principi più grandi dell' Europa, senza esitarvi sopra, commettono alla loro fede la guardia delle proprie persone, e de' Tesori; ne sprezzano la loro Alleanza. Francesco I. Rè di Francia fece levare al Sacro fonte i suoi tre figli dagl' Ambasciadori di quella Nazione, a' quali diede il contento, che gli dassero i nomi a loro piacimento, che furon *Sadrac*, *Misac*, ed *Abdenago*; mà dopo qualche tempo furon mutati in Francesco, Errico, e Carlo, come più usati trà Francesi. Quella Nazione può metter' in piè un' Armata di cento-

centomila Combattenti.

16 Badia di San Gallo

Passando a discorrer de' Popoli confederati co' Svizzeri, deve considerarsi in primo luogo la *Badia di S. Gallo*, per esser la prima in Dignità, come più antica. Chi la possiede, porta il Titolo di Principe dell'Imperio, ed è molto potente, sì per grandezza di Terra, che per numero di Sudditi. Riconosce la sua origine da Gallo Gentiluomo Scozzese, ò com'altri voglion, Irlandese, che, fendosi portato in Francia con S. Colombano nel VII. Secolo, passò nell'Elvezia, ove predicò il Vangelo in molti luoghi, e segnatamente in *Turgovu. Gonzom*, Duca degl' Allemani, offrigli il Vescovado di Costanza; mà quegli, che amava la solitudine, ricusatolo, ritirossi nel luogo, ove è stata edificata la Badia dal suo nome: I di lui Discepoli, sendò moltiplicati, fero professione della Regola di S. Benedetto; e verso l' Anno ottanta do po la morte di S. Gallo, il Prete Omero fù dichiarato primo Abate di quel luogo da Pipino figlio di Carlo Martello Col tempo la Badia divenne ricchissima; il primo Abate, che prendesse il Titolo di Principe dell'Imperio, fù Corrado, eletto dell' Anno 1216. I di lui Successori sono stati Potenti Signori, come anch' oggidì lo sono, avendo un Dominio molto vasto, ove ponno levare più di sei mila Uomini. Il Paese è posto tra' Cantoni di Zurigo, e d' Appezzel, e la Diocese di Costanza. Carlo Martello, Pipino, Carlo Magno, molti altri Rè di Francia, ed Imperadori, gli han conceduto privilegj grandi, e rendite considerabili. Presentemente l' Abate *prò tempore* viene difeso, e protetto da' Cantoni di Zurigo, Lucerna, Suitz, e Clarona. I fondamenti della Città furon gettati più di mill' Anni fà: Crebbe poco a poco fino all' Imperadore Arnoldo, che la fece cinger di mura. Non è molto grande; bensì molto propria, e ben edificata in luogo eminente. Trovasi divisa in dieci Tribu, ò Compagnie: Da ciascuna Tribu vengon scelte dodici persone, che compongon' il Grande, ed il Piccol Consiglio. I Magistrati si rinovan' ogn' Anno. Anticamente la Città in molte cose dipendea dall' Abate; mà presentemente i Cittadini han la loro Souranità a parte indipendente da quella della Badia: Si sono collegati con sei Cantoni; cioè Zurigo, Berna, Lucerna, Urania, Suitz, Zuch, e Clarona: La Città è unita alla Badia, che hà la sua Clausura a parte, con una Porta comune, che si serra, e si apre, così dalla parte dell' Abate, come da quella de' Cittadini.

17 Grisoni

I *Grisoni*, Popoli d' Allemagna nell' antica Rezia, così chiamati, perchè i primi della loro Lega solean' usare le scarpe grigge, parimente collegati co' Svizzeri, confinano col Tirolo da Levante, con lo stato di Venezia, e 'l Milanese da mezodì, con Suabe, e la Svizza da Settentrione, e Ponente. Vivon da Repubblica. Collegaronsi trà loro dell' Anno 1471., e poscia co' Svizzeri del 1491. Vengon divisi in sei parti, e sono la Lega Grisa; quella della Casa di Dio; l'altra delle dieci Diritture, anticamente chiamate Comunità; La Vall-Tellina, ed i Contadi di Chiavena, e di Bormio. Tutto il Paese è situato trà Montagne inaccessibili, e precipizj: I Grisoni trà Collegati co' Svizzeri sono i più potenti. Il comodo del Reno fà, che vi si portin mercanzie d' Italia, e d' Alemagna. La Vallesia, Paese dagl' Allemani chiamato *Vallisserlandt*, collegato altresì co' Svizzeri, tà una parte delle Alpi, già abitata dagl' antichi Popoli della Gallia Narbonese, chiamati Seduni, e Veragri: E' situata trà l' Elvezia, la Savoja, ed il Milanese, Sua Capitale è la Città di *Sion*. Il Paese, ancorchè posto trà Montagne, è assai fertile. *Rotuveil* Città Imperiale, posta su 'l Fiume *Neccar*, unissi in quarto luogo a quella Lega dell' Anno 1519. *Mulhausen*, Città nella *Suntgovia* fù parimente ricevuta da' Svizzeri nella loro Confederazione. *Biel*, ò *Bienna*, sogetta già al Vescovo di Basilea, posta vicino al Lago del medesimo nome, trà Neucastel, e Solodoro, confederossi con quest' ultimo Cantone, e quello di Fribourg, ed allora abbracciò la Dottrina di Calvino. *Nevembourg*, già sogetta a' proprj Conti, da cui prese il nome, in occasione di matrimonio passò nella Casa de' Duchi di Longavilla; fù poi sogiogata da' Svizzeri, da' quali fù anche restituita, mà collegata con essi. Avvi anche Geneva; mà di questa parleremo nel Capitolo seguente.

18 Baden

Baden, ò *Bada*, Capitale d' un Contado,

tado, che porta il medesimo nome, è una delle più belle Città dell' Elvezia. Al tempo di Giulio Cesare non era che un un Borgo, mà molto rinomato; divenne poi una delle Città privilegiate, da' Latini chiamate *Municipia*. Dopo la disfatta d'Ottone, verso l'Anno di Cristo LXXI. fù saccheggiata da Cecinna, Generale di Vitellio. Da una Colonna di marmo dedicata a Trajano si vede, che fù ristabilita durante ancora il primo Secolo: E stata dominata da' Conti, ch' han portato il medesimo nome, la di cui famiglia restò estinta nel XII. Secolo. Passò poscia in potere de' Conti di *Kibourg*, uno de' quali, chiamato *Hartman no*, donolla al Vescovo di *Strasbourg*, da cui egli la ricevette poi dell'Anno 1244. in qualità di Feudo. Sendo restata estinta anche questa Famiglia, la Città passò in quella de' Conti d' *Hapspourg*, che uniron quel Contado a molti altri stati della Casa d' Austria, che fù cagione del soccorso portato all' Arciduca Alberto in occasione della guerra fatta alla Repubblica di Zurigo. Finalmente, dopo la proscrizzione dell' Imperadore Sigismondo, e dopo che Federigo d' Austria fù scomunicato dal Concilio di Costanza, Baden fù una delle Terre, che del 1415 gli Suizzeri tolsero alla Casa d' Austria. Poco tempo dopo l' Imperadore impegnò quella Città alla Repubblica di Zurigo, con *Bremgarten*, *Mellingue*, e *Sursea*, di cui quel Cantone mise a parte quelli di Lucerna, Suitz, Undervald, Zuch, e Clarona; chiamovvi poi Urania, e finalmente Berna: Questi otto Cantoni spediscono di biennio in biennio a quella Città un Rappresentante, chiamato Balì, che risiede nella Cittadella situata appresso al Ponte.

19 Tutti i Cantoni tengon le loro Assemblee Generali in quella Città a tempi regolati, ò giusta l' urgenza degl' affari; quivi risiedono gl' Ambasciadori de' Principi, per esser luogo molto comodo, a meno, e sano. Quivi si conservano gl' Archivj: Gode quella tutte le prerogative, e franchiggie degl' altri Cantoni, chiamate stipendiarie, perchè a proprie spese levano Soldatesche per lo Corpo della Repubblica. Ancorchè gl' otto Cantoni ne sien Sourani, il loro Balì, che quivi risiede, non v' esercita alcuna giurisdizione; quella si governa con le sue leggi, ed elegge i suoi Magistrati. Avvi il piccolo Consiglio, composto di dodici persone, che regolano gli affari della Città, e soprintendono a' processi, sì Civili, che Criminali. Il Gran Consiglio è composto di quaranta Conseglieri, compresivi i dodici del Piccolo. Il Capo d' amendue questi Magistrati è chiamato *Avojer*. *Bremgarten* Città Imperiale da Sigismondo Imperadore fù parimente impegnata a' Svizzeri, che, come si è accennato, tuttavia la possiedono; così *Mellingue*. *Rappers* da' proprj Conti passò negl' Austriaci, da questi ne' Svizzeri. Così succedette di *Fravenfald*, del *Lantgraviato* della *Turgoja*, della Contea di *Rore*, e *Sarganf*: Di quà dalle Alpi possiedono *Bellinzona*, *Lugano*, *Locarno*, *Mendrisso*, e *Valle di Madia*. Le Leghe della Contea Vallesia sono un misto di Cattolici, e Protestanti; L' Abate di S. Gallo è Cattolico; la Città Protestante; Rotuveil Cattolico. Mulhausen, Neucastel, Ginevra, Biel, e Valangin Protestanti. Tutti questi Paesi sono stati conquistati con le Armi, ò si sono dati essi stessi agli Svizzeri. Mà convien sapere, che non tutti quelli, di cui si è parlato, trovansi collegati co' Suizzeri in generale: Avvene di quelli, che non han lega che con alcuni Cantoni in particolare, come i Vallesi co' sette Cantoni Cattolici; Ginevra con Berna, Lucerna, e Fribourg.

CAPITOLO XLIV.

Della Repubblica di Ginevra, ò Geneva.

1 GInevra, ò Geneva da Munster chiamata *mire Majestatis Urbem*. Si crede, che fosse edificata da Lemano, Nipote di Priamo, figlio di Paride, che regnò nella Gallia verso l' Anno del Mondo 2994., il perchè il suo Lago in latino viene tuttavia chiamato *Lemanus*. Fù già dominata da' proprj Vescovi, e da Conti, trà quali insorse litigio sopra la giurisdizione assoluta della Città Federigo I. Imperadore sentenziò a favore del Vescovo; mà questi non ne godè pacifico il possesso. Fù chiamato in ajuto il Conte di Morienna, dichiarato Conte di Savoja; mà non per tanto restaron

terminate le contese. Il Savojardo, trovandosi Superiore, indusse il Vescovo, e la Città, a concedergli tutta quell'autorità, che già avean avuto i Conti di Geneva. Seguita poscia una Congiura, fù chiamato di bel nuovo il Conte di Geneva; mà questi fù vinto con la morte de Congiurati. Mancata la discendenza de' Conti Genevini, restò libero il possesso al Savojardo; mà l'autorità divisa col Vescovo, fino a tanto che Amedeo VIII. Duca di Savoja ottenne da Papa Martino V. lo di lei Dominio; entrativi poscia gli spiriti di rebellione, ed introdottavi l'Eresia, si sottrasse da que' Principi. Postasi in libertà, collegossi co' Suizzeri Protestanti; segnatamente col Cantone di Berna, e si mise sotto la Protezione della Francia. Errico IV. accordò gli Lettere di Naturalità, affinchè i Cittadini fossero esenti dalle gravezze imposte sopra Forastieri.

2 La sua positura la rende forte; altre volte le sue mura eran di legno; presentemente sono di pietra, con buone fosse, Terrapieni, Ripari, Bastioni, Palizade, ed alcune Torri; trà le quali avvenne una chiamata la Padrona, posta in un Bastione nuovo; che difende la Città dalla parte del Lago verso la Savoja; l'altra viene chiamata dell'Isola, ò di Cesare, situata nell'alta Isola, per difender il Ponte altre volte di ragione de' Suizzeri. Il suo Arsenale è molto ben fornito; a' Forastieri non è lecito entrarvi senza la permissione del Senato. Nella Città vi sono quattro mila Uomini abili a combattere. Per lo Molo, lungo quasi due miglia, scorron Battelli in varie parti; per evitar ogni pericolo di sorpresa, s'impedisce d'accostarvisi da palizade fatte in una piccola Isola. La gelosia della propria conservazione fà tener l'occhio addosso ad ogni forastiero. A niuno viene permesso di fermarvisi che per tre giorni, senza render ragione della propria dimora, e senza ottenerne la licenza da' Deputati. Vengon esclusi dalla Città i Mendicanti, e gl' oziosi, procurandosi, che ogn' uno s'impieghi, sendo sano; gl' infermi con le limosine si sostentano agli spedali. I Custodi delle Porte al suono d'una Campana la mattina aprono; la sera serrano, facendo sempre preceder qualche Orazione per lo buon governo. A nov'ore della sera, giusta l'orologgio Francese, si suona la Campana di S. Pietro; dopo non è permesso ad alcuno d'andar per la Città senza lume, sotto pena di Carcere, ancorchè fossero figli di Senatori. I Forastieri di notte non escono dalle loro Abitazioni, se qualch' uno degl' Abitanti non l'accompagna. I primi, che veggon il fuoco ad una Casa, ò le Sentinelle, che stanno sopra i Templi, son obligate a gridar *al fuoco*: In tali congiunture mai si suona la Campana; mà solamente in caso d'*Allarma*; allora ogni Casa è obligata a metter una Candela alle fenestre, oltre i Lanternoni publici; si tirano le Catene per tutta la Città: Con la Campana maggiore, chiamata Clementina dal nome del Pontefice, che batezolla, si avvisa, per aver soccorso. Nel Campanile, che guarda la parte di Savoja, trovansi due grossi Cannoni. Suppongon' in caso di bisogno poter aver ajuto in men di tre ore dal Cantone di Berna, e che questi per lo lago in un solo giorno possa farvi passare cinquantamila Uomini. Gli Stranieri, che sanno il costume, su'l dubio di trovarsi esposti, come sospetti, al furore della plebe, non escon di Casa, che dopo ch'hà cessato l'*Allarma*. Usan per altro cortesia a forastieri; non fanno spiacere a' Cattolici, purchè non entrino in disputa in materia di Religione. Vi passa liberamente ogni sorte di Religiosi, e vi dimora ogn' uno, finchè i proprj affari lo richieggano: Affinchè i loro Abiti non non gli cagionino qualche affronto da' Ragazzi, alcune volte si fanno accompagnar da' Soldati.

3 Il Governo, è misto d'Aristocratico, e Democratico. La Città resta divisa in Cittadini, ò Borghesi, ed in Abitanti; I primi sono nativi, e vengon ammessi al Consiglio segreto de' venticinque; gl' altri, quasi Pellegrini, col tempo acquistano il diritto di poter' assister' al Gran Consiglio de' Ducento, ove non si penetran sì tosto i Segreti. Da altri vien divisa in alta, e bassa: Nella parte alta, come più nobile, sogiornano per lo più Sindici, Avvocati, Conseglieri, Predicanti, Uomini di lettere, e Librai in numero grande: L'altra parte viene abitata da Mercanti, Artisti di seta, filagrana, ed ogn' altra sorte. Dopo l'espulsione del Vesco-

Vescovo, tutta l'autorità passò in un Magistrato, composto di quattro Sindici, ò Presidenti, de' quali il Capo si chiama Primo del Consiglio, ò Senato de' venticinque, e d'un'altro de' sessanta, a'quali succede quello de' Ducento, scelti dalla Plebe, e da quelli, che risplendon per Dignità, e per Virtù; l'uno per Elezzione riempie il luogo vacante dell' altro. Rinovansi le Cariche verso il fine dell'Anno; mà, prima che sieguano le Elezzioni, il Ministro, ò Predicante, esorta tutti a deporre le passioni; Ciascun Consegliero giura d'esser pronto a consentire in sogetti idonei per l'onore di Dio, della Religione Cristiana, della Giustizia, e della libertà. Gli Sindici vengon' eletti dal Consiglio de' venticinque: Nomina ciascuno il sogetto, che stima più degno all'orecchio del Segretario di stato, che raccoglie i Voti, e quando non patischino eccezzione, un altro giorno, giusta la pluralità de' Voti, vengon proposti nel Maggior Consiglio, che a Voti risolve. Gli Sindici vecchi, uniti co' nuovi, raccomandandosi a Dio, col solito giuramento, in compagnia del Tesoriero, a Voti confermano, ò mutano i Ducento, de' più degni formano il Magistrato de' sessanta. Si aggiungon' alla Camera de' Conti quattr' Uditori, de' quali ciascuno è Sindico a vicenda; due Segretarj; il Nunzio del Magistrato, che dura tre Anni, come il Procurador Generale; il Tesoriero, i Castellani, Luogotenenti, ed altri Ufficiali militari per l'Artiglieria, Guardie, Tasse, e Visite. I primi quattro non ponno assentarsi che per pochi giorni, e con licenza, dovendo il primo ogni mattina, dopo le Cerimonie consuete del Tempio, chiamate Sacre, portarsi alla Curia, ò sia Casa publica, a proporre le materie, che si presentano; aprir le lettere dirette al Senato all'altrui presenza. Ciascuno d'essi tiene la Chiave dell'Archivio. In caso d'incendio devon' accorrer tutti.

4 La giustizia viene amministrata da due Assessori, ed un Luogotenente, Ufficiali Triennali, tre volte la settimana almeno; il Lunedì, il Mercoledì, e'l Venerdì, terminate le funzioni del Tempio, il dopo pranso con ogni brevità. Occorrendo, si dà l'Appellazione ad un Sindico, due Consiglieri, e quattro Cittadini del numero de' sessanta, ò de' Ducento; quindi in ultima Istanza al Consiglio segreto; frà tre mesi si cerca di venire alla spedizione. Il Consiglio si raduna col segno di una Campana, il Lunedì, Mercoledì, e Venerdì dopo la Predica, e le Orazioni; purchè affari gravi non obblighino a convocarlo fuori di tempo, etiandio di notte. Il Mercoledì, giorno destinato alla sagrilega Cena istituita da Calvino, unisconsi prima di portarsi al tempio; ed a ciascuno è lecito rimproverar' al Compagno le Umane fragilità.

5 Le materie Criminali si spediscon parimente con brevità Le Sentenze si publican dal Segretario, tenendo la Bibbia aperta, in nome della Santissima Trinità. Le Sentenze di morte si eseguiscon' alla presenza degl' Assessori a Cavallo. Tutto ciò, che decreta il Magistrato, viene registrato da' Segretarj. I Capitani delle Insegne proveggon delle Armi i Cittadini; attendono, che sieno istrutti; e quietano i tumulti. Dà Quartiermastri, ò Decurioni, di Trimestre in Trimestre, vengon loro esibite le note, di chi vive ne' Sestieri con le famiglie: A quelli spetta il far eseguire i Decreti del Magistrato, anche nelle materie Ecclesiastiche. Gl' Uditori de' Conti assiston' al Tesoriero, perchè con facilità seguano le publiche Esazzioni. Il Computista esamina le ripartizioni delle strade, e degl' Edifizj publici. Il Maestro dell'Artiglieria soprintende alla pulizia degli stromenti. Il Procurador Generale invigila al buon uso degl' Ordini del Magistrato, ed alle procedure del Luogotenente; esigge le multe; e procura, che i pupilli non sien gravati.

6 Non si ammettono nella Città Con fettieri, Istrioni, Giocatori, ne altri Artisti inutili; mà si accarezzan tutti quelli, che dan prove della loro abilità in mestieri utili al Publico. Le Meretrici non si permettono: L'adulterio si punisce con pena di morte: Le publiche entrate consistono nelle Gabelle sopra la Carne, Vino, pesce, formento, e macina. Il Territorio è molto ristretto; la Campagna però è fertile di biade: Le sue Coste sono coperte di Vigne. Il Lago gli somministra quantità di Trutte: Avvi grandi, e belle Praterie.

7 L'ultimo Vescovo, ch'abbia riseduto in Gi-

in Ginevra, è stato Monsig. Pietro *de la Baume* in Bressa, che, sendone uscito, dopo aver avuto qualche disparere con alcuni Abitanti della Città, quando volle tornarvi, gli furon serrate le Porte. Quel Prelato fù biasimato, per esser uscito, per la regola, chi lascia il partito, lo perde. S'oppose egli, finchè puote col suo Uffiziale, e 'l Giudice Criminale, a tutte le novità in materia di Religione: Caroli, Dottor della Sorbona, ed un Domenicano, chiamato *Chapuisj*, vi disputaron vigorosamente a favore de' Cattolici; mà era giunto il tempo d'una predizzione fattagli da chi alla divisa della Città, *Post tenebras lux*, avea fatto per roverscio della Medaglia: *Post lucem tenebræ*. Il Senato, che dell' Anno 1533. avea proibito a' Novatori, sotto pena della Corda, il disputar' in materia di Religione, arrogatosene il giudizio, pronunziò finalmente a favore di quelli, ch' avea condannato. Dopo 'l totale cangiamento di Religione seguito in quella Città, i suoi Vescovi, e 'l Capitolo, fanno la loro Residenza ad *Annecj*, sei leghe da quella distante, ove celebran le funzioni Sagre nella Chiesa de' Padri Francescani, la più comoda, a cui è stato dato il Titolo di S. Pietro, ch' è quello della Cattedrale di Geneva. I Francescani però non lascian d Uffiziarvi; da ciò procede, che quella ritiene ancora il suo antico Titolo di S. Francesco.

CAPITOLO XLV.

Delle Repubbliche di Ragusi, e di S. Marino.

1 RAgusi, Città, con Arcivescovado, è Repubblica della Dalmazia, su 'l Golfo di Venezia, posta a piè d'uno Scoglio, sì alto, e scosceso, che da una parte la tiene a coperto; dall' altra si avanza lungo una piccola lingua di Terra, ove vien bagnata dal mare in sito amenissimo, con Porto, e Fortezza. Da alcuni Scrittori viene rappresentata per Culla del Feretro d' Epidauro, distrutta da' Goti. Altri voglion, che le rovine di quella Città vegansi da un' altro luogo, chiamato Ragusi vecchio: Comunque si sia, la Città, da' Schiavoni chiamata *Dubrovich*, è molto bene edificata, e delle più mercantili, e meglio popolate della Dalmazia. Il Territorio è angusto, e per lo più sterile; mà l'industria degl' Abitanti lo rende competentemente fruttifero. In altri tempi ubidì a' Greci; indi agl' Albanesi. Presentemente il Governo è formato su l'idea di quel di Venezia. L' erudita Penna del Marchese Giuseppe Maria Estense Tassoni nelle sue Ombre Politiche Cristiane scrive, che ogni Mese si elegge un Presidente, con Titolo di Rettore, che abita nel Palazzo del Publico, assistito da dodici Consiglieri, lo cui Corpo vien chiamato piccolo Consiglio. Avvi il Collegio composto d' undici Senatori; i Procuradori di Santa Maria Maggiore; i Segretarj, ed altri Rappresentanti simili a quelli di Venezia. Avvi un Consiglio, detto Pregadi, composto di cento Cittadini de' più Anziani. V'è poi il Gran Consiglio, nel quale vengon' ammessi tutti i Nobili maggiori di vent' Anni; da esso si cavano tutti i Magistrati: Il Senato è composto di sessanta Senatori; quando si deve giudicare, il numero dev' esser di quaranta almeno. Le Cause Civili in prima Istanza vengon decise da sei Senatori. Dalle loro Sentenze si appella al Collegio de' Trenta, che non sono Senatori. Quando la somma eccede Scudi cinquecento, l' Appellazione si devolve al Senato. Le Cause Criminali si decidono da un' Uffiziale, dalle cui Sentenze si appella ad un Magistrato, composto di sei Senatori; quando da questi una Sentenza viene confermata, la Causa s' intende finita; venendo infermata, passa in Senato, dove vien terminata. Gl' Atti giudiziarj si scrivono in latino; mà, in parlando ne' litigi, si usa la lingua Italiana, ò la particolare del Paese. Gl' affari politici di non molto rilievo, vengon decisi dal Rettore, col Voto di sei Senatori, lo cui Uffizio dura per lo corso d' un' Anno.

2 Gl' Abitanti amano sommamente l' eguaglianza: Sono buoni Cattolici, e fedeli; han timore si grande di perder la loro imaginaria libertà, che il Castellano della Fortezza, non solamente si estrae a sorte dal Corpo della Nobiltà, mà ogni sera si muta, e vi s' introduce ad occhi bendati, affinchè non distingua le perso-

ne, che

ne, che vi si trovan di guardia. I Comandanti non tengon' i loro posti che per lo corso di sei settimane. Per la stessa ragione a niuno è permesso cinger Spada, ne dormir fuori della propria Casa, senza la permissione del Senato. Gli stranieri, segnatamente Turchi, di notte vengon rinchiusi con Chiavi in Casa. Le Porte della Città d' Estate non stanno aperte che tre, ò quattr' ore del giorno; d' Inverno non più d' un ora, e meza. La Repubblica tiene al suo Soldo cento Soldati Ungheri.

3 I Ragusei pagan tributo al Turco, perchè lo temono; a' Veneziani, ancorchè gl' odiino; al Papa, all' Imperadore, ed al Rè di Spagna, perchè li stimano. Il Paese, non comprendendo che la Capitale, lo Stagno, con due, ò tre Borghi, è poco considerabile. Possiede però in Mare alcune piccole, mà fertilissime Isole. La Città è sogetta al segno maggiore a' Terremoti, e ne hà sofferto di quelli, che gli sono stati di grave pregiudizio; segnatamente degl' Anni 1634., e 1667. Le publiche rendite sono assai tenue; la Republica paga ogn' Anno al Turco Ducati quattordici mila; poco men d' altrettanto a' Ministri della Porta a titolo di donativi; oltre le estorsioni, che i Turchi vi fanno a forza di minaccie.

4 In una Scrittura concernente il Titolo di *Czar* preteso dal Gran Duca di Moscovia, si legge, che Urbano VIII., scrivendo a quella Repubblica, trattolla col Titolo di *Nobiles Viri*.

5 Sendomisi presentate le memorie della Repubblica di S. Marino nello scorrer il Moreri, non hò voluto lasciar di dirne qual cosa. Il citato Scrittore la chiama Città; mà s' inganna, mentre non è che Terra, con un Borgo, nello Spirituale sogetta al Vescovo della Penna di Montefeltro. Con ragione viene chiamata Repubblichetta, mentre il suo continente, oltre la Terra sudetta, che gli dà il nome, preso dal Santo, di cui appresso farem menzione, si ristringe in tre piccoli luoghi, l' uno chiamato Seravalle, l' altro Faitano, il terzo Spidaletto, che in tutti contengon mille, e ducent' Anime. Voglion quegl' Abitanti, che quel Monte al tempo dell' Imperadore Diocleziano fosse dominato da una Gentildonna di Santa vita; che allora quivi si ritrovasse S. Marino, di professione Scarpellino, a cui per cagione d' un miracolo da esso fatto la stessa Gentildonna ne facesse donazione: che dal Santo fosse goduto, finchè visse; indi venisse raccomandato alla protezzione della Sede Apostolica, e del Collegio de' Cardinali, pregandoli a lasciarlo in quella libertà, che, mercè la sterilità, e l' angustia del Territorio, tuttavia gode.

6 Il Magistrato, a cui viene appogiato il governo, è composto di due persone, chiamate Capitani; l' uno Nobile, l' altro Plebeo: Il loro Uffizio si rinova di bimestre in bimestre. Il Moreri, per sentimento del Boccalini, suppone, che, scrivendo quel Magistrato alla Repubblica di Venezia, usasse il Titolo di *Carissima Sorella*; mà si crede invenzione di qualche bell' ingegno.

CAPITOLO XLVI.

Del Governo di Bologna antico, e Moderno.

1 Ancorchè il mio assunto, per quel lo riguarda il presente libro, non comprenda che materie di governi di Principati Sourani, di Repubbliche, e Città dominanti, non hò stimato improprio di parlare di quello di Bologna, Città, dall' Acursio (*a*) riferito dal Coellio (*b*) chiamata Regia, per esser stata novamente edificata dall' Imperadore Teodosio per comando di S. Ambrosio, quando per tradimento la distrusse; Città, che, se non è del tutto libera, gode però prerogative tali, che, come appresso vedremo, la fanno distinguere dalle altre sogette. Non starò a riandare alla di lei origine; abbastanza ne parlano gli tanti Scrittori da me riferiti nel Trattato della Nobiltà: Repilogando bensì ciò, che quì fà al proposito, non lascio di dire, che, vedendo i Bolognesi verso il fine del quarto Secolo, cominciare a decadere l' Impero d' Occidente, all' esempio d' altre

(*a*) *proem Digest. §. Hæc autem sua V. Regiis Urbibus.* (*b*) *In Bull. Bon. Reg. cap. 9. n. 3.*

Città d' Italia, che procurarono scuoter' il giogo, elessero due Consoli, Magistrato, di cui si è parlato nel Capitolo I. di questa stessa Parte; alla savviezza di quelli appoggiarono il governo della propria Patria, giusta il Sistema della Romana Repubblica. Mà, tornando indi a poco a risorgere la potenza de' Cesari, si vide ben presto soggiogata da Graziano. Del 406. nell' Inondazione d' Italia fatta dallo Scita Radagasso, che, sceso dalla Tracia, Pannonia, ed Illiria con ducento mila Combattenti, messo il tutto a ferro, ed a fuoco, Bologna, con le altre Città, si vide costretta a ricever la legge da quell' Usurpatore, che però, qual turbine, dopo il corso di cinqu' Anni, in contrato dalle genti dell' Imperadore Onorio, e chiuso d ogni intorno dal valoroso Stilicone, come si è detto nell' accennato Capitolo I. di questa Parte, nelle Montagne di Fiesole, di tutto il bisognevole al vivere Umano sterili, vinto dalla fame, più che dal ferro, fù costretto a lasciarvi gran parte de' suoi; gl' altri semi vivi, a guisa di Castroni, furon venduti un Scudo per Testa; egli, preso co' fugitivi, da ladrone, fù appeso ad un albero; mà la di lui morte fù vendicata da Alarico l' Audace, Monarca de' Goti, dalle cui forze dell' Anno 542., regnando Totila VIII. Rè d' Italia, Bologna videsi obligata a ricever la legge, e cedere; vicende, a cui più volte trovossi soggetta fino a tanto, che i generosi Cuori de' suoi Cittadini, profittando della forte offertagli dalle guerre insorte trà figli di Ludovico il Pio, dell' Anno 840. tornarono in libertà; appoggiando il governo, sì nel Civile, che nel Criminale, a due Consoli; felicità, che non durò per lo corso d' un' intiero lustro; mentre dell' Anno 844. da Lotario, uno de' figli dello stesso Ludovico, furono novamente soggiogati; il loro Territorio saccheggiato, e distrutto. Non lasciaron' essi di farne aspra vendetta contro l' esercito Imperiale; mà convenne cedere alla potenza maggiore di questo, che ancora una volta si rese padrone della Città.

2 Dell' Anno 973., scosso di nuovo il giogo, lo di lei governo fù appoggiato a tre Magistrati, chiamati Consigli; il primo detto Speciale; il secondo, che ricevea il giuramento da' Magistrati, distinto col nome di generale; il terzo di Credenza; tutti composti di Nobiltà, e Cittadinanza primaria, ad esclusione della Plebe, che allora solamente v' interveniva, quando doveasi trattar con essa d' affari particolari, chiamata con Campana distinta. Il Magistrato Supremo, detto de' Consoli, ogn' Anno si rinovava; alcune volte era composto di numero maggiore, altre minore di Rappresentanti: Quiete, che venne disturbata da Errico figlio di Errico IV., che dell' Anno 1077., rotto l' Esercito della Contessa Matilde, soggiogò Bologna, perchè confederata con Gregorio VII. suo nemico; mà il male non fù di lunga vita, mentre dell' Anno seguente dall' Esercito stesso della Contessa Matilde Errico fù obligato ad abandonar Bologna, e con essa tutte le altre Città, e Terre occupate.

3 Desiderando i Bolognesi di vivere, dopo tante vicende, lontani da nuovi disturbi, sotto la protezzione del Papa, e della stessa Contessa Matilde, istituirono un' Ordine di Milizia, a cui, in occasione di bisogno, appoggiarono la difesa della Città divisa in quattro Tribu, dette Quartieri; assegnarono a ciascuno di questi uno Stendardo, ò Confalone, sotto di cui ad ogni occasione dovea radunarsi la gente del proprio Quartiero: Precauzioni, che non furono bastanti a fare, che i Bolognesi godessero una lunga pace; fù questa disturbata da Errico V. Imperadore allora, quando, ricevuto, come Amico, trattandoli da Sudditi, pensò porgli il giogo, con edificarvi una Fortezza trà la Chiesa Cattedrale, e la Piazza publica, ove furon fabricate le Case de' Malvezzi, e de' Scappi; mà i generosi Bolognesi, uccidendo i Presidj Imperiali, con la demolizione di quella, seguita dopo due Anni, tornarono in libertà: Errico, riconosciuta l' impresa ardua, trattolli da Amici, concedendo loro molti privilegj, e ricevendoli sotto la protezzione dell' Imperio; prerogativa, che dell' Anno 1147. gli venne confermata da Corrado III., e fù allora, quando per segno di giubilo venne introdotto in Bologna il nobile trattenimento della Giostra all' incontro.

4 Per quiete maggiore del governo dell' Anno 1153. fù istituita la Carica di Podestà, Magistrato Supremo, con splendore,

dore, ed autorità corrispondente a quella del Pretore Urbano de' Romani, di cui si è parlato nel citato Capitolo I. di questa Parte; e parlerassidi nuovo appresso. Di que' tempi l' Elezzione di tale Magistrato, a cui, non meno i Cittadini, che i forastieri venivano ammessi, seguiva per sei mesi; oggidì dura per un' Anno, e viene esercitata a vicenda da uno de gl' Uditori della Ruota, di cui appresso farem menzione.

5 Caduta la Città di Milano in potere di Federigo I., detto Barbarossa, cadde anche Bologna, lo cui governo, deposto il Podestà, ed altri Magistrati, fù commesso ad un' Alemanno; mà le di lui barbarie obligarono il popolo a privarlo di vita, e gridando libertà, la Città tornò ad elegere il Podestà, e gl' altri Magistrati; prerogative, che con altre furono confermate, ed accresciute da Errico V, da' Germani detto VI., che, sendosi portato in Italia del 1191., ed allogiato con splendore dal Vescouo Gerardo Ghiselli, diede a questi, ed a' Vescovi Successori il Titolo di Principe dell' Imperio, ed alla Città il privilegio di batter moneta, con diploma del seguente tenore. *Noi Errico Rè de' Romani, mosso dall' affezzione, ed amore, che Noi à nostri fedeli Cittadini di Bologna portiamo, concediamo loro Licenza, e facoltà, di poter batter moneta in Bologna, & in ciascun' altro luogo di quella Comunità; e di questo nostro dono ne investiamo Angelo loro Pretore in guisa tale, che, secondo a lui parerà più espediente, faccia, e stampi la moneta; purchè essa non sia, ne in forma, ne in peso, alla nostra Imperiale paregiata.* La prima moneta, che di quel tempo fù battuta, portava da un lato il nome dell' Imperatore; dall altro quello della Città; d'onde ebbe nome il Bologníno: Prerogativa, con altre, che tuttavia ritiene, del Anno 1210. confermate da Ottone IV.

6 Annojati dalle novità i Bolognesi, e desiderosi di mantenersi nell' antico Dominio, dell' Anno 1297., col mezo de' loro Ambasciadori, offerirono di far' omaggio della Città a Bonifazio VIII., che, accettando l' offerta, con condizione, che a lui fosse riservato il diritto d' elegere lo di lei Prefetto, Magistrato, come si è veduto nel Capitolo I. di questa stessa Parte, istituito in Roma da Tarquinio superbo; confermò le loro prerogative a' Magistrati, che, nen avendo il Papa spedito alcuno a governarla, restarono in loro potere, con tutta l' autorità; mentre il Conte di Romagna, deputato da Bonifazio, ne godette il Titolo, non già la sostanza: Dell' Anno 1321., sendo alquanto diminuita l' autorità del Podestà, fù istituito un nuovo Magistrato, con Titolo di Confaloniero degl' Uomini, Atti, e Popolo di Bologna, da rinovarsi di mese in mese. Del 1327., fu 'l dubio, che Lodovico il Bavaro aspiraffe a sogiogare la Città, con l' approvazione del Consiglio, lo di lei Dominio fù dato alla Chiesa novamente; e Gio: XXII., detto XXIII., che allora sedea nel Vaticano, spedì a governarla il Cardinal della Torre; questi, supprimendo le Cariche di Podestà, e di Confaloniero di Giustizia, istituì l' altra di Rettore della Città; novità, che, non piacendo a' Bolognesi, insospettiti per altro delle procedure del Pontificio Ministro, gl' indussero a ristabilire gl' antichi Magistrati; mà, saputo poscia, che Roberto Rè di Sicilia trattava di ridurli di bel nuovo sotto il Dominio del Papa, spedirono Ambasciadori ad offerir l' omaggio a Benedetto XI., ed a supplicarlo di perdono per ciò, che fino a quel tempo era seguito; il Papa, ricevuti benignamente gl' Ambasciadori, e l' ambasciata, deputò, con Titolo di Vicarj Gio: Visconti, e Lucherio suo fratello.

7 Le gare insorte trà Brandoligi Gozadini, e Tadeo Pepoli, portarono nuovi sconcerti; mà l' ultimo, restato Superiore, dell' Anno 1337. riportò dal Consiglio il Titolo di Principe della Patria, a cui, dopo il corso di tre Anni, alla presenza del Consiglio de' 6000., rinunziando a favore della Chiesa, giurò fedeltà in mano del Nunzio Apostolico: Questi però, dopo aver preso possesso della Città, e Territorio in qualità di Legato, consegnando le Insegne della Signoria allo stesso Tadeo, appogiogliene il governo col Titolo di Vicario, con obligo di pagare alla Camera Apostolica Annui 6000. Fiorini. Seguita la morte di Tadeo, il Consiglio de' 4000. elesse in suo luogo i di lui figli Gio:, e Giacomo; mà, saputosi da questi, che il Governadore della Romagna trattava di ridurre novamente la

Città

Città all' ubidienza del Papa, dell' Anno 1350. consegnarono lo di lei Comando a Gio: Visconti, che, dopo qualche tempo, ad instanza di Clemente VI. restituilla alla Chiesa, ed in nome di questa al Cardinal Grisante Legato, che ne fece l' investitura allo stesso Visconti per Anni dodici.

8 Tornata poscia la Città sotto il Dominio del Papa, dell' Anno 1376. i Cittadini, sollevandosi, elessero un Confaloniero di Giustizia, e dodici Anziani Consoli; istituirono i Confalonieri del Popolo, chiamati Tribuni della Plebe, ed i Massari delle Arti: Il Papa, credendo poter rimediare al disordine, vi spedì un Legato; mà, avendo la Città cominciato a governarsi da se stessa, non fù ricevuto; il perchè lo di lui Esercito saccheggiò, e rovinò lo Stato. Ricorsero i Bolognesi a' Fiorentini loro Collegati, da' quali ricevettero ajuti di Soldatesche, e denari, con una Insegna fregiata di una Sbarra, col motto, *Libertas*. Dell' Anno susseguente, ristretto il Magistrato degl' Anziani al numero d' otto, fù loro data facoltà di governare unitamente col Confaloniero di Giustizia; mà, seguita poscia la pace trà la Chiesa, e 'l Popolo di Bologna, i Magistrati giuraron fedeltà a Gregorio XI., che dichiararono Vicario per la Chiesa Gio: da Lignano; seguita la morte di Gregorio, lo di lui Successore, Urbano VI spedivvi in qualità di Legato il Cardinal Carafa, che la sciolsa al Governo del Confaloniero, ed Anziani; ed unigli il Territorio d' Imola, col mero, e misto Impero; e fù allora, quando il Magistrato degl' Anziani acquistò il Titolo d' *Eccelso*, datogli dal Papa nella Bolla di Concessione, e ritenuto tuttavia: Anzi, non contento Urbano, d' avergli conceduto solamente tali prerogative, dichiarò la Città del tutto libera, e sotto la protezzione della Chiesa.

9 Dell' Anno 1389. Carlo VI. Rè di Francia donogli lo Stendardo, detto *Aurea fiamma*, di colore azurro, tempestato di Gigli d' oro; fregio, che dicesi venuto dal Cielo allora, quando il Rè Clodoveo venne lavato con l' acqua del Battesimo; fù quello aggiunto all' Arme della Città, che il Conte Gaspare Bombaci nel suo Compendio delle Armi, e nella Storia della Patria M. S. dice essergli stata conceduta dell' Anno 1097. da Ottone Magno per premio de' meriti de' suoi Cittadini, che segnalaronsi nell' espugnazione di Damiata. Dell' Anno 1392. Bonifazio IX. concedette al Confaloniero, ed Anziani per venticinqu' Anni il Vicariato della Città, e Territorio di Bologna, a cui unì le Castella, e Terre di Cento, e della Pieve, Fontana di Gazenigo, e Medicina sotto l' Annuo Tributo di Fiorini cinque mila d' oro. Dell' Anno 1398. Carlo Zambeccari, resosi quasi Padrone della Patria, non volle supprimere i Magistrati; atto sì eroico restò premiato nella di lui morte; mentre il suo Cadavere fù accompagnato alla Sepoltura dal Confaloniero, con le Armi della Città. Questi sono quegl' invidiabili onori, di cui parlossi nella III. Parte del secondo Volume di quest' Opera. Sollevatasi poscia la Plebe, e depostì gl' Anziani, fù acclamato Gio: Bentivoglio, e confermato dal Consiglio de' 4000.; mà, sendo staro rotto lo di lui Esercito da quello de' suoi nemici, la Città nell' Anno seguente tornò in libertà; breve contento, poichè del 1401. passò in Dominio di Gio Galeazzo Visconti: Dell' Anno seguente tornò in potere della Chiesa: Ne pure in tale stato perseverò lungo tempo, mentre del 1411. depose di nuovo i Magistrati: Dell' Anno seguente, quietata la sedizione, tornò la Città all' Ubidienza del Papa. Del 1416., discacciato ancora una volta il Pontificio Ministro, ed eletti i soliti Magistrati, il Senato, composto già di seicento Senatori, fù ristretto a soli sedici chiamati Riformatori dello stato della libertà, ò Consultori delle cose della Città, alla cui ubidienza sogettaronsi molte Castella, e Fortezze.

10 Venutosi a Concordia dell' Anno 1418. trà Martino V., e la Città, fù stabilito, che i Bolognesi, pagando al Papa l' Annuo Tributo di Fiorini 6000., restassero in libertà, e che i Riformatori dovessero esser solamente dieci. Del 1420. Antonio Galeazzo Bentivoglio, depressi i Canetoli, ampliando il numero de' Riformatori fino a sedici, fece l' elezzione d' essi a suo piacimento; ed aggiunse a questo l' altro Magistrato, detto di Balia, composto di dieci persone, con autorità Suprema; mà, sendosi accomodata di bel

nuovo

nuovo la Città col Papa, per opera del Cardinal Bondulmiero Legato, restò convenuto, che i Cittadini, giusta il solito, dovessero elegger' il Confaloniero di Giustizia, cogl' Anziani Consoli, i Tribuni della Plebe, co' Massari delle Arti: Che tutti gl' Uffizj della Città restassero a' Cittadini, toltane la Tesoreria, e l' Uffizio delle Bollette riservati al Papa. L' attentato de' Canetoli però, che del 1428. inducessero il Popolo a gridar di nuovo libertà, recò altri sconcerti; mà il Papa, con la forza, obligò i Magistrati a rinovare il giuramento di fedeltà alla Chiesa, con condizione, che le Chiavi della Città si dovessero presentare al Legato, con che le restituisse agl' Anziani: Che l' Elezzione de' Capitani delle Porte fosse riservata al Senato, e Popolo: Che questi dovessero amministrar le rendite, e gl' Uffizj, eccettuati quelli della Tesoreria, e delle Bollette: Che in luogo de' sedici Riformatori si dovessero elegger venti Consiglieri del Legato.

11 Tali precauzioni non furono bastanti a far godere la quiete a Bolognesi che per lo corso di dieci Anni, mentre del 1438. seguì nuova sollevazione; mà, dopo varie vicende, dell' Anno 1446., sotto il Pontificato di Nicola V., tornarono all' ubidienza della Chiesa, e stipolarono con essa diversi Capitoli, trà quali quello, che la Città, e Popolo di Bologna dovessero avere il governo, e la custodia delle Porte, Fortezze, e Rocche del Contado Bolognese, suo Distretto, e Diocese. Del 1460. il Senato decretò, che i Magistrati si rinovassero per via d' imbussolazioni, e d' estrazzioni, alla riserva del Confaloniero di Giustizia, che dovesse esser sempre del Corpo de' Riformatori, lo cui numero dell' Anno 1464. con Titolo di Senatori fù accresciuto fino a ventuno, ed il loro Uffizio dichiarato Vitalizio. Da quel tempo fino all' Anno 1506. Gio: II. Bentivoglio, che da Paolo II. era stato dichiarato Capo del Senato, fù riconosciuto, come Signore assoluto della Patria; mà, avuta notizia, che Giulio II. preparavasi, per discacciarnelo, con tutta la famiglia, ed aderenti, se ne fuggì a Milano.

12 Il Senato, avuto avviso, che l' Esercito Pontificio cominciava ad occupar le Terre del Bolognese, col mezo di Gio: Francesco Aldrovandi, e d' Angelo Ranuzzi, suoi Ambasciadori, offerì al Papa la Città, che venne accettata, e fatta la pace: E fù allora, quando i Bolognesi passarono effettivamente sotto il Dominio della Chiesa: Ne' tempi andati i Governadori, ed i Legati erano stati tali più in apparenza, che in sostanza. Portatosi il Papa a Bologna, entrò per la Porta maggiore, preceduto da mille fanti: Succedeano a questi le Arti della Città, co' loro Massari; indi le Confraternite Spirituali; le Religioni de' Regolari, ed il Clero; Calvacavano appresso i Dottori di tutti i Collegj; dopo questi il Senato, Stendardieri, e Magistrati, Confalonieri del Popolo, ò Tribuni della Plebe; gl' Anziani, ed il Confaloniero di Giustizia: I Cortegiani de' Cardinali frameschiati con la Nobiltà Bolognese; la famiglia del Papa; gl' Uffiziali della Corte Romana, Prelati, Vescovi, Ambasciadori de' Principi, con ventidue Cardinali; dopo tutti il Tesoriero, che andava gettando al popolo monete d' oro, e d' argento, con l' Imagine di S. Pietro, ed il motto, *Bononia per Julium a Tirano liberata*, da una parte; dall' altra, in alcune l' Arme Pontificie; in altre la sua Effigie: Seguitavano appresso il Maestro di Stalla, con alcune Chinee, e Mule riccamente bardate: Indi i Crociferi, e Cappellani; uno de' primi portava inalberata una gran Croce d' Argento. Sopra una Chinea bianca, coperta con ricchi panni d' oro, vedeasi il Venerabile in un prezioso Tabernacolo, accompagnato da molti Sacerdoti in Cotta a piedi, con Torce accese. Succedeva appresso il Papa in Abito Pontificale, che, portato in ricca Sedia, sotto il Baldacchino di broccato d' oro, dava la benedizione al popolo. Attorniavano la Sedia Pontificia cento giovani Bolognesi, riccamente vestiti, con la divisa del Papa. Componean la Retroguardia ducent' Uomini d' Armi, e cinquecento Kavallegieri, condotti dal Marchese di Mantova, al cui seguito cavalcavano molti Nobili Bolognesi.

13 Seguita l' Entrata, concedette il Papa alla Città molti privilegj, e grazie: Ordinò, che il Senato, che alcuni vogliono, da Paolo II. fosse costituito di venti Senatori; altri tengono da Leone X. accresciuto fino al numero di Quaranta, dovesse

vesse in perpetuo esser composto parimente di quaranta Consiglieri, e Riformatori dello Stato della libertà di Bologna; dichiarando, che, venendo a mancare alcuno d'essi, l'Elezzione del Successore dovesse spettare al Papa. Indi, appoggiato il governo della Città al Cardinal Ferreri, con Titolo di Legato, restituissi a Roma. Del 1590. Sisto V. aggregò al Senato altri dieci Nobili Bolognesi, ordinando, che quel Magistrato dovesse sempre esser composto di cinquanta Senatori, come tuttavia lo compongono le famiglie descritte nel mio Trattato della Nobiltà, alla riserva della Scappi, estinta in persona di Camillo ultimo di essa, a cui dal Papa è stato surrogato il Marchese Egano Lambertini d'antica famiglia Senatoria.

14 Mà, passando dal discorso Storico allo Stato politico, ed Economico, in cui presentemente quella Città si ritrova, conviene sapere, che presiede al governo della Città, e Contado, come Supremo Governadore, un Cardinale, con Titolo di Legato *à latere*, con un Prelato, chiamato Vice-Legato, amendue spediti dal Papa. Il Legato si dice *à latere* dall'Immediata dipendenza, che (come nella IV. Parte di questo stesso libro vedremo) hà dal Papa, che gli dà autorità sì grande, che del suo governo ad altri non è tenuto render conto che a Dio. Riceve dalla Città per suo stipendio ogni mese Scudi 500., oltre varie regalie, ed emolumenti incerti. Sotto suo nome vengon publicati i Bandi, gl'Editti, ed ogn'altra Ordinazione; ma, come appresso diremo, col consenso, ed approvazione del Confaloniero di Giustizia, e con partecipazione degl'Anziani Consoli, Reggimento, Tribuni della Plebe, e Massari delle Arti rispettivamente: Avendo la soprintendenza di tutte le Cause, sì Civili, che Criminali, viene assistito da due Uditori, l'uno chiamato del Torrone, l'altro Generale; il primo spedito con Breve del Papa, stipendiato dal Sacro Monte di Pietà, a cui appartiene l'Uffizio del Torrone, decide le Cause Criminali, col Voto del Vicelegato, e di altri due Uditori ad esso subordinati, il primo de'quali è parimente stipendiato dallo stesso Monte, l'altro dalla Camera Apostolica. In caso di parità di Voti, decide il Legato, che, volendo, può sospendere le risoluzioni, anche dopo propalati i Voti; hà facoltà di far grazia a'Condannati (purchè non si tratti di delitto d'omicidio doloso, ed appensato, ò d'offesa fatta a'Ministri di Giustizia, per ragione dell'Uffizio, ancorchè non ne siegua la morte) Può altresì commutare, ò mitigar le pene. L'Uditor Generale, eletto dal Legato, giudica le Cause Civili; in prima Istanza hà la cumultiva col Podestà. Un'altro Uditore, chiamato di Camera, eletto parimente dal Legato, assiste alla Signatura di Sua Eminenza, e giudica le Cause, che vengongli delegate, non avendo giurisdizione ordinaria; esercita per lo più anche l'Uffizio di Segretario de'Memoriali; molti Cardinali han praticato d'appoggiare quest'impiego ad altri che al loro Uditore, e saggiamente, al mio parere, mentre i litiganti, credendosi talvolta gravati dalle Sentenze dell'Uditore, con più libertà ricorrono al Legato per via del Segretario de' Memoriali. Un'altro Uditore, chiamato della Grascia, che per lo più esercita anche gl'altri Uffizj di Uditore di Camera, e di Segretario de' Memoriali (che non sò quanto sia lodevole) hà la cognizione delle Cause de' Contrabandi de' Dazj, e della Grascia, siccome de' Contratti Usuraj, benchè contro la forma de' Capitoli de' Dazj confermati da Giulio III., e delle Bolle d'altri Pontefici, particolarmente di Paolo V., che del 1605. ordinò la suppressione di quel Tribunale; di Gregorio XV. dell'Anno 1621; e d Innocenzo X. dell'Anno 1645.

15 Il Vicelegato nelle Cause Civili hà la cumulativa col Legato: Interviene alle Congregazioni Criminali, ove, come si è accennato, hà il suo Voto: Soprintende agl'affari della Fortezza Urbana, e fà la sua Signatura, come il Legato. Anch'esso hà il suo Uditore, che, non avendo giurisdizione ordinaria, non può giudicare, che per via di delegazione. Così il Legato, come il Vice-Legato, loro Ministri, e famiglie, con decoro grandissimo, risiedono nel Palazzo publico.

16 Costituiscono il Corpo della Città cinque Ordini di persone, cioè Senato, Kavalieri, Gentiluomini, Cittadini, ed Artisti; Il Senato, chiamato volgarmente

Regi-

Regimento, così da varj Imperadori, come da' Papi, è stato fregiato di molti privilegj, e prerogative. Quelli, che lo compongono, vengon considerati, come Padri degl' Ordini, Protettori delle Arti, e del Popolo. Chiunque trà essi hà seduto prima in Senato, precede agl' altri. Tal Carattere, che si ottiene per Concessione del Papa, suol passare da Padre in figlio, ed altri Congiunti, quando non vi sia impedimento d'età, incapacità, ò demerito. Venendo ad estinguersi alcuna famiglia Senatoria, regolarmente dal Papa suol conferirsi ad un di quattro, che nomina il Senato di famiglie, che altre volte abbian goduto di tale fregio.

17 Il Titolo di Senatore non è gran tempo, ch'è stato introdotto: Nicola V; quando la Città si diede alla Chiesa, chiamò (come si è accennato) quelli, che teneano tale Uffizio, Riformatori dello stato della libertà di Bologna. La soprintendenza del governo Economico della Città, e Contado, resta appoggiata al Senato alcune, delle cui risoluzioni devon' esser confermate dal medesimo Senato, giusta la disposizione delle sue pramma tiche, ed usi, alla presenza del Legato. Lo stesso Senato hà l'amministrazione delle rendite del Publico; co' suoi ordini si riscuote, e si paga qualsisia somma di denaro. Con l' assistenza del Legato affitta i Dazj, e le Gabelle. Gl' affari del Publico, per buona regola di Governo, trovansi distribuiti nelle seguenti Congregazioni, chiamate Assunterie, alcune delle quali si eleggono per turno; altre co' Voti del Senato: La prima è quella di *Camera*, ove trattansi materie di tutte le rendite del Publico, Conti di spese, e di tutti i Monti della Città; delle Arti de' Speziali, Macellari, e Barbieri. II., Di *Governo*, che sopraintende agl' affari di tutte le Comunità del Contado, alle Arti de' Stracciaroli, e Merciari, e sindica gl' Uffiziali parimente del Contado. III. Dell' *Imposta*, hà la soprintendenza del riparto di tutte le gravezze del Territorio, de' fiumi, e Chiuse; delle Arti de' Pellicciari, Cartolari, Tintori, e Brentadori. IV., Di *Milizia* regola, e governa tutti gl' ordini militari della Città, e Contado, salva la prerogativa del Legato: Assiste alla Banca, quando si pagan le Soldatesche, la Guardia de' Kavalleggieri, e Svizzeri, siccome i Birri: Interviene alla Visita de' Carcerati: Soprintende alle Arti de' Calzolari, Bombaciari, Pittori, e Callegari. V., de' *Magistrati* dà regola, ed assiste a tutti i Magistrati, e conserva le giurisdizioni, e prerogative della Città. VI., delle *Acque* difende i Confini del Territorio, e le loro giurisdizioni: Soprintende agl' affari delle inondazioni, e pregiudizj delle Acque. VII., Della *Gabella*, unitamente co' Dottori, e Sindici di quella, soprintende, e dà regola alle rendite, e spese della medesima. VIII., di *Sgravamento, e Sanità*, soprintende à particolari assegnamenti fatti da' Papi al Regimento, per erogarli in sollievo de' debiti, e gravezze publiche. IX., Di *Munizione*, soprintende alla manutenzione, difesa, e riparazione delle mura della Città, del Palazzo, ed altre fabriche publiche, alla custodia dell' Artiglieria del Senato, ed alle provisioni da guerra: Alla Segretaria Senatoria, all' Archivio, alle Paci, a' Notaj, Cambiatori, Falegnami, e Muratori. X., Del *Pavaglione*, la cui Fierà consiste in Compre, e vendite di molte centinaja di migliaja di libre di folicelli di seta, con provisioni particolari, e numero grande di Ministri, tutti stipendiati; della qual fiera la giurisdizione giudiziale spetta a detta Assunterìa, che stabilisce altresì i prezzi delle Carni; soprintende al Pio luogo de' Mendicanti, siccome alle Arti de' Drappieri, Lanaivoli, Setaivoli, e Pellicani. XI. Dell' *Ornato* esercita giudicatura sopra tutti gl' affari spettanti all' Ornato, e manutenzione di tutte le Strade, Piazze, Fontane, ed altri luoghi publici; unitamente col Legato, e Confaloniero, hà giurisdizione espressa in un Senato consulto confermato da' Pontefici, con Brevi in forma specifica; giudica in tutte le Cause de' Ritratti coattivi, e Prelativi, sì nella Città, che fuori di essa: Hà la soprintendenza della Chiesa della Vergine, della Chiesa de' Padri Carmelitani Scalzi fuori di strada maggiore, e delle tre Arti de' Bisiglieri, Sarti, e Fabri. XII. Dello *Studio* sopra Lettori dello Studio publico, che vengono eletti, confermati, e rimossi da tutto il Senato, quale assegna gl' onorarj, giusta il merito, qualità, e fatiche de' medesimi Lettori: Soprinten-

de al Tribunale della Ruota, al Torrone, alla Zecca, agl' Orefici, Salaroli, Pescadori, e Gargiolari. XIII. Delle *Tasse*, che s'impongono sopra il Contado: Questa Assunteria non si elegge ogn' Anno; mà, versando le di lei applicazioni sopra 'l riparto delle Gravezze, Tasse, e pesi, sì ordinarj, che straordinarj sopra Stabili, e Teste del Contado; segnatamente sopra gl' estimi rurali, che si pagan da' Contadini possidenti, viene deputata di tempo in tempo dal Regimento, giusta l'esigenza di dover rinovare dette Tasse in occasioni di mutazioni notabili d' essi possessori. XIV. Dell' *Abondanza*, quando il bisogno richiede, che si faccin provisioni, e distribuzioni di grani. XV. De' *Fabricieri*, che soprintendono alla Fabrica di S. Petronio, a tutte le rendite di quella Chiesa, e sua Uffiziatura. Ogni Senatore per lo corso di tre Anni esercita l'Uffizio di Presidente del Monte di Pietà per estrazzione. Tutti gl affari del Publico si trattan nelle Assunterle, a cui spettano; se sono loro particolari, esse parimente li risolvono; se gli vengono commessi dal Senato, a questo ne portan le relazioni; quivi si prendon le risoluzioni: Alcuni negozj, dopo l'approvazione del Senato, tornansi a proporre alla presenza del Legato, che v'interviene in Abito, con Rocchetto, fuori del Baldacchino; mà non hà Voto. I Senatori siedono in Veste Senatoria. Tra' Senatori si dividono alcuni emolumenti delle Porte della Città, ove, chiunque introduce Carri, ò Some, oltre il Dazio, che in denari si paga al Publico, lascia certa regaglia di legna, ò altro: Sono altresì esenti i Senatori da molti Dazj, e Gabelle, a cui gl' Anni scorsi volontariamente, per sollevar' il Publico, rinunziarono.

18 Dal Corpo del Senato ogni bimestre si estrae un Senatore, che rappresenta il Supremo Magistrato della Città, chiamato (come si è detto) Confaloniero di Giustizia, come usavasi in Firenze, mentre era Repubblica, dove, come osserva il P. Menetrier *(c)* quel Magistrato era riconosciuto per Capo del Popolo; la milizia radunavasi sotto il Confalone della Repubblica, di cui il Confaloniero, col Podestà, e gl' otto Anziani Consoli, rappresentano il Corpo del Magistrato Supremo per ciò, che concerne l'onorifico; per lo sostanziale (come appresso vedremo) si procede diversamente: Il Confaloniero creato (come di sopra si è accennato) del 1321., anticamente avea piena autorità di provedere a' disordini, e castigare i delinquenti. Con l'assistenza, e Consiglio degl' Anziani Consoli, avea la soprintendenza di tutto il Governo: Mà dell' Anno 1460., se crediamo a ciò, che ne dice Camillo Baldi, il Senato decretò, che il Confaloniero si dovesse elegger del suo Corpo, come oggidì si pratica: Il Conte Zani però nelle sue Annotazioni al Baldi vuole, che l' Elezzione di quello dal Corpo de' sedici fosse introdotta da Gio. II. Bentivoglio, per facilitarsi il conseguimento del Principato.

19 Comunque si sia, di que' tempi l'autorità del Confaloniero era sì grande, ch' egli era il Custode delle Chiavi della Città, senza la di lui approvazione non si potea far morire verun delinquente; prerogative a' nostri tempi riservate al Legato; mà, come osserva Alessandro Tesauro nella sua Descrizzione della Città, e governo di Bologna, al Capitolo degl' Anziani, e Confaloniero di Giustizia, perchè si conoscesse, essersi essa in altri tempi governata, giusta il costume di Firenze, Genova, e Lucca, ritenne l'uso d'eleger del numero de' Quaranta del Regimento il Confaloniero di Giustizia, e del Corpo degl' altri Cittadini gl' otto Anziani Consoli. Presentemente l'Uffizio, sì di questi, che di quello, dura per lo corso di due Mesi.

20 Risiede il Confaloniero in nobilissimo Appartamento, ammobigliato con magnificenza; a quello unito trovasi una buona Armeria particolare del Publico, oltre la Pontificia, e l'altra parimente del Publico, copiose d' Artiglieria, e munizioni, a pian terreno dello stesso Palazzo. Soprintende il Confaloniero, insieme con le Assunterle, delle quali tutte è capo, agl' interessi del Publico; provede all' abondanza delle Vettovaglie; stabilisce ordini, e decreta Statuti municipali, che

(c) *De divers. espec. de Noblesse.*

che poi soglion' esser confermati dal Papa. Nelle differenze trà Arti, ed Arti, siccome trà quelli di un' Arte medesima, è Giudice *privativè quoad omnes* per consuetudine immemorabile confermata per Brevi de' Sommi Pontefici. Il Cardinal Legato (come si è accennato) non può publicar Bandi, senza lo di lui consenso, ed approvazione. Molte risoluzioni dipendono dal Confaloniero, senza che gli corra obligo di parteciparle al Senato: In vigore di un Breve di Gregorio XIII. hà facoltà di conceder licenza per l' estrazzione d' ogni sorte d' Annona, come il Legato, eccettuato il frumento, che trovasi proibito anche allo stesso Legato, che camina di concerto con quello. Hà la sua guardia Svizzera: Precede a tutti dopo il Legato, e V. Legato. Se il Papa si portasse a Bologna, come in altri tempi è accaduto, anderebbe ad incontrarlo alla Porta della Città: Assistendo a funzioni in Chiesa, sieno di qualunque sorte esser si voglino, hà luogo col Senato nel Presbiterio: tutte le volte, che il Legato stà con la Beretta in Testa, il Confaloniero cuopre col Cappello: La di lui Veste solenne consiste nella Toga nera usata anche da' Senatori nelle publiche funzioni, chiamata Robone, simile all' antico Sago militare, di cui si parlò nel Trattato della Nobiltà. Quando però Clemente VIII. portossi a Bologna, il Confaloniero comparve con Toga Senatoria di Velluto pavonazzo ricamato d' oro: Nella Cappella in quell' occasione tenuta in S. Petronio, con l' intervento dello stesso Papa, il Confaloniero assistè in piedi, e solo al luogo destinato a' Principi, ed Ambasciadori Regj.

21 Così il Confaloniero, come uno degl' Anziani, ed il loro Giudice, chiamato però semplicemente Dottore, nel giorno, in cui devon prender possesso dell' Uffizio, adornando con preziosi mobili le loro Case, donde partono con molto corteggio, al suono delle Campane, e stromenti musicali del Publico, insieme con tutto il Corpo del Magistrato, preceduti da tutta la Guardia Svizzera, e famiglia Palatina, con livrea del Publico, vengon seguitati da' Dottori legisti, ed Artisti, siccome da' Senatori, serviti da numero grande di Staffieri. Il Cardinal Legato si porta ad incontrarli sino alla metà della Anticamera; indi, al seguito di S. E., passano alla Cappella maggiore del medesimo Palazzo, ove giuran tutti in mano dello stesso Legato, di conservar lo stato alla Chiesa, e d' essergli fedeli: Terminata la Cerimonia, il Legato viene accompagnato da loro fino alla metà della Sala della Guardia Svizzera. Durante il bimestre dell' Uffizio, così il Confaloniero, come gl' Anziani mangiano a Palazzo a spese del Publico, con l' assistenza del Siniscalco, Cittadino nobile, e dal Cappellano, serviti in argenti, di cui il Publico hà quantità grande, da' Donzelli, e Mazzieri parimente del Publico, con suoni di varj Stromenti musicali. Terminato l' Uffizio, il Confaloniero co suoi Anziani viene accompagnato da numero grande di Nobiltà alla di lui Casa, ove, con sontuosità veramente da Principe, banchetta gli stessi Anziani, parenti, ed Amici.

22 Il Magistrato degl' Anziani, antichissimo, come si è accennato, ne' primi tempi avea Dominio, e podestà sopra tutte le cose della Signoria. Quelli, che doveano esercitarlo, venivano estratti a sorte da una Imborsazione fatta dal Consiglio de' 400., che rappresentava il Corpo del Popolo. In alcuni tempi gl' Anziani furon sei; in altri venti; poi dodici; mà dell' Anno 1377. ridotti al numero di nove, compreso il Confaloniero, come presentemente sono: Vengon nominati dal Confaloniero, ed approvati dall' Assonteria de' Magistrati; sono state sempre, come lo sono, persone Nobili, e della parte principale della Città: Quand' escon in publico col Confaloniero, compariscono con pompa da Principe, corteggiati dalla famiglia, Capellano, e Siniscalco, Trombetti, Naccarino, Musici, Donzelli, Mazzieri di Palazzo, fiancheggiati dalla Guardia Svizzera, col seguito de' Segretarj, ed Uffiziali della milizia, e molte Carrozze.

23 Quanto fosse grande l'autorità di questo Magistrato negl' andati Secoli, si può comprendere dal Capitolo quarto del concordato trà la Città, e Nicola V., dove si legge. *Item quod ad regendum, & gubernandum ipsam Civitatem Bononiæ, Communitatem, districtum, & Diœcesim, continuè stare debeant DD. Antiani, & Vexilifer Justitiæ, & DD. Confalonerj Populi, Massarii*

sarii artium, secundum consuetudinem præsentem usitatam, & cum auctoritate, & potestate secundum formam Statutorum dictæ Civitatis; & ultra prædicta debeant adesse DD. sexdecim, qui sint, & esse debeant cum D. Legato, sivè Gubernatore mittendo ad gubernandum dictam Civitatem Bononiæ per S.V., qui sexdecim durare debeant toto tempore sui officii, & officio finito, dd. DD. sexdecim, qui nunc sunt, & pro tempore erunt, debeant, & possint providere simul cum D. Legato de Civibus, qui sint, & esse debeant futuri sexdecim: Legati verò, aut Gubernatores ista vice nominentur per Sindicos, & Oratores Communis Bononiæ, & in futurum nominentur per dd. DD. Antianos, & dd. DD. sexdecim bis modo, & forma, videlicet; quod ipsi habeant proponere S.V. tres Gubernatores, sive Legatos, quorum unum S.V. confirmare habeat, & eligere, & ille assumptus remaneat Gubernator, & ii DD. Sexdecim habeant, & debeant cum d. D. Legato, sivè Gubernatore, eligere, & deputare Vexilliferum Justitiæ, DD. Antianos, Confaloneriοs, Massarios, & alia officia honoris; A cui immediatamente succede il rescritto del seguente tenore. *Placet Sanctiss. D. N., quod Statuta loquentia de arbitrio, jurisdictione, & potestate omnium Magistratuum d. Civitatis, serventur. Et quod nullus dd. Magistratuum possit aliquid deliberare sine consensu Legati, vel Gubernatoris. Et similiter quod d. Legatus, vel Gubernator non possit aliquid deliberare sine consensu Magistratuum deputatorum ad Regimen d. Civitatis; quantum verò ad aliam partem de Legatis, & Gubernatoribus S. D N. providebit de Legato, vel Gubernatore grato, & non suspecto præsenti Regimini; quantum verò ad ultimam partem dantem formam electioni, de qua in Capitulo S. D. N. contentatur.*

24 L' autorità di tal Magistrato a' nostri giorni si trova molto limitata. Ogni Anziano hà in Palazzo le sue Camere Nobilmente adobbate: Così essi, come il Confaloniero, quando si portano in corpo dal Legato, compariscono in Veste da Camera: Col medesimo Abito intervengono anche con S. E. alle estrazzioni degl' Uffizj, alle Comedie, Giostre, ed altre funzioni simili; purchè non sieno Ecclesiastiche. Durante il Verno, quand' escon di Palazzo, usano ferajoli foderati di pelli di Zebellini, sempre guerniti, con nobiltà grande. Anticamente d' Estate le fodere de' ferajoli eran di lama d' oro; non sò, perchè distintivo sì decoroso sia andato in disbuso. Hanno essi, come si è detto, il Titolo d' *Eccels*: Soprintendono alle Corse de' Palj, ed alle Giostre; decidono le differenze, che in tali occasioni accadono. Durante il loro Uffizio, non ponno esser convenuti. In alcuni Bandi si fà menzione di loro: Godono il privilegio della delazione delle Armi, come i Tribuni della Plebe, di cui appresso parleremo.

25 I Confalonieri del Popolo, Collegi, ò Tribuni della Plebe, rappresentano, un Magistrato, non già come al tempo de' Romani, che, come si è detto nel citato Capitolo I. di questa stessa Parte, non vi ammetteano, che plebei; mà composto di tutti gl' ordini della Città. Riconosce quello la sua origine in Bologna dell' Anno 1018. Ritrovandosi di quel tempo la Città molto numerosa di Popolo, atto, non solo a difendersi, mà capace ancora di poter dilatare i Confini del proprio Stato, si divise, come si è accennato, in quattro Tribù, ò Quartieri, distinti da' nomi delle Porte della Città, di quel tempo chiamate *Piera*, *Stiera*, *Procola*, *e Ravegnana*: Assegnato a ciascun Quartiero il suo Confalone, furon distribuiti trà Cittadini, che per tal cagione assunsero il Titolo di Confalonieri, e Capi del Popolo: Sotto quelle Insegne, quando il bisogno richiedealo, radunavasi il popolo armato; i Confalonieri, in grado di Capitani, conducean le milizie, ove dagl' Anziani veniva loro ordinato.

26 Dell' Anno 1376., sendo stato accresciuto il numero de' Confalonieri fino a sedici, il Titolo fù mutato in quello di Tribuni della Plebe; e ciò perchè venne loro addossata la cura particolare del Popolo minuto: Fatti allora sedici Confaloni, vennero distribuiti trà quelli, che occupavano tale Uffizio, con obligo di spiegarli alle loro Case, ove in caso di bisogno il Popolo dovea redunarsi con le Armi. La Cerimonia di spiegare gli Stendardi oggidì si pratica nel giorno, in cui i Tribuni prendon possesso dell' Uffizio: La loro autorità anticamente era grandissima; la processura si facea all' uso militare; e perchè tutto procedesse con buon ordine, furon' aggiunti a quel Corpo venticin-

ticinque Capi delle Arti, distinti col Titolo di Massari, ciascuno de' quali avea il comando sopra la sua Arte: Uniti insieme formavano quel Magistrato, che, attesa la Collegazione de' Tribuni, porta il Titolo di Collegi in vece di Colleghi del Popolo, e delle Arti di Bologna. Anticamente due di quel Corpo dovean sempre aver luogo in Senato; mà, dache il Regimento cominciò ad aver parte nelle Elezzioni de' Tribuni, & ad annoverar tra questi due Senatori, l'autorità di quel Magistrato restò molto limitata; ne vi fù più bisogno, che i Tribuni intervenissero in Senato.

27 I Tribuni presentemente si rinovano di quadrimestre in quadrimestre. I Massari delle Arti di Trimestre in Trimestre. Nel giorno dell'ingresso publico de' Tribuni festeggiano le Campane del Publico; si chiudono i Tribunali; e prendono il giuramento, come fanno il Confaloniero di Giustizia, e gl'Anziani. I Massari delle Arti però giurano l'osservanza de' Statuti in mano del Confaloniero di Giustzia solamente. In quel giorno i Tribuni vengono banchettati a Palazzo dal Confaloniero, ed Anziani, con armonie di Trombe, ed altri varj Stromenti musicali. Avvi un Priore de' Tribuni, ch'è il Capo del Magistrato; un'altro de' Massari, ch'è il Capo delle Arti: Il primo Priore è il più vecchio d'età del quartiero di Porta Piera, purchè il Dottore (che sempre deve esservi, come succede trà gl'Anziani, per dettar' i Decreti giusta la pratica legale) non sia di quel Quartiero, perchè in tal caso, per ragione della Dignità, precede anche a' più vecchi. Gl'altri Priori succedono per ragione di età per ogni Quartiero; ò per estrazzione da farsi il primo giorno, in cui si radunano nella Sala della loro Residenza. Il Correttore de' Notaj, chiamato Vicedottore, è il Direttore de' Massari, e non vi essendo il Priore de' Massari, occupa il secondo luogo. Quando questi vi si trova, succede immediatamente al Priore de' Tribuni. Dopo il Priore, ed il Correttore, il Dottore precede a tutti i Colleghi. La precedenza, dopo il Priore, il Correttore, ed il Dottore, si regola per ragione dell'età. Alla Messa il Priore de' Tribuni occupa il primo luogo dal Corno del Vangelo; al Priore de' Massari, ò al Correttore in sua vece, è assegnato il secondo luogo, cioè il primo dal Corno dell'Epistola: Successivamente il Giudice; poi gl'altri per ordine d'anzianità. Alla Sala dell'Udienza devon andare col medesimo ordine; così negl'altri luoghi: Ogni Priore nella prima adunanza del Magistrato, dopo il suo ingresso fà l'estrazzione da due borse di due Tribuni, e di due Massari, che in quella settimana devon visitare i forni, ed altre Botteghe della Città, siccome le altre materie spettanti all'Annona: Altrettanti pe' Molini; dalle imborsazioni di tali Visite sono esenti il Priore, il Giudice, ed i due Senatori per ragione de' loro gradi: Dell'ordine de' Massari è esente il solo Correttore; mà può esser chiamato ad ogni Visita a far' il decreto. La prima volta, che quel Magistrato deve andare dal Legato, dopo la prima Visita di Cerimonia fatta in Corpo, il Priore non esercita la sua Carica; mà si deputa una Assunteria di quattro Tribuni, che presentano a S. E. il Rolo de' Colleghi, loro Servidori, Massari, Notaj, e Mazzieri, acciò gli conceda la licenza per la delazione delle Armi.

28 Quando i Tribuni escono cogl'altri Magistrati per funzioni publiche, occupano il luogo, che immediatamente succede a quello del Magistrato degl'Anziani. Trà quelli precede sempre il Priore; in assenza di questo il Dottore Giudice: In secondo luogo l'Uditore del Torrone; non intervenendovi questo, gli succede l'Uditor Generale: In terzo luogo il Giudice: Indi l'Uditore di Camera del Legato; poi gl'altri per ordine d'età. Si eleggono frà questi a vicenda de' quadrimestri un Dottore di Filosofia, ò Medicina, Cittadino, ed un Notajo del Collegio de' Notaj. Sendovi trà essi un Dottore di Medicina, deve occupare il primo luogo dopo l'Uditor di Camera. Per la festa della Purificazione si tiene Cappella a Palazzo per la distribuzione delle Candele, a cui intervengon' anche i Tribuni, co' Massari delle Arti, e loro Priore, che in quella congiuntura è sempre quello de' Fabri. Usa questi in quella funzione il Mantello pavonazzo, e stà alla sinistra del Priore de' Tribuni, che alla processione esercita l'Uffizio di Caudatario del Legato; così fà anche nelle altre

altre funzioni Ecclesiastiche della settimana Santa. In sua assenza supplisce il Dottor Priore; mancando questi, succede il detto Priore de' Massari; car[illegible]ando per la Città, precedono a qua[illegible]nque Cittadino, purchè abbiano il distintivo del loro Uffizio, che consiste in un Alabardino portato da un Paggio, come nel Trattato della Nobiltà si disse, succeduto alla Manaretta, che si usava anticamente. Durante il loro Uffizio, non ponno esser convenuti per Cause Civili, privilegio a tutti i Magistrati di simil natura riservato anche dalle leggi Civili; e giustamente dovuto, mentre non ritraono dall' Uffizio, che quattro piccole monete per ciascuno di essi, che non sono spendibili; mà vagliono, per far dispensar' a' poveri una Corba di farina in tutto. Il publico fà pagare a ciascun di loro meza doppia. Per altro tutte le spese occorrenti per quel quadrimestre, tanto per Salarj de' Ministri, quanto per la conservazione della Residenza, manutenzione de' parati, ed onorevolezze, tutti vi contribuiscono del proprio, con riparto eguale per ciascun Tribuno, se non quando qualche volta si supplisce ad alcuna delle dette spese con l' applicazione di qualche condanna, che accada in quel tempo.

29 Il loro Uffizio riguarda interessi particolari; segnatamente delle Arti, alle quali perciò sono collegati: Hanno la cognizione di alcune Cause concernenti l' abondanza, sì della Città, che del Contado: In tutte le Cause dell' Annona procedono sommariamente, ed anche con mano Reggia, allora particolarmente, quando si tratta trà plebei. Tanto si considera il Voto di un Tribuno, quanto quello di un Massaro. Puniscono i delinquenti, anche senza partecipazione del Cardinal Legato.

30 Per le Cause Civili si procede avanti quel Tribunale, servato l' ordine del giudizio; mà senza pagamento veruno di propine, con la sola spesa de' processi, che si paga al Notajo. Nelle Cause miste, di fraudi, ò Contrabandi, si procede con la dovuta struttura de' processi; si fanno Condanne sempre piacevoli; le pene pecuniarie per una terza parte spettano a tre Esecutori, che di continuo servono detto Magistrato; un' altra terza parte si divide trà due Notaj, che ogni quadrimestre si estraono dal Regimento dalla Borsa de' Notaj Cittadini, e si deputano a scriver gl' atti di detto Magistrato. L' altra terza parte per lo più si applica a' Luoghi Pii, ed alcune volte qualche porzione serve per le spese correnti del Tribunale; mà niuno di quelli, che lo compongono, ne partecipa; ciascuno di essi opera per mera onorificenza, senza fine d' interesse, sotto pena d' infamia. Il loro Dottore interviene a tutte le Visite Graziose insieme co' Giudici della Legazione, e della Città; e siede appresso al Podestà.

31 Oltre i Magistrati, di cui fin quì si è parlato, avvi il Foro de' Mercanti, che con l' Estrazzione di quattro Dottori di Legge, Cittadini Bolognesi, ò che almeno abbiano letto in quelle Catedre, si rinova ogni Anno. Due Dottori, giusta la disposizione dello statuto di quel Foro, confermato da' Pontefici in forma speciale, giudican nel primo semestre; l' uno le Cause di prima Istanza; l' altro quelle d' Appellazione: Gl' altri due Dottori subentran nel seguente semestre: Vengon quelli imborsati da una Congregazione di Mercanti, chiamati Consoli, e Statutieri di tutte le Arti della Città, che nell' atto del possesso dell' Uffizio, premesso il giuramento d' adempire le disposizioni de' Statuti, sotto pena di spergiuro, vengono a quell' atto. Dell' Anno 1536. uno de' Giudici fù Ugo Boncompagni, in memoria di cui, sendo asceso al Vaticano sotto nome di Gregorio XIII., quivi si legge

Hic ubi Gregorius Decimus, qui Tertius olim
Concivi Populo publica Jura dabat
Siste gradum venerans antiquae rudera legis
Ex humili solio nata Triregna vides.
Hoc igitur quicumque Forum prò lite recusas
Te sapias talem non meruisse locum.

32 Ciascuno di que' Dottori è Giudice delle Cause concernenti la Mercanzia: Dà esecuzione alle Scritture private; alle lettere di cambio; alle partite de' libri Mercantili; la patente di esso Giudice di prima Istanza viene spedita dal Cardinal Legato. Avanti di esso per lo più si agitano le Cause de' fallimenti de' Mercanti,

canti, che in vigore di un Breve di Gregorio XV. ſpedito dell' Anno 1621. viene proibito ad ogni Tribunale di conoſcere, ò decidere, ordinandoſi in quello, che ſi debbano decidere giuſta la diſpoſizione degl' eſattiſſimi Statuti dello ſteſſo Foro, ove eſſo Giudice occupa il luogo più degno; altrove precede giuſta l' anzianità del Dottorato. Hà giuriſdizione, non ſolamente nelle Cauſe Civili, mà ancora nelle Criminali; in queſte con l' approvazione del Legato puniſce anche con pene Corporali; purchè non ſi tratti di ſangue. Hà per Colleghi ſei Mercanti, chiamati Conſoli, a' quali, sì eſſo Giudice, che altri, commettono le reviſioni de' libri mercantili, acciò riſeriſchino ſopra la legalità, ed altre circoſtanze di quelli.

33 Aſſegna il Publico delle rendite della Gabella groſſa al Giudice ſuddetto per ſuo Onorario lire cinquecento di Bologna, che aſcendono alla ſomma di Scudi cento Romani, oltre alcune piccole regaglie, ed al Giudice dell' Appellazione lire cento. I Conſoli eſiggono pochiſſime Sportole per le Sentenze del loro Giudice, fuorchè nelle Cauſe de' Concorſi de' falliti, giuſta la diſpoſizione dello ſteſſo Statuto. Dal loro giudicato ſi dà l' Appellazione al Tribunale della Ruota, di cui appreſſo parleremo. Gl' atti del Foro ſudetto della mercanzia vengon cuſtoditi dal ſuo Notajo particolare, chiamato Conſervadore, che deve tenerli ben' ordinati a publica comodità. Il Tribunale, e tutti i ſuoi privilegj, in vigore d' una Bolla del ſudetto Gregorio XIII., trovanſi ſotto la protezzione dell' Arciveſcovo della Città *prò tempore*.

34 Avvi, come ſi è accennato, il Magiſtrato, detto delle Acque, compoſto di quattro Gentiluomini, ò Kavalieri, lo cui Uffizio dura per lo corſo di un' Anno. I nomi di quelli, che devon' eſercitarlo, vengono imborſati ad elezzione de' Senatori, ciaſcuno de' quali hà facoltà di nominarne due. Atteſa la diſpoſizione degl' antichi Statuti, non poteano giudicare, ſenza l' intervento del Podeſtà; mà nelle ultime Riforme viene ſurrogato un Dottore della Città: Si fà l' eſtrazzione a due per due, di ſei in ſei meſi, acciò ve ne reſtino ſempre de' Vecchi, che poſſino informare i nuovi. Soprintendono eſſi alla conſervazione de' Ponti, Strade, Fiumi, Rivi, e Chiaviche: Provedono, che le Vie publiche non venghino uſurpate da' privati; e che ſieno accomodate per lo buon ſervizio, sì de' Carri, e Cavalli, che de' pedoni; la loro autorità è sì grande, che le Cauſe ſi cominciano dall' eſecuzione.

35 Gl' Uffizj del Contado, ſotto nome di Podeſtarie, Capitaniati, e Vicariati, parimente ſi diſtribuiſcono per eſtrazzione, ſotto nome d' Uffizj utili. Rinchiudonſi a tale effetto i biglietti co' nomi di tutti i Senatori, Kavalieri, ò Gentiluomini, e Cittadini ſemplici, in varie Borſe: Ogni ſemeſtre ſi fanno le eſtrazzioni di tanti nomi, quanti ſono gl' Uffizj del Contado, che trà loro vengon diſtribuiti, alcuni col Titolo di Capitaniati, altri di Podeſtarie; e queſte ſono riſervate a' Senatori, e loro parenti, ò amici da eſſi nominati nelle imborſazioni. Altri Uffizj di minor rilievo, chiamati Vicariati, ſoglion' eſſer' eſercitati da' Cittadini ſemplici, e da' Mercanti. Ad ogni Uffiziale viene aſſegnata dal Publico certa ſomma per ſuo onorario, giuſta la diſpoſizione delle antiche Coſtituzioni. Ciaſcuno de' Podeſtà ſpediſce al luogo del ſuo Uffizio un Notajo, che giudica le Cauſe Civili di poco momento, e quelle de' danni dati. Le altre, sì Civili di rilievo, che Criminali, vengono giudicate da' Giudici competenti della Città. Gl' Uffiziali del contado di raro s' ingeriſcono nelle materie dell' Annona, giuriſdizione ſpeciale del Legato, ò de' Collegj. Così eſſo, come i loro Notaj devon ſogiacere al Sindicato.

36 In alcune Solennità ſi eleggono cinque Stendardieri, lo cui Uffizio riguarda ſolamente una ſpecie d' onorificenza. Il più Vecchio de' Nobili trà quelli, col Titolo di Kavaliero, inalbera lo Stendardo della Chieſa: Un Dottore quello del Papa: Un Senatore l' altro del Legato: Il più giovane de' Nobili l' altro del Comune: Un Mercante quello della libertà; ed in quelle Solennità vengono banchettati a Palazzo con ſontuoſità grande.

37 Vi ſono i Riformatori dello Studio, che ſi eleggono di tutti gl' ordini de' Cittadini; uniti quelli all' Aſſunteria particolare dello ſtudio, hanno la direzzione dello ſtudio, e delle materie da leggerſi Anno per Anno da' Lettori eletti dal Re-

gimento, e stipendiati, com'esi è detto, delle rendite della Gabella Grossa.

38 Molto prima doveasi parlare del Podestà, e della Ruota; mà hò voluto invertir l'ordine più tosto, che confonder le materie. Elegge il Senato, oltre i Magistrati composti di Cittadini, cinque Dottori di legge, forastieri di Patria, distante trentamiglia almeno da Bologna; che sieno stati addottorati dieci Anni prima in qualche università: Che abbiano esercitato la Giudicatura per lo corso di cinque Anni almeno in luogo insigne, ò la lettura in studio publico: Che non abbiano avuto in Bologna il Domicilio con la famiglia per un'Anno prima dell'Elezzione: Che niuno possa esser'eletto di nuovo, che dopo cinqu'Anni dal dì dell'Uffizio finito, quando non venga dispensato dal Senato col numero di sette ottavi de' Voti: Che non possino ad un tempo esser'eletti due sogetti di una medesima Patria. Costituiscon quelli il Tribunale della Ruota, che, come nel Trattato della Nobiltà si disse, fù istituito del 1535. da Gio: Maria del Monte, Arcivescovo Sipontino, Vice-Legato, di consenso del Senato, e con approvazione del Papa. Il loro Uffizio dura cinque Anni. Si elleggon tutti ad un tempo; mà non vengono ammessi tutti insieme all'Esercizio. I tre, che hanno ottenuto numero maggiore di Voti, prendono possesso della Carica un'Anno dopo l'Elezzione; gl'altri due non sono ammessi prima del corso di quattr'Anni: Così si pratica, affinchè quelli, che restano del quinquennio antecedente, informino i nuovi dello stato delle Cause pendenti.

39 Capo della Ruota è il Podestà, Uffizio, che per lo corso di un'Anno viene esercitato a vicenda da ciascuno degl'Uditori per anzianità del Dottorato. Il Podestà, in latino detto *Prætor*, al tempo della Republica Romana, come di sopra si è veduto, era il secondo de' Magistrati maggiori, e veniva così chiamato, perchè, dopo il Censore, presedea al Popolo. In assenza de' Consoli avea autorità di convocar'il Senato, di presedere a' Comizj, proporre, e consultare tutto ciò, che stimava opportuno per lo publico servizio; e tener ragione ancora sopra gl'altri Magistrati inferiori. Per rimediare alle Contese, che in Roma nasceano trà Nobili, e Plebei, dell'Anno 400. dopo la di lei fondazione fù istituita la Dignità del Pretore: Tenea egli ragione nella Città, e perciò fù chiamato Urbano; godea i medesimi privilegi, ed ornamenti conceduti a' Consoli, con la sola differenza, che questi aveano dodici Littori; quegli soli sei; il perchè veniva anche chiamato *Magistratus sex securium*. Al tempo dell'istituzione trà Romani tal Carica era riservata all'Ordine Senatorio; convenne poi farla comune anche à plebei. Il Concorso grande de' forastieri obligò la Repubblica, a deputare un Giudice particolare per le loro Cause, chiamato Pretore Pellegrino. Per diverse altre cagioni ne furono creati degl'altri; sicchè il numero giunse fino a deciotto. Seguita la pace trà Cesare, M. Antonio, e *Sesto Pompeo*, si contarono fino a sessantasette Pretori. L'Uffizio di questo Magistrato consistea in deputar i Giudici, dar la forma a' giudizj, far procedere alle esecuzioni delle Sentenze. Trà loro il più nobile, ed il più venerabile, era l'Urbano; mà nell'autorità non v'era differenza: Nella distribuzione delle Provincie l'Elezzione dipendea dalla sorte: Mà il Pretore Urbano, in assenza de' Consoli, esercitava il loro Uffizio principale in Roma. I Pretori, quando, spirato l'Uffizio, dalla Città andavano a' governi delle Provincie, con autorità Vicepretoria, ò Consolare, eran proveduti dal publico di tutto il bisognevole, sì per lo viaggio, che per tutto il tempo della loro permanenza; Venivangli assegnati Scrittori, Computisti, Architetti, Trombetti, Servidori, e Soldati per la loro guardia, e per ogn'altro Uffizio. E' considerabile ciò, che dice Lampridio nella Vita di Alessandro Imperadore; cioè, che questo Principe, all'uso degl'antichi, provedea quelli, che mandava ne' Governi, non solamente d'argenti, Vestimenti, Muli, Cavalli, Servi, e Soldati per la loro guardia; mà anche della Concubina, quando non avean moglie, giudicandola necessaria, per evitar le occasioni di molestar le altrui Donne.

40 I Bolognesi, saggi imitatori della Romana prudenza, istituirono, come di sopra si è accennato, la Dignità Pretoria, con autorità sì grande, che, come nel Trat-

to della

to della Nobiltà si disse, è nel Capitolo XXIX. di questa stessa Parte opportunamente si è replicato, non fù sdegnata da' Personaggi delle più cospicue Case d'Italia. Con la dedizione del Dominio di Bologna alla Chiesa, restò ristretto l'esercizio del Pretore; mà i Titoli, e le prerogative decorose non sono punto diminuite. Quegli, che deve esercitarla, il giorno, in cui deve prenderne il possesso, entra in Città, con Toga di broccato d'oro, e solenne Cavalcata, preceduto da' Stendardi, Tamburi, Trombe, altri Ufficiali, e famiglia, che dallo Statuto della Città trovasi costituita di cento persone, con un Paggio, che porta Stocco, Scettro, e Cappello, che tutti con Patente del Podestà godono la delazione delle Armi, ed altre prerogative; accompagnato dagl' Uditori Colleghi, col suo Vicario, chiamato Giudice dell'orso, che viene eletto dallo stesso Podestà, e confermato dal Senato; seguitato da' Curiali. Con tale pompa, ed Insegne spiegate, si porta a Palazzo, dove, alla presenza del Legato, Confaloniero di Giustizia, Podestà suo Antecessore, che con elegante ringraziamento depone lo Scettro, e degl' Anziani, con intervento di molta Nobiltà, dopo aver recitato una erudita Orazione, sopra gl' Evangeli, in mano dello stesso Legato, prende il giuramento per l'osservanza de' Statuti, e Costituzioni di Bologna, con le medesime formalità, che soleansi praticare fin da' tempi dell' istituzione della Dignità; e riceve da S. E. Scettro, Stocco, e Cappello, marchi d'autorità, giustizia, e libertà. Indi, col medesimo accompagnamento, si porta a visitare l'Altare di S. Pietro nella Metropolitana; dopo fatta breve Orazione, a Cavallo, e con lo stesso seguito, passa al Palazzo della sua Residenza; fà gettar monete al Popolo; per tre giorni riceve Visite di complimenti; in quel tempo alla Ringhiera dello stesso suo Palazzo si tengono spiegate le di lui Bandiere: Festeggiano le Campane del Publico: Si chiudono i Tribunali; i debitori non ponno esser carcerati.

41 Precede il Podestà ad ogni altro Magistrato, dopo il Confaloniero di Giustizia. Non comparisce cognito per la Città, che col Confaloniero, ed Anziani, preceduto da' suoi Trombetti, Paggio con Scetro, Stocco, e Cappello, Insegne Prettorie, e dal rimanente della sua Famiglia, che, come si è accennato, gode varie prerogative, al quale effetto suffragano le di lui Patenti, dove veggonsi impresse le Armi del Publico, e le proprie, senza che sia tenuto ad esibire in Torrone il Rolo de' Patentati; privilegio in verità specioso; mentre suppone l'Uditor del Torrone, che da tal' obligo non sieno esenti, tanpoco i patentati del Cardinal' Arcivescovo, nè quelli dell' Inquisizione: Che però, sendo stato Carcerato un mio famigliare, mentre io esercitava quella Carica, per esser stato trovato di notte vagando con una Donna, e con Armi, pretese l'Uditor del Torrone di quel tempo, che io dovessi, non solamente esibire il Rolo de' miei famigliari, cosa non mai praticata; mà che fossi tenuto ancora a giustificare i miei privilegi. Il Cardinal d'Adda allora Legàto però, appagato da me co' statuti antichi della Città; con la ragione dell' immemorabile possesso, fece scarcerare il mio famigliare, e la Donna, senza che pagassero tanpoco le spese delle Carceri, come pretendea almeno l'Uditore del Torrone.

42 Hà il Podestà la cummulativa nelle Cause Civilli di prima Istanza, segnatamente de' pupilli, e Vedove, con l'Uditore Generale. Al suo Tribunale si appella dalle Sentenze, così dello stesso Uditore Generale, come degl' altri Giudici della Città, e Contado: Autoriza Contratti, ultime volontà, Adizioni d'Eredità, Inventarj, Donazioni, emancipazioni, ed altri. Hà giurisdizione, anzi la privativa, giusta il tenore de' Capitoli de' Dazj muniti di Confermazione Apostolica, nelle Cause de' Danni dati, e de' Contrabandi de' Dazj, per cui sotto suo nome si publicano Notificazioni, ed Editti. Unitamente con la Ruota, la cui giurisdizione, in vigore delle Costituzioni publicate sopra questo Tribunale, è amplissima, procede nelle Cause d'Appellazione dalle Sentenze di tutti i Giudici della Città: Gl' Uditori uniti, per estrazzione d'un Ponente, ò sia Relatore, trà di loro decidono le Cause, quando eccedono la somma di Scudi venticinque: Nelle minori ciascuno d'essi può giudicare da se solo. Al giudizio della Ruota vengon rimesse Cause, e dal Legato, e dal Vice-

Legato,

Legato, e dal Senato, ficcome da' Principi esteri; pubblican gl' Uditori Decisioni, e Voti, che fanno autorità: Ricevon essi dal Publico lo stipendio, che ascende a Scudi ventisette, e mezo per ciascuno ogni mese, oltre le sportole: Godono ancora alcune franchiggie dalle Gabelle. L'onorario del Podestà è duplicato. Risiedono nel Palazzo, chiamato del Podestà, che già fù Carcere d' Enzio Rè di Sardegna, figlio dell' Imperadore Federigo, fatto prigioniero da' Bolognesi, come si disse prima nel Trattato della Nobiltà, poi in quello dell' Onore, ove si trova registrata l' Inscrizzione Sepolcrale di quel Principe.

43 Spedisce il Senato alla Corte di Roma un' Ambasciadore ordinario, che continuamente vi risiede, e fà nobile Rappresentanza in nome della Città: Hà il suo grado, e luogo nelle Cappelle Pontificie. Viene quegli sempre assistito da uno de' Segretarj del Senato, stipendiato dal Publico. Quando l' Ambasciadore scrive al Senato, in spazio usa il Titolo *Illustrissimi Signori, Signori Padroni Colendissimi*. In Corpo, *Signorie Vostre Illustrissime*. Si sotscrive *Umilissimo, Divotissimo Servidore*. Alle Assunterie in spazio *Illustrissimi Signori miei Osservandissimi*. In Corpo *Delle Vostre Signorie*. In fine *Delle Signorie Vostre Illustrissime*. Si soscrive; *Affezzionatissimo Servidore*. Non risponde mai al Confaloniero; mà comprende le sue risposte nelle lettere publiche, quando scrive al Senato. Questi, scrivendo all' Ambasciadore, in spazio usa il termine *Senatus Bononiae*. In Riga *Illustrissimo Ambasciador Nostro Dilettissimo*. Per la lettera gli dà del *Voi*. Si soscrive il Segretario Maggiore in latino. Il Confaloniero, scrivendogli, in spazio usa il termine, *Vexillifer Justitiae*. In riga, *Illustrissimo Signor Ambasciadore*. Per la lettera del *Lei*: La Soscrizzione si fà come sopra. Le Assunterie, scrivendogli, in spazio usano il Titolo *Illustrissimo Signor Nostro Osservandissimo*. Per la lettera del *V. S.* In fine. *Di V. S. Illustrissima*. Si soscrivono *Affezzionatissimi Servidori Gl' Assonti &c.* si soscrive anche il Segretario Maggiore. Hò veduto molti Editti publicati dal Cardinal Spada, mentr' era Legato di Bologna degl' Anni 1628. 1629. e 1630., ne' quali, così al Legato, come al Confaloniero si dà il Titolo d' Illustrissimo.

44 Per privilegio della Città un Cittadino Bolognese è sempre Uditore della Ruota Romana. Un' altro Avvocato Concistoriale. Elegge il Senato Capitani, Colonelli, Sergenti Maggiori, ed altri Uffiziali militari. Hà ventidue Compagnie di Fanteria, tre di Kavalleria; tutte numerose: E di tutte le Milizie, sì equestri, che pedestri, in vigore d' un Breve di Gregorio XV. spedito dell' Anno 1621., è appogiato il governo, e l' amministrazione al Regimento, con la Superiorità del Legato solamente. Dovendosi venire alle Elezzioni degl' Uffiziali, il Senato sceglie tre, ò più sogetti trà Concorrenti a ciascuna Carica; poi manda la nota di quelli al Legato; questi, prima che si venga allo scrutinio, può escluderne uno; gl' altri devon' esser' eletti a Voti Segreti; chi ottiene numero maggiore di Voti, riporta la Carica. Tale Elezzione viene poi confermata dal Senato stesso congregato alla presenza del Legato.

45 Gode ancora la Città di Bologna lo specioso Privilegio, che non possa procedersi alla Confiscazione de' beni de' delinquenti, fuorchè ne' casi di delitti di lesa Maestà Divina, ed Umana in primo Capo; privilegio, di cui, oltre l' osservanza, parlano il Bojardo al Claro, il Vermigliolo, il Farinaccio; l' ultimo de' quali sogiugne, che per tal cagione in Bologna non si deputa il Procurador Fiscale, come vediamo in pratica, e lo confermano moltissimi Dottori riferiti dalla dotta Penna di Francesco Antonio Bonfini, già mio Successore nella Ruota di Ferrara, indi passato a quella di Lucca; poscia mio Collega in Bologna, presentemente con giustizia impiegato in quella di Firenze, nel Capitolo XXIV. de' suoi supplimenti a Silvestro Bonfini sopra i Bandi Generali dello stato Ecclesiastico. Agiunte a tante, e sì grandi prerogative quelle della antichità, e nobiltà della Città; la fertilità del Territorio in pianura, e Collina deliziosissimo, alle pendici dell' aspri Monti della Toscana; la di lei positura ne' Confini della Lombardia, Romagnola, Marca Trevisana, e Toscana, di niuna delle quali è parte; mà essa sola, padrona di se stessa, e principio, e fine di una Provincia

parti-

particolare, per cui gli stranieri, che partono dalla Germania, Francia, Spagna, e Polonia, per portarsi a Roma, necessariamente devono passare; onde con grande ragione viene chiamata nobilissima; il perchè sagiamente il Marsiglio, riferito dal Rainaldi sopra i Bandi Generali della stessa Città, lasciò scritto, i Cittadini Bolognesi dover' esser preferiti à Cittadini di molte altre Città. Considerato il grande numero de' Santi, e Sante sue Cittadine; siccome di Papi, Cardinali, Prelati, ed altri costituiti (come nel citato Trattato della Nobiltà si disse) in varie Dignità, sì di lettere, che d' Armi; i tanti nobili Cittadini, che l' abitano. Considerata la loro gentilezza, ospitalità, benevolenza, Carità, ed amore verso i forastieri: Considerata la Monarchia, che la Città tiene nelle scienze, per cui meritò lo specioso Titolo di Madre de' Studj, e da Gregorio IX. la di lei Università fù distinta da tutte le altre con la Dedicatoria delle sue Decretali; hò stimato, come dissi in principio, esser giusto d' annoverarla trà le Città Reggie; poichè, come di sopra si è accennato, così trovasi chiamata ne' Testi Civilli (*a*) dal Coellio (*b*) viene intitolata Città Pontificia, ò Papale, e dal Marsiglio (*c*) è detta Città della Chiesa. Da Gregorio XIII. (*d*) si trova fregiata col Titolo di Primogenita della Sede Apostolica; che però (sogiunse lo stesso Gregorio) è stata illustrata con amplissimi privilegj da Teodosio Imperadore, e da diversi Pontefici eletta, per tenervi Congressi, con Regi, e celebrarvi la Ceremonia della Coronazione dell' Imperadore; per trasferirvi il Concilio Ecumenico, per trattarvi altri affari importantissimi. E per intercessione di S. Petronio Vescovo, e Protettore (proseguisce il citato Gregorio) v' hà sempre fiorito l' abbondanza; la fanno risplendere i molti, e ricchi ornamenti, trà quali è meraviglioso quello de' Portici fabricati, per portarsi alla Chiesa della miracolosa Vergine Dipinta da S. Luca, opera invero, non da Città Suddita, mà da Imperadori Romani; il perchè con ragione di tal luogo può dirsi con Virgilio.

Est locus Italiæ medio sub montibus altis
Nobilis, & fama multis memoratus in oris

La grandezza della Diocese, la pietà del Clero, la dignità, l' ampiezza de' suoi Metropolitani, molti de' quali fin dal principio della nascente Religione, con petto forte, fero fronte alle persecuzioni degl' Infedeli; sicchè meritarono il Titolo di difensori della Fede, e d' esser' annoverati nel numero de' Santi: Riguardevolissima la rendono ancora le moltissime, e preziosissime Reliquie; i Templi, le Basiliche, i Monasterj, i Luoghi Pii, Spedali, tanto ricchi, quanto caritativi, ove con pietà singolare si esercitano tutte le opere di carità Cristiana, così verso i Cittadini, come a pro degl' Esteri; sicchè di lei, con giustizia, fù detto, *Bononia est appellata, vel quia bona super omnia; vel quia est bonorum notitia nimis amabilis* (*e*)

Fine della Seconda Parte.

INDI-

(a) *gl proem ff §. hæc autem sua V. Regiis Urbibus* (b) *ad Bull Bon Reg. cap. 9. n. 24* (c) *proem, seu Themat. de amitiis.* (d) *Const. 79. §. 1.* (e) *gl. in Clem. 1. V. Bononia de Magistr. Marsil. de Bannis. §. Bononia n. 1.*

INDICE DELLE MATERIE

Contenute nelle due Prime Parti di questo Tomo, distribuite per Alfabeto.

Il primo numero indica la Parte; il secondo il Capitolo; il terzo il numero del Capitolo. La parola Avv. significa Avvertimento.

A

B

Chi

Boc-

C

Co-

Casa

Quan-

Cor-

de la

D

Affi-

Per-

Don-

per

F

Gli

G

H

I

E'im-

K

L

M

Altri

Falsa

N

Cosa

O

Ebrai-

Non

Di

Titoli

Cosa

S

Scu-

T

Usati

Di

Sire-

Co-

trimo-

V

Cosa

De'

Y

Z

IL FINE.

598

Errori.	Correzzioni.
Part. I c. 1. n. 8. v. 4. Nomi, e le Dignità	Nomi delle Dignità.
Ivi v. 5. quello	quelli
c. 1. n. 10. v. 1. presente	seguente.
c. 7. n. 20. v. 1. addotte ripugna	addotte ragioni ripugna.
c. 8. n. 25. v. 5 procurati	procreati.
c. 8 n. 34. v. 1. in altro luogo non è	in altro non è.
c. 8. n. 56 v. 6. che risultano	che ne risultano.
c. 9. n. 9 v. 11. prescindea	prescindendo.
c. 9. n. 14. v. 2. di lui	di lei
c. 10. n. 9. v. 2. seguente	susseguente
c. 10. n. 14. v. 16. ad altre	ed altre.
c. 11. n. 41. v. 20. d'Udienza	d'ubidienza.
c. 14. n. 37. v. 1. Anui	Avvi.
c. 16. n. 11. v. 7. l' altra a' Vescovi suffraganei nella di lui Diocese	l'altra i Vescovi suffraganei, ò i Sudditi di questi; l'altra il Sinodo Provinciale; l'altra la Sede vacante d'alcuno de' loro suffraganei nella di lui Diocese.
c. 18. n. 19. v. 22. facoltà nel colta	facoltà nel Breve.
c. 20 n. 9. v. 1. Anui	Avvi.
P. II. c. 15. n. 1. v. 13. Bretagna di Polonia	Bretagna, di Napoli, di Polonia.
c. 19. n. 1. v. 18. Polibio, si per l'amenità	Polibio, sì per la fertilità, che per l'amenità.
c. 26. n. 6. v. 33. Incominciate	incamiciate.
c. 27. n. 1. v. 14. iunghezza	la lunghezza.
c. 28 n. 4. v. 14. già presentemento	già del Duca di Medina las Torres, presentemente.
c. 29. n. 1. v. 39 Fiescolani	Fiesolani.
c. 39. n. 3. v. 5. *Tomai*	*Tournai*